Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 37 del 15 febbraio 1993 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 15 febbraio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 20

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1993.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, dei modelli 740 base, 740 coniuge dichiarante, 740/E, 740/F, 740/G, 740/H, 740/I, 740/K, 740/L, 740/M, 740/A1, 740/S, 740/T, 740/U, 740/U1, 740/W, e 740 prospetto dati e notizie particolari nonché il modello aggiuntivo 740/P, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi nonché per il contributo al Servizio sanitario nazionale, da presentare nell'anno 1993.

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1993.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, dei modelli 750, 750/A, 750/B-D1, 750/C-H-I, 750/F-G-N-P-U, 750/R-T e 750/S-W, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, nonché il modello 750/K, concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, da presentare nell'anno 1993 dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1993.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, dei modelli 760, 760/A, 760/C, 760/D, 760/E1, 760/G, 760/H, 760/I, 760/L, 760/N, 760/O, 760/P, 760/R, 760/S, 760/W concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sul reddito e del modello 760/K concernente la dichiarazione del patrimonio netto ai fini della relativa imposta da presentare nell'anno 1993 dalle società ed enti soggetti alle predette imposte.

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1993.

Approvazione, con le relative istruzioni e buste, dei modelli 770 base, comprendente anche i quadri I, L ed N, 770/A, 770/B, 770/B-1, 770/C, 770/D, 770/D-1, 770/E, 770/E-1, 770/E-2, 770/F, 770/F-1, 770/F-2, 770/G e 770/G-1, 770/L aggiuntivo, 770/H, 770-*bis* e 770-*ter* concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, da presentare nell'anno 1993 dai sostituti di imposta.

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1993.

Approvazione del modello di dichiarazione dei terreni e dei fabbricati delle società di capitali ed enti agli effetti delle imposte sui redditi, dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta straordinaria immobiliare.

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1993.

Approvazione del modello di dichiarazione dei terreni e dei fabbricati delle società in nome collettivo e in accomandita semplice delle società semplici e delle società o associazioni fra artisti o professionisti agli effetti delle imposte sui redditi, dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta straordinaria immobiliare.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 febbraio 1993.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, dei modelli 740 base, 740 coniuge dichiarante, 740/E, 740/F, 740/G, 740/H, 740/I, 740/K, 740/L, 740/M, 740/A1, 740/S, 740/T, 740/U, 740/U1, 740/W e 740 prospetto dati e notizie particolari nonché il modello aggiuntivo 740/P, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi nonché per il contributo al Servizio sanitario nazionale, da presentare nell'anno 1993.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il primo comma dell'art. 8 del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 78, quarto comma, in base al quale i Centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese, nonché gli altri soggetti indicati nel medesimo quarto comma, provvedono ad inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni su supporti magnetici formati sulla base di programmi elettronici forniti o comunque prestabiliti dalla stessa Amministrazione;

Visto l'art. 6, secondo comma, del decreto del Ministro delle finanze 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione, dell'art. 78, sesto e settimo comma, della citata legge n. 413 del 1991, in base al quale i termini e le modalità di trasmissione dei predetti supporti magnetici sono stabiliti con i decreti del Ministro delle finanze di approvazione dei modelli;

Ritenuta l'opportunità di approvare un particolare modello che soddisfi l'esigenza dell'Amministrazione finanziaria di ricevere da parte dei contribuenti i dati e notizie relativi a beni e servizi indicativi di capacità contributiva di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i cui dati siano suscettibili di essere rilevati con apparecchiature di lettura ottica automatica;

Ritenuta l'opportunità, in relazione all'esigenza di talune categorie di contribuenti di servirsi di supporti meccanografici per la dichiarazione dei redditi, di autorizzare la predisposizione anche di speciali modelli per la compilazione meccanografica delle dichiarazioni in modo che siano assicurate la conformità strutturale dei modelli meccanografici con quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze e la loro compatibilità con le necessità gestionali della liquidazione delle imposte;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati, con le relative istruzioni, gli annessi modelli 740 base, 740 coniuge dichiarante, 740/E, 740/F, 740/G, 740/H, 740/I, 740/L, 740/M, 740/A1, 740/S, 740/T, 740/U, 740/U1 e il modello aggiuntivo 740/P, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi nonché per il contributo al Servizio sanitario nazionale, da presentare nell'anno 1993 e la busta da utilizzare per la presentazione degli stessi. I modelli devono essere prodotti in tre esemplari identici.

Sono altresì approvati il modulo 740/W concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, da includere nel modello 740 ovvero da presentare entro gli stessi termini della dichiarazione dei redditi, per i soggetti esonerati dalla presentazione di detto modello nonché il modello 740/K concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese da presentare nell'anno 1993 da parte degli esercenti attività d'impresa soggetti alla predetta imposta.

Per la stampa dei modelli e del modulo indicati nei commi precedenti deve essere utilizzato il colore nero e, per i fondini, il colore blu di quadricromia.

È approvato, infine, il modello 740/prospetto e dati e notizie particolari, contenente l'indicazione dei beni e servizi indicativi di capacità contributiva di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Il modello deve essere prodotto in tre esemplari; l'esemplare destinato all'Amministrazione finanziaria è predisposto per la rilevazione dei dati con apparecchiature di lettura ottica automatica e deve rispondere, nella grafica e nella carta, alle caratteristiche fissate nell'allegato *A*. Gli altri due esemplari devono essere stampati utilizzando il colore nero e, per i fondini, il colore blu di quadricromia.

Art. 2.

I Centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese, nonché gli altri soggetti indicati nell'art. 78, quarto comma, della legge n. 413 del 1991, devono inviare le dichiarazioni di cui all'art. 1 anche su supporti magnetici.

I termini, le modalità e le caratteristiche dei predetti supporti magnetici saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro delle finanze.

Art. 3.

È autorizzata la stampa, in tre esemplari identici, di speciali modelli 740 base, 740 coniuge dichiarante, 740/E, 740/F, 740/G, 740/H, 740/I, 740/K, 740/L, 740/M, 740/A1, 740/S, 740/T, 740/U, 740/U1, 740/W e 740/prospetto dati e notizie particolari, nonché il modello aggiuntivo 740/P, da utilizzare per la compilazione meccanografica delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche da presentare nell'anno 1993.

I modelli di cui al comma precedente vanno riprodotti su stampati a striscia continua, di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «Attenzione: da non staccare». Sul bordo dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura: «All'atto della presentazione i due esemplari del modello devono essere separati e privati delle bande laterali di trascinamento».

I modelli di cui al primo comma devono presentare le seguenti caratteristiche:

stampa realizzata con le caratteristiche e i colori di cui all'art. 1; oppure, per i modelli previsti non a lettura ottica automatica, a stampa monocromatica utilizzando il colore blu di quadricromia;

conformità di struttura e sequenza con i modelli approvati con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti;

le dimensioni, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

a) per il formato a pagina singola:
larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;
altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5;

b) per il formato a pagina doppia ripiegabile:
larghezza minima cm 35 - massima cm 42;
altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

I modelli meccanografici composti da quattro facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma precedente, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata;

nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata.

I modelli meccanografici composti da due facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma precedente, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.

Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere stampati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 1993

Il Ministro: Goria

ALLEGA

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MODELLO 740/PROSPETTO DATI E NOTIZIE PARTICOLARI PER L'ACQUISIZIONE DEI DATI MEDIANTE APPARECCHIATURE DI LETTURA OTTICA AUTOMATICA

GLOSSARIO

L'espressione «modello» indica lo stampato nella sua interezza.

L'espressione «pagina» indica ogni singola parte del modello.

L'espressione «zona» indica un'area della pagina predisposta per la lettura ottica di una serie di dati costituenti una unità infor autonoma.

CARATTERISTICHE DEL MODELLO

Struttura e formato del modello.

Il modello è costituito da quattro pagine.

La pagina può assumere il formato di:

cm 21 per cm 29,7.

Caratteristiche grafiche del modello.

I contenuti grafici del modello devono risultare conformi ai fac-simili annessi in colore nero al decreto approvativo.

Detti contenuti riflettono il complesso delle esigenze informative attinenti alle funzioni di gestione e di governo delle diverse aree del M 740/prospetto dati e notizie particolari e sono definiti in modo da consentire l'acquisizione dei dati mediante apparecchiature di lettura automatica.

Zone a lettura ottica e relative specifiche.

Sono destinate alla lettura ottica le zone del modello delimitate da caselle.

Allo scopo di garantire uniformi condizioni per l'ottimale trattamento del documento mediante apparecchiature di lettura ottica auto vengono di seguito dettagliati i vincoli da osservare in sede di stampa delle zone.

Le caselle destinate a contenere i caratteri manoscritti e quelle destinate ad essere barrate sono stampate secondo quanto stabilito dalle DIN 66225 e ANSI X3.45.

Il numero progressivo che identifica univocamente la pagina deve essere stampato sulla pagina con caratteri OCR-B nella posizione indic fac-simili.

Per assicurare la migliore leggibilità con apparecchiature di lettura ottica il numero progressivo identificativo della pagina deve essere sta in colore nero.

Le altre zone del modello dovranno essere stampate con colore rosso compreso tra 620 e 680 nm.

Caratteristiche della carta del modello.

La carta idonea alla lettura ottica, presenta le seguenti caratteristiche:

peso: gr 85-90 il mq;

spessore: mm 0,089-0,092;

impasto: 100% cellulosa bianchita fondo neutro;

opacità: (86-88)%;

lunghezza di rottura: m 4,500 (media).

dichiarazione delle persone fisiche

istruzioni per la compilazione

INDICE

PARTE PRIMA - AVVERTENZE GENERALI

1. PREMESSA

La dichiarazione dei redditi *modello 740/92, relativa al periodo* d'imposta 1992, ha subito alcune modificazioni resesi necessarie per dare attuazione alle disposizioni legislative entrate in vigore nel corso di detto periodo

Tra tali disposizioni assumono particolare rilevanza quelle sottoindicate

- Legge 30 dicembre 1991, n 413, contenente, tra l altro, la soppressione del comma 7 dell art 50 e dell'art 80 del T U I R , la revisione del regime dei coefficienti presunti di ricavi e di compensi e l'introduzione di un ulteriore limite di ricavi ai fini dell'ammissione al regime di contabilità semplificata per gli esercenti attività d'impresa,

- D L 19 *settembre 1992, n* 384, *convertito, con modificazioni, dalla* legge 14 novembre 1992, n 438, recante, tra l'altro, la nuova disciplina di taluni oneri deducibili, nonché l'introduzione di un nuovo metodo di determinazione del "reddito minimo" basato sul contributo diretto lavorativo, per i soggetti esercenti attività di impresa ovvero arti e professioni,

- D L gs 25 *gennaio 1992, n 83, riguardante, tra l'altro, la modifica* del regime fiscale dei proventi delle partecipazioni ai fondi comuni d investimento mobiliare aperti di cui alla legge 23 marzo 1983, n 77,

- D L 9 settembre 1992, n 372, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n 429 recante modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale,

- D L 17 settembre 1992, 378, convertito, con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n 437, recante modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera e obbligazioni,

- D L 31 dicembre 1992, n 513, concernente, tra l'altro, l'esclusione dall'ILOR dei redditi d'impresa fino all'ammontare corrispondente al *contributo diretto* lavorativo,

- D Lgs 30 dicembre 1992, n 504 istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), che ha comportato la modifica dei quadri 740/A e 740/B

Nella scheda-base del modello sono riportati i quadri A (riassunto dei redditi dei terreni) e B (riassunto dei redditi dei fabbricati) ed è inserito anche il quadro P (distinta degli oneri), in modo da offrire, in un modello compatto, tutti gli elementi di base per una completa dichiarazione

La posizione del dichiarante nella scheda base è separata da quella del coniuge dichiarante, il quale, ai fini della dichiarazione congiunta, deve redigere la sua dichiarazione su una scheda-base propria inserita *nel fascicolo della dichiarazione*

Rispetto alla dichiarazione dell'anno precedente sono stati aggiunti il quadro V relativo al contributo al Servizio Sanitario Nazionale, quadro U1 per i crediti d'imposta concessi a favore delle imprese distributrici di carburante e delle piccole e medie imprese e il modulo K per la determinazione del patrimonio delle imprese

Ai fini della distribuzione, è prevista la seguente fascicolazione·

- un fascicolo, comprendente il modello 740 base (scheda base del dichiarante e scheda del coniuge dichiarante, istruzioni generali) e il prospetto dati e notizie particolari, che deve essere richiesto ed utilizzato da tutti i contribuenti,

- un secondo fascicolo, che comprende i quadri E, F, G, H, I, S, T, U, U1 e il modulo K e W relativo ai trasferimenti da e per l'estero e le relative istruzioni, il quale va richiesto e utilizzato unicamente dai contribuenti che abbiano l'obbligo della loro compilazione Alla scheda-base vanno allegati i soli quadri compilati

- un terzo fascicolo comprende i quadri L, M e A1, nonché il quadro aggiuntivo P, che deve essere richiesto dai contribuenti che possiedono redditi delle specie ivi trattate Anche i quadri utilizzati di tale fascicolo vanno allegati alla scheda-base

È stata inoltre predisposta una «Guida pratica al calcolo delle imposte» che, con linguaggio piano ed esempi di immediata comprensione, fornisce al contribuente indicazioni rapide e chiare circa le modalità di compilazione materiale della dichiarazione, con particolare riguardo a quelle di calcolo dell'imposta dovuta

2. MODELLI OCCORRENTI

La dichiarazione dei redditi deve essere obbligatoriamente presentata sull'apposito stampato: tutti i contribuenti devono compilare, oltre ai quadri relativi ai redditi posseduti, i quadri N e O relativi all'IRPEF e all'ILOR nonché i riquadri per il calcolo delle imposte a saldo; la dichiarazione va completata con la firma del contribuente o di chi ne ha la legale rappresentanza (ad esempio: tutore), che costituisce elemento essenziale per la validità della dichiarazione stessa, senza la quale la **dichiarazione è nulla.**

Si ricorda che il modello di dichiarazione è composto di tre esemplari, di cui uno riservato alla conservazione da parte del contribuente per sua documentazione. Si consiglia di compilare per primo l'esemplare riservato al contribuente al fine di correggere eventuali errori prima della compilazione degli altri due esemplari («originale per l'ufficio» e «copia per il Comune») i quali vanno presentati insieme secondo le modalità indicate al paragrafo 6 delle presenti istruzioni.

Il modello fondamentale (scheda-base) comprende anche i quadri A e B ove sono riportati i totali dei redditi fondiari degli immobili risultanti dalla dichiarazione dei terreni e dei fabbricati da allegare alla presente dichiarazione e la distinta degli oneri deducibili, quadro P. Dalla scheda base è stralciata la dichiarazione del coniuge valida ai fini della dichiarazione congiunta, che va resa su modello separato, aggiunto alla scheda base.

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza (a macchina o a mano a carattere stampatello) e ciascun esemplare deve contenere i medesimi dati; se viene utilizzata la carta carbone deve essere assicurata la leggibilità nonché l'esatto allineamento dei dati alle singole voci.

Si consiglia, inoltre, di conservare la «copia ad uso del contribuente»: questa risulterà infatti necessaria, oltre che per motivi di documentazione personale, per la determinazione dell'importo degli eventuali acconti d'imposta da pagare nel 1993 e per «autocertificare» il proprio reddito nei casi previsti dalla legge.

La prima facciata (*Frontespizio*) del modello fondamentale contiene i dati anagrafici ed identificativi del dichiarante, del coniuge e dei familiari a carico, nonché:

- il **Quadro A** riassuntivo dei redditi dei terreni;
- il **Quadro B** riassuntivo dei redditi dei fabbricati;

La seconda facciata contiene:

- il **Quadro C** per i redditi di lavoro dipendente e assimilati.
- il **Quadro D** per i redditi di lavoro dipendente soggetti a tassazione separata;
- il **Quadro R** relativo alle imposte e agli oneri rimborsati;
- il **Quadro P** relativo alla distinta degli oneri.

La terza facciata contiene:

- il **Quadro N** dell'IRPEF;
- il **Quadro O** dell'ILOR;
- i riquadri per il calcolo delle imposte a saldo.

La quarta facciata contiene:

- il **Quadro V** relativo al contributo al Servizio sanitario nazionale e il prospetto delle perdite di imprese a contabilità ordinaria non compensate nell'anno, cui fanno seguito l'indicazione dei quadri compilati e allegati alla dichiarazione e il visto di conformità. Per l'indicazione dei beni e servizi indicativi di capacità contributiva occorre utilizzare l'apposito modello contenente il prospetto dati e notizie particolari.

Per dichiarare gli altri redditi, diversi da quelli sopra indicati si dovranno compilare i relativi Quadri, e precisamente:

- il **Quadro A1** per i redditi derivanti dall'allevamento di animali (per la parte eccedente la potenzialità del terreno);
- il **Quadro E** per i redditi di lavoro autonomo;
- il **Quadro F** per i redditi d'impresa in regime ordinario;
- il **Quadro G** per i redditi di impresa in contabilità semplificata;
- il **Quadro H** per i redditi di partecipazione in società di persone, in associazioni fra artisti e professionisti, in imprese familiari o in aziende coniugali, in Gruppi europei di interesse economico (GEIE);
- il **Quadro I** per i redditi di capitale;
- il **Quadro L** per i redditi diversi;
- il **Quadro M** per i redditi soggetti a tassazione separata diversi da quelli di lavoro dipendente;
- il **Quadro S** per la rivalutazione dei beni dell'impresa;
- il **Quadro T** per le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali soggette a imposta sostitutiva;
- il **Quadro U** per il credito d'imposta per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi;
- il **Quadro U1** per il credito d'imposta concesso a favore delle imprese distributrici di carburante e per il credito d'imposta concesso alle imprese ai sensi della legge n. 317 del 1991.

Deve poi essere utilizzato il **modulo W** per i trasferimenti da e per l'estero, di denaro, titoli e valori mobiliari. Tale modulo va compilato anche nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per la determinazione del patrimonio netto delle imprese (D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 461) occorre utilizzare il **modulo K**.

Anche i suddetti Quadri si compongono di tre esemplari; l'originale per l'ufficio e la copia per il Comune devono essere compilati nelle parti che interessano, sottoscritti ed inseriti nel modello di dichiarazione 740.

Qualora il **Quadro P** non fosse sufficiente per l'indicazione degli oneri deducibili o per i quali compete la detrazione dovrà essere utilizzato il quadro aggiuntivo P.

3. SOGGETTI OBBLIGATI A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

Sono obbligate alla presentazione della dichiarazione le persone fisiche, per i redditi conseguiti nell'anno 1992. Vanno compresi nei redditi da dichiarare in Italia anche quelli prodotti all'estero dal residente italiano, salvo le eventuali diverse disposizioni contenute nelle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito stipulate con i Paesi esteri.

L'obbligo vale, in relazione al diverso stato civile, per: il celibe e la nubile maggiorenni; i minori, per i redditi sottratti all'usufrutto legale dei genitori; i vedovi; i coniugi, anche se non separati né divorziati, ciascuno con riguardo ai propri redditi ed a quelli dei figli minori sui quali abbia l'usufrutto legale.

Sono in ogni caso tenuti a presentare la dichiarazione le persone obbligate alla tenuta delle scritture contabili anche in mancanza di redditi (imprenditori, esercenti arti e professioni).

Per le persone legalmente incapaci (minori, interdetti) la presentazione e la sottoscrizione della dichiarazione va effettuata da coloro che ne hanno la legale rappresentanza.

Per i figli minori, siano essi conviventi o non con i genitori, i redditi devono essere dichiarati dai genitori medesimi (unitamente ai propri redditi) se si tratta di redditi soggetti all'usufrutto; se si tratta di redditi non soggetti a tale usufrutto (art. 324 Codice civile) la dichiarazione dei redditi va sottoscritta e presentata, a nome del figlio minore, da uno dei genitori.

Per le persone decedute la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi.

I soggetti non residenti in Italia sono tenuti alla presentazione della dichiarazione per i redditi, qui prodotti, non soggetti a ritenuta a titolo d'imposta.

Nella dichiarazione devono essere inclusi i redditi che affluiscono ai coniugi in regime di comunione di beni o per altri regimi patrimoniali, per la quota che compete a ciascuno, nonché i redditi derivanti al dichiarante dalla partecipazione ad imprese familiari e a società di persone.

L'attuale disciplina della tassazione dei redditi familiari si è infatti adeguata al nuovo diritto di famiglia prevedendo regole particolari per i redditi che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 e seguenti del Codice civile, per i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti dello stesso Codice - ivi comprese le ipotesi di cui all'art. 171 - nonché per i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale ai sensi dell'art. 324 del Codice civile, anche per il caso che vi sia un solo genitore o l'usufrutto legale spetti ad uno solo di essi.

Le predette norme del Codice civile individuano l'oggetto della comunione in una serie di beni in relazione ai quali i redditi sono acquisiti da entrambi i coniugi, ciò comporta, ai fini tributari, l'attribuzione in via ordinaria dei redditi stessi nella misura del 50% a ciascuno dei coniugi ovvero nella diversa misura stabilita dai coniugi ai sensi dell'art. 210 del Codice civile.

Per quanto riguarda i redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone, si ricorda che tali redditi, risultanti dall'apposita dichiarazione **Mod. 750**, devono essere indicati dai dichiaranti nel **Quadro 740/H**, per la quota di propria spettanza. Nello stesso **Quadro 740/H** dovranno inoltre essere indicate le quote derivanti dalla partecipazione in imprese familiari di cui all'art. 230-*bis* del Codice civile.

Si precisa che nel caso di aziende coniugali il reddito deve essere dichiarato nel **Mod. 750**, allorché vi sia esercizio in società fra i coniugi (ad es. coniugi cointestatari della licenza ovvero comunque entrambi imprenditori) e successivamente, da ciascuno dei coniugi in proprio per la quota di rispettiva spettanza, nel **Mod. 740 al Quadro H**. Negli altri casi il coniuge imprenditore dovrà usare i **Quadri 740/A1, 740/F** o **740/G**, a seconda dell'attività svolta, mentre l'altro indicherà la quota di sua pertinenza nel **Quadro 740/H**.

4. SOGGETTI ESONERATI DALL'OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione coloro che nel 1992 non hanno avuto alcun reddito o hanno conseguito **soltanto** redditi fondiari (di terreni e fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a L. 360.000 calcolato tenendo conto dell'aumento di un terzo del reddito catastale rivalutato per le abitazioni secondarie o a disposizione. Pertanto i titolari di detti redditi fondiari, ancorché di ammontare non superiore a L. 360.000 annue, i quali siano anche titolari di uno o più redditi di altra natura di qualsiasi ammontare, diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, **non sono esonerati** dall'obbligo della dichiarazione.

L'obbligo di presentare la dichiarazione non sussiste, inoltre, nei casi in cui la dichiarazione stessa risulterebbe inutile in quanto i redditi conseguiti sono esenti ovvero hanno già scontato, alla fonte, le imposte dovute.

Non devono pertanto presentare la dichiarazione coloro che nel 1992 hanno avuto soltanto redditi esenti sia dall'IRPEF che dall'ILOR (come, ad esempio, le pensioni di guerra, le pensioni sociali, gli interessi dei titoli pubblici emessi prima dell'entrata in vigore del D.L. 19 settembre 1986, n. 556, ecc.), ovvero redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (come, ad esempio, gli interessi, i premi e gli altri frutti corrisposti ai possessori di obbligazioni, gli interessi corrisposti dalle aziende ed istituti di credito e dall'Amministrazione postale ai depositanti e correntisti, gli interessi sui titoli del debito pubblico e dei buoni postali emessi dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 556/1986, ecc.).

Si rammenta che le rendite erogate dall'INAIL, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Non costituiscono reddito, altresì, le pensioni privilegiate ordinarie «militari tabellari» (cfr. sentenza n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale). Ai titolari di pensione "tabellare" sono equiparati i titolari di pensioni privilegiate ordinarie per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o ufficiale di complemento, nonché di sottufficiale (intendendosi per tale solo i militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio) nonché i carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma) e coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel Corpo della Guardia di Finanza e nel Corpo dei Vigili del Fuoco (Circ. 21 del 21 maggio 1991 Ministero Finanze).

La dichiarazione non deve poi essere presentata da coloro che nell'anno 1992 hanno percepito esclusivamente redditi di lavoro dipendente, anche se da più datori di lavoro (salari, stipendi, ecc.), e di pensione per un ammontare complessivo non superiore a L. 8.047.000.

Ai fini dell'esonero dalla dichiarazione, sono equiparati ai redditi di lavoro dipendente esclusivamente i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative di piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento.

I percettori di borse di studio e assegni similari, che nel 1992 abbiano posseduto soltanto redditi derivanti da tali borse e assegni, sono parimenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione se detti redditi non abbiano superato l'importo di lire 8.047.000.

Per i coniugi che si trovino entrambi nella condizione di esonero è escluso sia l'obbligo della presentazione di dichiarazioni autonome che quello di presentazione della dichiarazione congiunta.

Se, invece, le condizioni per l'esonero riguardano uno solo dei coniugi, l'altro coniuge dovrà necessariamente presentare dichiarazione separata per i redditi propri.

5. DICHIARAZIONE CONGIUNTA

La dichiarazione congiunta può essere presentata dai coniugi non legalmente ed effettivamente separati per i redditi da ciascuno di essi posseduti.

Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 5 marzo 1986, n. 57, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 121, l'IRPEF relativa a ciascun coniuge va determinata separatamente fino alla determinazione dell'imposta netta anziché dell'imposta lorda, come precedentemente previsto.

Le imposte nette di ciascun coniuge vanno poi sommate e dal totale si scomputano cumulativamente le ritenute d'acconto e i crediti d'imposta vantati da entrambi i coniugi.

La dichiarazione congiunta comporta la determinazione di un'unica imposta IRPEF da versare per entrambi i coniugi e quindi consente anche la compensazione del debito di imposta IRPEF di un coniuge con l'eventuale credito vantato dall'altro, consente, altresì, la compensazione dell'ILOR a debito di uno o di entrambi i coniugi con l'IRPEF a credito. In caso di dichiarazione congiunta, non è consentita, invece, la compensazione dell'IRPEF risultante a debito con l'ILOR per la quale uno od entrambi i coniugi risultino a credito (cfr. paragrafo 20).

Per l'ILOR, invece, le posizioni dei coniugi rimangono sempre distinte, sia nella liquidazione sia nel versamento dell'imposta.

Come accennato al paragrafo 1, la dichiarazione congiunta è effettuata mediante compilazione delle due schede base intestate, rispettivamente, al dichiarante e al coniuge dichiarante. La scheda intestata al coniuge dichiarante ha contenuto dichiarativo identico a quella del dichiarante, mentre si differenzia nel frontespizio, per il Quadro N - IRPEF (**righi da N18 a N28**) e per il riquadro per il calcolo dell'IRPEF a saldo (**righi da N29 a N32**), che sono presenti soltanto nella scheda del dichiarante e che vanno compilati congiuntamente.

In ordine ai quadri non contenuti nel modello base si precisa che gli stessi dovranno essere compilati separatamente da ciascun coniuge, per quanto interessa, procurando eventualmente un altro stampato.

La dichiarazione congiunta va presentata al Comune di domicilio fiscale del marito o spedita al competente Centro di Servizio delle Imposte Dirette, se istituito, altrimenti all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del medesimo (ved. paragrafo successivo).

Se il marito è residente all'estero la dichiarazione deve essere presentata all'Ufficio del domicilio fiscale della moglie.

La dichiarazione congiunta non può essere presentata dai coniugi che nel 1992 hanno effettuato separati versamenti di acconto dell'IRPEF dovuta per l'anno 1992.

Parimenti la dichiarazione congiunta non può essere presentata dai coniugi che non hanno effettuato il versamento d'acconto perché al momento in cui avrebbero dovuto effettuarlo, dovendo versare importi IRPEF ragguagliati all'importo risultante dalla dichiarazione presentata congiuntamente nel 1992, tenuto conto dei limiti ivi previsti, hanno separato le rispettive posizioni e conseguentemente hanno fruito, l'uno od entrambi i coniugi, dell'esonero da tali versamenti d'acconto.

3

I soggetti che hanno contratto matrimonio nel 1992, nonostante abbiano effettuato separatamente i versamenti di acconto IRPEF e ILOR, possono presentare la dichiarazione congiunta per i redditi del 1992.

Qualora i coniugi, malgrado la separazione dei versamenti d'acconto, presentino ugualmente dichiarazione congiunta, quest'ultima non potrà avere gli effetti suoi propri e l'imposta sarà riliquidata dall'Ufficio senza i relativi benefici.

Nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, il coniuge superstite non può presentare dichiarazione congiunta anche se gli acconti d'imposta per il 1992 siano stati versati congiuntamente o sia stata presentata congiuntamente la precedente dichiarazione.

6. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione dei redditi conseguiti nell'anno 1992 deve essere presentata, dal 1° maggio al 10 giugno 1993, direttamente all'Ufficio del Comune nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale (coincidente con la residenza anagrafica salvo che nei casi indicati al *punto 8*).

La dichiarazione può anche essere spedita a mezzo di raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) al competente Centro di Servizio delle Imposte Dirette ovvero, se il Centro non è istituito, all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

Sono stati istituiti undici Centri di Servizio (Roma, Milano, Bari, Pescara, Venezia, Bologna, Genova, Palermo, Salerno, Torino e Trento) cui vanno indirizzate le dichiarazioni dei contribuenti con domicilio fiscale nelle relative circoscrizioni, secondo le indicazioni seguenti:

Contribuenti con domicilio fiscale in Comuni delle Regioni	Centro di Servizio delle Imposte Dirette di
Lazio	Roma
Lombardia (solo Comuni della Provincia di Milano)	Milano
Puglia	Bari
Basilicata	Bari
Abruzzo	Pescara
Marche	Pescara
Molise	Pescara
Veneto	Venezia
Friuli Venezia-Giulia	Venezia
Emilia-Romagna	Bologna
Liguria	Genova
Sicilia	Palermo
Campania	Salerno
Calabria	Salerno
Piemonte	Torino
Valle d'Aosta	Torino
Trentino-Alto Adige	Trento

Per la consegna o la spedizione della dichiarazione occorre usare l'apposita busta da indirizzare all' Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette o al Centro di Servizio nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'Ufficio Postale, che deve apporre il timbro a calendario sulla busta che la contiene.

La variazione della residenza comporta la variazione del domicilio fiscale (salvo i casi indicati al punto 8) e ha effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si è verificata. Pertanto il contribuente, qualora abbia trasferito la propria residenza in un altro comune compreso nella circoscrizione di altro Ufficio delle Imposte o Centro di Servizio, **e al momento della presentazione della dichiarazione non siano trascorsi 59 giorni dalla variazione anagrafica,** dovrà spedire la dichiarazione al precedente Ufficio finanziario, indicando nel frontespizio la nuova residenza e compilando il riquadro «Casi particolari di domicilio fiscale» (ved. istruzioni al successivo punto 8). Se il nuovo comune di residenza è compreso nella circoscrizione dello stesso ufficio finanziario, sarà del pari indicata nel frontespizio la nuova residenza e compilato il riquadro «Casi particolari di domicilio fiscale», mentre la dichiarazione sarà, ovviamente, inviata sempre allo stesso ufficio finanziario. Se il contribuente cambia solo l'indirizzo nell'ambito dello stesso comune, il riquadro «Casi particolari di domicilio fiscale» **non va** compilato. In tutti e tre i casi descritti vanno *sempre* indicati il mese e l'anno di variazione nell'apposito spazio nel riquadro «Residenza anagrafica».

I dipendenti dello Stato e degli altri Enti pubblici possono presentare la dichiarazione all'Ufficio di appartenenza.

Per le persone morte nel 1992 o nel mese di gennaio del 1993, la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nel periodo anzidetto (1° maggio-10 giugno 1993).

Per le persone morte nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 10 giugno 1993, i termini di presentazione sono prorogati di sei mesi a favore degli eredi e scadono quindi il 10 dicembre 1993, sempreché, beninteso, la dichiarazione non sia stata presentata, prima della morte, dal defunto.

Per i soggetti non residenti la dichiarazione va presentata presso l'Ufficio nella cui circoscrizione si trova il Comune di domicilio fiscale del non residente e cioè il Comune nel quale si è prodotto il reddito ovvero, se il reddito si è prodotto in più Comuni, quello in cui si è prodotto il reddito più elevato.

Alla dichiarazione devono essere allegate le attestazioni rilasciate dall'Azienda di Credito o dall'Ufficio postale presso cui il contribuente ha fatto i versamenti dell'acconto IRPEF e ILOR nel maggio e/o nel novembre 1992 nonché le attestazioni rilasciate dalla stessa o altra Azienda di Credito o dall'Ufficio postale presso cui lo stesso contribuente effettua il pagamento dell'IRPEF e dell'ILOR a saldo nell'anno 1993 (per il 1992); devono altresì essere allegate le attestazioni relative ai versamenti di imposte sostitutive, del contributo al Servizio sanitario nazionale e dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese.

Per i versamenti fatti al Concessionario della riscossione competente per territorio utilizzando le apposite distinte di versamento o gli appositi bollettini di versamento sul c/c postale intestato allo stesso Concessionario, alla dichiarazione vanno allegate le relative attestazioni di pagamento.

Inoltre, nell'ultima facciata della scheda base, il dichiarante o i dichiaranti in caso di dichiarazione congiunta, indicheranno quali Quadri hanno compilato e allegato al **Mod. 740**.

Per i soggetti interessati dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990 si richiamano le ordinanze n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990, n. 2145/FPC del 27 giugno 1991, n. 2198/FPC del 27 dicembre 1991, n. 2301/FPC del 29 luglio 1992 e n. 2316/FPC del 29 gennaio 1993 del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile.

PRESENTAZIONE DEL MODULO 740/W

Il modulo 740/W deve essere presentato dalle persone fisiche residenti in Italia che nel periodo di imposta hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria. Per la compilazione del detto modulo si rinvia alle apposite istruzioni allegate allo stesso.

Se sussiste l'obbligo della presentazione del modello 740, il modulo 740/W deve essere allegato a detto modello.
Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o di presentazione della dichiarazione dei redditi mod. 730, il modulo 740/W deve essere autonomamente presentato, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione mod. 740. Qualora, venga presentato il modello 101 ovvero il modello 201 ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF, il modulo 740/W può essere spedito unitamente ai detti modelli.

7. LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI

I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a)* e *d)* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D P R 22 dicembre 1986, n 917, e successive modificazioni — anche se abbiano conseguito nel periodo d'imposta emolumenti arretrati a tassazione separata — sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (Mod. 740 ovvero Mod 730), qualora abbiano ricevuto tali redditi da un unico sostituto d'imposta, non posseggano altri redditi e non abbiano da far valere oneri deducibili Detti soggetti sono altresì esonerati dalla presentazione o spedizione del certificato Mod 101 in sostituzione della dichiarazione

La descritta disciplina riguarda anche i titolari di pensioni erogate da parte di enti, fondi o casse privi di personalità di diritto pubblico oppure dalle Direzioni Provinciali del Tesoro, dell'INPS e di altri enti pubblici, ai quali sia stato rilasciato il Mod 101 o il modello 201 (salvo che non sia diversamente prescritto nelle avvertenze di tale modello)

Per i lavoratori dipendenti e pensionati, quindi, la compilazione della dichiarazione (**Mod. 740** o, nei casi previsti , **Mod. 730**) è obbligatoria quando, con il reddito principale di lavoro dipendente o di pensione, concorre altro reddito di lavoro dipendente o di pensione, il reddito derivante dall'indennità di liquidazione per cessazione di rapporto di lavoro dipendente, altri redditi derivanti dal possesso di fabbricati o di terreni, ecc

Tuttavia il lavoratore dipendente o il pensionato, come già precisato al precedente paragrafo 4, non è tenuto alla presentazione della dichiarazione qualora sia in possesso di soli redditi di lavoro dipendente o di pensione, esclusa l'indennità di fine rapporto, per un ammontare complessivo non superiore a L 8 047 000

Sono altresì tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi

- i lavoratori dipendenti e i pensionati titolari di **Mod. 101** che abbiano percepito arretrati di anni precedenti al 1992 (qualunque sia l'importo), diversi da quelli indicati nello stesso modello, oppure che nel biennio precedente abbiano percepito redditi diversi da quelli indicati nella sezione III di detto modello Lo stesso obbligo sussiste per i pensionati titolari di un solo **Mod. 201** che si trovino nella condizione indicata al punto 2), lettera *c)* delle Avvertenze di tale **Mod. 201**.
- i lavoratori dipendenti e i pensionati in possesso di un solo **Mod 101** o di un solo **Mod. 201**, che devono restituire detrazioni d'imposta riconosciute dal datore di lavoro ma non spettanti in via definitiva.
- i lavoratori dipendenti che nell'anno 1992 hanno percepito direttamente dall'INPS somme a titolo di integrazione salariale di qualsiasi ammontare e/o a titolo di trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1968, n 1115

Nei casi suindicati il lavoratore dipendente o il pensionato dovrà compilare la sezione relativa ai dati anagrafici del frontespizio del **Mod. 740** ed il **Quadro C**, Sez I, desumendo i dati relativi agli emolumenti percepiti ed alle ritenute subite dai **Modd. 101 e 201** che dovrà allegare alla dichiarazione stessa, nel **Quadro D** dovranno essere riportati gli eventuali arretrati di stipendio e di pensione e le relative ritenute desumendoli dalla Sezione III del **Mod. 101** o dal **Mod. 201**. Nello stesso **Quadro D** andranno indicate le indennità di fine rapporto o di buonuscita o gli acconti e le anticipazioni sulle stesse nonché le relative ritenute, desumibili dal **Mod. 102**.

PENSIONI ESTERE

Le pensioni di fonte estera, se percepite da un soggetto residente in Italia, sono qui tassabili e pertanto vanno dichiarate nel modello 740 e indicate nel quadro C, sezione I

Se le pensioni sono imponibili anche nel paese dell'ente od organismo che corrisponde la pensione, i pensionati hanno diritto al credito per le imposte ivi pagate in via definitiva, da portare in detrazione dall'imposta dovuta in Italia (ved istruzioni al **rigo N20** del quadro N)

Tuttavia, ai sensi delle Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito stipulate dall'Italia con numerosi paesi esteri, in deroga al suddetto principio generale, le pensioni di fonte estera (escluse in genere quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, tassabili – salvo per quanto concerne quelle provenienti dall'Australia – nel paese della fonte) sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario

Sono soggette, ad esempio, a imposizione solo in Italia, con l'anzidetta esclusione, le pensioni provenienti da Germania Federale, Gran Bretagna, Belgio, Paesi Bassi, Francia, Austria, Stati Uniti, Australia (tra le pensioni imponibili nel paese di residenza del beneficiario sono comprese, salvo specifiche eccezioni, quelle erogate da enti, istituti od organismi previdenziali dei paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico per tutti i lavoratori dipendenti)

Sono invece soggette a imposizione sia in Italia sia in Lussemburgo le pensioni a carico del sistema pubblico di previdenza sociale, per le quali compete il credito d'imposta per le imposte pagate nell'altro paese Sono inoltre soggette ad imposizione sia in Italia, sia in Francia le pensioni ed altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale, per le quali compete il credito d'imposta per le imposte pagate nell'altro paese

I titolari di pensioni estere imponibili in Italia, in base a quanto precede, ove residenti in Italia, sono pertanto tenuti a dichiarare il reddito di pensione compilando il quadro C, sez I della presente dichiarazione dopo aver rilevato i dati relativi al trattamento pensionistico (denominazione dell'ente erogante straniero e ammontare percepito, al lordo dell'imposta eventualmente trattenuta all'estero) dal certificato rilasciato dallo stesso ente erogante o altro documento idoneo attestante l'avvenuto pagamento od accredito in Italia della pensione (ivi compresa la contabile bancaria di accredito in Italia) Tale certificato o documento sostitutivo, insieme a una traduzione in italiano, va allegato, anche in copia fotostatica, alla presente dichiarazione

N.B. Qualora, per le pensioni imponibili esclusivamente in Italia, l'ente erogante estero abbia effettuato ritenute alla fonte secondo il proprio diritto interno, il pensionato ha diritto al rimborso dell'imposta ivi pagata secondo le procedure stabilite dal paese estero di erogazione, e non al credito d'imposta, cui si ha diritto solo se il paese estero tassa anch'esso in via convenzionale la pensione (es , Lussemburgo, per le ricordate pensioni di previdenza sociale, e Francia per le pensioni di sicurezza sociale)

PARTE SECONDA – AVVERTENZE PARTICOLARI

8. FRONTESPIZIO

Il frontespizio è presente sia nella scheda base del dichiarante sia in quella del coniuge dichiarante e va compilato seguendo le indicazioni contenute nelle rispettive schede. Nel caso di dichiarazione congiunta, la scheda del dichiarante può essere utilizzata indifferentemente dal marito o dalla moglie.

I dati richiesti vanno indicati senza alcuna abbreviazione.

In particolare:

- **cognome e nome** vanno indicati senza alcun titolo di studio od onorifico. Per le donne indicare il cognome da nubile,
- chi è **nato all'estero**, deve indicare lo Stato estero al posto del Comune di nascita e deve lasciare in bianco la provincia,
- la sigla da utilizzare per la **provincia** è quella automobilistica (RM per ROMA),
- il **codice fiscale** deve essere indicato nell'apposito riquadro riportando ordinatamente i 16 caratteri che lo compongono.

Nel caso in cui qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, comune e data di nascita) indicati nel relativo certificato sia errato, il contribuente deve comunque utilizzare il codice fiscale attribuitogli.

Chi non è ancora in possesso del codice fiscale deve richiederlo presso un ufficio delle imposte.

- **residenza anagrafica**: indicare quella che si ha alla data di presentazione della dichiarazione. Se la residenza è variata rispetto a quella indicata nei modelli 740/92 (cfr. anche voce «Casi particolari di domicilio fiscale»), indicare il mese e l'anno dell'intervenuta variazione, indicare solo l'anno 1993 se nel 1992 non è stato presentato il mod. 740.

Si ricorda che normalmente il domicilio fiscale coincide con la *residenza anagrafica*.

I soggetti non residenti in Italia devono indicare nella casella «Comune» lo Stato estero di residenza, la sigla EE nella casella «Provincia» e, nel rigo successivo, l'indirizzo seguito dal comune estero di residenza anagrafica; **tali soggetti devono inoltre compilare** il riquadro «Casi Particolari di Domicilio Fiscale»,

- **telefono**: tale indicazione permette all'Amministrazione finanziaria di *richiedere, anche per telefono, dati e notizie inerenti alla* dichiarazione,
- **stato civile**: se lo stato civile è variato nel corso del 1992, va indicato nell'apposito spazio il mese in cui è avvenuta la variazione, l'anno deve essere indicato solo in caso di morte,
- **titolo di studio**: barrare la specifica casella,
- **nazionalità estera**: coloro che godono dei diritti di cittadinanza in base alla legge di un Paese estero dovranno indicare, nell'apposito spazio del frontespizio, il codice numerico di identificazione di tale Paese, risultante dall'elenco dei Paesi esteri riportato nelle presenti istruzioni.
  Coloro che godono dei diritti di cittadinanza in più Paesi, se uno di essi è l'Italia, non dovranno indicare alcun codice, in caso contrario dichiareranno la cittadinanza del Paese di nascita, così come sono tenuti a fare gli apolidi nati all'estero.
- **casi di fallimento, liquidazione, eredità giacente, accettazione di eredità**:
  l'apposita casella deve essere barrata in caso di dichiarazione dei redditi presentata da uno dei seguenti soggetti:

  a) curatore del fallimento,

  b) imprenditore individuale in caso di liquidazione ordinaria,

  c) curatore di eredità giacente o amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito,

  d) erede che ha accettato l'eredità, se in precedenza è stato nominato un curatore dell'eredità giacente o un amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito. Si ricorda che, in base all'art. 19, comma 3, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, l'erede deve allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è cessata la curatela o l'amministrazione un prospetto dal quale risultino: la data della cessazione della curatela o dell'amministrazione, l'Ufficio delle imposte del domicilio fiscale del contribuente deceduto, i dati identificativi del curatore o dell'amministratore e degli altri eredi, la quota di eredità spettante al dichiarante, l'eventuale volontà di esercitare, per ciascuno degli anni per i quali i redditi dei cespiti ereditari sono stati, in via provvisoria, tassati separatamente con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito (salvo conguaglio dopo l'accettazione dell'eredità), la facoltà di non avvalersi della tassazione separata.

Si ricorda che, nella stessa dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è cessata la curatela o l'amministrazione, l'erede è tenuto a dichiarare i redditi derivanti dall'eredità relativi allo stesso periodo d'imposta.

EVENTI ECCEZIONALI

La casella eventi eccezionali deve essere barrata dai soggetti interessati dal sisma del 13-16 dicembre 1990 nella Sicilia orientale (vedere le Ordinanze n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990, n. 2145/FPC del 27 giugno 1991, n. 2198/FPC del 27 dicembre 1991, n. 2301/FPC del 29 *luglio 1992 e n. 2316/FPC del 29 gennaio 1993 del Ministro per il* Coordinamento della Protezione Civile).

CASI PARTICOLARI DI DOMICILIO FISCALE

Il riquadro Casi Particolari di Domicilio Fiscale del frontespizio va compilato da coloro che:

- **sono residenti all'estero** (va qui indicato il domicilio **fiscale** in Italia),
- hanno il domicilio fiscale diverso da quello della **residenza anagrafica** per effetto di provvedimento dell'Amministrazione finanziaria,
- hanno **cambiato comune di residenza, ma non sono ancora trascorsi 60 giorni dalla relativa variazione anagrafica. In tal caso, nel** riquadro, non essendo ancora variato il domicilio fiscale, va indicato il comune che si è lasciato e il vecchio indirizzo.

Nel caso di dichiarazione congiunta, qualora il marito abbia la residenza all'estero, deve essere qui indicato il domicilio fiscale in Italia della moglie.

I soggetti non residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel Comune nel quale il reddito si è prodotto o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.

I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.

Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Per la dichiarazione congiunta si è già detto che essa deve essere presentata al Comune o spedita al Centro di Servizio, se istituito, altrimenti all'Ufficio delle imposte del domicilio fiscale del marito, se soltanto la moglie è residente nel territorio dello Stato, la dichiarazione deve essere presentata al Comune o spedita al Centro di Servizio o all'Ufficio delle Imposte del **domicilio fiscale della moglie.**

Se l'Amministrazione finanziaria, d'autorità o su richiesta del contribuente, ha stabilito, con provvedimento adottato a norma delle disposizioni che regolano la materia, il domicilio fiscale in Comune diverso da quello stabilito in via generale dalla legge, la dichiarazione deve essere presentata al Comune o spedita al Centro di Servizio o all'Ufficio delle Imposte competente secondo il domicilio fiscale così determinato dall'Amministrazione. Il provvedimento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato notificato al contribuente.

RESIDENTI ALL'ESTERO

I soggetti non residenti in Italia dovranno indicare, nell'apposito spazio del frontespizio, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, lo Stato estero di residenza ed il codice numerico di identificazione di tale Stato, risultante dall'elenco dei Paesi esteri riportato nelle presenti istruzioni. Dovranno, inoltre, essere indicati per esteso il comune di residenza e l'indirizzo.

FRONTESPIZIO RELATIVO AL CONIUGE DICHIARANTE

Le modalità di indicazione dei singoli dati nella relativa scheda base sono le stesse del frontespizio relativo al dichiarante.

L'indicazione del numero del telefono da parte degli eredi, dei rappresentanti legali, dei curatori fallimentari o della eredità, consente all'Amministrazione finanziaria di richiedere, anche con tale mezzo, dati e notizie inerenti alla dichiarazione.

RIQUADRO RELATIVO AL CONIUGE E AI FAMILIARI A CARICO

Nel riquadro vanno indicate le generalità del coniuge e dei familiari a carico. Nel caso di dichiarazione disgiunta il coniuge va comunque indicato, anche se non è a carico. Nel caso di dichiarazione congiunta il coniuge che risulti parimenti a carico dell'altro coniuge, in quanto nel 1992 non ha superato il limite di reddito di L. 4.800.000, oltre a barrare la casella deve apporre la firma nell'apposito spazio.

Sono considerati a carico, se non possiedono redditi propri per ammontare superiore a L. 4.800.000, (tenuti presenti anche i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva):

- il coniuge;
- i figli minori di età o permanentemente inabili al lavoro, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;
- i figli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
- nonché, se conviventi o beneficiari di assegni alimentari corrisposti senza provvedimento giudiziario: i familiari indicati all'art. 433 del codice civile o conviventi, e cioè i figli maggiorenni che non si trovano nelle condizioni del precedente alinea, i discendenti prossimi in assenza dei figli, i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle.

Ai fini del raggiungimento del limite di reddito di L. 4.800.000, si deve tener conto anche dei seguenti redditi, sempreché di importo complessivo superiore a L. 2.000.000 (al lordo delle eventuali ritenute):

- redditi esenti (interessi, non assoggettabili a ritenuta, di obbligazioni pubbliche e private ed altri proventi esenti);
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (interessi delle obbligazioni pubbliche e private soggette a imposta, interessi dei depositi e conti correnti bancari e postali, premi e vincite, proventi dei titoli «atipici» e delle accettazioni bancarie, ecc.);
- redditi soggetti a imposta sostitutiva (proventi delle quote dei fondi di investimento mobiliare di tipo aperto italiani e stranieri).

Ai fini del suddetto limite di L. 4.800.000 non si deve tener conto dei redditi derivanti dal possesso di: BOT (buoni ordinari del Tesoro); CCT (certificati di credito del Tesoro); altri titoli equipollenti emessi dallo Stato (titoli del debito pubblico, quali i buoni poliennali del Tesoro e i prestiti redimibili e irredimibili), che pertanto non entrano nel computo.

Non si deve, del pari, tener conto dei redditi derivanti da:

- pensioni, indennità e assegni erogati dal Ministero dell'interno ai ciechi civili, sordomuti e invalidi civili;
- pensioni sociali;
- pensioni di guerra e relative indennità accessorie;
- assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria;
- assegno annesso alla medaglia d'oro al valor militare.

Si precisa che i redditi esenti e i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva non debbono essere indicati nella presente dichiarazione, ma di essi deve essere tenuto globalmente conto ai fini della verifica avanti descritta.

L'esistenza delle descritte condizioni per essere considerati a carico deve essere attestata dal familiare, che deve apporre la propria firma in corrispondenza dei dati che lo riguardano ovvero mediante apposita attestazione, allegata alla dichiarazione, sottoscritta dalle persone indicate nel riquadro. Né firme né attestazioni sono richieste per i figli e gli affiliati minori di età.

N.B. - Si fa presente che, ai sensi dell'art. 3 della legge 25 novembre 1983, n. 649, la falsa attestazione della condizione di reddituallità necessaria perché un soggetto sia considerato fiscalmente a carico del dichiarante è punita con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da cinque a dieci milioni di lire.

Per la compilazione del presente riquadro si precisa quanto segue:

- **numero di codice fiscale:** va sempre indicato;
- **numero mesi «a carico»:** indicare, per ciascun familiare a carico, il numero dei mesi (da 1 a 12) in cui tale persona è risultata effettivamente a carico nel 1992. Tale indicazione ha valore esclusivamente in relazione alla posizione di stato del familiare a carico e non anche alla posizione reddituale dello stesso, in ordine alla quale, se viene superato il limite di reddito, quale che sia il periodo dell'anno, si perde in ogni caso il diritto all'intera detrazione, indipendentemente dal frazionamento a mese.

9. SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

A decorrere dall'anno finanziario 1990, una quota pari all'8 per mille dell'IRPEF liquidata dagli uffici in base alle dichiarazioni annuali è destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario o di carattere religioso e caritativo, sulla base delle scelte attuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi.

In base all'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 la scelta può essere effettuata a favore dello Stato, per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale (interventi straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali) ovvero della Chiesa cattolica, per scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa stessa (esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di Paesi del terzo mondo).

Ai sensi, rispettivamente, delle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e n. 517 la scelta può inoltre essere effettuata a favore dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e delle Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore di Paesi del terzo mondo).

La ripartizione tra le istituzioni beneficiarie avverrà in proporzione alle scelte espresse. Qualora le dichiarazioni dei redditi non rechino alcuna scelta, la quota di imposta non attribuita in base alle scelte espresse sarà ripartita tra le suindicate istituzioni secondo la proporzione risultante dalle scelte operate; le quote non attribuite spettanti all'Unione Italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e alle Assemblee di Dio in Italia saranno devolute alla gestione statale.

Sono ammessi ad effettuare la scelta, secondo i criteri sopra illustrati:

- i contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi mod. 740;
- i lavoratori dipendenti che presentano la dichiarazione mod. 730;
- i lavoratori dipendenti o pensionati in possesso di reddito di lavoro dipendente o di pensione per un importo superiore a lire 8.047.000 attestato da un solo modello 101 o 201.

Non sono, invece, ammessi alla scelta i soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi (art. 1, quarto comma, lettere a), b) e c) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

7

Per esprimere la scelta a favore di una delle quattro istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una di dette istituzioni. La scelta deve essere fatta per una, ed una soltanto, delle istituzioni beneficiarie.

La mancanza della firma nei quattro riquadri previsti (riquadri lasciati in bianco) costituisce scelta non espressa da parte del contribuente.

10. DICHIARAZIONI PRESENTATE DA SOGGETTI DIVERSI DAL DICHIARANTE

Quando la dichiarazione dei redditi deve essere presentata dall'erede per il defunto, dal rappresentante legale di persona incapace o dai genitori di figli minori per redditi di costoro esclusi dall'usufrutto legale; dal liquidatore di impresa individuale; dal curatore fallimentare o dal curatore dell'eredità giacente, dovrà essere utilizzata l'apposita scheda «coniuge dichiarante», da allegare alla dichiarazione.

I soggetti sopra indicati dovranno compilare unicamente i riquadri ad essi riservati, intestati rispettivamente all'«erede o rappresentante legale» (compreso il genitore per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale) ovvero al «curatore fallimentare o dell'eredità» (compreso il liquidatore), attenendosi alle indicazioni in essi contenute ed apponendo la firma nell'apposito spazio in calce ai riquadri medesimi.

In calce alla dichiarazione (scheda base e quadri staccati) i soggetti di cui sopra dovranno apporre la propria firma, indicando anche la qualità di erede, curatore fallimentare, ecc.

11. ARROTONDAMENTO

Tutti gli importi indicati in dichiarazione devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000. I calcoli nel modello di dichiarazione devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati; i risultati devono essere a loro volta arrotondati.

Non vanno invece arrotondati i redditi agrari catastali utilizzati per il calcolo dei capi rientranti nella potenzialità del fondo, riportati nella sezione I del quadro A1.

Per semplificare la compilazione, sul modello sono già prestampati i tre zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

12. QUADRO A - REDDITI DEI TERRENI

I redditi dei terreni devono essere dichiarati nel Quadro della determinazione del reddito dei terreni a fini IRPEF ed ILOR contenuto nella «Dichiarazione dei terreni e dei fabbricati», che deve essere presentata unitamente alla presente dichiarazione dei redditi.

Tuttavia, il totale dei redditi dominicali ed agrari a fini IRPEF ed ILOR, indicati rispettivamente nelle **colonne 2, 7, 3 e 8**, della predetta «Dichiarazione dei terreni e dei fabbricati», nonchè l'ammontare delle deduzioni ILOR, di cui all'art. 120, comma 1, del TUIR indicato nella **colonna 9** della medesima Dichiarazione, devono essere riportati nel presente **Quadro A**, rispettivamente, nelle **colonne 1 e 3** dell'IRPEF, **2 e 4** dell'ILOR e 5 per l'ammontare delle deduzioni ILOR.

13. QUADRO B - REDDITI DEI FABBRICATI

I redditi dei fabbricati devono essere dichiarati nel Quadro della determinazione del reddito dei fabbricati a fini IRPEF ed ILOR contenuto nella «Dichiarazione dei terreni e dei fabbricati», che deve essere presentata unitamente alla presente dichiarazione dei redditi. Tuttavia, il totale dei redditi dei fabbricati a fini IRPEF ed ILOR, indicati rispettivamente nelle **colonne 8 e 9**, della predetta «Dichiarazione dei terreni e dei fabbricati», devono essere riportati nel presente **Quadro B**, rispettivamente, nelle **colonne 1 e 2**.

14. QUADRO C - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Il **Quadro C** è articolato in due Sezioni: nella prima vanno indicati i redditi di lavoro dipendente e di pensione e quelli ad essi assimilati che godono delle detrazioni d'imposta specificamente previste per i possessori di redditi di lavoro dipendente; nella seconda Sezione vanno dichiarati tutti gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non sono attribuite le suddette detrazioni d'imposta.

La suddivisione in due Sezioni del presente Quadro si rende necessaria in quanto le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e di pensione possono essere fruite fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa ai redditi cui afferiscono e pertanto il loro ammontare detraibile deve essere verificato in funzione della predetta imposta lorda, come sarà meglio chiarito al successivo paragrafo.

Sezione I

In questa Sezione vanno indicati i redditi di lavoro dipendente riportando i dati dei certificati modello 101 e modello 201 rilasciati dal datore di lavoro o dall'ente erogante la pensione.

In questa Sezione vanno anche dichiarate le somme percepite dai lavoratori dipendenti direttamente dall'INPS a titolo di integrazione salariale. Sulla base della certificazione rilasciata dall'INPS il lavoratore dipendente dovrà indicare nel presente Quadro l'ammontare delle somme percepite e delle ritenute subite.

Sempre nella Sezione prima vanno dichiarate le retribuzioni corrisposte da un soggetto privato ad autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa, da un condominio di fabbricati urbani (ai portieri) o da altri soggetti che non hanno effettuato alcuna ritenuta d'acconto non essendovi obbligati per legge.

In questa Sezione vanno anche indicati i seguenti redditi assimilati a quello di lavoro dipendente:

- compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e di lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di cooperative della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;
- somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale, semprechè le stesse siano erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente in atto tra il soggetto erogante e il percettore;
- remunerazioni dei sacerdoti, di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222;
- trattamento speciale di disoccupazione, di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115;
- mance percepite dagli impiegati tecnici (croupiers) delle case da gioco (legge 11 dicembre 1990, n. 380).

Nella Sezione vanno altresì indicati gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari (art. 32, L. 22-11-1988, n. 516) e gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto (art. 22, L. 22-11-1988, n. 517).

Si fa presente che, nell'ipotesi di redditi di cui all'art. 47, lett. b) del T.U.I.R. (indennità e compensi percepiti a carico di terzi da prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità), i lavoratori dipendenti non devono farne oggetto di specifica indicazione, in quanto questi redditi devono essere presi in considerazione dal datore di lavoro in sede di conguaglio di fine anno sulla scorta delle comunicazioni ad esso effettuate.

Nella **colonna 1**, se rilevabile dai modd. 101 e 201, va indicato il numero di codice fiscale del datore di lavoro, ente o soggetto erogante.

Quando il codice non risulta dai detti modelli, in sostituzione dello stesso vanno indicate le generalità o la denominazione dell'erogante. Per i redditi non certificati con il mod. 101 il percettore deve indicare il codice fiscale dell'erogatore del reddito, da richiedersi a quest'ultimo; in mancanza del codice fiscale, verranno indicate le generalità dell'erogante.

Nella **colonna 2** va indicato il codice corrispondente alla qualifica rivestita, secondo i dati della tabella posta in calce alla presente Sezione

Nella **colonna 3** va riportato il codice di attività risultante dal mod 101 con riferimento al datore di lavoro

Nelle **colonne 4 e 5** vanno indicati gli importi risultanti, rispettivamente, dai punti 5 e 18 del modello 101, ovvero del mod 201

Nella **colonna 6** va indicato l'immporto di cui al punto 29 del modello 101

Nella **colonna 7** va indicata la somma degli importi di cui ai punti 27 e 28 del modello 101
Nel **rigo C4** vanno effettuati i totali degli importi indicati nei righi da **C1** a **C3**; il totale della **colonna 6** non può superare L 2 500 000 (clr paragrafo - Distinta degli oneri - assicurazioni e contributi volontari)

Nel **rigo C5** vanno indicati i dati per la determinazione del contributo al Servizio Sanitario Nazionale contenuti nei certificati modello 101 e modello 201

TABELLA - *Qualifica di lavoro dipendente*

COD	QUALIFICA	COD	QUALIFICA
01	Pensionati	09	Graduati e truppa
02	Operai e assimilati (1)	10	Sottufficiali
03	Impiegati	11	Ufficiali
04	Impiegati direttivi, Quadri	12	Magistrati
05	Dirigenti	13	Membri del Parlamento e dei Consigli Regionali, Provinciali e Comunali
06	Insegnanti universitari (2)		
07	Insegnanti e presidi di scuola media	14	Ministri del culto
08	Insegnanti e direttori di scuola elementare o materna		

(1) Inclusi tutti i lavoratori salariati compresi gli apprendisti
(2) Docenti incaricati ricercatori ed assimilati

Sezione II

In questa seconda Sezione vanno indicati gli altri redditi assimilati a quello di lavoro dipendente e cioè

- gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, di divorzio o annullamento del matrimonio, con indicazione, nella colonna 1, dei dati (codice fiscale e generalità) relativi al coniuge che corrisponde l'assegno e della relativa causale (alimenti),
- gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc ,
- i compensi e le indennità corrisposti dalle Amministrazioni statali e dagli enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni,
- le indennità percepite per l'attività parlamentare e per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali) nonché quelle percepite dai giudici costituzionali Il codice qualifica va tratto dalla tabella posta in calce alla Sezione I,
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso

Il codice qualifica della Sezione II va indicato solo per le indennità percepite per l'attività parlamentare e per le cariche pubbliche elettive

Qualora le righe di questo Quadro non risultassero sufficienti per l'elencazione di tutti i redditi di lavoro dipendente ed assimilati, il dichiarante dovrà proseguirne l'elencazione su un foglio di carta semplice da allegare alla dichiarazione

15. QUADRO D - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

I redditi da indicare in questo quadro sono di regola assoggettati a tassazione separata non entrano cioè a comporre il reddito complessivo e pertanto non sono assoggettati né alle aliquote progressive per scaglioni né alla autoliquidazione Per i redditi indicati nella Sezione I l'imposta viene calcolata dagli Uffici, separatamente, mediante l'applicazione dell'aliquota corrispondente alla media dei redditi del contribuente nel biennio precedente, per i redditi indicati nella Sezione II valgono le disposizioni della legge 26 settembre 1985, n 482, riportate nell'art 17 del T U I R , che ha modificato i criteri di tassazione delle indennità di fine rapporto

Ai sensi dell'art 16, comma 3, del T U I R a decorrere dal periodo d'imposta 1988, il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata e di far confluire i redditi di cui al presente Quadro nel reddito complessivo del periodo d'imposta, assoggettandoli a tassazione ordinaria

Analoga facoltà di scelta per la tassazione ordinaria compete, ai sensi dell'art 7, comma 3, del T U I R all'erede per i redditi di lavoro dipendente e assimilati spettanti al defunto e che costituiscono redditi dell'erede secondo le regole della successione

Per quanto riguarda l'indicazione del codice fiscale richiesto nelle *Sezioni I* e *II*, si rinvia alle analoghe istruzioni del **Quadro C**

Sezione I - ARRETRATI DI LAVORO DIPENDENTE

In questa *Sezione* devono essere dichiarati gli arretrati relativi ad anni precedenti percepiti nell'anno 1992 così come risultano dalla **Sezione III** del **Mod. 101** rilasciato dal datore di lavoro o dal **Mod. 201** rilasciato dall'ente erogatore di pensione nonché dalla certificazione rilasciata dall'INPS per l'ammontare delle integrazioni salariali relative agli anni precedenti

Nella colonna 2 va riportato l'importo del punto 19 del **Mod. 101** o del **Mod. 201, nella colonna 3** l'importo del punto 25 e nella **colonna 4** l'importo del punto 26 di detti certificati

Devono essere parimenti indicati in questa *Sezione* gli arretrati percepiti da quei dipendenti le cui retribuzioni, come chiarito al precedente paragrafo, non sono state assoggettate a ritenuta d'acconto e non sono pertanto certificate dal **Mod. 101**

Sezione II - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE

Vanno qui indicate, le indennità di fine rapporto (T F R o indennità equipollenti, indennità di previdenza maturate in anni precedenti) anche se corrisposte agli eredi del prestatore di lavoro, comprese le anticipazioni e tutte le altre somme percepite una volta tanto per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente, di rapporti dei lavoratori soci delle cooperative, nonché per la cessazione delle cariche e funzioni di cui alla lettera d) dell'art 47, del T U I R , comprendendosi nell'ammontare da dichiarare anche le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza Vanno altresì indicate le quote di indennità di fine rapporto riguardanti il periodo di cassa integrazione risultanti dalla certificazione rilasciata dall'INPS

Le indennità di fine rapporto di lavoro dipendente relative a rapporti cessati nel 1992 e negli anni dal 1974 al 1991 o le anticipazioni sulle stesse relative a rapporti non ancora cessati, vengono certificate con il modello 102 che deve essere rilasciato in doppio esemplare (originale e copia per l'elaborazione automatizzata), le indennità relative a cessazioni avvenute nell'anno 1973 e precedenti vengono certificate con il modello 102 BIS

N.B. Alla dichiarazione dei redditi vanno allegati sia l'originale del mod 102, sia la copia per l'elaborazione automatizzata

Il contribuente deve indicare i seguenti dati desumendoli dal modello 102

Colonna 1: numero di codice fiscale o dati di identificazione del datore di lavoro o dell'ente erogante,

Colonna 2: importo delle indennità riscosse nell'anno 1992 ottenuto sommando gli importi delle colonne 2 e 4 dei **righi 1, 2 e 3** del modello 102,

Colonna 3: importo delle indennità riscosse in totale ottenuto sommando gli importi delle colonne 2 e 4 del **rigo 5** del modello 102.

Colonna 4: importo delle ritenute operate nell'anno 1992 risultante al **rigo 13** del modello 102.

Colonna 5: importo totale delle ritenute operate risultante al **rigo 14** del modello 102.

Colonna 6: eventuale eccedenza di ritenute (da rimborsarsi a cura dell'ufficio in sede di liquidazione della tassazione separata) risultante al **rigo 15** del modello 102

Per le indennità certificate con il modello 102 BIS a col 2 va riportato l'importo dei **righi 1 o 2** (col 3), a col 3 la somma degli importi dei **righi 1 o 2 e 3** (col 3), a col 4 l'importo di **rigo 9** (col 3), a col 5 la somma degli importi di **righi 8 e 9** (col 3)

Qualora in aggiunta alle indennità da dichiarare per il 1992 siano state percepite, in anni precedenti e da diverso sostituto di imposta somme per la cessazione dello stesso rapporto, come tali già dichiarate, in un rigo rimasto libero della *Sezione II* si dovrà apporre, ai fini della determinazione del totale imponibile, la seguente annotazione **«Vedi altre indennità dichiarate nel 19......»**

Le indennità di fine rapporto percepite da quei dipendenti le cui retribuzioni, come chiarito al precedente paragrafo, non siano state assoggettate a ritenuta d'acconto e non siano pertanto certificate dal **Mod. 102** vanno parimenti dichiarate in questa *Sezione* indicando a colonna 2 l'ammontare del TFR e delle altre indennità e somme percepite nel 1992 e a colonna 3 il totale delle indennità, comprensive delle anticipazioni e/o acconti percepiti negli anni precedenti per lo stesso rapporto di lavoro

N.B. - Come già ricordato nelle premesse del presente paragrafo, il T U I R consente al contribuente di non avvalersi della tassazione separata e di far confluire anche i redditi indicati in questo quadro nel reddito complessivo del periodo d'imposta in cui sono stati percepiti, assoggettandoli a tassazione ordinaria

A tal fine è stata predisposta, per ciascuna Sezione, un'apposita casella che il contribuente deve barrare ove intenda optare per la tassazione ordinaria

Al riguardo si fa presente che, una volta esercitata la facoltà di opzione, questa deve comunque riguardare tutti i redditi dello stesso tipo (e cioè tutti i redditi indicati nella Sezione I e/o tutti i redditi indicati nella Sezione II, salva l'ipotesi in cui venga percepita un'indennità tassata ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2 dell'art 17 del T U I R) Oltre alla barratura della casella, il contribuente deve anche provvedere a compilare il **rigo D5** indicando alla **colonna 1**, l importo dei redditi per i quali viene richiesta la tassazione ordinaria, **alla colonna 2**, l'importo delle relative ritenute, da scomputare al **rigo N19**. Si fa presente che, nell'indicare l'importo delle indennità di fine rapporto di cui si chiede la tassazione ordinaria, il contribuente dovrà riportare alla **colonna 1** (sommandolo, all'evenienza, con gli importi della Sezione I) l'importo risultante dalla **differenza** tra il **rigo 10** ed il **rigo 17** del mod 102, mentre per l'indicazione delle ritenute dovrà riportare l'importo risultante dal **rigo 13** di detto modello Se vengono riportati a tassazione ordinaria arretrati, il contribuente ha diritto anche allo scomputo delle detrazioni spettantigli (esposte a **colonna 3** della Sezione I) le quali, in tal caso, vanno sommate con le altre detrazioni indicate nel quadro N e la somma va riportata al **rigo N16**.

Attenzione: Per quanto riguarda le indennità di fine rapporto (T F R , buonuscita ENPAS, indennità premio di servizio, ecc), poiché la facoltà di optare per la tassazione ordinaria in luogo della tassazione separata è stata introdotta, con carattere di novità, dal T U I R , detta facoltà può essere esercitata solo con riferimento alle indennità di fine rapporto – e loro anticipazioni e acconti – **percepite a decorrere dall'anno 1988** e limitatamente a quelle indennità per le quali non si sono avuti, negli anni precedenti, né acconti, né anticipazioni Date, infatti, le particolari modalità di tassazione delle indennità di fine rapporto (cfr art 17 del T U I R), la tassazione separata dell'indennità ovvero, in alternativa, la tassazione ordinaria devono riguardare l'indennità nella sua interezza, comprese le anticipazioni, per cui una volta scelta la tassazione ordinaria all'inizio della percezione, tutte le ulteriori quote, percepite successivamente, vanno assoggettate allo stesso trattamento

16. QUADRO R - IMPOSTE ED ONERI RIMBORSATI

Il Quadro R è riservato all'indicazione delle somme corrispondenti ad imposte ed oneri che, dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali «oneri deducibili», nell'anno 1992 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione da parte degli uffici finanziari o da terzi

Poiché il contribuente ha potuto utilizzare le eccedenze di ILOR risultanti dalla dichiarazione dei redditi mod 740 o dal modello 101-integrato, in diminuzione dei versamenti di maggio e/o novembre 1992, l importo dell'eccedenza effettivamente utilizzata in diminuzione dei predetti versamenti deve essere indicato nel presente quadro, nel rigo R1

Nel presente quadro non vanno indicate quelle somme corrispondenti a rimborsi, restituzioni o sgravi di imposte ed oneri che vanno comprese nel **Quadro F** quali sopravvenienze attive, in quanto già dedotte nella determinazione del reddito d'impresa

I rimborsi IRPEF risultanti dal quadro N del modd. 740 o 740-S ovvero dalla Sez. VIII del mod. 101-integrato presentati negli anni precedenti non sono soggetti all'obbligo di dichiarazione e quindi non vanno mai indicati

Tutte le somme da dichiarare distintamente nel **rigo R1** e nel **rigo R2** del presente quadro (ILOR, 50% delle imposte dovute per gli anni anteriori al 1974 esclusa la complementare, spese mediche rimborsate da enti pubblici e privati, contributi previdenziali rimborsati etc) vanno indicate nella misura in cui sono state percepite o hanno formato oggetto di sgravio e per l importo a suo tempo dedotto (Per le spese mediche rimborsate, vedere anche il successivo paragrafo, voce «Spese mediche», **decimo e undicesimo** capoverso)

17. QUADRO P - DISTINTA DEGLI ONERI

Per gli oneri indicati nella Sezione I sostenuti dal contribuente è riconosciuta, in luogo della deduzione dal reddito complessivo, una detrazione d'imposta

Gli oneri deducibili dal reddito complessivo (indicati nella Sezione II) e quelli per i quali compete una detrazione d'imposta devono essere dettagliatamente elencati negli appositi riquadri del **Quadro P** I primi due riquadri della Sezione I sono riservati all'indicazione delle spese mediche per le quali la detrazione spetta sull'intero importo o su di una quota di esso, mentre gli altri oneri vanno indicati nei riquadri loro riservati, nella Sezione II vanno elencati gli oneri deducibili

Il dichiarante e il coniuge (quest'ultimo nella distinta contenuta nella scheda riservatagli) devono indicare per i singoli oneri raggruppando le relative spese per ciascun percettore, i dati così come richiesti dal quadro

Il **totale** di tutti gli oneri deducibili va riportato nel **Quadro N-IRPEF, rigo N4**; mentre per gli oneri per i quali spetta una detrazione, la stessa va riportata al **rigo N15**.

I soci di società semplici hanno diritto di dedurre taluni degli oneri sostenuti dalla società dal proprio reddito complessivo nella proporzione stabilita dall art 5 del T U I R , ovvero di fruire della detrazione di imposta in luogo della deduzione Tali oneri sono quelli indicati nel comma 3 dell'art 10 dello stesso T U I R , nonché le erogazioni di cui al **rigo N5** del quadro N e l'INVIM decennale pagata dalla società

Gli oneri sono deducibili o per essi è riconosciuta una detrazione d'imposta in quanto sostenuti nell'anno 1992 dal dichiarante nell'interesse proprio e, per quanto riguarda le spese mediche e quelli di cui ai successivi nn. 3 e 5, lettera a), anche nell'interesse delle persone fiscalmente a carico in base ai criteri precisati al paragrafi 8 e 18.

È indispensabile che gli oneri deducibili o detraibili siano idoneamente documentati. A tale scopo vanno allegate alla dichiarazione regolari fatture, ricevute o quietanze attestanti l'avvenuta effettiva erogazione nell'anno 1992 delle somme di cui si richiede la deduzione parziale o integrale e per le quali viene chiesta la relativa detrazione. Il contribuente deve quindi provvedersi per tempo di tale documentazione

È consentito allegare i documenti in fotocopia ma, in tal caso, l'Ufficio delle Imposte o il Centro di Servizio potrà chiedere l'esibizione degli originali che devono quindi essere conservati dal contribuente fino al termine di decadenza dell'azione accertatrice dell'Ufficio.

Nessun importo può essere dedotto e/o detratto per oneri diversi da quelli tassativamente di seguito indicati. Qualora il contribuente indichi oneri non consentiti, il Centro di Servizio o l'Ufficio delle Imposte provvederà al recupero a tassazione del corrispondente reddito o al recupero della imposta non versata, previa iscrizione a ruolo della relativa maggiore imposta con gli interessi e le penalità.

Sezione I - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA

Per gli oneri da indicare in questa sezione è riconosciuta, ai sensi dell'art. 10 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, in luogo della deduzione, una detrazione d'imposta nella misura del 27% degli oneri stessi.

Per i titolari dei redditi fino a L. 14.400.000 la misura della predetta detrazione è ridotta al 22% ed al 10%, in relazione all'entità degli oneri e del reddito posseduto.

La riduzione della percentuale è in relazione alla necessità di rapportare la detrazione all'entità dell'imposta dovuta.

1) SPESE MEDICHE

È prevista la detrazione in relazione all'intero importo dell'onere sostenuto per talune spese mediche e precisamente: spese chirurgiche, spese per prestazioni specialistiche nonché spese relative a protesi dentarie e protesi sanitarie in genere; per gli altri tipi di spese mediche la detrazione spetta invece per una quota dell'importo della spesa.

Le spese mediche vanno indicate nel **Quadro P** distinguendo quelle per le quali la detrazione spetta sull'intero importo dell'onere sostenuto da quelle per le quali la detrazione spetta per una quota dell'importo, indicandole negli specifici spazi dello stesso quadro.

Per la compilazione della distinta valgono le avvertenze generali circa l'obbligo di documentare le spese mediche effettivamente sostenute e di allegare la relativa documentazione rilasciata dal percettore delle somme di cui si richiede la deduzione integrale o parziale (fatture, ricevute o quietanze) anche in fotocopia.

Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 245 del 20 dicembre 1982 le spese mediche sostenute all'estero, debitamente documentate, sono ammesse in detrazione secondo i criteri valevoli per le analoghe spese sostenute in Italia.

Per tali spese sostenute all'estero deve essere allegata la documentazione sanitaria debitamente quietanzata. Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la stessa va corredata da una traduzione in lingua italiana eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se invece è redatta in lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.

I contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non debbono allegare la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco. (Per maggiori dettagli circa: le forme della documentazione sanitaria straniera; i casi in cui il cittadino italiano all'estero non può dedurre la spesa sanitaria ivi sostenuta; i criteri di deduzione della spesa qualora questa sia stata sostenuta a cavallo di due periodi d'imposta o nell'interesse di congiunti fiscalmente a carico; le deroghe all'allegazione della traduzione italiana della documentazione straniera in particolari ipotesi; si rinvia alla circolare ministeriale n. 9/prot. 8/570 del 9 maggio 1987, diramata agli Uffici distrettuali delle imposte dirette).

In ogni caso le spese mediche, per essere ammesse devono essere rimaste effettivamente a carico del contribuente nell'anno 1992; questi, nel sottoscrivere la distinta, conferma anche la sussistenza di tale condizione (vedi dichiarazione di responsabilità predisposta nell'intestazione del quadro).

Non vanno qui considerate le spese mediche che, sostenute nel 1992, hanno dato luogo nello stesso anno a un rimborso da parte di terzi, come ad esempio, le spese per cure mediche rimborsate da enti o fondi previdenziali o assistenziali pubblici e privati ovvero, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante.

Al riguardo, si fa presente che il testo unico delle imposte sui redditi prevede all'articolo 10, comma 1, lettera e), ultimo periodo, che: «Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e non deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo, ovvero per effetto di contributi o premi che pur essendo versati da altri concorrono a formare il suo reddito.». Inoltre il comma 5 di detto art. 10 stabilisce: «Nei casi di sgravio o restituzione delle imposte e di rimborso degli altri oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale il contribuente ha conseguito lo sgravio, la restituzione o il rimborso. La presente disposizione non si applica ai rimborsi di cui all'ultimo periodo della lettera e) del comma 1.».

Si rammenta che gli oneri per spese mediche, al pari di quelli indicati al n. *3* e al n. *5*, lettera *a)* delle istruzioni relative agli altri oneri, sono considerati ai *fini della detrazione* anche quando siano sostenuti dal dichiarante nell'interesse delle persone a carico in base ai criteri precisati ai paragrafi *8* e *18*.

Spese mediche per le quali la detrazione percentuale spetta per l'intero importo. Nei righi da P1 a P7 vanno indicate le spese chirurgiche, quelle relative a prestazioni specialistiche e quelle sostenute per protesi dentarie e sanitarie in genere, compresi i mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione e il sollevamento di portatori di *menomazioni funzionali permanenti*.

La legge 28 luglio 1989, n. 263, di conversione del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, dispone che tra i mezzi necessari per la locomozione di portatori di menomazioni funzionali permanenti si intendono comprese le automobili acquistate da cittadini con ridotte o impedite capacità motorie, di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97.

Per quanto riguarda le spese chirurgiche, che comprendono anche quelle di degenza e ricovero, si precisa che deve trattarsi di interventi chirurgici ritenuti necessari per il recupero alla normalità sanitaria della persona, con esclusione quindi di tutti quegli interventi che non presentino tale requisito, come gli eventuali interventi di chirurgia estetica miranti semplicemente a rendere più gradevole l'aspetto esteriore della persona.

Per quanto concerne le spese per prestazioni specialistiche, si chiarisce che per essere integralmente deducibili è necessario che le relative prestazioni siano rese da un medico che ha conseguito la specializzazione nella particolare branca (per le spese sostenute all'estero, ved. sul punto la citata circolare n. 9 del 9 maggio 1987).

Vanno comprese tra le spese per prestazioni specialistiche quelle per la cura della malattia della bocca e dei denti relative a prestazioni rese dai sanitari esercenti la professione di odontoiatra ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 409. Concorrono altresì per l'intero importo al calcolo della detrazione le spese per sedute di psico-analisi medica presso medici specialisti e di psicoterapia presso psicologi iscritti nell'apposito albo (*legge 18 febbraio 1989, n. 56*).

Se la prestazione è resa da un medico generico, ovvero da uno specialista in branca diversa da quella cui si riferisce la prestazione, la relativa spesa può essere ammessa solo parzialmente, secondo i criteri più avanti precisati.

Sono altresì integralmente ammesse le spese relative ad analisi e ricerche, quelle per radiografie e indagini speciali (TAC, ecografia, laser, ecc.) e, in caso di prestazione nell'ambito del servizio sanitario nazionale, l'importo del ticket eventualmente pagato.

Circa le protesi dentarie si chiarisce che rientrano nel concetto di protesi non solo le dentiere e gli elementi mancanti, ma anche gli apparecchi ortodontici mediante i quali si provvede a correggere talune malformazioni dentarie o difetti della masticazione.

Sono, infine, ammesse integralmente anche le spese sostenute per le protesi sanitarie in genere, occorrenti per la correzione e cura di malattie o *malformazioni fisiche, quali: occhiali da vista*, escluse le montature in metalli preziosi; lenti a contatto; apparecchi per sordi; stimolatori cardiaci; apparecchi ortopedici o per invalidi, ecc.

In ordine alla documentazione richiesta per le spese afferenti le protesi, si precisa, che oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività che, in base alla specifica disciplina sanitaria, concretizzano la professione dell'esercente l'arte ausiliaria, con la conseguente abilitazione a intrattenere rapporti diretti con il paziente

In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l arte ausiliaria il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione che giustifica l'ammissibilità della spesa stessa

Nella colonna 1 va indicato il codice fiscale del percettore (per le spese sostenute all'estero, in luogo del codice fiscale, indicare le generalità o la denominazione del soggetto percettore) Nella colonna 2 va indicata la somma pagata e rimasta a carico

Spese mediche per le quali la detrazione spetta per una quota dell'importo. Nei righi da **P9 a P11** vanno indicate le spese mediche relative a prestazioni sanitarie rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica), le spese di degenza e ricovero in case di cura ed ospedali quando la degenza non dia luogo ad un'operazione chirurgica (le prestazioni specialistiche rese nell ambito della degenza sono invece considerate integralmente), le spese necessarie per l'assistenza specifica di persone colpite da grave e permanente invalidità o menomazione, intendendosi per tali anche le spese di ricovero sostenute per un familiare infermo, fiscalmente a carico del contribuente, a condizione che la casa di ricovero disponga di assistenza paramedica resa da personale specializzato, le spese per medicinali risultanti da prescrizione medica, ivi compreso – in caso di assistenza del servizio sanitario nazionale – il ticket pagato In quest'ultimo caso, la documentazione della spesa sostenuta potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare (da fare prima della sua consegna in farmacia), corredata dello scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta, sempreché beninteso il contribuente non sia in grado di allegare fotocopia delle ricetta come completata dalla farmacia

L'importo da considerare ai fini dell'attribuzione della detrazione corrisponde alla parte dell'ammontare complessivo delle spese sostenute che eccede il **3** per cento del reddito complessivo dichiarato (reddito complessivo di cui al rigo **N1)** fino a 30 milioni e il **10** per cento del reddito complessivo dichiarato che supera i 30 milioni

Pertanto, alla colonna 2 dei **suddetti** righi da **P9 a P11** vanno indicate le somme pagate e rimaste a carico, mentre nella colonna 2 del rigo **P12** va indicato l'importo risultante dai suddetti conteggi, operati sul totale degli importi indicati nei righi **daP9 a P11**

Per il calcolo vedere il seguente esempio

Esempio di deduzione parziale		
– Reddito complessivo	L	40 000 000
– Spese mediche effettivamente rimaste a carico del contribuente	»	2 100 000
– Quota non deducibile pari al 3% del reddito fino a 30 milioni	»	900 000
– Quota non deducibile pari al 10% del reddito che supera i 30 milioni	»	1 000 000
– Quota non deducibile complessiva	»	1 900 000
– Quota su cui va calcolata la detrazione	»	200 000
Esempio di non deducibilità.		
– Reddito complessivo	L	20 000 000
– Spese mediche effettivamente rimaste a carico del contribuente	»	500 000
– Quota non deducibile pari al 3% del reddito	»	600 000
– Quota da considerare ai fini della detrazione	»	0

2) **PROVVIGIONI AD INTERMEDIARI IMMOBILIARI**

Nei **righi da P13 a P15** vanno indicate le provvigioni corrisposte agli intermediari immobiliari residenti nel territorio dello Stato o ivi aventi stabile organizzazione, per l'acquisto o la vendita di fabbricati L'importo, totale di rigo **P16**, da calcolarsi nella misura del 20% delle provvigioni, non può essere complessivamente superiore a tre milioni di lire

3) **INTERESSI PASSIVI**

a) **Prestiti o mutui agrari**

La detrazione compete per gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti e mutui agrari di ogni specie Per i prestiti e mutui agrari contratti a decorrere dal 1° gennaio 1990, il calcolo della detrazione, ai sensi dell'art 1, comma 1, lettera b), del D L 27 aprile 1990, n 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n 165, può essere operato soltanto su somma contenuta nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati

b) **Mutui garantiti da ipoteca su immobili**

La detrazione per gli oneri può essere attribuita, calcolandola su un importo non superiore a L 4 000 000 per gli interessi passivi e relativi oneri accessori nonché per le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, corrisposti a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili – anche se non di proprietà del soggetto che contrae il mutuo (ipoteca su beni del terzo art. 2808 codice civile) – **il cui contratto è stato stipulato entro il 1990.** Pertanto, a tale regime sono assoggettabili gli interessi sia dei mutui contratti prima del 1989 - per i quali era riconosciuta la deducibilità dal reddito complessivo - sia dei mutui stipulati negli anni 1989 e 1990 per i quali era prevista una detrazione in luogo della deduzione nei limiti del 22% dell'onere Lo stesso regime continua ad applicarsi anche alle somme pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi a mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi

Concorrono parimenti alla detrazione gli interessi passivi che derivano da mutui ipotecari contratti per l acquisto di immobili da adibire a propria abitazione e per l'acquisto di immobili di nuova costruzione da destinare alla locazione ad equo canone di cui all'art 7 della legge 22 aprile 1982, n 168, **indipendentemente dalla data di stipula del contratto di mutuo.**

Al riguardo si specifica che la legge n 168 del 1982, recante misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa, richiamata dall'art. 10, comma 1, lett, d) del T U I R dispone che nei confronti degli acquirenti di immobili adibiti a propria abitazione ovvero di immobili di nuova costruzione ultimati dopo il 25 gennaio 1982 ed entro il 31 dicembre 1985, adibiti ad uso di abitazione non di lusso e comunque non aventi le caratteristiche previste per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A7, A8, A9, ubicati nei Comuni con popolazione superiore ai 300 000 abitanti secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1980 e nei comuni confinanti, nonché nei comuni compresi nelle aree individuate con le modalità previste dall'art 13, secondo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n 9, convertito con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n 94, e concessi in locazione alle condizioni di cui al titolo I, capo I, della legge 27 luglio 1978, n 392 (legge sull'equo canone), il limite di deducibilità degli interessi passivi di lire 4 000 000 è elevato a lire 7 000 000 per i mutui stipulati a decorrere dal 25 gennaio 1982, a condizione che la parte eccedente detto limite sia costituita da interessi passivi e relativi oneri accessori nonché da quote di rivalutazione per effetto di clausole di indicizzazione per mutui indicizzati di cui all'art 15 della legge 5 agosto 1978, n 457, pagati per l acquisto degli immobili medesimi

L'esistenza delle condizioni di maggior deducibilità degli interessi passivi dovrà risultare da apposita annotazione, contenente anche gli estremi dell atto di acquisto dell'immobile, da apporre sul documento comprovante il pagamento degli interessi (cfr anche circolare n 29 del 2 giugno 1982 della Direzione Generale delle imposte dirette in Supplemento ordinario alla G U n 162 del 15 giugno 1982)

Restano esclusi gli interessi derivanti da aperture di credito bancarie, anche se garantite ipotecariamente, gli interessi pagati a seguito di cessione di stipendio, e comunque, in via generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli di mutuo con garanzia ipotecaria su immobili

Si richiama la particolare attenzione del contribuente sul fatto che detti interessi passivi sono da considerare secondo la loro imputazione giuridica e cioè **secondo l'intestazione del mutuo**. Pertanto, nel caso di mutuo cointestato ai coniugi, ognuno di essi può conteggiare *unicamente* la propria quota di interessi, senza possibilità per uno dei due coniugi di tener conto della quota dell'altro, anche se quest'ultimo è fiscalmente a carico del primo e non possiede redditi oltre quello catastale dell'immobile **(arg. dall'art 10, comma 2, del T U I R)**

Per i contribuenti interessati alla detrazione spettante in relazione agli interessi passivi la compilazione della *distinta* va fatta indicando gli interessi corrisposti nel corso dell'anno 1992, al fini della detraibilità **si deve aver riguardo al giorno di pagamento degli interessi.**

Come già detto in precedenza, tali contribuenti dovranno inoltre allegare alla dichiarazione il documento comprovante l'avvenuto pagamento della rata cui gli interessi si riferiscono Va precisato infine che non sono deducibili dal reddito complessivo gli interessi passivi relativi a mutui e finanziamenti contratti nell'esercizio di imprese

4) **ASSICURAZIONI E CONTRIBUTI VOLONTARI** – La detrazione riguarda i premi di assicurazione sulla vita del contribuente, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni ed *i contributi previdenziali non obbligatori per legge*, di importo complessivamente non superiore a L 2 500 000 (art 10, comma 1, lett m) del T U I R)

Si ricorda che per i lavoratori dipendenti l'art 48, comma 2, lett c), del T U I R consente di considerare ai fini della detrazione anche i premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni versati dal datore di lavoro, alle condizioni indicate nella norma citata

Pertanto, ai fini del raggiungimento dell'importo massimo di lire 2 500 000 previsto per la determinazione della detrazione di cui trattasi, il dichiarante dovrà tener conto anche del totale dei premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni versati dal datore di lavoro, che risultano dal **rigo C4 colonna 6.**

Per godere della detrazione per i premi per l'assicurazione sulla vita occorre che dai documenti allegati alla dichiarazione risulti che il contratto di assicurazione abbia la durata non inferiore a 5 anni a decorrere dalla data della sua stipulazione e che per il periodo di durata minima esso non consenta la concessione di prestiti

L obbligo di documentazione delle menzionate condizioni può essere soddisfatto in uno dei seguenti modi

- mediante allegazione di copia fotostatica della polizza e delle eventuali appendici,
- mediante annotazione apposta sulla quietanza di pagamento a cura della compagnia di assicurazione,
- mediante allegazione alla dichiarazione dei redditi di separata dichiarazione della compagnia di assicurazione

Il diritto alla detrazione per i premi di assicurazione sulla vita viene meno nel caso in cui nei cinque anni dalla stipulazione del relativo contratto venga esercitato il riscatto dell'assicurazione, pertanto, la detrazione non compete per i premi pagati nel corso dell'anno 1992 qualora il riscatto stesso avvenga prima della presentazione di questa dichiarazione

Per contributi volontari devono intendersi, in via indicativa, i contributi pagati all'INPS per la prosecuzione di una forma di assicurazione obbligatoria, i contributi per il riscatto del periodo di laurea, del servizio militare, per la ricongiunzione di periodi assicurativi diversi, per la integrazione di posizioni previdenziali professionali prevista da disposizioni legislative di riordino delle relative previdenze, ecc

5) **ALTRI ONERI DETRAIBILI**

Al **rigo P20** vanno indicati tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta in luogo della deduzione, diversi da quelli indicati nei precedenti righi della sezione, che vengono qui di seguito elencati

a) *le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria ed universitaria* in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi dei corrispondenti istituti statali Trattasi di tasse e contributi relativi al dichiarante o ai familiari a carico risultanti dal riquadro posto nel frontespizio

Per i contributi pagati ad Università libere e ad Istituti superiori liberi, consultare la circolare ministeriale n 11/prot n 8/772 del 23 maggio 1987, diramata agli Uffici Distrettuali delle imposte dirette, con cui sono stati precisati i limiti e le modalità di deduzione di detti contributi,

b) *le spese funebri* sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell art 433 del Codice civile nonché degli affiliati, per un importo, riferito a ciascun decesso, non superiore a L 1 000.000,

c) *le spese per la conservazione del patrimonio storico artistico e archivistico* e precisamente le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico

d) *le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato*, di enti o istituzioni pubbliche, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art 1 della legge n 1089 del 1939 e nel decreto n. 1409 del 1963, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari Le mostre e le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati dal Ministero per i beni culturali e ambientali che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo,

e) *le erogazioni liberali in denaro in favore dello spettacolo*, per un importo non superiore al 20% del reddito complessivo dichiarato con il limite massimo di 2 miliardi annui Sono tali le erogazioni liberali a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo I contribuenti devono allegare idonea ricevuta rilasciata dagli enti percipienti con l'indicazione della somma erogata e contenente gli estremi dell'attestazione rilasciata agli enti medesimi dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo comprovante l'esistenza dei requisiti soggettivi degli enti medesimi fissati dall'art. 12 della legge n 163 del 1985

CALCOLO DELLA DETRAZIONE

La detrazione è pari al 27% del totale degli oneri di **rigo P21** e di **rigo P75** nel caso di utilizzazione del quadro P aggiuntivo. La percentuale è ridotta al 22%, per la parte degli oneri che eccede la differenza tra il reddito imponibile di rigo **N6** e il limite di lire 14 400 000, ed al 10% per la parte degli oneri che eccede la differenza tra il reddito imponibile e il limite di lire 7 200 000

Per il calcolo della detrazione il contribuente potrà operare nel seguente modo, a seconda dell'ammontare del reddito imponibile di **rigo N6:**

- Reddito imponibile fino a lire 7 200 000
  la detrazione è pari al 10% del totale degli oneri di **rigo P21**.
- Reddito imponibile superiore a lire 7 200 000

a) individuare nella tabella A il rigo dello scaglione in cui è compreso il reddito imponibile e procedere al calcolo dell'importo relativo,

b) calcolare la differenza tra l'importo del reddito imponibile di **rigo N6** e quello del totale degli oneri di **rigo P21** su cui compete la detrazione se il risultato è negativo tale differenza è da considerare nulla, individuare nella tabella A il rigo dello scaglione in cui è compresa tale differenza e procedere al calcolo dell'importo relativo,

c) l'importo della detrazione da riportare al **rigo N15** è pari alla differenza tra l'importo calcolato al punto *a)* e quello calcolato al punto *b)*, se il risultato è negativo indicare zero

Esempio

Reddito imponibile (**rigo N6**) Lire 15 000 000; totale degli oneri indicati nel **rigo P21** nella Sezione I del quadro P: Lire 5 000.000.
Importo relativo al reddito imponibile = L 2 304 000 + 27% di (L 15 000 000 — L 14 400 000) = L 2 446 000
Importo relativo a L 10 000 000 (differenza tra il reddito imponibile di **Rigo N6** e il totale degli oneri di **rigo P21**) = 720 000 + 22% di (10 000 000 — 7.200.000) = 1 336 000
Importo della detrazione (da indicare al **rigo N15**) = L 2.466.000 — L 1 336 000 = L. 1 130 000

TABELLA *A*

REDDITO	IMPORTO RELATIVO
fino a L 7 200 000	10% del reddito
da L 7 200 001 a L 14 400 000	L 720 000 + 22% della parte di reddito eccedente L 7.200 000
oltre L 14 400 000	L 2 304 000 + 27% della parte di reddito eccedente L 14 400 000

13

Sezione II – ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

In questa sezione vanno indicati tutti gli altri oneri del contribuente per i quali è prevista dalle vigenti disposizioni di legge la deducibilità dal reddito complessivo

A) **CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI VERSATI IN OTTEMPERANZA A DISPOSIZIONI DI LEGGE** Sono tali i contributi (da indicare **nel rigo P22**) che sono dovuti a seguito di un obbligo legislativo non derogabile, la cui inosservanza dà luogo a sanzioni dirette o indirette a carico dell inadempiente (in ordine al futuro godimento, totale o parziale, del trattamento pensionistico o previdenziale in genere e/o alla prosecuzione o alle modalità di esercizio dell'attività da cui discende il trattamento previdenziale, pagamento di penalità ecc) Sono compresi in tale voce i contributi che costituiscono il presupposto per l attribuzione di un trattamento previdenziale, corrisposti ad enti od organismi che gestiscono forme obbligatorie di previdenza (enti per categorie professionali, contributi obbligatori pagati da commercianti e artigiani, ecc) In caso di contributi corrisposti per conto di altro soggetto, la deduzione compete unicamente al soggetto per conto del quale i contributi sono versati, ove la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa Se il documento di spesa non porta l indicazione del soggetto che deve dedurre i contributi, alla copia dello stesso può essere allegata apposita dichiarazione del soggetto che ha esercitato la rivalsa

Rientrano in questa voce i contributi sanitari obbligatori (compreso il contributo di solidarietà) prescritti per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (c d «tassa sulla salute») Per la deduzione dei contributi pagati vale quanto precisato con riguardo ai contributi previdenziali

Ai sensi dell articolo 30 della legge 8 marzo 1989, n 101, i contributi annuali versati alle Comunità ebraiche dai propri appartenenti, relativi al periodo d'imposta nel quale sono stati versati, (da indicare **nel rigo P24**) sono deducibili dal reddito assoggettato all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino a concorrenza del 10 per cento di tale reddito e comunque per un importo complessivamente non superiore a lire 7 500 000
I contribuenti interessati devono allegare alla dichiarazione l attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale oppure la quietanza liberatoria rilasciata dalla Comunità ebraica di appartenenza di cui al decreto ministeriale del 25 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 79 - Serie generale, del 4 aprile 1991

B) **EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE**

Sono deducibili dal reddito complessivo e vanno indicate nel **rigo P23:**

1) Le erogazioni liberali in denaro versate a favore dell istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana fino all'importo di 2 milioni di lire

I contribuenti che effettuano tali liberalità devono allegare uno dei seguenti documenti

- bollettino di versamento in conto corrente postale intestato all'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana,
- quietanza liberatoria rilasciata a nome dell Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana su appositi stampati predisposti e numerati da detto istituto, contenenti il numero progressivo della quietanza il cognome, il nome e il comune di residenza del donante, l'importo dell'erogazione liberale, e avente le altre caratteristiche di cui al D M 12 12 1988 pubblicato nella G U n 13 del 17 1 1989,
- in caso di bonifico bancario a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana, ricevuta rilasciata dall'azienda di credito al cliente attestante l'avvenuto accreditamento dell'importo dell'erogazione liberale, per detta causale, sul conto corrente bancario intestato all'Istituto centrale beneficiario

2) Le erogazioni liberali in denaro versate a favore dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari ed a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione, fino all'importo di lire due milioni

I contribuenti che effettuano tali liberalità devono allegare uno dei seguenti documenti

- attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale intestato all'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno contenente la causale dell'erogazione liberale,
- quietanza liberatoria rilasciata a nome dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno su appositi stampati predisposti e numerati da detta Unione, contenente il numero progressivo della quietanza, il cognome, il nome e il comune di residenza del donante, l'importo dell'erogazione liberale, la causale dell'erogazione liberale e avente le altre caratteristiche di cui al D M 1 12 1989 pubblicato nella G U n 285 del 6 12 1989,
- in caso di bonifico bancario a favore dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, ricevuta rilasciata dall'azienda di credito al cliente attestante l'avvenuto accreditamento dell'importo dell'erogazione liberale, per detta causale sul conto corrente bancario intestato all'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno

3) Le erogazioni liberali in denaro versate a favore dell'Ente morale Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei ministri di culto delle Assemblee di Dio in Italia e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica, fino all'importo di lire due milioni

I contribuenti che effettuano tali liberalità devono allegare l'attestazione o la ricevuta del versamento sul conto corrente postale intestato all'Ente morale Assemblee di Dio in Italia, contenente la causale dell'erogazione

C) **ALTRI ONERI DEDUCIBILI – Nel Rigo P25**, così intitolato vanno indicate tutte le altre categorie di oneri deducibili diverse da quelle sopra specificate, che qui di seguito vengono indicate

a) *gli assegni periodici corrisposti al coniuge*, anche se residente all'estero, **ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli**, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento od annullamento di matrimonio o di divorzio, sempreché risultino da provvedimenti dell'autorità giudiziaria Se il provvedimento dell'A G risulta già allegato ad una precedente dichiarazione sarà sufficiente allegare il solo documento comprovante l'avvenuto pagamento dell'assegno periodico, sul quale saranno riportati gli estremi del provvedimento stesso,

b) *gli assegni periodici* (rendite, vitalizi, ecc) corrisposti al beneficiario dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art. 433 del Codice civile

c) *i canoni, livelli, censi ed altri oneri* gravanti sui redditi degli immobili compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati (art 1 del D L 27-4-1990, n 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n 165),

d) *le indennità per perdita dell'avviamento* corrisposte per disposizione di legge al conduttore (affittuario) in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione Rientrano in questa voce le indennità per la perdita di avviamento commerciale ai sensi della legge 27 luglio 1978, n 392 sull'equo canone e successive modificazioni Per ottenere la deduzione il contribuente deve allegare, in originale o in fotocopia, l'atto comprovante l'avvenuto pagamento della somma dovuta, conforme alle norme, anche fiscali, regolanti la fattispecie,

e) *le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali* in ottemperanza all'art 119 del D P R n 361/1957 e all'art 1 della legge n 178/1981,

14

f) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dell'Università di Siena in occasione della celebrazione del 750° anniversario della fondazione, limitatamente al triennio successivo alla data di entrata in vigore (25 dicembre 1990) della legge 29 novembre 1990, n 370, se non sono state dedotte nella determinazione dei singoli redditi

g) il 50% delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 1992, (art 20, comma 2, del DPR n 42/1988),

h) *le spese mediche per l'assistenza dei portatori di handicap* sostenute nel corso dell'anno 1992 per l'assistenza dei portatori di handicap (art 32 della legge 5 febbraio 1992, n 104)

La deduzione compete per la parte dell'ammontare complessivo delle spese sostenute per sé e per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, che eccede il 5 o il 10 per cento del reddito complessivo dichiarato a seconda che questo sia o meno superiore a 15 milioni di lire Pertanto alla **colonna 2** dei **righi da P26 a P28** vanno indicate le somme pagate e rimaste a carico, mentre nella **Colonna 2** del **rigo P29** va indicato l'importo risultante dai suddetti conteggi, operati sul totale degli importi indicati nei **righi da P26 a P28**

N.B. La legge considera oneri deducibili anche i contributi per i Paesi in via di sviluppo, i quali tuttavia non vengono compresi in questo paragrafo né vanno indicati nella distinta **Quadro P**, in quanto il criterio per la loro determinazione è diverso da quello proprio degli altri oneri deducibili, essendo riferiti al reddito complessivo netto e non a quello lordo

18. QUADRO N - IRPEF

Nella struttura del modello di dichiarazione per motivi di semplificazione non è stato riportato, nel quadro N, il riepilogo dei redditi soggetti a IRPEF dichiarati nei vari quadri del modello, in quanto non essenziale ai fini di una corretta esposizione dei dati

Pertanto il contribuente dovrà sommare (a parte) i dati finali dei redditi, delle ritenute e dei crediti d'imposta risultanti da ciascun quadro utilizzato e dovrà riportare l'importo così ottenuto ai corrispondenti righi del **quadro N (N1; N2; N19; N20)**, per la somma dei redditi e delle ritenute si consiglia al contribuente di avvalersi dei riepiloghi posti nella «Guida pratica al calcolo delle imposte» all'uopo predisposta

Il **quadro N-IRPEF** comprende due riquadri il primo **(righi da N1 a N17)** per il calcolo dell'imposta netta, il secondo **(righi da N18 a N28)** per la determinazione dell'imposta a credito o a debito In un riquadro a parte «Calcolo dell'IRPEF a saldo» (righi da **N29** a **N32**) occorre poi determinare l'imposta da versare o il credito da rimborsare ovvero da scomputare nella prossima dichiarazione dei redditi (anche in sede d'acconto)

La suddivisione del **quadro N** in due riquadri deriva dal fatto che il riquadro relativo alla determinazione dell'imposta a credito o a debito non può essere presente nell'analoga scheda di dichiarazione del coniuge da utilizzare per la dichiarazione congiunta Infatti, secondo le norme che regolano la dichiarazione congiunta, lo scomputo delle ritenute e dei crediti d'imposta vantati separatamente dai due coniugi va effettuato, congiuntamente, sul totale delle imposte nette dei due coniugi Poiché, al pari, congiuntamente va versata un'unica imposta e viene acquisito il diritto al rimborso o allo scomputo unitario del credito, anche il riquadro «Calcolo dell'IRPEF a saldo» figura nella sola scheda del dichiarante

Pertanto il coniuge dichiarante dopo aver compilato il **quadro N** contenuto nella propria scheda di dichiarazione (fino al **rigo N17**), dovrà portarsi sul **quadro N** della scheda del dichiarante per compilare, congiuntamente, il secondo riquadro **(righi da N18 a N28)** qui contenuto

PRIMO RIQUADRO (righi da N1 a N17)

Al **rigo N1** va indicato il reddito complessivo lordo, e cioè la somma di tutti i redditi così come risultano indicati ai vari quadri del modello (quadri A, B, C, E, F, G, H, I, L, A1 e R, per i quadri D ed M, concernenti i redditi a tassazione separata, i redditi ivi indicati vanno sommati insieme agli altri solo se il contribuente ha optato, barrando le apposite caselle, per la tassazione ordinaria)

Per una corretta compilazione del **rigo N1** si fa presente che i redditi soggetti ad IRPEF possono derivare dalla compensazione fra redditi di segno positivo e redditi negativi (possono essere tali solo i redditi di imprese commerciali, di partecipazione a società di persone o ad associazioni professionali, per l'esercizio di arti e professioni), in questi casi, al **rigo N1** va indicata la somma algebrica risultante dal confronto fra i due tipi di redditi citati

Se i redditi di segno positivo sono maggiori dei redditi negativi, la differenza da indicare al **rigo N1** sarà di segno positivo, nel caso inverso, la differenza sarà di segno negativo e il relativo importo dovrà essere preceduto dal segno **meno** (–)

Attenzione. Per la maggior parte dei contribuenti che indicano il solo reddito complessivo (rigo **N1**), oppure, oltre a questo, solo gli oneri deducibili (rigo **N4**), il modello consente di compilare direttamente soltanto i righi **N1** e **N4** riportando subito il risultato al rigo **N6** e trascurando di compilare i righi posti internamente

Al **rigo N2** va indicato il totale delle somme che il contribuente vanta a titolo di credito d'imposta sui dividendi azionari distribuiti da società nazionali Ai sensi di legge, il credito d'imposta sui dividendi va prima aggiunto all'imponibile e poi detratto dall'imposta dovuta L'indicazione separata del credito d'imposta (che precedentemente veniva sommato ai dividendi) deriva dalla disposizione dell'art 14, comma 4, del T U I R , come sostituito dal D L 27/4/1990, n 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 26/6/1990, n 165, che prevede «Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito d imposta è computato in aumento del reddito complessivo»

Al riguardo si precisa che ai sensi della legge 25-11-1983, n 649 (art. 2), il credito d'imposta spetta nella misura di 9/16 per i dividendi relativi ad esercizi in corso alla data del 1° dicembre 1983 e successivi, altrimenti spetta nella misura di 1/3 (L 16-12-1977, n 904).

Si rinvia, per maggiori dettagli, ai Quadri **F, G, H, I ed M**, precisando che l'importo da riportare nel **quadro N** va desunto dall'apposita voce contenuta in tali quadri e che il credito d'imposta non spetta quando gli utili hanno subito la ritenuta secca (anche se opzionale) né quando essi siano comunque esclusi dalla formazione del reddito imponibile

Al **rigo N3** va indicata l'eccedenza di perdite d'impresa a contabilità ordinaria degli anni precedenti che il contribuente intende portare in diminuzione del reddito complessivo (per maggiori chiarimenti si rinvia alle istruzioni al riguardo fornite nel paragrafo 25)

Al **rigo N4** va riportato il totale degli oneri deducibili, risultante dal rigo **P30** del quadro P («Distinta degli oneri» Sez II) e del rigo **P97** nel caso di utilizzazione del quadro **P** aggiuntivo

Al **rigo N5** vanno indicati i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, deducibili nella misura massima del 2 per cento del reddito imponibile lordo (**righi N1 + N2–N3–N4**) (articolo 30 della legge 26 febbraio 1987, n 49, concernente «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo») Trattandosi di onere deducibile ad ogni effetto di legge – che viene collocato a parte nel **quadro N** unicamente in quanto la sua deducibilità è, per legge, commisurata al reddito netto, anziché al reddito lordo come per gli altri oneri – le somme dedotte vanno debitamente documentate mediante allegazione alla dichiarazione, in originale o fotocopia, delle quietanze rilasciate dalle organizzazioni beneficiarie delle erogazioni

Al **rigo N6** va indicato il risultato delle operazioni di cui ai **righi da N1 a N5**. (Ved l'«**Attenzione**» di cui alle istruzioni del **rigo N1**)

N.B. Se il risultato è negativo va indicato zero, non essendo possibile un reddito imponibile negativo

Al **rigo N7** va indicata l'imposta gravante sul reddito imponibile (**rigo N6**), che va calcolata applicando agli scaglioni di reddito le aliquote previste per ciascuno scaglione (ved la tabella per il calcolo dell'IRPEF riportata nelle presenti istruzioni) Per agevolare le operazioni di calcolo può essere utilizzato il metodo pratico contenuto nella «Guida pratica al calcolo delle imposte»

N.B. Se il reddito imponibile del **rigo N6** è zero, non esiste imposta e pertanto anche in questo rigo va indicato zero

15

TABELLA - *Calcolo dell'IRPEF*

REDDITO (per scaglioni)	Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sull'ammontare massimo dello scaglione	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
fino a lire 7.200.000	10	720.000	10% sull'intero importo
da lire 7.200.001 a lire 14.400.000	22	2.304.000	720.000 + 22% della parte eccedente 7.200.000
da lire 14.400.001 a lire 30.000.000	27	6.516.000	2.304.000 + 27% della parte eccedente 14.400.000
da lire 30.000.001 a lire 60.000.000	34	16.716.000	6.516.000 + 34% della parte eccedente 30.000.000
da lire 60.000.001 a lire 150.000.000	41	53.616.000	16.716.000 + 41% della parte eccedente 60.000.000
da lire 150.000.001 a lire 300.000.000	46	122.616.000	53.616.000 + 46% della parte eccedente 150.000.000
oltre lire 300.000.000	51	—	122.616.000 + 51% della parte eccedente 300.000.000

DETRAZIONI D'IMPOSTA

Nei **righi da N8 a N15** vanno indicate *le detrazioni d'imposta* che riguardano il coniuge e i familiari a carico, quelle attribuite ai possessori di reddito di *lavoro dipendente o di lavoro autonomo e d'impresa minore*, nonchè quella spettante a fronte degli oneri riportati al **rigo P21** *della distinta degli oneri.*

Al **rigo N16** va riportato il totale delle detrazioni d'imposta spettanti.

Si forniscono qui di seguito i chiarimenti occorrenti per l'esatto calcolo di ciascuna detrazione.

Detrazioni per carichi di famiglia

– *Coniuge a carico* **(rigo N8)**

La detrazione compete al dichiarante nella misura di L. 719.336 per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non abbia posseduto nell'anno 1992 redditi superiori a L. 4.800.000 al lordo degli oneri deducibili, compresi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva se di importo complessivo superiore a L. 2.000.000 salvo i redditi non computabili (ved., al paragrafo 8, le istruzioni concernenti il «Riquadro relativo al coniuge e ai familiari a carico»). La detrazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno per i quali il coniuge stesso è stato effettivamente a carico. Il riferimento ai mesi dell'anno in cui il soggetto è rimasto a carico riguarda solo le ipotesi di matrimonio, decesso, separazione, divorzio, annullamento, ferma restando la perdita della detrazione **per l'intero anno** se, nel corso dello stesso, è stato superato l'anzidetto limite di L. 4.800.000. La detrazione è riconosciuta *una sola* volta, a favore di uno dei coniugi, qualora entrambi si trovino nelle condizioni descritte.

– *Figli a carico* **(rigo N9)**

Per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età, a carico del dichiarante, la detrazione è commisurata al numero di essi secondo quanto risulta dalla tabella «Detrazioni per i figli a carico», n. 1), ed è rapportata ai mesi dell'anno per i quali si sono verificate le condizioni ove trattasi di condizioni relative alla posizione di stato del figlio, ferma invece restando la perdita della detrazione per l'intero anno se, nel corso dello stesso, il figlio ha posseduto redditi superiori a L. 4.800.000 al lordo degli oneri deducibili, compresi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se di importo complessivo superiore a L. 2.000.000 salvo i redditi non computabili (ved. paragrafo 8). La detrazione spetta anche per i figli permanentemente inabili al lavoro e per quelli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito, a condizione che non abbiano posseduto nell'anno 1992 redditi propri per ammontare superiore a L. 4.800.000.

La detrazione per figlio a carico spetta disgiuntamente ad entrambi i *genitori, anche se separati o divorziati.* Spetta, invece, ad uno solo dei genitori, e **in misura doppia**, nelle seguenti ipotesi:

1) per i figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio se, in costanza di matrimonio dei genitori, il genitore contribuente abbia diritto per l'altro genitore alla detrazione prevista per il coniuge fiscalmente a carico (perchè possessore di reddito lordo non superiore a lire 4.800.000); analogamente per i figli adottivi, affidati o affiliati di entrambi i coniugi;

2) per i figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia *poi legalmente ed effettivamente separato;*

3) per i figli che — nei casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'altro genitore e di separazione legale ed effettiva da questi — siano rimasti esclusivamente a carico del genitore contribuente (la condizione di «esclusivamente a carico», deve essere dichiarata in un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria);

4) per i figli adottivi, *affidati o affiliati del solo contribuente*, se questi sia coniugato e non legalmente ed effettivamente separato;

5) per i figli naturali riconosciuti di uno dei coniugi, sia nel caso che non siano stati riconosciuti dall'altro genitore (diverso dal coniuge) che in quello in cui, pur se da esso riconosciuti, siano rimasti esclusivamente a carico del genitore contribuente (la condizione di «esclusivamente a carico» deve essere dichiarata in un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria);

6) per i figli naturali riconosciuti di uno dei coniugi separati o divorziati, riconosciuti anche dall'altro genitore (diverso dal coniuge) ma rimasti esclusivamente a carico del genitore contribuente (la condizione di «esclusivamente a carico» deve essere dichiarata in un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria).

TABELLA - *Detrazioni per i figli a carico*

1) *Detrazioni per i figli a carico*		
per 1 figlio	L.	83.107
per 2 figli	»	166.214
per 3 figli	»	249.321
per 4 figli	»	332.428
per 5 figli	»	415.535
per 6 figli	»	498.642
per 7 figli	»	581.749
per 8 figli	»	664.856
per ogni altro figlio	»	83.107
2) *Detrazioni per i figli a carico in mancanza del coniuge*		
per il primo figlio	L.	719.336
per 2 figli (compreso il primo) 719.336 + 332.428 – 166.214	»	885.550
per 3 figli (compreso il primo) 719.336 + 498.642 – 166.214	»	1.051.764
per 4 figli (compreso il primo) 719.336 + 664.856 – 166.214	»	1.217.978
per 5 figli (compreso il primo) 719.336 + 831.070 – 166.214	»	1.384.192
per 6 figli (compreso il primo) 719.336 + 997.284 – 166.214	»	1.550.406
per 7 figli (compreso il primo) 719.336 + 1.163.498 – 166.214	»	1.716.620
per 8 figli (compreso il primo) 719.336 + 1.329.712 – 166.214	»	1.882.834
per 9 figli (compreso il primo) 719.336 + 1.329.712 + 166.214 – 166.214	»	2.049.048

Nelle seguenti ipotesi, invece, per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico di L. 719.336 e la detrazione per i figli a carico con riferimento agli altri figli è raddoppiata (ved. tabella «Detrazioni per i figli a carico», n. 2):

a) se l'altro genitore manca (perché deceduto) e il contribuente non si è risposato o, se risposato, si è legalmente ed effettivamente separato;
b) per i figli naturali riconosciuti del genitore contribuente, riconosciuti anche dall'altro genitore, ma ad esclusivo carico del primo se i genitori stessi non si siano uniti in matrimonio (la condizione di «esclusivamente a carico» deve essere dichiarata in un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria);
c) se l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente che li ha riconosciuti non è congiunto o è legalmente ed effettivamente separato;
d) se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato.

– *Altri familiari a carico* **(rigo N10).**

Per ciascuna delle persone diverse dal coniuge a carico o dai figli a carico, risultante a carico nel Frontespizio secondo i criteri indicati al paragrafo 8, spetta la detrazione di L. 115.093. La detrazione per gli altri familiari a carico è rapportata a mese, secondo i chiarimenti forniti per il coniuge e i figli a carico e va proporzionalmente suddivisa fra i contribuenti aventi diritto alla detrazione nei casi in cui l'obbligo del mantenimento di cui all'art. 433 del codice civile fa capo a più persone (es., genitori entrambi reddituari, per i figli maggiorenni a carico).
Anche per gli altri familiari a carico, ai fini della determinazione del limite di reddito di L. 4.800.000, si applicano i criteri illustrati al precedente paragrafo 8.
Si ricorda che rientrano nella presente categoria anche il figlio *maggiorenne e il figlio studente di età superiore ai 26 anni*, purché conviventi con il contribuente e privi di redditi propri superiori a lire 4.800.000.

Altre detrazioni

– *Detrazione per redditi di lavoro dipendente* **(rigo N11)**

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui alla Sez. I del **quadro C**, è concessa una detrazione pari a L. 690.562 **rapportata al periodo di lavoro o pensione nell'anno.**

– *Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente e di pensione* **(rigo N12)**

Questa detrazione, pari a L. 215.801, **deve essere rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno** e spetta se il reddito di lavoro dipendente o di pensione non supera L. 13.200.000 annui.

– *Detrazione per redditi di lavoro autonomo e di impresa minore* **(rigo N14)**

Ai titolari di redditi di lavoro autonomo a determinazione ordinaria e di impresa minore e cioè di redditi dichiarati, rispettivamente, nella Sezione I del **Quadro 740/E** e nel **Quadro 740/G** è concessa una detrazione nella misura di L. 179.834 se tali redditi cumulativamente, non superano L. 7.200.000 (vedi relativa tabella).
La detrazione compete, per l'importo sopra indicato, anche ai titolari dei redditi di lavoro autonomo e di impresa minore prodotti in forma associata (soci di società di persone, associati in associazioni professionali, coniuge e collaboratori familiari, i cui redditi sono dichiarati nel **Quadro 740/H).**
Si precisa, in particolare, che per redditi di impresa minore provenienti da partecipazione si intendono i redditi che derivano da quelli dichiarati da parte della società o dell'imprenditore, rispettivamente, nella Sez. I del **Quadro B** del **mod. 750** o nel **Quadro G** del **mod. 740** e che per redditi di lavoro autonomo provenienti da partecipazione si intendono quelli dichiarati dalle associazioni tra artisti e professionisti nel **Quadro C** Sezione I del **mod. 750.**

Per fruire correttamente delle suddette detrazioni vanno osservati i seguenti particolari criteri di determinazione:

a) **capienza:** le detrazioni possono essere fruite fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa all'ammontare del reddito di lavoro dipendente e/o di pensione ovvero all'ammontare cumulativo del reddito di lavoro autonomo a determinazione ordinaria e di impresa minore che concorrono alla formazione della base imponibile.
Pertanto le detrazioni, **se rapportate all'intero anno,** sono fruibili **per intero:** 1) se il reddito di lavoro dipendente raggiunge L. 8.044.000 annue (cui corrisponde un'imposta, arrotondata, di L. 906.000 che è pari al totale arrotondato delle due detrazioni spettanti: L. 215.801 + 179.834);
2) se il reddito di lavoro autonomo a determinazione ordinaria e/o d'impresa minore raggiunge L. 1.796.000 (cui corrisponde un'imposta, arrotondata, di L. 180.000, che è pari all'importo, arrotondato della detrazione per redditi di lavoro autonomo e/o di impresa minore).

Al riguardo si precisa che, qualora i citati redditi non raggiungano gli importi indicati e non siano stati esposti crediti d'imposta sui dividendi *o eccedenze di perdite e non siano stati evidenziati oneri deducibili e il* reddito complessivo non supera L. 7.200.000, le detrazioni spettanti sono pari all'importo del 10% del reddito (es., reddito annuo di lavoro dipendente L. 3.800.000, detrazioni L. 380.000; reddito di lavoro autonomo L. 980.000, detrazione L. 98.000). Se l'importo del reddito complessivo supera il limite del primo scaglione della tabella delle aliquote ma non raggiunge lire 8.044.000, per la verifica della capienza vanno osservate le regole di cui ai tre casi più avanti illustrati.

b) **non cumulabilità:** le detrazioni di lavoro dipendente e la detrazione di lavoro autonomo e di impresa, non sono cumulabili qualora il contribuente possieda congiuntamente redditi di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo e/o di impresa minore;

c) **correttivo:** per la detrazione di lavoro autonomo e d'impresa minore e per la ulteriore detrazione di lavoro dipendente è previsto un *correttivo*, da applicare ai redditi di poco eccedenti l'importo massimo di ciascuno dei predetti redditi previsto per la fruizione delle detrazioni, senza il quale il reddito netto si ridurrebbe ad un importo inferiore a quello netto che rimane per un reddito di L. 13.200.000 (se di lavoro dipendente) o di L. 7.200.000 (se di lavoro autonomo e/o d'impresa minore) dopo lo scomputo della relativa imposta depurata della specifica detrazione.

Il correttivo va determinato secondo le indicazioni contenute nelle apposite tabelle per la detrazione relativa ai redditi di lavoro autonomo e/o di impresa minore e per l'ulteriore detrazione relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Verifica della capienza e scelta della detrazione

Per la determinazione delle cennate detrazioni, alle quali il contribuente (dichiarante e coniuge), in relazione ai limiti reddituali testè accennati, ha diritto, occorre distinguere se il contribuente ha evidenziato, oltre ad altri eventuali redditi posseduti:

1) redditi di lavoro autonomo al **rigo E21** e/o di impresa minore al **rigo G56** e non anche redditi di lavoro dipendente al **rigo C4 col. 4, oppure**

TABELLA - *Detrazione relativa ai redditi di lavoro autonomo e/o di impresa minore e calcolo del correttivo*

REDDITO	DETRAZIONE	CORRETTIVO
fino a L. 7.200.000	L. 179.834	
da L. 7.200.001 fino a L. 7.430.000	L. 179.834	– 78% della parte eccedente 7.200.000
oltre L. 7.430.000	L. 0	

Esempio: reddito L. 7.300.000: L. 179.834 – L. 78.000 (78% di L. 100.000) = L. 101.834 arr. a L. 102.000 (detrazione spettante).

TABELLA - *Ulteriore detrazione relativa ai redditi di lavoro dipendente e calcolo del correttivo*

REDDITO	DETRAZIONE CORRETTIVO
fino a L 13 200 000	L 215 801
da L 13 200 001 fino a L 13 476 000	L 215 801 – 78% della parte eccedente 13 200 000
oltre L 13 476 000	L 0
Esempio reddito L 13 400 000 L 215 801 – L 156 000 (78% di L 200 000) = L 59 801 arr a L 60 000 (detrazione spettante)	

2) redditi di lavoro dipendente al **rigo C4** col 4 e non anche redditi di lavoro autonomo al **rigo E21** e/o di impresa minore al **rigo G56**, **oppure**

3) redditi di lavoro autonomo al **rigo E21** e/o di impresa minore al **rigo G56** e redditi di lavoro dipendente al **rigo C4** col 4

Avvertenza - Si fa preliminarmente presente che la determinazione della capienza, in termini di imposta, delle detrazioni testè descritte interessa quei contribuenti che, come sopra accennato, sono in possesso di redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo e/o di impresa minore di scarso importo (meno di L 8 044 000, ovvero meno di L 1 796 000) Ne consegue che, qualora il contribuente sia in possesso di redditi più consistenti di quelli indicati, il problema della verifica della capienza non dovrebbe neppure porsi, a meno che – come sarà meglio chiarito qui appresso – egli non esponga oneri deducibili (**rigo N4**) e/o eccedenza di perdite (**rigo N3**) di particolare rilevanza quantitativa rispetto ai redditi dichiarati, che diano luogo ad **un'incidenza proporzionale** dei redditi di lavoro dipendente ovvero dei redditi di lavoro autonomo a determinazione ordinaria e/o di impresa minore rispetto *al reddito imponibile (**rigo N6**) tale che la quota di* quest'ultimo reddito corrispondente ad uno dei cennati redditi sia quantificabile in un importo inferiore, rispettivamente, a L 8 044 000 per i redditi di lavoro dipendente, a L 1 796 000 per i redditi di lavoro autonomo a determinazione ordinaria e/o di impresa minore

In pratica il contribuente, sulla base degli elementi di reddito in suo possesso e delle anzidette considerazioni, potrà verificare **anticipatamente, anche se in modo approssimativo**, secondo uno dei metodi sottoindicati, se prima di indicare le detrazioni debba o meno procedere alla verifica della capienza delle stesse

1° diminuendo proporzionalmente (o percentualmente) il reddito di lavoro dipendente, ovvero il reddito di lavoro autonomo e/o di impresa minore, di una quota pari all'incidenza proporzionale (o percentuale) degli oneri deducibili e/o dell'eccedenza di perdite sul reddito complessivo di rigo N1 (maggiorato degli eventuali crediti d imposta sui dividendi esposti al rigo N2) e prendendo in considerazione l'importo residuo, che va comparato ai predetti importi di L 8 044 000 o L 1 796 000,

2° calcolando la percentuale del reddito imponibile rispetto al reddito complessivo di rigo N1 (maggiorato degli eventuali crediti d'imposta sui *dividendi esposti al rigo N2)* ed applicando tale percentuale al reddito di lavoro dipendente, autonomo e/o di impresa minore (e comparando, poi, il risultato con gli importi di L 8 044 000 o di L 1 796 000)

Il contribuente, qualora dopo la citata verifica preliminare – o rinunziando ad essa – abbia dubbi circa la spettanza per intero delle detrazioni o circa la scelta fra esse, dovrà procedere secondo uno dei tre casi qui appresso descritti, tenendo presente che se alla formazione del reddito complessivo concorrono delle perdite, ai fini della verifica della capienza, il reddito complessivo deve essere considerato al lordo di tali perdite

Primo caso (solo redditi di lavoro dipendente)

Se il totale dei redditi di lavoro dipendente di cui al rigo C4, col 4 *raggiunge* L 8 044 000 *e al* **righi N3 e/o N4 e/o N5 non sono indicati, rispettivamente, eccedenza di perdite e/o oneri deducibili**, il totale delle detrazioni di cui ai **righi N11 e N12** deve essere riportato al **rigo N13**.

In presenza di oneri deducibili e/o eccedenza di perdite (righi N4 e/o N5 e/o N3) si deve operare nel seguente modo

a) rilevare l'imposta lorda di cui al **rigo N7**;

b) calcolare la quota di detta imposta lorda relativa al reddito di lavoro dipendente mediante la seguente frazione

$$\frac{\text{imposta lorda (rigo N7)} \times \text{reddito di lavoro dipendente (rigo C4, col 4)}}{\text{[reddito complessivo (rigo N1) + crediti d'imposta sui dividendi (rigo N2)]}}$$

c) stabilita così l'imposta lorda nei limiti della quale le detrazioni per reddito di lavoro dipendente possono essere usufruite, occorre raffrontare l'importo di detta imposta con il totale dell'importo delle detrazioni di cui ai **righi N11 e N12** (da calcolare a parte), riportando al **rigo N13** il minore dei due importi

Esempio di calcolo delle detrazioni fruibili in misura ridotta da parte di un contribuente che ha lavorato o percepito la pensione per *l'intero anno* ed espone oneri deducibili

– redditi di lavoro dipendente (rigo C4, col 4)	L	6 000 000
– redditi di fabbricati (rigo B1, col 1)	L	2 000 000
– reddito complessivo (rigo N1)	L	10 000.000
– oneri deducibili (rigo N4)	L	6 000 000
– reddito imponibile (rigo N6)	L	4 000 000
– imposta lorda (rigo N7)	L	400 000
– detrazioni d'imposta art 13 del T U I R (691 000 + 216 000) (righi N11 e N12)	L	907 000

$$\frac{400\,000 \times 6\,000\,000}{10\,000\,0000} = \text{L. } 320.000$$

Il contribuente riporterà al rigo N13 L. 320.000 anziché L 907.000

Secondo caso (solo redditi di lavoro autonomo e/o d'impresa minore)

Se la somma dei redditi riportati al **rigo E21 e/o G56** raggiunge L 1.796 000 **e al righi N3 e/o N4 e/o N5 non sono indicati, rispettivamente, eccedenza di perdite e/o oneri deducibili**, riportare al **rigo N14** l'importo dell'intera detrazione spettante (L 179 834, ridotte per l'eventuale correttivo)

In presenza di oneri deducibili e/o eccedenza di perdite si deve operare nella seguente maniera

a) rilevare l'imposta lorda di cui al **rigo N7**;

b) calcolare la quota di detta imposta lorda relativa all'ammontare cumulativo del reddito di lavoro autonomo e/o di impresa minore di cui ai predetti **righi E21 e/o G56** mediante la seguente frazione

$$\frac{\text{imposta lorda (rigo N7)} \times \text{[reddito di lavoro autonomo (rigo E21) + reddito di impresa minore (rigo G56)]}}{\text{[reddito complessivo (rigo N1) + crediti d'imposta sui dividendi (rigo N2)]}}$$

(I redditi di partecipazione, da lavoro autonomo e/o da impresa minore, evidenziati nella casella H10 del quadro 740/H, vanno indicati nella precedente frazione, in luogo o in aggiunta ai redditi dei **righi E21, G56**).

c) stabilita così l'imposta lorda nei limiti della quale la detrazione per redditi di lavoro autonomo e/o di impresa minore può essere usufruita, occorre raffrontare l'importo di detta imposta con quello della detrazione (di L. 179.834) spettante, riportando nel **rigo N14**, il minore dei due importi.

Terzo caso (redditi di lavoro dipendente con redditi di lavoro autonomo e/o d'impresa minore).

In caso di possesso congiunto di redditi di lavoro autonomo e/o di impresa minore e di redditi di lavoro dipendente occorre stabilire preliminarmente, ai fini della non cumulabilità della detrazione per redditi di lavoro autonomo e di impresa minore con quelle per lavoro dipendente, di quale di questi due tipi di detrazione si intende usufruire.

Poiché tale scelta è strettamente correlata al vincolo di «capienza» delle detrazioni stesse rispetto all'imposta lorda relativa ai redditi sopraindicati, il contribuente dovrà eseguire, in relazione al possesso di redditi di lavoro autonomo e/o di impresa minore, le operazioni di cui al caso numero due, per il possesso di redditi di lavoro dipendente, le operazioni di cui al caso numero uno.

Ottenute così le rispettive imposte lorde da raffrontare con le rispettive detrazioni, il contribuente potrà operare la scelta di quale tipo di detrazione intenda usufruire. Nel caso di scelta della detrazione per redditi di lavoro autonomo e/o di impresa minore riporterà al **rigo N14** il minore importo fra l'imposta lorda e l'importo della detrazione stessa.

Nel caso di scelta delle detrazioni relative al reddito di lavoro dipendente il contribuente dovrà eseguire le operazioni indicate nel precedente primo caso.

N.B. - Se la somma dei redditi riportati ai righi E21, G56 raggiunge L. 1.796.000 e il reddito di cui al totale di rigo C4, col. 4 raggiunge L. 8.044.000 e **non sono indicati ai righi N3 e/o N4 e/o N5, rispettivamente, eccedenze di perdite e/o oneri deducibili,** il contribuente sceglierà senza dover prima eseguire le operazioni sopraindicate, il tipo di detrazione più conveniente.

Nel **rigo N15** va riportato l'importo della detrazione spettante a fronte degli oneri indicati nella Sezione I del Quadro P calcolata secondo le indicazioni fornite nelle relative istruzioni.

Al **rigo N17** va indicata la differenza fra **rigo N7** (imposta lorda) e **rigo N16** (totale delle detrazioni d'imposta) che costituisce l'imposta netta.

N.B. Se al **rigo N7** è indicato zero ovvero la differenza fra **rigo N7 e rigo N16** è negativa (perché l'importo delle detrazioni è superiore all'ammontare dell'imposta lorda), il calcolo delle detrazioni d'imposta viene fatto solo per memoria e al presente rigo va indicato **zero** quale imposta netta, proseguendo nella compilazione.

SECONDO RIQUADRO (righi da N18 a N28)

Il presente riquadro, che trovasi solo nella scheda del dichiarante, va sempre compilato dal dichiarante e, in caso di dichiarazione congiunta, anche dal coniuge dichiarante.

Al **rigo N18** va riportato l'importo di **rigo N17**; In caso di dichiarazione congiunta, nel rigo va riportata la somma degli importi del rigo **N17** sia della scheda del dichiarante che della scheda del coniuge dichiarante.

Nei **righi N19 e N20** vanno indicate, rispettivamente, le somme degli importi delle ritenute subite e dei crediti d'imposta spettanti relativi sia al dichiarante che al coniuge dichiarante, risultanti dalla documentazione in possesso degli interessati, tenendo presenti i seguenti chiarimenti.

Ritenute e crediti d'imposta

Ritenute alla fonte: sono quelle risultanti dai certificati rilasciati dai sostituti d'imposta (mod. 101 per i redditi di lavoro dipendente; mod. 201 per le pensioni; apposite certificazioni per i redditi di lavoro autonomo, ecc.) che sono state indicate negli appositi righi dei quadri del modello. Sia il dichiarante sia il coniuge dichiarante provvederanno a sommare a parte gli importi delle ritenute subite così come risultano dai singoli quadri e riporteranno al **rigo N19** il rispettivo ammontare.

Crediti d'imposta

a) credito d'imposta per l'acquisto dei modelli di dichiarazione nell'ammontare stabilito con l'apposito decreto ministeriale.

b) credito d'imposta per registratori di cassa.

La legge 26 gennaio 1983 n. 18, nello stabilire a carico di particolari categorie di operatori l'obbligo di rilasciare apposito scontrino fiscale mediante l'uso esclusivo di speciali registratori di cassa o terminali elettronici o idonee bilance elettroniche munite di stampante, ha previsto a favore delle categorie interessate il godimento di un credito d'imposta da valere ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG in relazione all'acquisto o alla acquisizione in locazione finanziaria di detti apparecchi misuratori.

Tale credito compete nella misura del 40 per cento del prezzo unitario di acquisto non eccedente i 2 milioni di lire. Se l'acquisizione è avvenuta in locazione finanziaria il credito d'imposta compete nei limiti sopra indicati ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta.

Il credito deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il prezzo di acquisto o il canone di locazione sono stati corrisposti ed è commisurato all'ammontare dei pagamenti effettivamente eseguiti.

Alla dichiarazione devono essere allegati a pena di inammissibilità del credito d'imposta, in originale o in copia fotostatica, i documenti probatori degli eseguiti pagamenti del prezzo di acquisto o del canone di locazione dai quali devono risultare le generalità del soggetto che ha sostenuto il costo, quelle del destinatario del pagamento nonché l'ammontare del prezzo o canone pagato.

In caso di locazione finanziaria alla dichiarazione deve essere allegato, in originale o in copia fotostatica, il contratto di locazione contenente l'indicazione del prezzo di acquisto dell'apparecchio misuratore desunto dal listino di vendita vigente alla data di stipula del contratto.

c) credito di imposta sui dividendi.

Per la spettanza del credito e la relativa misura, vedere al **rigo N2.**

L'importo del credito d'imposta risultante da detto rigo va sommato agli altri crediti d'imposta, ove esistenti, e indicato al **rigo N20,** cumulativamente, per il dichiarante e per il coniuge.

d) credito per imposte pagate all'estero.

Dovrà essere riportato, nella misura deducibile determinata ai sensi dell'art. 15 del T.U.I.R. e dell'art. 5 del D.P.R. n. 42 del 1988, così come risulta da apposite distinte da allegare, l'ammontare complessivo delle imposte pagate all'estero dal dichiarante sui redditi prodotti all'estero compresi nella dichiarazione e indicati nei **Quadri C, E, F, G, I, L e nel quadro M, per i redditi di cui ai commi 1 e 3-*bis*** dell'art. 8 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, nel caso di opzione per la tassazione ordinaria.

Vanno considerate a tal fine esclusivamente le imposte pagate nel 1992 in via definitiva, non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente nè di rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e in genere di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.

Se le imposte relative ai redditi del 1992 saranno, in tutto o in parte, pagate negli anni successivi in via definitiva, anche a seguito di rettifiche o di accertamenti da parte dello Stato estero, il contribuente potrà chiederne la detrazione nella dichiarazione relativa all'anno in cui sarà avvenuto il pagamento, ferma restando la detrazione nella presente dichiarazione della parte di esse già pagata in via definitiva nel 1992.

Si precisa che, ove nel 1992 siano stati effettuati pagamenti in via definitiva o abbiano acquistato nello stesso anno il carattere della definitività pagamenti effettuati negli anni precedenti per imposte relative ai redditi prodotti all'estero negli anni dal 1974 al 1991 compresi nelle dichiarazioni presentate per tali anni, i relativi importi dovranno essere indicati separatamente, nelle anzidette distinte, unitamente all'eventuale maggior reddito, rispetto a quello dichiarato, definitivamente accertato dallo Stato estero per ciascuno degli anni predetti.

e) credito di imposta spettante ai sensi dell'art 3, comma 4 della legge n 408/1990, nel caso in cui i beni rivalutati ai sensi della predetta legge, vengano ceduti, *destinati al consumo* personale o familiare o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita, credito d'imposta spettante *ai sensi dell'art. 4*, comma 5, *della predetta legge nel* caso in cui il saldo attivo di rivalutazione venga attribuito all'imprenditore

I predetti crediti di lavoro debbono essere indicati cumulativamente al **rigo N20.**

Al rigo N21 (Differenza) va indicato l'importo *risultante dalla differenza fra l'imposta netta* «totale» di **rigo N18** e le ritenute e i crediti d'imposta **(righi N19** ed **N20)** che da quella si scomputano

Qualora la somma delle ritenute e dei crediti d'imposta **(rigo N19 + N20)** risulti maggiore dell'imposta netta totale **(rigo N18)** la differenza va riportata al **rigo N21** preceduta dal segno (–) e, sommata all'eventuale *eccedenza d'imposta IRPEF* di cui al **rigo N23** e all'eventuale eccedenza d'imposta ILOR utilizzata per l'acconto IRPEF di cui al **rigo N24** e agli eventuali acconti versati **(rigo N25 e N26)**, va riportata al **rigo N28** *(imposta a credito)*

Al **rigo N22** va riportato l'importo del credito d imposta di cui all'articolo 13 del D L 27 aprile 1990, n 90, *convertito, con modificazioni*, dalla legge 26 giugno 1990, n 165, di cui all'articolo 8 del D L 23 gennaio 1993, n 16 (in corso di conversione) e di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 della legge 5 ottobre 1991, n 317 utilizzati ai fini del pagamento *dell'IRPEF*

Detti crediti risultano dalla somma degli importi dei **righi U35 e U42, U,4, U,11, U,16, U,18** del dichiarante *e/o del coniuge dichiarante*

Al **rigo N23** va indicato l'importo dell'eccedenza di imposta IRPEF risultante *dalla* precedente *dichiarazione* (al netto della quota utilizzata per l'acconto ILOR), per la quale è stato chiesto il computo in diminuzione dell'imposta dovuta nella presente dichiarazione (rigo 63 del mod 101 integrato/92 e rigo N30 del quadro N del mod 740/92)

Al **rigo N24** va indicata l'eccedenza di imposta ILOR risultante dalla precedente dichiarazione utilizzata per *l'acconto IRPEF.*

N.B. - In caso di dichiarazione congiunta il credito eventualmente risultante a titolo di ILOR, *sia per il dichiarante che per* il coniuge *dichiarante*, non può essere portato in diminuzione dell'IRPEF a debito

Nei **righi N25 e N26** *vanno riportati* gli estremi dei versamenti d'acconto fatti nel mese di maggio e/o novembre 1992 dal dichiarante ovvero congiuntamente dal dichiarante e dal coniuge

Qualora il dichiarante e il coniuge dichiarante abbiano effettuato versamenti di acconto distinti, in quanto hanno contratto matrimonio *nel* 1992 dopo la scadenza *dei termini per* i effettuazione dei versamenti stessi, al **rigo N25** dovrà essere riportata la somma degli importi versati a titolo di prima rata e al **rigo N26** la somma degli importi versati a titolo di seconda rata. Sia al **rigo N25** che *al rigo* **N26** *dovranno essere sempre indicati* gli estremi di versamento relativi al pagamento eseguito da ultimo allo stesso titolo

N.B. - Devono presentare dichiarazione disgiunta i coniugi che, pur avendo presentato dichiarazione congiunta nel maggio 1992, abbiano poi separato in sede di acconto le rispettive posizioni.

Qualora i coniugi che hanno effettuato congiuntamente gli acconti presentino l'attuale dichiarazione separatamente per *opzione o perché effettivamente e legalmente separati*, deve essere parimenti separato l'importo degli acconti versati congiuntamente per consentirne lo scomputo da ciascun coniuge nella propria dichiarazione

Pertanto, ognuno di essi riporterà ai **righi N25 e N26** della propria dichiarazione la quota parte degli acconti, congiuntamente versati, proporzionalmente *all'imposta* individuale dovuta per i redditi del 1991

L'imposta individuale si calcola prendendo in esame il *modello di dichiarazione congiunta presentata* nel maggio 1992 e in particolare l'imposta netta di ciascun coniuge **(rigo N17** del Mod 740/92), sottraendo da essa, separatamente, le ritenute e crediti spettanti rispettivamente a ciascun coniuge

Per esempio, se i coniugi hanno versato congiuntamente a titolo di acconto L 980 000 come 98% *dell'imposta* di L 1 000 000 dovuta congiuntamente a maggio 1992 (in particolare L 380 000 quale prima rata e L 600 000 quale seconda *rata*) e *se l'imposta che avrebbero dovuto versare separatamente* a maggio dello stesso anno fosse stata di L 650 000 per il 1° coniuge e L 350 000 per il 2° coniuge, allora

- il 1° coniuge deve esporre al **rigo N25** della propria dichiarazione

$$\text{L } 380\,000 \times \frac{\text{L } 650\,000}{\text{L } 1\,000\,000} = \text{L } 247\,000$$

ed il 2° coniuge deve esporre al **rigo N25** della propria dichiarazione

$$\text{L } 380\,000 \times \frac{\text{L } 350.000}{\text{L } 1\,000\,000} = \text{L } 133\,000$$

– il 1° coniuge deve esporre al **rigo N26** della propria *dichiarazione*

$$\text{L } 600\,000 \times \frac{\text{L } 650\,000}{\text{L } 1\,000\,000} = \text{L } 390\,000$$

ed il 2° coniuge deve esporre al **rigo N26** della propria dichiarazione

$$\text{L } 600\,000 \times \frac{\text{L } 350\,000}{\text{L } 1\,000\,000} = \text{L } 210\,000$$

Se per un coniuge l'imposta individuale *calcolata nel modo anzidetto risulta* negativa o nulla, soltanto l'altro coniuge potrà far valere l'acconto versato nella sua totalità allegando il relativo attestato

Al rigo N27 (imposta a debito) va riportata la differenza fra l'importo di **rigo N21** e la somma dei **righi N22, N23, N24, N25** e **N26.**

Qualora la differenza fra **rigo N21** e la somma degli eventuali crediti d'imposta di **rigo N22**, delle eventuali eccedenze d'imposta IRPEF *ed ILOR* **(righi N23 e N24)** e *degli acconti* **(righi N25 e N26)** risulti di segno negativo in quanto gli acconti versati sommati alle eventuali eccedenze d'imposta IRPEF ed ILOR e degli eventuali crediti d'imposta delle imprese sono maggiori dell'importo dovuto, *il contribuente vanta* un *credito*, da riportare, senza segno negativo, nel **rigo N28** (imposta a credito)

N.B. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n 66, prescrive che «Nelle dichiarazioni dei *redditi il dichiarante può computare in* diminuzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, dovute sulla base della medesima dichiarazione, l'ammontare dell'eccedenza risultante relativamente alle predette imposte, il residuo ammontare può essere computato in diminuzione degli acconti dovuti per il periodo successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce Nel caso di *dichiarazioni presentate congiuntamente* dai coniugi, le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone fisiche possono essere portate in diminuzione dell'ammontare dell'imposta locale sui redditi dovuta da ciascun coniuge ».

Di conseguenza, il calcolo dell'IRPEF a saldo dovrà essere effettuato solo dopo aver determinato l'ILOR a debito o *a credito nel* **Quadro O.**

Qualora il contribuente non debba esporre in dichiarazione redditi soggetti ad ILOR, il calcolo potrà proseguire direttamente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo 20 (calcolo dell'IRPEF e dell'ILOR a saldo)

19. QUADRO O – ILOR

Al rigo O1 va indicato il totale dei redditi soggetti all'ILOR, ottenuti sommando i *singoli redditi indicati nei vari* quadri del modello di dichiarazione, i quali **non possono in alcun caso essere negativi.**

Si ricorda che, ai *sensi* dell'art 115 del T U I R, devono essere assoggettati all'ILOR i redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi

Tali redditi vanno assoggettati all ILOR anche nel caso in cui fruiscano della tassazione separata ai fini dell IRPEF

Sono, invece, esclusi dall'ILOR i redditi, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'IRPEG e in società semplici, *in nome* collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, delle imprese familiari imputati ai familiari collaboratori a norma del comma 4 dell'art. 5 del T U I R, derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente *o*

20

dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere; le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica di cui alla legge 25 marzo 1986, n. 80; soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva; i redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'articolo 87, organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino a un massimo di tre, compreso il titolare, ovvero compresi i soci, non sia superiore a tre.

Ai fini dell'esonero dall'ILOR si richiede pertanto sia la sussistenza del predetto requisito numerico e sia la prevalenza della componente lavoro nella organizzazione dell'attività.

Quest'ultimo requisito, in linea di principio, deve ritenersi normalmente sussistente con riguardo all'esercizio di attività commerciali svolte da imprese artigiane iscritte nel relativo Albo, da imprese che esercitano attività di commercio al minuto, attività alberghiere, attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense aziendali o attività di intermediazione o rappresentanza commerciale e da imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.

Si precisa, inoltre, che i redditi di impresa dichiarati dai soggetti di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, **sono esclusi dall'imposta locale sui redditi** fino ad un ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, introdotto dall'articolo 11, comma 4, del predetto decreto-legge n. 384 del 1992. Ai soggetti cui si applicano le disposizioni del presente comma non spettano le deduzioni di cui all'articolo 120 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Al **rigo O2** va indicato il totale delle deduzioni spettanti ai fini dell'ILOR, le quali **non possono mai superare i relativi redditi**.

Si ricorda che:

- nei confronti dei titolari di redditi agrari o di impresa spetta, ai sensi dell'art. 120, comma 1, del T.U.I.R. come modificato dall'art. 9, commi 3 e 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, una deduzione pari al 50% del reddito stesso con un minimo di L. 8.000.000 ed un massimo di L. 16.000.000, ragguagliati ad anno;
- nei confronti dei titolari di reddito di impresa derivante dall'esercizio delle attività di cui all'art. 120, comma 2, del T.U.I.R. spetta una ulteriore deduzione pari al 30% del reddito al netto della deduzione di cui all'art. 120, comma 1, in misura non inferiore a L. 2.000.000 né superiore a L. 4.000.000 ragguagliato ad anno. Tali misure minima e massima sono elevate a L. 3.000.000 e a L. 6.000.000 o a L. 4.000.000 e a L. 6.000.000 per le imprese artigiane, iscritte nel relativo albo, che impieghino, per la maggior parte del periodo d'imposta, rispettivamente, uno ovvero due o più apprendisti.

Le anzidette deduzioni spettano a condizione che il soggetto presti la propria opera nell'impresa e tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente.

Al **rigo O3** va riportata la differenza tra l'importo di **rigo O1** e quello di **rigo O2**.

Al **rigo O4** va indicata l'ILOR dovuta, ottenuta applicando al reddito imponibile di **rigo O3** l'aliquota del 16,2%.

Al **rigo O5** va riportato l'importo dei seguenti crediti d'imposta che il contribuente ha utilizzato ai fini del pagamento dell'ILOR:

- credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi concesso ai sensi dell'art. 13 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 e successive modificazioni;
- credito d'imposta a favore delle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, concesso ai sensi dell'art. 8 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, in corso di conversione;
- credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

Detti crediti risultano dalla somma degli importi indicati nei **righi U36, U43, U₁5, U₁12, U₁17 e U₁19.**

Al **rigo O6** va indicato l'importo dell'eccedenza di imposta ILOR risultante dalla precedente dichiarazione (al netto della quota utilizzata per l'acconto IRPEF) per la quale è stato chiesto il computo in diminuzione dell'imposta dovuta nella presente dichiarazione (rigo 67 del mod. 101 integrato/92 e rigo 013 del quadro O del mod. 740/92).

Al **rigo O7** va indicata l'eccedenza di imposta IRPEF, risultante dalla precedente dichiarazione, utilizzata per l'acconto ILOR.

Ai **righi O8 e O9** vanno indicati gli importi degli acconti eventualmente versati nei mesi, rispettivamente, di maggio e di novembre dell'anno 1992, trascrivendo, negli appositi spazi, gli estremi dei versamenti desunti dalle attestazioni rilasciate dalle aziende di credito, dagli uffici postali o dai concessionari della riscossione, che devono essere allegate alla dichiarazione.

Va quindi eseguita la somma algebrica tra l'importo di **rigo O4** e l'ammontare degli importi dei **righi O5, O6, O7, O8 e O9**; se tale somma è positiva, si avrà l'importo dell'ILOR a debito, che deve essere indicato al **rigo O10**; se negativa, risulterà un'imposta a credito, da indicare al **rigo O11**, senza segno negativo.

N.B. Il calcolo dell'ILOR a saldo dovrà essere effettuato secondo le istruzioni del successivo paragrafo 20 (calcolo dell'IRPEF e dell'ILOR a saldo).

20. CALCOLO DELL'IRPEF E DELL'ILOR A SALDO

Dopo aver provveduto alla compilazione del **Quadro N-IRPEF** e del **Quadro O-ILOR**, il contribuente, nei riquadri del calcolo delle imposte IRPEF e ILOR a saldo, trova a propria disposizione quanto occorre per completare la sua dichiarazione dei redditi con la determinazione delle imposte da versare a saldo oppure di cui sarà chiesto il rimborso nello stesso modello di dichiarazione o che costituiranno credito da portare in diminuzione delle imposte o degli acconti dovuti in base alla dichiarazione successiva.

In attuazione della disposizione alla quale si è già fatto cenno nel precedente paragrafo 18, nei riquadri di cui trattasi sono stati predisposti appositi righi **(N29 e O12)** che consentono la compensazione tra loro dell'IRPEF e dell'ILOR risultanti dalla presente dichiarazione.

N.B. In caso di dichiarazione congiunta il credito eventualmente risultante a titolo di ILOR, sia per il dichiarante che per il coniuge dichiarante, non può essere portato in diminuzione dell'IRPEF a debito.

Per la compilazione dei riquadri si consiglia di seguire puntualmente le istruzioni di seguito riportate che, nell'intento di rendere più agevole la compilazione stessa, sono state ripartite sotto distinte voci, a seconda delle diverse posizioni di credito o di debito sia dell'IRPEF che dell'ILOR in concreto realizzabili.

CALCOLO DELL'IRPEF A SALDO

Nei casi di dichiarazione congiunta, il calcolo dell'IRPEF a saldo è presente soltanto nella scheda del dichiarante e, pertanto, il riquadro va compilato congiuntamente.

A) IRPEF a debito

La fattispecie si verifica quando al **rigo N27** il contribuente espone, quale risultato finale dei conteggi previsti nel **Quadro N**, un'imposta IRPEF a debito.

In tale ipotesi, il dichiarante che vanti contemporaneamente un credito per ILOR (risultante al **rigo O11**) potrà utilizzarlo in diminuzione del debito d'imposta IRPEF; se, invece, non risulti un credito per ILOR, il dichiarante verserà l'intero importo di **rigo N27** nel termine del 31 maggio e lo indicherà, con gli estremi del versamento, al **rigo N30** del riquadro.

21

In concreto:

– al **rigo N29** va riportata la parte dell'ILOR a credito di **rigo O11** che si intende portare in diminuzione dell'IRPEF a debito risultante al **rigo N27**, tenendo debitamente conto che la quota ILOR da scomputare in ogni caso non potrà eccedere l'importo dell'IRPEF a debito (al **rigo N29** va quindi indicato il minore importo fra quelli di **rigo N27** e di **rigo O11**);

– al **rigo N30**, se l'importo di **rigo O11** è inferiore a quello di **rigo N27**, deve essere indicata (unitamente agli estremi del versamento) la somma da versare a saldo IRPEF, risultante dalla differenza tra l'importo dello stesso **rigo N27** e quello di **rigo N29** e non dovrà proseguirsi nella compilazione del presente riquadro né di quello relativo al calcolo dell'ILOR a saldo.

Se l'importo di **rigo O11**, invece, è superiore a quello di **rigo N27**, il **rigo N30** non va utilizzato e occorre proseguire la compilazione nel riquadro «Calcolo dell'ILOR a saldo» al **rigo O14** o al **rigo O15** secondo le istruzioni della voce «ILOR A CREDITO»

B) IRPEF a credito

Tale ipotesi si realizza se al **rigo N28** i conteggi del **Quadro N** abbiano portato ad indicare un credito del contribuente a titolo di IRPEF.

Il credito, diminuito della quota che verrà utilizzata a compensazione dell'ILOR a debito del dichiarante e/o del coniuge dichiarante (come indicato nella successiva voce «ILOR a DEBITO»), va riportato rispettivamente al **rigo N31** o al **rigo N32** a seconda che si chieda lo scomputo in diminuzione delle imposte dovute in base alla successiva dichiarazione ovvero il rimborso.

In pratica:

– al **rigo N31** o al **rigo N32** va riportata la differenza fra l'importo di **rigo N28** e la somma degli importi dei **righi O10** del dichiarante e del coniuge dichiarante, qualora la somma stessa sia inferiore a detto importo;

– i **righi N31** e **N32**, invece, non vanno utilizzati e la compilazione deve proseguire ai **righi O12** e **O13** del riquadro «Calcolo dell'ILOR a saldo» secondo le istruzioni di seguito riportate, qualora la somma degli importi dei **righi O10** sia maggiore dell'importo di **rigo N28**.

Attenzione – Qualora il contribuente intenda utilizzare il credito che residua dopo la compensazione dell'ILOR a debito (**rigo N28** meno **rigo O10** del dichiarante e/o del coniuge dichiarante) unicamente per il pagamento degli acconti per la successiva dichiarazione ed ottenere il rimborso del residuo credito, dovrà indicare al **rigo N31** l'importo da utilizzare per detti acconti (che non potrà mai superare l'importo del credito residuo) e al **rigo N32**, quale imposta di cui si chiede il rimborso, la differenza tra l'importo di **rigo N28** e quelli dei **righi O10** del dichiarante o del coniuge dichiarante e del rigo **N31**.

Si ricorda che:

– ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. 1° ottobre 1991, n. 307, convertito dalla legge 29 novembre 1991, n. 377, l'acconto ILOR si determina nella misura del 98% dell'imposta dovuta (**rigo O4**);

N.B. - A decorrere dal periodo d'imposta 1993, a seguito dell'istituzione dell'I.C.I., non è più dovuta l'ILOR sugli immobili.

– l'acconto IRPEF si determina nella misura del 98% del rigo «Differenza» (**rigo N21**).

Si ricorda, altresì, che l'acconto va versato in due rate, salvo che l'importo della prima rata non superi lire 200.000, nel qual caso l'acconto stesso va versato in unica rata nel mese di novembre.

Qualora l'eccedenza del credito sia utilizzata per la prima rata di acconto, l'eventuale differenza va versata anche se non supera le lire 200.000.

Qualora il contribuente preveda una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, potrà determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.

22

CALCOLO DELL'ILOR A SALDO

In caso di dichiarazione congiunta, il dichiarante e il coniuge dichiarante dovranno compilare separatamente il riquadro nella propria scheda base.

A) ILOR a debito

È il caso che si presenta quando al **rigo O10** si espone un'imposta ILOR a debito.

In tale ipotesi, se nella dichiarazione risulti contemporaneamente un credito per IRPEF (**rigo N28**), quest'ultimo può essere utilizzato in diminuzione del debito d'imposta ILOR.

A tal fine, al **rigo O12** del riquadro della scheda base del dichiarante e/o del coniuge dichiarante sarà riportata la quota dell'IRPEF risultante a credito (**rigo N28**) che verrà utilizzata in diminuzione dell'ILOR a debito, tenendo presente che lo scomputo dell'IRPEF (**rigo O12**) non potrà comunque eccedere l'importo dell'ILOR a debito.

Conseguentemente, nella dichiarazione congiunta, la somma degli importi dei **righi O12** non potrà mai superare l'importo di **rigo N28**.

Se l'importo di **rigo O12** è inferiore a quello di **rigo O10** (nel caso di dichiarazione congiunta alla somma degli importi di **rigo O10** di entrambe le schede-base), al **rigo O12** verrà indicata la differenza tra i due importi e tale saldo dovrà essere versato nel termine del 31 maggio; nello stesso **rigo O12** verranno riportati gli estremi del relativo versamento.

Qualora, invece, non si realizzi la descritta situazione di credito/debito, l'intero importo di **rigo O10** della scheda-base del dichiarante e – nella dichiarazione congiunta – anche l'intero importo del corrispondente rigo della scheda-base del coniuge dichiarante verranno versati nel suddetto termine e indicati al **rigo O13** del riquadro con gli estremi del versamento.

B) ILOR a credito

Il credito risultante al **rigo O11**, ridotto della quota eventualmente già utilizzata per la compensazione con l'IRPEF a debito (**rigo N29**), deve essere riportato al **rigo O14** ovvero al **rigo O15** del riquadro se si chiede, rispettivamente, lo scomputo del credito stesso nella dichiarazione dell'anno successivo, ovvero il rimborso.

Qualora il contribuente intenda utilizzare il credito residuo (**rigo O11 - rigo N29**) unicamente per il pagamento degli acconti per la successiva dichiarazione ed ottenere il rimborso del residuo credito, dovrà indicare al **rigo O14** l'importo da utilizzare per detti acconti (che non potrà mai superare l'importo del credito residuo) e al **rigo O15**, quale imposta di cui si chiede il rimborso, la differenza tra l'importo di **rigo O11** e quelli dei **righi N29** e **O14**.

È appena il caso di ricordare che nella dichiarazione congiunta l'ILOR a credito non può essere portata a compensazione dell'IRPEF a debito.

21. DATI RELATIVI AI VERSAMENTI

Ai righi N25, N26 e N30, O8, O9 e O13 vanno riportati, come già accennato, i dati relativi ai versamenti effettuati, in acconto e a saldo, sia per IRPEF che per ILOR.

Per quanto riguarda la compilazione, si avverte che in caso di versamento integrativo effettuato per completare un erroneo minore versamento precedentemente eseguito sempre allo stesso titolo (acconto o saldo rispettivamente per IRPEF e ILOR), l'importo di tale ulteriore versamento va riportato nel rigo relativo sommato a quello del versamento precedente e con i dati relativi all'ultimo versamento effettuato.

Come già precedentemente detto, le stesse modalità dovranno essere seguite nel caso di coniugi sposati dopo la data di effettuazione dei versamenti, in possesso di separate attestazioni di pagamento dell'acconto e che optino per la dichiarazione congiunta.

A partire dal 1° maggio 1993 i dichiaranti devono versare presso una qualsiasi banca autorizzata, presso un qualsiasi Ufficio postale o presso il Concessionario della riscossione competente per territorio:

- l'IRPEF ancora dovuta come risulta dal **rigo N30** del riquadro Calcolo dell'IRPEF a saldo;
- l'ILOR ancora dovuta come risulta dal **rigo O13** del riquadro Calcolo dell'ILOR a saldo;

I versamenti non vanno effettuati se le imposte da versare a saldo non superano ciascuna le lire 20.000.

I versamenti devono essere eseguiti mediante delega ad una azienda di credito autorizzata o all'Amministrazione P.T. utilizzando gli speciali moduli forniti dalla banca o gli speciali bollettini di versamento in c/c, forniti dall'Ufficio postale, ovvero mediante apposita distinta di versamento o appositi bollettini di versamento su c/corrente postale intestati al Concessionario della riscossione competente per territorio, **distintamente per ciascun tributo.**

I moduli, i bollettini e le distinte devono essere accuratamente compilati, riportando i dati richiesti in modo assolutamente conforme a quelli indicati in dichiarazione.

La banca, a versamento avvenuto, rilascia attestazione di pagamento in duplice copia di cui una va conservata dal contribuente e l'altra allegata alla dichiarazione. L'Ufficio postale rilascerà invece, a fronte del versamento, una ricevuta che il contribuente deve conservare ed un'attestazione che deve allegare alla dichiarazione. Il Concessionario rilascerà a fronte del versamento, distinta di versamento in duplice copia di cui una va conservata dal contribuente e l'altra allegata alla dichiarazione. Si devono riportare negli appositi righi la data del versamento, il codice della banca o dell'Ufficio postale o della Concessione e l'importo versato desumendoli dall'attestato.

Nel caso di dichiarazione congiunta, il versamento dell'IRPEF dovuta da entrambi i coniugi, risultante dal **rigo N30** del riquadro Calcolo IRPEF a saldo, non può che esser effettuato cumulativamente.

Per quanto riguarda invece l'ILOR dovuta da entrambi i coniugi e risultante per ciascuno di essi al **rigo O13** del riquadro Calcolo ILOR a saldo della scheda base del dichiarante e di quella del coniuge dichiarante, il versamento deve esser effettuato utilizzando un unico modulo o bollettino di versamento, con separata indicazione degli importi dovuti.

22. RIMBORSI DI IMPOSTA MEDIANTE ACCREDITO SU CONTO CORRENTE BANCARIO

Il D.M. 30 marzo 1991, pubblicato nella G.U. del 6 dicembre 1991, stabilisce le modalità per l'esecuzione dei rimborsi di imposta mediante accredito su conto corrente bancario.

I contribuenti che intendano avvalersi dell'accredito del rimborso, devono recarsi all'Azienda di credito presso la quale hanno il proprio conto corrente bancario e compilare il modello di richiesta appositamente predisposto.

L'azienda di credito provvederà ad inoltrare la richiesta all'Amministrazione Finanziaria la quale predisporrà apposita comunicazione al contribuente dell'avvenuta registrazione dei dati.

Qualora il contribuente non intenda più avvalersi della riscossione dei rimborsi con tale modalità dovrà recarsi presso un ufficio delle Imposte Dirette per effettuare l'annullamento della richiesta.

L'Amministrazione Finanziaria, sulla base delle richieste pervenute, predisporrà gli ordinativi di pagamento dei rimborsi da estinguere mediante accredito su conto corrente.

N.B. – Il sistema di pagamento avrà effetto anche per i rimborsi di precedenti anni di imposta per i quali sussiste il diritto al rimborso.

23. PROSPETTO DATI E NOTIZIE PARTICOLARI

Nel prospetto vanno indicati i beni e servizi, in Italia o all'estero, che, per loro natura o anche di fatto, sono o potrebbero essere adibiti ad uso personale del contribuente o delle altre persone i cui redditi sono ad esso imputabili o per le quali competono deduzioni dal reddito o detrazioni di imposta e di cui si sostengono, anche in parte, le spese. Devono essere altresì indicati i beni e servizi di cui si ha la titolarità, anche parziale, della proprietà o dell'usufrutto.

Devono essere indicati, se il contribuente ne sostiene le spese, anche i beni presi in leasing o che costituiscono fringe benefit.

Si precisa che se il coniuge non è fiscalmente a carico deve indicare i dati relativi ai propri beni e ai propri servizi nell'apposito prospetto dati e notizie particolari predisposto per il coniuge dichiarante.

Non vanno indicati i beni che sia per natura che per l'uso che ne viene fatto sono totalmente strumentali all'esercizio di imprese, arti o professioni o che sono destinati alla vendita. Pertanto, non vanno indicati, ad esempio, gli autoveicoli per trasporto merci utilizzati dalle imprese di trasporto per l'erogazione del servizio, mentre devono essere indicate le autovetture ad uso privato delle stesse imprese di trasporto.

Il prospetto è stato predisposto per consentire la rilevazione dei dati tramite lettore ottico. Si raccomanda, pertanto, di non piegarlo, di scrivere con la massima chiarezza in **stampatello maiuscolo**, di usare esclusivamente una penna a sfera con inchiostro nero o blu, di riempire ogni casella con un solo carattere, facendo attenzione a che ciascuna cifra o lettera rientri nella propria casella; quando è richiesto di rispondere barrando una casella, annerire il rettangolino o segnare un trattino orizzontale.
Se non fosse possibile riportare nel modello tutti i beni o servizi posseduti o di cui si sono sostenute le spese, il contribuente dovrà compilare un modello aggiuntivo, numerandolo progressivamente ed allegarlo alla dichiarazione.
Per le specifiche sanzioni previste in caso di omissione o incompletezza dei dati richiesti nel prospetto si rinvia a quanto precisato nel paragrafo relativo alle sanzioni.

DATI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI DEL PROSPETTO

PERIODO: indicare il periodo relativamente al quale si sono sopportate le spese del bene o servizio (ad esempio, per una residenza secondaria disponibile l'intero anno, il periodo è 12 mesi). Per le residenze secondarie in multiproprietà, esprimere il periodo in settimane; negli altri casi, indicare i mesi, contando per intero le frazioni di mese. Qualora il contribuente nel corso dell'anno abbia sostituito il bene o servizio, la frazione di mese va conteggiata solo per il bene o servizio acquisito per ultimo. Ad esempio se un'autovettura viene sostituita con un'altra il giorno 14 maggio, il periodo relativo alla prima vettura sarà di 4 mesi e quello della seconda di 8 mesi.

INTESTATARIO: barrare la casella «SI» se il contribuente è proprietario o usufruttuario del bene, anche in parte; in caso contrario, barrare il «NO». (Questo dato non è richiesto per le residenze).

STRUMENTALE: barrare la casella se il bene è parzialmente o totalmente utilizzato dal contribuente nell'esercizio di impresa o di arti e professioni.

QUOTA SPESE: indicare nella casella la percentuale di partecipazione alle spese (relative al bene o servizio) personalmente a carico del contribuente nel periodo indicato.

Quando tale percentuale è pari a 100, essa non va indicata. Se il bene o servizio è parzialmente strumentale, indicare solo la percentuale corrispondente all'uso personale.

Se il soggetto è intestatario del bene o servizio, ma non ne sopporta le spese, nella «quota spese» va indicato zero.

CODICE FISCALE DI ALTRO SOGGETTO CHE SOSTIENE LE SPESE: se le spese sono sostenute, anche solo in parte, da altro soggetto (persona fisica o società), indicare il codice fiscale di tale soggetto.

Se i soggetti che sostengono le spese sono più di uno (oltre al contribuente stesso), indicare il codice fiscale di chi si ritiene sopporti la quota maggiore delle spese.

DATI REALTIVI ALLE SINGOLE SEZIONI DEL PROSPETTO

Sez. A - Autoveicoli, motocicli, camper, autocaravan e roulotte

Tra i motocicli vanno indicati solo quelli con cilindrata superiore a 250 cc.

TIPO VEICOLO: indicare il valore **1** per gli autoveicoli con alimentazione a benzina, il valore **2** per gli autoveicoli con alimentazione a gasolio, il valore **3** per i camper e gli autocaravan, il valore **4** per i motocicli, il valore **5** per le roulotte e il valore **6** per i veicoli commerciali con peso totale a terra fino a 3,5 tonnellate.

23

CAVALLI FISCALI (CC PER I MOTOCICLI): indicare la potenza fiscale espressa in CV per tutti i veicoli a motore esclusi i motocicli, per i quali deve essere indicata la cilindrata (CC). Tale dato è riportato sul libretto di circolazione. Si precisa che tale campo non deve essere compilato in caso di veicoli commerciali con peso totale a terra fino a 3,5 tonnellate.

ANNO IMMATRICOLAZIONE: indicare le ultime due cifre dell'anno di prima immatricolazione del veicolo a motore. Tale dato non va indicato, invece, per le roulotte.

Sez. B - Residenze principali e secondarie

Non vanno indicati i fabbricati ad uso abitativo che non sono a disposizione (ad esempio, quelli dati in affitto e quelli dati in uso gratuito, limitatamente al periodo di locazione o di uso gratuito, o quelli che costituiscono «beni merce» di un'impresa).

PRINCIPALE: barrare la casella se l'abitazione è la residenza principale. Per residenza principale s'intende quella nella quale il contribuente ed i suoi familiari abitualmente dimorano, anche se detenuta in locazione.

SECONDARIA: barrare la casella se l'abitazione costituisce una residenza secondaria. Per residenza secondaria s'intende qualunque altra abitazione diversa da quella principale tenuta comunque a disposizione.

ZONA GEOGRAFICA: indicare il valore **1** per le residenze situate nelle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna; il valore **2** per le residenze situate nelle regioni Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo; il valore **3** per le residenze situate nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna; il valore **4** per le residenze situate all'estero.

SUPERFICIE (MQ): indicare la superficie della residenza espressa in metri quadrati, calcolandola convenzionalmente ai sensi dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Equo canone").

La superficie convenzionale è data dalla somma dei seguenti elementi:

a) l'intera superficie dell'unità immobiliare;

b) il 50 per cento della superficie delle autorimesse;

c) il 20 per cento del posto macchina;

d) il 25 per cento di balconi, terrazze e cantine;

e) il 15 per cento dei giardini;

f) il 10 per cento della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell'unità immobiliare.

Le superficie di cui alle lettere **a)**, **b)** e **d)** si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.
L'elemento di cui alla lettera **e)** entra nel computo della superficie convenzionale fino ad un massimo non eccedente la superficie di cui alla lettera **a)**.

MULTIPROPRIETÀ: barrare la casella se la residenza secondaria è una multiproprietà.

NUDA PROPRIETÀ: barrare la casella se il contribuente ha la nuda proprietà della residenza principale o secondaria di cui sostiene gli oneri per il mutuo.

MUTUI (RATA ANNUA): indicare l'ammontare complessivo delle rate di ammortamento (quota capitale e quota interessi) pagate nell'anno per eventuali mutui relativi alla residenza anche se sostenuti per una residenza in cooperativa a proprietà indivisa.

Si precisa che, nel caso in cui le spese per il mutuo siano sostenute da più persone, l'importo da indicare è quello complessivamente pagato per il mutuo e non la sola quota del dichiarante.

STAGIONALE: barrare la casella se la residenza è stata presa in affitto stagionale, cioè per non più di tre mesi nell'anno.

NON STAGIONALE: barrare la casella se la residenza è stata presa in affitto non stagionale ovvero per più di tre mesi nell'anno.

CANONE ANNUO: indicare l'ammontare complessivo del canone di locazione pagato nell'anno. Si precisa che, nel caso in cui le spese di locazione siano sostenute da più persone, l'importo da indicare è quello complessivamente pagato per la locazione e non la sola quota del dichiarante.

Nel caso di locazione non stagionale, se il canone comprende altre spese oltre quelle di pura locazione (condominio, riscaldamento, ecc.), indicare l'importo al netto di tali spese.

TITOLO: indicare il codice **1** se il dichiarante è proprietario, **2** se il dichiarante gode del diritto di usufrutto, **3** se il dichiarante gode di diritto di uso, 4 se il dichiarante gode di diritto di abitazione, **5** se il dichiarante gode di uso gratuito (comodato), **6** se il dichiarante gode dell'abitazione ad altro titolo.

NUMERO D'ORDINE: indicare il corrispondente numero d'ordine utilizzato per l'abitazione nella Dichiarazione dei terreni e dei fabbricati; ovviamente la casella va compilata nei soli casi in cui sussiste l'obbligo di dichiarare l'abitazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'ISI ovvero dell'ICI. Qualora nella predetta Dichiarazione sia stato utilizzato più di un modello, nella prima casella deve essere indicato il numero di modello e nella seconda il numero d'ordine.

SEZ. C — Servizi di collaboratori familiari

Vanno considerati solo gli addetti alla casa che prestano, dietro compenso, servizi di lavoro domestico. Non si considerano collaboratori familiari coloro i quali sono addetti esclusivamente all'assistenza di infermi o di invalidi.

ORE LAVORATE (PER NON CONVIVENTI): indicare il numero totale di ore lavorate nell'anno, se il collaboratore è a tempo parziale o non convivente.

MESI LAVORATI (PER CONVIVENTI): indicare i mesi lavorati nell'anno, se il collaboratore è a tempo pieno e convivente.

DATORE DI LAVORO INPS: barrare la casella "SI" se il contribuente risulta all'INPS quale datore di lavoro domestico del collaboratore familiare, in caso contrario, barrare la casella "NO".

SEZ. D — Assicurazioni (escluse quelle per l'uso di veicoli a motore, cioè responsabilità civile, furto e incendio, quelle sulla vita e quelle contro gli infortuni e le malattie)

PREMIO ANNUO: indicare l'importo del premio pagato nell'anno.

Nel caso in cui le spese siano sostenute da più persone, va indicato l'importo complessivo e non la sola quota a carico del contribuente.

SEZ. E — Imbarcazioni da diporto a vela o a motori e navi

Sono escluse le imbarcazioni a vela di stazza lorda non superiore a 3 tonnellate e lunghezza non superiore a 6 metri nonché le imbarcazioni con propulsione a motore di potenza non superiore a 25 HP effettivi.

Per "navi" sono da intendersi le imbarcazioni con stazza superiore alle 50 tonnellate.

TIPO IMBARCAZIONE: indicare il valore **1** per le imbarcazioni da diporto a vela, il valore **2** per le imbarcazioni da diporto a motore, il valore **3** per le navi.

LUNGHEZZA (CM): indicare la lunghezza in centimetri per le imbarcazioni da diporto a vela o a motore.

HP EFFETTIVI: indicare gli HP effettivi delle imbarcazioni da diporto a motore. Il dato può essere rilevato dalla licenza di navigazione e dal certificato uso motore.

STAZZA NAVE: indicare la stazza delle navi espressa in tonnellate.

PERSONALE STAGIONALE: indicare il numero di unità di personale stagionale, addetto all'imbarcazione da diporto od alla nave, effettivamente imbarcato per non più di tre mesi nell'anno.

PERSONALE NON STAGIONALE: indicare il numero di personale addetto all'imbarcazione da diporto od alla nave, effettivamente imbarcato per più di tre mesi nell'anno.

ANNO IMMATRICOLAZIONE: indicare le ultime due cifre dell'anno di prima immatricolazione delle imbarcazioni da diporto o delle navi.

CANONE LOCAZIONE indicare l'ammontare del canone di locazione solo per le imbarcazioni o le navi avute in affitto complessivamente per non più di tre mesi nell'anno Se la locazione si è protratta per più di tre mesi, la valutazione del bene non si basa sul canone pagato, ma sugli altri elementi (lunghezza HP effettivi, ecc)

SEZ. F — Cavalli da corsa o da equitazione

CORSA barrare la casella se il cavallo è "da corsa"

EQUITAZIONE barrare la casella se il cavallo è "da equitazione"

A PENSIONE barrare la casella se il cavallo è tenuto a pensione

IN PROPRIO barrare la casella se il cavallo è mantenuto in proprio

SEZ. G — Aerei ed elicotteri da turismo, alianti, ultraleggeri e deltaplani a motore

TIPO AEROMOBILE indicare il valore 1 per gli aerei da turismo con motore a elica il valore **2** per gli elicotteri da turismo, il valore **3** per gli alianti e motoalianti, il valore **4** per gli ultraleggeri e deltaplani a motore e il valore **5** per gli aerei da turismo con motore a reazione

HP indicare la potenza in HP per gli aeromobili di tipo 1, 2 e 4

ORE DI VOLO indicare le ore di volo del contribuente nell anno, con l'aeromobile

AEROCLUB barrare la casella se l'aeromobile è un aereo o un elicottero da turismo appartenente ad Aeroclub

SEZ. H — Abbonamento radiotelevisivo

Indicare il numero degli apparecchi televisivi utilizzati e gli estremi del canone dell'abbonamento radiotelevisivo di iscrizione all URAR di cui il contribuente è intestatario Qualora il contribuente, pur utilizzando apparecchi televisivi, non sia l'intestatario dell'abbonamento deve indicare il codice fiscale dell intestatario

Determinazione sintetica del reddito complessivo netto

Chi vuole determinare il reddito complessivo netto attribuibile ai sensi dei Decreti Ministeriali 10 settembre e 19 novembre 1992 può procedere nel modo seguente

1) individuare la tipologia del bene o servizio fra quelle specificate nelle tabelle allegate,

2) calcolare l'importo sulla base delle indicazioni contenute nella relativa tabella Applicare gli eventuali adeguamenti proporzionali tenendo conto del periodo di disponibilità nell anno del bene o servizio e della quota percentuale di spese sostenute,

3) moltiplicare l'importo risultante dal punto 2) per il coefficiente stabilito nella stessa tabella,

4) per autoveicoli motocicli, camper, autocaravan, imbarcazioni e navi, ridurre l'ammontare risultante dal punto 3) della percentuale stabilita nella tabella se l'immatricolazione è antecedente di almeno tre anni,

5) ordinare, partendo dal maggiore, gli ammontari calcolati per ciascun bene o servizio Valutarli, poi, nelle seguenti percentuali,
— 100% per l'ammontare più elevato,
— 60% per il secondo ammontare,
— 50% per il terzo ammontare,
— 40% per il quarto ammontare,
— 20% per gli ammontari successivi

Nel caso che uno o più dei valori così ottenuto risulti inferiore al relativo importo calcolato al punto 2), sostituirlo con detto importo

6) sommare tutti i valori così determinati

Il valore così ottenuto rappresenta il reddito complessivo netto sinteticamente determinato sulla base di soli beni e servizi considerati

Ai fini dell'accertamento l Ufficio terrà conto anche degli incrementi patrimoniali verificatisi nel 1992, e di quelli che si verificheranno nei cinque anni successivi, nella misura di 1/6 delle spese effettivamente sostenute

Se la differenza fra il reddito determinato e quello effettivamente dichiarato risulta superiore al 25 per cento del primo per due o più periodi d'imposta l'Amministrazione Finanziaria può procedere all accertamento sintetico del maggior reddito calcolato, salvo dimostrazione, a carico del contribuente, che tale maggior reddito sia costituito o giustificato da redditi esenti, da redditi soggetti a ritenuta a titolo di imposta o da una diminuzione del patrimonio posseduto

Si riporta, passo per passo un esempio del procedimento descritto

Esempio:

1 Autovettura di 15 CV fiscali immatricolata nel 1991 (Tabella A), residenza principale a Roma di 130 mq con rata annua di mutuo di 6 milioni (Tabella B), barca a vela di 8 metri immatricolata nel 1991 (Tabella E) Per tutti si ipotizza un periodo di disponibilità di 12 mesi e una quota spesa pari al 100%

2 Dalla Tabella A si ricava

2 367 000 + (234 000 × 3) = 3 069 000

Dalla Tabella B

(28 000 × 130) + 6 000 000 = 9 640 000

Dalla Tabella E

5 000 × 800 = 4 000 000

3 L'applicazione dei relativi coefficienti dà

3 069 000 × 5 = 15 345 000

9 640 000 × (5 − 1) = 38 560 000

4 000 000 × 7 = 28 000 000

4 Nessuna riduzione spettante

5 La valutazione dei beni è la seguente

38 560 000 × 100% = 38 560 000

28 000 000 × 60% = 16 800 000

15 345 000 × 50% = 7 672 500

6 L'importo complessivo è

38 560 000 + 16 800 000 + 7 672 500 = 63 032 500

25

TABELLA «A» - AUTO/MOTOVEICOLI		
	Importo	Coeff.
1) Autoveicoli con alimentazione a benzina		
fino a 12 CV fiscali	L. 2 367 000	4
da 13 a 15 CV fiscali	L. 2 367 000 più L. 234 000 per ogni CV eccedente i 12	5
da 16 a 20 CV fiscali	L. 3 070 000 più L. 423 000 per ogni CV eccedente i 15	6
da 21 a 24 CV fiscali	L. 5 185 000 più L. 303 000 per ogni CV eccedente i 20	7
oltre i 24 CV fiscali	L. 6 397 000 più L. 267 000 per ogni CV eccedente i 24	8
2) Autoveicoli con alimentazione a gasolio		
fino a 16 CV fiscali	L. 4 537 000	5
da 17 a 20 CV fiscali	L. 4 537 000 più L. 384 000 per ogni CV eccedente i 16	6
oltre i 20 CV fiscali	L. 6 073 000 più L. 401 000 per ogni CV eccedente i 20	7
3) Camper e autocaravan		
fino a 19 CV fiscali	L. 3 216 000	5
da 20 a 22 CV fiscali	L. 3 216 000 più L. 155 000 per ogni CV eccedente i 19	5
oltre i 22 CV fiscali	L. 3 681 000 più L. 241 000 per ogni CV eccedente i 22	6
4) Motocicli con cilindrata superiore a 250 cc		
da 251 a 350 cc	L. 723 950	5
da 351 a 500 cc	L. 970 000	5
oltre 500 cc	L. 1 276 300	7
Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per gli autoveicoli e per gli altri mezzi di trasporto a motore sono ridotti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione		
5) Roulotte	L. 1 100 000	5

TABELLA «B» - RESIDENZE		
	Importo	Coeff.
1) Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna		
fino a 120 mq	L. 34.000/mq annue	4
oltre 120 mq	L. 34 000/mq annue	5
2) Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo		
fino a 120 mq	L. 28 000/mq annue	4
oltre 120 mq	L. 28 000/mq annue	5
3) Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna		
fino a 120 mq	L. 24 000/mq annue	4
oltre 120 mq	L. 24 000/mq annue	5
4) Residenze secondarie in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate in Italia		
fino a 120 mq	L'importo delle residenze principali ridotto del 50%	5
oltre 120 mq	L'importo delle residenze principali ridotto del 50%	6
5) Residenze secondarie in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate all'estero	L. 20 000/mq	8
6) Residenze in locazione non stagionale		
principali	L'importo delle residenze in proprietà aumentato del canone di locazione	3
secondarie	L'importo delle residenze in proprietà aumentato del canone di locazione	4

26

Segue **Tabella "B" - Residenze**		
	Importo	**Coeff.**
7) **Residenze secondarie in locazione stagionale**	Ammontare del canone di locazione	6
8) **Residenze secondarie in multiproprietà**	L 5 000/mq per settimana di disponibilità	6

Per le residenze in proprietà indicate ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 8) gli importi sono aumentati delle **rate di ammortamento degli eventuali mutui** ad essi relative In tal caso, i rispettivi coefficienti sono ridotti di un punto L'ammontare risultante dall'applicazione dei nuovi coefficienti agli importi così determinati non può, comunque, essere inferiore a quello ottenuto in assenza di mutui Per le residenze di cui il soggetto abbia la nuda proprietà, indicate ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 8), gli importi sono costituiti dalle sole rate di ammortamento dei relativi mutui

TABELLA "C" - COLLABORATORI FAMILIARI		
	Importo	**Coeff.**
Collaboratori familiari		
a tempo pieno conviventi	L 20 200 000 per ciascun collaboratore	4
a tempo parziale o non conviventi	L 11 500 per ora lavorata	4

TABELLA "D" - ASSICURAZIONI		
	Importo	**Coeff.**
Assicurazioni	Ammontare del premio annuo	10

TABELLA "E" - IMBARCAZIONI		
	Importo	**Coeff.**
1) **Imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 3 t fino a 50 t con propulsione a vela**		
oltre 600 e fino a 900 cm	L 5 000 a cm	7
oltre 900 e fino a 1 200 cm	L 4 500 000 più L 8 000 per ogni cm eccedente i 900	7
oltre 1 200 e fino a 1 500 cm	L 6 900 000 più L 12 000 per ogni cm eccedente i 1 200	7
oltre 1 500 e fino a 1 800 cm	L 10 500 000 più L 12 000 per ogni cm eccedente i 1 500	8
oltre 1 800 cm	L 14 100 000 più L 14 00 per ogni cm eccedente i 1 800 e L 10 000 000 per ogni unità di personale stagionale	8
2) **Imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore a 50 t con propulsione a motore di potenza superiore a 25 HP effettivi**		
fino a 900 cm	L 4 000 000 più L 28 000 per ogni cm eccedente i 600 più L 20 000 per ogni HP che superi un potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa in metri)	5
oltre 900 e fino a 1 200 cm	L 12 400 000 più L 13 500 per ogni cm eccedente i 900 più L 20 000 per ogni HP che superi una poteza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa in metri)	5

27

Segue **Tabella "E" - Imbarcazioni**

	Importo	Coeff.
oltre 1 200 e fino a 1 400 cm	L 16 450 000 più L 40 000 per ogni cm eccedente i 1 200 più L 20 000 per ogni HP che superi una poteza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa in metri)	6
oltre 1 400 cm	L 24 450 000 più L 40 000 per ogni cm eccedente i 1 400 più L 20 000 per ogni HP che superi una poteza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa in metri) e L 10 000 000 per ogni unità di personale stagionale	7
3) **Navi di stazza superiore a 50 t**	L 90 000 000 più L 1 200 000 per ogni tonnellata eccedente le 50 più L 10 000 000 per ogni unità di personale stagionale	4

I costi relativi al personale non stagionale, cioè imbarcato per più di tre mesi nell'anno, sono oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio

4) **Navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore in locazione per periodi non superiore, complessivamente, a tre mesi all'anno**	L'ammontare del canone pattuito	quelli dai precedenti p 1) 2) 3)

Gli ammontari risultati dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per le navi e imbarcazioni da riporto con propulsione a vela o a motore sono ridotti del 5% per anno fino ad un massimo del 40%, a decorrere da terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione

TABELLA "F" - CAVALLI

	Importo	Coeff.
1) **Cavalli manutenuti in proprio**		
cavalli da corsa	L 9 000.000	7
cavalli da equitazione	L 6 000 000	6
2) **Cavalli a pensione**		
cavalli da corsa	L 18 000 000	7
cavalli da equitazione	L 10 000 000	6

TABELLA "G" - AEROMOBILI

	Importo	Coeff.
1) **Aerei da turismo**		
fino a 100 HP	L 281 000 x ora di volo	8
da 101 a 150 HP	L 303 000 x ora di volo	8
da 151 a 200 HP	L 371 000 x ora di volo	8
da 201 a 250 HP	L 409 000 x ora di volo	8
da 251 a 300 HP	L 460 000 x ora di volo	8
da 301 a 450 HP	L 550 000 x ora di volo	9
da 451 a 600 HP	L 753 000 x ora di volo	9
2) **Elicotteri da turismo**		
fino a 150 HP	L 424 000 x ora di volo	9
da 151 a 300 HP	L 580 000 x ora di volo	9

Gli aerei con potenza superiore a 600 HP, quelli con motore a reazione e gli elicotteri con potenza superiore a 300 HP sono oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio

3) **Alianti e motoalianti**	L 110 000 x ora di volo	7
4) **Ultraleggeri e deltaplani a motore**		
fino a 50 HP	L 50 000 x ora di volo	7
da 51 a 100 HP	L 70 000 x ora di volo	7
superiori a 100 HP	L 100 000 x ora di volo	7

Per gli aerei e gli elicotteri da turismo appartenenti ad aeroclub, l'importo è ridotto del 30%

28

24. QUADRO V - CONTRIBUTO PER LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

L'art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, stabilisce, al comma 2, che a decorrere dal 1993, ai fini della dichiarazione, dell'accertamento, della riscossione del contributo previsto dall'art. 31, commi 8, 9 e 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e successive modificazioni (c. d. tassa sulla salute), e per le relative sanzioni, si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi. Con apposito regolamento, in corso di perfezionamento, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione della nuova disciplina.

Lo stesso art. 14, al comma 1, dispone che dal 1992 il predetto contributo è dovuto sulla base degli imponibili stabiliti dalla citata legge n. 41 relativi al medesimo anno.

In sostanza, venendo a coincidere l'anno di competenza del contributo con quello dell'IRPEF, si determina per tutte le categorie soggette alla contribuzione, a decorrere dallo stesso anno 1992, un pieno allineamento con quanto finora previsto per la sola categoria dei c.d. cittadini non mutuati (tutti i cittadini che, prima dell'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, non erano iscritti ad alcun Ente mutualistico di natura pubblica e che sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF).

Conseguentemente, i versamenti del contributo, effettuati nel corso dell'anno 1992 in applicazione delle disposizioni vigenti al 1° gennaio dello stesso anno, sono considerati - tranne che per la categoria dei cittadini non mutuati i cui versamenti nell'anno 1992 sono stati effettuati con riferimento all'anno 1991 - come acconto del contributo dovuto sulla base degli imponibili indicati nella dichiarazione dei redditi da presentare per il medesimo anno 1992.

SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO

Sono tenuti al pagamento del contributo al Servizio Sanitario Nazionale i seguenti soggetti:

- artigiani ed esercenti attività commerciali;

— liberi professionisti iscritti nei relativi albi;

— lavoratori dipendenti e pensionati in possesso di altri redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e di pensione;

— coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

— soggetti, diversi da quelli sopra indicati, non tenuti all'iscrizione a forme obbligatorie di previdenza, per i quali la partecipazione contributiva all'assistenza sanitaria è regolata dall'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni (cittadini non mutuati);

— cittadini stranieri residenti in Italia.

I predetti soggetti sono tenuti a corrispondere il contributo sulla base del reddito complessivo lordo ai fini dell'IRPEF costituito dai seguenti redditi:

— redditi dominicali e agrari dei terreni, redditi dei fabbricati e di capitale, di importo complessivo superiore a lire 4.000.000 (tale franchigia non spetta ai cittadini non mutuati);

— redditi di lavoro dipendente o di pensione non assoggettati a contribuzione; si precisa che fra tali redditi vanno compresi gli emolumenti assimilati a quelli di lavoro dipendente non assoggettati al contributo dell'ente pagatore, come indicati al punto 4 del mod. 101 (partecipazione a comitati, ecc.);

— redditi di impresa e di lavoro autonomo, ivi compresi quelli derivanti dall'esercizio di attività di collaborazione coordinata e continuativa;

— redditi diversi.

CALCOLO DEL CONTRIBUTO

Il contributo, nelle misure e nei limiti di reddito stabiliti nell'art. 31, commi 8, 9, 11, 13 e 14 della legge n. 41 del 1986, deve essere calcolato sul reddito complessivo lordo determinato, ai sensi dell'art. 8 del TUIR, ai fini dell'IRPEF per l'anno al quale il contributo stesso si riferisce.

Sono pertanto esclusi dalla base imponibile del contributo, oltre ai redditi che non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF (redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ed emolumenti che non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali), i seguenti altri redditi:

— redditi già assoggettati alla partecipazione contributiva all'assistenza sanitaria quali i redditi di lavoro dipendente e i trattamenti pensionistici;

— redditi dominicali e agrari, redditi di fabbricati e di capitale per la parte di importo complessivo non superiore a lire 4.000.000; tale franchigia non spetta ai cittadini non mutuati. Sulla quota di reddito eccedente il limite di 100 milioni non è dovuto alcun contributo.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per la dichiarazione relativa al contributo al Servizio Sanitario Nazionale deve essere utilizzato l'apposito **quadro V** contenente gli elementi necessari ai fini del computo e del versamento del contributo.

Reddito imponibile — Al **rigo V1** va indicato il reddito da assoggettare al contributo al Servizo Sanitario Nazionale.

Per determinare tale reddito occorre preventivamente calcolare la differenza tra il reddito complessivo indicato al **rigo N1**, aumentato per quanto riguarda i lavoratori dipendenti e pensionati dei contributi previdenziali ed assistenziali (indicati a **colonna 1** del **rigo C5**), e la somma dei trattamenti pensionistici complessivamente non superiori a lire 18.000.000 e, per i soggetti diversi dai cittadini non mutuati, dei redditi dominicali, agrari, dei fabbricati e di capitale non superiori a lire 4.000.000.

A tale differenza, ricondotta a lire 100.000.000 se superiore a detto limite, vanno sottratti i seguenti importi:

— i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a lire 18.000.000;

— i redditi di lavoro dipendente, diminuiti delle eventuali somme non assoggettate a contribuzione indicate a **colonna 2 del rigo C5**;

— i contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai redditi di lavoro dipendente e di pensione.

L'importo, ottenuto come sopra descritto, va riportato al **rigo V1** quale reddito imponibile per il contributo al S.S.N.

Contributo — Al fine del calcolo del contributo occorre determinare le fasce di reddito imponibile da assoggettare alle aliquote fissate per la contribuzione: 5%, 4,2%. Per gli stranieri continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 31, comma 11, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Se la somma dei redditi di lavoro dipendente, dei redditi di pensione complessivamente superiori a lire 18.000.000 e dei relativi contributi previdenziali e assistenziali (indicati a **colonna 1** del **rigo C5**), non è superiore a lire 40.000.000, la quota di reddito imponibile di **rigo V1** che non eccede la differenza tra lire 40.000.000 e la suddetta somma va assoggettata all'aliquota del 5% mentre la restante quota di reddito imponibile va assoggettata all'aliquota del 4,2 per cento.

Se invece la predetta somma dei redditi e dei contributi eccede lire 40.000.000, tutto l'imponibile va assoggettato all'aliquota del 4,2 per cento.

Si ricorda che è ridotta al 50 per cento la quota di contributo relativa ai redditi delle aziende agricole situate nei territori montani di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

L'importo del contributo così calcolato va indicato al **rigo V2**.

Somme versate — Al **rigo V3** va indicato l'ammontare complessivo delle somme versate nel 1992 al netto di quelle versate per arretrati e condoni nonché di quelle versate dai cittadini non mutuati ivi compreso il contributo minimale pari a lire 750.000, eventualmente versato dai cittadini stranieri residenti. Sullo stesso rigo va riportato il codice assicurato, assegnato dall'INPS.

Tali somme sono da considerare a titolo di acconto del contributo dovuto per il 1992.

Il **rigo V4** va utilizzato qualora risulti di segno positivo la differenza tra l'importo di **rigo V2** e quello di **rigo V3** riportando, eventualmente, gli estremi e l'importo del versamento effettuato. Il versamento non è dovuto qualora l'importo positivo di detta differenza non superi lire 20 000

L'eventuale eccedenza risultante dalla differenza tra il contributo dovuto (**rigo V2**) e le somme versate nel 1992 (**rigo V3**) potrà essere portata in diminuzione nella dichiarazione dei redditi da presentare nell anno 1994 (**rigo V5**) ovvero ne potrà essere chiesto il rimborso al **rigo V6**. Il contributo non è rimborsabile se non supera lire 20 000

I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi che non sono tenuti al pagamento del contributo in quanto previdenzialmente a carico di altro soggetto (ad esempio la moglie in possesso di soli redditi di fabbricati di importo superiore a 4 000 000 di lire ma a carico del marito lavoratore dipendente), devono indicare in calce al **quadro V** il codice fiscale nonché i dati anagrafici del soggetto di cui sono a carico, per i contribuenti a carico che presentano la dichiarazione congiunta con il soggetto tenuto al pagamento del contributo, i predetti dati non vanno indicati dai contribuenti a carico che presentano la dichiarazione congiunta con il soggetto tenuto al pagamento del contributo

25. PROSPETTO DELLE PERDITE DI IMPRESA A CONTABILITÀ ORDINARIA NON COMPENSATE NELL'ANNO

Questo prospetto è riservato alle persone fisiche che negli anni 1988 e/o 1989 e/o 1990 e/o 1991 e/o 1992 hanno subito delle perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali a contabilità ordinaria (indicate nel **Quadro F**) e ai soci di società commerciali di persone a contabilità ordinaria (società in nome collettivo, società in accomandita semplice e società fiscalmente equiparate) per la parte di perdita delle società stesse corrispondente alle rispettive quote di partecipazione agli utili

Il prospetto va compilato solo quando l'ammontare delle perdite sopradescritte ha superato negli anni 1988 e/o 1989 e/o 1990 e/o 1991 e/o 1992 l'ammontare dei redditi prodotti nei rispettivi anni, in tal caso la differenza negativa può essere portata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi ma non oltre il quinto Si precisa che se la differenza negativa si riferisce all'anno 1988 e/o 1989 e/o 1990 e/o 1991 la stessa può essere portata in diminuzione, in tutto o in parte, del reddito complessivo del contribuente relativo all'anno 1992 per l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo stesso Può essere riportata altresì, in diminuzione del reddito complessivo relativo all'anno 1992 anche l'eccedenza formatasi nel 1987 che non ha trovato capienza nel reddito complessivo entro il 1991 e che non potrà più essere riportata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi al 1992 Nelle ipotesi sopradescritte, l'ammontare complessivo delle eccedenze relative ai suddetti periodi d'imposta dovrà figurare nel prospetto

Se la suddetta differenza negativa è stata completamente compensata nella presente dichiarazione, non dovrà essere compilato il prospetto in rassegna, qualora, invece, solo una parte di essa sia stata portata in diminuzione del reddito complessivo dell'anno 1992, in quanto quest'ultimo risulta insufficiente a compensarla integralmente, nel prospetto, agli anni relativi, dovrà essere indicata la parte residuale che potrà essere dedotta dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi fino al 1993 per l'eccedenza relativa al 1988, fino al 1994 per l'eccedenza relativa al 1989, fino al 1995 per l'eccedenza relativa al 1990, fino al 1996 per l'eccedenza relativa al 1991

Ai fini del riporto negli anni successivi della differenza tra le perdite d'impresa a contabilità ordinaria relative all'anno 1992 e l ammontare degli altri redditi prodotti nello stesso anno il contribuente dovrà effettuare la somma algebrica dei redditi che vanno a confluire nel reddito complessivo (**rigo N1**) aumentato dei crediti di imposta sui dividendi (**rigo N2**) ed operare nel seguente modo

- se il risultato di detta somma è superiore o uguale a zero, il numero 5 del prospetto non va compilato,
- se il risultato è negativo, in detto numero 5, deve essere riportato il minor importo, in valore assoluto (es fra - 50 000 e - 30 000 bisogna considerare - 30 000), tra il risultato stesso e la perdita indicata nel **rigo F102** del **quadro F**

Tale prospetto dovrà essere anche compilato dai soggetti che hanno cessato l'attività di impresa in periodi d'imposta precedente il 1992, nonché dalle imprese minori che in periodi d'imposta precedenti a detto anno erano in regime di contabilità ordinaria relativamente alle perdite residue

26. SANZIONI

Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle principali sanzioni previste dalla legge per i casi di omessa, incompleta, infedele o tardiva dichiarazione, di cui al Titolo V del D P R n 600 del 1973 e per omesso o insufficiente versamento delle imposte dovute di cui all'art 92 del D P R n 602 del 1973

Si fa presente che, in base all art 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1989, n 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n 384, le pene pecuniarie stabilite in misura fissa sono state sestuplicate se i relativi importi risultano determinati con' provvedimenti normativi emanati fino al 31 dicembre 1975, quadruplicate se determinati con provvedimenti normativi emanati dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1979 e raddoppiate se determinati con provvedimenti normativi emanati dal 1° gennaio 1980 al 31 dicembre 1984

L'omessa, l'incompleta e l'infedele dichiarazione comportano l applicazione della pena pecuniaria (da due a quattro volte le imposte dovute per omissione o incompletezza e da una a due volte per infedeltà) con un minimo di L 300 000 se non sono dovute imposte Le sanzioni per omessa dichiarazione sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore ad un mese dal termine di scadenza

La dichiarazione è nulla se non è redatta su stampati conformi al **Mod. 740** e annessi quadri approvati con decreto del Ministro delle finanze pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* o se non è sottoscritta dal (o dai) dichiarante (i), se non contiene tutti i dati ed elementi prescritti in ordine al contenuto della dichiarazione si applica, ove le infrazioni non concretizzino la fattispecie di omessa, incompleta o infedele dichiarazione, la pena pecuniaria da L 300 000 a L 3 000 000

Se l'omissione o l incompletezza riguardano gli elementi indici di capacità contributiva ovvero l'allegazione dei documenti prescritti (**Modelli 101, 201 e 102**, copia del bilancio con il conto profitti e perdite per gli imprenditori, ecc), si applica la pena pecuniaria da L 600 000 a L 6 000 000 In caso di omessa presentazione della copia della dichiarazione destinata al Comune o di difformità di questa dall'originale si applica la pena pecuniaria di L 120 000

La pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta dovuta si applica, inoltre, nel caso di esposizione nella dichiarazione di indebite deduzioni (ad esempio deduzioni ai fini dell'ILOR ai sensi dell'art 120 del T U I R)

L'inosservanza, totale o parziale, dell'obbligo di versamento, entro il termine del 31 maggio, delle imposte (IRPEF ed ILOR) dovute comporta il pagamento degli interessi di mora nella misura del 9% annuo sulle somme non versate, con decorrenza dal primo giorno successivo a quello di scadenza del termine per il versamento stesso e sino alla data di scadenza della prima rata del ruolo di riscossione dell'imposta non versata Inoltre, si applica la soprattassa pari al 40% delle somme non versate

La soprattassa è ridotta al 3% se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza

L'art 13 del D P R 29 settembre 1973, n 605, e successive modificazioni, stabilisce che l'omessa o inesatta indicazione del numero di codice fiscale nelle dichiarazioni dei redditi è punita, indipendentemente dalle altre sanzioni riguardanti il contenuto della dichiarazione stessa, con la pena pecuniaria da L 200 000 a L 4 000 000 La stessa pena si applica a carico del soggetto che indichi il numero di codice fiscale provvisorio pur avendo già ricevuto quello definitivo ovvero che indichi il numero di codice fiscale emesso in data meno recente nel caso gli siano pervenute più comunicazioni

Relativamente alle specifiche sanzioni, introdotte dall'articolo 4 della legge 24 aprile 1980, n 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati si rinvia a quanto precisato nelle istruzioni ai modelli di Dichiarazione dei terreni e fabbricati

Ferme restando le sanzioni pecuniarie di cui sopra, si sottolinea che in base al decreto-legge 10 luglio 1982, n 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n 516, così come modificato dal D L 16 marzo 1991, n 83, convertito con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n 154, costituisce **reato l'omessa dichiarazione** quando l'ammontare dei redditi fondiari, dei corrispettivi, ricavi, compensi, o altri proventi non dichiarati è superiore a 100 milioni di lire

Costituisce altresì **reato l'infedele dichiarazione** allorché sono indicati nella dichiarazione redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non sussisteva l'obbligo dell'annotazione in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di 100 milioni

I reati sopra indicati sono puniti con l'arresto o l'ammenda

Si avverte, inoltre, che, ai sensi dell'art 3, quarto comma, della legge 25 novembre 1983, n 649, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a cinque milioni di lire, ferme restando le menzionate sanzioni pecuniarie, il soggetto che, per fruire indebitamente di detrazioni per carichi di famiglia o per consentirne l'indebita fruizione, indica falsamente nella dichiarazione annuale l'esistenza di persone a carico diverse dal coniuge, ovvero rilascia o utilizza attestazioni non rispondenti al vero circa il limite di reddituallità per le detrazioni per carichi di famiglia Le stesse pene si applicano, ai sensi dell'art 3, quattordicesimo comma, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n 17, nei casi di falsità delle attestazioni del titolare e dei collaboratori dell'impresa familiare in merito al lavoro prestato da questi ultimi nell'impresa, nonché in caso di falsità dell'attestazione dell'imprenditore in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire delle deduzioni ai fini dell ILOR di cui all'art 120, commi 1 e 2, del T U I R

31

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/93

dichiarazione delle persone fisiche REDDITI 1992

RISERVATO ALL'UFFICIO

Centro di Servizio ______ oppure N. ______ Ufficio delle imposte ______

Presentata al Comune di ______ il ______ N. ______

DICHIARANTE

CODICE FISCALE (obbligatorio)

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME SESSO (barrare la relativa casella) M F

DATI ANAGRAFICI DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO 1 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA PROVINCIA (sigla)

RESIDENZA ANAGRAFICA Indicare il mese e l'anno di variazione se la residenza è variata rispetto alla dichiarazione del 1992. Indicare invece solo l'anno 1993 se nel 1992 non è stata presentata dichiarazione MESE ANNO 19 COMUNE PROVINCIA (sigla) C.A.P. FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO TELEFONO PREFISSO NUMERO

STATO CIVILE (barrare la relativa casella) 1 CELIBE/NUBILE 2 CONIUGATO/A 3 VEDOVO/A 4 SEPARATO/A 5 DIVORZIATO/A 6 DECEDUTO/A 7 TUTELATO/A 8 FIGLIO/A MINORE DATA DI VARIAZIONE (indicare l'anno solo in caso di codice 6) MESE ANNO

TITOLO DI STUDIO (barrare la relativa casella) 1 NESSUNO 2 LICENZA ELEMENTARE 3 LICENZA MEDIA 4 DIPLOMA 5 LAUREA

NAZIONALITÀ ESTERA (vedere istruzioni)

Barrare la casella in caso di fallimento, liquidazione, eredità giacente o accettazione di eredità

EVENTI ECCEZIONALI (vedere istruzioni)

CASI PARTICOLARI DI DOMICILIO FISCALE (vedere istruzioni e barrare la relativa casella) 1 RESIDENTE ALL'ESTERO 2 PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO 3 VARIAZIONE ANAGRAFICA AVVENUTA DA MENO DI 60 GIORNI

COMUNE PROV. (sigla) FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO C.A.P.

RESIDENTI ALL'ESTERO NUMERO IDENTIFICATIVO FISCALE ESTERO STATO ESTERO DI RESIDENZA CODICE STATO (vedere istruzioni) LOCALITÀ DI RESIDENZA INDIRIZZO

SCELTA DEL DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia

CONIUGE

CODICE FISCALE (obbligatorio) N. MESI FIRMA (*) (per attestazione)

Barrare la casella se viene presentata dichiarazione congiunta — se il coniuge è a carico deve indicare il numero di mesi e firmare

FAMILIARI A CARICO

RELAZIONE DI PARENTELA (barrare la casella F per i figli e assimilati, A per gli altri familiari)	CODICE FISCALE (obbligatorio)	INDICARE S = STUDENTE P = PENSIONATO A = ALTRO	N. MESI A CARICO	FIRMA (*) (per attestazione)
1 F A				
2 F A				
3 F A				
4 F A				
5 F A				

(*) Con la firma i familiari, diversi dai figli minorenni, attestano di essere a carico non avendo posseduto redditi superiori a L. 4.800.000, tenuto conto anche dei redditi esenti e dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva secondo quanto prescrive l'art. 12 del T.U.I.R., come sostituito dall'art. 2 del D.L. n. 70 del 1988, e trovandosi in tutte le altre condizioni previste dalla legge. **N.B.** La falsa attestazione è punita penalmente con la reclusione e la multa.

QUADRO A REDDITI DEI TERRENI — Esclusi i terreni all'estero da includere nel **Quadro L**

		1 IRPEF	2 ILOR		3 IRPEF	4 ILOR	5 DEDUZIONI ILOR
A1	REDDITO DOMINICALE	000	000	REDDITO AGRARIO	000	000	000

Riportare alle col. 1 e 2 i totali delle quote del reddito dominicale ai fini IRPEF ed ILOR, alle col. 3 e 4 i totali delle quote del reddito agrario ai fini IRPEF ed ILOR e alla col. 5 il totale delle deduzioni ILOR, della dichiarazione dei terreni e dei fabbricati.
Sommare gli importi di rigo A1 col. 1 e 3 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare gli importi di rigo A1 col. 2 e 4 agli altri redditi ILOR e riportare il totale al rigo O1; sommare l'importo di rigo A1 col. 5 alle altre deduzioni ILOR e riportare il totale al rigo O2.

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI — Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel **Quadro L**

		1		2
B1	IMPONIBILE IRPEF	000	IMPONIBILE ILOR	000

Riportare alle col. 1 e 2 i totali dell'imponibile IRPEF ed ILOR della dichiarazione dei terreni e dei fabbricati.
Sommare l'importo di rigo B1 col. 1 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di rigo B1 col. 2 agli altri redditi ILOR e riportare il totale al rigo O1.

QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

SEZ. I - Lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 47, lettere a), c), d), e), l) del T.U.I.R.

N ORD	1 CODICE FISCALE DEL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE	2 CODICE QUALIFICA	3 CODICE ATTIVITÀ	4 REDDITI	5 RITENUTE	6 ASSICURAZIONI (vedere istruzioni)	7 EROGAZIONI PER SPESE SANITARIE
C1				.000	.000	.000	.000
C2				.000	.000	.000	.000
C3				.000	.000	.000	.000
C4	Sommare l'importo di col. 4 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di col. 5 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N19.		TOTALI	.000	.000	.000	.000

		1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	2 REDDITI NON ASSOGGETTATI AL C.S.S.N.
C5	DATI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	.000	.000

SEZ. II - Assimilati di cui all'art. 47, lettere f), g), h), i) del T.U.I.R.

	1 CODICE FISCALE DEL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE	2 CODICE QUALIFICA	3 REDDITI	4 RITENUTE
C6			.000	.000
C7			.000	.000
C8	Sommare l'importo di col. 3 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di col. 4 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N19.	TOTALI	.000	.000

QUADRO D REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

SEZ. I - ARRETRATI DI LAVORO DIPENDENTE

N. ORD	1 CODICE FISCALE DEL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE	2 REDDITI	3 DETRAZIONI	4 RITENUTE	5 OPZIONE PER LA TASSAZIONE ORDINARIA (vedere istruzioni)
D1		.000	.000	.000	
D2		.000	.000	.000	

SEZ. II - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE

	1 CODICE FISCALE DEL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE	REDDITI 2 NEL 1992	3 IN TOTALE	RITENUTE 4 NEL 1992	5 IN TOTALE	6 IN CONTO [illegible]	7 OPZIONE PER LA TASSAZIONE ORDINARIA (vedere istruzioni)
D3		.000	.000	.000	.000	.000	
D4		.000	.000	.000	.000	.000	

TOTALE DEI REDDITI PER I QUALI È RICHIESTA LA TASSAZIONE ORDINARIA E DELLE RELATIVE RITENUTE

		1 REDDITI	2 RITENUTE
D5	Sommare l'importo di rigo D5 col. 1 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di rigo D5 col. 2 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N19.	.000	.000

QUADRO R Imposte ed oneri rimborsati nell'anno 1992 già portati in deduzione dal reddito complessivo negli anni precedenti

		1	2 TOTALE
R1	Ammontare delle imposte che sono state restituite o hanno formato oggetto di sgravio	.000	
R2	Ammontare degli oneri rimborsati	.000	.000

Sommare l'importo di rigo R2 col. 2 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1.

QUADRO P DISTINTA DEGLI ONERI

Si dichiara che le spese mediche sottoindicate sono rimaste effettivamente a proprio carico

SEZ. I - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA UNA DETRAZIONE D'IMPOSTA

Spese mediche per le quali la detrazione in percentuale spetta per l'intero importo

N. ORD.	1 CODICE FISCALE PERCETTORE	2 IMPORTO	N. ORD.	1 CODICE FISCALE PERCETTORE	2 IMPORTO
P1		.000	P5		.000
P2		.000	P6		.000
P3		.000	P7		.000
P4		.000	P8	**Totale** (sommare gli importi da rigo P1 a P7)	.000

Spese mediche per le quali la detrazione in percentuale spetta per una quota dell'importo

P9		.000	P11		.000
P10		.000	P12	**Totale** (vedere istruzioni)	.000

Provvigioni corrisposte agli intermediari immobiliari

P13		.000	P15		.000
P14		.000	P16	**Totale** (vedere istruzioni)	.000
P17	**Interessi passivi per mutui agrari**	.000	P19	**Assicurazioni e contributi volontari**	.000
P18	**Interessi passivi per mutui ipotecari su immobili**	.000	P20	**Altri oneri**	.000
P21	**TOTALE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE** (sommare gli importi dei righi P8, P12, P16, P17, P18, P19, P20 e C4 col. 6 e 7)				.000

SEZ. II - ONERI DEDUCIBILI DEL REDDITO COMPLESSIVO

P22	**Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori**	.000	P24	**Contributi in favore delle comunità ebraiche**	.000
P23	**Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose**	.000	P25	**Altri oneri deducibili dal reddito complessivo**	.000

Spese mediche per l'assistenza dei portatori di handicap parzialmente deducibili

N. ORD.	1 CODICE FISCALE PERCETTORE	2 IMPORTO	N. ORD.	1 CODICE FISCALE PERCETTORE	2 IMPORTO
P26		.000	P28		.000
P27		.000	P29	**Totale** (vedere istruzioni)	.000
P30	**TOTALE ONERI DEDUCIBILI** (sommare gli importi di rigo P22, P23, P24, P25 e P29; riportare il totale al rigo N4)				.000

QUADRO N IRPEF

Rigo	Descrizione		Importo
N1	REDDITO COMPLESSIVO (sommare i redditi IRPEF)	N1	.000
N2	Crediti d'imposta sui dividendi (totale dei crediti d'imposta sui dividendi risultanti dai quadri F, G, H, I, M)	N2	.000
N3	Eccedenza di perdite di impresa a contabilità ordinaria degli anni precedenti	N3	.000
N4	ONERI DEDUCIBILI (riportare l'importo di rigo P30)	N4	.000
N5	Ammontare deducibile dei contributi per i paesi in via di sviluppo (vedere istruzioni)	N5	.000
N6	REDDITO IMPONIBILE (N1+N2–N3–N4–N5, indicando zero se il risultato è negativo)	N6	.000
N7	IMPOSTA LORDA	N7	.000
N8	Detrazione per il coniuge a carico	N8	.000
N9	Detrazione per i figli a carico	N9	.000
N10	Detrazione per altri familiari a carico	N10	.000
N11	Detrazione per lavoro dipendente	N11	.000
N12	Ulteriore detrazione per lavoro dipendente	N12	.000
N13	Totale detrazioni per lavoro dipendente (importo detraibile)	N13	.000
N14	Detrazione per lavoro autonomo e impresa (in alternativa a quella di lavoro dipendente)	N14	.000
N15	Detrazione per gli oneri di cui alla sez. I del quadro P	N15	.000
N16	TOTALE DETRAZIONI DI IMPOSTA (N8+N9+N10+N13+N14+N15)	N16	.000
N17	IMPOSTA NETTA (N7–N16, indicando zero se il risultato è negativo)	N17	.000
N18	IMPOSTA NETTA TOTALE (riportare la somma degli importi di rigo N17 del dichiarante e del coniuge dichiarante)	N18	.000
N19	RITENUTE TOTALI (indicare la somma delle ritenute subite dal dichiarante e dal coniuge dichiarante)	N19	.000
N20	CREDITI D'IMPOSTA TOTALI (indicare la somma dei crediti d'imposta per l'acquisto dei modelli di dichiarazione, dei crediti d'imposta sui dividendi di rigo N2, per i registratori di cassa e per le imposte pagate all'estero, del dichiarante e del coniuge dichiarante)	N20	.000
N21	DIFFERENZA (N18–N19–N20: se tale importo è negativo vedere istruzioni)	N21	.000
N22	CREDITI D'IMPOSTA PER LE IMPRESE (vedere istruzioni)	N22	.000
N23	ECCEDENZA D'IMPOSTA IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (al netto della quota utilizzata per gli acconti ILOR)	N23	.000
N24	ECCEDENZA D'IMPOSTA ILOR RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE UTILIZZATA PER L'ACCONTO IRPEF (*)	N24	.000

Rigo	Descrizione		DATA DEL VERSAMENTO	CODICE	IMPORTO
N25	PRIMA RATA DI ACCONTO VERSATA (dal dichiarante e dal coniuge dichiarante)	N25			.000
N26	SECONDA RATA DI ACCONTO VERSATA (dal dichiarante e dal coniuge dichiarante)	N26			.000

Rigo	Descrizione		Importo
N27	IMPOSTA A DEBITO (N21–N22–N23–N24–N25–N26)	N27	.000
N28	ovvero, se negativa IMPOSTA A CREDITO (N22+N23+N24+N25+N26–N21)	N28	.000

QUADRO O ILOR

Rigo	Descrizione		Importo
O1	TOTALE REDDITI (sommare i redditi ILOR)	O1	.000
O2	TOTALE DEDUZIONI (sommare le deduzioni ILOR)	O2	.000
O3	REDDITO IMPONIBILE (O1–O2)	O3	.000
O4	IMPOSTA DOVUTA (calcolare il 16,2% dell'importo di rigo O3)	O4	.000
O5	CREDITI D'IMPOSTA PER LE IMPRESE (vedere istruzioni)	O5	.000
O6	ECCEDENZA D'IMPOSTA ILOR RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (al netto della quota utilizzata per l'acconto IRPEF)	O6	.000
O7	ECCEDENZA D'IMPOSTA IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE UTILIZZATA PER L'ACCONTO ILOR (**)	O7	.000

Rigo	Descrizione		DATA DEL VERSAMENTO	CODICE	IMPORTO
O8	PRIMA RATA DI ACCONTO VERSATA	O8			.000
O9	SECONDA RATA DI ACCONTO VERSATA	O9			.000

Rigo	Descrizione		Importo
O10	IMPOSTA A DEBITO [illegible]	O10	.000
O11	ovvero, se negativa IMPOSTA A CREDITO [illegible]	O11	.000

CALCOLO DELL'IRPEF A SALDO

In caso di dichiarazione congiunta prima di procedere al calcolo compilare i quadri N ed O del coniuge dichiarante

Rigo	Descrizione		Importo
N29	ILOR A CREDITO DA PORTARE IN DIMINUZIONE DALL'IRPEF A DEBITO (*) (vedere istruzioni)	N29	.000

Rigo	Descrizione		DATA DEL VERSAMENTO	CODICE	IMPORTO
N30	SALDO VERSATO (N27–N29; l'imposta non è dovuta se non supera L. 20.000)	N30			.000

Rigo	Descrizione		Importo
N31	CREDITO DA PORTARE IN DIMINUZIONE DAGLI ACCONTI O DALLE IMPOSTE DOVUTI PER LA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE (vedere istruzioni)	N31	.000
N32	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (sottrarre gli importi dei righi O10 del dichiarante e del coniuge dichiarante e del rigo N31 da quello di rigo N28, indicando zero se il risultato è negativo; l'imposta non è rimborsabile se non supera L. 20.000)	N32	.000

CALCOLO DELL'ILOR A SALDO

In caso di dichiarazione congiunta prima di procedere al calcolo compilare i quadri N ed O del coniuge dichiarante

Rigo	Descrizione		Importo
O12	IRPEF A CREDITO DA PORTARE IN DIMINUZIONE DALL'ILOR A DEBITO (vedere istruzioni)	O12	.000

Rigo	Descrizione		DATA DEL VERSAMENTO	CODICE	IMPORTO
O13	SALDO VERSATO (O10–O12; l'imposta non è dovuta se non supera L. 20.000)	O13			.000

Rigo	Descrizione		Importo
O14	CREDITO DA PORTARE IN DIMINUZIONE DAGLI ACCONTI O DALLE IMPOSTE DOVUTI PER LA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE (*) (vedere istruzioni)	O14	.000
O15	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (O11–[illegible]–O14; l'imposta non è rimborsabile se non supera L. 20.000)	O15	.000

(*) In caso di dichiarazione congiunta il credito non può essere portato in diminuzione dall'IRPEF; (**) Vedere istruzioni

QUADRO V CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

V1	REDDITO IMPONIBILE	V1	.000
V2	CONTRIBUTO DOVUTO	V2	.000
V3	SOMME VERSATE NEL 1992 — V3 CODICE ASSICURATO / IMPORTO		.000
V4	SALDO VERSATO (V2 – V3; il contributo non è dovuto se non supera L. 20.000) ovvero, se negativo — V4 DATA DEL VERSAMENTO / CODICE / IMPORTO		.000
V5	CREDITO DA PORTARE IN DIMINUZIONE DAL CONTRIBUTO DOVUTO PER LA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE (Vedere istruzioni)	V5	.000
V6	CONTRIBUTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (V3 – V2 – V5; il contributo non è rimborsabile se non supera L. 20.000)	V6	.000

ALTRO SOGGETTO TENUTO AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO
(da indicare se il contribuente è a carico previdenziale di altro soggetto)

CODICE FISCALE (obbligatorio)

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME SESSO (barrare la relativa casella) M F

DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO 1 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA PROVINCIA (sigla)

PROSPETTO DELLE PERDITE DI IMPRESA A CONTABILITÀ ORDINARIA NON COMPENSATE NELL'ANNO

Eccedenza relativa al 1988	Eccedenza relativa al 1989	Eccedenza relativa al 1990	Eccedenza relativa al 1991	Eccedenza relativa al 1992
.000	.000	.000	.000	.000

Annotazioni

Il dichiarante attesta di aver compilato e allegato i seguenti quadri e moduli (barrare le caselle che interessano):

A A1 B C D E F G H I K L M N

O P R S T U U1 V W Prospetto dati e notizie particolari

Si allegano:

N. .... **certificati dei datori di lavoro o enti eroganti**

N. .... **documenti relativi agli oneri**

N. .... **attestati o distinte di versamento**

Data .... **FIRMA DEL DICHIARANTE** **FIRMA DEL CONIUGE (se dichiarante)**

VISTO DI CONFORMITÀ (riservato al C.A.A.F. o al professionista che presta l'assistenza fiscale)

C.A.A.F. **CODICE FISCALE (obbligatorio)**

DENOMINAZIONE N. ISCRIZIONE ALL'ALBO

COMUNE DI DOMICILIO FISCALE PROV. (sigla) FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO C.A.P.

DIRETTORE TECNICO DEL C.A.A.F.
O PROFESSIONISTA

CODICE FISCALE (obbligatorio)

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME SESSO (barrare la relativa casella) M F

DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO 1 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA PROVINCIA (sigla)

Si appone il visto ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si attesta altresì che sono stati eseguiti i controlli di cui all'art. 4 comma 7 del D.M. n. 494 del 27 ottobre 1992

FIRMA DEL DIRETTORE TECNICO DEL C.A.A.F. O DEL PROFESSIONISTA ....

FIRMA DEL DIRETTORE TECNICO DEL C.A.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/93

REDDITI 1992
coniuge dichiarante

DA ALLEGARE AL MODELLO DEL DICHIARANTE IN CASO DI DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Contiene anche l'apposito quadro da compilarsi da parte dei soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi altrui (eredi, rappresentanti legali, curatori fallimentari, ecc.)

CONIUGE DICHIARANTE — CODICE FISCALE (obbligatorio)

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) — NOME — SESSO (barrare la relativa casella) M F

DATI ANAGRAFICI — DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO 1 — COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA — PROVINCIA (sigla)

RESIDENZA ANAGRAFICA da compilare solo se diversa da quella del dichiarante — COMUNE — PROVINCIA (sigla) — C.A.P. — FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — TELEFONO PREFISSO NUMERO

TITOLO DI STUDIO (barrare la relativa casella) — 1 NESSUNO — 2 LICENZA ELEMENTARE — 3 LICENZA MEDIA — 4 DIPLOMA — 5 LAUREA — **NAZIONALITÀ ESTERA (vedere istruzioni)** — EVENTI ECCEZIONALI (vedere istruzioni)

CASI PARTICOLARI DI DOMICILIO FISCALE (vedere istruzioni e barrare la relativa casella) — 1 RESIDENTE ALL'ESTERO — 2 PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO — 3 VARIAZIONE ANAGRAFICA AVVENUTA DA MENO DI 60 GIORNI — COMUNE — PROV. (sigla) — FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P.

RESIDENTI ALL'ESTERO — NUMERO IDENTIFICATIVO FISCALE ESTERO — STATO ESTERO DI RESIDENZA — CODICE STATO (vedere istruzioni) — LOCALITÀ DI RESIDENZA — INDIRIZZO

SCELTA DEL CONIUGE DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Stato (a scopi sociali o umanitari)	Chiesa cattolica (a scopi religiosi o caritativi)	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (a scopi sociali o umanitari)	Assemblee di Dio in Italia (a scopi sociali o umanitari)

DICHIARANTE — CODICE FISCALE (obbligatorio)

AVVERTENZA: il coniuge dichiarante deve proseguire la compilazione della dichiarazione nei Quadri A e B.

Il quadro seguente è riservato ai soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi altrui (eredi, rappresentanti legali, curatori fallimentari, ecc.)

EREDE O RAPPRESENTANTE LEGALE CURATORE FALLIMENTARE O DELL'EREDITÀ — CODICE FISCALE (obbligatorio)

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) — NOME — SESSO (barrare la relativa casella) M F

DATI ANAGRAFICI — DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO 1 — COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA — PROVINCIA (sigla)

RESIDENZA ANAGRAFICA — COMUNE — PROVINCIA (sigla) — C.A.P. — FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — TELEFONO PREFISSO NUMERO

DA COMPILARE SOLO IN CASO DI RAPPRESENTANTE LEGALE, CURATORE FALLIMENTARE O DELL'EREDITÀ.

SITUAZIONE GIURIDICA — 1 FALLIMENTO — 2 EREDITÀ GIACENTE — 3 ALTRE SITUAZIONI — PERIODO DELLA [illegible] — DATA DI INIZIO GIORNO MESE ANNO 1 — DATA DI FINE GIORNO MESE ANNO 1 — PROCEDURA NON ANCORA TERMINATA

Attenzione: I soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi altrui (eredi, rappresentanti legali, curatori fallimentari, ecc.):
- devono [illegible]
- devono compilare e sottoscrivere il presente riquadro;
- devono allegare il presente modello alla dichiarazione del deceduto, tutelato, ecc.;
- non possono dichiarare i propri redditi in questa dichiarazione.

FIRMA DELL'EREDE O RAPPRESENTANTE LEGALE O CURATORE, ECC.

QUADRO A REDDITI DEI TERRENI
Esclusi i terreni all'estero da includere nel **Quadro L**

A1	REDDITO DOMINICALE	1 IRPEF	2 ILOR	REDDITO AGRARIO	3 IRPEF	4 ILOR	5 DEDUZIONI AI FINI ILOR
		.000	.000		.000	.000	.000

Riportare alle col. 1 e 2 i totali delle quote del reddito dominicale ai fini IRPEF ed ILOR, alle col. 3 e 4 i totali delle quote del reddito agrario ai fini IRPEF ed ILOR e alla col. 5 il totale delle deduzioni ILOR, della dichiarazione dei terreni e dei fabbricati.
Sommare gli importi di rigo A1 col. 1 e 3 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare gli importi di rigo A1 col. 2 e 4 agli altri redditi ILOR e riportare il totale al rigo O1; sommare l'importo di rigo A1 col. 5 alle altre deduzioni ILOR e riportare il totale al rigo O2.

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI
Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel **Quadro L**

B1	IMPONIBILE IRPEF	1	IMPONIBILE ILOR	2
		.000		.000

[illegible] col. 1 e 2 [illegible] IRPEF ed ILOR [illegible] terreni e dei fabbricati.
[illegible] rigo B1 col. 1 [illegible] al rigo N1; sommare l'importo di rigo B1 col. 2 agli altri redditi ILOR e riportare il totale al rigo O1.

QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

SEZ. I - Lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 47, lettere a), c), d), e), l) del T.U.I.R.

N. ORD.	1 CODICE FISCALE DEL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE	2 CODICE QUALIFICA	3 CODICE ATTIVITÀ	4 REDDITI	5 RITENUTE	6 ASSICURAZIONI (vedere istruzioni)	7 EROGAZIONI PER SPESE SANITARIE
C1				.000	.000	.000	.000
C2				.000	.000	.000	.000
C3				.000	.000	.000	.000
C4	Sommare l'importo di col. 4 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di col. 5 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N19		TOTALI	.000	.000	.000	.000
C5	DATI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE					.000	.000

SEZ. II - Assimilati di cui all'art. 47, lettere f), g), h), i) del T.U.I.R.

	1 CODICE FISCALE DEL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE	2 CODICE	3 REDDITI	4 RITENUTE
C6			.000	.000
C7			.000	.000
C8	Sommare l'importo di col. 3 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di col. 4 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N19	TOTALI	.000	.000

QUADRO D REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

SEZ. I - ARRETRATI DI LAVORO DIPENDENTE

N. ORD.	1 CODICE FISCALE DEL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE	2 REDDITI	3 DETRAZIONI	4 RITENUTE	5 OPZIONE PER LA TASSAZIONE ORDINARIA (vedere istruzioni)
D1		.000	.000	.000	
D2		.000	.000	.000	

SEZ. II - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE

	1 CODICE FISCALE DEL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE	REDDITI		RITENUTE			7 OPZIONE PER LA TASSAZIONE ORDINARIA (vedere istruzioni)
		2 NEL 1992	3 IN TOTALE	4 NEL 1992	5 IN TOTALE	6 IN ECCEDENZA	
D3		.000	.000	.000	.000	.000	
D4		.000	.000	.000	.000	.000	

	TOTALE DEI REDDITI PER I QUALI È RICHIESTA LA TASSAZIONE ORDINARIA E DELLE RELATIVE RITENUTE	1 REDDITI	2 RITENUTE
D5	**Sommare l'importo di rigo D5 col. 1 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di rigo D5 col. 2 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N19.**	.000	.000

QUADRO R Imposte ed oneri rimborsati nell'anno 1992 già portati in deduzione dal reddito complessivo negli anni precedenti

		1	2 TOTALE
R1	Ammontare delle imposte che sono state restituite o hanno formato oggetto di sgravio	.000	
R2	Ammontare degli oneri rimborsati	.000	.000

Sommare l'importo di rigo R2 col. 2 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1.

QUADRO P DISTINTA DEGLI ONERI

Si dichiara che le spese mediche sottoindicate sono rimaste effettivamente a proprio carico

SEZ. I - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA UNA DETRAZIONE D'IMPOSTA

Spese mediche per le quali la detrazione in percentuale spetta per l'intero importo

N. ORD.	1 CODICE FISCALE PERCETTORE	2 IMPORTO	N. ORD.	1 CODICE FISCALE PERCETTORE	2 IMPORTO
P1		.000	P5		.000
P2		.000	P6		.000
P3		.000	P7		.000
P4		.000	P8	**Totale** (sommare gli importi da rigo P1 a P7)	.000

Spese mediche per le quali la detrazione in percentuale spetta per una quota dell'importo

P9		.000	P11		.000
P10		.000	P12	**Totale** (vedere istruzioni)	.000

Provvigioni corrisposte agli intermediari immobiliari

P13		.000	P15		.000
P14		.000	P16	**Totale** (vedere istruzioni)	.000
P17	**Interessi passivi per mutui agrari**	.000	P19	**Assicurazioni e contributi volontari**	.000
P18	**Interessi passivi per mutui ipotecari su immobili**	.000	P20	**Altri oneri**	.000
P21	**TOTALE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE** (sommare gli importi dei righi P8, P12, P16, P17, P18, P19, P20 e C4 col. 6 e 7)				.000

SEZ. II - ONERI DEDUCIBILI DEL REDDITO COMPLESSIVO

P22	**Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori**	.000	P24	**Contributi in favore delle comunità ebraiche**	.000
P23	**Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose**	.000	P25	**Altri oneri deducibili dal reddito complessivo**	.000

Spese mediche per l'assistenza dei portatori di handicap parzialmente deducibili

N. ORD.	1 CODICE FISCALE PERCETTORE	2 IMPORTO	N. ORD.	1 CODICE FISCALE PERCETTORE	2 IMPORTO
P26		.000	P28		.000
P27		.000	P29	**Totale** (vedere istruzioni)	.000
P30	**TOTALE ONERI DEDUCIBILI** (sommare gli importi di rigo P22, P23, P24, P25 e P29; riportare il totale al rigo N4)				.000

QUADRO N IRPEF

N1	REDDITO COMPLESSIVO (sommare i redditi IRPEF)			N1	.000
N2	Crediti d'imposta sui dividendi (totale dei crediti d'imposta sui dividendi risultanti dai quadri F, G, H, I, M)		N2 .000		
N3	Eccedenza di perdite di impresa a contabilità ordinaria degli anni precedenti		N3 .000		
N4	ONERI DEDUCIBILI (riportare l'importo di rigo P30)			N4	.000
N5	Ammontare deducibile dei contributi per i paesi in via di sviluppo (vedere istruzioni)		N5 .000		
N6	REDDITO IMPONIBILE (N1+N2–N3–N4–N5, indicando zero se il risultato è negativo)			N6	.000
N7	IMPOSTA LORDA			N7	.000
N8	Detrazione per il coniuge a carico		N8 .000		
N9	Detrazione per i figli a carico		N9 .000		
N10	Detrazione per altri familiari a carico		N10 .000		
N11	Detrazione per lavoro dipendente	N11 .000			
N12	Ulteriore detrazione per lavoro dipendente	N12 .000			
N13	Totale detrazioni per lavoro dipendente (importo detraibile)		N13 .000		
N14	Detrazione per lavoro autonomo e impresa (in alternativa a quelle di lavoro dipendente)		N14 .000		
N15	Detrazione per gli oneri di cui alla sez. I del quadro P		N15 .000		
N16	TOTALE DETRAZIONI DI IMPOSTA (N8+N9+N10+N13+N14+N15)			N16	.000
N17	IMPOSTA NETTA (N7–N16, indicando zero se il risultato è negativo)			N17	.000

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO N DEVE PROSEGUIRE NELLA SCHEDA BASE DEL DICHIARANTE

QUADRO O ILOR

O1	TOTALE REDDITI (sommare i redditi ILOR)		O1	.000
O2	TOTALE DEDUZIONI (sommare le deduzioni ILOR)	O2 .000		
O3	REDDITO IMPONIBILE (O1–O2)		O3	.000
O4	IMPOSTA DOVUTA (calcolare il 16,2% dell'importo di rigo O3)		O4	.000
O5	CREDITI D'IMPOSTA PER LE IMPRESE (vedere istruzioni)	O5 .000		
O6	ECCEDENZA D'IMPOSTA ILOR RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE		O6	.000
O7	ECCEDENZA D'IMPOSTA IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE UTILIZZATA PER L'ACCONTO ILOR (*)		O7	.000
O8	PRIMA RATA DI ACCONTO VERSATA	O8 DATA DEL VERSAMENTO / CODICE	IMPORTO	.000
O9	SECONDA RATA DI ACCONTO VERSATA	O9		.000
O10	IMPOSTA A DEBITO (O4–O5–O6–O7–O8–O9) (zero, se negativo)		O10	.000
O11	IMPOSTA A CREDITO (O5+O6+O7+O8+O9–O4)		O11	.000

PRIMA DI PROCEDERE AL CALCOLO DELL'ILOR A SALDO COMPILARE I QUADRI N ED O DEL DICHIARANTE

CALCOLO DELL'ILOR A SALDO

O12	IRPEF A CREDITO DA PORTARE IN DIMINUZIONE DALL'ILOR A DEBITO (vedere istruzioni)		O12	.000
O13	SALDO VERSATO (O10–O12; l'imposta non è dovuta se non supera L. 20.000)	O13 DATA DEL VERSAMENTO / CODICE	IMPORTO	.000
O14	CREDITO DA PORTARE IN DIMINUZIONE DALL'ILOR DOVUTA PER LA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE (vedere istruzioni)		O14	.000
O15	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (O11 – O14; l'imposta non è rimborsabile se non supera L. 20.000)		O15	.000

(*) Vedere istruzioni

QUADRO V CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

V1	REDDITO IMPONIBILE	V1	.000
V2	CONTRIBUTO DOVUTO	V2	.000
V3	SOMME VERSATE NEL 1992 — V3 CODICE ASSICURATO — IMPORTO		.000
V4	SALDO VERSATO (V2 – V3: il contributo non è dovuto se non supera L. 20.000) ovvero, se negativo — V4 DATA DEL VERSAMENTO — CODICE — IMPORTO		.000
V5	CREDITO DA PORTARE IN DIMINUZIONE DAL CONTRIBUTO DOVUTO PER LA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE (Vedere istruzioni)	V5	.000
V6	CONTRIBUTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (V3 – V2 – V5: il contributo non è rimborsabile se non supera L. 20.000)	V6	.000

ALTRO SOGGETTO TENUTO AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO (da indicare se il contribuente è a carico previdenziale di altro soggetto)

CODICE FISCALE (obbligatorio)

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME SESSO (barrare la relativa casella) M F

DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO 1 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA PROVINCIA (sigla)

PROSPETTO DELLE PERDITE DI IMPRESA A CONTABILITÀ ORDINARIA NON COMPENSATE NELL'ANNO

1 Eccedenza relativa al 1988	2 Eccedenza relativa al 1989	3 Eccedenza relativa al 1990	4 Eccedenza relativa al 1991	5 Eccedenza relativa al 1992
.000	.000	.000	.000	.000

Annotazioni

Il dichiarante attesta di aver compilato e allegato i seguenti quadri e moduli (barrare le caselle che interessano):

A A1 B C D E F G H I K L M N O P R S T U U1 V W Prospetto dati e schede particolari

Si allegano:
N. .... certificati dei datori di lavoro o enti eroganti
N. .... documenti relativi agli oneri
N. .... attestati o distinte di versamento

Data

FIRMA DEL CONIUGE DICHIARANTE

VISTO DI CONFORMITÀ (riservato al C.A.A.F. o al professionista che presta l'assistenza fiscale)

C.A.A.F. DENOMINAZIONE — N. ISCRIZIONE ALL'ALBO

COMUNE DI DOMICILIO FISCALE — PROV. (sigla) — FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P.

DIRETTORE TECNICO DEL C.A.A.F. O PROFESSIONISTA

CODICE FISCALE (obbligatorio)

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME SESSO (barrare la relativa casella) M F

DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO 1 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA PROVINCIA (sigla)

Si appone il visto ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si attesta altresì che sono stati eseguiti i controlli di cui all'art. 4 comma 7 del D.M. n. 494 del 22 ottobre 1992

FIRMA DEL DIRETTORE TECNICO DEL C.A.A.F. O DEL PROFESSIONISTA ....

FIRMA DEL DIRETTORE TECNICO DEL C.A.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

11 11

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740 REDDITI 1992

prospetto dati e notizie particolari

COPIA PER IL COMUNE

Riservato all'Ufficio

Modello N.

DICHIARANTE

CODICE FISCALE (obbligatorio)

DATI ANAGRAFICI

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

SESSO M F

NOME

DATA DI NASCITA giorno mese anno 1

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA

PROVINCIA DI NASCITA (sigla)

SEZ. A - AUTOVEICOLI, MOTOCICLI, CAMPER, AUTOCARAVAN E ROULOTTE

	TIPO VEICOLO	CAVALLI FISCALI (CC PER MOTOVEICOLI)	ANNO IMMATRICOLAZIONE (1)	PERIODO (2)	INTESTATARIO	STRUMENTALE	QUOTA SPESE (3)	CODICE FISCALE DI ALTRO SOGGETTO CHE SOSTIENE LE SPESE
1					SI NO		%	
2					SI NO		%	
3					SI NO		%	
4					SI NO		%	
5					SI NO		%	

SEZ. B - RESIDENZE PRINCIPALI E SECONDARIE

	PRINCIPALE	SECONDARIA	ZONA GEOGRAFICA	SUPERFICIE (MQ)	IN PROPRIETÀ: IN MULTIPROPRIETÀ	NUDA PROPRIETÀ	MUTUI (RATA ANNUA)	IN AFFITTO: STAGIONALE	NON STAGIONALE	CANONE ANNUO	TITOLO
6							.000			.000	
7							.000			.000	
8							.000			.000	
9							.000			.000	
10							.000			.000	

	PERIODO	N. ORDINE	STRUMENTALE	QUOTA SPESE (3)	CODICE FISCALE DI ALTRO SOGGETTO CHE SOSTIENE LE SPESE
6				%	
7				%	
8				%	
9				%	
10				%	

(1) Indicare le ultime due cifre dell'anno di immatricolazione; (2) Indicare il numero dei mesi relativamente ai quali sono state sostenute le spese, per le residenze secondarie in multiproprietà indicare il numero delle settimane; (3) Percentuale arrotondata di partecipazione alle spese

12 12

CODICE FISCALE DICHIARANTE (obbligatorio)

SEZ. C – SERVIZI DI COLLABORATORI FAMILIARI

	ORE LAVORATE (PER NON CONVIVENTI)	MESI LAVORATI (PER CONVIVENTI)	DATORE DI LAVORO INPS	QUOTA SPESE (3)	CODICE FISCALE DI ALTRO SOGGETTO CHE SOSTIENE LE SPESE
11			SI NO	%	
12			SI NO	%	
13			SI NO	%	

SEZ. D – ASSICURAZIONI (ESCLUSE QUELLE PER L'USO DI VEICOLI A MOTORE, SULLA VITA E CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE)

	PREMIO ANNUO	INTESTATARIO	STRUMENTALE	QUOTA SPESE (3)	CODICE FISCALE DI ALTRO SOGGETTO CHE SOSTIENE LE SPESE
14	.000	SI NO		%	
15	.000	SI NO		%	
16	.000	SI NO		%	
17	.000	SI NO		%	
18	.000	SI NO		%	

SEZ. E – IMBARCAZIONI DA DIPORTO A VELA O A MOTORE E NAVI

	TIPO IMBARCAZIONE	LUNGHEZZA (cm)	HP EFFETTIVI	STAZZA NAVE	PERSONALE STAGIONALE	PERSONALE NON STAGIONALE	ANNO IMMATRICOLAZIONE (1)	CANONE LOCAZIONE
19				t				.000
20				t				.000

	PERIODO (2)	INTESTATARIO	STRUMENTALE	QUOTA SPESE (3)	CODICE FISCALE DI ALTRO SOGGETTO CHE SOSTIENE LE SPESE
19		SI NO		%	
20		SI NO		%	

SEZ. F – CAVALLI DA CORSA O DA EQUITAZIONE

	CORSA	EQUITAZIONE	A PENSIONE	IN PROPRIO	PERIODO (2)	INTESTATARIO	STRUMENTALE	QUOTA SPESE (3)	CODICE FISCALE DI ALTRO SOGGETTO CHE SOSTIENE LE SPESE
21						SI NO		%	
22						SI NO		%	

SEZ. G – AEREI ED ELICOTTERI DA TURISMO, ALIANTI, ULTRALEGGERI E DELTAPLANI A MOTORE

	TIPO AEROMOBILE	HP	ORE DI VOLO	[illegible]	INTESTATARIO	STRUMENTALE	QUOTA SPESE (3)	CODICE FISCALE DI ALTRO SOGGETTO CHE SOSTIENE LE SPESE
23					SI NO		%	
24					SI NO		%	

SEZ. H – ABBONAMENTO RADIOTELEVISIVO

	NUMERO APPARECCHI TELEVISIVI	ESTREMI DELL'ABBONAMENTO RADIOTELEVISIVO	CODICE FISCALE DI ALTRO SOGGETTO INTESTATARIO DELL'ABBONAMENTO RADIOTELEVISIVO
25			

(1) Indicare le ultime due cifre dell'anno di immatricolazione; (2) Indicare il numero dei mesi relativamente ai quali sono state sostenute le spese;
(3) Percentuale arrotondata di partecipazione alle spese.

Si dichiara di non essere stato intestatario e di non aver sostenuto le spese di altri beni o servizi del tipo richiesto nel presente prospetto, oltre quelli indicati.

N. modelli compilati ____ Data ____________ FIRMA ____________

14 14

CODICE FISCALE CONIUGE DICHIARANTE (obbligatorio)

SEZ. C – SERVIZI DI COLLABORATORI FAMILIARI

	ORE LAVORATE (PER NON CONVIVENTI)	MESI LAVORATI (PER CONVIVENTI)	DATORE DI LAVORO INPS	QUOTA SPESE (3)	CODICE FISCALE DI ALTRO SOGGETTO CHE SOSTIENE LE SPESE
11			SI NO	%	
12			SI NO	%	
13			SI NO	%	

SEZ. D – ASSICURAZIONI (ESCLUSE QUELLE PER L'USO DI VEICOLI A MOTORE, SULLA VITA E CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE)

	PREMIO ANNUO	INTESTATARIO	STRUMENTALE	QUOTA SPESE (3)	CODICE FISCALE DI ALTRO SOGGETTO CHE SOSTIENE LE SPESE
14	.000	SI NO		%	
15	.000	SI NO		%	
16	.000	SI NO		%	
17	.000	SI NO		%	
18	.000	SI NO		%	

SEZ. E – IMBARCAZIONI DA DIPORTO A VELA O A MOTORE E NAVI

	TIPO IMBARCAZIONE	LUNGHEZZA (cm)	HP EFFETTIVI	STAZZA NAVE	PERSONALE STAGIONALE	PERSONALE NON STAGIONALE	ANNO IMMATRICOLAZIONE (1)	CANONE LOCAZIONE
19				t				000
20				t				000

	PERIODO (2)	INTESTATARIO	STRUMENTALE	QUOTA SPESE (3)	CODICE FISCALE DI ALTRO SOGGETTO CHE SOSTIENE LE SPESE
19		SI NO		%	
20		SI NO		%	

SEZ. F – CAVALLI DA CORSA O DA EQUITAZIONE

	CORSA	EQUITAZIONE	A PENSIONE	IN PROPRIO	PERIODO (2)	INTESTATARIO	STRUMENTALE	QUOTA SPESE (3)	CODICE FISCALE DI ALTRO SOGGETTO CHE SOSTIENE LE SPESE
21						SI NO		%	
22						SI NO		%	

SEZ. G – AEREI ED ELICOTTERI DA TURISMO, ALIANTI, ULTRALEGGERI E DELTAPLANI A MOTORE

	TIPO AEROMOBILE	HP	ORE DI VOLO	[illegible]	INTESTATARIO	STRUMENTALE	QUOTA SPESE (3)	CODICE FISCALE DI ALTRO SOGGETTO CHE SOSTIENE LE SPESE
23					SI NO		%	
24					SI NO		%	

SEZ. H – ABBONAMENTO RADIOTELEVISIVO

	NUMERO APPARECCHI TELEVISIVI	ESTREMI DELL'ABBONAMENTO RADIOTELEVISIVO	CODICE FISCALE DI ALTRO SOGGETTO INTESTATARIO DELL'ABBONAMENTO RADIOTELEVISIVO
25			

(1) Indicare le ultime due cifre dell'anno di immatricolazione; (2) Indicare il numero dei mesi relativamente ai quali sono state sostenute le spese;
(3) Percentuale arrotondata di partecipazione alle spese.

Si dichiara di non essere stato intestatario e di non aver sostenuto le spese di altri beni o servizi del tipo richiesto nel presente prospetto, oltre quelli indicati.

N. modelli compilati ____ Data ______________ FIRMA ______________

MINISTERO DELLE FINANZE

11 11

MOD. 740 REDDITI 1992
prospetto dati e notizie particolari

ORIGINALE PER L'UFFICIO DELLE IMPOSTE

Riservato all'Ufficio

Modello N

DICHIARANTE

CODICE FISCALE (obbligatorio)

DATI ANAGRAFICI

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

(barrare la relativa casella) M SESSO F

NOME

DATA DI NASCITA giorno mese anno 1

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA

PROVINCIA DI NASCITA (sigla)

SEZ. A - AUTOVEICOLI, MOTOCICLI, CAMPER, AUTOCARAVAN E ROULOTTE

	TIPO VEICOLO	CAVALLI FISCALI (CC PER MOTOVEICOLI)	ANNO IMMATRICOLAZIONE (1)	PERIODO (2)	INTESTATARIO	STRUMENTALE	QUOTA SPESE (3)	CODICE FISCALE DI ALTRO SOGGETTO CHE SOSTIENE LE SPESE
1					SI NO		%	
2					SI NO		%	
3					SI NO		%	
4					SI NO		%	
5					SI NO		%	

SEZ. B - RESIDENZE PRINCIPALI E SECONDARIE

	PRINCIPALE	SECONDARIA	ZONA GEOGRAFICA	SUPERFICIE (MQ)	IN PROPRIETÀ: IN MULTIPROPRIETÀ	IN PROPRIETÀ: NUDA PROPRIETÀ	IN PROPRIETÀ: MUTUI (RATA ANNUA)	IN AFFITTO: STAGIONALE	IN AFFITTO: NON STAGIONALE	IN AFFITTO: CANONE ANNUO	TITOLO
6							000			000	
7							000			000	
8							000			000	
9							000			000	
10							000			000	

	PERIODO	N. ORDINE	STRUMENTALE	QUOTA SPESE (3)	CODICE FISCALE DI ALTRO SOGGETTO CHE SOSTIENE LE SPESE
6				%	
7				%	
8				%	
9				%	
10				%	

(1) Indicare le ultime due cifre dell'anno di immatricolazione. (2) Indicare il numero dei mesi relativamente ai quali sono state sostenute le spese per le residenze secondarie in multiproprietà indicare il numero delle settimane (3) Percentuale arrotondata di partecipazione alle spese

13 13

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740 REDDITI 1992
prospetto dati e notizie particolari

ORIGINALE PER L'UFFICIO DELLE IMPOSTE

Riservato all'Ufficio

Modello N

CONIUGE DICHIARANTE

CODICE FISCALE (obbligatorio)

DATI ANAGRAFICI

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

SESSO M F

NOME

DATA DI NASCITA giorno mese anno 1

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA

PROVINCIA DI NASCITA (sigla)

SEZ. A - AUTOVEICOLI, MOTOCICLI, CAMPER, AUTOCARAVAN E ROULOTTE

	TIPO VEICOLO	CAVALLI FISCALI (CC PER MOTOVEICOLI)	ANNO IMMATRICOLAZIONE (1)	PERIODO (2)	INTESTATARIO	STRUMENTALE	QUOTA SPESE (3)	CODICE FISCALE DI ALTRO SOGGETTO CHE SOSTIENE LE SPESE
1					SI NO		%	
2					SI NO		%	
3					SI NO		%	
4					SI NO		%	
5					SI NO		%	

SEZ. B - RESIDENZE PRINCIPALI E SECONDARIE

	PRINCIPALE	SECONDARIA	ZONA GEOGRAFICA	SUPERFICIE (MQ)	IN PROPRIETÀ: IN MULTIPROPRIETÀ	IN PROPRIETÀ: NUDA PROPRIETÀ	IN PROPRIETÀ: MUTUI (RATA ANNUA)	IN AFFITTO: STAGIONALE	IN AFFITTO: NON STAGIONALE	IN AFFITTO: CANONE ANNUO	TITOLO
6							000			000	
7							000			000	
8							000			000	
9							000			000	
10							000			000	

	PERIODO	N. ORDINE	STRUMENTALE	QUOTA SPESE (3)	CODICE FISCALE DI ALTRO SOGGETTO CHE SOSTIENE LE SPESE
6				%	
7				%	
8				%	
9				%	
10				%	

(1) Indicare le ultime due cifre dell'anno di immatricolazione (2) Indicare il numero dei mesi relativamente ai quali sono state sostenute le spese, per le residenze secondarie in multiproprietà indicare il numero delle settimane. (3) Percentuale arrotondata di partecipazione alle spese

1 4 1 4

CODICE FISCALE CONIUGE DICHIARANTE (obbligatorio)

SEZ. C – SERVIZI DI COLLABORATORI FAMILIARI

	ORE LAVORATE (PER NON CONVIVENTI)	MESI LAVORATI (PER CONVIVENTI)	DATORE DI LAVORO INPS	QUOTA SPESE (3)	CODICE FISCALE DI ALTRO SOGGETTO CHE SOSTIENE LE SPESE
11			SI NO	%	
12			SI NO	%	
13			SI NO	%	

SEZ. D – ASSICURAZIONI (ESCLUSE QUELLE PER L'USO DI VEICOLI A MOTORE, SULLA VITA E CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE)

	PREMIO ANNUO	INTESTATARIO	STRUMENTALE	QUOTA SPESE (3)	CODICE FISCALE DI ALTRO SOGGETTO CHE SOSTIENE LE SPESE
14	000	SI NO		%	
15	000	SI NO		%	
16	000	SI NO		%	
17	000	SI NO		%	
18	000	SI NO		%	

SEZ. E – IMBARCAZIONI DA DIPORTO A VELA O A MOTORE E NAVI

	TIPO IMBARCAZIONE	LUNGHEZZA (cm)	HP EFFETTIVI	STAZZA NAVE	PERSONALE STAGIONALE	PERSONALE NON STAGIONALE	ANNO IMMATRICOLAZIONE (1)	CANONE LOCAZIONE
19				t				000
20				t				000

	PERIODO (2)	INTESTATARIO	STRUMENTALE	QUOTA SPESE (3)	CODICE FISCALE DI ALTRO SOGGETTO CHE SOSTIENE LE SPESE
19		SI NO		%	
20		SI NO		%	

SEZ. F – CAVALLI DA CORSA O DA EQUITAZIONE

	CORSA	EQUITAZIONE	A PENSIONE	IN PROPRIO	PERIODO (2)	INTESTATARIO	STRUMENTALE	QUOTA SPESE (3)	CODICE FISCALE DI ALTRO SOGGETTO CHE SOSTIENE LE SPESE
21						SI NO		%	
22						SI NO		%	

SEZ. G – AEREI ED ELICOTTERI DA TURISMO, ALIANTI, ULTRALEGGERI E DELTAPLANI A MOTORE

	TIPO AEROMOBILE	HP	ORE DI VOLO	AEROCLUB	INTESTATARIO	STRUMENTALE	QUOTA SPESE (3)	CODICE FISCALE DI ALTRO SOGGETTO CHE SOSTIENE LE SPESE
23					SI NO		%	
24					SI NO		%	

SEZ. H – ABBONAMENTO RADIOTELEVISIVO

	NUMERO APPARECCHI TELEVISIVI	ESTREMI DELL'ABBONAMENTO RADIOTELEVISIVO	CODICE FISCALE DI ALTRO SOGGETTO INTESTATARIO DELL'ABBONAMENTO RADIOTELEVISIVO
25			

(1) Indicare le ultime due cifre dell'anno di immatricolazione (2) Indicare il numero dei mesi relativamente ai quali sono state sostenute le spese
(3) Percentuale arrotondata di partecipazione alle spese

Si dichiara di non essere stato intestatario e di non aver sostenuto le spese di altri beni o servizi del tipo richiesto nel presente prospetto, oltre quelli indicati

N. modelli compilati ☐☐ Data ______________ FIRMA ______________

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/93
REDDITI 1992

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI E, F, G, H, I, S, T, U, U1, W e del modello K.

CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO
REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
REDDITI DI IMPRESA
REDDITI DI PARTECIPAZIONE
REDDITI DI CAPITALE
RIVALUTAZIONE DEI BENI DELL'IMPRESA
PLUSVALENZE ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA
CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO TERZI
CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO A FAVORE DELLE IMPRESE DISTRIBUTRICI DI CARBURANTI
CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO AI SENSI DELLA LEGGE N. 317/91
TRASFERIMENTI DA E PER L'ESTERO DI DENARO, TITOLI E VALORI MOBILIARI
PATRIMONIO NETTO

INDICE

CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO

Riferimenti normativi: Art. 11, comma 1-*bis*, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n 154, come modificato, dall'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni; artt. 11 e 11-*bis* del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438; art. 62 del D.L. 31 dicembre 1992, n. 513; D.P.C.M. 18 dicembre 1992; D.P.C.M. 23 dicembre 1992.

ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI 740/E, 740/F E 740/G.

1. Generalità

L'articolo 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n 438, stabilisce che qualora il reddito derivante dall esercizio di attività commerciali o di arti e professioni dichiarato risulti inferiore all'ammontare del contributo diretto lavorativo dell'imprenditore o dell'esercente l arte o la professione, e dei suoi collaboratori familiari, o associati in partecipazione , determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 2 marzo 1989, n 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n 154, come modificato, dall'articolo 6, della legge 30 dicembre 1991, n 413, e successive modificazioni, l'ufficio delle entrate, anche avvalendosi di procedure automatizzate, provvede alla liquidazione e alla riscossione delle maggiori imposte con le modalità previste per la liquidazione e la riscossione delle imposte sui redditi dovute sulla base della dichiarazione

Il contributo diretto lavorativo è, quindi, l'ammontare di reddito minimo derivante dall esercizio di un attività d'impresa o dell'arte e professione che deve concorrere a formare il reddito complessivo del contribuente Sono, pertanto, ininfluenti le scelte operate dal contribuente stesso in ordine alla quantificazione dei singoli componenti positivi e negativi di reddito (quale, ad esempio, quella di rinviare la tassazione delle plusvalenze ai sensi dell'art 54, comma 4, del T.U.I R)

Il citato articolo 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge n 384 del 1992 stabilisce che le disposizioni contenute nello stesso articolo trovano applicazione, indipendentemente dal regime contabile adottato, nei riguardi

1) delle persone fisiche esercenti attività commerciali i cui ricavi non superano gli ammontari di 360 milioni di lire o di 1 miliardo di lire indicati nel primo comma, dell'articolo 18 del D P R n 600 del 1973,
2) delle persone fisiche esercenti arti e professioni i cui compensi non superano l'ammontare di 360 milioni di lire indicato nel quarto comma, dell'articolo 19 del D P R n 600 del 1973

Per la individuazione del limite di ricavi previsto dall'articolo 18 del D P R n 600 del 1973 trovano applicazione le disposizioni contenute nel comma 8 del medesimo articolo 18 in base alle quali nei confronti dei rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e periodici anche su supporti audiovideomagnetici e dei distributori di carburante i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni Per le cessioni di generi di monopolio valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori

In caso di contemporaneo svolgimento di attività d'impresa aventi per oggetto prestazioni di servizi e di altre attività trovano, naturalmente, applicazione i criteri stabiliti nello stesso articolo 18, primo comma, del D P R n 600 del 1973

1

Ai fini della verifica del superamento dei limiti sopra menzionati va fatto riferimento ai ricavi di competenza di cui all'artiolo 53 del T U I R ed ai compensi percepiti di cui all'articolo 50, comma 1, del T U I R conseguiti nello stesso periodo d imposta per il quale trova applicazione il contributo diretto lavorativo (ad esempio, in sede di prima applicazione della normativa in esame, va preso in considerazione l ammontare di ricavi o compensi conseguito nel 1992) Risulta, pertanto, del tutto irrilevante il regime contabile adottato nel periodo di imposta interessato

Le disposizioni contenute nell'articolo 11-*bis* del decreto-legge n 384 del 1992 non trovano applicazione, nei riguardi dei soggetti per i quali ricorrono le condizioni contemplate nell articolo 1 comma 9, del D P C M 18 dicembre 1992

Pertanto, il disposto del menzionato articolo 11-*bis* non trova applicazione

a) nel periodo di imposta d'inizio dell'attività per le attività di cui alla seconda e alla quinta categoria della tabella A, allegata al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 1992, nei primi, due periodi di imposta di attività, compreso quello d inizio, per le imprese di cui alla prima categoria della stessa tabella e nei primi tre periodi di imposta di attività, compreso quello di inizio, per gli artisti e professionisti di cui alla terza e quarta categoria della stessa tabella e, in ogni caso nel periodo d'imposta in cui è cessata l'attività,

b) nei riguardi dei contribuenti di età inferiore a 21 anni ovvero superiore a 75 anni,

c) nei riguardi dei contribuenti sottoposti a procedura concorsuale

d) in caso di liquidazione ordinaria dell impresa, a condizione che, la stessa non si protragga per piu di tre esercizi compreso quello in cui ha avuto inizio,

e) nei riguardi degli imprenditori individuali e degli esercenti arti è professioni i quali abbiano presentato la domanda alla Commissione provinciale, ai sensi dell art 11-*bis*, comma 3. del decreto-legge n 384 del 1992 a condizione che la stessa venga successivamente accolta,

f) nei riguardi di coloro che svolgono attività di formazione presso studi professionali o comunque nei riguardi di coloro che, se richiesto per l esercizio della professione, non abbiano ancora ottenuto l iscrizione nell'albo,

g) nei riguardi delle imprese esercenti esclusivamente attività di gestione immobiliare e delle società che hanno concesso in affitto o in usufrutto l'unica azienda possedute

In relazione alla condizione di cui *alla lettera a)*, *ai fini* del computo degli anni per i quali è prevista l'esclusione occorre considerare come anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l attività

Nel comma 11, dell'articolo 1, dello stesso D.P.C M. 18 dicembre 1992 è **stato precisato che per inizio dell'attività stessa deve** intendersi l'impianto di una nuova iniziativa produttiva distinta da quelle eventualmente già esercitate anche in precedenza

I contribuenti di cui alla lettera e) possono non tener conto nella dichiarazione dei redditi delle disposizioni concernenti il contributo diretto lavorativo a condizione che alla domanda presentata alla Commissione sia stata allegata la documentazione asseverata attestante l esistenza dei requisiti richiesti dal D P C M 23 dicembre 1992

Le modalità di determinazione del contributo diretto lavorativo sono stabilite nel D P C.M 18 dicembre 1992, pubblicato in pari data nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 297

Qualora il reddito determinato dai soggetti interessati sulla base delle risultanze delle scritture contabili risulti di ammontare inferiore a quello del contributo diretto lavorativo gli stessi possono evitare l iscrizione a ruolo prevista dal citato comma 1, dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge n 384 del 1992 integrando, in sede di dichiarazione dei redditi, i ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili dell'importo necessario per elevare il proprio reddito in misura tale che lo stesso risulti non inferiore al contributo diretto lavorativo

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 62, comma 12, del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, ai contribuenti che indicano nella *dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno* 1993 ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili al fine di adeguarsi al disposto dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge n 384 del 1992, e per evitare l'accertamento induttivo di cui all'articolo 12 del decreto-legge n 69 del 1989 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, comma 4 del D P R n 600 del 1973, ma non è dovuto il versamento, ivi previsto, della somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati

L'articolo 62, comma 11, del decreto-legge n 513 del 1992 stabilisce che i redditi d'impresa dei soggetti nei cui confronti trova applicazione la disciplina di cui *all'articolo* 11-*bis* del D L n 384 del 1992 sono esclusi dall'ILOR fino ad un ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo determinato sulla base dei criteri di cui al D P C M 18 dicembre 1992

Pertanto, qualora venga dichiarato un reddito d'impresa di ammontare superiore al contributo diretto lavorativo lo stesso sarà escluso dall'ILOR solo limitatamente alla parte di esso corrispondente al menzionato contributo

I soggetti che beneficiano di tale esclusione non possono fruire delle deduzioni previste ai fini dell ILOR dall'art 120 del T U I R Ciò in quanto il menzionato contributo costituisce un nuovo criterio di misurazione dell'apporto lavorativo dell'imprenditore che sostituisce quello, di tipo forfettario, basato sulle deduzioni rapportate al reddito

Possono invece continuare a fruire delle deduzioni di cui all art 120 del T U I R i contribuenti esclusi dall applicazione del contributo diretto lavorativo (quali ad esempio, quelli che si trovano nelle condizioni di cui all'art 1 comma 9, del D P C M 18 dicembre 1992)

Ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge n 384 del 1992, *in caso di mancato adeguamento spontaneo da parte del contribuente*, l ufficio delle entrate (ovvero l'ufficio distrettuale delle imposte dirette fino alla istituzione degli uffici delle entrate), anche avvalendosi di procedure automatizzate, provvederà alla iscrizione a ruolo della differenza tra l imposta liquidata in base alla dichiarazione dei redditi, ai sensi dell art 36-*bis* del D P R n 600 del 1973 e quella determinata in base alla rettifica del reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali o di arti e professioni dichiarato al fine di adeguarlo all importo del menzionato contributo diretto lavorativo

L ufficio provvederà altresì ad iscrivere a ruolo gli interessi in ragione del 9 per cento e la soprattassa del 40 per cento relativi alle somme non versate, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 9 e 92 del D P R 29 settembre 1973, n 602

Nel comma 2, dell articolo 11-*bis* è precisato che gli uffici delle entrate provvedono allo sgravio, totale o parziale, delle somme iscritte a ruolo ai sensi del precedente comma 1 qualora dalla documentazione asseverata prodotta dal contribuente entro 30 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento, risulti che i dati presi a base per la determinazione del contributo diretto lavorativo sono infondati in tutto o in parte ovvero risultano sussistere componenti negativi dedotti in sede di dichiarazione dei redditi non compresi in tutto o in parte tra quelli ordinariamente imputabili al settore o all'attività, tali da ridurre o annullare la differenza tra il reddito dichiarato e l'ammontare del contributo diretto lavorativo Tali componenti negativi di carattere straordinario il cui ammontare deve risultare anche dalle scritture contabili possono essere già indicati dal contribuente nell apposito spazio previsto nel «prospetto dei dati per il calcolo del contributo diretto lavorativo» contenuto nei **quadri E, F e G.**

Possono essere presi in considerazione quali componenti negativi straordinari di reddito idonei a giustificare la produzione di un reddito imponibile inferiore al contributo diretto lavorativo, ad esempio

- le perdite di beni di ammontare rilevante che derivano da fatti naturali quali, ad esempio, allagamenti, incendi etc ,
- le perdite di beni dovute a furti subiti o a danneggiamenti delle strutture produttive in cui viene esercitata l'attività,
- le perdite su crediti di entità superiore a quella ordinariamente riscontrabile nel settore o nell'attività

L asseverazione della documentazione prodotta dal contribuente da allegare alla dichiarazione dei redditi, nel caso in cui, nell'apposito spazio, vengano indicati componenti negativi di carattere straordinario deve essere effettuata, ai sensi e con gli effetti di cui all articolo 41-*bis* comma 2, terzo e quarto periodo, del D P R n 600 del 1973, ad opera dei soggetti abilitati ad assistere e a rappresentare il contribuente dinanzi agli organi del contenzioso tributario Si ricorda che fino al 1° ottobre 1993 (data in cui verranno insediati i nuovi organi della giurisdizione tributaria previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n 546) sono abilitati ad effettuare *l'asseverazione* i seguenti soggetti indicati nell'articolo 30, terzo comma, del D P R 26 ottobre 1972 n 636 avvocati, *procuratori* legali notai, dottori commercialisti, ingegneri, architetti, dottori in agraria, ragionieri, geometri, periti edili, periti industriali, periti agrari, consulenti del lavoro, spedizionieri doganali, iscritti nell elenco delle persone autorizzate dal Ministero delle finanze, funzionari delle associazioni della categoria iscritti in elenco da tenersi presso l Intendenza di finanza competente per territorio

L asseverazione può essere, altresì, effettuata dai centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese di cui all art 78, commi 1 e 2 della legge 30 dicembre 1991, n 413, tramite il direttore tecnico

L asseverazione, da effettuare sulla documentazione, consiste nella dichiarazione che la documentazione stessa è attendibile (in quanto viene prodotta in originale o risulta conforme a quella esibita dal contribuente al professionista) nonché idonea a comprovare l'esistenza dei componenti negativi di carattere straordinario

Si ricorda che in caso di falsa indicazione dei fatti asseverati, non dipendente da false o erronee indicazioni fornite dal contribuente, i soggetti che asseverano la documentazione incorrono nelle sanzioni penali previste dall'articolo 4, del decreto-legge 10 luglio 1982, n 429, convertito, dalla legge 7 agosto 1982, n 516

Nel caso in cui il contribuente interessato sia uno dei soggetti abilitati all asseverazione indicati in precedenza lo stesso potrà effettuare direttamente la prescritta asseverazione

2. SCHEMA PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO

N ORD		CONIUGE ovvero COLLABORATORE ovvero ASSOCIATO	COLLABORATORE ovvero ASSOCIATO	COLLABORATORE ovvero ASSOCIATO	COLLABORATORE ovvero ASSOCIATO	COLLABORATORE ovvero ASSOCIATO
1	CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO (vedere tabella A)	000	000	000	000	000
2	Coefficiente correttivo relativo alla localizzazione geografica dell attività (vedere tabella B)					
3	Coefficiente relativo alle caratteristiche soggettive del contribuente (vedere tabella D)					
4	Contributo Diretto Lavorativo dell attività "corretto"	000	000	000	000	000
5	Periodo di normale svolgimento dell'attività					
6	Giornate di lavoro riferibili a tutti i lavoratori dipendenti					
7	Maggiorazione relativa all'apporto recato dai dipendenti	000				
8	Periodo di effettivo svolgimento dell attività soggetta a Contributo Diretto Lavorativo					
9	CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO al lordo delle riduzioni spettanti	000	000	000	000	000
10	Periodo di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi di lavoro dipendente e assimilati svolta a tempo pieno					
11	Riduzione del Contributo Diretto Lavorativo relativa al periodo di cui al rigo 10	000				
12	Periodo di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi di lavoro dipendente ed assimilati, svolta a tempo parziale					
13	Riduzione del Contributo Diretto Lavorativo relativa al periodo di cui al rigo 12	000				
14	Periodo di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi agrari					
15	Riduzione del Contributo Diretto Lavorativo relativa al periodo di cui al rigo 14	000	000	000	000	000
16	Periodo di contemporaneo svolgimento di altre attività produttive di reddito non soggette a Contributo Diretto Lavorativo					
17	Redditi percepiti nel periodo di cui al rigo 16	000	000	000	000	000
18	Riduzione massima spettante per le altre attività	000	000	000	000	000
19	Riduzione del Contributo Diretto Lavorativo relativa al periodo di cui al rigo 16	000	000	000	000	000
20	Totale delle riduzioni	000	000	000	000	000
21	Riduzione massima del Contributo Diretto Lavorativo	000	000	000	000	000
22	Riduzione spettante del Contributo Diretto Lavorativo	000	000	000	000	000
23	CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO al netto della riduzione spettante	000	000	000	000	000
24	Percentuale impiego energia lavorativa relativa all'attività	%	%	%	%	%
25	CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO DEL TITOLARE	000				
26	CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO DEL CONIUGE O COLLABORATORE O ASSOCIATO		000	000	000	000
27	CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO COMPLESSIVO	000				
28	Percentuale dei ricavi o compensi dell'attività rispetto ai ricavi e/o compensi di tutte le attività soggette a contributo diretto lavorativo	%				
29	CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO RELATIVO ALL'ATTIVITÀ	000				

TABELLA A - CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO

ATTIVITÀ		IMPORTO
	CATEGORIA I - IMPRESE SENZA DIPENDENTI	
11	agricoltura (1)	21 000 000
12	produzione di beni	24 500 000
13	produzione di servizi (2)	21 000 000
14	commercio	24 000 000
15	trasporti	27 500 000
16	altre attività	23 500 000
19	contribuenti che chiedono l applicazione delle disposizioni di cui all art 11-bis comma 3 ultimo periodo del D L n 384 del 1992	12 000 000
	CATEGORIA II IMPRESE CON DIPENDENTI	
21	agricoltura (1)	25 500 000
22	produzione di beni	30 000 000
23	produzione di servizi (2)	26 000 000
24	commercio	29 000 000
25	trasporti	31 000 000
26	altre attività	26 500 000
29	contribuenti che chiedono l applicazione delle disposizioni di cui all art 11-bis comma 3 ultimo periodo del D L n 384 del 1992	12 000 000
	CATEGORIA III	
31	Professioni per lo svolgimento delle quali è richiesto il diploma anche se è previsto l esame di abilitazione ed altre che non richiedono titolo di studio	[illegible]
39	contribuenti che chiedono l applicazione delle disposizioni di cui all art 11-bis comma 3 ultimo periodo del D L n 384 del 1992	12 000 000
	CATEGORIA IV	
41	Professioni per lo svolgimento delle quali è richiesta la laurea anche se è previsto l esame di abilitazione	40 000 000
49	contribuenti che chiedono l applicazione delle disposizioni di cui all art 11-bis comma 3 ultimo periodo del D L n 384 del 1992	12 000 000
	CATEGORIA V	
51	Professioni e attività per le quali è richiesta una particolare specializzazione e/o attrezzature (3)	50 000 000
59	contribuenti che chiedono l applicazione delle disposizioni di cui all art 11-bis comma 3 ultimo periodo del D L n 384 del 1992	12 000 000

NOTE
(1) Tale categoria si riferisce per quanto concerne le attività agricole a quelle produttive di reddito di impresa di cui all articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi
(2) La categoria "produzione di servizi" si riferisce alle imprese aventi per oggetto prestazione di servizi di cui al decreto del Ministero delle finanze del 17 gennaio 1992
(3) Le professioni e le attività per le quali è richiesta una particolare specializzazione e/o attrezzature verranno individuate con decreto del Ministro delle Finanze

TABELLA B - COEFFICIENTI CORRETTIVI IN RELAZIONE AL LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITÀ

CODICI		COEFFICIENTE
B1	Per attività svolte in comuni con popolazione inferiore a 5 000 abitanti (situate in qualunque regione)	0 60
B2	Per attività svolte in comuni con popolazione compresa tra 5 000 e 20 000 abitanti e situati nelle regioni indicate nella Tabella C ed attività di commercio ambulante svolta nelle predette regioni	0 70
B3	Per attività svolte in comuni con popolazione compresa tra 20 000 e 100 000 abitanti e situati nelle regioni indicate nella Tabella C	0 80
B4	Per attività svolte in comuni con popolazione compresa tra 5 000 e 20 000 abitanti e situati in regioni diverse da quelle indicate in Tabella C e attività di commercio ambulante nelle predette regioni	0 80
B5	Per attività svolte in comuni con popolazione superiore a 100 000 abitanti e situati nelle regioni indicate nella Tabella C	0 90
B6	Per attività svolte in comuni con popolazione compresa tra 20 000 e 100 000 abitanti situati in regioni diverse da quelle indicate nella Tabella C	0 90
B7	Per attività svolte in aree di particolare rilievo urbane extra-urbane situate in regioni diverse da quelle indicate nella Tabella C	1 10
B8	Per attività svolte in aree di particolare rilievo di cui al codice B7 se sussistono le condizioni D2 D4 D5 D6 D7 D8 e D9 della Tabella D	1 00

TABELLA C - TABELLA DELLA REGIONI

– ABRUZZO
– BASILICATA
– CALABRIA
– CAMPANIA
– MOLISE
– PUGLIA
– SARDEGNA
– SICILIA
– UMBRIA

TABELLA D - Coefficienti relativi alle caratteristiche soggettive dei soggetti per le attività relative alla I categoria e per le attività relative alla III, IV e V categoria della tabella A se esercitate con non più di un dipendente

CODICI		COEFFICIENTI
D1	Contribuente con più di 65 anni o meno di 30 anni (elevati a 35 nel caso in cui svolga una attività professionale per la quale è prevista la laurea)	0 80
D2	Contribuente con più di 70 anni	0 50
D3	Contribuente affetto da invalidità rilevante ai fini della attività svolta, che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40%	0 50
D4	Attività relative alla categoria I iniziate da almeno due anni e da meno di cinque	0 70
D5	Attività relative alla categoria I iniziate da almeno cinque anni e da meno di sette	0 80
D6	Attività relative alla categoria III e IV iniziate da almeno tre anni e da meno di sei	0 70
D7	Attività relative alla categoria III e IV iniziate da almeno sei anni e da meno di dieci	0 80
D8	Attività relative alla categoria V iniziate da almeno un anno e da meno di quattro	0 70
D9	Attività relative alla categoria V iniziate da almeno quattro e da meno di otto	0 80

( ) Il requisito della età si intende posseduto anche nel caso in cui la stessa sia compiuta nel corso del periodo di imposta

3. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA DI CALCOLO.

Ai fini della determinazione del contributo diretto lavorativo, il cui importo va indicato nei **Quadri E, F e G,** si può utilizzare l allegato schema di calcolo per la cui compilazione si forniscono le seguenti istruzioni nelle quali è fatto riferimento agli articoli del DPCM 18 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n 297 del 18 dicembre 1992

Lo schema di calcolo non va allegato alla dichiarazione dei redditi In caso di imprese familiari, di associazioni in partecipazione e di aziende coniugali non gestite in forma societaria, nella colonna relativa al «titolare» vanno indicati i dati concernenti il titolare della ditta individuale, mentre nelle restanti colonne vanno indicati i dati concernenti ciascun collaboratore familiare o associato che non apporta esclusivamente capitale ovvero il coniuge

Al rigo 1 deve essere riportato l'importo base del contributo diretto **lavorativo, rilevabile dalla tabella A, riferito all'attività svolta. Nel caso** in cui il contribuente svolga più **attività (con distinta annotazione dei** ricavi o compensi derivanti da ciascuna attività) per ognuna delle quali è previsto un contributo diretto lavorativo di diverso ammontare deve compilare uno schema per ciascuna attività, indicando, al **rigo 26,** la percentuale dei ricavi o compensi della attività cui si riferisce lo schema rispetto ai ricavi e/o compensi relativi a tutte le attività soggette al contributo diretto lavorativo Qualora siano esercitate più attività di impresa ovvero più arti e professioni il contributo diretto lavorativo dell'imprenditore o dell'esercente l'arte e professione è pari alla somma degli importi indicati al **rigo 29** di ciascuno schema di calcolo Qualora, invece, siano esercitate una o più attività di impresa e una o più attività artistiche e professionali, nel quadro della dichiarazione dei redditi relativa al reddito di impresa deve essere indicato il contributo risultante dal **rigo 29** degli schemi di calcolo concernenti le attività di impresa mentre nel quadro relativo al reddito di lavoro autonomo va indicato il contributo diretto lavorativo risultante dalla somma degli importi indicati nel **rigo 29** degli schemi di calcolo concernenti le attività artistiche e professionali

Al rigo 2 deve essere indicato, il coefficiente correttivo relativo al luogo di svolgimento dell'attività (art 3, comma 1), rilevabile dalla Tabella B Si precisa che va indicato lo stesso valore percentuale in tutte le colonne utilizzate

Al rigo 3 deve essere indicato l'eventuale coefficiente correttivo relativo alle caratteristiche individuali del contribuente (art 3, comma 2) rilevabile dalla tabella D

Ai fini della individuazione del coefficiente applicabile in relazione ai primi periodi di imposta di esercizio dell'attività, si fornisce il seguente schema relativo agli anni per i quali è esclusa l'applicazione del contributo diretto lavorativo ed a quelli per i quali sono previste le riduzioni di cui all art 3, comma 2

a) Attività relative alla Categoria I

- esclusione per i primi 2 periodi d imposta compreso quello di inizio,
- riduzione pari allo 0,70 per il 3° e 4° periodo d'imposta,
- riduzione pari allo 0,80 per il 5° e 6° periodo d'imposta

b) Attività relative alla Categoria II:

- esclusione del periodo d'imposta di inizio dell'attività;
- nessuna riduzione.

c) Attività relative alle Categorie III e IV:

- esclusione per i primi 3 periodi d'imposta compreso quello di inizio;
- riduzione pari allo 0,70 per il 4° e 5° periodo d'imposta;
- riduzione pari allo 0,80 per il 6°, 7°, 8° e 9° periodo d'imposta.

d) Attività relative alla Categoria V:

- esclusione del periodo d'imposta di inizio dell'attività;
- riduzione pari allo 0,70 per il 2° e 3° periodo d'imposta;
- riduzione pari allo 0,80 per il 4°, 5°, 6° e 7° periodo d'imposta.

Al rigo 4 deve essere indicato il contributo diretto lavorativo «corretto» ottenuto moltiplicando l'importo di **rigo 1** per i coefficienti riportati al **rigo 2 ed al rigo 3.**

Al rigo 5 deve essere indicato, in giorni, il periodo di normale svolgimento dell'attività, pari a 312 giorni se si tratta di attività che riguarda l'intero anno.

Al rigo 6 deve essere indicato il numero delle giornate complessivamente lavorate dai lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio dell'impresa, dell'arte e professione. Al riguardo si precisa che per l'individuazione del numero delle giornate lavorate si fa riferimento ai modelli DM 10 relativi all'anno 1992 e che le giornate lavorative del dipendente a tempo parziale ovvero con contratto di formazione-lavoro e degli apprendisti vanno considerate per la metà.

Al rigo 7 deve essere indicata la maggiorazione del contributo diretto lavorativo pari al 5 per cento per ogni lavoratore dipendente oltre il primo, calcolata, sulla base delle giornate di lavoro indicate al precedente **rigo 6** (art. 3, comma 3). In pratica occorre effettuare il seguente calcolo:

rigo 7 = [rigo 1 × rigo 2 × (rigo 6 — rigo 5) : rigo 5] × 0,05;

Si precisa che, qualora la differenza tra **rigo 6 e rigo 5** sia inferiore a zero, la maggiorazione del contributo va considerata pari a zero.

Al rigo 8 deve essere indicato (in giorni) il periodo di effettivo svolgimento dell'attività, in quanto nell'ipotesi di attività limitata rispetto all'anno ovvero al periodo di normale svolgimento dell'attività il contributo diretto lavorativo va ridotto in proporzione al periodo di effettivo svolgimento dell'attività stessa (art. 1, comma 3). Si ricorda che l'eventuale svolgimento dell'attività per un periodo di tempo limitato rispetto all'anno o al periodo di normale svolgimento dell'attività deve essere provato in modo obiettivo, mediante documentazione e attestazione rese da soggetti diversi dal contribuente, che vanno allegate alla dichiarazione dei redditi.

Se il contribuente fruisce di tale riduzione allo stesso non spettano le riduzioni relative al contemporaneo svolgimento di altre attività non soggette a contributo diretto lavorativo di cui ai **righi da 10 a 19.**

Al rigo 9 deve essere indicato l'importo del contributo diretto lavorativo risultante dalla somma degli importi dei **righi 4 e 7**, rapportata al periodo di effettivo svolgimento dell'attività indicato al **rigo 8**. In pratica si deve effettuare il seguente calcolo:

rigo 9 = [(rigo 4 + rigo 7) : rigo 5] × rigo 8.

Ai righi 10, 12 e 14 deve essere indicato, rispettivamente, il numero di giorni nei quali è stata svolta, contemporaneamente all'attività soggetta a contributo diretto lavorativo, una attività produttiva di redditi di lavoro dipendente ed assimilati, a tempo pieno **(rigo 10)**, ovvero a tempo parziale **(rigo 12)**, oppure una attività produttiva di reddito agrario **(rigo 14)**.

Ai righi 11, 13 e 15 deve essere indicata la riduzione spettante in relazione al contemporaneo svolgimento dell'attività soggetta a contributo diretto lavorativo e di:

a) attività produttiva di redditi di lavoro dipendente ed assimilati svolta a tempo pieno **(rigo 11)**;

b) attività produttiva di redditi di lavoro dipendente ed assimilati svolta a tempo parziale **(rigo 13)**;

c) attività produttiva di reddito agrario **(rigo 15)**.

Tali riduzioni sono pari al 50 per cento (ovvero al 30 per cento per l'attività di lavoro dipendente svolta a tempo parziale) del contributo diretto lavorativo indicato al **rigo 9** rapportato al numero delle giornate di contemporaneo svolgimento dell'attività. In pratica occorre effettuare i seguenti calcoli:

rigo 11 = (rigo 9 : rigo 8) × rigo 10 × 0.50

rigo 13 = (rigo 9 : rigo 8) × rigo 12 × 0.30

rigo 15 = (rigo 9 : rigo 8) × rigo 14 × 0.50

Al rigo 16 deve essere indicato il numero di giorni di contemporaneo svolgimento di altre attività non soggette a contributo diretto lavorativo, diverse da quelle già considerate nei precedenti righi.

Al rigo 17 deve essere indicato l'ammontare dei redditi derivanti dall'esercizio delle attività di cui al rigo precedente.

Al rigo 18 deve essere indicata la riduzione massima spettante relativa al periodo di contemporaneo svolgimento delle attività di cui **al rigo 16;** tale importo è pari al 50 per cento del contributo diretto lavorativo riferibile al periodo in cui sono state svolte tali attività. In pratica si deve effettuare il seguente calcolo:

rigo 18 = (rigo 9 : rigo 8) × rigo 16 × 0,50.

Al rigo 19 deve essere riportato il minore importo tra quello indicato al rigo 18 e quello determinato ragguagliando l'ammontare dei redditi relativi alle altre attività all'eventuale periodo limitato di contemporaneo svolgimento delle attività stesse secondo il seguente calcolo:

rigo 19 = (rigo 17 : rigo 5) × rigo 16.

Al rigo 20 deve essere riportata la somma delle riduzioni calcolate ai precedenti **righi 11, 13, 15 e 19.**

Al rigo 21 deve essere indicata la riduzione massima spettante pari al 50 per cento del contributo diretto lavorativo indicato al **rigo 9.**

Al rigo 22 deve essere riportata la riduzione effettivamente spettante pari al minore fra gli importi indicati al **rigo 20 e al rigo 21.**

Al rigo 23 deve essere indicato il contributo diretto lavorativo al netto delle riduzioni, pari alla differenza tra l'importo di **rigo 9** e quello di **rigo 22** ovvero all'importo di **rigo 9** qualora il contributo stesso sia stato determinato tenendo conto della riduzione spettante in caso di attività limitata rispetto all'anno o al periodo di normale svolgimento dell'attività.

Al rigo 24 qualora l'imprenditore ovvero il coniuge o l'associato in partecipazione o l'esercente l'arte e professione partecipi ad una o più società o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, deve essere indicata la percentuale di impiego di energie lavorative riferibile alla sola attività per la quale si sta calcolando il contributo diretto lavorativo. Tale percentuale può essere determinata, a scelta del contribuente, con le seguenti modalità:

a) proporzionalmente al numero delle attività esercitate;

b) in relazione alla diversa quota di assorbimento di energie lavorative determinata dal contribuente. Nella determinazione di tale quota va tenuto presente che il 100 per cento delle energie lavorative a disposizione deve essere integralmente ripartito.

Ai righi 25 e 26 deve essere indicato, rispettivamente, il contributo diretto lavorativo riferibile al titolare ovvero ai collaboratori dell'impresa familiare, al coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria o all'associato in partecipazione.

Al rigo 27 deve essere indicato il contributo diretto lavorativo complessivo pari alla somma del contributo diretto lavorativo indicato a colonna 1 del **rigo 25** e dei contributi diretti lavorativi indicati al **rigo 26** colonne **2, 3, 4 e 5.**

Al rigo 28 in caso di contemporaneo esercizio di più attività soggette a contributo diretto lavorativo di diverso ammontare, deve essere indicata la percentuale di ricavi o compensi riferibili all'attività rispetto all'ammontare totale di ricavi o compensi imputabili a tutte le attività soggette a contributo diretto lavorativo svolte dal contribuente.

Al rigo 29 deve essere indicato il contributo diretto lavorativo ottenuto moltiplicando l'importo di **rigo 27** per la percentuale indicata al **rigo 28.**

5

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Riferimenti normativi: artt. 16, 49 e 50 del T U I.R; artt. 19 e 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; artt. 6, 13, 26 e 38 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n 154; art. 1 e 8 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165; art. 10, comma 1, del D.L. 13 maggio 1991, n 151, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 202; art. 4, comma 1, lett. *d)* della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

4. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO E

GENERALITÀ

Il **Quadro E** va utilizzato per dichiarare i redditi di lavoro autonomo ad esclusione di quelli conseguiti mediante la partecipazione dell'esercente arte o professione quale membro di un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), regolato dal decreto legislativo 23 luglio 1991, n 240, i quali dovranno dichiarare i redditi o le perdite del periodo d'imposta nel Quadro H

Il Quadro E si compone di due Sezioni La Sezione I si suddivide in quattro riquadri ciascuno riguardante, rispettivamente, i dati identificativi la determinazione del reddito il prospetto dei dati rilevanti ai fini del contributo diretto lavorativo ed il prospetto dei dati rilevanti ai fini dei coefficienti

I riquadri attinenti il contributo diretto lavorativo ed i coefficienti devono essere compilati dai soggetti che nel corso del 1992 hanno conseguito compensi per un ammontare complessivo non superiore a 360 milioni di lire

Per quanto attiene al regime contabile da adottare vanno tenute presenti le disposizioni contenute nell art. 6 del D L 27 aprile 1990, n 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990 n 165

Il comma 6-*bis* dell articolo appena citato ha istituito il regime di contabilità ordinaria per gli esercenti arti e professioni all uopo aggiungendo due commi (il quarto ed il quinto) all'art 19 del D P R 29 settembre 1973, n 600, concernente le scritture contabili di tali contribuenti

A questo regime sono tenuti, oltre coloro che nel periodo d'imposta precedente hanno percepito compensi per un ammontare superiore a 360 milioni di lire, anche gli esercenti arti e professioni che, pur non avendo percepito nell'anno precedente compensi per un ammontare superiore al predetto importo, optino per il regime di contabilità ordinaria Con riferimento ai soggetti che hanno esercitato tale opzione si rinvia alle istruzioni inerenti la compilazione dei citati prospetti riguardanti il contributo diretto lavorativo ed i coefficienti

La predetta opzione va esercitata nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno precedente ovvero, per i contribuenti non soggetti all'obbligo della presentazione di tale dichiarazione, mediante raccomandata postale da inviare, entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, all'ufficio delle imposte secondo le modalità stabilite nell'art 1, commi 1 e 2, del D M 27 settembre 1989 L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio

I contribuenti che hanno esercitato l'opzione per la tenuta della contabilità ordinaria devono barrare l'apposita casella posta in calce al Quadro E, contraddistinta dalla dicitura «Opzione a norma dell'art 10 del D L 2 marzo 1989 n 69 convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n 154»

Il regime di contabilità ordinaria comporta la tenuta dei seguenti registri e scritture

a) il registro nel quale annotare cronologicamente le operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito, integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o professione, compresi gli utilizzi delle somme percepite, ancorché estranei all'esercizio dell'arte o professione nonché gli estremi dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni predette,

b) i registri obbligatori ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,

c) il registro dei beni ammortizzabili con le modalità di cui all art 16, primo, secondo e terzo comma del citato D P R n 600 del 1973,

d) apposite scritture nelle quali vanno indicati, con i criteri e le modalità di cui all'art 21 del decreto richiamato nella precedente lettera *c)*, i compensi e le altre somme erogate a soggetti che prestano, nei confronti dell'esercente l'arte o la professione, attività lavorativa non di lavoro dipendente

In relazione al registro sub *a)* il contribuente dovrà conformarsi ai criteri stabiliti con il citato D M 15 settembre 1990 Ai sensi del successivo D M 20 dicembre 1990 può essere utilizzato un unico tabulato meccanografico su modulo a striscia continua per la stampa del registro in questione, anche da parte dei soggetti incaricati della elaborazione del registro stesso per piu utenti In quest ultimo caso dovranno essere osservate le modalità stabilite nel decreto appena citato È peraltro consentita l'adozione del metodo contabile della partita doppia nel rispetto del criterio di cassa, ai fini della determinazione del reddito degli esercenti arti e professioni, sempreché vengano osservate le prescrizioni di cui all art 2 del citato decreto del 20 dicembre 1990

Nella Sezione I, vanno indicati i redditi derivanti dall esercizio abituale, ancorché non esclusivo di arti e professioni (cioè di qualsiasi attività lavorativa diversa da quella di natura commerciale, svolta senza vincolo di subordinazione) con esclusione di quelli derivanti da attività svolte in via occasionale, da dichiarare nel **Quadro L**

La Sezione II va utilizzata per dichiarare gli altri redditi di lavoro autonomo specificamente indicati dalla legge, che non comportano la tenuta di scritture contabili

Tali redditi sono quelli derivanti

- dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica,
- dalla collaborazione a giornali riviste, enciclopedie e simili,
- dalla partecipazione a collegi e commissioni, se non classificabili quali redditi di lavoro assimilati a quello di lavoro dipendente
- da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell oggetto dell arte o professione esercitata dal contribuente, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita I redditi suddetti vanno indicati nel rigo E31
- dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, che la legge considera derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Anche tali redditi vanno indicati nel rigo E31,
- dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore, di opere dell ingegno di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali Questi redditi vanno indicati nel rigo E33,
- dalle partecipazioni agli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e da quelli di cointeressenza agli utili, quando l apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro Questi redditi vanno indicati nel rigo E34,
- dalle partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata Questi redditi vanno indicati nel rigo E35,
- dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali Questi redditi vanno indicati nel rigo E36

Detti redditi, configurati autonomamente dal legislatore, possono essere conseguiti sia da soggetti che non esercitano arti o professioni sia da soggetti che esercitano abitualmente tali attività, se conseguiti da soggetti non esercenti arti o professioni o da soggetti esercenti tali attività, ma al di fuori dell'ambito dell'attività esercitata, vanno indicati in questa Sezione Se, invece, i suddetti redditi derivano da un'attività che rientra nell'oggetto proprio dell'arte o professione esercitata (es compensi inerenti all'ufficio di sindaco o revisore, percepiti da dottori commercialisti o da ragionieri professionisti) vanno compresi tra i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di cui al rigo **E5**.

Le indennità di fine rapporto percepite dagli agenti e rappresentanti di commercio e le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, risultanti queste ultime da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, fruiscono del regime della tassazione separata e devono pertanto essere indicate nel **Quadro M** anziché in questo Quadro In mancanza dell'atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere dichiarate in questo Quadro, **rigo E32,** ovvero **E5** se trattasi di indennità conseguite per l'esercizio di attività professionali

Nel caso in cui vengano esercitate abitualmente piu attività di lavoro autonomo, deve essere compilato un unico **Quadro E**, Sezione I, con l indicazione dei dati complessivi

SEZIONE I - Riquadro identificativo.

Questo riquadro va sempre compilato da parte degli esercenti arti e professioni tenuti a redigere la Sezione I del **Quadro E**

In questo riquadro nei **righi** da **E1** a **E4** vanno indicati i dati identificativi dell'attività esercitata, nonché la localizzazione della stessa

Nel rigo E1 va indicato

- nella **colonna 1**, la descrizione dell'attività esercitata in conformità alla nuova classificazione delle attività economiche, approvata con l'articolo 2 del decreto ministeriale 14 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario n 85 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n 293 del 14 dicembre 1991, come modificata ed integrata dal D M 12 dicembre 1992 (supplemento ordinario n 129 alla Gazzetta Ufficiale n 294 del 15 dicembre 1992), disponibile presso i competenti uffici distrettuali delle imposte dirette,
- nella **colonna 2**, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993, rilevabile dalla predetta nuova classificazione delle attività,
- nella **colonna 3**, il codice di attività secondo la preesistente codifica in vigore fino al periodo d'imposta 1990,

- nella **colonna 4**, l'eventuale subcodice relativo al codice di attività indicato nella **colonna 3** precisando, al riguardo, che se per l'attività esercitata in via esclusiva o prevalente sono stati previsti uno o più subcodici, aventi la funzione di individuare più analiticamente l'attività svolta, il contribuente deve indicare il subcodice idoneo ad individuare la propria attività.

In caso di esercizio di più attività i codici vanno indicati con riferimento all'attività prevalente sotto il profilo della entità dei compensi conseguiti. Il codice di attività da riportare nella **colonna 3** e l'eventuale subcodice da riportare nella **colonna 4** sono desumibili dalle apposite tabelle contenute nelle «Istruzioni comuni» ai quadri 740/F e 740/G;

- nella **colonna 5**, il numero dei giorni dell'anno compresi nel periodo in cui è stata svolta l'attività, in caso di inizio e/o cessazione della stessa nel corso dell'anno.

Nel **rigo E2** va indicato il luogo di esercizio della attività con il relativo indirizzo.

Se l'attività è svolta in più luoghi deve essere indicato, nell'apposito spazio, quello nel quale sono stati conseguiti i maggiori compensi e nella casella contrassegnata dal n. 5, il numero totale dei luoghi in cui viene esercitata l'attività.

Nel **rigo E3** deve essere indicato il luogo in cui sono conservate le scritture contabili Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, devono essere indicate anche le generalità o la denominazione di questi ultimi.

Nel **rigo E4** va indicato l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo prodotti all'estero specificando, in un'apposita distinta da allegare, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le imposte estere pagate in via definitiva nell'anno 1992 e l'ammontare del credito d'imposta spettante ai sensi dell'art. 15 del T.U.I.R.

Determinazione dei redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

I dati per la compilazione di questo riquadro devono essere desunti dalle scritture contabili obbligatorie.

Non devono essere indicati in questa parte i redditi percepiti dai partecipanti a società o associazioni tra artisti e professionisti per l'esercizio in forma associata dell'arte o della professione prive di personalità giuridica, che vanno indicati, in relazione alla quota spettante, nel **Quadro H** di ciascun partecipante.

Al **rigo E5** va dichiarato l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro o in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'IVA, derivanti da attività professionali o artistiche, percepiti nell'anno 1992, compresi quelli derivanti dall'esercizio delle attività svolte all'estero. In questo rigo vanno indicati anche i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (es: compensi percepiti dai dottori commercialisti e dai ragionieri per ufficio di sindaco o di revisore da essi ricoperto in società o enti). Tali compensi devono essere dichiarati nell'ammontare lordo, senza alcuna deduzione forfetaria, ma al netto dei contributi previdenziali o assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

Al **rigo E6** vanno dichiarati i proventi conseguiti in sostituzione di redditi nonché le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi (esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte) salvo che trattasi di indennità per perdita di redditi relativi a più anni, per le quali è prevista la tassazione separata (cfr. artt. 6 e 16, lett. i), T.U.I.R.).

Per effetto dell'art. 1, comma 4, della legge n. 516 del 1982, come sostituito dall'art. 1 del D.L. 16 maggio 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, la non punibilità, agli effetti penali della omessa annotazione dei compensi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi del periodo d'imposta in cui l'evento si è verificato, è subordinata alle condizioni che le annotazioni siano state effettuate in taluna delle seguenti scritture contabili: negli appositi registri cronologici oppure nei registri degli incassi e per i pagamenti ovvero nei registri obbligatori ai fini dell'iva, oppure che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i compensi non annotati risultino altresì compresi nel **rigo E7** e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Tuttavia nel caso in cui non si sia provveduto ad effettuare le annotazioni in una delle scritture contabili di cui sopra o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, è sufficiente, ai fini della non punibilità, che i componenti risultino compresi nel predetto **rigo E7** e sia versata globalmente l'imposta dovuta.

Occorre tuttavia che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i compensi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata contestata e che siano iniziate ispezioni o verifiche.

Si rileva che ai sensi del citato art. 1, comma 4, lett. c), non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte.

Inoltre, per effetto del comma aggiunto all'art. 55 del DPR n. 600 del 1973 dall'art. 4, comma 1, lett. d), della legge n. 413 del 1991, se i compensi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi utilizzando il suindicato **rigo E7** e sempreché le violazioni previste dall'art. 51 dello stesso decreto non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari ad un ventesimo dei compensi non annotati nelle scritture contabili. Ovviamente, i compensi indicati in questo rigo saranno computati per la valutazione della congruità dei compensi dichiarati ai fini dell'applicazione del *DPCM 23 dicembre 1992.*

Gli estremi di detto versamento devono essere indicati nell'apposito **rigo E32**.

Si precisa altresì che ai sensi dell'art. 62, comma 12, del D.L. 31 dicembre 1992, n. 513, sui compensi non annotati nelle scritture contabili, ma indicati nella dichiarazione dei redditi al fine di adeguarsi al disposto dell'art. 11-bis del D.L. 19 settembre 1992, n. 384 e per evitare l'accertamento induttivo di cui all'art. 12 del D.L. 2 marzo 1989 n. 69 e successive modificazioni, non è dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo di essi. Conseguentemente, nel caso in cui il contribuente intenda avvalersi di tale facoltà, nel **rigo E7** dovranno essere dichiarati anche i compensi relativi al cennato adeguamento specificandone tuttavia l'importo nell'apposito spazio dello stesso rigo.

Al **rigo E8** va riportata la somma dei compensi e proventi di cui ai **righi E5, E6 ed E7** che costituisce il «Totale compensi».

Devono quindi essere indicati le spese e gli oneri sostenuti nel 1992, e precisamente:

- **rigo E9** le spese per l'acquisto di beni mobili strumentali diversi da quelli per i quali è esclusa la deduzione di quote di ammortamento e dei canoni di locazione, anche finanziaria, o di noleggio, ai sensi del comma 4, dell'art. 50 del T.U.I.R. (macchinari, attrezzature d'ufficio, ecc.), il cui costo unitario non sia superiore a L. 1.000.000. Se questi beni sono adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente, è deducibile un importo pari al 50 per cento del costo di acquisizione;

- **rigo E10** le quote di ammortamento (nella misura stabilita, per ciascuna categoria di beni strumentali, dal D.M. 29 ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 dell'8 novembre 1974, se trattasi di beni strumentali, esclusi gli immobili, il cui acquisto è avvenuto prima del 1°.1.1989 e nella misura stabilita nel D.M. 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, se trattasi di beni strumentali acquistati dal 1°.1.1989) dei beni strumentali il cui costo, per singolo bene, superi L. 1.000.000. Se questi beni sono adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare dell'artista o professionista, l'ammortamento va calcolato nella misura del 50 per cento. Non sono deducibili le quote di ammortamento e le spese di impiego e manutenzione relative agli aeromobili da turismo, alle navi o imbarcazioni da diporto, ai motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 c.c. e alle autovetture e autoveicoli di cui all'art. 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 c.c. ovvero con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici. Per le autovetture ed autoveicoli di cilindrata non superiore a quella testé indicata, la deduzione delle quote di ammortamento e delle spese di impiego e manutenzione ad essi relative è ammessa nella misura del 50 per cento e limitatamente ad un solo automezzo. Sono compresi nella categoria dei beni strumentali anche gli immobili adibiti esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione il cui acquisto sia antecedente alla data del 15 giugno 1990; la relativa quota di ammortamento va calcolata sul costo storico di acquisizione dell'immobile (anche per quelli acquisiti in anni precedenti al 1985) comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione (imposta di registro, spese notarili, ecc.). Si precisa che, se l'immobile è stato acquisito anteriormente al 1° gennaio 1985, il contribuente potrà portare in deduzione soltanto le quote di ammortamento maturate a partire dal 1985, mentre non possono essere in alcun modo computate in diminuzione le quote relative ad anni precedenti al 1985, non deducibili in base alla normativa precedente il D.L. n. 853 del 1984 (legge Visentini-ter). Se sono state sostenute spese incrementative, le stesse vanno ad integrare il costo storico del bene immobile ammortizzabile. Se l'esercente arte o professione abbia provveduto a costruire in proprio l'immobile destinato esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione, l'ammortamento va operato sui costi di acquisizione dei beni e servizi necessari alla costruzione. Tale regime non si applica agli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o professione

posseduti, a partire dal 15 giugno 1990, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale; ricorrendo tale ipotesi, infatti, il contribuente può portare in deduzione unicamente un importo pari alla rendita catastale, da indicare nel successivo rigo **E13**; pertanto, resta esclusa la deduzione sia di quote di ammortamento che di ogni onere o spesa relativo all'immobile (es.: interessi passivi, oneri tributari, spese condominiali, ecc.).

Il reddito fondiario degli immobili adibiti esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione non costituisce autonomo elemento positivo di reddito e non concorre a formare il reddito complessivo; pertanto non va indicato nel **Quadro B** del Mod. 740.

Per gli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio di arti e professioni e all'uso personale o familiare del contribuente si forniranno chiarimenti nelle istruzioni al **rigo E13;**

Per effetto del comma 3-*bis*, dell'art. 50, del T.U.I.R., aggiunto dall'art. 10, comma 1, del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (13 maggio 1991), le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento;

– **rigo E11** l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione (in danaro o in natura) al personale dipendente, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei dipendenti e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali, ivi compreso l'ammontare delle indennità per cessazione di rapporti di lavoro dipendente corrisposte nell'anno nonché dei relativi acconti e anticipazioni.
Le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta e quelle relative a prestatori che svolgono la propria attività in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono deducibili e vanno sommate alle spese a titolo di retribuzione da esporre in questo rigo; dette quote devono risultare da apposito prospetto analitico di calcolo da allegare alla dichiarazione.
Negli anni successivi le indennità erogate saranno ammesse in deduzione per la sola parte non coperta dagli accantonamenti. I premi pagati alle compagnie di assicurazione, che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote di indennità maturate nell'anno, vanno compresi fra le spese da indicare in questo rigo;

– **rigo E12** l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per servizi resi al dichiarante in relazione all'esercizio dell'attività artistica o professionale;

– **rigo E13** i canoni di locazione, anche finanziaria, e di noleggio relativi ai beni immobili e beni mobili. A tale proposito si precisa quanto segue.

Beni immobili. Nel caso di locazione, anche finanziaria, di beni immobili utilizzati *esclusivamente* o *promiscuamente* (per l'esercizio dell'attività e per uso abitativo o altri usi) si deve avere riguardo alla disciplina vigente all'epoca in cui sono stati stipulati i relativi contratti e che può riassumersi come segue.

– Immobili utilizzati **esclusivamente** per l'esercizio dell'arte o professione: in tal caso, se per l'immobile viene corrisposto un canone di locazione (non finanziaria), le somme corrisposte a detto titolo nel 1992 sono integralmente deducibili. Se per l'immobile viene corrisposto, invece, un canone di locazione finanziaria, bisogna distinguere a seconda che il relativo contratto sia stato stipulato prima del 15 giugno 1990 ovvero a decorrere da tale data: nel primo caso la deduzione del canone è ammessa integralmente nel periodo d'imposta secondo il criterio della maturazione, sempreché il contratto abbia una durata non inferiore ad otto anni. Questa limitazione, tuttavia, si applica soltanto ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 2 marzo 1989; nel secondo caso non è consentita la deduzione dei canoni ma solo quella di un importo pari alla rendita catastale.

– Immobili utilizzati **promiscuamente**: in tal caso, se per l'immobile viene corrisposto un canone di locazione (non finanziaria), è deducibile una somma pari al 50 per cento delle somme corrisposte a detto titolo, a condizione però che il contribuente non disponga nel medesimo comune di **altro** immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione. Se per l'immobile viene corrisposto invece, un canone di locazione finanziaria bisogna distinguere a seconda che il relativo contratto sia stato stipulato prima del 15 giugno 1990 ovvero a decorrere da tale data: nel primo caso la deduzione dei canoni è ammessa nella misura del 50 per cento delle somme corrisposte a detto titolo, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione; nel secondo caso non è invece consentita la cennata deduzione dei canoni ma quella di una somma pari al 50 per cento della rendita catastale, ferma restando la sussistenza della cennata condizione. Il reddito fondiario dei beni immobili posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, utilizzati promiscuamente, dev'essere indicato nel suo integrale ammontare nel **Quadro B** del Mod. 740.

Nella stessa misura in cui sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria, afferenti gli immobili di cui sopra, sono altresì deducibili le spese per i servizi relativi a detti immobili (spese condominiali) che vanno indicate al **rigo E19** alla voce «altre spese documentate».
Per quanto concerne i **beni mobili**, la deduzione dei canoni di locazione finanziaria, è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente ai coefficienti stabiliti con il D.M. di cui al **rigo E10** ed ha luogo secondo il criterio della maturazione.

In tutti i casi in cui la deduzione ha ad oggetto canoni di locazione, anche finanziaria, o di noleggio il contribuente deve indicare anche le generalità ed il domicilio del soggetto cui sono dovute le relative somme. Qualora lo spazio a disposizione non fosse sufficiente, questi dati devono essere riportati su un apposito prospetto aggiuntivo da allegare alla dichiarazione.

Non sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria, o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi agli aeromobili da turismo, alle navi o imbarcazioni da diporto, ai motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 c.c. e alle autovetture ed autoveicoli di cui all'art. 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 c.c. o con motore diesel di cilindrata superiore a 2500 centimetri cubici. Per le autovetture ed autoveicoli di cilindrata non superiore a quella testè indicata la deduzione dei canoni di locazione, anche finanziaria, o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione ad essi relative è ammessa nella misura del 50 per cento e limitatamente ad un solo automezzo. Le spese relative alla locazione, anche finanziaria, o al noleggio di altri beni strumentali adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente sono deducibili nella misura del 50 per cento;

– **rigo E14** gli interessi passivi per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale o per dilazioni nel pagamento di beni strumentali acquisiti, con esclusione di quelli relativi all'acquisto dei beni immobili acquistati a partire dal 15 giugno 1990. Non sono deducibili gli interessi di cui all'art. 33, comma 3, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633;

– **rigo E15** i premi di assicurazione per rischi specificamente inerenti all'attività artistica o professionale, esclusi quelli pagati alle compagnie di assicurazione per la corresponsione ai propri dipendenti o aventi causa delle somme a ciascuno di essi dovute per la cessazione del rapporto di lavoro, che vanno indicati al **rigo E11;**

– **rigo E16** le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi effettivamente sostenute e idoneamente documentate per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta, indicato nel **rigo E8.** Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo sostenuto;

– **rigo E17** le spese di rappresentanza effettivamente sostenute ed idoneamente documentate sono deducibili nel limite dell'1 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta, indicato nel **rigo E8** Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo sostenuto;

– **rigo E18** le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili ovvero a corsi di aggiornamento professionale, ivi comprese quelle eventualmente sostenute per viaggio e soggiorno al fine della detta partecipazione, deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare;

– **rigo E19** ogni altra spesa inerente all'attività effettivamente sostenuta e debitamente documentata, tenendo presente che se trattasi di spese afferenti l'acquisto di beni e servizi di uso promiscuo, la deduzione è ammessa nella misura del 50 per cento;

– **rigo E20** va riportato il totale delle spese ed oneri deducibili di cui ai righi da **E9** ad **E19.** Questo totale va dedotto algebricamente dal totale dei compensi di cui al rigo **E8,** per determinare la differenza da indicare al rigo **E21;**

Al **rigo E22** va indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto subite sui compensi derivanti da attività professionali ed artistiche compresi quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni che rientrano nell'oggetto proprio della professione, da riportare, sommato alle altre ritenute, al **rigo N19** del **quadro N.**

PROSPETTO DEI DATI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO

Il presente prospetto deve essere utilizzato dall'esercente l'arte e professione al fine di indicare i dati relativi all'attività svolta rilevanti ai fini del calcolo del contributo diretto lavorativo.

Qualora il contribuente eserciti più attività artistiche e professionali (con annotazione distinta dei compensi derivanti da ciascuna attività) per ciascuna delle quali è previsto un contributo diretto lavorativo di diverso ammontare devono essere allegati alla dichiarazione dei redditi ulteriori quadri E dei quali sarà compilato solo il presente prospetto.

Ai fini della compilazione del presente prospetto si precisa quanto segue.

Nella **colonna 1** deve essere indicato il codice dell'attività svolta in relazione alla categoria di appartenenza, rilevabile dalla Tabella A contenuta nelle istruzioni comuni ai quadri 740/E, 740/F e 740/G.

I contribuenti per i quali è accolta la domanda presentata alla commissione provinciale e che chiedono l'applicazione della disposizione di cui all'art. 11-*bis*, comma 3, ultimo periodo, del DL n. 384 del 1992, devono utilizzare gli appositi codici contenuti nella menzionata tabella.

Nella **colonna 2** deve essere indicato l'anno di inizio d'attività.

Nella **colonna 3** deve essere indicata la causa di esclusione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11-*bis* del D.L. n. 384 del 1992, riportando i seguenti valori relativi alle ipotesi di esclusione già elencate nel paragrafo 1 delle istruzioni comuni ai quadri 740/E, 740/F e 740/G e contraddistinti dalle lettere di seguito riportate:

1 – per i casi di cui alla lettera *a)*;

2 – per i casi di cui alla lettera *b)*;

3 – per i casi di cui alla lettera *f)*.

Nella **colonna 4** i contribuenti che abbiano presentato la domanda di esonero ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 3, del D.L. n. 384 del 1992 devono indicare la sigla della provincia ove ha sede la commissione alla quale è stata presentata la domanda.

Nella **colonna 5** deve essere indicato il coefficiente relativo alla localizzazione geografica dell'attività rilevabile dalla tabella B contenuta nelle istruzioni comuni ai quadri 740/E, 740/F e 740/G.

Nella **colonna 6** deve essere barrata la casella in presenza di invalidità che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40 per cento rilevante ai fini dell'attività svolta.

Nella **colonna 7** deve essere indicato, in giorni, il periodo di normale svolgimento dell'attività pari a 312 giorni se si tratta di attività che riguarda l'intero anno.

Nella **colonna 8** deve essere indicato il numero dei giorni di effettivo svolgimento dell'attività indicando 312 in caso di attività svolta per l'intero anno.

Le **colonne 9, 10 e 11** devono essere utilizzate in caso di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi di lavoro dipendente. In particolare, **nella colonna 9** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento dell'attività, barrando la casella di **colonna 10** se l'attività di lavoro dipendente è svolta a tempo pieno o la casella di **colonna 11** in caso di attività svolta a tempo parziale.

Nella **colonna 12** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento di attività produttive di reddito agrario.

Nella **colonna 13** deve essere indicato il numero di giorni di contemporaneo svoglimento di altre attività non soggette a contributo diretto lavorativo diverse da quelle di cui alle colonne da 9 a 12 e **nella colonna 14** deve essere indicato l'importo dei redditi relativi a tali altre attività.

Nella **colonna 15** deve essere indicato l'ammontare di compensi relativi all'attività indicata a colonna 1.

Nella **colonna 16** va indicata la percentuale di impiego di energie lavorative riferita all'attività indicata a colonna 1.

Nel prospetto vanno altresì indicati:

— nel **rigo E 24, col.1,** i componenti negativi non ordinariamente imputabili al settore o all'attività.

— nel **rigo E 25, col. 1,** l'importo del contributo diretto lavorativo calcolato dal contribuente.

— nel **rigo E 25, col. 2,** va indicato l'ammontare complessivo dei compensi di cui al rigo E 8.

— nel **rigo E 26, col. 1,** il totale dei componenti negativi dedotti in sede di determinazione del reddito derivante all'esercizio dell'arte e professione.

— nel **rigo E 26, col. 2,** il volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA.

Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegata la documentazione comprovante:

– la causa di esclusione dall'applicazione del contributo diretto lavorativo, contraddistinta dal valore 3 (indicato nella colonna 3);

– l'invalidità comportante una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40 per cento rilevante ai fini dell'attività svolta (che può risultare da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio);

– lo svolgimento di un'attività limitata rispetto all'anno ovvero al periodo di normale svolgimento dell'attività (mediante documentazione od attestazioni rese da soggetti diversi dal contribuente);

– l'ammontare dei componenti negativi non ordinariamente imputabili al settore o all'attività (si rinvia a quanto precisato al riguardo nel paragrafo 1 delle istruzioni comuni ai quadri 740/E, 740/F e 740/G).

PROSPETTO DEI DATI RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI

Nel **rigo E27, colonna 1,** in relazione ai beni strumentali impiegati nell'esercizio dell'arte o professione va indicato l'ammontare complessivo della spesa sostenuta facendo riferimento:

1 – al costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 50, commi 2, 3 e 3-*bis*, del T.U.I.R., al lordo degli ammortamenti;

2 – all'ammontare complessivo, al netto degli oneri finanziari, dei canoni pattuiti, ancorché non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, relativi a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria;

3 – al valore normale, al momento della immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria.

Nella determinazione del valore dei beni strumentali: non si tiene conto degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento; il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso tranne che nelle ipotesi di inizio o cessazione di attività nel corso del periodo d'imposta.

Nel **rigo E27, colonna 2,** va indicato l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive anche di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel ecc.).

Nel **rigo E28, colonne 1, 2 e 3,** va indicato, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo pieno, (indipendentemente dalla circostanza che abbiano svolto l'attività per l'intero anno o per parte di esso) rispettivamente:

– il numero complessivo dei dipendenti che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno;

– il numero delle giornate, desumibile dai modelli DM 10 relativi al 1992;

– la spesa sostenuta nel periodo d'imposta in riferimenti ai detti dipendenti, al netto delle somme attribuite per lavoro straordinario.

Nel **rigo E28, colonna 4** deve essere indicata la spesa sostenuta nel periodo d'imposta, per l'acquisto di energia elettrica.

Nel **rigo E29, colonne 1, 2 e 3** vanno indicati, in riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale (compresi gli assunti in base ai contratti di formazione - lavoro), gli stessi dati richiesti per i lavoratori a tempo pieno nel **rigo E28, colonne 1, 2 e 3,** riducendo a metà il numero delle giornate retribuite.

Nel **rigo E29, colonna 4,** va indicata la spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Nel **rigo E30, colonne 1 e 2,** va indicato, rispettivamente, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi che hanno prestato la loro attività, nel corso dell'anno, e l'ammontare dei compensi agli stessi corrisposti nel periodo di imposta.

Nel **rigo E30, colonne 3 e 4,** va indicato relativamente a tutti gli addetti, il numero complessivo delle ore di lavoro straordinario prestate in eccedenza rispetto ai limiti contrattuali e la relativa spesa sostenuta comprensiva dei contributi.

Nel **rigo E31, colonna 1,** va indicato l'ammontare di tutti i componenti negativi di reddito esclusi quelli considerati nelle voci specificate nelle tabelle allegate al DPCM 23 dicembre 1992, e nella **colonna 2** va indicato il numero delle fatture emesse ai fini dell'IVA, quale risulta dal prospetto «Documenti emessi» contenuto nella dichiarazione presentata per lo stesso anno ai fini di detta imposta.

SEZIONE II - Altri redditi di lavoro autonomo.

Per quanto riguarda questa Sezione si precisa che:

– al **rigo E33** va indicato l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo prodotti all'estero specificando, in una apposita distinta da allegare, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le imposte estere pagate in via definitiva nell'anno 1992 e l'ammontare del credito d'imposta spettante ai sensi dell'art. 15 del T.U.I.R;

– al **rigo E34** vanno indicati i compensi lordi, in denaro o in natura, percepiti nell'anno 1992 derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincoli di subordinazione (esempio: proventi, derivanti dalle loro cariche, degli amministratori, revisori e sindaci di società ed enti, salva l'ipotesi di cui al rigo E5; quelli derivanti dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili — sempreché non corrisposti a titolo di diritto d'autore — e in genere dalle collaborazioni di contenuto professionale prestate in modo coordinato e continuativo ma senza vincolo di subordinazione). Non devono essere indicate le somme corrisposte ai titolari dei predetti rapporti a titolo di rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio da questi sostenute per prestazioni effettuate fuori del territorio comunale ed inerenti all'incarico ricevuto, che non hanno formato oggetto di ritenuta d'acconto, né le anticipazioni di tali spese effettuate dai committenti;

– al **rigo E35** vanno indicate le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata e cioè quelle indennità per le quali il diritto alla loro percezione non risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto. Queste indennità vanno dichiarate nella loro intera misura e non beneficiano di alcuna riduzione forfetaria a titolo di spese,

– al **rigo E36** vanno indicati i proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, ecc.), vale a dire i diritti di autore e le redevances in genere conseguiti nell esercizio di attività di lavoro autonomo, anche se in via occasionale, se i proventi derivano da diritti acquisiti per successione o donazione, ovvero se i diritti sono stati acquisiti a titolo oneroso da terzi, i proventi stessi vanno dichiarati non in questo quadro ma nel **quadro L**, **rigo L6**,

– al **rigo E37** va indicato l ammontare lordo dei proventi percepiti dagli associati in partecipazione anche in caso di cointeressenza agli utili, il cui apporto consista esclusivamente in prestazione di lavoro,

– al **rigo E38** vanno indicati, nella loro intera misura, gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata,

– al **rigo E39** vanno indicati i compensi lordi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali

Sul totale (**rigo E40**) che si ottiene sommando i compensi ed i proventi di cui ai righi da E34 ad E39, vanno poi operate le deduzioni forfetarie previste nell'art 50 del T U I R a titolo di spese di produzione Devono essere perciò indicati al **rigo E41** il 10% dell'ammontare lordo dei compensi di cui al rigo E34 con l'avvertenza che non sono in ogni caso deducibili spese per un ammontare superiore al 10%, al **rigo E42** il 30% dei proventi di cui al rigo E36, al **rigo E43** il 15 per cento dei proventi conseguiti dai segretari comunali di cui al rigo E39

Nessuna deduzione è ammessa per i proventi di cui al rigo E37 (associazione in partecipazione) ed al rigo E38 (utili ai promotori e soci fondatori)

La somma delle deduzioni va indicata al **rigo E44**, l importo relativo va poi sottratto dal totale dei compensi e proventi di rigo E40, il risultato di tale differenza va indicato al **rigo E45** e, sommato ai redditi risultanti dagli altri quadri, va riportato al **rigo N1** del **quadro N.**

Al **rigo E46** va indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto subite sui compensi e redditi dichiarati in questa Sezione da riportare, sommato alle altre ritenute, al **rigo N19** del **quadro N.**

10

REDDITI D'IMPRESA

Riferimenti normativi: artt. 5, 40, 41, 51-78 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni; art. 10 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154; D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165; D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154; D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202; Decreto legislativo 16 maggio 1991, n. 240, relativo alla istituzione del G.E.I.E.; Legge 30 dicembre 1991, n. 413; D.L. 30 settembre 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461; D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438; D.L. 4 dicembre 1992, n. 471 convertito, dalla legge 1° febbraio 1993, n. 25; D.P.C.M. 23 dicembre 1992, relativo alla determinazione dei coefficienti presuntivi di compensi, ricavi e corrispettivi; D.L. 31 dicembre 1992, n. 513; D.L. 23 gennaio 1993, n. 16.

5. ISTRUZIONI COMUNI AL QUADRO 740/F E AL QUADRO 740/G

GENERALITÀ

Si premette che, ai sensi dell'art. 51 del T.U.I.R., sono considerati imprenditori commerciali le persone fisiche che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva:

- attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi;
- attività intermediarie nella circolazione dei beni;
- attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- attività bancarie o assicurative;
- attività ausiliarie delle precedenti;
- attività dirette all'allevamento per la parte che eccede il numero degli animali allevati con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno; attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, che non rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa o che abbiano per oggetto la parte di prodotti che eccede quella ottenuta per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso;
- attività dirette allo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne.

Si fa presente che a fini delle imposte sui redditi è sufficiente il requisito oggettivo dell'esercizio abituale di attività rientranti fra quelle suindicate, quale che sia la struttura organizzativa, restando così superata (anche nel caso degli agenti e rappresentanti di commercio) ogni questione sull'elemento della «organizzazione» che secondo il codice civile deve caratterizzare l'impresa. Per contro va tenuto presente che sono considerati imprenditori commerciali anche coloro che organizzano e gestiscono, a proprio rischio e con l'impiego di lavoro altrui, attività consistenti nella prestazione a terzi di servizi di qualsiasi genere, ancorché non rientranti tra le attività commerciali nel senso del codice civile (per esempio: prestazioni didattiche, sanitarie, di cure estetiche, di laboratorio e simili). A tale proposito si ricorda che in base al predetto art. 51, comma 2, lett. *a)*, del T.U.I.R., danno luogo a reddito d'impresa, le attività organizzate in forma d'impresa dirette alle prestazioni di servizi, non rientranti tra quelle specificate nell'art. 2195 c.c., anche se organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei suoi familiari.

Il reddito derivante dall'esercizio delle suddette attività commerciali va indicato nel **Quadro F** o nel **Quadro G**, a seconda che si sia tenuti al regime della contabilità ordinaria ovvero a quello della contabilità semplificata.

Si fa presente che qualora la dichiarazione sia presentata congiuntamente da coniugi, entrambi titolari di redditi derivanti dalla gestione di distinte imprese, deve essere compilato un separato **Quadro F** e/o **Quadro G** per ciascuno di essi.

Se invece uno stesso soggetto sia titolare di più imprese deve essere compilato un distinto quadro per ciascuna di esse se gestite con contabilità separata e con la redazione di bilanci separati; un quadro unico in caso contrario.

Relativamente ai redditi delle imprese esercitate *da società in nome collettivo o in accomandita semplice*, ovvero da *società di fatto*, o derivanti dalla gestione in società di aziende coniugali, la dichiarazione deve essere presentata, agli effetti sia dell'IRPEF che dell'ILOR, utilizzando il **Mod. 750** anziché il **Mod. 740**; ma ciascun socio deve indicare su quest'ultimo — e precisamente nel **Quadro 740/H** — la quota del reddito conseguito (o della perdita sofferta) dalla società nell'anno 1992 proporzionale alla propria quota di partecipazione agli utili, che concorre a formare il suo reddito complessivo soggetto all'IRPEF.

Si ricorda che per ottenere la detrazione delle *ritenute d'acconto* subite dall'impresa è necessario allegare alla dichiarazione i certificati dei sostituti d'imposta (e i modelli RAD) attestanti l'ammontare dei pagamenti effettuati e quello delle relative ritenute operate; il numero dei certificati (e dei modelli RAD) deve essere indicato nell'apposito spazio.

Regimi contabili

Il **Quadro 740/F** va compilato dai contribuenti in contabilità ordinaria e da quelli che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 79 del T.U.I.R., hanno optato per il regime ordinario.

Il **Quadro 740/G** deve invece, essere compilato dagli esercenti imprese commerciali in contabilità semplificata che determinano il reddito in base alle disposizioni dell'art. 79 del T.U.I.R. (imprese minori).

Si ricorda che per effetto dell'art. 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, a decorrere dall'anno 1992, l'art. 80 del T.U.I.R. è stato abrogato e l'art. 18, comma primo, del D.P.R. n 600/1973, come sostituito dal comma 1, lett. *a)* del predetto art. 4, stabilisce che i limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata sono:

- lire 360 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, intendendosi per tali le imprese che hanno per oggetto le prestazioni di servizi di cui all'art. 3, commi 1°, 2° e 3° del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché le prestazioni di cui al citato art. 3, comma 4°, lettere a), b), c), e), f) ed h) dello stesso D.P.R. n. 633 (D.M. 17 gennaio 1992).
- lire 1 miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

OPZIONI

I soggetti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata possono optare, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, per il regime di contabilità ordinaria.

L'opzione va esercitata nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno precedente o, per i contribuenti non soggetti all'obbligo di presentazione della predetta dichiarazione, mediante raccomandata postale, senza avviso di ricevimento, da inviare, entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione annuale dell'IVA, all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette competente in ragione del domicilio fiscale alla data di invio della raccomandata stessa (vd. D. M. 27 settembre 1989).

Si ricorda che per i soggetti che intraprendono l'esercizio dell'impresa nel corso dell'anno, l'opzione, per il primo periodo di imposta, può essere esercitata nella dichiarazione di inizio dell'attività ai fini dell'IVA o, per i contribuenti non soggetti all'obbligo della presentazione di detta dichiarazione, mediante raccomandata postale da inviare all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività.

In base all'art. 10, comma 2, del D. L. n. 69 del 1989, l'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale è esercitata, fino a quando non è revocata, e, in ogni caso, per almeno un triennio.

I soggetti che hanno esercitato le opzioni nei modi anzidetti devono darne comunicazione barrando l'apposita casella contenuta nell'ultima facciata del **Quadro F** o del **Quadro G**.

Agriturismo

A decorrere dal 1° gennaio 1992, per effetto dell'art. 5, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le imprese che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano il reddito applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto dell'IVA, il coefficiente di redditività del 25 per cento. A tale proposito, si fa presente che ai sensi della suddetta legge n. 730/1985, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, singoli od associati, e dai loro familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività tipicamente agricole (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame) che devono comunque rimanere principali rispetto a quelle agrituristiche.

Qualora dette imprese non intendano avvalersi di tale regime forfetario debbono esercitare l'opzione nella dichiarazione annuale relativa all'IVA per l'anno precedente, dandone comunicazione, ai fini della determinazione del reddito, barrando l'apposita casella inserita nel riquadro relativo all'opzione posto nell'ultima facciata del **Quadro F** o del **Quadro G.**

L'opzione sopra indicata è vincolante per un triennio e, pertanto, qualora allo scadere del triennio stesso le predette imprese intendano permanere nel regime prescelto, dovranno esercitare nuovamente l'opzione per il regime medesimo

L'applicazione del suindicato regime dal 1° gennaio 1992 fa venir meno gli effetti delle opzioni precedentemente esercitate, relativamente all attività ammessa a fruire del predetto regime

Impresa familiare

L'art 230-bis del codice civile, introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n 151, disciplina l'istituto dell'impresa familiare, stabilendo che, ove non sia configurabile un diverso rapporto, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nella famiglia o nell impresa, hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia, partecipano agli utili dell'impresa ed ai beni con essi acquistati nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato

La tassazione dei redditi delle imprese familiari è disciplinata dall'art 5, comma 4, del T U I R

Da quest ultima disposizione si evince che

- l impresa familiare conserva il trattamento e la natura di impresa individuale ed i relativi redditi attribuibili proporzionalmente ai collaboratori non possono superare complessivamente il 49 per cento dell'ammontare del reddito risultante dalla dichiarazione annuale dell'imprenditore,
- i redditi delle imprese familiari non possono essere attribuibili ai collaboratori che prestano la loro attività nella famiglia e non nell'impresa

L'imputazione proporzionale del reddito ai singoli collaboratori nel limite suindicato è subordinata al concorso delle seguenti condizioni

- i familiari partecipanti all'impresa devono risultare nominativamente con l'indicazione del rapporto di coniugio, di parentela (parenti entro il 3° grado) o di affinità (affini entro il 2° grado) con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata redatti in data anteriore all'inizio del periodo d'imposta e sottoscritti dall imprenditore e dai familiari partecipanti,
- la dichiarazione annuale dell'imprenditore deve recare l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari, nonché l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta,
- ciascun familiare deve attestare, nella propria dichiarazione, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente

In sostanza l'indicazione delle quote di partecipazione dei collaboratori viene effettuata a consuntivo e cioè contestualmente all'attestazione dell'imprenditore in ordine alla corrispondenza delle quote attribuite ai collaboratori alla qualità e quantità di lavoro effettivamente prestato nell'impresa da ciascuno di essi in modo continuativo e prevalente

Ciascun collaboratore dell'impresa familiare dovrà attestare nella propria dichiarazione dei redditi di aver prestato la sua attività in modo continuativo e prevalente

Si richiama l'attenzione sulla disposizione recata dall'art 3, comma 14, del D L 19 dicembre 1984, n 853 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n 17, che prevede l applicazione, in caso di falsità delle attestazioni prescritte dalle norme concernenti la disciplina fiscale dell'impresa familiare delle medesime pene stabilite nell'art 4 del D L 10 luglio 1982, n 429, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n 516, così come sostituito dall'art 6 del D L 16 marzo 1991, n 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n 154 — recante norme per la repressione delle evasioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto — e cioè la reclusione da sei mesi a cinque anni e la multa da cinque milioni a dieci milioni di lire

Il reddito dell'impresa familiare deve essere dichiarato dal titolare in uno dei seguenti quadri **740/A1, 740/F, 740/G,** a seconda del regime tributario applicabile

Ricorrendo le condizioni sopra specificate, il titolare dell'impresa può sottrarre dal reddito d'impresa (anche agli effetti dell imposta locale sui redditi) l'ammontare complessivo delle quote imputate ai familiari collaboratori, anche se non distribuite o distribuite solo in parte

Il titolare dell'impresa familiare deve, a tal fine

a) compilare l'apposito prospetto «imputazione del reddito della impresa familiare» collocato nello specifico quadro della propria dichiarazione, indicando, per ciascun collaboratore, il codice fiscale, il cognome, il nome, il sesso, il comune e la data di nascita nonché le quote di reddito ai fini dell'IRPEF e delle ritenute d acconto, il titolare dell'impresa familiare dovrà apporre la propria firma in calce al predetto prospetto,

b) allegare alla dichiarazione stessa l atto pubblico o la scrittura privata autenticata, contenente l indicazione nominativa dei familiari partecipanti all'impresa, con la evidenziazione del rapporto di coniugio, di parentela o di affinità con l'imprenditore, redatti in data anteriore all'inizio del periodo d imposta e sottoscritti dall'imprenditore e dai familiari partecipanti,

c) rilasciare a ciascun collaboratore un prospetto dal quale risultino il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il comune di residenza anagrafica e di domicilio fiscale, il codice fiscale del collaboratore, nonché i seguenti dati l'ammontare del reddito d'impresa ai fini dell'IRPEF, le quote di tale reddito, delle ritenute d'acconto e dei crediti d'imposta (esclusi i crediti d'imposta relativi ai registratori di cassa, a favore delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, a favore delle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, a favore delle piccole e medie imprese, che competono al solo titolare dell'impresa familiare) spettanti a ciascuno dei collaboratori, il codice di attività, secondo la nuova classificazione delle attività economiche, l indicazione, eventuale, che l imprenditore sia in regime di contabilità semplificata, con determinazione del reddito ai sensi dell'art 79 del T U I R , al fine di consentire al collaboratore di fruire della detrazione di cui all art 13, comma 4 del T U I R

Le quote del reddito d'impresa imputate ai familiari collaboratori concorreranno a formare il reddito di ciascuno di essi, solo agli effetti dell imposta sul reddito delle persone fisiche e non anche agli effetti dell imposta locale sui redditi (cfr art 115, comma 2, lettera c), del T U I R), e dovranno, a tal fine, essere indicate nel **Quadro 740/H** Nello stesso quadro dovranno essere indicate anche le quote delle ritenute d'acconto e dei crediti d'imposta, così come risultanti dal prospetto rilasciato dal titolare dell'impresa familiare e che deve essere allegato alla dichiarazione del collaboratore stesso.

Quanto precede vale nella sola ipotesi che l'esercizio dell'impresa familiare abbia dato origine a un risultato fiscalmente positivo e non anche in caso di perdita, poiché i familiari collaboratori, tanto agli effetti civili quanto a quelli fiscali, partecipano agli utili ma non alle perdite dell'impresa

Per le aziende coniugali non gestite in forma di società, i **Quadri F, G, A1** devono essere compilati dal coniuge titolare dell'impresa, mentre l'altro coniuge deve compilare il **Quadro 740/H** per la sua quota (50%)

L'imprenditore dovrà rilasciare al coniuge dell'azienda in comunione un prospetto analogo a quello che il titolare dell impresa familiare rilascia ai collaboratori familiari (vedere punto *c)* dell'elencazione che precede)

Prospetto delle esenzioni territoriali e settoriali

In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati

Nelle colonne 1 o 7 i contribuenti che richiedono l'esenzione o che hanno già richiesto l esenzione devono indicare la disposizione legislativa che ne prevede la concessione apponendo nella apposita casella il codice da scegliere nella tabella g)
Il contribuente che ha più attività agevolate indicherà per ciascuna le disposizioni agevolative anche nell ipotesi in cui trattasi delle medesime disposizioni

Nelle colonne 2 o 8 deve essere indicato lo stato della richiesta utilizzando i diversi codici di cui alla tabella f) da apporre nell'apposita casella a seconda che l esenzione sia richiesta nella dichiarazione dei redditi per la prima volta che sia stata già richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa ai precedenti anni, che sia stata già richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione

Nelle colonne 3 o 9 va indicato l anno a decorrere dal quale opera l'esenzione

Nelle colonne 4 o 10 deve essere indicato l anno in cui è stata richiesta l'esenzione Il contribuente che richiede l'esenzione per la prima volta nella dichiarazione 1993 relativa all'anno 1992 indicherà l'anno 1993

Nelle colonne 5 o 11 deve essere indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito esente (segue pagina 13).

TABELLA - *E)* TABELLA DEI CODICI DI ATTIVITÀ

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

- 0110 Agricoltura
- 0120 Foreste
- 0130 Attività trasformatrici annesse ad aziende agricole che lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti propri
- 0140 Attività di trasformazione, conservazione, raccolta di prodotti agricoli svolte in forma associata
- 0150 Esercizio di macchine agricole
- 0160 Altre associazioni operanti nell'agricoltura
- 0210 Pesca e allevamenti in acque dolci
- 0220 Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari
- 0300 Zootecnia
- 0310 Caccia e cattura di animali

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

a) ALIMENTARI

- 0500 Carni fresche e conservate ed altri prodotti della macellazione
- 0600 Latte e prodotti della trasformazione del latte
- 0700 Bevande alcooliche
- 0710 Bevande analcooliche e idrominerali
- 0800 Prodotti della molitura e della pastificazione
- 0810 Prodotti dolciari
- 0820 Grassi vegetali e animali
- 0830 Lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari della pesca
- 0840 Conservazione e trasformazione di frutta e ortaggi e altri prodotti
- 0843 Produzione e raffinazione dello zucchero
- 0845 Torrefazione del caffè
- 0850 Altri prodotti alimentari

b) ESTRATTIVE, DI TRASFORMAZIONE PRIMARIA E DI DISTRIBUZIONE

- 1000 Carbone, lignite, agglomerati e prodotti della cokefazione
- 1100 Petrolio greggio e gas naturali
- 1110 Prodotti petroliferi raffinati
- 1200 Combustibili nucleari
- 1300 Minerali metalliferi ferrosi e non ferrosi (esclusi gli uraniferi)
- 1400 Prodotti di prima trasformazione dei minerali ferrosi e non ferrosi
- 1500 Estrazione di minerali non metalliferi
- 1510 Estrazione di materiali di cava
- 1520 Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi e di materiali di cava (cemento, ceramica, marmi, gres, vetro, ecc.)
- 1600 Energia elettrica e vapore d'acqua
- 1700 Produzione e distribuzione di gas
- 1710 Raccolta e distribuzione di acqua

c) MANIFATTURIERE

- 2000 Macchine operatrici per l'agricoltura e l'industria
- 2100 Macchine per ufficio, strumenti di precisione, di ottica e simili (esclusi strumenti per foto-cine-proiezione)
- 2200 Costruzione di apparecchi e strumenti per foto-cine-proiezione
- 2210 Registrazione, edizione e stampa di nastri e dischi fonografici
- 2300 Meccanica-fonderie di seconda fusione
- 2310 Carpenteria metallica, mobili e arredamenti metallici, forni, caldaie ed apparecchi termici
- 2320 Macchine motrici, variatori e riduttori di velocità e di apparecchi per impianti di sollevamento e di trasporto
- 2330 Macchine utensili e di utensileria per macchine
- 2340 Minuteria metallica, fustame, bulloneria e molle, stoviglie e vasellame, armi da fuoco e loro munizioni
- 2350 Macchine, apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici di telecomunicazioni e affini
- 2360 Prodotti di metalli preziosi e pietre preziose
- 2400 Materiali e forniture elettriche, elettrodomestici
- 2500 Autoveicoli e relativi motori
- 2600 Altri mezzi di trasporto
- 2700 Prodotti chimici di base
- 2710 Prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura
- 2720 Prodotti farmaceutici di base
- 2725 Prodotti medicinali
- 2730 Prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo non industriale
- 2735 Materiali sensibili (produzione di pellicole fotografiche, cinematografiche, radiografiche, ecc.)
- 2740 Detersivi
- 2745 Produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
- 2800 Prodotti di gomma
- 2810 Prodotti di materie plastiche
- 2900 Industria laniera
- 2910 Industria cotoniera
- 2920 Industria della seta
- 2930 Industria della canapa, del lino, della iuta e simili
- 2940 Industria della lavorazione delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
- 2945 Industria della maglia e delle calze
- 2950 Altre industrie tessili
- 2960 Prodotti per l'abbigliamento, di vestiario, arredamento tessile e affini
- 3000 Carta e prodotti cartotecnici
- 3100 Stampa, poligrafia, editoria e simili
- 3110 Stabilimenti e laboratori fotografici, cinematografici e affini
- 3200 Cuoio e articoli in pelle (escluse le manifatture di cui ai codici 3201, 3202, 3203)
- 3201 Confezione e riparazione pellicce
- 3202 Concia e tinta pelli per pellicceria
- 3203 Concia e tinta pelli per pelletteria e cuoio
- 3210 Calzature
- 3300 Legno, sughero e affini
- 3310 Veicoli e carpenteria navale in legno
- 3320 Mobilio e arredamento in legno
- 3400 Tabacchi lavorati
- 3500 Costruzioni edilizie residenziali
- 3503 Costruzioni edilizie non residenziali
- 3505 Costruzioni opere pubbliche
- 3510 Installazione impianti
- 3600 Beni di recupero
- 3610 Officine e laboratori per lavorazioni, riparazioni e manutenzioni di ogni tipo (meccanici, carrozzieri, idraulici, elettricisti, odontotecnici, ortopedici, calzolai, ecc.)
- 3700 Altri prodotti industriali

COMMERCIO

a) COMMERCIO ALL'INGROSSO

- 4001 Cereali e legumi secchi
- 4002 Sementi, foraggi, piante officinali e semi oleosi
- 4003 Fiori, foglie e piante ornamentali, piante e bulbi da fiore e semi da giardino
- 4004 Fibre tessili animali e vegetali (gregge e di prima lavorazione) e fibre chimiche
- 4005 Animali vivi (esclusi pollame, conigli, selvaggina ed altri volatili)

Segue a) COMMERCIO ALL'INGROSSO

- 4006 Pelli gregge
- 4007 Cuoi e pelli conciate (escluse quelle da pellicceria)
- 4008 Pelli gregge e conciate per pellicceria
- 4009 Carni fresche bovine, suine, equine, ovine e caprine
- 4010 Carni congelate bovine, suine, equine, ecc.
- 4011 Pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili (vivi o morti), uova
- 4012 Prodotti della pesca freschi
- 4013 Prodotti della pesca congelati, surgelati, secchi e conservati
- 4014 Salumi, conserve alimentari e prodotti affini (escluse le conserve a base di pesce), alimenti surgelati vegetali
- 4015 Farine, lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da cereali non specificati
- 4016 Latte, burro e formaggi
- 4017 Oli e grassi alimentari
- 4018 Bevande alcooliche ed analcooliche, acque minerali, alcool per liquori e aceto
- 4019 Prodotti ortofrutticoli
- 4020 Zucchero, caffè, surrogati del caffè, droghe, spezie e coloniali in genere
- 4021 Dolciumi di ogni genere
- 4022 Prodotti alimentari non altrove classificati
- 4023 Combustibili solidi
- 4024 Carburanti e lubrificanti
- 4025 Minerali metalliferi e non metalliferi (esclusi i materiali da costruzione)
- 4026 Metalli ferrosi e non ferrosi, semilavorati
- 4027 Prodotti chimici per l'industria, oli e grassi industriali
- 4028 Prodotti chimici per l'agricoltura
- 4029 Colori e vernici
- 4030 Legname e affini
- 4031 Materiale da costruzione
- 4032 Articoli di installazione
- 4033 Lastre di vetro e di cristallo
- 4034 Macchine ed attrezzi agricoli
- 4035 Macchine utensili per metallo, legno, plastica e pietra
- 4036 Macchine per l'industria tessile e per l'abbigliamento
- 4037 Macchine per l'edilizia
- 4038 Macchine e attrezzature varie per altre industrie e per il commercio
- 4039 Veicoli, accessori e ricambi
- 4040 Macchine per scrivere, macchine calcolatrici e attrezzature per l'ufficio
- 4041 Mobili (in legno, metallo e materie sintetiche)
- 4042 Articoli in ferro ed altri metalli, coltelleria e posateria
- 4043 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi
- 4044 Vetrerie, cristallerie, ceramiche, cornici e affini (escluso il commercio di lastre di vetro e di cristallo)
- 4045 Articoli in legno, sughero, vimini e simili
- 4046 Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
- 4047 Carte da parati e stucchi
- 4048 Tessuti per abbigliamento
- 4049 Tessuti ed articoli di arredamento
- 4050 Filati cucirini, mercerie e passamanerie
- 4051 Vestiario, biancheria, maglieria e articoli di abbigliamento
- 4052 Pellicce
- 4053 Calzature e accessori per calzature
- 4054 Articoli da viaggio, pelletteria e marocchineria
- 4055 Medicinali
- 4056 Strumenti, articoli sanitari, ferri chirurgici e materiale da medicazione
- 4057 Articoli da profumeria e cosmetici
- 4058 Apparecchi ottici e fotografici
- 4059 Gioielli e pietre preziose
- 4060 Orologeria finita e forniture ed accessori per orologeria
- 4061 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
- 4062 Giocattoli
- 4063 Libri, giornali e riviste
- 4064 Articoli di cartoleria e cancelleria
- 4065 Carta e cartone in genere (escluse le carte da parati)
- 4066 Spaghi, cordami, sacchi, tele di iuta e simili
- 4067 Prodotti non alimentari non altrove classificabili
- 4068 Materiali vari da recupero (stracci, materiale plastico, carta da macero, ossa e grassi di animali, ecc.) esclusi i rottami metallici
- 4069 Rottami metallici
- 4070 Articoli sportivi [illegible] e simili
- 4071 Materiale elettrico

b) COMMERCIO AL MINUTO

- 4201 Carni fresche e congelate
- 4202 Pollame, conigli, selvaggina, cacciagione e uova
- 4203 Salumerie, pizzicherie, salsamenterie e affini, rosticcerie e friggitorie
- 4204 Pesce e frutti di mare freschi
- 4205 Latte e altri prodotti lattiero-caseari
- 4206 Pane (senza annesso forno), paste alimentari, cereali e legumi secchi
- 4207 Pane (con annesso forno e con eventuale annessa vendita di prodotti alimentari e non alimentari)
- 4208 Pasticceria e dolciumi (compresa l'eventuale annessa produzione), negozi di confetteria
- 4209 Frutta fresca e secca, ortaggi, legumi freschi, funghi e generi affini
- 4210 Drogherie (compresa l'eventuale annessa torrefazione del caffè)
- 4211 Vini, liquori, bevande, acque minerali e oli (escluse le mescite)
- 4212 Sale, tabacchi e altri generi di monopolio
- 4213 Supermercati
- 4214 Alimenti surgelati (esclusi i negozi di carni congelate)
- 4215 Generi alimentari vari non classificabili con il criterio della prevalenza nelle precedenti categorie
- 4216 Tessuti per abbigliamento
- 4217 Filati e mercerie
- 4218 Confezioni per uomo, donna e bambino (compresi l'abbigliamento professionale e sportivo e gli articoli di vestiario in cuoio)
- 4219 Biancheria, maglieria, articoli di abbigliamento, cravatte e affini
- 4220 Calzature
- 4221 Cuoi, pellami, accessori per calzature e affini
- 4222 Pelletterie e articoli da viaggio
- 4223 Cappelli e ombrelli
- 4224 Pellicce e pelli per pellicceria
- 4225 Articoli vari di abbigliamento non altrove classificati
- 4226 Tessuti per arredamento e tendaggi
- 4227 Biancheria per la casa
- 4228 Mobili (esclusi quelli per ufficio) e materassi
- 4229 Oggetti e mobili in vimini, canne e giunchi
- 4230 Oggetti d'arte, artigianato artistico e case di vendite all'asta
- 4231 Arredi sacri e articoli religiosi, monete, medaglie e decorazioni
- 4232 Stucchi e carte da parati
- 4233 Articoli casalinghi, vetrerie, cristallerie e ceramiche
- 4234 Ferramenta, utensilerie e casseforti
- 4235 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi, macchine per cucire e per maglieria, materiale elettrico e lampadari, apparecchi e materiali per impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento
- 4236 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
- 4237 Chincaglierie (empori, bazar e simili)

Segue b) COMMERCIO AL MINUTO

- 4238 Articoli da regalo, bigiotteria, articoli per fumatori e affini
- 4239 Articoli di arredamento, mobili, apparecchi e materiali per la casa non altrove classificati
- 4240 Autoveicoli (compresi gli autoveicoli usati)
- 4241 Motoveicoli, biciclette, natanti, pezzi di ricambio e accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette (compresi i motoveicoli usati)
- 4242 Distributori di carburanti e lubrificanti
- 4243 Farmacie
- 4244 Strumenti e apparecchi sanitari, articoli medicali, ortopedici e chirurgici, erboristerie
- 4245 Profumerie e prodotti per toletta e per l'igiene della persona
- 4246 Vernici, smalti, colori, terre coloranti, pennelli e simili, saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
- 4247 Mobili, macchine ed attrezzature per ufficio
- 4248 Cartolerie e negozi di francobolli per collezione
- 4249 Librerie
- 4250 Rivendite e chioschi di giornali e riviste
- 4251 Apparecchi ottici, fotografici e affini, macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie)
- 4252 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggio e simili
- 4253 Gioielleria, oreficeria, argenteria e orologeria
- 4254 Armi e munizioni
- 4255 Combustibili per uso domestico
- 4256 Giocattoli, articoli per l'infanzia e affini
- 4257 Articoli di gomma e derivati e effetti di vestiario gommati
- 4258 Materiali da costruzione
- 4259 Spaghi, cordami, sacchi e tele di iuta
- 4260 Fiori, piante ornamentali e sementi da giardino
- 4261 Animali vivi
- 4262 Sementi, concimi, antiparassitari ed altri prodotti utili all'agricoltura
- 4263 Grandi magazzini e magazzini a prezzo unico
- 4264 Forniture di bordo, di casermaggio, di case di prevenzione e pena
- 4265 Mobili, indumenti ed oggetti usati (esclusi i libri e gli oggetti di antiquariato)
- 4266 Articoli vari non altrove classificati

c) ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI

- 4400 Commercio ambulante di generi alimentari
- 4410 Commercio ambulante di generi non alimentari
- 4500 Intermediari e rappresentanti di commercio
- 4510 Agenzie di locazione e vendita immobiliare
- 4520 Agenzie di viaggio e turismo
- 4600 Alberghi
- 4605 Pensioni
- 4606 Locande e affittacamere
- 4607 Esercizi extralberghieri (campeggi, rifugi alpini, centri di vacanza, ecc.)
- 4610 Ristoranti
- 4615 Bar e pubblici esercizi
- 4700 Noleggio di beni mobili (mezzi di trasporto senza autisti, macchinari, ecc.) escluso il noleggio di macchine agricole
- 4710 Autorimesse

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

- 5000 Trasporti aerei
- 5010 Trasporti marittimi, fluviali e lacuali
- 5100 Trasporti su strada di persone e merci
- 5200 Altri trasporti compresi quelli per oleodotto e gasdotto
- 5300 Attività connesse con i trasporti (escluse quelle di cui ai codici 4520 e 4710)
- 5400 Comunicazioni

CREDITO E ASSICURAZIONI

- 6000 Aziende di credito ordinario
- 6100 Istituti di credito speciale e imprese finanziarie
- 6110 Imprese di gestione esattoriale
- 6200 Assicurazioni

SERVIZI

- 6300 Servizi tecnici, commerciali e legali (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici da 8400 a 8900 e 9100, 9300)
- 6410 Servizi sanitari privati (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici 8200, 8300)
- 6420 Servizi di pulizia di ambienti e servizi similari (disinfestazioni, ecc.)
- 6421 Servizi per l'igiene e per l'estetica della persona (barbieri, parrucchieri, istituti di bellezza, ecc.)
- 6422 Servizi per la lavatura, tintura e servizi affini ed ausiliari
- 6500 Servizi di insegnamento, formazione professionale e ricerca destinabili alla vendita
- 6600 Servizi ricreativi, culturali e dello spettacolo (esclusi quelli di cui ai codici 6610, 8000, 8100, 9000)
- 6610 Spettacoli, giochi e trattenimenti pubblici (soggetti all'imposta sugli spettacoli)
- 6700 Altri servizi delle istituzioni sociali private non destinabili alla vendita
- 6710 Servizi di Enti privati e Associazioni di carattere professionale, sindacale, politico e simili
- 6810 Servizi di pompe funebri
- 6820 Servizi di vigilanza
- 6900 Servizi vari non altrove classificabili

SERVIZI FORNITI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- 7000 Amministrazione centrale dello Stato (escluse le aziende autonome già inserite nelle attività specifiche)
- 7020 Enti pubblici nazionali (esclusi quelli ospedalieri, di previdenza e assistenza sociale)
- 7300 Amministrazione locale dello Stato (comuni, province, regioni)
- 7325 Enti pubblici locali (esclusi quelli ospedalieri, di previdenza e assistenza sociale)
- 7330 Enti ospedalieri e altri servizi sanitari pubblici
- 7500 Enti di previdenza e assistenza sociale
- 7600 Altri enti pubblici non commerciali

ATTIVITÀ PROFESSIONALI E ARTISTICHE

- 8000 Autori (scrittori, giornalisti, pubblicisti) e assimilati
- 8100 Artisti (registi, attori, musicisti, pittori, scultori) e assimilati
- 8200 Medici
- 8300 Ostetriche, infermieri e assimilati
- 8400 Avvocati, procuratori e patrocinatori legali
- 8410 Notai
- 8500 Commercialisti e fiscalisti
- 8510 Consulenti del lavoro, amministratori e assimilati
- 8600 Ingegneri e architetti
- 8700 Matematici, statistici, economisti, fisici, chimici, biologi e assimilati
- 8900 Geometri, periti industriali, disegnatori e assimilati
- 9000 Atleti, allenatori e assimilati
- 9100 Agenti di borsa e assimilati
- 9300 Agronomi, veterinari, periti agrari e assimilati
- 9400 Altre attività professionali

13

Stato della esenzione

Tabella *f)*

Codice	Stato della esenzione
A	Esenzione (totale o parziale) richiesta in dichiarazione per la prima volta.
B	Esenzione (totale o parziale) già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
C	Esenzione (totale o parziale) già richiesta con apposita istanza.
D	Esenzione (totale o parziale) riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio.
E	Esenzione (totale o parziale) negata dall'Ufficio con provvedimento in contestazione.

Tipo di esenzione

Tabella *g)*

Codice	Leggi agevolative
	Mezzogiorno (T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e legge 1° marzo 1986, n. 64; D.L. 11 luglio 1988, n. 258, convertito dalla legge 5 agosto 1988, n. 337)
01	Esenzione totale ILOR (art. 101, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
02	Esenzione parziale ILOR (art. 101, 2° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
03	Esenzione ILOR 100% utili reinvestiti (art. 14, 4° comma, legge 1° marzo 1986, n. 64)
04	Esenzione ILOR 70% utili reinvestiti (art. 102, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
	Zone depresse Centro Nord e Polesine (art. 30, 1° e 2° comma, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; legge 1° dicembre 1986, n. 879):
20	Esenzione totale ILOR
21	Esenzione parziale ILOR
	Province di Trieste e Gorizia, Comuni di Monfalcone, S. Canzian d'Isonzo, Staranzano, Ancona, zona portuale Aussa Corno (art. 29 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; art. 4 legge 27 dicembre 1975, n. 700; art. 30, 2° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; art. 9, 2° comma, legge 2 maggio 1983, n. 156; legge 29 gennaio 1986, n. 26):
30	Esenzione totale ILOR
31	Esenzione parziale ILOR
	Altri territori (art. 1, commi 8 e 9, D.L. 22 dicembre 1981, n. 790, convertito in legge 23 febbraio 1982, n. 47; art. 3-terdecies D.L. 1° ottobre 1982, n. 696, conv. in legge 29 novembre 1982, n. 883; art. 73 del D.i.G.S.L. 30 marzo 1990, n. 76; legge 10 maggio 1983, n. 190; art. 11, commi 1 e 2, legge 2 maggio 1990, n. 102):
50	Esenzione totale ILOR
51	Esenzione parziale ILOR
62	Esenzione ILOR 50% utili reinvestiti
63	Esenzione IRPEF 50% utili reinvestiti

Tabella dei subcodici di attività

Tabella H

Codice attività	SUBCODICI
0140	Azienda agricole associate: Trasformazione [1] - Conservazione [2] - Raccolta [3]
0210	Acque dolci: Pesca [1] - Allevamento [2]
0220	Acque marine e lagunari: Pesca [1] - Allevamento [2]
0500	Carni fresche [1] - Carni conservate [2] - Altri prodotti della macellazione [3]
0800	Prodotti della molitura [1] - Prodotti della pastificazione [2]
0850	Produzione di pane e pasticceria [1] - Altri prodotti alimentari [2]
1100	Estrazione, trasformazione e distribuzione di petrolio greggio [1] - Gas naturali [2]
1400	Prodotti di prima trasformazione: Minerali ferrosi [1] - Minerali non ferrosi [2]
1520	Prodotti della lavorazione: Minerali non metalliferi [1] - Materiali di cava [2]
2100	Macchine per ufficio [1] - Strumenti di precisione [2] - Strumenti ottici [3]
2310	Carpenteria metallica [1] - Mobili e arredi metallici [2] - Forni caldaie ed apparecchi termici [3]
2320	Macchine motrici [1] - Variatori di velocità [2] - Apparecchi di sollevamento e di trasporto [3]
2330	Macchine utensili [1] - Utensileria per macchine [2]
2340	Minuteria metallica, fustame, bulloni a molle [1] - Stoviglie e vasellame [2] - Armi da fuoco [3]
2400	Materiali e forniture elettriche [1] - Elettrodomestici [2]
2960	Prodotti per l'abbigliamento di vestiario [1] - Arredamento tessile e affine [2]
3100	*Stampa, poligrafia e simili* [1] - *Editoria* [2]
3610	Officine: Meccanici [1] - Carrozzieri [2] - Idraulici [3] - Elettricisti [4] - Calzolai [5] - Altri [6]
4004	Fibre tessili, animali e vegetali [1] - Fibre chimiche [2]
4009	Carni fresche: Bovine [1] - Suine [2] - Equine [3] - Ovine e caprine [4]
4013	Prodotti della pesca: congelati, surgelati [1] - Secchi e conservati [2]
4014	Salumi [1] - Conserve alimentari e prodotti affini [2] - Alimenti surgelati vegetali [3]
4016	Latte [1] - Burro e formaggi [2]
4018	Bevande alcoliche [1] - Bevande analcoliche [2]
4020	Zucchero [1] - Caffè [2] - Droghe e spezie in genere [3]
4025	Minerali metalliferi [1] - Minerali non metalliferi [2]
4026	Metalli ferrosi semilavorati [1] - Metalli non ferrosi semilavorati [2]
4027	*Prodotti chimici per l'industria* [1] - *Olii e grassi industriali* [2]
4031	Materiale da costruzione escluso piastrelle e sanitari [1] - Piastrelle ed articoli sanitari [2]
4039	Veicoli [1] - Accessori e ricambi [2]
4040	Macchine per scrivere e calcolatrici [1] - Attrezzature per l'ufficio [2]
4042	Articoli in ferro od altri metalli [1] - Coltelleria e posateria [2]
4043	Elettrodomestici [1] - Apparecchi radio e televisivi [2]
4044	Vetreria e cristalleria [1] - Ceramiche [2] - Cornici e affini [3]
4054	Articoli da viaggio [1] - Pelletteria e marocchinerie [2]
4056	Strumenti, articoli sanitari, ferri chirurgici, materiali da medicazione (escluse le forniture dentali) [1] - Forniture dentali [2]
4061	Dischi, nastri [1] - Strumenti musicali e relativi accessori [2]
4063	Libri [1] - Giornali e riviste [2]
4201	Carni fresche [1] - Carni congelate [2]
4203	Salumerie, pizzicherie ed affini [1] - Rosticcerie e friggitorie [2]
4208	Pasticceria e dolciumi (compresa l'eventuale annessa produzione) [1] - Negozi di confetteria [2]
4210	Drogheria [1] - Torrefazione senza mescita e somministrazione al pubblico [2]
4215	Generi alimentari vari [1] - Pasta fresca con annesso laboratorio [2]
4228	Mobili (esclusi quelli per ufficio) [1] - Materassi [2]
4230	Oggetti d'arte [1] - Artigianato artistico [2] - Case di vendita all'asta [3]
4235	Elettrodom. e radio-TV [1] - Macchine per cucire e maglieria [2] - Elettricità [3] - Termoidraulica [4]
4236	Dischi, nastri [1] - Strumenti musicali e relativi accessori [2]
4241	Motoveicoli e biciclette [1] - Natanti e accessori [2] - Ricambi e accessori per veicoli [3]
4244	Strumenti e apparecchi sanitari, articoli medicali, ortopedici e chirurgici [1] - Erboristerie [2]
4246	Vernici, smalti, colori, terre coloranti, pennelli [1] - Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura [2]
4248	Cartolerie [1] - Negozi di francobolli per collezione [2]
4251	Apparecchi ottici, fotografici [1] - Macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie) [2]
4253	Argenteria [1] - Gioielleria, oreficeria [2] - Orologeria [3]
4258	Materiali da costruzione escluso piastrelle e sanitari [1] Piastrelle ed articoli *sanitari* [2]
4264	Forniture di bordo [1] - Forniture di casermaggio, di case di prevenzione e pena [2]
4265	Mobili usati [1] - Indumenti ed oggetti usati (esclusi i libri e gli oggetti di antiquariato) [2]
4500	Intermediari [1] - Rappresentanti di commercio [2]
4600	Alberghi con ristorante [1] - Alberghi senza ristorante [2]
4607	Campeggi [1] - Rifugi alpini [2] - Centri di vacanza [3] - Agriturismo [4] - Stabilimenti balneari [5]
4610	Ristorazione con servizio ai tavoli [1] - Ristorazione rapida, self service, fast food [2]
4615	Bar e torrefazioni con mescita con produzione di gelati e/o dolci [1] - Bar, torrefazioni con mescita senza produzione di gelati e/o dolci [2] - Gelateria [3] - Bottiglierie ed enoteche con somministrazione [4]
6421	Igiene ed estetica della persona: Barbieri [1] - Parrucchieri [2] - Istituti di bellezza [3]
6600	Servizi ricreativi [1] - Servizi culturali [2] - Servizi dello spettacolo [3]
6610	Locali notturni e discoteche [1] - Sale da gioco [2]
8000	Autori: Scrittori [1] - Giornalisti [2] - Pubblicisti e assimilati [3]
8100	Artisti: Registi [1] - Attori [2] - Musicisti [3] - Pittori [4] - Scultori [5]
8300	Ostetriche [1] - Infermieri [2]
8400	Avvocati [1] - Procuratori [2] - Patrocinatori legali [3]
8500	Dottori commercialisti [1] - Ragionieri liberi professionisti [2] - Altri professionisti [3] Non iscritti ad albi professionali [4]
8510	Consulenti del lavoro [1] - Amministratori [2]
8600	Ingegneri [1] - Architetti [2]
8700	Matematici [1] - Statistici [2] - Economisti [3] - Fisici [4] - Chimici [5] - Biologi [6]
8900	Geometri [1] - Periti industriali [2] - Disegnatori [3]
9000	Atleti [1] - Allenatori ed assimilati [2]
9100	Agenti di borsa [1] - Assimilati [2]
9300	Veterinari [1] - Agronomi [2] - Periti agrari [3] - Assimilati [4]

14

6. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO F

RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Nel riquadro in alto a destra del modello va indicato il numero di codice fiscale del titolare dell'impresa, barrando la relativa casella a seconda che si tratti del dichiarante o del coniuge dichiarante

Nel **rigo F1** va indicato

- nella colonna 1, la descrizione dell'attività esercitata in conformità alla classificazione delle attività economiche, approvata con l'articolo 2 del D M 9 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario n 85 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n 293, del 14 dicembre 1991 integrata dall'art 5 del D M 12 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n 129 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n 294 del 15 dicembre 1992 e contenuta in apposito fascicolo disponibile presso i competenti Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette,

- nella colonna 2 il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla predetta classificazione delle attività,

- nella colonna 3, il codice di attività in vigore per il periodo di imposta 1990,

- nella colonna 4, l'eventuale subcodice relativo al codice di attività indicato nella colonna 3, precisando, al riguardo che se per l'attività esercitata in via esclusiva o prevalente sono stati previsti uno o più subcodici, aventi la funzione di individuare più analiticamente l'attività svolta il contribuente deve indicare il subcodice idoneo ad individuare la propria attività, tale indicazione è necessaria ai fini dell'applicazione dei coefficienti presuntivi di ricavi approvati con il D P C M 23 dicembre 1992
In caso di esercizio di più attività i codici vanno indicati con riferimento all attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti,

- nella colonna 5, il numero dei giorni dell anno compresi nel periodo in cui è stata svolta l'attività, in caso di inizio e/o cessazione della stessa nel corso dell'anno,

- nella colonna 6, che trattasi di impresa artigiana iscritta nell'apposito albo, barrando l apposita casella,

- nella colonna 7, che trattasi di azienda coniugale non gestita in forma societaria, barrando l apposita casella,

Nel **rigo F2** va indicato il luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo

Se l'attività è svolta in più luoghi deve essere indicato, nell'apposito spazio, quello nel quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi e nella casella contrassegnata dal n 5, il numero totale dei luoghi in cui viene esercitata l attività, in uno specifico elenco, da allegare alla dichiarazione, devono essere altresì indicati anche gli altri luoghi (negozi, edicole, banchi, succursali, opifici, magazzini, depositi, ecc) con il relativo indirizzo

Nel **rigo F3** deve essere indicato il luogo in cui sono conservate le scritture contabili Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, devono essere indicate anche le generalità o la denominazione di questi ultimi

Il **rigo F4** interessa i soggetti che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllati

A tal fine si precisa che la nozione di controllo include ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori dei casi contemplati dall'art 2359 del Codice civile Essa, pertanto, riguarda tutte le ipotesi che concretano modalità di direzione unitaria delle attività, quali ad esempio la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa, l'impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa, la dipendenza finanziaria, la partecipazione a centrali di approvvigionamento e vendita ovvero a cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi ecc

Pertanto i soggetti interessati sono obbligati a barrare

- **la casella A,** se si tratta di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente,

- **la casella B,** se si tratta di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residente,

- **la casella C,** se si tratta di impresa che trattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società

Nel **rigo F5** va indicato l'ammontare dei redditi d'impresa prodotti all'estero, come risultante da apposita distinta da allegare In tale allegato devono essere elencati, distintamente per stato di provenienza, i redditi prodotti, le imposte estere pagate in via definitiva nell'anno 1992 e la misura per la quale si chiede la detrazione del credito d'imposta previsto dall'art 15 del T U I R

PROSPETTO DI BILANCIO

Il secondo riquadro del quadro F, comprensivo dei righi da F6 a F55, contiene il Prospetto di Bilancio
La compilazione di questo prospetto richiede l'evidenziazione limitatamente alle voci dello stato patrimoniale, dei saldi iniziali di bilancio (che si identificano con quelli finali del bilancio precedente), dei movimenti, in dare e in avere, intervenuti nei conti durante l'esercizio (variazioni di bilancio), del conseguente saldo finale di bilancio

In ordine alle singole voci del prospetto va precisato quanto segue

- le voci da **F10** a **F13** interessano i conti accesi alla valutazione delle rimanenze di cui agli artt 59 e 60 del T U I R Alla voce F10 vanno quindi indicate le rimanenze di tutti i beni destinati alla vendita e di quelli da impiegare nella produzione quando non risultino ancora immessi in processi di lavorazione, alla voce F11 vanno indicate le rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione e dei servizi in corso di esecuzione non di durata ultrannuale, di cui al comma 5 dell'art 59 del T U I R , alla voce F12 vanno indicate le scorte di prodotti finiti (ossia di quelli provenienti dalle lavorazioni), alla voce F13, infine, va indicato l'ammontare delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art 60 del T U I R

Si precisa, inoltre, che le voci dello stato patrimoniale «altri crediti e attività» (F17) e «altri debiti e passività» (F27), nonché quelle del conto economico «altri costi, oneri e spese» (F38) e «altri proventi» (F44) debbono ritenersi residuali, nel senso che in esse vanno ricompresi, rispettivamente, tutti gli elementi patrimoniali e reddituali non collocabili tra le altre voci Nel conto economico sono state inserite per maggior chiarezza espositiva le voci F28 e F46 relative alle rimanenze iniziali e finali costituite dagli importi evidenziati, rispettivamente, alle colonne 1 e 4, delle voci da F10 a F13, eventualmente integrati con quelli delle rimanenze dei titoli azionari e similari, obbligazionari e titoli similari nonché dei titoli in serie o di massa, se e nella misura in cui essi siano stati dall imprenditore considerati contabilmente beni da negoziazione

Si osserva, che tra gli utili in sospensione di imposta di cui alla voce **F48**, vanno comprese le sopravvenienze attive accantonate, ai sensi dell'art 55, comma 3, lett b), del T U I R

Si fa infine presente che alla voce **F49** va indicata la quota di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo di bilancio, e alla voce **F51** va indicato l'ammontare dei compensi corrisposti per lavorazioni, relative a beni formanti oggetto dell'attività propria dell'impresa, eseguite da terzi

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IRPEF.

Il terzo riquadro del **Mod. 740/F**, comprensivo dei righi da **F56** a **F109** è destinato alla determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

Tale reddito è determinato in base alle risultanze del conto dei profitti e delle perdite redatto dall'imprenditore secondo quanto disposto nell'art. 2217 del codice civile con le variazioni stabilite, ai soli effetti tributari, dalle disposizioni contenute negli articoli da 53 a 78 del T U I R

Il suesposto criterio di determinazione del reddito d'impresa deriva dalla disposizione contenuta nell'art 52 del T U I.R , il quale stabilisce che il reddito d'impresa è determinato apportando al risultato netto del conto dei profitti e delle perdite le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle disposizioni del Titolo I, capo VI, del T U I R

Naturalmente, poiché la determinazione dell'utile d'impresa (o della perdita) presuppone il bilancio d'esercizio, l'obbligo di redigere tale documento e di allegarlo alla dichiarazione è imposto a tutti i possessori di redditi d impresa (tranne che ai titolari di imprese minori) ancorché non vi siano tenuti ai sensi del codice civile

In ogni caso, il bilancio deve essere compilato secondo i criteri civilistici, tenuto conto che è solo in sede di dichiarazione dei redditi che si provvede alla rettifica dell'utile (o della perdita) al fine di determinare il reddito imponibile Di conseguenza il bilancio può essere redatto dal contribuente secondo qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purché conformi ai principi della tecnica contabile

Tuttavia, per facilitare il riscontro dei dati contenuti nella dichiarazione con quelli risultanti dal bilancio, tutti i contribuenti, qualora dal bilancio non risultino i ricavi, le spese, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione dell imponibile, devono indicare i predetti elementi in un apposito prospetto da allegare alla dichiarazione unitamente al bilancio Naturalmente nulla vieta che i contribuenti, qualora vogliano evitare la compilazione del predetto prospetto, provvedano spontaneamente ad adattare la struttura del loro bilancio alle esigenze fiscali in modo che dal bilancio stesso risultino tutti gli elementi necessari per la determinazione dell'imponibile

Ciò premesso, poiché il reddito d impresa è determinato sulle base delle risultanze del conto dei profitti e delle perdite si richiede innanzitutto l'indicazione dell'utile netto ovvero della perdita netta risultante dal predetto conto (rigo **F56**)

Le variazioni, sia in aumento che in diminuzione, riguardano le voci analiticamente indicate nei numeri da F57 a F98, relativamente alle quali si forniscono i seguenti chiarimenti

Al **rigo F57** va indicato il valore normale dei beni di cui all'art 53, comma 2, del T U I R destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o destinate a finalità estranee all'esercizio dell impresa qualora il valore stesso non sia stato imputato tra i componenti positivi del conto dei profitti e delle perdite

Si ricorda che in base all'art. 9 del T U I R per valore normale si intende il prezzo mediamente praticato per i beni della stessa specie o similari, in condizione di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni sono stati acquisiti e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi

Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio tenendo conto degli sconti d'uso

Per i beni e i servizi soggetti alla disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore

Si fa inoltre presente che per l'individuazione dei familiari al cui consumo vengono destinati i beni in esame occorre far riferimento all'art 5 comma 5, del T U I R che dispone che, ai fini delle imposte sui redditi, si intendono per familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado

Al **rigo F58** va indicato l'ammontare complessivo delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive che concorrono a formare il reddito a norma degli articoli 54, 55 del T U I R e seguenti (con riferimento alle condizioni e ai termini ivi stabiliti) qualora non siano state imputate al conto dei profitti e delle perdite o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza Si ricorda che sono considerate sopravvenienze attive oltre a quelle indicate come tali nel citato art 55, i maggiori corrispettivi di cui all'art 60, comma 4, le eccedenze o le differenze di cui all'art 69, comma 4, all art 71, comma 2, all'art 72, comma 2, all'art 73, comma 3 del T U I R

Con riferimento al **rigo F59** si osserva che il regime tributario previsto dall'art 54, comma 4, del T U I R in base al quale le plusvalenze realizzate possono concorrere a formare il reddito in quote costanti nell'esercizio in cui sono state realizzate e nel successivi ma non oltre il quarto, ha valenza ai soli fini fiscali Ne discende che le plusvalenze stesse vanno interamente imputate al conto dei profitti e delle perdite, provvedendosi ad apportare una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi (**rigo F89**) per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali che si intendono rateizzare e una variazione in aumento (**rigo F59**) per la quota imputabile all'esercizio Si precisa che le suddette variazioni in aumento ed in diminuzione non vanno effettuate qualora il contribuente scelga di far concorrere l'ammontare complessivo delle plusvalenze alla formazione del reddito dell'esercizio in cui le stesse sono realizzate La scelta per la rateizzazione della tassazione di dette plusvalenze va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui sono state realizzate, compilando l'apposito prospetto contenuto in fondo alla terza facciata del modello

Detto regime non si applica alle plusvalenze iscritte in bilancio e a quelle derivanti dal consumo personale o familiare dei beni da parte dell imprenditore o destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa le quali concorrono a formare il reddito dell'esercizio per il loro intero ammontare

Si ricorda che in base all'art 55, comma 2, del T U I R se le indennità conseguite mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni diversi da quelli che danno luogo a ricavi a norma del comma 1, dell'art 53 sono conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l eccedenza può essere rateizzata con le modalità sopra illustrate con riferimento alle plusvalenze patrimoniali

Pertanto, nel predetto rigo **F59** va ricompresa la quota indicata al rigo **F133** del prospetto delle plusvalenze e/o sopravvenienze nonché la somma delle quote di plusvalenze realizzate e/o sopravvenienze conseguite nei precedenti periodi d'imposta, indicate nel prospetto relativo alle dichiarazioni di tali periodi

Al rigo **F60** vanno indicate le plusvalenze patrimoniali non ancora realizzate iscritte in bilancio senza imputazione al conto dei profitti e delle perdite Si rileva che le plusvalenze iscritte in bilancio che hanno concorso a formare il reddito sono comprese, a norma dell art 76, comma 1, lett c), del T U I R , nel costo dei beni rivalutati e quindi assumono rilevanza ai fini dell'ammortamento

I righi **F61, F90** e **F91** si riferiscono alle partecipazioni assunte dall'impresa in società di persone ed equiparate ai sensi dell'art 5 del T U I.R , aventi per la maggior parte del periodo d'imposta la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato o in un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) residente nel territorio dello Stato o, se non residente, avente nello Stato una stabile organizzazione, per le quali si deve tener conto dell'ammontare della quota di reddito (che deve perciò essere indicata, tra le variazioni in aumento al rigo F61) spettante al dichiarante anziché dell'ammontare degli utili distribuiti e contabilizzati (che va indicato tra le variazioni in diminuzione al rigo **F90**), se dalla dichiarazione presentata dalla società o dal GEIE cui si riferisce la partecipazione risulta una perdita, la relativa quota deve essere indicata al rigo **F91** tra le variazioni in diminuzione A tal fine deve essere allegato il prospetto rilasciato dalla società personale o dal GEIE

Tale prospetto deve contenere la ragione sociale, la sede ed il numero di codice fiscale della società (o GEIE), il reddito dichiarato dalla predetta società agli effetti dell'imposta personale e dal GEIE agli effetti dell'imposta personale e dell'imposta locale sui redditi, la quota in percentuale di partecipazione agli utili spettante al soggetto dichiarante, nonché la quota di reddito, di imposte pagate all'estero, di crediti di imposta sui dividendi, di altri crediti di imposta imputabili al dichiarante

Non vanno ovviamente compresi i redditi e le perdite relative a quote di partecipazione assunte dall imprenditore a titolo personale e quindi estranee all'impresa, che devono invece essere indicati nel **Quadro 740/H**

I redditi degli immobili (terreni e fabbricati) che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito in base alle risultanze catastali — salvo il disposto degli articoli 129 e 34, commi 4-*bis* e 4-*ter* del T U I R — per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell'art 84 del T U I R per quelli situati all'estero

Di conseguenza il risultato del conto dei profitti e delle perdite deve essere rettificato eliminando ai **righi F63 e F92** le spese e i proventi relativi a detti immobili e aggiungendo al **rigo F62** i redditi immobiliari imputabili agli stessi in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate

16

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore (immobili strumentali per destinazione). Sono inoltre considerati strumentali, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del T.U.I.R., gli immobili, indicati tra i beni relativi all'impresa nell'inventario, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o in comodato classificati o classificabili nei gruppi B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi), C (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia), D (immobili a destinazione speciale), E (immobili a destinazione particolare), e nella categoria A 10 (uffici e studi privati), a condizione che la destinazione ad ufficio o studio sia prevista nella licenza o concessione edilizia anche in sanatoria (immobili strumentali per natura).

Ai sensi dell'art. 77, comma 1, secondo periodo, del T.U.I.R., come sostituito dall'art. 58, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 con effetto dal 1° gennaio 1992, anche gli immobili strumentali per destinazione acquistati a partire dal 1° gennaio 1992, si considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario.

Relativamente agli immobili strumentali per natura si precisa che la relativa quota di ammortamento va calcolata sul costo storico di acquisizione anche per le unità immobiliari acquistate in esercizi precedenti a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987 e tenendo conto, per quelle acquistate anteriormente al 1° gennaio 1974, dei criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689. Si fa inoltre presente che se l'immobile strumentale per natura è stato acquistato in esercizi anteriori a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, il contribuente potrà portare in deduzione soltanto le quote di ammortamento maturate a partire dall'esercizio avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, mentre non possono essere in alcun modo computate in diminuzione le quote relative a periodi di imposta precedenti, non deducibili in base alla previgente normativa.
Per i beni strumentali dell'impresa individuale provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore, è riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base alle disposizioni di cui al richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 689 del 1974, da iscrivere tra le attività relative all'impresa nell'inventario di cui all'art. 2217 del codice civile; in tal caso le quote di ammortamento sono calcolate a decorrere dall'esercizio in corso alla data dell'iscrizione.
Qualora i beni strumentali provenienti dal patrimonio personale erano utilizzati alla data del 31 dicembre 1988 il valore ad essi attribuibile, anche ai fini della deduzione delle quote di ammortamento, va commisurato al valore normale dei beni medesimi a tale data.
Se i predetti beni non siano stati indicati nell'inventario relativo all'anno 1988, nel periodo di imposta in cui ne verrà effettuata l'iscrizione assumerà rilevanza fiscale il valore normale determinato con riferimento alla suindicata data.

Relativamente agli immobili strumentali per destinazione acquisiti precedentemente al 1° gennaio 1992, per i quali non sia stata esercitata l'opzione per la loro esclusione dal patrimonio dell'impresa, ai sensi dell'art. 58 della citata legge n. 413 del 1991 e successive modificazioni, continua a operare la presunzione assoluta di appartenenza all'impresa a prescindere dall'iscrizione degli stessi nell'inventario.

Detta presunzione opera anche nel caso in cui, pur essendo stata esercitata l'opzione, sia stato omesso il versamento dell'imposta sostitutiva.

Per i soggetti che svolgono sui terreni attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 29 del T.U.I.R., la parte di reddito imputabile all'attività compresa nei detti limiti (attività agricola) è determinata in base alle risultanze catastali. Pertanto, fermo restando l'obbligo di indicare al **rigo F62** il reddito catastale, la variazione in aumento di cui al **rigo F63** sarà limitata alla parte delle spese imputabili all'attività agricola e la variazione in diminuzione di cui al **rigo F92** sarà costituita dal valore dei prodotti agricoli e zootecnici (riferibili all'attività compresa nei predetti limiti) venduti ovvero impiegati nell'attività commerciale. Il reddito derivante dall'attività di allevamento va dichiarato in questo modello, sempreché il contribuente sia titolare di altro reddito d'impresa soggetto al regime di contabilità ordinaria, sia nel caso di determinazione forfetaria dello stesso reddito con i criteri previsti dall'art. 78 del T.U.I.R sia quando venga esercitata l'opzione per la determinazione analitica in base ai costi e ricavi effettivi ai sensi del comma 4 dello stesso art. 78. Nel primo caso devono essere inseriti: *a)* tra le variazioni in aumento, al **rigo F62**, il reddito agrario, al **rigo F63** tutti i costi effettivi connessi all'attività di allevamento e al **rigo F87** il reddito determinato ai sensi dell'art. 78 del T.U.I.R. (desunto dal quadro 740/A1); *b)* tra le variazioni in diminuzione, al **rigo F92**, tutti i ricavi effettivi dell'attività predetta. Nel secondo caso (opzione per la determinazione analitica del reddito) devono essere inseriti: *a)* tra le variazioni in aumento, al **rigo F62**, il reddito agrario e, al **rigo F63** i soli costi relativi alla parte di attività imputabile al reddito agrario; *b)* tra le variazioni in diminuzione, al **rigo F92**, i soli ricavi riferibili all'attività compresa nei limiti del reddito agrario.

I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991, devono indicare al **rigo F1**, oltre all'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma e, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare al rigo **F84** tutti i costi ad esso effettivamente connessi, a rigo **F98** i ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, e al rigo **F85** il 25 per cento dei predetti ricavi.

Ai **righi F64, F65** e **F66** devono essere indicati gli ammontari delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 59, 60 e 61 del T.U.I.R. qualora non siano state imputate al conto dei profitti e delle perdite o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli (tenendo conto, in tal caso, della differenza).

Si fa presente che, ai fini della valutazione, i beni di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, dell'art. 53 del T.U.I.R. vanno raggruppati in categorie omogenee per natura e per valore.

Le rimanenze finali dei beni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, dell'art. 53 del T.U.I.R., la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o con il metodo del prezzo al dettaglio, concorrono a formare il reddito per un valore non inferiore a quello determinato a norma dei primi quattro commi dell'art. 59. Si precisa che gli esercenti attività di commercio al minuto che effettuano le valutazioni delle rimanenze con il metodo del prezzo al dettaglio possono attribuire alle stesse un valore inferiore a quello determinato a norma degli anzidetti primi quattro commi dell'art. 59, a condizione che in allegato alla dichiarazione siano illustrati i criteri e le modalità di applicazione di detto metodo, con riferimento all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.

Per le modalità di contabilizzazione del valore delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, a norma dei primi quattro commi dell'art. 60 del T.U.I.R. e per la compilazione del prospetto da allegare alla dichiarazione, ai sensi del comma 6, dell'art. 60 stesso, si richiamano le istruzioni contenute nella circolare n. 36 del 22 settembre 1982, pubblicata nella G.U. del 18 ottobre 1982, n. 287. Per effetto del combinato disposto dell'art. 60, comma 5, del T.U.I.R. e dell'art. 9 del D.P.R. n. 42/1988, le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, valutando le rimanenze al costo, possono essere autorizzate, previa richiesta presentata o spedita mediante raccomandata all'Ufficio delle imposte, ad adottare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito, tenendo presente che l'autorizzazione ha effetto dall'esercizio in corso alla data in cui è rilasciata (o si intende rilasciata). La richiesta si intende accolta se l'ufficio non notifica avviso contrario entro tre mesi dalla data di presentazione o di spedizione dell'istanza. Si precisa che detto metodo di valutazione si applica relativamente a tutte le opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario di contratti la cui esecuzione ha inizio nell'esercizio nel quale l'autorizzazione è stata concessa (o si intende concessa) nonché alle opere, forniture e servizi la cui esecuzione ha avuto inizio in esercizi precedenti, limitatamente alle rimanenze formatesi a decorrere dal predetto esercizio. Si fa presente che anche ai soggetti che valutano le rimanenze ai sensi dell'art. 60, comma 5, è fatto obbligo di allegare, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante gli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

Al **rigo F67** deve essere indicata, come variazione in aumento, la parte dell'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, compresi quelli relativi a prestiti contratti per l'acquisizione dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa, che dal bilancio non risultino imputati ad aumento del costo di detti beni nonché quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto che eccede la quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3 del T.U.I.R.:

Si osserva che, a norma del comma 3, dell'art. 63 del T.U.I.R., per i soggetti nei cui confronti nel periodo d'imposta, cui si riferisce la dichiarazione, sono maturati interessi e altri proventi esenti da imposta, derivanti da obbligazioni pubbliche o private, sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi sono ammessi in deduzione solamente per la parte che eccede l'ammontare di detti proventi, ivi compresi, per la quota di propria spettanza, quelli conseguiti dalle società di persone, di cui il dichiarante è socio, se e nella misura in cui detti interessi non siano stati già portati a riduzione degli interessi passivi dalla società partecipata e nel limite di cui all'art. 63 senza tener conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dei proventi stessi, fino a concorrenza degli interessi passivi non ammessi in deduzione. Il coefficiente di deducibilità risultante da tale rapporto si applica, ai sensi dell'art. 75, comma 5, del T.U.I.R., anche alle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e non computabili nella determinazione del reddito.

Per effetto delle disposizioni del comma 5-*bis*, inserito nell'art 75 dall'art 13-*bis* del D L 19 settembre 1992, n 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992 n 438, applicabili dall'esercizio in corso alla data del 19 settembre 1992, qualora l'ammontare dei predetti interessi e proventi esenti superi quello degli interessi passivi, le menzionate spese ed altri componenti negativi sono ammessi in deduzione per la parte eccedente la differenza — fino a concorrenza degli interessi e altri proventi esenti maturati a partire dal 9 settembre 1992 — tra gli interessi e i proventi esenti e gli interessi passivi e nel limite risultante dall'applicazione del rapporto previsto dall'art 63 Ai fini di detto rapporto non si tiene conto dell'ammontare degli interessi e altri proventi esenti corrispondenti a quello degli interessi passivi e delle spese e altri componenti negativi non ammessi in deduzione Pertanto la parte indeducibile di dette spese e altri componenti negativi va indicata nel **rigo F83.** Alla dichiarazione dei redditi deve essere *allegato un prospetto recante l'indicazione delle obbligazioni pubbliche* o private e delle cedole staccate delle obbligazioni, possedute nel periodo d imposta, con la specificazione di quelle acquisite prima del 28 novembre 1984 e di quelle acquisite a decorrere da tale data, nonché dei relativi proventi Il prospetto deve essere redatto in conformità all'apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze del 28 gennaio 1985, pubblicato nella G U n 27 del 1° febbraio 1985

Al **rigo F68** vanno indicate, se imputate al conto economico, le *erogazioni effettuate a titolo di compenso del lavoro prestato o* dell opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa familiare di cui al comma 4, dell art 5 del T U I R

Dette erogazioni sono indeducibili nella determinazione del reddito di impresa ai sensi del'art 62, comma 2, del T U I R , si ricorda che i compensi erogati a detti soggetti, non ammessi in deduzione, non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti

Al **rigo F69** vanno indicate le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, nonché l'imposta sul patrimonio netto istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n 394, contabilizzate come componenti negativi nel conto dei profitti e delle perdite, e non deducibili in base al disposto dell'art 64, comma 1, del T U I R e dell'art 3, comma 1, del citato decreto-legge, in questo rigo vanno altresì indicate le imposte e le tasse diverse da quelle indeducibili, sopra menzionate, che sono state imputate al conto dei profitti e delle perdite secondo il criterio di competenza ma per le quali, nell'anno 1992, non è ancora stato *effettuato il relativo pagamento*

Al **rigo F70** vanno indicati, in quanto indeducibili ai sensi dell'art 64, comma 4, del T U I R , i contributi ad associazioni sindacali e di categoria imputati al conto dei profitti e delle perdite e non corrisposti nel 1992 ovvero corrisposti indipendentemente da una formale deliberazione da parte dell'associazione cui affluiscono

Le spese relative ad opere o servizi — forniti direttamente o indirettamente — utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o da categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (costituite da stipendi, salari, accantonamento di quiescenza e previdenza maturato nell anno e relativi contributi) risultante dalla dichiarazione dei redditi Pertanto la parte indeducibile che eccede il 5 per mille del predetto ammontare va indicata al **rigo F71**

Le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere *o)* e *p)*, del comma 1, dell'art 10 del T U I R sono deducibili nei limiti e alle condizioni ivi indicati Sono ammesse in deduzione le erogazioni liberali diverse da quelle suindicate se rientranti tra quelle fatte a favore dei soggetti indicati nel comma 2, dell'art 65 del T U I R , nonché quelle di cui all'art 3, della legge 29 novembre 1990, n 370 a favore dell'Università di Siena, per un ammontare non superiore alle percentuali ivi stabilite del reddito di impresa dichiarato per ciascuna delle ipotesi ivi previste Sono inoltre deducibili le erogazioni liberali indicate nella lettera *r)*, del comma 1, dell art 10 per un ammontare non superiore al 20% del reddito d'impresa dichiarato con un limite di due miliardi annui *Pertanto nel* ***rigo F72*** *dovranno essere indicate tutte le erogazioni* liberali, ad esclusione di quelle previste alla lettera *p)*, del comma 1, dell'art 10 del T U I R , mentre l'ammontare deducibile deve essere indicato nel **rigo F103** (la deduzione tuttavia non spetta se l importo di **rigo F102** è negativo o pari a zero)

Al **rigo F73** deve essere portato in aumento l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle indicate nell art 66 del T U I R o contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti Per *quanto concerne in particolare le perdite su crediti occorre tener* presente che ai sensi dell'art 71, comma 2, del T U I R deve essere portato in aumento anche l'ammontare di quelle perdite che avrebbero dovuto essere imputate all'apposito «fondo rischi», costituito ai sensi di tale articolo

L eventuale eccedenza delle somme accantonate nel detto fondo in confronto alla misura consentita deve essere indicata nel **rigo F79.**

Si fa presente che, ai sensi dell'art 66 del T U I R e dell'art 25 del decreto del Presidente della Repubblica n 42/1988, le perdite su crediti vantate nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali in corso alla data di inizio del primo periodo di imposta successivo al 31 dicembre 1987 ed imputate al conto dei profitti e delle perdite in precedenti esercizi, sono deducibili, per la parte del loro ammontare che non trova copertura nel fondo costituito ai sensi dell'art 71, in quote costanti in cinque periodi di imposta a decorrere dal predetto esercizio Le predette perdite imputate al conto dei profitti e delle perdite successivamente a tale data sono deducibili, per la parte del loro ammontare che non trova copertura nel fondo costituito ai sensi dell'art 71, in quote costanti in cinque periodi d imposta a partire da quello *in cui ne è avvenuta l'imputazione La regola della deduzione* per quote costanti si applica anche quando la procedura concorsuale viene a cessare prima del decorso dei cinque periodi di imposta, relativamente ai quali avviene la deduzione È fatta salva la facoltà di dedurre l intera perdita nell'esercizio in cui la procedura concorsuale viene a cessare qualora non sia stata iniziata la deduzione per quinti Per i crediti per interessi di mora la suindicata modalità di deduzione si applica soltanto per la parte non accantonata nell'apposito fondo di cui all'ultimo comma dell art 71

In relazione al ***rigo F74*** *si fa presente* che la misura massima delle quote di ammortamento indicate nel comma 2, dell'art 67 del T U I R può essere elevata per ammortamento anticipato a norma del successivo comma 3, fino a 2 volte nell esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, a condizione che l eccedenza, qualora non sia stata imputata al fondo di ammortamento, sia stata accantonata in apposito fondo del passivo del bilancio relativo a detti esercizi, mediante sua imputazione al conto dei profitti e delle perdite

Si ricorda che nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l ammortamento anticipato può essere eseguito dall'ultimo utilizzatore, soltanto nell esercizio in cui i beni sono entrati in funzione

Per effetto del comma-8-*bis*, dell'art 67 del T U I R , sempreché non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, non sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni di locazione e le spese di impiego e manutenzione relativi ai seguenti beni

a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto,

b) autovetture ed autoveicoli di cui alle lett *a)* e *c)* dell'art 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n 393 con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2500 centimetri cubici,

c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici

Si precisa che per beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, devono intendersi quelli senza i quali l'attività di impresa non può essere esercitata (es le autovetture di lusso per le imprese che effettuano noleggi in occasione di cerimonie, ecc gli aeromobili da turismo e imbarcazioni da diporto rispettivamente utilizzate dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione)

Per effetto dell art 67, comma 10-*bis*, del T U I R aggiunto dall art 10 del D L 13 maggio 1991, n 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n 202 dalla data di entrata in vigore della legge stessa (13 maggio 1991), le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui all art 80 della tariffa annesa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 641, così come sostituita dal *D M* 20 agosto 1992 sono deducibili nella misura del 50 per cento

Si fa presente che la disposizione contenuta nell ultimo periodo, del comma 7, dell art 67 del T U I R , in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma

Qualora l impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo, del comma 7 dell'art 67, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto In tale caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc diverse da quelle ricomprese nei contratti per i quali sono sostenuti i predetti compensi periodici vanno incluse tra le altre spese e sono quindi deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, senza tenere conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi

Per i beni concessi in locazione finanziaria le quote di ammortamento sono determinate in funzione della durata del contratto e commisurate al costo del bene diminuito del prezzo convenuto per il riscatto del bene stesso e sono deducibili nel limite della quota risultante dalla

divisione dell'importo così determinato per il numero degli esercizi compresi nella durata della locazione, considerando tali anche le frazioni, giusto il combinato disposto dall'art. 67, comma 8, del T U.I.R. e dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 42/1988.

Per l'impresa utilizzatrice la deduzione dei canoni è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente di ammortamento applicabile in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa se il contratto ha per oggetto beni mobili. Relativamente ai contratti di locazione finanziaria di beni immobili conclusi a partire dal 2 marzo 1989, la deduzione dei canoni è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni.

Va, infine, rilevato che in base all'art. 67, comma 10, del T.U.I.R. le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore sono ammortizzabili nella misura del 50%; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relative all'impiego di tali beni. Le autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici non adibiti ad uso pubblico si considerano in ogni caso adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.

Al **rigo F87** vanno indicate le eventuali variazioni in aumento, diverse da quelle espressamente elencate, risultanti dal confronto fra metodi di contabilizzazione seguiti e le disposizioni del testo unico.

Con effetto dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 1991, il comma 7-*bis* aggiunto dall'art. 11, comma 12, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, all'art. 76 del T.U.I.R. dispone l'indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla Comunità economica europea e aventi un regime fiscale privilegiato (cfr. D.M. 24 aprile 1992), le quali direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, ai sensi dell'art. 2359 del c.c. Pertanto, verificandosi tali ipotesi, qualora l'ammontare dei suddetti costi sia stato imputato al conto economico, lo stesso dovrà formare oggetto di una variazione in aumento.

Si fa presente che a norma dell'art. 56, comma 4, del T.U.I.R. per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente, si considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto. Ne discende che, qualora sia stato imputato al conto economico il saldo tra interessi attivi e interessi passivi, occorrerà procedere ad una variazione in aumento per l'ammontare corrispondente agli interessi attivi compensati e ad una variazione in diminuzione per lo stesso importo.

Per effetto dell'art. 1, comma 4, della legge n. 516 del 1982, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 16 marzo 1991 n. 83, convertito dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione di corrispettivi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi del periodo di imposta in cui l'evento si è verificato è subordinata alle condizioni che le annotazioni siano state effettuate in taluna delle seguenti scritture contabili: libro giornale, libro degli inventari, registro delle fatture, registro dei corrispettivi e registro degli acquisti ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino altresì compresi nella dichiarazione annuale dei redditi tra le altre variazioni in aumento al **rigo F86** e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Tuttavia, nel caso in cui non si sia provveduto ad effettuare le annotazioni in una delle scritture contabili di cui sopra o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, è sufficiente, ai fini della non punibiltà, che i corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione dei redditi con l'anzidetta modalità e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Se l'annotazione è stata eseguita ad ogni effetto, sempre nelle scritture contabili, anche ai sensi della disposizione del quarto comma dell'art. 14 del D.P.R. n. 600, non dovrà essere operata nessuna variazione in aumento, dato che l'importo stesso è stato già assunto a base della determinazione del reddito imponibile.

Occorre tuttavia che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano stati compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche. Si rileva che ai sensi dell'art. 1 comma 4, lett. *c)*, della citata legge n. 516 del 1982 non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo alla applicazione delle relative imposte.

Inoltre, per effetto del comma aggiunto all'art. 55 del D.P.R. n. 600 del 1973, dall'art. 4, comma 1, lett. *d)*, della legge n. 413/1991, se i ricavi non annotati nelle scritture contabili sono specificatamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'art. 51 dello stesso decreto non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari ad un ventesimo dei ricavi non annotati.

Gli estremi di detto versamento vanno indicati nell'apposito rigo **F155**.

Il versamento della predetta somma non è dovuto limitatamente all'ammontare dei suddetti ricavi indicati al **rigo F86** e dichiarati al fine dell'adeguamento al contributo diretto lavorativo introdotto dall'art. 11, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461 e per evitare l'accertamento induttivo di cui all'art. 12 del decreto-legge 2 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

Al **rigo F94** vanno indicati i proventi che sono stati imputati quali componenti positivi al conto dei profitti e delle perdite e che, in base all'art. 58 del T.U.I.R., non concorrono alla formazione del reddito di impresa. Tali componenti sono: i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta; i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva; le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche (queste indennità, se il contribuente non intende fruire del regime di tassazione separata - nel qual caso le stesse dovranno essere evidenziate nel Quadro M - dovranno confluire, previa indicazione nel quadro stesso, nel reddito complessivo da indicare nel rigo N1); le plusvalenze, le indennità e gli altri redditi di cui alle lettere da «g» a «n» del comma 1, dell'art. 16 del T.U.I.R., quando ne è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dello stesso articolo (in tal caso l'indicazione di detti proventi in questo rigo costituisce richiesta di avvalersi del regime di tassazione separata ai sensi dell'art. 16, comma 2, del T.U.I.R.). Qualora in detto rigo siano evidenziati, oltre i proventi esclusi dal reddito d'impresa di cui alle lettere *a)* e *b)*, dell'art. 58 del T.U.I.R. anche proventi per i quali il contribuente intende fruire della tassazione separata, lo stesso dovrà provvedere ad indicare questi ultimi nelle annotazioni poste nella quarta facciata del modello al fine di far risultare che per i proventi medesimi viene richiesta l'applicazione del predetto regime.

Nel **rigo F95** vanno indicate le quote di utili relativi all'esercizio di competenza spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati di associazioni in partecipazione, che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto dei profitti e delle perdite.

Per quanto riguarda la deducibilità delle quote di utili spettanti agli associati di associazioni in partecipazione si precisa che la stessa è consentita:

- se il contratto di associazione in partecipazione risulti da atto pubblico o da scrittura privata registrata i quali devono, tra l'altro, contenere la specificazione dell'apporto e, qualora questo sia costituito da denaro o da altri valori, elementi certi e precisi comprovanti l'avvenuto apporto;
- se, con riguardo all'ipotesi di apporto costituito dalla prestazione di lavoro, gli associati non siano familiari dell'associante, compresi tra quelli per i quali l'imprenditore non può fruire di deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta, ai sensi del comma 2, dell'art. 62 del T.U.I.R;
- se il contratto di associazione in partecipazione non consista nell'apporto rappresentato dall'emissione, da parte dell'associante, di titoli o certificati in serie o di massa, i cui proventi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ai sensi dell'art. 5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.

Si rileva, infine, che l'attribuzione delle quote di utili spettanti all'associato in partecipazione da portare in diminuzione del reddito di impresa dell'associante, deve trovare obiettiva giustificazione nel lavoro effettivamente prestato o nell'entità dell'apporto di altri beni.

Al **rigo F96** va indicato l'ammontare rimborsabile del credito d'imposta sui dividendi, qualora esso sia stato imputato al conto dei profitti e delle perdite, dato che il credito stesso in base all'art. 14 del T.U.I.R. è computato in aumento del reddito complessivo e dovrà quindi essere indicato al **rigo F107** di questo quadro e al **rigo N2** del calcolo dell'IRPEF.

Si ricorda che, ai sensi della legge 16 dicembre 1977, n. 904, come modificata dall'art. 2 della legge 25 novembre 1983, n. 649, compete un credito d'imposta pari ai 9/16 degli utili che concorrono a formare il reddito imponibile dei soci delle società di capitali, se la relativa

delibera di distribuzione è stata adottata dopo la data di chiusura dell'esercizio in corso al 1° dicembre 1983 Tale credito non spetta, invece, sui dividendi per i quali è stata applicata la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (cedolare secca opzionale ovvero sui dividendi attribuiti alle azioni di risparmio) Il credito d'imposta non spetta ai soci residenti di società non residenti

Detto credito spetta, ai sensi dell'art 14 del T U I R , anche ai partecipanti agli enti di cui alla lett *b)*, comma 1, dell'art 87 sugli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, la cui delibera è stata adottata dopo la data di chiusura dell esercizio in corso al 1° gennaio 1988

Si ricorda che per effetto dei commi 6-*bis*, inseriti nell'art 14 del T U I R dell art 7-*bis* del D L 9 settembre 1992, n 372, convertito, con modificazioni, dalla legge n 429 del 1992, il credito di imposta sui dividendi non spetta

— limitatamente agli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n 77, e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n 84, azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere *a)* e *b)* dell'art 87 del T U I R ,

— per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorché la costituzione o la cessione dei diritto di usufrutto sono state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione

L'anzidetto credito di imposta va inoltre computato in diminuzione dell imposta netta, unitamente agli altri crediti d'imposta, al **rigo N20** del riepilogo dell'IRPEF

Nel **rigo F97** le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto terzi che nel periodo d'imposta 1991 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che hanno optato per la contabilità ordinaria, devono indicare la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all art 13, comma 4 del D L 27 aprile 1990, n 90, convertito, con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n 165, e successive modificazioni

Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto sottoscritto dal dichiarante recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e località di destinazione nonché degli estremi delle relative bolle di accompagnamento delle merci, o, in caso di esonero dall'obbligo di emissione di queste, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'art 56 della legge 6 giugno 1974, n 298, le bolle di accompagnamento, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento

Nel **rigo F98** vanno indicate le eventuali variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate Si fa presente che, ai sensi dell'art 75, comma 4, del T U I R le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto dei profitti e delle perdite concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi

Dette spese e oneri afferenti a ricavi o proventi che pur non imputati al conto economico dell esercizio al quale si riferisce la dichiarazione concorrono alla formazione del reddito di tale esercizio, possono essere indicati tra le variazioni in diminuzione Non sono tuttavia deducibili i costi e gli oneri non registrati nelle apposite scritture contabili prescritte ai fini delle imposte sui redditi (registro dei beni ammortizzabili, registro dei compensi a terzi)

Per effetto dell art 2, comma 6-*bis* del D L n 90 del 1990, le spese e i componenti negativi si ritengono imputati al conto dei profitti e delle perdite se e nella misura in cui siano stati annotati nelle scritture contabili ed abbiano concorso alla determinazione del risultato netto del conto dei profitti e delle perdite, indipendentemente dalla specifica evidenza in tale documento, fermo restando il disposto degli articoli 3 e 5, del D P R n 600 del 1973

Una volta ottenuti il totale delle variazioni in aumento (**rigo F88**) e il totale delle variazioni in diminuzione (**rigo F100**) si opera la differenza fra le predette variazioni (**rigo F101**) A questo punto si effettua una nuova somma algebrica fra l'utile netto (o la perdita) di cui al **rigo F56** e la suddetta differenza Si ottiene così il reddito o la perdita d'impresa, se il risultato è positivo, da esso si sottrae l'ammontare deducibile delle eventuali erogazioni liberali, nel limite fissato dall'art. 65, comma 2, e dall art 10, comma 1 lettera *r)*, del T U I R e dall'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n 370

Si osserva che le menzionate erogazioni liberali sono ammesse in deduzione nella misura corrispondente all'importo risultante dall'applicazione delle relative percentuali sul reddito di **rigo F102** al netto delle erogazioni stesse Il risultato esprime il «Totale reddito di impresa (o perdita)» (**rigo F104**) Da detto totale vanno dedotte le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria - tenendo presente che, ai sensi dell'art 5 del T U I R,, ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49%

Al **rigo F106** deve essere indicato il reddito d'impresa (o la perdita) di spettanza dell'imprenditore Detto risultato dovrà essere riportato, unitamente agli altri redditi eventualmente posseduti, nel **rigo N1** del riepilogo dell'IRPEF

Nel **rigo F108** va indicato l'ammontare del credito d'imposta per i registratori di cassa

La legge 26 gennaio 1983 n 18, nello stabilire a carico di particolari categorie di operatori commerciali l obbligo di rilasciare apposito scontrino fiscale mediante l'uso esclusivo di speciali registratori di cassa, o terminali elettronici, o idonee bilance elettroniche munite di stampante, ha previsto a favore delle categorie interessate il godimento di un credito di imposta, da valere ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG, in relazione all acquisto o alla acquisizione in locazione finanziaria di detti apparecchi misuratori

Tale credito compete nella misura del 40% del prezzo unitario di acquisto non eccedente i 2 milioni di lire Se l'acquisizione è avvenuta in locazione finanziaria il credito d'imposta compete nei limiti sopra indicati ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta

Il credito deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il prezzo di acquisto o il canone di locazione sono stati corrisposti ed è commisurato all'ammontare dei pagamenti effettivamente eseguiti

Alla dichiarazione devono essere allegati, a pena di inammissibilità del credito d'imposta, in originale o in copia fotostatica, i documenti probatori degli eseguiti pagamenti del prezzo di acquisto o del canone di locazione, dai quali devono risultare le generalità del soggetto che ha sostenuto il costo, quelle del destinatario del pagamento nonché l'ammontare del prezzo o canone pagato

In caso di locazione finanziaria alla dichiarazione deve essere allegato in originale o in copia fotostatica, il contratto di locazione contenente l indicazione del prezzo di acquisto dell apparecchio misuratore desunto dal listino di vendita vigente alla data di stipula del contratto, l'ammontare di tale credito d'imposta dovrà essere riportato, unitamente agli altri crediti di imposta eventualmente spettanti, al **rigo N20** del calcolo dell'IRPEF

Infine nel **rigo F109** dovrà essere indicato l'ammontare complessivo delle ritenute alla fonte a titolo di acconto (per la quota spettante all'imprenditore) come risulta dalle certificazioni rilasciate dal sostituto d'imposta e da allegare al presente Quadro Detto ammontare dovrà essere riportato, unitamente alle altre ritenute, al **rigo N19** del calcolo dell IRPEF

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'ILOR.

Si premette innanzitutto che per effetto della disposizione contenuta nella lett *e-bis)*, del comma 2, dell'art 115, del T U I.R (lettera aggiunta dall art 9, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n 408), a partire dal 1° gennaio 1991 sono esclusi dall ILOR i redditi di impresa derivante dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'art 87 del T U I R , organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti, fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, non sia superiore a tre

Ai fini dell esonero dall'ILOR si richiede pertanto sia la sussistenza del predetto requisito numerico e sia la prevalenza nella organizzazione dell'attività

Quest ultimo requisito, in linea di principio, deve ritenersi normalmente sussistente con riguardo all'esercizio di attività commerciali svolte da imprese artigiane iscritte nel relativo Albo, di imprese che esercitano attività di commercio al minuto, attività alberghiere, attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense aziendali o attività di intermediazione o rappresentanza commerciale e imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne

Si fa presente che, in caso di esclusione dall'ILOR, ricorrendo le condizioni di cui sopra, il contribuente dovrà barrare l'apposita casella collocata accanto al titolo del presente riquadro

Il terzo riquadro del modello 740/F, contenuto nella terza facciata del modello stesso e comprensivo dei **righi da F110 a F131**, concerne la determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi

Si precisa che, ai sensi dell art 118, comma 1, lett *a)*, del T U I R per le persone fisiche l'imposta locale sui redditi si applica sui singoli redditi determinati con i criteri stabiliti nel titolo I dello stesso testo unico e assumendo il reddito del titolare dell'impresa familiare al netto delle quote imputate ai familiari collaboratori

Anche per la determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi si procede mediante una somma algebrica tra componenti positivi e componenti negativi Il primo componente **rigo F110, è**

costituito dal reddito d'impresa, se positivo (**rigo F102**), al lordo delle erogazioni liberali indicate nel **rigo F103**; gli altri componenti (positivi e negativi) esprimono le variazioni necessarie ai fini dell'applicazione dell'imposta locale

Si porteranno quindi fra i componenti positivi

al **rigo F111:** le perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate, in quanto il reddito relativo non è soggetto all'imposta locale,

al **rigo F112:** le perdite derivanti da partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato giacché i redditi derivanti da partecipazioni in tali società non sono soggetti all'imposta locale,

ai **righi F113 e F114** ogni altro componente positivo ivi compreso il reddito rilevante ai fini dell'ILOR imputato dal GEIE ai propri membri esclusi i redditi soggetti a tassazione separata di cui all'art 16, comma 1, del T U I R , che vanno dichiarati nel **Quadro 740/M** sia ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che ai fini dell'imposta locale sui redditi

Fra i componenti negativi si indicheranno

al **rigo F115:** l eventuale perdita di cui al precedente **rigo F102**,

al **rigo F116:** i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate,

al **rigo F117:** i redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, nonché quelli derivanti dalla partecipazione in GEIE indicati al rigo **F61**,

al **rigo F118:** i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, i quali, in base a quanto dispone l'art 115, comma 2, lett *a)*, del T U I R , sono esclusi dall'imposta locale sui redditi,

al **rigo F119:** i redditi degli immobili (terreni e fabbricati) che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell impresa nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa che concorrono a formare il reddito in base alle risultanze catastali - salvo il disposto degli articoli 129 e 34 del T.U I R - per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma nell'art 84 dello stesso testo unico per gli immobili situati all'estero Si precisa che detti redditi, essendo soggetti all'imposta locale in via autonoma, vanno dichiarati, a tale fine, nei **Quadri 740/A e 740/B** e non devono concorrere alla determinazione del reddito d'impresa da assoggettare al tributo locale,

al **rigo F120** ogni altro componente negativo In tale voce vanno ricompresi, se ed in quanto i redditi che li hanno originati non hanno contribuito a formare il reddito complessivo assoggettato all'ILOR, anche le imposte di cui si sia conseguito lo sgravio o la restituzione e gli altri oneri dedotti e successivamente rimborsati, che costituiscono sopravvenienze attive

Ottenuti il totale dei componenti positivi (**rigo F114**) e quello dei componenti negativi (**rigo F121**), si sottrae il secondo dal primo e se ne ricava, se il risultato è positivo, il reddito complessivo al lordo dei redditi esenti ai fini dell'ILOR e delle erogazioni liberali deducibili (**rigo F122**)

Nel **rigo F123** va indicato l'ammontare dei redditi esenti ai fini dell ILOR, compresi quelli fruenti di agevolazioni territoriali, in esso non vanno compresi i redditi esenti sia dall'IRPEF che dall'ILOR

Si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa è stato prodotto in piu comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazioni fiscali di carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei comuni stessi, al netto delle spese di produzione relative Circa le agevolazioni per il Mezzogiorno in particolare, si ricorda che i redditi ivi prodotti si desumono dalla prescritta contabilità separata, salvo naturalmente la possibilità di ripartire i componenti comuni ad altre zone di produzione in rapporto all'ubicazione dei vari fattori produttivi

Per quanto riguarda la compilazione del prospetto delle esenzioni ai fini dell'ILOR si rinvia a quanto già detto in precedenza

Nel **rigo F124** va indicato l'ammontare del contributo diretto lavorativo

Dall'importo indicato nel **rigo F125**, concernente il «Reddito al lordo delle erogazioni liberali» vanno sottratte le erogazioni stesse, da indicare nel **rigo F126**. Si osserva al riguardo che le erogazioni liberali sono ammesse in deduzione nella misura corrispondente all'importo risultante dall'applicazione delle percentuali previste dagli articoli 65, comma 2, e 10, comma 1, lett *r)*, del T U I R e dall'art 3 della legge 29 novembre 1990, n 370, sul reddito di rigo **F125** al netto delle erogazioni stesse

In proposito, si ricorda che, per effetto dell'art 62, comma 11, del decreto-legge 31 dicembre 1992, n 513, il reddito di impresa dichiarato, fino ad un ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo determinato sulla base dei criteri di cui al D P C M 18 dicembre 1992 è escluso dall'imposta locale sui redditi

Infine, nel **rigo F128** vanno indicate le quote di reddito imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria L'importo del **rigo F128** va sottratto da quello di **rigo F127** per ottenere il reddito netto del titolare (**rigo F129**) che dovrà essere riportato al **rigo O1** del calcolo dell'ILOR

Nei **righi F130 e F131** deve essere indicato l'ammontare delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 120, commi 1 e 2, del T U I R Si ricorda in proposito che la deduzione di cui all'art. 120, comma 1, spetta, se il titolare presta la propria opera nell'impresa e tale prestazione costituisce la sua occupazione prevalente, nella misura del 50% del reddito, con un minimo di L 8 000 000 e un massimo di L 16 000.000 La deduzione deve, se del caso, essere ragguagliata ad anno, per quanto riguarda il minimo e il massimo

Il comma 2, dell'art. 120 del T U I.R. stabilisce che per le imprese artigiane iscritte nel relativo albo, per le imprese che esercitano attività di commercio al minuto, attività alberghiera, attività di somministrazionedi alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense aziendali o attività di intermediazione o rappresentanza commerciale e per le imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne, si deduce un'ulteriore quota pari al 30 per cento del reddito al netto della deduzione sopra illustrata, a condizione che l'opera prestata in tali imprese costituisca l'occupazione prevalente del contribuente L'ulteriore deduzione spetta in misura non inferiore a 2 milioni né superiore a 4 milioni di lire ragguagliate ad anno, tali misure sono elevate a 3 e a 6 milioni di lire o a 4 ed 8 milioni di lire per le imprese artigiane che per la maggior parte del periodo di imposta hanno impiegato, rispettivamente, un apprendista o più apprendisti Si ricorda che le imprese che si avvalgono di apprendisti dovranno indicare il numero degli stessi nella casella posta nel prospetto dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti contenuto nella quarta facciata del presente quadro

I soggetti che beneficiano della menzionata esclusione dall'ILOR del contributo diretto lavorativo non possono fruire delle deduzioni previste ai fini di detta imposta dall'art 120 del T U I R Ciò in quanto il menzionato contributo costituisce un nuovo criterio di misurazione dell'apporto lavorativo dell'imprenditore che sostituisce quello, di tipo forfetario, basato sulle deduzioni rapportate al reddito

Possono invece continuare a fruire delle deduzioni di cui all'art 120 del T U I R i contribuenti esclusi dall'applicazione del contributo diretto lavorativo (quali ad esempio, quelli che si trovano nelle condizioni di cui all'art 1, comma 9 del D P C M 18 dicembre 1992)

Per la compilazione del prospetto relativo all'imputazione del reddito dell'impresa familiare, collocato nella quarta facciata del presente quadro, si rinvia alle specifiche istruzioni fornite in precedenza

PROSPETTO DEI DATI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO

Il presente prospetto deve essere utilizzato dal titolare dell'impresa al fine di indicare per se stesso e per ogni altro soggetto che svolge l'attività nell'impresa (coniuge dell'azienda conjugale non gestita in forma societaria, collaboratori dell'impresa familiare, associati in partecipazione che non apportino esclusivamente capitale) i dati relativi all'attività svolta

Qualora il contribuente eserciti più attività d'impresa (con distinta annotazione dei ricavi derivanti da ciascuna attività) per ciascuna delle quali è previsto un contributo diretto lavorativo di diverso ammontare, va compilato un rigo per ognuna delle attività esercitate da ciascun soggetto

Ai fini della compilazione del prospetto si precisa quanto segue

Nella **colonna 1**, relativa all'individuazione del soggetto cui si riferiscono i dati indicati in ciascun rigo va indicato il valore

1 - per il titolare dell'impresa,
2 - per il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria,
3 - per il collaboratore dell'impresa familiare,
4 - per l'associato in partecipazione che non apporti esclusivamente capitale

Nella **colonna 2** deve essere indicato il codice dell'attività svolta in relazione alla categoria di appartenenza rilevabile dalla tabella A contenuta nelle istruzioni comuni ai quadri 740/E, 740/F e 740/G

I contribuenti per i quali è accolta la domanda presentata alla Commissione provinciale e che chiedono l'applicazione della disposizione di cui all'art 11-*bis*, comma 3, ultimo periodo, del D.L n 384 del 1992, devono utilizzare gli appositi codici contenuti nella menzionata tabella

Nella **colonna 3** deve essere indicato, per ciascun soggetto, l'anno di inizio dell'attività esercitata

Nella **colonna 4** deve essere indicata la causa di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11-*bis* del D L n 384 del 1992, riportando i seguenti valori relativi alle ipotesi di esclusione già elencate nelle istruzioni comuni ai quadri 740/E, 740/F e 740/G (contraddistinte dalle lettere di seguito riportate)

1 - per i casi di cui alla lettera *a)*,
2 - per i casi di cui alla lettera *b)*,
3 - per i casi di cui alla lettera *c)*,
4 - per i casi di cui alla lettera *d)*,
5 - per i casi di cui alla lettera *g)*,
6 - per gli altri casi

Nella **colonna 5 i soli imprenditori individuali** che abbiano presentato la domanda di esonero ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 3, del D.L. n. 384 del 1992 devono indicare la sigla della provincia ove ha sede la Commissione alla quale è stata presentata la domanda.

Nella **colonna 6** deve essere indicato il coefficiente relativo alla localizzazione geografica dell'attività, rilevabile dalla tabella B contenuta nelle istruzioni comuni ai quadri 740/E, 740/F e 740/G.

La **colonna 7** deve essere barrata in presenza di invalidità che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40 per cento rilevante ai fini dell'attività svolta.

Nella **colonna 8** deve essere indicato, in giorni, il periodo di normale svolgimento dell'attività, pari a 312 giorni se si tratta di attività che riguarda l'intero anno.

Nella **colonna 9** deve essere indicato il numero dei giorni di effettivo svolgimento dell'attività, indicando 312 se si tratta di attività che riguarda l'intero anno.

Le **colonne 10, 11 e 12** devono essere utilizzate in caso di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di reddito di lavoro dipendente. In particolare, nella **colonna 10** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento dell'attività, barrando la casella di **colonna 11** se l'attività di lavoro dipendente è svolta a tempo pieno o la casella di **colonna 12** in caso di attività svolta a tempo parziale.

Nella **colonna 13** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di reddito agrario.

Nella **colonna 14** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento di altre attività non soggette a contributo diretto lavorativo diverse da quelle di cui alle colonne da 10 a 13 e nella **colonna 15** va indicato l'importo dei redditi relativi a tali altre attività.

Nella **colonna 16** deve essere indicato l'ammontare dei ricavi relativi all'attività indicata a colonna 2.

Nella **colonna 17** deve essere indicata la percentuale di impiego di energie lavorative riferita all'attività indicata a colonna 2.

Nel prospetto vanno altresì indicati:

- nel **rigo F 147** i componenti negativi non ordinariamente imputabili al settore o all'attività;
- nel **rigo F 148, a colonna 1,** l'importo del contributo diretto lavorativo calcolato dal contribuente, **a colonna 2,** l'ammontare complessivo dei ricavi che concorrono a formare il reddito d'impresa;
- nel **rigo F 149, a colonna 1,** il totale dei componenti negativi dedotti in sede di determinazione del reddito d'impresa. Tale importo va determinato computando (in luogo delle esistenze iniziali e degli acquisti effettuati nel corso dell'anno) il costo del venduto (determinato sommando l'ammontare delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 53 del TUIR a quello degli acquisti dei menzionati beni effettuati nell'anno e sottraendo l'ammontare delle relative rimanenze finali) a **colonna 2,** va indicato il volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA.

Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegata la documentazione comprovante:

- le cause di esclusione dall'applicazione del contributo diretto lavorativo contraddistinte dai valori 3, 4, e 5 (indicati nella colonna 4) (limitatamente all'ipotesi di affitto o usufrutto dell'azienda);
- l'invalidità comportante una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40 per cento rilevante ai fini dell'attività svolta (che può risultare da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio);
- lo svolgimento di un'attività limitata rispetto all'anno ovvero al periodo di normale svolgimento dell'attività (mediante documentazione ed attestazioni rese da soggetti diversi dal contribuente);
- l'ammontare dei componenti negativi non ordinariamente imputabili al settore o all'attività (si rinvia a quanto precisato al riguardo nelle istruzioni comuni ai quadri 740/E, 740/F e 740/G).

PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI

In questo prospetto, oltre che nel riquadro identificativo e negli altri spazi appositamente predisposti nei righi del presente quadro vanno indicati i dati e le notizie necessarie per la elaborazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi approvati con D.P.C.M. 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 2 del 4 dicembre 1993.

In caso di omessa, incompleta o infedele indicazione degli elementi per l'elaborazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi si applica la pena pecuniaria da 600.000 a 6 milioni di lire. Al riguardo si fa presente che ai fini della determinazione degli importi da indicare per l'applicazione del citato D.P.C.M. 23 dicembre 1992, devono essere considerati anche gli eventuali componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attività non dedotti in sede di determinazione del reddito.

Nel **rigo F150, colonna 1** va indicato, in riferimento ai beni strumentali impiegati nell'esercizio delle attività:

1) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;

2) l'ammontare complessivo, al netto degli oneri finanziari, dei canoni pattuiti, ancorché non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, relativi ai beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria.

3) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria.

Nella determinazione del valore dei beni strumentali: non si tiene conto degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento; il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso, tranne che nella ipotesi di inizio o cessazione di attività nel corso del periodo d'imposta.

Nella **colonna 2** dello stesso rigo va indicato l'ammontare degli «altri costi»; tale ammontare si determina comprendendo tutti i componenti negativi di reddito esclusi quelli considerati nelle voci specificate nelle tabelle allegate al D.P.C.M. 23 dicembre 1992, ed escluso il costo di acquisto di azioni, di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, nonché le esistenze iniziali dei predetti beni, le partecipazioni agli utili spettanti agli associati in partecipazione, le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di beni e su crediti, le quote di ammortamento anticipato, le quote di ammortamento del valore di avviamento e le deduzioni forfetarie delle spese non documentate di cui all'art. 79, comma 7, del T.U.I.R..

Nel **rigo F151, colonne 1, 2 e 3** va indicato in riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo pieno, indipendentemente dalla circostanza che abbiano svolto l'attività per l'intero anno o per parte di esso, rispettivamente:

- il numero complessivo dei dipendenti che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno;

- il numero delle giornate, desumibile dai modelli DM 10 relativi al 1992;

- la spesa di competenza del periodo di imposta sostenuta in riferimento ai detti dipendenti, al netto delle somme attribuite per lavoro straordinario. In tale spesa devono comprendersi gli stipendi, i salari, gli altri compensi in danaro o in natura, i contributi, le quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno — con esclusione delle somme corrisposte nell'anno al lavoratore che ha cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa — nonché le partecipazioni agli utili.

Nei **righi F152** e **F153, colonne 1, 2 e 3** vanno indicati, in riferimento, rispettivamente, ai lavoratori dipendenti a tempo parziale (compresi gli assunti in base a contratto di formazione lavoro) ed agli apprendisti (soggetti e non ai contributi INAIL) che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno, gli stessi dati sopra illustrati, richiesti per i lavoratori dipendenti a tempo pieno, riducendo a metà il numero delle giornate retribuite.

Alla **colonna 4** dei **righi F151, F152 e F153** vanno indicati, rispettivamente:

- al **rigo F151**, la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc.) utilizzata per consentire e agevolare lo svolgimento dell'attività;

- al **rigo F152**, la quota parte della suddetta spesa sostenuta per l'energia elettrica;

- al **rigo F153**, la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati anche da parte delle imprese di autotrasporto esclusivamente per la trazione di autoveicoli, di imbarcazioni, ecc.
Gli importi da indicare nella colonna 4 dei predetti righi vanno determinati secondo il criterio di competenza.

Nel **rigo F154, colonne 1 e 2,** va indicato, rispettivamente, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno, e l'ammontare dei compensi agli stessi attribuiti, di competenza del periodo d'imposta.

Nel **rigo F154, colonne 3 e 4,** va indicato, rispettivamente, il numero complessivo delle ore di lavoro straordinario prestate in eccedenza rispetto ai limiti contrattuali e la relativa spesa di competenza comprensiva dei contributi.

7. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO G

GENERALITÀ

Il presente quadro deve essere compilato dalle imprese individuali che nell'anno 1991 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore

— a lire 360 milioni, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi,

— a lire un miliardo, per le imprese aventi per oggetto altre attività,

e che non hanno optato per la contabilità ordinaria

Si ricorda che, ai fini del computo di detti limiti, i ricavi che hanno concorso nell'anno 1991 a formare il reddito degli imprenditori soggetti al *regime di determinazione di cui all'art 79 del T U I R* e di quelli obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria, vanno assunti secondo i criteri di competenza

Il **quadro G** si compone

- di un riquadro identificativo,

- del riquadro «Determinazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche»,

- del riquadro «Determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi»,

- dei seguenti prospetti

1) Attestazione deduzioni ILOR,
2) Prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive,
3) Prospetto di imputazione del reddito dell'impresa familiare,
4) Prospetto dei conferimenti agevolati
5) Prospetto delle esenzioni territoriali,
6) Prospetto dei dati per il calcolo ai fini del contributo diretto lavorativo (art 11-*bis* D L 384/92)
7) Prospetto dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti

- della comunicazione dell'opzione effettuata per il regime di determinazione del reddito nei modi ordinari per l'anno 1993, nonché quella dell'opzione di cui all'art 5, comma 3, della L 30 dicembre 1991, n 413 (agriturismo)

RIQUADRO IDENTIFICATIVO

In questo riquadro vanno indicati gli elementi di seguito illustrati

Nel **rigo G1** va indicato

- nella **colonna 1**, la descrizione dell'attività esercitata individuata in conformità alla nuova classificazione delle attività economiche, approvata con l'art 2 del D M 9 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario n 85 alla G U - Serie Generale - del 14 dicembre 1991, n 293, e integrata dall'art 5 del D M 12 dicembre 1992, pubblicato *nel supplemento ordinario, n 129, alla G U - Serie Generale* - del 15 dicembre 1992, n 294, e contenuta in apposito fascicolo disponibile presso i competenti uffici distrettuali delle imposte dirette,

- nella **colonna 2**, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla predetta nuova classificazione delle attività,

- *nella* **colonna 3**, il codice di attività secondo la preesistente codifica in vigore fino al periodo d'imposta 1990 rilevabile dalla tabella E),

- nella **colonna 4**, l'eventuale subcodice, rilevabile dalla tabella H) relativo al codice attività indicato nella **colonna 3**, precisando al riguardo che se per l'attività esercitata in via esclusiva o prevalente sono stati previsti uno o più subcodici, aventi la funzione di individuare più analiticamente l'attività svolta, il contribuente deve indicare il subcodice idoneo ad individuare la propria attività, tale indicazione è necessaria ai fini dell'applicazione dei coefficienti di presuntivi di compensi e ricavi, approvati con il D P C M 23 dicembre 1992

In caso di esercizio di più attività i codici vanno indicati con riferimento all'attività prevalente sotto il profilo della entità dei ricavi conseguiti,

- nella **colonna 5**, il numero dei giorni dell'anno compresi nel periodo in cui è stata svolta l'attività, in caso di inizio e/o cessazione della stessa nel corso dell'anno,

- nella **colonna 6**, l'indicazione, barrando l'apposita casella, che trattasi di impresa artigiana iscritta nell'apposito albo,

- nella **colonna 7**, l'indicazione, da esprimere barrando l'apposita casella, che trattasi di azienda coniugale non gestita in forma societaria

Nel **rigo G2** va indicato il luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo

Se l'attività è svolta in più luoghi deve essere indicato, nell'apposito spazio, quello nel quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi e nella casella contrassegnata dal n 5, il numero totale dei luoghi in cui viene esercitata l'attività, in uno specifico elenco da allegare alla dichiarazione, devono essere, altresì, indicati anche gli altri luoghi (negozi, edicole, banchi, succursali, opifici, magazzini, depositi, ecc) con il relativo indirizzo

Nel **rigo G3** deve essere indicato il luogo in cui sono conservate le scritture contabili Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, devono essere indicate anche le generalità o la denominazione di questi ultimi

Il **rigo G4** interessa i soggetti che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllati

A tal fine si precisa che la nozione di controllo include ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori dei casi contemplati dall'art 2359 del Codice civile Essa, pertanto, riguarda tutte le ipotesi che concretano modalità di direzione unitaria delle attività, quali ad esempio la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall altra impresa, l impossibilità di funzionamento dell impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa, la dipendenza finanziaria, la partecipazione a centrali di approvvigionamento e vendita ovvero a cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi, ecc

Pertanto, i soggetti interessati sono obbligati a barrare

- la **casella A**, se si tratta di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente.

- *la* **casella B**, *se si tratta di impresa che direttamente o indirettamente* controlla società non residente,

- la **casella C**, se si tratta di impresa che trattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società

Nel **rigo G5**, va indicato l'ammontare dei redditi d'impresa prodotti all'estero come risultante da apposita distinta da allegare, nella quale devono essere elencati, distintamente per stato di provenienza, i redditi prodotti, le imposte estere pagate in via definitiva nell anno 1992 e la misura per la quale si chiede la detrazione del credito d'imposta previsto dall art 15 del T U I R

Riquadro per la determinazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Nel **rigo G6** vanno indicati i corrispettivi in denaro conseguiti

- per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi alla cui *produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell impresa,*

- per le cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione

Nel **rigo G7** va indicato l'ammontare dei corrispettivi per le cessioni di *azioni* e di *titoli similari*, di obbligazioni e titoli similari e di altri titoli in serie o di massa qualora l'imprenditore abbia inserito i titoli stessi tra i beni d impresa nell'inventario redatto e vidimato a norma dell art 2217 del codice civile

Nel **rigo G8** vanno indicati tutti gli altri proventi considerati ricavi in base alle lettere *d), e), f)* dell'art 53 del T U I R , e cioè

- le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni la cui cessione genera ricavi,

- i contributi in denaro spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto (esempio, le somme versate dalle imprese committenti quali contributi alla spesa per l'acquisto di stampi in dipendenza di apposite clausole contrattuali ed aventi natura di vera e propria anticipazione del prezzo della fornitura),

- i contributi in conto esercizio erogati in denaro dallo Stato o da altri enti pubblici spettanti a norma di legge

Nel **rigo G9** va indicato il valore normale dei beni in natura sia nel caso in cui detti beni vengano ricevuti in corrispettivo di cessioni (esempio permute, conferimenti in società, dazioni in pagamento) sia qualora gli stessi vengano dati a titolo di contributo In detto rigo vanno altresì indicati, in misura corrispondente al valore normale, i beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa

Si ricorda che, *ai fini delle imposte sui redditi*, si considerano familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado

Per effetto dell'art. 1, comma 4, della legge n. 516 del 1982, come sostituito dall'art. 1 del D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione di corrispettivi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi del periodo di imposta in cui l'evento si è verificato è subordinata alle condizioni che le annotazioni siano state effettuate in taluna delle seguenti scritture contabili: libro giornale, libro degli inventari, registro delle fatture, registro dei corrispettivi e registro degli acquisti ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino altresì compresi nel **rigo G10** e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Tuttavia, nel caso in cui non si sia provveduto ad effettuare le annotazioni in una delle scritture contabili di cui sopra o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione e obbligatoria a norma di legge, è sufficiente, ai fini della non punibilità, che i corrispettivi risultino compresi nel rigo sopracitato e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Occorre tuttavia che le annotazioni siano state *effettuate* o *i documenti* siano stati emessi o i corrispettivi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche.

Si rileva che ai sensi del citato art. 1, comma 4, lett. *c)*, non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte.

Inoltre, per effetto del comma aggiunto all'art. 55 del D.P.R. n. 600 del 1973, dall'art. 4, comma 1, lett. *d)*, della legge n. 413/1991, se i ricavi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi utilizzando il suindicato **rigo G10** e sempre che le violazioni previste dall'art. 51 dello stesso decreto non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, *anteriormente alla presentazione della* dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari ad un ventesimo dei ricavi non annotati nelle scritture contabili.

Gli estremi di detto versamento vanno indicati nell'apposito **rigo G104**. Ovviamente, i ricavi indicati nel rigo G10 saranno computati per la valutazione della congruità dei ricavi dichiarati ai fini della applicazione del D.P.C.M. 23 dicembre 1992.

Si fa presente che il versamento della predetta somma non è dovuto dai soggetti che indicano nel **rigo G10** ricavi non annotati nelle scritture contabili, ai sensi del predetto art. 55 del DPR n. 600 al fine di adeguarsi al contributo diretto lavorativo, ai sensi del disposto dell'art. 11-*bis* del DL 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, *dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e per evitare l'accertamento* induttivo di cui all'art. 12 del DL 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

Nel **rigo G11** va indicato l'ammontare complessivo dei ricavi; relativamente agli appositi spazi ivi collocati occorre tener conto delle seguenti prescrizioni:

1) il 1° spazio va utilizzato dai soggetti che esercitano attività di agriturismo, ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, i quali devono indicare l'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di detta attività. Detti soggetti devono altresì indicare al **rigo G50**, esclusivamente, il 75 per cento di detti ricavi, quali costi forfetariamente riconosciuti;

2) nello spazio successivo (limitatamente alle sottoelencate categorie di contribuenti, individuate sulla base dei codici in vigore per l'anno d'imposta 1990) vanno indicati i seguenti dati:

— per i rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari (cod. 4212), l'ammontare degli aggi risultanti dagli attestati rilasciati dai Magazzini Vendita dei generi di monopolio dagli uffici postali e dalle aziende di *credito fornitrici di* valori bollati dall'Intendenza di Finanza e dal CONI;

— per gli esercenti attività di distribuzione di carburanti (cod. 4242), l'ammontare dei ricavi derivanti dalla cessione di carburanti al netto del prezzo corrisposto al fornitore;

— per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici (cod. 4250), l'ammontare dei ricavi derivanti dalla cessione dei suindicati beni, al netto del prezzo corrisposto al fornitore.

Al **rigo G12** va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali afferenti ai beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi, e che concorrono a formare il reddito:

a) se sono realizzate mediante cessioni a titolo oneroso (es. vendite, conferimenti in società, permute, atti autoritativi della pubblica amministrazione quali le sentenze esecutive e le espropriazioni per pubblica utilità);

b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

c) se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Si precisa che se il corrispettivo della cessione è costituito da beni ammortizzabili e questi vengono iscritti nel registro dei beni ammortizzabili allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito.

In base al comma 4, dell'art. 54 del T.U.I.R., le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni relativi all'impresa ovvero mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni stessi, concorrono a formare il reddito, a scelta del contribuente, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.

Pertanto, qualora il contribuente intenda rateizzare la tassazione delle *plusvalenze dovrà indicare nel* **rigo G12** *la quota costante di esse che* concorre nell'anno 1992 alla formazione del reddito d'impresa; detta quota, dovrà altresì risultare nel **rigo G81**, mentre l'importo complessivo delle plusvalenze che si intende rateizzare dovrà risultare nel **rigo G80**.

Nel predetto **rigo G12** va ricompresa oltre la quota indicata al **rigo G81** del prospetto delle plusvalenze e/o sopravvenienze anche la somma delle quote di plusvalenze realizzate nei precedenti periodi d'imposta, indicate nel prospetto relativo alle dichiarazioni dei redditi di tali periodi.

Si precisa che la rateizzazione delle plusvalenze non è ammessa nell'ipotesi di destinazione dei beni, diversi da quelli da cui derivano i ricavi, al consumo personale o familiare dell'imprenditore o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

In tal caso, pertanto, nel **rigo G12** dovrà essere indicato l'ammontare complessivo delle plusvalenze conseguite e non dovrà essere compilato l'apposito prospetto contenuto nella terza facciata del modello.

Per le plusvalenze derivanti dalle cessioni a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni, compreso il valore di avviamento, i contribuenti possono fruire del regime di tassazione separata ed in tal caso le plusvalenze stesse non dovranno essere indicate nel **rigo G12** bensì nel quadro M del mod. 740.

Si fa infine presente che non concorrono a formare il reddito di impresa, salvo che per i soggetti che utilizzano i beni stessi *esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa*, le plusvalenze relative ai seguenti beni:

a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto;

b) autovetture e autoveicoli di cui alle lett. *a)* e *c)* dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici, o con motore diesel di cilindrata superiore a 2500 centimetri cubici;

c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici.

Nel **rigo G13** vanno indicate le sopravvenienze attive derivanti da ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di componenti negativi dedotti o di passività iscritte in bilancio (con riguardo ai soggetti obbligati in anni precedenti alla tenuta della contabilità ordinaria) in precedenti esercizi ed i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite, ed oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.

Nel **rigo G14** va indicata l'eccedenza delle indennità conseguite mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni diversi da quelli da cui derivano ricavi, qualora l'indennità stessa abbia già concorso a formare il reddito in precedenti esercizi. Detta eccedenza dovrà essere indicata nel **rigo G14** per l'intero ammontare ovvero per la quota costante ai sensi dell'art. 55, comma 2, del T.U.I.R. Se nel rigo G14 viene indicata la quota costante, l'importo stesso, nonché l'ammontare sul quale la quota è stata calcolata, dovrà risultare nell'apposito prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive contenuto nella terza facciata del presente quadro.

Nel **rigo G15** vanno indicate le altre sopravvenienze attive menzionate nell'art. 55, comma 3, del T.U.I.R. e cioè:

– le indennità conseguite a titolo di risarcimento anche in forma assicurativa di danni diversi da quelli relativi ai beni dell'impresa (es. quelle derivanti dalla concorrenza sleale o dalla violazione del patto di esclusiva, nonché gli indennizzi per la perdita dell'avviamento commerciale quando per questi ultimi l'imprenditore non richiede la tassazione separata);

– i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributi o di liberalità, diversi da quelli che generano ricavi ai sensi dell'art. 53 del T.U.I.R. Si ricorda che nei confronti dei soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del T.U.I.R. non si rende applicabile la disposizione contenuta nell'art. 55, comma 3, lett. *b)*, del T.U.I.R., in base alla quale l'ammontare di detti proventi può essere accantonato in apposito fondo del passivo e non concorre a formare il reddito d'impresa fino a quando il fondo non sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio; ciò in quanto detti soggetti non sono tenuti a redigere il bilancio;

– il valore normale dei beni in locazione finanziaria, in caso di cessione del contratto.

Nel **rigo G16** va indicato l'ammontare dei proventi in denaro o in natura conseguiti, in anni anteriori al 1992, da soggetti in contabilità ordinaria in detti precedenti anni, a titolo di contributi diversi da quelli che generano ricavi e accantonati in apposito fondo.

Nel **rigo G17** vanno indicati gli utili derivanti dalla partecipazione in società personali e in società a queste equiparate ai sensi dell'art. 5 del T.U.I.R., nonché dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Si precisa che gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'IRPEG di cui all'art. 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del T.U.I.R. concorono a formare il reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono percepiti e che compete il credito d'imposta sui dividendi che dovrà essere indicato, per la quota spettante all'imprenditore, nel **rigo G57.**

Nel **rigo G18** vanno indicati gli interessi, non assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, conseguiti nell'esercizio dell'impresa, nella misura determinata per iscritto ovvero in base al saggio legale. Gli interessi che concorrono a formare il reddito di impresa sono quelli di qualsiasi tipo, anche se diversi da quelli derivanti da mutui, depositi e conti correnti, da obbligazioni o titoli similari e da altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari. In questo rigo vanno altresì indicati gli altri redditi di capitale di cui all'art. 41 del T.U.I.R., conseguiti nell'esercizio dell'impresa.

Nel **rigo G19** va indicato l'ammontare dei redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività della stessa.

Detti redditi concorrono a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato secondo le disposizioni concernenti i redditi fondiari, per gli immobili situati nel territorio dello Stato, e a norma dell'art. 84 del T.U.I.R., per quelli situati all'estero.

In questo rigo vanno altresì indicati i canoni di locazione spettanti all'imprenditore che abbia dato in locazione immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, i quali sono stati inclusi tra i beni dell'impresa, nel registro dei beni ammortizzabili. In tale ipotesi i canoni dovranno essere assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento.

Nel **rigo G20** va indicato il valore delle rimanenze finali al 31 dicembre 1992 relative a prodotti in corso di lavorazione, e a servizi in corso di esecuzione non di durata ultrannuale, da valutare in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso.

Nel **rigo G21** va indicato il valore delle rimanenze finali al 31 dicembre 1992 relative a materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti.

Si ricorda che i contribuenti dovranno indicare nel registro I.V.A. acquisti, ovvero nell'apposito registro tenuto dai soggetti che non effettuano le operazioni ai fini dell'I.V.A., entro il termine di presentazione della dichiarazione, le rimanenze finali specificando distintamente per ciascuna categoria di beni in giacenza alla fine dell'esercizio, le quantità e i valori nonché i criteri seguiti per la valutazione. La distinta indicazione delle quantità e dei valori, nonché dei criteri di valutazione, può essere effettuata entro il predetto termine in apposito prospetto di dettaglio che deve essere conservato dal contribuente e non allegato alla dichiarazione.

Le imprese minori che si sono avvalse delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 38 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e che a norma dell'art. 33, comma 10, della legge stessa, hanno apportato, nella dichiarazione relativa ai redditi 1991, variazioni in aumento alle quantità o ai valori delle rimanenze di cui agli articoli 62 del D.P.R. n. 597 del 1973 e 59 del T.U.I.R., devono far concorrere alla formazione del reddito d'impresa, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, l'importo della seconda quota costante dell'ammontare relativo alle suddette variazioni o, comunque, la parte residua, nel caso sia cessata l'attività in detto periodo d'imposta.

La quota relativa al 1992 dovrà essere indicata nei **righi G20** e **G21**, unitamente alle rimanenze finali ivi evidenziate con la specificazione negli appositi spazi, dei relativi ammontari.

Nel **rigo G22** va indicato il valore delle rimanenze finali al 31 dicembre 1992 relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione alla predetta data. Si ricorda che alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

Nel **rigo G23** va indicato il valore delle rimanenze finali al 31 dicembre 1992 relative ad azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e ad altri titoli in serie o di massa, se i titoli stessi sono indicati tra i beni appartenenti all'impresa nell'inventario redatto e vidimato ai sensi dell'art. 2217 del codice civile.

Nel **rigo G24** va indicato l'ammontare accantonato nei fondi di cui agli articoli 70, 71, 72 e 73 del T.U.I.R., indicati nei bilanci dei soggetti in regime ordinario nell'anno 1991 nell'ipotesi in cui gli ammontari stessi non risultino iscritti nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta. In questo rigo va altresì indicato ogni altro provento, diverso da quelli indicati nei precedenti righi, conseguito nell'esercizio dell'impresa.

Nel **rigo G25** va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi dei righi da **G11** a **G24.**

Nei **righi da G26 a G49** sono elencati i componenti negativi.

Al riguardo, si fa presente che i soggetti che esercitano l'attività di agriturismo di cui alla legge n. 730 del 1985 e che determinano il reddito in misura forfetaria, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 413 del 1991, non devono indicare nei successivi righi i componenti negativi relativi a detta attività in quanto essi vengono dedotti cumulativamente nella misura prevista del 75 per cento dei ricavi derivanti dall'attività medesima.

Nel **rigo G26** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1992 relative a prodotti in corso di lavorazione e a servizi non di durata ultrannuale.

Nel **rigo G27** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1992 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti.

Nel **rigo G28** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1992 relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.

Nel **rigo G29** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1992 relative ad azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari, ed altri titoli in serie o di massa, se detti titoli figurano tra i beni d'impresa nell'inventario redatto e vidimato ai sensi dell'art. 2217 del codice civile.

Nei **righi da G30 a G32** va indicato il costo di acquisto dei beni e di acquisizione dei servizi sostenuto, in base alle regole dell'art. 75 del T.U.I.R., nel periodo d'imposta 1992, e cioè:

– il costo di acquisto delle merci, delle materie prime, dei semilavorati, ecc. (**rigo G30**);

– il costo di acquisto delle azioni e titoli similari, delle obbligazioni e titoli similari e di altri titoli in serie o di massa se detti titoli sono collocati tra i beni d'impresa nell'inventario (**rigo G31**);

– il costo per l'acquisizione dei servizi (**G32**).

Nel **rigo G33** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili. Per quanto riguarda gli accantonamenti di quiescenza e previdenza di cui all'art. 70 del T.U.I.R., si fa presente che gli stessi sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta. Si ricorda che non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età, o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4, dell'art. 5 del T.U.I.R.

Nel **rigo G34** vanno indicate le spese per altre prestazioni di lavoro diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, ecc.). L'ammontare da indicare in questo rigo è comprensivo dei compensi e delle quote di indennità di fine rapporto maturate nel periodo d'imposta.
Per quanto riguarda gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia nonché di quelle spettanti agli sportivi professionisti, si osserva che gli stessi sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta. Analogamente a quanto già detto per le prestazioni di lavoro dipendente, non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dai familiari indicati nelle istruzioni al precedente rigo.

Nel **rigo G35** vanno indicate le partecipazioni agli utili spettanti agli associati di associazioni in partecipazione.

La deducibilità delle quote di partecipazione agli utili è consentita:

– se il contratto di associazione in partecipazione risulti da atto pubblico o da scrittura privata registrata che devono, tra l'altro, contenere la specificazione dell'apporto e, qualora questo sia costituito da denaro e altri valori, elementi certi e precisi comprovanti l'avvenuto apporto;

25

- se, con riguardo all'ipotesi di apporto costituito dalla prestazione di lavoro, gli associati non siano familiari dell'associante compresi tra quelli per i quali l'imprenditore non può fruire di deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta, ai sensi del comma 2, dell'art. 62 del T.U.I.R.;

- se il contratto di associazione in partecipazione non consista nell'apporto rappresentato dall'emissione, da parte dell'associante di titoli o certificati in serie o di massa, i cui proventi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ai sensi dell'art. 5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.

Si rileva, infine, che l'attribuzione delle quote di utili spettanti all'associato in partecipazione da portare in diminuzione del reddito di impresa dell'associante, deve trovare obiettiva giustificazione nel lavoro effettivamente prestato o nell'entità dell'apporto di altri beni.

Nel **rigo G36** vanno indicati gli interessi passivi nell'ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3 del T.U.I.R. Si ricorda che tra gli interessi passivi in esame, da assumere nella quota proporzionale sopra evidenziata, vanno compresi per intero quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto.

Si osserva che, a norma del comma 3, dell'art. 63 del T.U.I.R., per i soggetti nei cui confronti nel periodo d'imposta, cui si riferisce la dichiarazione, sono maturati interessi e altri proventi esenti da imposta, derivanti da obbligazioni pubbliche o private, sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi sono ammessi in deduzione solamente per la parte che eccede l'ammontare di detti proventi, ivi compresi, per la quota di propria spettanza, quelli conseguiti dalle società di persone, di cui il dichiarante è socio, se e nella misura in cui detti interessi non siano stati già portati a riduzione degli interessi passivi dalla società partecipata e nel limite di cui all'art. 63 senza tener conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dei proventi stessi, fino a concorrenza degli interessi passivi non ammessi in deduzione.

Il coefficiente di deducibilità risultante da tale rapporto si applica, ai sensi dell'art. 75, comma 5, del T.U.I.R., anche alle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e non computabili nella determinazione del reddito. Si fa presente che, dall'esercizio in corso alla data del 19 settembre 1992, per effetto delle disposizioni del comma 5-*bis*, dell'art. 75 del T.U.I.R. (inserito dall'art. 13-*bis* del DL 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438), qualora l'ammontare dei predetti interessi e proventi esenti superi quello degli interessi passivi, le menzionate spese e altri componenti negativi sono ammessi in deduzione per la parte eccedente la differenza - fino a concorrenza degli interessi e altri proventi esenti maturati a partire dal 9 settembre 1992 - tra gli interessi e proventi esenti e gli interessi passivi e, comunque, nel limite risultante dall'applicazione del rapporto previsto dal predetto art. 63. Ai fini di detto rapporto non si tiene conto dell'ammontare degli interessi e altri proventi esenti corrispondente a quello degli interessi passivi e delle spese e altri componenti negativi non ammessi in deduzione.

Pertanto, la parte deducibile di dette spese e altri componenti negativi va indicata nel **rigo G49**. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto recante l'indicazione delle obbligazioni pubbliche o private e delle cedole staccate delle obbligazioni, possedute nel periodo d'imposta, con la specificazione di quelle acquisite prima del 28 novembre 1984 e di quelle acquisite a decorrere da tale data, nonché dei relativi proventi. Il prospetto deve essere redatto in conformità all'apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze del 28 gennaio 1985, pubblicato nella *G.U.* n. 27 del 1° febbraio 1985.

Nel **rigo G37** vanno indicate le imposte deducibili e i contributi ad associazioni sindacali e di categoria. Si ricorda che le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, nonché l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento.

I contributi ad associazioni sindacali o di categoria sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti, se e nella misura in cui sono dovuti in base a formale deliberazione dell'associazione.

Nel **rigo G38** vanno indicate le spese relative ad opere o servizi — forniti direttamente o indirettamente — utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.

Tali spese sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (costituite da stipendi, salari, accantonamento di quiescenza e previdenza maturato nell'anno e relativi contributi) risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Nel **rigo G39** vanno indicate le minusvalenze dei beni relativi all'impresa.

Dette minusvalenze, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la quantificazione delle plusvalenze, sono deducibili:

- se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;

- se sono realizzate mediante risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

- se derivano da cessioni unitarie ed a titolo oneroso delle aziende, compreso il valore di avviamento.

Nel **rigo G40** vanno indicate le sopravvenienze passive che si configurano nelle ipotesi:

- di mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi;

- di sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

Nel **rigo G41** vanno indicate le perdite di beni la cui cessione avrebbe dato luogo a plusvalenze o minusvalenze.

Dette perdite sono deducibili in misura corrispondente al costo non ammortizzato dei beni medesimi e purché risultino da elementi certi e precisi.

Le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

Si ricorda che per gli esercenti imprese commerciali che si sono avvalsi nel 1991 del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passati nell'anno 1992 al regime previsto dall'art. 79 del T.U.I.R., le perdite su crediti sono deducibili per la parte che eccede gli accantonamenti per rischi su crediti di cui all'art. 71 del T.U.I.R. qualora l'ammontare degli accantonamenti stessi risulti iscritto nel registro degli acquisti tenuti ai fini dell'IVA, ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta.

Nel **rigo G42** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa e negli appositi spazi la parte di esso relativa all'ammortamento anticipato e al valore di avviamento.

Si precisa che i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del T.U.I.R. possono fruire del cosiddetto ammortamento anticipato a condizione che l'eccedenza rispetto alla quota di ammortamento ordinario sia indicata, in aggiunta a quest'ultima, nel registro dei beni ammortizzabili. La misura dell'ammortamento, giusta quanto dispone il comma 3, secondo periodo, dell'art. 67 del T.U.I.R., (come modificato, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 1° maggio 1990, dall'art. 1, comma 1, lett. *i)*, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165), può essere elevata a titolo di ammortamento anticipato, fino a due volte, rispetto a quella ordinaria risultante dall'applicazione dei coefficienti indicati nell'apposito decreto ministeriale, nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due esercizi successivi.

In base al menzionato art. 1, comma 1, lett. *i)*, del D.L. n. 90 del 1990, nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dall'ultimo utilizzatore, soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione.

Tale disposizione non si applica nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti che sono entrati in funzione presso l'ultimo utilizzatore nel periodo d'imposta 1989, nel qual caso l'ammortamento anticipato da parte di detto utilizzatore può essere eseguito anche negli esercizi successivi a quello suindicato sempreché ricorrano le condizioni di cui all'art. 14, comma 2, del D.L. n. 90 del 1990.

Ai fini delle imposte sui redditi, si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore (immobili strumentali per destinazione). Sono inoltre considerati strumentali, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del T.U.I.R., gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o in comodato, classificati o classificabili nei gruppi B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi), C (unità immobiliari a destinazione ordinaria, commerciale e varia), D (immobili a destinazione speciale), E (immobili a destinazione particolare), e nella categoria A10 (uffici e studi privati), a condizione che la destinazione ad ufficio o studio sia prevista nella licenza o concessione edilizia anche in sanatoria (immobili strumentali per natura).

Ai sensi dell'art. 77, comma 1, secondo periodo, del T.U.I.R., come sostituito dall'art. 58, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con effetto dal 1° gennaio 1992, anche gli immobili strumentali per destinazione, acquistati a partire dal 1° gennaio 1992, si considerano relativi all'impresa solo se indicati nel registro dei beni ammortizzabili.

Relativamente agli immobili strumentali per destinazione acquisiti precedentemente al 1° gennaio 1992, per i quali non sia stata esercitata l'opzione per la loro esclusione dal patrimonio dell'impresa, ai sensi dell'art. 58 della citata legge n. 413 del 1991 e successive modificazioni, continua ad operare la presunzione assoluta di appartenenza all'impresa a prescindere dall'iscrizione degli stessi nel registro dei beni ammortizzabili.

Detta presunzione opera anche nel caso in cui pur essendo stata esercitata l'opzione, sia stato omesso il versamento dell'imposta sostitutiva.

Per quanto attiene all'esercizio del diritto di opzione si rinvia alle istruzioni fornite con la circolare n. 8 del 15 aprile 1992.

Relativamente agli immobili strumentali per natura si precisa che la relativa quota di ammortamento va calcolata sul costo storico di acquisizione, per le unità immobiliari acquistate in esercizi precedenti a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987 e tenendo conto, per quelle acquistate anteriormente al 1° gennaio 1974, dei criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689. Si fa inoltre presente che se l'immobile strumentale per natura è stato acquistato in esercizi anteriori a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, il contribuente potrà portare in deduzione soltanto le quote di ammortamento maturate a partire dall'esercizio avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, mentre non possono essere in alcun modo computate in diminuzione le quote relative a periodi di imposta precedenti, non deducibili in base alla previgente normativa.

Si ricorda che in base all'art. 77, comma 3-*bis*, del T.U.I.R. per i beni strumentali dell'impresa individuale provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore è riconosciuto, ai fini fiscali, il costo, determinato in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, da iscrivere, per le imprese di cui all'art. 79, nel registro dei beni ammortizzabili. Le relative quote di ammortamento sono calcolate a decorrere dall'esercizio in corso alla data dell'iscrizione.

Qualora i beni strumentali provenienti dal patrimonio personale erano stati utilizzati alla data del 31 dicembre 1988 il valore ad essi attribuibile, anche ai fini della deduzione delle quote di ammortamento, va commisurato al valore normale dei beni medesimi a tale data.

Se i predetti beni non siano stati indicati nell'inventario relativo all'anno 1988, nel periodo di imposta in cui ne verrà effettuata l'iscrizione assumerà rilevanza fiscale il valore normale determinato con riferimento alla suindicata data.

Non sono invece deducibili, sempreché non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, le quote di ammortamento e le spese di impiego e manutenzione relative ai seguenti beni:

a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto;

b) autovetture ed autoveicoli di cui alle lettere *a)* e *c)*, dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici;

c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici.

Si precisa che per beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, devono intendersi quelli senza i quali l'attività di impresa non può essere esercitata (es. le autovetture di lusso per le imprese che effettuano noleggi in occasione di cerimonie, ecc.; gli aeromobili da turismo e imbarcazioni da diporto rispettivamente utilizzate dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione).

Le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore sono ammortizzabili nella misura del 50 per cento. Le autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici non adibiti ad uso pubblico, si considerano in ogni caso adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio.

Nel predetto **rigo G42** va inoltre indicato, per gli immobili in proprietà o sui quali il contribuente vanti quote o diritti parziali e utilizzati promiscuamente, un importo pari al 50 per cento della rendita catastale a *condizione che il contribuente non disponga* di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.

Si ricorda infine che, per le aziende in affitto o in usufrutto, le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario. Dette quote sono commisurate al costo originario dei beni quale risulta dalla contabilità del concedente e sono deducibili fino a concorrenza del costo non ancora ammortizzato ovvero, se il concedente non ha tenuto regolarmente il registro dei beni ammortizzabili, considerando già dedotte, per il 50% del loro ammontare, le quote relative al periodo di ammortamento già decorso.

Qualora vi sia una deroga convenzionale alle norme dell'art. 2561 del Codice civile, concernenti l'obbligo di conservazione dell'efficienza dei beni ammortizzabili, l'ammortamento non potrà essere effettuato dall'affittuario o dall'usufruttuario dell'azienda.

Per effetto del comma 10-*bis*, dell'art. 67, del T.U.I.R., aggiunto dall'art. 10 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (13 maggio 1991), le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui all'art. 80 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, così come sostituita dal D.M. 20 agosto 1992, sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Nel **rigo G43** va indicato l'ammontare delle spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a lire un milione.

Se i suddetti beni sono adibiti promiscuamente all'esercizio *dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore gli stessi* sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

Nel **rigo G44** vanno indicate le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione non portate ad incremento del costo dei beni strumentali nel registro dei beni ammortizzabili ai quali si riferiscono.

Dette spese sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili.

Per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio medesimo; per i beni ceduti nel corso dell'esercizio la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi.

In questo rigo vanno altresì indicati i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni. Si fa presente che detta modalità di deduzione delle spese per la manutenzione non ha carattere vincolante nel senso che l'imprenditore ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi secondo i criteri di cui al comma 7, dell'art. 67 del T.U.I.R..

Nel **rigo G45** vanno indicati i canoni di locazione anche finanziaria, e/o di noleggio di competenza dell'anno 1992.

Si precisa che la deduzione dei canoni di locazione finanziaria da parte dell'impresa utilizzatrice è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente *al coefficiente stabilito negli appositi decreti ministeriali*, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili. Relativamente ai contratti di locazione finanziaria relativi a beni immobili conclusi a partire dal 2 marzo 1989 la deduzione dei canoni è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a 8 anni.

Non sono deducibili, sempreché non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, i canoni di locazione anche finanziaria, e le spese di manutenzione relativi agli aeromobili, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture e agli autoveicoli ed ai motocicli per i quali non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento, mentre sono deducibili in misura pari al 50 per cento i canoni di locazione finanziaria e di noleggio relativi ai beni mobili ed immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa o all'uso personale o familiare dell'imprenditore (si vedano al riguardo le istruzioni al **rigo G42**).

Nel **rigo G46** vanno indicate le spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda e di rappresentanza sostenute nell'esercizio.

Si precisa che per le spese relative a studi e ricerche la deduzione è ammessa nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto; mentre per quelle di pubblicità e propaganda la deduzione può avvenire nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi.

Infine le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei due successivi. Si considerano spese di rappresentanza anche quelle sostenute per i beni distribuiti gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell'impresa e i contributi erogati per l'organizzazione di convegni e simili. Le predette limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza siano riferite a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non eccedente lire cinquantamila.

I contribuenti che intendono dedurre le spese per studi e ricerche e/o quelle di pubblicità e propaganda in quote costanti, anziché nell'intero ammontare sostenuto, dovranno barrare le caselle poste a fianco alle corrispondenti diciture.

Nel **rigo G47** gli intermediari e rappresentanti di commercio e gli esercenti le attività indicate al primo comma, dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979, pubblicato nella G.U. n. 288 del 22 ottobre 1979, devono

indicare la deduzione forfetaria delle spese non documentate applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi di rigo G11: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 milioni e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 milioni e fino a 180 milioni di lire.

Nel **rigo G48** le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi devono indicare la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui art. 13, comma 4, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni.

Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto, sottoscritto dal dichiarante, recante l'indicazione dei viaggi effettuati della loro durata e della località di destinazione nonché degli estremi delle relative bolle di accompagnamento delle merci o, in caso di esonero dall'obbligo di emissione di queste, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'art. 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; le bolle di accompagnamento, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento.

Nel **rigo G49** vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili nella determinazione del reddito d'impresa, quali:

a) le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili o ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalità previste per gli interessi passivi;

b) le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere *o)* e *p)*, comma 1, dell'art. 10 del T.U.I.R. nei limiti ed alle condizioni ivi indicate;

c) il costo unitario dei registratori di cassa acquistati nell'anno se, al netto del relativo credito di imposta, non è superiore a L. 1.500.000 e se non si è proceduto, in via alternativa all'ammortamento. Se detto importo di L. 1.500.000 è superato, il costo può essere soltanto ammortizzato.

L'ammortamento del costo dei registratori di cassa, al netto del relativo credito di imposta e degli eventuali interessi passivi corrisposti per il pagamento differito del prezzo, è calcolato in ragione del 25% a partire dall'anno di acquisto dell'apparecchio e con le modalità di cui all'art. 67 del T.U.I.R. (art. 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18).

Con effetto dal 1° gennaio 1992, il comma 7-*bis* aggiunto dall'art. 11, comma 12, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, all'art. 76 del T.U.I.R. dispone l'indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla Comunità economica europea e aventi un regime fiscale privilegiato (cfr. D.M. 24 aprile 1992), le quali direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, ai sensi dell'art. 2359 del c.c.

Nel **rigo G51** va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi contenuti nei **righi da G26 a G50**.

Nel **rigo G52** va effettuata la differenza tra i componenti positivi, il cui totale è indicato al **rigo G25** e i componenti negativi, il cui totale è indicato al **rigo G51**.

Il risultato di questa differenza deve essere diminuito delle erogazioni liberali deducibili ai sensi dell'art. 65, comma 2, del T.U.I.R. nonché di quelle di cui all'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n. 370, a favore dell'Università di Siena, per un ammontare non superiore alle percentuali ivi stabilite per ciascuna delle ipotesi previste, applicate al reddito di impresa dichiarato. Sono altresì deducibili le erogazioni liberali indicate nell'art. 10, comma 1, lettera *r)*, del T.U.I.R., per un ammontare non superiore al 20% del reddito di impresa dichiarato con un limite di due miliardi annui.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 65, comma 2, lettera *c-bis)*, le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore all'1% del reddito imponibile del soggetto che effettua l'erogazione.
Le predette percentuali vanno calcolate sull'importo di **rigo G52** diminuito delle erogazioni stesse.

Nel **rigo G54** deve essere indicato il totale del reddito di impresa minore imponibile.

Nel **rigo G55** vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria tenendo presente che, ai sensi dell'art. 5 dei T.U.I.R., ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49%.

Il titolare dell'impresa familiare dovrà altresì compilare il prospetto di imputazione del reddito contenuto nella terza facciata del presente quadro sottoscrivendo l'apposita attestazione ivi contenuta.

Nel **rigo G56** va indicato il reddito imponibile di spettanza dell'imprenditore risultante dalla differenza tra l'importo di **rigo G54** e quello di **rigo G55**.

Nel **rigo G57** va indicato l'ammontare del credito d'imposta sui dividendi percepiti nell'esercizio dell'impresa.

Si ricorda che per effetto dei commi 6-*bis* e 7-*bis*, inseriti nell'art. 14 del T.U.I.R. dall'art. 7-*bis*, del D.L. 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 429 dello stesso anno, il credito di imposta sui dividendi non spetta:

— limitatamente agli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 87 del T.U.I.R.

— per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorché la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto sono state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione.

Nel **rigo G58** va indicato l'ammontare del credito di imposta per i registratori di cassa.

La legge 26 gennaio 1983, n. 18, nello stabilire a carico di particolari categorie di operatori commerciali l'obbligo di rilasciare apposito scontrino fiscale mediante l'uso esclusivo di speciali registratori di cassa, o terminali elettronici, o idonee bilance elettroniche munite di stampante, ha previsto a favore delle categorie interessate il godimento di un credito di imposta, da valere ai fini dell'IRPEF, in relazione all'acquisto o all'acquisizione in locazione finanziaria di detti apparecchi misuratori.

Passaggio dal regime di determinazione del reddito di cui all'art. 80 del T.U.I.R. a quello semplificato.

Per effetto dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, a decorrere dal 1° gennaio 1992, il regime di determinazione forfettaria del reddito d'impresa di cui all'art. 80 del T.U.I.R. è stato soppresso e, conseguentemente, le imprese che si avvalevano a tale data di detto regime sono transitate in quello semplificato disciplinato dall'art. 79 del T.U.I.R.

Al riguardo, detti contribuenti, per la determinazione del reddito relativa al periodo d'imposta 1992, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 e dall'art. 2 del D.M. 27 settembre 1989, n. 352, devono osservare i seguenti criteri:

1) concorrono a formare il reddito i ricavi, le plusvalenze e le minusvalenze la cui competenza economica si è verificata nel 1991 ma che hanno formato o avrebbero dovuto formare oggetto di registrazione nell'anno 1992, ovvero la cui percezione, nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'I.V.A., sia avvenuta in detto anno;

2) concorrono a formare il reddito le sopravvenienze attive imputabili all'anno 1992, anche se riferibili a costi e ricavi dell'anno 1991 o precedenti;

3) non concorrono a formare il reddito i ricavi, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da operazioni che sono state registrate o che avrebbero dovuto essere registrate ai fini dell'I.V.A. nel corso dell'anno 1991 o precedenti, ovvero la cui percezione, nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini, sia avvenuta in detto anno, ancorchè siano imputabili in base alle regole del regime ordinario, all'anno 1992 e successivi;

4) le esistenze iniziali al 1° gennaio 1992 di merci e prodotti destinate alla vendita sono valutate attribuendo a ciascun bene un valore unitario pari al valore normale a tale data, indipendentemente dal periodo di formazione;

5) le rimanenze finali al 31 dicembre 1992 relative ad acquisti effettuati in detto anno si valutano applicando i criteri di cui all'art. 59 del T.U.I.R.;

6) le esistenze iniziali al 1° gennaio 1992 relative a prodotti in corso di lavorazione e ai servizi di durata infrannuale si valutano in base ai costi specifici sostenuti;

7) tutti i costi inerenti ai ricavi e alle plusvalenze derivanti da operazioni registrate o che avrebbero dovuto essere registrate ai fini dell'I.V.A. nell'anno 1991 o precedenti ovvero la cui percezione, nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini, sia avvenuta nel 1991 o precedenti, non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa dell'anno 1992 e successivi, ancorchè la competenza, in base alle regole del regime ordinario, si verifichi in detti anni;

8) i costi inerenti ai ricavi derivanti da operazioni che sono state in parte registrate o che avrebbero dovuto essere registrate ai fini dell'IVA nel 1991 ed in parte nell'anno 1992 e successivi, ovvero la cui percezione, nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini, sia avvenuta in parte nel predetto anno 1991 ed in parte nell'anno 1992 e successivi, sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa dell'anno 1992 e successivi, nella misura corrispondente al rapporto tra

l'ammontare dei ricavi che concorrono a formare il reddito dell'anno 1992 e successivi e l'ammontare complessivo dei ricavi stessi. Tale criterio si applica anche quando i costi suindicati ineriscono ai ricavi imputabili, in base alle regole del regime ordinario, al 1991, la cui registrazione ai fini dell'IVA ovvero la cui percezione, nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini, sia avvenuta in parte nel suddetto anno 1991 o precedenti ed in parte nell'anno 1992 e successivi.

Riquadro per la determinazione del reddito ai fini della imposta locale sui redditi

Si premette innanzitutto che, per effetto della disposizione contenuta nella lett. e-bis, del comma 2, dell'art. 115, del T.U.I.R., a partire dal 1° gennaio 1991, sono esclusi dall'I.L.O.R. i redditi di impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, dell'art. 87 del T.U.I.R., organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti, fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, non sia superiore a tre.

Ai fini dell'esonero dall'I.L.O.R. si richiede pertanto sia la sussistenza del predetto requisito numerico e sia la prevalenza della componente lavoro nella organizzazione dell'attività.

Quest'ultimo requisito, in linea di principio, deve ritenersi normalmente sussistente con riguardo all'esercizio di attività commerciali svolte da imprese artigiane iscritte nel relativo Albo, di imprese che esercitano attività di commercio al minuto, attività alberghiere, attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense aziendali o attività di intermediazione o rappresentanza commerciale e imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.

Si fa presente che, in caso di esclusione dall'I.L.O.R., ricorrendo le condizioni di cui sopra, il contribuente dovrà barrare l'apposita casella collocata accanto al titolo del presente riquadro.

I righi da **G60 a G79** riguardano la determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi.

Nel **rigo G60** va riportato l'importo di **rigo G52.**

Nei righi da G61 a G63 vanno indicati gli importi che devono aggiungersi a quello contenuto nel precedente rigo G60, mentre nei righi da G65 a G68 vanno indicati i componenti negativi. Ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. *a)*, del T.U.I.R. per le persone fisiche l'imposta locale sui redditi si applica sui singoli redditi determinati con i criteri stabiliti nel titolo I dello stesso testo unico e assumendo il reddito del titolare dell'impresa familiare al netto delle quote imputate ai familiari collaboratori.

Fra i componenti positivi vanno indicati:

- al **rigo G61**, le perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate, in quanto il reddito relativo non è soggetto all'imposta locale sui redditi;

- al **rigo G62**, le perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato giacché i redditi derivanti da partecipazioni in tali società non sono soggetti all'imposta locale sui redditi;

- al **rigo G63**, ogni altro componente positivo, esclusi i redditi soggetti a tassazione separata di cui all'art. 16, comma 1, del T.U.I.R., che vanno dichiarati nel **Quadro 740/M** sia ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che ai fini dell'imposta locale sui redditi.

Nel **rigo G64** va indicato il totale dei componenti positivi effettuando la somma degli importi contenuti nei righi da G60 a G63.

Fra i componenti negativi vanno inoltre indicati:

- al **rigo G65**, i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate;

- al **rigo G66**, i redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e in società a queste equiparate residenti nel territorio dello Stato. In detto rigo devono essere altresì indicati i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, i quali, in base a quanto dispone l'art. 115, comma 2, lett. *a)*, del T.U.I.R., sono esclusi dall'imposta locale sui redditi;

- al **rigo G67**, l'importo indicato al rigo G19, diminuito dell'ammontare dei proventi degli immobili strumentali per natura relativi all'impresa.

Infatti i redditi degli immobili (terreni e fabbricati) che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, essendo soggetti all'imposta locale in via autonoma, vanno dichiarati, a tale fine, nella "Dichiarazione dei terreni e dei fabbricati" e non devono concorrere alla determinazione del reddito d'impresa da assoggettare al tributo locale.

In questo rigo, pertanto, dovrà essere riportato l'importo indicato nel rigo G19 al netto dei canoni di locazione degli immobili strumentali per natura relativi all'impresa;

- al **rigo G68**, ogni altro componente negativo.

Al **rigo G70** va indicato l'importo risultante dalla differenza tra il totale dei componenti positivi (rigo G64) ed il totale dei componenti negativi (rigo G69).

Nel **rigo G71** va indicato l'ammontare dei redditi esenti ai fini dell'ILOR.

Si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa è stato prodotto in più comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazioni fiscali di carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei comuni stessi, al netto delle spese di produzione relative.
Circa le agevolazioni per il Mezzogiorno in particolare, si ricorda che i redditi ivi prodotti si desumono dalla prescritta contabilità separata, salvo naturalmente la possibilità di ripartire i componenti comuni ad altre zone di produzione in rapporto all'ubicazione dei vari fattori produttivi.

Per quanto riguarda la compilazione del prospetto delle esenzioni ai fini dell'ILOR si rinvia a quanto già detto in precedenza.

Nel **rigo G72** va indicato l'ammontare del contributo diretto lavorativo.

Al riguardo, si precisa che l'articolo 62, comma 11, del decreto-legge n. 513 del 1992 stabilisce che i redditi d'impresa dei soggetti nei cui confronti trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 11-bis del D.L. n. 384 del 1992 sono esclusi dall'ILOR fino ad un ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo determinato sulla base dei criteri di cui al D.P.C.M. 18 dicembre 1992.
Pertanto, qualora venga dichiarato un reddito d'impresa di ammontare superiore al contributo diretto lavorativo lo stesso sarà escluso dall'ILOR solo limitatamente alla parte di esso corrispondente al menzionato contributo.

Nel **rigo G73** va indicato l'ammontare del reddito diminuito dei redditi esenti ai fini dell'ILOR e del contributo diretto lavorativo e al lordo delle erogazioni liberali. Da detto ammontare vanno sottratte le erogazioni liberali deducibili ai sensi dell'art. 65, comma 2, del T.U.I.R. nonché quelle di cui all'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n. 370, a favore dell'Università di Siena (effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge stessa nei limiti e alle condizioni ivi previste) e dell'art. 10, comma 1, lett. *r)* del T.U.I.R. (da indicare nel rigo G74).

Si precisa che le menzionate erogazioni liberali sono ammesse in deduzione nella misura corrispondente all'importo risultante dall'applicazione delle relative percentuali sul reddito di rigo G73 al netto delle erogazioni stesse. Si fa presente che l'importo da indicare nel rigo G74 non può risultare superiore all'importo di rigo G70.

Nel **rigo G75** va indicato il totale del reddito imponibile risultante dalla differenza tra l'importo indicato al rigo G73 e l'ammontare delle erogazioni liberali indicato nel rigo G74.

Nel **rigo G76** vanno indicate le quote di reddito imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Nel **rigo G77** va indicato il risultato della differenza tra il totale reddito imponibile (rigo G75) e le quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria (rigo G76). L'ammontare esposto in questo rigo dovrà essere riportato, unitamente agli altri redditi ILOR, al rigo O1 del modello 740.

Nei **righi G78 e G79** deve essere indicato l'ammontare delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 120, commi 1 e 2 del T.U.I.R. Si ricorda in proposito che la deduzione di cui all'art. 120, comma 1, spetta, se il titolare presta la propria opera nell'impresa e tale prestazione costituisce la sua occupazione prevalente, nella misura del 50 per cento del reddito, con un minimo di L. 8.000.000 e un massimo di L. 16.000.000. La deduzione deve, se del caso, essere ragguagliata ad anno, per quanto riguarda il minimo e il massimo.

Il comma 2, dell'art. 120 del T.U.I.R. stabilisce che per le imprese artigiane iscritte nel relativo albo, per le imprese che esercitano attività di commercio al minuto, attività alberghiera, attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense aziendali o attività di intermediazione o rappresentanza commerciale e per le imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne, si deduce un'ulteriore quota pari al 30 per cento del reddito al netto della deduzione sopra illustrata, a condizione che l'opera prestata in tali imprese costituisca l'occupazione prevalente del contribuente.
L'ulteriore deduzione spetta in misura non inferiore a 2 milioni né superiore a 4 milioni di lire ragguagliate ad anno; tali misure sono elevate a 3 e a 6 milioni di lire o a 4 ed 8 milioni di lire per le imprese artigiane che per la maggior parte del periodo di imposta hanno impiegato, rispettivamente, un apprendista o più apprendisti. Si ricorda che le imprese che si avvalgono di apprendisti dovranno indicare il numero degli stessi nella casella posta nel prospetto dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti contenuto nella quarta facciata del presente quadro.

I soggetti che beneficiano della menzionata esclusione dall'ILOR del contributo lavorativo non possono fruire delle deduzioni previste ai fini di detta imposta dall'art. 120 del T.U.I.R. Ciò in quanto il menzionato contributo costituisce un nuovo criterio di misurazione dell'apporto lavorativo dell'imprenditore che sostituisce quello, di tipo forfetario, basato sulle deduzioni rapportate al reddito.

Possono invece continuare a fruire delle deduzioni di cui all'art. 120 del T.U.I.R. i contribuenti esclusi dall'applicazione del contributo diretto lavorativo (quali ad esempio, quelli che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1, comma 9 del D.P.C.M. 18 dicembre 1992).

Per la compilazione del prospetto relativo all'imputazione del reddito dell'impresa familiare, collocato nella terza facciata del presente quadro, si rinvia alle specifiche istruzioni fornite in precedenza.

PROSPETTO DEI DATI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO

Il presente prospetto deve essere utilizzato dal titolare dell'impresa al fine di indicare per se stesso e per ogni altro soggetto che svolge l'attività nell'impresa (coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, collaboratori dell'impresa familiare, associati in partecipazione che non apportino esclusivamente capitali) i dati relativi all'attività svolta

Qualora il contribuente eserciti più attività d'impresa (con distinta annotazione dei ricavi derivanti da ciascuna attività) per ognuna delle quali è previsto un contributo diretto lavorativo di diverso ammontare va compilato un rigo per ognuna delle attività esercitate da ciascun soggetto

Ai fini della compilazione del prospetto si precisa quanto segue

Nella **colonna 1**, relativa all'individuazione del soggetto cui si riferiscono i dati indicati in ciascun rigo va indicato il valore

1 - per il titolare dell'impresa,
2 - per il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria,
3 - per il collaboratore dell'impresa familiare,
4 - per l'associato in partecipazione che non apporti esclusivamente capitale

Nella **colonna 2** deve essere indicato il codice dell'attività svolta in relazione alla categoria di appartenenza rilevabile dalla tabella A contenuta nelle istruzioni comuni ai quadri 740/E, 740/F e 740/G

I contribuenti per i quali è accolta la domanda presentata alla Commissione provinciale e che chiedono l'applicazione della disposizione di cui all'art 11-*bis*, comma 3, ultimo periodo, del D L n 384 del 1992, devono utilizzare gli appositi codici contenuti nella menzionata Tabella

Nella **colonna 3** deve essere indicato, per ciascun soggetto, l'anno di inizio dell'attività esercitata

Nella **colonna 4** deve essere indicata la causa di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11-*bis* del D L n 384 del 1992, riportando i seguenti valori relativi alle ipotesi di esclusione già elencate nel paragrafo 1 delle istruzioni comuni ai quadri 740/E, 740/F e 740/G (contraddistinte dalle lettere di seguito riportate)

1 - per i casi di cui alla lettera *a)*,
2 - per i casi di cui alla lettera *b)*,
3 - per i casi di cui alla lettera *c)*,
4 - per i casi di cui alla lettera *d)*,
5 - per i casi di cui alla lettera *g)*,
6 - per gli altri casi

Nella colonna 5, i soli imprenditori individuali che abbiano presentato la domanda di esonero ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 3, del D L n 384 del 1992, devono indicare la sigla della provincia ove ha sede la commissione alla quale è stata presentata la domanda

Nella colonna 6 deve essere indicato il coefficiente relativo alla localizzazione geografica dell'attività, rilevabile dalla tabella B contenuta nelle istruzioni comuni ai quadri 740/E, 740/F e 740/G

La **colonna 7** deve essere barrata in presenza di invalidità che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40 per cento rilevante ai fini dell'attività svolta

Nella colonna 8 deve essere indicato, in giorni, il periodo di normale svolgimento dell'attività, pari a 312 giorni se si tratta di attività che riguarda l'intero anno

Nella **colonna 9** deve essere indicato il numero dei giorni di effettivo **svolgimento dell'attività**, indicando 312 se si tratta di attività che riguarda l'intero anno

Le **colonne 10, 11 e 12** devono essere utilizzate in caso di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi di lavoro dipendente In particolare, nella **colonna 10** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento dell'attività, barrando la casella di **colonna 11** se l'attività di lavoro dipendente è svolta a tempo pieno, o la casella di **colonna 12** in caso di attività svolta in tempo parziale

Nella **colonna 13** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento di attività produttive di reddito agrario

Nella **colonna 14** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento di altre attività non soggette a contributo diretto lavorativo diverse da quelle di cui alle colonne da 10 a 13 e nella **colonna 15** deve essere indicato l'importo dei redditi relativi a tali altre attività

Nella **colonna 16** deve essere indicato l'ammontare dei ricavi relativi all'attività indicata a colonna 2

Nella **colonna 17** deve indicata la percentuale di impiego di energie lavorative riferita all'attività indicata a colonna 2

Nel prospetto vengono altresì essere indicati

- nel rigo **G95**, i componenti negativi non ordinariamente imputabili al settore o all'attività,
- nel rigo **G96**, alla colonna 1, l'importo del contributo diretto lavorativo calcolato dal contribuente, alla **colonna 2** l'ammontare complessivo dei ricavi dichiarati che concorrono a formare il reddito d'impresa
- nel **rigo G97**, alla colonna 1, il totale dei componenti negativi dedotti in sede di determinazione del reddito d impresa Tale importo va determinato computando in luogo delle esistenze iniziali e degli acquisti effettuati nel corso dell'anno il costo del venduto determinato secondo le modalità indicate nelle istruzioni del **rigo G98**, colonna 2, alla colonna 2, va indicato il volume d'affari dichiarati ai fini IVA,

Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegata la dichiarazione comprovante

- le cause di esclusione dall'applicazione del contributo diretto lavorativo contraddistinte dai valori 3, 4 e 5 (indicati nella colonna 4) (limitatamente all'ipotesi di affitto o usufrutto dell'azienda),
- l'invalidità comportante riduzione della capacità lavorativa superiore al 40 per cento rilevante ai fini dell attività svolta che può risultare da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio),
- lo svolgimento di una attività limitata rispetto all anno ovvero al periodo di normale svolgimento dell'attività (mediante documentazione ed attestazioni rese da soggetti diversi dal contribuente),
- l ammontare dei componenti negativi non ordinariamente imputabili al settore o all'attività (si rinvia a quanto precisato al riguardo nel paragrafo 1 delle istruzioni comuni ai quadri 740/E, 740/F e 740/G)

PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI.

In questo prospetto, oltre che nel riquadro identificativo e in altri spazi appositamente predisposti, nei righi del presente quadro, vanno indicati i dati e le notizie necessari per la elaborazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi nonchè per l'applicazione dei coefficienti, approvati con D P C M 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, - serie generale - n 2 del 4 gennaio 1993.

In caso di omessa, incompleta o infedele indicazione degli elementi per l elaborazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi si applica la pena pecuniaria da 600 000 a 6 milioni di lire

Al riguardo, si fa presente che ai fini della determinazione degli importi **da indicare** per l'applicazione del citato D.P C.M 23 **dicembre** 1992, devono essere considerati anche gli eventuali componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attività non dedotti in sede dei determinazione del reddito

Nel rigo G98, colonna 1 va indicato in riferimento ai beni strumentali impiegati nell'esercizio delle attività

1) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali ammortizzabili ai sensi degli artt 67 e 68 del TUIR, risultante dal registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge.

2) l'ammontare complessivo, al netto degli oneri finanziari, dei canoni pattuiti, ancorchè non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, relativi ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria,

3) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria

Nella determinazione del valore dei beni strumentali non si tiene conto degli immobili, va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento, il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso, tranne che nelle ipotesi di inizio o cessazione di attività nel corso del periodo d'imposta

Nella colonna 2, va indicato il costo del venduto per gli esercenti attività di commercio all'ingrosso o al minuto ovvero, il costo delle materie impiegate per gli esercenti attività di impresa nel settore dell'agricoltura, dell'industria o dell'artigianato Tale costo si ottiene sommando l'ammontare delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art 53 del T U I R - esclusi quelli di cui al comma 1, lett *c)* dello stesso articolo e le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui al successivo art 60 - a quello degli acquisti dei menzionati beni effettuati nell'anno, e sottraendo l'ammontare delle relative rimanenze finali

30

Nella colonna 3, va indicato il costo del venduto per addetto, determinato rapportando il costo del venduto di cui a colonna 2 al numero delle unità di lavoro, calcolato tenendo conto del titolare dell'impresa, dei collaboratori dell'impresa familiare, degli associati in *partecipazioni che apportino lavoro con occupazione prevalente* nell'impresa e del coniuge in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria, nonchè del «numero normalizzato delle unità di lavoro» calcolato dividendo per 312 l'ammontare complessivo delle giornate retribuite risultanti dal modello DM 10 del 1992 e desumibili dai successivi **righi G100, G101 e G102**.

Nel **rigo G99**, colonna 1, va indicato l'ammontare degli «altri costi»; tale ammontare si determina comprendendo tutti i componenti negativi di reddito esclusi quelli considerati nelle voci specificate nelle tabelle allegate al D.P.C.M. 23 dicembre 1992, ed escluso il costo di acquisto di azioni, di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, nonchè le esistenze iniziali dei predetti beni, le partecipazioni agli utili spettanti agli associati in partecipazione, le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di beni e su crediti, le quote di ammortamento anticipato, le quote di ammortamento del valore di avviamento e le deduzioni forfetarie delle spese non documentate di cui all'art. 79, comma 7, del TUIR.

Nella colonna 2, va indicato l'indice di rotazione del magazzino riferibile al contribuente. Tale valore si ottiene del rapporto tra il costo del venduto e la «consistenza media di magazzino» costituita dalla semisomma delle esistenze inziali e delle rimanenze finali considerate ai fini della individuazione del «costo del venduto».

Nella colonna 3 va indicata la quota percentuale dell'ammontare dei ricavi indicati nel precedente **rigo G11** conseguiti in relazione ed attività di sola lavorazione, senza alcun impiego di materiali e impiegando materiali forniti dei committenti.

Nel **rigo G100,** colonne 1, 2 e 3, va indicato in riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo pieno, indipendentemente dalla circostanza che abbiano svolto l'attività per l'intero anno o per parte di esso, rispettivamente:

- il numero complessivo dei dipendenti che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno;

- il numero delle giornate, desumibile dai modelli DM 10 relativi al 1992;

- la spesa di competenza del periodo di imposta sostenuta in riferimento ai detti dipendenti, al netto delle somme attribuite per lavoro straordinario. In tale spesa devono comprendersi gli stipendi, i salari, gli altri compensi in danaro o in natura, i contributi, le quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno - con esclusione delle somme corrisposte nell'anno al lavoratore che ha cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa - nonchè le partecipazioni agli utili.

Nei **righi G101 e G102,** colonne 1, 2 e 3, vanno indicati, in riferimento, rispettivamente, ai lavoratori dipendenti a tempo parziale (compresi gli assunti in base a contratti di formazione-lavoro) ed agli apprendisti (soggetti e non ai contributi INAIL) che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno, gli stessi dati sopra illustrati, richiesti per i lavoratori dipendenti a tempo pieno, riducendo a metà il numero delle giornate retribuite.

Alla colonna 4 dei **righi G100, G101 e G102** vanno indicati, rispettivamente:

- al **rigo G100,** la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio ecc.) utilizzata per consentire e agevolare lo svolgimento dell'attività;
- al rigo **G101,** la quota parte della spesa già indicata nel rigo **G100** sostenuta per l'energia elettrica;
- al **rigo G102,** la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) *utilizzati anche da parte delle imprese di autotrasporto esclusivamente* per la trazione di autoveicoli, di imbarcazioni, ecc:

Gli importi da indicare nella colonna 4 dei predetti righi vanno determinati secondo il criterio di competenza.

Nel **rigo G103,** va indicato:
- alle colonne 1 e 2, rispettivamente il numero dei collaboratori coordinati e continuativi che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno, e l'ammontare dei compensi agli stessi attribuiti, di competenza del periodo d'imposta.
- alle colonne 3 e 4, va indicato, rispettivamente, il numero complessivo delle ore di lavoro straordinario prestate in eccedenza rispetto ai limiti contrattuali e la relativa spesa di competenza comprensiva dei contributi.

Nello stesso **rigo G103,** nella sezione "Altri dati", ciascuna delle sottoelencate categorie di contribuenti (individuate sulla base dei codici in vigore per il periodo d'imposta 1990), deve indicare nelle apposite caselle i seguenti elementi:

a) esercenti attività di distribuzione dei carburanti (cod: 4242):
- nella casella 5, la quantità totale di carburanti, espressa in migliaia di litri, erogata nell'anno, così come risulta dai registri di carico e scarico di cui all'art. 3 del D.L. 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

b) albergatori (cod. 4600):
- nella casella 5, il numero dei posti letto;
- nella casella 6, il numero totale delle presenze registrate giornalmente nel corso dell'anno, così come risulta da registri tenuti ai sensi dell'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773);
- nella casella 7, il numero di stelle attribuite all'albergo secondo la classificazione introdotta dalla legge quadro sul turismo;

c) titolari di pensioni (cod. 4605):
- nella casella 5, il numero dei posti letto;
- nella casella 6, il numero totale delle presenze registrate giornalmente nel corso dell'anno, così come risulta dai registri tenuti ai sensi dell'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773);

d) titolari di locande e affittacamere (cod. 4606):
- nella casella 5, il numero dei posti letto;
- nella casella 6, il numero totale delle presenze registrate nell'anno, così come risulta dai registri tenuti ai sensi dell'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773);

e) titolari di esercizi extralberghieri (cod. 4607);
- nella casella 5, il numero delle presenze registrate nell'anno, così come risulta dai registri tenuti ai sensi dell'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773);

f) titolari di autorimesse (cod. 4710):
- nella casella 5, il numero dei posti disponibili così come risulta dalla licenza comunale;
- nella casella 6, il numero totale dei veicoli ospitati nel corso dell'anno, così come risulta dai registri tenuti per motivi di pubblica sicurezza, quando non si usufruisce dell'apposita esenzione;

g) esercenti attività di spettacoli, giochi e trattenimenti pubblici (cod. 6610):
- nella casella 5, l'ammontare, espresso in migliaia di lire, dei diritti corrisposti alla SIAE nell'anno, ove ricorra questo obbligo.

REDDITI DI PARTECIPAZIONE

Riferimenti normativi: art. 5, 13 e 120 del T.U.I.R.; D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154; D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165; D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227; D.P.C.M. 28 settembre 1990; decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

8. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO H

Generalità

Nel **Quadro H** vanno indicate le quote dei «redditi prodotti in forma associata» spettanti ai soci delle società di persone, agli artisti e ai professionisti che partecipano a società o associazioni prive di personalità giuridica per l'esercizio in forma associata dell'arte o della professione, agli artisti e professionisti partecipanti quali membri ad un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), residente nello Stato ovvero non residente avente nello Stato una stabile organizzazione, ai collaboratori di imprese familiari, ai coniugi che gestiscono in comunione aziende coniugali

Qualora tra questi redditi vi siano anche redditi soggetti a tassazione separata di cui alle lettere da g) ad n) dell art 16 del T U I R , fermo restando il principio dell'imputazione proporzionale ai soci, ai collaboratori o al coniuge, gli stessi devono essere indicati nel **Quadro M** il regime di tassazione separata si applica, con riferimento ai soci di società di persone esercenti attività commerciali ed equiparate, ivi comprese le aziende coniugali gestite in forma societaria, solo nell'ipotesi di cui alla lettera l) di detto articolo 16

Società di persone e assimilate

Sono considerate società di persone, sempreché abbiano in Italia la sede legale o amministrativa ovvero l'oggetto principale, le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società di armamento, le società di fatto, le società o associazioni senza personalità giuridica costituite tra artisti e professionisti per l'esercizio in forma associata dell'arte o della professione, le «società civili» costituite secondo il codice civile del 1865 alle quali risulti tuttora applicabile la disciplina di tale codice (v art 204 delle disposizioni transitorie del codice civile e successive modificazioni), nonché le aziende gestite in società da entrambi i coniugi (vedi paragrafi successivi).

I redditi, o le perdite, delle anzidette società sono accertati unitariamente nei confronti delle società stesse, le quali devono pertanto provvedere a dichiararli con l'apposito Mod 750, ma sono assoggettati all imposta sul reddito delle persone fisiche in capo ai singoli soci proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione agli utili, anche se questi non sono stati in tutto o in parte distribuiti

Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d imposta, se il valore dei conferimenti non risulta determinato le quote si presumono uguali

Anche le ritenute d'acconto, eventualmente subite, il credito d'imposta sui dividendi e quello per l acquisto o la locazione finanziaria dei registratori di cassa, di cui alla legge 26 gennaio 1983, n 18, nonché le imposte pagate all estero a titolo definitivo di cui all art 15 del T U I R , vanno ripartiti tra i soci o gli associati proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione agli utili e indipendentemente dal fatto che la società abbia conseguito un reddito o una perdita

Di conseguenza ciascuno dei soci se persona fisica deve dichiarare in questo Quadro le quote del reddito o della perdita della società o associazione e le quote delle ritenute e dei crediti d'imposta, risultanti dalla dichiarazione di questa, che gli sono proporzionalmente imputabili, eccezion fatta per il caso che la partecipazione alla società sia stata assunta non a titolo personale ma sia stata indicata tra le attività relative all impresa nell'inventario redatto e vidimato ai sensi dell'art 2217 del codice civile in tal caso, infatti, la corrispondente quota di reddito deve essere dichiarata nel Quadro 740/F ovvero nel Quadro 740/G

Quanto precede vale ai soli fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche e non anche ai fini dell imposta locale sui redditi, giacché questa è a carico delle società e deve essere versata a cura delle stesse Ciascun socio potrà tuttavia portare in deduzione dal reddito complessivo (art 10 del T U I R) in relazione alla propria quota di partecipazione agli utili, l ILOR pagata nell'anno 1992 dalle società o associazioni, con esclusione di quella applicabile ai redditi soggetti a tassazione separata IRPEF

Le perdite di società di persone o assimilate che hanno optato per il regime ordinario ai sensi degli artt 10 e 13 del D L 2 marzo 1989, n 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n 154, assumono rilevanza per il socio qualora le stesse superino l'ammontare degli altri redditi del socio. Per ulteriori chiarimenti in ordine al riporto delle perdite di società di persone a contabilità ordinaria si rinvia alle istruzioni relative alla compilazione del prospetto delle perdite d'impresa non compensate nell'anno riportate nel paragrafo n 25 delle «Istruzioni generali»

Imprese familiari

Ferma restando la natura di imprese individuali delle imprese familiari, i relativi redditi (così come le ritenute d'acconto, i crediti d'imposta sui dividendi, quelli per imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ma esclusi i crediti d'imposta per l'acquisto o la locazione finanziaria dei registratori di cassa di cui alla citata legge n 18 del 1983 che spettano al solo titolare dell'impresa familiare) sono imputati, per un ammontare complessivo non superiore al 49 per cento del reddito dichiarato dall'imprenditore, a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili

L'imputazione del reddito al familiare che collabora nell'impresa è effettuata a condizione

a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente,con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti,

b) che la dichiarazione annuale dell imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d imposta,

c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione annuale, di avere prestato la sua attività di lavoro nell impresa in modo continuativo e prevalente

Per familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado

L'attestazione indicata nella lettera **c)** che precede è posta in calce al Quadro **H** e dovrà essere sottoscritta dal collaboratore familiare

La compilazione del presente quadro è subordinata alla realizzazione di un reddito da parte dell'impresa, e non anche in caso di perdita, ciò in quanto i familiari collaboratori, tanto agli effetti civili quanto a quelli fiscali, partecipano agli utili ma non alle perdite dell'impresa

Aziende gestite in comunione da coniugi

Per le aziende gestite da entrambi i coniugi, ai fini dell'imputazione delle quote di reddito, delle ritenute d'acconto e dei crediti d imposta, si applica: alle aziende gestite in società da coniugi (tenute alla presentazione del Mod 750), quanto detto in precedenza per le società di persone ed assimilate, negli altri casi, vanno seguite le modalità di compilazione del quadro già illustrate con riferimento alle imprese familiari esclusa la dichiarazione di aver prestato la propria attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente, posta in calce al Quadro H.

Modalità di compilazione del quadro

Riquadro contenente i dati identificativi

Nel primo riquadro vanno riportati i dati relativi alla società, all'associazione, all'impresa familiare, all'azienda coniugale nonché al GEIE in cui il dichiarante partecipa In esso vanno indicati il codice fiscale, il cognome (o la denominazione), il nome, il codice di attività – da rilevare dall apposita certificazione rilasciata dalla società di persone o assimilata o dal titolare dell impresa familiare o dell'azienda coniugale o dal GEIE – il comune, la provincia, l indirizzo e il codice di avviamento postale

La casella "contabilità ordinaria" va barrata quando la partecipazione si riferisce ad una impresa familiare ovvero ad una società di persone o assimilata a contabilità ordinaria

La casella «artigiani» va barrata quando la società di persone (o assimilata), l impresa familiare o l'azienda coniugale svolge attività di impresa artigiana iscritta nell apposito albo

Riquadro di determinazione del reddito ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR

In questo riquadro devono essere indicati

— a colonna 11, il reddito totale della società di persone o assimilata, dell'associazione tra artisti o professionisti, dell azienda gestita in società fra coniugi, nonché dal GEIE come risultante dal rispettivo Mod 750 (preceduto dal segno «meno» in caso di perdita) ovvero il reddito dell'impresa familiare (o dell azienda coniugale non gestita in società tra i coniugi) determinato ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche, come risultante dal Quadro 740/A1 dal Quadro 740/F o dal Quadro 740/G compilato dal titolare

Le successive colonne 12, 13 e 14 possono riguardare sia i soci delle società di persone o assimilate e i coniugi che gestiscono in comune aziende coniugali, sia i collaboratori di imprese familiari, sia gli artisti e professionisti nella loro qualità di associati o membri di un GEIE; le successive colonne 15, 16 e 17 interessano solamente il coniuge nell'ipotesi di azienda coniugale non gestita in società oppure l'artista o il professionista che partecipa quale membro in un GEIE.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera c), del T.U.I.R., i redditi delle imprese familiari imputati ai familiari collaboratori sono esclusi dall'ILOR.

I dati da riportare nelle colonne sopra indicate devono essere desunti dal prospetto rilasciato dalla società o dal GEIE e firmato da chi ha sottoscritto la dichiarazione Mod. 750 e da quello rilasciato dal titolare dell'impresa familiare, o dal coniuge nell'ipotesi di azienda coniugale non gestita in società. Tale prospetto deve essere allegato al Quadro H.

In particolare, dal prospetto rilasciato dalla società, associazione o GEIE devono risultare: la ragione sociale, la sede ed il numero di codice fiscale della società, associazione o GEIE; il codice di attività, secondo la nuova classificazione delle attività economiche; i dati identificativi del socio o associato o membro del GEIE; il reddito (o la perdita) totale dichiarato agli effetti dell'IRPEF; la quota di partecipazione agli utili spettante al singolo socio o associato; le quote di reddito (o perdita), di ritenute di acconto, di imposte pagate all'estero (indicando anche la quota di reddito prodotto all'estero), di crediti d'imposta sui dividendi, di crediti per registratori di cassa, di ILOR e di deduzioni ai fini ILOR di cui all'art. 120, commi 1 e 2, del T.U.I.R., imputabili al singolo socio o associato, distinguendo i dati relativi ai redditi soggetti all'IRPEF a tassazione *ordinaria, che il socio o* associato persona fisica deve riportare nel presente quadro, da quelli soggetti a tassazione separata, (da indicare evidenziando a quale delle cinque tipologie individuate nelle sezioni del Mod. 750/I appartengano) che il socio persona fisica di società semplice o l'associato deve riportare nel quadro 740/M.

Le società semplici devono altresì evidenziare nel prospetto in questione gli oneri di cui al comma 3, dell'art. 10 del T.U.I.R., dalle stesse sostenuti, indicando separatamente: l'ammontare degli interessi corrisposti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca sugli immobili *conseguenti a contratti stipulati dopo il* 1988, esclusi i casi di cui all'art. 7 della legge n. 168 del 1982 (lettera d), primo e secondo periodo); le erogazioni liberali in favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute (lettera p); le erogazioni liberali in denaro a favore dello spettacolo (lettera r). A tale riguardo si ricorda che in base all'art. 2, commi 4, 5 e 6, del D.L. n. 69 del 1989, ai soci delle società semplici è riconosciuta, in luogo della deduzione prevista nel comma 3 dell'art. 10 del T.U.I.R. una detrazione d'imposta nella misura del 22% degli oneri di cui alla lettera d), primo e secondo periodo, p) ed r) dello stesso art. 10 sostenuti dalle società, ridotta al 10% per la parte in cui l'ammontare *dei predetti oneri eccede la differenza fra il reddito* complessivo, al netto degli oneri diversi da quelli sopra indicati, ed il limite superiore del primo scaglione di reddito.

Relativamente agli interessi passivi e relativi oneri accessori pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie si evidenzia che, in base all'art. 1, comma 1, lett. b), *del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito* dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, i detti interessi ed oneri possono essere dedotti dai soci nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati dalla società se afferenti a prestiti e mutui agrari contratti dopo il 31 dicembre 1989.

Sempre nel prospetto di che trattasi deve essere specificato se la società ha determinato il reddito ai sensi dell'art. 79 del T.U.I.R. ovvero è in regime ordinario. Nel primo caso è consentito al socio di fruire della detrazione di cui all'art. 13, comma 4, del T.U.I.R. (che è, invece, esclusa nel caso in cui il reddito è determinato forfetariamente ai sensi dell'art. 80 del T.U.I.R.), mentre nel caso in cui sia stata tenuta *la* contabilità ordinaria il socio può portare in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, la differenza tra l'ammontare delle perdite d'impresa in regime ordinario e l'ammontare dei redditi.

Dal prospetto deve altresì risultare l'eventuale quota, spettante al socio imprenditore, degli interessi ed altri proventi, esenti da imposta, delle obbligazioni pubbliche di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e delle altre obbligazioni esenti, che non sono stati portati a riduzione degli *interessi passivi* propri della società partecipata e che vanno tenuti presenti dal socio imprenditore ai fini della deducibilità dei propri interessi passivi, per la parte che eccede l'ammontare complessivo di quelli esenti sopra individuati e di quelli esenti eventualmente conseguiti in forma diretta dal socio stesso.

Si ricorda che il credito di imposta spettante all'impresa familiare e alla società esercente attività di autotrasporto di cui all'art. 13, comma 1, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 e successive integrazioni non è fruibile ai fini dell'IRPEF dovuta dai soci e dai collaboratori familiari. Tale criterio è *applicabile anche per il* credito d'imposta delle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti nonché per il credito d'imposta concesso a favore delle piccole e medie imprese ai sensi della legge n. 317/91.

Per quanto riguarda il prospetto rilasciato dal titolare dell'impresa familiare, devono risultare, oltre ai dati identificativi dell'imprenditore e del collaboratore familiare: l'ammontare del reddito d'impresa; le quote di tali redditi, delle ritenute d'acconto, dei crediti d'imposta (esclusi quello per i registratori di cassa e quello per le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi che competono al solo titolare *dell'impresa familiare o al coniuge imprenditore*), delle imposte pagate all'estero (indicando anche la quota di reddito prodotta all'estero) e del codice di attività, secondo la nuova classificazione delle attività economiche; l'indicazione eventuale che l'imprenditore ha determinato il reddito ai sensi dell'art. 79 del T.U.I.R., al fine di consentire al collaboratore familiare di fruire della detrazione di cui all'art. 13 del T.U.I.R.
Se dai suddetti prospetti risultano redditi soggetti a tassazione separata, gli stessi dovranno essere riportati da ciascun partecipante nel **Quadro M.**

Va altresì ricordato che i crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero in via definitiva, determinati in base ai dati risultanti dai suddetti prospetti, non vanno indicati nel presente Quadro, bensì nel **Quadro N.**

Per quanto riguarda le quote dei crediti d'imposta imputabili ai soci, ai collaboratori familiari o al coniuge si precisa che il totale dei crediti d'imposta sui dividendi indicato **al rigo H8, colonna 13,** va riportato, unitamente agli altri crediti d'imposta sui dividendi, al **rigo N2** del **Quadro N.**

Gli altri crediti d'imposta (*per l'acquisto o la locazione finanziaria* dei registratori di cassa da indicare nel **rigo H11**; per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo), risultanti dai prospetti rilasciati dalla società o dal titolare dell'impresa familiare, vanno sommati agli altri crediti d'imposta eventualmente spettanti per altro titolo e il totale complessivo va riportato al **rigo N20** del **Quadro N.**

Si precisa che nel **rigo H9** deve essere indicato l'ammontare complessivo delle perdite di società di persone o assimilate a contabilità ordinaria eventualmente indicate nei **righi** da **H1** ad **H7.**

Tale ammontare assumerà rilevanza per *il socio ai fini dell'eventuale* riporto, nei periodi d'imposta successivi, della differenza non compensata nell'anno 1992 tra le perdite d'impresa in regime ordinario e i redditi percepiti in detto anno. Per ulteriori chiarimenti si rinvia alle istruzioni relative alla compilazione del prospetto delle perdite d'impresa non compensate nell'anno riportate, nel paragrafo n. 25 delle «Istituzioni generali».

Il socio, l'associato, il coniuge o il collaboratore familiare, percettori di redditi di partecipazione da impresa minore di cui all'art. 79 del T.U.I.R. o da lavoro autonomo di cui all'art. 50, commi da 1 a 6, per un importo non superiore a L. 6.800.000, devono indicare al **rigo H10** *l'importo della* partecipazione al fine di calcolare correttamente l'ulteriore detrazione di cui all'art. 13 del T.U.I.R..

In calce al quadro H è, infine, posta la dichiarazione richiesta dall'art. 5, *comma* 4, lett. c) del T.U.I.R., con la quale il collaboratore familiare attesta di aver prestato la propria attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

33

REDDITI DI CAPITALE

Riferimenti normativi: art. 14, 41-45 e 105 del T.U.I.R.; artt. 26, ultimo comma, 27 e 74 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 33 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42; art. 1 della legge 16 dicembre 1977, n. 904; art. 10-ter, comma 6, della legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modificazioni; art. 7-bis del D.L. 9 settembre 1992, n. 372, convertito dalla legge 5 novembre 1992, n. 429.

9. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO I

Generalità

Il **Quadro I** si compone di due Sezioni nella prima vanno indicati gli utili di cui ai **righi da I1 a I7**, nella seconda gli altri redditi di capitale elencati ai **righi da I8 a I15**.

I redditi da indicare in entrambe le anzidette sezioni sono quelli percepiti nel 1992 senza aver riguardo al momento in cui sono maturati o a quello in cui è sorto il diritto a percepirli Non devono essere dichiarati i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva (gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, compresi quelli di cui all'art 31 del D P R n 601 del 1973 emessi successivamente al 20 settembre 1986, gli interessi dei depositi e conti correnti bancari e postali, i proventi delle accettazioni bancarie, i proventi dei titoli atipici e dei certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare, gli utili delle società cooperative di cui all art 20 della legge n 216 del 1974, gli utili delle azioni di risparmio, gli utili distribuiti dalle banche popolari cooperative in epoca successiva alla data di entrata in vigore del D L 2 marzo 1989, n 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989 n 154, sui quali è stata applicata la ritenuta "secca" del 15%, ecc)

Non costituiscono redditi di capitale gli utili, gli interessi, le rendite e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, che non devono indicarsi in questo quadro ma in quello relativo al reddito di impresa, ad eccezione di quelli conseguiti dagli imprenditori che determinano il reddito ai sensi dell'art 80 del T U I R

I redditi prodotti all estero, relativamente ai quali non è prevista una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, distinti secondo le specifiche del Quadro, devono essere elencati, per Stato di provenienza, in un'apposita distinta da allegare al quadro stesso, nella quale devono altresì essere indicate le imposte estere pagate in ciascuno Stato in via definitiva nell'anno 1992 e il credito di imposta di cui all'art 15 del T U I R , che va riportato nel rigo **N20 del Quadro N**, secondo le modalità indicate nelle istruzioni generali per la compilazione della dichiarazione.

SEZIONE I

In questa Sezione devono essere indicati gli utili, anche in natura e compresi gli acconti distribuiti da società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e mutue assicuratrici nonché dagli enti indicati alle lett b) e c) del comma 1 dell'art 87 del T U I R aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività nonché quelli distribuiti da società estere (non residenti) di ogni tipo Vanno altresì indicati i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli contemplati nel comma 1 dell'art 10-ter della legge n 77 del 1983, come modificata dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n 83, in quanto tali proventi concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di utili distribuiti e sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di acquisto o di sottoscrizione

Non costituiscono utile per i soci le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse, eseguiti in caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale. Tuttavia, se e nella misura in cui l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già possedute e la distribuzione gratuita di azioni di nuova emissione siano avvenuti mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi dai sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote, dagli interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, da versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale o da saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili In questo caso, la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli innanzi citati, a partire dal meno recente e ferma restando la precedenza alle riserve di rivalutazione monetaria non esenti da imposte (art 8, comma 3, della legge 19 marzo 1983, n 72)
Costituiscono altresì utili le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, della società, in tali casi l'utile è costituito dalla parte che eccede la quota del capitale sociale e delle riserve o fondi dianzi citati rappresentata dalle azioni o quote annullate, diminuita o aumentata della differenza fra il prezzo pagato per l'acquisto di queste ed il loro prezzo di emissione Ai fini del calcolo dell'eccedenza tassabile il capitale sociale va assunto al netto della parte derivante dal passaggio a capitale delle riserve o fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi versati dai nuovi sottoscrittori di azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta Questa disciplina va applicata anche agli utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle società, soggetti all imposta sul reddito delle persone giuridiche e, in quanto compatibile, agli utili derivanti dalla partecipazione nelle società indicate nell'art 5 del T U I R (art 6 del D P R 4 febbraio 1988, n 42)

Per quanto concerne il credito d imposta si rammenta che esso compete nella misura dei nove sedicesimi (pari al 56,25%) degli utili che concorrono alla formazione del reddito complessivo dei soci o partecipanti nel caso in cui la distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983 nonché, nel caso in cui trattasi di partecipazioni in enti di cui all'art 87 lett b) del T U I R , quando la delibera sia stata adottata dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988

Il credito d'imposta continua, invece, a spettare nella minor misura di un terzo degli utili riscossi se la distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983

Per gli utili anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art 87, lett b) del T U I R prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988, nessun credito d'imposta può essere fatto valere

Il credito d'imposta non compete se gli utili sono stati distribuiti da società estere non residenti, anche se il percettore è un soggetto residente.

Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'art 7-bis del D L 9 settembre 1992, n 372, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n 429, il credito d'imposta di cui all'art 14 del T U I R non spetta, **limitatamente agli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data d'acquisto, ai soggetti che acquistano** dei fondi comuni d'investimento di cui alla richiamata legge n 77 del 1983 o dalle società d'investimento a capitale variabile (Sicav) di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n 84, azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell art 87 del T U I R , infine, sempre in forza dell'art 7-bis sopra citato, le disposizioni di cui all art 14 del T U I R non si applicano con riguardo agli utili percepiti dall'usufruttuario allorché la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto sono state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di stabile organizzazione

Ciò premesso, si forniscono gli opportuni chiarimenti ai fini della dichiarazione degli utili, compresi gli acconti percepiti nel 1992

Nel **rigo I1** devono essere indicati **a colonna 1**, gli utili, al lordo delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d'imposta, percepiti nel 1992 la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali residenti nel territorio dello Stato dopo la chiusura dell'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, a **colonna 2**, il credito d'imposta, da calcolare nella misura di 9 sedicesimi dell'importo di colonna 1, a **colonna 3**, l'importo delle ritenute d'acconto subite

Nel **rigo I2** devono essere indicati **a colonna 1**, gli utili al lordo delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d'imposta, percepiti nel 1992 la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali residenti nel territorio dello Stato prima della chiusura dell'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, a **colonna 2**, il credito d'imposta nella misura di un terzo dell'importo di **colonna 1**, a **colonna 3**, l'importo delle ritenute d'acconto subite

Nel **rigo I3** vanno indicati **a colonna 1**, l'ammontare degli utili, al lordo delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d'imposta, percepiti nell'anno 1992, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art 87 lett b) del T U I R dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988, a **colonna 2**, il credito d'imposta da calcolare nella misura di 9 sedicesimi dell'importo di colonna 1, a **colonna 3**, l'importo delle ritenute d'acconto subite

34

Nel rigo I4 vanno indicati a **colonna 1**, l'ammontare degli utili, al lordo delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d'imposta, percepiti nel 1992, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all art 87, lett. b) del T U I R prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988, per i quali non compete il credito d'imposta, a **colonna 3**, l'importo delle ritenute d'acconto subite

Nel rigo I5 vanno indicati a **colonna 1**, l ammontare degli utili, al lordo delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d'imposta, distribuiti da enti di cui all'art. 87, lett c) del T U I R , e percepiti nel 1992, a **colonna 3**, l'importo delle ritenute d'acconto subite

Nel rigo I6 vanno indicati **a colonna 1**, l'ammontare degli utili distribuiti da società estere di ogni tipo, compresi i proventi derivanti dalla partecipazione negli o i c v m , per i quali non compete il credito d'imposta, a **colonna 3**, l'importo delle ritenute d'acconto subite

Nel rigo I7 vanno riportati i totali delle somme indicate nelle colonne da 1 a 3

SEZIONE II

In questa Sezione **al rigo I8, colonna 1**, vanno indicati i redditi derivanti da capitali dati a mutuo, indipendentemente dal tipo o dalla forma del contratto, esclusi quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva Se la misura non é determinata per iscritto, gli interessi vanno computati al saggio legale del 10 per cento Se nel titolo non sono stabilite le scadenze, gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta, salvo prova contraria La presunzione degli interessi non vale per le somme versate, in «conto capitale», dai soci, dagli associati e dai partecipanti rispettivamente alle società commerciali, alle associazioni ed ai consorzi, purché dai bilanci allegati alle dichiarazioni dei redditi non risulti che i versamenti siano stati fatti ad altro titolo Si intendono versate «in conto capitale» non soltanto le somme destinate a copertura di un aumento di capitale (attuale o futuro) ma anche quelle che vengono acquisite al patrimonio sociale senza che ne derivi un obbligo di restituzione a carico della società Non devono essere dichiarati, perché esenti, gli interessi dei mutui contratti all estero per i quali, anteriormente al 1° gennaio 1974, sia stato acquisito il diritto all'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile In questo rigo vanno indicati anche gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti con soggetti diversi dalle istituzioni creditizie e dall'amministrazione postale, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data in deposito Nella **colonna 2** vanno indicate le ritenute d'acconto subite

Al rigo I9, colonna 1, sono da indicare le rendite perpetue, cioè le prestazioni periodiche (di una somma di denaro o di una certa quantità di cose fungibili) dovute in perpetuo a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, ovvero imposte quali oneri al donatario (art 1861 cod civ), sono equiparate alle rendite perpetue tutte le altre prestazioni annue perpetue, a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art 1869 cod civ) Nella **colonna 2** vanno indicate le ritenute subite

Al rigo I10, colonna 1, sono da indicare i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fidejussioni) o reali (ipoteche, pegni) assunte a favore di terzi Tali compensi (provvigioni, commissioni, premi, ecc) sono di *regola* percepiti da imprese nell'esercizio dell'attività loro propria (per lo piu aziende ed istituti di credito ed imprese assicurative) ed in tal caso non costituiscono redditi di capitale ma componenti di reddito d'impresa. Quando il compenso è percepito da un non imprenditore, o anche da un imprenditore ma per garanzie prestate al di fuori dell'attività imprenditoriale, detto compenso costituisce reddito di capitale e deve essere qui dichiarato Nella **colonna 2** vanno indicate le ritenute subite

Al rigo I11, colonna 1, vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute, derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro Trattandosi di reddito di capitale, l'associato non può dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante Nel caso in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente da prestazione di lavoro, la quota di partecipazione agli utili spettante all associato non costituisce reddito di capitale bensì reddito di lavoro autonomo che, come tale, deve essere dichiarato nell apposito Quadro E, Sez II, del Mod 740/E, nella **colonna 2**, vanno indicate le ritenute d acconto subite Nello stesso **rigo I11, colonna 1**, vanno altresì indicati gli utili derivanti dai contratti di cui al primo comma dell art 2554 del cod civ e cioè gli utili derivanti sia da rapporti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite e sia dai rapporti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto Attesa la natura di reddito di capitale sancita per gli altri rapporti di partecipazione agli utili ed alle perdite testé considerati, l eventuale quota di partecipazione alle perdite dell impresa non può essere dedotta dal reddito complessivo del partecipante Anche per tali utili le ritenute subite vanno indicate a **colonna 2 del rigo I11**

Al **rigo I12, colonna 1**, vanno indicati gli utili corrisposti ai mandanti o fiducianti ed ai loro aventi causa dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione A **colonna 2** vanno indicate le ritenute d'acconto subite Non vanno dichiarati in questo quadro ma nel Mod 740/M Sezione VI, gli utili di che trattasi qualora il periodo di durata del rapporto sia superiore a cinque anni

Al **rigo I13, colonna 1**, va dichiarato ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale, ad eccezione degli interessi diversi da quelli già considerati nel precedente **rigo I8** e da quelli soggetti a ritenuta a titolo d imposta o ad imposta sostitutiva e da quelli esenti Nella **colonna 2**, vanno indicate le ritenute d'acconto subite

Al **rigo I14, colonna 1**, vanno dichiarati i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale già considerati nelle precedenti voci, anche per effetto della cessione di relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi Nella **colonne 2** vanno indicate le ritenute d acconto subite

Al **rigo I15** vanno sommati gli importi indicati nelle **colonne 1 e 2** dei **righi da I8 a I14.**

Il successivo riquadro è destinato alla determinazione dell'imponibile ai fini dell'imposta locale sui redditi (ILOR).

Tale imposta si applica esclusivamente ai redditi *prodotti* in Italia, ne sono esclusi i redditi derivanti da partecipazioni in società, enti, associazioni ed altre organizzazioni Pertanto la determinazione dei redditi di capitale assoggettabili ad ILOR si effettua deducendo dall ammontare complessivo dei redditi di cui al **rigo I16** i redditi prodotti all'estero (e cioè i redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti all'estero tranne quelli corrisposti da loro stabili organizzazioni in Italia) *Si ottiene così il totale da dedurre dal* ***rigo I16*** che deve essere indicato al **rigo I17**. Al **rigo I18**, «reddito netto», risulta, per differenza, l'ammontare complessivo assoggettabile all'imposta locale sui redditi I dati di cui al **rigo I18** devono essere riportati al rigo O1 del Quadro O, sommandolo agli altri redditi assoggettabili allo stesso tributo

Per i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto devono essere allegati alla dichiarazione, in originale, i certificati dei sostituti d imposta (i modelli RAD per i dividendi) attestanti le somme percepite e le ritenute subite **Si ricorda che in mancanza dei certificati non sarà concessa la detrazione delle ritenute di acconto subite.**

Coloro che hanno dichiarato redditi di cui alla Sezione I devono *compilare l apposita distinta acclusa alle presenti istruzioni da allegare* al **Quadro I**, nella quale dovranno essere indicati anche i dati relativi alle azioni gratuite ricevute o all aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già possedute

MOD. 740/S - Rivalutazione dei beni d'impresa.

10. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO S

Il presente quadro va utilizzato dagli imprenditori individuali che hanno proceduto alla rivalutazione dei beni immobili dell'impresa, ai sensi delle norme contenute nella legge n 413/1991 e che hanno richiesto di versare l'imposta sostitutiva — per la parte non compensata con i crediti di imposta a suo tempo chiesti a rimborso — in tre rate la prima, pari al 34%, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, la seconda, pari al 34%, entro il quarto mese successivo e la terza, pari al 32%, entro l'undicesimo mese successivo

Pertanto, ai righi S1 e S2 del presente quadro, devono essere indicati rispettivamente, l importo della seconda e terza rata, nonché gli estremi dei versamenti (data, codice banca o codice ufficio postale o codice concessione e l importo versato)

Alla dichiarazione vanno allegate le attestazioni rilasciate dalle aziende di credito o dagli uffici postali o la distinta di versamento rilasciata dal concessionario del servizio della riscossione nel caso in cui il versamento stesso sia stato effettuato presso quest'ultimo

MOD. 740/T - Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva.

11. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO T

Questo modello deve essere compilato dalle persone fisiche residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze e/o le minusvalenze, diverse da quelle conseguite nell esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe nonchè dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorché derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine

Deve essere altresì compilato per dichiarare le suddette plusvalenze e/o minusvalenze, relative a beni che si trovano nel territorio dello Stato — tenendo conto che si considerano in ogni caso esistenti nel territorio stesso le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo ed in accomandita semplice quivi residenti — realizzate dalle persone fisiche non residenti senza stabile organizzazione o base fissa in Italia

In questo modello non vanno dichiarate le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in misura forfetaria ai sensi dell'art 3 del D L n 27 del 1991, relative a cessioni per le quali è operante l'opzione prevista dalla citata norma

Si fa tuttavia presente che l'opzione predetta, da esercitare all'atto della prima cessione effettuata nel periodo di imposta, è valida per tutte le altre operazioni che vengono poste in essere nello stesso periodo di imposta, non può essere esercitata per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del T U I R , escluse quelle acquisite per successione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della società a seconda che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie, tenendo conto, per il computo della percentuale della partecipazione ceduta, di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorchè nei confronti di soggetti diversi

Comportando tale ipotesi l'assoggettamento al regime analitico delle plusvalenze relative alle partecipazioni per le quali s'è verificato il suddetto superamento, l eventuale imposta sostitutiva, pagata ai sensi del citato art 3 del provvedimento anteriormente al superamento delle percentuali predette, costituisce credito di imposta ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva calcolata secondo il metodo ordinario previsto dall'art 2 del provvedimento stesso

Ai sensi dell'art 7 del D L 9 settembre 1973, n 372, convertito con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n 429, l'imposta sostitutiva in questione non è dovuta per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati italiani a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto e fino al riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale Ne deriva che in detto quadro dovranno essere dichiarate le plusvalenze di che trattasi realizzate nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 9 novembre 1992, ancorchè liquidate dopo tale data

Per la compilazione del modello e la determinazione dell'imposta sostitutiva si forniscono i seguenti chiarimenti

La plusvalenza relativa alle cessioni delle partecipazioni di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 del citato art 81, è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l acquisto è avvenuto per successione, il valore definito o in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta, per le partecipazioni ricevute in donazione dal cedente si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all atto dell ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta (bolli, commissioni, imposte, ecc , con esclusione degli oneri finanziari di qualsiasi genere)

Ai fini della determinazione della plusvalenza il costo fiscalmente riconosciuto è incrementato per ciascun periodo di dodici mesi interi o frazione superiore a sei mesi, decorsi dalla data dell acquisto, di un ammontare commisurato al tasso composto di variazione del deflattore del prodotto interno lordo rilevato dall anno anteriore a quello in cui si è verificato l acquisto a quello della cessione

Tuttavia limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del decreto-legge n 27 del 1991, comprese le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio, a richiesta dell interessato può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli quote o diritti quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel corso dell anno 1990, della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati, per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto a richiesta dell interessato il valore alla data di entrata in vigore del D L n 27 del 1991, risultante da apposita valutazione peritale

L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25% ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze al netto delle minusvalenze determinate con gli stessi criteri previsti per le plusvalenze Se l ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze, la differenza può essere computata in diminuzione dei redditi della stessa specie, realizzati nei successivi periodi di imposta ma non oltre il quinto

Ciò premesso per la redazione del Quadro T si forniscono le seguenti istruzioni, tenendo comunque presente che il contribuente è tenuto ad allegare al presente Quadro un apposito prospetto indicando, per ognuna delle operazioni eseguite, l ammontare lordo dei corrispettivi, l ammontare dei correlativi costi, l'eventuale importo derivante dall'applicazione del deflattore del P I L , come sopra determinato, ed il risultato del calcolo effettuato Naturalmente, nel caso in cui sia stata assunta la media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti, dovrà essere specificata tale circostanza

Al **rigo T1** va indicato il totale dei corrispettivi delle cessioni delle partecipazioni e dei diritti, effettuate nel 1992, per l'importo effettivamente percepito, ivi incluse le somme percepite precedentemente a titolo di anticipazione

Al **rigo T2** va indicato l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti ceduti, incrementato, come sopra indicato, dell'ammontare commisurato al tasso composto di variazione del deflattore del prodotto interno lordo. Qualora il contribuente non abbia percepito nel periodo di imposta tutto il corrispettivo pattuito, conformemente a specifiche clausole contrattuali che prevedono il pagamento rateale del corrispettivo ed il numero delle rate stabilite, in tale rigo dovrà essere indicato il costo fiscalmente rilevante, incrementato come sopra indicato, proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta.

Con riferimento ai predetti righi si precisa che in essi dovranno essere indicati rispettivamente i corrispettivi percepiti ed i costi fiscalmente rilevanti, incrementati come sopra indicato, relativi a tutte le cessioni del periodo di imposta, ivi comprese quelle assoggettate, in dipendenza dell'opzione esercitata ai sensi dell'art. 3, all'imposta sostitutiva secondo il regime forfetario. In tal caso, infatti, il superamento delle percentuali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del T.U.I.R. comporta l'attrazione di tali plusvalenze al regime analitico, e ciò anche quando tale superamento si sia verificato per effetto delle cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti.

Al **rigo T3** va indicato l'imponibile, che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo T1** e quello del **rigo T2**. Nel caso in cui l'importo del **rigo T2** sia superiore a quello del **rigo T1**, la minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della specie realizzate nel quinquennio successivo. Ricorrendo questa ipotesi il contribuente indicherà "zero" nel **rigo T3** e nel **rigo T10** riporterà la somma algebrica degli importi indicati nei precedenti righi, sommandola all'eventuale minusvalenza dell'anno precedente.

Nel caso in cui dalla somma algebrica degli importi dei **righi T1 e T2** emerga un risultato positivo e nella dichiarazione dell'anno precedente sia stata indicata una minusvalenza, nel **rigo T4** il contribuente dovrà indicare detta minusvalenza portandola in deduzione dalla plusvalenza indicata nel **rigo T3**, nel **rigo T5** indicherà la differenza di tale sottrazione se positiva, altrimenti indicherà zero in detto rigo e sommerà la differenza negativa risultante da tale operazione all'eventuale minusvalenza indicata nella dichiarazione dell'anno precedente, riportandone il risultato nel **rigo T10**.

Al **rigo T6** va indicata l'imposta sostitutiva, pari al 25% dell'importo di **rigo T5**.

Al **rigo T7** va indicato il credito d'imposta, pari all'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfetario.

Al **rigo T8** va indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva da versare che, nell'ipotesi in cui il contribuente vanti il credito di imposta di cui al **rigo T7**, è pari alla differenza tra l'importo di **rigo T6** e l'importo di **rigo T7**.

Nel **rigo T9** va indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui si chiede il rimborso, che si determina quando l'importo del **rigo T7** è superiore a quello del **rigo T6**.

38

MOD. 740/U - Credito di imposta a favore delle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi.

12. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO U

I prospetti contenuti nel quadro U devono essere compilati dalle imprese autorizzate all'esercizio dell autotrasporto di merci per conto terzi, iscritte all albo degli autotrasportatori, di cui alla legge 6 giugno 1974, n 298, ai fini della determinazione e dell'utilizzo del credito d'imposta ad esse spettanti nel 1992 e 1993, ai sensi dell art 13, comma 1, del D L 27 aprile 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n 165 e successive integrazioni e da ultimo ai sensi degli artt 13 e 14 del D L 26 gennaio 1993, n 19, in corso di conversione

Il suindicato credito vale ai fini del pagamento dell'IRPEF, dell ILOR e dell IVA e non concorre alla formazione del reddito imponibile, tale credito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n 68, può essere fatto valere anche ai fini del versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo

Il quadro in esame è composto da tre sezioni

- la prima da utilizzare per la determinazione analitica del credito d imposta per il 1993,
- la seconda deve essere compilato ai fini della determinazione per masse del credito per l'anno 1993,
- la terza deve essere compilato ai fini della rideterminazione e dell utilizzo del credito d imposta spettante per il 1992, come meglio chiarito in seguito, nonché ai fini dell'utilizzo del credito residuo del 1992 e quello spettante per il 1993, fino al momento della presente dichiarazione

Si ricorda che l art 14 del D L 26 gennaio 1993, n 19, ha previsto un nuovo stanziamento di spesa per l'anno 1993 ai fini della concessione del credito d'imposta per dette imprese rinviando ad un momento successivo (90 giorni dalla data di entrata in vigore del citato D L n 19/1993) l'emanazione del decreto interministeriale nel quale saranno stabiliti gli elementi e i criteri necessari per la sua determinazione

Pertanto, ai fini della compilazione dei primi due prospetti si rinvia alle istruzioni che saranno fornite con apposita circolare

Ai fini, invece della compilazione della terza sezione si evidenzia che l'art 13 del predetto D L n 19 ha reiterato le disposizioni contenute nell art 13 del D L 27 novembre 1992, n 463, non convertito, che aveva disposto l incremento di L 90 miliardi del limite di spesa già previsto per il 1992 Pertanto, per effetto di quanto disposto dall'art 13, comma 2, del citato D L n 19, il credito d'imposta per l'anno 1992, va rideterminato secondo i criteri stabiliti con D M 16 gennaio 1993, pubblicato nella G U n 14 del 19 gennaio 1993, emanato in attuazione del citato D L n 463

Al fine di agevolare la rideterminazione del credito d imposta per il 1992 sulla base dei citati criteri, è stato predisposto il seguente prospetto (che non va allegato alla dichiarazione dei redditi) di cui si consiglia l utilizzo per l'esatta determinazione del credito stesso secondo i nuovi criteri stabiliti dal menzionato D M 16 gennaio 1993

Prospetti per la rideterminazione del credito d'imposta per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi (in base ai criteri stabiliti dal D.M. 16 gennaio 1993)

SEZIONE I - PROSPETTO PER LA RIDETERMINAZIONE ANALITICA DEL CREDITO D IMPOSTA (ANNO 1992)

N ORD	1 Targa	2 Massa complessiva (*)	3 Categoria	4 Periodo di possesso (**)	5 Spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1991	6 Credito spettante
1					000	000
2					000	000
3					000	000
4					000	000
5					000	000
6					000	000
7					000	000
8					000	000
9					000	000
10					000	000
11					000	000
12					000	000
13					000	000
14					000	000
15					000	000
16					000	000
17					000	000
18					000	000
19					000	000
20					000	000
21					000	000
22					000	000
23					000	000
24					000	000
25				Totali	000	000

SEZIONE II PROSPETTO PER LA RIDETERMINAZIONE PER MASSE DEL CREDITO D'IMPOSTA (ANNO 1992)

		1	2
26	Ammontare del credito massimo spettante		000
27	Spesa totale per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1991	000	
28	Abbattimento forfetario delle spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1991 relativo a numero [ ] autoveicoli di massa non superiore a 3 500 Kg	000	
29	Spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1991 al netto dell'abbattimento forfetario (sottrarre l'importo di rigo U 28 dall'importo di rigo 27)	000	
30	30% delle spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1991 al netto dell'abbattimento forfetario		000
31	Credito d'imposta spettante (riportare il minore tra l importo di rigo 30 e l'importo di rigo 26)		000

39

Si precisa che il citato decreto interministeriale 16 gennaio 1993, individua le seguenti categorie di autoveicoli per ciascuno dei quali, relativamente al 1992, è attribuibile il seguente credito d'imposta massimo:
- L. 810 000 per gli autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 000 chilogrammi,
- L. 1 680 000 per gli autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 000 chilogrammi ma non superiore a 11 500 chilogrammi,
- L. 4 800 000 per gli autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 11 500 chilogrammi ma non superiore a 24 000 chilogrammi,
- L. 8 200 000 per gli autoveicoli per trasporto di cose di massa superiore a 24 000 chilogrammi

Per ulteriori chiarimenti, si rinvia alle istruzioni fornite con le circolari n. 13 del 10 maggio 1990, n. 23 del 14 novembre 1990, n. 8 del 3 aprile 1991 e n. 7 del 15 aprile 1992

Dopo aver rideterminato il credito d'imposta spettante per il 1992 (utilizzando lo schema sopra riportato) si potrà procedere alla compilazione del prospetto per l'utilizzo del suddetto credito d'imposta

Pertanto, nel terzo prospetto deve essere indicato
- al **rigo U32** il credito d'imposta non utilizzato a compensazione dell'IRPEF e dell'ILOR relative all'anno 1991 e dei versamenti ai fini dell'IVA dovuti fino alla data di presentazione della dichiarazione relativa a detto anno,
- al **rigo U33** la differenza tra l'ammontare del credito d'imposta relativo al 1992, così come rideterminato tenendo conto del D.M. 16 gennaio 1993 e quello indicato nella precedente dichiarazione dei redditi, determinato sulla base del D.M. 7 marzo 1992,
- al **rigo U34** l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta in sede di liquidazione mensile o trimestrale e dell'acconto per l'anno 1992,
- ai **righi U35** e **U36** l'ammontare del credito d'imposta utilizzato rispettivamente ai fini degli acconti IRPEF ed ILOR dovuti per il 1992,
- al **rigo U37** l'ammontare del credito d'imposta utilizzato ai fini del versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo a decorrere dal 27 febbraio 1992

Si fa presente che qualora l'ammontare del credito utilizzato ai fini degli acconti IRPEF e/o ILOR supera l'ammontare dell'imposta dovuta con la presente dichiarazione (**rigo N21** e **rigo O4**), l'importo del credito effettivamente utilizzato dei predetti versamenti di acconto va indicato nel prospetto in misura pari all'ammontare della relativa imposta risultante ai predetti **righi N2** e/o **O4**

- al **rigo U38** la somma degli importi dei righi da **U34** a **U37** che rappresenta il totale del credito d'imposta utilizzato nel 1992,
- al **rigo U39** la differenza tra la somma degli importi dei righi **U32** e **U33** e l'importo di rigo **U38**, che rappresenta il credito d'imposta residuo del 1992,
- al **rigo U40** l'ammontare del credito d'imposta spettante per il 1993 (da determinare in base ai criteri che verranno stabiliti con apposito decreto) aumentato del credito residuo del 1992 di cui al **rigo U39**;
- al **rigo U41** l'ammontare del credito di imposta di cui al **rigo U40** utilizzato a compensazione dei versamenti ai fini dell'IVA dovuta nel periodo dal 1° gennaio 1993 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione,
- ai **righi U42** e **U43** l'ammontare del credito di imposta di cui al **rigo U40** utilizzato a compensazione delle imposte dovute a saldo dell'IRPEF e dell'ILOR per l'anno 1992 in base alla presente dichiarazione,
- al **rigo U44** l'ammontare del credito di imposta utilizzato ai fini del versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo a decorrere dal 1° gennaio 1993 e fino alla data di presentazione,
- al **rigo U45** la sommatoria degli importi da **rigo U41** a **rigo U44**,
- al **rigo U46** la differenza tra l'importo di **rigo U40** e quello di rigo U45 da utilizzare nel corso dei mesi successivi

Si ricorda che sulla base di quanto precisato nella citata circolare n. 7 del 1992, l'eccedenza del credito d'imposta determinata annualmente, non assorbita per i versamenti da effettuare nel relativo periodo d'imposta, può essere scomputata sui versamenti da effettuare nel periodo d'imposta successivo

Va precisato, inoltre, che il credito d'imposta in esame non può essere scomputato dalla rate relative all'imposta sostitutiva riguardante la rivalutazione dei beni immobili delle imprese di cui agli artt. da 24 a 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dai versamenti effettuati sulla base della dichiarazione di opzione presentata ai sensi dell'art. 58, comma 2 della citata legge n. 413

Si fa altresì presente che, a norma dell'art. 2 del citato decreto interministeriale 16 gennaio 1993 i soggetti beneficiari del credito di imposta di cui trattasi devono conservare ai fini della successiva presentazione, per ogni veicolo fotocopia autenticata della carta di circolazione dalla quale si desume la vigenza dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi e l'avvenuta revisione del veicolo, oggetto del titolo autorizzativo medesimo, nonché fotocopia autenticata documentante l'avvenuto versamento della tassa di possesso del medesimo veicolo

Detta documentazione, agli effetti fiscali, deve essere conservata fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, così come stabilisce l'art. 22 del D.P.R. n. 600 del 1973

MOD. 740/U1 - Credito di imposta concesso a favore delle imprese distributrici di carburanti — Credito d'imposta concesso ai sensi della legge n. 317/91.

13. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO U1

Il quadro **U1** è composto dalle seguenti sezioni
- Sez I, contenente il prospetto da compilare per l'indicazione e l'utilizzo del credito di imposta concesso a favore delle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti
- Sez II, contenente il prospetto da compilare per l'indicazione e l utilizzo del credito di imposta a favore delle piccole e medie imprese, di cui alla legge 5 ottobre 1991, n 317

SEZ I - Credito d'imposta a favore delle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti

Il prospetto contenuto nella SEZ I, deve essere compilato dalle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, ai fini della determinazione del credito d'imposta ad esse spettanti, ai sensi dell'art 8 del D L 23 gennaio 1993, n 16 (G U del 23 gennaio 1993, n 18)

Tale credito, da valere ai fini del pagamento dell'IRPEF, dell'ILOR e dell IVA per gli anni 1992 e 1993, non concorre alla formazione del reddito imponibile

Tenuto conto che alla data di approvazione del presente modello non è ancora intervenuta la conversione in legge del Decreto Legge sopra citato, le istruzioni relative alla determinazione del credito d imposta spettante, al suo utilizzo e alle modalità di compilazione del prospetto, saranno fornite con successiva circolare

SEZ. II - Credito d'imposta concesso ai sensi della legge n. 317/91

Il prospetto contenuto nella presente sezione deve essere compilato dalle piccole imprese per l'indicazione e l utilizzo del credito di imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 della legge 5 ottobre 1991, n 317

Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza - e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è stato concesso il beneficio, alla stessa dichiarazione dei redditi deve essere allegata, altresì la comunicazione di cui all'articolo 10, comma 3, della citata legge

Il credito di imposta può essere utilizzato ai fini del pagamento dell IRPEF e dell ILOR dovute per il periodo di imposta stesso e sino a concorrenza delle imposte suddette L eventuale eccedenza può essere computata in diminuzione delle imposte sui redditi dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero dei versamenti IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato

In detto prospetto deve essere indicato
- al **rigo U1 15** l ammontare del credito di imposta concesso nel 1992
- al **rigo U1 16**, l ammontare del credito che è stato utilizzato ai fini dell'acconto IRPEF relativo al 1992,
- al **rigo U1 17**, l ammontare del credito di imposta utilizzato per l'acconto ILOR relativo al 1992,
- al **rigo U1 18**, l ammontare del credito utilizzato ai fini del saldo IRPEF relativo al periodo di imposta 1992,
- al **rigo U1 19**, l'ammontare del credito utilizzato ai fini del saldo ILOR relativo al 1992,
- al **rigo U1 20**, la sommatoria degli importi da **rigo U1 16 a rigo U1 19**, che rappresenta il totale del credito di imposta utilizzato,
- al **rigo U1 21**, la differenza tra l'importo di **rigo U1 15** e quello di **rigo U1 20**, che rappresenta il credito di imposta residuo da utilizzare nel 1993

41

MOD. 740/W - Trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari

Riferimenti normativi: D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

14. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO W

Il D.L. 28.6.1990, n. 167, convertito dalla legge 4.8.1990, n. 227, ha introdotto un sistema di rilevazione dei trasferimenti da e verso l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari.

Tale disciplina — resasi necessaria in conseguenza del processo di liberalizzazione dei movimenti di capitale, realizzato attraverso le norme contenute nel decreto ministeriale del 27.4.1990 (G.U. n. 100 del 2.5.1990) — prevede, fra l'altro, l'obbligo a carico delle persone fisiche, degli enti non commerciali e dei soggetti di cui all'art. 5 del T.U.I.R., e fiscalmente residenti in Italia, di indicare nella dichiarazione dei redditi ovvero, in caso di esonero della presentazione della dichiarazione, su apposito modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze, i trasferimenti dall'estero, verso l'estero e sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, sempreché l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati nel corso del periodo d'imposta (computando, quindi, tutti i trasferimenti suddetti e cioè anche gli eventuali disinvestimenti) abbia superato l'importo di 20 milioni di lire; tale obbligo, peraltro, sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti interessati non detengono investimenti all'estero, nè attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari.

Il cennato meccanismo di rilevazione non concerne le sole operazioni di natura finanziaria ma comprende tutte le transazioni di denaro, titoli o valori — sia in lire che in valuta — indipendentemente dalla causale delle stesse, siccome emerge dal comma 2 dell'art. 5 del D.L. n. 167, e dalle modalità con le quali le transazioni hanno avuto luogo; vi rientrano, pertanto, oltre a quelle effettuate con l'intervento degli intermediari residenti, anche quelle poste in essere attraverso soggetti non residenti e quelle eseguite in forma diretta, sia pure attraverso l'emissione di assegni o la girata di titoli trasferibili con tale mezzo. Nel caso in cui le operazioni in questione siano eseguite in valuta estera, il contribuente dovrà indicare il controvalore in lire all'uopo utilizzando il cambio indicato nel D.M. 30-1-1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6-2-1993.

Lo stesso D.L. n. 167 prevede in particolare l'obbligo di indicare sia le *consistenze* degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria detenuti nel corso dell'anno — prescindendo, quindi, dal fatto che relativamente ad essi non siano intervenute movimentazioni o che gli stessi traggano origine da cause diverse dai cennati trasferimenti (sono da ricomprendere fra le consistenze in questione anche quelle derivanti da donazioni, successioni, ecc.) — e sia i *flussi*, cioè le singole operazioni di trasferimento suddette.

L'obbligo di dichiarazione in discorso sussiste anche nel caso in cui le operazioni di che trattasi siano state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali ed ancorché essi operino in regime di contabilità ordinaria e siano quindi soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalla normativa fiscale.

Pertanto il presente modulo dev'essere presentato dalle persone fisiche residenti in Italia che nel periodo d'imposta hanno detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria, sussistendo i presupposti dianzi precisati.

Nel caso in cui sussiste anche l'obbligo di presentazione del modello 740 il presente modulo dev'essere allegato a detto modello.

Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, come pure nel caso di presentazione del modello 730, il presente modulo deve essere autonomamente presentato, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Qualora venga presentato il modello 101 ovvero il modello 201, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF, il presente modulo *può* essere spedito unitamente ai detti modelli.

Qualora il presente modulo non sia inoltrato unitamente ai modelli suddetti, lo stesso può essere presentato direttamente all'Ufficio del Comune nella cui circoscrizione gli interessati hanno il domicilio fiscale ovvero spedito a mezzo di raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) al competente Centro di Servizio delle Imposte Dirette ovvero, se il Centro non è istituito, all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette nella cui circoscrizione gli interessati hanno il domicilio fiscale.

Sono stati istituiti undici Centri di Servizio (Roma, Milano, Bari, Pescara, Venezia, Bologna, Genova, Palermo, Salerno, Torino e Trento) cui vanno indirizzate le dichiarazioni dei contribuenti con domicilio fiscale nelle relative circoscrizioni, secondo le indicazioni seguenti:

Contribuenti con domicilio fiscale in Comuni delle Regioni	Centro di Servizio delle Imposte Dirette di
Lazio	Roma
Lombardia (solo Comuni della Provincia di Milano)	Milano
Puglia	Bari
Basilicata	Bari
Abruzzo	Pescara
Marche	Pescara
Molise	Pescara
Veneto	Venezia
Friuli Venezia-Giulia	Venezia
Emilia-Romagna	Bologna
Liguria	Genova
Sicilia	Palermo
Campania	Salerno
Calabria	Salerno
Piemonte	Torino
Valle d'Aosta	Torino
Trentino-Alto Adige	Trento

Ciò premesso in via generale, si precisa, con riferimento ai singoli articoli del citato D.L. n. 167 concernenti la soggetta materia, che le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia:

a) qualora abbiano effettuato trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso soggetti non residenti, senza il tramite degli intermediari — sia istituzionali che professionali — residenti, sono tenute ad indicare nella propria dichiarazione annuale dei redditi i trasferimenti medesimi sempreché l'ammontare complessivo degli investimenti all'estero o delle attività estere di natura finanziaria abbia superato, al termine del periodo d'imposta, l'ammontare di 20 milioni di lire. Identico obbligo sussiste nel caso in cui l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno per cause diverse da quelle riguardanti i cennati investimenti ed attività finanziarie abbia superato il suddetto importo di 20 milioni di lire (art. 2, comma 1; art. 4, comma 5 e art. 3, comma 2);

b) qualora al termine del periodo d'imposta detengano investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria devono indicarli nella propria dichiarazione dei redditi sempreché l'ammontare complessivo risulti superiore a 20 milioni di lire. Nella stessa dichiarazione, inoltre, gli interessati sono tenuti ad indicare l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero, che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria; questo specifico obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengano gli investimenti e le attività suddetti (art. 4, commi 1, 2 e 5).

Gli obblighi di dichiarazione di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* non sussistono — per espressa previsione legislativa — per gli *investimenti all'estero* e per le *attività estere di natura finanziaria produttive di redditi di capitale* o di redditi diversi di cui all'art. 81, comma 1, lettera c-ter) del T.U.I.R. (plusvalenze derivanti da cessione a termine di valute estere), sempreché tali redditi:

1. *siano esenti dalle imposte sui redditi*. Trattasi degli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di Stato ed equiparati emessi all'estero fino al 9 settembre 1992;

2. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50 per cento, ovvero del 30 per cento* fino al 9 settembre 1992, ai sensi della disposizione di cui all'art. 26, terzo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 e successive modificazioni. Trattasi degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari esteri, percepiti mediante l'intervento dei soggetti di cui al primo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, che nella specie assumono la veste di sostituto d'imposta, ovvero conseguiti attraverso cessione dei predetti titoli con l'intervento — a qualsiasi titolo — di tali sostituti d'imposta, e dei depositi e conti correnti esteri i cui redditi siano percepiti in Italia per il tramite dei citati sostituti. Identica disciplina si applica con riferimento agli interessi, premi ed altri frutti derivanti da obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, assoggettati a ritenuta ai sensi del terzo comma dell'art. 26 del citato D.P.R. n. 600 del 1973;

3. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 10 per cento* ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, del D.P.R. n. 600/1973. Trattasi degli utili su titoli partecipativi esteri, sempreché percepiti in Italia per il tramite di intermediari residenti, siccome chiarito nel precedente punto 2, che vanno dichiarati nel Quadro I;

4. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 30 per cento* ai sensi dell'art. 8 del D.L. 30.9.1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25.11.1983, n. 649. Trattasi dei proventi derivanti dai titoli e certificati (cc.dd. «titoli atipici»), emessi da soggetti non residenti, collocati in Italia ed assoggettati a ritenuta da parte del soggetto residente incaricato del pagamento dei proventi o del riacquisto dei titoli o certificati;

42

5. siano assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50 per cento, a titolo di imposta, di cui al comma 2 dell'art. 2 del D.L. 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437 e successive modificazioni, da parte dei soggetti che comunque intervengono — anche se non in qualità di acquirenti — nella cessione a termine dei titoli di cui al precedente punto 2.

Inoltre i predetti obblighi di dichiarazione non sussistono per le quote di organismi collettivi in valori mobiliari di diritto estero:

— già autorizzati al collocamento in Italia prima dell'entrata in vigore del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, ai quali continua ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 11-bis del D.L. n. 512 del 1983, ai sensi del comma 2 dell'art. 10-ter della L. n. 77 del 1983 e successive modificazioni;

— situati negli Stati membri della CEE, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10-bis della citata L. n. 77/1983, diversi da quelli di cui al precedente alinea, i cui proventi sono soggetti alla ritenuta del 12,50%, che deve essere operata, ai sensi dell'art. 10-ter, comma 1, della medesima legge, dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni (art. 10-ter, comma 4, L. n. 77/1983);

— diversi da quelli di cui ai precedenti alinea, sempreché i relativi proventi siano stati percepiti in Italia e assoggettati alla ritenuta d'acconto del 12,50% di cui al comma 6 dell'art. 10-ter della predetta legge n. 77/1983.

Gli obblighi di dichiarazione di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* non sussistono, infine, per le operazioni di compravendita di valute estere allorquando le plusvalenze derivanti dalla cessione a termine delle valute scontino la ritenuta del 12,50% a titolo d'imposta di cui all'art. 3 del citato D.L. n. 378 del 1992.

Nel caso in cui le attività estere di natura finanziaria di cui alla presente dichiarazione abbiano prodotto redditi relativamente ai quali non sussistano le condizioni di esonero elencate nei precedenti punti da 1 a 5, il contribuente dovrà farne oggetto di dichiarazione nella Sezione VIII del modello 740/M, secondo le istruzioni ivi fornite.

Per espressa previsione normativa si intendono compresi fra gli investimenti esteri — comprese le valute estere — e le attività estere di natura finanziaria i titoli ed i valori mobiliari esteri acquistati in Italia per il tramite degli intermediari di cui all'art. 1 del D.L. n. 167. Vanno altresì comprese le obbligazioni ed i titoli similari di cui all'art. 31 del citato D.P.R. n. 601/1973 e quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.

Si richiama altresì l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 6 del D.L. appena citato, che prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d'imposta, ai fini delle imposte sui redditi, con riguardo alle somme in denaro, ai titoli ed ai valori mobiliari trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta.

Il presente modulo si compone di 3 sezioni: nella sezione I vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria; nella sezione II vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività finanziarie detenute all'estero al termine del periodo di imposta; nella sezione III vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, in qualunque modo effettuati, cioè, sia attraverso i non residenti che per il tramite di intermediari residenti ovvero in forma diretta) che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria.

La **Sezione I** si compone di 11 campi: in essi gli interessati devono indicare, rispettivamente per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati:

nei campi 1 e 2 le generalità complete (cognome e nome, se trattasi di persone fisiche; denominazione, se trattasi di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l'operazione;

— nel campo 3 il paese estero di residenza del soggetto non residente;

— nel campo 4 la tipologia dell'operazione, indicando il codice «1» oppure «2» a seconda, rispettivamente, che l'operazione abbia comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia o viceversa;

— nei campi 5 e 6, rispettivamente, la descrizione in chiaro dello Stato estero e l'indicazione «in codice» dello stesso. A quest'ultimo fine il dichiarante dovrà indicare nel campo 6 il codice numerico dello Stato estero già indicato nel campo 5, desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle istruzioni del presente modulo;

— nei campi 7 e 8 il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione (es.: denaro, assegno bancario, ecc.) indicando nel campo 7 la descrizione in chiaro e nel campo 8 il codice «1», «2» o «3», a seconda che il mezzo di pagamento sia rappresentato, rispettivamente, da denaro, assegni bancari, o altri mezzi;

— nel campo 9 la causale «in codice» dell'operazione, desumendola dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni del presente modulo;

— nel campo 10 la data dell'operazione;

— nel campo 11 l'importo dell'operazione. Al riguardo si precisa che, qualora le operazioni siano state effettuate in valuta estera, il controvalore in lire degli importi da indicare nel campo 11 è determinato, per il 1992, come da apposito decreto ministeriale.

La **Sezione II** si compone di 3 colonne. In esse gli interessati devono indicare, distintamente per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria e distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo di imposta. In particolare si dovrà indicare:

— nei campi 1 e 2 della prima colonna, rispettivamente, la descrizione in chiaro dello Stato estero e l'indicazione «in codice» dello stesso. A quest'ultimo fine il dichiarante dovrà indicare nel campo 2 il codice numerico dello Stato estero già indicato nel campo 1, desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle istruzioni del presente modulo;

— nei campi 3 e 4 della seconda colonna, rispettivamente la causale, in chiaro ed «in codice», dell'operazione. Per l'indicazione «in codice» della causale si dovrà utilizzare la tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni del presente modulo. La casella riportata nel campo 4 va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia;

— nel campo 5 della terza colonna, l'importo degli investimenti ed attività suddetti. In proposito si richiama quanto già precisato in riferimento al campo 11 della Sezione I.

La **Sezione III** si compone di cinque colonne: in esse gli interessati devono indicare, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, titoli e valori mobiliari da, verso e sull'estero i dati qui di seguito elencati:

— nei campi 1 e 2 della prima colonna, rispettivamente, la descrizione in chiaro ed «in codice» dello stato estero. A quest'ultimo fine il dichiarante dovrà indicare nel campo 2 il codice numerico dello Stato estero già indicato nel campo 1, desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle presenti istruzioni;

— nel campo 3 la tipologia dell'operazione indicando il codice «1» oppure «2» oppure «3» a seconda, rispettivamente, se l'operazione abbia comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero;

— nel campo 4 la causale «in codice» dell'operazione, desumendola dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni del presente modulo. La casella ivi riportata va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia;

— nel campo 5 la data in cui è intervenuta l'operazione;

— nel campo 6 l'importo dell'operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione al campo 11 della sezione I.

Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati ivi richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella casella posta nella prima pagina del modulo.

Si richiama l'attenzione del dichiarante sull'esigenza di barrare una delle 5 caselle poste nel presente modulo per segnalare la modalità di presentazione dello stesso.

Tutti gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000. I calcoli richiesti devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati. I risultati devono essere a loro volta arrotondati.

Per semplificare la compilazione, sul modello sono già prestampati i tre zeri finali in tutti gli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

43

TABELLA CODICI OPERAZIONI CON L'ESTERO

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI

Operazione	Codice
A - ACQUISTO DI MERCE NON IMPORTATA	A001
B - VENDITE	
• vendita di merce "allo stato estero"	B001
• vendita di merce che non viene esportata	B002
• vendita diretta a turisti non residenti	B003
C - IMPORTAZIONE TEMPORANEA CON REGOLAMENTO	C001
D - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DEFINITIVA	
• "a fermo"	D001
• "in conto commissione"	D002
• "in conto deposito"	D003
• annullamento di contratto	D004
• counter trade (forniture di merci/servizi compensate per contratto)	D005
• donazione, eredità, legati	D006
• investimento con apporto di merce	D007
• permuta (scambio di merci con merci e/o servizi)	D008
• prestiti d'uso	D009
• restituzione o sostituzione	D010
E - LAVORAZIONE PER CONTO RESIDENTI/NON RESIDENTI	E001
F - LEASING	F001
G - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)	
• esecuzione lavori in Italia o all'estero	G001
• manifestazione pubblicitaria/propaganda	G002
• partecipazione a mostre, gare, fiere	G003
H - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)	
• "traffico internazionale" in genere	H001
• noleggio	H002
• per tentare la vendita	H003

OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

Operazione	Codice
I - ASSICURAZIONI	
• premi lordi su assicurazioni vita	6671
• premi lordi su altre assicurazioni/riassicurazioni	6672
• risarcimenti su altre assicurazioni/riassicurazioni	6674
• risarcimenti su assicurazioni vita	6673
• indennizzi SACE	6675
J - COMUNICAZIONI	
• servizi di telecomunicazioni	6676
• servizi postali	6677
• servizi vari di comunicazioni	6678
K - INTERESSI ED UTILI	
• interessi su operazioni correnti mercantili	0513
• interessi su operazioni correnti non mercantili	0514
• redditi su valori mobiliari	0515
• redditi su partecipazioni	0516
• altri redditi	0517
• interessi su prestiti	0512
L - LAVORI	
• grandi lavori ed impianti	0108
• lavori di costruzione e riparazione	0107
• altri lavori	0109
M - REGOLAMENTI CONNESSI A STRUMENTI FINANZIARI	
• margini su futures di merci	6800
• margini su futures di titoli	6801
• margini su futures di indici azionari	6802
• margini su altri futures	6803
• premi per opzioni su titoli	6805
• premi per opzioni su valuta	6806
• premi per opzioni su altri	6807
• premi su altre operazioni finanziarie	6808
• liquidazione per differenza su opzioni	6809
• liquidazione per differenza su futures	6810
• liquidazione per differenza su altre operazioni a termine	6811
• altre liquidazioni per differenza	6812
• altri depositi e cauzioni su contratti a termine	6804

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

Operazione	Codice
N - SERVIZI AZIENDALI	
• ricerche di mercato	6679
• servizi di consulenza fiscali e contabili	6680
• servizi legali	6681
• servizi pubblicitari	6682
• servizi ricerca e sviluppo	6683
• spese per rappresentanza	6684
• altri servizi aziendali	6685
O - SERVIZI CULTURALI	
• opere letterarie (diritti d'autore)	1202
• opere musicali (diritti d'autore)	1201
• altri diritti d'autore	1203
• sfruttamento cinematografico	1300
• sfruttamento televisivo	1301
• spese di produzione cinematografica	1303
• spese di produzione televisiva	1304
• diritti d'immagine	1305
• altri servizi culturali	1306
P - SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE	
• compensi di mediazione	6632
• compensi per contratti agenzia	6633
• compensi per contratti di commissione	6634
• compensi vari	6631
Q - SERVIZI INFORMATICI	
• manutenzione e riparazione computers	1113
• servizi di data processing e data base	1114
• servizi vari informatici	1115
R - SERVIZI VARI	
• assegni, effetti, altri valori cambiari non onorati	6586
• canoni o fitti	6630
• contributi previdenziali	6605
• depositi cauzionali	6660
• escussione fidejussioni - operazioni correnti mercantili	6666
• escussione fidejussioni - operazioni correnti non mercantili	6667
• escussione fidejussioni - operazioni finanziarie	6668
• espatrio o rimpatrio definitivo	6524
• imposte o tasse	6536
• indennizzi, penali, risarcimento danni	6538
• ingaggio o premi a sportivi	6551
• operazioni di transito	6512
• parcelle professionali	6687
• pensioni	6601
• perdite di esercizio	6690
• recupero crediti	6688
• ricerche petrolifere	6629
• rimborso spese	6606
• rimessa emigrati/immigrati	6689
• salari e stipendi	6602
• saldi operazioni di compensazione	6547
• scioglimento di contratto, pagamenti indebiti	6691
• storni - operazioni correnti mercantili	0801
• storni - operazioni correnti non mercantili	0802
• storni - operazioni finanziarie	0803
• successioni e donazioni	6693
• sussidi e regalie	6635
• trasferimenti a seguito di provvedimenti giurisdizionali	6692
• servizi non classificati	6650
S - TECNOLOGIA	
• brevetti	1100
• disegni	1105
• invenzioni	1106
• know-how	1102
• licenze su brevetti	1101
• licenze su know-how	1103
• marchi di fabbrica	1104
• software	1107
• assistenza tecnica connessa	1108
• formazione del personale	1110
• invio di tecnici ed esperti	1109

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

Operazione	Codice
• studi tecnici ed engineering	1111
• altri regolamenti tecnologia	1112
T - TRANSAZIONI GOVERNATIVE	
• contributi ad organismi internazionali	6520
• spese effettuate in relazione all'intervento di aiuto a P.V.S.	6517
• spese per consolati, ambasciate, etc.	6518
• altre transazioni governative	6510
U - TRASPORTI	
• biglietti aerei	0204
• biglietti marittimi	0202
• biglietti terrestri	0212
• bunkeraggi e provviste di bordo	0218
• noli e noleggi aerei	0203
• noli e noleggi marittimi	0201
• noli e noleggi terrestri	0205
• noli e noleggi vari	0207
• servizi di assistenza e spese varie	0219
• trasporti aerei	0213
• trasporti altri	0214
• trasporti ferroviari	0215
• trasporti marittimi	0216
• trasporti stradali	0217
V - VIAGGI ALL' ESTERO	
• buoni benzina turistici	0318
• trasferimenti di banconote italiane	0302
• regolamenti tra enti emittenti carte di credito	0319
• viaggi per affari	0304
• viaggi per cura	0305
• viaggi per studio	0306
• viaggi per turismo	0303
• storno viaggi affari	0314
• storno viaggi per cura	0315
• storno viaggi per studio	0316
• storno viaggi per turismo	0313
• altri servizi turistici	0312
• storno di altri servizi turistici	0317

OPERAZIONI FINANZIARIE

Operazione	Codice
W - INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI E RELATIVI REDDITI	
• investimenti in azioni	0721
• investimenti in altri valori mobiliari	0722
• partecipazioni non rappresentate da titoli	0723
• beni e diritti immobiliari	0724
• altri investimenti	0725
• disinvestimenti di azioni	0727
• disinvestimenti di altri valori mobiliari	0728
• disinvestimenti di partecipazioni non rappresentate da titoli	0729
• disinvestimenti di beni e diritti immobiliari	0730
• altri disinvestimenti	0731
• redditi su valori mobiliari	0515
• redditi su partecipazioni	0516
• altri redditi	0517
X - PRESTITI	
• erogazione di prestiti	0726
• ammortamento di prestiti	0732
• interessi su prestiti	0512
Y - CONTI CORRENTI, DEPOSITI ED ALTRE DISPONIBILITA' E RELATIVI UTILI	0733

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI, CORRENTI NON MERCANTILI E FINANZIARIE NON CLASSIFICABILI TRA LE PRECEDENTI

Operazione	Codice
Z - ALTRE OPERAZIONI	
• Altre operazioni correnti mercantili	Z001
• Altre operazioni correnti non mercantili	Z002
• Altre operazioni finanziarie	Z003

TABELLA PAESI ESTERI

Paese	Codice
ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	268
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	258
AZZORRE, ISOLE	234
BAHAMA	160
BAHREIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BRASILE	011
BRUNEI	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE, ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE, ISOLE	256
CAYMAN ISLANDS	211
CECOSLOVACCHIA	014
CENTROAFRICANA REPUBBLICA	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS, ISOLE	255
CIAD	144
CILE	015
CINA REPUBBLICA POPOLARE	016
CIPRO	101
CITTA' DEL VATICANO	093
CLIPPERTON	223
COLOMBIA	017
COMORE, ISOLE	176
CONGO	145
COOK, ISOLE	237
COREA DEL NORD	074
COREA DEL SUD	084
COSTA D'AVORIO	146
COSTARICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA REPUBBLICA	063
DUBAI	240
ECUADOR	024
EGITTO	023
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FALKLAND	190
FAR OER, ISOLE	204
FIJI, ISOLE	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM	154
GUATEMALA	033
GUAYANA FRANCESE	123
GUERNSEY	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISRAELE	182
JERSEY	202
JUGOSLAVIA	043
KAMPUCHEA	135
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN, ISOLA	203
MARIANNE SETTENTRIONALI, ISOLE	219
MAROCCO	107
MARSHALL, ISOLE	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURIZIO, ISOLA	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA, STATI FEDERATI	215
MIDWAY, ISLANDS	177
MOLDAVIA	265
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OLANDA	050
OMAN	163
PAKISTAN	036
PALAU, REPUBBLICA	216
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DEL CANALE	250
PAPUA - NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERU'	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KHAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REUNION	247
ROMANIA	061
RUSSIA	262
RWANDA	151
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT LUCIA	189
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SALOMONE, ISOLE	191
SALVADOR	064
SAMOA	131
SAN MARINO	037
SANT'ELENA	254
SAO TOME E PRINCIPE	187
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST. KITTS E NEVIS	195
ST. PIERRE E MIQUELON	248
ST. VINCENT E GRENADINE	196
STATI UNITI D'AMERICA	069
SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
SUDAN	070
SURINAME	124
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS	210
TUVALU'	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE, ISOLE	221
VERGINI BRITANNICHE, ISOLE	249
VIETNAM	062
WAKE, ISLAND	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
ZAIRE	018
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

MOD. 740/K - Patrimonio netto delle imprese - anno 1992

Riferimenti normativi: DL 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461; art. 62, comma 10, del DL 31 dicembre 1992, n. 513; D.M. 17 dicembre 1992; D.M. 7 gennaio 1993.

15. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 740/K

Il modello 740/K va utilizzato per dichiarare il patrimonio netto su cui applicare l'imposta istituita, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre 1992, dal D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, tenuto conto delle modifiche apportate dall'art. 62, comma 10, del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513.

Detto modello, secondo quanto previsto dall'art. 9 del decreto ministeriale 7 gennaio 1993, concernente le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal citato decreto-legge, deve essere presentato unitamente al modello di dichiarazione dei redditi nel quale pertanto va inserito.

Il modello si compone di tre Sezioni.

La sezione I va compilata dalle persone fisiche, nonché dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di persone fisiche non residenti, che esercitano imprese commerciali, come definite, ai fini delle imposte sui redditi dall'art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, tenute, non per effetto di opzione, al regime di contabilità ordinaria, per le quali l'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato D.L. n. 394, deve essere applicata sul patrimonio netto, così come risulta dal bilancio, diminuito dell'utile dell'esercizio.

Nei righi da K1 a K5 vanno indicati gli ammontari delle voci ivi previste.

Relativamente ai fondi da indicare nel **rigo K4**, al fine di stabilire la loro inclusione o meno tra le poste del patrimonio netto, occorre avere riguardo alla loro natura, nel senso che essi vanno ricompresi allorché non sono destinati alla copertura di specifici oneri o passività ovvero non costituiscono poste rettificative dell'attivo.

Il **rigo K8** va compilato dai soggetti che, alla fine dell'esercizio con riferimento al quale è dovuta l'imposta, possiedono da almeno tre mesi direttamente o indirettamente, e cioè tramite soggetti non residenti, azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti soggetti anch'essi alla stessa imposta.

A tal fine hanno rilevanza anche le azioni sottoscritte, per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e nei limiti del diritto medesimo, nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio, ma in relazione ad azioni possedute da almeno tre mesi alla fine dell'esercizio.

Per i suddetti contribuenti, il comma 4 dell'art. 1 del citato D.L. n. 394 del 1992 stabilisce che il patrimonio netto deve essere diminuito del valore contabile delle azioni, titoli similari o quote o, se minore, di un valore pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto della società o ente partecipato direttamente o indirettamente tramite soggetto non residente.

Pertanto, in tale ipotesi, l'importo di **rigo K7** deve essere diminuito del minor importo tra il valore contabile delle azioni, titoli similari o quote posseduti e quello corrispondente alla percentuale di possesso, diretto o indiretto, applicata al patrimonio netto della società o ente partecipato - direttamente, ovvero indirettamente tramite soggetto non residente - risultante dall'ultimo bilancio.

Nel **rigo K10** va indicata l'imposta che risulta dall'applicazione dell'aliquota del 7,5 per mille dell'importo di cui al **rigo K7** ovvero di cui al **rigo K9**, nel caso di possesso di partecipazioni come sopra specificato.

In quest'ultimo caso, l'imposta dovuta, per effetto dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge n. 394, non può comunque essere inferiore all'1 per mille del patrimonio netto di cui al **rigo K7** senza tener conto, quindi, delle diminuzioni spettanti in conseguenza delle partecipazioni possedute.

Nel caso di liquidazione, in cui manca un bilancio, il patrimonio netto deve essere determinato sulla base dei relativi elementi desumibili dalle scritture contabili.

La sezione II va compilata dalle persone fisiche, nonché dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di persone fisiche non residenti, che esercitano attività di impresa ai fini delle imposte sui redditi, ammessi al regime di contabilità semplificata, ovvero, al regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione, per le quali, sulla base di quanto stabilito dall'art. 2 del decreto-legge n. 394, l'imposta, nella misura del 7,5 per mille, si applica sull'ammontare della somma del valore delle rimanenze finali di cui agli artt. 59 e 60 del T.U.I.R., - da indicare distintamente nei **righi K11, K12 eK13** - determinato ai sensi delle norme medesime e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, determinato con i criteri di cui all'art. 76 dello stesso T.U.I.R., al netto dei relativi ammortamenti fiscalmente riconosciuti, che va riportato nel **rigo K14**.

Per effetto dell'art. 5, comma 4, del decreto di attuazione, per i soggetti esercenti l'attività di distribuzione di carburanti, l'ammontare delle rimanenze finali è determinato al netto dell'imposta di fabbricazione.

I suddetti soggetti, se tenuti al regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione, possono, tuttavia, determinare l'imposta assumendo come base imponibile il patrimonio netto, utilizzando, in tal caso, la sezione I del presente modello, a condizione che ne sia data comunicazione nella dichiarazione dei redditi, barrando l'apposita casella nel riquadro relativo alle opzioni poste nell'ultima facciata del mod. 740/F.

In proposito, si ricorda che, come espressamente previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 394, l'esercizio della facoltà di determinare l'imposta sulla base del patrimonio netto comporta l'obbligo di applicare tale criterio anche per i periodi di imposta successivi per i quali perdura l'obbligo della contabilità ordinaria.

Per espressa previsione normativa, se il periodo di imposta è superiore o inferiore ai dodici mesi l'imposta è ragguagliata alla durata di detto periodo, considerando come mese intero la frazione di esso superiore a 15 giorni.

L'imposta non è dovuta se l'ammontare di **rigo K10** o di **rigo K16** non supera l'importo di lire centomila.

Nella sezione III vanno indicati gli estremi di versamento dell'imposta.

L'imposta dovuta, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6, del decreto-legge, deve essere versata con le medesime modalità previste dalle norme che disciplinano la materia della riscossione delle imposte sui redditi.

Pertanto, le persone fisiche, nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di persone fisiche non residenti, devono effettuare il versamento conferendo delega alle aziende di credito o ad un ufficio postale o mediante versamento diretto al Concessionario della riscossione.

Per i versamenti agli istituti di credito, occorre compilare la delega caratterizzata da grafica di colore nero e approvata con decreto ministeriale 9 maggio 1991, avendo cura di completare la delega di tutti gli elementi dalla stessa richiesti, utilizzando il seguente codice di pagamento:

codice 32 - imposta sul patrimonio netto delle imprese individuali - Persone fisiche.

Per i versamenti agli uffici postali, occorre compilare un apposito bollettino di conto corrente a tre tagliandi, approvato con decreto ministeriale 17 dicembre 1992, predisposto dall'Amministrazione P.T. per la ricezione dei versamenti presso un qualsiasi ufficio postale. In particolare, per i versamenti eseguiti su tutto il territorio nazionale, va utilizzato il bollettino di conto corrente n. 5041 di colore verde scuro, mentre per i versamenti eseguiti in Sicilia, va utilizzato il bollettino di conto corrente n. 8946 di colore blu scuro.

Per chi effettua i pagamenti al concessionario della riscossione, occorre compilare la distinta Mod. 8, caratterizzata da grafica di colore giallo, ferma la possibilità di utilizzare il bollettino di conto corrente postale Mod. 11.

In entrambi i casi occorre fare riferimento al seguente codice-tributo gruppo:

codice 4217 - Gruppo 65 - Imposta sul patrimonio netto delle imprese individuali - Persone fisiche.

È opportuno segnalare che, ove i coniugi siano titolari di imprese individuali, anche se presentano la dichiarazione dei redditi in forma congiunta, essi devono effettuare separati pagamenti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, ciascuno secondo il proprio patrimonio, riportando sul modello di versamento i soli dati anagrafici del versante.

Il periodo di riferimento da riportare nella distinta (Mod. 8) di versamento o nel bollettino di conto corrente postale (Mod. 11) nella forma AA.AA. e nel modello di delega è l'anno per il quale si versa l'imposta.

La copia della distinta Mod. 8, rilasciata dal concessionario ovvero l'attestazione rilasciata dall'ufficio postale o dall'azienda di credito vanno allegate alla dichiarazione dei redditi.

Si ricorda, che in caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'imposta patrimoniale dovuta in base alla dichiarazione gli Uffici delle imposte o i Centri di Servizio provvederanno a recuperare gli importi non versati e applicheranno la sopratassa e gli interessi nella misura rispettivamente del 40 per cento e del 9 per cento annuo.

La soprattassa è ridotta al 3 per cento se il versamento viene eseguito entro i 3 giorni successivi a quello di scadenza.

Si fa, altresì, presente che, agli effetti sanzionatori, l'art. 3, comma 5, del citato D.L. 394, per l'omissione, l'incompletezza e l'infedeltà della dichiarazione fa rinvio alle disposizioni contenute negli artt. 46 e seguenti del titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e che ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto di attuazione, la dichiarazione si considera omessa se non è stato presentato o compilato il relativo modello, incompleta se non reca tutti gli elementi che costituiscono la base imponibile e infedele se i predetti elementi sono indicati in misura inferiore a quella accertata.

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ E

REDDITI 1992

lavoro autonomo

DICHIARANTE ☐ O CONIUGE DICHIARANTE ☐ Barrare la relativa casella

CODICE FISCALE

QUADRO E REDDITI DI LAVORO AUTONOMO (art. 50 del T.U.I.R.)

SEZIONE I – REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

N. ORD.			
E1	ATTIVITÀ ESERCITATA	1 descrizione; 3 codice attività secondo la preesistente codifica; 4 subcodice (*); 5 se l'attività è iniziata o cessata nell'anno indicare il numero dei giorni	2 codice attività (*)
E2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	1 comune; 2 prov.; 3 frazione, via, numero civico, scala e interno; 4 cap	5 numero luoghi di attività
E3	Luogo in cui sono conservate le scritture contabili		
E4	Redditi di lavoro autonomo prodotti all'estero	E4	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

E5	Compensi lordi, in denaro e in natura, derivanti da attività professionali ed artistiche compresi quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni che rientrano nell'oggetto proprio della professione	E5	1 .000	2
E6	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di redditi	E6	.000	
E7	Compensi, non annotati nelle scritture contabili (*) (di cui per adeguamento al Contributo diretto lavorativo .000)	E7	.000	
E8	**Totale compensi** (sommare gli importi da rigo E5 a rigo E7)		E8	.000
E9	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000	E9	.000	
E10	Quote di ammortamento degli altri beni strumentali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività esclusi gli immobili (*)	E10	.000	
E11	Spese per il personale dipendente e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	E11	.000	
E12	Compensi corrisposti a terzi	E12	.000	
E13	Canoni di locazione anche finanziaria e/o di noleggio (*)	E13	.000	
E14	Interessi passivi (*)	E14	.000	
E15	Premi di assicurazione inerenti l'esercizio dell'arte e della professione	E15	.000	
E16	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi (Ammontare sostenuto L.) Ammontare deducibile (massimo 2% di rigo E8)	E16	.000	
E17	Spese di rappresentanza (Ammontare sostenuto L.) Ammontare deducibile (massimo 1% di rigo E8)	E17	.000	
E18	Spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale (50% del relativo ammontare)	E18	.000	
E19	Altre spese documentate	E19	.000	
E20	**Totale spese ed oneri deducibili** (sommare gli importi da rigo E9 a rigo E19)		E20	.000
E21	**Reddito netto (o perdita) delle attività professionali e artistiche** (sottrarre l'importo di rigo E20 da quello di rigo E8; sommare l'importo di rigo E21 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1)		E21	.000
E22	**Ritenute d'acconto subite** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N19)		E22	.000

PROSPETTO DEI DATI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO (art. 11 bis D.L. n. 384/92)

N. ORD.	1 ATTIVITÀ	2 ANNO INIZIO	3 ESCLUS. (*)	4 ESONERO (*)	CORRETTIVI (*) 5 Territoriale	6 Invalidità	PERIODO ATTIVITÀ 7 Normale	8 Effettivo	LAVORO DIPENDENTE 9 Giorni	10 Tempo pieno	11 Tempo parziale	12 GIORNI DI ATTIVITÀ AGRARIA	ALTRI REDDITI 13 Giorni	14 Importo	15 COMPENSI	16 Energia lavorativa %
E23						☐				☐	☐			.000	.000	

E24	Componenti straordinari negativi			1	.000
E25	Contributo diretto lavorativo	1 .000	Compensi dichiarati	2	.000
E26	Componenti negativi	.000	Volume d'affari ai fini IVA		.000

PROSPETTO DEI DATI RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI

E27	BENI STRUMENTALI	ammontare del costo dei beni utilizzati, al netto degli oneri finanziari per beni in leasing			1 .000	CONSUMI	spese telefoniche	2 .000
E28	PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ	numero dipendenti a tempo pieno	1 numero giornate	2 spese	3 .000		energia elettrica	4 .000
E29		numero dipendenti a tempo parziale	numero giornate	spese	.000		carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione	.000
E30		collaboratori coordinati e continuativi	1 numero	2 compensi	.000	lavoro straordinario	3 numero ore	4 spese .000
E31	ALTRI COSTI			1	.000	NUMERO DELLE FATTURE EMESSE		2

			DATA DEL VERSAMENTO	CODICE	IMPORTO
E32	**Versamento relativo ai compensi non annotati nelle scritture contabili (*)** (art. 4, comma 1, lett. d), L. n. 413 del 1991)	E32			.000

(*) Vedere istruzioni

SEZIONE II — ALTRI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

N. ORD.	Attività esercitata	descrizione		
E33	Redditi di lavoro autonomo prodotti all'estero		E33	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

E34	Compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincoli di subordinazione	E34	.000		
E35	Indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata	E35	.000		
E36	Proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore	E36	.000		
E37	Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e da quelli di cui all'art. 2554 c.c., se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro	E37	.000		
E38	Utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata	E38	.000		
E39	Compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali	E39	.000		
E40	**Totale compensi, proventi e redditi** (sommare gli importi da rigo E34 a rigo E39)			E40	.000
E41	Deduzione forfetaria (10%) delle spese di produzione dei compensi di cui al rigo E34	E41	.000		
E42	Deduzione forfetaria (30%) delle spese di produzione dei proventi di cui al rigo E36	E42	.000		
E43	Deduzione forfetaria (15%) delle spese di produzione dei compensi di cui al rigo E39	E43	.000		
E44	**Totale deduzioni** (sommare gli importi da rigo E41 a rigo E43)			E44	.000
E45	**Altri redditi netti di lavoro autonomo** (sottrarre l'importo di rigo E44 da quello di rigo E40; sommare tale importo agli altri redditi e riportare il totale al rigo N1)			E45	.000
E46	**Ritenute d'acconto subite** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N16)			E46	.000

Annotazioni ______________________________

OPZIONE A NORMA DELL'ART. 10, DEL D.L. 2 MARZO 1989, N. 69 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DALLA LEGGE 27 APRILE 1989, N. 154

Ai fini dell'applicazione del regime di contabilità ordinaria, si comunica di aver optato, ai sensi della disposizione sopra citata, per il predetto regime (Barrare la casella). ☐

Si allegano

N. .... certificati dei sostituti d'imposta Data ....

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ F

REDDITI 1992

impresa in regime ordinario

DICHIARANTE ☐	O CONIUGE DICHIARANTE ☐	Barrare la relativa casella
CODICE FISCALE		

QUADRO F REDDITI DI IMPRESA

N. ORD.		
F1	ATTIVITÀ ESERCITATA	1 descrizione; 2 codice attività (*); 3 codice attività secondo la preesistente codifica; 4 subcodice (*); 5 se l'attività è iniziata o cessata nell'anno indicare il numero dei giorni; 6 Artigiani ☐; 7 barrare la casella se trattasi di azienda coniugale non gestita in forma societaria ☐
F2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	1 comune; 2 prov; 3 frazione, via, numero civico, scala e interno; 4 cap; 5 numero luoghi di attività
F3	Luogo in cui sono conservate le scritture contabili	
F4	Imprese che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllate (*)	A ☐ B ☐ C ☐
F5	Redditi di impresa prodotti all'estero	F5 .000

PROSPETTO DI BILANCIO

N. ORD.	STATO PATRIMONIALE	1 SALDO INIZIALE DI BILANCIO	2 INCREMENTI	3 DECREMENTI	4 SALDO FINALE DI BILANCIO
F6	Beni materiali ammortizzabili	.000	.000	.000	.000
F7	Beni materiali non ammortizzabili	.000	.000	.000	.000
F8	Beni immateriali e spese relative a più esercizi	.000	.000	.000	.000
F9	Partecipazioni in società di ogni tipo e titoli obbligazionari	.000	.000	.000	.000
F10	Scorte di merci, materie prime, sussidiarie e semilavorati	.000			.000
F11	Prodotti in corso di lavorazione e servizi in corso di esecuzione	.000			.000
F12	Scorte di prodotti finiti	.000			.000
F13	Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	.000			.000
F14	Cassa	.000			.000
F15	Crediti verso la clientela	.000	.000	.000	.000
F16	Crediti verso banche	.000			.000
F17	Altri crediti e attività	.000			.000
F18	Perdite di esercizi precedenti	.000	.000	.000	.000
F19	Capitale netto	.000	.000	.000	.000
F20	Fondo rivalutazione monetaria	.000			.000
F21	Fondo accantonamento di quiescenza e previdenza	.000	.000	.000	.000
F22	Fondo ammortamento	.000	.000	.000	.000
F23	Fondo svalutazione crediti	.000	.000	.000	.000
F24	Altri fondi	.000	.000	.000	.000
F25	Debiti verso fornitori	.000	.000	.000	.000
F26	Debiti verso banche	.000			.000
F27	Altri debiti e passività	.000			.000

N. ORD.	PERDITE	1 SALDO DI BILANCIO	N. ORD.		4 SALDO DI BILANCIO
F28	Esistenze iniziali	.000	F35	Ammortamenti anticipati	.000
F29	Spese dei beni destinati alla rivendita e alla produzione	.000	F36	Accantonamenti per rischi su crediti	.000
F30	Spese per l'acquisizione di servizi	.000	F37	Altri accantonamenti	.000
F31	Oneri relativi al personale dipendente	.000	F38	Altri costi, oneri e spese	.000
F32	Altri oneri di produzione e vendita	.000	F39	Sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali	.000
F33	Interessi passivi	.000	F40	**Utile dell'esercizio**	.000
F34	Ammortamenti ordinari	.000			

N. ORD.	PROFITTI	1 SALDO DI BILANCIO	N. ORD.		4 SALDO DI BILANCIO
F41	Ricavi di esercizio	.000	F45	Plusvalenze e sopravvenienze attive	.000
F42	Dividendi e utili da partecipazione	.000	F46	Rimanenze finali	.000
F43	Interessi attivi	.000	F47	**Perdita di esercizio**	.000
F44	Altri proventi	.000			

ALTRI DATI

N. ORD.			N. ORD.		
F48	Utili in sospensione d'imposta	.000	F52	Saldo fiscale del fondo accantonamento di quiescenza e previdenza	.000
F49	Ammortamento del valore di avviamento	.000			
F50	Dividendi e utili percepiti nell'esercizio	.000	F53	Saldo fiscale del fondo ammortamento	.000
F51	Compensi corrisposti per lavorazioni eseguite da terzi	.000	F54	Saldo fiscale del fondo svalutazione crediti	.000
			F55	Saldo fiscale relativo ad altri fondi	.000

(*) Vedere istruzioni

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Rigo	Descrizione				
F56	**Utile netto o perdita risultante dal conto dei profitti e delle perdite**			F56	.000
	Variazioni in aumento				
F57	Valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 53, comma 2, del T.U.I.R.)	F57	.000		
F58	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive non imputate al conto dei profitti e delle perdite o imputate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del T.U.I.R.	F58	.000		
F59	Quota delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono realizzate e nei successivi (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2, del T.U.I.R.)	F59	.000		
F60	Plusvalenze patrimoniali non ancora realizzate iscritte in bilancio senza imputazione al conto dei profitti e delle perdite (art. 54, comma 1, lett. c), del T.U.I.R.)	F60	.000		
F61	Redditi derivanti dalla partecipazione dell'impresa in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti nel territorio dello stato, di cui all'art. 5 del T.U.I.R., *determinati a norma dello stesso articolo*	F61	.000		
F62	Redditi dei terreni (dominicali e agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa	F62	.000		
F63	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo F62	F63	.000		
	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai fini del T.U.I.R.				
F64	a) relative ai servizi non di durata ultrannuale, materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (art. 59 T.U.I.R.)	F64	.000		
F65	b) relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 T.U.I.R.)	F65	.000		
F66	c) relative ad azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari ed altri titoli in serie o di massa (art. 61 T.U.I.R.)	F66	.000		
F67	*Interessi passivi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63* del T.U.I.R.	F67	.000		
F68	Compensi per il lavoro prestato o per l'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli minori ed assimilati, dagli ascendenti, dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'art. 5 del T.U.I.R. (art. 62, comma 2, del T.U.I.R.)	F68	.000		
F69	Imposte indeducibili o non pagate (art. 64, comma 1, del T.U.I.R.)	F69	.000		
F70	Contributi ad associazioni sindacali e di categoria non corrisposti o corrisposti in misura eccedente i limiti e le condizioni di cui all'art. 64, comma 4, del T.U.I.R.	F70	.000		
F71	Spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di dipendenti eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 65, comma 1, del T.U.I.R.	F71	.000		
F72	Erogazioni liberali diverse da quelle previste nell'art. 10, comma 1, lettera p), del T.U.I.R.	F72	.000		
F73	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste nell'art. 66 del T.U.I.R.	F73	.000		
	Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte				
F74	a) relativi a beni materiali e immateriali (artt. 67 e 68 del T.U.I.R.)	F74	.000		
F75	b) relativi a beni gratuitamente devolvibili (art. 69 del T.U.I.R.)	F75	.000		
F76	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 74 del T.U.I.R.)	F76	.000		
F77	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile a norma dell'art. 67, comma 7, del T.U.I.R.	F77	.000		
	Accantonamenti non deducibili in tutto o in parte				
F78	a) per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per le indennità di fine rapporto di cui alle lett. c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 del T.U.I.R. (art. 70 del T.U.I.R.)	F78	.000		
F79	b) per rischi su crediti (art. 71 del T.U.I.R.)	F79	.000		
F80	c) per rischi di cambio (art. 72 del T.U.I.R.)	F80	.000		
F81	d) per altre finalità (art. 73 del T.U.I.R.)	F81	.000		
F82	Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 75, comma 4, del T.U.I.R.)	F82	.000		
F83	*Spese ed altri componenti negativi che si riferiscono ad attività o beni produttivi di proventi* computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5 bis, del T.U.I.R.	F83	.000		
	Altre variazioni in aumento				
F84	Costi derivanti dall'attività di agriturismo	F84	.000		
F85	Reddito derivante dall'attività di agriturismo (25% dei relativi ricavi)	F85	.000		
F86	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (*) (di cui per adeguamento al Contributo diretto lavorativo .000)	F86	.000		
F87		F87	.000		
F88	**Totale delle variazioni in aumento** (sommare gli importi da rigo F57 a rigo F87)			F88	.000
	Variazioni in diminuzione				
F89	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive, realizzate nel periodo d'imposta, da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono realizzate e nei successivi (art. 54, comma 4 e art. 55, comma 2, del T.U.I.R.)	F89	.000		
F90	Utili distribuiti dalle società di cui al rigo F61	F90	.000		
F91	Perdite derivanti dalla partecipazione in società di cui al rigo F61	F91	.000		
F92	Proventi degli immobili di cui al rigo F62	F92	.000		
F93	*Spese ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di* competenza (art. 75, comma 4, del T.U.I.R.)	F93	.000		
F94	Proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e altri proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 58 del T.U.I.R.)	F94	.000		
F95	Quota di utili spettante ai lavoratori dipendenti e agli associati di associazione in partecipazione (art. 62, comma 4 del T.U.I.R.)	F95	.000		
F96	Ammontare del credito di imposta, se imputato al conto economico	F96	.000		
F97	Deduzione forfetaria di spese non documentate per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi	F97	.000		

(*) *Vedere istruzioni*

Altre variazioni in diminuzione

Rigo	Descrizione	Casella	Importo	Casella	Importo
F98	Ricavi derivanti dall'attività di agriturismo	F98	.000		
F99		F99	.000		
F100	**Totale delle variazioni in diminuzione** (sommare gli importi da rigo F89 a rigo F99)			F100	.000
F101	**Differenza tra variazioni in aumento e variazioni in diminuzione** (somma algebrica di rigo F88 e di rigo F100)			F101	+ .000 − .000
F102	**Reddito d'impresa (o perdita)** (somma algebrica di rigo F56 e di rigo F101)			F102	+ .000 − .000
F103	*(meno)* Erogazioni liberali deducibili ai sensi dell' art. 65, comma 2, e dell'art. 10, comma 1, lettera *r*), del T.U.I.R.			F103	.000
F104	**Totale reddito d'impresa (o perdita)**			F104	.000
F105	*(meno)* Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare (come da prospetto pagina successiva), o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria			F105	.000
F106	**Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore** (sommare tale importo agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1)			F106	.000
F107	**Credito d'imposta sui dividendi percepiti nell'esercizio dell'impresa** (per la quota spettante all'imprenditore; sommare tale importo agli altri crediti d'imposta sui dividendi e riportare il totale al rigo N2)			F107	.000
F108	**Credito d'imposta per i registratori di cassa** (in base alla documentazione allegata e nei limiti stabiliti dalla legge; sommare tale importo agli altri crediti d'imposta e riportare il totale al rigo N20)			F108	.000
F109	**Ritenute d'acconto subite, per la quota spettante all'imprenditore** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N19)			F109	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

Barrare la casella in caso di esclusione dall'ILOR ai sensi della lett. e-bis, comma 2, dell'art. 115 del T.U.I.R. ☐

Componenti positivi

Rigo	Descrizione	Casella	Importo	Casella	Importo
F110	Reddito d'impresa di cui al rigo F102	F110	.000		
F111	Perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate	F111	.000		
F112	Perdite derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, come indicate al rigo F91 (art. 115, comma 2, lett. b) del T.U.I.R.)	F112	.000		
	Altri componenti positivi				
F113		F113	.000		
F114	**Totale componenti positivi** (sommare gli importi da rigo F110 a rigo F113)			F114	.000

Componenti negativi

Rigo	Descrizione	Casella	Importo	Casella	Importo
F115	Perdita d'impresa di cui al rigo F102	F115	.000		
F116	Redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate	F116	.000		
F117	Redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici in nome collettivo e in accomandita semplice come indicati al rigo F61 (art. 115, comma 2, lett. b) del T.U.I.R.)	F117	.000		
F118	Redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (art. 115, comma 2, lett. a) del T.U.I.R.)	F118	.000		
F119	Redditi dei terreni e dei fabbricati di cui al rigo F62	F119	.000		
	Altri componenti negativi				
F120		F120	.000		
F121	**Totale componenti negativi** (sommare gli importi da rigo F115 a rigo F120)			F121	.000
F122	**Reddito al lordo delle esenzioni e delle erogazioni liberali** (sottrarre l'importo di rigo F121 da quello di rigo F114, indicando zero se l'importo è negativo)			F122	.000
F123	*(meno)* Ammontare dei redditi esenti ai fini dell'ILOR (vedere istruzioni)			F123	.000
F124	*(meno)* Contributo diretto lavorativo			F124	.000
F125	**Reddito al lordo delle erogazioni liberali**			F125	.000
F126	*(meno)* Erogazioni liberali deducibili ai sensi dell'art. 65, comma 2, e dell'art. 10, comma 1, lettera *r*), del T.U.I.R.			F126	.000
F127	**Reddito al netto delle erogazioni liberali**			F127	.000
F128	*(meno)* Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare (come da prospetto pagina successiva) o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria			F128	.000
F129	**Reddito netto del titolare** (indicando zero se l'importo è negativo; sommare tale importo agli altri redditi ILOR e riportare il totale al rigo O1)			F129	.000
F130	**Deduzione spettante ai sensi dell'art. 120, comma 1, del T.U.I.R.** (come da attestazione sottostante; sommare tale importo alle altre deduzioni ILOR e riportare il totale al rigo O2) (*)			F130	.000
F131	**Deduzione spettante ai sensi dell'art. 120, comma 2, del T.U.I.R.** (come da attestazione sottostante; sommare tale importo alle altre deduzioni ILOR e riportare il totale al rigo O2) (*)			F131	.000

ATTESTAZIONE DEDUZIONI ILOR

Si attesta che sussistono i requisiti stabiliti dalla legge per fruire delle deduzioni previste ai fini dell'imposta locale sui redditi, richieste nella presente dichiarazione.

Firma ....

PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2, del T.U.I.R.)

Rigo	Descrizione	Casella	Importo
F132	Importo complessivo	F132	.000
F133	Quota costante imputabile all'esercizio	F133	.000

PROSPETTO DELLE ESENZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI (vedere istruzioni)

N. ORD.	1 TIPO DI ESENZIONE	2 STATO DELLA ESENZIONE	3 ANNO DI DECORRENZA	4 ANNO DI RICHIESTA	5 PROV. (sigla)	6 REDDITO ESENTE	7 TIPO DI ESENZIONE	8 STATO DELLA ESENZIONE	9 ANNO DI DECORRENZA	10 ANNO DI RICHIESTA	11 PROV. (sigla)	12 REDDITO ESENTE
F134			19	19		.000			19	19		.000
F135			19	19		.000			19	19		.000

(*) Vedere istruzioni

IMPUTAZIONE DEL REDDITO DELL'IMPRESA FAMILIARE

	1 codice fiscale / 4 nome	2 cognome / 5 comune di nascita	6 prov.	3 sesso / 7 data di nascita	8 QUOTA DEL REDDITO DI IMPRESA	9 QUOTA DELLE RITENUTE DI ACCONTO	10 QUOTA DEL CREDITO DI IMPOSTA
F136					.000	.000	.000
F137					.000	.000	.000
F138					.000	.000	.000
F139					.000	.000	.000
				Totali	.000	.000	.000

Si attesta, ai sensi dell'art. 5 comma 4, del T.U.I.R., che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.

Firma ....

PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI

N. ORD.	SOCIETÀ CONCENTRATARIA	3 VALORE ATTRIBUITO ALL'AZIENDA	4 COSTO FISCALE ALLA DATA DEL CONFERIMENTO	5 VALORE DELLA PARTECIPAZIONE ISCRITTA BILANCIO	REALIZZI DELLA PARTECIPAZIONE: 6 ESERCIZI PRECEDENTI	7 NELL'ESERCIZIO
F140	1 denominazione / 2 numero di codice fiscale	.000	.000	.000	.000	.000
F141	1 / 2	.000	.000	.000	.000	.000

PROSPETTO DEI DATI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO (art. 11 bis D.L. n. 384/92)

N. ORD.	1 SOGG.	2 ATTIVITÀ	3 ANNO INIZIO	4 ESCLUS (*)	5 ESONERO (*)	CORRETTIVI (*): 6 Territoriale	7 Invalidità	PERIODO ATTIVITÀ: 8 Normale	9 Effettivo	LAVORO DIPENDENTE: 10 Giorni	11 Tempo pieno	12 Tempo parziale	13 GIORNI DI ATTIVITÀ AGRARIA	ALTRI REDDITI: 14 Giorni	15 Importo	16 RICAVI	17 Energia lavorativa %
F142															.000	.000	
F143															.000	.000	
F144															.000	.000	
F145															.000	.000	
F146															.000	.000	

F147	Componenti straordinari negativi		1	.000
F148	Contributo diretto lavorativo	1 .000	Ricavi dichiarati	2 .000
F149	Componenti negativi	.000	Volume d'affari ai fini IVA	.000

PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI

F150	BENI STRUMENTALI ammontare del costo dei beni utilizzati, al netto degli oneri finanziari per beni in leasing	1 .000		Altri costi	2 .000
F151	PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ: numero dipendenti a tempo pieno (1)	numero giornate (2)	spese (3) .000	CONSUMI: energia (4)	.000
F152	numero dipendenti a tempo parziale	numero giornate	spese .000	di cui per energia elettrica	.000
F153	numero apprendisti	numero giornate	spese .000	carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione	.000
F154	collaboratori coordinati e continuativi: 1 numero	2 compensi .000		lavoro straordinario: 3 numero ore	4 spese .000

			DATA DEL VERSAMENTO	CODICE	IMPORTO
F155	Versamento relativo ai ricavi non annotati nelle scritture contabili (*) (art. 4, comma 1, lett. d), della L. n. 413 del 1991)	F155			.000

(*) Vedere istruzioni

Annotazioni ____

Si comunica di aver optato, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 69 del 1989, per il regime di contabilità ordinaria, a partire dall'anno 1993 (Barrare la casella). ☐

Si comunica di aver esercitato, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 69 del 1989, la revoca dell'opzione per il regime di contabilità ordinaria, a partire dall'anno 1993 (Barrare la casella). ☐

Si comunica di aver optato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per la determinazione del reddito nei modi ordinari, ovvero ai sensi dell'art. 79 del T.U.I.R., per il triennio 1993-1995 (agriturismo) (Barrare la casella) ☐

Si comunica di determinare l'imposta sul patrimonio netto con i criteri di cui all'art. 1 del D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461 (barrare la casella) ☐

Si allegano

N. ..... certificati dei sostituti d'imposta

N. ..... prospetti e documenti

N. ..... modelli RAD

Data ....

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ G

DICHIARANTE ☐ **O CONIUGE DICHIARANTE** ☐ Barrare la relativa casella

CODICE FISCALE

REDDITI 1992

impresa in contabilità semplificata

QUADRO G REDDITI DI IMPRESA (Art. 79 del T.U.I.R.)

N ORD.		
G1	ATTIVITÀ ESERCITATA	1 descrizione; 2 codice attività (*); 3 codice attività secondo la preesistente codifica; 4 subcodice (*); 5 se l'attività è iniziata o cessata nell'anno indicare il numero dei giorni; 6 artigiani ☐; 7 barrare la casella se trattasi di azienda coniugale non gestita in forma societaria ☐
G2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	1 comune; 2 prov.; 3 frazione, via, numero civico, scala e interno; 4 cap; 5 numero luoghi di attività
G3	Luogo in cui sono conservate le scritture contabili	
G4	Imprese che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllate (*)	A ☐ B ☐ C ☐
G5	Redditi di impresa prodotti all'estero	G5 .000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Componenti positivi

			1	2
G6	Corrispettivi per le cessioni di beni, di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, e/o per le prestazioni di servizi	G6	.000	
G7	Corrispettivi per le cessioni di titoli (azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e altri titoli in serie o di massa) se indicati tra le attività relative all'impresa nell'inventario	G7	.000	
G8	Altri proventi considerati ricavi (indennità conseguite a titolo di risarcimento per la perdita o il danneggiamento di beni la cui cessione genera ricavi; contributi in denaro spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto; contributi in conto esercizio dello Stato e di altri enti pubblici)	G8	.000	
G9	Valore normale dei beni in natura, anche a titolo di contributo, e dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa	G9	.000	
G10	**Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (*)** (di cui per adeguamento al Contributo diretto lavorativo .000)	G10	.000	
G11	**Totale ricavi** (sommare gli importi da rigo G6 a rigo G10) (di cui: per agriturismo .000) (di cui .000(*))	G11		.000
G12	Plusvalenze patrimoniali (intero ammontare o quota costante) realizzate mediante cessione, conferimento in società, permuta, indennizzo anche in forma assicurativa o destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore, o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, relative ai beni diversi da quelli da cui derivano i ricavi	G12		.000
G13	Sopravvenienze attive (componenti positivi conseguiti a fronte di componenti negativi dedotti in precedenti esercizi o maggiori rispetto a quelli che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi; insussistenza di componenti negativi dedotti in precedenti esercizi)	G13		.000
G14	Eccedenza delle indennità (intero ammontare o quota costante) per perdita o danneggiamento di beni diversi da quelli da cui derivano ricavi, se l'indennità stessa è conseguita per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi	G14		.000
G15	Altre sopravvenienze attive (indennità per il risarcimento di danni non relative a beni; proventi in denaro o in natura a titolo di contributi diversi da quelli che generano ricavi; valore normale dei beni in locazione finanziaria in caso di cessione del contratto)	G15		.000
G16	Ammontare dei proventi in denaro o in natura conseguiti da soggetti in contabilità ordinaria in precedenti esercizi, a titolo di contributi diversi da quelli che generano ricavi e accantonati in apposito fondo	G16		.000
G17	Utili derivanti dalla partecipazione in società personali ed equiparate, in società ed enti soggetti all'IRPEG	G17		.000
G18	Interessi attivi anche se diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) dell'art. 41 del T.U.I.R. e altri redditi di capitale conseguiti nell'esercizio dell'impresa	G18		.000
G19	Redditi degli immobili diversi da quelli strumentali e da quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché proventi degli immobili strumentali per natura relativi all'impresa	G19		.000
G20	Rimanenze finali relative a prodotti in corso di lavorazione e a servizi non di durata ultrannuale (di cui per seconda quota relativa ai valori determinati ai sensi dell'art. 33, comma 10, L. n. 413/91 .000)	G20		.000
G21	Rimanenze finali relative a materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (di cui per seconda quota relativa ai valori determinati ai sensi dell'art. 33, comma 10, L. n. 413/91 .000)	G21		.000
G22	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	G22		.000
G23	Rimanenze finali relative ad azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e ad altri titoli in serie o di massa se indicati nell'inventario	G23		.000
G24	Ammontare dei fondi di cui agli articoli 70, 71, 72 e 73 del T.U.I.R., indicati nei bilanci dei soggetti in regime ordinario nell'anno 1991 e non iscritti nel registro degli acquisti IVA o nell'apposito registro	G24		.000
G25	**TOTALE COMPONENTI POSITIVI** (sommare gli importi da rigo G11 a G24)	G25		.000

(*) Vedere istruzioni

Componenti negativi (*)

G26	Esistenze iniziali relative a prodotti in corso di lavorazione e a servizi non di durata ultrannuale	G26	.000		
G27	Esistenze iniziali relative a materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti	G27	.000		
G28	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	G28	.000		
G29	Esistenze iniziali relative ad azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e ad altri titoli in serie o di massa, se indicati nell'inventario	G29	.000		
G30	Costo di acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	G30	.000		
G31	Costo di acquisto di azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e di altri titoli in serie o di massa, se indicati nell'inventario	G31	.000		
G32	Costo per l'acquisizione di servizi	G32	.000		
G33	Spese per prestazioni di lavoro dipendente (stipendi, salari, quote T.F.R., compensi in natura, partecipazioni agli utili, ecc.)	G33	.000		
G34	Spese per altre prestazioni di lavoro (compensi e quote di indennità maturate nel periodo d'imposta)	G34	.000		
G35	Partecipazioni agli utili spettanti agli associati di associazione in partecipazione	G35	.000		
G36	Interessi passivi	G36	.000		
G37	Imposte deducibili e contributi ad associazioni sindacali e di categoria	G37	.000		
G38	Spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di dipendenti, sostenute per specifiche finalità	G38	.000		
G39	Minusvalenze patrimoniali	G39	.000		
G40	Sopravvenienze passive	G40	.000		
G41	Perdite di beni e perdite su crediti	G41	.000		
G42	Quote di ammortamento dei beni materiali (compresa l'azienda in affitto o in usufrutto) ed immateriali (di cui per ammortamento anticipato .000, per ammortamento del valore d'avviamento 000)	G42	.000		
G43	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000	G43	.000		
G44	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione non portate ad incremento del costo dei beni strumentali ai quali si riferiscono	G44	.000		
G45	Canoni di locazione, anche finanziaria, e/o di noleggio	G45	.000		
G46	Spese relative a più esercizi: spese per studi e ricerche ☐, di pubblicità e di propaganda ☐, di rappresentanza; (barrare la relativa casella se viene richiesta la deduzione in quote costanti)	G46	.000		
G47	Importo deducibile delle spese non documentate sostenute dagli intermediari e rappresentanti di commercio e dagli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979	G47	.000		
G48	Deduzione forfetaria di spese non documentate per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi	G48	.000		
G49	Altri componenti negativi (spese ed altri componenti negativi afferenti a ricavi o ad altri proventi che concorrono a formare il reddito)	G49	.000		
G50	Costi derivanti dall'attività di agriturismo (75% dei relativi ricavi)	G50	.000		
G51	**TOTALE COMPONENTI NEGATIVI** (sommare gli importi da rigo G26 a rigo G50)			G51	.000
G52	**Differenza tra componenti positivi e componenti negativi** (differenza tra l'importo di rigo G25 e quello di rigo G51)			G52	.000
G53	*(meno)* Erogazioni liberali deducibili ai sensi dell'art. 65, comma 2, e dell'art. 10, comma 1, lettera r), del T.U.I.R.			G53	.000
G54	**Totale reddito imponibile d'impresa**			G54	.000
G55	*(meno)* Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare (come da prospetto nella pagina successiva), o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria			G55	.000
G56	**Reddito imponibile di spettanza dell'imprenditore** (sommare tale importo agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1)			G56	.000
G57	**Credito d'imposta sui dividendi percepiti nell'esercizio dell'impresa** (per la quota spettante all'imprenditore; sommare tale importo agli altri crediti d'imposta sui dividendi e riportare il totale al rigo N2)			G57	.000
G58	**Credito d'imposta per i registratori di cassa** (in base alla documentazione allegata e nei limiti stabiliti dalla legge; sommare tale importo agli altri crediti d'imposta e riportare il totale al rigo N20)			G58	.000
G59	**Ritenute d'acconto subite, per la quota spettante all'imprenditore** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N19)			G59	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI Barrare la casella in caso di esclusione dall'ILOR ai sensi della lett. e-bis, comma 2, dell'art. 115 del T.U.I.R. ☐

Componenti positivi

G60	Riportare l'importo di rigo G52	G60	.000		
G61	Perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate	G61	.000		
G62	Perdite derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice	G62	.000		
G63	Altri componenti positivi	G63	.000		
G64	**Totale componenti positivi** (sommare gli importi da rigo G60 a rigo G63)			G64	.000

(*) Vedere istruzioni

Componenti negativi

G65	Redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate	G65	.000
G66	Redditi derivanti dalla partecipazione in società personali ed equiparate, nonchè in società ed enti soggetti all'IRPEG	G66	.000
G67	Redditi degli immobili di cui al rigo G19, con esclusione dei proventi degli immobili strumentali per natura relativi all'impresa	G67	.000
G68	Altri componenti negativi	G68	.000
G69	**Totale componenti negativi** (sommare gli importi da rigo G65 a rigo G68)	G69	.000
G70	**Differenza tra il totale componenti positivi e totale componenti negativi** (*)	G70	.000
G71	*(meno)* Ammontare dei redditi esenti ai fini dell'ILOR (*)	G71	.000
G72	*(meno)* Contributo diretto lavorativo	G72	.000
G73	**Reddito al lordo delle erogazioni liberali**	G73	.000
G74	*(meno)* Erogazioni liberali deducibili ai sensi dell'art. 65, comma 2, e dall'art. 10, comma 1, lett. r), del T.U.I.R.	G74	.000
G75	**Totale reddito imponibile**	G75	.000
G76	*(meno)* Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare (come da prospetto sotto riportato) o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria	G76	.000
G77	**Reddito imponibile del titolare** (sommare tale importo agli altri redditi ILOR e riportare il totale al rigo O1)	G77	.000
G78	**Deduzione spettante ai sensi dell'art. 120, comma 1, del T.U.I.R.** (come da attestazione successiva; sommare tale importo alle altre deduzioni ILOR e riportare il totale al rigo O2) (*)	G78	.000
G79	**Deduzione spettante ai sensi dell'art. 120, comma 2, del T.U.I.R.** (come da attestazione successiva; sommare tale importo alle altre deduzioni ILOR e riportare il totale al rigo O2) (*)	G79	.000

ATTESTAZIONE DEDUZIONI ILOR

Si attesta che sussistono i requisiti stabiliti dalla legge per fruire delle deduzioni previste ai fini dell'imposta locale sui redditi, richieste nella presente dichiarazione. Firma ....

PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2, del T.U.I.R.)

G80	Importo complessivo	G80	.000
G81	Quota costante imputabile all'esercizio	G81	.000

IMPUTAZIONE DEL REDDITO DELL'IMPRESA FAMILIARE

		8 QUOTA DEL REDDITO DI IMPRESA	9 QUOTA DELLE RITENUTE DI ACCONTO	10 QUOTA DEL CREDITO DI IMPOSTA
G82	1 codice fiscale / 2 cognome / 3 sesso / 4 nome / 5 comune di nascita / 6 prov. / 7 data di nascita	.000	.000	.000
G83	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7	.000	.000	.000
G84	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7	.000	.000	.000
G85	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7	.000	.000	.000
	Totali	.000	.000	.000

Si attesta, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del T.U.I.R., che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta. Firma ....

PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI

N. ORD.	SOCIETÀ CONCENTRATARIA	3 VALORE ATTRIBUITO ALL'AZIENDA	4 COSTO FISCALE ALLA DATA DEL CONFERIMENTO	5 VALORE DELLA PARTECIPAZIONE ISCRITTA BILANCIO	REALIZZI DELLA PARTECIPAZIONE: 6 ESERCIZI PRECEDENTI	7 NELL'ESERCIZIO
G86	1 denominazione / 2 numero di codice fiscale	.000	.000	.000	.000	.000
G87	1 / 2	.000	.000	.000	.000	.000

PROSPETTO DELLE ESENZIONI TERRITORIALI (vedere istruzioni)

N. ORD.	1 TIPO DI ESENZIONE	2 STATO DELLA ESENZIONE	3 ANNO DI DECORRENZA	4 ANNO DI RICHIESTA	5 PROV. (sigla)	6 REDDITO ESENTE	7 TIPO DI ESENZIONE	8 STATO DELLA ESENZIONE	9 ANNO DI DECORRENZA	10 ANNO DI RICHIESTA	11 PROV. (sigla)	12 REDDITO ESENTE
G88			19	19		.000			19	19		.000
G89			19	19		.000			19	19		.000

(*) Vedere istruzioni

PROSPETTO DEI DATI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO (art. 11 bis D.L. n. 384/92)

N. ORD.	1 SOGG.	2 ATTIVITÀ	3 ANNO INIZIO	4 ESCLUS. (*)	5 ESONERO (*)	CORRETTIVI (*) 6 Territoriale	7 Invalidità	PERIODO ATTIVITÀ 8 Normale	9 Effettive	LAVORO DIPENDENTE 10 Giorni	11 Tempo pieno	12 Tempo parziale	13 GIORNI DI ATTIVITÀ AGRARIA	ALTRI REDDITI: 14 Giorni	15 Importo	16 RICAVI	17 Energia lavorativa %
G90															.000	.000	
G91															.000	.000	
G92															.000	.000	
G93															.000	.000	
G94															000	.000	

G95	Componenti straordinari negativi			1 .000
G96	Contributo diretto lavorativo	1 .000	Ricavi dichiarati	2 .000
G97	Componenti negativi	.000	Volume d'affari ai fini IVA	.000

PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI

G98	BENI STRUMENTALI ammontare del costo dei beni utilizzati, al netto degli oneri finanziari per beni in leasing 1 .000	Costo del venduto ovvero delle materie impiegate 2 .000	Costo del venduto per addetto 3 .000
G99	Altri costi 1 .000	Indice di rotazione del magazzino 2	Lavorazioni per conto di terzi (% dei ricavi) 3

G100	PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ	numero dipendenti a tempo pieno 1	numero giornate 2	spese 3 .000	CONSUMI: energia 4 .000
G101		numero dipendenti a tempo parziale	numero giornate	spese .000	di cui per energia elettrica .000
G102		numero apprendisti	numero giornate	spese .000	carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione .000
G103		collaboratori coordinati e continuativi 1 numero 2 compensi .000	lavoro straordinario 3 numero ore 4 spese .000		ALTRI DATI (*) 5 6 7

G104	**Versamento relativo ai ricavi non annotati nelle scritture contabili (*)** (art. 4, comma 1, lett. d), L. n. 413 del 1991)	G104	DATA DEL VERSAMENTO	CODICE	IMPORTO .000

(*) Vedere istruzioni.

Annotazioni

Si comunica di aver optato, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 69 del 1989, per il regime di contabilità ordinaria, a partire dall'anno 1993 (Barrare la casella). ☐

Si comunica di aver optato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per la determinazione del reddito nei modi ordinari ovvero ai sensi dell'art. 79 del T.U.I.R. per il triennio 1993-1995 (agriturismo): ☐

Si allegano:

N. .... certificati dei sostituti d'imposta

N. .... prospetti e documenti

N. .... modelli RAD

Data ....

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ H

REDDITI 1992

redditi di partecipazione

DICHIARANTE ☐ O CONIUGE DICHIARANTE ☐ (barrare la relativa casella)

CODICE FISCALE

QUADRO H REDDITI DI PARTECIPAZIONE

IN SOCIETÀ DI PERSONE ED ASSIMILATE, IN ASSOCIAZIONI FRA ARTISTI E PROFESSIONISTI, IN IMPRESE FAMILIARI E IN AZIENDE CONIUGALI

N. ORD.	DENOMINAZIONE ED INDIRIZZO DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE, DELL'IMPRESA FAMILIARE O DELL'AZIENDA CONIUGALE, DEL GEIE
H1	1 codice fiscale · 2 cognome o denominazione · 3 nome · 4 contabilità ordinaria ☐ · 5 [illegible] ☐ · 6 inizio attività · 7 comune di [illegible] · 8 prov. · 9 frazione, via e numero civico · 10 cap.
H2	1 · 2 · 3 · 4 ☐ · 5 ☐ · 6 · 7 · 8 · 9 · 10
H3	1 · 2 · 3 · 4 ☐ · 5 ☐ · 6 · 7 · 8 · 9 · 10
H4	1 · 2 · 3 · 4 ☐ · 5 ☐ · 6 · 7 · 8 · 9 · 10
H5	1 · 2 · 3 · 4 ☐ · 5 ☐ · 6 · 7 · 8 · 9 · 10
H6	1 · 2 · 3 · 4 ☐ · 5 ☐ · 6 · 7 · 8 · 9 · 10
H7	1 · 2 · 3 · 4 ☐ · 5 ☐ · 6 · 7 · 8 · 9 · 10

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (indicare i dati richiesti rispettando la [illegible])

N. ORD.	11 Reddito totale della società o associazione, dell'impresa familiare o dell'azienda coniugale, del GEIE	IRPEF – Quote imputabili al socio o associato, al collaboratore familiare o al coniuge, al soggetto partecipante al GEIE: 12 del reddito	13 del credito d'imposta sui dividendi	14 delle ritenute d'acconto	ILOR [illegible]: 15 [illegible]	16 [illegible]	17 [illegible]
H1	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
H2	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
H3	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
H4	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
H5	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
H6	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
H7	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
H8	Totali	.000	.000	.000	.000	.000	.000

H9	Ammontare delle perdite di società di persone in contabilità ordinaria	.000	H10	[illegible] comma 4, del T.U.I.R.	.000
H11	Credito d'imposta per i registratori di cassa (solo per i soci di società di persone ed equiparate e per i coniugi di azienda coniugali gestite in forma societaria; sommare tale importo agli altri crediti d'imposta e riportare il totale al rigo N20)	.000	H12	[illegible]	

Sommare l'importo di rigo H8 col. 12 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di rigo H8 col. 13 [illegible] di e riportare il totale al rigo N2; sommare l'importo di rigo H8 col. 14 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N19; sommare l'importo di rigo H8 col. 15 [illegible] redditi ILOR e riportare il totale al rigo O1; sommare gli importi di rigo H8 col. 16 e 17 alle altre deduzioni ILOR e riportare il totale al rigo O2.

DICHIARAZIONE DEL COLLABORATORE DELL'IMPRESA FAMILIARE (Art. 5, comma 4, del T.U.I.R.).
Si attesta di aver prestato la propria attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

Firma ....

Si allegano:

N. ...... certificati dei sostituti d'imposta

N. ...... prospetti e documenti   Data ....

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ I

REDDITI 1992

redditi di capitale

DICHIARANTE ☐ O CONIUGE DICHIARANTE ☐ Barrare la relativa casella

CODICE FISCALE

QUADRO I REDDITI DI CAPITALE

(indicare i redditi percepiti nell'anno 1992 esclusi quelli assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva)

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

SEZIONE I — Utili da partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

N. ORD.	TIPO DI DIVIDENDO		1 Redditi	2 Credito d'imposta	3 Importo delle ritenute subite
I 1	Utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983	I 1	.000	.000	.000
I 2	Utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983	I 2	.000	.000	.000
I 3	Utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b), del T.U.I.R. dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988	I 3	.000	.000	.000
I 4	Utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b), del T.U.I.R. prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988	I 4	.000		.000
I 5	Utili anche in natura derivanti da partecipazione in enti di cui all'art. 87, lett. c), del T.U.I.R.	I 5	.000		.000
I 6	Utili anche in natura distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo (*)	I 6	.000		.000
I 7	**Totale** (sommare gli importi da rigo I1 a rigo I6; sommare l'importo di col. 1 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di col. 2 agli altri crediti d'imposta sui dividendi e riportare il totale al rigo N2; sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N19)	I 7	.000	.000	.000

SEZIONE II — Altri redditi di capitale

N. ORD.	TIPO DI REDDITO		1 Redditi	2 Importo delle ritenute subite
I 8	Interessi ed altri proventi di capitali dati a mutuo ed altri contratti, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo	I 8	.000	.000
I 9	Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile	I 9	.000	.000
I 10	Compensi percepiti per prestazioni di fidejussioni o di altre garanzie	I 10	.000	.000
I 11	Utili derivanti da contratti da associazione in partecipazione e da quelli di cui al comma 1 dell'art. 2554 c.c. se l'apporto non è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e le somme o il valore normale dei beni apportati	I 11	.000	.000
I 12	Utili corrisposti da società o enti che gestiscono masse patrimoniali altrui, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione	I 12	.000	.000
I 13	Ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale	I 13	.000	.000
I 14	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di reddito di capitale	I 14	.000	.000
I 15	**Totale** (sommare gli importi da rigo I 8 a rigo I 14; sommare l'importo di col. 1 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di col. 2 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N19)	I 15	.000	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

I 16	Ammontare dei redditi percepiti (riportare l'importo di rigo I 15 col. 1)	I16	.000
I 17	Redditi di capitale prodotti all'estero	I17	.000
I 18	**Reddito netto** (sottrarre l'importo di rigo I 17 da quello di rigo I 16; sommare tale importo agli altri redditi ILOR e riportare il totale al rigo O1)	I18	.000

(*) Vedere istruzioni

Si allegano:

N........ distinte dei redditi soggetti a ritenuta d'acconto
N........ certificati dei sostituti d'imposta
N........ modelli RAD

Data ....

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/U1-S-T
REDDITI 1992

DICHIARANTE ☐ O CONIUGE DICHIARANTE ☐ Barrare la relativa casella

CODICE FISCALE

credito d'imposta concesso a favore delle imprese distributrici di carburanti
credito d'imposta concesso ai sensi della legge n. 317/91
rivalutazione dei beni dell'impresa
plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva

QUADRO U1 (da allegare al quadro F o al quadro G)

SEZIONE I – CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE DISTRIBUTRICI DI CARBURANTI

N. ORD.	CREDITO D'IMPOSTA 1992		N. ORD.	CREDITO D'IMPOSTA 1993	
U1 1	CREDITO D'IMPOSTA RELATIVO A LITRI ______ EROGATI NEL 1991	.000	U1 8	CREDITO D'IMPOSTA RELATIVO A LITRI ______ EROGATI NEL 1992	.000
U1 2	CREDITO SPETTANTE PER IL 1992 (*)	.000	U1 9	CREDITO SPETTANTE PER IL 1993 (*)	.000
U1 3	CREDITO UTILIZZATO AI FINI IVA NEL 1992	.000	U1 10	CREDITO UTILIZZATO AI FINI IVA NEL 1993	.000
U1 4	CREDITO UTILIZZATO AI FINI DELL'ACCONTO IRPEF	.000	U1 11	CREDITO UTILIZZATO AI FINI DEL SALDO IRPEF	.000
U1 5	CREDITO UTILIZZATO AI FINI DELL'ACCONTO ILOR	.000	U1 12	CREDITO UTILIZZATO AI FINI DEL SALDO ILOR	.000
U1 6	TOTALE DEL CREDITO UTILIZZATO NEL 1992 (U1 3 + U1 4 + U1 5)	.000	U1 13	TOTALE DEL CREDITO UTILIZZATO NEL 1993 (U1 10 + U1 11 + U1 12)	.000
U1 7	CREDITO D'IMPOSTA RESIDUO DEL 1992 (U1 2 - U1 6)	.000	U1 14	CREDITO D'IMPOSTA RESIDUO (U1 9 - U1 13)	.000

SEZIONE II – INDICAZIONE E UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO AI SENSI DELLA L. N. 317/1991

N. ORD.			N. ORD.		
U1 15	CREDITI D'IMPOSTA CONCESSO NEL 1992	.000	U1 19	CREDITO UTILIZZATO AI FINI DEL SALDO ILOR	.000
U1 16	CREDITO UTILIZZATO AI FINI DELL'ACCONTO IRPEF	.000	U1 20	TOTALE DEL CREDITO UTILIZZATO NEL 1992 (U1 16 + U1 17 + U1 18 + U1 19)	.000
U1 17	CREDITO UTILIZZATO AI FINI DELL'ACCONTO ILOR	.000			
U1 18	CREDITO UTILIZZATO AI FINI DEL SALDO IRPEF	.000	U1 21	CREDITO D'IMPOSTA RESIDUO PER IL 1993 (U1 15 - U1 20)	.000

QUADRO S RIVALUTAZIONE DEI BENI DELL'IMPRESA (Legge n. 413 del 30/12/91)

N. ORD.	Imposta sostitutiva versata		DATA DEL VERSAMENTO	CODICE	IMPORTO
S 1	Importo versato (seconda rata)	S 1			.000
S 2	Importo versato (terza rata)	S 2			.000

QUADRO T PLUSVALENZE ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA (D.L. 28-1-1991 N. 27 convertito dalla L. 25-3-1991 n. 102)

N. ORD.	CALCOLO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA		
T 1	Totale dei corrispettivi delle operazioni	T 1	.000
T 2	Totale dei prezzi o dei valori di acquisto	T 2	.000
T 3	Plusvalenze imponibili (sottrarre l'importo di rigo T2 da quello di rigo T1, indicando zero se il risultato è negativo)	T 3	.000
T 4	Eccedenza delle minusvalenze relative al 1991	T 4	.000
T 5	Differenze (sottrarre l'importo di rigo T4 da quello di rigo T3, indicando zero se il risultato è negativo)	T 5	.000
T 6	Imposta sostitutiva (25% dell'importo di rigo T6)	T 6	.000
T 7	Credito d'imposta sulle plusvalenze (*)	T 7	.000

N. ORD.			DATA DEL VERSAMENTO	CODICE	IMPORTO
T 8	Imposta sostitutiva versata	T 8			.000
T 9	Imposta sostitutiva di cui si chiede il rimborso	T 9			.000

PROSPETTO DELLE MINUSVALENZE NON COMPENSATE NELL'ANNO (*)

T 10	Eccedenza relativa all'anno 1992	T 10	.000

(*) Vedere istruzioni

Si allegano N. .... attestati di versamento

Data ....

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ U

DICHIARANTE ☐ **O CONIUGE DICHIARANTE** ☐ Barrare la relativa casella

CODICE FISCALE

REDDITI 1992

credito d'imposta per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi

(da allegare al Quadro F o al Quadro G)

Prospetto N.

SEZIONE I – PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE ANALITICA DEL CREDITO D'IMPOSTA (ANNO 1993)

N. ORD.	1 Targa	2 Massa complessiva (*)	3 Categoria	4 Periodo di possesso (**)	5 Spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1992	6 Credito spettante
U 1					.000	.000
U 2					.000	.000
U 3					.000	.000
U 4					.000	.000
U 5					.000	.000
U 6					.000	.000
U 7					.000	.000
U 8					.000	.000
U 9					.000	.000
U 10					.000	.000
U 11					.000	.000
U 12					.000	.000
U 13					.000	.000
U 14					.000	.000
U 15					.000	.000
U 16					.000	.000
U 17					.000	.000
U 18					.000	.000
U 19					.000	.000
U 20					.000	.000
U 21					.000	.000
U 22					.000	.000
U 23					.000	.000
U 24					.000	.000
U 25				Totali	.000	.000

SEZIONE II - PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE PER MASSE DEL CREDITO D'IMPOSTA (ANNO 1993)

N. ORD.		1	2
U 26	Ammontare del credito massimo spettante		.000
U 27	Spese totale per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1992	.000	
U 28	Abbattimento forfetario delle spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1992 relativo a numero autoveicoli di massa non superiore a 3.500 Kg	.000	
U 29	Spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1992 al netto dell'abbattimento forfetario (sottrarre l'importo di rigo U 28 dall'importo di rigo U 27)	.000	
U 30	30% delle spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1992 al netto dell'abbattimento forfetario		.000
U 31	Credito d'imposta spettante (riportare il minore tra l'importo di rigo U 30 e l'importo di rigo U 26)		.000

SEZIONE III - PROSPETTO PER L'UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

N. ORD.	CREDITO D'IMPOSTA 1992		N. ORD.	CREDITO D'IMPOSTA 1993	
U 32	CREDITO D'IMPOSTA RESIDUO DELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	.000	U 40	CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE PER IL 1993 AUMENTATO DEL CREDITO D'IMPOSTA RESIDUO DEL 1992	.000
U 33	INCREMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE PER IL 1992	.000			
U 34	CREDITO UTILIZZATO AI FINI DELL'IVA NEL 1992	.000	U 41	CREDITO UTILIZZATO AI FINI DELL'IVA NEL 1993	.000
U 35	CREDITO UTILIZZATO AI FINI DELL'ACCONTO IRPEF	.000	U 42	CREDITO UTILIZZATO AI FINI DEL SALDO IRPEF	.000
U 36	CREDITO UTILIZZATO AI FINI DELL'ACCONTO ILOR	.000	U 43	CREDITO UTILIZZATO AI FINI DEL SALDO ILOR	.000
U 37	CREDITO UTILIZZATO PER IL VERSAMENTO DELLE RITENUTE NEL 1992	.000	U 44	CREDITO UTILIZZATO PER IL VERSAMENTO DELLE RITENUTE NEL 1993	.000
U 38	TOTALE CREDITO UTILIZZATO NEL 1992 (U34 + U35 + U36 + U37)	.000	U 45	TOTALE CREDITO UTILIZZATO NEL 1993 (U41 + U42 + U43 + U44)	.000
U 39	CREDITO D'IMPOSTA RESIDUO DEL 1992 (U32 + U33 - U38)	.000	U 46	CREDITO D'IMPOSTA RESIDUO (U40 – U45)	.000

(*) Per i trattori stradali senza rimorchi o semirimorchi agganciabili, indicare il peso rimorchiabile.
(**) Indicare il numero dei giorni se il periodo di possesso è inferiore all'anno.

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

Data ....

RISERVATO ALL'UFFICIO

Centro di Servizio
oppure N.
Ufficio delle imposte

Presentato al Comune di
il N.

DICHIARANTE ☐ O CONIUGE DICHIARANTE ☐ Barrare la relativa casella

CODICE FISCALE

da compilare solo in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)		NOME
SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROVINCIA DI NASCITA (sigla)
COMUNE DI DOMICILIO FISCALE		PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ W

REDDITI 1992

trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari

(da allegare alla dichiarazione dei redditi ovvero da presentare entro gli stessi termini della dichiarazione dei redditi, in caso di esonero)

Modulo N. ☐

TRASFERIMENTI DA E PER L'ESTERO DI DENARO, TITOLI E VALORI MOBILIARI

SEZIONE I - Trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso non residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria

N. ORD.	GENERALITÀ DEL SOGGETTO ATTRAVERSO CUI È STATO EFFETTUATO IL TRASFERIMENTO 1 cognome o denominazione	2 nome	3 paese estero di residenza				4 TRASFERIMENTO DA O VERSO L'ESTERO (*)
	PAESE ESTERO DEL TRASFERIMENTO 5 descrizione	6 codice (*)	MEZZO DI PAGAMENTO 7 descrizione	8 codice (*)	CAUSALE 9 codice (*)	10 DATA	11 IMPORTO
1							.000
2							.000
3							.000
4							.000
5							.000
6							.000
7							.000

SEZIONE II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/1992

N. ORD.	PAESE ESTERO DELL'INVESTIMENTO O DELL'ATTIVITÀ ESTERA 1 descrizione	2 codice (*)	CAUSALE 3 descrizione	4 codice (*)	5 IMPORTO
8				☐	.000
9				☐	.000
10				☐	.000
11				☐	.000

SEZIONE III - Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 1992

N. ORD.	PAESE ESTERO DELL'INVESTIMENTO O DELL'ATTIVITÀ ESTERA 1 descrizione	2 codice (*)	3 TRASFERIMENTO DA, VERSO O SULL'ESTERO (*)	CAUSALE (*) 4 codice	5 DATA	6 IMPORTO
12				☐		.000
13				☐		.000
14				☐		.000
15				☐		.000

(*) Vedere istruzioni.

Annotazioni

Il dichiarante attesta di aver allegato il presente modulo: al Mod. 740 ☐

ovvero di aver presentato .... il Mod. 730 ☐ il Mod. 101 ☐ il Mod. 201 ☐

ovvero di essere tenuto alla presentazione del solo mod. 740/W ☐

FIRMA DEL DICHIARANTE O DEL CONIUGE DICHIARANTE

Data ....

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ K

ANNO 1992

patrimonio netto

(D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461)

da inserire nel modello 740

DICHIARANTE ☐ O CONIUGE DICHIARANTE ☐ Barrare la relativa casella

CODICE FISCALE

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE

N. ORD.	SEZIONE I — IMPRESE IN REGIME ORDINARIO		
K 1	Capitale	K 1	.000
K 2	Fondi di rivalutazione	K 2	.000
K 3	Fondi da condono	K 3	.000
K 4	Altri fondi	K 4	.000
K 5	Perdita dell'esercizio	K 5	.000
K 6		K 6	.000
K 7	Totale patrimonio netto	K 7	.000
K 8	Valore delle azioni, titoli similari o quote	K 8	.000
K 9	Totale imponibile (sottrarre l'importo di rigo K8 da quello di rigo K7)	K 9	.000
K 10	Imposta dovuta	K 10	.000
	SEZIONE II — IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA OVVERO IN CONTABILITÀ ORDINARIA PER OPZIONE		
K 11	Rimanenze finali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti	K 11	.000
K 12	Rimanenze finali relative a prodotti in corso di lavorazione e a servizi non di durata ultrannuale	K 12	.000
K 13	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	K 13	.000
K 14	Costo complessivo dei beni ammortizzabili al netto dei relativi ammortamenti	K 14	.000
K 15	Totale imponibile (sommare gli importi da rigo K11 a rigo K14)	K 15	.000
K 16	Imposta dovuta	K 16	.000

SEZ. III — IMPORTO VERSATO

			DATA DEL VERSAMENTO	CODICE	IMPORTO
K 17	Importo versato	K17			.000

Annotazioni

Si allegano N. .... attestati o distinte di versamento

Data ....

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/93

REDDITI 1992

REDDITI DIVERSI

REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

REDDITI DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI L, M, A1

(IL FASCICOLO CONTIENE ANCHE I QUADRI AGGIUNTIVI A, B, P).

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO L

Riferimenti normativi: artt. 20 e da 81 ad 85 del T.U.I.R.; art. 11, commi da 5 a 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

In questo Quadro vanno dichiarati i «redditi diversi», cioè quei redditi, previsti nel Titolo I, capo VII del T.U.I.R., che non rientrano in alcuna delle categorie considerate negli altri Quadri del modello 740, nonché gli estremi della seconda rata di versamento delle imposte dovute per le plusvalenze, le indennità e le altre somme percepite a seguito di atti e provvedimenti espropriativi, di occupazione e simili di cui ai commi da 5 a 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Il Quadro si compone, quindi, di due distinte parti da utilizzare per dichiarare i redditi diversi di cui all'art. 81 del T.U.I.R. **(righi da L1 ad L30)** e per indicare gli estremi di versamento delle imposte relative alle predette plusvalenze, indennità e somme **(righi da L31 ad L33)**.

REDDITI DIVERSI

Nell'esposizione dei singoli dati ai fini IRPEF, il contribuente dovrà riportare dapprima i corrispettivi lordi percepiti **(righi da L1 a L12)**, indicando successivamente **(righi da L14 a L21)** le spese relative ai singoli corrispettivi esposti e sottraendole, per totale, dall'ammontare lordo complessivo. Si precisa che i redditi da dichiarare nella presente parte vanno calcolati «per cassa» e cioè con riferimento alle somme effettivamente percepite nel periodo d'imposta 1992; nel caso, quindi, di riscossione dei corrispettivi in forma parziale (per dilazioni di pagamento o rateazioni) vanno dichiarati, nel periodo d'imposta, solo gli importi effettivamente riscossi, rimandando al periodo d'imposta di *effettiva percezione* la dichiarazione dei restanti importi (per le cessioni di partecipazioni sociali vedere, peraltro, il rigo L3, ultimo periodo).

Ai fini ILOR vanno dedotti dal reddito netto i redditi non soggetti a tale tributo.

Relativamente a ciascuno dei redditi indicati ai **righi L1, L2, L3, L7, L8, L9, L10 e L11**, il cui ammontare è determinato dalla differenza tra i corrispettivi percepiti ed i costi e le spese relativi, il contribuente è tenuto ad allegare al presente Quadro apposito prospetto indicante distintamente per ciascuno dei redditi stessi e, nell'ambito di ciascun reddito, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito.

RIQUADRO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI IRPEF

Al **rigo L1** devono essere indicati i corrispettivi lordi percepiti, al netto dell'Invim, con riferimento alle plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici.

Per quanto concerne le plusvalenze del presente rigo, si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della Legge 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nonché dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle nuove disposizioni di cui alla citata legge n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle spese di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.

Tali criteri sono già stati ripetutamente confermati sia in sede giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 29 ottobre 1971, n. 951; Cassazione, 2 luglio 1977, n. 2880 e 6 novembre 1975, n. 3709) che in sede amministrativa, con risoluzione 7 agosto 1981, n. 7/2704.

La norma del T.U.I.R. è di portata più ampia rispetto all'analoga disposizione contenuta nell'art. 76 del D.P.R. n. 597 del 1973, dal momento che è stato soppresso il riferimento, contenuto nella precedente norma, a «terreni inclusi in piani regolatori o in programmi di fabbricazione». Ai sensi delle nuove norme, quindi, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione e di esecuzione d'opere per l'edificabilità di terreni (anche al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici) dà luogo a plusvalenze ai fini tributari, beninteso ricorrendone le condizioni.

Al **rigo L2** vanno indicati i corrispettivi lordi, al netto dell'Invim, percepiti con riferimento alle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

Al **rigo L3** vanno indicati i corrispettivi lordi percepiti con riferimento alle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della società secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie, se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'ultimo acquisto a titolo oneroso, o dell'ultima sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione, e la data della cessione o della prima cessione non è superiore a cinque anni. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorché nei confronti di soggetti diversi; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente.
I corrispettivi delle cessioni percepite anteriormente al periodo d'imposta in cui è avvenuta la cessione per effetto della quale sono state superate le percentuali sopra richiamate si considerano percepiti in tale periodo (cfr. anche la circolare n. 16 del 10-5-1985 della Direzione Generale delle Imposte Dirette, pubblicata nella G.U. n. 180 del 1-8-1985).

Vanno dichiarate nel presente quadro le plusvalenze di cui alla lettera c) dell'art. 81 del TUIR (nel testo vigente prima delle modificazioni apportate dal D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito dalla legge 25 marzo 1991, n. 102), realizzate in precedenti periodi d'imposta, ma percepite nel 1992.

Al **rigo L4** vanno indicati nell'intera misura percepita, senza alcuna deduzione di spese, i *redditi di natura fondiaria* (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi) non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli.

Al **rigo L5** vanno indicati i redditi di beni immobili situati all'estero, che sono imponibili nell'ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo di imposta o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo di imposizione estero che scade nel corso di quello italiano. I redditi dei fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono a formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito *nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione* forfetaria delle spese.

Al **rigo L6** vanno indicati i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (es.: eredi e legatari dell'autore o inventore) ovvero da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Per gli acquirenti a titolo gratuito il reddito va dichiarato nell'intera misura, senza deduzione di spese. Per gli acquirenti a titolo oneroso costituisce reddito l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 30 per cento; il reddito va pertanto indicato al presente rigo in misura pari al 70 per cento del percepito (N.B. se il reddito è percepito dall'autore o inventore, lo stesso costituisce reddito di lavoro autonomo e, pertanto, va dichiarato nel Quadro E).

Al **rigo L7** vanno indicati i proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili.

Al **rigo L8** vanno indicati i proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende, nonché dall'affitto e dalla concessione in usufrutto dell'unica azienda anche da parte dell'imprenditore. Vanno qui altresì indicati i proventi derivanti dalla vendita totale o parziale dell'unica azienda affittata o concessa in usufrutto, che dà luogo a plusvalenza tassabile come reddito «diverso».

Per la determinazione del valore della plusvalenza in discorso si applicano le disposizioni dell'art. 54 del T.U.I.R.

Al **rigo L9** vanno indicati i corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.

Al **rigo L10** vanno indicati i corrispettivi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, con esclusione dei corrispettivi delle attività svolte all'estero, che vanno indicate al rigo successivo. Nel medesimo rigo vanno indicati i premi attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali non assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta.

Al **rigo L11** vanno indicati gli stessi corrispettivi di cui al rigo L10, per le attività esercitate all'estero.

Al **rigo L12** vanno indicate le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa, percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica, di cui alla legge 25 marzo 1986, n. 80, concernente il «trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche».

Al **rigo L13**, colonna 2, deve essere effettuata la somma degli importi indicati nei righi da L1 a L12.

Nei **righi da L14 a L21**, come in precedenza precisato, vanno riportate le spese e gli oneri sostenuti per conseguire i corrispettivi indicati nei righi L1, L2, L3, L7, L8, L9, L10 ed L11. Si precisa che le spese e gli oneri da indicare nei righi da L14 a L21 non possono in ogni caso superare i corrispettivi a ciascuno di essi corrispondenti e, nell'ambito di ogni corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite.

Si forniscono qui di seguito alcuni chiarimenti sulle singole voci di spesa.

Per quanto riguarda le spese concernenti i righi L14 (lottizzazione terreni, opere di edificabilità terreni, vendita terreni ed edifici) e L15 (rivendita infraquinquennale di beni immobili) si precisa che esse sono costituite, dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo di acquisto il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza.

Se la riscossione dei corrispettivi per le plusvalenze in esame non avviene nello stesso periodo d'imposta, per cui la dichiarazione si limita al corrispettivo effettivamente riscosso nel periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, ancorché già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in concomitanza con la dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.

Per quanto riguarda il rigo L16 (cessioni di partecipazioni sociali) le spese sono costituite dal prezzo d'acquisto relativo.

Per le spese di cui ai righi L7 (utilizzazione da parte di terzi di beni mobili e immobili), L8 (affitto, usufrutti o cessione di aziende), L9 (attività commerciali occasionali), L10 (attività occasionali di lavoro autonomo esercitate in Italia) ed L11 (attività di lavoro autonomo esercitate all'estero) possono essere portate in deduzione solo le spese specificamente inerenti alla produzione dei relativi redditi.

Al **rigo L22**, colonna 2, va riportata la somma delle deduzioni di cui ai righi da L14 a L21.

Al **rigo L23** verrà indicato l'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare lordo dei corrispettivi (rigo L13) e il totale delle deduzioni (rigo L22), importo che, sommato agli altri redditi soggetti ad IRPEF risultanti dagli altri Quadri del modello 740, va riportato al rigo N1 del Quadro N.

Al **rigo L24** verrà indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto subite risultanti dai certificati rilasciati dai sostituti d'imposta. Tale ammontare dovrà essere sommato all'importo delle altre ritenute IRPEF ed il totale verrà riportato al rigo N19 del Quadro N.

RIQUADRO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI ILOR

Per la determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi è necessario detrarre dal reddito netto di rigo L23 (riportato al **rigo L25**) il reddito netto derivante da attività non abituali di lavoro autonomo esercitate in Italia e all'estero, pari alla differenza fra gli importi dei righi L10 e L11 e gli importi dei righi L20 e L21, nonché tutti i redditi di beni immobili situati all'estero (rigo L5) e gli altri redditi prodotti all'estero e le indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa per attività sportiva dilettantistica (rigo L12).

I singoli importi da dedurre dal reddito netto vanno riportati nei **righi da L26 a L28** e la relativa somma nel **rigo L29**.

Nel rigo L30 va indicato il reddito netto imponibile ai fini dell'ILOR che, ottenuto sottraendo l'importo di rigo L29 da quello di rigo L25, va riportato al rigo O1 del Quadro O dopo averlo sommato all'importo degli altri redditi soggetti ad ILOR.

2

PLUSVALENZE, INDENNITÀ ED ALTRE SOMME PERCEPITE A SEGUITO DI PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI O DI OCCUPAZIONI ACQUISITIVE DI AREE IN CONSEGUENZA DI ATTI EMESSI DOPO IL 31 DICEMBRE 1988 E FINO AL 31 DICEMBRE 1991, NON ASSEGGETTATE AD INVIM.

Nella presente sezione vanno indicati gli estremi di versamento della seconda rata delle imposte dovute relativamente alle indennità e le altre somme di cui all'art. 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991 n. 413, percepite al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo, nonché a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione.

Va ricordato, infatti, che in forza delle citate disposizioni le indennità e le altre somme dovevano essere dichiarate se corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, e D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni.

Era altresì richiesto che, in conseguenza di atti (accettazione della somma offerta, cessioni volontarie, ecc.) o provvedimenti (decreti, sentenze, ecc.) emessi successivamente al 31 dicembre 1988 e fino al 31 dicembre 1991, la percezione fosse comunque avvenuta entro quest'ultima data.

Le somme in questione non dovevano essere dichiarate quando l'incremento di valore dell'area era già stato assoggettato ad INVIM.

In presenza degli stessi presupposti, gli eredi del soggetto espropriato dovevano dichiarare soltanto le somme percepite per successione da ciascuno di essi.

Si rammenta che il versamento doveva essere effettutato in due rate scadenti, rispettivamente, la prima entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 1991, la seconda entro il quinto mese successivo.

Si ricorda che il contribuente poteva optare però per una delle altre modalità di tassazione previste dalla legge.

In tal caso, pertanto, dopo aver determinato il totale delle plusvalenze e degli altri redditi diversi poteva usufruire della tassazione separata, ovvero di quella ordinaria.

L'ILOR dovuta, dunque, calcolata mediante l'applicazione all'imponibile dell'aliquota del 16,2 per cento andava sempre versata in due rate uguali, scadenti, la prima, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 1991 e la seconda, entro il quinto mese successivo.

Relativamente all'IRPEF, invece, se il contribuente aveva optato per la tassazione separata, la predetta imposta determinata mediante applicazione all'imponibile, diminuito del 75 per cento dell'ILOR relativa, dell'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto relativo al biennio anteriore a quello della percezione, doveva essere versata in due rate uguali nei termini sopra illustrati.

Qualora il contribuente avesse optato per il regime di imposizione ordinario, l'importo dovuto doveva essere sommato agli altri redditi IRPEF.

Precisato quanto sopra e tenendo conto della modalità di tassazione prescelta nella dichiarazione dei redditi dello scorso anno, nel **rigo L31**, ovvero nei **righi L32 e L33** in caso di opzione, devono essere indicati gli estremi di versamento della seconda rata dell'imposta dovuta (data del versamento, codice e importo).

Alla presente dichiarazione devono essere altresì allegate le copie degli attestati o distinte di versamento relative alla medesima seconda rata di imposta.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO M

Riferimenti normativi: artt. 7, comma 3; 10, comma 1, lettera m); 16 e 18 del T.U.I.R.; D.L. 27 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227; art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 e succ. mod.; art. 3, comma 2, del DL 9 settembre 1992, n. 372, convertito dalla legge 5 novembre 1992, n. 429; art. 11, commi da 5 a 8, legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Devono essere indicati in questo Quadro i redditi soggetti a tassazione separata, esclusi quelli di lavoro dipendente e assimilati, che devono invece essere dichiarati nel modello base, al quadro D.

Alla dichiarazione devono essere allegati i certificati dei sostituti d'imposta attestanti l'importo di somme o di redditi corrisposti e delle ritenute applicate. In mancanza di tale certificazione non sarà concessa la detrazione delle ritenute d'acconto subite. Anche nel caso dei redditi di capitale percepiti all'estero, relativamente ai quali viene esercitata l'opzione per la tassazione ordinaria, si dovrà allegare il certificato da cui risulti l'ammontare delle imposte estere pagate in via definitiva nell'anno 1992 (Cfr. paragrafo ...... delle istruzioni generali).

La Sezione I riguarda l'ipotesi in cui il soggetto, che ha stipulato un contratto di assicurazione sulla vita di durata non inferiore a 5 anni e per il quale è esclusa la concessione di prestiti nel periodo di durata minima, procede al riscatto dell'assicurazione nel corso del quinquennio. In tal caso, se negli anni precedenti i premi sono stati dedotti dal reddito imponibile quali «oneri deducibili», l'ammontare dei premi riscattati costituisce reddito assoggettato a tassazione separata nel periodo d'imposta della relativa percezione, previa applicazione da parte dell'impresa assicuratrice di una ritenuta d'acconto con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di redditi.

Pertanto, l'importo riscosso nell'anno 1992 va indicato dal contribuente nella colonna 3 di questa Sezione. Nella colonna 2 va indicato, ai fini della determinazione dell'aliquota media, l'anno nel quale il contribuente ha chiesto il riscatto (anno in cui è sorto il diritto alla percezione), mentre nella colonna 4 va riportato l'importo della ritenuta d'acconto operata, risultante dal certificato dell'impresa di assicurazione erogante, la cui denominazione va indicata nella colonna 1.

La **Sezione II** è riservata all'indicazione dei redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito nel 1992 in caso di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari e di impresa, che dovevano essere imputati per competenza al defunto nell'anno in cui è sorto il diritto.

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del T.U.I.R., tali redditi devono essere determinati secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza (con riferimento al defunto) e sono assoggettati a tassazione separata.

I curatori di eredità giacenti e gli amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti devono indicare in questa sezione i menzionati redditi di cui all'art. 7, comma 3, del T.U.I.R., i quali, se il chiamato all'eredità è persona fisica o non è noto, sono in via provvisoria tassati separatamente con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l'accettazione dell'eredità.

Nella **colonna 2**, ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile, va indicato l'anno di apertura della successione.

Nella **colonna 3** va indicato il reddito percepito, al lordo della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione, la quale va indicata nella **colonna 5.**

Nelle **colonne 4 e 6** vanno indicati, rispettivamente, il credito di imposta sui dividendi e la ritenuta d'acconto relativi ai redditi dichiarati.

Gli artt. 7, comma 3, e 16, comma 3, del T.U.I.R., consentono che per i redditi indicati in questa Sezione gli eredi ed i legatari, in luogo della tassazione separata, optino per la tassazione ordinaria facendo concorrere i redditi stessi nella determinazione del reddito complessivo (vedere rigo M15).

In caso di opzione per la tassazione ordinaria deve essere barrata la casella posta nella **colonna 7.**

La **Sezione III** è riservata all'indicazione delle indennità percepite:

- per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto (condizione che deve risultare dal certificato del sostituto d'imposta); se non sussistono tali condizioni, l'indennità costituisce reddito di lavoro autonomo a tassazione ordinaria da indicare nel **quadro E, sezione II,** per l'intero ammontare percepito, senza alcuna deduzione;
- per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche;
- per la cessazione da funzioni notarili;
- da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti tra le indennità indicate alla lettera a) del comma 1 dell'art. 16 del T.U.I.R., compresi gli acconti e le anticipazioni sulle stesse, percepite nel 1992.

Anche per i redditi indicati in questa Sezione, in base all'art. 16, comma 3, del T.U.I.R., è consentito, in luogo della tassazione separata, optare per la tassazione ordinaria facendo concorrere i redditi stessi nella determinazione del reddito complessivo (vedere rigo M15).

In caso di opzione per la tassazione ordinaria deve essere barrata la casella posta nella **colonna 6.**

N.B.: Nelle Sezioni IV, V, VI e VII vanno indicati le plusvalenze, le indennità e i redditi di cui, alle lettere da g) a n) del comma 1 dell'art. 16 del T.U.I.R., che possono essere conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali ovvero percepiti al di fuori di detto esercizio.

- **Se conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali,** le dette plusvalenze, indennità e redditi sono di regola assoggettati a tassazione ordinaria. In base all'art. 16, comma 2, del T.U.I.R., il contribuente può richiedere la tassazione separata degli stessi nel quadro relativo al reddito d'impresa della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa. In tal caso, nell'anno in cui avviene la percezione il contribuente deve dichiarare l'ammontare percepito in questo quadro ai fini dell'assoggettamento a tassazione separata.
- **Se percepiti al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali** (ad esempio se percepiti da collaboratori di imprese familiari o dal coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria) le plusvalenze, indennità e redditi sono di regola assoggettati a tassazione separata e vanno indicati in questo quadro nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono percepiti. Il contribuente, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del T.U.I.R. ha, peraltro, la facoltà di optare per la tassazione ordinaria. In tal caso deve essere barrata la casella «opzione per la tassazione ordinaria» posta nella Sezione interessata, facendo concorrere i relativi ammontari nella determinazione del reddito complessivo (vedere rigo M15).

In ciascuna delle dette Sezioni devono essere indicati, nelle rispettive colonne, l'anno di insorgenza del diritto (ai fini della individuazione dell'aliquota applicabile), l'ammontare delle plusvalenze, indennità o reddito e della ritenuta d'acconto eventualmente subita, nonché, relativamente ai redditi indicati nella Sezione VII, l'ammontare del credito d'imposta sui dividendi.

Nella **Sezione IV** vanno indicate:

- le plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni ed i redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;
- le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Al riguardo si precisa che deve trattarsi di cessioni intervenute a decorrere dal primo gennaio 1992 e che per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria s'intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale, o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Le predette plusvalenze vanno determinate secondo i criteri di cui agli ultimi due periodi dell'art. 82, comma 2, del T.U.I.R;
- le plusvalenze e le altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo, nonché a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione. Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato ed irreversibilmente destinandolo a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.

In forza delle citate disposizioni le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni.

Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'art. 82, comma 2, del T.U.I.R., ultimi due periodi.

Le somme, invece, percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della citata legge n. 413, a redditi diversi di cui all'art. 81 del T.U.I.R. e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.

- le indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e le indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare.

Nella **Sezione V** vanno indicate le indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni.

Nella **Sezione VI** vanno indicati:

- i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 del T.U.I.R. nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e i redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società la comunicazione del recesso o dell'esclusione e la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;
- i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere *a), b), f)* e *g)* del comma 1 dell'art. 41 del T.U.I.R., quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni.

Nella **Sezione VII** vanno indicati i redditi compresi nelle somme atttribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni.

Nella **Sezione VIII** vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera - diversi dai dividendi, che vanno dichiarati nel Mod. 740/I - percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti, ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione separata nella misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicabile in Italia sui redditi della stessa natura.

Ai sensi dell'art. 8 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, i redditi della specie
- ad esclusione dei proventi derivanti da quote di fondi comuni di investimento mobiliare, diversi da quelli disciplinati dalla legge 23 marzo 1983, n. 77,
e dai fondi esteri già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato di cui all'art. 11-bis del D.L. 30 settembre 1983, n. 512,

convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, collocate all'estero, i quali sono assoggettati a tassazione separata con aliquota del 12,50 per cento e ad esclusione dei proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero di cui all'art. 10-ter, comma 6, della legge n. 77 del 1983 e successive modificazioni per i quali è stabilito il concorso alla formazione del reddito imponibile dei partecipanti - possono essere assoggettati, a richiesta del contribuente, a tassazione ordinaria e in tal caso a quest'ultimo compete il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero, secondo i criteri stabiliti nell'art. 15 del T.U.I.R.

Alla stregua di quanto precede il contribuente dovrà quindi indicare nel **rigo M 13** tutti i redditi di capitale di fonte estera per i quali è prevista l'opzione per la tassazione ordinaria secondo quanto già osservato, ivi compresi i proventi derivanti da quote o azioni di organismi d'investimento collettivo in valore mobiliare di diritto estero, soggetti a tassazione separata nella misura del 12,50 per cento, percepiti a decorrere dal 10 settembre 1992, includendo nell'ammontare dei proventi imponibili anche la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o di acquisto.

Fra i redditi della specie si devono altresì ricomprendere, in quanto redditi di fonte estera:

a) gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti (art. 3, comma 2, del D.L. n. 372 del 1992);

b) le plusvalenze indicate nella lett. c-ter) dell'art. 81 del T.U.I.R. realizzate mediante cessioni di valute estere, derivanti da cessioni a soggetti non residenti (art. 2, comma 2 del D.L. n. 378 del 1992, convertito dalla legge n. 437 del 1992).

Nel **rigo M 14** il contribuente dovrà invece indicare soltanto i proventi derivanti da quote dei fondi comuni di investimento esteri soggetti a tassazione separata nella misura del 12,50 per cento, includendovi le plusvalenze derivanti dalla cessione delle quote medesime, percepite fino al 9 settembre 1992.

Ciò premesso, si precisa quanto segue al fini della compilazione della presente Sezione:
Nella **col. 1** va specificato il tipo di reddito; nella **col. 2** il Paese estero in cui il reddito è stato prodotto; nella **col. 3** gli estremi identificativi del soggetto erogante; nella **col. 4** l'ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato della fonte; nella **col. 5** l'aliquota applicabile.

Nel caso in cui il contribuente opti per la tassazione ordinaria, dovrà essere barrata la casella posta nella **col. 6**, del rigo M 13, facendo concorrere il singolo reddito di fonte estera alla formazione del reddito complessivo, secondo i chiarimenti forniti per il rigo M 15: in tal caso il contribuente ha diritto a scomputare il credito per le imposte eventualmente pagate all'estero, il cui ammontare va indicato in apposita distinta separata, come precisato più avanti.

Nel **rigo M15** il contribuente, qualora abbia optato per la tassazione ordinaria nelle Sezioni interessate, deve indicare nella **colonna 1** il cespite o la somma dei cespiti per i quali è stata effettuata l'opzione; nelle **colonne 2 e 3** va, rispettivamente, indicato il totale dei crediti di imposta sui dividendi e l'ammontare delle ritenute relative ai detti cespiti.

Gli importi di ciascuna colonna vanno separatamente riportati nel quadro N secondo le indicazioni fornite in calce al quadro M.

Nel **rigo M16, colonna 1**, va indicato l'ammontare dei redditi assoggettati all'ILOR già evidenziati nelle Sezioni II, IV, V e VI, escludendo gli eventuali redditi prodotti all'estero. Per l'individuazione dei redditi assoggettati all'ILOR vedere le istruzioni al quadro O. Il detto ammontare va riportato al **rigo O1 del quadro O.** Si precisa, infine, che da tale ammontare devono essere escluse le quote dei redditi delle società di persone delle società stesse.

Nella **colonna 2** dello stesso rigo vanno indicate le deduzioni ILOR spettanti in relazione ai redditi indicati nel presente modello. A tale riguardo si ricorda che:

- l'ammontare totale delle deduzioni ILOR richieste nella dichiarazione non può superare il limite cumulativo massimo consentito (cfr. le istruzioni al quadro O);
- in presenza di redditi agrari e/o d'impresa a tassazione IRPEF separata il calcolo delle deduzioni ILOR va effettuato innanzitutto nei quadri A, F o G e soltanto qualora in tali quadri non venga superato il limite massimo consentito il detto calcolo può essere effettuato nel quadro M fino al raggiungimento del citato limite.

Per i redditi prodotti all'estero dovrà essere allegata, anche ai fini della detrazione del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, un'apposita distinta secondo le modalità specificate nelle istruzioni generali.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO A1

Riferimenti normativi: articolo 78 del T.U.I.R.; articolo 18-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 2 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge n. 17 del 1985.

Il **Quadro 740/A1** deve essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi derivanti dall'allevamento di animali ai sensi dell'art. 78 del T.U.I.R., quando tale attività superi il limite indicato alla lett. *b)* dell'art. 29, comma 2 dello stesso testo unico, salvo che non si opti per la determinazione analitica del reddito stesso in base ai costi e ai ricavi effettivi. In base al predetto articolo 78, per i soggetti che esercitano attività di allevamento di animali oltre il limite suindicato, il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato mediante l'applicazione dei criteri e delle modalità da fissare con decreto del Ministro delle Finanze. La compilazione di questo quadro è opportuna anche quando il limite di cui al citato art. 29 non risulti superato, al fine di dimostrare le condizioni poste da tale normativa.

Nel decreto ministeriale 26 gennaio 1993 sono stabiliti i criteri per determinare, rispettivamente, il numero di animali allevabili per ciascuna specie sul terreno e reddituàlmente riconducibili nell'ambito del reddito agrario ai sensi della lett. *b)* dell'art. 29 del T.U.I.R.; il valore medio di reddito attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza nonché il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78 del T.U.I.R. ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.

Il computo di detti valori è effettuato sulla base delle *Tabelle 1, 2 e 3* allegate al predetto decreto ministeriale e riportate nelle presenti istruzioni.

Per esigenze di semplificazione, nel **Quadro A1** è stato predisposto un prospetto di calcolo desunto dalle predette tabelle al fine di rendere omogenei i dati relativi a terreni appartenenti a diverse fasce di qualità e ad animali di diverse specie: ciò è stato ottenuto attraverso un processo di normalizzazione ad unità base di riferimento (sesta fascia di terreno e specie di animale: piccioni, quaglie ed altri volatili).

La disciplina di determinazione del reddito di cui all'art. 78 del T.U.I.R. si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento, indipendentemente dal fatto che abbiano tenuto o meno la contabilità ordinaria purché in possesso dei seguenti requisiti:

1) che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto;

2) che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al D.M. 26 gennaio 1993.

Il reddito delle attività di allevamento che non rispondono alle sopra richiamate condizioni dovrà essere determinato secondo i normali criteri di cui al capo VI del Titolo I del T.U.I.R. e dovrà formare oggetto di dichiarazione nell'apposito **Quadro F,** ovvero nel **Quadro G.**

Nel caso di impresa di allevamento esercitata su terreni che in catasto risultano interamente o in parte intestati al coniuge del titolare dell'attività, i redditi agrari degli stessi terreni, allorché questi ultimi costituiscono beni oggetto di comunione legale, dovranno essere esposti nella Sezione I del **Quadro 740/A1** ai fini della determinazione del numero degli animali allevabili entro i limiti del reddito agrario.

Va precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78 del T.U.I.R. *non deve ritenersi esclusivo, nel senso che l'allevatore può determinare il reddito in modo ordinario ovvero a norma degli articoli 79 del T.U.I.R.; in tal caso dovrà essere compilato esclusivamente il* **Quadro F** o **G.**

In ordine alla compilazione del Quadro 740/A1 si forniscono qui di seguito alcuni chiarimenti:

- nella Sezione I col. 1 e 2, **dovranno essere riportati i redditi agrari (nell'ammontare riportato in catasto non arrotondato)** dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti sia dal dichiarante che, in caso di comunione legale, dal coniuge o condotti in affitto; in col. 3 sarà riportato il totale che moltiplicato per il coefficiente di normalizzazione darà il reddito agrario normalizzato del terreno suddiviso per fasce di qualità;
- nella Sezione II, col. 1 e 4, dovrà essere riportato il numero degli animali allevati delle diverse specie quali risultano dal registro cronologico cui sono tenuti coloro i quali svolgono attività di allevamento di animali eccedente i limiti dell'art. 29 del T.U.I.R. Nelle colonne 3 e 6 sarà, invece, indicato il prodotto del numero degli animali allevati per il coefficiente di normalizzazione. Detta normalizzazione e quelle relative alle fasce di qualità del terreno (Sez. I) sono desunte dalle Tabelle 2 e 3 allegate al D.M. 26 gennaio 1993; l'adozione di tale metodo ha consentito di ovviare alle difficoltà di calcolo che si riscontrano in presenza di allevamenti riguardanti più specie animali od esercitati su terreni appartenenti a diverse fasce di qualità. In particolare nella Sezione I i redditi agrari posseduti, riportati distintamente per fasce di qualità nelle colonne 1 e 2, saranno tradotti, attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione indicati nella successiva colonna 4, in un reddito agrario complessivo base (colonna 5) rapportato a quello della 6ª fascia. Con lo stesso procedimento, nella Sezione II si indicherà il numero dei capi allevati (colonne 1 e 4) per ciascuna specie e attraverso l'applicazione dei coefficienti indicati nelle colonne 2 e 5 si otterrà il totale dei capi ridotto alla unità assunta a base (piccioni ed altri volatili) (colonne 3 e 6);
- la Sezione III rigo A1/27 permette di pervenire al reddito imponibile ai sensi dell'art. 78 del T.U.I.R. attraverso il seguente sviluppo:

  a) nella colonna 1 si riporta il totale dei capi normalizzati allevati, quali risulta dal Totale B, Sez. II;

  b) nella colonna 2 il totale del reddito agrario risultante dalla Sezione I (Tot. A) moltiplicato per il coefficiente 372,4 che esprime la quantità di capi della specie presa a base (piccioni e altri volatili) allevabili nella sesta fascia entro il limite dell'art. 29 del T.U.I.R. e per ogni 100.000 lire di reddito agrario.

  c) nella colonna 3, per differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata risultante dal totale col. 1 e quello dei capi allevabili come sopra determinato, si avrà il numero dei capi eccedenti espresso anch'esso in termini di unità base di allevamento;

  d) nella colonna 4 il numero dei capi eccedenti come sopra ottenuto dovrà essere moltiplicato per il coefficiente 33,33 che è l'imponibile di ogni capo eccedente per la specie base, quindi per il coefficiente di maggiorazione stabilito in 2 dal D.M. 26 gennaio 1993. Il prodotto dei due coefficienti da 66,66 per cui sarà sufficiente moltiplicare il numero

4

TABELLA 1 - FASCE DI QUALITÀ

Prima fascia

Seminativo irriguo
Seminativo arborato irriguo
Seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato
Prato irriguo
Prato irriguo arborato
Prato a marcita
Prato a marcita arborato
Marcita

Seconda fascia

Seminativo
Seminativo arborato
Seminativo pezza e fosso
Seminativo arborato pezza e fosso
Arativo
Prato
Prato arborato (o prato alberato)

Terza fascia

Alpe
Pascolo
Pascolo arborato
Pascolo cespugliato
Pascolo con bosco ceduo
Pascolo con bosco misto
Pascolo con bosco d alto fusto
Bosco
Bosco misto
Bosco d alto fusto
Incolto produttivo

Quarta fascia

Risaia
Risaia stabile
Orto
Orto irriguo
Orto arborato
Orto arborato (o orto alberato) irriguo
Orto irriguo arborato
Orto frutteto
Orto pezza e fosso
Vigneto
Vigneto irriguo
Vigneto arborato
Vigneto per uva da tavola
Vigneto frutteto
Vigneto uliveto
Vigneto mandorleto
Uliveto
Uliveto agrumeto
Uliveto ficheto
Uliveto ficheto mandorleto
Uliveto frassineto
Uliveto frutteto
Uliveto sommaccheto
Uliveto vigneto
Uliveto sughereto
Uliveto mandorleto
Uliveto mandorleto pistacchieto
Frutteto
Frutteto irriguo
Agrumeto
Agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci)
Agrumeto irriguo
Agrumeto uliveto
Aranceto
Carrubeto
Castagneto
Castagneto da frutto
Castagneto frassineto
Chiusa
Eucalipteto
Ficheto
Ficodindieto
Ficodindieto mandorleto
Frassineto
Gelseto
Limoneto
Mandorleto
Mandorleto ficheto
Mandorleto ficodindieto
Mandarineto
Noceto
Palmeto
Pescheto
Pioppeto
Pistacchieto
Pometo
Querceto
Querceto da ghianda
Saliceto
Salceto
Sughereto

Quinta fascia

Canneto
Cappereto
Nocciolato
Noccioleto vigneto
Sommaccheto
Sommaccheto arborato
Sommaccheto mandorleto
Sommaccheto uliveto
Bosco ceduo

Sesta fascia

Vivaio
Vivaio di piante ornamentali e floreali
Giardini
Orto a coltura floreale
Orto irriguo a coltura floreale
Orto vivaio con coltura floreale

TABELLA 2 - ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL REDDITO AGRARIO

FASCE DI QUALITÀ	Tariffa media di R A	Unità foraggere producibili per Ha	Numero capi allevabili per Ha	Numero capi corrispondenti a L 100 000 di R A $\frac{c}{a} \times 100\,000$	Numero capi tassabili ex art. 29 del T U I R per L 100 000 di R A (d × 4)
	a	b	c	d	e
1ª (v tabella 1)	100 000	10 500	v tabella 3	v tabella 3	v tabella 3
2ª (v tabella 1)	85 000	5 100	v tabella 3	v tabella 3	v tabella 3
3ª (v tabella 1)	15 000	1 050	v tabella 3	v tabella 3	v tabella 3
4ª (v tabella 1)	180 000	4 500	v tabella 3	v tabella 3	v tabella 3
5ª (v tabella 1)	45 000	1 000	v tabella 3	v tabella 3	v tabella 3
6ª (v tabella 1)	1 450 000	2 700	v tabella 3	v tabella 3	v tabella 3

TABELLA 3

CATEGORIE DI ANIMALI	Durata media del ciclo di produzione (1)	Unità foraggere consumo annuale	(A) CAPI ALLEVABILI PER ETTARO E PER ANNO (2) — Fasce di qualità						(B) CAPI CORRISPONDENTI A L 100 000 DI R A — Fasce di qualità						(C) CAPI TASSABILI EX ART 29 PER L 100 000 DI R.A — Fasce di qualità						(D) Imponibile per ogni capo eccedente (3)
			R A 100 000 1	R A 85 000 2	R A 15 000 3	R A 180 000 4	R A 45 000 5	R A 1 450 000 6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Bovini e bufalini da riproduzione	—	3 500	3,00	1,46	0,30	1,28	0,28	0,77	3,00	1,72	2,00	0,71	0,62	0,05	12,00	6,88	8,00	2,84	2,48	0,20	58219,18
Vitelloni	—	2 100	5,00	2,43	0,50	2,14	0,48	1,28	5,00	2,86	3,33	1,19	1,07	0,09	20,00	11,44	13,32	4,76	4,28	0,36	34979,42
Manze	—	1 200	8,75	4,25	0,87	3,75	0,83	2,25	8,75	5,00	5,80	2,08	1,84	0,16	35,00	20,00	23,20	8,32	7,36	0,64	20000,00
Vitelli	6 mesi	1 000	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	21,00	12,00	14,00	5,00	4,44	0,37	84,00	48,00	56,00	20,00	17,76	1,48	8333,33
Suini da riproduzione	—	1 400	7,50	3,64	0,75	3,21	0,71	1,93	7,50	4,28	5,00	1,78	1,58	0,13	30,00	17,12	20,00	7,12	6,32	0,52	23351,65
Suinetti	3 mesi	180	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	262,50	150,00	175,00	62,50	55,56	4,66	1050,00	600,00	700,00	250,00	222,24	18,64	666,67
Suini leggeri da macello	6 mesi	800	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75	26,25	15,00	17,47	6,25	5,56	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6666,67
Suini pesanti da macello	9 mesi	800	17,50	8,50	1,75	7,50	1,67	4,50	17,50	10,00	11,67	4,17	3,71	0,31	70,00	40,00	46,68	16,68	14,84	1,24	10000,00
Polli e fagiani da riproduzione	—	59	177,97	86,44	17,80	76,27	16,95	45,76	177,97	101,69	118,67	42,37	37,67	3,16	711,88	406,76	474,68	169,48	150,68	12,64	983,34
Galline ovaiole	—	37	283,78	137,84	28,38	121,62	27,03	72,97	283,78	162,16	189,20	67,57	60,07	5,03	1135,12	648,64	756,80	270,28	240,28	20,12	616,66
Polli da allevamento e fagiani	8 mesi	14	1500,00	728,57	150,00	642,86	142,86	385,71	1500,00	857,14	1000,00	357,14	317,47	26,60	6000,00	3428,56	4000,00	1428,56	1269,88	106,40	116,67
Polli da carne	3 mesi	19	2210,52	1073,68	221,05	947,37	210,53	568,42	2210,52	1263,15	1473,67	526,32	467,84	39,20	8842,08	5052,60	5894,68	2105,28	1871,36	156,80	79,17
Galletto	2 mesi	12	5250,00	2550,00	525,00	2250,00	500,00	1350,00	5250,00	3000,00	3500,00	1250,00	1111,00	93,10	21000,00	12000,00	14000,00	5000,28	4444,44	372,40	33,33
Tacchini da riproduzione	—	96	109,37	53,12	10,94	46,87	10,42	28,12	109,37	62,49	72,93	26,04	23,16	1,94	437,48	249,96	291,72	104,16	92,64	7,76	1600,15
Tacchini da carne leggeri	4 mesi	51	617,65	300,00	61,76	264,71	58,82	158,82	617,65	352,94	411,73	147,06	130,71	10,95	2470,60	1411,76	1646,92	588,24	522,84	43,80	283,33
Tacchini da carne pesanti	6 mesi	60	350,00	170,00	35,00	150,00	33,33	90,00	350,00	200,00	233,33	83,33	74,07	6,21	1400,00	800,00	933,32	333,32	296,28	24,84	500,00
Anatre e oche da riproduzione	—	64	164,06	79,69	16,41	70,31	15,62	42,19	164,06	93,75	109,40	39,06	34,71	2,91	656,24	375,00	437,60	156,24	138,84	11,64	1066,63
Anatre oche e capponi	6 mesi	40	525,00	255,00	52,50	225,00	50,00	135,00	525,00	300,00	350,00	125,00	111,11	9,31	2100,00	1200,00	1400,00	500,00	444,44	37,24	333,33
Faraone da riproduzione	—	29	362,07	175,86	36,21	155,17	34,48	93,10	362,07	206,89	241,40	86,21	76,62	6,42	1448,28	827,56	965,60	344,84	306,48	25,68	483,33
Faraone	4 mesi	18	1750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1750,00	1000,00	1166,67	416,67	370,38	31,03	7000,00	4000,00	4666,68	1666,68	1481,52	124,12	100,00
Starne pernici e coturnici da riproduzione	—	19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,10	552,63	315,79	368,40	131,58	116,96	9,80	2210,52	1263,16	1473,60	526,32	467,84	39,20	316,67
Starne pernici e coturnici	6 mesi	12	1750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1750,00	1000,00	1166,67	416,67	370,38	31,03	7000,00	4000,00	4666,68	1666,68	1481,52	124,12	100,00
Piccioni e quaglie da riproduzione	—	19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,10	552,63	315,79	368,40	131,58	116,96	9,80	2210,52	1263,16	1473,60	526,32	467,84	39,20	316,67
Piccioni quaglie e altri volatili	2 mesi	12	5250,00	2550,00	525,00	2250,00	500,00	1350,00	5250,00	3000,00	3500,00	1250,00	1111,11	93,10	21000,00	12000,00	14000,00	5000,00	4444,44	372,40	33,33
Conigli e porcellini d india da riproduzione	—	43	244,19	118,60	24,42	104,65	23,25	62,79	244,19	139,53	162,80	58,14	51,67	4,33	976,76	558,12	651,20	232,56	206,68	17,32	716,69
Conigli e porcellini d india	3 mesi	27	1555,55	755,55	155,55	666,67	148,15	400,00	1555,55	888,88	1037,00	370,37	329,22	27,59	6222,20	3555,52	4148,00	1481,48	1316,88	110,36	112,50
Lepri visoni nutrie e cincillà	—	50	210,00	102,00	21,00	90,00	20,00	54,00	210,00	120,00	140,00	50,00	44,44	3,72	840,00	480,00	560,00	200,00	177,76	14,88	833,33
Volpi	—	230	45,65	22,17	4,56	19,56	4,35	11,74	45,65	26,08	30,40	10,87	9,67	0,81	182,60	104,32	121,60	43,48	38,68	3,24	3834,01
Ovini e caprini da riproduzione	—	460	22,83	11,09	2,28	9,78	2,17	5,87	22,83	13,05	15,20	5,43	4,82	0,40	91,32	52,20	60,80	21,72	19,28	1,60	7664,56
Agnelloni e caprini da carne	6 mesi	146	143,83	69,86	14,38	61,64	13,70	36,99	143,83	82,19	95,87	34,24	30,44	2,56	575,32	328,76	383,48	136,96	121,76	10,20	1216,72
Pesci crostacei e molluschi da riproduzione q.li (*)	—	640	16,41	7,97	1,64	7,03	1,56	4,22	16,41	9,38	10,93	3,91	3,47	0,29	65,64	37,52	43,72	15,64	13,88	1,16	10665,00
Pesci crostacei e molluschi da consumo q.li (*)	—	400	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75	26,25	15,00	17,47	6,25	5,56	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6666,67
Cinghiali e cervi	—	500	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	21,00	12,00	14,00	5,00	4,44	0,37	84,00	48,00	56,00	20,00	17,76	1,48	8333,33
Daini caprioli e mufloni	—	250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	42,00	24,00	28,00	10,00	8,89	0,74	168,00	96,00	112,00	40,00	35,56	2,96	4166,67
Equini da riproduzione	—	2 600	4,04	1,96	0,40	1,73	0,38	1,04	4,04	2,31	2,67	0,96	0,84	0,07	16,16	9,24	10,68	3,84	3,36	0,28	43367,35
Puledri	—	1 000	10,50	5,10	1,05	4,50	1,00	2,70	10,50	6,00	7,00	2,50	2,22	0,19	42,00	24,00	28,00	10,00	8,88	0,76	16666,67
Alveari (famiglie)	—	400	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75	26,25	15,00	17,47	6,25	5,56	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6666,67
Lumache consum. q.li	—	400	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75	26,25	15,00	17,47	6,25	5,56	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6666,67

(*) Allevati in invasi naturali quali laghi, stagni, valli da pesca e canali che insistono su superfici rappresentate in catasto nonché in invasi artificiali esistenti su terreni censiti in catasto.
(1) Quando non è indicata deve ritenersi non inferiore all'anno.
(2) Per le specie che hanno permanenze inferiori all'anno il numero indicato corrisponde alla somma dei capi allevabili in diversi cicli compresi nell'anno.
(3) Corrisponde al reddito agrario pro-capite della seconda fascia di coltura.

dei capi eccedenti per tale ultimo indice. *Il coefficiente di maggiorazione 2 non deve applicarsi nel caso di allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera dei propri familiari allorquando, per la natura del rapporto, non si configuri l'impresa familiare. In tal caso in luogo di 66,66 si applicherà il parametro 33,33;*

e) nella colonna 5 infine verrà riportato l'ammontare risultante dal menzionato prodotto che costituirà il reddito imponibile dell'impresa di allevamento determinata ai sensi dell'art. 78 del T.U.I.R.

Da tale ammontare vanno dedotte le eventuali quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Per la compilazione del prospetto relativo all'imputazione del reddito dell'impresa familiare si rinvia alle relative istruzioni.

Si rileva che se il contribuente possiede oltre a redditi derivanti da l'allevamento di animali di cui all'art. 78 del T.U.I.R. anche altro reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria, lo stesso dovrà compilare il Quadro A1 il cui risultato non dovrà, tuttavia, essere autonomamente riportato nei Quadri N ed O bensì dovrà confluire, apportando le conseguenti variazioni in aumento e in diminuzione, nel Quadro F.

Si ricorda, infine, che per ottenere la detrazione delle ritenute d'acconto subite dall'impresa è necessario allegare alla dichiarazione i certificati dei sostituti d'imposta attestanti l'ammontare dei pagamenti effettuati e quello delle relative ritenute operate. Il numero dei certificati deve essere indicato nell'apposito spazio.

Si premette innanzitutto che, per effetto della disposizione contenuta nella lettera e-*bis*, del comma 2, dell'art. 115 del T.U.I.R, a partire dal 1° gennaio 1991, sono esclusi dall'ILOR i redditi di impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, dell'art. 87 del T.U.I.R., organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti, fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, non sia superiore a tre.

Ai fini dell'esonero dall'ILOR, si richiede pertanto sia la sussistenza del predetto requisito numerico e sia la prevalenza nella organizzazione dell'attività.

Quest'ultimo requisito, in linea di principio, deve ritenersi normalmente sussistente con riguardo all'esercizio di attività commerciali svolte da imprese artigiane iscritte nel relativo Albo, di imprese che esercitano attività di commercio al minuto, attività alberghiere, attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense aziendali o attività di intermediazione o rappresentanza commerciale e imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.

Si fa presente che, in caso di esclusione dall'ILOR, ricorrendo le condizioni di cui sopra, il contribuente dovrà barrare l'apposita casella collocata accanto al titolo del riquadro «Determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi» del presente quadro.

Al di fuori di dette ipotesi, ai fini del calcolo dell'imponibile ILOR, va riportato il reddito di allevamento quale risulta dalla Sezione III, rigo A1/26 col. 5, dal quale si dedurranno: i redditi esenti ai fini dell'ILOR per i quali deve essere compilato l'apposito prospetto, secondo le istruzioni di seguito fornite; in caso di impresa familiare o coniugale, le quote spettanti, rispettivamente, ai collaboratori familiari o al coniuge. Saranno infine indicati il reddito netto risultante e la deduzione spettante ai sensi dell'art. 120 comma 1, del T.U.I.R. Per usufruire della deduzione occorre che il contribuente attesti, nell'apposito riquadro, che sussistono i requisiti stabiliti dalla legge. L'importo della deduzione dovrà poi riportarsi nel Modello 740/O.

PROSPETTO DELLE ESENZIONI TERRITORIALI

In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative a redditi fondiari.

Nelle colonne 1 o 7 i contribuenti che richiedono l'esenzione o che hanno già richiesto l'esenzione devono indicare la disposizione legislativa che ne prevede la concessione apponendo nella apposita casella il codice da scegliere nella tabella *c)*.

Il contribuente che ha più attività agevolate indicherà per ciascuna le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui trattasi delle medesime disposizioni.

Nelle colonne 2 o 8 deve essere indicato lo stato della richiesta utilizzando i diversi codici di cui alla tabella *b)* da apporre nell'apposita casella a seconda che l'esenzione sia richiesta nella dichiarazione dei redditi per la prima volta, che sia stata già richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa ai precedenti anni, che sia stata richiesta con apposita istanza che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione.

Nelle colonne 3 o 9 va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'esenzione.

Nelle colonne 4 o 10 deve essere indicato l'anno in cui è stata richiesta l'esenzione. Il contribuente che richiede l'esenzione per la prima volta nella dichiarazione 1993 relativa all'anno 1992 indicherà l'anno 1993.

Nelle colonne 5 o 11 deve essere indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito esente.

Nelle colonne 6 o 12 va indicato l'ammontare del reddito esente o reinvestito. Le colonne 3, 4, 9 e 10, non devono essere utilizzate per le agevolazioni degli utili reinvestiti.

Della richiesta dell'esenzione, fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno sia informato il competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette al quale (e *non* al Centro di Servizio cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta di esenzione) deve essere inviata con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito, compresa quella prescritta dal 3° comma dell'art. 102 del T.U. 6 marzo 1978, n. 218.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 50 della legge della Regione Sicilia 5 settembre 1990, n. 35 e dell'art 10 della successiva legge di modifica 15 maggio 1991, n. 20, le agevolazioni fiscali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono concesse nell'ambito della Regione Sicilia, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa istanza documentata.

I soggetti interessati possono essere ammessi a beneficiare, in via provvisoria, delle agevolazioni predette mediante apposita dichiarazione da allegare alla dichiarazione annuale dei redditi unitamente alla certificazione rilasciata dall'Amministrazione regionale attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza.

Stato della esenzione

Tabella *c)*

Codice	Stato della esenzione
A	Esenzione (totale o parziale) richiesta in dichiarazione per la prima volta.
B	Esenzione (totale o parziale) già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
C	Esenzione (totale o parziale) già richiesta con apposita istanza.
D	Esenzione (totale o parziale) riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio.
E	Esenzione (totale o parziale) negata dall'Ufficio con provvedimento in contestazione.

Tipo di esenzione

Tabella *b)*

Codice	Leggi agevolative
	Mezzogiorno (T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e legge 1° marzo 1986, n 64; D.L. 11 luglio 1988 n. 258, convertito dalla legge 5 agosto 1988 n. 337):
01	Esenzione totale ILOR (art. 101 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
02	Esenzione parziale ILOR (art 101 2° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
03	Esenzione ILOR 100% utili reinvestiti (art. 14, 4° comma, legge 1° marzo 1986, n. 64)
04	Esenzione ILOR 70% utili reinvestiti (art. 102, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
	Zone depresse Centro Nord e Polesine (art. 30, 1° e 2° comma D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; legge 1° dicembre 1986, n. 879):
20	Esenzione totale ILOR
21	Esenzione parziale ILOR
	Province di Trieste e Gorizia; Comuni di Monfalcone, S. Canzian d'Isonzo, Staranzano, Ancona, zona portuale Aussa Corno (art. 29 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 4, legge 27 dicembre 1975, n. 700; art. 30, 2° comma del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601; art. 9, 2° comma, legge 2 maggio 1983, n. 156; legge 29 gennaio 1986, n. 26):
30	Esenzione totale ILOR
31	Esenzione parziale ILOR
	Altri territori (art. 1, commi 8 e 9, D.L. 22 dicembre 1981, n. 790, conv. in legge 23 febbraio 1982, n. 47; art. 3-terdecies D.L. 1° ottobre 1982, n. 696, conv. in legge 29 novembre 1982, n. 883; art. 73 del D.L.G.S.L. 30 marzo 1990, n. 76; legge 10 maggio 1983, n. 190; art. 11, commi 1 e 2, legge 2 maggio 1990 n. 102):
50	Esenzione totale ILOR
51	Esenzione parziale ILOR
62	Esenzione ILOR 50% utili reinvestiti
63	Esenzione IRPEF 70% utili reinvestiti

Tutti gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000. I calcoli richiesti devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati; i risultati devono essere a loro volta arrotondati.

Sul modello sono già prestampati i tre zeri finali in tutti gli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

Non vanno invece arrotondati i redditi agrari catastali utilizzati per il calcolo dei capi rientranti nella potenzialità del fondo, riportati nella Sezione I del quadro A1.

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ P

REDDITI 1992

distinta degli oneri

DICHIARANTE [ ] O CONIUGE DICHIARANTE [ ] Barrare la relativa casella

CODICE FISCALE

Quadro N.

QUADRO P DISTINTA DEGLI ONERI

Si dichiara che le spese mediche sotto indicate sono rimaste effettivamente a proprio carico

SEZ. I – ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA UNA DETRAZIONE D'IMPOSTA

Spese mediche per le quali la detrazione in percentuale spetta per l'intero importo

N. ORD.	1 CODICE FISCALE PERCETTORE	2 IMPORTO	N. ORD.	3 CODICE FISCALE PERCETTORE	4 IMPORTO
P1		.000	P26		.000
P2		.000	P27		.000
P3		.000	P28		.000
P4		.000	P29		.000
P5		.000	P30		.000
P6		.000	P31		.000
P7		.000	P32		.000
P8		.000	P33		.000
P9		.000	P34		.000
P10		.000	P35		.000
P11		.000	P36		.000
P12		.000	P37		.000
P13		.000	P38		.000
P14		.000	P39		.000
P15		.000	P40		.000
P16		.000	P41		.000
P17		.000	P42		.000
P18		.000	P43		.000
P19		.000	P44		.000
P20		.000	P45		.000
P21		.000	P46		.000
P22		.000	P47		.000
P23		.000	P48		.000
P24		.000	P49		.000
P25		.000	P50	**TOTALE** (sommare gli importi da rigo P1 a P49)	.000

Spese mediche per le quali la detrazione in percentuale spetta per una quota dell'importo

N ORD.	CODICE FISCALE PERCETTORE	IMPORTO	N. ORD.	CODICE FISCALE PERCETTORE	IMPORTO
P51		.000	P60		.000
P52		.000	P61		.000
P53		.000	P62		.000
P54		.000	P63		.000
P55		.000	P64		.000
P56		.000	P65		.000
P57		.000	P66		.000
P58		.000	P67		.000
P59		.000	P68	**TOTALE** (vedere istruzioni)	.000

Provvigioni corrisposte agli intermediari immobiliari

P69		.000	P72		.000
P70		.000	P73		.000
P71		.000	P74	**TOTALE** (vedere istruzioni)	.000
P75	**TOTALE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE**				.000

Sommare l'importo di rigo P75 agli altri oneri per i quali è riconosciuta la detrazione e calcolare la detrazione di rigo N15 sul totale

SEZ. II - ONERI DEDUCIBILI DEL REDDITO COMPLESSIVO

Si dichiara che le spese mediche sottoindicate sono rimaste effettivamente a proprio carico

Spese mediche per l'assistenza dei portatori di handicap parzialmente deducibili

P76		.000	P87		.000
P77		.000	P88		.000
P78		.000	P89		.000
P79		.000	P90		.000
P80		.000	P91		.000
P81		.000	P92		.000
P82		.000	P93		.000
P83		.000	P94		.000
P84		.000	P95		.000
P85		.000	P96		.000
P86		.000	P97	**TOTALE** (sommare gli importi da rigo P76 a P96)	.000

Sommare l'importo di rigo 97 agli altri oneri deducibili dal reddito e riportare il totale al rigo N4

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

Si allegano:

N. .... documenti Data ....

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ L
REDDITI 1992
diversi

DICHIARANTE [ ] O CONIUGE DICHIARANTE [ ] Barrare la relativa casella

CODICE FISCALE

QUADRO L REDDITI DIVERSI

N. ORD.	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE				
L 1	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. a), del T.U.I.R. (lottizzazione di terreni, ecc.)	L1	.000		
L 2	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. b), del T.U.I.R. (rivendita di beni immobili nel quinquennio)	L2	.000		
L 3	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. c), del T.U.I.R. (cessioni di partecipazioni sociali)	L3	.000		
L 4	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decimi, livelli, ecc.) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	L4	.000		
L 5	Redditi di beni immobili situati all'estero	L5	.000		
L 6	Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali, ecc., non conseguiti dall'autore o dall'inventore (vedere istruzioni)	L6	.000		
L 7	Proventi di cui all'art. 81, lett. h), del T.U.I.R. derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	L7	.000		
L 8	Proventi di cui all'art. 81, lett. h), del T.U.I.R., derivanti da affitto e concessione in usufrutto di aziende e corrispettivi della vendita dell'unica azienda affittata o concessa in usufrutto	L8	.000		
L 9	Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente	L9	.000		
L10	Corrispettivi derivanti da attività non abituali di lavoro autonomo esercitate in Italia e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (vedere istruzioni)	L10	.000		
L11	Corrispettivi derivanti da attività non abituali di lavoro autonomo esercitate all'estero e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere	L11	.000		
L12	Indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa per attività sportiva dilettantistica	L12	.000		
L13	**Ammontare lordo** (sommare gli importi da rigo L1 a rigo L12)			L13	.000
L14	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo L1	L14	.000		
L15	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo L2	L15	.000		
L16	Prezzo dell'ultimo acquisto relativo alle operazioni di cui al rigo L3	L16	.000		
L17	Spese inerenti alle attività di cui al rigo L7	L17	.000		
L18	Spese inerenti alle attività di cui al rigo L8 e/o costo non ammortizzato dell'azienda ceduta	L18	.000		
L19	Spese inerenti alle attività commerciali di cui al rigo L9	L19	.000		
L20	Spese inerenti alle attività di lavoro autonomo di cui al rigo L10	L20	.000		
L21	Spese inerenti alle attività di lavoro autonomo di cui al rigo L11	L21	.000		
L22	**Totale deduzioni** (sommare gli importi da rigo L14 a rigo L21)			L22	.000
L23	**Reddito netto** (sottrarre l'importo di rigo L22 da quello di rigo L13, sommare tale importo agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1)			L23	.000
L24	**Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N19)			L24	.000
	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI				
L25	**Reddito netto** (riportare l'importo del rigo L23)			L25	.000
L26	Reddito netto derivante da attività non abituali di lavoro autonomo (sommare gli importi dei righi L10 e L11 e sottrarre gli importi dei righi L20 e L21)	L26	.000		
L27	Redditi di beni immobili situati all'estero e altri redditi prodotti all'estero	L27	.000		
L28	Redditi di cui al rigo L12	L28	.000		
L29	**Totale deduzioni** (sommare gli importi da rigo L26 a rigo L28)			L29	.000
L30	**Reddito imponibile** (sottrarre l'importo di rigo L29 da quello di rigo L25; sommare tale importo agli altri redditi ILOR e riportare il totale al rigo O1)			L30	.000

PLUSVALENZE INDENNITÀ ED ALTRE SOMME PERCEPITE A SEGUITO DI ATTI E PROVVEDIMENTI ESPROPRIATIVI, DI OCCUPAZIONE, ECC., EMESSI SUCCESSIVAMENTE AL 31-12-1988 E FINO AL 31-12-1991 (art. 11, comma 9, della legge del 30-12-1991, n. 413)

	IMPOSTE VERSATE		DATA DEL VERSAMENTO	CODICE	IMPORTO
L31	Imposta sostitutiva versata (seconda rata)	L31			.000
L32	ILOR versata (seconda rata)	L32			.000
L33	IRPEF versata (seconda rata)	L33			.000

Si allegano:

N. .... certificati dei sostituti d'imposta

N. .... prospetti e documenti

N. .... attestati o distinte di versamento

Data ....

FIRMA DEL DICHIARANTE O DEL CONIUGE DICHIARANTE

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ M

REDDITI 1992
soggetti a tassazione separata

DICHIARANTE ☐ O CONIUGE DICHIARANTE ☐	Barrare la relativa casella
CODICE FISCALE	

QUADRO M REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

SEZIONE I — Ammontare dei premi per assicurazioni sulla vita dedotti dal reddito complessivo da assoggettare a tassazione separata nel caso di riscatto del contratto nel corso del quinquennio ai sensi della lettera *m)*, comma 1, dell'art. 10 del T.U.I.R.

N. ORD.	1 Soggetto erogante	2 Anno nel quale è stato chiesto il riscatto	3 Ammontare dei premi dedotti dal reddito complessivo	4 Ritenuta d'acconto
M 1			.000	.000

SEZIONE II — Redditi percepiti in qualità di erede o legatario ai sensi dell'art. 7, comma 3, del T.U.I.R.

N. ORD.	1 Soggetti eroganti	2 Anno di apertura della successione	3 Reddito	4 Credito di imposta sui dividendi	5 Quota dell'imposta sulle successioni	6 Ritenuta d'acconto	7 Opzione per la tassazione ordinaria
M 2			.000	.000	.000	.000	
M 3			.000	.000	.000	.000	(vedere istruzioni) ☐

SEZIONE III — Indennità di cui alle lettere *c), d), e), f)*, comma 1, dell'art. 16 del T.U.I.R. per cessazione: dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di agenzia delle persone fisiche; da funzioni notarili; dell'attività sportiva professionistica.

N. ORD.	1 Tipo di reddito	2 Soggetti eroganti	3 Anno di fine rapporto	4 Indennità	5 Ritenuta d'acconto	6 Opzione per la tassazione ordinaria
M 4				.000	.000	(vedere istruzioni) ☐
M 5				.000	.000	☐
M 6				.000	.000	☐

SEZIONE IV — Plusvalenze, redditi ed indennità di cui alle lettere *g), g-bis)* e *h)*, comma 1, dell'art. 16 del T.U.I.R. per cessioni di aziende e liquidazione di imprese commerciali, possedute o esercitate da più di cinque anni, per cessioni ed espropri di aree fabbricabili e per perdita dell'avviamento.

N. ORD.	1 Tipo di reddito	2 Soggetti eroganti	3 Deduzioni ILOR di cui all'art. 120 del T.U.I.R.	4 Anno di insorgenza del diritto	5 Reddito	6 Ritenuta d'acconto	7 Opzione per la tassazione ordinaria (per i non imprenditori)
M 7			.000		.000	.000	(vedere istruzioni) ☐
M 8			.000		.000	.000	☐

SEZIONE V — Indennità di cui alla lettera *i)*, comma 1, dell'art. 16 del T.U.I.R. spettanti a titolo di risarcimento anche in forma assicurativa dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni.

N. ORD.	1 Soggetto erogante	2 Deduzioni ILOR di cui all'art. 120 del T.U.I.R.	3 Anno di insorgenza del diritto	4 Indennità	5 Ritenuta d'acconto	6 Opzione per la tassazione ordinaria (per i non imprenditori)
M 9		.000		.000	000	(vedere istruzioni) ☐

SEZIONE VI — Redditi di cui alle lettere *l)* e *n)*, comma 1, dell'art. 16 del T.U.I.R. conseguiti dai soci di società di persone costituite da più di cinque anni, o loro eredi, in dipendenza di recesso, esclusione, morte, riduzione del capitale e liquidazione nonché redditi di capitale derivanti da contratti o titoli di durata superiore a cinque anni.

N. ORD.	1 Tipo di reddito	2 Soggetti eroganti	3 Deduzioni ILOR di cui all'art. 120 del T.U.I.R.	4 Anno di insorgenza del diritto	5 Reddito	6 Ritenuta d'acconto	7 Opzione per la tassazione ordinaria (per i non imprenditori)
M10			.000		.000	.000	(vedere istruzioni) ☐
M11			.000		.000	.000	☐

SEZIONE VII — Redditi di cui alla lettera *m)*, comma 1, dell'art. 16 del T.U.I.R. conseguiti da soci di società di capitali costituite da più di cinque anni, in caso di recesso, riduzione del capitale e liquidazione.

N. ORD.	1 Soggetto erogante	2 Anno di insorgenza del diritto	3 Reddito	4 Credito di imposta sui dividendi	5 Ritenuta d'acconto	6 Opzione per la tassazione ordinaria (per i non imprenditori)
M12			.000	.000	.000	(vedere istruzioni) ☐

SEZIONE VIII — Redditi di capitale di fonte estera di cui all'art. 8 del D.L. n. 167 del 1990 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990, all'art. 10-ter, comma 5, della legge n. 77 del 1983 e successive modificazioni, all'art. 3, comma 2, del D.L. n. 372 del 1992 convertito dalla legge n. 429 del 1992 e all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 378 del 1992, convertito dalla legge n. 437 del 1992.

N. ORD.	1 Tipo reddito	2 Stato estero	3 Soggetti eroganti	4 Reddito	5 Aliquota %	6 Opzione per la tassazione ordinaria
M13				.000		(vedere istruzioni) ☐
M14				.000		

		1 Redditi	2 Crediti d'imposta sui dividendi	3 Ritenute
M15	Totale dei redditi per i quali è richiesta la tassazione ordinaria e dei relativi crediti d'imposta e ritenute	.000	.000	.000

		1 Redditi	2 Deduzioni
M16	Sommare i redditi assoggettati all'ILOR delle Sezioni II, IV, V e VI escludendo gli eventuali redditi prodotti all'estero; sommare le deduzioni ILOR delle Sezioni IV, V e VI.	000	.000

Sommare l'importo di col. 1 del rigo M15 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di col. 2 del rigo M15 agli altri crediti d'imposta sui dividendi e riportare il totale al rigo N2; sommare l'importo di colonna 3 del rigo M15 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N19; sommare l'importo di col. 1 di rigo M16 agli altri redditi ILOR e riportare il totale al rigo O1; sommare l'importo di col. 2 di rigo M16 alle altre deduzioni ILOR e riportare il totale al rigo O2, non oltre il limite cumulativo massimo consentito.

Si allegano:

N...... certificati dei sostituti d'imposta

N...... prospetti e documenti

N...... modelli RAD

Data ....

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ A1

REDDITI 1992

allevamento di animali

DICHIARANTE ☐ O CONIUGE DICHIARANTE ☐ Barrare la relativa casella

CODICE FISCALE

QUADRO A1 REDDITI DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI (per la parte eccedente la potenzialità del terreno)

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

SEZIONE I – Determinazione del reddito agrario normalizzato alla fascia base (*)

N ORD.	Ripartizione del reddito agrario per fasce di qualità	Reddito agrario (**) 1 Dichiarante	2 Coniuge	3 Totali (col. 1 + col. 2)	4 Coefficiente di normalizzazione	5 Reddito agrario normalizzato
A1 1	I				x 56,389	
A1 2	II				x 32,222	
A1 3	III				x 37,593	
A1 4	IV				x 13,426	
A1 5	V				x 11,934	
A1 6	VI				x 1,000	
	Totale				**Totale A reddito agrario normalizzato** (sommare gli importi da rigo A1 1 a rigo A1 6)	

SEZIONE II – Determinazione del numero di animali normalizzato alla specie base

N ORD.	Specie animale	1 Numero capi allevati	2 Coefficiente di normalizzazione	3 Numero capi normalizzati	Specie animale	4 Numero capi allevati	5 Coefficiente di normalizzazione	6 Numero capi normalizzati
A1 7	Bovini e bufalini da riproduzione		1.750,000					
A1 8	Vitelloni		1.050,000				riporto	
A1 9	Manze		600,000		Starne, pernici, coturnici da riprod.		9,500	
A1 10	Vitelli		250,000		Starne, pernici, coturnici		3,000	
A1 11	Suini da riproduzione		700,000		Piccioni, quaglie da riproduzione		9,500	
A1 12	Suinetti		20,000		Piccioni, quaglie e altri volatili		1,000	
A1 13	Suini leggeri da macello		200,000		Conigli e porcellini d'India da riprod.		21,500	
A1 14	Suini pesanti da macello		300,000		Conigli e porcellini d'India		3,375	
A1 15	Polli e fagiani da riproduzione		29,500		Lepri, visoni, nutrie e cincillà		25,000	
A1 16	Galline ovaiole		18,500		Volpi		115,000	
A1 17	Polli da allevamento e fagiani		3,500		Ovini e caprini da riproduzione		230,000	
A1 18	Polli da carne		2,375		Agnelloni e caprini da carne		36,500	
A1 19	Galletto		1,000		Pesci, crostacei e molluschi da riprod. q.li (***)		320,000	
A1 20	Tacchini da riproduzione		48,000		Pesci, crostacei e molluschi da cons. q.li (***)		200,000	
A1 21	Tacchini da carne leggeri		8,500		Cinghiali e cervi		250,000	
A1 22	Tacchini da carne pesanti		15,000		Daini, caprioli e mufloni		125,000	
A1 23	Anatre e oche da riproduzione		32,000		Equini da riproduzione		1.300,000	
A1 24	Anatre, oche, capponi		10,000		Puledri		500,000	
A1 25	Faraone da riproduzione		14,500		Alveari (famiglie) (***)		200,000	
A1 26	Faraone		3,000		Lumache consum. q.li (***)		200,000	
	Totale parziale (riportare a col. 6, rigo A1 8)				**Totale B numero dei capi normalizzati** (riportare al rigo A1 27 col. 1)			

SEZIONE III – Determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del T.U.I.R.

N ORD.	1 Totale B	2 Numero di capi allevabili nei limiti dell'art. 78 del T.U.I.R. Totale A x 372,4 / 100.000	3 Numero dei capi eccedenti (col. 1 – col. 2)	4 Coefficiente moltiplicatore (33,33 x 2)		5 Reddito di allevamento eccedente
A1 27				x 66,66	A1 27	.000
A1 28	(*meno*) Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare (come da prospetto in ultima pagina) o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria				A1 28	.000
A1 29	**Reddito dell'impresa di allevamento di spettanza del dichiarante** (sommare tale importo agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1)				A1 29	.000
A1 30	**Ritenute d'acconto subite, di spettanza dell'imprenditore** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N19)				A1 30	.000

(*) I redditi della Sezione I non vanno arrotondati.
(**) Vanno riportati in queste colonne i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti sia dal dichiarante che, in caso di comunione legale, dal coniuge o condotti in affitto.
(***) Per le specie pesci, crostacei, molluschi e lumache l'unità di allevamento è riferita al quintale; per gli alveari alla famiglia.

	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI — Barrare la casella in caso di esclusione dall'ILOR ai sensi della lett. e-bis, comma 2, dell'art. 115 del T.U.I.R.		
A1 31	**Reddito di allevamento** (riportare l'importo del rigo A1 27 col. 5)	A1 31	.000
A1 32	**Redditi esenti ai fini ILOR** (vedere istruzioni)	A1 32	.000
A1 33	**Reddito al netto delle esenzioni** (sottrarre l'importo di rigo A1 32 da quello di rigo A1 31)	A1 33	.000
A1 34	*(meno)* Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare (come da prospetto sottostante) o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria	A1 34	.000
A1 35	**Reddito netto del titolare** (sommare tale importo agli altri redditi ILOR e riportare il totale al rigo O1)	A1 35	.000
A1 36	**Deduzione spettante ai sensi dell'art. 120, comma 1, del T.U.I.R.** (sommare tale importo alle altre deduzioni ILOR e riportare il totale al rigo O2)	A1 36	.000

	IMPUTAZIONE DEL REDDITO DELL'IMPRESA FAMILIARE	[8] QUOTA DEL REDDITO DI IMPRESA	[9] QUOTA DELLE RITENUTE DI ACCONTO
A1 37	[1] codice fiscale [2] cognome [3] sesso [4] nome [5] comune di nascita [6] prov. [7] data di nascita	.000	.000
A1 38		.000	.000
A1 39		.000	.000
A1 40		.000	.000
A1 41		.000	.000
A1 42		.000	.000
	Totali	.000	.000

Si attesta, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del T.U.I.R., che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro **effettivamente prestato** nell'impresa in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.

Firma ....

ATTESTAZIONE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER FRUIRE DELLA DEDUZIONE ILOR

Si attesta che sussistono i requisiti per fruire della deduzione prevista ai fini dell'imposta locale sui redditi, richiesta nella presente dichiarazione

Firma

PROSPETTO DELLE ESENZIONI TERRITORIALI (vedere istruzioni)

N. ORD.	[1] TIPO DI ESENZIONE	[2] STATO DELLA ESENZIONE	[3] ANNO DI DECORRENZA	[4] ANNO DI RICHIESTA	[5] PROV. (sigla)	[6] REDDITO ESENTE	[7] TIPO DI ESENZIONE	[8] STATO DELLA ESENZIONE	[9] ANNO DI DECORRENZA	[10] ANNO DI RICHIESTA	[11] PROV (sigla)	[12] REDDITO ESENTE
A1 43			19	19		.000			19	19		.000
A1 44			19	19		.000			19	19		.000
A1 45			19	19		.000			19	19		.000

Annotazioni

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

Si allegano:
N. .... certificati dei sostituti d'imposta
N. .... prospetti e documenti
N. .... modelli RAD

Data ....

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ P

REDDITI 1992

distinta degli oneri

DICHIARANTE ☐ O CONIUGE DICHIARANTE ☐ barrare la relativa casella

CODICE FISCALE

Quadro N. ☐

QUADRO P DISTINTA DEGLI ONERI

Si dichiara che le spese mediche sotto indicate sono rimaste effettivamente a proprio carico

SEZ. I – ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA UNA DETRAZIONE D'IMPOSTA

Spese mediche per le quali la detrazione in percentuale spetta per l'intero importo

N.ORD.	1 CODICE FISCALE PERCETTORE	2 IMPORTO	N.ORD.	3 CODICE FISCALE PERCETTORE	4 IMPORTO
P1		.000	P26		.000
P2		.000	P27		.000
P3		.000	P28		.000
P4		.000	P29		.000
P5		.000	P30		.000
P6		.000	P31		.000
P7		.000	P32		.000
P8		.000	P33		.000
P9		.000	P34		.000
P10		.000	P35		.000
P11		.000	P36		.000
P12		.000	P37		.000
P13		.000	P38		.000
P14		.000	P39		.000
P15		.000	P40		.000
P16		.000	P41		.000
P17		.000	P42		.000
P18		.000	P43		.000
P19		.000	P44		.000
P20		.000	P45		.000
P21		.000	P46		.000
P22		.000	P47		.000
P23		.000	P48		.000
P24		.000	P49		.000
P25		.000	P50	TOTALE (sommare gli importi da rigo P1 a P49)	.000

Spese mediche per le quali la detrazione in percentuale spetta per una quota dell'importo

N.ORD.	CODICE FISCALE PERCETTORE	IMPORTO	N.ORD.	CODICE FISCALE PERCETTORE	IMPORTO
P51		.000	P60		.000
P52		.000	P61		.000
P53		.000	P62		.000
P54		.000	P63		.000
P55		.000	P64		.000
P56		.000	P65		.000
P57		.000	P66		.000
P58		.000	P67		.000
P59		.000	P68	**TOTALE** (vedere istruzioni)	.000

Provvigioni corrisposte agli intermediari immobiliari

P69		.000	P72		.000
P70		.000	P73		.000
P71		.000	P74	**TOTALE** (vedere istruzioni)	.000
P75	**TOTALE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE**				.000

Sommare l'importo di rigo P75 agli altri oneri per i quali è riconosciuta la detrazione e calcolare la detrazione di rigo N15 sul totale

SEZ. II - ONERI DEDUCIBILI DEL REDDITO COMPLESSIVO

Si dichiara che le spese mediche sottoindicate sono rimaste effettivamente a proprio carico

Spese mediche per l'assistenza dei portatori di handicap parzialmente deducibili

P76		.000	P87		.000
P77		.000	P88		.000
P78		.000	P89		.000
P79		.000	P90		.000
P80		.000	P91		.000
P81		.000	P92		.000
P82		.000	P93		.000
P83		.000	P94		.000
P84		.000	P95		.000
P85		.000	P96		.000
P86		.000	P97	**TOTALE** (sommare gli importi da rigo P76 a P96)	.000

Sommare l'importo di rigo 97 agli altri oneri deducibili dal reddito e riportare il totale al rigo N4

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

Si allegano:

N. .... **documenti** **Data** ....

RACCOMANDATA

DICHIARANTE ____________________
CODICE FISCALE

____
COGNOME E NOME

DOMICILIO FISCALE ____ VIA/PIAZZA ____ N CIVICO

CAP ____ COMUNE ____ PROV

- ***SE LA BUSTA CONTIENE ANCHE LA DICHIARAZIONE I.C.I., BARRARE LA CASELLA*** ☐
- ***SE LA DICHIARAZIONE COMPRENDE I QUADRI MOD 740/E o MOD. 740/F o MOD. 740/G, BARRARE LA CASELLA*** ☐
- ***SE LA DICHIARAZIONE È PRESENTATA ANCHE SU SUPPORTO MAGNETICO, BARRARE LA CASELLA*** ☐

MINISTERO DELLE FINANZE

DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

MOD. 740

AVVERTENZA: *Questa busta deve essere utilizzata sia quando la dichiarazione viene presentata mediante spedizione* ***con raccomandata senza avviso di ricevimento,*** *al Centro di Servizio o all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, sia quando viene presentata mediante consegna al Comune di domicilio fiscale*

SUL RETRO DELLA PRESENTE BUSTA SONO INDICATE LE MODALITÀ DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE.

Roma IPZS

AL
(indicare Centro di Servizio o Ufficio distrettuale)
DELLE IMPOSTE DIRETTE DI

CAP ____ CITTÀ ____

ATTENZIONE: VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI RIPORTATO

ATTENZIONE VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI RIPORTATO

MODALITÀ DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

Indirizzare la busta

al **Centro di Servizio** *competente secondo le indicazioni* riportate nella tabella

ovvero

all'**Ufficio distrettuale delle imposte dirette** per i contribuenti con domicilio fiscale nei comuni per i quali non sono istituiti i Centri di Servizio

Contribuenti con domicilio fiscale in Comuni della	C A P da indicare	Città da indicare
REGIONE LAZIO	00100	ROMA
PROVINCIA DI MILANO	20100	MILANO
REGIONE PUGLIA	70100	BARI
REGIONE BASILICATA	70100	BARI
REGIONE ABRUZZO	65100	PESCARA
REGIONE MARCHE	65100	PESCARA
REGIONE MOLISE	65100	PESCARA
REGIONE VENETO	30100	VENEZIA
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	30100	VENEZIA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	40100	BOLOGNA
REGIONE LIGURIA	16100	GENOVA
REGIONE SICILIA	90100	PALERMO
REGIONE CAMPANIA	84100	SALERNO
REGIONE CALABRIA	84100	SALERNO
REGIONE PIEMONTE	10100	TORINO
REGIONE VALLE D'AOSTA	10100	TORINO
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE	38100	TRENTO

DECRETO 12 febbraio 1993.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, dei modelli 750, 750/A, 750/B-D1, 750/C-H-I, 750/F-G-N-P-U, 750/R-T e 750/S-W, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, nonché il modello 750/K, concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, da presentare nell'anno 1993 dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 3, quarto comma, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, istitutiva dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese;

Visto il primo comma dell'art. 8 del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 78, quarto comma della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale i Centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese, nonché gli altri soggetti indicati nel medesimo quarto comma, provvedono ad inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni su supporti magnetici formati sulla base di programmi elettronici forniti o comunque prestabiliti dalla stessa Amministrazione;

Visto l'art. 6, secondo comma, del decreto del Ministro delle finanze 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione, dell'art. 78, sesto e settimo comma, della citata legge n. 413 del 1991, in base al quale i termini e le modalità di trasmissione dei predetti supporti magnetici sono stabiliti con i decreti del Ministro delle finanze di approvazione dei modelli;

Ritenuta l'opportunità, in relazione all'esigenza di talune categorie di contribuenti di servirsi di supporti meccanografici per la dichiarazione dei redditi e per la dichiarazione del patrimonio netto, di autorizzare la predisposizione anche di speciali modelli per la compilazione meccanografica delle dichiarazioni in modo che siano assicurate la conformità strutturale dei modelli meccanografici con quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze e la loro compatibilità con le necessità gestionali della liquidazione delle imposte;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati, con le relative istruzioni, gli annessi modelli 750, 750/A, 750/B-D1, 750/C-H-I, 750/F-G-N-P-U, 750/R-T e 750/S-W concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, nonché il modello 750/K, concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, da presentare nell'anno 1993 dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, consistenti ciascuno in una scheda di quattro facciate e la busta da utilizzare per la registrazione degli stessi.

I modelli 750, 750/A, 750/B-D1, 750/C-H-I, 750/F-G-N-P-U, 750/R-T e 750/S-W e il modello 750/K devono essere riprodotti in due esemplari identici.

Art. 2.

I Centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese, nonché gli altri soggetti indicati nell'art. 78, quarto comma, della legge n. 413 del 1991, devono inviare le dichiarazioni di cui all'art. 1 anche su supporti magnetici.

I termini, le modalità e le caratteristiche dei predetti supporti magnetici saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro delle finanze.

Art. 3.

È autorizzata la stampa di speciali modelli 750, 750/A, 750/B-D1, 750/C-H-I, 750/F-G-N-P-U, 750/R-T, 750/S-W e di uno speciale modello 750/K da utilizzare per la compilazione meccanografica delle dichiarazioni dei redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate nonché per la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese da presentare nell'anno 1993.

I modelli di cui al comma precedente, composti di quattro facciate, vanno riprodotti su stampati meccanografici a striscia continua, di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le quattro facciate di ogni scheda devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE. da non staccare».

Sul bordo dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura «All'atto della presentazione i due esemplari del modello devono essere separati e privati delle bande laterali di trascinamento».

I modelli di cui al primo comma devono presentare le seguenti caratteristiche:

stampa realizzata con il colore rosso medio;

conformità di struttura e sequenza con i modelli approvati con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Le dimensioni, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

a) per il formato a pagina singola:

larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5;

b) per il formato a pagina ripiegabile:

larghezza minima cm 35 - massima cm 42;

altezza minima cm 29,2 massima cm 31,5.

I modelli meccanografici predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma precedente, devono rispettare, per ciascuno dei modelli di cui agli articoli precedenti, la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata;

nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata.

Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere stampati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 1993

Il Ministro: GORIA

dichiarazione delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società semplici e delle società o associazioni fra artisti o professionisti

REDDITI 1992

istruzioni per la compilazione

INDICE

PARTE PRIMA AVVERTENZE GENERALI

1 PREMESSA

La dichiarazione dei redditi modello 750/93 tiene conto delle disposizioni contenute in provvedimenti legislativi emanati anteriormente all'anno 1992 ma con effetto dal 1° gennaio 1992, nonché di quelle emanate nel corso dell'anno stesso in particolare le disposizioni che assumono maggiore rilevanza sono quelle contenute

— nella legge 30 dicembre 1991 n 413, contenente, tra l'altro, la soppressione del comma 7 dell art 50 e dell'art 80 del T U I R , la revisione del regime dei coefficienti presuntivi di ricavi e di compensi e l introduzione di un ulteriore limite di ricavi ai fini dell ammissione al regime di contabilità semplificata per gli esercenti attività d impresa,

— nel D L 19 settembre 1992 n 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n 438 recante, tra l altro, la nuova disciplina di taluni oneri deducibili, nonché l'introduzione di un nuovo metodo di determinazione del reddito minimo" basato sul contributo diretto lavorativo, per i soggetti esercenti attività di impresa ovvero arti e professioni

— nel D L 9 settembre 1992, n 372, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992 n 429, recante modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale,

— nel D L 17 settembre 1992, n 378 convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n 437, recante modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera e obbligazioni

— nel D.L. 31 dicembre 1992, n. 513, concernente, tra l'altro, l'esclusione dall'ILOR dei redditi d'impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo;

— nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 concernente il «Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Particolari novità sono state introdotte da quest'ultimo decreto legislativo, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, l'imposta comunale sul valore degli immobili (ICI). Pertanto, le società di persone e le associazioni tra artisti o professionisti devono dichiarare, ai fini di tale imposta, gli immobili posseduti nel territorio dello Stato su apposito modello *750/ICI, da allegare alla presente dichiarazione.* Poichè in tale modello dovranno essere dichiarati ai fini dell'IRPEF o IRPEG e dell'ILOR dovuta per l'anno 1992, anche gli immobili il cui possesso è iniziato antecedentemente al 1° gennaio 1993, nella presente dichiarazione sono stati eliminati i quadri relativi ai terreni e fabbricati, in quanto la determinazione dei relativi redditi si effettua in detto modello 750/ICI.

2 SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE

Il modello 750 deve essere presentato dalle società in nome collettivo o in accomandita semplice, dalle società di armamento, dalle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti o professioni e dalle società semplici che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.

Va precisato che il mod. 750 deve essere presentato anche dalle società irregolari o di fatto: queste ultime sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici, a seconda che esercitino o *meno attività commerciale.*

Le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o in accomandita semplice, secondo che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza.

Si precisa che nel caso di azienda coniugale il reddito deve essere dichiarato nel mod. 750 allorchè l'attività è esercitata in società fra i coniugi (ad esempio: coniugi cointestatari della licenza ovvero comunque entrambi imprenditori); negli altri casi il coniuge imprenditore dovrà utilizzare il quadro F (o G) del mod. 740, mentre l'altro coniuge indicherà la quota di sua pertinenza nel quadro H della propria dichiarazione mod. 740.

Per quanto riguarda il Gruppo Europeo di Interesse Economico, la cui costituzione è stata introdotta nell'ordinamento dal decreto legislativo *23 luglio 1991, n. 240, si precisa che detti organismi, pur non essendo* soggetti passivi d'imposta, sono tuttavia tenuti alla presentazione del modello 750, quali soggetti di accertamento per l'imputazione del reddito ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR ai singoli membri (persone fisiche esercenti una attività commerciale e arti e professioni, società di persone, società di capitali, appartenenti a Stati diversi, membri della Comunità).

Le società e le associazioni devono presentare il modello 750 ai fini della determinazione delle quote di reddito imputabili ai singoli soci o associati agli effetti *dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o* dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed ai fini dell'imposta locale sui redditi dovuta dalle società medesime.

Si sottolinea che i redditi *delle unità immobiliari* in condominio (portineria, alloggio portiere, lavanderia, stenditoi, ecc.) vanno dichiarati pro-quota dai singoli condomini nella propria dichiarazione dei redditi e *non* dal condominio con il mod. 750.

I soggetti obbligati al regime di contabilità ordinaria o che per esso abbiano optato, devono compilare il quadro A, allegando il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite; quelli ammessi a fruire del regime di contabilità semplificata devono compilare il quadro B.

Le società semplici e le società di fatto ad esse equiparate (che non possono svolgere attività commerciali e non *compilano, quindi*, i quadri A e B) devono dichiarare i singoli redditi delle varie categorie compilando i rispettivi quadri.

Le società o associazioni fra artisti o professionisti devono compilare il quadro C (redditi di lavoro autonomo), nonchè i quadri relativi agli altri redditi eventualmente posseduti.

I GEIE devono comunque utilizzare il quadro A, indipendentemente dal tipo di attività esercitata.

Per effetto dell'art. 5, comma 1, della legge n. 413/1991, le società che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano il reddito applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di tale attività, al netto dell'IVA, il coefficiente di redditività del 25 per cento. Qualora non intendano avvalersi di detto regime forfetario debbono esercitare l'opzione nella dichiarazione annuale relativa all'IVA per l'anno 1992 dandone comunicazione, ai fini della determinazione del reddito, barrando l'apposita casella inserita nel riquadro relativo all'opzione posta nell'ultima facciata del mod. 750/A o 750/B. In tal caso il reddito va determinato in base ai *criteri indicati negli articoli da 52 a 76, ovvero a quelli previsti* nell'art. 79, a seconda del regime di contabilità cui i predetti soggetti sono tenuti, anche in dipendenza di opzione.

L'opzione sopra indicata è vincolante per un triennio e, pertanto, qualora allo scadere del triennio stesso i predetti soggetti intendano permanere nel regime prescelto, dovranno esercitare nuovamente l'opzione per il regime medesimo.

I dati risultanti dai singoli quadri, ai fini della determinazione delle quote di reddito imputabili ai soci, associati o partecipanti del reddito *assoggettabile all'imposta locale sui redditi nei confronti della* società, devono essere riepilogati negli appositi quadri del modello fondamentale.

3 QUADRI DA UTILIZZARE

I soggetti precedentemente indicati devono utilizzare per la dichiarazione dei redditi, a pena di nullità, il modello fondamentale ed i seguenti modelli:

— **Mod. 750/A** relativo a redditi d'impresa in regime ordinario;
— **Mod. 750/B** relativo a redditi di impresa in contabilità semplificata;
— **Mod. 750/C** *relativo a redditi di lavoro autonomo;*
— **Mod. 750/D-1** relativo a redditi di allevamento di animali;
— **Mod. 750/F** relativo a redditi di capitale;
— **Mod. 750/G** relativo a redditi di partecipazione in società di persone;
— **Mod. 750/H** relativo a redditi diversi e plusvalenze, indennità ed altre somme derivanti da atti e provvedimenti espropriativi;
— **Mod. 750/I** relativo a redditi soggetti a tassazione separata ai fini IRPEF;
— ***Mod. 750/K*** *relativo all'imposta sul patrimonio delle imprese;*
— **Mod. 750/N** relativo alla elencazione degli amministratori non soci o non associati;
— **Mod. 750/P** relativo alla rivalutazione dei beni d'impresa ed alle riserve e fondi assoggettati ad imposta sostitutiva;
— **Mod. 750/R** relativo alla distinta dei prospetti e documenti allegati alla dichiarazione mod. 750/93;
— **Mod. 750/S** relativo ai crediti d'imposta concessi a favore delle imprese;
— **Mod. 750/T** relativo alla distinta dei redditi derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti a ritenuta d'acconto;
— **Mod. 750/U** relativo alle plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva, (legge 25 marzo 1991, n. 102);
— **Modulo 750/W** relativo ai trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari.

Se nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, la società *dichiarante è stata interessata da una operazione di fusione, quale*

società incorporante o risultante dalla fusione stessa, deve essere compilato il **«Prospetto relativo alle operazioni di fusione»**, in distribuzione presso gli Uffici distrettuali delle imposte dirette. In tal caso va barrata l'apposita casella sulla busta nella quale va inserita la dichiarazione.

I modelli da utilizzare devono essere conformi a quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il modello fondamentale 750, **che deve essere compilato e presentato in duplice esemplare**, comprende: nel frontespizio, i prospetti relativi al soggetto d'imposta, al suo rappresentante ed alla persona che sottoscrive la dichiarazione, nelle pagine interne appositi quadri (*L, M, O*) e l'attestazione di spettanza delle deduzioni ILOR, nell'ultima pagina il prospetto delle riserve o fondi formati prima della trasformazione da società soggetta all'IRPEG in società di persone, il prospetto dei redditi prodotti all'estero, il prospetto dei conferimenti agevolati e il prospetto delle esenzioni territoriali e settoriali.

Anche gli altri modelli, ivi compreso il prospetto relativo alle operazioni di fusione, ad esclusione dei modelli D1, E, R e T, vanno compilati e presentati in duplice originale, uno dei quali per l'elaborazione automatizzata.

N.B.: Per consentire la corretta acquisizione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria si invitano i contribuenti che utilizzano la carta carbone a scrivere sull'"ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA". La documentazione da allegare alla dichiarazione va inserita nell'altro esemplare.

4 TERMINE E MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E DEL MODELLO 750 W

La dichiarazione deve essere *presentata* tra il 1° maggio ed il 10 giugno 1993 all'Ufficio del Comune nella cui circoscrizione la società l'associazione o il GEIE ha la sede legale o in mancanza, la sede amministrativa, se anche quest'ultima manca, all'Ufficio del Comune dove viene esercitata prevalentemente l'attività (art. 58 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

Va ricordato che le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate e che, qualora il domicilio fiscale sia fissato dall'Amministrazione finanziaria, d'autorità o su richiesta di parte, a norma dell'art. 59 del citato D.P.R. n. 600, in Comune diverso da quello stabilito in via generale il relativo provvedimento ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stato notificato.

La dichiarazione può anche essere spedita a mezzo di raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) al competente Centro di Servizio delle Imposte Dirette ovvero, se il Centro non è istituito, all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

Sono stati istituiti dieci Centri di Servizio (Roma, Milano, Bari, Pescara, Venezia, Bologna, Genova, Torino, Salerno e Palermo) cui vanno indirizzate le dichiarazioni dei contribuenti con domicilio fiscale nelle relative circoscrizioni, secondo le indicazioni seguenti.

Contribuenti con domicilio fiscale in Comuni delle Regioni	Centro di Servizio delle Imposte Dirette di
Lazio	Roma
Lombardia (solo Comuni della Provincia di Milano)	Milano
Puglia	Bari
Basilicata	Bari
Abruzzo	Pescara
Marche	Pescara
Molise	Pescara
Veneto	Venezia
Friuli-Venezia Giulia	Venezia
Emilia-Romagna	Bologna
Liguria	Genova
Piemonte e Valle D'Aosta	Torino
Campania e Calabria	Salerno
Sicilia	Palermo
Trentino Alto Adige	Trento

Per la consegna o la spedizione della dichiarazione è stato predisposto un doppio tipo di busta, una preindirizzata agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette e l'altra preindirizzata ai Centri di Servizio, sulle quali devono essere indicati, negli spazi appositamente predisposti:

— la ragione sociale della società o associazione,
— il numero di codice fiscale,
— i dati del domicilio fiscale.

La dichiarazione deve essere presentata utilizzando la busta preindirizzata, avendo cura di introdurre la dichiarazione stessa in modo che il triangolo in alto a sinistra corrisponda al triangolo stampato sul retro della busta.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'Ufficio postale che deve apporre il timbro a calendario sulla busta che la contiene.

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla disposizione di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 600, la quale stabilisce che le dichiarazioni presentate o spedite ad Ufficio non competente si considerano presentate o spedite nel giorno in cui pervengono all'Ufficio delle imposte (o Centro di Servizio) competente.

La prova della presentazione della dichiarazione non può essere data che mediante la ricevuta rilasciata dall'Ufficio del Comune o dall'Ufficio postale.

La dichiarazione presentata con ritardo non superiore a un mese è valida, ma si applicano le pene pecuniarie di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 600 ridotte a un quarto. Tuttavia la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad ufficio incompetente o non sottoscritta o redatta su uno stampato non conforme al modello, non si considera omessa agli effetti penali, ai sensi dell'art. 1, 1° comma, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1982, n. 516, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, ultimo periodo, del D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1991, n. 154.

Presentazione del modulo 750/W

Il modulo 750/W deve essere presentato dalle società o associazioni residenti in Italia che nel periodo di imposta hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria. Per la compilazione di detto modulo si rinvia alle apposite istruzioni contenute nel paragrafo 22.

Se sussiste l'obbligo della presentazione del mod. 750 ad esso deve essere allegato il modulo 750/W.

Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi il modulo 750/W deve essere autonomamente presentato, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione.

5 ARROTONDAMENTO

Tutti gli importi indicati in dichiarazione devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario, ad esempio 1501 diventa 2000, 1500 diventa 1000. I calcoli richiesti dal modello di dichiarazione devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati, i risultati devono essere a loro volta arrotondati.

Per semplificare la compilazione, sul modello sono già prestampati i tre zeri finali in tutti gli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

PARTE SECONDA - AVVERTENZE PARTICOLARI

6 FRONTESPIZIO

In merito ai dati da riportare nel frontespizio del modello fondamentale di dichiarazione si forniscono le seguenti precisazioni
Se il soggetto interessato inizia o cessa l'attività nel corso dell'anno solare (attività iniziata dopo il 1° gennaio ovvero cessata prima del 31 dicembre, liquidazione o fallimento dell'impresa) il dichiarante deve indicare nell'apposito riquadro il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione Per esempio, se una impresa è stata dichiarata fallita il 15 dicembre 1992 il curatore fallimentare, nella dichiarazione da presentare entro quattro mesi dalla sua nomina, deve annotare nel detto riquadro la data «dal 1° gennaio 1992 al 14 dicembre 1992»

a) *DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE*

Numero di codice fiscale

tale numero è formato da undici cifre che vanno riportate ordinatamente nell'apposita casella, è utile ricordare che per le nuove società il numero di codice fiscale deve essere preventivamente richiesto agli Uffici provinciali IVA, se società o associazioni dichiaranti IVA, altrimenti agli Uffici distrettuali delle imposte dirette

Ragione sociale

indicare quella risultante dall atto costitutivo e comunque indicarla in maniera esatta e completa, per le società semplici, irregolari o di fatto, qualora la ragione sociale comprenda cognome e nome dei soci, per ogni socio va indicato prima il cognome e poi il nome
Qualora la società o l associazione adotti una sigla questa dovrà essere indicata nell apposito spazio contiguo a quello relativo al numero di codice fiscale.

Sede legale e domicilio fiscale

deve essere indicata la sede legale precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia con la sigla automobilistica (per Roma = RM), la frazione la via il numero civico, il codice di avviamento postale
I dati riguardanti il domicilio fiscale devono essere indicati solo dalle società o associazioni che, per effetto di provvedimento dell'Amministrazione finanziaria, hanno il domicilio fiscale in Comune diverso da quello stabilito in via generale dall'art 58 del D P R n 600 del 1973

Codici statistici

Stato il relativo codice deve essere ricercato nella **tabella A**.

Natura giuridica. il relativo codice deve essere ricercato nella **tabella B**.

***Situazione*. Il relativo codice deve essere ricercato nella tabella C.**

Deduzione di cui all'art 120, comma 1 barrare la casella nel caso in cui la società fruisca della deduzione ai fini ILOR di cui all'art 120, comma 1, del T U I R

Imprese artigiane iscritte nell'apposito albo· barrare la casella nel caso in cui la società fruisca della deduzione ai fini dell ILOR di cui all'art 120, comma 2, del T U I R

EVENTI ECCEZIONALI.

Nella casella «eventi eccezionali» i soggetti interessati indicheranno l appartenenza ad una delle categorie contrassegnate dalla rispettiva lettera come da prospetto che segue

A) **Soggetti colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale.**

Ordinanze Ministro Coordinamento Protezione Civile
N 2057 del 21-12-1990, G U n.299 del 21-12-1990
N 2145 del 27-6-1991, G U n 150 del 28-6-1991
N 2198 del 27-12-1991, G U n 303 del 21-12-1991
N 2276 del 4-6-1992, G U n 135 del 10-6-1992
N 2301 del 29-7-1992, G U n 179 del 31-7-1992
N 2316 del 29-1-1993, G U n 26 del 29-2-1993
Vanno invece utilizzate le lettere B), C) e D) rispettivamente
— per i soggetti che hanno fruito della facoltà di non effettuare i versamenti di acconto ai sensi dell'ordinanza n.2308/FPC del 4 novembre 1992 provvedendo al pagamento dell intero ammontare entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi per l anno 1992,
— per i soggetti che hanno fruito della sospensione dei versamenti di acconto ai sensi del D L 4 dicembre 1992, n 471 convertito, senza modificazioni, dalla legge 1° febbraio 1993, n 25, (art 3, terzo comma) ivi compresi quelli che hanno effettuato il versamento entro il 20 dicembre 1992 (art 7),
— per i soggetti che hanno usufruito della sospensione dei versamenti di acconto ai sensi dell'ordinanza n 2307/FPC del 4 novembre 1992 e del D L 4 dicembre 1992, n 471 convertito, senza modificazioni, dalla legge 1° febbraio 1993, n 25, (art 10), ivi compresi quelli che hanno effettuato il versamento entro il 20 dicembre 1992

TABELLA A

CODICE	STATO DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DICHIARANTE ALL ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1	Soggetto in normale attività
2	Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3	Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4	Soggetto estinto

TABELLA B

CODICE	NATURA GIURIDICA
23	Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art 5, comma 3 lett b, del T U I R
24	Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art 5, comma 3, lett b, del T U.I.R.
25	Società in accomandita semplice
26	Società di armamento
27	Associazioni fra artisti e professionisti
28	Aziende coniugali
29	GEIE

TABELLA C

CODICE	SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
1	Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2	Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3	Periodo d imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4	Periodo d imposta in cui si è verificata l estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5	Periodo d imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6	Periodo normale d imposta

b) *DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE.*

Nel riquadro del frontespizio riguardante il rappresentante della società devono essere indicati il codice fiscale, il cognome, il nome, il sesso, la data, il comune, la provincia di nascita, nonchè il *codice-carica*, barrando il valore **1** se trattasi di rappresentante legale, **2** se trattasi di curatore fallimentare, **3** se trattasi di liquidatore e **4** se trattasi di socio amministratore; del predetto rappresentante deve essere indicato, altresì, il numero di telefono con il relativo prefisso, nonchè la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale, con l'avvertenza che detto domicilio normalmente coincide con la residenza anagrafica, ma può essere diverso da questa se è stato stabilito, d'ufficio o su istanza del contribuente, dall'Amministrazione finanziaria.

Chiude il frontespizio la parte concernente i dati della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione, della quale occorre indicare le esatte generalità (cognome e nome, numero di codice fiscale, luogo e data di nascita, domicilio) nonchè la qualità nella quale viene resa la dichiarazione (rappresentante legale, rappresentante negoziale, amministratore di fatto, cogestore, ecc.); si precisa che se la persona che sottoscrive la dichiarazione coincide con quella del rappresentante non è necessario ripetere i dati già indicati nel riquadro relativo al rappresentante, ivi incluso il codice fiscale.

Si richiama l'attenzione sulle sanzioni penali comminate dagli articoli 1 e 4 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982 n. 516, come sostituiti dagli articoli 1 e 6 del D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, a carico di coloro che omettono di presentare una dichiarazione cui sono obbligati ai fini delle imposte sui redditi o indicano nelle scritture contabili l'ammontare dei corrispettivi in misura inferiore a quella reale ma superiore ai limiti fissati dalla legge ovvero che danno luogo alle fattispecie elencate nel citato art. 4.

Prima della indicazione della data e della sottoscrizione, vanno precisati i modelli compilati barrando le relative caselle.

7 ISTRUZIONI COMUNI AI MODELLI 750/A, 750/B E 750/C, RELATIVE AL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO.

1. IL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO.

L'articolo 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, stabilisce che qualora il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali o di arti e professioni dichiarato dalla società o dall'associazione risulti inferiore all'ammontare del contributo diretto lavorativo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni, con riferimento alla situazione soggettiva dei singoli soci o associati in partecipazione che non apportano esclusivamente capitale ovvero di ciascun associato dell'associazione costituita tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, l'ufficio delle entrate, anche avvalendosi di procedure automatizzate, provvede alla liquidazione e alla riscossione delle maggiori imposte con le modalità previste per la liquidazione e la riscossione delle imposte sui redditi dovute sulla base della dichiarazione.

Il contributo diretto lavorativo è, quindi, l'ammontare di reddito minimo derivante dall'esercizio di un'attività d'impresa o dell'arte e professione che deve concorrere a formare il reddito della società o associazione. Sono, pertanto, ininfluenti le scelte operate dal contribuente stesso in ordine alla quantificazione dei singoli componenti positivi e negativi di reddito (quale, ad esempio, quella di rinviare la tassazione delle plusvalenze ai sensi dell'art. 54, comma 4, del T.U.I.R.).

Il citato articolo 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 384 del 1992 stabilisce che le disposizioni contenute nello stesso articolo trovano applicazione, indipendentemente dal regime contabile adottato, nei riguardi, tra gli altri:

1) delle società di persone esercenti attività commerciali i cui ricavi non superano gli ammontari di 360 milioni di lire o di 1 miliardo di lire indicati nel primo comma dell'articolo 18 del D.P.R. n. 600 del 1973;

2) delle associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni i cui compensi non superano l'ammontare di 360 milioni indicato nel quarto comma dell'articolo 19 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Per la individuazione del limite di ricavi previsto dall'articolo 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 trovano applicazione le disposizioni contenute nel comma 8 del medesimo articolo 18 in base alle quali nei confronti dei rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e periodici anche su supporti audiovideomagnetici e dei distributori di carburante i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.

In caso di contemporaneo svolgimento di attività d'impresa avente per oggetto prestazioni di servizi e di altre attività trovano, naturalmente, applicazione i criteri stabiliti nello stesso articolo 18, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973.

Ai fini della verifica del superamento dei limiti sopra menzionati va fatto riferimento ai ricavi di competenza di cui all'articolo 53 del T.U.I.R. ed ai compensi percepiti di cui all'articolo 50, comma 1, del T.U.I.R. conseguiti nello stesso periodo d'imposta per il quale trova applicazione il contributo diretto lavorativo (ad esempio, in sede di prima applicazione della normativa in esame, va preso in considerazione l'ammontare di ricavi o compensi conseguito nel 1992).

Risulta, pertanto, del tutto irrilevante il regime contabile adottato nel periodo di imposta interessato.

Le disposizioni contenute nell'articolo 11-*bis* del decreto-legge n. 384 del 1992 non trovano applicazione nei riguardi dei soggetti per i quali ricorrono le condizioni contemplate nell'articolo 1, comma 9, del D.P.C.M. 18 dicembre 1992.

Pertanto il disposto del menzionato articolo 11-*bis* non trova applicazione:

— *a*) nel periodo di imposta d'inizio dell'attività per le attività di cui alla seconda e alla quinta categoria della tabella A allegata al D.P.C.M. 18 dicembre 1992, nei primi due periodi di imposta di attività, compreso quello d'inizio, per le imprese di cui alla prima categoria della stessa tabella e nei primi tre periodi di imposta di attività, compreso quello di inizio, per gli artisti e professionisti di cui alla terza e quarta categoria della stessa tabella e, in ogni caso, nel periodo d'imposta in cui è cessata l'attività;

— *b*) nei riguardi dei contribuenti di età inferiore a 21 anni ovvero superiore a 75 anni;

— *c*) nei riguardi dei contribuenti sottoposti a procedura concorsuale;

— *d*) in caso di liquidazione ordinaria della società;

— *e*) nei riguardi di coloro che svolgono attività di formazione presso studi professionali, o comunque nei riguardi di coloro che, se richiesto per l'esercizio della professione, non abbiano ancora ottenuto l'iscrizione nell'albo;

— *f*) nei riguardi delle società esercenti esclusivamente attività di gestione immobiliare e di quelle che hanno concesso in affitto l'unica azienda posseduta.

In relazione alla condizione di cui alla lettera a), ai fini del computo degli anni per i quali è prevista l'esclusione occorre considerare come anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l'attività.

Nel comma 11 dell'articolo 1 dello stesso D.P.C.M. 18 dicembre 1992 è stato precisato che per inizio dell'attività stessa deve intendersi l'impianto di una nuova iniziativa produttiva distinta da quelle eventualmente già esercitate anche in precedenza.

Le modalità di determinazione del contributo diretto lavorativo sono stabilite nel D.P.C.M. 18 dicembre 1992, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 297.

Qualora il reddito determinato dai soggetti interessati sulla base delle risultanze delle scritture contabili risulti di ammontare inferiore a quello del contributo diretto lavorativo gli stessi possono evitare l'iscrizione a ruolo prevista dal citato comma 1 dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge n. 384 del 1992 integrando, in sede di dichiarazione dei redditi, i ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili, dell'importo necessario per elevare il proprio reddito in misura tale che lo stesso risulti non inferiore al contributo diretto lavorativo.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 62, comma 12, del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, ai contribuenti che indicano nella dichiarazione

dei redditi da presentare nell'anno 1993, ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili al fine di adeguarsi al disposto dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge n 384 del 1992, e per evitare l'accertamento induttivo di cui all'articolo 12 del decreto-legge n 69 del 1989, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, comma 4, del D P R n 600 del 1973, ma non è dovuto il versamento, ivi previsto, della somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati

L'articolo 62, comma 11, del citato decreto-legge n 513 del 1992 stabilisce che i redditi d'impresa dei soggetti nei cui confronti trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 11-*bis* del D L n 384 del 1992 sono esclusi dall'ILOR fino ad un ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo determinato sulla base dei criteri di cui al D P C M 18 dicembre 1992

Pertanto, qualora venga dichiarato un reddito d'impresa di ammontare superiore al contributo diretto lavorativo lo stesso sarà escluso dall'ILOR solo limitatamente alla parte di esso corrispondente al menzionato contributo

I soggetti che beneficiano di tale esclusione non possono fruire delle deduzioni previste ai fini dell'ILOR dall'articolo 120 del T U.I R Ciò in quanto il menzionato contributo costituisce un nuovo criterio di misurazione dell'apporto lavorativo dei soci che sostituisce quello, di *tipo forfettario, basato sulle deduzioni rapportate al reddito*

La società può invece, continuare a fruire delle deduzioni di cui all articolo 120 del T U I R in riferimento ai soci esclusi dall'applicazione del contributo diretto lavorativo (quali ad esempio, quelli che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 9, del D P C M. 18 dicembre 1992)

Ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge n 384 del 1992 in caso di mancato adeguamento spontaneo da parte del contribuente, l'ufficio delle entrate (ovvero l ufficio distrettuale delle imposte dirette fino alla istituzione degli uffici delle entrate) anche avvalendosi di procedure automatizzate, provvederà alla iscrizione a ruolo della differenza tra l'imposta liquidata in base alla dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art 36-bis e quella determinata in base alla rettifica del reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali e di arti o professioni dichiarato al fine di adeguarlo all importo del menzionato contributo diretto lavorativo

L'ufficio provvederà altresì ad iscrivere a ruolo gli interessi in ragione del 9 per cento annuo e la soprattassa del 40 per cento relativi alle somme non versate, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 9 e 92 del D P R 29 settembre 1973, n 602

Nel comma 2 dell'articolo 11-*bis* è precisato che gli uffici delle entrate provvedono allo sgravio, totale o parziale, delle somme iscritte a ruolo ai sensi del comma 1 qualora dalla documentazione asseverata prodotta dal contribuente entro 30 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento, risulti che i dati presi a base per la determinazione del contributo diretto lavorativo sono infondati in tutto o in parte *ovvero risultano sussistere componenti negativi, dedotti in sede di* dichiarazione dei redditi, non compresi, in tutto e in parte, tra quelli ordinariamente imputabili al settore o all'attività, tali da ridurre o annullare la differenza tra il reddito dichiarato e l'ammontare del contributo diretto lavorativo Tali componenti negativi di carattere straordinario, il cui ammontare deve risultare anche dalle scritture contabili, possono essere già indicati dal contribuente nell'apposito spazio previsto nel "prospetto dei dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficenti" contenuto nei quadri A, B, e C

Possono essere presi in considerazione quali componenti negativi straordinari di reddito idonei a giustificare la produzione di un reddito imponibile inferiore al contributo diretto lavorativo, ad esempio

— le perdite di beni di ammontare rilevante che derivano da fatti naturali quali, ad esempio, allagamenti, incendi, etc ,

— le perdite di beni dovute a furti subiti o a danneggiamenti delle strutture produttive in cui viene esercitata l'attività,

— le perdite su crediti di entità superiore a quella *ordinariamente riscontrabile nel settore o nell'attività*

L'asseverazione della documentazione prodotta dal contribuente da allegare alla dichiarazione dei redditi nel caso in cui nell'apposito spazio vengano indicati componenti negativi di carattere straordinario deve essere effettuata, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2, terzo e quarto periodo, del D P.R n 600 del 1973, ad opera dei soggetti abilitati ad assistere e a rappresentare il contribuente dinanzi agli organi del contenzioso tributario Si ricorda che fino al 1° ottobre 1993, (data in cui verranno insediati i nuovi organi della giurisdizione tributaria previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n 546) sono abilitati ad effettuare l'asseverazione i seguenti soggetti indicati nell'articolo 30, terzo comma, del D P R 26 ottobre 1972, n 636 avvocati, procuratori legali, notai, dottori commercialisti, ingegneri, architetti, dottori in agraria, ragionieri, geometri, periti edili, periti industriali, periti agrari, consulenti del lavoro, spedizionieri doganali, iscritti nell elenco delle persone autorizzate dal Ministero delle finanze, funzionari delle associazioni della categoria iscritti in elenco da tenersi presso l Intendenza di finanza competente per territorio

L'asseverazione può essere, altresì, effettuata dai centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese di cui all'art 78, commi 1 e 2 della legge 30 dicembre 1991, n 413, tramite il direttore tecnico

L'asseverazione, da effettuare sulla documentazione, consiste nella dichiarazione che la documentazione stessa è attendibile (in quanto *viene prodotta in originale o risulta conforme a quella esibita dal* contribuente al professionista) nonché idonea a comprovare l'esistenza dei componenti negativi di carattere straordinario

Si ricorda che in caso di falsa indicazione dei fatti asseverati, non dipendente da false o erronee indicazioni fornite dal contribuente i soggetti che asseverano la documentazione incorrono nelle sanzioni penali previste dall'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n 516

Nel caso in cui tra gli associati dell associazione tra persone fisiche *costituita per l'esercizio in forma associata di arti e professioni* vi sia uno dei soggetti abilitati all'asseverazione indicati in precedenza lo stesso potrà effettuare direttamente la prescritta asseverazione

2. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA DI CALCOLO.

Ai fini della determinazione del contributo diretto lavorativo, il cui importo va indicato nei Quadri A B e C si può utilizzare l'allegato schema di calcolo per la cui compilazione si forniscono le seguenti istruzioni, nelle quali è fatto riferimento agli articoli del DPCM 18 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n 297 del 18 dicembre 1992

Per ciascun socio che non apporta esclusivamente capitale, o per ciascun associato dell associazione tra artisti o professionisti ovvero per ciascun associato in partecipazione che non apporti esclusivamente capitale va compilata una distinta colonna Lo schema di calcolo non va allegato alla dichiarazione dei redditi

Al rigo 1 deve essere riportato l'importo base del contributo diretto lavorativo, rilevabile dalla tabella D riferito all'attività svolta Nel caso in cui la società svolga più attività, con distinta annotazione dei ricavi derivanti da ciascuna attività, per ognuna delle quali è previsto un contributo diretto lavorativo di diverso ammontare, va compilato uno schema per ciascuna attività, indicando al rigo 27 la percentuale dei ricavi della attività cui si riferisce lo schema rispetto ai ricavi relativi a tutte le attività soggette al contributo diretto lavorativo Il contributo diretto lavorativo della società è pari alla somma degli importi indicati nel rigo 28 In presenza di associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, nel cui ambito operano associati con diverso contributo diretto lavorativo, va compilato un unico schema di calcolo determinando per ciascun associato, il contributo diretto a lui riferibile

Al rigo 2 deve essere indicato il coefficiente correttivo relativo al luogo di svolgimento dell'attività (art 3, comma 1) rilevabile dalla tabella E Si precisa che va indicato lo stesso valore percentuale in tutte le colonne utilizzate

Al rigo 3 va indicato l'eventuale coefficiente correttivo relativo alle caratteristiche individuali del socio o associato (art 3, comma 2) rilevabile dalla tabella G

Ai fini della individuazione del coefficiente applicabile in relazione ai primi anni d'esercizio dell'attività si fornisce il seguente schema relativo agli anni per i quali è esclusa l'applicazione del contributo diretto lavorativo e a quelli per i quali sono previste le riduzioni di cui all'art 3, comma 2

a) Attività relative alla categoria I

— esclusione per i primi 2 periodi d'imposta compreso quello di inizio,

— riduzione pari allo 0,70 per il 3° e 4° periodo d'imposta,

— riduzione pari allo 0,80 per il 5° e 6° periodo d'imposta

b) Attività relative alla categoria II

— esclusione nel periodo d imposta d inizio dell'attività,

— nessuna riduzione

c) Attività relative alle categorie III e IV

— esclusione per i primi 3 periodi d'imposta compreso quello di inizio,

2. SCHEMA PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO

N ORD		DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO				
		SOCIO/ASS	SOCIO/ASS	SOCIO/ASS	SOCIO/ASS	SOCIO/ASS
1	CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO (vedere tabella D)	000	000	000	000	000
2	Coefficiente correttivo relativo alla localizzazione geografica dell'attività (vedere tabella E)					
3	Coefficiente relativo alle caratteristiche soggettive del socio o associato (vedere tabella G)					
4	Contributo Diretto Lavorativo "corretto"	000	000	000	000	000
5	Periodo di normale svolgimento dell'attività					
6	Giornate di lavoro riferibili a tutti i lavoratori dipendenti					
7	Maggiorazione relativa all'apporto recato dai dipendenti	000	000	000	000	000
8	Periodo di effettivo svolgimento dell'attività soggetta a Contributo Diretto Lavorativo					
9	Contributo Diretto Lavorativo al lordo delle riduzioni spettanti	000	000	000	000	000
10	Periodo di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi di lavoro dipendente e assimilati svolta a tempo pieno					
11	Riduzione del Contributo Diretto Lavorativo relativa al periodo di cui al rigo 10	000	000	000	000	000
12	Periodo di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi di lavoro dipendente e assimilati svolta a tempo parziale					
13	Riduzione del Contributo Diretto Lavorativo relativa al periodo di cui al rigo 12	000	000	000	000	000
14	Periodo di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi agrari					
15	Riduzione del Contributo Diretto Lavorativo relativa al periodo di cui al rigo 14	000	000	000	000	000
16	Periodo di contemporaneo svolgimento di altre attività produttive non soggette a Contributo Diretto Lavorativo					
17	Redditi percepiti nel periodo di cui al rigo 16	000	000	000	000	000
18	Riduzione massima spettante per le altre attività	000	000	000	000	000
19	Riduzione del Contributo Diretto Lavorativo relativa al periodo di cui al rigo 16	000	000	000	000	000
20	Totale riduzione da applicare al Contributo Diretto Lavorativo	000	000	000	000	000
21	Riduzione massima del Contributo Diretto Lavorativo	000	000	000	000	000
22	Riduzione spettante del Contributo Diretto Lavorativo	000	000	000	000	000
23	Contributo Diretto Lavorativo netto	000	000	000	000	000
24	Percentuale impiego energia lavorativa relativa all'attività	%	%	%	%	%
25	CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO DEL SOCIO O ASSOCIATO	000	000	000	000	000
26	CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO COMPLESSIVO	000				
27	Percentuale dei ricavi dell'attività rispetto ai ricavi di tutte le attività soggette a Contributo Diretto Lavorativo	%				
28	CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO DELL'ATTIVITÀ	000				

TABELLA D - Contributo diretto lavorativo

ATTIVITÀ		IMPORTO
	CATEGORIA I - IMPRESE SENZA DIPENDENTI	
11	agricoltura (1)	21 000 000
12	produzione di beni	24 500 000
13	produzione di servizi (2)	21 000 000
14	commercio	24 000 000
15	trasporti	27 500 000
16	altre attività	23 500 000
19	contribuenti che chiedono l applicazione delle disposizioni di cui all art 11-*bis* comma 3 ultimo periodo, del D L n 384 del 1992	12 000 000
	CATEGORIA II IMPRESE CON DIPENDENTI	
21	agricoltura (1)	25 000 000
22	produzione di beni	30 000 000
23	produzione di servizi (2)	26 000 000
24	commercio	29 000 000
25	trasporti	31 000 000
26	altre attività	28 500 000
29	contribuenti che chiedono l applicazione delle disposizioni di cui all'art 11-bis comma 3 ultimo periodo del D L n 384 del 1992	12 000 000
	CATEGORIA III LIBERI PROFESSIONISTI	
31	Professioni per lo svolgimento delle quali è richiesto il diploma anche se è previsto l esame di abilitazione ed altre che non richiedono titolo di studio	32 000 000
39	contribuenti che chiedono l applicazione delle disposizioni di cui all art 11-*bis* comma 3 ultimo periodo del D L n 384 del 1992	12 000 000
	CATEGORIA IV	
41	Professioni per lo svolgimento delle quali è richiesta la laurea anche se è previsto l esame di abilitazione	40 000 000
49	contribuenti che chiedono l'applicazione delle disposizioni di cui all art 11-*bis* comma 3 ultimo periodo del D L n 384 del 1992	12 000 000
	CATEGORIA V	
51	Professioni e attività per le quali è richiesta una particolare specializzazione e/o attrezzatura (3)	50 000 000
59	contribuenti che chiedono l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 *bis*, comma 3 ultimo periodo del D L n 384 del 1992	12 000 000

NOTE
(1) Tale categoria si riferisce per quanto concerne le attività agricole a quelle produttive di reddito di impresa di cui all'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi.
(2) La categoria "produzione di servizi" si riferisce alle imprese aventi per oggetto prestazione di servizi di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 17 gennaio 1992
(3) Le professioni e le attività per le quali è richiesta una particolare specializzazione e/o attrezzature verranno individuate con decreto del Ministro delle Finanze

TABELLA E *Coefficienti correttivi in relazione al luogo di svolgimento della attività*

CODICE		COEFFICIENTE
B1	Per attività svolte in comuni con popolazione inferiore a 5 000 abitanti (situate in qualunque regione)	0 60
B2	Per attività svolte in comuni con popolazione compresa tra 5 000 e 20 000 abitanti e situati nelle Regioni indicate nella Tabella F ed attività di commercio ambulante svolte nelle predette regioni	0 70
B3	Per attività svolte in comuni con popolazione maggiore di 20 000 e non superiore a 100 000 abitanti situati nelle regioni indicate nella Tabella F	0,80
B4*	Per attività svolte in comuni con popolazione compresa tra 5 000 e 20 000 abitanti situati in regioni diverse da quelle indicate in Tabella F ed attività di commercio ambulante svolte nelle predette regioni	0 80
B5	Per attività svolte in comuni con popolazione superiore a 100 000 abitanti situati nelle regioni indicate nella Tabella F	0 90
B6	Per attività svolte in comuni con popolazione maggiore di 20 000 e non superiore a 100 000 abitanti e situati in regioni diverse da quelle indicate nella Tabella F	0 90
B7	Per attività svolte in aree di particolare rilievo urbane o extraurbane situate in regioni diverse da quelle indicate nella Tabella F	1 10
B8	Per attività svolte in aree di particolare rilievo di cui al codice B7 se sussistono le condizioni G2, G4, G5, G6, G7 G8 e G9 della Tabella G	1 00

TABELLA F - Tabella delle Regioni
- ABRUZZO
- BASILICATA
CALABRIA
- CAMPANIA
MOLISE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
UMBRIA

TABELLA G - *Coefficienti relativi alle caratteristiche soggettive dei soggetti per le attività relative alla I Categoria e per le attività relative alla III IV e V Categoria della Tabella A se esercitate con non più di un dipendente*

CODICE		COEFFICIENTE
G1	Contribuente con più di 65 anni o meno di 30 anni (elevati a 35 nel caso in cui svolga una attività professionale per la quale è prevista la laurea)	0 80
G2	Contribuente con più di 70 anni	0 50
G3	Contribuente affetto da invalidità rilevante ai fini della attività svolta che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40%	0 50
G4	Attività relative alla I Categoria iniziate da almeno due anni o da meno di cinque	0 70
G5	Attività relative alla I Categoria iniziate da almeno cinque anni o da meno di sette	0 80
G6	Attività relative alla III e IV Categoria iniziate da almeno tre anni o da meno di sei	0 70
G7	Attività relative alla III e IV Categoria iniziate da almeno sei anni o da meno di dieci	0,80
G8	Attività relative alla V Categoria iniziate da almeno un anno o da meno di quattro	0 70
G9	Attività relative alla V Categoria iniziate da almeno quattro anni o da meno di otto	0 80

(1) Il requisito della età si intende posseduto anche nel caso in cui la stessa sia compiuta nel corso del periodo d imposta

— riduzione pari allo 0 70 per il 4° e 5° periodo d imposta,
— riduzione pari allo 0,80 per il 6°, 7°, 8° e 9° periodo d'imposta

d) Attività relative alla categoria V
— esclusione nel periodo d imposta di inizio dell'attività,
— riduzione pari allo 0,70 per il 2° e 3° periodo d'imposta,
— riduzione pari allo 0 80 per il 4° 5°, 6° e 7° periodo d'imposta

Al **rigo 4** va indicato il contributo diretto lavorativo «corretto» ottenuto **moltiplicando l'importo di rigo 1 per i coefficienti riportati al rigo 2 ed al** rigo 3

Al **rigo 5** va indicato in giorni, il periodo di **normale svolgimento** dell'attività pari a 312 giorni se si tratta di attività che riguarda l'intero anno

Al **rigo 6** va indicato il numero delle giornate complessivamente lavorate dai lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio dell'impresa dell arte e professione Al riguardo si precisa che per l'individuazione del numero delle giornate lavorate si fa riferimento alle giornate retribuite risultanti dai modelli DM relativi all'anno 1992 e che le giornate lavorative del dipendente a tempo parziale ovvero con contratto di formazione lavoro e degli apprendisti vanno considerate per la metà

Al **rigo 7** deve essere indicata la maggiorazione del contributo diretto lavorativo pari al 5 per cento per ogni lavoratore dipendente oltre il primo calcolata sulla base delle giornate di lavoro indicate al precedente rigo (art 3, comma 3) Si precisa che la maggiorazione va calcolata per ogni socio o associato applicando il 5 per cento all importo di rigo 1 adeguato in base al coefficiente di localizzazione geografica e rapportato al numero dei soci o associati In pratica occorre effettuare il seguente calcolo

rigo 7 = [rigo 1 × rigo 2 × (rigo 6–rigo 5) rigo 5] × 0 05 numero dei soci o associati

Si precisa che qualora la differenza fra rigo 6 e rigo 5 sia inferiore a zero la maggiorazione del contributo va considerata pari a zero

Al **rigo 8** va indicato (in giorni) il periodo di effettivo svolgimento dell attività in quanto nell ipotesi di attività limitata rispetto all'anno *ovvero al periodo di normale svolgimento dell attività il contributo diretto* lavorativo va ridotto in proporzione al periodo di effettivo svolgimento dell attività stessa (art 1, comma 3) Si ricorda che l eventuale svolgimento dell attività per un periodo di tempo limitato rispetto all'anno o al periodo di normale svolgimento dell attività deve essere provato

in modo obiettivo, mediante documentazione ed attestazione rese da soggetti diversi dal contribuente che vanno al legate alla dichiarazione dei redditi.
Se il contribuente fruisce di tale riduzione allo stesso non spettano le riduzioni relative al contemporaneo svolgimento di altre attività non soggette a contributo diretto lavorativo di cui ai righi da 10 a 19.

Al **rigo 9** deve essere indicato l'importo del contributo diretto lavorativo risultante dalla somma degli importi dei righi 4 e 7, rapportata al periodo di effettivo svolgimento dell'attività indicata al rigo 8. In pratica si deve effettuare il seguente calcolo: [(rigo 4 + rigo 7) : rigo 5] × rigo 8.

Ai **righi 10, 12 e 14** va indicato, rispettivamente, il numero di giorni nei quali è stata svolta contemporaneamente all'attività soggetta a contributo diretto lavorativo una attività produttiva di redditi di lavoro dipendente ed assimilati, a tempo pieno (rigo 10), ovvero a tempo parziale (rigo 12), oppure una attività produttiva di reddito agrario (rigo 14).

Ai **righi 11, 13 e 15** va indicata la riduzione spettante in relazione al contemporaneo svolgimento dell'attività soggetta a contributo diretto lavorativo e di:
a) attività produttiva di redditi di lavoro dipendente ed assimilati svolta a tempo pieno (rigo 11);
b) attività produttiva di redditi di lavoro dipendente o assimilati svolta a tempo parziale (rigo 13);
c) attività produttiva di reddito agrario (rigo 15).
Tali riduzioni sono pari al 50 per cento (ovvero al 30 per cento per l'attività di lavoro dipendente svolta a tempo parziale) del contributo diretto lavorativo indicato al rigo 9 rapportato al numero delle giornate di contemporaneo svolgimento dell'attività. In pratica occorre effettuare i seguenti calcoli:
Al rigo 11:
(rigo 9 : rigo 8) × rigo 10 × 0,50
Al rigo 13:
(rigo 9 : rigo 8) × rigo 12 × 0,30
Al rigo 15:
(rigo 9 : rigo 8) × rigo 14 × 0,50

Al **rigo 16** va indicato il numero di giorni di contemporaneo svolgimento di altre attività non soggette a contributo diretto lavorativo, diverse da quelle già considerate nei precedenti righi.

Al **rigo 17** va indicato l'ammontare dei redditi derivanti dall'esercizio delle attività di cui al rigo precedente.

Al **rigo 18** va indicata la riduzione massima spettante relativa al periodo di contemporaneo svolgimento delle attività di cui al rigo 16; tale importo è pari al 50 per cento del contributo diretto lavorativo riferibile al periodo in cui sono state svolte tali attività. In pratica si deve effettuare il seguente calcolo:
(rigo 9 : rigo 8) × rigo 16 × 0,50.

Al **rigo 19** va riportato il minore importo tra quello indicato al rigo 18 e quello determinato ragguagliando l'ammontare dei redditi relativi alle altre attività all'eventuale periodo limitato di contemporaneo svolgimento delle attività stesse secondo il seguente calcolo:
(rigo 17 : rigo 5) × rigo 16.

Al **rigo 20** deve essere riportata la somma delle riduzioni calcolate ai precedenti righi 11, 13, 15 e 19.

Al **rigo 21** va indicata la riduzione massima spettante pari al 50 per cento del contributo diretto lavorativo indicato al rigo 9.

Al **rigo 22** va riportata la riduzione effettivamente spettante al minore fra gli importi indicati al rigo 20 e al rigo 21.

Al **rigo 23** va indicato il contributo diretto lavorativo al netto delle riduzioni pari alla differenza tra l'importo di rigo 9 e quello di rigo 22, ovvero all'importo di rigo 9 qualora il contributo stesso sia stato determinato tenendo conto della riduzione spettante in caso di attività limitata rispetto all'anno o al periodo di normale svolgimento dell'attività.

Al **rigo 24** qualora il socio o associato partecipi ad altre società o associazioni e/o eserciti direttamente l'attività va indicata la percentuale di impiego di energie lavorative riferibile alla sola attività per la quale si sta calcolando il contributo diretto lavorativo. Tale percentuale può essere determinata, a scelta del contribuente, con le seguenti modalità:
a) proporzionalmente al numero delle attività esercitate;
b) in relazione alla diversa quota di assorbimento di energie lavorative determinata dal contribuente. Nella determinazione di tale quota va tenuto presente che il 100 per cento delle energie lavorative deve essere integralmente ripartito.

Al **rigo 25** va indicato, il contributo diretto lavorativo riferibile a ciascun socio o associato.

Al **rigo 26** va indicato il contributo diretto lavorativo complessivo pari alla somma dei contributi diretti lavorativi indicati ai rigo 25.

Al **rigo 27** nel caso in cui la società di persone svolga contemporaneamente più attività soggette a contributo diretto lavorativo di diverso ammontare, va indicata la percentuale di ricavi riferibile all'attività rispetto all'ammontare totale di ricavi imputabili a tutte le attività soggette a contributo diretto lavorativo svolte dalla società. Tale rigo non va compilato in caso di associazioni tra artisti e professionisti.

Al **rigo 28** va indicato il contributo diretto lavorativo della società di persone ottenuto moltiplicando l'importo di rigo 26 per la percentuale indicata al rigo 27.

8 MOD. 750 A - REDDITI D'IMPRESA IN REGIME ORDINARIO

GENERALITÀ

Questo modello deve essere compilato dalle società di persone che nell'anno 1992 erano in regime di contabilità ordinaria e che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività.

Il presente modello deve essere, altresì, utilizzato dai GEIE, i quali, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, sono obbligati, oltre che alla redazione dello stato patrimoniale e del conto economico, alla tenuta dei libri e delle altre scritture contabili a norma degli articoli 2214 e seguenti del codice civile. Indipendentemente dalla natura dell'attività svolta i redditi realizzati da detti Gruppi, anche se derivanti da attività di lavoro autonomo, sono determinati unitariamente secondo le norme riguardanti i redditi d'impresa, ancorché per la relativa tassazione ai fini, non solo dell'IRPEF e dell'IRPEG, ma anche dell'ILOR vanno imputati ai singoli membri, proporzionalmente alle quote risultanti dal contratto o, in mancanza, in parti uguali.

Si ricorda che, ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del T.U.I.R., i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. a) e b), del T.U.I.R., le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza, mentre le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali ai sensi dell'art. 51 del T.U.I.R.

Le attività commerciali che ai fini tributari danno luogo a reddito d'impresa in base al menzionato art. 51 sono le seguenti:
— attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi;
— attività intermediarie nella circolazione dei beni;
— attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
— attività bancarie o assicurative;
— attività ausiliarie delle precedenti;
— attività dirette all'allevamento per la parte che eccede il numero degli animali allevati con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno, ovvero attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, che non rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa o che abbiano per oggetto la parte di prodotti che eccede quella ottenuta per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso;
— attività dirette allo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne.
Si tenga presente che ai fini tributari è sufficiente il requisito oggettivo dell'esercizio abituale di attività rientranti fra quelle indicate, quale

9

che sia la struttura organizzativa, restando così superata (anche nel caso degli agenti e rappresentanti di commercio) ogni questione sull'elemento della «organizzazione», che secondo il codice civile deve caratterizzare l'impresa. Per contro va tenuto presente che sono considerati imprenditori commerciali anche coloro che organizzano e gestiscono, a proprio rischio e con l'impiego di lavoro altrui, attività consistenti nella prestazione a terzi di servizi di qualsiasi genere ancorché non rientranti tra le attività commerciali di cui all'art. 2195 del codice civile (per esempio prestazioni didattiche, sanitarie, di cure estetiche, di laboratorio e simili).

Si ricorda che l'art. 9, comma 2 della legge 29 dicembre 1990 n. 408 ha aggiunto all'art. 115 del T.U.I.R. la lettera e-bis), secondo cui sono esclusi dall'ILOR i redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, dell'art. 87 del T.U.I.R., organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, ovvero compresi i soci, non sia superiore a tre.

Ai fini dell'esonero dall'ILOR si richiede pertanto sia la sussistenza del predetto requisito numerico e sia la prevalenza della componente lavoro nella organizzazione dell'attività.

Quest'ultimo requisito, in linea di principio, deve ritenersi normalmente sussistente con riguardo all'esercizio di attività commerciali svolte da imprese artigiane iscritte nel relativo Albo, di imprese che esercitano attività di commercio al minuto, attività alberghiere, attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense aziendali o attività di intermediazione o rappresentanza commerciale e imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.

Nel caso in cui ricorrano le condizioni di esonero sopra citate deve essere barrata l'apposita casella posta nel riquadro relativo alla determinazione del reddito ai fini dell'ILOR.

Il modello 750/A non deve essere compilato dalle società in regime di contabilità semplificata che determinano il reddito in base alle disposizioni dell'art. 79 del T.U.I.R., le quali dovranno, invece, compilare il mod. 750/B.

Il presente modello, deve, invece, essere compilato dalle società che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 79 del T.U.I.R., hanno optato per il regime ordinario nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente ovvero, per coloro che hanno intrapreso l'attività nel corso dell'anno 1992, nella dichiarazione di inizio dell'attività ai fini di detta imposta.

Si ricorda che per effetto dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, a decorrere dall'anno 1992, l'art. 80 del T.U.I.R. è stato abrogato e l'art. 18, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, come sostituito dal comma 1, lett. a) del predetto art. 4, stabilisce che i limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata sono:

— lire 360.000.000 per le società aventi per oggetto prestazioni di servizi: si intendono per tali le imprese che hanno per oggetto le prestazioni di servizi di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché le prestazioni di cui al citato art. 3, comma 4, lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *f*) ed *h*), dello stesso D.P.R. n. 633 (D.M. 17 gennaio 1992);

— lire 1 miliardo per le società aventi per oggetto altre attività.

Ai fini del computo di detti limiti i ricavi vanno assunti secondo i criteri in base ai quali hanno concorso a formare il reddito nel periodo di imposta precedente.

Per le società che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente: in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

Pertanto, i soggetti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata, per non aver superato i limiti di ricavi sopra indicati, che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, nella dichiarazione IVA relativa al 1992, devono barrare la prima casella del riquadro relativo alle opzioni posto nella quarta facciata del presente modello.

A decorrere dal 1° gennaio 1992, per effetto dell'art. 5, comma 3, della legge n. 413/1991, le società che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano il reddito applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto dell'IVA, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

Qualora non intendano avvalersi di detto regime forfetario debbono esercitare l'opzione nella dichiarazione annuale relativa all'IVA per l'anno precedente, dandone comunicazione, ai fini della determinazione del reddito, barrando l'apposita casella inserita nel riquadro relativo all'opzione posto nell'ultima facciata del presente modello.

In tal caso il reddito va determinato in base ai criteri indicati negli articoli da 52 a 76, del T.U.I.R. ovvero a quelli previsti nell'art. 79 a seconda del regime di contabilità cui i predetti soggetti sono tenuti anche in dipendenza di opzione.

L'opzione sopra indicata è vincolante per un triennio e, pertanto, qualora allo scadere del triennio stesso i predetti soggetti intendano permanere nel regime prescelto, dovranno esercitare nuovamente l'opzione per il regime medesimo.

L'applicazione del suindicato regime dal 1° gennaio 1992, fa venir meno gli effetti delle opzioni precedentemente esercitate, relativamente all'attività ammessa a fruire del predetto regime.

Il modello in esame è composto da un riquadro identificativo, da un riquadro comprendente due sezioni concernenti rispettivamente: la determinazione del reddito da imputare ai soci ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche da essi dovuta e la determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi dovuta dalla società, dal prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive, dal prospetto dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti. Nella prima facciata è stato, altresì, inserito il prospetto di bilancio.

Qui di seguito vengono fornite istruzioni in ordine ai menzionati riquadri, al prospetto dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti ed al prospetto di bilancio.

RIQUADRO IDENTIFICATIVO.

In questo riquadro devono essere indicati gli elementi di seguito illustrati.

Nel **rigo A1** va indicato:

— nella **colonna 1**, la descrizione dell'attività esercitata, in conformità alla classificazione delle attività economiche, approvata con l'art. 2 del D.M. 9 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario n. 85 alla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 293, del 14 dicembre 1991 e integrata dall'art. 5 del D.M. 12 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 129 alla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 294, del 15 dicembre 1992 e contenuta in apposito fascicolo, disponibile presso i competenti Uffici Distrettuali delle imposte dirette;

— nella **colonna 2**, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla predetta nuova classificazione delle attività;

— nella **colonna 3**, il codice di attività in vigore per il periodo d'imposta 1990 desumibile dalla tabella allegata alle presenti istruzioni;

— nella **colonna 4**, l'eventuale subcodice, relativo al codice indicato nella colonna 3, precisando, al riguardo, che se per la attività esercitata in via esclusiva o prevalente sono stati previsti uno o più subcodici, aventi la funzione di individuare più analiticamente l'attività svolta, il contribuente deve indicare il subcodice idoneo ad individuare la propria attività; tale indicazione è necessaria ai fini dell'applicazione dei coefficienti presuntivi di ricavi approvati con il D.P.C.M. 23 dicembre 1992.

In caso di esercizio di più attività i codici vanno indicati con riferimento all'attività prevalente sotto il profilo della entità dei ricavi conseguiti;

— nella **colonna 5**, l'anno di inizio dell'attività;

— nella **colonna 6**, il numero dei giorni dell'anno compresi nel periodo in cui è stata svolta l'attività, in caso di inizio e/o cessazione della stessa nel corso dell'anno;

Nel **rigo A2** va indicato il luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo. Se l'attività è svolta in più luoghi, deve essere indicato nell'apposito spazio quello nel quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi e nella casella contrassegnata dal n. 5 il numero totale dei luoghi in cui viene esercitata l'attività; in uno specifico elenco, da allegare alla dichiarazione, devono essere, altresì, indicati anche gli altri luoghi (negozi, edicole, banchi, succursali, opifici, magazzini, depositi, ecc.), con il relativo indirizzo.

Nel **rigo A3** deve essere indicato il luogo in cui sono conservate le scritture contabili. Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, devono essere indicate anche le generalità o la denominazione di questi ultimi.

Il **rigo A4** interessa i soggetti che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllati.

A tal fine si precisa che la nozione di controllo include ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori dei casi contemplati dall'art. 2359 del Codice civile. Essa, pertanto, riguarda tutte le ipotesi che concretano modalità di direzione unitaria delle

attività, quali ad esempio la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa, l'impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa, la dipendenza finanziaria, la partecipazione a centrali di approvvigionamento e vendita ovvero a cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi, ecc

Pertanto i soggetti interessati sono obbligati a barrare
— la casella A se si tratta di società direttamente o indirettamente controllata da società non residente,
— la casella B, se si tratta di società che direttamente o indirettamente controlla società non residente,
— la casella C, se si tratta di società che trattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un altra società

Nel **rigo A5** deve essere indicato l'ammontare delle ritenute d acconto subite che deve poi essere riportato nel rigo 1, colonna 2, del Mod 750/L

PROSPETTO DI BILANCIO.

La compilazione di questo prospetto richiede l'evidenziazione, limitatamente alle voci dello stato patrimoniale, dei saldi iniziali di bilancio (che si identificano con quelli finali del bilancio precedente) dei movimenti, in dare e in avere, intervenuti nei conti durante l esercizio (variazioni di bilancio), del conseguente saldo finale di bilancio Atteso che in talune ipotesi la particolare natura dei conti non richiede certe evidenziazioni, si è provveduto ad annullare nel prospetto lo spazio riservato alle evidenziazioni stesse

In ordine alle singole voci del prospetto va precisato quanto segue

— le **voci da A10 e A13** interessano i conti accesi alla valutazione delle rimanenze di cui agli artt 59 e 60 del T.U I R . Alla **voce A10** vanno quindi indicate le rimanenze di tutti i beni destinati alla vendita e di quelli da impiegare nella produzione quando non risultino ancora immessi in processi di lavorazione, alla **voce A11** vanno indicate le rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione e dei servizi in corso di esecuzione non di durata ultrannuale di cui al comma 5 dell art 59 del T U I R , alla **voce A12** vanno indicate le scorte di prodotti finiti (ossia di quelli provenienti dalle lavorazioni), alla **voce A13**, infine, va indicato l'ammontare delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art 60 del T.U I R

Si precisa, inoltre, che le **voci** dello stato patrimoniale "altri crediti e attività" **(A17)**, "altri debiti e passività" **(A28)**, nonché quelle del conto economico "altri costi, oneri e spese" **(A39)** e "altri proventi" **(A45)** debbono ritenersi residuali, nel senso che in esse vanno ricompresi, rispettivamente, tutti gli elementi patrimoniali e reddituali non collocabili tra le altre voci Nel conto economico sono state inserite per maggior chiarezza espositiva le voci **A29 e A47** relative alle rimanenze iniziali e finali costituite dagli importi evidenziati, rispettivamente alle colonne 1 e 4, delle voci da A10 a A13, eventualmente integrati con quelli delle rimanenze dei titoli azionari e similari, obbligazionari e titoli similari nonché dei titoli in serie o di massa, se e nella misura in cui essi siano stati dalle società considerati contabilmente beni suscettibili di produrre ricavi

Si osserva, infine, che tra gli utili in sospensione di imposta di cui alla **voce A49**, vanno indicati soltanto quelli relativi alle sopravvenienze attive accantonate ai sensi dell'art 55, comma 3, lett b) del T U I R

Si fa infine presente che alla **voce A52** va indicato l'ammontare dei compensi corrisposti per lavorazioni, relative ai beni formanti oggetto dell'attività propria dell impresa, eseguite da terzi.

Nel rigo **A57**, vanno indicate le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio di cui all'art 68, comma 3, del T U I R

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI.

Si precisa innanzitutto che il reddito d impresa da indicare in questo quadro si determina sulla base dell'utile o della perdita risultante dal conto dei profitti e delle perdite secondo il disposto dell art 2217 del codice civile, con le variazioni stabilite, ai soli effetti tributari, dalle disposizioni contenute negli articoli da 53 a 78 del T U I R

Pertanto, una volta riportato il risultato del conto profitti e perdite, occorre indicare solo le componenti di reddito che influiscono sul reddito imponibile in misura diversa da quella per la quale figurano nel predetto conto, ed anzi di tali componenti non va indicato l'importo lordo ma solo la differenza tra l importo fiscalmente rilevante e quello figurante nel conto economico

Ad esempio, se nel conto economico figurano ammortamenti per 100 mentre fiscalmente la deduzione compete nei limiti di 80, in dichiarazione si dovrà indicare in aumento l'importo di 20, costituente la differenza tra la deduzione effettuata in sede di bilancio civile per determinare l'utile di bilancio e quella consentita in sede fiscale per individuare il reddito imponibile

E se, in ipotesi, l'unica variazione fiscale consistesse nella riduzione a 80 degli ammortamenti figuranti per 100 nel conto economico, il reddito imponibile si determinerebbe per diretta derivazione dall'utile di bilancio, (ad esempio, pari a 50), mediante una semplice operazione aritmetica

Utile di bilancio	50
variazione per ammortamenti indeducibili	+ 20
reddito imponibile	= 70

Il suesposto criterio di determinazione del reddito d impresa deriva dalla disposizione contenuta nell'art 52 del T U I R il quale stabilisce che il reddito imponibile coincide con l utile economico, salve le variazioni rese indispensabili dalla struttura stessa del sistema fiscale, secondo le norme che compongono il Titolo I, capo VI, del T U I R

In ogni caso, peraltro è chiaro che il bilancio deve essere compilato secondo i normali criteri civilistici giacché è solo in sede di dichiarazione dei redditi che si provvede alla rettifica dell'utile (o della perdita) in modo da individuare il reddito imponibile Di conseguenza il bilancio può essere redatto dalla società secondo qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purché conformi ai principi della tecnica contabile

Tuttavia, per facilitare il riscontro dei dati contenuti nella dichiarazione con quelli risultanti dal bilancio le società, qualora dal bilancio non risultino i ricavi, le spese, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione dell'imponibile, devono indicare i predetti elementi in un apposito prospetto da allegare alla dichiarazione unitamente al bilancio Naturalmente nulla vieta che le società, qualora vogliano evitare la compilazione del predetto prospetto, provvedano spontaneamente ad adattare la struttura del loro bilancio alle esigenze fiscali, in modo che dal bilancio stesso risultino tutti gli elementi necessari per la determinazione dell imponibile

Ciò premesso, poiché il reddito d'impresa è determinato sulla base delle risultanze del conto dei profitti e delle perdite, si richiede innanzitutto l indicazione dell'utile netto risultante dal conto dei profitti e delle perdite **(A58)**, ovvero della perdita **(A59)** Sull importo che rappresenta l'utile o la perdita risultanti dal conto profitti e perdite devono poi essere calcolate le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione richieste dalle norme del capo VI, del Titolo I, del T U I R

Le variazioni, sia in aumento che in diminuzione riguardano le voci analiticamente indicate nei **righi da A60 ad A109**, relativamente alle quali si forniscono i seguenti chiarimenti

Al **rigo A60** va indicato il valore normale dei beni di cui all'art 53, comma 2, del T U I R assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa qualora il valore stesso non sia stato imputato tra i componenti positivi del conto dei profitti e delle perdite

Si ricorda che in base all art 9 del T U I R per valore normale si intende il prezzo mediamente praticato per i beni della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni sono stati acquisiti e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi

Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio tenendo conto degli sconti d'uso

Per i beni soggetti alla disciplina dèi prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore

Al **rigo A61** va indicato l'ammontare complessivo delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive che concorrono a formare il reddito a norma degli articoli 54, 55 e seguenti del T U I R (con riferimento alle condizioni e ai termini ivi stabiliti) qualora non siano state imputate al conto dei profitti e delle perdite o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza Si ricorda che sono considerate sopravvenienze attive, oltre a quelle indicate come tali nel citato art 55, i maggiori corrispettivi di cui all'art 60, comma 4, le eccedenze o le differenze di cui all'art 69, comma 4, all'art 71, comma 2, all'art 72, comma 2, all'art 73, comma 3

In riferimento al **rigo A62** si osserva che il regime tributario previsto dall art 54, comma 4, del T U I R , in base al quale le plusvalenze realizzate possono concorrere a formare il reddito in quote costanti nell'esercizio in cui sono state realizzate e nei successivi ma non oltre

il quarto, ha valenza ai soli fini fiscali. Ne discende che le plusvalenze stesse vanno interamente imputate al conto dei profitti e delle perdite, provvedendosi ad apportare una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi (**rigo A96**) per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali che si intendono rateizzare ed una variazione in aumento in questo rigo per la quota imputabile all'esercizio. Si precisa che le suddette variazioni in aumento ed in diminuzione non vanno effettuate qualora la società scelga di far concorrere l'ammontare complessivo delle plusvalenze alla formazione del reddito dell'esercizio in cui le stesse sono realizzate. La scelta per il differimento della tassazione di dette plusvalenze va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui sono state realizzate, compilando l'apposito prospetto contenuto in calce alla terza facciata del modello. Detto regime non si applica alle plusvalenze iscritte in bilancio e a quelle derivanti dall'assegnazione di beni ai soci o dalla destinazione dei beni stessi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, le quali concorrono a formare il reddito dell'esercizio per il loro intero ammontare.

Si ricorda che, in base all'art. 55, comma 2, del T.U.I.R., se le indennità conseguite mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni diversi da quelli che danno luogo a ricavi a norma del comma 1 dell'art. 53 sono conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l'eccedenza può essere rateizzata con le modalità sopra illustrate con riferimento alle plusvalenze patrimoniali.

Pertanto, in questo rigo (**A62**) va ricompresa la quota indicata al **rigo A137** del prospetto delle plusvalenze e/o sopravvenienze nonché la somma delle quote di plusvalenze realizzate e/o sopravvenienze conseguite nei precedenti periodi d'imposta, indicate nel prospetto relativo alle dichiarazioni di tali periodi.

Al **rigo A63** vanno indicate le plusvalenze patrimoniali non ancora realizzate iscritte in bilancio senza imputazione al conto dei profitti e delle perdite. Si rileva che le plusvalenze iscritte in bilancio che hanno concorso a formare il reddito sono comprese, a norma dell'art. 76, comma 1, lett. c), del T.U.I.R., nel costo dei beni rivalutati e quindi assumono rilevanza ai fini dell'ammortamento.

I **righi A64, A97** e **A98** si riferiscono alle partecipazioni assunte dalla società in altre società di persone ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del T.U.I.R. aventi per la maggior parte del periodo d'imposta la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato o in GEIE residente nel territorio dello Stato, o non residente avente nello Stato una stabile organizzazione, per i quali si deve tener conto dell'ammontare della quota di reddito (che deve perciò essere indicata tra le variazioni in aumento) spettante al dichiarante anziché dell'ammontare degli utili distribuiti e contabilizzati (che va indicato tra le variazioni in diminuzione al **rigo A97**); se dalla dichiarazione presentata dalla società cui si riferisce la partecipazione risulta una perdita, la relativa quota deve essere indicata al **rigo A98** tra le variazioni in diminuzione. A tal fine deve essere allegato il prospetto rilasciato dalla società di persone o dal GEIE.

Nel caso in cui la perdita civilistica sia stata imputata al conto economico, il relativo ammontare deve essere indicato tra le variazioni in aumento in uno dei righi da **A92** ad **A94.**

I redditi degli immobili (terreni e fabbricati) che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito in base alle risultanze catastali — salvo il disposto degli articoli 34, commi 4 *bis* e 4*ter* e 129 del T.U.I.R. — per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell'art. 84 dello stesso T.U.I.R. per quelli situati all'estero. Di conseguenza, il risultato del conto dei profitti e delle perdite deve essere rettificato eliminando ai **righi A68** e **A99** le spese e i proventi relativi a detti immobili e aggiungendo al **rigo A65** i redditi immobiliari imputabili agli stessi in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate.

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore (immobili strumentali per destinazione). Sono, inoltre, considerati strumentali, (immobili strumentali per natura), ai sensi dell'art. 40, comma 2, del T.U.I.R., gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o in comodato classificati o classificabili nei gruppi B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi), C (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia), D (immobili a destinazione speciale), E (immobili a destinazione particolare), e nella categoria A 10 (uffici e studi privati), a condizione che la destinazione ad ufficio o studio sia prevista nella licenza o concessione edilizia anche in sanatoria.

Relativamente agli immobili strumentali per natura si precisa che la relativa quota di ammortamento va calcolata sul costo storico di acquisizione (anche per le unità immobiliari acquisite in esercizi precedenti a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987 e tenendo conto, per quelle acquistate anteriormente al 1° gennaio 1974, dei criteri di cui al D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689). Si fa, inoltre, presente che, se l'immobile strumentale per natura è stato acquisito in esercizi anteriori a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, la società potrà portare in deduzione soltanto le quote di ammortamento maturate a partire dall'esercizio avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, mentre non possono essere in alcun modo computate in diminuzione le quote relative a periodi di imposta precedenti, non deducibili in base alla previgente normativa.

Per i soggetti che svolgono sui terreni attività diretta alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 29 del T.U.I.R., la parte di reddito imputabile all'attività compresa nei detti limiti (attività agricola) è determinata in base alle risultanze catastali. Pertanto, fermo restando l'obbligo di indicare al **rigo A65** il reddito catastale, la variazione in aumento di cui al **rigo A68** sarà limitata alla parte delle spese imputabili all'attività agricola e la variazione in diminuzione di cui al **rigo A99** sarà costituita dal valore di prodotti agricoli e zootecnici (riferibili all'attività compresa nei predetti limiti) venduti ovvero impiegati nell'attività commerciale.

I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991, devono indicare al **rigo A1** oltre all'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma e, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare al **rigo A67** tutti i costi ad essa effettivamente connessi, al **rigo A105** i ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività e al **rigo A66** il 25 per cento dei predetti ricavi.

Il reddito derivante dall'attività di allevamento va dichiarato in questo modello solo quando venga esercitata l'opzione per la determinazione analitica in base ai costi e ricavi effettivi. In tal caso devono essere inseriti: a) tra le variazioni in aumento, al **rigo A65**, il reddito agrario e, al **rigo A68**, i soli costi relativi alla parte di attività imputabile al reddito agrario; b) tra le variazioni in diminuzione, al **rigo A99**, i soli ricavi riferibili all'attività compresa nei limiti del reddito agrario. Nel caso di determinazione forfetaria del reddito di allevamento ai sensi dell'art. 78 del T.U.I.R., in luogo del presente modello, deve essere compilato il solo mod. 750/D1. Ove la società, oltre all'attività di allevamento, eserciti anche altra attività per la quale si renda necessaria la compilazione del presente modello, il reddito di allevamento, determinato forfetariamente nel mod. 750/D1, dovrà essere compreso nel presente modello inserendo: a) tra le variazioni in aumento, al **rigo A65**, il reddito agrario, al **rigo A68** tutti i costi effettivi connessi all'attività di allevamento, e, in uno dei **righi da A92 a A94**, il reddito determinato ai sensi dell'art. 78 del T.U.I.R.; b) tra le variazioni in diminuzione, al **rigo A99**, tutti i ricavi effettivi dell'attività predetta.

Al **rigo A69** devono essere indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili compresi quelli afferenti all'adeguamento al contributo diretto lavorativo.

Per effetto dell'art. 1, comma 4, della legge n. 516 del 1982, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 16 marzo 1991 n. 83, convertito dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione di corrispettivi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi del periodo di imposta in cui l'evento si è verificato è subordinata alle condizioni che le annotazioni siano state effettuate in taluna delle seguenti scritture contabili: libro giornale, libro degli inventari, registro delle fatture, registro dei corrispettivi e registro degli acquisti ovvero che i dati delle operazioni non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino altresì compresi nella dichiarazione annuale dei redditi tra le altre variazioni in aumento e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Tuttavia nel caso in cui non si sia provveduto ad effettuare le annotazioni in una delle scritture contabili di cui sopra o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, è

sufficiente, ai fini della non punibilità, che i corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione dei redditi con l'anzidetta modalità e sia versata l'imposta globalmente dovuta

Se l'annotazione è stata eseguita ad ogni effetto, sempre nelle scritture contabili, anche ai sensi della disposizione del quarto comma dell'art 14 del D P R n 600/1973, non dovrà essere operata nessuna variazione in aumento, dato che l'importo stesso è stato già assunto a base della determinazione del reddito imponibile

Occorre tuttavia che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano stati compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che *siano iniziate ispezioni o verifiche*

Si rileva che ai sensi del citato articolo 1, comma 4, lettera c), non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte

Inoltre, per effetto del comma aggiunto all'art 55 del D P R n 600 del 1973, dall'art 4, comma 1, lett d), della legge 413/1991, se i ricavi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall art 51 dello stesso decreto non siano già state constatate non si fa luogo all applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari ad un ventesimo dei ricavi non annotati In tal caso l ammontare dei ricavi non annotati nelle scritture contabili deve essere anche indicato nello spazio riservato alle annotazioni. Gli estremi del predetto versamento diretto dovranno essere annotati al rigo **A147**

Ai righi A70, A71 e A72 devono essere indicati gli ammontari delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt 59 60 e 61 del T U I R , qualora non siano state imputate al conto dei profitti e delle perdite o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli (tenendo conto, in tal caso, della differenza)

Si fa presente che, ai fini della valutazione, i beni di cui al comma 1, lettere a), b) e c) dell art 53 del T U I R vanno raggruppati in categorie omogenee per natura e per valore

Le rimanenze finali dei beni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell art 53 del T U I R , la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o con il *metodo del prezzo al dettaglio, concorrono a formare* il reddito per un valore non inferiore a quello determinato a norma dei primi quattro commi dell art 59 Si precisa che gli esercenti attività di commercio al minuto che effettuano le valutazioni delle rimanenze con il metodo del prezzo al dettaglio possono attribuire alle stesse un valore inferiore a quello determinato a norma degli anzidetti primi quattro commi dell art 59, a condizione che in allegato alla dichiarazione siano illustrati i criteri e le modalità di applicazione di detto metodo con riferimento all oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa

Per le modalità di contabilizzazione del valore delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, a norma dei primi quattro commi dell art 60 del T U I R e per la compilazione del prospetto da allegare alla dichiarazione, ai sensi del comma 6 dell art 60 stesso si richiamano le istruzioni contenute nella circolare n 36 del 22 settembre 1982 pubblicata nella G U del 18 ottobre 1982, n 287 Per effetto del combinato disposto dell'art 60, comma 5, del T U I R e dell'art 9 del D P R n 42/1988, le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutando le rimanenze al costo, possono essere autorizzate, previa richiesta presentata o spedita mediante raccomandata all'Ufficio delle imposte, ad adottare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito, tenendo presente che l autorizzazione ha effetto dall'esercizio in corso alla data in cui è rilasciata (o si intende rilasciata) La richiesta si intende accolta se l'ufficio non notifica avviso contrario entro tre mesi dalla data di presentazione o di spedizione dell'istanza Si precisa che detto metodo di valutazione si applica relativamente a tutte le opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario di contratti la cui esecuzione ha inizio nell esercizio nel quale l autorizzazione è stata concessa (o si intende concessa) nonché alle opere, forniture e servizi la cui esecuzione ha avuto inizio in esercizi precedenti, limitatamente alle rimanenze formatesi a decorrere dal predetto esercizio Si fa presente che anche ai soggetti che valutano le rimanenze ai sensi dell art 60, comma 5, è fatto obbligo di allegare distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante gli estremi del contratto, *delle generalità e della residenza del* committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa

In relazione al **rigo A73** si fa presente che, in base all art 62, comma 3, del T U I R , i compensi in misura fissa spettanti agli amministratori sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti Pertanto, qualora siano stati imputati al conto dei profitti e delle perdite dell'esercizio ma non siano stati corrisposti dovranno formare oggetto di variazione in aumento per il corrispondente importo nel presente rigo

Al **rigo A74** deve essere indicata, come variazione in aumento, la parte dell'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, compresi quelli relativi a prestiti contratti per l'acquisizione dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa, che dal bilancio non risultino imputati ad aumento del costo di detti beni nonché quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto, che ecceda la quota proporzionale deducibile ai sensi dell art 63, commi 1, 2 e 3 del T U I R

Si osserva che, a norma del comma 3 dell art 63 del T U I R , per i soggetti nei cui confronti nel periodo d imposta, cui si riferisce la dichiarazione, sono maturati interessi e altri proventi esenti da *imposta, derivanti da obbligazioni pubbliche o private, sottoscritte,* acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi sono ammessi in deduzione solamente per la parte che eccede l'ammontare di detti proventi, ivi compresi, per la quota di propria spettanza, quelli conseguiti dalle società di persone, di cui *la società dichiarante è socia, se e nella misura in cui* detti interessi non siano stati già portati a riduzione degli interessi passivi dalla società partecipata e nel limite di cui all'art 63 senza tener conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dei proventi stessi fino a concorrenza degli interessi passivi non ammessi in deduzione Il coefficiente di deducibilità risultante da tale rapporto si applica, ai sensi *dell'art 75, comma 5,* del T U I R anche *alle spese ed altri* componenti negativi afferenti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e non computabili nella determinazione del reddito Per effetto delle disposizioni del comma 5-*bis*, inserito nell art 75, dall art 13-*bis* del D L 19 settembre 1992, n 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n 438, (applicabili dall'esercizio in corso alla data del 19 settembre 1992), qualora l ammontare dei predetti interessi e proventi esenti superi quello degli interessi passivi, le menzionate spese ed altri componenti negativi sono ammessi in deduzione per la parte eccedente la differenza — fino a concorrenza degli interessi e altri proventi esenti maturati a partire dal 9 settembre 1992 — tra gli interessi e i proventi esenti e gli interessi passivi e nel limite risultante dall applicazione del rapporto previsto dall art 63 Ai fini di detto rapporto non si tiene conto dell ammontare degli interessi e altri proventi esenti corrispondenti a quello degli interessi passivi e delle spese e altri componenti negativi non ammessi in deduzione Pertanto la parte indeducibile di dette spese e altri componenti negativi va indicata nel **rigo A90**. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto recante l'indicazione delle obbligazioni pubbliche o private e delle cedole staccate delle obbligazioni, possedute nel periodo d'imposta, con la specificazione di quelle acquisite prima del 28 novembre 1984 e di quelle acquisite a decorrere da tale data, nonché dei relativi proventi Il prospetto deve essere redatto in conformità all'apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze del 28 gennaio 1985 pubblicato sulla G U n 27 del 1° febbraio 1985

Al **rigo A75** vanno indicate le imposte indeducibili Si ricorda che le imposte sui redditi e quella, per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, nonché l'imposta sul patrimonio netto istituita dall'art 1 *del D L 30 settembre 1992, n 394 non sono ammesse in deduzione, in* base al disposto dell'art 64, comma 1, del T U I R e dell'art 3, comma 1, del citato decreto-legge, le altre imposte sono deducibili nell esercizio in cui avviene il pagamento In questo rigo vanno, altresì, indicate le imposte e le tasse diverse da quelle indeducibili sopra menzionate che sono state imputate al conto dei profitti e delle perdite secondo il criterio di competenza ma per le quali, nell'anno 1992, non è ancora stato effettuato il relativo pagamento

Si fa presente che la tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese e quella annuale, di cui all'art 3, commi 18 e 19, del D L 19 dicembre 1984, n 853 come modificato dall'art 10,

comma 4, della legge 8 agosto 1992, n. 359, sono deducibili in base al criterio di cassa e cioè nell'esercizio in cui ne è avvenuto il pagamento.

Al **rigo A76** va indicato l'intero importo dell'INVIM decennale di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 643/72, pagata nell'esercizio.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 64, comma 2, del T.U.I.R., come sostituito dall'art. 1, comma 6, lettera b), della legge 29 novembre 1991 n. 377, la deduzione dell'INVIM è ammessa, per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. Pertanto la quota pari ad 1/5 del predetto importo, unitamente alla quota costante dell'INVIM decennale pagata negli esercizi precedenti, deve essere indicata tra le variazioni in diminuzione al rigo **A100**.

Al **rigo A77** vanno indicati, in quanto indeducibili ai sensi dell'art. 64, comma 4, del T.U.I.R., i contributi ad associazioni sindacali e di categoria che sono stati imputati al conto dei profitti e delle perdite e non sono stati corrisposti nel 1992 ovvero sono stati corrisposti indipendentemente da una formale deliberazione da parte dell'associazione cui affluiscono.

Le spese relative ad opere o servizi — forniti direttamente o indirettamente — utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (costituite da stipendi, salari, accantonamento di quiescenza e previdenza maturato nell'anno e relativi contributi) risultante dalla dichiarazione dei redditi. Pertanto la parte indeducibile che eccede il 5 per mille del predetto ammontare va indicata al **rigo A78.**

Le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere o) e p) del comma 1, dell'art. 10 sono deducibili nei limiti e alle condizioni ivi indicati. Sono ammesse in deduzione le erogazioni liberali, diverse da quelle suindicate, se rientranti tra quelle fatte a favore dei soggetti indicati nel comma 2 dell'art. 65 del T.U.I.R., nonché quelle di cui all'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n. 370, a favore dell'Università di Siena, (effettuate, a decorrere dalla entrata in vigore della legge stessa, nei limiti ed alle condizioni ivi previste), sono ammesse in deduzione se rientranti tra quelle fatte a favore dei soggetti indicati nel comma 2 dell'art. 65 del T.U.I.R. per un ammontare non superiore al 2% del reddito di impresa dichiarato per ciascuna delle ipotesi ivi previste. Sono inoltre deducibili le erogazioni liberali indicate nella lettera r), del comma 1 dell'art. 10 per un ammontare non superiore al 20 per cento del reddito d'impresa dichiarato con un limite di due miliardi annui. Pertanto nel **rigo A79** dovranno essere indicate tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle previste alla lettera p) del comma 1, dell'art. 10, mentre l'ammontare deducibile deve essere indicato nel **rigo A113** (la deduzione tuttavia non spetta se l'importo di **rigo A112** è negativo o pari a zero).

Al **rigo A80** deve essere portato in aumento l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle indicate nell'art. 66 del T.U.I.R. o contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti. Per quanto concerne, in particolare, le perdite su crediti occorre tener presente che, ai sensi dell'art. 71, comma 2, del T.U.I.R. deve essere portato in aumento anche l'ammontare di quelle perdite che avrebbero dovuto essere imputate all'apposito «fondo rischi», costituito ai sensi di tale articolo. L'eventuale eccedenza delle somme accantonate nel detto fondo in confronto alla misura consentita deve essere indicata nel **rigo A86.**

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 66 del T.U.I.R. e dell'art. 25 del D.P.R. n. 42/1988, le perdite su crediti vantate nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali in corso alla data di inizio del primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987 ed imputate al conto dei profitti e delle perdite in precedenti esercizi sono deducibili, per la parte del loro ammontare che non trova copertura nel fondo costituito ai sensi dell'art. 71, in quote costanti in cinque periodi d'imposta a decorrere dal predetto esercizio. Le predette perdite imputate al conto dei profitti e delle perdite successivamente a tale data sono deducibili, per la parte del loro ammontare che non trova copertura nel fondo costituito ai sensi dell'art. 71, in quote costanti in cinque periodi d'imposta a partire da quello in cui ne è avvenuta l'imputazione. La regola della deduzione per quote costanti si applica anche quando la procedura concorsuale viene a cessare prima del decorso dei cinque periodi di imposta, relativamente ai quali avviene la deduzione. È fatta salva la facoltà di dedurre l'intera perdita nell'esercizio in cui la procedura concorsuale viene a cessare qualora non sia stata iniziata la deduzione per quinti.

Per i crediti per interessi di mora la suindicata modalità di deduzione si applica soltanto per la parte non accantonata nell'apposito fondo di cui all'ultimo comma dell'art. 71.

In relazione al **rigo A81** si fa presente che la misura massima delle quote di ammortamento indicate nel comma 2 dell'art. 67 del T.U.I.R. può essere elevata, per ammortamento anticipato, a norma del successivo comma 3, fino a due volte nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, a condizione che l'eccedenza, qualora non sia stata imputata al fondo di ammortamento, sia stata accantonata in apposito fondo del passivo del bilancio relativo a detti esercizi, mediante sua imputazione al conto dei profitti e delle perdite.

Si ricorda, che nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dall'ultimo utilizzatore, soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione.

Per effetto del comma 8-*bis* dell'art. 67 aggiunto dal comma 11 dell'art. 26 del D.L. n. 69/1989, sempreché non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, non sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni di locazione e le spese di impiego per manutenzione relativi ai seguenti beni:

a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto;
b) autovetture ed autoveicoli di cui alle lettere a) e c) dell'art. 26 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici;
c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici.

Per beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, devono intendersi quelli senza i quali l'attività di impresa non può essere esercitata (es. le autovetture di lusso per le imprese che effettuano noleggi in occasione di cerimonie, ecc.; gli aeromobili da turismo e imbarcazioni da diporto rispettivamente utilizzate dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione).

Per effetto dell'art. 67, comma 10-*bis*, del T.U.I.R., le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituito dal D.M. 20 agosto 1992, e successive modificazioni, sono deducibili nella misura del 50 per cento .

Si fa presente che la disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 67, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non a carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.

Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7, dell'art. 67, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto. In tale caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc. diverse da quelle ricomprese nei contratti per i quali sono sostenuti i predetti compensi periodici vanno incluse tra le altre spese e sono quindi deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, senza tenere conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi.

Per i beni concessi in locazione finanziaria le quote di ammortamento sono determinate in funzione della durata del contratto e commisurate al costo del bene diminuito del prezzo convenuto per il riscatto del bene stesso e sono deducibili nel limite della quota risultante dalla divisione dell'importo così determinato per il numero degli esercizi compresi nella durata della locazione, considerando tali anche le frazioni, giusta il combinato disposto dell'art. 67, comma 8, del T.U.I.R. e dell'art. 13 del D.P.R. n. 42/1988.

Per l'impresa utilizzatrice la deduzione dei canoni è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente di ammortamento applicabile in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa se il contratto ha per oggetto beni mobili. Relativamente ai

contratti di locazione finanziaria di beni immobili conclusi a partire dal 2 marzo 1989 la deduzione dei canoni è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni

Al **rigo A91** va indicato l'ammontare delle riserve o fondi costituiti prima della trasformazione di una società soggetta all'IRPEG nella società di persone dichiarante in presenza delle condizioni per l imputazione ai soci stabilite nell'art 122, comma 4, del T U I R Si rinvia, al riguardo, alle istruzioni per la compilazione del prospetto posto nella quarta pagina del modello fondamentale

Ai **righi da A92 a A94** vanno indicate le eventuali variazioni in aumento, diverse da quelle espressamente elencate, risultanti dal confronto fra i metodi di contabilizzazione seguiti e le disposizioni del testo unico

Con effetto dal periodo d imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 1991 il comma 7-*bis* aggiunto dall'art 11, comma 12, della legge 30 dicembre 1991 n 413 all art 76 del T U I R dispone l indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla Comunità economica europea e aventi un regime fiscale privilegiato (cfr D M 24 aprile 1992), le quali direttamente o indirettamente controllano l impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l impresa ai sensi dell'art 2359 del c c

Pertanto, verificandosi talte ipotesi, qualora l ammontare dei suddetti costi sia stato imputato al conto economico lo stesso dovrà formare oggetto di una variazione in aumento

Si fa presente che, a norma dell art 56, comma 4, del T U I R per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente si considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto Ne discende che qualora sia stato imputato al conto economico il saldo tra interessi attivi e interessi passivi, occorrerà procedere ad una variazione in aumento per l ammontare corrispondente agli interessi attivi compensati e ad una variazione in diminuzione per lo stesso importo

Al **rigo A102** vanno indicati i proventi che sono stati imputati quali componenti positivi al conto dei profitti e delle perdite e che in base all'art 58 del T U I R , non concorrono alla formazione del reddito di impresa Tali componenti sono i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall imposta i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d imposta o ad imposta sostitutiva

Al **rigo A103** vanno indicate le quote di utili relativi all esercizio di competenza spettanti ai lavoratori dipendenti, agli amministratori e agli associati in partecipazione indipendentemente dalla loro imputazione al conto dei profitti e perdite

Per quanto riguarda la deducibilità delle quote di utili spettanti agli associati di associazioni in partecipazione si precisa che la stessa è consentita

— se il contratto di associazione in partecipazione risulti da atto pubblico o da scrittura privata registrata i quali devono, tra l altro contenere la specificazione dell'apporto e qualora questo sia costituito da denaro e altri valori, elementi certi e precisi comprovanti l avvenuto apporto

— se il contratto di associazione in partecipazione non consista nell apporto rappresentato dall emissione, da parte dell associazione di titoli o certificati in serie o di massa, i cui proventi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ai sensi dell art 5 del D L 30 settembre 1983 n 512, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1983, n 649

Si rileva, infine, che l attribuzione delle quote di utili spettanti all associato in partecipazione da portare in diminuzione del reddito di impresa dell associante, deve trovare obiettiva giustificazione nel lavoro effettivamente prestato o nell'entità dell'apporto di altri beni

Nel rigo **A106** le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto terzi che nel periodo d'imposta 1990 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che hanno optato per la contabilità ordinaria, devono indicare la deduzione forfetaria di spese non documentate concessa per i trasporti personalmente effettuati dai soci delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice oltre il comune in cui ha sede l impresa, ma nell'ambito della regione e delle regioni confinanti e per quelli effettuati oltre tale ambito, una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto indipendentemente dal numero di viaggi

Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto sottoscritto dal dichiarante recante l'indicazione dei viaggi personalmente effettuati dai soci, della loro durata e della località di destinazione nonchè degli estremi delle relative bolle di accompagnamento delle merci, o, in caso di esonero dall'obbligo di emissione di queste, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'art 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298, le bolle di accompagnamento, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento

Nei **righi da A106 ad A109** vanno indicate le eventuali variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate Si fa presente che, ai sensi dell'art 75, comma 4, del T U I R le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto dei profitti e delle perdite concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi Dette spese e oneri afferenti a ricavi o proventi che pur non imputati al conto economico dell esercizio al quale si riferisce la dichiarazione concorrono alla formazione del reddito di tale esercizio, possono essere indicati tra le variazioni in diminuzione Non sono tuttavia deducibili i costi e gli oneri non registrati nelle apposite scritture contabili prescritte ai fini delle imposte sui redditi (registro dei beni ammortizzabili, registro dei compensi a terzi)

Per effetto dell'art 2, comma 6-*bis*, del D L n 90 del 1990, le spese e i componenti negativi si intendono imputati al conto dei profitti e delle perdite se e nella misura in cui sono stati annotati nelle scritture contabili ed abbiano concorso alla determinazione del risultato netto del conto dei profitti e delle perdite, indipendentemente dalla specifica evidenza in tale documento, fermo restando il disposto degli articoli 3 e 5 del D P R n 600/1973

Una volta ottenuti il totale delle variazioni in aumento (**rigo A95**) e il totale delle variazioni in diminuzione (**rigo A110**), si procede alla somma algebrica degli stessi, ottenendo la differenza fra le variazioni in aumento e quelle in diminuzione (**rigo A111**) A questo punto si effettua una nuova somma algebrica fra l utile netto (o la perdita) di cui ai **righi A58 o A59** e la suddetta differenza Si ottiene così il reddito o la perdita d impresa, se il risultato è positivo (cioè un reddito e non una perdita) da esso si sottrae l ammontare deducibile delle eventuali erogazioni liberali – comprese quelle di cui alla lettera *c-bis*) dello stesso comma, aggiunta dall art 23 della legge 6 agosto 1990, n 223, nonché quelle di cui all'art 3 della legge 29 novembre 1990, n 370, a favore dell Università di Siena, effettuate a decorrere dall'entrata in vigore della legge stessa nei limiti ed alle condizioni ivi previste –, nel limite fissato dall art 65, comma 2, e dall art 10, comma 1, lettera r), del T U I R Si osserva che le menzionate erogazioni liberali sono ammesse in deduzione nella misura corrispondente all'importo risultante dall applicazione delle relative percentuali sul reddito di rigo **A112** al netto delle erogazioni stesse

Al **rigo A114** va, infine, indicato il reddito o la perdita

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'ILOR.

Anche per la determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi si procede mediante una somma algebrica tra componenti positivi e componenti negativi Il primo componente (**rigo A115**), è costituito dal reddito d'impresa, se positivo (**rigo A112**), al lordo delle erogazioni liberali indicate nel **rigo A113**, gli altri componenti (positivi e negativi) esprimono le variazioni necessarie ai fini della determinazione dell'imposta locale

Si porteranno quindi fra i componenti positivi

al **rigo A116**, le perdite derivanti da attività commerciali esercitate all estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate, in quanto il reddito relativo non è soggetto all'imposta locale,

al **rigo A117** le perdite derivanti da partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato, giacché i redditi derivanti da partecipazioni in tali società non sono soggetti all'imposta locale,

al **rigo A118** ogni altro componente positivo, ivi compreso il reddito rilevante ai fini dell'ILOR imputato dal GEIE ai propri membri

Fra i componenti negativi si indicheranno

al **rigo A120** l eventuale perdita di cui al precedente rigo **A112**,

al **rigo A121** i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate

15

al **rigo A122** i redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, nonché quelli derivanti dalla partecipazione in GEIE indicati al **rigo A64**; al **rigo A123** i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, i quali, in base a quanto dispone l'art 115, comma 2, lett a), del T U I R , sono esclusi dall imposta locale sui redditi,

al **rigo A124** i redditi degli immobili (terreni e fabbricati) che non costituiscono beni strumentali per l esercizio dell impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che concorrono a formare il reddito in base alle risultanze catastali — salvo il disposto dell art 129 del T U I R — per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell'art 84 dello stesso testo unico per gli immobili situati all'estero,

al **rigo A125** l ammontare delle riserve o fondi costituiti prima della trasformazione di una società soggetta all IRPEG nella società di persone dichiarante in presenza delle condizioni per l'imputazione ai soci stabilite nell'art 122, comma 4, del T U I R Si richiama l'attenzione sulla necessità di portare in diminuzione il detto ammontare soltanto qualora lo stesso sia già stato assoggettato a tassazione ai fini dell'ILOR in capo alla società soggetta all IRPEG in quanto trattasi di riserve o fondi in sospensione d'imposta di cui al **rigo 53** dell apposito prospetto posto nella quarta pagina del modello fondamentale

al **rigo A126** ogni altro componente negativo

Ottenuti il totale dei componenti positivi (**rigo A119**) e quello dei componenti negativi (**rigo A127**), si sottrae il secondo dal primo e se ne ricava, se il risultato è positivo, il reddito al lordo dei redditi esenti ai fini dell'ILOR e delle erogazioni liberali deducibili (**rigo A128**)

Al **rigo A129** va indicato l ammontare dei redditi esenti ai fini dell'ILOR, compresi quelli fruenti di esenzioni territoriali, in esso non vanno compresi i redditi esenti sia dall'IRPEF che dall'ILOR

In proposito si precisa che, nel caso in cui il reddito d'impresa è stato prodotto in più comuni alcuni dei quali beneficiano di agevolazioni fiscali di carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei comuni stessi, al netto delle spese di produzione relative Circa le agevolazioni per il Mezzogiorno, si ricorda che i redditi ivi prodotti si desumono dalla prescritta contabilità separata, salva naturalmente la possibilità di ripartire i componenti comuni ad altre zone di produzione in rapporto all'ubicazione dei vari fattori produttivi

Per quanto riguarda la compilazione del prospetto delle esenzioni ai fini dell'ILOR si rinvia a quanto verrà detto nel paragrafo 27 delle presenti istruzioni

Dall importo indicato nel **rigo A131**, concernente il Reddito al lordo delle erogazioni liberali" vanno sottratte le erogazioni stesse, da indicare nel **rigo A132** Si osserva al riguardo che le erogazioni liberali sono ammesse in deduzione nella misura corrispondente all'importo risultante dall applicazione delle percentuali previste dagli articoli 65, comma 2, e 10, comma 1, lett r), dei T U I R e dell'art 3 della legge 29 novembre 1990 n 370 sul reddito di **rigo A131** al netto delle erogazioni stesse

Infine, nel **rigo A133** va indicato il reddito imponibile

Nei **righi A134 e A135** deve essere indicato l ammontare delle deduzioni spettanti ai sensi dell art 120, commi 1 e 2, del T U I R

Si veda, al riguardo, il paragrafo 19 delle presenti istruzioni

Prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive

Il presente prospetto va compilato dai soggetti che hanno realizzato plusvalenze patrimoniali, ai sensi dell art 54, comma 1, lettere a) e b) e che si avvalgono della facoltà di cui al comma 4 dello stesso articolo di far concorrere le plusvalenze stesse alla formazione del reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui sono state realizzate e nei sucessivi ma non oltre il quarto

Tale facoltà può essere altresì esercitata anche per le sopravvenienze connesse alle indennità conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi per il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art 53

L'anzidetta facoltà va esercitata indicando, al rigo **A136**, l'ammontare complessivo delle plusvalenze e/o sopravvenienze che si intendono ripartire in quote costanti, provvedendo altresì ad indicare al rigo **A137** la quota costante, determinata in funzione del numero di esercizi (per un massimo di cinque) nei quali si intende ripartire il predetto ammontare

L'ammontare delle plusvalenze e delle sopravvenienze di cui al rigo **A136** va indicato tra le variazioni in diminuzione al rigo **A96**, mentre la quota di cui al rigo **A137** va indicata tra le variazioni in aumento al rigo **A62**, unitamente alle quote di plusvalenze e/o sopravvenienze realizzate nei precedenti periodi di imposta, indicate nei prospetti relativi alle dichiarazioni di tali periodi

PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI

In questo prospetto oltre che nel riquadro identificativo e negli altri spazi appositamente predisposti nei righi del presente quadro vanno indicati i dati e le notizie necessari per l'applicazione dei coefficienti presuntivi di ricavi, approvati con il D P C M 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n 2 del 4 gennaio 1993

Al riguardo si fa presente che ai fini della determinazione degli importi da indicare per l'applicazione del citato D P C M 23 dicembre 1992, devono essere considerati anche gli eventuali componenti negativi inerenti all'esercizio dell attività non dedotti in sede di determinazione del reddito

Al **rigo A138, colonne 1, 2 e 3** va indicato, in riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo pieno, (indipendentemente dalla circostanza che abbiano svolto l'attività per l'intero anno o per parte di esso) rispettivamente

— il numero complessivo dei dipendenti che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno,

— il numero delle giornate, desumibile dai modelli DM10 relativi al 1992,

— la spesa di competenza del periodo di imposta sostenuta in riferimento ai detti dipendenti, al netto delle somme attribuite per lavoro straordinario In tale spesa devono comprendersi gli stipendi, i salari, gli altri compensi in denaro o in natura, i contributi, le quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno — con esclusione delle somme corrisposte nell'anno al lavoratore che ha cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa — nonché le partecipazioni agli utili

Ai **righi A139 e A140, colonne 1, 2 e 3**, vanno indicati in riferimento, rispettivamente, ai lavoratori dipendenti a tempo parziale (compresi gli assunti in base a contratti di formazione-lavoro) ed agli apprendisti (soggetti e non ai contributi INAIL) che hanno prestato la loro attività nel corso dell anno, gli stessi dati, sopra illustrati, richiesti per i lavoratori a tempo pieno, riducendo a metà il numero delle giornate retribuite risultanti dai modelli DM10 relativi al 1992

Alla **colonna 4 dei righi A138, A139 e A140** vanno indicati, rispettivamente

— al **rigo A138** la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio etc) utilizzata per consentire o agevolare lo svolgimento dell attività,

— al **rigo A139** la quota parte della spesa già indicata nel rigo **A138** sostenuta per l energia elettrica,

- al **rigo A140** la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per l acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano etc) utilizzati anche da parte delle imprese di autotrasporto esclusivamente per la trazione di autoveicoli imbarcazioni, etc

Gli importi da indicare nella **colonna 4** dei predetti righi vanno determinati secondo il criterio di competenza

Al **rigo A141, colonne 1 e 2**, va indicato rispettivamente, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi che hanno prestato la loro attività nel corso dell anno, e l'ammontare dei compensi agli stessi attribuiti, di competenza del periodo di imposta, con esclusione di quelli spettanti gli amministratori di società

Al **rigo A141, colonne 3 e 4**, va indicato, rispettivamente, il numero complessivo delle ore di lavoro straordinario prestato in eccedenza rispetto ai limiti contrattuali e la relativa spesa sostenuta

Al **rigo A142, colonna 1**, va indicato, l'ammontare complessivo dei ricavi che concorrono a formare il reddito d'impresa.

Al **rigo A142, colonna 2**, va indicato, il totale dei componenti negativi dedotti in sede di determinazione del reddito d'impresa. Tale importo va determinato computando in luogo delle esistenze iniziali e degli acquisti effettuati nel corso dell'anno il costo del venduto (determinato sommando l'ammontare delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 53 del T.U.I.R. a quello degli acquisti dei menzionati beni effettuati nell'anno e sottraendo l'ammontare delle relative rimanenze finali).

Nel **rigo A143, colonna 1**, va indicato in riferimento ai beni strumentali impiegati nell'esercizio delle attività:

1) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del T.U.I.R., risultante dal registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;

2) l'ammontare complessivo, al netto degli oneri finanziari, dei canoni pattuiti, ancorchè non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, relativi ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria;

3) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria.

Nella determinazione del valore dei beni strumentali: non si tiene conto degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento; il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso, tranne che nelle ipotesi di inizio o cessazione di attività nel corso del periodo d'imposta.

Al **rigo A143, colonna 2**, va indicato l'ammontare degli «altri costi»; tale ammontare si determina comprendendo tutti i componenti negativi di reddito esclusi quelli considerati nelle voci specificate nelle tabelle allegate al D.P.C.M. 23 dicembre 1992, ed escluso il costo di acquisto di azioni, di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, nonché le esistenze iniziali dei predetti beni, le partecipazioni agli utili spettanti agli associati in partecipazione, le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di beni e su crediti, le quote di ammortamento anticipato, le quote di ammortamento del valore di avviamento e le deduzioni forfettarie delle spese non documentate di cui all'art. 79, comma 7 del T.U.I.R.

Al **rigo A144, colonna 1**, va indicato l'importo del contributo diretto lavorativo calcolato dal contribuente.

Al **rigo A144, colonna 2**, va indicato il volume d'affari dichiarato ai fini dell'I.V.A.

Al rigo A144, colonna 3, vanno indicati i componenti negativi non ordinariamente imputabili al settore o all'attività che devono risultare da apposita documentazione allegata alla dichiarazione (al riguardo si rinvia a quanto precisato nel paragrafo 1 dlele istruzioni comuni ai modelli 750/A, 750/B e 750/C relative al contributo diretto lavorativo).

PROSPETTO DEI DATI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO RELATIVO AGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

Il presente prospetto deve essere utilizzato per indicare i dati relativi all'attività svolta dagli associati in partecipazione.

Ai fini della compilazione del prospetto si precisa quanto segue relativamente ai **righi A145** ed **A146**.

Nella **colonna 1** deve essere indicato il codice dell'attività svolta in relazione alla categoria di appartenenza rilevabile dalla tabella D contenuta nelle istruzioni comuni ai quadri 750/A, 750/B e 750/C.

Nella **colonna 2** deve essere indicato, per ciascun soggetto, l'anno di inizio dell'attività esercitata.

Nella **colonna 3** deve essere indicata la causa di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11-*bis* del D.L. n. 384 del 1992, riportando i seguenti valori relativi alle ipotesi di esclusione già elencate nel paragrafo 1 delle istruzioni comuni ai quadri 750/A, 750/B e 750/C (contraddistinti dalle lettere di seguito riportate):

1 - per i casi di cui alla lettera *a)*;
2 - per i casi di cui alla lettera *b)*;
3 - per i casi di cui alla lettera *c)*;
4 - per i casi di cui alla lettera *d)*;
5 - per i casi di cui alla lettera *f)*;
6 - per gli altri casi.

Nelle **colonne 4** deve essere indicato il coefficiente relativo alla localizzazione geografica dell'attività rilevabile dalla tabella E contenuta nelle istruzioni comuni ai quadri 750/A, 750/B e 750/C.

La **colonna 5** deve essere barrata in presenza di invalidità che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40 per cento, rilevante ai fini dell'attività svolta.

Nella **colonna 6** va indicato, in giorni, il periodo di normale svolgimento dell'attività, pari a 312 giorni se si tratta di attività che riguarda l'intero anno.

Nella **colonna 7** va indicato il numero dei giorni di effettivo svolgimento dell'attività, indicando 312 in caso di attività svolta per l'intero anno.

Le **colonne 8, 9 e 10** devono essere utilizzate in caso di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di reddito di lavoro dipendente. In particolare nella colonna 8 deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento dell'attività, barrando la casella di colonna 9, se l'attività di lavoro dipendente è svolta a tempo pieno o la casella D1 colonna 10 in caso di attività svolta a tempo parziale.

Nella **colonna 11** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di reddito agrario.

Nella **colonna 12** va indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento di altre attività non soggette a contributo diretto lavorativo diverse da quelle di cui alle colonne da 8 a 11 e nella **colonna 13** va indicato l'importo dei redditi relativi a tali altre attività.

Nella **colonna 14** deve essere indicato l'ammontare dei ricavi relativi all'attività indicata a colonna 1.

Nella **colonna 15** va indicata la percentuale di impiego di energie lavorative riferita all'attività indicata a colonna 1.

Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegata la documentazione comprovante:

— le cause di esclusione dall'applicazione del contributo diretto lavorativo, contraddistinte dai valori 3 o 4 (indicati nella colonna 3);
— l'invalidità comportante una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40 per cento rilevante ai fini dell'attività svolta (che può risultare da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio);
— lo svolgimento di un'attività limitata rispetto all'anno ovvero al periodo di normale svolgimento dell'attività (mediante documentazione ed attestazioni rese da soggetti diversi dal contribuente).

9 MOD 750/B - REDDITI DI IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

GENERALITÀ

Questo modello deve essere compilato dalle società di persone esercenti attività di impresa commerciale in contabilità semplificata.

Si ricorda che le attività commerciali che, ai fini delle imposte sui redditi, danno luogo a reddito d'impresa in base al menzionato articolo 51 del T.U.I.R. sono le seguenti:

— attività industriali dirette alla produzione di beni o servizi;
— attività intermediarie nella circolazione dei beni;
— attività di trasporto per terra, per acqua e per aria;
— attività bancarie o assicurative;
— attività ausiliarie delle precedenti;
— attività dirette all'allevamento di animali per la parte che eccede il numero degli animali allevati con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno; attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, che non rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa o che abbiano per oggetto la parte di prodotti che eccede quella ottenuta per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso;
— attività dirette allo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne.

Si tenga presente che, ai fini delle imposte sui redditi, è sufficiente il requisito oggettivo dell'esercizio abituale di attività rientranti fra quelle suindicate, quale che sia la struttura organizzativa, restando

così superata (anche nel caso di agenti e rappresentanti di commercio) ogni questione sull'elemento della «organizzazione» che, secondo il codice civile, deve caratterizzare l'impresa Per contro va tenuto presente che sono considerati imprenditori commerciali anche coloro che organizzano e gestiscono, a proprio rischio e con l'impiego di lavoro altrui, attività consistenti nella prestazione a terzi di servizi di qualsiasi genere, ancorché non rientranti tra le attività commerciali di cui all'art 2195 del codice civile (per esempio prestazioni didattiche, sanitarie, di cure estetiche, di laboratorio e simili)

Si ricorda che l'art 9, comma 2, della legge 29 dicembre 1990 n 408, ha aggiunto all art 115 del T U I R la lettera e-bis), secondo cui sono esclusi dall'ILOR i redditi d impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, dell'art 87, del T U I R organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, ovvero compresi i soci, non sia superiore a tre

Ai fini dell esonero dall ILOR, si richiede pertanto sia la sussistenza del predetto requisito numerico e sia la prevalenza della componente lavoro nella organizzazione dell'attività

Quest'ultimo requisito, in linea di principio, deve ritenersi normalmente sussistente con riguardo all'esercizio di attività commerciali svolte da imprese artigiane iscritte nel relativo Albo, di imprese che esercitano attività di commercio al minuto, attività alberghiere, attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense aziendali o attività di intermediazione o rappresentanza commerciale e imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne

Nel caso in cui ricorrano le condizioni di esonero sopra citate deve essere barrata l apposita casella posta nel riquadro relativo alla determinazione del reddito ai fini dell'ILOR

Il quadro B si compone

— del «prospetto dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti»,

— della Sezione I, che va compilata dalle società di persone che determinano il reddito ai sensi dell'art 79 del T U I R (cosiddette imprese minori) e che comprende il riquadro «Determinazione del reddito da imputare ai soci» e quello «Determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi»,

— del prospetto dati e notizie rilevanti ai fini del calcolo del contributo diretto lavorativo,

— del prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive,

— del riquadro contenente la comunicazione della opzione effettuata per il regime della contabilità ordinaria nonché dell'opzione di cui all'art 5, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n 413 (agriturismo).

Si ricorda che nel 1992 possono tenere la contabilità semplificata e compilare quindi il presente modello le società di persone che hanno conseguito nell'anno precedente ricavi per ammontare non superiore a L 360 milioni e che non hanno optato per la contabilità ordinaria

Va rilevato che per il 1992 sono ammessi alla contabilità semplificata i contribuenti che nel 1991 hanno conseguito ricavi di ammontare non superiore a L 360 milioni In tale ipotesi il reddito deve essere determinato a norma dell'art 79 del T U I R

Si precisa che ai fini del computo dei detti limiti, i ricavi che hanno concorso nell'anno 1991 a formare il reddito delle società soggette al regime di determinazione del reddito di cui all art 79 del T U I R e di quelle obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria vanno assunti secondo i criteri di competenza

Al riguardo si ricorda che per effetto dell art. 4, della legge 30 dicembre 1991, n 413, a decorrere dall'anno 1992, l'art 80 del T U I R è stato abrogato e l art 18, comma 1, del D P R n 600/1973, come sostituito dal comma 1, lettera a) del predetto art 4, stabilisce che i limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata sono

— lire 360 000 000 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi Si intendono per tali le imprese che hanno per oggetto le prestazioni di servizi di cui all'art 3, commi 1, 2 e 3 del D P R 26 ottobre 1972, n 633, nonché le prestazioni di cui al citato art 3, comma 4 lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *f*) ed *h*), dello stesso D P R n 633 (D M del 17 gennaio 1992)

— lire 1 miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività Ai fini del computo di detti limiti i ricavi vanno assunti secondo i criteri in base ai quali hanno concorso a formare il reddito nel periodo di imposta precedente

18

Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente, in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi

I soggetti in contabilità semplificata possono optare, in base all'art 10 del D L n 69 del 1989, per il regime di contabilità ordinaria

L'opzione va esercitata nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno precedente o, per i contribuenti non soggetti all obbligo di presentazione della predetta dichiarazione, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento da inviare, entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione annuale dell'IVA, all'Ufficio Distrettuale delle imposte dirette (cfr D M 27 settembre 1989), competente in ragione del domicilio fiscale alla data di invio della raccomandata stessa

Si ricorda che per i soggetti che intraprendono l'esercizio dell'impresa nel corso dell'anno, l'opzione, per il primo periodo d'imposta, può essere esercitata nella dichiarazione di inizio dell'attività ai fini dell'IVA (ovvero con apposita comunicazione da inviare all'Ufficio Distrettuale delle imposte dirette entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività)

In base al citato art 10, comma 2, del D L n 69 del 1989, l'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale è esercitata, fino a quando non è revocata, e, in ogni caso, per almeno un triennio

Pertanto, i soggetti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata, per non aver superato i limiti di ricavi sopra indicati, che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, nella dichiarazione IVA relativa al 1992, devono barrare la prima casella del riquadro relativo alle opzioni posto nella quarta facciata del presente modello

A decorrere dal 1° gennaio 1992, per effetto dell'art. 5, comma 3, della legge n 413/1991, le imprese che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n 730, determinano il reddito applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto dell'IVA, il coefficiente di redditività del 25 per cento

A tale proposito, si fa presente che ai sensi della suddetta legge n 730/1985, per attività agrituristica si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitata dagli imprenditori agricoli di cui all'art 2135 del codice civile, singoli od associati, e dai loro familiari di cui all'art 230/*bis* del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività tipicamente agricole (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame) che devono comunque rimanere principali rispetto a quelle agrituristiche.

L'applicazione di tale regime dal 1° gennaio 1992 fa venir meno gli effetti delle opzioni precedentemente esercitate relativamente all'attività ammessa a fruire del predetto regime

Qualora i soggetti sopraindicati non intendano avvalersi di detto regime forfetario debbono esercitare l'opzione nella dichiarazione annuale relativa all'IVA per l'anno precedente, dandone comunicazione, ai fini della determinazione del reddito, barrando l'apposita casella inserita nel riquadro relativo all'opzione posto nell'ultima facciata del presente modello

In tal caso il reddito va determinato in base ai criteri indicati negli articoli da 52 a 76 del T U I R , ovvero a quelli previsti nell'art 79, a seconda del regime di contabilità cui i predetti sono tenuti, anche in dipendenza di opzione

L opzione sopra indicata è vincolante per un triennio e, pertanto, qualora allo scadere del triennio stesso le predette imprese intendano permanere nel regime prescelto, dovranno esercitare nuovamente l'opzione per il regime medesimo

PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI

In questo prospetto oltre che negli altri spazi appositamente predisposti nei righi del presente quadro vanno indicati i dati e le notizie necessari per la elaborazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi nonché quelli necessari per l'applicazione dei coefficienti approvati con D P C M del 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n 2 del 4 gennaio 1993

In caso di omessa, incompleta o infedele indicazione degli elementi per l'elaborazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi si applica la pena pecuniaria da 600.000 a 6 milioni di lire.

Al riguardo si fa presente che ai fini della determinazione degli importi da indicare per l'applicazione del citato D P C M 23 dicembre 1992, devono essere considerati anche gli eventuali componenti negativi inerenti all'esercizio dell attività non dedotti in sede di determinazione del reddito

Nel **rigo B1** va indicato

Nella **colonna 1**, la descrizione dell'attività esercitata in conformità alla nuova classificazione delle attività economiche, approvata con l'art 2 del D M 9 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario n. 65 alla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n 293 del 14 dicembre 1991 e integrata dall'art 5 del D M 12 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 129 alla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n 294 del 15 dicembre 1992, contenuta in apposito fascicolo disponibile presso i competenti uffici distrettuali delle imposte dirette

Nella **colonna 2**, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla predetta nuova classificazione delle attività

Nella **colonna 3**, il codice di attività in vigore per il periodo d imposta 1990 desumibile dalla tabella allegata alle presenti istruzioni

Nella **colonna 4** l eventuale subcodice relativo al codice di attività indicato nella colonna 3 precisando, al riguardo che se per la attività esercitata in via esclusiva o prevalente sono stati previsti uno o piu subcodici aventi la funzione di individuare piu analiticamente l attività svolta, il contribuente deve indicare il subcodice idoneo ad individuare la propria attività, tale indicazione è necessaria ai fini dell applicazione dei coefficienti presuntivi di ricavi approvati con il D P C M 23 dicembre 1992

In caso di esercizio di piu attività i codici vanno indicati con riferimento all'attività prevalente sotto il profilo dell entità dei ricavi conseguiti

Nella **colonna 5**, l anno di inizio dell'attività,

Nella **colonna 6**, il numero dei giorni dell anno compresi nel periodo in cui è stata svolta l'attività, in caso di inizio e/o cessazione della stessa nel corso dell anno

Nel **rigo B2** va indicato il luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo Se l'attività è svolta in piu luoghi, deve essere indicato nell'apposito spazio quello nel quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi In uno specifico elenco, da allegare alla dichiarazione, devono essere, altresi, indicati anche gli altri luoghi (negozi, edicole, banchi, succursali, opifici, magazzini, depositi, ecc), con il relativo indirizzo

Nel **rigo B3, colonne 1, 2 e 3** va indicato, in riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo pieno, (indipendentemente dalla circostanza che abbiano svolto l attività per l'intero anno o per parte di esso) rispettivamente

— il numero complessivo dei dipendenti che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno,

— il numero delle giornate, desumibile dai modelli DM 10 relativi al 1992

— la spesa di competenza del periodo di imposta sostenuta in riferimento ai detti dipendenti al netto delle somme attribuite per lavoro straordinario In tale spesa devono comprendersi gli stipendi, i salari, gli altri compensi in danaro o in natura, i contributi, le quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno — con esclusione delle somme corrisposte nell'anno al lavoratore che ha cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa — nonchè le partecipazioni agli utili

Ai **righi B4 e B6, colonne 1, 2 e 3** vanno indicati in riferimento, rispettivamente, ai lavoratori dipendenti a tempo parziale (compresi gli assunti in base a contratti di formazione lavoro) ed agli apprendisti (soggetti e non ai contributi INAIL) che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno, gli stessi dati sopra illustrati, richiesti per i lavoratori dipendenti a tempo pieno, riducendo a metà il numero delle giornate retribuite risultanti dai modelli DM 10 relativi al 1992

Alla colonna 4 dei **righi B3, B4 e B5**, vanno indicati rispettivamente

— al **rigo B3** la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, etc) utilizzata per consentire o agevolare lo svolgimento dell attività,

— al **rigo B4**, la quota parte della spesa già indicata nel rigo **B3** sostenuta per l'energia **elettrica**,

— al **rigo B5**, la spesa, sostenuta nel periodo d imposta, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, etc) utilizzati anche da parte delle imprese di autotrasporto, esclusivamente per la trazione di autoveicoli, imbarcazioni, etc

Al **rigo B6, colonne 1 e 2**, va indicato, rispettivamente il numero dei collaboratori coordinati e continuativi che hanno prestato **la loro attività** nel corso dell'anno, e l'ammontare dei compensi agli stessi attribuiti di competenza del periodo di imposta, con esclusione di quelli spettanti agli amministratori di società

Al **rigo B6, colonne 3 e 4**, va indicato, rispettivamente, il numero complessivo delle ore di lavoro straordinario prestato in eccedenza rispetto ai limiti contrattuali e la relativa spesa di competenza comprensiva dei contributi

Nel rigo **B6, nella sezione altri dati**, ciascuna delle sottoelencate categorie di contribuenti (individuate sulla base dei codici precedentemente in vigore), deve indicare nelle apposite caselle i seguenti dati:

a) esercenti attività di distribuzione dei carburanti (cod 4242)

— nella **casella 5** la quantità totale di carburante, espressa in migliaia di litri, erogata nell anno, così come risulta dai registri di carico e scarico di cui all art 3 del D L 5 maggio 1957, n 271, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 luglio 1957, n 474

b) albergatori (cod 4600).

— nella **casella 5** il numero dei posti letto,

— nella **casella 6** il numero totale delle presenze registrate giornalmente nel corso dell'anno, così come risulta dai registri tenuti ai sensi dell art 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (R D 18 giugno 1931, n 773)

— nella **casella 7** il numero di stelle attribuite all albergo, secondo la classificazione introdotta dalla legge quadro sul turismo,

c) titolari di pensioni (cod 4605)

— nella **casella 5** il numero di posti letto,

— nella **casella 6** il numero totale delle presenze registrate giornalmente nel corso dell'anno, così come risulta dai registri tenuti ai sensi dell'art 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (R D 18 giugno 1931, n 773),

d) titolari di locande e affittacamere (cod 4606)

— nella **casella 5** il numero dei posti letto,

— nella **casella 6** il numero totale delle presenze registrate nell'anno, così come risulta dai registri tenuti ai sensi dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (R D 18 giugno 1931, n. 773),

e) titolari di esercizi extralberghieri (cod 4607)

— nella **casella 5** il numero delle presenze registrate nell'anno, così come risulta dai registri tenuti ai sensi dell'art 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (R D 18 giugno 1931, n 773),

f) titolari di autorimesse (cod 4710)

— nella **casella 5** il numero dei posti disponibili così come risulta dalla licenza comunale,

— nella **casella 6** il numero totale dei veicoli ospitati nel corso dell'anno, così come risulta dai registri tenuti per motivi di pubblica sicurezza, quando non si usufruisce dell'apposita esenzione,

g) esercenti attività di spettacoli, giochi e trattenimenti pubblici (cod 6610)

— nella **casella 5** l ammontare espresso in migliaia di lire, dei diritti corrisposti alla SIAE nell'anno, ove ricorra questo obbligo

Nel rigo **B7, colonna 1**, va indicato l'indice di rotazione del magazzino riferibile al contribuente Tale valore si ottiene dal rapporto tra il costo del venduto e la consistenza media di magazzino costituita dalla semisomma delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali considerate ai fini della individuazione del costo del venduto

Nella successiva **colonna 2** va indicata la quota percentuale dell'ammontare dei ricavi indicati nel precedente rigo **B21** conseguiti in relazione ad attività di sola lavorazione senza alcun impiego di materiali o impiegando materiali forniti dai committenti

Nel rigo **B8, colonna 1**, va indicato il "costo del venduto" per gli esercenti attività di commercio all'ingrosso o al minuto, ovvero, "il costo delle materie impiegate" per gli esercenti attività di impresa nel settore dell'agricoltura, dell'industria o dell'artigianato Tale costo si ottiene sommando l'ammontare delle esistenze iniziali dei beni di cui all art 53 del T U I R — esclusi quelli di cui al comma 1, lett c) dello stesso articolo e le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui al successivo art 60 — a quello degli acquisti dei menzionati beni effettuati nell'anno, e sottraendo l'ammontare delle relative rimanenze finali

Nella **colonna 2**, va indicato il costo del venduto per addetto, determinato rapportando il costo del venduto di cui a **colonna 1** al numero delle unità di lavoro, calcolato tenendo conto del numero dei soci e degli associati in partecipazione che apportino lavoro con occupazione prevalente nella società, nonché del "numero normalizzato delle unità di lavoro" calcolato dividendo per 312 l'ammontare complessivo delle giornate retribuite risultanti dal modello D M 10 del 1992

Nella **colonna 3**, va indicato l'ammontare degli «altri costi» tale ammontare si determina comprendendo tutti i componenti negativi di reddito esclusi quelli considerati nelle voci specificate nelle tabelle

19

allegate al D.P.C.M. 25 ottobre 1991, ed escluso il costo di acquisto di azioni, di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa nonché le esistenze iniziali dei predetti beni, le partecipazioni agli utili spettanti agli associati in partecipazione, le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di beni e su crediti, le quote di ammortamento anticipato, le quote di ammortamento del valore di avviamento e le deduzioni forfettarie delle spese non documentate di cui all'art. 79, comma 7, del T.U.I.R.

Nel **rigo B9, colonna 1**, va indicato l'importo del contributo diretto lavorativo dichiarato dal contribuente;

— nella **colonna 2** il volume di affari dichiarato ai fini I.V.A.

— nella **colonna 3** l'ammontare dei ricavi dichiarati.

Nel **rigo B10, colonna 1**, deve essere indicato in riferimento ai beni strumentali impiegati nell'esercizio dell'attività:

1 - il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali ed immateriali ammortizzabili, ai sensi degli articoli 67 e 68 del T.U.I.R., risultante dal registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;

2 - l'ammontare complessivo, al netto degli oneri finanziari, dei canoni pattuiti, ancorché non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, relativi ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria.

3 - il valore normale al momento dell'immissione nell'attività per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria;

Nella determinazione del valore dei beni strumentali: non si tiene conto degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare dei soci vanno computate nella misura del 50 per cento; il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso tranne che nelle ipotesi di inizio o cessazione di attività nel corso del periodo d'imposta.

Nella **colonna 2** l'ammontare dei componenti negativi dedotti in sede di determinazione del reddito d'impresa.

Tale importo va determinato computando in luogo delle esistenze iniziali e degli acquisti effettuati nel corso dell'anno il costo del venduto determinato secondo le modalità già indicate nelle istruzioni del rigo **B8, colonna 1.**

Nella **colonna** 3 va indicato l'ammontare dei componenti negativi non ordinariamente imputabili all'attività, che devono risultare da apposita documentazione allegata alla dichiarazione (al riguardo si rinvia a quanto precisato nel paragrafo 1 delle istruzioni comuni ai modelli 750/A, 750/B e 750/C relative al contributo diretto lavorativo).

Nel **rigo B11** deve essere indicato il luogo in cui sono conservate le scritture contabili. Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, devono essere indicate anche le generalità o la denominazione di questi ultimi.

Nel **rigo B12** deve essere indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto subite che deve poi essere riportato al rigo 2, colonna 2, del Mod. 750/L.

Il rigo **B13** interessa i soggetti che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllati.

A tal fine si precisa che la nozione di controllo include ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori dei casi contemplati dall'art. 2359 del Codice civile. Essa, pertanto, riguarda tutte le ipotesi che concretano modalità di direzione unitaria delle attività, quali ad esempio la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa, l'impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa, la dipendenza finanziaria, la partecipazione a centrali di approvvigionamento e vendita ovvero a cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi ecc.

Pertanto i soggetti interessati sono obbligati a barrare:

— la **casella A**, se si tratta di società direttamente o indirettamente controllata da società non residente;

— la **casella B**, se si tratta di società che direttamente o indirettamente controlla società non residente;

— la **casella C** se si tratta di società che trattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.

20

PROSPETTO DEI DATI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO RELATIVO AGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE.

Il presente prospetto deve essere utilizzato per indicare i dati relativi all'attività svolta dagli associati in partecipazione.

Ai fini della compilazione del prospetto si precisa, relativamente ai righi **B14** e **B15**, quanto segue:

Nella **colonna 1** deve essere indicato il codice dell'attività svolta in relazione alla categoria di appartenenza rilevabile dalla tabella *D* contenuta nella istruzioni comuni ai quadri 750/A, 750/B e 750/C.

Nella **colonna 2** deve essere indicato, per ciascun soggetto, l'anno di inizio dell'attività esercitata.

Nella **colonna 3** deve essere indicata la causa di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11-*bis* del D.L. n. 384 del 1992, riportando i seguenti valori relativi alle ipotesi di esclusione già elencate nel paragrafo 1 delle istruzioni comuni ai quadri 750/A, 750/B e 750/C (contraddistinte dalle lettere di seguito riportate):

1 - per i casi di cui alla lettera *a)*;

2 - per i casi di cui alla lettera *b)*;

3 - per i casi di cui alla lettera *c)*;

4 - per i casi di cui alla lettera *d)*;

5 - per i casi di cui alla lettera *f)*;

6 - per gli altri casi.

Nella **colonna 4** deve essere indicato il coefficiente relativo alla localizzazione geografica dell'attività rilevandolo dalla tabella *E* contenuta nelle istruzioni comuni ai quadri 750/A, 750/B e 750/C.

La **colonna 5** deve essere barrata in presenza di invalidità che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40 per cento, rilevante ai fini dell'attività svolta.

Nella **colonna 6** va indicato, in giorni, il periodo di normale svolgimento dell'attività, pari a 312 giorni se si tratta di attività che riguarda l'intero anno.

Nella **colonna 7** va indicato il numero dei giorni di effettivo svolgimento dell'attività, indicando 312 in caso di attività svolta per l'intero anno.

Le **colonne 8, 9 e 10**, devono essere utilizzate in caso di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di reddito di lavoro dipendente. In particolare nella **colonna 8** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento dell'attività, barrando la casella di **colonna 9** se l'attività di lavoro dipendente è svolta a tempo pieno ovvero la casella di **colonna 10** in caso di attività svolta a tempo parziale.

Nella **colonna 11** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento di attività produttive di reddito agrario.

Nella **colonna 12** va indicato il numero di giorni di contemporaneo svolgimento di altre attività non soggette a contributo diretto lavorativo diverse da quelle di cui alle colonne da 8 a 11 e nella **colonna 13** va indicato l'importo dei redditi relativi a tali altre attività.

Nella **colonna 14** deve essere indicato l'ammontare dei ricavi relativi all'attività indicata a **colonna 1.**

Nella **colonna 15** va indicata la percentuale di impiego di energie lavorative riferita all'attività indicata a **colonna 1.**

Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegata la documentazione comprovante:

— le cause di esclusione dall'applicazione del contributo diretto lavorativo, contraddistinte dai valori 3 e 4 (indicati nella **colonna 3**);

— l'invalidità comportante una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40 per cento rilevante ai fini dell'attività svolta (che può risultare da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio);

— lo svolgimento di un'attività limitata rispetto all'anno ovvero al periodo di normale svolgimento dell'attività (mediante documentazione ed attestazioni rese da soggetti diversi dal contribuente).

RIQUADRI DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Redditi d'impresa minore

Tale Sezione va utilizzata per dichiarare i redditi determinati secondo i criteri dell'art. 79 del T.U.I.R.

Detta Sezione si compone di due riquadri:

— quello concernente la «Determinazione del reddito da imputare ai soci»;

— quello concernente la «Determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi».

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI

Nel **rigo B16**: vanno indicati i corrispettivi in denaro conseguiti:

— per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;

— per le cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Nel **rigo B17** va indicato l'ammontare dei corrispettivi per le cessioni di azioni e di titoli similari, di obbligazioni e titoli similari e di altri titoli in serie o di massa.

Nel **rigo B18** vanno indicati tutti gli altri proventi considerati ricavi in base alle lettere d), e) ed f) dell'art. 53 del T.U.I.R., e cioè:

— le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni la cui cessione genera ricavi;

— i contributi in denaro spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto (esempio: le somme versate dalle imprese committenti quali contributi alla spesa per l'acquisto di stampi in dipendenza di apposite clausole contrattuali ed aventi natura di vera e propria anticipazione del prezzo della fornitura);

— i contributi in conto esercizio erogati in denaro dallo Stato o da altri enti pubblici spettanti a norma di legge.

Nel **rigo B19** va indicato il valore normale dei beni in natura sia nel caso in cui detti beni vengano ricevuti in corrispettivo di cessioni (esempio: permute, conferimenti in società, dazioni in pagamento) sia qualora gli stessi vengano dati a titolo di contributo. In detto rigo vanno altresì indicati, in misura corrispondente al valore normale, i beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Nel **rigo B20**, va indicato l'ammontare dei corrispettivi che configurano ricavi ai sensi dell'art. 53 del T.U.I.R., non annotati nelle scritture contabili, relativi al 1992, che il contribuente dichiara ai fini della non punibilità ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge n. 516 del 1982, così come modificato dal D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, nonché i ricavi afferenti l'adeguamento al contributo diretto lavorativo.

Per effetto di detta norma, la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione di corrispettivi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi del periodo di imposta in cui l'evento si è verificato è subordinata alle condizioni che le annotazioni siano state effettuate in taluna delle seguenti scritture contabili: libro giornale, libro degli inventari, registro delle fatture, registro dei corrispettivi e registro degli acquisti ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino altresì compresi nello stesso rigo e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Tuttavia nel caso in cui non si sia provveduto ad effettuare le annotazioni in una delle scritture contabili di cui sopra o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, è sufficiente, ai fini della non punibilità, che i corrispettivi risultino compresi nel rigo stesso e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Occorre tuttavia che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano stati compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche.

Si rileva che ai sensi del citato art. 1, comma 4, lett. c), non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte.

Inoltre, per effetto del comma aggiunto all'art. 55 del D.P.R. n. 600 del 1973, dall'art. 4, comma 1, lettera d), della legge n. 413/1991, se i ricavi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi, in questo rigo, e sempre che le violazioni previste dall'art. 51 dello stesso decreto non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari ad un ventesimo dei ricavi non annotati. Gli estremi del predetto versamento vanno indicati al **rigo B86**.

Ovviamente i ricavi indicati nel **rigo B20** saranno computati per la valutazione comparativa dei ricavi dichiarati ai fini della applicazione del D.P.C.M. 23 dicembre 1992. Si fa presente che il versamento della predetta somma non è dovuto dai soggetti che indicano nel **rigo B20** ricavi non annotati nelle scritture contabili, ai sensi del predetto art. 55 del DPR n. 600 al fine di adeguarsi al contributo diretto lavorativo, ai sensi del disposto dell'art. 11-*bis* del DL 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 e per evitare l'accertamento induttivo di cui all'art. 12 del DL 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

Nel **rigo B21** vanno indicati l'ammontare complessivo dei ricavi e, relativamente agli appositi spazi ivi collocati occorre tener conto delle seguenti prescrizioni:

1) il 1° spazio va utilizzato dai soggetti che esercitano attività di agriturismo, ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, i quali devono indicare l'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di detta attività. Detti soggetti devono altresì indicare al rigo G50 il 75 per cento di detti ricavi, quali costi forfettariamente riconosciuti;

2) nello spazio successivo (limitatamente alle sottoelencate categorie di contribuenti, individuate sulla base dei codici precedentemente in vigore) i seguenti dati:

— per i rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari (cod. 4212), l'ammontare degli aggi risultanti dagli attestati rilasciati dai Magazzini Vendita dei generi di monopolio, dagli uffici postali e dalle aziende di credito fornitrici di valori bollati, dall'Intendenza di Finanza e dal CONI;

— per gli esercenti attività di distribuzione di carburanti (cod. 4242), l'ammontare dei ricavi derivanti dalla cessione di carburanti al netto del prezzo corrisposto al fornitore;

— per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici (cod. 4250), l'ammontare dei ricavi derivanti dalla cessione dei suindicati beni, al netto del prezzo corrisposto al fornitore.

Nel **rigo B22** deve essere indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali afferenti ai beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi, e che concorrono a formare il reddito:

a) se sono realizzate mediante cessioni a titolo oneroso (es.: vendite, conferimenti in società, permute, atti autoritativi della pubblica amministrazione quali le sentenze esecutive e le espropriazioni per pubblica utilità);

b) se sono realizzate mediante il risarcimento anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Si precisa che se il corrispettivo della cessione è costituito da beni ammortizzabili e questi vengono iscritti nel registro dei beni ammortizzabili allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito.

In base al comma 4 dell'art. 54 del T.U.I.R. come modificato dall'art. 26, comma 7, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 dello stesso anno, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni relativi all'impresa ovvero mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni stessi, concorrono a formare il reddito, a scelta del contribuente, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.

Pertanto, qualora il contribuente intenda rateizzare la tassazione delle plusvalenze, dovrà indicare nel **rigo B22** la quota costante di esse che concorre nell'anno 1992 alla formazione del reddito d'impresa; detta quota, dovrà altresì risultare nel **rigo B85**, mentre l'importo complessivo delle plusvalenze che si intende rateizzare dovrà risultare nel **rigo B84**.

Si precisa che la disposizione recata dal predetto art. 26, comma 7, del D.L. n. 69 del 1989 si applica altresì, per effetto dell'art. 3, comma 2, del D.L. 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, alle plusvalenze realizzate e/o sopravvenienze conseguite dal periodo d'imposta in corso al 20 settembre 1990 relative ai beni ammortizzabili acquistati anteriormente al 2 marzo 1989.

Pertanto, nel predetto **rigo B22** va ricompresa la quota indicata al **rigo B84** del prospetto delle plusvalenze e/o sopravvenienze nonché la somma delle quote di plusvalenze realizzate nei precedenti periodi d'imposta, indicate nel prospetto relativo alle dichiarazioni di tali periodi.

Si precisa che la rateizzazione delle plusvalenze non è ammessa nelle ipotesi di assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni diversi da quelli da cui derivano ricavi.

In tal caso, pertanto, nel **rigo B22** deve essere indicato l'ammontare complessivo delle plusvalenze conseguite e non dovrà essere compilato l'apposito prospetto contenuto nella quarta facciata del modello.

Si fa infine presente che non concorrrono a formare il reddito d'impresa, salvo che per i soggetti che utilizzano i beni stessi esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, le plusvalenze relative ai seguenti beni:

a) aeromobili da turismo, navi ed imbarcazioni da diporto;

b) autovetture ed autoveicoli di cui alle lett. a) e c) dell'art. 26 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con motori di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2500 centimetri cubici;

c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici.

Nel **rigo B23** vanno indicate le sopravvenienze attive derivanti da ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di componenti negativi dedotti o di passività iscritte in bilancio (con riguardo ai soggetti obbligati in anni precedenti alla tenuta della contabilità ordinaria), in precedenti esercizi ed i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite, ed oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.

Nel **rigo B24** va indicata l'eccedenza delle indennità conseguite mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni diversi da quelli da cui derivano ricavi, qualora l'indennità stessa abbia già concorso a formare il reddito in precedenti esercizi. Detta eccedenza dovrà essere indicata nel **rigo B24** per l'intero ammontare ovvero per la quota costante, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del T.U.I.R. Se nel **rigo B23** viene indicata la quota costante detta quota nonché l'ammontare sul quale la quota è stata calcolata, dovrà risultare nell'apposito prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive contenuto nella quarta facciata del modello.

Nel **rigo B25** vanno indicate le altre sopravvenienze attive menzionate nell'art. 55, comma 3, del T.U.I.R. e cioè:

— le indennità conseguite a titolo di risarcimento anche in forma assicurativa di danni diversi da quelli relativi ai beni dell'impresa (es. quelle derivanti dalla concorrenza sleale o dalla violazione del patto di esclusiva, nonché gli indennizzi per la perdita dell'avviamento commerciale);

— i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributi o di liberalità, diversi da quelli che generano ricavi ai sensi dell'art. 53 del T.U.I.R.. Si ricorda che nei confronti dei soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del T.U.I.R. non si rende applicabile la disposizione contenuta nell'art. 55, comma 3, lett. b), del T.U.I.R., in base alla quale l'ammontare di detti proventi può essere accantonato in apposito fondo del passivo e non concorrere a formare il reddito d'impresa fino a quando il fondo non sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio; ciò in quanto detti soggetti non sono tenuti a redigere il bilancio;

— il valore normale dei beni in locazione finanziaria, in caso di cessione del contratto.

Nel **rigo B26** va indicato l'ammontare dei proventi in denaro o in natura conseguiti in anni anteriori al 1992 da soggetti in contabilità ordinaria nell'esercizio 1991, a titolo di contributi diversi da quelli che generano ricavi e accantonati in apposito fondo.

Nel **rigo B27** vanno indicati gli utili derivanti dalla partecipazione in società personali ed in società a queste equiparate ai sensi dell'art. 5 del T.U.I.R., nonché quelli derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Si precisa che gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'IRPEG di cui all'art. 87, comma 1, lett. *a*) e *b*), del T.U.I.R. concorrono a formare il reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono percepiti e che ai soci compete il credito d'imposta sui dividendi.

Nel **rigo B28** vanno indicati gli interessi non assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d'imposta, conseguiti nell'esercizio dell'impresa, nella misura determinata per iscritto ovvero in base al saggio legale. Gli interessi che concorrono a formare il reddito di impresa sono quelli di qualsiasi tipo, anche se diversi da quelli derivanti da mutui, depositi e conti correnti, da obbligazioni o titoli similari o da altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari. In questo rigo vanno, altresì, indicati gli altri redditi di capitale di cui all'art. 41 del T.U.I.R. conseguiti nell'esercizio dell'impresa.

Nel **rigo B29** va indicato l'ammontare dei ricavi derivanti dall'attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985 n. 730.

Nel **rigo B30** va indicato l'ammontare dei redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività della stessa.

Detti redditi concorrrono a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato secondo le disposizioni concernenti i redditi fondiari, per gli immobili situati nel territorio dello Stato, e a norma dell'art. 84 del T.U.I.R. per quelli situati all'estero.

In questo rigo vanno altresì indicati i canoni di locazione spettanti alla società che abbia dato in locazione immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. In tale ipotesi i canoni dovranno essere assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento.

Nel **rigo B31** va indicato il valore delle rimanenze finali al 31 dicembre 1992 relative a prodotti in corso di lavorazione e a servizi in corso di esecuzione non di durata ultrannuale, da valutare in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso.

Nel **rigo B32** va indicato il valore delle rimanenze finali al 31 dicembre 1992, relative a materie prime, sussidarie, semilavorati, merci e prodotti finiti.

Si ricorda che i contribuenti dovranno indicare nel registro I.V.A. acquisti, ovvero nell'apposito registro tenuto dai soggetti che non effettuano le operazioni ai fini dell'I.V.A., entro il termine di presentazione della dichiarazione, le rimanenze finali specificando distintamente per ciascuna categoria di beni in giacenza alla fine dell'esercizio, le quantità e i valori nonché i criteri seguiti per la valutazione. La distinta indicazione delle quantità e dei valori, nonché dei criteri di valutazione, può essere effettuata entro il predetto termine in apposito prospetto di dettaglio che deve essere conservato dal contribuente e non allegato alla dichiarazione.

Le imprese minori che si sono avvalse delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 38 della legge 30 dicembre 1992, n. 413 e che a norma dell'art. 33, comma 10, della legge stessa, hanno apportate, nella dichiarazione relativa ai redditi 1992, variazione in aumento alle quantità o ai valori delle rimanenze di cui agli articoli 62 del D.P.R. n. 597 del 1973 e 59 del T.U.I.R., devono far concorrere alla formazione del reddito d'impresa nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione l'importo relativo alla seconda quota costante dell'ammontare relativo alle suddette variazioni o, comunque, la parte residua, nel caso sia cessata l'attività in detti periodi d'imposta.

La quota relativa al 1992 dovrà essere indicata nei **righi B31e B32**, unitamente alle rimanenze finali ivi evidenziate con la specificazione, nell'apposito spazio, del relativo ammontare.

Nel rigo **B33** va indicato il valore delle rimanenze finali al 31 dicembre 1992 relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione alla predetta data. Si ricorda che alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

Nel rigo **B34** va indicato il valore delle rimanenze finali relative ad azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e ad altri titoli in serie o di massa.

Nel rigo **B35** va indicato l'ammontare accantonato nei fondi di cui agli articoli 70, 71, 72 e 73 del T.U.I.R., indicati nei bilanci dei soggetti in regime ordinario nell'anno 1990, nell'ipotesi in cui gli ammontari stessi non risultino iscritti nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazioni ai fini di tale imposta.

In questo rigo va altresì indicato ogni altro provento, diverso da quelli indicati nei precedenti righi, conseguito nell'esercizio dell'impresa.

Nel rigo **B36** va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi dei righi da **B21** a **B35**.

Nei righi da B37 a **B61** sono elencati i componenti negativi.

Nel rigo **B37** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1992 relative a prodotti in corso di lavorazione e a servizi non di durata ultrannuale.

Nel rigo **B38** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1992 relative a materie prime e sussidiarie, a semilavorati, merci e prodotti finiti.

Nel rigo **B39** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1992 relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.

Nel rigo **B40** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1992 relative ad azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari, ed altri titoli in serie o di massa.

Nei righi da **B41** a **B43** va indicato il costo di acquisto dei beni e di acquisizione dei servizi sostenuto, in base alle regole dell'art 75 del T U I R nell esercizio 1992 e cioè

— il costo di acquisto delle merci, delle materie prime, dei semilavorati ecc (rigo **B41**),

— il costo di acquisto delle azioni e titoli similari, delle obbligazioni e titoli similari e di altri titoli in serie o di massa (rigo **B42**),

— il costo per l acquisizione dei servizi (rigo **B43**)

Nel rigo **B44** va indicato l ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno nonché delle partecipazioni agli utili Per quanto riguarda gli accantonamenti di quiescenza e previdenza di cui all art 70 del T U I R si fa presente che gli stessi sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri I V A ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta

Nel rigo **B45** vanno indicate le spese per altre prestazioni di lavoro diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, per i collaboratori coordinati e continuativi ecc) L'ammontare da indicare in questo rigo è comprensivo dei compensi e delle quote di indennità di fine rapporto maturate nel periodo d'imposta Per quanto riguarda gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia nonché di quelle spettanti agli sportivi professionisti, si osserva che gli stessi sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta

Nel rigo **B46** *vanno indicate le partecipazioni agli utili spettanti agli* associati di associazioni in partecipazione

La deducibilità delle quote di partecipazione agli utili è consentita

— se il contratto di associazione in partecipazione risulti da atto pubblico o da scrittura privata registrata che devono tra l'altro, contenere la specificazione dell'apporto e, qualora questo sia costituito da denaro e altri valori, elementi certi e precisi comprovanti l avvenuto appòrto,

— *se il contratto di associazione in partecipazione non consiste* nell apporto rappresentato dall emissione, da parte dell associante di titoli o certificati in serie o di massa i cui proventi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d imposta ai sensi dell art 5 del D L 30 settembre 1983 n 512 convertito con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n 649

Si rileva, infine che l'attribuzione delle quote di utili spettanti all associato in partecipazione da portare in diminuzione del reddito di impresa dell associante, deve trovare obiettiva giustificazione nel lavoro effettivamente prestato o nell entità dell apporto di altri beni

Nel **rigo B47** vanno indicati gli interessi passivi nell ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell art 63, commi 1, 2 e 3 del T U I R Si ricorda che tra gli interessi passivi in esame, da assumere nella quota proporzionale sopra evidenziata vanno compresi per intero quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto

Si osserva che, a norma del comma 3 dell'art 63 del T U I.R , per i soggetti nei cui confronti, nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione sono maturati interessi e altri proventi esenti da imposta, derivanti da obbligazioni pubbliche o private, sottoscritte acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data gli interessi passivi sono ammessi in deduzione solamente per la parte che eccede l ammontare di detti proventi, ivi compresi per la quota di propria spettanza quelli conseguiti dalle società di persone, di *cui il dichiarante è socio se e nella misura in cui detti* interessi non siano stati già portati a riduzione degli interessi passivi dalla società partecipata e nel limite di cui all'art 63 senza tener conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dei proventi stessi fino a concorrenza degli interessi passivi non ammessi in deduzione Il coefficiente di deducibilità risultante da tale rapporto si applica ai sensi dell art 75 comma 5, del T U I R anche alle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e non computabili nella determinazione del reddito Pertanto la parte deducibile di dette spese e altri componenti negativi va indicata nel **rigo B60**

Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto recante l'indicazione delle obbligazioni pubbliche o private e delle cedole staccate delle obbligazioni, possedute nel periodo d'imposta, con la specificazione di quelle acquisite prima del 28 novembre 1984 e di quelle acquisite a decorrere da tale data, nonché dei relativi proventi Il prospetto deve essere redatto in conformità all'apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze del 28 gennaio 1985 pubblicato sulla G U n 27 del 1° febbraio 1985.

Nel **rigo B48** vanno indicate le imposte deducibili e i contributi ad associazioni sindacali e di categoria Si ricorda che le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa nonché l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con D L *30 settembre 1992, n 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26* novembre 1992, n 461 non sono ammesse in deduzione Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento

I contributi ad associazioni sindacali o di categoria sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti, se e nella misura in cui sono dovuti in base a formale deliberazione dell'associazione

Nel **rigo B49** vanno indicate le spese relative ad opere o servizi – forniti direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto

Tali spese sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (costituite da stipendi, salari, accantonamento di quiescenza e previdenza maturato nell anno e relativi contributi) risultante dalla dichiarazione dei redditi

Nel **rigo B50** vanno indicate le minusvalenze dei beni relativi all impresa Dette minusvalenze, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la quantificazione delle plusvalenze, sono deducibili

— se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso,

— se sono realizzate mediante risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni,

— se derivano da cessioni unitarie ed a titolo oneroso delle aziende, compreso il valore di avviamento

Nel **rigo B51** vanno indicate le sopravvenienze passive che si configurano nelle ipotesi

— *di mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno* concorso a formare il reddito in precedenti esercizi,

— di sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi

Nel **rigo B52** vanno indicate le perdite di beni la cui cessione avrebbe dato luogo a plusvalenze o minusvalenze

Dette perdite sono deducibili in misura corrispondente al costo non ammortizzato dei beni medesimi e purché risultino da elementi certi e precisi

Le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali

Si ricorda che per gli esercenti imprese commerciali che si sono avvalsi nel 1990 del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passati nell anno 1991 al regime previsto dall'art 79 del T U I R , le perdite su crediti sono deducibili per la parte che eccede gli accantonamenti per rischi su crediti di cui all'art 71 del T U I R qualora l'ammontare degli accantonamenti stessi risulti iscritto nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'IVA, ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta

Nel **rigo B53** va indicato l ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l esercizio dell'impresa e, nell apposito spazio, la parte di esse relative all'ammortamento anticipato e al valore di avviamento

Si precisa che i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'art 79 del T U I R possono fruire del cosiddetto ammortamento anticipato a condizione che l eccedenza rispetto alla quota di ammortamento ordinario sia indicata, in aggiunta a quest'ultima, nel registro dei beni ammortizzabili La misura dell'ammortamento, giusta quanto dispone il comma 3, secondo periodo, dell'art 67 del T U I R , come modificato, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 1° maggio 1990, dall'art 1, comma 1, lett. i), del D L 27 aprile 1990, n 90, convertito, con modificazioni, dalla legge n 165 del medesimo anno, può essere elevata, *a titolo di ammortamento anticipato, fino a due volte, rispetto* a quella ordinaria risultante dall applicazione dei coefficienti indicati

nell'apposito decreto ministeriale, nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due esercizi successivi.

Si ricorda, che, in base al menzionato art. 1, comma 1, lett. i), del D.L. n. 90 del 1990, nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dall'ultimo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione.

Tale disposizione non si applica nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, che sono entrati in funzione presso l'ultimo utilizzatore nel periodo d'imposta 1989, nel qual caso l'ammortamento anticipato da parte di detto utilizzatore può essere eseguito anche negli esercizi successivi a quello suindicato semprechè ricorrano le condizioni di cui all'art. 14, comma 2, del D.L. n. 90 del 1990.

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore (immobili strumentali per destinazione). Sono inoltre considerati strumentali (immobili strumentali per natura), ai sensi dell'art. 40, comma 2, del T.U.I.R., gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o in comodato, classificati o classificabili nei gruppi B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi), C (unità immobiliari a destinazione ordinaria, commerciale e varia), D (immobili a destinazione speciale), E (immobili a destinazione particolare), e nella categoria A10 (uffici e studi privati), a condizione che la destinazione ad ufficio o studio sia prevista nella licenza o concessione edilizia anche in sanatoria.

Relativamente agli immobili strumentali per natura si precisa che la relativa quota di ammortamento va calcolata sul costo storico di acquisizione (per le unità immobiliari acquistate in esercizi precedenti a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987 e tenendo conto, per quelle acquistate anteriormente al 1° gennaio 1974, dei criteri di cui al D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689). Si fa inoltre presente che se l'immobile strumentale per natura è stato acquistato in esercizi anteriori a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, il contribuente potrà portare in deduzione soltanto le quote di ammortamento maturate a partire dall'esercizio avente inizio dopo il 31 dicembre 1987 mentre non possono essere in alcun modo computate in diminuzione le quote relative a periodi di imposta precedenti, non deducibili in base alla previgente normativa.

Non sono deducibili, semprechè non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, le quote di ammortamento e le spese di impiego e manutenzione relative ai seguenti beni:

a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto;

b) autovetture ed autoveicoli di cui alle lettere a) e c), dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici;

c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici.

Si precisa che per beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, devono intendersi quelli senza i quali l'attività di impresa non può essere esercitata (es. le autovetture di lusso per le imprese che effettuano noleggi in occasione di cerimonie, ecc.; gli aeromobili da turismo e imbarcazioni da diporto rispettivamente utilizzate dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione).

Si ricorda infine che per le aziende in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario. Dette quote sono commisurate al costo originario dei beni quale risulta dalla contabilità del concedente e sono deducibili fino a concorrenza del costo non ancora ammortizzato ovvero, se il concedente non ha tenuto regolarmente il registro dei beni ammortizzabili, considerando già dedotte, per il 50% del loro ammontare, le quote relative al periodo di ammortamento già decorso. Qualora vi sia una deroga convenzionale alle norme dell'art. 2561 del codice civile, concernenti l'obbligo della conservazione dell'efficienza dei beni ammortizzabili, l'ammortamento non potrà essere effettuato dall'affittuario o dall'usufruttuario della azienda.

Si ricorda che per effetto del comma 10-bis, dell'art. 67, del T.U.I.R., aggiunto dall'art. 10 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (13 maggio 1991), le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Nel **rigo B54** va indicato l'ammontare delle spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a lire un milione.

Nel **rigo B55** vanno indicate le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione non portate ad incremento del costo dei beni strumentali ai quali si riferiscono.

Dette spese sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili.

Per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio; per i beni ceduti nel corso dell'esercizio la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi.

In questo rigo vanno altresì indicati i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni. Si fa presente che detta modalità di deduzione delle spese per la manutenzione non ha carattere vincolante nel senso che l'imprenditore ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi secondo i criteri di cui al comma 7 dell'art. 67 del T.U.I.R.

Nel **rigo B56** vanno indicati i canoni di locazione anche finanziaria, e/o di noleggio di competenza dell'anno 1992.

Si precisa che la deduzione dei canoni di locazione finanziaria da parte dell'impresa utilizzatrice è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito negli appositi decreti ministeriali, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili. Relativamente ai contratti di locazione finanziaria relativa a beni immobili conclusi a partire dal 2 marzo 1989, la deduzione dei canoni è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a 8 anni.

Non sono deducibili, semprechè non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, i canoni di locazione anche finanziaria, e le spese di manutenzione relativa agli aeromobili, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture e agli autoveicoli ed ai motocicli per i quali non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento (si vedano al riguardo le istruzioni al **rigo B53**).

Nel **rigo B57** vanno indicate le spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda e di rappresentanza sostenute nell'esercizio.

Si precisa che per le spese relative a studi e ricerche la deduzione è ammessa nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto; mentre per quelle di pubblicità e propaganda la deduzione può avvenire nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi.

Infine le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei due successivi. Si considerano spese di rappresentanza anche quelle sostenute per i beni distribuiti gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell'impresa e i contributi erogati per l'organizzazione di convegni e simili. Le predette limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza siano riferite a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non eccedente lire cinquantamila.

I contribuenti che intendono dedurre le spese per studi e ricerche e/o quelle di pubblicità e propaganda in quote costanti, anziché nell'intero ammontare sostenuto, dovranno barrare le caselle poste a fianco alle corrispondenti diciture.

Nel **rigo B58** gli intermediari e rappresentanti di commercio e gli esercenti le attività indicate al primo comma, dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979, pubblicato nella G.U. n. 288 del 22 ottobre 1979, devono indicare la deduzione forfetaria delle spese non documentate applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi di **rigo B21**: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 milioni e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 milioni e fino a 180 milioni di lire.

Nel **rigo B59** le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi devono indicare la deduzione forfetaria di spese non documentate, concessa per i trasporti personalmente effettuati dal

soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice oltre il comune in cui ha sede l impresa, ma nell ambito della regione o delle regioni confinanti nonché per quelli effettuati oltre tale ambito spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto indipendentemente dal numero dei viaggi

Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto sottoscritto dal dichiarante, recante l indicazione dei viaggi personalmente effettuati dai soci, della loro durata e della località di destinazione nonché degli estremi delle relative bolle di accompagnamento delle merci o, in caso di esonero dall obbligo di emissione di queste, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n 298, le bolle di accompagnamento, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento

Nel **rigo B60** vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili nella determinazione del reddito d impresa quali

a) le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito Se le spese si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili o ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalità previste per gli interessi passivi,

b) le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere o) e p) del comma 1 dell'art 10 del T U I R nei limiti ed alle condizioni ivi indicate

c) il costo unitario dei registratori di cassa acquistati nell anno se, al netto del relativo credito d imposta, non è superiore a L 1 500 000 e se non si è proceduto in via alternativa, all'ammortamento Se detto importo di L 1 500 000 è superato, il costo può essere soltanto ammortizzato L'ammortamento del costo dei registratori di cassa, al netto del relativo credito d'imposta e degli eventuali interessi passivi corrisposti per il pagamento differito del prezzo, è calcolato in ragione del 25% a partire dall'anno di acquisto dell'apparecchio e con le modalità di cui all art 67 del T U I R (art 3 della legge 26 gennaio 1983 n 18)

Con effetto dal 1° gennaio 1992, il comma 7-*bis* aggiunto dall art 11 comma 12, della legge 30 dicembre 1991 n 413, all art 76 del T U I R dispone l indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla Comunità economica europea e aventi un regime fiscale privilegiato (cfr D M 24 aprile 1992), le quali direttamente o indirettamente controllano l impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l impresa, ai sensi dell art 2359 del c c

La suddetta indeducibilità non opera, ai sensi del successivo comma 7-*ter*, qualora le imprese interessate forniscano la prova che le società estere svolgono prevalentemente un attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione nonché, nel caso in cui, a norma del comma 13 del citato art 11 l operazione sia stata compiuta in conformità al parere espresso dall'amministrazione finanziaria, a seguito dell esercizio del diritto di interpello di cui all art 21 della predetta legge n 413 del 1991

Nel **rigo B61** si indica il 75 dei ricavi derivanti dall'attività di agriturismo

Nel **rigo B62** va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi contenuti nei righi da **B37 a B61**

Nel **rigo B63** va effettuata la differenza tra i componenti positivi il cui totale è indicato al **rigo B36** e i componenti negativi, il cui totale è indicato al **rigo B62**

Il risultato di questa differenza deve essere diminuito delle erogazioni liberali deducibili ai sensi dell'art 65, comma 2, del T U I R , nonché di quelle di cui all'art 3 della legge 29 novembre 1990, n 370, a favore dell'Università di Siena per un ammontare non superiore alle percentuali ivi stabilite per ciascuna delle ipotesi previste, applicate al reddito d'impresa dichiarato Sono, altresì, deducibili le erogazioni liberali indicate nell art 10 comma 1, lettera r) del T U I R per un ammontare non superiore, al 20% del reddito dichiarato con un limite di due miliardi annui

Si ricorda che l art 23 della legge 6 agosto 1990, n 223 ha introdotto nel comma 2 dell art 65 del T U I R la lettera *c-bis*), in base alla quale le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore all 1 per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua l'erogazione

Le predette percentuali vanno calcolate sull importo di **rigo B63** diminuito delle erogazioni stesse

Nel **rigo B65** deve essere indicato il totale del reddito di impresa minore imponibile

Passaggio dal regime di determinazione del reddito di cui all'art. 80 del T.U.I.R. a quello semplificato.

Per effetto dell art 4 della legge 30 dicembre 1991, n 413, a decorrere dal 1° gennaio 1992, il regime di determinazione forfetaria del reddito d impresa di cui all'art 80 del T U I R è stato soppresso e conseguentemente, le imprese che si avvalevano a tale data di detto regime sono transitate in quello semplificato disciplinato dall'art 79 del T U I R

Al riguardo, detti contribuenti per la determinazione del reddito relativa al periodo d imposta 1992, ai sensi dell'art 13, comma 5, del D L 2 marzo 1989, n 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n 154 e dall'art 2 del D M 27 aprile 1989, n 352, devono osservare i seguenti criteri

1) concorrono a formare il reddito i ricavi, le plusvalenze e le minusvalenze la cui competenza economica si è verificata nel 1991 ma che hanno formato o avrebbero dovuto formare oggetto di registrazione nell anno 1992, ovvero la cui percezione, nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'IVA, sia avvenuta in detto anno,

2) concorrono a formare il reddito le sopravvenienze attive imputabili all anno 1992, anche se riferibili a costi e ricavi dell'anno 1991 o precedenti,

3) non concorrono a formare il reddito i ricavi, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da operazioni che sono state registrate o che avrebbero dovuto essere registrate ai fini dell IVA nel corso dell'anno 1992 o precedenti, ovvero la cui percezione, nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini, sia avvenuta in detto anno, ancorchè siano imputabili in base alle regole del regime ordinario, all anno 1992 e successivi,

4) le esistenze iniziali al 1° gennaio 1992 di merci e prodotti destinate alla vendita sono valutate attribuendo a ciascun bene un valore unitario pari al valore normale a tale data, indipendentemente dal periodo di formazione,

5) le rimanenze finali al 31 dicembre 1992 relative ad acquisti effettuati in detto anno si valutano applicando i criteri di cui all' art 59 del T U I R

6) le esistenze iniziali al 1° gennaio 1992 relative a prodotti in corso di lavorazione e ai servizi di durata infrannuale si valutano in base ai costi specifici sostenuti,

7) tutti i costi inerenti ai ricavi e alle plusvalenze derivanti da operazioni registrate o che avrebbero dovuto essere registrate ai fini dell IVA nell anno 1991 o precedenti ovvero la cui percezione, nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini, sia avvenuta nel 1991 o precedenti, non sono deducibili nella determinazione del reddito d impresa dell'anno 1992 e successivi, ancorchè la competenza, in base alle regole del regime ordinario, si verifichi in detti anni,

8) i costi inerenti ai ricavi derivanti da operazioni che sono state in parte registrate o che avrebbero dovuto essere registrate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel 1991 ed in parte nell'anno 1992 e successivi, ovvero la cui percezione, nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini, sia avvenuta in parte nel predetto anno 1991 ed in parte nell anno 1992 e successivi, sono deducibili nella determinazione del reddito d impresa dell'anno 1992 e successivi, nella misura corrispondente al rapporto tra l ammontare dei ricavi che concorrono a formare il reddito dell'anno 1992 e successivi e l'ammontare complessivo dei ricavi stessi Tale criterio si applica anche quando i costi su indicati ineriscono ai ricavi imputabili, in base alle regole del regime ordinario, al 1991, la cui registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero la cui percezione, nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini, sia avvenuta in parte nel suddetto anno 1991 o precedenti ed in parte nell'anno 1992 e successivi

Determinazione del reddito ai fini della imposta locale sui redditi.

I **righi da B66 a B83** riguardano la determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi

Nel **rigo B66** va riportato l'importo di **rigo B63**

Nei **righi da B67 a B69** vanno indicati gli importi che devono aggiungersi a quello contenuto nel precedente **rigo B66**, mentre nei **righi da B71 a B74 vanno indicati i componenti negativi.**

Vanno indicati fra i componenti positivi:

— **al rigo B67**, le perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate, in quanto il reddito relativo non è soggetto all'imposta locale sui redditi

— al **rigo B68** le perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato giacchè i redditi derivanti da partecipazioni in tali società non sono soggetti all'imposta locale sui redditi,

— al **rigo B69** ogni altro componente positivo

Nel **rigo B70** va indicato il totale dei componenti positivi effettuando la somma degli importi indicati nei righi da **B66 e B69**

Fra i componenti negativi vanno indicati

— al **rigo B71** i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate

— al **rigo B72** i redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e società a queste equiparate residenti nel territorio dello Stato In detto rigo devono essere altresì indicati i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all imposta sul reddito delle persone giuridiche, i quali, in base a quanto dispone l'art 115, comma 2, lett *a*), del T U I R , sono esclusi dall'imposta locale sui redditi

— al **rigo B73** l'importo di **rigo B30** diminuito dell'ammontare dei proventi degli immobili strumentali per natura Infatti i redditi degli immobili (terreni e fabbricati) che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell'impresa, essendo soggetti all'imposta locale in via autonoma, vanno dichiarati, a tal fine, nel Quadro 750/ICI e 750/H e non devono concorrere alla determinazione del reddito d impresa da assoggettare al tributo locale,

— al **rigo B74** ogni altro componente negativo

Nel **rigo B76** va indicato l'importo risultante dalla differenza tra il totale dei componenti positivi (**rigo B70**) ed il totale dei componenti negativi (**rigo B75**)

Nel **rigo B77** va indicato l'ammontare dei redditi esenti ai fini dell'ILOR

Si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa è stato prodotto in più comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazioni fiscali di carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei comuni stessi, al netto delle spese di produzione relative Circa le agevolazioni per il Mezzogiorno in particolare, si ricorda che i redditi ivi prodotti si desumono dalla prescritta contabilità separata, salva naturalmente la possibilità di ripartire i componenti comuni ad altre zone di produzione in rapporto all'ubicazione dei vari fattori produttivi

Per quanto riguarda la compilazione del prospetto delle esenzioni ai fini dell'ILOR si rinvia a quanto verrà detto nel paragrafo 27 delle presenti istruzioni

Nel **rigo B78** va indicato l'ammontare del contributo diretto lavorativo, escluso dall'ILOR ai sensi dell'art 62, comma 11 del D L 31 dicembre 1992, n 513

Nel **rigo B79** va indicato l'ammontare del reddito diminuito dei redditi esenti o esclusi ai fini dell'ILOR e al lordo delle erogazioni liberali Da detto ammontare vanno sottratte le erogazioni liberali deducibili ai sensi dell'art 65, comma 2, comprese quelle di cui alla lettera c-*bis*) dello stesso comma aggiunta dall'art 23 della legge 6 agosto 1990, n 223, nonché quelle di cui all'art 3 della legge 29 novembre 1990, n 370, a favore dell'Università di Siena (effettuate a decorrere dall'entrata in vigore della legge stessa nei limiti ed alle condizioni ivi previste), e dell'art 10, comma 1, lett *r*) del T U I R (da indicare nel **rigo B80**) Si precisa che le menzionate erogazioni liberali sono ammesse in deduzione nella misura corrispondente all'importo risultante dall'applicazione delle relative percentuali sul reddito di **rigo B79** al netto delle erogazioni stesse

Si fa presente che l'importo da indicare nel **rigo B80** non può risultare superiore all'importo del **rigo B79.**

Nel **rigo B81** va indicato il totale del reddito imponibile risultante dalla differenza tra l importo indicato al **rigo B79** e l'ammontare delle erogazioni liberali indicato **nel rigo B80**

Nei **righi B82 e B83** deve essere indicato l ammontare delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art 120, commi 1 e 2, del T U I R

Si veda al riguardo il paragrafo 19 delle presenti istruzioni

10 [illegible]

GENERALITÀ

Il **modello 750/C** va utilizzato per dichiarare i redditi di lavoro autonomo, esso si compone del prospetto dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti e di una sezione

La **Sezione** va utilizzata per dichiarare i redditi di lavoro autonomo prodotti nel 1992 da parte delle società semplici o delle associazioni tra artisti e professionisti che hanno percepito, nel precedente periodo di imposta, compensi per un ammontare non superiore a L 360 milioni

Per quanto attiene al regime contabile da adottare vanno tenute presenti le disposizioni contenute nell art 8 del D L 27 aprile 1990, n 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n 165

Il comma 6-bis dell articolo appena citato ha istituito il regime di contabilità ordinaria per gli esercenti arti e professioni, all uopo aggiungendo due commi (il quarto ed il quinto) all art 19 del D P R 29 settembre 1973, n 600, concernente le scritture contabili di tali contribuenti

A questo regime sono tenuti, oltre a coloro che nel periodo d'imposta precedente hanno percepito compensi per un ammontare superiore a 360 milioni di lire, anche le società semplici e le associazioni esercenti arti e professioni che, pur non avendo percepito nell'anno precedente compensi per un ammontare superiore al predetto importo, optino per il regime di contabilità ordinaria

Tale opzione va esercitata nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno precedente ovvero, per i contribuenti non soggetti all'obbligo della presentazione di tale dichiarazione, mediante raccomandata postale da inviare, entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, all'Ufficio delle imposte secondo le modalità stabilite nell'art 1, commi 1 e 2, del D M 27 settembre 1989 L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale è esercitata, fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio

Le società semplici e le associazioni che hanno esercitato l'opzione per la tenuta della contabilità ordinaria devono barrare l apposita casella posta in calce al Quadro C, contraddistinta dalla dicitura «Opzione a norma dell art 10 del D L 2 marzo 1989, n 69, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n 154»

Il regime di contabilità ordinaria comporta la tenuta dei seguenti registri e scritture

a) il registro nel quale annotare cronologicamente le operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito, integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o professione compresi gli utilizzi delle somme percepite, ancorché estranei all esercizio dell'arte o professione, nonché gli estremi dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni predette,

b) i registri obbligatori ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,

c) il registro dei beni ammortizzabili con le modalità di cui all'art 16, primo, secondo e terzo comma del citato D P R n 600 del 1973

d) apposite scritture nelle quali vanno indicati, con i criteri e le modalità di cui all art 21 del decreto richiamato nella precedente lettera *c)*, i compensi e le altre somme erogate a soggetti che prestano, nei confronti delle società semplici e associazioni esercenti l'arte o la professione, attività lavorativa non di lavoro dipendente

In relazione al registro sub *a)* il contribuente dovrà conformarsi ai criteri stabiliti con il D M 15 settembre 1990 Ai sensi del successivo D M 20 dicembre 1990 può essere utilizzato un unico tabulato meccanografico su modulo a striscia continua per la stampa del registro in questione, anche da parte dei soggetti incaricati della

elaborazione del registro stesso per più utenti. In quest'ultimo caso dovranno essere osservate le modalità stabilite nel decreto da ultimo citato. È peraltro consentita l'adozione del metodo contabile della partita doppia, nel rispetto del criterio di cassa ai fini della determinazione del reddito, sempreché vengano osservate le prescrizioni di cui all'art. 2 del citato D.M. del 20 dicembre 1990.

Prospetto dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti.

In questo prospetto vanno indicati i dati e le notizie necessari per la elaborazione dei coefficienti presuntivi di compensi nonché per l'applicazione di quelli approvati con D.P.C.M. 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 2 del 4 gennaio 1993.

In caso di omessa, incompleta o infedele indicazione degli elementi per l'elaborazione dei coefficienti presuntivi di compensi si applica la pena pecuniaria da 600.000 a 6 milioni di lire. Al riguardo si fa presente che ai fini della determinazione degli importi da indicare per l'applicazione del citato D.C.P.M. 23 dicembre 1992, devono essere considerati anche gli eventuali componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attività non dedotti in sede di determinazione del reddito.

Nel **rigo C1** va indicato:

nella **colonna 1**: la descrizione dell'attività esercitata in conformità alla nuova classificazione delle attività economiche, approvata con l'art. 2 del D.M. 9 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario n. 85 alla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 293 del 14 dicembre 1991 e contenuta integrata dall'art. 5 del D.M. 12 dicembre 1992 pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 129 alla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 294, del 15 dicembre 1992, in apposito fascicolo, disponibile presso i competenti Uffici Distrettuali delle imposte dirette.

Nella **colonna 2**, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993, rilevabile dalla predetta nuova classificazione delle attività.

Nella **colonna 3**, il codice di attività in vigore per il periodo d'imposta 1990, desumibile dalla tabella allegata alle presenti istruzioni.

Nella **colonna 4**, l'eventuale subcodice relativo al codice di attività indicato nella colonna 3, precisando al riguardo, che, se per l'attività esercitata in via esclusiva o prevalente sono stati previsti uno o più subcodici, aventi la funzione di individuare più analiticamente l'attività svolta, il contribuente deve indicare il subcodice idoneo ad individuare la propria attività; tale indicazione è necessaria, ai fini dell'applicazione dei coefficienti presuntivi di compensi approvati con il D.P.C.M. 25 ottobre 1991.

In caso di esercizio di più attività i predetti codici vanno indicati con riferimento all'attività prevalente sotto il profilo della entità dei compensi conseguiti. Per le associazioni tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni nel cui ambito operano associati esercenti attività contraddistinte da codici diversi si considera attività prevalente quella svolta dall'associato o dagli associati ai quali è imputata la maggiore entità del reddito.

Nella **colonna 5**, l'anno di inizio dell'attività, con riferimento a quello a partire dal quale la stessa è stata effettivamente esercitata.

Nella **colonna 6**, il numero dei giorni dell'anno compresi nel periodo in cui è stata svolta l'attività, in caso di inizio e/o cessazione della stessa nel corso dell'anno.

Nel **rigo C2**, va indicato il luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo. Se l'attività è svolta in più luoghi deve essere indicato, nell'apposito spazio, il luogo nel quale sono stati conseguiti i maggiori compensi e nella casella contrassegnata dal n. 5, il numero totale dei luoghi in cui viene esercitata l'attività; in uno specifico elenco, da allegare alla dichiarazione, devono essere, altresì, indicati anche gli altri luoghi con il relativo indirizzo.

Nel **rigo C3, colonna 1**, in relazione ai beni strumentali impiegati nell'esercizio dell'arte o professione va indicato l'ammontare complessivo della spesa sostenuta facendo riferimento:

1 - al costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 50, commi 2, 3 e 3-*bis* del T.U.I.R., al lordo degli ammortamenti;

2 - all'ammontare complessivo, al netto degli oneri finanziari, dei canoni pattuiti, ancorché non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, relativi ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria;

3 - al valore normale al momento dell'immissione nell'attività per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria.

Nella determinazione del valore dei beni strumentali: non si tiene conto degli immobili, va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione ed all'uso personale o familiare dei soci o associati vanno computate nella misura del 50 per cento; il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso, tranne che nelle ipotesi di inizio o cessazione di attività nel corso del periodo di imposta.

Nel **rigo C3, colonna 2**, va indicato l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive anche di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel, ecc.).

Nel **rigo C4, colonne 1, 2 e 3**, va indicato, in riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo pieno (indipendentemente dalla circostanza che abbiano svolto l'attività per l'intero anno o per parte di esso), rispettivamente:

— il numero complessivo dei dipendenti che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno;

— il numero delle giornate, desumibile dai modelli DM 10 relativi al 1992;

— la spesa sostenuta nel periodo di imposta in riferimento ai detti dipendenti, al netto delle somme attribuite per lavoro straordinario.

Nel **rigo C4, colonna 4** deve essere indicata la spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di energia elettrica.

Nel **rigo C5, colonne 1, 2 e 3** vanno indicate in riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale (compresi gli assunti in base a contratti di formazione lavoro) gli stessi dati richiesti per i lavoratori a tempo pieno riducendo a metà il numero delle giornate retribuite desumibili dai modelli DM 10 relativi al 1992.

Nel **rigo C5, colonna 4**, va indicata la spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Nel **rigo C6, colonne 1 e 2**, va indicato, rispettivamente, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno e l'ammontare dei compensi agli stessi corrisposti nel periodo di imposta.

Nel **rigo C6, colonne 3 e 4**, va indicato, relativamente a tutti gli addetti, il numero complessivo delle ore di lavoro straordinario prestate in eccedenza rispetto ai limiti contrattuali e la relativa spesa sostenuta, comprensiva dei contributi.

Nel **rigo C6, colonna 5**, va indicato l'ammontare degli «altri costi» determinato sommando tutti i componenti negativi di reddito esclusi quelli considerati nelle voci specificate nelle tabelle allegate al D.P.C.M. 23 dicembre 1992.

Nel **rigo C6, colonna 6**, va indicato il numero delle fatture emesse ai fini dell'IVA, quale risulta dal prospetto «Documenti emessi» contenuto nella dichiarazione presentata per lo stesso anno ai fini della detta imposta.

Nel **rigo C7, colonna 1**, l'importo del contributo diretto lavorativo calcolato dal contribuente;

Nel **rigo C8, colonna 1**, il volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA;

Nel **rigo C8, colonna 2**, i compensi dichiarati al rigo C15.

Nel **rigo C9, colonna 1**, il totale dei componenti negativi dedotti in sede di determinazione del reddito dall'esercente l'arte o professione.

Nel **rigo C9, colonna 2**, i componenti negativi non ordinariamente imputabili al settore o all'attività, che devono risultare da apposita documentazione allegata alla dichiarazione (al riguardo si rinvia a quanto precisato nel paragrafo 1 delle istruzioni comuni ai modelli 750/A, 750/B e 750/C relative al contributo diretto lavorativo);

Nel **rigo C10**, deve essere indicato il luogo in cui sono conservate le scritture contabili. Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, devono essere indicate anche le generalità o la denominazione di questi ultimi.

Nel **rigo C11**, va indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto subite sui compensi derivanti dall'esercizio di arti o professioni.

Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati.

I dati per la compilazione di questa Sezione devono essere desunti dalle scritture contabili obbligatorie.

Nel **rigo C12** va dichiarato l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro o in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'IVA, derivanti da attività professionali o artistiche percepiti nell'anno 1992, compresi quelli derivanti dall'esercizio delle attività svolte all'estero.

27

Nel **rigo C13** vanno dichiarati i proventi conseguiti in sostituzione di redditi nonché le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi (esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte) salvo che trattasi di indennità per perdita di redditi relativi a più anni, per le quali è prevista la tassazione separata (vedi mod. 750/I).

Nel **rigo C14** vanno indicati i compensi non annotati nelle scritture contabili relativi al 1991, che il contribuente, dichiara ai fini della non punibilità, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, così come sostituito dal D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154: per effetto di detta norma, la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione di compensi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi del periodo di imposta in cui l'evento si è verificato, è subordinata alle condizioni che le annotazioni siano state effettuate in taluna delle seguenti scritture contabili: negli appositi registri cronologici oppure nei registri degli incassi e per i pagamenti ovvero nei registri obbligatori ai fini dell'IVA, oppure che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i compensi non annotati risultino altresì compresi in questo rigo e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Nel caso in cui non si sia provveduto ad effettuare le annotazioni in una delle scritture contabili di cui sopra o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, è sufficiente, ai fini della non punibilità, che i compensi risultino compresi in questo rigo e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Occorre tuttavia che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i compensi siano stati compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche. Si rileva che ai sensi del citato art. 1, comma 4, lettera c) non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte.

Inoltre, per effetto del comma aggiunto all'art. 55 del D.P.R. n. 600 del 1973, dall'art. 4, comma 1, lett.*d)*, della legge 413/1991, se i compensi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi nello stesso rigo **C14** e sempre che le violazioni previste dall'art. 51 dello stesso decreto non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari ad un ventesimo dei compensi non annotati. Gli estremi del predetto versamento devono essere annotati al rigo **C30**.

Ovviamente i compensi indicati in questo rigo saranno computati per la valutazione della congruità dei compensi dichiarati ai fini dell'applicazione del D.P.C.M. 23 dicembre 1992.

Si precisa, altresì, che ai sensi dell'art. 62, comma 12, del D.L. 31-12-1992, n. 513, sui compensi non annotati nelle scritture contabili, ma indicati nella dichiarazione dei redditi al fine di adeguarsi al disposto dell'art. 11-*bis* del D.P. 19-9-1992, n. 384 e per evitare l'accertamento deduttivo di cui all'art. 12 del D.L. 2-3-1989, n. 69 e successive modificazioni, non è dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo di essi. Conseguentemente, nel caso di cui il contribuente intenda avvalersi di tale facoltà, nel rigo **C14** dovranno essere dichiarati anche i compensi relativi al cennato adeguamento specificandone tuttavia l'importo nell'apposito spazio dello stesso rigo.

Nel **rigo C15** va riportata la somma dei compensi di cui ai tre righi precedenti.

Devono quindi essere indicati le spese e gli oneri sostenuti nel 1992 nell'esercizio dell'attività professionale o artistica, tenuto conto delle modifiche legislative introdotte dal D.L. n. 151 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 202 del 1991, e precisamente:

nel **rigo C16**, le spese per l'acquisto di beni mobili strumentali diversi da quelli per i quali è esclusa la deduzione di quote di ammortamento e dei canoni di locazione, anche finanziaria, o di noleggio, ai sensi del comma 4 dell'art. 50 del T.U.I.R. (macchinari, attrezzature d'ufficio, ecc.), il cui costo unitario non sia superiore a L. 1.000.000. Se questi beni sono adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare dei soci o degli associati è deducibile un importo pari al 50 per cento del costo di acquisizione;

nel **rigo C17**, le quote di ammortamento (nella misura stabilita, per ciascuna categoria di beni strumentali, dal D.M. 29 ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 dell'8 novembre 1974, se trattasi di beni strumentali il cui acquisto è avvenuto prima dell'1-1-1989 e nella misura stabilita nel D.M. 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989 se trattasi di beni strumentali acquistati dall'1-1-1989) dei beni strumentali il cui costo, per singolo bene, superi L. 1.000.000. Se questi beni sono adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare dei soci o degli associati l'ammortamento va calcolato nella misura del 50 per cento.

Per effetto del comma 3-bis, dell'art. 50, del T.U.I.R., aggiunto dall'art. 10, comma 1, del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (13 maggio 1991), le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Non sono deducibili le quote di ammortamento e le spese di impiego e manutenzione relative agli aeromobili da turismo, alle navi o imbarcazioni da diporto, ai motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 c.c. e alle autovetture e autoveicoli di cui all'art. 26, lettere a) e c), del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 c.c. ovvero con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici. Per le autovetture ed autoveicoli di cilindrata non superiore a quella testè indicata, la deduzione delle quote di ammortamento e delle spese di impiego e manutenzione ad essi relative è ammessa nella misura del 50 per cento e limitatamente ad un solo automezzo, per ciascun associato o socio;

nel **rigo C18**, l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione (in danaro o in natura) al personale dipendente, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei dipendenti e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali, ivi compreso l'ammontare delle indennità per cessazione di rapporto di lavoro dipendente corrisposte nell'anno nonché dei relativi acconti e anticipazioni. Le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta e quelle relative ai collaboratori coordinati e continuativi sono deducibili e vanno sommate alle spese a titolo di retribuzione da esporre in questo rigo; dette quote devono risultare da apposito prospetto analitico di calcolo da allegare alla dichiarazione. Negli anni successivi le indennità erogate saranno ammesse in deduzione per la sola parte non coperta dagli accantonamenti. I premi di assicurazione pagati alle compagnie di assicurazione, che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote di indennità di quiescenza maturate nell'anno, vanno compresi fra le spese da indicare in questo rigo;

nel **rigo C19**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per servizi resi alla società semplice o associazione dichiarante in relazione all'esercizio dell'attività artistica o professionale;

nel **rigo C20**, i canoni di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, relativi ai beni immobili e ai beni mobili. A tale proposito si precisa quanto segue.

Beni immobili. Nel caso di locazione, anche finanziaria, di beni immobili utilizzati *esclusivamente* o *promiscuamente* (per l'esercizio dell'attività e per uso abitativo o altri usi) si deve avere riguardo alla disciplina vigente all'epoca in cui sono stati stipulati i relativi contratti e che può riassumersi come segue.

Immobili utilizzati *esclusivamente* per l'esercizio dell'arte o professione: in tal caso, se per l'immobile viene corrisposto un canone di locazione (non finanziaria), le somme corrisposte a detto titolo nel 1992 sono integralmente deducibili. Se per l'immobile viene corrisposto, invece, un canone di locazione finanziaria, bisogna distinguere a seconda che il relativo contratto sia stato stipulato prima del 15 giugno 1990 ovvero a decorrere da tale data: nel primo caso la deduzione del canone è ammessa integralmente nel periodo d'imposta secondo il periodo di maturazione, sempreché il contratto abbia una durata non inferiore ad otto anni. Questa limitazione, tuttavia, si applica soltanto ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 2 marzo 1989; nel secondo caso non è consentita la deduzione dei canoni ma solo quella di un importo pari alla rendita catastale.

Immobili utilizzati *promiscuamente*: in tal caso, se per l'immobile viene corrisposto un canone di locazione (non finanziaria) è deducibi-

le una somma pari al 50 per cento delle somme corrisposte a detto titolo, a condizione però che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione Se per l'immobile viene corrisposto invece, un canone di locazione finanziaria bisogna distinguere a seconda che il relativo contratto sia stato stipulato prima del 15 giugno 1990 ovvero a decorrere da tale data nel primo caso la deduzione dei canoni è ammessa nella misura del 50 per cento delle somme corrisposte a detto titolo, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all esercizio dell arte o professione, nel secondo caso non è invece consentita la cennata deduzione dei canoni ma quella di una somma pari al 50 per cento della rendita catastale, ferma restando la sussistenza della cennata condizione

Nella stessa misura in cui sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria, afferenti gli immobili di cui sopra, sono altresì deducibili le spese per i servizi relativi a detti immobili (spese condominiali) che vanno indicate al **rigo C26** alla voce «altre spese documentate»

Per quanto concerne i *beni mobili*, la deduzione dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento ed ha luogo secondo il criterio di maturazione In tutti i casi in cui la deduzione ha ad oggetto canoni di locazione, anche finanziaria, o di noleggio il contribuente deve indicare anche le generalità ed il domicilio del soggetto cui sono dovute le relative somme Qualora lo spazio a disposizione non fosse sufficiente, questi dati devono essere riportati su un apposito prospetto aggiuntivo da allegare alla dichiarazione

Non sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria, o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi agli aeromobili da turismo, alle navi o imbarcazioni da diporto, ai motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 c c e alle autovetture ed autoveicoli di cui all'art 26, lettere a) e c), del D P R 15 giugno 1959, n 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 c c o con motore diesel di cilindrata superiore a 2500 centimetri cubici Per le autovetture ed autoveicoli di cilindrata non superiore a quella testè indicata la deduzione dei canoni di locazione, anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione ad essi relative è ammessa nella misura del 50 per cento e limitatamente ad un solo automezzo per ciascun associato o socio Le spese relative alla locazione, anche finanziaria, o al noleggio di altri beni strumentali adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare degli associati o dei soci sono deducibili nella misura del 50 per cento,

nel **rigo C21**, gli interessi passivi per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale o per dilazioni nel pagamento di beni strumentali acquisiti,

nel **rigo C22**, i premi di assicurazione per rischi specificatamente inerenti all'attività artistica o professionale, esclusi quelli pagati alle compagnie di assicurazione per la corresponsione ai propri dipendenti o aventi causa delle somme a ciascuno di essi dovute per la cessazione del rapporto di lavoro, che vanno indicati al **rigo C15**,

nel **rigo C23**, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi effettivamente sostenute e idoneamente documentate per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d imposta, indicato nel **rigo C15**. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l ammontare complessivo sostenuto,

nel **rigo C24**, le spese di rappresentanza effettivamente sostenute ed idoneamente documentate, deducibili nel limite dell'1 per cento dell ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta, indicato nel **rigo C15**. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo sostenuto,

nel **rigo C25**, le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili ovvero a corsi di aggiornamento professionale, ivi comprese quelle eventualmente sostenute per viaggio e soggiorno al fine della detta partecipazione, deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare,

nel **rigo C26**, ogni altra spesa inerente all'attività effettivamente sostenuta e debitamente documentata, tenendo presente che se trattasi di spese afferenti l acquisto di beni e servizi di uso promiscuo, la deduzione è ammessa nella misura del 50 per cento,

nel **rigo C27**, va riportato il totale delle spese e oneri deducibili di cui ai righi da **C16** a **C26**. Questo totale va dedotto algebricamente dal totale dei compensi di cui al rigo **C15**, per determinare la differenza, da indicare al **rigo C28**,

11 MOD 750-D1 - REDDITI DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI

Questo quadro deve essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi derivanti dall'allevamento di animali ai sensi dell articolo 78 del T U I R , quando tale attività superi il limite indicato alla lettera *b)*, del comma 2 dell art 29 dello stesso decreto In base al predetto art 78, per i soggetti che esercitano attività di allevamento di animali oltre il limite suindicato, il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d impresa nell'ammontare determinato mediante l applicazione dei criteri e delle modalità fissati con il decreto ministeriale 26 gennaio 1993

Nel citato decreto ministeriale sono stati, infatti, stabiliti criteri per determinare, rispettivamente, il numero di animali allevabili, per ciascuna specie, sul terreno e reddituaimente riconducibili nell'ambito del reddito agrario ai sensi della lettera *b)*, comma 2 dell'art 29 del T U I R , il valore medio di reddito attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza nonché il coefficiente moltiplicatore di cui all'art 78 del T U I R , ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente Il computo di detti valori è effettuato sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al predetto decreto ministeriale che riguardano, rispettivamente, la suddivisione dei terreni in fasce di qualità, la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggere producibili e i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale da adottarsi per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell art 29 sia dell imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite

Per esigenze di semplificazione nel presente quadro D1 è stato predisposto un prospetto di calcolo desunto dalle predette tabelle al fine di rendere omogenei i dati relativi a terreni appartenenti a diverse fasce di qualità e ad animali di diverse specie, ciò attraverso un processo di normalizzazione ad unità base di riferimento

La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art 78 del T U I R , si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento indipendentemente dal regime di contabilità nel quale già si collocavano (ordinaria o semplificata), purché in possesso dei seguenti requisiti

1) che l impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto,

2) che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al D M 26 gennaio 1993 (riportata nel prospetto contenuto nelle presenti istruzioni)

Il reddito delle attività di allevamento che non rispondono alle sopra richiamate condizioni dovrà essere determinato secondo i normali criteri di cui al titolo I, capo VI, del T U I R , e dovrà formare oggetto di dichiarazione nel quadro A ovvero nel quadro B

Va infine precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art 78 non deve ritenersi esclusivo, nel senso che l'impresa di allevamento può determinare il reddito in modo ordinario ovvero a norma dell'art 79 del T U I R , in tal caso dovrà essere compilato esclusivamente il quadro A o B

In ordine alla compilazione del presente quadro si precisa che le sezioni 1 e 2 contengono gli schemi di normalizzazione desunti dalle tabelle 2 e 3 allegate al citato D M , il cui utilizzo consente di ovviare alle difficoltà di calcolo che si possono riscontrare in presenza di allevamenti riguardanti piu specie animali od esercitati su terreni appartenenti a diverse fasce di qualità. In particolare, nella **sezione 2**

29

si indicherà il numero dei capi allevati per ciascuna specie, e, attraverso l'applicazione dei coefficienti a fianco indicati, si otterrà il **totale B** dei capi ridotti all'unità di misura assunta come base (piccioni ed altri volatili). Con lo stesso procedimento nella **sezione 1** si indicheranno i redditi agrari, riportati distintamente per fasce di qualità, e, attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si otterrà il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia **(totale A)**.

Per ricavare il reddito imponibile ai sensi dell'art. 78 del T.U.I.R., si deve sviluppare il seguente calcolo:

a) il reddito agrario normalizzato alla VI fascia (totale A) va moltiplicato per il valore 372,4, coefficiente che esprime la quantità di capi della specie presa a base (piccioni e altri volatili) allevabili nella VI fascia entro il limite dell'art. 29 e per 100.000 lire di R.A., tale valore, darà il numero di capi allevabili entro il limite dell'art. 29 del T.U.I.R.;

b) eseguendo la differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata (totale B) e quello dei capi allevabili si avrà il numero dei capi eccedenti espresso in unità base di allevamento;

c) il numero dei capi allevati in eccedenza dovrà essere moltiplicato per il coefficiente 33,33, che è l'imponibile di ogni capo eccedente nella specie base (tabella 3, colonna d), quindi per il coefficiente di maggiorazione stabilito in 2 dal D.M. 26 gennaio 1993. Il prodotto dei due coefficienti dà 66,66, per cui sarà sufficiente moltiplicare il numero dei capi eccedenti per tale ultimo indice per ottenere il reddito imponibile dell'impresa di allevamento esercitata in eccedenza ai limiti dell'art. 29 determinato ai sensi dell'art. 78 del T.U.I.R.

Tale importo deve confluire, come componente del reddito d'impresa, nel mod. 750/A, in uno dei righi da A91 a A94 («altre variazioni in aumento») se trattasi di società che eserciti altre attività per le quali si rende necessaria la compilazione del detto mod. 750/A, altrimenti, va riportato nel mod. 750/L, rigo 6, colonna 1.

Si rammenta che l'art. 9, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, ha aggiunto all'art. 115 del T.U.I.R. la lettera e-bis), secondo cui sono esclusi dall'ILOR i redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, dell'art. 87, del T.U.I.R. organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, ovvero compresi i soci, non sia superiore a tre.

Ai fini dell'esonero dall'ILOR si richiede pertanto sia la sussistenza del predetto requisito numerico sia la prevalenza della componente lavoro nella organizzazione dell'attività.

Nel caso in cui ricorrano le condizioni di esonero sopra citate deve essere barrata l'apposita casella posta nel riquadro relativo alla determinazione del reddito ai fini dell'ILOR.

12 MOD. 750 F - REDDITI DI CAPITALE

Questo modello deve essere compilato dalle società o associazioni che nel corso dell'anno hanno percepito i redditi di capitale indicati nei righi da F1 a F13, ad esclusione delle società esercenti attività commerciali.

Nei righi da F1 a F5 vanno indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti da società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e mutue assicuratrici e dagli enti indicati alla lett. *b*), del comma 1 dell'art. 87 del T.U.I.R., aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività nonché quelli distribuiti da società estere (non residenti) di ogni tipo.

Si rammenta che il credito d'imposta compete nella misura dei nove sedicesimi (pari al 56,25 per cento) degli utili che concorrono alla **formazione del reddito complessivo dei soci o partecipanti** se la distribuzione è stata deliberata da società di capitale italiane dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983 ovvero, nel caso in cui trattasi di partecipazione in enti di cui all'art. 87, lett. *b*), del T.U.I.R., se la delibera è stata adottata dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988.

Il credito d'imposta continua, invece, a spettare nella misura di un terzo degli utili riscossi se la distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983.

Per gli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b), del T.U.I.R., prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988, nessun credito d'imposta può essere fatto valere.

Il credito d'imposta non compete se gli utili sono stati distribuiti da società estere non residenti, anche se il percettore è un soggetto residente.

Nel **rigo F1** vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute, la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane dopo la chiusura dell'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, il credito d'imposta, nella misura di 9/16 delle somme percepite, l'importo delle ritenute subite.

Nel **rigo F2** vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute, la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane prima della chiusura dell'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, il credito d'imposta, nella misura di 1/3 delle somme percepite, l'importo delle ritenute subite.

Nel **rigo F3** vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. *b*), del T.U.I.R. dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988, il credito d'imposta nella misura di 9/16 delle somme percepite, l'importo delle ritenute subite.

Nel **rigo F4** vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. *b*), del T.U.I.R. prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988, (per i quali non compete il credito d'imposta) e l'importo delle ritenute subite.

Nel **rigo F5** vanno indicati l'ammontare degli utili distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo, al lordo delle ritenute, e l'importo delle ritenute subite.

Nel **rigo F6** vanno indicati gli utili, anche in natura, derivanti dalla partecipazione in enti non commerciali di cui all'art. 87, lett. *c*), del T.U.I.R., e l'importo delle ritenute subite.

Nel **rigo F7** vanno indicati gli interessi e gli altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo, indipendentemente dal tipo o dalla forma del contratto, esclusi quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva. Se la misura non è determinata per iscritto, gli interessi vanno computati al saggio legale del 10% annuo. Se nel titolo non sono stabilite le scadenze, gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta. La presunzione degli interessi non vale per le somme versate, in «conto capitale», dai soci, dagli associati e dai partecipanti, rispettivamente, alle società commerciali, alle associazioni ed ai consorzi, purché dai bilanci allegati alle dichiarazioni dei redditi non risulti che i versamenti siano stati fatti ad altro titolo. Si intendono versate «in conto capitale» non soltanto le somme destinate a copertura di un aumento di capitale (attuale o futuro), ma anche quelle che vengono acquisite al patrimonio sociale senza che ne derivi un obbligo di restituzione a carico della società. Non devono essere dichiarati, perché esenti, gli interessi dei mutui contratti all'estero per i quali, anteriormente al 1° gennaio 1974 sia stato acquisito il diritto all'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile. In questo rigo vanno indicati anche gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data in deposito. Nella colonna 3 vanno indicate le ritenute d'acconto subite.

Al **rigo F8** vanno indicate le rendite perpetue, cioè le prestazioni periodiche (di una somma di denaro o di una certa quantità di altre cose fungibili) dovute in perpetuo a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, ovvero imposte quali oneri al donatario (art. 1861 cod. civ.), sono equiparate alle rendite perpetue tutte le altre prestazioni annue perpetue, a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 cod. civ.). Nella colonna 3 vanno indicate le ritenute d'acconto subite.

Al **rigo F9** vanno indicati i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fidejussioni) o reali (ipoteche, pegni) assunte in favore di terzi. Tali compensi (provvigioni, commissioni, premi, ecc.) sono di regola percepiti da imprese nell'esercizio dell'attività loro

propria (per lo più aziende ed istituti di credito ed imprese assicurative) ed in tal caso non costituiscono redditi di capitale ma componenti del reddito d'impresa. Quando il compenso è percepito da un soggetto non imprenditore o anche da un imprenditore ma per garanzie prestate al di fuori dell'attività imprenditoriale, costituisce reddito di capitale e deve essere dichiarato nel presente modello. Nella colonna 3 vanno indicate le ritenute d'acconto subite.

Al **rigo F10** vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute, derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro. Trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante. Nello stesso rigo F10 vanno, altresì, indicati gli utili derivanti dai contratti di cui al primo comma dell'art. 2554 del cod. civ. e cioè gli utili derivanti sia da rapporti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite e sia dai contratti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Attesa la natura di reddito di capitale sancita per gli altri rapporti di partecipazione agli utili ed alle perdite testè considerati, l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa non può essere dedotta dal reddito complessivo del partecipante. Le ritenute subite vanno indicate a colonna 3.

Al **rigo F11** vanno indicati gli utili corrisposti ai mandanti e fiducianti ed ai loro aventi causa dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. Nella colonna 3 vanno indicate le ritenute d'acconto subite.

Al **rigo F12** va dichiarato ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale, ad eccezione degli interessi diversi da quelli già considerati nel precedente rigo F7 e da quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva e da quelli esenti. In questo rigo vanno indicati anche gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data in deposito. In questo rigo vanno anche indicati i redditi di capitale su cui si applica la ritenuta di cui all'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché i proventi derivanti dai «titoli atipici» di cui all'art. 5 del D.L. n. 512 del 1983. Nella colonna 3 vanno indicate le ritenute d'acconto subite.

Al **rigo F13** vanno dichiarati i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale già considerati nelle precedenti voci, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi. Nella colonna 3 vanno indicate le ritenute d'acconto subite.

Al **rigo F14** vanno indicati i totali delle colonne 1, 2 e 3 dei righi da F1 a F13. I totali delle colonne 1, 2 e 3 devono essere riportati nel rigo 8 del mod. 750/L, rispettivamente nelle colonne 1, 4 e 2.

Il successivo riquadro è destinato alla determinazione dell'imponibile ai fini dell'imposta locale sui redditi (ILOR).

Tale imposta si applica esclusivamente ai redditi prodotti in Italia, ne sono esclusi i redditi derivanti da partecipazioni a società ed enti, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Pertanto, la determinazione dei redditi di capitale assoggettabili ad ILOR si effettua deducendo dall'ammontare complessivo dei redditi, così come riportato al rigo F14, gli utili di cui ai righi da F1 a F6 nonché i redditi prodotti all'estero (e cioè i redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti all'estero, tranne quelli corrisposti da loro stabili organizzazioni in Italia).

L'importo di rigo **F19** deve essere riportato al rigo 21 colonna 2 del mod. 750/O.

Per i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto devono essere allegati alla dichiarazione, in originale, i certificati dei sostituti d'imposta (e i modelli RAD per i dividendi) attestanti le somme pagate e le ritenute effettuate. **Si ricorda che in mancanza dei certificati non sarà concessa la detrazione delle ritenute di acconto subite.**

Nel caso in cui siano stati dichiarati utili da partecipazione in società ed enti soggetti all'IRPEF, deve essere compilata l'apposita distinta, nella quale dovranno essere indicati anche i dati relativi alle azioni gratuite ricevute o all'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già possedute.

13 MOD. 750 G - REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

Questo modello deve essere compilato dalle società o associazioni che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività e che partecipano in qualità di soci a società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate residenti.

I redditi (o le perdite) delle anzidette società o associazioni sono accertati unitariamente nei confronti delle stesse, le quali devono, pertanto, provvedere a dichiararli nel proprio **Mod. 750**, ma sono assoggettati all'imposta personale sul reddito in capo ai singoli soci o associati proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione agli utili, anche se questi non sono stati in tutto o in parte distribuiti.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del T.U.I.R., come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1991, n. 102 di conversione del D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, le quote di partecipazione agli utili sono quelle risultanti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata che qualora non sia mutata nel 1992 la compagine dei soci, deve essere di data anteriore all'inizio del periodo di imposta. Se le quote non risultano da detti atti si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci, se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. Di conseguenza, ciascuno dei soci, se società di persone o equiparata, deve dichiarare nel presente modello la quota del reddito (o della perdita) della società o associazione, risultante dalla dichiarazione di questa, che gli è proporzionalmente imputabile, eccezione fatta per il caso che la partecipazione alla società sia stata assunta nell'esercizio di un impresa in regime ordinario, ovvero il cui reddito è determinato ai sensi dell'art. 79 del T.U.I.R., nel qual caso la corrispondente quota di reddito deve risultare nel **mod. 750/A** ovvero nel mod. 750/B, sezione prima, come componente del reddito d'impresa.

Nel **primo riquadro** devono essere indicati, rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro sottostante i dati relativi alla società partecipata (codice fiscale, ragione sociale, eventuale iscrizione nell'apposito albo delle imprese artigiane, codice di attività e indirizzo) rilevabile dall'apposito prospetto rilasciato dalla stessa.

Nel **secondo riquadro** va indicato per ciascuna società cui si riferisce la partecipazione:

— nella **colonna 1** il reddito totale della società o associazione, preceduto dal segno «—» in caso di perdita,

— nella **colonna 2**, la percentuale di partecipazione agli utili spettanti alla società o associazione dichiarante,

— nella **colonna 3**, l'ammontare della quota del reddito (o della perdita) della società o associazione imputabile alla società o associazione dichiarante,

— nella **colonna 4**, l'ammontare della quota delle ritenute d'acconto subite dalla società o associazione imputabile alla società o associazione dichiarante,

— nella **colonna 5**, la quota del credito d'imposta sugli utili spettante alla società o associazione dichiarante,

— nella **colonna 6**, l'ammontare della quota del credito di imposta per i registratori di cassa spettante alla società o associazione dichiarante, nonché il credito di imposta spettante ai sensi degli artt. 3, comma 4 e 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, nel caso in cui i beni rivalutati, ai sensi di tale legge, siano ceduti, assegnati ai soci o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita e nel caso in cui il saldo di rivalutazione venga distribuito ai soci.

31

14 MOD. 750 H REDDITI DIVERSI

Nel **primo riquadro** del modello vanno dichiarati i "redditi diversi" che non hanno già formato oggetto di dichiarazione negli altri modelli

Per la compilazione del modello e la determinazione del reddito si forniscono i seguenti chiarimenti

Al **rigo H1** vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta derivanti dalla vendita anche parziale dei terreni che hanno formato oggetto di lottizzazione o di esecuzione di opere intese a renderli edificabili nonché degli edifici costruiti sui terreni stessi Al **rigo H9** va indicato il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo

Al **rigo H2** vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta, al netto dell'Invim, derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione

Al **rigo H10** va indicato il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo

Al **rigo H3** vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della società secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie, ricorrendo le condizioni di cui all'art 81, comma 1, lett c)

Al **rigo H11** va indicato il prezzo di acquisto delle partecipazioni Per la determinazione degli elementi da indicare nei **righi H3 e H11** si fa rinvio alle circolari n 16 del 10 maggio 1985 e n 14 dell'11 aprile 1991

Al **rigo H4** vanno indicati i censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, ancorché consistenti in prodotto del fondo o commisurati ad essi e i redditi dei beni immobili situati nel territorio dello Stato che non sono e non devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita, per l'ammontare percepito nel periodo di imposta

Al **rigo H5** vanno indicati i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero per l'ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo di imposta o, nel caso di difformità di periodi di imposizione per il periodo di imposizione estero che scade nel corso di quello italiano I redditi dei fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono a formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo di imposta ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese

Al **rigo H6** vanno indicati i proventi percepiti nel periodo di imposta derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili Al **rigo H 12** vanno indicate le spese specificatamente inerenti alle attività di cui al **rigo H 6**.

Si precisa che le spese e gli oneri da indicare nei **righi da H 9 a H 13** non possono in ogni caso superare gli ammontari a ciascuno di essi corrispondenti, indicati nei **righi da H 1 a H 7**.

Nel secondo riquadro, il reddito ai fini dell'ILOR si determina sottraendo dall'importo di **rigo H 17** gli importi dei **righi H 18 e H 19**

Nel terzo riquadro al rigo H 22, qualora la società abbia scelto la tassazione sostitutiva, vanno indicati gli **estremi di pagamento della 2ª rata dell'imposta relativa alle plusvalenze, indennità e altre somme di cui all articolo 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n 413, percepite al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali, a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo, nonché a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione** Sono pertanto interessate alla presente disposizione le società semplici nei cui confronti siano stati emessi gli atti o provvedimenti, di seguito specificati Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando **illegittimamente un suolo privato ed irreversibilmente destinandolo** a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso In forza delle citate disposizioni le indennità e le altre somme dovevano essere dichiarate nel corrispondente mod 750/I-91 a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D M 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici ovvero di interventi di **edilizia residenziale pubblica** ed economica e popolare di cui alla **legge 18 aprile 1962**, n 167 **e successive modificazioni**

Era altresì necessario che, in conseguenza di atti (accettazione della somma offerta, cessioni volontarie, ecc) o provvedimenti (decreti, **sentenze, ecc) emessi successivamente al 31 dicembre 1988 e fino al 31 dicembre 1991, la percezione fosse comunque avvenuta entro quest'ultima data**

Nel rigo da H 23 va indicato, qualora la società abbia optato per la tassazione nei modi ordinari, gli estremi di versamento della seconda rata dell'ILOR dovuta.

15 MOD. 750 I REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

Nel **primo riquadro** del modello, devono essere dichiarati, i redditi che vanno attribuiti ai soci persone fisiche o associati distintamente dagli altri redditi della società o associazione, in quanto **assoggettati a tassazione separata ai fini dell IRPEF**

Il riquadro è diviso in sei sezioni le prime quattro devono essere utilizzate esclusivamente dalle società semplici o associazioni tra artisti e professionisti, mentre nella quinta vanno indicati, da parte di tutti i soggetti tenuti alla presentazione del modello 750 gli eventuali redditi di capitale di fonte estera di cui al comma 3-*bis* dell'art 8 della legge n 227 del 1990, la sesta va invece utilizzata sia per le plusvalenze di cui alla lettera *g*-bis del comma 1 dell'art 16 del T U I R introdotta dalla legge n 413 del 30 dicembre 1991 sia per le plusvalenze, indennità e somme di cui all'art 11, commi da 5 a 8, della legge n 413 del 1991

Si ricorda che, in base all'art 16, comma 2, del T U I R , i redditi indicati alle lettere da **g) a n)** del comma 1 dello stesso articolo sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita semplice ed equiparate Pertanto, possono fruire della tassazione separata ai fini dell'IRPEF soltanto i soci di società semplici e gli associati in associazioni ad esse equiparate, i quali, in base all'art 16, comma 3, del T U I R , possono non avvalersi della detta modalità di tassazione optando per la tassazione ordinaria nel mod 740/M

Nella **prima Sezione** vanno indicate le indennità di cui all art 16, comma 1, lettera i), del T U I R , spettanti alla società o associazione a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni

Nella seconda Sezione vanno indicati i redditi di cui all'art 16, comma 1, **lettera l**), del T U I R , conseguiti in qualità di soci di società di persone costituite da più di cinque anni, in dipendenza di recesso, **esclusione**, riduzione del capitale e liquidazione anche concorsuale

Nella terza Sezione vanno dichiarati i redditi di cui all'art 16, comma 1 lettera m), del T U I R , conseguiti in qualità di soci di società di capitali costituite da più di cinque anni, in dipendenza di recesso, riduzione del capitale e liquidazione anche concorsuale

Nella quarta Sezione vanno indicati i redditi di cui all'art 16, comma 1, lettera n), del T U.I R , compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti di associazione in partecipazione e di quelli indicati nell'art 2554, comma 1, del codice civile

In ciascuna delle predette sezioni vanno indicati **nella colonna 1** i soggetti eroganti, **nella colonna 2** l'anno di insorgenza del diritto; **nella colonna 3** l'ammontare del reddito o indennità, **nella colonna 4** le ritenute d'acconto spettanti Nella **colonna 5 della sezione terza** va indicato l'ammontare del credito d'imposta sui dividendi spettante ai soci

Nella **quinta Sezione** vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera di cui al comma 3-*bis* dell'art 8 della legge n 227 del 1990

Nella **sesta Sezione** vanno dichiarate le plusvalenze di cui all'art. 16, comma 1, lettera *g*-bis) del T U I R **realizzate dalla società mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria** secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione Per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria si

intendono quelle aree che sono state qualificate come edificabili dal piano regolatore generale, o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti

Analogamente vanno indicati in tale sezione qualora non si intenda usufruire della tassazione sostitutiva anche le plusvalenze, indennità ed altre somme di cui all'art 11, commi da 5 a 8 della legge 30 dicembre 1991, n 413 percepite al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo, nonché a seguito di occupazione acquisitiva compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione

In tal caso la società dovrà preventivamente determinare la base imponibile secondo le seguenti indicazioni

Le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime come avanti individuate compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell art 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n 413 e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'articolo 82, comma 2, del TUIR

Le somme, invece, percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della citata legge n 413, a redditi diversi di cui all'articolo 81 del TUIR e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare

Nella **colonna** 1 di tale sezione va indicato l ente erogante le somme summenzionate (Stato e altri enti pubblici o privati) Nella **colonna 2** deve essere indicato il codice 1 per le indennità di esproprio, il codice 2 per le indennità di occupazione, il codice 3 per le somme percepite a seguito di cessione volontarie, il codice 4 per le somme percepite a titolo di risarcimento danni da occupazione acquisitiva ovvero il codice 5 per ogni altro titolo diverso dai precedenti, barrando la relativa casella

Nella **colonna 3** va indicato il totale delle plusvalenze e dei predetti altri redditi

Nella **colonna 4** va indicata la ritenuta d'acconto subita

Deve essere altresì allegata la copia degli attestati o distinte di versamento relativi alla seconda rata di imposta

16 MOD 750 L REDDITI DELLE SOCIETÀ O ASSOCIAZIONI DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

In questo modello vanno riepilogati i redditi dichiarati dalle società o associazioni negli appositi modelli contrassegnati con le lettere da *A* ad *I*, dei quali si è già accennato in precedenza

Nella **colonna 1** va riportato l ammontare del reddito (o della perdita) risultante dai quadri staccati in corrispondenza del rigo relativo al tipo di reddito e, per quanto riguarda i redditi dominicali, agrari e di fabbricati, dalla apposita dichiarazione redatta sia ai fini dell imposta comunale sugli immobili (ICI) sia ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta straordinaria sugli immobili, da allegare alla presente dichiarazione dei redditi

Nella **colonna 2** devono essere indicate le ritenute d acconto subite dalla società o associazione per ciascun tipo di reddito

Nella **colonna 3** va indicato l ammontare delle imposte pagate all estero

Circa le imposte pagate all estero si precisa che occorre indicare in apposito allegato i redditi prodotti all estero, distintamente per Stato di provenienza, nonché le corrispondenti imposte ivi pagate nell anno in via definitiva, intendendosi per tali quelle non suscettibili di modificazione a favore del contribuente nè di rimborsi e, quindi, con esclusione delle imposte pagate in acconto in via provvisoria e in genere di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale

Se le imposte pagate all estero relative ai redditi del 1992 saranno, in tutto o in parte pagate negli anni successivi in via definitiva anche a seguito di rettifiche o di accertamenti da parte dello Stato estero, il contribuente potrà richiedere la detrazione nella dichiarazione relativa all'anno in cui sarà avvenuto il pagamento, ferma restando la detrazione nella presente dichiarazione della parte di esse già pagata in via definitiva nel 1992 Ove nel 1992 siano stati effettuati pagamenti in via definitiva o abbiano acquistato nello stesso anno il carattere della definitività pagamenti effettuati negli anni precedenti per imposte relative ai redditi prodotti all estero negli anni dal 1974 al 1991 compresi nelle dichiarazioni presentate per tali anni, i relativi importi dovranno essere indicati separatamente nelle apposite distinte, unitamente all eventuale maggior reddito, rispetto a quello dichiarato, definitivamente accertato dallo Stato estero per ciascuno degli anni predetti

Nella **colonna 4** va indicato l ammontare del credito d imposta sui dividendi In denaro o in natura (distribuiti dalle società per azioni, dalle società in accomandita per azioni dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative e dalle società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato nonché dagli enti pubblici e privati diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali), percepiti nel periodo d'imposta cui,si riferisce la dichiarazione dei redditi

Il credito di imposta sui dividendi, che concorre pro-quota a formare il reddito imponibile dei singoli soci, è pari ai 9/16 (56,25 per cento) degli utili che concorrono a formare il reddito imponibile dei soci o partecipanti nel caso in cui la distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983 nonchè, nel caso in cui trattasi di partecipazioni in enti di cui all'art 87, lett *b*) del T U I R , quando la delibera sia stata adottata dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988

Il credito d'imposta continua, invece, a spettare nella minor misura di un terzo degli utili riscossi se la distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983

Per gli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art 87, lett *b*), del T U I R , prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988, nessun credito d'imposta può essere fatto valere

Il credito di imposta non spetta sui dividendi per i quali è stata applicata la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (cedolare secca opzionale ovvero ritenuta sui dividendi attribuiti su azioni di risparmio o distribuiti da società cooperative di cui all art 14 del D P R n 601), nè se gli utili siano stati distribuiti da società estere non residenti

Inoltre il credito d'imposta non spetta, limitatamente agli utili, la cui distribuzione è stata deliberata prima della data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n 77, e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n 84, azioni o quote di partecipazione nelle società ed enti di cui all'art 87, lettere *a*) e *b*) del TUIR nè per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorché la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto sono state poste in essere da soggetti non residenti privi di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato (art 7-*bis*, commi 6-*bis* e 7-*bis*, del decreto legge 9 settembre 1992, n 372, convertito con modificazioni dalla legge 5 novembre 1992, n 429)

In base all'art 122, comma 4, del T U I R , il credito di imposta di cui all'art 14 dello stesso T U I R spetta anche ai soci di società di persone risultanti dalla trasformazione di società soggetta all'IRPEG, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987, in relazione ai fondi o riserve (esclusi quelli di cui al comma 1 dell'art 44 del T U I R) costituiti prima della trasformazione, i quali sono imputati ai soci stessi a norma dell'art 5 del T U I R

a) nel periodo d'imposta in cui vengono distribuiti o utilizzati per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritti in bilancio con indicazione della loro origine,

b) nel periodo di imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritti in bilancio o vi siano iscritti senza la detta indicazione

Ai soci compete in entrambe le ipotesi il credito di imposta di cui all'articolo 14 del T.U.I.R. a condizione che la dichiarazione dei redditi della società rechi le indicazioni prescritte nel comma 7 dell'articolo 105 dello stesso T.U.I.R. (che vanno fornite nell'apposito prospetto contenuto nella quarta pagina del modello fondamentale).

Il credito di imposta non spetta per le riserve o fondi:
— formati con utili o proventi non assoggettati all'IRPEG a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983;

— che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società.

Il credito di imposta è, invece, ridotto al 36 per cento per le riserve o fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data del 1° dicembre 1983 o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso.

Nella **colonna 5**, va indicato il credito d'imposta previsto dall'art. 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, per l'acquisto o l'acquisizione in locazione finanziaria dei registratori di cassa, nonché il credito d'imposta spettante ai sensi degli artt. 3, comma 4 e 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, nel caso in cui i beni rivalutati ai sensi di tale legge, siano ceduti, assegnati ai soci o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita e nel caso in cui il saldo di rivalutazione venga distribuito ai soci.

Per quanto riguarda il suddetto credito d'imposta per i registratori di cassa, i soggetti *obbligati all'uso dei medesimi devono indicare il* credito d'imposta spettante, ai fini dell'imposta personale dovuta dai soci o associati, nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario di acquisto degli apparecchi medesimi non eccedente lire 2.000.000.

In caso di locazione finanziaria il credito d'imposta è commisurato alla parte del prezzo d'acquisto non eccedente lire 2.000.000 ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza dell'indicato importo complessivo.

Si avverte che detto credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, *nella dichiarazione dei redditi relativi al periodo di* imposta nel quale il prezzo di acquisto o il canone di locazione sono stati corrisposti ed è commisurato all'ammontare dei pagamenti effettivamente eseguiti.

Alla dichiarazione devono essere allegati, a pena di inammissibilità *del credito d'imposta, i documenti probatori, in originale o in copia* fotostatica, degli eseguiti pagamenti del prezzo d'acquisto o del canone di locazione, dai quali devono risultare le generalità del soggetto che ha sostenuto il costo, quelle del destinatario del pagamento nonché l'ammontare del prezzo o canone pagato.

In caso di locazione finanziaria alla dichiarazione deve essere allegato, in originale o in copia fotostatica, il contratto di locazione contenente l'indicazione del prezzo di acquisto dell'apparecchio misuratore desunto dal listino di vendita vigente alla data di stipula del contratto.

Nella ***colonna 6*** *vanno indicati:*

– l'INVIM decennale di cui all'art. 64, comma 2, del T.U.I.R., come sostituito dall'art. 1, comma 6, lettera b), della legge 29 novembre 1991, n. 377.

– *la quota parte spettante alla società dichiarante dell'INVIM decen*nale pagata dalle società partecipate;

– i seguenti oneri di cui all'art. 10, comma 1, del TUIR sostenuti dalle stesse società: le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali (lettera n): i contributi *destinati ai paesi in via di sviluppo (lettera q)*; le indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quelli di abitazione (lettera s).
L'importo complessivo dei predetti oneri deducibili, va indicato nella casella «Totale 1» e la relativa quota di spettanza dei singoli soci va *ripartita nella* ***colonna 10*** *del quadro M.*

Nelle successive due caselle vanno indicati i seguenti oneri di cui all'art. 10, comma 1, del TUIR, sostenuti dalla società e per i quali compete ai soci, ai fini dell'IRPEF, una detrazione d'imposta, in luogo della deduzione dal reddito complessivo, nella misura del 27 per cento degli oneri stessi, ridotta al 22 per cento e al 10 per cento per la parte in cui *l'ammontare degli oneri stessi eccede la differenza tra il reddito* complessivo, al netto degli altri oneri, e il limite superiore rispettivamente del secondo e del primo scaglione di reddito (art. 10, comma 1 e 2 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni della legge 14 novembre 1992, n. 438):

– il 20 per cento delle provvigioni corrisposte agli intermediari immobiliari, residenti sul territorio dello Stato o aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per l'acquisto o la vendita di fabbricati, per un importo complessivamente non superiore a 3 milioni (art. 11, comma 1, lettera *a)*, L. 30 dicembre 1991, n. 413); gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione *dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti* nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie (entro il limite del reddito dei terreni dichiarato, per i prestiti contratti a decorrere dal 1° gennaio 1990), nonché di mutui garantiti da ipoteca su immobili (lettere *c)* e *d)*; le spese sostenute e *rimaste a carico in ottemperanza all'obbligo di manutenzione, prote*zione o restauro delle cose vincolate (lettera *o)*);le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute (lettera *p)*); le erogazioni liberali in denaro a favore dello spettacolo (lettera *r)*);

– la quota parte degli oneri sopraindicati, sostenuti dalla società partecipata, spettante alla società dichiarante.
L'importo complessivo degli oneri per i quali compete una detrazione d'imposta, in luogo della deduzione dal reddito, va indicato nella casella «Totale 2» e la relativa quota di spettanza dei singoli soci va ripartita nella **colonna 11** del quadro M.

Nel **rigo 11** del quadro L deve essere indicato, da parte delle società che non compilano il mod. 750/A, l'ammontare delle imposte di cui sia stato conseguito lo sgravio o la restituzione e degli altri oneri dedotti dai soci e successivamente rimborsati alla società.

Deve essere, ad esempio, indicato in questo rigo l'ammontare dell'ILOR a suo tempo pagata dalla società e dedotta pro-quota dal reddito complessivo dei singoli soci della quale si sia conseguito il rimborso nell'anno cui si riferisce la dichiarazione, anche per effetto dell'utilizzo dell'eccedenza.

Nel **rigo 12** del quadro L le società che non compilano il modello 750/A devono indicare, in seguito alla trasformazione da società soggette all'IRPEG in società di persone (avvenuta dopo il 31 dicembre 1987), l'ammontare delle riserve o fondi costituiti prima della trasformazione stessa, con esclusione di quelli di cui al comma 1 dell'art. 44 del T.U.I.R. (cioè quelli costituiti con soprapprezzi di emissione delle azioni o quote; interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote; avanzi di fusione; versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale; saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 122, comma 4, del T.U.I.R., i detti fondi e riserve sono imputati ai soci a norma dell'art. 5 dello stesso T.U.I.R. in quanto non più iscritti in bilancio. Ai soci compete il credito di imposta di cui all'art. 14 del T.U.I.R. qualora ricorrano le condizioni precisate in sede di istruzioni per la compilazione della colonna 4.

Per l'esatta compilazione del quadro L si precisa che i redditi fondiari (redditi dominicali e agrari dei terreni e dei fabbricati non costituenti beni strumentali né beni merce), di capitale, di partecipazione e diversi vanno sommati al **rigo 13** (in quanto non inclusi nel reddito complessivo) solo se posseduti da società semplici, associazioni fra artisti e professionisti.

I suindicati redditi posseduti dai soggetti in regime ordinario o che determinano il reddito in base all'art. 79 del T.U.I.R., non vanno indicati separatamente in questo modello in quanto già compresi nel reddito di impresa.

I redditi soggetti a tassazione separata ai fini IRPEF riportati dal mod. 750/I restano esclusi dalla sommatoria di quelli di altra natura *contenuti nello stesso Mod. 750/L e vanno indicati al* ***rigo 14.***

17 MOD 750/M - IMPUTAZIONE DEI REDDITI AI SINGOLI SOCI O ASSOCIATI

Il mod 750/M va utilizzato per indicare tutti i soci associati, o membri che rivestono tale qualità alla chiusura dell'esercizio ed ai quali vanno, pertanto imputati pro-quota i redditi o le perdite, le ritenute, i crediti d imposta gli oneri deducibili e le deduzioni ai fini dell ILOR di cui al mod 750/L Il modello è diviso in tre riquadri

Nella **colonna 1 del primo riquadro** vanno indicati, nell ordine, il numero di codice fiscale le generalità dei soci, associati o membri e la qualifica rivestita, tenendo presente che per le persone fisiche si deve riportare il cognome, il nome, il sesso, il comune, la provincia e la data di nascita, mentre per i soggetti diversi è necessario indicare l esatta denominazione o ragione sociale

Gli amministratori che non rivestono la qualifica di soci o associati vanno indicati nel mod 750/N

Se i soci sono piu di undici la loro indicazione potrà essere proseguita su un foglio aggiunto indicandovi i richiesti dati ed elementi nello stesso ordine sopra detto In questa ipotesi al **rigo 47** del mod 750/M vanno indicati (dalla colonna 3 in poi) i dati cumulativi relativi a quei soci, elencati nel detto foglio aggiunto, in capo ai quali va calcolata la deduzione dai redditi agrari o d impresa, in quanto i soci stessi esercitano la propria opera nell'impresa e tale prestazione costituisce la loro attività prevalente per contro al **rigo 48** vanno indicati i dati cumulativi relativi a quei soci, anch'essi elencati nel detto foglio aggiunto, che non prestano alcuna opera nell impresa o, se la prestano, essa non costituisce la loro occupazione prevalente Detto foglio aggiunto va debitamente datato e sottoscritto Nella **colonna 2**, con una S oppure con una N va precisato se per il socio l attività svolta nell'impresa costituisce l occupazione prevalente e ciò ai fini delle deduzioni di cui all'art 120, commi 1 e 2, del T U I R , da effettuare dal reddito assoggettabile ad ILOR Nella **colonna 3** va indicata la quota percentuale di partecipazione agli utili Le quote di partecipazione agli utili sono quelle risultanti dall atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata che qualora non sia mutata nel 1992 la compagine dei soci deve essere di data anteriore all inizio del periodo di imposta Se le quote non risultano da detti atti si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci, se il valore dei conferimenti non risulta determinato le quote si presumono uguali

Nella **colonna 4** indicare il numero dei mesi di esercizio dell'attività, se inferiore all anno

Nella **colonna 5** indicare il numero degli anni di esercizio dell attività professionale

Il secondo riquadro del quadro M deve essere utilizzato dalla società o associazione al fine di indicare, per ciascun socio che non apporta esclusivamente capitale o per ciascun associato i dati relativi all attività svolta

Qualora la società svolga piu attività, (con distinta annotazione dei ricavi) per ciascuna delle quali è previsto un contributo diretto lavorativo di diverso ammontare va compilato un rigo per ognuna delle attività esercitate da ciascun socio

Ai fini della compilazione del prospetto si precisa quanto segue

Nella **colonna 6** va indicato il numero d ordine del socio o associato al quale si riferiscono i dati, rispettando la corrispondenza con il riquadro soprastante

Nella **colonna 7** deve essere indicato il codice dell attività svolta in relazione alla categoria di appartenenza rilevabile dalla tabella D contenuta nelle istruzioni comuni ai quadri 750/A, 750/B e 750/C

Nella **colonna 8** deve essere indicato per ciascun socio o associato l anno di inizio dell attività esercitata

Nella **colonna 9** deve essere indicata la causa di esclusione dall applicazione delle disposizioni di cui all articolo 11-*bis* del D L n 384 del 1992, riportando i seguenti valori relativi alle ipotesi di esclusione già elencate nel paragrafo 1 delle istruzioni comuni ai modelli 750/A, 750/B e 750/C (contraddistinte dalla lettere di seguito riportate)

1 - per i casi di cui alla lettera *a)*,
2 - per i casi di cui alla lettera *b)*,
3 - per i casi di cui alla lettera *c)*,
4 - per i casi di cui alla lettera *d)*,
5 - per i casi di cui alla lettera *e)*,
6 - per i casi di cui alla lettera *f)*,
7 - per gli altri casi

Nella **colonna 10** deve essere indicato il coefficiente relativo alla localizzazione geografica dell'attività, rilevabile dalla tabella E contenuta nelle istruzioni comuni ai quadri 750/A, 750/B e 750/C

La **colonna 11** deve essere barrata in presenza di invalidità che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40% rilevante ai fini dell attività svolta

Nella **colonna 12** deve essere indicato il periodo di normale svolgimento dell attività pari a 312 giorni se si tratta di attività che riguarda l'intero anno

Nella **colonna 13** deve essere indicato il numero di giorni di effettivo svolgimento dell attività, indicando 312 in caso di attività svolta per l'intero anno

Le **colonne 14, 15 e 16** devono essere utilizzate in caso di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi di lavoro dipendente In particolare, nella **colonna 14** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento dell'attività, barrando la casella di **colonna 15**, se l'attività di lavoro dipendente è svolta a tempo pieno, ovvero la casella di **colonna 16** in caso di attività svolta a tempo parziale

Nella **colonna 17** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento di attività produttive di reddito agrario

Nella **colonna 18** va indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento di altre attività non soggette al contributo diretto lavorativo diverse da quelle delle **colonne da 14 a 17** e nella **colonna 19** deve essere indicato l'importo dei redditi relativi a tali altre attività

Nella **colonna 20** deve essere indicato l'ammontare dei ricavi relativi all'attività indicata a **colonna 7**

Nella **colonna 21** va indicata la percentuale di impiego di energie lavorative riferita all'attività indicata a **colonna 7**

Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegata la documentazione comprovante

– le cause di esclusione dell'applicazione del contributo diretto lavorativo contraddistinte dai valori (indicate nella **colonna 9**) 3, 4 e 6 (limitatamente all ipotesi di affitto o usufrutto dell'azienda),

– l'invalidità comportante una riduzione della capacità lavorativa del socio o associato superiore al 40 per cento rilevante ai fini dell'attività svolta (che può risultare da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio),

– lo svolgimento, da parte del socio o associato, di un'attività limitata rispetto all anno ovvero al periodo di normale svolgimento dell'attività (mediante documentazione e attestazioni rese da soggetti diversi dal contribuente),

– l'ammontare dei componenti negativi non ordinariamente imputabili al settore o all'attività (al riguardo si rinvia a quanto precisato nel paragrafo 1 delle istruzioni comuni ai quadri 750/A, 750/B e 750/C)

Nel terzo riquadro le quote di reddito o perdita spettanti a ciascuno dei soci o associati, già complessivamente esposte nel precedente mod 750/L ed emergenti dai quadri staccati da A ad H, vanno indicate nella **colonna 22**

Si ricorda che, ai sensi dell'art 8, comma 2, del T U I R , le perdite delle società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale possono essere dedotte da parte dei soli soci accomandatari

Nella **colonna 23** va indicata la quota di ritenute d'acconto spettante a ciascun socio od associato, calcolata sulla somma degli importi indicati al rigo 13, colonna 2, del quadro L

Nella **colonna 24** va ripartito, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili di ciascun socio od associato, il credito d'imposta sui dividendi indicato a colonna 4 del rigo 13 del mod 750/L

Nella **colonna 25** va ripartito il credito d'imposta, spettante per l acquisto o la locazione finanziaria dei registratori di cassa, nonché il credito d'imposta spettante ai sensi degli artt 3, comma 4 e 4, comma 5, della legge n 408 del 1990, nel caso in cui i beni rivalutati ai sensi di tale legge, siano ceduti, assegnati ai soci o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita e nel caso in cui il saldo di rivalutazione venga distribuito ai soci, già indicati a colonna 5 del rigo 13 del mod 750/L, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili di ciascun socio o associato

35

Nella **colonna 26** vanno indicate al primo totale le quote spettanti a ciascun socio degli oneri, il cui totale risulta indicato al totale 1 di **colonna 6**, sostenuti dalle società semplici di cui all'art. 5 del T.U.I.R., i quali, ai sensi dell'art. 10, comma 3, dello stesso T.U.I.R., si deducono dal *reddito complessivo dei singoli soci*.

Nella **colonna 27** vanno indicate le quote degli oneri per i quali compete una detrazione d'imposta, in luogo della deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche. L'ammontare di tali oneri deve essere ripartito tra i soci proporzionalmente alla quota di reddito a ciascuno di essi imputabile.

Le successive **colonne 28 e 29** riguardano le deduzioni spettanti. A tale riguardo si avverte che ai sensi dell'art. 62, comma 11 del D.L. 31 dicembre 1992, n. 513 i redditi di impresa dei soggetti nei cui confronti trova applicazione la disciplina di cui all'art. 11-*bis* della legge n. 438/92 sono esclusi dall'ILOR fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo determinato ai sensi del D.P.C.M. 18 dicembre 1992.

Pertanto i soggetti che beneficiano della menzionata esclusione dall'ILOR non possono fruire dalle deduzioni previste dall'art. 120 del T.U.I.R..

Nella **colonna 28** va riportato l'ammontare della deduzione spettante a *ciascun socio o associato, così come calcolato ai sensi dell'art. 120*, comma 1, del T.U.I.R., nei singoli modelli staccati ed indicata nel rigo 25, colonna 3, del mod. 750/O.

Tale deduzione è fissata nella misura del 50% della quota spettante a ciascun socio o associato ed in ogni caso per un ammontare non inferiore a L. 8.000.000 e non superiore a L. 16.000.000, salvo il ragguaglio ad anno.

Nella **colonna 29** va riportato l'ammontare della ulteriore deduzione dal reddito d'impresa concessa, ai sensi dell'art. 120, comma 2, del T.U.I.R., in aggiunta a quella prevista nel comma 1 dello stesso articolo:

a) alle imprese artigiane iscritte nel relativo albo;

b) alle imprese che esercitano attività di commercio al minuto, di intermediazione o di rappresentanza commerciale, alberghiera o di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi e in mense aziendali;

c) alle imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.

Tale ulteriore deduzione è pari al 30% della quota di reddito spettante a ciascun socio al netto della deduzione ex art. 120, comma 1, del T.U.I.R., con un minimo di L. 2.000.000 ed un massimo di L. 4.000.000, salvo il ragguaglio ad anno. Le predette misure sono elevate a L. 3.000.000 e a L. 6.000.000 ovvero a L. 4.000.000 e a L. 8.000.000 per le imprese artigiane di cui alla precedente lettera *a)* che hanno impiegato per la maggior parte del periodo di imposta rispettivamente uno ovvero due o più apprendisti.

Si sottolinea che le deduzioni in questione vengono concesse purchè dal socio sia stata prestata nella società, in qualità di socio, la propria personale opera e che questa non sia estrinsecata in un qualsiasi modo, ma sia stata tale da rappresentare l'occupazione prevalente.

Ciò comporta che ad uno stesso soggetto non può essere riconosciuta detta condizione in più di una società, essendo il termine prevalente riferito all'occupazione potenziale del socio e non all'attività della società, per cui non è possibile, in concreto, più di un'occupazione *prevalente con riferimento alla medesima persona*.

Il campo di applicazione dei benefici è, pertanto, limitato ai soci che prestano la loro opera nella società in modo prevalente rispetto alle altre eventuali diverse occupazioni ed alla quota di reddito a ciascuno di essi spettante.

Si ricorda che qualora i soci di società di persone percepiscano un compenso specifico per la loro attività di amministratori e quest'ultima costituisca la loro attività prevalente, la società non può fruire, in relazione ai detti soci, delle deduzioni ai fini dell'ILOR.

Le suddette deduzioni previste ai fini ILOR per i redditi agrari o d'impresa si applicano a condizione che la società dichiarante attesti che sussistono i requisiti sopra specificati in capo a ciascun socio per il quale sono state calcolate le deduzioni e che all'uopo risulti sottoscritta la dichiarazione predisposta nel riquadro sottostante il mod. 750/O.

Si fa presente che, in caso di falsità dell'attestazione, si applicano, ai sensi dell'art. 3, comma 14, del decreto-legge n. 853 del 1984, convertito nella legge n. 17 del 1985, le sanzioni penali previste dall'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 e successive modificazioni.

A maggior chiarimento si formulano i seguenti esempi:

1° esempio: Società esercente attività di commercio al minuto. Quattro soci di cui due prestano la propria opera nella società e tale prestazione costituisce la loro occupazione prevalente.

Quote uguali	
Reddito netto	L. 60.000.000
— Calcolo deduzione ex art. 120, comma 1, del T.U.I.R.: quote reddito individuale (L. 60.000.000 : 4)	» 15.000.000
Deduzione per ciascun socio lavoratore (50% della propria quota di reddito con un minimo di L. 8.000.000)	» 8.000.000
— Calcolo deduzione ex art. 120, comma 2, del T.U.I.R.: 30% della quota di reddito di ciascun socio lavoratore, al netto della deduzione ex art. 120, comma 1, con minimo di L. 2.000.000 (30% di 8.000.000)	» 2.400.000
Riepilogo:	
Reddito netto	» 60.000.000
deduzioni ex art. 120, commi 1 e 2 (L. 10.400.000 × 2)	» 20.200.000
Reddito imponibile ILOR	L. 49.200.000

2° esempio:
Quattro soci di società esercente attività diversa da quelle di cui all'art. 120, comma 2, del T.U.I.R., dei quali due prestano la propria opera nella società e tale prestazione costituisce la loro occupazione prevalente.

Quote uguali	
Reddito netto	L. 16.000.000
— Quota reddito per ogni socio (L. 16.000.000 : 4).	» 4.000.000
Deduzione per ciascun socio lavoratore (50% della propria quota di reddito con un minimo di L. 7.000.000)	» 4.000.000
Riepilogo:	
Reddito netto	» 16.000.000
deduzioni ex art. 120, comma 1, del T.U.I.R.: intera *quota spettante perchè inferiore al minimo deducibile* (L. 4.000.000 × 2):	» 8.000.000
Reddito imponibile ILOR	L. 8.000.000

Prospetto da rilasciare ai soci o associati.

Sulla base dei dati risultanti dal mod. 750/M, la società o associazione rilascerà a ciascun socio o associato un prospetto da cui risultino la propria ragione sociale, la sede, il numero di codice fiscale ed il codice di attività desumibile dalla classificazione delle attività economiche; l'eventuale iscrizione all'albo delle imprese artigiane; i dati identificativi del socio o associato; il reddito (o la perdita) totale dichiarato agli effetti dell'IRPEF; la quota di partecipazione agli utili spettante al singolo socio o associato; le quote di reddito (o perdita), di ritenute di acconto, di imposte pagate all'estero (indicando anche la quota di reddito prodotto all'estero), di crediti d'imposta sui dividendi, di crediti per registratori di cassa, di crediti spettanti ai sensi degli artt. 3, comma 4 e 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, e di deduzioni ai fini dell'ILOR di cui all'art. 120, commi 1 e 2, del T.U.I.R., imputabili al singolo socio o associato, distinguendo i dati relativi ai redditi soggetti all'IRPEF a tassazione ordinaria, da riportare nel quadro 740/H, da quelli soggetti a tassazione separata, (da indicare evidenziando a quale delle cinque tipologie individuate nelle sezioni del modello 750/I appartengano) da riportare nel mod. 740/M.

Devono altresì, essere imputati ai singoli soci, distintamente dagli altri redditi, *quelli derivanti da plusvalenze ed altri redditi diversi relativi* a indennità ed altre somme percepite a seguito di procedimenti espropriativi o di occupazioni acquisitive di cui all'art. 11, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per i quali i singoli soci, nel modello 740/L possono optare per la tassazione separata ovvero per la tassazione ordinaria.

Le società semplici devono, altresì, evidenziare nel prospetto gli oneri di cui al comma 3 dell'art. 10 del T.U.I.R. dalle stesse sostenuti, indicando separatamente, in due distinti gruppi, ciascun ammontare: degli oneri deducibili dal reddito complessivo delle persone fisiche di

quelli per i quali compete ai soci una detrazione d'imposta, in luogo della deduzione dal reddito, già individuati in sede di istruzioni per la compilazione della **colonna 6** del quadro L.

Analogo prospetto va rilasciato quando compartecipe sia una società di capitali o altra società di persone.

In detto prospetto deve altresì essere specificato:

— se la società ha determinato il reddito ai sensi dell'art. 79 del T.U.I.R. ovvero è in regime ordinario. Nel primo caso è consentito al socio di fruire della detrazione di cui all'art. 13, comma 4, del T.U.I.R., mentre nel caso in cui sia stata tenuta la contabilità ordinaria il socio può portare in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, la differenza tra l'ammontare delle perdite d'impresa in regime ordinario e l'ammontare dei redditi;

— la quota spettante alle imprese socie (società commerciali o persone fisiche) degli interessi e altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, che non sono stati già portati a riduzione degli interessi passivi deducibili in sede di determinazione dell'imponibile della società. Le imprese socie devono computare tra gli interessi e altri proventi esenti da imposta sopra menzionati di propria spettanza (fino a concorrenza del cui ammontare gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione ai sensi dell'art. 63, comma 3, del T.U.I.R.), anche quelli conseguiti per il tramite di società di cui all'art. 5 del T.U.I.R.

Si ricorda che il credito di imposta spettante agli autotrasportatori di cui al D.L. n. 90 del 1990 è fruibile soltanto dalla società e quindi non va indicato nel prospetto da rilasciare ai soci.

Compilazione del modello 750 M da parte del GEIE e del prospetto da rilasciare ai membri.

Il modello 750 M, con gli opportuni adattamenti, deve essere utilizzato dai GEIE per l'indicazione dei membri e l'imputazione agli stessi dei redditi ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR.

In particolare, si fa presente che qualora l'ammontare del reddito imponibile ai fini dell'ILOR diverga da quello imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG, dovranno essere specificate in apposito allegato le quote di reddito imponibile ai fini dell'ILOR da imputare a ciascun membro. Conseguentemente, nel prospetto da rilasciare ai membri del GEIE dovrà essere indicata, oltre alla quota di reddito imponibile agli effetti dell'imposta personale anche quella imponibile ai fini dell'ILOR da imputare a ciascun membro.

18 MOD. 750/O - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'ILOR E CALCOLO DELL'IMPOSTA

a) Redditi e deduzioni

Dai modelli relativi alle singole categorie di reddito e, per quanto riguarda i redditi dominicali, agrari e di fabbricati, dalla apposita dichiarazione redatta sia ai fini dell'imposta comunale sugli immobili ICI sia ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta straordinaria sugli immobili, da allegare alla presente dichiarazione dei redditi, si devono riportare, rispettivamente alle **colonne 2, 3 e 4** del mod. 750/O, i redditi e le deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 120, commi 1 e 2 del T.U.I.R..

Nel rigo **24** del mod. 750/O le società che non compilano il modello 750/A devono indicare, in seguito alla trasformazione da società soggette all'IRPEG in società di persone, l'ammontare delle riserve o fondi costituiti con somme non assoggettate a tassazione prima della trasformazione stessa (in quanto trattasi di riserve o fondi in sospensione d'imposta di cui al rigo 59 dell'apposito prospetto posto nella quarta pagina del modello fondamentale), con esclusione di quelli di cui al comma 1 dell'art. 44 del T.U.I.R. (cioè quelli costituiti con soprapprezzi di emissione delle azioni o quote; interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote; avanzi di fusione; versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale; saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta).

Si ricorda che i redditi esposti in questo quadro non possono in alcun caso essere negativi e che le deduzioni non possono mai superare il relativo reddito.

Per quanto riguarda le menzionate deduzioni, gli importi indicati al **rigo 25, colonne 3 e 4**, devono coincidere, rispettivamente, con i totali di colonne 28 e 29, rigo 49, del mod. 750/M.

La somma delle dette deduzioni va indicata al **rigo 26**, colonna 4, e tale importo va sottratto dal reddito di rigo 25, colonna 2; il risultato ottenuto va indicato al **rigo 27**.

Si fa presente che i GEIE non essendo tenuti al pagamento dell'ILOR devono compilare solo il rigo 15 riportandolo al rigo 25. L'imponibile ILOR determinato unitariamente in capo al GEIE va imputato ai singoli membri nella proporzione prevista nel contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali. La quota parte del reddito imponibile ILOR imputabile a ciascun membro deve essere opportunamente evidenziata in apposito prospetto che il GEIE è tenuto a rilasciare a ciascun membro.

b) Calcolo e versamento dell'ILOR.

Al **rigo 28** va indicata l'imposta dovuta che è pari al 16,2% dell'importo di rigo 27.

Al **rigo 29** va riportato l'importo del credito d'imposta di cui all'art. 13 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, utilizzato ai fini del pagamento dell'ILOR risultante dalla somma degli importi indicati nei **righi 35 e 41** del modello 750/S.

Al **rigo 30** va indicato l'importo dell'eccedenza di ILOR risultante dalla precedente dichiarazione per la quale è stato chiesto il computo in diminuzione dall'imposta dovuta nella presente dichiarazione (rigo 35 del quadro O del Mod. 750/92).

Ai **righi 31 e 32** vanno indicati gli importi degli acconti eventualmente versati nei mesi, rispettivamente, di maggio e di novembre dell'anno 1992, trascrivendo, negli appositi spazi, gli estremi dei versamenti (data e codice banca o codice ufficio postale o codice concessione) desunti dalle attestazioni rilasciate dalle aziende di credito o dagli uffici postali o dalle distinte di versamento rilasciate dai concessionari della riscossione, che devono essere allegate alla dichiarazione ed elencate nella "distinta dei prospetti e documenti allegati alla dichiarazione mod. 750/93" - mod. 750/R.

Va quindi eseguita la differenza tra l'importo di rigo 28 e l'ammontare degli importi dei righi 29, 30, 31 e 32; se il valore ottenuto è positivo, si avrà l'importo dell'ILOR da versare a saldo, che deve essere indicato al **rigo 33**; se il valore ottenuto è negativo, si avrà l'importo del credito di imposta che può essere portato in diminuzione dagli acconti dovuti per la successiva dichiarazione. Pertanto l'importo risultante dal rigo 33 diminuito dell'eventuale quota che s'intende utilizzare per compensare l'imposta da versare, va indicato al rigo **34** se si sceglie di computarlo in diminuzione da quella relativa al periodo di imposta successivo ovvero al rigo **35** qualora se ne chieda il rimborso.

Al **rigo 33** oltre all'importo del saldo versato vanno indicati gli estremi di versamento (data; codice banca o codice ufficio postale o codice concessione) desunti dalle attestazioni rilasciate dalle aziende di credito o dagli uffici postali o dalle distinte di versamento rilasciate dai concessionari della riscossione.

Vanno allegate alla dichiarazione le attestazioni rilasciate dalle aziende di credito o dagli uffici postali o la distinta di versamento rilasciata dal concessionario della riscossione, nel caso in cui il versamento stesso sia stato effettuato a quest'ultimo - gli estremi dei predetti documenti vanno menzionati anche nella "distinta dei prospetti e documenti allegati alla dichiarazione Mod. 750/93" - Mod. 750/R.

Naturalmente nessuna documentazione dovrà essere allegata per la parte di ILOR che ha formato oggetto di compensazione con l'eccedenza d'imposta del periodo precedente o con il credito d'imposta accordato agli esercenti autotrasporto di merci per conto terzi.

Si ricorda che i versamenti non vanno effettuati se l'imposta da versare a saldo non supera le lire 20.000.

L'inosservanza totale o parziale dell'obbligo di versamento dell'imposta dovuta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi comporta il pagamento degli interessi di mora nella misura del 9% annuo sulle somme non versate, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine per il versamento stesso e sino alla data di scadenza della prima rata del ruolo di riscossione dell'imposta non versata, nonchè l'applicazione della soprattassa, pari al 40% delle somme non versate.

Se il versamento è effettuato con un ritardo non superiore a tre giorni, detta soprattassa si applicherà nella misura del 3%.

19 MOD. 750/P — RIVALUTAZIONE DEI BENI DELL'IMPRESA

Il **Quadro P** va utilizzato dalle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate che hanno proceduto, ai sensi della legge 30 novembre 1991, n. 413, alla rivalutazione dei fabbricati e delle aree fabbricabili, relativi alle attività commerciali esercitate indicati nell'art. 24 della citata legge, acquisiti entro la data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1990 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio.

L'imposta sostitutiva, pari al 16% dell'ammontare della rivalutazione operata, poteva essere versata in tre rate:

– *la prima pari al 34%, entro il termine di presentazione della* dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita;

– la seconda, pari al 34%, entro il quarto mese successivo a detto termine;

– la terza, pari al 32%, entro l'undicesimo mese successivo al citato termine.

Pertanto, nel presente modello deve essere indicato:

– al rigo P1 l'importo della seconda rata dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione, nonché gli estremi di detto versamento (data, codice banca o codice ufficio postale o codice concessione);

– al rigo P2 l'importo della terza rata di detta imposta, nonché gli estremi del versamento (data, codice banca o codice ufficio postale o codice concessione).

• Alla dichiarazione vanno allegate le attestazioni rilasciate dalle aziende di credito o dagli uffici postali o la distinta di versamento rilasciata dal concessionario del servizio della riscossione nel caso in cui il versamento stesso sia stato effettuato a quest'ultimo.

20 MOD. 750/S — CREDITI DI IMPOSTA CONCESSI A FAVORE DELLE IMPRESE (DA ALLEGARE AL QUADRO 750/A O AL QUADRO 750/B)

Tale modello deve essere compilato dalle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto terzi, iscritte all'albo degli autosportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, ai fini della determinazione del credito di imposta ad esse spettante nel 1992 e 1993 ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive integrazioni e da ultimo ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.L. 26 *gennaio 1993, n. 19, in corso di conversione.*

Il suindicato credito vale ai fini del pagamento dell'ILOR e dell'IVA e non concorre alla formazione del reddito imponibile; tale credito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 68, può essere fatto valere anche ai fini del versamento delle ritenute alla fonte operale sulla retribuzione dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo.

Il modello 750/S è strutturato in tre prospetti. Il primo, suddiviso in tre sezioni, riguarda i crediti d'imposta concessi a favore delle imprese di autotrasporto merci per conto terzi. Gli altri due prospetti riguardano rispettivamente, il credito di imposta per le imprese distributrici di carburanti e il credito di imposta concesso ai sensi della legge n. 317 del 1991.

La prima sezione del primo prospetto è destinata alla determinazione analitica del credito d'imposta per il 1993, la seconda, alla determinazione per masse del credito per l'anno 1993; la terza deve essere *compilata ai fini della rideterminazione del credito d'imposta spettante* per il 1992 e il 1993.

Si precisa che l'art. 13 del D.L. 26 gennaio 1993, n. 19, ha incrementato i limiti di spesa, già stabiliti per il 1992 con D.M. 7 marzo 1992, del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro delle Finanze, al fine di consentire la concessione del credito d'imposta suddetto. Occorre, pertanto, procedere alla rideterminazione dell'ammontare globale del credito d'imposta attribuibile per ciascun autoveicolo, per l'anno 1992, sulla base dei criteri stabiliti con D.M. 16 gennaio 1993 del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro delle Finanze.

Si ricorda che l'art. 14 del D.L. 26 gennaio 1993, n. 19, ha previsto un nuovo stanziamento di spese per l'anno 1993, ai fini della concessione del credito d'imposta per dette imprese, rinviando ad un momento successivo (90 giorni dalla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 19/1993) l'emanazione del decreto interministeriale che dovrà stabilire gli elementi e i criteri necessari per la sua determinazione.

Pertanto, *ai fini della compilazione delle sezioni I e II si rinvia alle* istruzioni che saranno fornite, con apposita circolare.

Al fine di agevolare la rideterminazione del credito d'imposta 1992 è stato predisposto il seguente prospetto, di cui si consiglia l'utilizzo per l'esatta rideterminazione del credito stesso, secondo i nuovi criteri stabiliti dal D.M. 16 gennaio 1993, (che non va allegato alla dichiarazione).

Al riguardo, si fa presente che il citato D.M. 16 gennaio 1993, individua le seguenti categorie di autoveicoli per ciascuno dei quali relativamente al 1992, è attribuibile il seguente credito d'imposta massimo:

autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6.000 chilogrammi	L.	819.000
autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 chilogrammi ma non superiore a 11.500 chilogrammi	»	1.680.000
autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 11.500 chilogrammi ma non superiore a 24.000 chilogrammi	»	4.800.000
autoveicoli per trasporto di cose di massa superiore a 24.000 chilogrammi	»	8.200.000

Per ulteriori chiarimenti, si rinvia alle istruzioni fornite con le circolari n. 13 del 10 maggio 1990, n. 23 del 14 novembre 1990, n. 8 del 3 aprile 1991 e n. 7 del 15 aprile 1992.

Dopo aver rideterminato il credito d'imposta spettante per il 1992 (utilizzando lo schema sopra riportato) si potrà procedere alla compilazione della sezione III per l'utilizzo del suddetto credito d'imposta.

In tale sezione deve essere indicato:

— **al rigo S32,** il credito di imposta non utilizzato a compensazione dell'ILOR dei versamenti relativi agli acconti e ai saldi dovuti per l'anno 1991 e dei versamenti ai fini dell'IVA dovuti fino alla data di presentazione della dichiarazione relativa a detto anno;

— **al rigo S33,** l'incremento del credito d'imposta spettante per il 1992. Tale incremento si otterrà dalla differenza tra l'ammontare del credito d'imposta rideterminato indicato nel **rigo 36** del prospetto contenuto nelle istruzioni e l'ammontare del credito d'imposta spettante indicato **nel rigo 36** del Mod. 750/S-1992 relativo alla dichiarazione dei redditi del 1991;

— **al rigo S34,** il totale del credito di imposta residuo spettante, pari alla somma dei **righi S32 ed S33;**

— **al rigo S35,** l'ammontare del credito d'imposta utilizzato ai fini dell'acconto ILOR dovuto per il 1992;

— **al rigo S36,** l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta in sede di liquidazione mensile o trimestrale e dell'acconto per l'anno 1992;

— **al rigo S37,** l'ammontare del credito d'imposta utilizzato ai fini del versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo a decorrere dal 27 febbraio 1992.

Si fa presente che qualora l'ammontare del credito utilizzato ai fini dell'acconto ILOR supera l'ammontare dell'imposta dovuta con la presente dichiarazione (**rigo 028**), l'importo del credito effettivamente utilizzato del predetto versamento di acconto va indicato nel prospetto in misura pari all'ammontare della relativa imposta risultante al predetto **rigo 028**

— **al rigo S38** la somma degli importi dei **righi da S35 a S37** che rappresenta il totale del credito d'imposta utilizzato nel 1992;

Prospetti per la rideterminazione del credito d'imposta per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi (in base ai criteri stabiliti dal D.M. 16 gennaio 1993)

SEZIONE I - PROSPETTO PER LA RIDETERMINAZIONE ANALITICA DEL CREDITO D'IMPOSTA (ANNO 1992)

N ORD	1 Targa	2 Massa complessiva (*)	3 Categoria	4 Periodo di possesso (**)	5 Spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1991	6 Credito spettante
1					000	000
2					000	000
3					000	.000
4					000	.000
5					000	000
6					000	000
7					000	000
8					000	000
9					000	000
10					000	.000
11					000	000
12					000	.000
13					000	000
14					000	000
15					000	000
16					000	000
17					000	000
18					000	000
19					000	.000
20					000	.000
21					000	000
22					000	000
23					000	000
24					000	000
25					000	000
26					000	000
27					000	000
28					000	000
29					000	.000
30	Totali				000	000

SEZIONE II - PROSPETTO PER LA RIDETERMINAZIONE PER MASSE DEL CREDITO D'IMPOSTA (ANNO 1992)

N		1	2
31	Ammontare del credito massimo spettante		000
32	Spesa totale per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1991	000	
33	Abbattimento forfetario delle spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1991 relativo a numero [ ] autoveicoli di massa non superiore a 3 500 Kg	000	
34	Spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1991 al netto dell'abbattimento forfetario (sottrarre dall'importo di rigo 32 l'importo di rigo 33)	000	
35	30% delle spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1991 al netto dell'abbattimento forfetario		000
36	Credito d'imposta spettante (riportare il minore tra l'importo di rigo 31 e l'importo di rigo 35)		000

39

— **al rigo S39** la differenza tra l'importo del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione, indicato nel **rigo S32** incrementato del credito spettante per il 1992, indicato nel **rigo S33**, e quello relativo al credito utilizzato nel 1992, che rappresenta il credito d'imposta residuo del 1992,

— **al rigo S40** l ammontare del credito di imposta spettante per il 1993 (determinato in base ai criteri da stabilirsi con apposito decreto interministeriale) aumentato del credito residuo del 1992 di cui al **rigo S39**,

al rigo S41 l ammontare del credito di imposta di cui di cui al **rigo S40** utilizzato a compensazione dell'ILOR dovuta a saldo per l'anno 1992 in base alla presente dichiarazione,

— **al rigo S42** l ammontare del credito d imposta di cui al **rigo S40** utilizzato a compensazione dei versamenti ai fini dell'IVA dovuta nel periodo dal 1° gennaio 1993 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione,

— **al rigo S43** l ammontare del credito di imposta utilizzato ai fini del versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo a decorrere dal 1° gennaio 1993 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione,

— **al rigo S44** la sommatoria degli importi da **rigo S41 a rigo S43**,

— **al rigo S45** la differenza tra l'importo di **rigo S40** e quello di **rigo S44** da utilizzare nei corso dei mesi successivi

Si ricorda che sulla base di quanto precisato nella citata circolare n 7 del 1992, l'eccedenza del credito d'imposta determinata annualmente, non assorbita per i versamenti da effettuare nel relativo periodo d'imposta, può essere scomputata sui versamenti da effettuare nel periodo d'imposta successivo

Va precisato, inoltre, che il credito d'imposta in esame non può essere scomputato dalle rate relative all'imposta sostitutiva riguardante la rivalutazione dei beni immobili delle imprese di cui agli artt da 24 a 27 della legge 30 dicembre 1991, n 413, nonché dai versamenti effettuati sulla base della dichiarazione di opzione presentata ai sensi dell'art 58, comma 2 della citata legge n 413

Si fa altresì presente che a norma dell'art 2 del citato decreto interministeriale 16 gennaio 1993 i soggetti beneficiari del credito di imposta di cui trattasi devono conservare, ai fini della successiva presentazione, per ogni veicolo fotocopia autenticata della carta di circolazione dalla quale si desume la vigenza dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi e l avvenuta revisione del veicolo, oggetto del titolo autorizzativo medesimo, nonché fotocopia autenticata documentante l'avvenuto versamento della tassa di possesso del medesimo veicolo

Detta documentazione, agli effetti fiscali, deve essere conservata fino a quando non siano definiti gli accertamenti, relativi al corrispondente periodo di imposta, così come stabilisce l'art 22 del D P R n 600 del 1973

Il secondo prospetto, deve essere compilato dalle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, ai fini della determinazione del credito d'imposta ad esse spettanti, ai sensi dell'art. 8 del D L 23 gennaio 1993, n 16 (G U del 23 gennaio 1993, n 18)

Tale credito, da valere ai fini del pagamento dell'ILOR e dell'IVA, per gli anni 1992 e 1993, non concorre alla formazione del reddito imponibile

Tenuto conto che alla data di approvazione del presente modello non è ancora intervenuta la conversione in legge del decreto legge sopra citato, le istruzioni relative alla determinazione del credito d'imposta spettante, al suo utilizzo e alle modalità di compilazione del prospetto saranno fornite con successiva circolare

Il terzo prospetto deve essere compilato dalle piccole imprese per l'indicazione e l utilizzo del credito di imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 della legge 5 ottobre 1991, n 317

Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza - e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è stato concesso il beneficio, alla stessa dichiarazione dei redditi deve essere allegata altresì la comunicazione di cui all'articolo 10, comma 3, della citata legge

Il credito di imposta può essere utilizzato ai fini del pagamento dell'ILOR e dell'IVA dovuta per il periodo di imposta stesso e sino a concorrenza dell'imposta suddetta L'eventuale eccedenza è computata in diminuzione dell'imposta relativa ai periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto

Per quanto riguarda la compensazione con i versamenti IVA, si ricorda che detto credito di imposta è computato in diminuzione dei versamenti successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato

In detto prospetto deve essere indicato

— **al rigo S58** l'ammontare del credito di imposta concesso nel 1992

— **al rigo S59** l'ammontare del credito di imposta utilizzato per l'acconto ILOR relativo al 1992

— **al rigo S60** l'ammontare del credito utilizzato ai fini del saldo ILOR relativo al periodo di imposta 1992

— **al rigo S61** la sommatoria degli importi dei **righi S59 e S60** che rappresenta il totale del credito di imposta utilizzato.

— **al rigo S62** la differenza tra l'importo di **rigo S58** e quello di **rigo S61** che rappresenta il credito di imposta residuo da utilizzare nel 1993

21 MOD. 759 U - PLUSVALENZE ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA - Legge 25 marzo 1991 n. 102

Questo modello deve essere compilato dalle società semplici, nonché dagli altri soggetti ad esse equiparate ai sensi dell'art 5 del T U I R per dichiarare le plusvalenze e/o le minusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorché derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine

Deve essere altresì compilato per dichiarare le suddette plusvalenze e/o minusvalenze, relative a beni che si trovano nel territorio dello Stato, tenendo conto che si considerano in ogni caso esistenti nel territorio stesso le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo ed in accomandita semplice quivi residenti realizzate dalle società di fatto con oggetto non commerciale, nonché dalle società ed associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia) dalle società di ogni tipo, nonché dagli enti commerciali non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia

In questo modello non vanno dichiarate le plusvalenze assoggettate all imposta sostitutiva in misura forfettaria ai sensi dell'art 3 del D.L 28 gennaio 1991 n 27 convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1991 n 102 relative a cessioni per le quali è operante l'opzione prevista dalla citata norma

Si fa tuttavia presente che l'opzione predetta, da esercitare all'atto della prima cessione effettuata nel periodo di imposta e valida per tutte le altre operazioni che vengono poste in essere nello stesso periodo di imposta, non può essere esercitata per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali di cui alla lett c) del comma 1 dell'art 81 del T U I R, escluse quelle acquisite per successione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della società a seconda che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie, tenendo conto, per il computo della percentuale della partecipazione ceduta, di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Ricorrendo tale ipotesi, l'eventuale imposta sostitutiva pagata ai sensi del citato art. 3 del provvedimento anteriormente al superamento delle percentuali predette costituisce credito di imposta ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva calcolata secondo il metodo ordinario previsto dall'art 2 del provvedimento stesso

Ai sensi dell'art 7 del D L 9 settembre 1973, n 372, convertito con modificazioni dalla legge 5 novembre 1992, n 429, l'imposta sostitutiva in questione non è dovuta per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati italiani a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto e fino al riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale Ne deriva che in detto

40

quadro dovranno essere dichiarate le plusvalenze di che trattasi realizzate nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 9 novembre 1992, ancorché liquidate dopo tale data.

Per la compilazione del modello e la determinazione dell'imposta sostitutiva si forniscono i seguenti chiarimenti.

La plusvalenza relativa alle cessioni delle partecipazioni di cui alle lettere c) e *c-bis*) del comma 1 del citato art. 81, è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione dal cedente si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta, (bolli, commissioni, imposte, ecc. con esclusione degli oneri finanziari di qualsiasi genere).

Ai fini della determinazione della plusvalenza il costo fiscalmente riconosciuto è incrementato, per ciascun periodo di dodici mesi interi, o frazione superiore a sei mesi, decorsi dalla data dell'acquisto, di un ammontare commisurato al tasso composto di variazione del deflattore del prodotto interno lordo rilevato dall'anno anteriore a quello in cui si è verificato l'acquisto a quello della cessione.

Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del decreto-legge n. 27 del 1991, comprese le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel corso dell'anno 1990, della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto, a richiesta del soggetto interessato il valore alla data di entrata in vigore del D.L. n. 27 del 1991, risultante da apposita valutazione peritale.

L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25% ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze al netto delle minusvalenze determinate con gli stessi criteri previsti per le plusvalenze. Se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze, la differenza può essere computata in diminuzione dei redditi della stessa specie, realizzati nei successivi periodi di imposta ma non oltre il quinto.

Ciò premesso, per la redazione del Mod. 750-U si forniscono le seguenti istruzioni, tenendo comunque presente che la società è tenuta ad allegare al presente modello un apposito prospetto, indicando, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei correlativi costi, l'eventuale importo derivante dall'applicazone del deflattore del P.I.L. come sopra determinato ed il risultato del calcolo effettuato. Naturalmente, nel caso in cui sia stata assunta la media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti, dovrà essere specificata tale circostanza.

Al **rigo U1** va indicato il totale dei corrispettivi delle cessioni delle partecipazioni e dei diritti, effettuate nel 1992, per l'importo effettivamente percepito, ivi incluse le somme percepite precedentemente a titolo di anticipazione.

Al **rigo U2** va indicato l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti ceduti, incrementato, come sopra indicato, dell'ammontare commisurato al tasso composto di variazione del deflattore del prodotto interno lordo. Qualora il contribuente non abbia percepito nel periodo di imposta tutto il corrispettivo pattuito, conformemente a specifiche clausole contrattuali che prevedono il pagamento rateale del corrispettivo ed il numero delle rate stabilite, in tale rigo dovrà essere indicato il costo fiscalmente rilevante, incrementato come sopra indicato, proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta.

Con riferimento ai predetti righi si precisa che in essi dovranno essere indicati rispettivamente i corrispettivi percepiti ed i costi fiscalmente rilevanti, incrementati come sopra indicato, relativi a tutte le cessioni del periodo di imposta, ivi comprese quelle assoggettate, in dipendenza dell'opzione esercitata ai sensi dell'art. 3, all'imposta sostitutiva secondo il regime forfettario. In tal caso, infatti, il superamento delle percentuali di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 81 del T.U.I.R. comporta l'attrazione di tali plusvalenze al regime analitico, e ciò anche quando tale superamento si sia verificato per effetto delle cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti.

Al **rigo U3** vanno indicate le plusvalenze imponibili, che si ottengono per differenza tra l'importo del **rigo U1** e quello del **rigo U2**. Nel caso in cui l'importo del **rigo** U2 è superiore a quello del **rigo U1** la minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali medesime plusvalenze realizzate nel quinquennio successivo.

Ricorrendo questa ipotesi il contribuente indicherà **«zero»** al **rigo U3** e nel **rigo U11** la somma algebrica degli importi indicati nei predetti **righi U1 e U2, preceduta dal segno meno.**

Al **rigo U4** va indicata, fino a concorrenza dell'importo di **rigo U3**, l'eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze derivanti dalla cessioni effettuate nel precedente periodo di imposta.

Al **rigo U6** va indicata l'imposta sostitutiva, pari al 25% dell'importo di **rigo U5**, se il risultato ivi indicato è di segno positivo.

Al **rigo U7** va indicato il credito d'imposta pari all'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfettario relativamente alle cessioni indicate nel presente modello, per le quali è stato superato il limite percentuale sopraindicato.

Al **rigo U8** va indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva da versare e gli estremi del versamento.

Al **rigo U9** va indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui si chiede il rimborso, quando l'importo di **rigo U7** è superiore al quello di **rigo U6**.

Al **rigo U10** va indicata l'eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze derivanti da cessioni effettuate nel precedente periodo di imposta non computata in diminuzione al **rigo U4**.

Al **rigo U11** va indicata la differenza di cui al **rigo U3** nel caso in cui l'importo di **rigo U2** è superiore a quello di **rigo U1**.

22 MOD 750/W - TRASFERIMENTI DA E PER L'ESTERO DI DENARO, TITOLI E VALORI MOBILIARI

Il D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ha introdotto un sistema di rilevazione dei trasferimenti da e verso l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari.

Tale disciplina — resasi necessaria in conseguenza del processo di liberalizzazione dei movimenti di capitale, realizzato attraverso le norme contenute nel decreto ministeriale del 27 aprile 1990 (G.U. n. 100 del 2 maggio 1990) — prevede, tra l'altro, l'obbligo a carico delle persone fisiche, degli enti non commerciali e dei soggetti di cui all'art. 5 del T.U.I.R., fiscalmente residenti in Italia, di indicare nella dichiarazione dei redditi ovvero, in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione, su apposito modello conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze, i trasferimenti dall'estero, verso l'estero e sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, semprechè l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati nel corso del periodo d'imposta (computando, quindi, tutti i trasferimenti suddetti e cioè anche gli eventuali disinvestimenti) abbia superato l'importo di 20 milioni di lire; tale obbligo, peraltro, sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti interessati non detengano investimenti all'estero, nè attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari.

Il cennato meccanismo di rilevazione non concerne le sole operazioni di natura finanziaria ma comprende tutte le transazioni di denaro, titoli o valori — sia in lire che in valuta — indipendentemente dalla causale delle stesse, come emerge dal comma 2 dell'art. 5 della citata legge n. 227, e dalle modalità con le quali le transazioni hanno avuto luogo; vi rientrano, pertanto, oltre a quelle effettuate con l'intervento degli intermediari residenti, anche quelle poste in essere attraverso soggetti non residenti e quelle eseguite in forma diretta, sia pure attraverso l'emissione di assegni o la girata di titoli trasferibili con tale mezzo.

Nel caso in cui le operazioni in questione siano eseguite in valuta estera il contribuente dovrà indicarne il controvalore in lire, all'uopo utilizzando il cambio indicato nel D.M. 30 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1992.

Lo stesso D.L. n. 167 prevede in particolare l'obbligo di indicare sia le *consistenze* degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria detenuti nel corso dell'anno — prescindendo, quindi, dal fatto che relativamente ad essi non siano intervenute movimentazioni o che gli stessi traggano origine da cause diverse dai cennati trasferimenti (sono da ricomprendere fra le consistenze in questione anche quelle derivanti da donazioni, successioni, ecc.) — e sia i *flussi*, cioè le singole operazioni di trasferimento suddette.

L'obbligo di dichiarazione in discorso sussiste anche nel caso in cui le operazioni di che trattasi siano state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali ed ancorché essi operino in regime di contabilità ordinaria e siano quindi soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalla normativa fiscale.

Pertanto il presente modulo dev'essere presentato dalle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparata nonché dalle associazioni tra artisti e professionisti residenti in Italia che nel periodo d'imposta hanno detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria, sussistendo i presupposti dianzi precisati.

Nel caso in cui sussiste l'obbligo di presentazione del modello 750, il presente modulo dev'essere allegato a detto modello.

Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi il presente modulo deve essere autonomamente presentato con le modalità e nei termini previsti per la presentazione del mod. 750 (cioè entro il 10 giugno 1993).

Ciò premesso in via generale, si precisa, con riferimento ai singoli articoli del citato D.L. n. 167 concernenti la soggetta materia, che le società semplici e le associazioni fiscalmente residenti in Italia:

a) qualora abbiano effettuato trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso soggetti non residenti, senza il tramite degli intermediari — sia istituzionali che professionali — residenti, sono tenute ad indicare nella propria dichiarazione annuale dei redditi i trasferimenti medesimi sempreché l'ammontare complessivo degli investimenti all'estero o delle attività estere di natura finanziaria abbia superato, al termine del periodo d'imposta, l'ammontare di 20 milioni di lire. Identico obbligo sussiste nel caso in cui l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno per cause diverse da quelle riguardanti i cennati investimenti ed attività finanziarie abbia superato il suddetto importo di 20 milioni di lire (art. 2, comma 1; art. 4, comma 5 e art. 3, comma 2);

b) qualora al termine del periodo d'imposta detengano investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria devono indicarli nella propria dichiarazione dei redditi sempreché l'ammontare complessivo risulti superiore a 20 milioni di lire. Nella stessa dichiarazione, inoltre, gli interessati sono tenuti ad indicare l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero, che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria; questo specifico obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengano gli investimenti e le attività suddetti (art. 4, commi 1, 2 e 5).

Gli obblighi di dichiarazione di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* non sussistono — per espressa previsione legislativa — per gli *investimenti all'estero* e per le *attività estere di natura finanziaria* a condizione che essi siano *produttivi di redditi di capitale* o di redditi diversi di cui all'art. 81, comma 1 lettera *C ter)* del T.U.I.R. (Plusvalenze derivanti da cessione a termine di valute estere), sempreché tali redditi:

1. *siano esenti dalle imposte sui redditi*. Trattasi degli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di Stato ed equiparati emessi all'estero, fino al 9 settembre 1992;

2. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50% ovvero, fino al 9 settembre 1992, del 30 per cento* ai sensi della disposizione di cui all'art. 26, terzo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 e successive modificazioni. Trattasi degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari esteri, percepiti mediante l'intervento dei soggetti di cui al primo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, che nella specie assumono la veste di sostituto d'imposta, ovvero conseguiti attraverso cessione dei predetti titoli con l'intervento — a qualsiasi titolo — di tali sostituti d'imposta, e dei depositi e conti correnti esteri i cui redditi siano percepiti in Italia per il tramite dei citati sostituti. Identica disciplina si applica con riferimento agli interessi, premi ed altri frutti derivanti da obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, assoggettati a ritenuta ai sensi del terzo comma dell'art. 26 del citato D.P.R. n. 600 del 1973;

3. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 10 per cento* ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, del D.P.R. n. 600/1973. Trattasi degli utili su titoli partecipativi esteri, sempreché percepiti in Italia per il tramite di intermediari residenti, siccome chiarito nel precedente punto 2, che vanno dichiarati nel Quadro F;

4. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 30 per cento* ai sensi dell'art. 8 del D.L. 30.9.1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25.11.1983, n. 649. Trattasi dei proventi derivanti dai titoli e certificati (cc.dd. «titoli atipici»), emessi da soggetti non residenti, collocati in Italia ed assoggettati a ritenuta da parte del soggetto residente incaricato del pagamento dei proventi o del riacquisto dei titoli o certificati;

5. siano assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50 per cento, a titolo di imposta, di cui al comma 2 dell'art. 2 del D.L. 17 settembre 1992, n. 378, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 437 e successive modificazioni, da parte dei soggetti che comunque intervengono anche se non in qualità di acquirenti nella cessione a termine dei titoli di cui al precedente punto 2.

Inoltre i predetti obblighi di dichiarazione non sussistono per le quote di organismo collettivo in valori mobiliari di diritto estero:

i) già autorizzati al collocamento in Italia prima dell'entrata in vigore del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, ai quali continua ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 11-*bis* del D.L. n. 512 del 1983, ai sensi del comma 2 dell'art. 10-*ter* della L. n. 77 del 1983 e successive modificazioni;

ii) situati negli stati membri della CEE, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10-*bis* della citata L. n. 77/1983, diversi da quelli di cui alla precedente lettera *i)*, i cui proventi sono soggetti alla ritenuta del 12,50%, che deve essere operata, ai sensi dell'art. 10-*ter*, comma 1, della medesima legge, dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni (cfr. art. 10-*ter*, comma 4, L. n. 77/1983);

iii) diversi da quelli di cui alle predecenti lettere *i)* *ii)*, sempreché i relativi proventi siano stati percepiti in Italia e assoggettati alla ritenuta d'acconto del 12,50% di cui al comma 6 dell'art. 10-*ter* della predetta legge n. 77/1983.

Gli obblighi di dichiarazione di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* non sussistono, infine, per le operazioni di compravendita di valute estere allorquando le plusvalenze derivanti dalla cessione a termine delle valute scontino la ritenuta del 12,50% a titolo d'imposta di cui all'art. 3 del citato D.L. n. 378 del 1992.

Nel caso in cui le attività estere di natura finanziaria di cui alla presente dichiarazione abbiano prodotto redditi relativamente ai quali non sussistano le condizioni di esonero elencate nei precedenti punti da 1 a 5, il contribuente dovrà farne oggetto di dichiarazione nella Sezione V del modello 750/I, secondo le istruzioni ivi fornite.

Per espressa previsione normativa si intendono compresi fra gli investimenti esteri comprese le valute estere e le attività estere di natura finanziaria i titoli ed i valori mobiliari esteri acquistati in Italia per il tramite degli intermediari di cui all'art. 1 del D.L. n. 167.

Vanno altresì comprese le obbligazioni ed i titoli similari di cui all'art. 31 del citato D.P.R. n. 601, e quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.

Si richiama altresì l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 6 del D.L. appena citato, che prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d'imposta, ai fini delle imposte sui redditi, con riguardo alle somme in denaro, ai titoli ed ai valori mobiliari trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta.

Il presente modulo si compone di 3 sezioni: nella sezione I vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria; nella sezione II vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività di natura finanziaria detenute all'estero al termine del periodo di imposta; nella sezione III vanno

indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, in qualunque modo effettuati (attraverso, cioè, sia i non residenti che per il tramite di intermediari residenti ovvero in forma diretta) che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria

La *Sezione I* si compone di 11 campi in essi gli interessati devono indicare, rispettivamente per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati

— nei campi 1 e 2 le generalità complete (cognome e nome, se trattasi di persone fisiche, denominazione, se trattasi di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l'operazione,

— nel campo 3 il paese estero di residenza del soggetto non residente,

— nel campo 4 la tipologia dell'operazione, indicando il codice «1» oppure «2» a seconda, rispettivamente, che l'operazione abbia comportato un trasferimento dall'estero verso l Italia o viceversa,

— nei campi 5 e 6, rispettivamente, la descrizione in chiaro dello Stato estero e l'indicazione «in codice» dello stesso A quest ultimo fine il dichiarante dovrà indicare nel campo 6 il codice numerico dello Stato estero già indicato nel campo 5, desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle istruzioni,

— nei campi 7 e 8 il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione (es denaro, assegno bancario, ecc) indicando nel campo 7 la descrizione in chiaro e nel campo 8 il codice «1», «2» o «3», a seconda che il mezzo di pagamento sia rappresentato, rispettivamente, da denaro, assegni bancari, o altri mezzi,

— nel campo 9 la causale in codice dell'operazione, desumendola dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni,

— nel campo 10 la data dell'operazione,

— nel campo 11 l importo dell operazione Al riguardo si precisa che, qualora le operazioni siano state effettuate in valuta estera, il controvalore in lire degli importi da indicare nel campo 11 è determinato, per il 1991, come dall'apposito decreto ministeriale

La *Sezione II* si compone di 5 campi In essi gli interessati devono indicare, distintamente per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria e distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo di imposta In particolare si dovrà indicare

— nei campi 1 e 2, rispettivamente, la descrizione in chiaro dello Stato estero e l indicazione «in codice» dello stesso A quest'ultimo fine il dichiarante dovrà indicare nel campo 2 il codice numerico dello Stato estero già indicato nel campo 1, desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle istruzioni,

— nei campi 3 e 4, rispettivamente la causale, in chiaro ed in codice, dell'operazione Per l'indicazione «in codice» della causale si dovrà utilizzare la tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni La casella riportata nel campo 4 va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia

— nel campo 5, l'importo degli investimenti ed attività suddetti In proposito si richiama quanto già precisato in riferimento al campo 11 della Sezione I

La *Sezione III* si compone di sei campi In esse gli interessati devono indicare, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, titoli e valori mobiliari da, verso e sull'estero i dati qui di seguito elencati

— nei campi 1 e 2 della prima colonna, rispettivamente, la descrizione in chiaro ed in codice dello stato estero A quest'ultimo fine la società o associazione dichiarante dovrà indicare nel campo 2 il codice numerico dello Stato estero già indicato nel campo 1, desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle presenti istruzioni,

— nel campo 3 la tipologia dell'operazione indicando il codice «1» oppure «2» oppure «3» a seconda, rispettivamente, che l'operazione abbia comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero o dall'estero sull'estero,

— nel campo 4 la causale «in codice» dell'operazione, desumendola dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni, la casella riportata nel campo 4 va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia,

— nel campo 5 la data in cui è intervenuta l'operazione,

— nel campo 6 l'importo dell operazione In proposito si richiama quanto precisato in relazione al campo 11 della sezione I

Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati ivi richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella casella posta nella prima pagina del modulo

Si richiama l'attenzione del dichiarante sull'esigenza di barrare una delle 2 caselle poste in calce al presente quadro per segnalare la modalità di presentazione dello stesso

23 PROSPETTO DELLE RISERVE O FONDI FORMATI PRIMA DELLA TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ SOGGETTE ALL IRPEG IN SOCIETÀ DI PERSONE

Questo prospetto deve essere compilato al fine di consentire ai soci della società di persone risultante dalla trasformazione di una società soggetta all'IRPEG, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987, di fruire del credito d imposta relativamente ai fondi o riserve (diversi da quelli di cui al comma 1 dell'art 44 del T U I R) costituiti prima della trasformazione, i quali sono imputati ai soci stessi a norma dell'art 5 del T U I R *a*) nel periodo di imposta in cui vengono distribuiti o utilizzati per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritti in bilancio con indicazione della loro origine, *b*) nel periodo di imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritti in bilancio o vi siano iscritti senza la detta indicazione

Ai soci compete in entrambe le ipotesi il credito di imposta di cui all articolo 14 del T U I R , pari a 9/16, a condizione che la dichiarazione dei redditi della società rechi, nel presente prospetto, le indicazioni prescritte nel comma 7 dell articolo 105 dello stesso T U I R

Il credito di imposta non spetta per le riserve o fondi

a) formati con utili o proventi non assoggettati all'IRPEG a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983,

b) che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società

Il credito d'imposta è, invece ridotto al 36 per cento per le riserve o fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data del 1° dicembre 1983 o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso

Ai fini della compilazione del prospetto si fa presente che, in relazione a ciascuna categoria di riserve o fondi, va indicato nella **colonna 1** il saldo esistente all'inizio del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, che deve essere pari al saldo finale risultante dall'ultimo bilancio della società di capitale, qualora la riserva o fondo dopo la trasformazione non sia stata iscritta in bilancio, ovvero sia stata iscritta senza l'indicazione della propria origine, deve essere in ogni caso indicato il saldo esistente al termine dell'ultimo periodo di imposta della società di capitale

Nella **colonna 2** vanno indicate le somme utilizzate nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione per la copertura delle perdite d'esercizio, le quali non devono essere imputate ai soci

Nella **colonna 3** va, invece, indicato l'ammontare delle somme distribuite o utilizzate nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio, le quali devono essere imputate ai soci Qualora la riserva o fondo, dopo la trasformazione, non sia stata iscritta in bilancio, ovvero sia stata iscritta senza l indicazione della propria origine, deve essere riportato in questa colonna l'intero importo indicato nella colonna 1, senza compilare la colonna 2

Nella **colonna 4** va indicato l'ammontare risultante dopo aver sottratto gli importi delle colonne 2 e 3 da quello della colonna 1

Nel **rigo 56** vanno indicati distintamente per ciascuna colonna, gli importi sopra evidenziati relativi alle riserve o altri fondi formati a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983 con utili o proventi assoggettati all IRPEG con aliquota normale

Nel **rigo 57** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi relativi alle riserve o altri fondi formati con utili o proventi non assoggettati all'IRPEG a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983, ad esclusione di quelli che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società ovvero non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci.

Nel **rigo 58** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi relativi alle riserve o altri fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data del 1° dicembre 1983 o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, ad esclusione di quelli che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito imponibile della società ovvero non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci.

Nel **rigo 59** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi delle riserve o altri fondi che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito imponibile della società indipendentemente dal periodo di formazione.

Nel **rigo 60** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi delle riserve o altri fondi che, in caso di distribuzione, non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione.

24 PROSPETTO DEI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

Questo prospetto va compilato in aggiunta all'allegato concernente gli stessi redditi, di cui si è già fatto cenno al punto 17. Al rigo **61** va indicato l'ammontare complessivo del reddito prodotto all'estero, mentre al rigo **62** va riportato soltanto l'ammontare del reddito in relazione al quale sono state pagate imposte all'estero in via definitiva.

25 PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI

Il Prospetto dei conferimenti agevolati interessa le sole imprese che in esercizi precedenti abbiano operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904).
Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, si dovrà provvedere alla compilazione di un allegato riportando i dati riepilogativi al **rigo 63**.
Quanto alle voci delle distinte colonne si precisa che:
— per valore attribuito all'azienda è da intendersi quello risultante dalla perizia di stima (se il conferimento è operato verso società di capitali) ovvero quello risultante dall'atto di conferimento (nelle altre ipotesi);
— il costo fiscale di riferimento alla data del conferimento è dato dalla somma algebrica delle attività e passività conferite assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti a quella data;
— l'importo da riportare nella colonna «valore della partecipazione iscritta in bilancio», è, ovviamente, quello assunto in bilancio a detto titolo;
— in ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta. Tale rilevazione va operata distintamente per i realizzi dell'esercizio e per quelli complessivamente riferibili ad esercizi anteriori.

26 PROSPETTO DELLE ESENZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI

In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati.

Nelle **colonne 1** e **7** i contribuenti che richiedono l'esenzione o che hanno già richiesto l'esenzione devono indicare la disposizione legislativa che ne prevede la concessione apponendo nella apposita casella il codice da scegliere nella **tabella H**, di seguito riportata.

Il contribuente che ha più attività agevolate indicherà per ciascuna le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui trattasi delle medesime disposizioni.

Nelle **colonne 2** e **8** deve essere indicato lo stato della richiesta utilizzando i diversi codici di cui alla **tabella I**, di seguito riportata, da apporre nell'apposita casella a seconda che l'esenzione sia richiesta nella dichiarazione dei redditi per la prima volta, che sia stata già richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa ai precedenti anni, che sia stata già richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione.

Nelle **colonne 3** e **9** va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'esenzione.

Nelle **colonne 4** e **10** deve essere indicato l'anno in cui è stata richiesta l'esenzione. Il contribuente che richiede l'esenzione per la prima volta nella dichiarazione 1992 relativa all'anno 1991 indicherà l'anno 1992.

Nelle **colonne 5** e **11** deve essere indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito esente.

Nelle **colonne 6** e **12** va indicato l'ammontare del reddito esente o reinvestito.

Le **colonne 3, 4, 9** e **10** non devono essere utilizzate per le agevolazioni degli utili reinvestiti.

Della richiesta dell'esenzione, fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno sia informato il competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette al quale (e *non* al Centro di Servizio cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta di esenzione) deve essere inviata con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito, compresa quella prescritta dal 3° comma dell'art. 102 del T.U. 6 marzo 1978, n. 218.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 50 della legge della Regione Sicilia 5 settembre 1990, n. 35 e dell'art. 10 della successiva legge di modifica 15 maggio 1991, n. 20, le agevolazioni fiscali di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 e della legge 1 marzo 1986, n. 64 sono concesse nell'ambito della Regione Sicilia, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa istanza documentata.

I soggetti interessati possono essere ammessi a beneficiare, in via provvisoria, delle agevolazioni predette mediante apposita dichiarazione da allegare alla dichiarazione annuale dei redditi unitamente alla certificazione rilasciata dall'Amministrazione regionale attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza.

TABELLA *H)* TIPO DI ESENZIONE

Mezzogiorno (T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e legge 1° marzo 1986, n. 64; D.L. 11 luglio 1988, n. 258 convertito dalla legge 5 agosto 1988, n. 337)

01 Esenzione totale ILOR (art. 101, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)

02 Esenzione parziale ILOR (art. 101, 2° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)

03 Esenzione ILOR 100% utili reinvestiti (art. 14, 4° comma, legge 1° marzo 1986, n. 64)

04 Esenzione ILOR 70% utili reinvestiti (art. 102, T.U. 6 marzo 1978, n. 218

Zone depresse Centro Nord e Polesine (art. 30, 1° e 2° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; legge 1° dicembre 1986, n. 879).

20 Esenzione totale ILOR

21 Esenzione parziale ILOR

Province di Trieste e Gorizia; Comuni di Monfalcone, S. Canzian d'Isonzo, Staranzano, Ancona, zona portuale Aussa Corno (art 29 D P R 29 settembre 1973, n 601) art 4 legge 27 dicembre 1975, n 700, art 30, 2° comma, del D P R 29 settembre 1973, n 601, art 9, 2° comma, legge 2 maggio 1983, n 156, legge 29 gennaio 1986, n 26)

30 Esenzione totale ILOR

31 Esenzione parziale ILOR

Altri territori (art 1, commi 8 e 9, D L 22 dicembre 1981, n 790, convertito in legge 23 febbraio 1982, n 47, art 3 terdecies D L 1° ottobre 1982, n 696, convertito in legge 29 novembre 1982, n 883 art 73 del D L G S 30 marzo 1990, n 76, legge 10 maggio 1983, n 190, art 11, commi 1, 2 e 3 legge 2 maggio 1990, n 102)

50 Esenzione totale ILOR

51 Esenzione parziale ILOR

62 Esenzione 50% utili reinvestiti

TABELLA *I*) STATO DELL'ESENZIONE

A Esenzione (totale o parziale) richiesta in dichiarazione per la prima volta

B Esenzione (totale o parziale) già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi

C Esenzione (totale o parziale) già richiesta con apposita istanza

D Esenzione (totale o parziale) riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio

E Esenzione (totale o parziale) negata dall'Ufficio con provvedimento in contestazione

27 RIQUADRO PER IL VISTO DI CONFORMITÀ

Questo riquadro è riservato al visto di conformità del Centro autorizzato di assistenza fiscale o del professionista che presta l'assistenza fiscale o professionale richiesta dal contribuente

45

TABELLA CODICI OPERAZIONI CON L'ESTERO

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI

A - **ACQUISTO DI MERCE NON IMPORTATA** A001

B - **VENDITE**
- vendita di merce "allo stato estero" B001
- vendita di merce che non viene esportata B002
- vendita diretta a turisti non residenti B003

C - **IMPORTAZIONE TEMPORANEA CON REGOLAMENTO** C001

D - **IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DEFINITIVA**
- "a fermo" D001
- "in conto commissione" D002
- "in conto deposito" D003
- annullamento di contratto D004
- counter trade (forniture di merci/servizi compensate per contratto) D005
- donazione, eredità, legati D006
- investimento con apporto di merce D007
- permuta (scambio di merci con merci e/o servizi) D008
- prestiti d'uso D009
- restituzione o sostituzione D010

E - **LAVORAZIONE PER CONTO RESIDENTI/NON RESIDENTI** E001

F - **LEASING** F001

G - **IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)**
- esecuzione lavori in Italia o all'estero G001
- manifestazione pubblicitaria/propaganda G002
- partecipazione a mostre, gare, fiere G003

H - **IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)**
- "traffico internazionale" in genere H001
- noleggio H002
- per tentare la vendita H003

OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

I - **ASSICURAZIONI**
- premi lordi su assicurazioni vita 6671
- premi lordi su altre assicurazioni/riassicurazioni 6672
- risarcimenti su altre assicurazioni/riassicurazioni 6674
- risarcimenti su assicurazioni vita 6673
- indennizzi SACE 6675

J - **COMUNICAZIONI**
- servizi di telecomunicazioni 6676
- servizi postali 6677
- servizi vari di comunicazioni 6678

K - **INTERESSI ED UTILI**
- interessi su operazioni correnti mercantili 0513
- interessi su operazioni correnti non mercantili 0514
- redditi su valori mobiliari 0515
- redditi su partecipazioni 0516
- altri redditi 0517
- interessi su prestiti 0512

L - **LAVORI**
- grandi lavori ed impianti 0108
- lavori di costruzione e riparazione 0107
- altri lavori 0109

M - **REGOLAMENTI CONNESSI A STRUMENTI FINANZIARI**
- margini su futures di merci 6800
- margini su futures di titoli 6801
- margini su futures di indici azionari 6802
- margini su altri futures 6803
- premi per opzioni su titoli 6805
- premi per opzioni su valuta 6806
- premi per opzioni su altri 6807
- premi su altre operazioni finanziarie 6808
- liquidazione per differenza su opzioni 6809
- liquidazione per differenza su futures 6810
- liquidazione per differenza su altre operazioni a termine 6811
- altre liquidazioni per differenza 6812
- altri depositi e cauzioni su contratti a termine 6804

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

N - **SERVIZI AZIENDALI**
- ricerche di mercato 6679
- servizi di consulenza fiscali e contabili 6680
- servizi legali 6681
- servizi pubblicitari 6682
- servizi ricerca e sviluppo 6683
- spese per rappresentanza 6684
- altri servizi aziendali 6685

O - **SERVIZI CULTURALI**
- opere letterarie (diritti d'autore) 1202
- opere musicali (diritti d'autore) 1201
- altri diritti d'autore 1203
- sfruttamento cinematografico 1300
- sfruttamento televisivo 1301
- spese di produzione cinematografica 1303
- spese di produzione televisiva 1304
- diritti d'immagine 1305
- altri servizi culturali 1306

P - **SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE**
- compensi di mediazione 6632
- compensi per contratti agenzia 6633
- compensi per contratti di commissione 6634
- compensi vari 6631

Q - **SERVIZI INFORMATICI**
- manutenzione e riparazione computers 1113
- servizi di data processing e data base 1114
- servizi vari informatici 1115

R - **SERVIZI VARI**
- assegni, effetti, altri valori cambiari non onorati 6686
- canoni o fitti 6630
- contributi previdenziali 5605
- depositi cauzionali 6660
- escussione fidejussioni - operazioni correnti mercantili 6668
- escussione fidejussioni - operazioni correnti non mercantili 6667
- escussione fidejussioni - operazioni finanziarie 6669
- espatrio o reimpatrio definitivo 6624
- imposte o tasse 6636
- indennizzi, penali, risarcimento danni 6638
- ingaggio e premi a sportivi 6661
- operazioni di transito 6612
- parcelle professionali 6687
- pensioni 6601
- perdite di esercizio 6690
- recupero crediti 6688
- ricerche petrolifere 6629
- rimborso spese 6606
- rimesse emigrati/immigrati 6689
- salari e stipendi 6602
- saldi operazioni di compensazione 6647
- scioglimento di contratto, pagamenti indebiti 6691
- storni - operazioni correnti mercantili 0801
- storni - operazioni correnti non mercantili 0802
- storni - operazioni finanziarie 0803
- successioni e donazioni 6693
- sussidi e regalie 6635
- trasferimenti a seguito di provvedimenti giurisdizionali 6692
- servizi non classificati 6650

S - **TECNOLOGIA**
- brevetti 1100
- disegni 1105
- invenzioni 1106
- know-how 1102
- licenze su brevetti 1101
- licenze su know-how 1103
- marchi di fabbrica 1104
- software 1107
- assistenza tecnica connessa 1108
- formazione del personale 1110
- invio di tecnici ed esperti 1109

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

- studi tecnici ed engineering 1111
- altri regolamenti tecnologia 1112

T - **TRANSAZIONI GOVERNATIVE**
- contributi ad organismi internazionali 6620
- spese effettuate in relazione all'intervento di aiuto a P.V.S. 6617
- spese per consolati, ambasciate, etc. 6618
- altre transazioni governative 6619

U - **TRASPORTI**
- biglietti aerei 0204
- biglietti marittimi 0202
- biglietti terrestri 0212
- bunkeraggi e provviste di bordo 0218
- noli e noleggi aerei 0203
- noli e noleggi marittimi 0201
- noli e noleggi terrestri 0205
- noli e noleggi vari 0207
- servizi di assistenza e spese varie 0219
- trasporti aerei 0213
- trasporti altri 0214
- trasporti ferroviari 0215
- trasporti marittimi 0216
- trasporti stradali 0217

V - **VIAGGI ALL' ESTERO**
- buoni benzina turistici 0318
- trasferimenti di banconote italiane 0302
- regolamenti tra enti emittenti carte di credito 0319
- viaggi per affari 0304
- viaggi per cura 0305
- viaggi per studio 0306
- viaggi per turismo 0303
- storno viaggi affari 0314
- storno viaggi per cure 0315
- storno viaggi per studio 0316
- storno viaggi per turismo 0313
- altri servizi turistici 0312
- storno di altri servizi turistici 0317

OPERAZIONI FINANZIARIE

W - **INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI E RELATIVI REDDITI**
- investimenti in azioni 0721
- investimenti in altri valori mobiliari 0722
- partecipazioni non rappresentate da titoli 0723
- beni e diritti immobiliari 0724
- altri investimenti 0725
- disinvestimenti di azioni 0727
- disinvestimenti di altri valori mobiliari 0728
- disinvestimenti di partecipazioni non rappresentate da titoli 0729
- disinvestimenti di beni e diritti immobiliari 0730
- altri disinvestimenti 0731
- redditi su valori mobiliari 0515
- redditi su partecipazioni 0516
- altri redditi 0517

X - **PRESTITI**
- erogazione di prestiti 0726
- ammortamento di prestiti 0732
- interessi su prestiti 0512

Y - **CONTI CORRENTI, DEPOSITI ED ALTRE DISPONIBILITA' E RELATIVI UTILI** 0733

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI, CORRENTI NON MERCANTILI E FINANZIARIE NON CLASSIFICABILI TRA LE PRECEDENTI

Z - **ALTRE OPERAZIONI**
- Altre operazioni correnti mercantili Z001
- Altre operazioni correnti non mercantili Z002
- Altre operazioni finanziarie Z003

TABELLA PAESI ESTERI

Paese	Codice
ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE, ISOLE	234
BAHAMA	160
BAHREIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BRASILE	011
BRUNEI	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE, ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE, ISOLE	256
CAYMAN ISLANDS	211
CECOSLOVACCHIA	014
CENTROAFRICANA REPUBBLICA	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS, ISOLE	255
CIAD	144
CILE	015
CINA REPUBBLICA POPOLARE	016
CIPRO	101
CITTA' DEL VATICANO	093
CLIPPERTON	223
COLOMBIA	017
COMORE, ISOLE	176
CONGO	145
COOK, ISOLE	237
COREA DEL NORD	074
COREA DEL SUD	084
COSTA D'AVORIO	146
COSTARICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA REPUBBLICA	063
DUBAI	240
ECUADOR	024
EGITTO	023
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FALKLAND	190
FAR OER, ISOLE	204
FIJI,ISOLE	181
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	158
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM	154
GUATEMALA	033
GUAYANA FRANCESE	123
GUERNSEY	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISRAELE	182
JERSEY	202
JUGOSLAVIA	043
KAMPUCHEA	135
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN, ISOLA	203
MARIANNE SETTENTRIONALI, ISOLE	219
MAROCCO	107
MARSHALL, ISOLE	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURIZIO, ISOLA	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA, STATI FEDERATI	215
MIDWAY, ISLANDS	177
MOLDAVIA	265
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OLANDA	050
OMAN	163
PAKISTAN	036
PALAU, REPUBBLICA	216
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DEL CANALE	250
PAPUA - NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERU'	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KHAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REUNION	247
ROMANIA	061
RUSSIA	262
RWANDA	151
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT LUCIA	199
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SALOMONE, ISOLE	191
SALVADOR	064
SAMOA	131
SAN MARINO	037
SANT'ELENA	254
SAO TOME E PRINCIPE	187
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST. KITTS E NEVIS	195
ST. PIERRE E MIQUELON	248
ST. VINCENT E GRENADINE	196
STATI UNITI D'AMERICA	069
SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
SUDAN	070
SURINAME	124
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS	210
TUVALU'	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE, ISOLE	221
VERGINI BRITANNICHE, ISOLE	249
VIETNAM	062
WAKE, ISLAND	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
ZAIRE	018
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

TABELLA - *C)* CODICI DI ATTIVITÀ 1993

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

0110 Agricoltura
0120 Foreste
0130 Attività trasformatrici annesse ad aziende agricole che lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti propri
0140 Attività di trasformazione, conservazione, raccolta di prodotti agricoli svolte in forme associate
0150 Esercizio di macchine agricole
0160 Altre associazioni operanti nell'agricoltura
0210 Pesca e allevamenti in acque dolci
0220 Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari
0300 Zootecnia
0310 Caccia e cattura di animali

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

a) **ALIMENTARI**

0500 Carni fresche e conservate ed altri prodotti della macellazione
0600 Latte e prodotti della trasformazione del latte
0700 Bevande alcooliche
0710 Bevande analcooliche e idrominerali
0800 Prodotti della molitura e della pastificazione
0810 Prodotti dolciari
0820 Grassi vegetali e animali
0830 Lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari della pesca
0840 Conservazione e trasformazione di frutta e ortaggi e altri prodotti
0843 Produzione e raffinazione dello zucchero
0845 Torrefazione del caffè
0850 Altri prodotti alimentari

b) **ESTRATTIVE DI TRASFORMAZIONE PRIMARIA E DI DISTRIBUZIONE**

1000 Carbone, lignite, agglomerati e prodotti della cokefazione
1100 Petrolio greggio e gas naturali
1110 Prodotti petroliferi raffinati
1200 Combustibili nucleari
1300 Minerali metalliferi ferrosi e non ferrosi esclusi gli uraniferi
1400 Prodotti di prima trasformazione dei minerali ferrosi e non ferrosi
1500 Estrazione di minerali non metalliferi
1510 Estrazione di materiali di cava
1520 Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi e di materiali di cava (cemento, ceramica, marmi, gres, vetro, ecc.)
1600 Energia elettrica e vapore d'acqua
1700 Produzione e distribuzione di gas
1710 Raccolta e distribuzione di acqua

c) **MANIFATTURIERE**

2000 Macchine operatrici per l'agricoltura e l'industria
2100 Macchine per ufficio, strumenti di precisione, di ottica e simili (esclusi strumenti per foto-cine-proiezione)
2200 Costruzione di apparecchi e strumenti per foto-cine-proiezione
2210 Registrazione, edizione e stampa di nastri e dischi fonografici
2300 Meccanica-fonderie di seconda fusione
2310 Carpenteria metallica, mobili e arredamenti metallici, ferro, caldaie ed apparecchi termici
2320 Macchine motrici, variatori e riduttori di velocità e di apparecchi per impianti di sollevamento e di trasporto
2330 Macchine utensili e di utensileria per macchine
2340 Minuteria metallica, fustame, bulloneria e molle, stoviglie e vasellame, armi da fuoco e loro munizioni
2350 Macchine, apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici, di telecomunicazioni e affini
2360 Prodotti di metalli preziosi e pietre preziose
2400 Materiali e forniture elettriche, elettrodomestici
2500 Autoveicoli e relativi motori
2600 Altri mezzi di trasporto
2700 Prodotti chimici di base
2710 Prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura
2720 Prodotti farmaceutici di base
2725 Prodotti medicinali
2730 Prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo non industriale
2735 Materiali sensibili (produzione di pellicole fotografiche, cinematografiche, radiografiche ecc.)
2740 Detersivi
2745 Produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
2800 Prodotti di gomma
2810 Prodotti di materie plastiche
2900 Industria laniera
2910 Industria cotoniera
2920 Industria della seta
2930 Industria della canapa, del lino, della iuta e simili
2940 Industria della lavorazione delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
2945 Industria della maglia e delle calze
2950 Altre industrie tessili
2960 Prodotti per l'abbigliamento di vestiario, arredamento tessile e affini
3000 Carta e prodotti cartotecnici
3100 Stampa, poligrafia, editoria e simili
3110 Stabilimenti e laboratori fotografici, cinematografici e affini
3200 Cuoio e articoli in pelle (escluse le manifatture di cui ai codici 3201, 3202, 3203)
3201 Confezione e riparazione pellicce
3202 Concia e tinta pelli per pellicceria
3203 Concia e tinta pelli per pelletteria e cuoio
3210 Calzature
3300 Legno, sughero e affini
3310 Veicoli e carpenteria navale in legno
3320 Mobilio e arredamento in legno
3400 Tabacchi lavorati
3500 Costruzioni edilizie residenziali
3503 Costruzioni edilizie non residenziali
3505 Costruzioni opere pubbliche
3510 Installazione impianti
3600 Beni di recupero
3610 Officine e laboratori per lavorazioni, riparazioni e manutenzioni di ogni tipo (meccanici, carrozzieri, idraulici, elettricisti, odontotecnici, ortopedici, calzolai ecc.)
3700 Altri prodotti industriali

COMMERCIO

a) **COMMERCIO ALL'INGROSSO**

4001 Cereali e legumi secchi
4002 Sementi, foraggi, piante officinali e semi oleosi
4003 Fiori, foglie e piante ornamentali, piante e bulbi da fiore e semi da giardino
4004 Fibre tessili, animali e vegetali (greggie e di prima lavorazione) e fibre chimiche
4005 Animali vivi (esclusi pollame, conigli, selvaggina ed altri volatili)

Segue a) **COMMERCIO ALL'INGROSSO**

4006 Pelli greggie
4007 Cuoi e pelli conciate (escluse quelle da pellicceria)
4008 Pelli greggie e conciate per pellicceria
4009 Carni fresche bovine, suine, equine, ovine e caprine
4010 Carni congelate bovine, suine, equine ecc.
4011 Pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili (vivi o morti), uova
4012 Prodotti della pesca freschi
4013 Prodotti della pesca congelati, surgelati, secchi e conservati
4014 Salumi, conserve alimentari e prodotti affini (escluse le conserve a base di pesce), alimenti surgelati vegetali
4015 Farine, lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da cereali non specificati
4016 Latte, burro e formaggi
4017 Oli e grassi alimentari
4018 Bevande alcooliche ed analcooliche, acque minerali, alcool per liquori e aceto
4019 Prodotti ortofrutticoli
4020 Zucchero, caffè, surrogati del caffè, droghe, spezie e coloniali in genere
4021 Dolciumi di ogni genere
4022 Prodotti alimentari non altrove classificati
4023 Combustibili solidi
4024 Carburanti e lubrificanti
4025 Minerali metalliferi e non metalliferi (esclusi materiali da costruzione)
4026 Metalli ferrosi e non ferrosi, semilavorati
4027 Prodotti chimici per l'industria, oli e grassi industriali
4028 Prodotti chimici per l'agricoltura
4029 Colori e vernici
4030 Legname e affini
4031 Materiale da costruzione
4032 Articoli di installazione
4033 Lastre di vetro e di cristallo
4034 Macchine ed attrezzi agricoli
4035 Macchine utensili per metallo, legno, plastica e pietra
4036 Macchine per l'industria tessile e per l'abbigliamento
4037 Macchine per l'edilizia
4038 Macchine e attrezzature varie per altre industrie e per il commercio
4039 Veicoli, accessori e ricambi
4040 Macchine per scrivere, macchine calcolatrici e attrezzature per l'ufficio
4041 Mobili (in legno, metallo e materie sintetiche)
4042 Articoli in ferro ed altri metalli, coltelleria e posateria
4043 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi
4044 Vetrerie, cristallerie, ceramiche, cornici e affini (escluso il commercio di lastre di vetro e di cristallo)
4045 Articoli in legno, sughero, vimini e simili
4046 Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
4047 Carte da parati e stucchi
4048 Tessuti per abbigliamento
4049 Tessuti ed articoli di arredamento
4050 Filati, cucirini, mercerie e passamanerie
4051 Vestiario, biancheria, maglieria e articoli di abbigliamento
4052 Pellicce
4053 Calzature e accessori per calzature
4054 Articoli da viaggio, pelletterie e marocchinerie
4055 Medicinali
4056 Strumenti, articoli sanitari, ferri chirurgici e materiale da medicazione
4057 Articoli da profumeria e cosmetici
4058 Apparecchi ottici e fotografici
4059 Gioielli e pietre preziose
4060 Orologerie finite e forniture ed accessori per orologerie
4061 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
4062 Giocattoli
4063 Libri, giornali e riviste
4064 Articoli di cartoleria e cancelleria
4065 Carta e cartone in genere (escluse le carte da parati)
4066 Spaghi, cordami, sacchi, tele di iuta e simili
4067 Prodotti non alimentari non altrove classificabili
4068 Materiali vari da recupero (stracci, materiale plastico, carta da macero, ossa e grassi di animali ecc.) esclusi i rottami metallici
4069 Rottami metallici
4070 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggio e simili
4071 Materiale elettrico

b) **COMMERCIO AL MINUTO**

4201 Carni fresche e congelate
4202 Pollame, conigli, selvaggina, cacciagione e uova
4203 Salumeria, pizzicherie, salsamenterie e affini, rosticcerie e friggitorie
4204 Pesca e frutti di mare freschi
4205 Latte e altri prodotti lattiero-caseari
4206 Pane (senza annesso forno), paste alimentari, cereali e legumi secchi
4207 Pane (con annesso forno e con eventuale annessa vendita di prodotti alimentari e non alimentari)
4208 Pasticceria e dolciumi (compresa l'eventuale annessa produzione), negozi di confetteria
4209 Frutta fresca e secca, ortaggi, legumi freschi, funghi e generi affini
4210 Drogheria (compresa l'eventuale annessa torrefazione del caffè)
4211 Vini, liquori, bevande, acque minerali e oli (escluse le mescite)
4212 Sale, tabacchi e altri generi di monopolio
4213 Supermercati
4214 Alimenti surgelati (esclusi i negozi di carni congelate)
4215 Generi alimentari vari non classificabili con il criterio della prevalenza nelle precedenti categorie
4216 Tessuti per abbigliamento
4217 Filati e mercerie
4218 Confezioni per uomo, donna e bambino (compresi l'abbigliamento professionale e sportivo e gli articoli di vestiario in cuoio)
4219 Biancheria, maglieria, articoli di abbigliamento, cravatte e affini
4220 Calzature
4221 Cuoi, pellami, accessori per calzature e affini
4222 Pelletterie e articoli da viaggio
4223 Cappelli e ombrelli
4224 Pellicce e pelli per pellicceria
4225 Articoli vari di abbigliamento, non altrove classificati
4226 Tessuti per arredamento e tendaggi
4227 Biancheria per la casa
4228 Mobili (esclusi quelli per ufficio) e materassi
4229 Oggetti e mobili in vimini, canne e giunchi
4230 Oggetti d'arte, antiquariato artistico e case di vendita all'asta
4231 Arredi sacri e articoli religiosi, monete, medaglie e decorazioni
4232 Stucchi e carte da parati
4233 Articoli casalinghi, vetrerie, cristallerie e ceramiche
4234 Ferramenta, utensilerie e casseforti
4235 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi, macchine per cucire e per maglieria, materiale elettrico e lampadari, apparecchi e materiali per impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento
4236 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
4237 Chincaglierie (empori, bazar e simili)

Segue b) **COMMERCIO AL MINUTO**

4238 Articoli da regalo, bigiotteria, articoli per fumatori e affini
4239 Articoli di arredamento, mobili, apparecchi e materiali per la casa non altrove classificati
4240 Autoveicoli (compresi gli autoveicoli usati)
4241 Motoveicoli, biciclette, natanti, pezzi di ricambio e accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette (compresi i motoveicoli usati)
4242 Distributori di carburanti e lubrificanti
4243 Farmacie
4244 Strumenti e apparecchi sanitari, articoli medicali, ortopedici e chirurgici, erboristerie
4245 Profumerie e prodotti per toletta e per l'igiene della persona
4246 Vernici, smalti, colori, terre coloranti, pennelli e simili, saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
4247 Mobili, macchine ed attrezzature per ufficio
4248 Cartolerie e negozi di francobolli per collezione
4249 Librerie
4250 Rivendite e chioschi di giornali e riviste
4251 Apparecchi ottici, fotografici e affini, macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie)
4252 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggio e simili
4253 Gioielleria, oreficeria, argenteria e orologeria
4254 Armi e munizioni
4255 Combustibili per uso domestico
4256 Giocattoli, articoli per l'infanzia e affini
4257 Articoli di gomma e derivati e effetti di vestiario gommati
4258 Materiali da costruzione
4259 Spaghi, cordami, sacchi e tele di iuta
4260 Fiori, piante ornamentali e sementi da giardino
4261 Animali vivi
4262 Sementi, concimi, antiparassitari ed altri prodotti utili all'agricoltura
4263 Grandi magazzini e magazzini a prezzo unico
4264 Forniture di bordo, di casermaggio, di case di prevenzione e pena
4265 Mobili, indumenti ed oggetti usati (esclusi i libri e gli oggetti di antiquariato)
4266 Articoli vari non altrove classificati

c) **ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI**

4400 Commercio ambulante di generi alimentari
4410 Commercio ambulante di generi non alimentari
4500 Intermediari e rappresentanti di commercio
4510 Agenzie di locazione e vendite immobiliare
4520 Agenzie di viaggio e turismo
4600 Alberghi
4605 Pensioni
4606 Locande e affittacamere
4607 Esercizi extralberghieri (campeggi, rifugi alpini, centri di vacanza, ecc.)
4610 Ristoranti
4615 Bar e pubblici esercizi
4700 Noleggio di beni mobili (mezzi di trasporto senza autisti, macchinari ecc.) escluso il noleggio di macchine agricole
4710 Autorimesse

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

5000 Trasporti aerei
5010 Trasporti marittimi, fluviali e lacuali
5100 Trasporti su strada di persone e merci
5200 Altri trasporti compresi quelli per oleodotto e gasdotto
5300 Attività connesse con i trasporti (escluse quelle di cui ai codici 4520 e 4710)
5400 Comunicazioni

CREDITO E ASSICURAZIONI

6000 Aziende di credito ordinario
6100 Istituti di credito speciale e imprese finanziarie
6110 Imprese di gestione esattoriale
6200 Assicurazioni

SERVIZI

6300 Servizi tecnici, commerciali e legali (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici da 8400 a 8900 e 9100, 9300)
6410 Servizi sanitari privati (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici 8200, 8300)
6420 Servizi di pulizia di ambienti e servizi similari (disinfestazioni, ecc.)
6421 Servizi per l'igiene e per l'estetica della persona (barbieri, parrucchieri, istituti di bellezza, ecc.)
6422 Servizi per la lavatura, tintura e servizi affini ed ausiliari
6500 Servizi di insegnamento, formazione professionale e ricerca destinabili alla vendita
6600 Servizi ricreativi, culturali e dello spettacolo (esclusi quelli di cui ai codici 6610, 8000, 8100, 9000)
6610 Spettacoli, giochi e trattenimenti pubblici (soggetti all'imposta sugli spettacoli)
6700 Altri servizi delle istituzioni sociali private non destinabili alla vendita
6710 Servizi di Enti privati e Associazioni di carattere professionale, sindacale, politico e simili
6810 Servizi di pompe funebri
6820 Servizi di vigilanza
6900 Servizi vari non altrove classificabili

SERVIZI FORNITI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

7000 Amministrazione centrale dello Stato (escluse le aziende autonome già inserite nelle attività specifiche)
7020 Enti pubblici nazionali (esclusi quelli ospedalieri, di previdenza e assistenza sociale)
7300 Amministrazione locale dello Stato (comuni, province, regioni)
7325 Enti pubblici locali (esclusi quelli ospedalieri, di previdenza e assistenza sociale)
7330 Enti ospedalieri e altri servizi sanitari pubblici
7500 Enti di previdenza e assistenza sociale
7600 Altri enti pubblici non commerciali

ATTIVITÀ PROFESSIONALI E ARTISTICHE

8000 Autori (scrittori, giornalisti, pubblicisti e assimilati)
8100 Artisti (registi, attori, musicisti, pittori, scultori e assimilati)
8200 Medici
8300 Ostetriche, infermieri e assimilati
8400 Avvocati, procuratori e patrocinatori legali
8410 Notai
8500 Commercialisti e fiscalisti
8510 Consulenti del lavoro, amministratori e assimilati
8600 Ingegneri e architetti
8700 Matematici, statistici, economisti, fisici, chimici, biologi e assimilati
8900 Geometri, periti industriali, disegnatori e assimilati
9000 Atleti, allenatori e assimilati
9100 Agenti di borsa e assimilati
9300 Agronomi, veterinari, periti agrari e assimilati
9400 Altre attività professionali

TABELLA - *G)*

Subcodici di attività

Codice attività	SUBCODICI
0140	Aziende agricole associate: Trasformazione [1] - Conservazione [2] Raccolta [3]
0210	Acque dolci: Pesca [1] - Allevamento [2]
0220	Acque marine e lagunari: Pesca [1] - Allevamento [2]
0500	Carni fresche [1] - Carni conservate [2] - Altri prodotti della macellazione [3]
0800	Prodotti della molitura [1] - Prodotti della pastificazione [2]
0850	Produzione di pane e pasticceria [1] - Altri prodotti alimentari [2]
1100	Estrazione, trasformazione e distribuzione di petrolio greggio [1] - Gas naturali [2]
1400	Prodotti di prima trasformazione: Minerali ferrosi [1] - Minerali non ferrosi [2]
1520	Prodotti della lavorazione: Minerali non metalliferi [1] - Materiali di cava [2]
2100	*Macchine per ufficio* [1] - *Strumenti di precisione* [2] - *Strumenti ottici* [3]
2310	Carpenteria metallica [1] - Mobili e arredi metallici [2] - Forni caldaie ed apparecchi termici [3]
2320	Macchine motrici [1] - Variatori di velocità [2] - Apparecchi di sollevamento e di trasporto [3]
2330	Macchine utensili [1] - Utensileria per macchine [2]
2340	Minuteria metallica, fustame, bulloni e molle [1] - Stoviglie e vasellame [2] Armi da fuoco [3]
2400	Materiali e forniture elettriche [1] - Elettrodomestici [2]
2960	Prodotti per l'abbigliamento di vestiario [1] - Arredamento tessile e affine [2]
3100	Stampa, poligrafia e simili [1] - Editoria [2]
3610	Officine: Meccanici [1] - Carrozzieri [2] - Idraulici [3] - Elettricisti [4] Calzolai [5] - Altri [6]
4004	Fibre tessili, animali e vegetali [1] - Fibre chimiche [2]
4009	Carni fresche: Bovine [1] - Suine [2] - Equine [3] - Ovine e caprine [4]
4013	Prodotti della pesca: congelati, surgelati [1] - Secchi e conservati [2]
4014	Salumi [1] - Conserve alimentari e prodotti affini [2] - Alimenti surgelati vegetali [3]
4015	Latte [1] - Burro e formaggi [2]
4018	Bevande alcoliche [1] - Bevande analcoliche [2]
4020	Zucchero [1] - Caffè [2] - Droghe e spezie in genere [3]
4025	Minerali metalliferi [1] - Minerali non metalliferi [2]
4026	Metalli ferrosi semilavorati [1] - Metalli non ferrosi semilavorati [2]
4027	Prodotti chimici per l'industria [1] - Olii e grassi industriali [2]
4031	Materiale da costruzione escluso piastrelle e sanitari [1] - Piastrelle ed articoli sanitari [2]
4039	Veicoli [1] - Accessori e ricambi [2]
4040	Macchine per scrivere e calcolatrici [1] - Attrezzature per l'ufficio [2]
4042	Articoli in ferro ed altri metalli [1] - Coltelleria e posateria [2]
4043	Elettrodomestici [1] - Apparecchi radio e televisivi [2]
4044	Vetrerie e cristallerie [1] - Ceramiche [2] - Cornici e affini [3]
4054	Articoli da viaggio [1] - Pelletteria e marocchinerie [2]
4056	Strumenti, articoli sanitari, ferri chirurgici, materiali da medicazione (escluse le forniture dentali) [1] - Forniture dentali [2]
4061	Dischi, nastri [1] - Strumenti musicali e relativi accessori [2]
4063	Libri [1] - Giornali e riviste [2]
4201	Carni fresche [1] - Carni congelate [2]
4203	Salumerie, pizzicherie *ed affini* [1] - *Rosticcerie e friggitorie* [2]
4208	Pasticceria e dolciumi (compresa l'eventuale annessa produzione) [1] - Negozi di confetteria [2]
4210	Drogheria [1] Torrefazione senza mescita e somministrazione al pubblico [2]
4215	Generi alimentari vari [1] - Pasta fresca con annesso laboratorio [2]
4228	Mobili (esclusi quelli per ufficio) [1] - Materassi [2]
4230	Oggetti d'arte [1] - Artigianato artistico [2] - Case di vendita all'asta [3]
4235	Elettrodom. e radio-TV [1] - Macchine per cucire e maglieria [2] - Elettricità [3] - Termoidraulica [4]
4236	Dischi, nastri [1] - Strumenti musicali e relativi accessori [2]
4241	Motoveicoli e biciclette [1] - Natanti e accessori [2] - Ricambi e accessori per veicoli [3]
4244	Strumenti e apparecchi sanitari, articoli medicali, ortopedici e chirurgici [1] - Erboristerie [2]
4246	Vernici, smalti, colori, terre coloranti, pennelli [1] - Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura [2]
4248	Cartolerie [1] - Negozi di francobolli per collezione [2]
4251	Apparecchi ottici, fotografici [1] - Macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie) [2]
4253	Argenteria [1] - Gioielleria, oreficeria [2] - Orologeria [3]
4258	Materiali da costruzione escluso piastrelle e sanitari [1] - Piastrelle ed articoli sanitari [2]
4264	Forniture di bordo [1] - Forniture di casermaggio, di case di prevenzione e pena [2]
4265	Mobili usati [1] - Indumenti ed oggetti usati (esclusi i libri e gli oggetti di antiquariato) [2]
4500	Intermediari [1] - Rappresentanti di commercio [2]
4600	Alberghi con ristorante [1] - Alberghi senza ristorante [2]
4607	Campeggi [1] - Rifugi alpini [2] - Centri di vacanza [3] - Agriturismo [4] - Stabilimenti balneari [5]
4610	Ristorazione con servizio ai tavoli [1] - Ristorazione rapida, self service, fast food [2]
4615	Bar e torrefazioni con mescita con produzione di gelati e/o dolci [1] - Bar, torrefazioni con mescita senza produzione di gelati e/o dolci [2] - Gelateria [3] - Bottiglierie ed enoteche con somministrazione [4]
6421	Igiene ed estetica della persona: Barbieri [1] - Parrucchieri [2] - Istituti di bellezza [3]
6600	Servizi ricreativi [1] - Servizi culturali [2] - Servizi dello spettacolo [3]
6610	Locali notturni e discoteche [1] - Sale da gioco [2]
8000	Autori: Scrittori [1] - Giornalisti [2] - Pubblicisti e assimilati [3]
8100	Artisti: Registi [1] - Attori [2] - Musicisti [3] - Pittori [4] - Scultori [5]
8300	Ostetriche [1] - Infermieri [2]
8400	Avvocati [1] - Procuratori [2] - Patrocinatori legali [3]
8500	Dottori commercialisti [1] - Ragionieri liberi professionisti [2] - Altri professionisti [3] - Non iscritti ad albi professionali [4]
8510	Consulenti del lavoro [1] - Amministratori [2]
8600	Ingegneri [1] - Architetti [2]
8700	Matematici [1] - Statistici [2] - Economisti [3] - Fisici [4] - Chimici [5] - Biologi [6]
8900	Geometri [1] - Periti industriali [2] - Disegnatori [3]
9000	*Atleti* [1] - *Allenatori ed assimilati* [2]
9100	Agenti di borsa [1] - Assimilati [2]
9300	Veterinari [1] - Agronomi [2] - Periti agrari [3] - Assimilati [4]

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/93

dichiarazione delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società o associazioni fra artisti e professionisti

REDDITI 1992

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

RISERVATO ALL'UFFICIO

Centro di servizio ______ oppure Ufficio delle imposte ______ N ______

Presentata al Comune di ______ il ______ n ______

SE IL PERIODO DI IMPOSTA È INFERIORE ALL'ANNO INDICARNE LE DATE

dal (giorno, mese, anno) ______ al (giorno, mese, anno) ______

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE

NUMERO DI CODICE FISCALE	SIGLA (eventuale) DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	TELEFONO (prefisso) (numero)

RAGIONE SOCIALE (1) ☐ ______

SEDE LEGALE (2) mese anno	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.
DOMICILIO FISCALE (2) (se diverso dalla sede legale) mese anno	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.

STATO ☐ VEDERE TAB A	NATURA GIURIDICA ☐ VEDERE TAB B	DEDUZIONE di cui all'art. 120 comma 1 ☐ BARRARE LA CASELLA	IMPRESE ARTIGIANE di cui all'art. 120 comma 2 ☐ BARRARE LA CASELLA	SITUAZIONE ☐ VEDERE TAB C	IN CASO DI FUSIONE INDICARE IL CODICE FISCALE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE	EVENTI ECCEZIONALI ☐

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

NUMERO DI CODICE FISCALE	COGNOME (per le donne quello da nubile)	NOME (senza abbreviazione)

SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV NASCITA (sigla)	CODICE CARICA ① ② ③ ④	DATA CARICA (3) giorno mese anno

RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	TELEFONO (prefisso) (numero)
	FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

Il sottoscritto Cognome ______ Nome ______

Numero di Codice Fiscale (4) ______ nato in (4) Comune ______ Prov ______ il (4) Data di nascita ______ 1 ______

domiciliato in (4) Comune ______ Prov ______ Frazione, via e numero civico ______

dichiara con questo atto in qualità di ______ i redditi della suindicata società o associazione quali risultano dai modelli (5) A B C D1 F G H I L M O e dai prospetti riepilogativi

Dichiara altresì di aver compilato i modelli (5) N P R S T U W e il prospetto relativo alle operazioni di fusione ☐ dichiara altresì di aver inserito nella dichiarazione il Mod 750/K ☐ e la dichiarazione dei terreni e dei fabbricati ☐

La presente è una dichiarazione completa e veritiera

Data ______

Il dichiarante

1) Barrare la casella se l'attuale ragione sociale è diversa da quella riportata sull'ultima certificazione rilasciata dall'ufficio IVA o dall'ufficio Imposte Dirette, la ragione sociale deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere sempre indicata in forma contratta (es. S.n.c. per Società in nome collettivo)
2) Indicare la data di variazione se i dati sono mutati rispetto alla dichiarazione dello scorso anno. Indicare solo l'anno '93 se nel 1992 non è stata presentata dichiarazione
3) Data di decorrenza della carica, da indicare solo se il rappresentante è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno
4) Compilare soltanto se i dati sono diversi da quelli indicati nel riquadro relativo al RAPPRESENTANTE.
5) Barrare le caselle che interessano

AVVERTENZA. Ove non diversamente specificato, gli articoli richiamati si riferiscono al Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

QUADRO L REDDITI DELLA SOCIETA O ASSOCIAZIONE DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

N. ord.	TIPO DI REDDITO (O PERDITA)	QUADRI	1 AMMONTARE DEL REDDITO O DELLA PERDITA (1)	2 RITENUTE D'ACCONTO	3 IMPOSTA PAGATA ALL'ESTERO	CREDITI D'IMPOSTA 4 SUI DIVIDENDI	5 ALTRI CREDITI	6 ONERI DEDUCIBILI
01	D'impresa in regime ordinario	(A)	.000	.000	.000	.000	.000	INVIM
02	D'impresa in contabilità semplificata	(B)	.000	.000	.000		.000	.000
03	Di lavoro autonomo	(C)	.000	.000	.000			INVIM da partecipazione
04	Dominicale dei terreni	(*)	.000					.000
05	Agrario	(*)	.000					altri oneri
06	Di allevamento	(D1)	.000					.000
07	Dei fabbricati	(*)	.000					TOTALE 1
08	Di capitale	(F)	.000	.000	.000	.000		.000
09	Di partecipazione	(G)	.000	.000	.000	.000	.000	DETRAZIONI
10	Diversi	(H)	.000	.000	.000			Detrazioni di imposta per oneri
11	Rimborsi, restituzioni e sgravi (art. 10, comma 5) (2)		.000					.000
12	Riserve o fondi costituiti prima della trasformazione (art. 122, comma 4) (3)		.000			.000		Detrazioni di imposta per oneri da partec.
13	Totale		.000	.000	.000	.000	.000	.000
14	Soggetti a tassazione separata	(I)	.000	.000		.000		TOTALE 2 .000

QUADRO O DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI ILOR E CALCOLO DELL'IMPOSTA

N. ord.	TIPO DI REDDITO	1 QUADRI	2 REDDITI	3 DEDUZIONI art. 120, comma 1	4 DEDUZIONI art. 120, comma 2
15	D'impresa in regime ordinario	(A)	.000	.000	.000
16	D'impresa in contabilità semplificata	(B)	.000	.000	.000
17	Dominicale dei terreni	(*)	.000		
18	Agrario	(*)	.000	.000	
19	Di allevamento	(D1)	.000	.000	
20	Dei fabbricati	(*)	.000		
21	Di capitale	(F)	.000		
22	Diversi	(H)	.000		
23	Soggetti a tassazione separata	(I)	.000	.000	
24	Riserve o fondi non tassati costituiti prima della trasformazione (art. 122, comma 4) (4)		.000		
25	TOTALI		.000	.000	.000

N. ord.					
26	Totale deduzioni (somma delle colonne 3 e 4 di rigo 25)				.000
27	Reddito imponibile ILOR (sottrarre il rigo 26 dal rigo 25, col. 2)				.000
28	ILOR DOVUTA (calcolare il 16,20% dell'importo di rigo 27)				.000
29	Credito d'imposta per le imprese ex art. 13 D.L. 27-4-1990, n. 90, L. 5-10-1991, n. 317 e art. 8 D.L. 23-1-1993, n. 16				.000
30	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione				.000
31	Prima rata di acconto	data	92	codice	.000
32	Seconda rata di acconto	data	92	codice	.000
33	IMPOSTA versata a saldo (5)	data	93	codice	.000
34	CREDITO DA COMPUTARE IN DIMINUZIONE DALL'ACCONTO O DALL'IMPOSTA RELATIVA AL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO				.000
35	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (5)				.000

ATTESTAZIONE DEDUZIONI ILOR

Si attesta che sussistono i requisiti stabiliti dalla legge per fruire delle deduzioni previste ai fini dell'imposta locale sui redditi richieste nella presente dichiarazione.

Il dichiarante ....

NOTE ALLA COMPILAZIONE DEI QUADRI L ED O

(1) La perdita va indicata preceduta dal segno meno.
(2) Le imposte di cui sia stato conseguito lo sgravio o la restituzione e gli altri oneri dedotti e successivamente rimborsati vanno indicati in questo rigo soltanto dalle Associazioni o dalle Società che non compilano il quadro 750/A.
(3) Le riserve o fondi costituiti prima della trasformazione e da imputare ai soci ai sensi dell'art. 122, comma 4, vanno inseriti in questo rigo soltanto dalle società che non compilano il mod. 750/A.
(4) Le società che non compilano il Mod. 750/A devono indicare in questo rigo le riserve o fondi in sospensione d'imposta (di cui al rigo 59, colonna 3, del «PROSPETTO» posto in quarta pagina) costituiti prima della trasformazione, che devono concorrere a formare il reddito della società ai sensi dell'art. 122, comma 4.
(5) L'imposta non è dovuta, o non è rimborsabile, se l'importo non supera L. 20.000 (Legge n. 121 del 1986).
(*) Da dichiarazione dei terreni e dei fabbricati.

QUADRO M IMPUTAZIONE DEI REDDITI AI SINGOLI SOCI O ASSOCIATI (6)

Quando il socio non è persona fisica indicare al posto del cognome e nome la denominazione o la ragione sociale

N. ord	NUMERO DI CODICE FISCALE	COGNOME E NOME	Qualif. (7)	Sesso (M/F)	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV.	DATA DI NASCITA	2 Occupazione Prevalente (s/n)	3 Quota di partecip. agli utili % (8)	4 Numero mesi (9)	5 Numero anni di professione (10)
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47	INDICARE IN QUESTO RIGO I DATI CUMULATIVI DEI RESTANTI SOCI **CON** OCCUPAZIONE PREVALENTE							SI			
48	INDICARE IN QUESTO RIGO I DATI CUMULATIVI DEI RESTANTI SOCI **SENZA** OCCUPAZIONE PREVALENTE							NO			
49							TOTALI		100,00		

Indicare nel riquadro sottostante i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

6 N. ord.	7 Attività svolta	8 Anno inizio	9 Esclusione (*)	Correttivi (*)		Periodo attività		Lavoro dipendente			17 Giorni di attività agraria	Altri redditi		20 Ricavi	21 Attività di partecip. %
				territ. 10	invalid. 11	normale 12	effettivo 13	giorni 14	tempo pieno 15	tempo parziale 16		giorni 18	Importo 19		
													.000	.000	
													.000	.000	
													.000	.000	
													.000	.000	
													.000	.000	
													.000	.000	
													.000	.000	
													.000	.000	
													.000	.000	
													.000	.000	
													.000	.000	

Indicare nel riquadro sottostante i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del primo riquadro

N. ord.	22 *QUOTE DI* REDDITO O PERDITA DI CUI AL RIGO 13 COL. 1	23 *RITENUTE* D'ACCONTO DI CUI AL RIGO 13 COL. 2	24 CREDITO D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI DI CUI AL RIGO 13 COL. 4	25 ALTRI CREDITI D'IMPOSTA DI CUI AL RIGO 13 COL. 5	ONERI DEDUCIBILI – 26 INVIM ED ALTRI ONERI DEDUCIBILI (11)	ONERI DEDUCIBILI – 27 DETRAZIONI PER ONERI DEDUCIBILI (12)	28 AMMONTARE DEDUZIONI AI FINI ILOR (ART. 120, COMMA 1) DI CUI AL RIGO 25 COL. 3	29 AMMONTARE DEDUZIONI AI FINI ILOR (ART. 120, COMMA 2) DI CUI AL RIGO 25 COL. 4
36	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
37	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
38	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
39	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
40	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
41	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
42	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
43	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
44	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
45	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
46	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
47	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
48	.000	.000	.000	.000	.000	.000		
49	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000

NOTE ALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO M

(6) Indicare coloro che rivestono tale qualità alla data di chiusura dell'esercizio.
(7) Indicare A se trattasi di amministratore, B se trattasi di socio accomandante e R negli altri casi. L'indicazione degli amministratori deve essere effettuata in riferimento alla situazione esistente alla data di presentazione della dichiarazione. Quando gli amministratori non rivestono la qualifica di soci o associati compilare il mod. 750/N.
(8) Vedere istruzioni.
(9) Indicare il numero di mesi di esercizio dell'attività inferiore all'anno.
(10) Indicare il numero di anni di esercizio della professione del socio o associato.
(11) Ripartire tra i soci il «TOTALE 1» di colonna 6 del quadro L.
(12) Ripartire tra i soci il «TOTALE 2» di colonna 6 del quadro L.

(*) Vedere istruzioni

PROSPETTO DELLE RISERVE O FONDI FORMATI PRIMA DELLA TRASFORMAZIONE DA SOCIETA SOGGETTA ALL'IRPEG IN SOCIETA DI PERSONE

N. ord.	1 SALDO INIZIALE	2 DECREMENTI PER COPERTURA DELLE PERDITE	3 ALTRI DECREMENTI	4 SALDO FINALE
50	Riserve o fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, assoggettati ad Irpeg ad aliquota normale.			
	.000	.000	.000	.000
51	Riserve o fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, non assoggettati ad irpeg, esclusi quelli di cui ai righi 53 e 54.			
	.000	.000	.000	.000
52	Riserve o fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima del 1° dicembre 1983 o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso esclusi quelli di cui ai righi 53 e 54.			
	.000	.000	.000	.000
53	Riserve o fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società indipendentemente dal periodo di formazione.			
	.000	.000	.000	.000
54	Riserve o fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione.			
	.000	.000	.000	.000

PROSPETTO DEI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

55	AMMONTARE COMPLESSIVO DEL REDDITO	.000
56	AMMONTARE DEL REDDITO PER IL QUALE COMPETE IL CREDITO D'IMPOSTA	.000

PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI

N. ord.	SOCIETÀ CONCENTRATARIA	1 Valore attribuito all'Azienda	2 Costo fiscale alla data del conferimento	3 Valore partecipazione iscritta in bilancio	REALIZZO DELLA PARTECIPAZIONE: 4 Esercizi precedenti	5 Nell'esercizio
57	DENOMINAZIONE NUMERO DI CODICE FISCALE	.000	.000	.000	.000	.000

PROSPETTO DELLE ESENZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI (vedere istruzioni)

N. ord.	1 Tipo di esenzione	2 Stato della esenzione	3 Anno di decorrenza	4 Anno di richiesta	5 Provincia (sigla)	6 REDDITO ESENTE	7 Tipo di esenzione	8 Stato della esenzione	9 Anno di decorrenza	10 Anno di richiesta	11 Provincia (sigla)	12 REDDITO ESENTE
58			19	19		.000			19	19		.000
59			19	19		.000			19	19		.000
60			19	19		.000			19	19		.000
61			19	19		.000			19	19		.000

VISTO DI CONFORMITA (Riservato al C.A.A.F. o al professionista che presta l'assistenza fiscale)

C.A.A.F.

Codice fiscale	Denominazione del C.A.A.F.		N. iscrizione all'albo
Domicilio fiscale: Comune	Provincia	Frazione, via e numero civico	C.A.P.

Direttore tecnico del C.A.A.F. o professionista

Codice fiscale	Cognome	Nome
Data di nascita gg mm aa	Comune di nascita	Provincia

Si appone il visto ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni e integrazioni

Si attesta altresì che sono stati eseguiti i controlli di cui all'art. 4 comma 7 del D.M. n. 494 del 22 ottobre 1992

Firma (*) ____________________

Firma del direttore tecnico del C.A.A.F. o del professionista ____________________

(*) Firma del direttore tecnico del C.A.A.F. o del professionista.

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/93

dichiarazione delle società di persone collettive e in accomandita semplice, delle società o associazioni fra artisti e professionisti

REDDITI 1992

RISERVATO ALL'UFFICIO

Centro di servizio ____ oppure Ufficio delle imposte ____ N ____

Presentata al Comune di ____

il ____ n ____

SE IL PERIODO DI IMPOSTA È INFERIORE ALL'ANNO INDICARNE LE DATE

dal giorno mese anno al giorno mese anno

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE

NUMERO DI CODICE FISCALE | SIGLA (eventuale) DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE | TELEFONO (prefisso) (numero)

RAGIONE SOCIALE (1) ☐

SEDE LEGALE (2) mese anno | COMUNE | PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO | CAP

DOMICILIO FISCALE (2) (se diverso dalla sede legale) mese anno | COMUNE | PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO | CAP

STATO VEDERE TAB A | NATURA GIURIDICA VEDERE TAB B | DEDUZIONE di cui all'art. 120 comma 1 BARRARE LA CASELLA | IMPRESE ARTIGIANE di cui all'art. 120 comma 2 BARRARE LA CASELLA | SITUAZIONE VEDERE TAB C | IN CASO DI FUSIONE INDICARE IL CODICE FISCALE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE | eventi eccezionali

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

NUMERO DI CODICE FISCALE | COGNOME (per le donne quello da nubile) | NOME (senza abbreviazione)

SESSO (M o F) | DATA DI NASCITA giorno mese anno | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROV NASCITA (sigla) | CODICE CARICA ① ② ③ ④ | DATA CARICA (3) giorno mese anno

RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE | COMUNE | PROVINCIA (sigla) | TELEFONO (prefisso) (numero)
FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO | CAP

Il sottoscritto Cognome ____ Nome ____

Numero di Codice Fiscale (4) ____ nato in (4) Comune ____ Prov ____ il (4) Data di nascita ____ 1 ____

domiciliato in (4) Comune ____ Prov ____ Frazione, via e numero civico ____

dichiara con questo atto in qualità di ____ i redditi della suindicata società

o associazione quali risultano dai modelli (5) A B C D1 F G H I L M O e dai prospetti riepilogativi

Dichiara altresì di aver compilato i modelli (5) N P R S T U W e il prospetto relativo alle operazioni di fusione ☐ dichiara altresì di aver inserito nella dichiarazione

il Mod 750/K ☐ e la dichiarazione dei terreni e dei fabbricati ☐

La presente è una dichiarazione completa e veritiera

Data ____

Il dichiarante

1) Barrare la casella se l'attuale ragione sociale è diversa da quella riportata sull'ultima certificazione rilasciata dall'ufficio IVA o dall'ufficio Imposte Dirette la ragione sociale deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere sempre indicata in forma contratta (es S n c per Società in nome collettivo)
2) Indicare la data di variazione se i dati sono mutati rispetto alla dichiarazione dello scorso anno Indicare solo l'anno 93 se nel 1992 non è stata presentata dichiarazione
3) Data di decorrenza della carica da indicare solo se il rappresentante è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno
4) Compilare soltanto se i dati sono diversi da quelli indicati nel riquadro relativo al RAPPRESENTANTE
5) Barrare le caselle che interessano

AVVERTENZA. Ove non diversamente specificato, gli articoli richiamati si riferiscono al Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

QUADRO L — REDDITI DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

N. ord.	TIPO DI REDDITO (O PERDITA)	QUADRI	1 AMMONTARE DEL REDDITO O DELLA PERDITA (1)	2 RITENUTE D'ACCONTO	3 IMPOSTA PAGATA ALL'ESTERO	CREDITI D'IMPOSTA 4 SUI DIVIDENDI	5 ALTRI CREDITI	6 ONERI DEDUCIBILI
01	D'impresa in regime ordinario	(A)	.000	.000	.000	.000	.000	INVIM
02	D'impresa in contabilità semplificata	(B)	.000	.000	.000		.000	.000
03	Di lavoro autonomo'	(C)	.000	.000	.000			INVIM da partecipazione
04	Dominicale dei terreni	(*)	.000					.000
05	Agrario	(*)	.000					altri oneri
06	Di allevamento	(D1)	.000					.000
07	Dei fabbricati	(*)	.000					TOTALE 1
08	Di capitale	(F)	.000	.000	.000	.000		.000
09	Di partecipazione	(G)	.000	.000	.000	.000	.000	DETRAZIONI
10	Diversi	(H)	.000	.000	.000			Detrazioni di imposta per oneri
11	Rimborsi, restituzioni e sgravi (art. 10, comma 5) (2)		.000					.000
12	Riserve o fondi costituiti prima della trasformazione (art. 122, comma 4) (3)		.000			.000		Detrazioni di imposta per oneri da partec.
13	Totale		.000	.000	.000	.000	.000	.000
14	Soggetti a tassazione separata	(I)	.000	.000		.000		TOTALE 2 .000

QUADRO O — DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI ILOR E CALCOLO DELL'IMPOSTA

N. ord.	TIPO DI REDDITO	1 QUADRI	2 REDDITI	3 DEDUZIONI art. 120, comma 1	4 DEDUZIONI art. 120, comma 2
15	D'impresa in regime ordinario	(A)	.000	.000	.000
16	D'impresa in contabilità semplificata	(B)	.000	.000	.000
17	Dominicale dei terreni	(*)	.000		
18	Agrario	(*)	.000	.000	
19	Di allevamento	(D1)	.000	.000	
20	Dei fabbricati	(*)	.000		
21	Di capitale	(F)	.000		
22	Diversi	(H)	.000		
23	Soggetti a tassazione separata	(I)	.000	.000	
24	Riserve o fondi non tassati costituiti prima della trasformazione (art. 122, comma 4) (4)		.000		
25	TOTALI		.000	.000	.000

N. ord.		data	codice	
26	Totale deduzioni (somma delle colonne 3 e 4 di rigo 25)			.000
27	Reddito imponibile ILOR (sottrarre il rigo 26 dal rigo 25, col. 2)			.000
28	ILOR DOVUTA (calcolare il 16,20% dell'importo di rigo 27)			.000
29	Credito d'imposta per le imprese ex art. 13 D.L. 27-4-1990, n. 90, L. 5-10-1991, n. 317 e art. 8 D.L. 23-1-1993, n. 16			.000
30	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione			.000
31	Prima rata di acconto	92		.000
32	Seconda rata di acconto	92		.000
33	IMPOSTA versata a saldo (5)	93		.000
34	CREDITO DA COMPUTARE IN DIMINUZIONE DALL'ACCONTO O DALL'IMPOSTA RELATIVA AL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO			.000
35	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (5)			.000

ATTESTAZIONE DEDUZIONI ILOR

Si attesta che sussistono i requisiti stabiliti dalla legge per fruire delle deduzioni previste ai fini dell'imposta locale sui redditi richieste nella presente dichiarazione.

Il dichiarante ....

NOTE ALLA COMPILAZIONE DEI QUADRI L ED O

(1) La perdita va indicata preceduta dal segno meno.
(2) Le imposte di cui sia stato conseguito lo sgravio o la restituzione e gli altri oneri dedotti e successivamente rimborsati vanno indicati in questo rigo soltanto dalle Associazioni o dalle Società che non compilano il quadro 750/A.
(3) Le riserve o fondi costituiti prima della trasformazione e da imputare ai soci ai sensi dell'art. 122, comma 4, vanno inseriti in questo rigo soltanto dalle società che non compilano il mod. 750/A.
(4) Le società che non compilano il Mod. 750/A devono indicare in questo rigo le riserve o fondi in sospensione d'imposta (di cui al rigo 59, colonna 3, del «PROSPETTO» posto in quarta pagina) costituiti prima della trasformazione, che devono concorrere a formare il reddito della società ai sensi dell'art. 122, comma 4.
(5) L'imposta non è dovuta, o non è rimborsabile, se l'importo non supera L. 20.000 (Legge n. 121 del 1986).
(*) Da dichiarazione dei terreni e dei fabbricati.

QUADRO M IMPUTAZIONE DEI REDDITI AI SINGOLI SOCI O ASSOCIATI (6)

Quando il socio non è persona fisica indicare al posto del cognome e nome la denominazione o la ragione sociale

N. ord	NUMERO DI CODICE FISCALE	COGNOME E NOME	Qualif. (7)	Sesso (M/F)	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV.	DATA DI NASCITA	2 Occupazione Prevalente (s/n)	3 Quota di partecip. agli utili % (8)	4 Numero mesi (9)	5 Numero anni di professione (10)
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47	INDICARE IN QUESTO RIGO I DATI CUMULATIVI DEI RESTANTI SOCI **CON** OCCUPAZIONE PREVALENTE							SI			
48	INDICARE IN QUESTO RIGO I DATI CUMULATIVI DEI RESTANTI SOCI **SENZA** OCCUPAZIONE PREVALENTE							NO			
49							TOTALI		100,00		

Indicare nel riquadro sottostante i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

6 N. ord.	7 Attività svolta	8 Anno inizio	9 Esclusione (*)	Correttivi (*)		Periodo attività		Lavoro dipendente			17 Giorni di attività agraria	Altri redditi		20 Ricavi	21 Attività di partecip. %
				territ. 10	invalid. 11	normale 12	effettivo 13	giorni 14	tempo pieno 15	tempo parziale 16		giorni 18	importo 19		
													.000	.000	
													.000	.000	
													.000	.000	
													.000	.000	
													.000	.000	
													.000	.000	
													.000	.000	
													.000	.000	
													.000	.000	
													.000	.000	
													.000	.000	

Indicare nel riquadro sottostante i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del primo riquadro

N. ord.	22 QUOTE DI REDDITO O PERDITA DI CUI AL RIGO 13 COL. 1	23 RITENUTE D'ACCONTO DI CUI AL RIGO 13 COL. 2	24 CREDITO D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI DI CUI AL RIGO 13 COL. 4	25 ALTRI CREDITI D'IMPOSTA DI CUI AL RIGO 13 COL. 5	ONERI DEDUCIBILI		28 AMMONTARE DEDUZIONI AI FINI ILOR (ART. 120, COMMA 1) DI CUI AL RIGO 25 COL. 3	29 AMMONTARE DEDUZIONI AI FINI ILOR (ART. 120, COMMA 2) DI CUI AL RIGO 25 COL. 4
					26 INVIM ED ALTRI ONERI DEDUCIBILI (11)	27 DETRAZIONI PER ONERI DEDUCIBILI (12)		
36	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
37	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
38	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
39	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
40	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
41	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
42	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
43	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
44	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
45	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
46	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
47	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
48	.000	.000	.000	.000	.000	.000		
49	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000

NOTE ALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO M

(6) Indicare coloro che rivestono tale qualità alla data di chiusura dell'esercizio.
(7) Indicare A se trattasi di amministratore, B se trattasi di socio accomandante e R negli altri casi. L'indicazione degli amministratori deve essere effettuata in riferimento alla situazione esistente alla data di presentazione della dichiarazione. Quando gli amministratori non rivestono la qualifica di soci o associati compilare il mod. 750/N.
(8) Vedere istruzioni.
(9) Indicare il numero di mesi di esercizio dell'attività inferiore all'anno.
(10) Indicare il numero di anni di esercizio della professione del socio o associato.
(11) Ripartire tra i soci il «TOTALE 1» di colonna 6 del quadro L.
(12) Ripartire tra i soci il «TOTALE 2» di colonna 6 del quadro L.

(*) Vedere istruzioni

PROSPETTO DELLE RISERVE O FONDI FORMATI PRIMA DELLA TRASFORMAZIONE DA SOCIETA SOGGETTA ALL'IRPEG IN SOCIETA DI PERSONE

N. ord.	1 SALDO INIZIALE	2 DECREMENTI PER COPERTURA DELLE PERDITE	3 ALTRI DECREMENTI	4 SALDO FINALE
50	Riserve o fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, assoggettati ad Irpeg ad aliquota normale.			
	.000	.000	.000	.000
51	Riserve o fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, non assoggettati ad Irpeg, esclusi quelli di cui ai righi 53 e 54.			
	.000	.000	.000	.000
52	Riserve o fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima del 1° dicembre 1983 o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso esclusi quelli di cui ai righi 53 e 54.			
	.000	.000	.000	.000
53	Riserve o fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società indipendentemente dal periodo di formazione.			
	.000	.000	.000	.000
54	Riserve o fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione.			
	.000	.000	.000	.000

PROSPETTO DEI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

N.		
55	AMMONTARE COMPLESSIVO DEL REDDITO	.000
56	AMMONTARE DEL REDDITO PER IL QUALE COMPETE IL CREDITO D'IMPOSTA	.000

PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI

N. ord.	SOCIETÀ CONCENTRATARIA	1 Valore attribuito all'Azienda	2 Costo fiscale alla data del conferimento	3 Valore partecipazione iscritta in bilancio	REALIZZO DELLA PARTECIPAZIONE: 4 Esercizi precedenti	5 Nell'esercizio
57	DENOMINAZIONE NUMERO DI CODICE FISCALE	.000	.000	.000	.000	.000

PROSPETTO DELLE ESENZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI (vedere istruzioni)

N. ord.	1 Tipo di esenzione	2 Stato della esenzione	3 Anno di decorrenza	4 Anno di richiesta	5 Provincia (sigla)	6 REDDITO ESENTE	7 Tipo di esenzione	8 Stato della esenzione	9 Anno di decorrenza	10 Anno di richiesta	11 Provincia (sigla)	12 REDDITO ESENTE
58			19	19		.000			19	19		.000
59			19	19		.000			19	19		.000
60			19	19		.000			19	19		.000
61			19	19		.000			19	19		.000

VISTO DI CONFORMITÀ (Riservato al C.A.A.F. o al professionista che presta l'assistenza fiscale)

C.A.A.F.	Codice fiscale	Denominazione del C.A.A.F.			N. iscrizione all'albo
	Domicilio fiscale	Comune	Provincia	Frazione, via e numero civico	C.A.P.
Direttore tecnico del C.A.A.F. o professionista	Codice fiscale	Cognome		Nome	
	Data di nascita gg mm aa	Comune di nascita			Provincia

Si appone il visto ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni e integrazioni

Si attesta altresì che sono stati eseguiti i controlli di cui all'art. 4 comma 7 del D.M. n. 494 del 22 ottobre 1992

Firma (*) ____________________

Firma del direttore tecnico del C.A.A.F. o del professionista ____________________

(*) Firma del direttore tecnico del C.A.A.F. o del professionista.

Mod. 750/A

REDDITI 1992

IMPRESA IN REGIME ORDINARIO

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE

Ragione sociale	Codice fiscale

N. ord.			
		DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1	Codice attività 2
A	1	Codice attività secondo la preesistente codifica 3 · Subcodice 4 · Anno di inizio attività 5 · Se l'attività è iniziata o cessata nell'anno indicare il numero dei giorni	6
A	2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ · Comune 1 · Prov. 2 · Frazione, via, numero civico, scala e interno 3 · numero luoghi di attività 5	C.A.P. 4
A	3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI	
A	4	Imprese che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllate (vedere istruzioni) A B C	
A	5	Ammontare delle ritenute d'acconto subite (da riportare nel quadro L, rigo 1, colonna 2)	1 .000

PROSPETTO DI BILANCIO

N. ord.		STATO PATRIMONIALE	1 SALDO INIZIALE DI BILANCIO	2 INCREMENTI	3 DECREMENTI	4 SALDO FINALE DI BILANCIO
A	6	BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI	.000	.000	.000	.000
A	7	BENI MATERIALI NON AMMORTIZZABILI	.000	.000	.000	.000
A	8	BENI IMMATERIALI E SPESE RELATIVE A PIÙ ESERCIZI	.000	.000	.000	.000
A	9	PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DI OGNI TIPO E TITOLI OBBLIGAZIONARI	.000	.000	.000	.000
A	10	SCORTE DI MERCI, MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E SEMILAVORATI	.000			.000
A	11	PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZ.	.000			.000
A	12	SCORTE DI PRODOTTI FINITI	.000			.000
A	13	OPERE, FORNITURE E SERVIZI DI DURATA ULTRANNUALE	.000			.000
A	14	CASSA	.000			.000
A	15	CREDITI VERSO LA CLIENTELA	.000	.000	.000	.000
A	16	CREDITI VERSO BANCHE	.000			.000
A	17	ALTRI CREDITI E ATTIVITÀ	.000			.000
A	18	PERDITE DI ESERCIZI PRECEDENTI	.000	.000	.000	.000
A	19	CAPITALE SOCIALE	.000	.000	.000	.000
A	20	FONDO RIVALUTAZIONE MONETARIA	.000			.000
A	21	RISERVE	.000	.000	.000	.000
A	22	FONDO ACCANTONAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA	.000	.000	.000	.000
A	23	FONDO AMMORTAMENTO	.000	.000	.000	.000
A	24	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	.000	.000	.000	.000
A	25	ALTRI FONDI	.000	.000	.000	.000
A	26	DEBITI VERSO FORNITORI	.000	.000	.000	.000
A	27	DEBITI VERSO BANCHE	.000			.000
A	28	ALTRI DEBITI E PASSIVITÀ	.000			.000

		PERDITE	SALDO DI BILANCIO				SALDO DI BILANCIO
A	29	ESISTENZE INIZIALI	.000	A	36	AMMORTAMENTI ANTICIPATI	.000
A	30	SPESE DEI BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA E ALLA PRODUZIONE	.000	A	37	ACCANTONAMENTI PER RISCHI SU CREDITI	.000
A	31	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI	.000	A	38	ALTRI ACCANTONAMENTI	.000
A	32	ONERI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE	.000	A	39	ALTRI COSTI, ONERI E SPESE	.000
A	33	ALTRI ONERI DI PRODUZIONE E VENDITA	.000	A	40	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI	.000
A	34	INTERESSI PASSIVI	.000	A	41	UTILE DI ESERCIZIO	.000
A	35	AMMORTAMENTI ORDINARI	.000				

		PROFITTI	SALDO DI BILANCIO				SALDO DI BILANCIO
A	42	RICAVI DI ESERCIZIO	.000	A	46	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	.000
A	43	DIVIDENDI E UTILI DA PARTECIPAZIONE	.000	A	47	RIMANENZE FINALI	.000
A	44	INTERESSI ATTIVI	.000	A	48	PERDITA DI ESERCIZIO	.000
A	45	ALTRI PROVENTI	.000				

ALTRI DATI

A	49	UTILI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA	.000	A	53	SALDO FISCALE DEL FONDO ACCANTONAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA	.000
A	50	UTILI DELIBERATI NELL'ESERCIZIO	.000	A	54	SALDO FISCALE DEL FONDO AMMORTAMENTO	.000
				A	55	SALDO FISCALE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	.000
A	51	DIVIDENDI E UTILI PERCEPITI NELL'ESERCIZIO	.000	A	56	SALDO FISCALE RELATIVO AD ALTRI FONDI	.000
A	52	COMPENSI CORRISPOSTI PER LAVORAZIONI ESEGUITE DA TERZI	.000	A	57	AMMORTAMENTO DEL VALORE DI AVVIAMENTO	.000

		DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI (*)	
A	58	A) Utile netto risultante dal conto dei profitti e delle perdite	1 000
A	59	*B) Perdita risultante dal conto dei profitti e delle perdite*	000
		VARIAZIONI IN AUMENTO	
A	60	*Valore normale dei beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa* (art. 53 comma 2)	000
A	61	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive non imputate al conto dei profitti e delle perdite o imputate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del T U I R	000
A	62	Quota delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono realizzate e nei successivi (art 54, comma 4, e art 55, comma 2)	000
A	63	Plusvalenze patrimoniali non ancora realizzate iscritte in bilancio senza imputazione al conto dei profitti e delle perdite (art 54, comma 1 lett c))	000
A	64	Redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti nel territorio dello Stato, di cui all'art 5 determinati a norma dello stesso articolo	000
A	65	Redditi dei terreni (dominicali ed agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività della società	000
A	66	Redditi derivanti dall esercizio dell'attività di Agriturismo (art 5 L n 413 del 30-12-1991) (25% dei relativi proventi)	000
A	67	Costi relativi all attività di agriturismo	000
A	68	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo A65	000
A	69	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili **(di cui per adeguamento al C.D.L.: 000)**	000
		Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai fini del T U I R	
A	70	*a)* relative a servizi non di durata ultrannuale, materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (art 59)	.000
A	71	*b)* relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art 60)	000
A	72	*c)* relative ad azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e altri titoli in serie o di massa (art 61)	000
A	73	*Compensi in misura fissa spettanti agli amministratori ma non corrisposti* (art 62, comma 3)	.000
A	74	Interessi passivi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art 63	000
A	75	Imposte indeducibili o non pagate (art 64, comma 1)	000
A	76	*INVIM decennale pagata nell'esercizio (art. 64, comma 2)*	000
A	77	Contributi ad associazioni sindacali e di categoria non corrisposti o corrisposti in misura eccedente i limiti e le condizioni di cui all art. 64, comma 4	000
A	78	Spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di dipendenti eccedenti i limiti e le condizioni di cui all art 65, comma 1	000
A	79	Erogazioni liberali diverse da quelle previste nell art 10 comma 1 lettera *p)*	800
A	80	**Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e *perdite diverse da quelle previste nell'art. 66***	.000
		Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte	
A	81	*a)* relativi a beni materiali e immateriali (artt 67 e 68)	000
A	82	*b)* relativi a beni gratuitamente devolvibili (art 69)	.000
A	83	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art 74)	000
A	84	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile a norma dell art 67 comma 7	000
		Accantonamenti non *deducibili in tutto o in parte*	
A	85	*a)* per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per le indennità di fine rapporto di cui alle lettere *c) d)* ed *f)* del comma 1 dell'art 16 (art 70)	000
A	86	*b)* per rischi su crediti (art 71)	000
A	87	*c)* per rischi di cambio (art 72)	000
A	88	*d)* per altre finalità (art 73)	000
A	89	Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 75, comma 4)	.000
A	90	Spese ed altri componenti negativi che si riferiscono ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art 75, comma 5	.000
A	91	Riserve o fondi costituiti prima della trasformazione (art 122, comma 4)	000
		Altre variazioni in aumento	
A	92		000
A	93		000
A	94		000
A	95	**C) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO**	000

(*) Se dal conto dei profitti e delle perdite non risultano tutti i ricavi costi rimanenze ed altri elementi necessari per la determinazione del reddito di impresa secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del T U I R gli elementi mancanti devono essere indicati in apposito prospetto sottoscritto dal dichiarante

		VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	
A	96	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive, realizzate nel periodo d'imposta da acquisire a tassazione *in quote costanti nell'esercizio in cui sono realizzate e nel successivi (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2)*	1 .000
A	97	Utili distribuiti dalle società di cui al rigo A64	.000
A	98	Perdite derivanti dalla partecipazione in società di cui al rigo A64	.000
A	99	Proventi degli immobili di cui al rigo A65	.000
A	100	Quota dell'INVIM decennale (art. 64, comma 2)	.000
A	101	Spese e altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art. 75, comma 4)	.000
A	102	Proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva *e altri proventi non computabili nella determinazione del reddito di impresa (art. 58)*	.000
A	103	Partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti, agli amministratori e agli associati di associazioni in partecipazione (art. 62, comma 4)	.000
A	104	Deduzione forfetaria di spese non documentate per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto terzi	.000
A	105	Proventi derivanti dall'attività di agriturismo	.000
		Altre variazioni in diminuzione	
A	106		.000
A	107		.000
A	108		.000
A	109		.000
A	110	**D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE**	.000
A	111	E) Differenza (somma algebrica) tra variazioni in aumento e variazioni in diminuzione (totale C - totale D)	.000
A	112	F) REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI O PERDITA (somma algebrica tra A o B ed E)	.000
A	113	a dedurre: erogazioni liberali di cui agli artt. 65, comma 2, e 10, comma 1, lettera *r)*, del T.U.I.R. *e all'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n. 370*	.000
A	114	**REDDITO O PERDITA** (da riportare nel quadro L, rigo 1, colonna 1)	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

Barrare la casella in caso di esclusione dall'ILOR ai sensi della lett. e-bis, comma 2, dell'art. 115 del T.U.I.R. ☐

		COMPONENTI POSITIVI	
A	115	Reddito netto di cui alla precedente lettera F	.000
A	116	Perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 117, comma 2)	.000
A	117	Perdite derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice come indicate al rigo A98 (art. 115, comma 2, lett. *b)*)	.000
A	118	Altri componenti positivi	.000
A	119	**H) TOTALE COMPONENTI POSITIVI**	.000

		COMPONENTI NEGATIVI	
A	120	Perdita di cui alla precedente lettera F	.000
A	121	Redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 117, comma 2)	.000
A	122	Redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice come indicati al rigo A64 (art. 115, comma 2, lett. *b)*)	.000
A	123	Redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (art. 115, comma 2, lett. *a)*)	.000
A	124	Redditi dei terreni e dei fabbricati di cui al rigo A65	.000
A	125	Riserve o fondi in sospensione d'imposta costituiti prima della trasformazione (art. 122, comma 4)	.000
A	126	Altri componenti negativi	.000
A	127	**I) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI**	.000
A	128	L) REDDITO AL LORDO DELLE ESENZIONI E DELLE EROGAZIONI LIBERALI (sottrarre il totale I dal totale H, indicando zero se l'importo è negativo)	.000
A	129	*(meno) Ammontare dei redditi esenti ai fini dell'ILOR*	.000
A	130	(meno) Ammontare del contributo diretto lavorativo	.000
A	131	REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI	.000
A	132	a dedurre: erogazioni liberali di cui agli artt. 65, comma 2, e 10, comma 1, lettera *r)*, del T.U.I.R.	.000
A	133	M) **REDDITO IMPONIBILE** (da riportare nel quadro O, rigo 15, colonna 2)	.000
A	134	Deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 120, comma 1 (da riportare nel quadro O, rigo 15, colonna 3)	.000
A	135	*Deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 120, comma 2 (da riportare nel quadro O, rigo 15, colonna 4)*	.000

PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE (art 54 comma 4 e art 55 comma 2)

A	136	Importo complessivo	000
A	137	Quota costante imputabile all esercizio	000

PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI

A	138	PERSONALE ADDETTO ALL ATTIVITÀ	dipendenti a tempo pieno	numero 1	numero giornate	2	spese	3 .000	CONSUMI	energia	4 000
A	139		dipendenti a tempo parziale	numero 1	numero giornate	2	spese	3 .000		di cui per energia elettrica	4 .000
A	140		apprendisti	numero 1	numero giornate	2	spese	3 .000		carburanti lubrificanti e simili destinati all autotrazione	4 000
A	141		collaboratori coordinati e continuativi	numero 1	compensi	2 000	lavoro straordinario		numero ore 3	spese	4 000
A	142	totale ricavi						1 .000	Componenti negativi		2 000
A	143	BENI STRUMENTALI	ammontare del costo dei beni utilizzati al netto degli oneri finanziari per quelli in leasing					1 000	altri costi		2 000
A	144	Contributo diretto lavorativo		1 000	Volume degli affari ai fini IVA			2 .000	componenti straordinari negativi		3 000

PROSPETTO DEI DATI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO DEGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

N ord		Attività svolta 1	Anno inizio 2	Esclusione (*) 3	Correttivi (*) territ. 4	Correttivi (*) invalid 5	Periodo attività normale 6	Periodo attività effettivo 7	Lavoro dipendente giorni 8	Lavoro dipendente tempo pieno 9	Lavoro dipendente tempo parziale 10	Giorni di attività agraria 11	Altri redditi giorni 12	Altri redditi importo 13	Ricavi 14	Attività di partecip % 15
A	145													.000	000	
A	146													.000	.000	

A	147	Versamento di cui all'art 4, comma 1 lett d) L 413/91 relativo a ricavi non annotati nelle scritture contabili (*)	DATA VERSAMENTO 1	CODICE 2	3 .000

(*) Vedere istruzioni

ANNOTAZIONI. ______________________________

____

____

____

____

OPZIONE O REVOCA DI CUI ALL'ART 10 DEL D L 2 MARZO 1989, N 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DALLA LEGGE 27 APRILE 1989, N 154 E OPZIONE DI CUI ALL'ART 5, COMMA 3 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N 413 (AGRITURISMO),

☐ Si comunica di aver optato, ai sensi dell'art. 10 del D L n 69 del 1989, per il regime di contabilità ordinaria, a partire dall'anno 1993 (barrare la casella)

☐ Si comunica di aver esercitato, ai sensi dell'art 10 del D L n 69 del 1989, la revoca dell'opzione per il regime di contabilità ordinaria, a partire dall'anno 1993 (barrare la casella)

☐ Si comunica di aver optato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n 413, per il regime di contabilità ordinaria ovvero, ai sensi dell'art 79 del T U I R , per il triennio 1993-1995 (Agriturismo) (barrare la casella)

COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART 1 DEL D L 30 SETTEMBRE 1992, N 394, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1992, N 461

☐ Si comunica di determinare l'imposta sul patrimonio netto con i criteri di cui, art. 1 del D L. 30 settembre 1992, n 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n 461 (barrare la casella)

ATTESTATI DI VERSAMENTO N ______

Data ____________ IL DICHIARANTE ______________________

Mod. 750/A

REDDITI 1992

IMPRESA IN REGIME ORDINARIO

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

N. ord.						
		DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1				Codice attività 2
A	1	Codice attività secondo la preesistente codifica 3	Subcodice 4	Anno di inizio attività 5	Se l'attività è iniziata o cessata nell'anno indicare il numero dei giorni	6
A	2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	Comune 1	Prov. 2	Frazione, via, numero civico, scala e interno 3	C.A.P. 4
			numero luoghi di attività	5		
A	3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI				
A	4	Imprese che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllate (vedere istruzioni)	A	B	C	
A	5	Ammontare delle ritenute d'acconto subite (da riportare nel quadro L, rigo 1, colonna 2)				1 .000

PROSPETTO DI BILANCIO

N. ord.		STATO PATRIMONIALE	1 SALDO INIZIALE DI BILANCIO	2 INCREMENTI	3 DECREMENTI	4 SALDO FINALE DI BILANCIO
A	6	BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI	.000	.000	.000	.000
A	7	BENI MATERIALI NON AMMORTIZZABILI	.000	.000	.000	.000
A	8	BENI IMMATERIALI E SPESE RELATIVE A PIÙ ESERCIZI	.000	.000	.000	.000
A	9	PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DI OGNI TIPO E TITOLI OBBLIGAZIONARI	.000	.000	.000	.000
A	10	SCORTE DI MERCI, MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E SEMILAVORATI	.000			.000
A	11	PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZ.	.000			.000
A	12	SCORTE DI PRODOTTI FINITI	.000			.000
A	13	OPERE, FORNITURE E SERVIZI DI DURATA ULTRANNUALE	.000			.000
A	14	CASSA	.000			.000
A	15	CREDITI VERSO LA CLIENTELA	.000	.000	.000	.000
A	16	CREDITI VERSO BANCHE	.000			.000
A	17	ALTRI CREDITI E ATTIVITÀ	.000			.000
A	18	PERDITE DI ESERCIZI PRECEDENTI	.000	.000	.000	.000
A	19	CAPITALE SOCIALE	.000	.000	.000	.000
A	20	FONDO RIVALUTAZIONE MONETARIA	.000			.000
A	21	RISERVE	.000	.000	.000	.000
A	22	FONDO ACCANTONAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA	.000	.000	.000	.000
A	23	FONDO AMMORTAMENTO	.000	.000	.000	.000
A	24	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	.000	.000	.000	.000
A	25	ALTRI FONDI	.000	.000	.000	.000
A	26	DEBITI VERSO FORNITORI	.000	.000	.000	.000
A	27	DEBITI VERSO BANCHE	.000			.000
A	28	ALTRI DEBITI E PASSIVITÀ	.000			.000

		PERDITE	SALDO DI BILANCIO				SALDO DI BILANCIO
A	29	ESISTENZE INIZIALI	.000	A	36	AMMORTAMENTI ANTICIPATI	.000
A	30	SPESE DEI BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA E ALLA PRODUZIONE	.000	A	37	ACCANTONAMENTI PER RISCHI SU CREDITI	.000
A	31	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI	.000	A	38	ALTRI ACCANTONAMENTI	.000
A	32	ONERI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE	.000	A	39	ALTRI COSTI, ONERI E SPESE	.000
A	33	ALTRI ONERI DI PRODUZIONE E VENDITA	.000	A	40	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI	.000
A	34	INTERESSI PASSIVI	.000	A	41	UTILE DI ESERCIZIO	.000
A	35	AMMORTAMENTI ORDINARI	.000				
		PROFITTI	**SALDO DI BILANCIO**				**SALDO DI BILANCIO**
A	42	RICAVI DI ESERCIZIO	.000	A	46	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	.000
A	43	DIVIDENDI E UTILI DA PARTECIPAZIONE	.000	A	47	RIMANENZE FINALI	.000
A	44	INTERESSI ATTIVI	.000	A	48	PERDITA DI ESERCIZIO	.000
A	45	ALTRI PROVENTI	.000				
		ALTRI DATI					
A	49	UTILI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA	.000	A	53	SALDO FISCALE DEL FONDO ACCANTONAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA	.000
A	50	UTILI DELIBERATI NELL'ESERCIZIO	.000	A	54	SALDO FISCALE DEL FONDO AMMORTAMENTO	.000
				A	55	SALDO FISCALE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	.000
A	51	DIVIDENDI E UTILI PERCEPITI NELL'ESERCIZIO	.000	A	56	SALDO FISCALE RELATIVO AD ALTRI FONDI	.000
A	52	COMPENSI CORRISPOSTI PER LAVORAZIONI ESEGUITE DA TERZI	.000	A	57	AMMORTAMENTO DEL VALORE DI AVVIAMENTO	.000

		DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI (*)	
A	58	A) Utile netto risultante dal conto dei profitti e delle perdite	1 .000
A	59	B) Perdita risultante dal conto dei profitti e delle perdite	.000
		VARIAZIONI IN AUMENTO	
A	60	Valore normale dei beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 53, comma 2)	.000
A	61	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive non imputate al conto dei profitti e delle perdite o imputate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del T.U.I.R.	.000
A	62	Quota delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono realizzate e nei successivi (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2)	.000
A	63	Plusvalenze patrimoniali non ancora realizzate iscritte in bilancio senza imputazione al conto dei profitti e delle perdite (art. 54, comma 1, lett. c))	.000
A	64	Redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti nel territorio dello Stato, di cui all'art. 5, determinati a norma dello stesso articolo	.000
A	65	Redditi dei terreni (dominicali ed agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività della società	.000
A	66	Redditi derivanti dall'esercizio dell'attività di Agriturismo (art. 5, L. n. 413 del 30-12-1991) (25% dei relativi proventi)	.000
A	67	Costi relativi all'attività di agriturismo	.000
A	68	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo A65	.000
A	69	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili **(di cui per adeguamento al C.D.L.:** ....000)	.000
		Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai fini del T.U.I.R.	
A	70	*a)* relative a servizi non di durata ultrannuale, materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (art. 59)	.000
A	71	*b)* relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60)	.000
A	72	*c)* relative ad azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e altri titoli in serie o di massa (art. 61)	.000
A	73	Compensi in misura fissa spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 62, comma 3)	.000
A	74	Interessi passivi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63	.000
A	75	Imposte indeducibili ò non pagate (art. 64, comma 1)	.000
A	76	INVIM decennale pagata nell'esercizio (art. 64, comma 2)	.000
A	77	Contributi ad associazioni sindacali e di categoria non corrisposti o corrisposti in misura eccedente i limiti e le condizioni di cui all'art. 64, comma 4	.000
A	78	Spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di dipendenti eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 65, comma 1	.000
A	79	Erogazioni liberali diverse da quelle previste nell'art. 10, comma 1, lettera *p)*	.000
A	80	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste nell'art. 66	.000
		Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte	
A	81	*a)* relativi a beni materiali e immateriali (artt. 67 e 68)	.000
A	82	*b)* relativi a beni gratuitamente devolvibili (art. 69)	.000
A	83	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 74)	.000
A	84	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile a norma dell'art. 67, comma 7	.000
		Accantonamenti non deducibili in tutto o in parte	
A	85	*a)* per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per le indennità di fine rapporto di cui alle lettere *c) d)* ed *f)* del comma 1 dell'art. 16 (art. 70)	.000
A	86	*b)* per rischi su crediti (art. 71)	.000
A	87	*c)* per rischi di cambio (art. 72)	.000
A	88	*d)* per altre finalità (art. 73)	.000
A	89	Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 75, comma 4)	.000
A	90	Spese ed altri componenti negativi che si riferiscono ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività *o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 75, comma 5*	.000
A	91	Riserve o fondi costituiti prima della trasformazione (art. 122, comma 4)	.000
		Altre variazioni in aumento	
A	92		.000
A	93		.000
A	94		.000
A	95	**C) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO**	.000

(*) Se dal conto dei profitti e delle perdite non risultano tutti i ricavi, costi, rimanenze ed altri elementi necessari per la determinazione del reddito di impresa secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del T.U.I.R., gli elementi mancanti devono essere indicati in apposito prospetto sottoscritto dal dichiarante.

		VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	
A	96	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive, realizzate nel periodo d imposta da acquisire a tassazione in quote costanti nell esercizio in cui sono realizzate e nei successivi (art 54, comma 4, e art 55, comma 2)	000
A	97	Utili distribuiti dalle società di cui al rigo A64	000
A	98	Perdite derivanti dalla partecipazione in società di cui al rigo A64	.000
A	99	Proventi degli immobili di cui al rigo A65	000
A	100	Quota dell INVIM decennale (art 64, comma 2)	000
A	101	Spese e altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art 75 comma 4)	000
A	102	Proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e altri proventi non computabili nella determinazione del reddito di impresa (art 58)	000
A	103	Partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti agli amministratori e agli associati di associazioni in partecipazione (art 62, comma 4)	.000
A	104	Deduzione forfetaria di spese non documentate per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto terzi	.000
A	105	Proventi derivanti dall'attività di agriturismo	.000
		Altre variazioni in diminuzione	
A	106		.000
A	107		.000
A	108		000
A	109		000
A	110	**D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE**	.000
A	111	E) Differenza (somma algebrica) tra variazioni in aumento e variazioni in diminuzione (totale C - totale D)	.000
A	112	F) REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI O PERDITA (somma algebrica tra A o B ed E)	.000
A	113	a dedurre erogazioni liberali di cui agli artt 65, comma 2, e 10, comma 1, lettera *r)*, del T U I R. e all'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n 370	.000
A	114	**REDDITO O PERDITA** (da riportare nel quadro L, rigo 1, colonna 1)	000
		DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI	Barrare la casella in caso di esclusione dall'ILOR ai sensi della lett. e-bis, comma 2 dell'art. 115 del T U I R. ☐
		COMPONENTI POSITIVI	
A	115	Reddito netto di cui alla precedente lettera F	000
A	116	Perdite derivanti da attività commerciali esercitate all estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art 117, comma 2)	.000
A	117	Perdite derivanti dalla partecipazione in società semplici in nome collettivo e in accomandita semplice come indicate al rigo A99 (art 115 comma 2 lett *b)*)	.000
A	118	Altri componenti positivi	000
A	119	**H) TOTALE COMPONENTI POSITIVI**	000
		COMPONENTI NEGATIVI	
A	120	Perdita di cui alla precedente lettera F	.000
A	121	Redditi derivanti da attività commerciali esercitate all estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 117 comma 2)	000
A	122	Redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice come indicati al rigo A64 (art 115, comma 2, lett. *b)*)	000
A	123	Redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (art 115, comma 2, lett *a)*)	000
A	124	Redditi dei terreni e dei fabbricati di cui al rigo A65	000
A	125	Riserve o fondi in sospensione d'imposta costituiti prima della trasformazione (art. 122, comma 4)	000
A	126	Altri componenti negativi	.000
A	127	**I) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI**	.000
A	128	L) REDDITO AL LORDO DELLE ESENZIONI E DELLE EROGAZIONI LIBERALI (sottrarre il totale I dal totale H, indicando zero se l'importo è negativo)	000
A	129	(meno) Ammontare dei redditi esenti ai fini dell'ILOR	.000
A	130	(meno) Ammontare del contributo diretto lavorativo	.000
A	131	REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI	.000
A	132	a dedurre erogazioni liberali di cui agli artt. 65, comma 2, e 10, comma 1, lettera *r)*, del T U I R	000
A	133	**M) REDDITO IMPONIBILE** (da riportare nel quadro O, rigo 15, colonna 2)	000
A	134	Deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 120, comma 1 (da riportare nel quadro O, rigo 15, colonna 3)	000
A	135	Deduzioni spettanti ai sensi dell art 120, comma 2 (da riportare nel quadro O, rigo 15, colonna 4)	.000

PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE (art 54 comma 4 e art 55 comma 2)

A	136	Importo complessivo	000
A	137	Quota costante imputabile all'esercizio	000

PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI

A	138	PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ	dipendenti a tempo pieno	numero 1	numero giornate	2	spese	3 000	CONSUMI	energia	4 000
A	139		dipendenti a tempo parziale	numero 1	numero giornate	2	spese	3 000		di cui per energia elettrica	4 .000
A	140		apprendisti	numero 1	numero giornate	2	spese	3 .000		carburanti, lubrificanti e simili destinati all autotrazione	4 000
A	141		collaboratori coordinati e continuativi	numero 1	compensi	2 000	lavoro straordinario		numero ore 3	spese	4 .000
A	142	totale ricavi						1 000	Componenti negativi		2 000
A	143	BENI STRUMENTALI	ammontare del costo dei beni utilizzati al netto degli oneri finanziari per quelli in leasing					1 000	altri costi		2 000
A	144	Contributo diretto lavorativo		1 .000	Volume degli affari ai fini IVA			2 000	componenti straordinari negativi		3 000

PROSPETTO DEI DATI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO DEGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

N	ord	Attività svolta 1	Anno inizio 2	Esclusione (*) 3	Correttivi (*) territ 4	Correttivi (*) invalid 5	Periodo attività normale 6	Periodo attività effettivo 7	Lavoro dipendente giorni 8	Lavoro dipendente tempo pieno 9	Lavoro dipendente tempo parziale 10	Giorni di attività agraria 11	Altri redditi giorni 12	Altri redditi importo 13	Ricavi 14	Attività di partecip % 15
A	145													.000	.000	
A	146													.000	.000	

A	147	Versamento di cui all art 4 comma 1 lett d) L 413/91 relativo a ricavi non annotati nelle scritture contabili (*)	DATA VERSAMENTO 1	CODICE 2	3 000

(*) Vedere istruzioni

ANNOTAZIONI: ______________________________

____

____

____

____

OPZIONE O REVOCA DI CUI ALL'ART 10 DEL D L 2 MARZO 1989, N 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DALLA LEGGE 27 APRILE 1989, N 154 E OPZIONE DI CUI ALL'ART 5, COMMA 3 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N 413 (AGRITURISMO).

☐ Si comunica di aver optato, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n 69 del 1989, per il regime di contabilità ordinaria, a partire dall'anno 1993 (barrare la casella)

☐ Si comunica di aver esercitato, ai sensi dell'art 10 del D L n 69 del 1989, la revoca dell'opzione per il regime di contabilità ordinaria, a partire dall'anno 1993 (barrare la casella)

☐ Si comunica di aver optato, ai sensi dell'art 5, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n 413, per il regime di contabilità ordinaria ovvero, ai sensi dell'art 79 del T U I R , per il triennio 1993-1995 (Agriturismo) (barrare la casella)

COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART 1 DEL D L 30 SETTEMBRE 1992, N 394, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1992, N 461

☐ Si comunica di determinare l'imposta sul patrimonio netto con i criteri di cui, art 1 del D L 30 settembre 1992, n 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n 461 (barrare la casella)

ATTESTATI DI VERSAMENTO N ______

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________________________

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI

	N. ord								
B	1	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1						Codice attività 2	
		Codice attività secondo la preesistente codifica 3	Subcodice 4	Anno di inizio attività 5	Se l'attività è iniziata o cessata nell'anno indicare il numero dei giorni				6
B	2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	Comune 1	Prov 2	Frazione via numero civico scala e interno 3			C A P 4	
			Numero luoghi di attività	5					
B	3	PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ	dipendenti a tempo pieno	numero 1	numero giornate 2	spese 3 .000	CONSUMI	energia	4 000
B	4		dipendenti a tempo parziale	numero 1	numero giornate 2	spese 3 000		di cui per energia elettrica	4 000
B	5		apprendisti	numero 1	numero giornate 2	spese 3 000		carburanti lubrificanti e simili destinati all'autotrazione	4 000
B	6		collaboratori coordinati e continuativi	numero 1	compensi 2 000	numero ore lavoro straordinario 3	spese 4 .000	ALTRI DATI (*) 5	6 7
B	7	Indice di rotazione di magazzino		1	lavorazione per conto terzi in percentuale sui ricavi				2 %
B	8	costo del venduto ovvero costo delle materie impiegate	1 000	Costo del venduto per addetto	2 000	altri costi			3 000
B	9	contributo diretto lavorativo	1 .000	volume d'affari ai fini IVA	2 000	ricavi			3 000
B	10	BENI STRUMENTALI ammontare del costo dei beni utilizzati al netto degli oneri finanziari per quelli in leasing	1 000	Componenti negativi	2 .000	componenti straordinari negativi			3 000
B	11	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI							
B	12	Ritenute d'acconto subite (riportare nel Quadro L, rigo 2, col 2)							000
B	13	Imprese che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllate (vedere istruzioni)				A		B	C

PROSPETTO DEI DATI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO DEGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

	N. ord	Attività svolta 1	Anno inizio 2	Esclusione (*) 3	Correttivi (*) territ. 4	Correttivi (*) invalid 5	Periodo attività normale 6	Periodo attività effettivo 7	Lavoro dipendente giorni 8	Lavoro dipendente tempo pieno 9	Lavoro dipendente tempo parziale 10	Giorni di attività agraria 11	Altri redditi giorni 12	Altri redditi importo 13	Ricavi 14	Attività di partecip. % 15
B	14													.000	.000	
B	15													.000	.000	

REDDITI DI IMPRESA MINORE (Art. 79)

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI

COMPONENTI POSITIVI

B	16	Corrispettivi per le cessioni di beni, di materie prime e sussidiarie di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, e/o per le prestazioni di servizi	1 000
B	17	Corrispettivi per le cessioni di titoli (azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e altri titoli in serie o di massa)	.000
B	18	Altri proventi considerati ricavi (indennità conseguite a titolo di risarcimento per la perdita o il danneggiamento di beni la cui cessione genera ricavi, contributi in denaro spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto, contributi in conto esercizio dello Stato e di altri Enti pubblici)	.000
B	19	Valore normale dei beni in natura, anche a *titolo di contributo, e dei beni destinati a finalità estranee* all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci	000
B	20	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili **(di cui per adeguamento al C.D.L.** 000) (*)	000
B	21	Totale ricavi (sommare gli importi da rigo B16 a rigo B20) **(di cui:** 000) (di cui 000) (*)	.000
B	22	Plusvalenze patrimoniali (intero ammontare o quota costante) realizzate mediante cessione, conferimento in società, permuta, indennizzo anche in forma assicurativa o assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa relative a beni diversi da quelli da cui derivano i ricavi	.000
B	23	Sopravvenienze attive (componenti positivi conseguiti a fronte di componenti negativi dedotti in precedenti esercizi o maggiori rispetto a quelli che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, insussistenza di componenti negativi dedotti in precedenti esercizi)	.000

(*) Vedere istruzioni

B	24	Eccedenza delle indennità (intero ammontare o quota costante) per perdita o danneggiamento di beni diversi da quelli da cui derivano ricavi, se l'indennità stessa è conseguita per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi	1 .000
B	25	Altre sopravvenienze attive (indennità per il risarcimento di danni non relative a beni; proventi in denaro o in natura a titolo di contributi diversi da quelli che generano ricavi; valore normale dei beni in locazione finanziaria in caso di cessione del contratto)	.000
B	26	Ammontare dei proventi in denaro o in natura conseguiti da soggetti in contabilità ordinaria in precedenti esercizi, a titolo di contributi diversi da quelli che generano ricavi e accantonati in apposito fondo	.000
B	27	Utili derivanti dalla partecipazione in società personali ed equiparate e in società ed enti soggetti all'IRPEG	.000
B	28	Interessi attivi anche se diversi da quelli di cui alla lettere a) e b) dell'art. 41 e altri redditi di capitale	.000
B	29	Redditi derivanti dall'esercizio dell'attività di Agriturismo (art. 5, L. n. 413, del 30 dicembre 1991)	.000
B	30	Redditi degli immobili diversi da quelli strumentali e da quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché proventi degli immobili strumentali per natura	.000
B	31	Rimanenze finali relative a prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale **(di cui per nuovi valori ai sensi dell'art. 33, comma 10, L. n. 413/91: .... .000)**	.000
B	32	Rimanenze finali relative a materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti **(di cui per nuovi valori ai sensi dell'art. 33, comma 10, L. n. 413/91: .... .000)**	.000
B	33	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	.000
B	34	Rimanenze finali relative ad azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e ad altri titoli in serie o di massa	.000
B	35	Ammontare dei fondi di cui agli articoli 70, 71, 72 e 73, indicati nei bilanci dei soggetti in regime ordinario nell'anno 1990 e non iscritti nel registro degli acquisti IVA o nell'apposito registro	.000
B	36	**TOTALE COMPONENTI POSITIVI** (sommare gli importi da rigo B21 a rigo B35)	.000
		COMPONENTI NEGATIVI	
B	37	Esistenze iniziali relative a prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale	.000
B	38	Esistenze iniziali relative a materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti	.000
B	39	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	.000
B	40	Esistenze iniziali relative ad azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e ad altri titoli in serie o di massa	.000
B	41	Costo di acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci	.000
B	42	Costo di acquisto di azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e di altri titoli in serie o di massa	.000
B	43	Costo per l'acquisizione di servizi	.000
B	44	Spese per prestazioni di lavoro dipendente (stipendi, salari, quote T.F.R., compensi in natura, partecipazione agli utili, ecc.)	.000
B	45	Spese per altre prestazioni di lavoro (compensi e quote di indennità maturate nel periodo d'imposta)	.000
B	46	Partecipazioni agli utili spettanti agli amministratori e agli associati di associazioni in partecipazione	.000
B	47	Interessi passivi	.000
B	48	Imposte deducibili e contributi ad associazioni sindacali e di categoria	.000
B	49	Spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di dipendenti, sostenute per specifiche finalità	.000
B	50	Minusvalenze patrimoniali	.000
B	51	Sopravvenienze passive	.000
B	52	Perdite di beni e perdite su crediti	.000
B	53	Quote di ammortamento dei beni materiali (compresa l'azienda in affitto o in usufrutto) ed immateriali **(di cui per ammortamento anticipato: .... .000, per ammortamento del valore di avviamento: .... .000)**	.000
B	54	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a lire 1.000.000	.000
B	55	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione non portate ad incremento del costo dei beni strumentali ai quali si riferiscono	.000
B	56	Canoni di locazione, anche finanziaria, e/o di noleggio	.000
B	57	Spese relative a più esercizi (spese per studi e ricerche ☐, di pubblicità e propaganda ☐ e di rappresentanza) (barrare la relativa casella se viene richiesta la deduzione in quote costanti)	.000
B	58	Importo deducibile delle spese non documentate sostenute dagli intermediari e rappresentanti di commercio e dagli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979	.000

B	59	Deduzione forfetaria di spese non documentate per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi	1 .000
B	60	Altri componenti negativi (spese ed altri componenti negativi afferenti a ricavi o ad altri proventi che concorrono a formare il reddito)	000
B	61	Costi per agriturismo pari al 75% dei relativi ricavi	000
B	62	**TOTALE COMPONENTI NEGATIVI** (sommare gli importi da rigo B37 a rigo B61)	.000
B	63	Differenza tra componenti positivi e componenti negativi (differenza tra l'importo di rigo B36 e quello di rigo B62)	000
B	64	*(meno)* Erogazioni liberali deducibili ai sensi dell'art 65, comma 2, e dell'art 10, comma 1, lettera r) del T U I R	000
B	65	REDDITO D'IMPRESA MINORE	000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

Barrare la casella in caso di esclusione dall'ILOR ai sensi della lett. e-bis comma 2 dell'art. 115 del T U I R ☐

COMPONENTI POSITIVI

B	66	Riportare l importo di rigo B63	000
B	67	Perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate	000
B	68	Perdite derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice	000
B	69	Altri componenti positivi	000
B	70	TOTALE COMPONENTI POSITIVI (sommare gli importi da rigo B66 a rigo B69)	000

COMPONENTI NEGATIVI

B	71	Redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate	000
B	72	Redditi derivanti dalla partecipazione in società personali ed equiparate, nonché in società ed enti soggetti all'IRPEG	.000
B	73	Redditi degli immobili di cui al rigo B30, con esclusione dei proventi degli immobili strumentali per natura	.000
B	74	Altri componenti negativi	000
B	75	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI (sommare gli importi da rigo B71 a rigo B74)	000
B	76	DIFFERENZA TRA TOTALE COMPONENTI POSITIVI E TOTALE COMPONENTI NEGATIVI (vedere istruzioni)	000
B	77	*(meno)* Ammontare dei redditi esenti ai fini dell ILOR	000
B	78	*(meno)* Ammontare del Contributo Diretto Lavorativo	000
B	79	REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (sottrarre gli importi dei righi B77 e B78 da quello di rigo B76)	000
B	80	*(meno)* Erogazioni liberali deducibili ai sensi dell'art 65, comma 2 e dell art 10, comma 1, lettera r), del TUIR	000
B	81	TOTALE REDDITO IMPONIBILE (da riportare nel Quadro O, rigo 16 col 2)	000
B	82	Deduzioni spettanti ai sensi dell'art 120, comma 1 (da riportare nel Quadro O, rigo 16, col 3)	000
B	83	Deduzioni spettanti ai sensi dell art 120, comma 2 (da riportare nel Quadro O, rigo 16 col 4)	.000

PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE
(art 54 comma 4 e art 55 comma 2)

B	84	Importo complessivo	000
B	85	Quota costante imputabile all'esercizio	.000

			DATA VERSAMENTO	CODICE	
B	86	Versamento di cui all'art 4 comma 1 lett d) L 413/91 relativo a ricavi non annotati nelle scritture contabili			000

Annotazioni ______________________________

OPZIONE DI CUI ALL'ART 10 DEL D L 2 MARZO 1989, N 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DALLA LEGGE 27 APRILE 1989, N 154

Si comunica di aver optato, ai sensi dell'art. 10 del D L n. 69 del 1989, per il regime di contabilità ordinaria, a partire dall'anno 1993 (Barrare la casella) ☐

Si comunica di aver optato, al sensi dell'art 5, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n 413, per il regime di contabilità ordinaria, ovvero, ai sensi dell'art 79 del T U I R , per il triennio 1993-1995 (agriturismo) (Barrare la casella) ☐

ALLEGATI N ______

ATTESTATI DI VERSAMENTO N ______

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________

Mod. 750/B

REDDITI 1992

IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI

N. ord.		DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1	Codice attività 2
B	1	Codice attività secondo la preesistente codifica 3 — Subcodice 4 — Anno di inizio attività 5 — Se l'attività è iniziata o cessata nell'anno indicare il numero dei giorni 6	
B	2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ: Comune 1 — Prov. 2 — Frazione, via, numero civico, scala e interno 3 — C.A.P. 4 — Numero luoghi di attività 5	

		PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ					CONSUMI	
B	3	dipendenti a tempo pieno	numero 1	numero giornate 2	spese 3 .000		energia	4 .000
B	4	dipendenti a tempo parziale	numero 1	numero giornate 2	spese 3 .000		di cui per energia elettrica	4 .000
B	5	apprendisti	numero 1	numero giornate 2	spese 3 .000		carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione	4 .000
B	6	collaboratori coordinati e continuativi	numero 1	compensi 2 .000	numero ore lavoro straordinario 3	spese 4 .000	ALTRI DATI (*) 5	6 7

B	7	Indice di rotazione di magazzino	1	lavorazione per conto terzi in percentuale sui ricavi		2 %
B	8	costo del venduto ovvero costo delle materie impiegate	1 .000	Costo del venduto per addetto	2 .000	altri costi 3 .000
B	9	contributo diretto lavorativo	1 .000	volume d'affari ai fini IVA	2 .000	ricavi 3 .000
B	10	BENI STRUMENTALI — ammontare del costo dei beni utilizzati al netto degli oneri finanziari per quelli in leasing	1 .000	Componenti negativi	2 .000	componenti straordinari negativi 3 .000
B	11	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI				
B	12	Ritenute d'acconto subite (riportare nel Quadro L, rigo 2, col 2)				.000
B	13	Imprese che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllate (vedere istruzioni)		A	B	C

PROSPETTO DEI DATI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO DEGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

N. ord.		Attività svolta 1	Anno inizio 2	Esclusione (*) 3	Correttivi (*) territ. 4	Correttivi (*) invalid. 5	Periodo attività normale 6	Periodo attività effettivo 7	Lavoro dipendente giorni 8	Lavoro dipendente tempo pieno 9	Lavoro dipendente tempo parziale 10	Giorni di attività agraria 11	Altri redditi giorni 12	Altri redditi importo 13	Ricavi 14	Attività di partecip. % 15
B	14													.000	.000	
B	15													.000	.000	

REDDITI DI IMPRESA MINORE (Art. 79)

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI

COMPONENTI POSITIVI

B	16	Corrispettivi per le cessioni di beni, di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, e/o per le prestazioni di servizi	1 .000
B	17	*Corrispettivi per le cessioni di titoli (azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e altri titoli in serie o di massa)*	.000
B	18	Altri proventi considerati ricavi (indennità conseguite a titolo di risarcimento per la perdita o il danneggiamento di beni la cui cessione genera ricavi, contributi in denaro spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto, contributi in conto esercizio dello Stato e di altri Enti pubblici)	.000
B	19	Valore normale dei beni in natura, anche a titolo di contributo, e dei beni destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci	.000
B	20	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili **(di cui per adeguamento al C.D.L.: ....000)** (*)	.000
B	21	Totale ricavi (sommare gli importi da rigo B16 a rigo B20) **(di cui: ....000) (di cui: ....000)** (*)	.000
B	22	Plusvalenze patrimoniali (intero ammontare o quota costante) realizzate mediante cessione, conferimento in società, permuta, indennizzo anche in forma assicurativa o assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa relative a beni diversi da quelli da cui derivano i ricavi	.000
B	23	Sopravvenienze attive (componenti positivi conseguiti a fronte di componenti negativi dedotti in precedenti esercizi o maggiori rispetto a quelli che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi; insussistenza di componenti negativi dedotti in precedenti esercizi)	.000

(*) Vedere istruzioni.

B	24	Eccedenza delle indennità (intero ammontare o quota costante) per perdita o danneggiamento di beni diversi da quelli da cui derivano ricavi, se l'indennità stessa è conseguita per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi	1 .000
B	25	Altre sopravvenienze attive (indennità per il risarcimento di danni non relative a beni; proventi in denaro o in natura a titolo di contributi diversi da quelli che generano ricavi; valore normale dei beni in locazione finanziaria in caso di cessione del contratto)	.000
B	26	Ammontare dei proventi in denaro o in natura conseguiti da soggetti in contabilità ordinaria in precedenti esercizi, a titolo di contributi diversi da quelli che generano ricavi e accantonati in apposito fondo	.000
B	27	Utili derivanti dalla partecipazione in società personali ed equiparate e in società ed enti soggetti all'IRPEG	.000
B	28	Interessi attivi anche se diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) dell'art. 41 e altri redditi di capitale	.000
B	29	Redditi derivanti dall'esercizio dell'attività di Agriturismo (art. 5, L. n. 413, del 30 dicembre 1991)	.000
B	30	Redditi degli immobili diversi da quelli strumentali e da quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché proventi degli immobili strumentali per natura	.000
B	31	Rimanenze finali relative a prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale **(di cui per nuovi valori ai sensi dell'art. 33, comma 10, L. n. 413/91: .... .000)**	.000
B	32	Rimanenze finali relative a materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti **(di cui per nuovi valori ai sensi dell'art. 33, comma 10, L. n. 413/91: .... .000)**	.000
B	33	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	.000
B	34	Rimanenze finali relative ad azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e ad altri titoli in serie o di massa	.000
B	35	Ammontare dei fondi di cui agli articoli 70, 71, 72 e 73, indicati nei bilanci dei soggetti in regime ordinario nell'anno 1990 e non iscritti nel registro degli acquisti IVA o nell'apposito registro	.000
B	36	**TOTALE COMPONENTI POSITIVI** (sommare gli importi da rigo B21 a rigo B35)	.000
		COMPONENTI NEGATIVI	
B	37	Esistenze iniziali relative a prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale	.000
B	38	Esistenze iniziali relative a materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti	.000
B	39	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	.000
B	40	Esistenze iniziali relative ad azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e ad altri titoli in serie o di massa	.000
B	41	Costo di acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci	.000
B	42	Costo di acquisto di azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e di altri titoli in serie o di massa	.000
B	43	Costo per l'acquisizione di servizi	.000
B	44	Spese per prestazioni di lavoro dipendente (stipendi, salari, quote T.F.R., compensi in natura, partecipazione agli utili, ecc.)	.000
B	45	Spese per altre prestazioni di lavoro (compensi e quote di indennità maturate nel periodo d'imposta)	.000
B	46	Partecipazioni agli utili spettanti agli amministratori e agli associati di associazioni in partecipazione	.000
B	47	Interessi passivi	.000
B	48	Imposte deducibili e contributi ad associazioni sindacali e di categoria	.000
B	49	Spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di dipendenti, sostenute per specifiche finalità	.000
B	50	Minusvalenze patrimoniali	.000
B	51	Sopravvenienze passive	.000
B	52	Perdite di beni e perdite su crediti	.000
B	53	Quote di ammortamento dei beni materiali (compresa l'azienda in affitto o in usufrutto) ed immateriali **(di cui per ammortamento anticipato: .... .000, per ammortamento del valore di avviamento: .... .000)**	.000
B	54	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a lire 1.000.000	.000
B	55	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione non portate ad incremento del costo dei beni strumentali ai quali si riferiscono	.000
B	56	Canoni di locazione, anche finanziaria, e/o di noleggio	.000
B	57	Spese relative a più esercizi (spese per studi e ricerche ☐, di pubblicità e propaganda ☐ e di rappresentanza) (barrare la relativa casella se viene richiesta la deduzione in quote costanti)	.000
B	58	Importo deducibile delle spese non documentate sostenute dagli intermediari e rappresentanti di commercio e dagli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979	.000

B	59	Deduzione forfetaria di spese non documentate per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi	1 .000
B	60	Altri componenti negativi (spese ed altri componenti negativi afferenti a ricavi o ad altri proventi che concorrono a formare il reddito)	.000
B	61	Costi per agriturismo pari al 75% dei relativi ricavi	.000
B	62	**TOTALE COMPONENTI NEGATIVI** (sommare gli importi da rigo B37 a rigo B61)	.000
B	63	Differenza tra componenti positivi e componenti negativi (differenza tra l'importo di rigo B36 e quello di rigo B62)	.000
B	64	*(meno)* Erogazioni liberali deducibili ai sensi dell'art. 65, comma 2, e dell'art. 10, comma 1, lettera r) del T.U.I.R.	.000
B	65	REDDITO D'IMPRESA MINORE	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

Barrare la casella in caso di esclusione dall'ILOR ai sensi della lett. o-bis, comma 2, dell'art. 115 del T.U.I.R. ☐

COMPONENTI POSITIVI

B	66	Riportare l'importo di rigo B63	.000
B	67	Perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate	.000
B	68	Perdite derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice	.000
B	69	Altri componenti positivi	.000
B	70	TOTALE COMPONENTI POSITIVI (sommare gli importi da rigo B66 a rigo B69)	.000

COMPONENTI NEGATIVI

B	71	Redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate	.000
B	72	Redditi derivanti dalla partecipazione in società personali ed equiparate, nonché in società ed enti soggetti all'IRPEG	.000
B	73	Redditi degli immobili di cui al rigo B30, con esclusione dei proventi degli immobili strumentali per natura	.000
B	74	Altri componenti negativi	.000
B	75	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI (sommare gli importi da rigo B71 a rigo B74)	.000
B	76	DIFFERENZA TRA TOTALE COMPONENTI POSITIVI E TOTALE COMPONENTI NEGATIVI (vedere istruzioni)	.000
B	77	*(meno)* Ammontare dei redditi esenti ai fini dell'ILOR	.000
B	78	*(meno)* Ammontare del Contributo Diretto Lavorativo	.000
B	79	REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (sottrarre gli importi dei righi B77 e B78 da quello di rigo B76)	.000
B	80	*(meno)* Erogazioni liberali deducibili ai sensi dell'art. 65, comma 2, e dell'art. 10, comma 1, lettera r), del TUIR	.000
B	81	TOTALE REDDITO IMPONIBILE (da riportare nel Quadro O, rigo 16, col. 2)	.000
B	82	Deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 120, comma 1 (da riportare nel Quadro O, rigo 16, col. 3)	.000
B	83	Deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 120, comma 2 (da riportare nel Quadro O, rigo 16, col. 4)	.000

PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2)

B	84	Importo complessivo	.000
B	85	Quota costante imputabile all'esercizio	.000

			DATA VERSAMENTO	CODICE	
B	86	Versamento di cui all'art. 4, comma 1 lett. d) L. 413/91 relativo a ricavi non annotati nelle scritture contabili			.000

Annotazioni ______________________________

OPZIONE DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.L. 2 MARZO 1989, N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DALLA LEGGE 27 APRILE 1989, N. 154.

Si comunica di aver optato, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 69 del 1989, per il regime di contabilità ordinaria, a partire dall'anno 1993 (Barrare la casella) ☐

Si comunica di aver optato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per il regime di contabilità ordinaria, ovvero, ai sensi dell'art. 79 del T.U.I.R., per il triennio 1993-1995 (agriturismo) (Barrare la casella) ☐

ALLEGATI N. ________

ATTESTATI DI VERSAMENTO N. ________

Data ____________________ IL DICHIARANTE ______________________________

Mod. 750/C

REDDITI 1992
LAVORO AUTONOMO

ESEMPLARE PER L ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Denominazione	Codice fiscale

PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI

N ord								
		DESCRIZIONE DELL ATTIVITÀ ESERCITATA 1						Codice attività 2
C	1	Codice attività secondo la precedente codifica 3	Subcodice 4	Anno di inizio attività 5	Se l attività è iniziata o cessata nell anno indicare il numero dei giorni			6
C	2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ	Comune 1	Prov 2	Frazione via numero civico scala e interno 3			C A P 4
			Numero luoghi di attività	5				
C	3	BENI STRUMENTALI	ammontare del costo dei beni utilizzati al netto degli oneri finanziari per quelli in leasing		1 000	CONSUMI	spese telefoniche	2 000
C	4	PERSONALE ADDETTO ALL ATTIVITÀ	dipendenti a tempo pieno	numero 1	numero giornate 2	spese 3 000	energia elettrica	4 000
C	5		dipendenti a tempo parziale	numero 1	numero giornate 2	spese 3 000	carburanti lubrificanti e simili destinati all autotrazione	4 000
C	6		collaboratori coordinati e continuativi	numero 1	compensi 2 000	lavoro straordinario numero ore 3 spese 4 000	ALTRI COSTI 5 .000	numero fatture emesse 6
C	7	Contributo diretto lavorativo						000
C	8	Volume d affari ai fini IVA			1 000	Compensi dichiarati		2 000
C	9	Componenti negativi			1 000	Componenti straordinari negativi		2 000
C	10	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI						
C	11	Ritenute d acconto subite (riportare nel Quadro L rigo 3 col 2)						000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI (art 50)

			1
C	12	Compensi lordi in denaro e in natura derivanti da attività professionali ed artistiche	000
C	13	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di redditi	000
C	14	Compensi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento al C D L 000) (*)	000
C	15	A) TOTALE COMPENSI (sommare gli importi da rigo C12 a rigo C14)	000
C	16	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L 1 000 000	000
C	17	Quote di ammortamento degli altri beni strumentali	000
C	18	Spese per il personale dipendente e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	000
C	19	Compensi corrisposti a terzi	000
C	20	Canoni di locazione anche finanziaria e/o di noleggio	000
C	21	Interessi passivi	000
C	22	Premi di assicurazione inerenti l'esercizio dell arte e della professione	.000
C	23	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi (Ammontare sostenuto L) Ammontare deducibile (massimo 2% di rigo C15)	000

(*) Vedere istruzioni

C	24	Spese di rappresentanza (Ammontare sostenuto L) Ammontare deducibile (massimo 1% di rigo C15)	1 .000
C	25	Spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale (50% del relativo ammontare)	.000
C	26	Altre spese documentate	.000
C	27	B) TOTALE SPESE ED ONERI DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo C16 a rigo C26)	.000
C	28	Differenza tra totale compensi e totale spese ed oneri deducibili (somma algebrica tra totale A e totale B)	.000
C	29	C) REDDITO NETTO (O PERDITA) (riportare l'importo di rigo C28) (da riportare nel quadro L, rigo 3, col 1)	.000

			DATA VERSAMENTO	CODICE	
C	30	Versamento di cui all'art 4, comma 1 lett. d) L 413/91 relativo a compensi non annotati nelle scritture contabili (*)			.000

ANNOTAZIONI ______________________________

____

____

____

OPZIONE A NORMA DELL'ART 10, DEL D L 2 MARZO 1989, N 69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DALLA LEGGE 27 APRILE 1989, N 154

Ai fini della applicazione del regime di contabilità ordinaria, si comunica di aver optato, ai sensi della disposizione sopra citata, per il predetto regime (Barrare la casella) ☐

(*) Vedere istruzioni

ALLEGATI N ______

ATTESTATI DI VERSAMENTO N ______

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________________

Mod. 750/C

REDDITI 1992
LAVORO AUTONOMO

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Denominazione	Codice fiscale

PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI

N ord											
		DESCRIZIONE DELL ATTIVITÀ ESERCITATA 1								Codice attività 2	
C	1	Codice attività secondo la precedente codifica 3	Subcodice 4	Anno di inizio attività 5	Se l attività è iniziata o cessata nell anno indicare il numero dei giorni					6	
C	2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ	Comune 1		Prov 2	Frazione via numero civico scala e interno 3				C A P 4	
			Numero luoghi di attività		5						
C	3	BENI STRUMENTALI	ammontare del costo dei beni utilizzati al netto degli oneri finanziari per quelli in leasing				1 000	CONSUMI	spese telefoniche	2 000	
C	4	PERSONALE ADDETTO ALL ATTIVITÀ	dipendenti a tempo pieno	numero 1	numero giornate	2	spese 3 000		energia elettrica	4 000	
C	5		dipendenti a tempo parziale	numero 1	numero giornate	2	spese 3 000		carburanti lubrificanti e simili destinati all autotrazione	4 000	
C	6		collaborazioni coordinate e continuative	numero 1	compensi 2 000	lavoro straordinario	numero ore 3	spese 4 000	ALTRI COSTI	5 000	numero fatture emesse 6
C	7	Contributo diretto lavorativo									000
C	8	Volume d affari ai fini IVA				1 000	Compensi dichiarati				2 000
C	9	Componenti negativi				1 000	Componenti straordinari negativi				2 000
C	10	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI									
C	11	Ritenute d'acconto subite (riportare nel Quadro L rigo 3 col 2)									000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI (art 50)

			1
C	12	Compensi lordi in denaro e in natura, derivanti da attività professionali ed artistiche	000
C	13	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di redditi	000
C	14	Compensi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento al C D L 000) (*)	000
C	15	A) TOTALE COMPENSI (sommare gli importi da rigo C12 a rigo C14)	000
C	16	Spese per l acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L 1 000 000	000
C	17	Quote di ammortamento degli altri beni strumentali	000
C	18	Spese per il personale dipendente e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	000
C	19	Compensi corrisposti a terzi	000
C	20	Canoni di locazione anche finanziaria e/o di noleggio	000
C	21	Interessi passivi	000
C	22	Premi di assicurazione inerenti l esercizio dell'arte e della professione	000
C	23	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi (Ammontare sostenuto L) Ammontare deducibile (massimo 2% di rigo C15)	000

(*) Vedere istruzioni

C	24	Spese di rappresentanza (Ammontare sostenuto L) Ammontare deducibile (massimo 1% di rigo C15)	1 .000
C	25	Spese di partecipazione a convegni congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale (50% del relativo ammontare)	.000
C	26	Altre spese documentate	.000
C	27	B) TOTALE SPESE ED ONERI DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo C16 a rigo C26)	.000
C	28	Differenza tra totale compensi e totale spese ed oneri deducibili (somma algebrica tra totale A e totale B)	.000
C	29	C) REDDITO NETTO (O PERDITA) (riportare l'importo di rigo C28) (da riportare nel quadro L, rigo 3, col 1)	.000

			DATA VERSAMENTO	CODICE	
C	30	Versamento di cui all'art. 4 comma 1 lett d) L 413/91 relativo a compensi non annotati nelle scritture contabili (*)			.000

ANNOTAZIONI ______________________________

____

____

____

OPZIONE A NORMA DELL'ART 10, DEL D L 2 MARZO 1989, N 69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DALLA LEGGE 27 APRILE 1989, N 154

Ai fini della applicazione del regime di contabilità ordinaria, si comunica di aver optato, ai sensi della disposizione sopra citata, per il predetto regime (Barrare la casella) ☐

(*) Vedere istruzioni

ALLEGATI N ______

ATTESTATI DI VERSAMENTO N ______

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________________

Mod. 750/D1

REDDITI 1992
ALLEVAMENTO DI ANIMALI

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE

Ragione sociale	Codice fiscale

SEZIONE I - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO NORMALIZZATO ALLA FASCIA BASE (1)

N ord		Fascia qualità	REDDITO AGRARIO (2) 1	COEFFICIENTE DI NORMALIZZAZIONE 2	REDDITO AGRARIO NORMALIZZATO 3	N ord		Fascia qualità	REDDITO AGRARIO (2) 1	COEFFICIENTE DI NORMALIZZAZIONE 2	REDDITO AGRARIO NORMALIZZATO 3
D1	1	I		56,389		D1	4	IV		13,426	
D1	2	II		32,222		D1	5	V		11,934	
D1	3	III		37,593		D1	6	VI		1,000	
								TOTALE A reddito agrario normalizzato (sommare gli importi da rigo D1 1 a rigo D1 6)			

SEZIONE II - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI ANIMALI NORMALIZZATO ALLA SPECIE BASE

N Ord		SPECIE ANIMALE	NUMERO CAPI ALLEVATI 1	COEFFICIENTE DI NORMALIZZAZIONE 2	NUMERO CAPI NORMALIZZATI 3
D1	7	Bovini e bufalini da riproduzione		1 750,000	
D1	8	Vitelloni		1 050,000	
D1	9	Manze		600,000	
D1	10	Vitelli		250,000	
D1	11	Suini da riproduzione		700,000	
D1	12	Suinetti		20,000	
D1	13	Suini leggeri da macello		200,000	
D1	14	Suini pesanti da macello		300,000	
D1	15	*Polli e fagiani da riproduzione*		29,500	
D1	16	Galline ovaiole		18,500	
D1	17	Polli da allevamento e fagiani		3,500	
D1	18	Polli da carne		2,375	
D1	19	Galletto		1,000	
D1	20	Tacchini da riproduzione		48,000	
D1	21	Tacchini da carne leggeri		8,500	
D1	22	Tacchini da carne pesanti		15,000	
D1	23	Anatre e oche da riproduzione		32,000	
D1	24	Anatre, oche, capponi		10,000	
D1	25	Faraone da riproduzione		14,500	
D1	26	*Faraone*		3,000	
D1	27	Starne, pernici e coturnici da riproduzione		9,500	
D1	28	Starne, pernici e coturnici		3,000	
D1	29	Piccioni e quaglie da riproduzione		9,500	
D1	30	Piccioni quaglie e altri volatili		1,000	
D1	31	Conigli e porcellini d India da riproduzione		21,500	
D1	32	Conigli e porcellini d India		3,375	
D1	33	Lepri, visoni, cincillà e nutrie		25,000	
D1	34	Volpi		115,000	
D1	35	Ovini e caprini da riproduzione		230,000	
D1	36	Agnelloni e caprini da carne		36,500	
D1	37	Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q li (3)		320,000	
D1	38	Pesci, crostacei e molluschi da consumo q li (3)		200,000	
D1	39	Cinghiali e cervi		250,000	
D1	40	Daini caprioli e mufloni		125,000	
D1	41	Equini da riproduzione		1 300,000	
D1	42	Puledri		500,000	
D1	43	Alveari (famiglie) (3)		200,000	
D1	44	Lumache consum q li (3)		200,000	
		TOTALE B numero dei capi normalizzati (da riportare al rigo D1 45, col 1)			

SEZIONE III - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI SENSI DELL ART 78 DEL T U I R

N ord		TOTALE B 1	CAPI ALLEVABILI NEI LIMITI DELL ART 29 TOTALE A × 372,4 / 100,000 2	NUMERO DI CAPI ECCEDENTI (col 1 — col 2) 3	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE (33,33 × 2) 4	REDDITO DI ALLEVAMENTO ECCEDENTE 5
D1	45				66,66	000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

Barrare la casella in caso di esclusione dall'ILOR ai sensi della lett. e-bis, comma 2, dell'art. 115 del T U I R. ☐

D1	46	Reddito di allevamento (riportare l'importo del rigo D1 45 col 5)	.000
D1	47	*Meno redditi esenti ai fini* ILOR (5)	000
D1	48	Reddito al netto delle esenzioni (sottrarre l'importo di rigo D1 47 da quello di rigo D1 46) (da riportare nel quadro O rigo 19 col 2)	000
D1	49	Deduzioni di cui all art 120, comma 1 (da riportare nel quadro O rigo 19 col 3)	000

(1) I redditi della sezione I non vanno arrotondati – (2) Vanno riportati in questa colonna i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l allevamento posseduti o condotti in affitto – (3) Per le specie di pesci lumache ed alveari l unità di allevamento è riferita rispettivamente al quintale ed alla famiglia – (4) Da riportare nel quadro L, rigo 6 colonna 1 – (5) Indicare in apposito allegato il tipo di esenzione in godimento

Data ____________ IL DICHIARANTE ____________________

Mod. 750/D1

REDDITI 1992
ALLEVAMENTO DI ANIMALI

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

SEZIONE I - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO NORMALIZZATO ALLA FASCIA BASE (1)

N ord		Fascia qualità	REDDITO AGRARIO (2) 1	COEFFICIENTE DI NORMALIZZAZIONE 2	REDDITO AGRARIO NORMALIZZATO 3	N ord		Fascia qualità	REDDITO AGRARIO (2) 1	COEFFICIENTE DI NORMALIZZAZIONE 2	REDDITO AGRARIO NORMALIZZATO 3
D1	1	I		56,389		D1	4	IV		13,428	
D1	2	II		32,222		D1	5	V		11,934	
D1	3	III		37,593		D1	6	VI		1,000	
										TOTALE A reddito agrario normalizzato (sommare gli importi da rigo D1 1 a rigo D1 6)	

SEZIONE II - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI ANIMALI NORMALIZZATO ALLA SPECIE BASE

N Ord		SPECIE ANIMALE	NUMERO CAPI ALLEVATI 1	COEFFICIENTE DI NORMALIZZAZIONE 2	NUMERO CAPI NORMALIZZATI 3
D1	7	Bovini e bufalini da riproduzione		1.750,000	
D1	8	Vitelloni		1 050,000	
D1	9	Manze		600,000	
D1	10	Vitelli		250,000	
D1	11	Suini da riproduzione		700,000	
D1	12	Suinetti		20,000	
D1	13	Suini leggeri da macello		200,000	
D1	14	Suini pesanti da macello		300,000	
D1	15	Polli e fagiani da riproduzione		29,500	
D1	16	Galline ovaiole		18,500	
D1	17	Polli da allevamento e fagiani		3,500	
D1	18	Polli da carne		2,375	
D1	19	Galletto		1,000	
D1	20	Tacchini da riproduzione		48,000	
D1	21	Tacchini da carne leggeri		8,500	
D1	22	Tacchini da carne pesanti		15,000	
D1	23	Anatre e oche da riproduzione		32,000	
D1	24	Anatre, oche capponi		10,000	
D1	25	Faraone da riproduzione		14,500	
D1	26	Faraone		3,000	
D1	27	Starne, pernici e coturnici da riproduzione		9,500	
D1	28	Starne, pernici e coturnici		3,000	
D1	29	Piccioni e quaglie da riproduzione		9,500	
D1	30	Piccioni, quaglie e altri volatili		1,000	
D1	31	Conigli e porcellini d'India da riproduzione		21,500	
D1	32	Conigli e porcellini d'India		3,375	
D1	33	Lepri visoni cincillà e nutrie		25,000	
D1	34	Volpi		115,000	
D1	35	Ovini e caprini da riproduzione		230,000	
D1	36	Agnelloni e caprini da carne		38,500	
D1	37	Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q li (3)		320,000	
D1	38	Pesci crostacei e molluschi da consumo q li (3)		200,000	
D1	39	Cinghiali e cervi		250,000	
D1	40	Daini, caprioli e mufloni		125,000	
D1	41	Equini da riproduzione		1.300,000	
D1	42	Puledri		500,000	
D1	43	Alveari (famiglie) (3)		200,000	
D1	44	Lumache consum q li (3)		200,000	
				TOTALE B numero dei capi normalizzati (da riportare al rigo D1 46, col 1)	

SEZIONE III - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI SENSI DELL ART 78 DEL T U I R

N ord		TOTALE B 1	CAPI ALLEVABILI NEI LIMITI DELL ART 28 TOTALE A × $\frac{372,4}{100\,000}$ 2	NUMERO DI CAPI ECCEDENTI (col 1 — col 2) 3	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE (33 33 × 2) 4	REDDITO DI ALLEVAMENTO ECCEDENTE 5
D1	45				66,66	000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

Barrare la casella in caso di esclusione dall'ILOR ai sensi dello lett. e-bis, comma 2, dell'art. 115 del T U I R. ☐

N ord			
D1	46	Reddito di allevamento (riportare l'importo del rigo D1 45 col 5)	,000
D1	47	Meno redditi esenti ai fini ILOR (5)	,000
D1	48	Reddito al netto delle esenzioni (sottrarre l importo di rigo D1 47 da quello di rigo D1 46) (da riportare nel quadro O rigo 19 col 2)	,000
D1	49	Deduzioni di cui all art 120, comma 1 (da riportare nel quadro O rigo 19 col 3)	,000

(1) I redditi della sezione I non vanno arrotondati – (2) Vanno riportati in questa colonna i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l allevamento posseduti o condotti in affitto – (3) Per le specie di pesci lumache ed alveari l unità di allevamento è riferita rispettivamente al quintale ed alla famiglia – (4) Da riportare nel quadro L, rigo 5 colonna 1 – (5) Indicare in apposito allegato il tipo di esenzione in godimento

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________________________

Mod. 750/F

REDDITI 1992
CAPITALE

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI (1)

N. ord.		REDDITI	1 Redditi	2 Credito d'imposta	3 Importo delle ritenute subite
F	1	Utili anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali, residenti nel territorio dello Stato, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983 (2)	000	000	000
F	2	Utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali, residenti nel territorio dello Stato prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983 (2)	000	000	000
F	3	Utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b), dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 (2)	000	000	000
F	4	Utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87 lett. b) prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 (2)	000		000
F	5	Utili anche in natura distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo (2)	000		000
F	6	Utili anche in natura, derivanti dalla partecipazione in enti di cui all'art. 87, lett. c)	000		000
F	7	Interessi ed altri proventi di capitali dati a mutuo ed altri contratti, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo	000		000
F	8	Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile	000		000
F	9	Compensi percepiti per prestazioni di fidejussioni o di altre garanzie	000		000
F	10	Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da quelli indicati nel primo comma dell'art. 2554 del codice civile se l'apporto non è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e le somme o il valore normale dei beni apportati	000		000
F	11	Utili corrisposti da società o enti che gestiscono masse patrimoniali altrui compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione	000		000
F	12	Ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale	000		000
F	13	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di reddito di capitale	000		000
F	14	A) TOTALE	000	000	000

I totali delle colonne 1, 2 e 3 devono essere riportati nel rigo 8 del quadro L rispettivamente nelle colonne 1, 4 e 2

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

			1
F	15	Ammontare dei redditi percepiti (Totale A colonna 1)	000
		a dedurre	
F	16	Utili di cui ai righi da F 1 a F 6	000
F	17	Redditi di capitale prodotti all'estero	000
F	18	TOTALE DA DEDURRE	000
F	19	B) REDDITO IMPONIBILE (sottrarre dall'importo di rigo F 15 l'importo di rigo F 18) (riportare nel quadro O, rigo 21, colonna 2)	000

(1) Indicare i redditi percepiti nel 1992 esclusi quelli soggetti a tassazione separata o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
(2) Compilare il Mod. 750/T contenente la distinta dei redditi derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti a ritenuta d'acconto

ALLEGATI N. ______ MODELLI R.A.D. N. ______

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________________

Mod. 750/F

REDDITI 1992

CAPITALE

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI (1)

N ord		REDDITI	1 Redditi	2 Credito d imposta	3 Importo delle ritenute subite
F	1	Utili anche in natura, (a cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali, residenti nel territorio dello Stato, dopo la chiusura dell esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983 (2)	000	000	.000
F	2	Utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali, residenti nel territorio dello Stato, prima della chiusura dell esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983 (2)	000	000	.000
F	3	Utili anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art 87, lett b), dopo la chiusura dell esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 (2)	.000	000	.000
F	4	Utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all art 87, lett b), prima della chiusura dell esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 (2)	000		000
F	5	Utili anche in natura distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo (2)	000		000
F	6	Utili anche in natura, derivanti dalla partecipazione in enti di cui all art 87, lett c)	000		.000
F	7	Interessi ed altri proventi di capitali dati a mutuo ed altri contratti, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo	000		000
F	8	Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile	000		.000
F	9	Compensi percepiti per prestazioni di fidejussioni o di altre garanzie	000		.000
F	10	Utili derivanti da contratti da associazione in partecipazione e da quelli indicati nel primo comma dell'art 2554 del codice civile se l apporto non è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e le somme o il valore normale dei beni apportati	000		.000
F	11	Utili corrisposti da società o enti che gestiscono masse patrimoniali altrui, compresa la differenza tra l ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione	000		000
F	12	Ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale	.000		000
F	13	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di reddito di capitale	000		.000
F	14	A) TOTALE	000	000	000

I totali delle colonne 1 2 e 3 devono essere riportati nel rigo 6 del quadro L, rispettivamente nelle colonne 1, 4 e 2.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

			1
F	15	Ammontare dei redditi percepiti (Totale A, colonna 1)	000
		a dedurre	
F	16	Utili di cui ai righi da F 1 a F 6	000
F	17	Redditi di capitale prodotti all estero	000
F	18	TOTALE DA DEDURRE	.000
F	19	**B) REDDITO IMPONIBILE** (sottrarre dall'importo di rigo F 15 l importo di rigo F 18) (riportare nel quadro O, rigo 21, colonna 2)	000

(1) Indicare i redditi percepiti nel 1992 esclusi quelli soggetti a tassazione separata o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
(2) Compilare il Mod 750/T contenente la distinta dei redditi derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti a ritenuta d acconto

ALLEGATI N ______ MODELLI R A D N ______

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________________

Mod. 750/G

REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro sottostante

G 1	1 codice fiscale	2 ragione sociale		3 artigiani	4 codice attività
	5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione via e numero civico		8 c a p
G 2	1 codice fiscale	2 ragione sociale		3 artigiani	4 codice attività
	5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione via e numero civico		8 c a p
G 3	1 codice fiscale	2 ragione sociale		3 artigiani	4 codice attività
	5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione via e numero civico		8 c a p
G 4	1 codice fiscale	2 ragione sociale		3 artigiani	4 codice attività
	5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione via e numero civico		8 c a p
G 5	1 codice fiscale	2 ragione sociale		3 artigiani	4 codice attività
	5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione via e numero civico		8 c a p
G 6	1 codice fiscale	2 ragione sociale		3 artigiani	4 codice attività
	5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione via e numero civico		8 c a p
G 7	1 codice fiscale	2 ragione sociale		3 artigiani	4 codice attività
	5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione via e numero civico		8 c a p
G 8	1 codice fiscale	2 ragione sociale		3 artigiani	4 codice attività
	5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione via e numero civico		8 c a p

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

N ord	1 REDDITO (O PERDITA) DELLA SOCIETÀ	2 QUOTA DI PARTECIPAZIONE % (1)	QUOTE IMPUTABILI ALLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DICHIARANTE			
			3 REDDITO (O PERDITA)	4 RITENUTA O ACCONTO	5 CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI	6 ALTRI CREDITI DI IMPOSTA
G 1	000		000	000	000	000
G 2	000		000	000	000	000
G 3	000		000	000	000	000
G 4	000		000	000	000	000
G 5	000		000	000	000	000
G 6	000		000	000	000	000
G 7	000		000	000	000	.000
G 8	000		000	000	000	000
G 9	TOTALI (sommare gli importi da rigo G1 a rigo G8)		000	000	000	.000

Riportare i totali delle colonne 3 4 5 e 6 al quadro L rigo 9 rispettivamente nelle colonne 1 2 4 e 5

(1) Indicare la quota percentuale di partecipazione agli utili della società

ALLEGATI N _____

Data ____________ IL DICHIARANTE ________________

Mod. 750/G

REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro sottostante

G 1	1 codice fiscale	2 ragione sociale		3 artigiani ☐	4 codice attività
	5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione via e numero civico		8 c.a.p.
G 2	1 codice fiscale	2 ragione sociale		3 artigiani ☐	4 codice attività
	5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione via e numero civico		8 c.a.p.
G 3	1 codice fiscale	2 ragione sociale		3 artigiani ☐	4 codice attività
	5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione via e numero civico		8 c.a.p.
G 4	1 codice fiscale	2 ragione sociale		3 artigiani ☐	4 codice attività
	5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione via e numero civico		8 c.a.p.
G 5	1 codice fiscale	2 ragione sociale		3 artigiani ☐	4 codice attività
	5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione via e numero civico		8 c.a.p.
G 6	1 codice fiscale	2 ragione sociale		3 artigiani ☐	4 codice attività
	5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione via e numero civico		8 c.a.p.
G 7	1 codice fiscale	2 ragione sociale		3 artigiani ☐	4 codice attività
	5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione via e numero civico		8 c.a.p.
G 8	1 codice fiscale	2 ragione sociale		3 artigiani ☐	4 codice attività
	5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione via e numero civico		8 c.a.p.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

N. ord.		1 REDDITO (O PERDITA) DELLA SOCIETÀ	2 QUOTA DI PARTECIPAZIONE % (1)	QUOTE IMPUTABILI ALLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DICHIARANTE			
				3 REDDITO (O PERDITA)	4 RITENUTA D'ACCONTO	5 CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI	6 ALTRI CREDITI DI IMPOSTA
G	1	000		.000	000	000	000
G	2	000		000	000	000	000
G	3	000		000	000	000	000
G	4	000		000	000	000	000
G	5	000		000	000	000	000
G	6	000		000	000	000	000
G	7	000		000	000	000	000
G	8	000		000	000	000	000
G	9	TOTALI (sommare gli importi da rigo G1 a rigo G8)		000	000	000	000

Riportare i totali delle colonne 3, 4, 5 e 6 al quadro L rigo 9 rispettivamente nelle colonne 1, 2, 4 e 5

(1) Indicare la quota percentuale di partecipazione agli utili della società

ALLEGATI N. ______

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________________

Mod. 750/H

REDDITI DIVERSI

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

	N ord	PROVENTI	
H	1	Corrispettivi di cui all art. 81, lett a) (lottizzazione di terreni, ecc) (*)	[1] .000
H	2	Corrispettivi di cui all art 81, lett b) (rivendita di beni immobili nel quinquennio) (*)	000
H	3	Corrispettivi di cui all art. 81, lett c) (cessioni di partecipazioni sociali) (*)	000
H	4	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, ecc) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	000
H	5	Redditi di beni immobili situati all estero	.000
H	6	Proventi di cui all art 81, lett. h) derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili (*)	000
H	7	Altri proventi relativi ad attività non comprese nei righi precedenti	000
H	8	A) TOTALE PROVENTI	000
		COSTI E ONERI	
H	9	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo H 1	.000
H	10	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo H 2	.000
H	11	Prezzo di acquisto relativo alle cessioni di cui al rigo H 3	000
H	12	Spese inerenti alle attività di cui al rigo H 6	000
H	13	Spese inerenti alle attività di cui al rigo H 7	.000
H	14	B) TOTALE COSTI E ONERI	.000
H	15	**C) REDDITO NETTO** (totale A - totale B) (Da riportare al quadro L, colonna 1, rigo 10)	.000
H	16	Ritenute d acconto subite (da riportare nel quadro L, colonna 2, rigo 10)	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

H	17	Reddito netto di cui alla lettera C)	000
		a dedurre	
H	18	Redditi di beni immobili situati all estero	000
H	19	Altri redditi prodotti all estero	000
H	20	TOTALE DEDUZIONI	000
H	21	**D) REDDITO IMPONIBILE** (sottrarre dall importo di rigo H 17 l importo di rigo H 20) (riportare al quadro O, colonna 2, rigo 22)	.000

(*) Non vanno dichiarati in questo quadro i corrispettivi e i proventi che concorrono alla formazione del reddito di impresa delle società in nome collettivo in accomandita semplice o equiparate

Plusvalenze, indennità ed altre somme percepite a seguito di atti e provvedimenti espropriativi o di occupazione ecc (art 11, della legge n 413, del 30/12/1991)

			DATA DEL VERSAMENTO [1]	CODICE [2]	[3]
H	22	II RATA IMPOSTA SOSTITUTIVA (comma 9)			000
H	23	II RATA (comma 9)			000

ALLEGATI N ______

ATTESTATI DI VERSAMENTO N ______

Data ____________ IL DICHIARANTE __________________

Mod. 750/H
REDDITI 1992
DIVERSI

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

	N. ord	PROVENTI	
H	1	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. a) (lottizzazione di terreni, ecc) (*)	[1] .000
H	2	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. b) (rivendita di beni immobili nel quinquennio) (*)	.000
H	3	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. c) (cessioni di partecipazioni sociali) (*)	.000
H	4	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, ecc.) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	.000
H	5	Redditi di beni immobili situati all'estero	.000
H	6	Proventi di cui all'art. 81, lett. h) derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili (*)	.000
H	7	Altri proventi relativi ad attività non comprese nei righi precedenti	.000
H	8	A) TOTALE PROVENTI	.000
		COSTI E ONERI	
H	9	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo H 1	.000
H	10	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo H 2	.000
H	11	Prezzo di acquisto relativo alle cessioni di cui al rigo H 3	.000
H	12	Spese inerenti alle attività di cui al rigo H 6	.000
H	13	Spese inerenti alle attività di cui al rigo H 7	.000
H	14	B) TOTALE COSTI E ONERI	.000
H	15	C) **REDDITO NETTO** (totale A - totale B) (Da riportare al quadro L, colonna 1, rigo 10)	.000
H	16	Ritenute d'acconto subite (da riportare nel quadro L, colonna 2, rigo 10)	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

H	17	Reddito netto di cui alla lettera C)	.000
		a dedurre	
H	18	Redditi di beni immobili situati all'estero	.000
H	19	Altri redditi prodotti all'estero	.000
H	20	TOTALE DEDUZIONI	.000
H	21	D) **REDDITO IMPONIBILE** (sottrarre dall'importo di rigo H 17 l'importo di rigo H 20) (riportare al quadro O, colonna 2, rigo 22)	.000

(*) Non vanno dichiarati in questo quadro i corrispettivi e i proventi che concorrono alla formazione del reddito di impresa delle società in nome collettivo in accomandita semplice o equiparate

[illegible]

			DATA DEL VERSAMENTO [1]	CODICE [2]	[3]
H	22	II RATA IMPOSTA SOSTITUTIVA (comma 9)			.000
H	23	II RATA (comma 9)			.000

ALLEGATI N ______

ATTESTATI DI VERSAMENTO N ______

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________________

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

SEZIONE I - Indennità di cui alla lettera i), comma 1, dell'art. 16 spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni

N Ord		SOGGETTI EROGANTI 1	ANNO DI INSORGENZA DEL DIRITTO 2	INDENNITÀ 3	RITENUTA DI ACCONTO 4
1	1			000	000
1	2			000	000
1	3			000	000
			TOTALE	000	000

SEZIONE II - Redditi di cui alla lettera l), comma 1, dell'art. 16, conseguiti in qualità di soci di società di persone costituite da più di cinque anni, in dipendenza di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione anche concorsuale

N Ord		SOGGETTI EROGANTI 1	ANNO DI INSORGENZA DEL DIRITTO 2	REDDITO 3	RITENUTA DI ACCONTO 4
1	4			000	000
1	5			000	000
1	6			000	000
			TOTALE	000	000

SEZIONE III - Redditi di cui alla lettera m), comma 1, dell'art. 16, conseguiti in qualità di soci di società di capitali costituite da più di cinque anni, in dipendenza di recesso, riduzione del capitale e liquidazione anche concorsuale

N Ord		SOGGETTI EROGANTI 1	ANNO DI INSORGENZA DEL DIRITTO 2	REDDITO 3	RITENUTA DI ACCONTO 4	CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI 5
1	7			000	000	000
1	8			000	000	000
1	9			000	000	000
			TOTALE	000	000	000

SEZIONE IV - Redditi di cui alla lettera n), comma 1, dell'art. 16, compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti di associazione in partecipazione e di quelli indicati nell'art. 2554, comma 1, del codice civile

N Ord		SOGGETTI EROGANTI 1	ANNO DI INSORGENZA DEL DIRITTO 2	REDDITO 3	RITENUTA DI ACCONTO 4
1	10			000	.000
1	11			000	000
1	12			000	000
			TOTALE	000	000

SEZIONE V - Redditi di capitale di fonte estera di cui al comma 3-bis dell'art. 8 della legge n 227 del 1990

N Ord		TIPO REDDITO 1	STATO ESTERO 2	SOGGETTI EROGANTI 3	ALIQUOTA	REDDITO 4
1	13				12,50%	000
1	14				12,50%	000
					TOTALE	000

SEZIONE VI - Plusvalenze di cui alla lettera g-bis) del comma 1, dell'art. 16 del T U.I.R., come introdotta dalla Legge n 413 del 30/12/1991

N Ord		SOGGETTI EROGANTI 1	TITOLO 2	IMPORTO 3	RITENUTA DI ACCONTO 4
1	15		1 2 3 4 5	000	000
1	16		1 2 3 4 5	000	000
			TOTALE	000	000

Sommare i totali di colonna 3 delle sezioni da 1 a 4 e della sezione 6 con quello di col. 4 della sezione 5 e riportare il risultato al rigo 14, col 1, del quadro L. Sommare i totali di colonna 4 delle sezioni da 1 a 4 e della sezione 6 con quello di col. 4 della sezione 5 e riportare il risultato al rigo 14, col. 2, del quadro L, riportare il totale di colonna 5 della sezione III al rigo 14, col 4, del quadro L.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

N Ord			REDDITI 1	DEDUZIONI 2
1	17	Sommare i redditi delle sezioni precedenti da assoggettare all'ILOR ed indicare le deduzioni ILOR eventualmente spettanti (non oltre il limite cumulativo massimo consentito)	000	000

Riportare l'importo di colonna 1 nel rigo 23, colonna 2, del quadro O e l'importo di colonna 2 nel rigo 23, colonna 3, dello stesso quadro

ALLEGATI N ______

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________

Mod. 750/I

REDD[illegible]
A TA[illegible]SEPARATA

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

SEZIONE I - Indennità di cui alla lettera i), comma 1, dell'art. 16 spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni

N Ord		SOGGETTI EROGANTI 1	ANNO DI INSORGENZA DEL DIRITTO 2	INDENNITÀ 3	RITENUTA DI ACCONTO 4
I	1			000	000
I	2			000	000
I	3			000	000
			TOTALE	000	000

SEZIONE II - Redditi di cui alla lettera l), comma 1, dell'art. 16, conseguiti in qualità di soci di società di persone costituite da più di cinque anni, in dipendenza di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione anche concorsuale

N Ord		SOGGETTI EROGANTI 1	ANNO DI INSORGENZA DEL DIRITTO 2	REDDITO 3	RITENUTA DI ACCONTO 4
I	4			000	000
I	5			000	000
I	6			000	000
			TOTALE	000	000

SEZIONE III - Redditi di cui alla lettera m), comma 1, dell'art. 16, conseguiti in qualità di soci di società di capitali costituite da più di cinque anni, in dipendenza di recesso, riduzione del capitale e liquidazione anche concorsuale

N Ord		SOGGETTI EROGANTI 1	ANNO DI INSORGENZA DEL DIRITTO 2	REDDITO 3	RITENUTA DI ACCONTO 4	CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI 5
I	7			000	.000	000
I	8			000	000	000
I	9			000	000	000
			TOTALE	000	000	000

SEZIONE IV - Redditi di cui alla lettera n), comma 1, dell'art. 16, compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti di associazione in partecipazione e di quelli indicati nell'art. 2554, comma 1, del codice civile

N Ord		SOGGETTI EROGANTI 1	ANNO DI INSORGENZA DEL DIRITTO 2	REDDITO 3	RITENUTA DI ACCONTO 4
I	10			000	000
I	11			000	000
I	12			000	000
			TOTALE	000	000

SEZIONE V - Redditi di capitale di fonte estera di cui al comma 3-bis dell'art. 8 della legge n. 227 del 1990

N Ord		TIPO REDDITO 1	STATO ESTERO 2	SOGGETTI EROGANTI 3	ALIQUOTA	REDDITO 4
I	13				12,50%	000
I	14				12,50%	000
					TOTALE	000

SEZIONE VI - Plusvalenze di cui alla lettera g-bis) del comma 1, dell'art. 16 del T.U.I.R., come introdotta dalla Legge n. 413 del 30/12/1991

N Ord		SOGGETTI EROGANTI 1	TITOLO 2	IMPORTO 3	RITENUTA DI ACCONTO 4
I	15		1 2 3 4 5	000	000
I	16		1 2 3 4 5	000	000
			TOTALE	000	000

Sommare i totali di colonna 3 delle sezioni da 1 a 4 e della sezione 6 con quello di col. 4 della sezione 5 e riportare il risultato al rigo 14, col. 1, del quadro L. Sommare i totali di colonna 4 delle sezioni da 1 a 4 e della sezione 6 con quello di col. 4 della sezione 5 e riportare il risultato al rigo 14, col. 2, del quadro L, riportare il totale di colonna 5 della sezione III al rigo 14, col. 4, del quadro L.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

N Ord			REDDITI 1	DEDUZIONI 2
I	17	Sommare i redditi delle sezioni precedenti da assoggettare all'ILOR ed indicare le deduzioni ILOR eventualmente spettanti (non oltre il limite cumulativo massimo consentito)	000	000

Riportare l'importo di colonna 1 nel rigo 23, colonna 2, del quadro O e l'importo di colonna 2 nel rigo 23, colonna 3, dello stesso quadro

ALLEGATI N ________

Data ____________________ IL DICHIARANTE ____________________

Mod. 750/N

REDDITI 1992

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI NON SOCI (*)

N ord		CODICE FISCALE 1	COGNOME 2	NOME 3	SESSO M/F 4	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA 5	PROV 6	DATA DI NASCITA 7
N	1							
N	2							
N	3							
N	4							
N	5							
N	6							
N	7							
N	8							
N	9							
N	10							
N	11							
N	12							
N	13							
N	14							
N	15							
N	16							
N	17							
N	18							
N	19							
N	20							
N	21							
N	22							
N	23							

(*) Indicare quelli in carica alla data di presentazione della dichiarazione

Data ____________________ IL DICHIARANTE ______________________________

Mod. 750/N

REDDITI 1992

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI NON SOCI (*)

N ord		CODICE FISCALE (1)	COGNOME (2)	NOME (3)	SESSO M/F (4)	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA (5)	PROV (6)	DATA DI NASCITA (7)
N	1							
N	2							
N	3							
N	4							
N	5							
N	6							
N	7							
N	8							
N	9							
N	10							
N	11							
N	12							
N	13							
N	14							
N	15							
N	16							
N	17							
N	18							
N	19							
N	20							
N	21							
N	22							
N	23							

(*) Indicare quelli in carica alla data di presentazione della dichiarazione

Data ____________________ IL DICHIARANTE ________________________________

Mod. 750/P

REDDITI 1992

RIVALUTAZIONE DEI BENI DELL'IMPRESA

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

RIVALUTAZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'IMPRESA AI SENSI DELLA LEGGE n. 413 DEL 30-12-1991

ESTREMI DEI VERSAMENTI

N ORD							Imposta Sostitutiva
P	1	Versamento 2ª rata	data	92	codice		000
P	2	Versamento 3ª rata	data	93	codice		000

Mod. 750/U

REDDITI 1992

PLUSVALENZE ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA (D.L. 28/01/1991 N. 27 convertito nella L. 25/03/1991 n. 102)

N ORD			1 Importo	2 Imposta Sostitutiva
U	1	Totale corrispettivi dell operazione	000	
U	2	Totale prezzo o valore di acquisto	000	
U	3	Plusvalenze imponibili (riportare la differenza tra gli importi di rigo U1 e U2 indicando 0 se negativo)	000	
U	4	Eccedenza di minusvalenza relativa all anno 1991	000	
U	5	Differenza fra rigo U3 e U4	000	
U	6	Imposta sostitutiva relativa alle plusvalenze di cui al rigo U5 (25% dell importo di rigo U5)	000	
U	7	Credito di imposta sulle plusvalenze (*)	000	
U	8	Imposta sostitutiva versata — data ___ 92 — codice ___		000
U	9	Imposta sostitutiva a rimborso		000
		PROSPETTO DELLE MINUSVALENZE NON COMPENSATE NELL'ANNO		
U	10	Eccedenza relativa all anno 1991		000
U	11	Eccedenza relativa all'anno 1992		000

(*) Vedere istruzioni

Si allegano n ___ prospetti

Si allegano n ___ attestati di versamento

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________________

Mod. 750/P

REDDITI 1992

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

RIVALUTAZIONE DEI BENI DELL'IMPRESA

RIVALUTAZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'IMPRESA AI SENSI DELLA LEGGE n. 413 DEL 30-12-1991

ESTREMI DEI VERSAMENTI

N. ORD.							Imposta Sostitutiva
P	1	Versamento 2ª rata	data	92	codice		000
P	2	Versamento 3ª rata	data	93	codice		000

Mod. 750/U

REDDITI 1992

PLUSVALENZE ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA (D.L. 28.01.1991 N. 27 convertito nella L. 25/03/1991 n. 102)

N. ORD.			1 Importo	2 Imposta Sostitutiva
U	1	Totale corrispettivi dell operazione	000	
U	2	Totale prezzo o valore di acquisto	000	
U	3	Plusvalenze imponibili (riportare la differenza tra gli importi di rigo U1 e U2 indicando 0 se negativo)	000	
U	4	Eccedenza di minusvalenza relativa all anno 1991	000	
U	5	Differenza fra rigo U3 e U4	000	
U	6	Imposta sostitutiva relativa alle plusvalenze di cui al rigo U5 (25% dell importo di rigo U5)	000	
U	7	Credito di imposta sulle plusvalenze (*)	000	
U	8	Imposta sostitutiva versata — data 92 — codice		000
U	9	Imposta sostitutiva a rimborso		000

PROSPETTO DELLE MINUSVALENZE NON COMPENSATE NELL'ANNO

N. ORD.			
U	10	Eccedenza relativa all anno 1991	000
U	11	Eccedenza relativa all anno 1992	000

(*) Vedere istruzioni

Si allegano n. prospetti

Si allegano n. attestati di versamento

Data ____________ IL DICHIARANTE ____________

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

Data ____________________ IL DICHIARANTE ________________________________

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

Mod. 750/S

REDDITI 1992

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

PROSPETTO N. ☐

CREDITI DI IMPOSTA CONCESSI A FAVORE DELLE IMPRESE

CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO MERCI PER CONTO DI TERZI

SEZIONE I - DETERMINAZIONE ANALITICA DEL CREDITO DI IMPOSTA (ANNO 1993)

N ORD		Targa	Massa complessiva (1)	Categoria	Periodo di possesso (2)	Spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1992	Credito spettante
S	1					.000	.000
S	2					.000	000
S	3					.000	.000
S	4					000	000
S	5					.000	000
S	6					.000	.000
S	7					000	000
S	8					000	.000
S	9					.000	.000
S	10					000	.000
S	11					000	.000
S	12					.000	000
S	13					000	.000
S	14					000	.000
S	15					000	.000
S	16					.000	.000
S	17					000	.000
S	18					000	.000
S	19					000	.000
S	20					000	.000
S	21					000	.000
S	22					.000	.000
S	23					.000	000
S	24					.000	.000
S	25				Totali	.000	.000

SEZIONE II - DETERMINAZIONE PER MASSE DEL CREDITO DI IMPOSTA (ANNO 1993)

N ORD			Ammontare
S	26	Credito massimo spettante	.000
S	27	Spesa totale per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1992	.000
S	28	Abbattimento forfetario delle spese di rigo S27 relativo a n ☐ autoveicoli di massa non superiore a 3 500 Kg	.000
S	29	Spese per consumo di gasolio e lubrificanti nel 1992 al netto dell'abbattimento forfetario (rigo S27 meno rigo S28)	000
S	30	Percentuale delle spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1992 al netto dell'abbattimento forfetario (3)	.000
S	31	Credito di imposta spettante (riportare il minore tra l'importo di rigo S30 e di rigo S26)	.000

SEZIONE III - UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA

N ORD				Ammontare
S	32	1992	Credito di imposta residuo nel 1992 come risultante da precedente dichiarazione	.000
S	33		Credito aggiuntivo spettante per il 1992	.000
S	34		Totale credito d'imposta residuo spettante	000
S	35		Credito utilizzato ai fini dell'acconto ILOR	.000
S	36		Credito utilizzato ai fini dell IVA	000
S	37		Credito utilizzato per il versamento delle ritenute	.000
S	38		Totale credito utilizzato	.000
S	39		Credito di imposta residuo	000
S	40	1993	Credito di imposta spettante per il 1993 aumentato del credito di imposta residuo del 1992	.000
S	41		Credito utilizzato ai fini del saldo ILOR	.000
S	42		Credito utilizzato ai fini dell'IVA	.000
S	43		Credito utilizzato per il versamento delle ritenute	.000
S	44		Totale credito utilizzato	.000
S	45		Credito di imposta residuo	.000

(1) Per i trattori stradali senza rimorchi o semirimorchi agganciabili, indicare il peso rimorchiabile
(2) Indicare il numero dei giorni se il periodo di possesso è inferiore all anno
(3) Vedere istruzioni

PROSPETTO PER L UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE DISTRIBUTRICI DI CARBURANTE

1992

N ORD			Ammontare
S	46	Credito di imposta spettante	000
S	47	Credito utilizzato ai fini dell acconto ILOR	000
S	48	Credito utilizzato ai fini dell IVA	000
S	49	Totale credito utilizzato	.000
S	50	Credito di imposta residuo	.000

1993

N ORD			Ammontare
S	51	Credito di imposta residuo del 1992	000
S	52	Credito di imposta spettante	000
S	53	Totale credito di imposta spettante nel 1993	000
S	54	Credito utilizzato ai fini del saldo ILOR	000
S	55	Credito utilizzato ai fini dell IVA	000
S	56	Totale credito utilizzato	000
S	57	Credito di imposta residuo	000

PROSPETTO PER L UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA CONCESSO ai sensi della L n 317 1991

N ORD			Ammontare
S	58	Credito di imposta concesso	000
S	59	Credito utilizzato ai fini dell acconto ILOR	000
S	60	Credito utilizzato ai fini del saldo ILOR	000
S	61	Totale credito utilizzato	000
S	62	Credito di imposta residuo	000

Mod. 750/S

REDDITI 1992

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

PROSPETTO N ☐

CREDITI DI IMPOSTA CONCESSI A FAVORE DELLE IMPRESE

CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO MERCI PER CONTO DI TERZI

SEZIONE I - DETERMINAZIONE ANALITICA DEL CREDITO DI IMPOSTA (ANNO 1993)

N. ORD		Targa	Massa complessiva (1)	Categoria	Periodo di possesso (2)	Spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1992	Credito spettante
S	1					.000	.000
S	2					.000	.000
S	3					.000	.000
S	4					.000	.000
S	5					.000	.000
S	6					.000	.000
S	7					.000	.000
S	8					.000	.000
S	9					.000	.000
S	10					.000	.000
S	11					.000	.000
S	12					.000	.000
S	13					.000	.000
S	14					.000	.000
S	15					.000	.000
S	16					.000	.000
S	17					.000	.000
S	18					.000	.000
S	19					.000	.000
S	20					.000	.000
S	21					.000	.000
S	22					.000	.000
S	23					.000	.000
S	24					.000	.000
S	25				Totali	.000	.000

SEZIONE II - DETERMINAZIONE PER MASSE DEL CREDITO DI IMPOSTA (ANNO 1993)

N. ORD			Ammontare
S	26	Credito massimo spettante	.000
S	27	Spesa totale per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1992	.000
S	28	Abbattimento forfetario delle spese di rigo S27 relativo a n ☐ autoveicoli di massa non superiore a 3 500 Kg	.000
S	29	Spese per consumo di gasolio e lubrificanti nel 1992 al netto dell'abbattimento forfetario (rigo S27 meno rigo S28)	.000
S	30	Percentuale delle spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1992 al netto dell'abbattimento forfetario (3)	.000
S	31	Credito di imposta spettante (riportare il minore tra l'importo di rigo S30 e di rigo S26)	.000

SEZIONE III - UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA

N. ORD				Ammontare
S	32	1992	Credito di imposta residuo nel 1992 come risultante da precedente dichiarazione	.000
S	33		Credito aggiuntivo spettante per il 1992	.000
S	34		Totale credito d'imposta residuo spettante	.000
S	35		Credito utilizzato ai fini dell'acconto ILOR	.000
S	36		Credito utilizzato ai fini dell'IVA	.000
S	37		Credito utilizzato per il versamento delle ritenute	.000
S	38		Totale credito utilizzato	.000
S	39		Credito di imposta residuo	.000
S	40	1993	Credito di imposta spettante per il 1993 aumentato del credito di imposta residuo del 1992	.000
S	41		Credito utilizzato ai fini del saldo ILOR	.000
S	42		Credito utilizzato ai fini dell'IVA	.000
S	43		Credito utilizzato per il versamento delle ritenute	.000
S	44		Totale credito utilizzato	.000
S	45		Credito di imposta residuo	.000

(1) Per i trattori stradali senza rimorchi o semirimorchi agganciabili, indicare il peso rimorchiabile
(2) Indicare il numero dei giorni se il periodo di possesso è inferiore all'anno
(3) Vedere istruzioni

PROSPETTO PER L'UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE DISTRIBUTRICI DI CARBURANTE

1992

N. ORD.			Ammontare
8	46	Credito di imposta spettante	000
8	47	Credito utilizzato ai fini dell'acconto ILOR	000
8	48	Credito utilizzato ai fini dell'IVA	000
8	49	Totale credito utilizzato	000
8	50	Credito di imposta residuo	000

1993

N. ORD.			Ammontare
8	51	Credito di imposta residuo del 1992	000
8	52	Credito di imposta spettante	000
8	53	Totale credito di imposta spettante nel 1993	000
8	54	Credito utilizzato ai fini del saldo ILOR	000
8	55	Credito utilizzato ai fini dell'IVA	000
8	56	Totale credito utilizzato	000
8	57	Credito di imposta residuo	000

PROSPETTO PER L'UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA CONCESSO ai sensi della L. n. 317/1991

N. ORD.			Ammontare
8	58	Credito di imposta concesso	000
8	59	Credito utilizzato ai fini dell'acconto ILOR	000
8	60	Credito utilizzato ai fini del saldo ILOR	000
8	61	Totale credito utilizzato	000
8	62	Credito di imposta residuo	000

Mod. 750/T

DISTINTA DEI REDDITI DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ ED ENTI SOGGETTI A RITENUTA D'ACCONTO

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

Distinta N

DISTINTA DEI REDDITI DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI IN SOCIETA ED ENTI SOGGETTI A RITENUTA D ACCONTO

Società o ente erogante i utile		Numero azioni o quote possedute	Dividendo unitario (*)	Utili riscossi			Ammontare ritenuta subita
Codice fiscale	Denominazione			Specie (**)	Anno di distribuzione	Importo lordo	
						000	.000
						000	000
						.000	000
						.000	000
						.000	.000
						000	.000
						.000	.000
						.000	000
						000	.000
						.000	.000
						000	000
						.000	.000
						000	000
						.000	.000
						000	000
						.000	000
						000	000
						.000	.000
						.000	000
						000	000
						.000	.000
						000	000
						.000	000
					Totale parziale	.000	.000

(*) Solo per le s p a e le s a.p a.

(**) Solo per le s p a e le s a p a specificare, con le rispettive sigle, se trattasi di dividendo (d), acconto dividendo (ad), saldo dividendo (sd), riparto straordinario (rs), utili in natura (n), azioni gratuite o aumento gratuito del valore nominale (g)

Società o ente erogante l'utile		Numero azioni o quote possedute	Dividendo unitario (*)	Utili riscossi			Ammontare ritenuta subita
Codice fiscale	Denominazione			Specie (**)	Anno di distribuzione	Importo lordo	
					Riporto	000	000
						000	000
						.000	000
						000	000
						000	000
						000	000
						000	000
						000	000
						000	000
						000	000
						000	000
						000	000
						000	000
						.000	000
						000	000
						000	.000
						000	000
						000	000
						000	000
						000	000
						000	000
						000	.000
						000	000
					Totali	000	000

(*) Solo per le s p a. e le s a p a

(**) Solo per le s.p a e le s a p a specificare, con le rispettive sigle, se trattasi di dividendo (d), acconto dividendo (ad), saldo dividendo (sd), riparto straordinario (rs), utili in natura (n), azioni gratuite o aumento gratuito del valore nominale (g)

Data ____________________ IL DICHIARANTE ______________________________

ESEMPLARE PER L ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

RISERVATO ALL UFFICIO

Centro di Servizio di ____________ oppure Ufficio delle imposte di ____________ } N

Presentata al Comune di ____________

il ____________ n ____________

NUMERO DI CODICE FISCALE

RAGIONE SOCIALE

(Da compilare solo in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi)

SEDE LEGALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO		CAP
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale)	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO		CAP

Mod. 750/W

REDDITI 1992

Trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari

(da allegare al Mod 750 ovvero da presentare entro gli stessi termini della dichiarazione dei redditi, in caso di esonero)

MODULO N

SEZIONE I Trasferimenti da o verso l estero di denaro titoli o valori mobiliari attraverso non residenti per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria

N ORD	GENERALITÀ DEL SOGGETTO ATTRAVERSO CUI È STATO EFFETTUATO IL TRASFERIMENTO: 1 cognome o denominazione	2 nome	3 paese estero di residenza	4 TRASFERIMENTO DA O VERSO L ESTERO (*)	PAESE ESTERO DEL TRASFERIMENTO: 5 descrizione	6 codice (*)	MEZZO DI PAGAMENTO: 7 descrizione	8 codice (*)	9 CAUSALE (*)	10 DATA	11 IMPORTO
01											000
02											000
03											000
04											000
05											000
06											000
07											000
08											000
09											000
10											000
11											000
12											000
13											000
14											000
15											000
16											000
17											000
18											000
19											000

(*) Vedere istruzioni

SEZIONE II Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31 12 1992

N ORD	PAESE ESTERO DELL INVESTIMENTO O DELLA ATTIVITÀ ESTERA — 1 descrizione	2 codice (*)	CAUSALE — 3 descrizione	4 codice (*)	5 IMPORTO
20	1	2	3	4 ☐	5 000
21	1	2	3	4 ☐	5 000
22	1	2	3	4 ☐	5 000
23	1	2	3	4 ☐	5 000
24	1	2	3	4 ☐	5 000
25	1	2	3	4 ☐	5 000
26	1	2	3	4 ☐	5 000
27	1	2	3	4 ☐	5 000
28	1	2	3	4 ☐	5 000
29	1	2	3	4 ☐	5 000

SEZIONE III Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 1992

N ORD	PAESE ESTERO DELL INVESTIMENTO O DELLA ATTIVITÀ ESTERA — 1 descrizione	2 codice (*)	3 TRASFERIMENTO DA, VERSO O SULL'ESTERO (*)	4 CAUSALE (*)	5 DATA	6 IMPORTO
30	1	2	3	4 ☐	5	6 000
31	1	2	3	4 ☐	5	6 000
32	1	2	3	4 ☐	5	6 000
33	1	2	3	4 ☐	5	6 000
34	1	2	3	4 ☐	5	6 000
35	1	2	3	4 ☐	5	6 000
36	1	2	3	4 ☐	5	6 000
37	1	2	3	4 ☐	5	6 000
38	1	2	3	4 ☐	5	6 000
39	1	2	3	4 ☐	5	6 000

(*) Vedere istruzioni

Annotazioni ____

____

Il dichiarante attesta
di aver allegato il presente modulo al MOD 750 ☐
ovvero
di essere tenuto alla presentazione del solo MOD 750/W ☐

Data ____________ IL DICHIARANTE ____________________

RISERVATO ALL'UFFICIO

Centro di Servizio di ______________
oppure } N
Ufficio delle imposte di ______________

Presentata al Comune di ______________

il ______________ n ______________

NUMERO DI CODICE FISCALE
RAGIONE SOCIALE

(Da compilare solo in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi)

	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
SEDE LEGALE		
FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO		C A P
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale)	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO		C A P

Mod. 750/W

REDDITI 1992

Trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari

(da allegare al Mod 750 ovvero da presentare entro gli stessi termini della dichiarazione dei redditi, in caso di esonero)

MODULO N ☐

SEZIONE I Trasferimenti da o verso l'estero di denaro titoli o valori mobiliari attraverso non residenti per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria

N ORD	GENERALITÀ DEL SOGGETTO ATTRAVERSO CUI È STATO EFFETTUATO IL TRASFERIMENTO – 1 cognome o denominazione	2 nome	3 paese estero di residenza	4 TRASFERIMENTO DA O VERSO L'ESTERO (*)	PAESE ESTERO DEL TRASFERIMENTO – 5 descrizione	6 codice (*)	MEZZO DI PAGAMENTO – 7 descrizione	8 codice (*)	9 CAUSALE (*)	10 DATA	11 IMPORTO
01											000
02											000
03											000
04											000
05											000
06											000
07											000
08											000
09											000
10											000
11											000
12											000
13											000
14											000
15											000
16											000
17											000
18											000
19											000

(*) Vedere istruzioni

SEZIONE II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31-12-1992

N ORD	PAESE ESTERO DELL INVESTIMENTO O DELLA ATTIVITÀ ESTERA		CAUSALE		5 IMPORTO
	1 descrizione	2 codice (*)	3 descrizione	4 e codice (*)	
20	1	2	3	4 ☐	5 000
21	1	2	3	4 ☐	5 000
22	1	2	3	4 ☐	5 000
23	1	2	3	4 ☐	5 .000
24	1	2	3	4 ☐	5 000
25	1	2	3	4 ☐	5 000
26	1	2	3	4 ☐	5 000
27	1	2	3	4 ☐	5 000
28	1 •	2	3	4 ☐	5 000
29	1	2	3	4 ☐	5 000

SEZIONE [illegible] - [illegible] finanziaria nel corso del 1992

N ORD	PAESE ESTERO DELL INVESTIMENTO O DELLA ATTIVITÀ ESTERA		3 TRASFERIMENTO DA, VERSO O SULL ESTERO (*)	4 CAUSALE (*)	5 DATA	6 IMPORTO*
	1 descrizione	2 codice (*)				
30	1	2	3	4 ☐	5	6 000
31	1	2	3	4 ☐	5	6 000
32	1	2	3	4 ☐	5	6 000
33	1	2	3	4 ☐	5	6 000
34	1	2	3	4 ☐	5	6 000
35	1	2	3	4 ☐	5	6 000
36	1	2	3	4 ☐	5	6 000
37	1	2	3	4 ☐	5	6 000
38	1	2	3	4 ☐	5	6 000
39	1	2	3	4 ☐	5	6 000

(*) Vedere istruzioni

Annotazioni ______________________________

____

Il dichiarante attesta
di aver allegato il presente modulo al MOD 750 ☐
ovvero
di essere tenuto alla presentazione del solo MOD 750/W ☐

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________________

Mod. 750/K

ANNO [illegible]

PATRIMONIO NETTO

(D.L. 30 [illegible] convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461)
(da inserire nel Mod. 750)

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

SEZIONE I - SOCIETA A CONTABILITA ORDINARIA

N ord			
K	1	Capitale sociale sottoscritto	000
K	2	Versamenti a fondo perduto o in conto capitale eseguiti dai soci	000
K	3	Fondo da rivalutazione	000
K	4	Fondo da condono	000
K	5	Altre riserve o fondi	000
K	6	Perdita di esercizio	.000
K	7	TOTALE PATRIMONIO NETTO	.000
K	8	*a dedurre* Valore delle azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti	000
K	9	TOTALE IMPONIBILE	000
K	10	IMPOSTA DOVUTA	.000

SEZIONE II - SOCIETA A CONTABILITA SEMPLIFICATA

K	11	Rimanenze finali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti	000
K	12	Rimanenze finali relative a prodotti in corso di lavorazione e a servizi non di durata ultrannuale	000
K	13	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	000
K	14	Costo complessivo dei beni ammortizzabili al netto dei relativi ammortamenti	000
K	15	TOTALE IMPONIBILE	.000
K	16	IMPOSTA DOVUTA	.000

SEZIONE III - ESTREMI DEL VERSAMENTO

K	17	Importo versato	Data versam		Codice		000

Attestati di versamenti N ____________

Data ____________ IL DICHIARANTE ____________

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. 750/K - REDDITI DELLE SOCIETÀ O ASSICURAZIONI DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

Il modello 750/K va utilizzato dalle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per dichiarare il patrimonio netto su cui applicare l'imposta istituita, a decorrere da periodo in corso alla data del 30 settembre 1992, dal D.L. 30 settembre 1992,n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, tenuto conto delle modifiche apportate dall'art. 62, comma 10, del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513.

Detto modello, secondo quanto previsto dall'art. 9 del decreto ministeriale 7 gennaio 1993 concernenti le modalità di attuazione delle disposizioni recate nel citato decreto-legge, deve essere presentato unitamente al modello di dichiarazione dei redditi nel quale pertanto va inserito.

Per effetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del citato decreto di attuazione, l'imposta sul patrimonio non si applica nei confronti delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che svolgono esclusivamente attività agricola nei limiti di cui all'art. 29, comma 2, del TU.I.R.

Il modello si compone di tre Sezioni.

La prima **Sezione** va compilata dalle società sopra menzionate tenute, non per effetto di opzione, al regime di contabilità ordinaria, per le quali l'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato D.L. n. 394, deve essere applicata sul patrimonio netto, così come risulta dal bilancio, diminuito dell'utile dell'esercizio.

Nei righi da K1 a K7 vanno indicati gli ammontari delle voci ivi previste.

Relativamente ai fondi da indicare nel rigo K5, al fine di stabilire la loro inclusione o meno tra le poste del patrimonio netto, occorre avere riguardo alla loro natura, nel senso che essi vanno ricompresi allorché non sono destinati alla copertura di specifici oneri e passività ovvero non costituiscono poste rettificative dell'attivo.

Il rigo K9 va compilato dai soggetti che, alla fine dell'esercizio con riferimento al quale è dovuta l'imposta, possiedono da almeno tre mesi direttamente o indirettamente e cioè tramite soggetti non residenti, azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti soggetti anch'essi alla stessa imposta.

Per i suddetti contribuenti il comma 4 dell'art. 1 del citato D.L. n. 394 del 1992, stabilisce che il patrimonio netto deve essere diminuito del valore contabile delle azioni, titoli similari o quote o, se minore, di un valore pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto della società o ente partecipato, direttamente o indirettamente tramite soggetto non residente.

Pertanto, in tale ipotesi, l'importo di rigo K8 deve essere diminuito del minor importo tra il valore contabile delle azioni, titoli similari o quote posseduti e quello corrispondente alla percentuale di possesso diretto e indiretto applicata al patrimonio netto della società e ente partecipato-direttamente ovvero, indirettamente tramite soggetto non residente - risultante dall'ultimo bilancio.

A tal fine hanno rilevanza anche le azioni sottoscritte, per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e nei limiti del diritto medesimo, nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio, ma in relazione ad azioni poddeduti da almeno tre mesi alla fine dell'esercizio.

Nel rigo K10 va indicata l'imposta che risulta dall'applicazione dell'aliquota del 7,5 per mille all'importo di cui al rigo K7 ovvero di cui al rigo K9, nel caso di possesso di partecipazioni come sopra specificato.

In quest'ultimo caso, l'imposta dovuta, per effetto dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge n. 394, non può comunque essere inferiore all'1 per mille del patrimonio netto di cui al rigo K7 senza tener conto, quindi, delle diminuzioni spettanti in conseguenza delle partecipazioni.

Nei casi di liquidazione, fusione, trasfomazione o scissione, in cui manca un bilancio, il patrimonio netto deve essere determinato sulla base dei relativi elementi desumibili dalle scritture contabili.

La sezione II va compilata dalle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, ammesse al regime di contabilità semplificata ovvero al regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione per le quali, sulla base di quanto stabilito dall'art. 2 del decreto-legge n. 394, l'imposta, nella misura del 7,5 per mille, si applica sull'ammontare della somma del valore delle rimanenze finali di cui agli artt. 59 e 60 del T.U.I.R., — da indicare distintamente ai righi K11, K12 e K13 — determinato ai sensi delle norme medesime e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, determinato con i criteri di cui all'art. 76 dello stesso T.U.I.R., al netto dei relativi ammortamenti fiscalmente riconosciuti, che va riportato nel rigo K14.

I suddetti soggetti, se tenuti al regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione, possono, tuttavia, determinare l'imposta assumendo come base imponibile, il patrimonio netto, utilizzando, in tal caso, la sezione I del presente modello, a condizione che ne sia dato comunicazione nella dichiarazione dei redditi, barrando l'apposita casella nel riquadro relativo alle opzioni posto nell'ultima facciata del modello 750/A.

In proposito, si ricorda che, come espressamente previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 394, l'esercizio della facoltà di determinare l'imposta sulla base del patrimonio netto comporta l'obbligo di applicare tale criterio anche per i periodi di imposta successivi per i quali perdura l'obbligo della contabilità ordinaria.

Per espressa previsione normativa, se il periodo di imposta è superiore o inferiore ai dodici mesi l'imposta è ragguagliata alla durata di detto periodo, considerando come mese intero la frazione di esso superiore a 15 giorni.

L'imposta non è dovuta se l'ammontare di rigo K10 o di rigo K16 non supera l'importo di lire centomila.

Nella Sezione III vanno indicati gli estremi di versamento dell'imposta.

L'imposta dovuta, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6, del decreto-legge, deve essere versata con le medesime modalità previste dalle norme che disciplinano la materia della riscossione delle imposte sui redditi.

Pertanto, i suddetti soggetti devono effettuare il versamento conferendo delega alle aziende di credito o ad un ufficio postale o mediante versamento diretto al concessionario.

Per i versamenti agli istituti di credito, occorre compilare la delega caratterizzata da grafica di colore nero approvata con decreto ministeriale 9 maggio 1991, avendo cura di completare la delega di tutti gli elementi dalla stessa richiesti, utilizzando i seguenti codici di pagamento:

codice 33 - imposta sul patrimonio netto delle imprese Società di persone.

Per i versamenti agli uffici postali, occorre compilare un apposito bollettino di conto corrente a tre tagliandi, approvato con decreto ministeriale 17 dicembre 1992, predisposto dall'Amministrazione P.T. per la ricezione dei versamenti presso un qualsiasi ufficio postale. In particolare, per i versamenti eseguiti su tutto il territorio nazionale, va utilizzato il bollettino di conto corrente n. 5041 di colore verde scuro, mentre per i versamenti eseguiti in Sicilia dalle società di persone, va utilizzato il bollettino di conto corrente n. 3947 di colore rosso.

Per chi effettua i pagamenti al concessionario della riscossione, occorre compilare la distinta mod. 8, caratterizzata da grafica di colore giallo, ferma restando la possibilità di utilizzare il bollettino di conto corrente postale mod. 11.

In entrambi i casi occorre fare riferimento ai seguenti codici - tributo gruppo:

codice 3430 Gruppo 65 - imposta sul patrimonio netto delle imprese - Società di persone.

Il periodo di riferimento da riportare nella distinta (mod. 8) di versamento o nel bollettino di conto corrente postale (mod. 11) è l'anno per il quale si versa l'imposta, nella forma AA.AA. e nel modello di delega.

Sul modello di delega, invece, deve essere indicato l'anno di imposta di riferimento.

Si ricorda, infine, che la copia della distinta mod. 8, rilasciata dall'ufficio postale o dall'azienda di credito va allegata alla dichiarazione dei redditi.

Si ricorda, che in caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'imposta patrimoniale dovuta in base alla dichiarazione gli Uffici delle imposte o i Centri di servizio provvederanno a recuperare gli importi non versati e applicheranno la soprattassa e gli interessi nella misura rispettivamente del 40 per cento e del 9 per cento annuo.

La soprattassa è ridotta al 3 per cento se il versamento viene eseguito entro i 3 giorni successivi a quello di scadenza.

Si fa, altresì, presente che agli effetti sanzionatori, l'art. 3, comma 5, del citato D.L. n. 394, per l'omissione, incompletezza e l'infedeltà della dichiarazione fa rinvio alle disposizioni contenute negli articoli 46 e seguenti del titolo V del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e che ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto di attuazione, la dichiarazione si considera omessa se non è stato presentato o compilato il relativo modello, incompleta se non reca tutti gli elementi che costituiscono la base imponibile e infedele se i predetti elementi sono indicati in misura inferiore a quella accertata.

Mod. 750/K

ANNO [illegible]

PATRIMONIO NETTO

(D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461)

(da inserire nel Mod. 750)

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

SEZIONE I - SOCIETA A CONTABILITA ORDINARIA

N. ord			
K	1	Capitale sociale sottoscritto	000
K	2	Versamenti a fondo perduto o in conto capitale eseguiti dai soci	000
K	3	Fondo da rivalutazione	000
K	4	Fondo da condono	000
K	5	Altre riserve o fondi	000
K	6	Perdita di esercizio	000
K	7	TOTALE PATRIMONIO NETTO	000
K	8	*a dedurre* Valore delle azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti	000
K	9	TOTALE IMPONIBILE	000
K	10	IMPOSTA DOVUTA	000

SEZIONE II - SOCIETA A CONTABILITA SEMPLIFICATA

K	11	Rimanenze finali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati merci e prodotti finiti	000
K	12	Rimanenze finali relative a prodotti in corso di lavorazione e a servizi non di durata ultrannuale	000
K	13	Rimanenze finali relative ad opere forniture e servizi di durata ultrannuale	.000
K	14	Costo complessivo dei beni ammortizzabili al netto dei relativi ammortamenti	000
K	15	TOTALE IMPONIBILE	.000
K	16	IMPOSTA DOVUTA	000

SEZIONE III - ESTREMI DEL VERSAMENTO

K	17	Importo versato	Data versam		Codice		000

Attestati di versamenti N __________

Data __________ IL DICHIARANTE ____________________

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MOD 750/K - REDDITI DELLE SOCIETÀ O ASSICURAZIONI DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

Il modello 750/K va utilizzato dalle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per dichiarare il patrimonio netto su cui applicare l'imposta istituita, a decorrere da periodo in corso alla data del 30 settembre 1992, dal D.L. 30 settembre 1992,n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, tenuto conto delle modifiche apportate dall'art. 62, comma 10, del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513.

Detto modello, secondo quanto previsto dall'art. 9 del decreto ministeriale 7 gennaio 1993 concernenti le modalità di attuazione delle disposizioni recate nel citato decreto-legge, deve essere presentato unitamente al modello di dichiarazione dei redditi nel quale pertanto va inserito.

Per effetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del citato decreto di attuazione, l'imposta sul patrimonio non si applica nei confronti delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che svolgono esclusivamente attività agricola nei limiti di cui all'art. 29, comma 2, del TU.I.R.

Il modello si compone di tre Sezioni.

La prima **Sezione** va compilata dalle società sopra menzionate tenute, non per effetto di opzione, al regime di contabilità ordinaria, per le quali l'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato D.L. n. 394, deve essere applicata sul patrimonio netto, così come risulta dal bilancio, diminuito dell'utile dell'esercizio.

Nei righi da K1 a K7 vanno indicati gli ammontari delle voci ivi previste.

Relativamente ai fondi da indicare nel rigo K5, al fine di stabilire la loro inclusione o meno tra le poste del patrimonio netto, occorre avere riguardo alla loro natura, nel senso che essi vanno ricompresi allorché non sono destinati alla copertura di specifici oneri e passività ovvero non costituiscono poste rettificative dell'attivo.

Il rigo K9 va compilato dai soggetti che, alla fine dell'esercizio con riferimento al quale è dovuta l'imposta, possiedono da almeno tre mesi direttamente o indirettamente e cioè tramite soggetti non residenti, azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti soggetti anch'essi alla stessa imposta.

Per i suddetti contribuenti il comma 4 dell'art. 1 del citato D.L. n. 394 del 1992, stabilisce che il patrimonio netto deve essere diminuito del valore contabile delle azioni, titoli similari o quote o, se minore, di un valore pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto della società o ente partecipato, direttamente o indirettamente tramite soggetto non residente.

Pertanto, in tale ipotesi, l'importo di rigo K8 deve essere diminuito del minor importo tra il valore contabile delle azioni, titoli similari o quote posseduti e quello corrispondente alla percentuale di possesso diretto e indiretto applicata al patrimonio netto della società e ente partecipato-direttamente ovvero, indirettamente tramite soggetto non residente - risultante dall'ultimo bilancio.

A tal fine hanno rilevanza anche le azioni sottoscritte, per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e nei limiti del diritto medesimo, nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio, ma in relazione ad azioni poddeduti da almeno tre mesi alla fine dell'esercizio.

Nel rigo K10 va indicata l'imposta che risulta dall'applicazione dell'aliquota del 7,5 per mille all'importo di cui al rigo K7 ovvero di cui al rigo K9, nel caso di possesso di partecipazioni come sopra specificato.

In quest'ultimo caso, l'imposta dovuta, per effetto dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge n. 394, non può comunque essere inferiore all'1 per mille del patrimonio netto di cui al rigo K7 senza tener conto, quindi, delle diminuzioni spettanti in conseguenza delle partecipazioni.

Nei casi di liquidazione, fusione, trasfomazione o scissione, in cui manca un bilancio, il patrimonio netto deve essere determinato sulla base dei relativi elementi desumibili dalle scritture contabili.

La sezione II va compilata dalle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, ammesse al regime di contabilità semplificata ovvero al regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione per le quali, sulla base di quanto stabilito dall'art. 2 del decreto-legge n. 394, l'imposta, nella misura del 7,5 per mille, si applica sull'ammontare della somma del valore delle rimanenze finali di cui agli artt. 59 e 60 del T.U.I.R., — da indicare distintamente ai righi K11, K12 e K13 — determinato ai sensi delle norme medesime e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, determinato con i criteri di cui all'art. 76 dello stesso T.U.I.R., al netto dei relativi ammortamenti fiscalmente riconosciuti, che va riportato nel rigo K14.

I suddetti soggetti, se tenuti al regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione, possono, tuttavia, determinare l'imposta assumendo come base imponibile, il patrimonio netto, utilizzando, in tal caso, la sezione I del presente modello, a condizione che ne sia dato comunicazione nella dichiarazione dei redditi, barrando l'apposita casella nel riquadro relativo alle opzioni posto nell'ultima facciata del modello 750/A.

In proposito, si ricorda che, come espressamente previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 394, l'esercizio della facoltà di determinare l'imposta sulla base del patrimonio netto comporta l'obbligo di applicare tale criterio anche per i periodi di imposta successivi per i quali perdura l'obbligo della contabilità ordinaria.

Per espressa previsione normativa, se il periodo di imposta è superiore o inferiore ai dodici mesi l'imposta è ragguagliata alla durata di detto periodo, considerando come mese intero la frazione di esso superiore a 15 giorni.

L'imposta non è dovuta se l'ammontare di rigo K10 o di rigo K16 non supera l'importo di lire centomila.

Nella Sezione III vanno indicati gli estremi di versamento dell'imposta.

L'imposta dovuta, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6, del decreto-legge, deve essere versata con le medesime modalità previste dalle norme che disciplinano la materia della riscossione delle imposte sui redditi.

Pertanto, i suddetti soggetti devono effettuare il versamento conferendo delega alle aziende di credito o ad un ufficio postale o mediante versamento diretto al concessionario.

Per i versamenti agli istituti di credito, occorre compilare la delega caratterizzata da grafica di colore nero approvata con decreto ministeriale 9 maggio 1991, avendo cura di completare la delega di tutti gli elementi dalla stessa richiesti, utilizzando i seguenti codici di pagamento:

codice 33 - imposta sul patrimonio netto delle imprese Società di persone.

Per i versamenti agli uffici postali, occorre compilare un apposito bollettino di conto corrente a tre tagliandi, approvato con decreto ministeriale 17 dicembre 1992, predisposto dall'Amministrazione P.T. per la ricezione dei versamenti presso un qualsiasi ufficio postale. In particolare, per i versamenti eseguiti su tutto il territorio nazionale, va utilizzato il bollettino di conto corrente n. 5041 di colore verde scuro, mentre per i versamenti eseguiti in Sicilia dalle società di persone, va utilizzato il bollettino di conto corrente n. 3947 di colore rosso.

Per chi effettua i pagamenti al concessionario della riscossione, occorre compilare la distinta mod. 8, caratterizzata da grafica di colore giallo, ferma restando la possibilità di utilizzare il bollettino di conto corrente postale mod. 11.

In entrambi i casi occorre fare riferimento ai seguenti codici - tributo gruppo:

codice 3430 Gruppo 65 - imposta sul patrimonio netto delle imprese - Società di persone.

Il periodo di riferimento da riportare nella distinta (mod. 8) di versamento o nel bollettino di conto corrente postale (mod. 11) è l'anno per il quale si versa l'imposta, nella forma AA.AA. e nel modello di delega.

Sul modello di delega, invece, deve essere indicato l'anno di imposta di riferimento.

Si ricorda, infine, che la copia della distinta mod. 8, rilasciata dall'ufficio postale o dall'azienda di credito va allegata alla dichiarazione dei redditi.

Si ricorda, che in caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'imposta patrimoniale dovuta in base alla dichiarazione gli Uffici delle imposte o i Centri di servizio provvederanno a recuperare gli importi non versati e applicheranno la soprattassa e gli interessi nella misura rispettivamente del 40 per cento e del 9 per cento annuo.

La soprattassa è ridotta al 3 per cento se il versamento viene eseguito entro i 3 giorni successivi a quello di scadenza.

Si fa, altresì, presente che agli effetti sanzionatori, l'art. 3, comma 5, del citato D.L. n. 394, per l'omissione, incompletezza e l'infedeltà della dichiarazione fa rinvio alle disposizioni contenute negli articoli 46 e seguenti del titolo V del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e che ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto di attuazione, la dichiarazione si considera omessa se non è stato presentato o compilato il relativo modello, incompleta se non reca tutti gli elementi che costituiscono la base imponibile e infedele se i predetti elementi sono indicati in misura inferiore a quella accertata.

RACCOMANDATA

DICHIARANTE [| * | | | | | | | | | | |]
CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

DOMICILIO FISCALE VIA/PIAZZA N CIVICO

CAP COMUNE PROV

- ***SE LA BUSTA CONTIENE ANCHE LA DICHIARAZIONE I.C.I., BARRARE LA CASELLA*** ☐
- ***SE LA DICHIARAZIONE È PRESENTATA ANCHE SU SUPPORTO MAGNETICO, BARRARE LA CASELLA*** ☐

REPVBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLE FINANZE

dichiarazione delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e delle società o associazioni fra artisti o professionisti

MOD. 750

AVVERTENZA: *Questa busta deve essere utilizzata sia quando la dichiara ione viene presentata mediante spedizione, con* ***raccomandata senza avviso di ricevimento****, al Centro di Servizio o all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, sia quando viene presentata mediante consegna al Comune di domicilio fiscale*

SUL RETRO DELLA PRESENTE BUSTA SONO INDICATE LE MODALITÀ DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE.

Roma IPZS

AL

(indicare Centro di Servizio o Ufficio distrettuale)

DELLE IMPOSTE DIRETTE DI

CAP CITTÀ

ATTENZIONE VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI RIPORTATO

ATTENZIONE VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI RIPORTATO

MODALITÁ DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

Indirizzare la busta
al **Centro di Servizio** competente secondo le indicazioni riportate nella tabella
ovvero
all'**Ufficio distrettuale delle imposte dirette** per i contribuenti con domicilio fiscale nei comuni per i quali non sono istituiti i Centri di Servizio

Contribuenti con domicilio fiscale in Comuni della	CAP da indicare	Città da indicare
REGIONE LAZIO	00100	ROMA
PROVINCIA DI MILANO	20100	MILANO
REGIONE PUGLIA	70100	BARI
REGIONE BASILICATA	70100	BARI
REGIONE ABRUZZO	65100	PESCARA
REGIONE MARCHE	65100	PESCARA
REGIONE MOLISE	65100	PESCARA
REGIONE VENETO	30100	VENEZIA
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	30100	VENEZIA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	40100	BOLOGNA
REGIONE LIGURIA	16100	GENOVA
REGIONE SICILIA	90100	PALERMO
REGIONE CAMPANIA	84100	SALERNO
REGIONE CALABRIA	84100	SALERNO
REGIONE PIEMONTE	10100	TORINO
REGIONE VALLE D'AOSTA	10100	TORINO
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE	38100	TRENTO

DECRETO 12 febbraio 1993.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, dei modelli 760, 760/A, 760/C, 760/D, 760/E1, 760/G, 760/H, 760/I, 760/L, 760/N, 760/O, 760/P, 760/R, 760/S, 760/W concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sul reddito e del modello 760/K concernente la dichiarazione del patrimonio netto ai fini della relativa imposta da presentare nell'anno 1993 dalle società ed enti soggetti alle predette imposte.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, istitutiva dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese;

Visto il comma 1 dell'art. 8 del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 in base al quale i Centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese, nonché gli altri soggetti indicati nel medesimo comma 4, provvedono ad inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni su supporti magnetici formati sulla base di programmi elettronici forniti o comunque prestabiliti dalla stessa Amministrazione;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7 della citata legge n. 413 del 1991, in base al quale i termini e le modalità di trasmissione dei predetti supporti magnetici sono stabiliti con i decreti del Ministro delle finanze di approvazione dei modelli;

Ritenuta l'opportunità, in relazione all'esigenza di talune categorie di contribuenti di servirsi di supporti meccanografici per la dichiarazione dei redditi e per la dichiarazione del patrimonio netto, di autorizzare la predisposizione anche di speciali modelli per la compilazione meccanografica delle dichiarazioni in modo che siano assicurate la conformità strutturale dei modelli meccanografici con quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze e la loro compatibilità con le necessità gestionali della liquidazione delle imposte;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati, con le relative istruzioni, gli annessi modelli 760, 760/A, 760/C, 760/D, 760/E1, 760/G, 760/H, 760/I, 760/L, 760/N, 760/O, 760/P, 760/R, 760/S, 760/W, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, nonché il modello 760/K concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, da presentare nell'anno 1993 dalle società ed enti soggetti alle predette imposte, e la busta da utilizzare per la presentazione degli stessi.

I modelli 760, 760/A, 760/C, 760/D, 760/E1, 760/G, 760/H, 760/I, 760/L, 760/N, 760/O, 760/P, 760/R, 760/W e il modello 760/K devono essere riprodotti in due esemplari identici.

Art. 2.

I centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese, nonché gli altri soggetti indicati nell'art. 78, comma 4, della legge n. 413 del 1991, devono inviare le dichiarazioni di cui all'art. 1 anche su supporti magnetici. I termini, le modalità e le caratteristiche dei predetti supporti magnetici saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro delle finanze.

Art. 3.

È autorizzata la stampa di speciali modelli 760, 760/A, 760/C, 760/D, 760/E1, 760/G, 760/H, 760/I, 760/L, 760/N, 760/O, 760/P, 760/R, 760/S, 760/W, e di speciale modello 760/K da utilizzare per la compilazione meccanografica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta sul patrimonio netto delle imprese da presentare nell'anno 1993.

I modelli di cui al comma precedente, vanno riprodotti su stampati meccanografici a striscia continua, di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE da non staccare».

I modelli di cui al primo comma devono presentare le seguenti caratteristiche:

stampa realizzata con gli stessi colori dei modelli predisposti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

conformità di struttura con i modelli approvati con il presente decreto, per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Le dimensioni, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

a) per il formato a pagina singola:

larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;
altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5;

b) per il formato a pagina doppia ripiegabile:

larghezza minima cm 35 - massima cm 42;
altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

I modelli meccanografici predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma precedente, devono rispettare, per ciascuno dei modelli di cui agli articoli precedenti, la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata;

nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata.

I modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono contenere nel frontespizio gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Il modello originale deve essere separato dalla copia per l'elaborazione automatizzata; entrambi i modelli devono essere privati delle bande laterali di trascinamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 1993

Il Ministro: GORIA

MINISTERO DELLE FINANZE
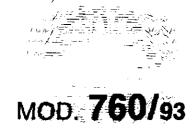
MOD. **760/93**

dichiarazione delle società ed enti

soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

REDDITI 1992

Istruzioni per la compilazione

INDICE

PARTE PRIMA - AVVERTENZE GENERALI

1 PREMESSA

La dichiarazione dei redditi modello 760/93 tiene conto delle disposizioni contenute in provvedimenti legislativi intervenuti anteriormente all'anno 1992 ma con effetto dal 1° gennaio 1992, o dal periodo di imposta in corso a tale data, nonché di quelle emanate nel corso dell'anno stesso, delle quali vengono di seguito indicate le più significative:

— D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83, riguardante, tra l'altro, la modifica del regime fiscale dei proventi delle partecipazioni ai fondi comuni d'investimento mobiliare aperti di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77;

— D.L. 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 429, recante, tra l'altro, modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale;

— D.L. 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, recante modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera ed in obbligazioni;

— D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con *modificazioni, dalla legge* 14 novembre 1992, n. 438, recante, tra l'altro, la nuova disciplina di taluni oneri deducibili.

— D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), che ha comportato la soppressione dei modelli 760/E e 760/F.

AVVERTENZA: ove non diversamente specificato, gli articoli richiamati si riferiscono al testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

AVVERTENZA: per la presentazione della dichiarazione deve essere utilizzata la specifica busta preindirizzata avendo cura di introdurre la dichiarazione stessa in modo che il triangolo in alto a sinistra corrisponda al triangolo stampato sul retro della busta.

Il modello 760 è costituito da una parte comune contraddistinta con il solo numero 760 e da modelli contraddistinti con il numero 760 seguito da una lettera alfabetica.

Nella parte comune sono compresi i modelli 760/B, 760/M e 760/M-B. Il primo va compilato dagli enti non commerciali residenti e da quelli non residenti nonché dagli enti commerciali non residenti non aventi nel territorio dello Stato una stabile organizzazione; il secondo va compilato dalle società di capitali e dagli enti commerciali residenti nonché dalle società e dagli enti commerciali non residenti aventi nel territorio dello Stato una stabile organizzazione; il terzo va compilato da tutti i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Il modello deve essere compilato in ogni sua parte, compresi gli elenchi e le distinte, da tutti i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione.

L'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi devono, a norma dell'art. 3, nn. 3 e 6 e dell'art. 8, n. 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 relativo alla riscossione, essere versate al concessionario della riscossione entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

Dette imposte possono essere versate tramite conto corrente postale, intestato al concessionario della riscossione, ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto e dell'art. 2, comma 1, del D.L. 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38.

Alla dichiarazione devono essere allegate le distinte di versamento (e non le attestazioni di versamento) rilasciate dal concessionario o le attestazioni di versamento rilasciate dall'Ufficio postale. I documenti comprovanti i versamenti e le detrazioni effettuate devono essere prodotti in originale a corredo della dichiarazione e indicati nella distinta degli allegati. Naturalmente, nessuna documentazione dovrà essere allegata per la parte di imposte che ha formato oggetto di compensazione.

Per effetto dell'integrazione all'art. 5 del D.P.R. n. 600/1973, apportata dall'art. 19 della legge n. 413/1991, le società a responsabilità limitata devono indicare nominativamente i soci nell'elenco posto nel Mod. 760/R ovvero in apposito allegato (fornendo per ciascun socio i medesimi dati richiesti nel Mod. 760/R), specificando il periodo di partecipazione se inferiore all'esercizio sociale.

2 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO

Il Modello 760 deve essere utilizzato dai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, e cioè dalle quattro categorie di soggetti elencate nell'art. 87, comma 1:

— società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;

— enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;

— enti non commerciali (enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;

— società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Si fa presente che ai sensi del comma 1 dell'art. 88, come sostituito dall'art. 4, comma 3-*bis*, del D.L. 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta.

Devono altresì compilare il presente modello i curatori di eredità giacenti se il chiamato all'eredità è soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, e se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione. In tal caso, il reddito dei cespiti ereditari va determinato secondo le disposizioni del capo III del titolo II del T.U.I.R. relativo agli enti non commerciali.

I predetti curatori dovranno pertanto compilare il Mod. 760/B , il Mod. 760/M-B e i modelli relativi alle varie categorie di reddito da dichiarare.

Si fa presente che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

Per quanto riguarda i modelli staccati da compilare e i documenti da produrre a corredo della dichiarazione, vengono di seguito fornite separate istruzioni per ciascuna delle quattro categorie di contribuenti sopra elencate. Ciò perchè la composizione del reddito complessivo imponibile non è stabilita dalla legge in modo uniforme per tutte le categorie e, di conseguenza, anche gli obblighi e gli adempimenti relativi alla dichiarazione e alla documentazione sono diversi per ciascuna di esse.

Comune a tutti i soggetti è soltanto l'obbligo, qualora possiedano redditi di immobili siti nel territorio dello Stato (esclusi gli immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa o beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa) di presentare, unitamente alla dichiarazione dei redditi, la "Dichiarazione dei terreni e dei fabbricati" ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), delle imposte sui redditi e dell'imposta straordinaria sugli immobili (ISI).

A) SOCIETÀ DI CAPITALI

Le società di capitali, quali che siano l'oggetto statutario e l'attività svolta, sono obbligate a presentare la dichiarazione anche se non hanno conseguito alcun reddito o hanno chiuso l'esercizio in perdita. La base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (reddito complessivo) è formata da tutti i redditi, di qualsiasi natura, ovunque prodotti.

Il reddito complessivo è considerato, ai sensi dell'art. 95, reddito di impresa e va determinato con i criteri stabiliti per la determinazione del reddito di impresa dagli articoli da 52 a 77 e con quelli particolari alle società di capitali stabiliti dagli articoli da 96 a 107 e cioè prendendo a base l'utile netto (o la perdita netta) risultante dal conto dei profitti e delle perdite redatto a norma del codice civile e apportandovi le variazioni in più o in meno derivanti dall'applicazione dei suddetti criteri.

Le società in questione devono allegare alla dichiarazione copia del bilancio approvato dall'assemblea, con il conto dei profitti e delle perdite e con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, e devono compilare il mod. 760/A in modo da farne risultare, attraverso l'esposizione analitica delle variazioni in aumento e in diminuzione, l'ammontare del reddito che costituisce la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, o quello della perdita che potrà essere riportata negli esercizi successivi. Se dal conto dei profitti e delle perdite non risultano tutti i costi, ricavi, rimanenze e altri elementi necessari per la determinazione del reddito imponibile secondo le disposizioni del T.U.I.R., deve essere allegato un apposito prospetto recante tutti gli elementi necessari, beninteso sulla base e in concordanza con il conto approvato dall'assemblea.

Poiché il bilancio tiene conto del risultato di tutte le attività svolte, non deve essere compilato alcun altro modello, fatta eccezione per quello relativo alla "Dichiarazione dei terreni e dei fabbricati" relativamente ai redditi dei terreni e ai redditi dei fabbricati non costituenti beni strumentali, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e per il mod. 760/P, relativamente ai redditi di fonte estera percepiti direttamente, soggetti a tassazione separata, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 167/1990.

B) ENTI EQUIPARATI ALLE SOCIETÀ DI CAPITALI

Tutti gli enti pubblici e privati diversi dalle società sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ad esclusione degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, dei comuni, delle comunità montane, delle province e delle regioni.

Per enti pubblici e privati, come risulta dall'art. 87, comma 2, si intendono non soltanto gli enti in senso stretto, istituiti per legge o riconosciuti a norma di legge e quindi dotati di personalità giuridica (tra cui le associazioni riconosciute e le fondazioni), ma anche tutte le organizzazioni sfornite di personalità giuridica ma tuttavia unitarie e autonome (cioè non appartenenti ad altri soggetti passivi), comunque denominate: consorzi, associazioni non riconosciute, comitati, circoli, congregazioni, accademie, casse mutue e via dicendo. Questi enti sono soggetti, almeno potenzialmente, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche quale che sia il loro oggetto, ma la diversità dell'oggetto assume fondamentale rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile. Gli *enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali sono equiparati alle società di capitali*, e quindi sono assoggettati all'imposta per tutti i loro redditi; per gli *enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali*, invece, la base imponibile (reddito complessivo) è costituita soltanto dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, di guisa che ne restano esclusi gli eventuali avanzi della gestione relativi ai loro compiti istituzionali non commerciali (per es.: politici, sindacali, culturali, religiosi, sportivi, ricreativi, ecc.).

Per stabilire se l'ente ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, cioè se l'attività commerciale (come definita nell'art. 51) costituisce o meno l'oggetto esclusivo o principale dell'ente, si deve avere riguardo all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e, in mancanza, all'attività effettivamente esercitata (art. 87, comma 4).

In proposito si avverte che l'attività commerciale costituisce «oggetto principale» ogni qualvolta rientri fra le finalità istituzionali dell'ente, determinate dalla legge istitutiva o dall'atto costitutivo, e non soltanto fra le attività che possono essere svolte in via sussidiaria o meramente strumentale per il conseguimento delle finalità istituzionali; non è quindi rilevante, nel caso che le finalità istituzionali comprendano l'esercizio dell'attività commerciale insieme con l'esercizio di altre attività, la prevalenza quantitativa dell'una rispetto alle altre. Con gli stessi criteri dovrà essere stabilito, in mancanza di un atto costitutivo, se l'attività effettivamente svolta denoti il carattere principale, nel detto senso, dell'attività commerciale. Resta fermo che l'Amministrazione finanziaria avrà sempre la possibilità di accertare se l'attività effettivamente svolta rispecchi le previsioni dell'atto costitutivo o dello statuto.

Per gli enti equiparati alle società di capitali valgono per quanto concerne l'obbligo della dichiarazione, anche in mancanza di reddito imponibile, della compilazione dei modelli e della allegazione degli atti, le avvertenze fatte nei riguardi di dette società. Va tuttavia tenuto presente che alla dichiarazione deve essere allegata una copia, anche fotostatica, dell'atto costitutivo o dello statuto aggiornato, a meno che non sia stata già allegata ad una precedente dichiarazione e non siano intervenute modificazioni. Se l'atto costitutivo non esiste, o se è stato allegato ad una precedente dichiarazione, occorre farne menzione nella distinta degli allegati.

C) ENTI NON COMMERCIALI

Per gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, nel senso chiarito sopra, il reddito complessivo è costituito dalle seguenti categorie di redditi: fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta *sostitutiva ed inoltre, in base al principio stabilito dall'art. 5, dalla quota dei* redditi (o delle perdite) delle società di persone di cui l'ente sia socio.

Si precisa che, a norma dell'art. 88, comma 2, non costituiscono esercizio di attività commerciali:

a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;

b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le unità sanitarie locali.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 51 è considerata attività commerciale l'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di:

— attività industriali dirette alla produzione di beni o servizi;
— attività intermediarie nella circolazione dei beni;
— attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
— attività bancarie o assicurative;
— attività ausiliarie delle precedenti;
— attività dirette all'allevamento per la parte che eccede il numero degli animali allevati con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno; attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, che non rientrino nell'esercizio normale dell'*agricoltura* secondo la tecnica che lo governa o che abbiano per oggetto la parte di prodotti che eccede quella ottenuta per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso;
— attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 del cod. civ.;
— attività dirette allo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni ed altre acque interne.

Per gli enti non commerciali non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 del cod. civ. rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente, senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

Gli obblighi e gli adempimenti concernenti la dichiarazione si configurano in modo diverso secondo la diversa situazione di fatto. E precisamente:

A) *gli enti che hanno esercitato attività commerciali, escluse quelle di carattere meramente occasionale*, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di reddito, compilando in ogni caso, oltre al Mod. 760, il Mod. 760/B, nel quale sono riassunti e sommati i redditi imponibili delle varie categorie in modo da determinare il reddito complessivo imponibile ai fini dell'imposta locale sui redditi (Sez. 1) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (Sez. 2) nonché il Mod. 760/M-B.

Qualora l'attività commerciale sia stata esercitata con contabilità separata, ordinaria ovvero semplificata, dovrà essere compilato il Mod. 760/A ovvero il Mod. 760/D, secondo che l'ammontare dei ricavi dell'esercizio precedente sia stato superiore o non superiore a 360 milioni di lire, se esercenti attività aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 1 miliardo di lire se esercenti altre attività e *nel primo caso* dovrà essere allegato il bilancio con il conto dei *profitti* e delle perdite; dovrà essere compilato il Mod. 760/A anche nel caso in cui, pur non essendo stati superati i predetti limiti, sia stata esercitata l'opzione per il regime di contabilità ordinaria.

In mancanza di contabilità separata, le spese e gli altri componenti negativi *risultanti in bilancio* sono deducibili per la parte del loro ammontare che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (compresi quelli inerenti all'attività istituzionale), a condizione che l'ente abbia tenuto, relativamente a tutte le attività esercitate e a tutti i beni posseduti, la contabilità ordinaria secondo la normativa fiscale. Per gli enti *soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica*, la contabilità unica si intende realizzata, ai sensi del comma *4-bis* dell'art. 109, nell'ambito della contabilità pubblica tenuta a norma di legge. In tal caso il reddito va determinato nel Mod. 760/C, seguendo le relative istruzioni.

Gli enti in questione dovranno altresì compilare, oltre alla "Dichiarazione dei terreni e dei fabbricati" relativa ai redditi fondiari, i modelli relativi agli altri redditi imponibili eventualmente posseduti, qualora non siano già compresi nella determinazione del reddito d'impresa di cui ai Modd. 760/A, 760/C e 760/D.

Dovranno inoltre compilare il Mod. 760/P per i redditi di fonte estera percepiti direttamente e soggetti a tassazione separata e il Mod. 760/O per le plusvalenze non conseguite nell'ambito dell'attività di impresa, soggette ad imposta sostitutiva, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 28 gennaio 1991, n. 27.

B) *gli enti che non hanno esercitato affatto o hanno esercitato solo occasionalmente attività commerciali* non sono obbligati a presentare la dichiarazione qualora non abbiano conseguito alcun reddito ovvero abbiano conseguito soltanto redditi esenti e/o redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, ivi compresi gli interessi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali.

In ogni altro caso devono presentare la dichiarazione compilando i Modd. 760/B e 760/M-B e indicando nella "Dichiarazione dei terreni e dei fabbricati" e nei Modd. 760/G, 760/H e 760/L i singoli redditi che concorrono a formare l'imponibile, posseduti nel periodo d'imposta. A fronte di tali redditi non sono ammesse ulteriori deduzioni in aggiunta a quelle specificate nei singoli modelli.

Dovranno inoltre compilare il Mod. 760/P per i redditi di fonte estera percepiti direttamente e soggetti a tassazione separata e il Mod. 760/O per le plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva, ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 27/1991.

Alla dichiarazione deve essere allegata la copia, anche fotostatica, dell'atto costitutivo o dello statuto, a meno che non sia stata già allegata ad una precedente dichiarazione e non siano intervenute modificazioni. Se l'atto costitutivo non esiste, o se è stato allegato ad una precedente dichiarazione, occorre farne menzione nella distinta degli allegati.

D) SOCIETÀ ED ENTI NON RESIDENTI IN ITALIA

Le società e gli enti, commerciali e non commerciali, che per la maggior parte del periodo di imposta non hanno in Italia né la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale dell'attività, sono assoggettati alle imposte italiane soltanto per i redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Sono comprese tra le società, a questi effetti, non soltanto le società estere per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e mutue assicuratrici, ma anche quelle di tipo personale (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e di armamento; associazioni tra professionisti e artisti, senza personalità giuridica; società di fatto) e le società di tipo diverso da quelli regolati dalla legge italiana (cfr. art. 2507 codice civile).

Anche per le società ed enti non residenti la base imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, è costituita dal reddito complessivo e cioè dall'ammontare complessivo dei redditi posseduti, tenendo conto soltanto dei redditi prodotti in Italia.

Per la concreta determinazione del reddito complessivo si deve distinguere fra due gruppi di soggetti:

— le società di ogni tipo (tranne le società semplici, le società di fatto senza oggetto commerciale e le associazioni tra artisti e professionisti senza personalità giuridica) e gli enti commerciali, cioè aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
— gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate (società di fatto senza oggetto commerciale, associazioni fra professionisti o artisti senza personalità giuridica).

Per il primo gruppo di soggetti valgono gli stessi criteri relativi alle società di capitali e agli enti commerciali residenti qualora gli stessi esercitino l'attività commerciale in Italia mediante stabile organizzazione. In questo caso il reddito complessivo va determinato unitariamente secondo le norme concernenti il reddito di impresa, sulla base di apposito conto dei profitti e delle perdite relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attività produttive di redditi imponibili in Italia ivi comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da società ed enti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 87.

In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, i redditi che *concorrono a formare il reddito complessivo sono quelli prodotti in Italia* (redditi fondiari, di capitale, diversi) determinati secondo le disposizioni del titolo I del T.U.I.R. relative alle categorie nelle quali rientrano.

Per il secondo gruppo di soggetti, valgono criteri analoghi a quelli degli enti non commerciali residenti; di conseguenza per determinare il reddito complessivo è necessario distinguere i redditi prodotti in Italia nelle varie categorie (redditi di impresa, di capitale, ecc.) e determinare previamente i rispettivi importi, l'ammontare complessivo dei quali costituisce la base imponibile.

In base a queste premesse, e in analogia con i criteri adottati nei riguardi dei soggetti residenti, ai fini degli obblighi e degli adempimenti relativi alla presentazione della dichiarazione, si deve distinguere secondo che le società e gli enti non residenti esercitino o non esercitino la loro attività in Italia mediante stabili organizzazioni (considerando tali, per le associazioni tra artisti e professionisti, le «basi fisse» come ad esempio studi, laboratori e simili).

A) *Le società e gli enti che hanno esercitato attività in Italia mediante stabili organizzazioni* devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di *reddito imponibile, indicando nel Mod. 760 le generalità di almeno un rappresentante* per i rapporti tributari in Italia. Le società e gli enti commerciali devono allegare alla dichiarazione il bilancio, con il conto dei profitti e delle perdite, relativo alla gestione della stabile organizzazione (o delle stabili organizzazioni) e alle eventuali altre attività produttive di redditi imponibili svolte in Italia. Gli enti non commerciali devono allegare detto bilancio soltanto se l'ammontare dei *ricavi* derivanti da attività commerciali *conseguiti nel precedente periodo di* imposta è stato superiore a 360 milioni di lire, se esercenti attività aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 1 miliardo di lire se esercenti altre attività o se hanno optato per il regime ordinario. Non sono tenute alla presentazione del bilancio le società semplici e le società o associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5.

Oltre al Mod. 760 e alla "Dichiarazione dei terreni e dei fabbricati", devono essere compilati:

a) il Mod. 760/M, il Mod. 760/M-B e il Mod. 760/A, se si tratta di società (escluse quelle semplici ed equiparate) o di enti commerciali;

b) il Mod. 760/B, il Mod. 760/M-B e il Mod. 760/A, se si tratta di enti non commerciali che hanno conseguito nel precedente periodo di imposta ricavi superiori a 360 milioni, se esercenti attività aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 1 miliardo di lire se esercenti altre attività o che hanno optato per il regime ordinario (il Mod. 760/A deve essere compilato con riferimento al conto dei profitti e delle perdite relativo alle attività commerciali esercitate mediante la stabile o le stabili organizzazioni);

c) il Mod. 760/B, il Mod. 760/M-B e il Mod. 760/C, se si tratta di enti non commerciali che hanno esercitato attività commerciali nel territorio dello Stato senza tenere la contabilità separata;

d) il Mod. 760/B, il Mod. 760/M-B e il Mod. 760/D, se si tratta di enti non commerciali che hanno conseguito nel precedente periodo di imposta ricavi non superiori a lire 360 milioni, se esercenti attività aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 1 miliardo di lire se esercenti altre attività;

e) il Mod. 760/B, il Mod. 760/M-B e il Mod. 760/I, se si tratta di associazioni tra artisti e professionisti che hanno svolto attività in Italia mediante base fissa.

I soggetti indicati alle lettere b), c), d) ed e) dovranno inoltre compilare, per i redditi conseguiti mediante la stabile organizzazione o la base fissa ma non compresi nei Modd. 760/A, 760/C, 760/D o 760/I, e per quelli conseguiti al di fuori della stabile organizzazione o della base fissa, i Modd. 760/G, 760/H e 760/L.

B) *Le società o enti che non hanno esercitato attività in Italia mediante stabili organizzazioni* non sono tenuti a presentare la dichiarazione qualora nel periodo di imposta non abbiano conseguito redditi prodotti in Italia ovvero abbiano conseguito soltanto redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Quando sono tenuti a presentare la dichiarazione, devono compilare, oltre al Mod. 760 (nel quale devono essere indicate le generalità di almeno un rappresentante per i rapporti tributari in Italia), il Mod. 760/B (anche se si tratta di società), il Mod. 760/M-B e la "Dichiarazione dei terreni e dei fabbricati", i Modd. 760/G, 760/H, 760/L e 760/O, relativi ai singoli redditi prodotti in Italia che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi quelli derivanti da prestazioni artistiche o professionali effettuate nel territorio dello Stato.

Alla dichiarazione deve essere allegata (se non è stata allegata ad una precedente dichiarazione) la copia anche fotostatica dell'atto costitutivo, possibilmente accompagnata dalla traduzione in lingua italiana; il bilancio o rendiconto generale della società o ente dovrà essere esibito in qualsiasi momento su richiesta dell'ufficio delle imposte.

3 SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione deve essere sottoscritta nell'ultima pagina del Mod. 760, a pena di nullità, da un rappresentante legale della società o ente dichiarante e in mancanza da un amministratore di fatto, ovvero da un rappresentante negoziale; per le società o enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale dell'attività può essere invece sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia. Tale sottoscrizione deve essere ripetuta anche nei singoli modelli staccati compilati.

Se presso la società o ente esiste il collegio sindacale o altro organo di controllo la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal presidente del collegio sindacale o dell'organo di controllo (ovvero, se questo non è collegiale, da tutti i componenti). Ove manchi tale sottoscrizione la dichiarazione è ugualmente valida ma si applica la pena pecuniaria da 300.000 a 3.000.000 lire.

Si richiama l'attenzione sulle sanzioni penali comminate dagli articoli 1 e 4 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982 n. 516, come sostituiti dagli articoli 1 e 6 del D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito dalla legge 16 marzo 1991, n. 154, a carico di coloro che omettono di presentare una dichiarazione cui sono obbligati ai fini delle imposte sui redditi o indicano nelle scritture contabili corrispettivi in misura inferiore a quella reale per un ammontare superiore ai limiti fissati dalla legge ovvero che danno luogo alle fattispecie elencate nel citato art. 4.

L'ultimo riquadro è riservato al visto di conformità del centro autorizzato di assistenza fiscale o di un professionista nel caso in cui il contribuente richieda l'assistenza fiscale di tali soggetti.

4 PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE, DEL MODULO 760/W, DEL MODELLO 760/K E DELLA DICHIARAZIONE DEI TERRENI E DEI FABBRICATI

Le società di capitali, comprese quelle non residenti, devono presentare la dichiarazione nel termine di un mese dall'approvazione del bilancio. Se il bilancio non è stato approvato entro il termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso.

Per le società di altro tipo e per gli enti diversi dalle società valgono gli stessi termini sopra indicati qualora siano tenuti ad approvare il bilancio o il rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo. In ogni altro caso la dichiarazione deve essere presentata entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta.

I curatori di eredità giacenti devono presentare, nei termini ordinari, le dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta nel quale hanno assunto le rispettive funzioni e ai periodi di imposta successivi, fino a quello anteriore al periodo di imposta nel quale cessa la curatela.

I curatori stessi sono inoltre tenuti a presentare, entro sei mesi dall'assunzione delle funzioni, le dichiarazioni dei redditi dei cespiti ereditari relativi al periodo d'imposta nel quale si è aperta la successione, se anteriore a quello nel quale hanno assunto le funzioni di curatore, e agli altri periodi di imposta già decorsi anteriormente a quest'ultimo.

Per i soggetti interessati dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990 nella Sicilia orientale si richiamano le ordinanze n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990, n. 2145/FPC del 27 giugno 1991, n. 2198/FPC del 27 dicembre 1991, n. 2301/FPC del 29 luglio 1992 e n. 2316/FPC del 29 gennaio 1993 del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile.

Tali soggetti dovranno in ogni caso utilizzare i modelli di dichiarazione approvati per ciascuno dei prorogati periodi di imposta.

Per i soggetti interessati agli eventi alluvionali del 22 e 27 settembre 1992 nella regione Liguria si richiama il D.L. 4 dicembre 1992, n. 471, convertito dalla legge 1° febbraio 1993 n. 25. Per i soggetti interessati agli eventi alluvionali dell'ottobre 1992 nella regione Toscana si richiamano l'ordinanza n. 2307/FPC del 4 novembre 1992, il D.L. 4 dicembre 1992, n. 471, convertito dalla legge 1° febbraio 1993, n. 25 e il D.L. 4 novembre 1992, n. 426, convertito dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497 (art. 1 bis).

La dichiarazione presentata con ritardo non superiore a un mese è valida, ma si applicano le pene pecuniarie di cui all'art. 46 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ridotte a un quarto. Tuttavia la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello, non si considera omessa agli effetti penali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1982, n. 516, come modificato dal D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito dalla legge 15 maggio 1991, n. 154.

Si richiama l'attenzione sull'obbligo di indicare nel ***Mod. 760*** quali modelli sono stati compilati, di elencare nell'apposita distinta tutti i documenti prodotti a corredo della dichiarazione e di allegare, ***in originale***, i certificati e le attestazioni comprovanti le ritenute d'acconto subite e le imposte pagate all'estero. In mancanza, i relativi importi non saranno scomputati dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Ai fini dello scomputo delle ritenute d'acconto sui dividendi percepiti, da indicare nell'apposita distinta posta nel Mod. 760/S, devono essere allegate le copie dei modelli RAD (o i certificati delle società eroganti). Devono altresì essere allegate le distinte delle azioni acquistate o vendute e di quelle date o prese a riporto nel corso del periodo d'imposta con l'indicazione delle specie e quantità e della data delle operazioni.

Per lo scomputo delle ritenute di acconto relative agli interessi e agli altri frutti maturati nel periodo d'imposta ancorchè non riscossi, delle obbligazioni e titoli similari, delle accettazioni bancarie, dei depositi e conti correnti bancari e postali, non occorre allegare i certificati dei sostituti d'imposta, ma è sufficiente compilare le distinte poste nel Mod. 760/S. Tuttavia, qualora per effetto dello scomputo delle ritenute d'acconto sugli interessi, premi ed altri frutti sui depositi e conti correnti bancari e postali, si pervenga ad un'eccedenza di imposta (credito), i contribuenti interessati possono, al fine di agevolare la procedura di rimborso, allegare gli estratti conto bancari e/o postali, in originale (o fotocopie autenticate) o, in alternativa, la corrispondente certificazione rilasciata dal sostituto di imposta.

La dichiarazione deve essere presentata all'ufficio del Comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente. L'ufficio comunale è tenuto a rilasciare ricevuta. Può anche essere spedita per raccomandata (ma soltanto all'ufficio delle imposte o, se esistente, al Centro di Servizio) e si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'ufficio postale.

Si ricorda che le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Se nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione, la società (o ente) dichiarante è stata interessata da un'operazione di fusione, quale incorporante o risultante dalla fusione stessa, quest'ultima deve compilare il «Prospetto relativo alle operazioni di fusione», in distribuzione presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette. In tal caso, sulla busta, nella quale va inserita la dichiarazione, va barrata l'apposita casella.

Se il dichiarante, direttamente o indirettamente controlla società non residenti o ne è controllato, deve barrare l'apposita casella sulla busta nella quale va inserita la dichiarazione.

Unitamente alla dichiarazione dei redditi va presentata la "Dichiarazione dei terreni e dei fabbricati" ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), delle imposte sui redditi e dell'imposta straordinaria sugli immobili (ISI), nonché il modulo 760/W il quale va presentato dagli enti non commerciali residenti in Italia che nel periodo di imposta hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria. Per la compilazione della predetta "Dichiarazione dei terreni e dei fabbricati" e del modulo 760/W si rinvia alle apposite istruzioni.

Nei casi in cui non sussista l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, la suddetta "Dichiarazione dei terreni e dei fabbricati" e/o il modulo 760/W devono essere presentati autonomamente entro il termine in cui si sarebbe dovuta presentare la dichiarazione dei redditi, utilizzando una busta bianca con sopra riportata la dicitura "Dichiarazione ai fini ICI", ovvero «Modulo 760W».

Il modello 760/K deve essere presentato, unitamente al modello di dichiarazione dei redditi, dalle società di capitali e dagli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. *a)* e *b)* del T.U.I.R., nonché dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società ed enti non residenti per dichiarare il patrimonio netto su cui applicare la relativa imposta.

Detto modello, inoltre, deve essere presentato dagli enti non commerciali relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate diverse da quelle assistenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive.

Il modello di cui trattasi va altresì presentato anche quando l'imposta non è dovuta per essere inferiore a lire 100 mila; per la sua compilazione si rinvia alle apposite istruzioni.

PARTE SECONDA · AVVERTENZE PARTICOLARI

5 COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

Il frontespizio del modello di dichiarazione comprende tre riquadri il primo relativo ai dati riguardanti la società o l'ente, il secondo, relativo ai dati riguardanti il rappresentante ed il terzo destinato all'elenco nominativo degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo della società o ente

Le notizie richieste vanno riportate in maniera chiara a macchina o a carattere stampatello e senza alcuna abbreviazione

RIQUADRO RELATIVO ALLA SOCIETÀ O ENTE

Numero di codice fiscale: tale numero è formato da undici cifre che vanno riportate ordinatamente nell apposito spazio È utile ricordare che per le nuove società il numero di codice fiscale deve essere preventivamente richiesto agli uffici provinciali IVA se società o associazioni dichiaranti agli effetti dell IVA agli uffici distrettuali delle imposte in caso contrario

Denominazione: indicare in maniera esatta e completa quella risultante dall atto costitutivo per le società semplici, irregolari o di fatto la cui denominazione comprende cognomi e nomi dei soci devono essere indicati, per ogni socio prima il cognome e poi il nome

Sede legale deve essere indicata precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione) la provincia con la sigla automobilistica (per Roma RM) la frazione la via, il numero civico il codice di avviamento postale ed il numero telefonico

La stabile organizzazione in Italia, se esiste deve essere indicata dalle società o enti non residenti in luogo della sede legale. In caso di esistenza di piu stabili organizzazioni in Italia va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale

Domicilio fiscale: questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale

Codici statistici

Stato il relativo codice deve essere ricercato nella tabella A
Natura giuridica il relativo codice deve essere ricercato nella tabella B
Situazione il relativo codice deve essere ricercato nella tabella D

Eventi eccezionali: La compilazione della casella eventi eccezionali riguarda

— i soggetti che hanno fruito dei benefici previsti dalle ordinanze del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile del 21 dicembre 1990, n 2057/FPC del 27 giugno 1991, n 2145/FPC del 27 dicembre 1991, n 2198/FPC del 29 luglio 1992 n 2301/FPC del 29 gennaio 1993, n 2316/FPC, a favore dei cittadini interessati dal sisma del 13 - 16 novembre 1990 nella Sicilia orientale,

— i soggetti che hanno fruito della facoltà di non effettuare i versamenti di acconto ai sensi dell ordinanza n 2308/FPC del 4 novembre 1992, provvedendo al pagamento dell'intero ammontare entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi per l anno 1992,

— i soggetti che hanno fruito della sospensione dei versamenti di acconto ai sensi del D L 4 dicembre 1992 n 471, convertito dalla legge 1° febbraio 1993, n 25 (art 3, terzo comma) ivi compresi quelli che hanno effettuato il versamento entro il 20 dicembre 1992 (art 7),

— i soggetti che hanno fruito della sospensione dei versamenti di acconto ai sensi dell ordinanza n 2307/FPC del 4 novembre 1992 e del D L 4 dicembre 1992, n 471 convertito dalla legge 1° febbraio 1993, n 25 (art. 10), ivi compresi quelli che hanno effettuato il versamento entro il 20 dicembre 1992

I soggetti interessati dagli eventi sismici nella Sicilia orientale dovranno indicare nella casella la lettera A, i soggetti di cui all ordinanza n 2308/FPC del 4 novembre 1992 indicheranno nella casella la lettera B, i soggetti di cui al D L n 471/1992 indicheranno nella casella la lettera C I soggetti di cui all ordinanze n 2307/FPC del 4 novembre 1992 indicheranno nella casella la lettera D

RIQUADRO RELATIVO AL RAPPRESENTANTE

Nel secondo riquadro del frontespizio, relativo al rappresentante della società o dell'ente devono essere indicati i dati anagrafici ed il codice fiscale del soggetto ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione è stato predisposto uno spazio con cinque codici si dovrà barrare il codice (1) se si tratta di *rappresentante legale o di fatto*, il codice (2) se si tratta di *curatore fallimentare*, il codice (3) se si tratta di *liquidatore*, il codice (4) se si tratta di *rappresentante nominato in società con sede all'estero* ed, infine il codice (5) se si tratta di *curatore di eredità giacente*

Nell'apposito spazio riservato alla indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante, nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello di domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo

Quando i rappresentanti sono piu di uno, in allegato a parte devono essere indicati gli altri, fornendo, per ciascuno, i medesimi dati richiesti nel riquadro riportato nel frontespizio

Deve inoltre essere compilato il riquadro recante l elenco nominativo degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo della società o ente Con riguardo alla qualifica va indicato A se trattasi di socio amministratore, B se trattasi di amministratore non socio, C se trattasi di componente il collegio sindacale o altro organo di controllo della società o dell ente

TABELLA A *STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE*

1) Soggetto in normale attività
2) Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3) Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4) Soggetto estinto

TABELLA B *NATURA GIURIDICA*

Soggetti residenti

1) Società in accomandita per azioni
2) Società a responsabilità limitata
3) Società per azioni
4) Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5) Altre società cooperative
6) Mutue assicuratrici
7) Consorzi con personalità giuridica
8) Associazioni riconosciute
9) Fondazioni
10) Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11) Consorzi senza personalità giuridica
12) Associazioni non riconosciute e comitati
13) Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14) Enti pubblici economici
15) Enti pubblici non economici
16) Casse mutue e fondi di previdenza assistenza pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17) Opere pie e società di mutuo soccorso
18) Enti ospedalieri
19) Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20) Aziende autonome di cura soggiorno e turismo
21) Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22) Società, organizzazioni ed enti costituiti all estero non altrimenti classificabili, con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia

Soggetti non residenti

30) Società semplici, irregolari e di fatto
31) Società in nome collettivo
32) Società in accomandita semplice
33) Società di armamento
34) Associazioni fra professionisti
35) Società in accomandita per azioni
36) Società a responsabilità limitata
37) Società per azioni
38) Consorzi
39) Altri enti ed istituti
40) Associazioni riconosciute non riconosciute e di fatto
41) Fondazioni
42) Opere pie e società di mutuo soccorso
43) Altre organizzazioni di persone e di beni

TABELLA D *SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO D IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE*

1) Periodo d imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2) Periodi d imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3) Periodo d imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4) Periodo d imposta in cui si è verificata l estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5) Periodo d imposta in cui è avvenuta la trasformazione da Società soggetta ad IRPEG in Società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6) Periodo normale d imposta

TABELLA - *C)* CODICI DI ATTIVITÀ 1993

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

- 0110 Agricoltura
- 0120 Foreste
- 0130 Attività trasformatrici annesse ad aziende agricole che lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti propri
- 0140 Attività di trasformazione, conservazione, raccolta di prodotti agricoli, svolte in forma associata
- 0150 Esercizio di macchine agricole
- 0160 Altre associazioni operanti nell'agricoltura
- 0210 Pesca e allevamenti in acque dolci
- 0220 Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari
- 0300 Zootecnia
- 0310 Caccia e cattura di animali

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

a) ALIMENTARI

- 0500 Carni fresche e conservate ed altri prodotti della macellazione
- 0600 Latte e prodotti della trasformazione del latte
- 0700 Bevande alcooliche
- 0710 Bevande analcooliche e idrominerali
- 0800 Prodotti della molitura e della pastificazione
- 0810 Prodotti dolciari
- 0820 Grassi vegetali e animali
- 0830 Lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari della pesca
- 0840 Conservazione e trasformazione di frutta e ortaggi e altri prodotti
- 0843 Produzione e raffinazione dello zucchero
- 0845 Torrefazione del caffè
- 0850 Altri prodotti alimentari

b) ESTRATTIVE, DI TRASFORMAZIONE PRIMARIA E DI DISTRIBUZIONE

- 1000 Carbone, lignite, agglomerati e prodotti della cokefazione
- 1100 Petrolio greggio e gas naturali
- 1110 Prodotti petroliferi raffinati
- 1200 Combustibili nucleari
- 1300 Minerali metalliferi ferrosi e non ferrosi esclusi gli uraniferi
- 1400 Prodotti di prima trasformazione dei minerali ferrosi e non ferrosi
- 1500 Estrazione di minerali non metalliferi
- 1510 Estrazione di materiali di cava
- 1520 Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi e di materiali di cava (cemento, ceramica, marmi, gres, vetro ecc.)
- 1600 Energia elettrica e vapore d'acqua
- 1700 Produzione e distribuzione di gas
- 1710 Raccolta e distribuzione di acqua

c) MANIFATTURIERE

- 2000 Macchine operatrici per l'agricoltura e l'industria
- 2100 Macchine per ufficio, strumenti di precisione, di ottica e simili (esclusi strumenti per foto-cine-proiezione)
- 2200 Costruzione di apparecchi e strumenti per foto-cine-proiezione
- 2210 Registrazione, edizione e stampa di nastri e dischi fonografici
- 2300 Meccanica-fonderie di seconda fusione
- 2310 Carpenteria metallica, mobili e arredamenti metallici, forni, caldaie ed apparecchi termici
- 2320 Macchine motrici, variatori e riduttori di velocità e di apparecchi per impianti di sollevamento e di trasporto
- 2330 Macchine utensili e di utensileria per macchine
- 2340 Minuteria metallica, fusiame, bulloneria e molle, stoviglie e vasellame, armi da fuoco e loro munizioni
- 2350 Macchine, apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici, di telecomunicazioni e affini
- 2360 Prodotti di metalli preziosi e pietre preziose
- 2400 Materiali e forniture elettriche, elettrodomestici
- 2500 Autoveicoli e relativi motori
- 2600 Altri mezzi di trasporto
- 2700 Prodotti chimici di base.
- 2710 Prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura
- 2720 Prodotti farmaceutici di base
- 2725 Prodotti medicinali
- 2730 Prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo non industriale
- 2735 Materiali sensibili (produzione di pellicole fotografiche, cinematografiche, radiografiche ecc.)
- 2740 Detersivi
- 2745 Produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
- 2800 Prodotti di gomma
- 2810 Prodotti di materie plastiche
- 2900 Industria laniera
- 2910 Industria cotoniera
- 2920 Industria della seta
- 2930 Industria della canapa, del lino, della iuta e simili
- 2940 Industria della lavorazione delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
- 2945 Industria della maglia e della calza
- 2950 Altre industrie tessili
- 2960 Prodotti per l'abbigliamento di vestiario, arredamento tessile e affine
- 3000 Carta e prodotti cartotecnici
- 3100 Stampa, poligrafia, editoria e simili
- 3110 Stabilimenti e laboratori fotografici, cinematografici e affini
- 3200 Cuoio e articoli in pelle (escluse le manifatture di cui ai codici 3201, 3202, 3203)
- 3201 Confezione e riparazione pellicce
- 3202 Concia e tinta pelli per pellicceria
- 3203 Concia e tinta pelli per pelletteria e cuoio
- 3210 Calzature
- 3300 Legno, sughero e affini
- 3310 Veicoli e carpenteria navale in legno
- 3320 Mobilio e arredamento in legno
- 3400 Tabacchi lavorati
- 3500 Costruzioni edilizie residenziali
- 3503 Costruzioni edilizie non residenziali
- 3505 Costruzioni opere pubbliche
- 3510 Installazione impianti
- 3600 Beni di recupero
- 3610 Officine e laboratori per lavorazioni, riparazioni e manutenzioni di ogni tipo (meccanici, carrozzieri, idraulici, elettricisti, odontotecnici, ortopedici, calzolai, ecc.)
- 3700 Altri prodotti industriali

COMMERCIO

a) COMMERCIO ALL'INGROSSO

- 4001 Cereali e legumi secchi
- 4002 Sementi, foraggi, piante officinali e semi oleosi
- 4003 Fiori, foglie e piante ornamentali, piante e bulbi da fiore e semi da giardino
- 4004 Fibre tessili, animali e vegetali (greggie e di prima lavorazione) e fibre chimiche
- 4005 Animali vivi (esclusi pollame, conigli, selvaggina ed altri volatili)

Segue a) COMMERCIO ALL'INGROSSO

- 4006 Pelli greggie
- 4007 Cuoi e pelli conciate (escluse quelle da pellicceria)
- 4008 Pelli greggie e conciate per pellicceria
- 4009 Carni fresche bovine, suine, equine, ovine e caprine
- 4010 Carni congelate bovine, suine, equine, ecc
- 4011 Pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili (vivi o morti), uova
- 4012 Prodotti della pesca freschi
- 4013 Prodotti della pesca congelati, surgelati secchi e conservati
- 4014 Salumi conserve alimentari e prodotti affini (escluse le conserve a base di pesce), alimenti surgelati vegetali
- 4015 Farine, lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da cereali non specificati
- 4016 Latte, burro e formaggi
- 4017 Oli e grassi alimentari
- 4018 Bevande alcooliche ed analcooliche acque minerali alcool per liquori e aceto
- 4019 Prodotti ortofrutticoli
- 4020 Zucchero, caffè surrogati del caffè, droghe, spezie e coloniali in genere
- 4021 Dolciumi di ogni genere
- 4022 Prodotti alimentari, non altrove classificati
- 4023 Combustibili solidi
- 4024 Carburanti e lubrificanti
- 4025 Minerali metalliferi e non metalliferi (esclusi i materiali da costruzione)
- 4026 Metalli ferrosi e non ferrosi, semilavorati
- 4027 Prodotti chimici per l'industria, oli e grassi industriali
- 4028 Prodotti chimici per l'agricoltura
- 4029 Colori e vernici
- 4030 Legname e affini
- 4031 Materiale da costruzione
- 4032 Articoli di installazione
- 4033 Lastre di vetro e di cristallo
- 4034 Macchine ed attrezzi agricoli
- 4035 Macchine utensili per metallo, legno, plastica e pietra
- 4036 Macchine per l'industria tessile e per l'abbigliamento
- 4037 Macchine per l'edilizia
- 4038 Macchine e attrezzature varie per altre industrie e per il commercio
- 4039 Veicoli, accessori e ricambi
- 4040 Macchine per scrivere macchine calcolatrici e attrezzature per l'ufficio
- 4041 Mobili (in legno, metallo e materie sintetiche)
- 4042 Articoli in ferro ed altri metalli, coltelleria e posateria
- 4043 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi
- 4044 Vetrerie, cristalleria, ceramiche, cornici e affini (escluso il commercio di lastre di vetro e di cristallo)
- 4045 Articoli in legno, sughero, vimini e simili
- 4046 Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
- 4047 Carte da parati e stucchi
- 4048 Tessuti per abbigliamento
- 4049 Tessuti ed articoli di arredamento
- 4050 Filati, cucirini, mercerie e passamanerie
- 4051 Vestiario, biancheria, maglieria e articoli di abbigliamento
- 4052 Pellicce
- 4053 Calzature e accessori per calzature
- 4054 Articoli da viaggio, pelletteria e marocchinerie
- 4055 Medicinali
- 4056 Strumenti, articoli sanitari, ferri chirurgici e materiale da medicazione
- 4057 Articoli da profumeria e cosmetici
- 4058 Apparecchi ottici e fotografici
- 4059 Gioielli e pietre preziose
- 4060 Orologeria finita e forniture ed accessori per orologeria
- 4061 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
- 4062 Giocattoli
- 4063 Libri, giornali e riviste
- 4064 Articoli di cartoleria e cancelleria
- 4065 Carta e cartone in genere (escluse le carte da parati)
- 4066 Spaghi, cordami, sacchi, tele di iuta e simili
- 4067 Prodotti non alimentari, non altrove classificabili
- 4068 Materiali vari da recupero (stracci, materiale plastico, carta da macero, ossa e grassi di animali, ecc.) esclusi i rottami metallici
- 4069 Rottami metallici
- 4070 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggi e simili
- 4071 Materiale elettrico

b) COMMERCIO AL MINUTO

- 4201 Carni fresche e congelate
- 4202 Pollame, conigli, selvaggina, cacciagione e uova
- 4203 Salumerie, pizzicherie, salsamenterie e affini, rosticcerie e friggitorie
- 4204 Pesce e frutti di mare freschi
- 4205 Latte e altri prodotti lattiero-caseari
- 4206 Pane (senza annesso forno), paste alimentari, cereali e legumi secchi
- 4207 Pane (con annesso forno e con eventuale annessa vendita di prodotti alimentari e non alimentari)
- 4208 Pasticceria e dolciumi (compresa l'eventuale annessa produzione); negozi di confetteria
- 4209 Frutta fresca e secca, ortaggi, legumi freschi, funghi e generi affini
- 4210 Drogherie (compresa l'eventuale annessa torrefazione del caffè)
- 4211 Vini, liquori, bevande, acque minerali e oli (escluse le mescite)
- 4212 Sale, tabacchi e altri generi di monopolio
- 4213 Supermercati
- 4214 Alimenti surgelati (esclusi i negozi di carni congelate)
- 4215 Generi alimentari vari, non classificabili con il criterio della prevalenza nelle precedenti categorie
- 4216 Tessuti per abbigliamento
- 4217 Filati e merceria
- 4218 Confezioni per uomo, donna e bambino (compresi l'abbigliamento professionale e sportivo e gli articoli di vestiario in cuoio)
- 4219 Biancheria, maglieria, articoli di abbigliamento, cravatte e affini
- 4220 Calzature
- 4221 Cuoi, pellami, accessori per calzature e affini
- 4222 Pelletterie e articoli da viaggio
- 4223 Cappelli e ombrelli
- 4224 Pellicce e pelli per pellicceria
- 4225 Articoli vari di abbigliamento, non altrove classificati
- 4226 Tessuti per arredamento e tendaggi
- 4227 Biancheria per la casa
- 4228 Mobili (esclusi quelli per ufficio) e materassi
- 4229 Oggetti e mobili in vimini, canne e giunchi
- 4230 Oggetti d'arte, artigianato artistico e case di vendita all'asta
- 4231 Arredi sacri e articoli religiosi, monete, medaglie, e decorazioni
- 4232 Stucchi e carte da parati
- 4233 Articoli casalinghi, vetrerie, cristallerie e ceramiche
- 4234 Ferramenta, utensilerie e casseforti
- 4235 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi, macchine per cucire e per maglieria, materiale elettrico e lampadari, apparecchi e materiali per impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento
- 4236 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
- 4237 Chincaglierie (empori, bazar e simili)

Segue b) COMMERCIO AL MINUTO

- 4238 Articoli da regalo, bigiotteria, articoli per fumatori e affini
- 4239 Articoli di arredamento, mobili, apparecchi e materiali per la casa, non altrove classificati
- 4240 Autoveicoli (compresi gli autoveicoli usati)
- 4241 Motoveicoli, biciclette, natanti, pezzi di ricambio e accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette (compresi i motoveicoli usati)
- 4242 Distributori di carburanti e lubrificanti
- 4243 Farmacie
- 4244 Strumenti e apparecchi sanitari, articoli medicali, ortopedici e chirurgici, erboristerie
- 4245 Profumerie e prodotti per toletta e per l'igiene della persona
- 4246 Vernici, smalti, colori, terre coloranti, pennelli e simili saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
- 4247 Mobili, macchine ed attrezzature per ufficio
- 4248 Cartolerie e negozi di francobolli per collezione
- 4249 Librerie
- 4250 Rivendite e chioschi di giornali e riviste
- 4251 Apparecchi ottici, fotografici e affini, macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie)
- 4252 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggio e simili
- 4253 Gioielleria, oreficeria, argenteria e orologeria
- 4254 Armi e munizioni
- 4255 Combustibili per uso domestico
- 4256 Giocattoli, articoli per l'infanzia e affini
- 4257 Articoli di gomma e derivati e effetti di vestiario gommati
- 4258 Materiali da costruzione
- 4259 Spaghi, cordami, sacchi e tele di iuta
- 4260 Fiori, piante ornamentali e sementi da giardino
- 4261 Animali vivi
- 4262 Sementi, concimi, antiparassitari ed altri prodotti utili all'agricoltura
- 4263 Grandi magazzini e magazzini a prezzo unico
- 4264 Forniture di bordo, di casermaggio, di case di prevenzione e pena
- 4265 Mobili, indumenti ed oggetti usati (esclusi i libri e gli oggetti di antiquariato)
- 4266 Articoli vari, non altrove classificati

c) ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI

- 4400 Commercio ambulante di generi alimentari
- 4410 Commercio ambulante di generi non alimentari
- 4500 Intermediari e rappresentanti di commercio
- 4510 Agenzie di locazione e vendita immobiliare
- 4520 Agenzie di viaggio e turismo
- 4600 Alberghi
- 4605 Pensioni
- 4606 Locande e affittacamere
- 4607 Esercizi extralberghieri (campeggi, rifugi alpini, centri di vacanza, ecc.)
- 4610 Ristoranti
- 4615 Bar e pubblici esercizi
- 4700 Noleggio di beni mobili (mezzi di trasporto senza autisti macchinari, ecc.) escluso il noleggio di macchine agricole
- 4710 Autorimesse

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

- 5000 Trasporti aerei
- 5010 Trasporti marittimi, fluviali e lacuali
- 5100 Trasporti su strada di persone e merci
- 5200 Altri trasporti compresi quelli per oleodotto e gasdotto
- 5300 Attività connesse con i trasporti (escluse quelle di cui ai codici 4520 e 4710)
- 5400 Comunicazioni

CREDITO E ASSICURAZIONI

- 6000 Aziende di credito ordinario
- 6100 Istituti di credito speciale e imprese finanziarie
- 6110 Imprese di gestione esattoriale
- 6200 Assicurazioni

SERVIZI

- 6300 Servizi tecnici, commerciali e legali (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici da 8400 a 8900 e 9100, 9300)
- 6410 Servizi sanitari privati (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici 8200, 8300)
- 6420 Servizi di pulizia di ambienti e servizi similari (disinfestazioni, ecc.)
- 6421 Servizi per l'igiene e per l'estetica della persona (barbieri, parrucchieri, istituti di bellezza, ecc.)
- 6422 Servizi per la lavatura, tintura e servizi affini ed ausiliari
- 6500 Servizi di insegnamento, formazione professionale e ricerca destinabili alla vendita
- 6600 Servizi ricreativi, culturali e dello spettacolo (esclusi quelli di cui ai codici 6610, 8000, 8100, 9000)
- 6610 Spettacoli, giochi e trattenimenti pubblici (soggetti all'imposta sugli spettacoli)
- 6700 Altri servizi delle istituzioni sociali private non destinabili alla vendita
- 6710 Servizi di Enti privati e Associazioni di carattere professionale, sindacale, politico e simili
- 6810 Servizi di pompe funebri
- 6820 Servizi di vigilanza
- 6900 Servizi vari non altrove classificabili

SERVIZI FORNITI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- 7000 Amministrazione centrale dello Stato (escluse le aziende autonome già inserite nelle attività specifiche)
- 7020 Enti pubblici nazionali (esclusi quelli ospedalieri, di previdenza e assistenza sociale)
- 7300 Amministrazione locale dello Stato (comuni, province, regioni)
- 7325 Enti pubblici locali (esclusi quelli ospedalieri, di previdenza e assistenza sociale)
- 7330 Enti ospedalieri e altri servizi sanitari pubblici
- 7500 Enti di previdenza e assistenza sociale
- 7600 Altri enti pubblici non commerciali

ATTIVITÀ PROFESSIONALI E ARTISTICHE

- 8000 Autori (scrittori, giornalisti, pubblicisti e assimilati)
- 8100 Artisti (registi, attori, musicisti, pittori, scultori e assimilati)
- 8200 Medici
- 8300 Ostetriche, infermieri e assimilati
- 8400 Avvocati, procuratori e patrocinatori legali
- 8410 Notai
- 8500 Commercialisti e fiscalisti
- 8510 Consulenti del lavoro, amministratori e assimilati
- 8600 Ingegneri e architetti
- 8700 Matematici, statistici, economisti, fisici, chimici biologi e assimilati
- 8900 Geometri, periti industriali, disegnatori e assimilati
- 9000 Atleti, allenatori e assimilati
- 9100 Agenti di borsa e assimilati
- 9300 Agronomi, veterinari, periti agrari e assimilati
- 9400 Altre attività professionali

TABELLA - *G)*

Subcodici di attività

Codice attività	SUBCODICI
0140	Aziende agricole associate: Trasformazione [1] - Conservazione [2] Raccolta [3]
0210	Acque dolci: Pesca [1] - Allevamento [2]
0220	Acque marine e lagunari: Pesca [1] - Allevamento [2]
0500	Carni fresche [1] - Carni conservate [2] - Altri prodotti della macellazione [3]
0800	Prodotti della molitura [1] - Prodotti della pastificazione [2]
0850	Produzione di pane e pasticceria [1] - Altri prodotti alimentari [2]
1100	Estrazione, trasformazione e distribuzione di petrolio greggio [1] - Gas naturali [2]
1400	Prodotti di prima trasformazione: Minerali ferrosi [1] - Minerali non ferrosi [2]
1520	Prodotti della lavorazione: Minerali non metalliferi [1] - Materiali di cava [2]
2100	Macchine per ufficio [1] - Strumenti di precisione [2] - Strumenti ottici [3]
2310	Carpenteria metallica [1] - Mobili e arredi metallici [2] - Forni caldaie ed apparecchi termici [3]
2320	Macchine motrici [1] - Variatori di velocità [2] - Apparecchi di sollevamento e di trasporto [3]
2330	Macchine utensili [1] - Utensileria per macchine [2]
2340	Minuteria metallica, fustame, bulloni a molle [1] - Stoviglie e vasellame [2] Armi da fuoco [3]
2400	Materiali e forniture elettriche [1] - Elettrodomestici [2]
2960	Prodotti per l'abbigliamento di vestiario [1] - Arredamento tessile e affine [2]
3100	Stampa, poligrafia e simili [1] - Editoria [2]
3810	Officine: Meccanici [1] - Carrozzieri [2] - Idraulici [3] - Elettricisti [4] Calzolai [5] - Altri [6]
4004	Fibre tessili, animali e vegetali [1] - Fibre chimiche [2]
4009	Carni fresche: Bovine [1] - Suine [2] - Equine [3] - Ovine e caprine [4]
4013	Prodotti della pesca: congelati, surgelati [1] - Secchi e conservati [2]
4014	Salumi [1] - Conserve alimentari e prodotti affini [2] - Alimenti surgelati vegetali [3]
4016	Latte [1] - Burro e formaggi [2]
4018	Bevande alcoliche [1] - Bevande analcoliche [2]
4020	Zucchero [1] - Caffè [2] - Droghe e spezie in genere [3]
4025	Minerali metalliferi [1] - Minerali non metalliferi [2]
4026	Metalli ferrosi semilavorati [1] - Metalli non ferrosi semilavorati [2]
4027	Prodotti chimici per l'industria [1] - Olii e grassi industriali [2]
4031	Materiale da costruzione escluso piastrelle e sanitari [1] - Piastrelle ed articoli sanitari [2]
4039	Veicoli [1] - Accessori e ricambi [2]
4040	Macchine per scrivere e calcolatrici [1] - Attrezzature per l'ufficio [2]
4042	Articoli in ferro ed altri metalli [1] - Coltelleria e posateria [2]
4043	Elettrodomestici [1] - Apparecchi radio e televisivi [2]
4044	Vetrerie e cristallerie [1] - Ceramiche [2] - Cornici e affini [3]
4054	Articoli da viaggio [1] - Pelletteria e marocchinerie [2]
4056	Strumenti, articoli sanitari, ferri chirurgici, materiali da medicazione (escluse le forniture dentali) [1] - Forniture dentali [2]
4061	Dischi, nastri [1] - Strumenti musicali e relativi accessori [2]
4063	Libri [1] - Giornali e riviste [2]
4201	Carni fresche [1] - Carni congelate [2]
4203	Salumerie, pizzicherie ed affini [1] - Rosticcerie e friggitorie [2]
4208	Pasticceria e dolciumi (compresa l'eventuale annessa produzione) [1] - Negozi di confetteria [2]
4210	Drogheria [1] - Torrefazione senza mescita e somministrazione al pubblico [2]
4215	Generi alimentari vari [1] - Pasta fresca con annesso laboratorio [2]
4228	Mobili (esclusi quelli per ufficio) [1] - Materassi [2]
4230	Oggetti d'arte [1] - Artigianato artistico [2] - Case di vendita all'asta [3]
4235	Elettrodom. e radio-TV [1] - Macchine per cucire e maglieria [2] - Elettricità [3] - Termoidraulica [4]
4238	Dischi, nastri [1] - Strumenti musicali e relativi accessori [2]
4241	Motoveicoli e biciclette [1] - Natanti e accessori [2] - Ricambi e accessori per veicoli [3]
4244	Strumenti e apparecchi sanitari, articoli medicali, ortopedici e chirurgici [1] - Erboristerie [2]
4246	Vernici, smalti, colori, terre coloranti, pennelli [1] - Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura [2]
4248	Cartolerie [1] - Negozi di francobolli per collezione [2]
4251	Apparecchi ottici, fotografici [1] - Macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie) [2]
4253	Argenteria [1] - Gioielleria, oreficeria [2] - Orologeria [3]
4258	Materiali da costruzione escluso piastrelle e sanitari [1] - Piastrelle ed articoli sanitari [2]
4264	Forniture di bordo [1] - Forniture di casermaggio, di case di prevenzione e pena [2]
4265	Mobili usati [1] - Indumenti ed oggetti usati (esclusi i libri e gli oggetti di antiquariato) [2]
4500	Intermediari [1] - Rappresentanti di commercio [2]
4600	Alberghi con ristorante [1] - Alberghi senza ristorante [2]
4607	Campeggi [1] - Rifugi alpini [2] - Centri di vacanza [3] - Agriturismo [4] - Stabilimenti balneari [5]
4610	Ristorazione con servizio ai tavoli [1] - Ristorazione rapida, self service, fast food [2]
4615	Bar e torrefazioni con mescita con produzione di gelati e/o dolci [1] - Bar, torrefazioni con mescita senza produzione di gelati e/o dolci [2] - Gelateria [3] - Bottiglierie ed enoteche con somministrazione [4]
6421	Igiene ed estetica della persona: Barbieri [1] - Parrucchieri [2] - Istituti di bellezza [3]
6600	Servizi ricreativi [1] - Servizi culturali [2] - Servizi dello spettacolo [3]
6610	Locali notturni e discoteche [1] - Sale da gioco [2]
8000	Autori: Scrittori [1] - Giornalisti [2] - Pubblicisti e assimilati [3]
8100	Artisti: Registi [1] - Attori [2] - Musicisti [3] - Pittori [4] - Scultori [5]
8300	Ostetriche [1] - Infermieri [2]
8400	Avvocati [1] - Procuratori [2] - Patrocinatori legali [3]
8500	Dottori commercialisti [1] - Ragionieri liberi professionisti [2] - Altri professionisti [3] - Non iscritti ad albi professionali [4]
8510	Consulenti del lavoro [1] - Amministratori [2]
8600	Ingegneri [1] - Architetti [2]
8700	Matematici [1] - Statistici [2] - Economisti [3] - Fisici [4] - Chimici [5] - Biologi [6]
8900	Geometri [1] - Periti industriali [2] - Disegnatori [3]
9000	Atleti [1] - Allenatori ed assimilati [2]
9100	Agenti di borsa [1] - Assimilati [2]
9300	Veterinari [1] - Agronomi [2] - Periti agrari [3] - Assimilati [4]

6 MOD 760/A - REDDITO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI E REDDITO D'IMPRESA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI A CONTABILITA ORDINARIA

Questo modello deve essere compilato, oltre che dalle società di capitali e dagli enti commerciali residenti in Italia, anche dalle società di ogni tipo non residenti in Italia (tranne le società semplici, le società di fatto con oggetto non commerciale e le società tra artisti e professionisti senza personalità giuridica), e dagli enti commerciali non residenti con stabile organizzazione in Italia.

Il presente modello va compilato anche dagli enti non commerciali residenti e da quelli non residenti con stabile organizzazione in Italia, che hanno esercitato attività commerciali con contabilità separata, ad eccezione di quelli che fruiscono del regime di contabilità semplificata. In mancanza di contabilità separata, il reddito delle attività commerciali deve essere determinato nel modello 760/C. Per l'individuazione delle attività che sono considerate commerciali ai fini fiscali, si rinvia alle istruzioni sub 2 C).

Per la compilazione del modello e la determinazione del reddito si forniscono i seguenti chiarimenti.

Al rigo A1 vanno indicati:

— l'attività esercitata individuata in conformità alle classificazione delle attività economiche, approvata con l'art. 2 del D.M. 9 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario n. 85 alla *G. U.*, serie generale, n. 293, del 14 dicembre 1991 e integrata dall'art. 5 del D.M. 12 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 129 alla *G. U.*, serie generale, n. 294, del 15 dicembre 1992, e contenuta in apposito fascicolo disponibile presso i competenti uffici distrettuali delle imposte dirette;

— codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla predetta classificazione delle attività;

— l'anno di inizio dell'attività;

— il codice di attività e l'eventuale subcodice in vigore per il periodo d'imposta 1990, desumibili dalle tabelle C e G poste a pag. 5 e a pag. 7 delle istruzioni. Se per l'attività esercitata in via esclusiva o prevalente sono stati previsti uno o più subcodici aventi la funzione di individuare più analiticamente l'attività svolta, la società o l'ente dovrà indicare il subcodice idoneo ad individuare la propria attività. In caso di esercizio di più attività, i codici vanno indicati con riferimento all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti

Ai righi A2 e A3 vanno indicati il luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo e il luogo in cui sono conservate le scritture contabili.

Se l'attività è svolta in più comuni dovrà essere indicato il principale e, in apposito allegato, dovranno essere indicati gli altri, con il relativo indirizzo. In tale allegato devono essere inoltre specificati tutti i punti in cui l'attività viene esercitata (negozi, edicole, banchi, succursali, stabilimenti, ecc.), con il relativo indirizzo. Se le scritture sono conservate presso terzi, occorre indicarne le generalità (o la denominazione) e l'indirizzo.

Il rigo A4 interessa i soggetti che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllati.

A tal fine si precisa che la nozione di controllo include ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori dei casi contemplati dall'art. 2359 del Codice civile. Essa, pertanto, riguarda tutte le ipotesi che concretano modalità di direzione unitaria delle attività, quali ad esempio la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa, l'impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa (fattispecie comprensiva della joint ventures), il diritto di nomina della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione o direttivi della società, l'esistenza di membri comuni dei Consigli di amministrazione, la dipendenza finanziaria, la partecipazione a centrali di approvvigionamento e vendita ovvero a cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi, ecc..

Pertanto i soggetti interessati sono obbligati a barrare:

— la casella A, se si tratta di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;

— la casella B, se si tratta di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residente;

— la casella C, se si tratta di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.

In tal caso, sulla busta, nella quale va inserita la dichiarazione, va barrata l'apposita casella.

Prospetto di bilancio

La compilazione del prospetto richiede l'evidenziazione, limitatamente alle voci dello stato patrimoniale, dei saldi iniziali di bilancio (che si identificano con quelli finali del bilancio precedente), dei movimenti in dare e in avere, intervenuti nei conti durante l'esercizio (variazioni di bilancio), del conseguente saldo finale di bilancio.

Le voci da A9 a A12 interessano i conti accesi alla valutazione delle rimanenze di cui agli artt. 59 e 60. Alla voce A9 vanno indicate le rimanenze di tutti i beni destinati alla vendita e di quelli da impiegare nella produzione quando non risultino ancora immessi nei processi di lavorazione; alla voce A10 vanno indicate le rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione e dei servizi in corso di esecuzione di cui al comma 5 dell'art. 59; alla voce A11 vanno indicate le scorte di prodotti finiti (ossia di quelli provenienti dalle lavorazioni); alla voce A12, infine, va indicato l'ammontare delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, di cui all'art. 60.

Si precisa, che le voci dello stato patrimoniale "altri crediti e attività" e "altri debiti e passività", nonché quelle del conto economico "altri costi, oneri e spese" e "altri proventi" debbono ritenersi residuali, nel senso che in esse vanno ricompresi, rispettivamente, tutti gli elementi patrimoniali e reddituali non collocabili tra le altre voci.

Nel conto economico sono inserite per maggior chiarezza espositiva le voci A28 e A46 relative alle esistenze iniziali e alle rimanenze finali costituite dagli importi evidenziati, rispettivamente, alle colonne 1 e 4 delle voci da A9 a A12, eventualmente integrati con quelli delle rimanenze dei titoli azionari, obbligazionari e titoli similari, se e nella misura in cui essi siano stati dalla società considerati contabilmente beni da negoziazione.

Si osserva che tra gli utili in sospensione d'imposta di cui alla voce A48, non vanno ricomprese le plusvalenze conseguenti a conferimenti agevolati (art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 e art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218).

Si fa presente che alla voce A52 va indicato l'ammontare complessivo dei canoni pattuiti, compreso il prezzo di riscatto, esclusi gli oneri finanziari, relativi ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e alla voce A53 va indicato l'ammontare dei compensi corrisposti per le lavorazioni, relativi a beni formanti oggetto dell'attività propria dell'impresa, eseguite da terzi.

Per i fondi di cui ai righi da A54 a A57 va indicato il relativo saldo fiscale qualora sia diverso da quello di bilancio.

Variazioni in aumento e in diminuzione

Al rigo A61 va indicato l'ammontare complessivo delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive che concorrono a formare il reddito a norma degli articoli 54, 55 e seguenti (con riferimento alle condizioni e ai termini ivi stabiliti) qualora non siano state imputate al conto dei profitti e delle perdite o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza. Si ricorda che sono considerate sopravvenienze attive oltre a quelle indicate come tali nel citato art. 55, i maggiori corrispettivi di cui all'art. 60, comma 4, le eccedenze o le differenze di cui all'art. 69, comma 4, all'art. 71, comma 2, all'art. 72, comma 2, all'art. 73, comma 3.

Con riferimento al rigo A62, si osserva che il regime tributario previsto dall'art. 54, comma 4, in base al quale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito in quote costanti nell'esercizio in cui sono realizzate e nei successivi ma non oltre il quarto, ha valenza ai soli fini fiscali. Ne discende che le plusvalenze stesse vanno interamente imputate al conto dei profitti e delle perdite, provvedendo ad apportare una variazione in diminuzione (rigo A91) per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali che si intendono rateizzare ed una variazione in aumento (rigo A62) per la quota imputabile all'esercizio. Stesso trattamento è riservato, ai sensi dell'art. 55, comma 2, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi. La scelta per il differimento della tassazione di dette plusvalenze e sopravvenienze va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui sono state realizzate, compilando l'apposito prospetto. Detto regime non si applica alle plusvalenze iscritte in bilancio e a quelle derivanti dall'assegnazione dei beni ai soci o dalla destinazione dei beni stessi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, le quali concorrono a formare il reddito dell'esercizio per il loro intero ammontare.

Pertanto, nel predetto rigo A62 va ricompresa la quota indicata al rigo A128 del prospetto delle plusvalenze e/o sopravvenienze nonché la somma delle quote di plusvalenze e/o di sopravvenienze realizzate nei precedenti periodi di imposta, indicate nel prospetto relativo alla dichiarazione di tali periodi.

Nel caso di partecipazione della società (o ente) in società di tipo personale aventi la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato o in GEIE (Gruppo europeo di interesse economico) residente nel territorio dello Stato ovvero non residente avente nello Stato una stabile organizzazione, si deve tenere conto dell'ammontare della quota di reddito spettante al dichiarante (che deve perciò essere indicata tra le variazioni in aumento al rigo A64) anziché dell'ammontare degli utili distribuiti e contabilizzati (che va indicato tra le variazioni in diminuzione al rigo A92). La società o l'ente dichiarante deve allegare il prospetto che la società (o il GEIE), cui si riferisce la partecipazione, è tenuta a rilasciare. Tale prospetto deve contenere: la ragione sociale, la sede ed il numero di codice fiscale della società (o del GEIE), il reddito dichiarato dalle predette società agli effetti dell'imposta personale e dal GEIE agli effetti dell'imposta personale e dell'imposta locale sui redditi, la quota in percentuale di partecipazione agli utili spettante alla società o ente dichiarante, nonché la quota di reddito, di ritenute d'acconto, di imposte pagate all'estero, di crediti di imposta sui dividendi e di altri crediti di imposta imputabili alla società o ente dichiarante.

Si rammenta che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 5636 del 17 ottobre 1988, ha statuito che l'atto costitutivo della partecipazione di una società per azioni in una società in accomandita semplice, in qualità di socio accomandante, è nullo per violazione di norme imperative. Si osserva che l'affermato principio - il quale ha valenza per la partecipazione di società di capitali in qualsiasi tipo di società di persone - non fa venir meno l'obbligo di includere nella dichiarazione, nel modo sopraindicato, il reddito riveniente dalla partecipazione.

I redditi degli immobili (terreni e fabbricati) che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito in base alle risultanze catastali - salvo il disposto degli articoli 34, commi 4-*bis* e 4-*ter* e 129 - per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell'art. 84 per quelli situati all'estero.

Di conseguenza il risultato del conto dei profitti e delle perdite deve essere rettificato, eliminando ai righi A66 e A93 i costi e i proventi relativi a detti immobili e aggiungendo al rigo A 65 i redditi imputabili agli stessi in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate.

Si ricorda che, in base alla lett. c) del comma 2 dell'art. 51, i redditi dei terreni, derivanti dalle attività agricole di cui all'art. 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, sono considerati redditi d'impresa ove dette attività siano esercitate dai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87. Conseguentemente nei confronti di tali soggetti nonché delle società e degli enti commerciali non residenti il reddito derivante da:

a) attività dirette alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura e alla funghicoltura;

b) allevamento di animali (anche se con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno);

c) attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici (anche se rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa ed abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso);

va determinato secondo gli ordinari criteri previsti dal capo VI del titolo I del T.U.I.R..

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali ai sensi dell'art. 40, comma 2, gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore nonché gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o in comodato, classificati o classificabili nei gruppi B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi), C (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia), D (immobili a destinazione speciale), E (immobili a destinazione particolare), e nella categoria A/10 (uffici e studi privati), a condizione che la destinazione ad ufficio o studio sia prevista nella licenza o concessione edilizia anche in sanatoria.

Relativamente agli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, si precisa che la relativa quota di ammortamento va calcolata sul costo storico di acquisizione (anche per le unità immobiliari acquisite in esercizi precedenti a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987 e tenendo conto, per quelle acquistate anteriormente al 1° gennaio 1974, dei criteri di cui al D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689). Si fa inoltre presente che se l'immobile è stato acquisito in esercizi anteriori a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, il contribuente potrà portare in deduzione soltanto le quote di ammortamento maturate a partire dall'esercizio avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, mentre non possono essere in alcun modo computate in diminuzione le quote relative a periodi d'imposta precedenti, non deducibili in base alla previgente normativa.

Per i soggetti — diversi dalle società e dagli enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87 nonché dalle società e degli enti commerciali non residenti — che svolgono sui terreni attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 29 , la parte di reddito imputabile all'attività compresa nei detti limiti (attività agricola) è determinata in base alle risultanze catastali. Pertanto, fermo restando l'obbligo di indicare al rigo A65 il reddito catastale, la variazione in aumento di cui al rigo A66 sarà limitata alla parte dei costi imputabili all'attività agricola e la variazione in diminuzione di cui al rigo A93 sarà costituita dal valore dei prodotti agricoli e zootecnici (riferibili all'attività compresa nei predetti limiti) venduti ovvero impiegati nell'attività commerciale. Il reddito derivante dall'attività di allevamento va dichiarato in questo modello sia nel caso di determinazione forfetaria dello stesso reddito con i criteri previsti dall'art. 78 sia quando venga esercitata l'opzione a norma dell'art. 78, comma 4, per la determinazione analitica in base ai costi e ricavi effettivi. Nel primo caso devono essere inseriti: a) tra le variazioni in aumento, al rigo A65, il reddito agrario, al rigo A66 tutti i costi effettivi connessi all'attività di allevamento e al rigo A88 il reddito determinato ai sensi dell'art. 78 (desunto dal modello 760/E1); b) tra le variazioni in diminuzione, al rigo A93, tutti i ricavi effettivi dell'attività predetta. Nel secondo caso (opzione per la determinazione analitica del reddito) devono essere inseriti: a) tra le variazioni in aumento, al rigo A65, il reddito agrario e al rigo A66 i soli costi relativi alla parte di attività imputabile al reddito agrario; b) tra le variazioni in diminuzione, al rigo A93, i soli ricavi riferibili all'attività compresa nei limiti del reddito agrario.

I predetti soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991, devono indicare al rigo A1, oltre all'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma e, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare al rigo A66 tutti i costi ad essa effettivamente connessi, al rigo A101 i ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività e al rigo A88 il 25 per cento dei predetti ricavi.

Ai righi A67, A68 e A69 devono essere indicati gli ammontari delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 59, 60 e 61 qualora non siano state imputate al conto dei profitti e delle perdite o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli (tenendo conto in tal caso della differenza).

Le rimanenze finali dei beni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'art. 53 la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o con il metodo del prezzo al dettaglio, concorrono a formare il reddito per un valore non inferiore a quello determinato a norma dei commi da 2 a 4 dell'art. 59. Si precisa che gli esercenti attività di commercio al minuto che effettuano le valutazioni delle rimanenze con il metodo del prezzo al dettaglio possono attribuire alle stesse un valore inferiore a quello determinato a norma degli anzidetti commi, a condizione che in allegato alla dichiarazione siano illustrati i criteri e le modalità di applicazione di detto metodo con riferimento all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.

Per le modalità di contabilizzazione del valore delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale a norma dei primi quattro commi dell'art. 60 e per la compilazione del prospetto da allegare alla dichiarazione ai sensi del comma 6 dell'art. 60 stesso si fa richiamo alle istruzioni contenute nella circolare n. 36 del 22 settembre 1982 pubblicata nella G.U. del 18 ottobre 1982 n. 287. Per effetto del combinato disposto dell'art. 60, comma 5, del T.U.I.R. e dell'art. 9 del D.P.R. n. 42/1988 le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutando le rimanenze al costo, possono essere autorizzate, previa richiesta presentata o spedita mediante raccomandata all'ufficio delle imposte, ad adottare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito, tenendo presente che l'autorizzazione ha effetto dall'esercizio in corso alla data in cui è rilasciata (o si intende rilasciata). La richiesta si intende accolta se l'ufficio non notifica avviso contrario entro tre mesi dalla data di presentazione o di spedizione dell'istanza. Si precisa che detto metodo di valutazione si applica relativamente a tutte le opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario di contratti la cui esecuzione ha inizio nell'esercizio nel quale l'autorizzazione è stata concessa (o si intende concessa) nonché alle opere, forniture e servizi la cui esecuzione ha avuto inizio in esercizi precedenti, limitatamente alle rimanenze formatesi a decorrere dal predetto esercizio. Si fa presente che anche ai soggetti che valutano le rimanenze ai sensi dell'art. 60, comma 5, è fatto obbligo di allegare, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante gli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

In relazione al rigo A70 si osserva che a norma dell'art. 62, comma 3, i compensi in misura fissa spettanti agli amministratori sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti. Pertanto, qualora siano stati imputati al conto dei profitti e delle perdite dell'esercizio ma non siano stati corrisposti, dovranno formare oggetto di variazione in aumento per il corrispondente importo.

Al rigo A71 deve essere indicata, come variazione in aumento, la parte dell'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, compresi quelli relativi a prestiti contratti per l'acquisizione dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa che dal bilancio non risultino imputati ad aumento del costo di detti beni nonché quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito, compensati a norma di legge o di contratto, che eccede la quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3.

Si osserva che, a norma del comma 3 dell'art. 63, per i soggetti nei cui confronti nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, sono maturati interessi e altri proventi esenti da imposta, derivanti da obbligazioni pubbliche o private, sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi sono ammessi in deduzione solamente per la parte che eccede l'ammontare di detti proventi, ivi compresi, per la quota di propria spettanza, quelli conseguiti dalle società di persone di cui il dichiarante è socio, se e nella misura in cui detti interessi non siano stati già portati a riduzione degli interessi passivi dalla società partecipata e nel limite di cui all'art. 63 senza tener conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dei proventi stessi, fino a concorrenza degli interessi passivi non ammessi in deduzione. Il coefficiente di deducibilità risultante da tale rapporto si applica, ai sensi dell'art. 75, comma 5, anche alle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito.

Per effetto delle disposizioni del comma 5-*bis*, inserito nell'art. 75 del T.U.I.R., dall'art. 13-*bis* del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 (applicabili dall'esercizio in corso alla data del 19 settembre 1992), qualora l'ammontare dei predetti interessi e proventi esenti superi quello degli interessi passivi, le menzionate spese ed altri componenti negativi sono ammessi in deduzione per la parte eccedente la differenza — fino a concorrenza degli interessi e altri proventi esenti maturati a partire dal 9 settembre 1992 — tra gli interessi e i proventi esenti e gli interessi passivi e nel limite risultante dall'applicazione del rapporto previsto dall'art. 63. Ai fini di detto rapporto non si tiene conto dell'ammontare degli interessi e altri proventi esenti corrispondenti a quello degli interessi passivi e delle spese e altri componenti negativi non ammessi in deduzione.

La parte indeducibile di dette spese e altri componenti negativi va indicata nel rigo A87.

Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto recante l'indicazione delle obbligazioni pubbliche o private e delle cedole staccate delle obbligazioni, possedute nel periodo d'imposta, con la specificazione di quelle acquisite prima del 28 novembre 1984 e di quelle acquisite a decorrere da tale data, nonché dei relativi proventi. Il prospetto deve essere redatto in conformità all'apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze del 28 gennaio 1985 pubblicato sulla G.U. n. 27 del 1° febbraio 1985.

Al rigo A72 vanno indicate le imposte indeducibili. Si ricorda che le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa anche facoltativa nonché l'imposta sul patrimonio netto istituita dall'art. 1 del D.L. 30 settembre 1992, n. 394, non sono ammesse in deduzione in base al disposto dell'art. 64, comma 1, del T.U.I.R. e dell'art. 3, comma 1, del citato decreto-legge; le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento.

In relazione a detto rigo si fa presente che la tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese e quella annuale, di cui all'art. 3, commi 18 e 19 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853 e successive modificazioni sono deducibili in base al criterio di cassa e cioè nell'esercizio in cui ne è avvenuto il pagamento.

Al rigo A73 va indicato l'intero importo dell'INVIM di cui all'articolo 3 del D.P.R. n. 643/1972, pagata nell'esercizio.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 64, comma 2, come sostituito dall'art. 1, comma 6, lett. b) del D.L. 1° ottobre 1991, n. 307, convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1991, n. 377, la deduzione dell'INVIM suindicata è ammessa per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. Pertanto, la quota pari ad 1/5 del predetto importo, unitamente alla quota costante dell'INVIM decennale pagata negli esercizi precedenti, deve essere indicata tra le variazioni in diminuzione al rigo A 95.

Le spese relative ad opere o servizi - forniti direttamente o indirettamente - utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. Pertanto, la parte indeducibile che eccede il 5 per mille del predetto ammontare va indicata al rigo A75.

Le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere o) e p) del comma 1 dell'art. 10 sono deducibili nei limiti e alle condizioni ivi indicati. Sono ammesse in deduzione le erogazioni liberali diverse da quelle suindicate se rientranti tra quelle menzionate nel comma 2 dell'art. 65 del T.U.I.R., nonché quelle a favore dell'Università di Siena indicate nell'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n. 370, per un ammontare non superiore alle percentuali ivi stabilite per ciascuna delle ipotesi previste, applicate al reddito di impresa dichiarato.

Sono altresì deducibili le erogazioni liberali previste dall'art. 10, comma 1, lett. r) del T.U.I.R., per un ammontare non superiore al 20 per cento del reddito di impresa dichiarato con un limite di due miliardi annui. Nel caso di società o imprese tra le quali intercorrano rapporti di collegamento o di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, il predetto beneficio si applica entro il limite complessivo di 2 miliardi annui.

Pertanto al rigo A76 dovranno essere indicate tutte le erogazioni liberali ad esclusione di quelle previste alla lettera p) dell'art. 10, mentre l'ammontare deducibile deve essere indicato al rigo A107 (la deduzione non spetta se l'importo di rigo A106 è negativo o pari a zero). Non danno in nessun caso luogo a variazione in aumento le erogazioni effettuate in soccorso delle popolazioni dei comuni terremotati, esenti a norma di legge.

Al rigo A77 deve essere portato in aumento l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle indicate nell'art. 66 o contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti. Per quanto concerne in particolare le perdite su crediti occorre tener presente che ai sensi dell'art. 71, comma 2, deve essere portato in aumento anche l'ammontare di quelle perdite che avrebbero dovuto essere imputate all'apposito «fondo rischi» costituito ai sensi di tale articolo. L'eventuale eccedenza delle somme accantonate nel detto fondo in confronto alla misura consentita deve essere indicata nel rigo A83.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 66 del T.U.I.R. e dell'art. 25 del D.P.R. n. 42/1988, le perdite su crediti vantati nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali in corso alla data di inizio del primo periodo di imposta successivo al 31 dicembre 1987 ed imputate al conto dei profitti e delle perdite in precedenti esercizi sono deducibili, per la parte del loro ammontare che non trova copertura nel fondo costituito ai sensi dell'art. 71, in quote costanti in cinque periodi di imposta a decorrere dal predetto esercizio. Le perdite imputate al conto dei profitti e delle perdite successivamente a tale data sono deducibili per la parte del loro ammontare che non trova copertura nel fondo costituito ai sensi dell'art. 71, in quote costanti in cinque periodi di imposta a partire da quello in cui ne è avvenuta l'imputazione.

La regola della deduzione per quote costanti si applica anche quando la procedura concorsuale viene a cessare prima del decorso dei cinque periodi di imposta relativamente ai quali avviene la deduzione. È fatta salva la facoltà di dedurre l'intera perdita nell'esercizio in cui la procedura concorsuale viene a cessare qualora non sia stata iniziata la deduzione per quinti.

Per i crediti per interessi di mora la suindicata modalità di deduzione si applica soltanto per la parte non accantonata nell'apposito fondo di cui all'ultimo comma dell'art. 71.

In relazione al rigo A78 si fa presente che la misura massima delle quote di ammortamento indicata nel comma 2 dell'art. 67 può, per ammortamento anticipato, essere elevata, a norma del successivo comma 3, fino a due volte nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, a condizione che l'eccedenza, qualora non sia stata imputata al fondo di ammortamento, sia stata accantonata in apposito fondo del passivo del bilancio relativo a detti esercizi e imputata al conto dei profitti e delle perdite.

Si ricorda che, nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione.

Per effetto del comma 8-*bis* dell'art. 67, semprechè non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, non sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni di locazione e le spese di impiego e manutenzione relativi ai seguenti beni:
a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto;
b) autovetture ed autoveicoli di cui alle lettere a) e c) dell'art. 26 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2500 centimetri cubici;

c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici.

Per beni strumentali nell'attività propria dell'impresa devono intendersi quelli senza i quali l'attività di impresa non può essere esercitata (es. le autovetture di lusso per le imprese che effettuano noleggi in occasione di cerimonie, ecc., gli aeromobili da turismo e imbarcazioni da diporto utilizzate dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione).

Per effetto dell'art. 67, comma 10-bis, del T.U.I.R., le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui all'art. 80 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal D.M. 20 agosto 1992, e successive modificazioni, sono deducibili nella misura del 50%.

Si fa presente che la disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 67, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.

Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto. In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc., diverse dai predetti compensi periodici, vanno incluse tra le altre spese e quindi sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi.

Per i beni concessi in locazione finanziaria le quote di ammortamento sono determinate in funzione della durata del contratto e commisurate al costo del bene diminuito del prezzo convenuto per il riscatto del bene stesso e sono deducibili nel limite della quota risultante dalla divisione dell'importo così determinato per il numero degli esercizi compresi nella durata della locazione, considerando tali anche le frazioni, giusta il combinato disposto dell'art. 67, comma 8, del T.U.I.R. e dell'art. 13 del D.P.R. n. 42/1988.

Per l'impresa utilizzatrice, la deduzione dei canoni è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente di ammortamento applicabile in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa se il contratto ha per oggetto beni mobili. Relativamente ai contratti di locazione finanziaria di beni immobili conclusi a partire dal 2 marzo 1989, la deduzione dei canoni è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni.

Al rigo A84 vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da accantonamenti per rischi di cambio non deducibili in tutto o in parte. Al riguardo si rammenta che ai fini della determinazione dell'accantonamento non si tiene conto dei crediti e dei debiti per i quali il rischio di cambio è insussistente in quanto coperto da contratti a termine, da contratti di assicurazione o da altri contratti aventi effetti sostanzialmente analoghi come ad esempio i contratti di swap. Con riguardo a questi ultimi contratti, aventi la finalità di annullare il rischio di cambio di talché non si producano perdite o utili di cambio alla scadenza del contratto, si precisa che avrà rilevanza fiscale la valutazione del credito o del debito in coerenza con la valutazione del contratto di copertura.

Ai righi A88 e A89 vanno indicate le eventuali variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate, risultanti dal confronto fra i metodi di contabilizzazione seguiti e le disposizioni del testo unico. Nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5, deve essere indicata come variazione in aumento la differenza tra il valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e dei servizi ricevuti).

Con effetto dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 1991, il comma 7-*bis* aggiunto dall'art. 11, comma 12, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, all'art. 76 del T.U.I.R., dispone l'indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla Comunità economica europea e aventi un regime fiscale privilegiato (cfr. D.M. 24 aprile 1992), le quali direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, ai sensi dell'art. 2359 del c.c.

Pertanto, verificandosi tale ipotesi, qualora l'ammontare dei suddetti costi sia stato imputato al conto economico, lo stesso dovrà formare oggetto di una variazione in aumento.

Si fa presente che a norma dell'art. 56, comma 4, per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito, si considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto. Ne discende che qualora sia stato imputato al conto economico il saldo tra interessi attivi e interessi passivi, occorrerà procedere ad una variazione in aumento per l'ammontare corrispondente agli interessi attivi compensati e ad una variazione in diminuzione per lo stesso importo.

Per effetto dell'art. 1, comma 4, della legge n. 516 del 1982, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione di corrispettivi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi del periodo di imposta in cui l'evento si è verificato è subordinata alle condizioni che le annotazioni siano state effettuate in taluna delle seguenti scritture contabili: libro giornale, libro degli inventari, registro delle fatture, registro dei corrispettivi e registro degli acquisti ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino altresì compresi nella dichiarazione in aumento e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Nel caso in cui non si sia provveduto ad effettuare le annotazioni in una delle scritture contabili di cui sopra o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, è sufficiente, ai fini della non punibilità, che i corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione dei redditi con l'anzidetta modalità e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Se l'annotazione è stata eseguita ad ogni effetto, sempre nelle scritture contabili, anche ai sensi della disposizione del quarto comma dell'art. 14 del D.P.R. n. 600/1973, non dovrà essere operata nessuna variazione in aumento, dato che l'importo stesso è stato già assunto a base della determinazione del reddito imponibile.

Occorre tuttavia che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano stati compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche.

Inoltre, per effetto del comma aggiunto all'art. 55 del D.P.R. n. 600 del 1973, dall'art. 4, comma 1, lett. d), della legge 413/1991, se i ricavi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'art. 51 dello stesso decreto non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione, di una somma pari ad un ventesimo dei ricavi non annotati nelle scritture contabili che deve essere indicato nello spazio riservato alle annotazioni.

Gli estremi di detto versamento vanno indicati nel rigo A129.

Al rigo A94 vanno indicate le quote di utili relativi all'esercizio di competenza spettanti ai lavoratori dipendenti, agli amministratori delle società e degli enti commerciali e agli associati in partecipazione, indipendentemente dalla loro imputazione al conto dei profitti e delle perdite.

Ai sensi dell'art 96, gli utili distribuiti da società collegate, ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ., non residenti nel territorio dello Stato, sono tassabili per il 40% del loro ammontare nel periodo di imposta nel quale sono percepiti - ma si computano per l'intero ammontare ai fini delle disposizioni relative alla maggiorazione di conguaglio di cui agli artt. 105, 106 e 107 -. Dovrà pertanto essere indicato al rigo A98 l'importo corrispondente al 60% dei predetti utili.

Ai fini del computo del credito per imposte pagate all'estero, di cui all'art. 15, l'imposta pagata all'estero va assunta nello stesso limite del 40% suindicato.

Al rigo A99 va indicato l'ammontare del credito di imposta sui dividendi e quello relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni ai fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale, qualora detti ammontari siano stati imputati al conto dei profitti e delle perdite, dato che essi vengono tassati mediante la loro aggiunta al reddito imponibile nel rigo 16 e nel rigo 17 del Mod. 760/M ovvero, per gli enti non commerciali, nel rigo 31 del Mod. 760/B; gli stessi ammontari dovranno essere indicati nel rigo 25 e nel rigo 26, ovvero, per gli enti non commerciali, nel rigo 41 dei predetti modelli, ai fini della determinazione dell'imposta dovuta o dell'eventuale rimborso di imposta.

Si ricorda che, ai sensi della legge 16 dicembre 1977, n. 904, come modificata dall'art. 2 della legge 25 novembre 1983, n. 649, il credito di imposta sui dividendi compete nella misura dei 9/16 degli utili che concorrono a formare il reddito imponibile dei soci delle società di capitali, se la relativa delibera di distribuzione è stata adottata dopo la data di chiusura dell'esercizio in corso al 1° dicembre 1983.

Se la delibera di distribuzione è stata adottata entro la predetta data spetta un credito di imposta nella misura di 1/3 ovvero, per le società di capitali e per gli enti finanziari, nella misura del 42,85%.

Detto credito spetta, nella misura dei 9/16, ai sensi dell'art. 14, anche ai partecipanti agli enti di cui al comma 1, lett. b), dell'art. 87, sugli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, la cui delibera è stata adottata dopo la data di chiusura dell'esercizio in corso al 1° gennaio 1988.

Si ricorda che per effetto dei commi 6-*bis* e 7-*bis* inseriti nell'art. 14 del T.U.I.R. dall'art. 7-*bis* del D.L. 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 429 del 1992, il credito di imposta sui dividendi non spetta:

— limitatamente agli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 87 del T.U.I.R.;

— per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorché la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto sono state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione.

Per quanto riguarda il credito di imposta relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale, si ricorda che, per effetto delle modifiche recate all'art. 3 della legge n. 77 del 1983 dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, è stato rimosso il divieto alla partecipazione ai predetti fondi da parte delle società e degli enti aventi natura commerciale — diversi dalle imprese di assicurazione autorizzate al ramo vita per le quali il divieto non sussisteva — e che ai sensi dell'art. 9, comma 3, di detta legge come

modificato dall art 11 del predetto decreto legislativo n 83 del 1992 alle società ed enti di cui all art 87 è riconosciuto un credito di imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti Si precisa al riguardo che detto credito spetta in relazione ai proventi maturati a decorrere dalla data di acquisto Per le assicurazioni esercenti il ramo vita il credito di imposta sui proventi percepiti sino al 28 febbraio 1992 continua a spettare nella misura del 10% dei proventi stessi

Relativamente agli enti non commerciali, si precisa che per effetto del citato art 9 della legge n 77 del 1983 il credito di imposta del 15 per cento è riconosciuto per i proventi delle partecipazioni ai fondi assunte nell'esercizio di imprese commerciali che concorrono a formare il reddito

Al rigo A100 va indicato l ammontare di reddito esente ai fini IRPEG per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali posto nella quarta pagina del modello base secondo le istruzioni fornite a chiarimento del prospetto stesso In tale rigo vanno indicati, con riguardo alle aziende ed istituti di credito gli interessi attivi derivanti dai mutui fatti agli enti indicati nell art 21, secondo comma, del D P R 29 settembre 1973 n 601 fruenti dell esenzione ai fini dell IRPEG per metà del loro ammontare per i quali non va compilato l anzidetto prospetto

Ai righi A101 A102 e A103 vanno indicate le eventuali variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate Si fa presente che ai sensi dell art 75 comma 4 le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto dei profitti e delle perdite concorrono a formare il reddito sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi Dette spese ed oneri afferenti a ricavi o proventi che pur non imputati al conto economico dell esercizio al quale si riferisce la dichiarazione concorrono alla formazione del reddito di tale esercizio possono essere indicati tra le variazioni in diminuzione Non sono tuttavia deducibili i costi e gli oneri non registrati nelle apposite scritture contabili prescritte ai fini delle imposte sui redditi (registro dei beni ammortizzabili registro dei compensi a terzi)

Per effetto dell art 2 comma 6-*bis* del D L n 90 del 1990 le spese e i componenti negativi si intendono imputati al conto dei profitti e delle perdite se e nella misura in cui sono stati annotati nelle scritture contabili ed abbiano concorso alla determinazione del risultato netto del conto dei profitti e delle perdite indipendentemente dalla specifica evidenza in tale documento fermo restando il disposto degli articoli 3 e 5 del D P R n 600/1973

Le imprese danneggiate nei comuni terremotati possono comprendere tra le variazioni in diminuzione le erogazioni ricevute ammesse in deduzione dalle vigenti leggi se esse hanno interessato il conto dei profitti e delle perdite

Si osserva che le erogazioni liberali da indicare al rigo A107 sono ammesse in deduzione nella misura corrispondente all importo risultante dall applicazione delle percentuali previste dagli articoli 65 comma 2 e 10 comma 1 lett *r*) del T U I R e dall art 3 della legge 29 novembre 1990, n 370 al reddito di rigo A106 al netto delle erogazioni stesse

Agli effetti dell imposta locale il reddito va determinato con i criteri stabiliti nel titolo II del T U I R relativi alla determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEG

Il reddito o la perdita di rigo A106 (lett F) da indicare al rigo A109 o al rigo A114 va diminuito (al rigo A115) o aumentato (al rigo A110) dei redditi (o delle perdite) derivanti da attività commerciali esercitate all estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate, nonché dei redditi (al rigo A116) derivanti da partecipazioni in altre società (società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e società ad esse equiparate ai sensi dell art 5) o in GEIE va altresì diminuito al rigo A118 dei redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l esercizio dell impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa I redditi dei predetti immobili sono tassati separatamente ai fini dell ILOR e vanno indicati nella dichiarazione dei terreni e dei fabbricati specificando nelle annotazioni della dichiarazione stessa che detti redditi sono inclusi nel reddito d impresa

Al rigo A112 va indicato il reddito rilevante ai fini ILOR, imputato dal GEIE ai propri membri

Al rigo A119 va indicata la residua quota del 40% degli utili distribuiti da società collegate estere indicati, nella misura del 60%, al rigo A98, conseguiti nel periodo d imposta cui si riferisce la dichiarazione

Occorre tener presente che in caso di ricavi o altri proventi esenti solo dall'imposta locale sui redditi ovvero solo dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche va ricalcolato l'ammontare degli interessi passivi e delle spese e altri componenti negativi, che si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito ai fini dell imposta locale sui redditi, provvedendo ad inserire la differenza tra l ammontare degli interessi passivi (e delle spese e altri componenti negativi) deducibile ai fini IRPEG e quello deducibile ai fini ILOR al rigo A112 o al rigo A120

Al rigo A123 va indicato l ammontare del reddito esente ai fini ILOR, per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali posto nella quarta pagina del modello base secondo le istruzioni fornite a chiarimento del prospetto stesso e al rigo A125 va indicato l'importo complessivo delle erogazioni liberali ivi indicati

Si osserva al riguardo che le erogazioni liberali sono ammesse in deduzione nella misura corrispondente all importo risultante dall applicazione delle percentuali previste dagli articoli 65, comma 2 e 10, comma 1 lett r), del T U I R e dall art 3 della legge 29 novembre 1990 n 370 al reddito di rigo A124 al netto delle erogazioni stesse

Prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive

Il presente prospetto va compilato dai soggetti che hanno realizzato plusvalenze patrimoniali ai sensi dell art 54 comma 1, lettere a) e b) e che si avvalgono della facoltà di cui al comma 4 dello stesso articolo di far concorrere le plusvalenze stesse alla formazione del reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui sono state realizzate e nei successivi ma non oltre il quarto

Tale facoltà può essere altresì esercitata anche per le sopravvenienze connesse alle indennità conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi per il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art 53

L anzidetta facoltà va esercitata indicando al rigo A127 l'ammontare complessivo delle plusvalenze e/o sopravvenienze che si intendono ripartire in quote costanti provvedendo altresì ad indicare al rigo A128 la quota costante, determinata in funzione del numero di esercizi (per un massimo di cinque) nei quali si intende ripartire il predetto ammontare

L ammontare delle plusvalenze e delle sopravvenienze di cui al rigo A127 va indicato tra le variazioni in diminuzione al rigo A91 mentre la quota di cui al rigo A128 va indicata tra le variazioni in aumento al rigo A62, unitamente alle quote di plusvalenze e/o sopravvenienze realizzate nei precedenti periodi di imposta, indicati nei prospetti relativi alla dichiarazione di tali periodi

Prospetto dei dati concernenti la maggiorazione di conguaglio

Il presente prospetto che va compilato dalle società ed enti di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'art 87, è formato da due sezioni nella prima (calcolo della maggiorazione di conguaglio) vanno indicate al rigo 01 le somme distribuite ai soci o partecipanti sull utile dell esercizio al netto della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore al rigo 02 le somme distribuite sull utile dell esercizio non soggette a maggiorazione di conguaglio, in quanto non eccedono il 64% del reddito dichiarato dell esercizio (al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi) o, per la parte eccedente in quanto coperta dalla franchigia non utilizzata negli esercizi precedenti, indicata nel rigo 12 ovvero in quanto corrispondente agli utili fruenti dell agevolazione di cui all art 14 comma 5 della legge 1° marzo 1986 n 64 al rigo 03 (colonna 1) le somme distribuite sull utile dell esercizio soggette a maggiorazione di conguaglio e (colonna 2) l importo della maggiorazione stessa, al rigo 04 le riserve e altri fondi distribuiti nel corso dell esercizio al netto della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore al rigo 06 l importo delle riserve e altri fondi soggetti a maggiorazione e l importo della maggiorazione stessa

Nella seconda sezione (entità delle riserve ed altri fondi) vanno indicati, per gruppi le riserve o fondi esistenti alla data di chiusura dell esercizio nei righi da 07 a 11 a seconda della categoria di appartenenza evidenziando

— in colonna 1 i saldi iniziali per l'importo corrispondente a quelli finali della precedente dichiarazione

— in colonna 2 o 3 a seconda che siano conseguenti a delibere o ad altre cause gli incrementi

— in colonna 4 o 5 a seconda che siano conseguenti a delibere o ad altre cause i decrementi,

— in colonna 6 i saldi finali

Quanto agli incrementi va tenuto presente che le riserve o altri fondi formati con gli utili di esercizio in sede di approvazione del bilancio si intendono costituiti nel periodo d imposta in cui è intervenuta la relativa delibera e pertanto vanno evidenziati nell anzidetta sezione seconda, in sede di presentazione della dichiarazione afferente allo stesso periodo d'imposta

In conformità a quanto stabilito con circolare n 10 del 10 aprile 1991 si ricorda che, in caso di distribuzione delle riserve e fondi di rigo 07 si intendono distribuiti per primi quelli affrancati ai sensi dell art 8, comma 1 della legge 29 dicembre 1990, n 408 che attribuiscono al socio percettore il credito di imposta sui dividendi in misura pari al 25 per cento

Si sottolinea che la composizione dei gruppi e la loro movimentazione con riferimento alle voci di bilancio da cui derivano gli ammontari esposti nel riquadro e agli incrementi e decrementi intervenuti nel corso dell esercizio, dovuti agli accantonamenti fatti alla copertura delle perdite, alle distribuzioni deliberate nonché ai trasferimenti di franchigia, dovranno risultare da altro prospetto da allegare alla dichiarazione, nel quale devono altresì essere indicate con i relativi calcoli, le fattispecie che hanno dato luogo alle maggiorazioni di conguaglio e alle riduzioni

Con riferimento al rigo 12 relativo alla franchigia non utilizzata nell'esercizio si precisa che

— in base all'art 105 comma 3, ed in aderenza a quanto già affermato con la circolare n 8 del 16 marzo 1984 detta franchigia si evidenzia nella sola ipotesi in cui l utile di esercizio quale che sia la sua destinazione, risulti inferiore al 64 per cento del reddito dichiarato al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi e si quantifica nella differenza tra i predetti importi,

— ove la società già detenga riserve e fondi soggetti a maggiorazione di conguaglio nella misura ordinaria, la predetta franchigia dovrà essere utilizzata per affrancare dette riserve e fondi dalla maggiorazione con conseguente trasferimento, per un pari importo, di dette riserve e fondi dal rigo 08 al rigo 07 del prospetto

— solo quando non esistano riserve e fondi soggetti a maggiorazione ovvero quando questi non siano sufficienti ad assorbire l intero ammontare della suindicata franchigia quest'ultima troverà collocazione nel rigo 12 in attesa di essere utilizzata per affrancare utili di esercizi successivi eccedenti il limite del 64 per cento del predetto reddito Tale collocazione dovrà essere evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta nel corso del quale è stato approvato il bilancio

11

7 MOD. 760/C - REDDITI DI IMPRESA SENZA CONTABILITA SEPARATA

Questo modello va compilato dagli enti non commerciali residenti e da quelli non residenti, aventi nel territorio dello Stato stabile organizzazione, che nel periodo di imposta hanno esercitato attività commerciali senza contabilità separata.

Si premette che il reddito di impresa di tali soggetti si determina con l'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo I, capo VI, del T.U.I.R., in quanto compatibili, e che la deduzione delle spese e degli altri componenti negativi risultanti in bilancio sono deducibili, ai sensi dell'art. 109, comma 2, per la parte del loro ammontare che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Per la compilazione del modello e la determinazione del reddito si forniscono i seguenti chiarimenti.

Al rigo C1 vanno indicati:

— l'attività esercitata individuata in conformità alla classificazione delle attività economiche, approvata con l'art. 2 del D.M. 9 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario n. 85 alla G.U., serie generale, n. 293, del 14 dicembre 1991 e integrata dall'art. 5 del D.M. 12 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 129 alla G.U., serie generale, n. 294, del 15 dicembre 1992, e contenuta in apposito fascicolo disponibile presso i competenti uffici distrettuali delle imposte dirette;
— codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla predetta nuova classificazione delle attività;
— l'anno di inizio dell'attività;
— il codice di attività e l'eventuale subcodice in vigore per il periodo d'imposta 1990, desumibili dalle tabelle *C* e *G* poste a pag. 6 e a pag. 7 delle istruzioni. Se per l'attività esercitata in via esclusiva o prevalente sono stati previsti uno o più subcodici aventi la funzione di individuare più analiticamente l'attività svolta, l'ente dovrà indicare il subcodice idoneo ad individuare la propria attività. In caso di esercizio di più attività, i codici vanno indicati con riferimento all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Ai righi C2 e C3 vanno indicati il luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo e il luogo in cui sono conservate le scritture contabili. Se l'attività è svolta in più luoghi dovrà essere indicato il principale e, in apposito allegato, dovranno essere indicati gli altri, con il relativo indirizzo. In tale allegato devono essere inoltre specificati tutti i punti in cui l'attività viene esercitata (negozi, edicole, banchi, succursali, stabilimenti, ecc.), con il relativo indirizzo. Se le scritture sono conservate presso terzi occorre indicarne le generalità (o la denominazione) e l'indirizzo.

Al rigo C4 va indicato l'ammontare globale di tutti i ricavi e proventi (compresi quelli esenti) senza tener conto di quelli relativi ad imprese gestite con contabilità separata e di quelli assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Al rigo C5 va indicato l'ammontare delle spese e degli altri componenti negativi risultanti in bilancio, compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti, nei limiti in cui ne è ammessa la deduzione, ai sensi delle disposizioni di cui al capo VI del titolo I del T.U.I.R., senza tuttavia tener conto dei componenti negativi, deducibili ai sensi dell'art. 67, comma 10, e indicati, nella misura del 50 per cento, nei righi C8 e C9.

Al rigo C6 vanno indicati i ricavi e gli altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa, comprese le plusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze attive e le rimanenze finali ed esclusi i redditi di capitale e i redditi fondiari.

Si fa presente, riguardo alle plusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettere *a)* e *b)* e alle sopravvenienze attive connesse alle indennità conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi per il risarcimento anche in forma assicurativa per la perdita o il danneggiamento dei beni diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 53, che, qualora l'ente si avvalga della facoltà di cui al quarto comma dello stesso articolo, tra i componenti di tale rigo va indicata la quota costante imputabile all'esercizio cui si riferisce la dichiarazione, di cui al rigo C19, unitamente alle quote di plusvalenze e/o sopravvenienze realizzate nei precedenti periodi di imposta, indicate nei prospetti relativi alle dichiarazioni di tali periodi.

Al rigo C7 vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi di cui al precedente rigo C5 per la parte di essi corrispondente al rapporto tra l'ammontare di rigo C6 e l'ammontare di rigo C4.

Al rigo C8 vanno indicate, nella misura del 50 per cento, le quote di ammortamento, le spese dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire e i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio di beni mobili adibiti promiscuamente all'attività commerciale e all'attività istituzionale.

Al rigo C9 vanno indicati, nella misura del 50 per cento, la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria, relativi ai beni immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che l'ente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.

Il reddito netto (o la perdita) di rigo C11 è costituito dalla differenza tra l'ammontare di rigo C6 e il totale B di rigo C10.

Il riquadro relativo alla determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi va compilato tenendo presente quanto precisato con riferimento al riquadro concernente la determinazione del reddito d'impresa agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in relazione ai componenti positivi e negativi che hanno rilevanza ai fini ILOR.

Nel rigo C17 va indicata la differenza tra l'ammontare di rigo C12 e il totale E di rigo C16; qualora detta differenza sia negativa nel rigo stesso va indicato zero.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 109, comma 3, la deduzione delle spese e degli altri componenti negativi agli effetti della determinazione sia dell'IRPEG sia dell'ILOR, nella misura proporzionale di cui al comma 2 dello stesso art. 109, è subordinata alla condizione che l'ente abbia tenuto, relativamente a tutte le attività esercitate e a tutti i beni posseduti, una contabilità unica contenente tutti gli elementi necessari e rispondenti alle prescrizioni dell'art. 22 del D.P.R. n. 600/1973.

Si ricorda che l'art. 10, comma 5, del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, così come sostituito dalla legge di conversione 27 gennaio 1989, n. 20, ha aggiunto all'art. 109 il comma 4-bis, secondo il quale "Per gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica, la contabilità unica di cui al comma 3 si intende realizzata nell'ambito della contabilità pubblica tenuta a norma di legge dagli stessi enti". Ne discende che limitatamente a tali enti le registrazioni delle operazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa possono essere effettuate nelle scritture prescritte dalla predetta contabilità e in base alle modalità ivi stabilite, con l'ulteriore conseguenza che i componenti positivi e negativi per la determinazione di detto reddito vanno assunti con gli stessi criteri previsti dalla contabilità pubblica.

Prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive.

Il prospetto va compilato dagli esercenti attività di impresa che hanno realizzato plusvalenze patrimoniali ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettere a) e b) e che si avvalgono della facoltà di cui al comma 4 dello stesso articolo di far concorrere le plusvalenze stesse alla formazione del reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui sono state realizzate e nei successivi ma non oltre il quarto.

Tale facoltà può essere altresì esercitata anche per le sopravvenienze connesse alle indennità conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi per il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 53.

L'anzidetta facoltà va esercitata indicando al rigo C18 l'ammontare complessivo delle plusvalenze e/o sopravvenienze che si intendono ripartire in quote costanti, provvedendo altresì ad indicare al rigo C19 la quota costante, determinata in funzione del numero di esercizi (per un massimo di cinque) nei quali si intende ripartire il predetto ammontare.

8 MOD 760/D - REDDITI DI IMPRESA A CONTABILITA SEMPLIFICATA

Questo modello va compilato dagli enti non commerciali residenti e da quelli non residenti con stabile organizzazione in Italia, che hanno esercitato attività commerciali in contabilità semplificata.

Sono ammessi alla tenuta della contabilità semplificata di cui all'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e quindi alla determinazione del reddito ai sensi dell'art. 79 i soggetti che nel precedente periodo di imposta hanno conseguito ricavi di ammontare non superiore a lire 360 milioni, se esercenti attività aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 1 miliardo se esercenti altre attività sempre che non abbiano optato per il regime di contabilità ordinaria.

Ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri in base ai quali hanno concorso a formare il reddito nel periodo di imposta precedente.

Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

I soggetti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata possono optare, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L. n. 69 del 1989 per il regime di contabilità ordinaria.

L'opzione va esercitata nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno precedente o, per i contribuenti non soggetti all'obbligo di presentazione della predetta dichiarazione, mediante raccomandata postale da inviare, entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione annuale dell'IVA, all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette (vd. D.M. 27 settembre 1989).

Si ricorda che per i soggetti che intraprendono l'esercizio dell'impresa nel corso dell'anno, l'opzione, per il primo periodo di imposta, può essere esercitata nella dichiarazione di inizio dell'attività ai fini dell'IVA o, per i contribuenti non soggetti all'obbligo della presentazione di detta dichiarazione, mediante raccomandata postale da inviare all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività.

In base all'art. 10, comma 2, del D.L. n. 69 del 1989, l'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale è esercitata, fino a quando non è revocata, e, in ogni caso, per almeno un triennio.

Si fa presente che i soggetti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata, per non aver superato i limiti di ricavi sopra indicati, che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, nella dichiarazione IVA relativa al 1992, devono barrare la prima casella del riquadro relativo alle opzioni posto nell'ultima facciata del presente modello.

A decorrere dal 1° gennaio 1992, per effetto dell'art. 5, comma 3, della legge n. 413/1991, le imprese che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano il reddito applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto dell'IVA, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

Qualora non intendano avvalersi di detto regime forfetario debbono esercitare l opzione nella dichiarazione annuale relativa all IVA per l'anno precedente, dandone comunicazione ai fini della determinazione del reddito barrando l apposita casella inserita nel riquadro relativo alle opzioni posto nell'ultima facciata del presente modello

Tale opzione è vincolante per un triennio e pertanto, qualora allo scadere del triennio stesso i predetti enti intendano permanere nel regime prescelto dovranno esercitare nuovamente l opzione

Al rigo D1 vanno indicati

— l attività esercitata individuata in conformità alla classificazione delle attività economiche, approvata con l art 2 del D M 9 dicembre 1991 pubblicato nel supplemento ordinario n 85 alla G U serie generale, n 293 del 14 dicembre 1991 e integrata dall art 5 del D M 12 dicembre 1992 pubblicato nel supplemento ordinario n 129 alla G U , serie generale n 294, del 15 dicembre 1992 e contenuta in apposito fascicolo disponibile presso i competenti uffici distrettuali delle imposte dirette

— codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla predetta nuova classificazione delle attività

— l anno di inizio dell attività

— il codice di attività e l eventuale subcodice in vigore per il periodo d imposta 1990 desumibili dalle tabelle C e G poste a pag 6 e a pag 7 delle istruzioni Se per l attività esercitata in via esclusiva o prevalente sono stati previsti uno o piu subcodici aventi la funzione di individuare piu analiticamente l attività svolta, l ente dovrà indicare il subcodice idoneo ad individuare la propria attività In caso di esercizio di piu attività, i codici vanno indicati con riferimento all'attività prevalente sotto il profilo dell entità dei ricavi conseguiti

Ai righi D2 e D3 vanno indicati il luogo di esercizio dell attività con il relativo indirizzo e il luogo in cui sono conservate le scritture contabili Se l attività è svolta in piu luoghi dovrà essere indicato il principale e, in apposito allegato dovranno essere indicati gli altri, con il relativo indirizzo, specificando tutti i punti in cui l attività viene esercitata (negozi, edicole, banchi succursali stabilimenti, ecc) con il relativo indirizzo Se le scritture sono conservate presso terzi, occorre indicarne le generalità (o la denominazione) e l indirizzo

Ai righi da D4 a D7 va indicato l'ammontare delle varie categorie di ricavi ivi specificati in base al criterio della competenza economica di cui all art 75 I corrispettivi derivanti dalla cessione di titoli devono essere indicati fra i ricavi anche se l impresa non ha per oggetto specifico ancorché non esclusivo - la compravendita il possesso e la gestione di titoli o l'assunzione di partecipazioni

Nell'apposito spazio del rigo D4 (limitatamente alle sottoelencate categorie di contribuenti individuate sulla base dei codici in vigore nel 1990), vanno indicati i seguenti dati

— per i rivenditori di generi di monopolio valori bollati e postali marche assicurative e valori similari (cod 4212) l ammontare degli aggi risultanti dagli attestati rilasciati dai Magazzini Vendita dei generi di monopolio dagli uffici postali e dalle aziende di credito fornitrici di valori bollati, dall'Intendenza di Finanza e dal CONI

— per gli esercenti attività di distribuzione di carburanti (cod 4242), l ammontare dei ricavi derivanti dalla cessione di carburanti al netto del prezzo corrisposto al fornitore

— per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici (cod 4250) l ammontare dei ricavi derivanti dalla cessione dei suindicati beni al netto del prezzo corrisposto al fornitore

Per effetto dell art 1 comma 4 della legge n 516 del 1982 come sostituito dall art 1 del D L 16 marzo 1991 n 83 convertito dalla legge 15 maggio 1991 n 154 la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione di corrispettivi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi del periodo di imposta in cui l evento si è verificato è subordinata alle condizioni che le annotazioni siano state effettuate in taluna delle seguenti scritture contabili libro giornale libro degli inventari registro delle fatture registro dei corrispettivi e registro degli acquisti ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino altresi nel rigo D8 e sia versata l imposta globalmente dovuta

Nel caso in cui non si sia provveduto ad effettuare le annotazioni in una delle scritture contabili di cui sopra o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, è sufficiente ai fini della non punibilità, che i corrispettivi risultino compresi nel rigo D8 e sia versata l imposta globalmente dovuta

Occorre tuttavia che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano stati compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche

Inoltre per effetto del comma aggiunto all'art 55 del D P R n 600 del 1973 dall'art 4, comma 1 lett d) della legge 413/1991 se i ricavi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi (sub rigo D8) e sempre che le violazioni previste dall art 51 dello stesso decreto non siano già state constatate non si fa luogo all applicazione delle relative pene pecuniarie qualora anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari ad un ventesimo dei ricavi non annotati nelle scritture contabili che deve essere indicato nello spazio riservato alle annotazioni Gli estremi di detto versamento vanno indicati nel rigo D68

Ovviamente i ricavi indicati nel rigo D8 saranno computati per la valutazione della congruità dei ricavi dichiarati ai fini dell applicazione del D P C M 23 dicembre 1992

Al rigo D9 va indicato l ammontare delle plusvalenze patrimoniali afferenti ai beni relativi all impresa diversi da quelli indicati nel comma 1 dell art 53 e che concorrono a formare il reddito

— se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso

— se sono realizzate mediante risarcimento anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni,

— se derivano da cessioni unitarie ed a titolo oneroso delle aziende compreso il valore di avviamento

Si fa presente che, ai sensi dell'art 54, comma 4, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art 53 o mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei predetti beni, concorrono a formare il reddito a scelta del contribuente, per l intero ammontare nell esercizio in cui sono state realizzate o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto

Pertanto qualora il contribuente intenda rateizzare le plusvalenze dovrà indicare al rigo D9 la quota di esse risultante dalla divisione degli importi di dette plusvalenze per il numero di esercizi prescelto detta quota dovrà risultare al rigo D67 del prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive mentre l importo complessivo delle plusvalenze che si intende rateizzare dovrà risultare nel rigo D66

Il differimento temporale della tassazione delle plusvalenze non si applica nell'ipotesi di destinazione dei beni diversi da quelli da cui derivano ricavi al consumo dell ente o destinati a finalità estranee all esercizio dell'impresa o assegnati agli associati o partecipanti

Ai righi da D10 a D12 va indicato l ammontare delle varie categorie di sopravvenienze ivi specificate In particolare nel rigo D11 va indicata l eccedenza delle indennità conseguite mediante il risarcimento anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni diversi da quelli da cui derivano ricavi, qualora l'indennità stessa abbia già concorso a formare il reddito in precedenti esercizi Detta eccedenza dovrà essere indicata nel rigo D11 per l intero ammontare ovvero per la quota costante in base ai criteri di cui all art 54 comma 4 Se nel rigo D11 viene indicata la quota costante l'importo della stessa nonché l'ammontare complessivo della eccedenza medesima dovranno risultare nel prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive

Al rigo D13 va indicato l ammontare dei proventi in denaro o in natura conseguiti da soggetti in contabilità ordinaria nell esercizio 1991 a titolo di contributi diversi da quelli che generano ricavi, il cui ammontare è stato accantonato in apposito fondo costituito ai sensi dell art 55

Al rigo D14 vanno indicati gli utili derivanti dalla partecipazione in società personali ed in società a queste equiparate ai sensi dell art 5 nonché quelli derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all imposta sul reddito delle persone giuridiche

Vanno altresì indicati i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale assunte nell'esercizio di imprese commerciali

Si precisa che gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti di cui all art 87, lettere a) e b) e i proventi derivanti dalla partecipazione ai predetti fondi e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) concorrono a formare il reddito d impresa nell'esercizio in cui sono percepiti e che per essi compete rispettivamente il credito d imposta sui dividendi e il credito di imposta sui fondi comuni di investimento, che vanno indicati nel rigo 31 del Mod 760/B

Per il credito di imposta sui dividendi si rinvia alle istruzioni al Mod 760/A o al Mod 760/G e per quello sui fondi comuni di investimento alle istruzioni al Mod 760/A

Al rigo D15 vanno indicati gli interessi attivi non assoggettati a ritenute a titolo di imposta conseguiti nell esercizio dell impresa nella misura determinata per iscritto ovvero in base al saggio legale Gli interessi che concorrono a formare il reddito di impresa sono quelli di qualsiasi tipo, anche se diversi da quelli derivanti da mutui, depositi e conti correnti da obbligazioni o titoli similari e da altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari vanno altresì indicati gli altri redditi di capitale indicati nell art 41 conseguiti nell esercizio dell impresa

Al rigo D16 va indicato l ammontare dei redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l esercizio dell impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività della stessa

Detti redditi concorrono a formare il reddito d impresa nell'ammontare determinato secondo le disposizioni concernenti i redditi fondiari per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell art 84 per quelli situati all estero

In questo rigo vanno altresì indicati i canoni derivanti dalla locazione degli immobili relativi all impresa che non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni

Ai righi da D17 a D20 va indicato l'ammontare delle rimanenze finali ivi specificate

Si ricorda che i contribuenti dovranno indicare nel registro IVA acquisti ovvero nell'apposito registro tenuto dai soggetti che effettuano soltanto le operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta, entro il termine di presentazione della dichiarazione le rimanenze finali, specificando distintamente per ciascuna categoria di beni in giacenza alla fine dell'esercizio, le quantità e i valori nonché i criteri seguiti per la valutazione La distinta indicazione delle quantità e dei valori, nonché dei criteri di valutazione, può essere effettuata entro il predetto termine in apposito prospetto di dettaglio che deve essere conservato dal contribuente e non allegato alla dichiarazione

Relativamente alle opere forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione alla fine dell esercizio deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante l indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa

Al rigo D18, unitamente alle rimanenze finali relative alle materie prime e sussidiarie ai semilavorati e alle merci, va indicata la quota pari ad un quinto del maggior valore attribuito, ai sensi dell art 33, comma 10, della legge n 413 del 1991 alle esistenze iniziali al 1° gennaio 1991

Al rigo D21 va indicato l ammontare accantonato nei fondi di cui agli articoli 70, 71, 72 e 73 indicati nei bilanci dei soggetti in regime ordinario nell'anno 1991 nell'ipotesi in cui gli ammontari stessi non risultino iscritti nel registro degli

acquisti tenuto ai fini dell imposta sul valore aggiunto ovvero nell apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazioni ai fini di tale imposta

Ai righi da D23 a D26 va indicato l ammontare delle esistenze al 1° gennaio 1992 ivi specificate

Ai righi da D27 a D29 va indicato il costo di acquisto dei beni ivi specificati e di acquisizione dei servizi

Al rigo D30 va indicato l ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente comprensive degli stipendi salari e altri compensi in denaro o in natura delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell anno nonché delle partecipazioni agli utili Per quanto riguarda gli accantonamenti di quiescenza e previdenza di cui all art 70 si fa presente che gli stessi sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta

Al rigo D31 vanno indicate le spese per altre prestazioni di lavoro diverse da quelle di lavoro dipendente (es lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi ecc) L ammontare da indicare in questo rigo è comprensivo dei compensi nonché delle quote di indennità maturate nel periodo d imposta Per quanto riguarda gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di agenzia e degli sportivi professionisti si osserva che gli stessi sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri IVA ovvero nell apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta

Al rigo D32 vanno indicate le partecipazioni agli utili spettanti agli associati di associazioni in partecipazione

Al rigo D33 vanno indicati gli interessi passivi nell ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell art 63, commi 1, 2 e 3 Si ricorda che tra gli interessi passivi in esame, da assumere nella quota proporzionale sopra evidenziata vanno compresi per intero quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente compensati a norma di legge o di contratto

Si osserva che a norma del comma 3 dell art 63 per i soggetti nei cui confronti nel periodo d imposta cui si riferisce la dichiarazione sono maturati interessi e altri proventi esenti da imposte derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data gli interessi passivi sono ammessi in deduzione solamente per la parte che eccede l'ammontare di detti proventi ivi compresi per la quota di propria spettanza, quelli conseguiti dalle società di persone di cui il dichiarante è socio se e nella misura in cui detti interessi non siano stati già portati a riduzione degli interessi passivi dalla società partecipata e nel limite di cui all art 63 senza tener conto ai fini del rapporto ivi previsto dei proventi stessi fino a concorrenza degli interessi passivi non ammessi in deduzione Il coefficiente di deducibilità risultante da tale rapporto si applica, ai sensi dell art 75 comma 5 anche alle spese e agli altri componenti negativi afferenti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito

Per effetto delle disposizioni del comma 5-bis, inserito nell art 75 dall art 13-bis del D L 19 settembre 1992, n 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n 438 qualora l ammontare dei predetti proventi esenti superi quello degli interessi passivi le menzionate spese ed altri componenti negativi sono ammessi in deduzione per la parte eccedente la differenza - fino a concorrenza degli interessi e altri proventi esenti maturati a partire dal 9 settembre 1992 - tra gli interessi ed altri proventi esenti e gli interessi passivi e nel limite risultante dall applicazione del rapporto previsto dall'art 63 Ai fini di detto rapporto non si tiene conto degli interessi e altri proventi esenti corrispondenti a quello degli interessi passivi e delle spese e altri componenti negativi non ammessi in deduzione

Pertanto la parte deducibile di dette spese e altri componenti negativi va indicata nel rigo D45

Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto recante l indicazione delle obbligazioni pubbliche o private e delle cedole staccate delle obbligazioni possedute nel periodo d imposta con la specificazione di quelle acquisite prima del 28 novembre 1984 e di quelle acquisite a decorrere da tale data nonché dei relativi proventi Il prospetto deve essere redatto in conformità all apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze del 28 gennaio 1985 pubblicato sulla G U n 27 del 1° gennaio 1985

Al rigo D34 vanno indicate le imposte deducibili e i contributi ad associazioni sindacali e di categoria Si ricorda che le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa nonché l imposta sul patrimonio netto delle imprese istituita dall art 1 del D L n 394 del 1992 non sono ammesse in deduzione Le altre imposte sono deducibili nell esercizio in cui avviene il pagamento

I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili nell esercizio in cui sono corrisposti, se e nella misura in cui sono dovuti in base a formale deliberazione dell'associazione

Al rigo D35 vanno indicate le spese relative ad opere o servizi - forniti direttamente o indirettamente - utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione istruzione ricreazione assistenza sociale e sanitaria o culto

Tali spese sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (costituite da stipendi, salari accantonamenti di quiescenza e previdenza maturati nell anno e relativi contributi) risultanti dalla dichiarazione dei redditi

Al rigo D36 vanno indicate le minusvalenze dei beni relativi all impresa diversi da quelli da cui derivano ricavi Dette minusvalenze, vanno determinate con gli stessi criteri stabiliti per la quantificazione delle plusvalenze

Al rigo D37 vanno indicate le sopravvenienze passive che si configurano nelle ipotesi

— di mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi

— di sostenimento di spese perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi

Al rigo D38 vanno indicate le perdite di beni la cui cessione avrebbe dato luogo a plusvalenze o minusvalenze, deducibili in misura corrispondente al costo non ammortizzato dei beni medesimi e purché risultino da elementi certi e precisi

Le perdite su crediti da indicare al medesimo rigo D38, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali

Si ricorda che per le imprese commerciali che si sono avvalse nel 1991 del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passati nell anno 1992 al regime previsto dall art 79, le perdite su crediti sono deducibili per la parte che eccede gli accantonamenti per rischi su crediti di cui all'art 71 qualora l ammontare degli accantonamenti stessi risulti iscritto nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell IVA ovvero nell apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta

Al rigo D39 va indicato l ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali strumentali per l esercizio dell'impresa e negli appositi spazi l'importo relativo all'ammortamento anticipato e quello relativo all'ammortamento dell'avviamento

Si precisa che i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'art 79 possono fruire del cosiddetto ammortamento anticipato a condizione che l eccedenza rispetto alla quota di ammortamento ordinario sia indicata in aggiunta a quest ultima nel registro dei beni ammortizzabili

La misura dell ammortamento, giusta quanto dispone il comma 3 dell art 67 del T U I R può essere elevata, a titolo di ammortamento anticipato fino a due volte rispetto a quella ordinaria, nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi Si ricorda che, nell ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti l ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell esercizio in cui i beni sono entrati in funzione

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l esercizio dell impresa commerciale da parte del possessore (immobili strumentali per destinazione) Sono inoltre considerati strumentali ai sensi dell'art 40 comma 2, gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o in comodato, classificati o classificabili nei gruppi B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi), C (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia), D (immobili a destinazione speciale), E (immobili a destinazione particolare), e nella categoria A10 (uffici e studi privati), a condizione che la destinazione ad ufficio o studio sia prevista nella licenza o concessione edilizia anche in sanatoria, sempreché detti immobili siano indicati nel registro dei beni ammortizzabili

Relativamente agli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (strumentali per natura) si precisa che la relativa quota di ammortamento va calcolata sul costo storico di acquisizione (per le unità immobiliari acquistate in esercizi precedenti a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987 e tenendo conto, per quelle acquistate anteriormente al 1° gennaio 1974, dei criteri di cui al D.P.R. 23 dicembre 1974, n 689) Si fa inoltre presente che se l immobile strumentale per natura è stato acquisito in esercizi anteriori a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, il contribuente potrà portare in deduzione soltanto le quote di ammortamento maturate a partire dall esercizio avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, mentre non possono essere computate in diminuzione le quote relative a periodi di imposta precedenti non deducibili in base alla previgente normativa

Le spese relative all acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all attività commerciale e all attività istituzionale sono ammortizzabili nella misura del 50 per cento

Per effetto dell art 67 comma 10-bis del T U I R , le quote di ammortamento i canoni di locazione anche finanziaria o di manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui all art 80 della tariffa annessa al D P R 26 ottobre 1972 n 641 come sostituita dal D M 20 agosto 1992, sono deducibili nella misura del 50 per cento

Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale a condizione che l ente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all esercizio dell'impresa

Al rigo D40 va indicato l ammontare delle spese per l acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a lire un milione Se tali beni sono adibiti promiscuamente all attività commerciale e all attività istituzionale dette spese sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare

Al rigo D41 vanno indicate le spese di manutenzione riparazione, ammodernamento e trasformazione non portate ad incremento nel registro dei beni ammortizzabili del costo dei beni strumentali ai quali si riferiscono

Dette spese sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all inizio dell esercizio dal registro dei beni ammortizzabili l eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi

Al rigo D41 vanno altresì indicati i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, deducibili ai sensi dell ultimo periodo del comma 7 dell'art 67 nell esercizio di competenza Si fa presente che detta modalità di deduzione non ha carattere vincolante nel senso che l imprenditore ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi secondo gli ordinari criteri di cui al comma 7 dell art 67

Al rigo D42 vanno indicati i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio Per i beni mobili e i beni immobili adibiti promiscuamente, i canoni predetti sono

deducibili nella misura del 50 per cento Relativamente ai beni immobili tale deduzione è ammessa a condizione che l ente non disponga di altro immobile *adibito esclusivamente all esercizio dell impresa*

Si precisa che la deduzione dei canoni da parte dell impresa utilizzatrice è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nell apposito decreto ministeriale in relazione all'attività esercitata dall impresa stessa se il *contratto ha per oggetto beni mobili Relativamente ai contratti di locazione* finanziaria di beni immobili conclusi a partire dal 2 marzo 1989, la deduzione dei canoni è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni

Non sono deducibili, sempreché non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell attività propria dell impresa le quote di ammortamento i canoni di locazione anche finanziaria, e le spese di manutenzione relativi agli aeromobili da turismo alle navi e imbarcazioni da diporto alle autovetture e agli autoveicoli di cui alle lettere a) e c) dell art 26 del D P R 15 giugno 1959, n 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 c c o con motore diesel di cilindrata superiore a 2500 c c ed ai motocicli con motore di *cilindrata superiore a 350 c c*

Si precisa che per le spese relative a studi e ricerche la deduzione, da indicare al rigo D43 è ammessa nell esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto e per quelle di pubblicità e propaganda la deduzione è ammessa nell esercizio in cui sono *state sostenute ovvero in quote costanti nell esercizio stesso e nei due successivi*

Infine le spese di rappresentanza da indicare nello stesso rigo D43 sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell esercizio in cui sono state sostenute e nei due *successivi Si considerano spese di rappresentanza* anche quelle sostenute per i beni distribuiti gratuitamente, anche se recano emblemi denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell impresa e i contributi erogati per l organizzazione di convegni e simili Le predette limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza siano riferite a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non eccedente lire cinquantamila

I contribuenti che intendono dedurre le spese per studi e ricerche e/o quelle di pubblicità e propaganda in quote costanti anziché nell intero ammontare sostenuto dovranno barrare le caselle poste a fianco alle corrispondenti diciture

Al rigo D44 gli intermediari e rappresentanti di commercio e gli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art 1 del D M 13 ottobre 1979, pubblicato nella G U n 288 del 22 ottobre 1979 devono indicare la deduzione forfetaria delle spese non documentate applicando le seguenti percentuali all ammontare dei ricavi 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire, 1 per cento dei ricavi oltre 12 milioni e fino a 150 milioni di lire, 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 milioni e *fino a 180 milioni di lire*

Al rigo D45 vanno indicati i componenti negativi diversi da quelli espressamente specificati comprese le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere o) e p) del comma 1 dell art 10 deducibili nei limiti ed alle condizioni ivi indicati

Il risultato della differenza tra componenti positivi e negativi va diminuito delle erogazioni liberali indicate nell art 65 comma 2 del T U I R , e a favore dell Università di Siena nell art 3 della legge 29 novembre 1990 n 370 per un ammontare non superiore alle percentuali ivi stabilite per ciascuna delle ipotesi previste applicate al reddito di impresa dichiarato Sono altresì deducibili le erogazioni liberali indicate nell art 10 comma 1 lett *r)*, del T U I R , per un ammontare non superiore al 20 per cento del reddito di impresa dichiarato con un limite di due miliardi annui Le percentuali predette vanno calcolate sull importo di rigo D47 al netto delle erogazioni liberali stesse

Al rigo D49 va indicato il reddito netto o perdita rilevante ai fini IRPEG

Il riquadro successivo è destinato alla determinazione del reddito d impresa minore ai fini dell imposta locale sui redditi

Al rigo D50 (o al rigo D55) va indicata la differenza positiva (o negativa) di cui al rigo D47

Alla predetta differenza vanno aggiunte le perdite derivanti da attività commerciali esercitate all estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separata e le perdite derivanti dalla partecipazione in società semplici in nome collettivo e in accomandita semplice e vanno dedotti i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separata e i redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e in società ed enti soggetti all'IRPEG

Vanno altresì dedotti i redditi degli immobili (terreni e fabbricati) che non costituiscono beni strumentali per l esercizio dell impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa, in quanto detti redditi, essendo soggetti all'imposta locale sui redditi in via autonoma vanno dichiarati a tal fine nella «Dichiarazione dei terreni e dei fabbricati»

Al rigo D61 va indicata la differenza fra componenti positivi e negativi ai fini ILOR

Vanno altresì dedotti i redditi esenti ai fini ILOR per i quali deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali posto nella quarta pagina del modello base secondo le istruzioni fornite a chiarimento del prospetto stesso

Dal reddito di rigo D63 vanno dedotte le erogazioni liberali deducibili ai sensi degli artt 65, comma 2 e 10, comma 1, lett *r)*, del T U I R e dell'art 3 della legge 29 novembre 1990 n 370, da computare nelle percentuali ivi previste sull ammontare del reddito di rigo D63 al netto delle erogazioni stesse

Gli enti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall art 5, comma 1, della legge n 413 del 1991, devono indicare al rigo D1, oltre all attività esercitata, il riferimento a quest ultima norma e, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare al rigo D4 l ammontare dei ricavi conseguiti con l esercizio di tale attività e al rigo D45 il 75% di detti ricavi quali costi forfetariamente riconosciuti

Il reddito che ne risulta va indicato al rigo D49 ai fini IRPEG e al rigo D65 ai fini ILOR

Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco, che hanno optato per la determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell'art 2, comma 5 della legge 16 dicembre 1991, n 398, devono indicare al rigo D1, oltre all'attività esercitata il riferimento alla predetta legge e ai fini della determinazione del reddito devono indicare al rigo D4 l ammontare dei corrispettivi, al rigo D45 il 94% dei predetti corrispettivi e al rigo D9 le plusvalenze realizzate

Il reddito che ne risulta va indicato al rigo D49 ai fini IRPEG e al rigo D65 ai fini ILOR

Prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive

Il presente prospetto va compilato dagli esercenti attività di impresa che hanno realizzato plusvalenze patrimoniali, ai sensi dell art 54 comma 1, lettere a) e b) e che si avvalgono della facoltà, di cui al comma 4 dello stesso articolo, di far concorrere le plusvalenze stesse alla formazione del reddito d'impresa in quote costanti nell esercizio in cui sono state realizzate e nei successivi ma non oltre il quarto

Tale facoltà può essere altresì esercitata anche per le sopravvenienze connesse alle indennità conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito nei precedenti esercizi per il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni diversi da quelli indicati nel comma 1 dell art 53

L anzidetta facoltà va esercitata indicando al rigo D66 l'ammontare complessivo delle plusvalenze e/o delle sopravvenienze che si intendono ripartire in quote costanti, provvedendo altresì ad indicare al rigo D67 la quota costante determinata in funzione del numero di esercizi (per un massimo di cinque) nei quali si intende ripartire il predetto ammontare

La quota di cui al rigo D67, va indicata (se trattasi di plusvalenze) tra i componenti di rigo D9 o (se trattasi di sopravvenienze) tra i componenti di rigo D11, unitamente alla quota di plusvalenze o sopravvenienze attive realizzate nei precedenti periodi di imposta, indicate nei prospetti relativi alla dichiarazione di tali periodi

9 MOD 760 E1 REDDITI DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI

Questo modello deve essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi derivanti dall allevamento di animali ai sensi dell art 78, quando tale attività eccede il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell art 29

Si fa presente che per *effetto dell art 51 comma 2 lett c), i redditi dei terreni*, derivanti dalle attività agricole di cui all art 29, pur se nei limiti ivi stabiliti sono considerati redditi d impresa ove dette attività siano esercitate dai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell art 87 nonché dalle società e dagli enti commerciali non residenti che esercitano nel territorio dello Stato attività di allevamento

Conseguentemente nei confronti di tali soggetti, il reddito derivante da allevamento di animali anche se con mangimi ottenibili per più di un quarto dal terreno va determinato secondo gli ordinari criteri previsti dal capo VI del titolo I del T U I R e quindi non va utilizzato il presente modello 760/E1
In base al predetto art 78, per i soggetti che esercitano attività di allevamento di animali oltre il limite suindicato - ad esclusione di quelli anzidetti - il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare determinato mediante l applicazione dei criteri e delle modalità da fissare con decreto del Ministro delle finanze

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D M 26 gennaio 1993, nel quale sono stabiliti i criteri per determinare il numero di animali allevabili, per ciascuna specie, sul terreno e reddituaImente riconducibili nell'ambito del reddito agrario, ai sensi del comma 2, lett. b), dell'art 29, il valore medio di reddito attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza, nonché il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78, *ai fini della determinazione del reddito attribuibile* alla stessa attività eccedente Il computo del numero di animali allevabili nell ambito dell'attività agraria e il valore medio di reddito attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza a tale attività va effettuato sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al predetto decreto ministeriale che riguardano, rispettivamente, la suddivisione dei terreni in fasce di qualità, la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggere producibili e i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale, da adottarsi per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell art 29 sia dell imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite

Si fa presente che le predette tabelle sono state predisposte sulla base delle tariffe medie di reddito agrario computate con riferimento alle nuove tariffe di reddito agrario approvate con decreto del Ministro delle finanze del 7 febbraio 1984 ed in vigore dal 1° gennaio 1988

Per esigenze di semplificazione nel presente modello 760/E1 è stato predisposto un prospetto di calcolo desunto dalle predette tabelle al fine di rendere omogenei i dati relativi a terreni appartenenti a diverse fasce di qualità e ad animali di diverse specie ciò attraverso un processo di normalizzazione ad unità base di riferimento

La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art 78 si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento ad esclusione di quelle dei soggetti indicati nelle lettere a) e b) dell'art 87 indipendentemente dal regime di contabilità nel quale già si collocano (ordinaria o semplificata) purché in possesso dei seguenti requisiti

1) che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto

2) che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al D M 26 gennaio 1993

Il reddito delle attività di allevamento che non rispondono alle sopra richiamate condizioni dovrà essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del T U I R e dovrà formare oggetto di dichiarazione negli appositi modelli relativi al reddito di impresa

Va infine precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art 78 non è esclusivo nel senso che l'impresa di allevamento può determinare il reddito relativo all'attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art 29 secondo il regime di determinazione che le è proprio Tale facoltà va esercitata in sede di dichiarazione determinando il reddito nel quadro 760/A oppure 760/D senza utilizzare il quadro 760/E1

In ordine alla compilazione del presente modello si precisa che le sezioni I e II contengono gli schemi di normalizzazione desunti dalle tabelle 2 e 3 allegate al citato D M il cui utilizzo consente di ovviare alle difficoltà di calcolo che si possono riscontrare in presenza di allevamenti riguardanti più specie animali od esercitati su terreni appartenenti a diverse fasce di qualità In particolare nella sezione II si indicherà il numero dei capi allevati per ciascuna specie e attraverso l'applicazione dei coefficienti a fianco indicati si otterrà il totale (totale B) dei capi ridotti all'unità di misura assunta come base (piccioni e altri volatili)

Con lo stesso procedimento nella sezione I si indicheranno i redditi agrari riportati distintamente per fasce di qualità e attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si otterrà il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A)

Per ricavare il reddito imponibile ai sensi dell'art 78 si deve sviluppare nella sezione III il seguente calcolo

a) il reddito agrario normalizzato alla VI fascia (totale A) va moltiplicato per il valore 372 4, coefficiente che esprime la quantità di capi della specie presa a base (piccioni e altri volatili) allevabili nella VI fascia entro il limite dell'art 29 per 100 000 lire di R A , tale valore, rapportato a 100 000 darà il numero di capi allevabili (colonna 2 del rigo E1 45) entro il predetto limite

b) eseguendo la differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata (totale B) e quello dei capi allevabili (colonna 2 del rigo E1 45) si avrà il numero dei capi eccedenti espresso in unità base di allevamento (colonna 3 del rigo E1 45)

c) il numero dei capi allevati in eccedenza (colonna 3 del rigo E1 45) dovrà essere moltiplicato per il coefficiente 33 33 che è l'imponibile di ogni capo eccedente nella specie base (tabella 3, colonna d), quindi per il coefficiente di maggiorazione stabilito in 2 dal D M 26 gennaio 1993 Il prodotto dei due coefficienti è uguale a 66 66 per cui sarà sufficiente moltiplicare il numero dei capi eccedenti per tale ultimo indice per ottenere il reddito imponibile della impresa di allevamento per la parte eccedente il limite dell'art 29 determinato ai sensi dell'art 78

Tale dato deve confluire come componente del reddito d'impresa nel Mod 760/A se trattasi di ente non commerciale che eserciti altre attività per le quali si rende necessaria la compilazione di detto Mod 760/A (le istruzioni da seguire sono contenute nel Mod 760/A) Quando, invece, trattasi di ente non commerciale che fruisce del regime di contabilità semplificata, il reddito di allevamento eccedente i limiti di cui all'art 29 non va riportato nel Modello 760/D ma nel modello 760/B rigo 22

Gli enti non commerciali, che non compilano il Mod 760/A devono provvedere a determinare il reddito di allevamento ai fini ILOR Pertanto nel rigo E1 46 va riportato il reddito quale risulta dalla Sezione III rigo E1 45 colonna 5 dal quale si dedurrà il reddito esente ai fini ILOR per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali posto nella quarta pagina del modello base secondo le istruzioni al prospetto stesso Il reddito di rigo E1 48 va riportato al rigo 04 del Mod 760/B

10 MOD 760-G - REDDITI DI CAPITALE

Questo modello deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti in Italia nonché dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale e dalle società e associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), dalle società non residenti di ogni tipo e dagli enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione in Italia, relativamente ai redditi di capitale percepiti nel periodo di imposta senza aver riguardo al momento in cui sono maturati o a quello in cui è sorto il diritto a percepirli

Per la compilazione del modello e la determinazione del reddito si forniscono i seguenti chiarimenti

Non devono essere dichiarati i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva (interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art 31 del D P R n 601 del 1973 interessi dei depositi e conti correnti bancari e postali, proventi dei titoli «atipici» e dei certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare utili delle azioni di risparmio sui quali è stata applicata la ritenuta «secca» del 15% ecc)

Non costituiscono redditi di capitale gli utili gli interessi le rendite e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali che non devono pertanto essere indicati in questo modello ma in quelli relativi al reddito d'impresa

I redditi prodotti all'estero distinti secondo le specifiche del modello devono essere elencati per Stato di provenienza in un'apposita distinta da allegare al modello stesso, nella quale devono altresì essere indicate le imposte estere pagate in ciascuno Stato in via definitiva nel periodo di imposta e il credito d'imposta di cui all'art 15 che va riportato nel rigo 42 del Mod 760/B

Ai righi da G1 a G5 vanno indicati gli utili anche in natura compresi gli acconti distribuiti da società per azioni, in accomandita per azioni a responsabilità limitata cooperative e mutue assicuratrici e dagli enti indicati alla lett *b)* del comma 1 dell'art 87 aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività nonché quelli distribuiti da società estere (non residenti) di ogni tipo

Si rammenta che il credito d'imposta sui dividendi compete nella misura dei nove sedicesimi (pari al 56,25 per cento) degli utili che concorrono alla formazione del reddito complessivo dei soci o partecipanti se la distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983 ovvero, nel caso di partecipazione in enti di cui all'art 87 lett *b)* se la delibera è stata adottata dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988

Il credito d'imposta spetta invece nella misura di un terzo degli utili riscossi se la distribuzione è stata deliberata da società di capitali prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983

Per gli utili, anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art 87, comma 1, lett *b)* prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 nessun credito d'imposta può essere richiesto

Il credito d'imposta non compete se gli utili siano stati distribuiti da società estere non residenti, anche se il percettore è un soggetto residente

Al rigo G1 vanno indicati gli utili al lordo delle ritenute la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane dopo la chiusura dell'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, il credito d'imposta nella misura di 9/16 delle somme percepite e l'importo delle ritenute subite

Al rigo G2 vanno indicati gli utili al lordo delle ritenute la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane prima della chiusura dell'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, il credito d'imposta, nella misura di 1/3 delle somme percepite e l'importo delle ritenute subite

Al rigo G3 vanno indicati gli utili al lordo delle ritenute la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art 87 comma 1 lett *b)* dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988, il credito d'imposta nella misura di 9/16 delle somme percepite e l'importo delle ritenute subite

Al rigo G4 vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art 87, comma 1 lett *b)* prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 (per i quali non compete il credito d'imposta) e l'importo delle ritenute subite

Al rigo G5 vanno indicati gli utili distribuiti da società estere di ogni tipo e i proventi di cui al comma 6 dell'art 10-*ter* della legge n 77/1983, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero diversi da quelli situati negli Stati membri della CEE conformi alle direttive comunitarie al lordo delle ritenute e l'importo delle ritenute subite

Al rigo G7 vanno indicati gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui depositi e conti correnti indipendentemente dal tipo o dalla forma del contratto esclusi quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva Per i capitali dati a mutuo gli interessi salvo prova contraria si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo di imposta Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale

Al rigo G8 vanno indicati gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione percepiti nel periodo d'imposta, per la parte relativa al periodo di possesso compresi quelli riconosciuti all'ente nel corrispettivo di vendita sia in modo esplicito che implicito L'importo delle ritenute, da indicare a col 3 afferente gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari diversi da quelli emessi da soggetti non residenti è calcolato in proporzione all'ammontare degli interessi e altri proventi che concorrono a formare il reddito

Al rigo G9 vanno indicati i proventi derivanti dalle cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari di cui alla lett b-*bis* inserita nel comma 1 dell'art 41 del T U I R , dall'art 2 del D L 17 settembre 1992 n 378 convertito dalla legge 14 novembre 1992 n 437

Essi sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e quello dell'acquisto, se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto a termine e negli altri casi dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e il valore di mercato del titolo alla data della stipula del contratto a termine Per le obbligazioni da chiunque emesse all estero si adotta il cambio del giorno della stipulá del contratto a termine Il valore di mercato deve essere documentato a cura del venditore in mancanza i proventi sono determinati in misura pari al 25% su base annua applicato al corrispettivo globale della cessione Da detto corrispettivo si deducono i redditi maturati nel periodo di valenza del contratto soggetti alla ritenuta alla fonte ai sensi del comma primo dell'art 26 del D P R n 600 del 1973

Questi ultimi redditi e le ritenute ad essi corrispondenti vanno indicati nel precedente rigo G8

Al rigo G10 vanno indicate le rendite perpetue cioè le prestazioni periodiche (di una somma di denaro o di una certa quantità di altre cose fungibili) dovute in perpetuo a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, ovvero imposte quali oneri al donatario (art 1861 cod civ), sono equiparate alle rendite perpetue tutte le altre prestazioni annue perpetue, a qualsiasi titolo dovute anche se disposte per testamento (art 1869 cod civ)

Al rigo G11 vanno indicati i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fidejussioni) o reali (ipoteche pegni) assunte a favore di terzi

Al rigo G12 vanno indicati gli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione ad esclusione di quelli in cui l apporto dell'associato sia costituito esclusivamente da prestazione di lavoro Trattandosi di redditi di capitale l associato non può dedurre dal reddito complessivo l eventuale quota di partecipazione alle perdite dell impresa associante Nello stesso rigo G12 vanno altresì indicati gli utili derivanti dai contratti di cui al primo comma dell art 2554 del cod civ e cioè gli utili derivanti sia da rapporti di cointeressenza agli utili di un impresa senza partecipazione alle perdite, sia dai contratti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto Attesa la natura di reddito di capitale sancita per gli altri rapporti di partecipazione agli utili ed alle perdite testé considerati, l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell impresa non può essere dedotta dal reddito del partecipante Le ritenute subite vanno indicate a colonna 3

Al rigo G13 vanno indicati gli utili corrisposti ai mandanti e fiducianti ed ai loro aventi causa dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione

Al rigo G14 va dichiarato ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale ad eccezione degli interessi diversi da quelli già considerati nel precedente rigo G7 e da quelli soggetti a ritenuta a titolo d imposta o ad imposta sostitutiva e da quelli esenti

Al rigo G15 vanno dichiarati i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale già considerati nelle precedenti voci, anche per effetto della cessione dei relativi crediti e le indennità conseguite anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi

Al rigo G16 vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, di cui ai righi P1 e P3 del Mod 760/P al lordo delle ritenute eventualmente subite all'estero, per i quali il contribuente abbia optato per la tassazione ordinaria, barrando l apposita casella posta nei righi stessi

Al rigo G17 vanno indicati i totali delle colonne 1 2 e 3 dei righi da G1 a G16 L importo di colonna 1 va riportato nel rigo 25 del Mod 760/B quello di colonna 2 nel rigo 31 e quello di colonna 3 nel rigo 44 dello stesso Mod 760/B

Il successivo riquadro è destinato alla determinazione dell imponibile ai fini dell'ILOR

Tale imposta si applica esclusivamente ai redditi prodotti in Italia Sono tuttavia esclusi i redditi derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche anche se residenti in Italia

La determinazione dei redditi di capitale assoggettabili ad ILOR si effettua deducendo dall ammontare complessivo dei redditi così come riportato al rigo G18, gli utili di cui ai righi da G1 a G6 nonché i redditi prodotti all estero (e cioè i redditi di capitali corrisposti da soggetti residenti all estero tranne quelli corrisposti da loro stabili organizzazioni in Italia)

L importo di rigo G21 deve essere riportato al rigo 07 del Mod 760/B

Per i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto devono essere allegati alla dichiarazione in originale, i certificati dei sostituti d'imposta (e i modelli RAD per i dividendi) attestanti le somme pagate e le ritenute effettuate

11 MOD 760 H REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

Questo modello deve essere compilato, oltre che dagli enti non commerciali residenti e da quelli non residenti in Italia dalle società semplici dalle società di fatto con oggetto non commerciale e dalle società e associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza base fissa in Italia) dalle società non residenti di ogni altro tipo e dagli enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione in Italia che partecipino in qualità di soci in società semplici, in società in nome collettivo in accomandita semplice in società di armamento o in società di fatto aventi la sede o l oggetto principale in Italia

Le quote di partecipazione agli utili sono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci, se non risultano determinate diversamente dall atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di data anteriore all inizio del periodo di imposta se il valore dei conferimenti non risulta determinato le quote si presumono uguali

Questo modello deve essere compilato dai soggetti che partecipano ad un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) residente nello Stato o non residente avente nello Stato una stabile organizzazione

I redditi (o le perdite) delle anzidette società personali e dei GEIE sono accertati unitariamente nei confronti di tali soggetti i quali devono pertanto provvedere a dichiararli nell apposito Mod 750 ma sono assoggettati all'imposta personale sul reddito nei confronti dei singoli soci proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione agli utili, anche se detti redditi non sono stati in tutto o in parte distribuiti

Ciascuno dei soci, se soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche deve dichiarare nel Mod 760/H la quota del reddito (o della perdita) della società o del GEIE, risultante dalla dichiarazione di questi soggetti, che gli è proporzionalmente imputabile, eccezione fatta per il caso che la partecipazione alla società sia stata assunta nell esercizio di impresa nel qual caso la corrispondente quota di reddito deve risultare nel Mod 760/A o Mod 760/C o Mod 760/D come componente del reddito d impresa

Nel primo riquadro vanno riportati i dati relativi alla società o al GEIE cui l'ente o società dichiarante partecipa In esso vanno indicati il codice fiscale, la ragione sociale, il codice attività, il comune, la provincia l indirizzo e il codice di avviamento postale

In questo riquadro è inserita una apposita casella che va barrata quando la partecipazione si riferisce ad una società di persone a contabilità ordinaria

Nel secondo riquadro va indicato per ciascuna società

— nella colonna 1 il reddito totale della società partecipata preceduto dal segno «-» in caso di perdita

— nella colonna 2, l ammontare della quota di reddito (o di perdita) della società partecipata imputabile all ente o società dichiarante,

— nella colonna 3 la quota del credito d imposta calcolata sull ammontare dei dividendi, percepiti dalla società partecipata, che deve essere compreso in quello complessivo del credito di imposta sui dividendi da indicare al rigo 31 e al rigo 41 del Mod 760/B,

— nella colonna 4, l ammontare della quota delle ritenute di acconto subite dalla società partecipata imputabile all'ente o società dichiarante e detraibile dall imposta dovuta, tale ammontare deve essere compreso in quello complessivo delle ritenute d'acconto subite da indicare al rigo 44 del Mod 760/B

Si precisa che nel rigo H10 deve essere indicato l ammontare complessivo delle perdite di società di persone a contabilità ordinaria eventualmente indicate nei righi da H1 a H8 Tale ammontare assumerà rilevanza per il socio ai fini dell eventuale riporto nei periodi di imposta successivi della differenza (non compensata nell anno 1992) tra le perdite di impresa in regime ordinario e i redditi di detto anno

La colonna 5 è riservata esclusivamente ai membri partecipanti a GEIE per dichiarare la quota di reddito ad essi imputabile ai fini ILOR

12 MOD 760 I REDDITI DERIVANTI DALL ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

Questo modello va utilizzato dalle società o associazioni fra artisti e professionisti non residenti le quali svolgono la loro attività in Italia mediante una base fissa (studio, gabinetto medico laboratorio, ecc) se l attività è esercitata in Italia senza base fissa i relativi redditi debbono essere dichiarati nel Mod 760/L

Ai righi I1 e I2 vanno indicati l attività esercitata (descrizione), il luogo di esercizio dell attività stessa con l indirizzo completo della "base fissa" (studio artistico o professionale, laboratorio, ecc) in Italia Se l attività è svolta in più comuni va indicato il principale e in apposito allegato vanno elencati tutti gli altri, specificando gli indirizzi delle basi fisse, recapiti, studi, ecc

In merito al rigo I3 si rileva che se le scritture contabili sono conservate presso terzi, occorre indicarne le generalità (o la denominazione) e l indirizzo

La determinazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche va effettuata secondo le disposizioni di cui ai primi 6 commi dell art 50 come modificati dal comma 6 dell'art 26 del D L n 69 del 1989, convertito con modificazioni dalla legge n 154 dello stesso anno e integrati dal D L n 151 del 1991 convertito dalla legge n 202 dello stesso anno

17

13 MOD 760/L REDDITI DIVERSI

Questo modello oltre che dagli enti non commerciali residenti e non residenti deve essere compilato dalle società semplici dalle società di fatto con oggetto non commerciale e dalle associazioni tra artisti e professioni non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia) dalle società non residenti di ogni altro tipo e dagli enti commerciali non residenti senza stabili organizzazioni in Italia

Per la compilazione della Sez I del modello e la determinazione del reddito si forniscono i seguenti chiarimenti

Al rigo L 1 vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta derivanti dalla vendita anche parziale dei terreni che hanno formato oggetto di lottizzazione o di esecuzione di opere intese a renderli edificabili nonché degli edifici costruiti sui terreni stessi Al rigo L 13 va indicato il prezzo d acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo

Al rigo L 2 vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta al netto dell imposta comunale sull incremento di valore degli immobili derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu di cinque anni esclusi quelli acquisiti per successione o donazione nonché quelli derivanti dalla cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione Al rigo L 14 va indicato il prezzo d acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo e, per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria va indicato il prezzo d acquisto aumentato di ogni altro costo inerente rivalutato in base alla variazione dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell imposta comunale sull incremento di valore degli immobili Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito o liquidato aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonché della imposta comunale sull incremento di valore degli immobili e di successione

Al rigo L 3 vanno indicate le somme percepite per indennità di esproprio o a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché quelle comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime comprese le indennità di occupazione e gli interessi comunque dovuti sulle somme predette e le somme per occupazione temporanea risarcimento danni da occupazione acquisitiva rivalutazione ed interessi qualora il contribuente opti per la tassazione ordinaria In tal caso la ritenuta a titolo di imposta operata dall ente erogante all atto della corresponsione delle predette somme pari al 20% si considera effettuata a titolo d'acconto e va scomputata indicandola al rigo 44 del mod 760/B

Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico crea i presupposti di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso

In forza delle citate disposizioni le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all interno delle zone omogenee di tipo A B C e D di cui al D M 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici ovvero di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n 167 e successive modificazioni

Al rigo L 15 va indicato il costo dei terreni di cui al rigo L 3, costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito o liquidato aumentato di ogni altro costo successivo inerente nonché della imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e di successione

Al rigo L 4 vanno indicati i censi le decime i quartese e gli altri redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente ancorché consistenti in prodotti del fondo e commisurati ad essi e i redditi dei beni immobili situati nel territorio dello Stato che non sono e non devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita, per l ammontare percepito nel periodo di imposta

Al rigo L 5 vanno indicati i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero per l ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo di imposta o, nel caso di difformità di periodi di imposizione, per il periodo di imposizione estero che scade nel corso di quello italiano I redditi dei fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono a formare il reddito complessivo per l ammontare percepito nel periodo di imposta ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese

Al rigo L 6 vanno indicati i redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell ingegno di invenzioni industriali ecc per l ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 30 per cento se i diritti della cui utilizzazione derivano sono stati acquistati a titolo oneroso

Al rigo L 7 vanno indicati i proventi percepiti nel periodo di imposta derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall affitto, locazione noleggio o concessione in uso di veicoli macchine e altri beni mobili Al rigo L 16 vanno indicate le spese specificamente inerenti alle attività di cui al rigo L 7

Al rigo L 8 vanno indicati i proventi percepiti nel periodo di imposta derivanti dall affitto o dalla concessione in usufrutto di aziende Al rigo L 17 vanno indicate le spese specificamente inerenti alle attività di cui al rigo L 8

Al rigo L 9 vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta al netto degli oneri accessori di diretta imputazione derivanti dalla vendita totale o parziale dell'unica azienda che era stata in precedenza data in affitto o concessa in usufrutto Al rigo L 18 va indicato il costo non ammortizzato relativo all azienda

Al rigo L 10 vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente Al rigo L 19 vanno indicate le spese specificamente inerenti alle attività di cui al rigo L 10

Al rigo L 11 vanno indicati i compensi percepiti nel periodo di imposta derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere Al rigo L 20 vanno indicate le spese specificamente inerenti alle attività di cui al rigo L 11

Si precisa che le spese e gli oneri da indicare nei righi da L 13 a L 20 non possono in ogni caso superare gli ammontari a ciascuno di essi corrispondenti, indicati nei righi da L 1 a L 11

Il reddito ai fini IRPEG si determina sottraendo l'ammontare di rigo L 21 da quello di rigo L 12 e va riportato al rigo 28 del Mod 760/B

Il reddito ai fini ILOR si determina sottraendo dall importo di rigo L 24 gli importi dei righi L 25 e L 26 e va riportato al rigo 09 del mod 760/B

La sez II del presente modello va utilizzata dai soggetti che in conseguenza di atti (accettazione della somma offerta, cessioni volontarie, ecc) o provvedimenti (decreti, sentenze, ecc.) emessi successivamente al 31 dicembre 1988 e fino al 31 dicembre 1991 hanno percepito entro quest'ultima data le indennità e le altre somme di cui all'art 11, comma 9 della legge 30 dicembre 1991, n 413, indicate nella sezione II del mod 760/L-92

Al rigo L 28 va indicato l ammontare del versamento relativo alla seconda rata pari al 50% dell'imposta sostitutiva e gli estremi del versamento

Al rigo L 29 va indicato l ammontare del versamento relativo alla seconda rata pari al 50% dell ILOR relativa alle plusvalenze e altri redditi diversi e gli estremi del versamento e al rigo L 30 l'ammontare della seconda rata pari al 50% dell IRPEG relativa alle plusvalenze e altri redditi diversi e gli estremi del versamento

Si ricorda che il versamento della seconda rata doveva essere effettuato entro il quinto mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente

Alla dichiarazione dovrà essere allegata la distinta di versamento rilasciata dal concessionario o l'attestazione del versamento della seconda rata rilasciata dall ufficio postale

14 MOD 760/N RIVALUTAZIONE DEI BENI DELL IMPRESA - RISERVE E FONDI ASSOGGETTATI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

La sez I del presente modello va utilizzata dai soggetti che hanno proceduto alla rivalutazione dei beni immobili dell impresa ai sensi delle norme contenute nella legge n 413/1991 e che hanno richiesto di versare l imposta sostitutiva — per la parte non compensata con i crediti di imposta a suo tempo chiesti a rimborso — in tre rate la prima pari al 34% entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, la seconda pari al 34% entro il quarto mese successivo e la terza, pari al 32%, entro l undicesimo mese successivo In tal caso l'ammontare dei versamenti effettuati relativi alla II e alla III rata gli estremi dei versamenti (indicare 1 se il versamento è stato effettuato direttamente in concessione 2, se il versamento è stato effettuato mediante conto corrente postale) e il codice concessione, vanno indicati al rigo N 1 e al rigo N 2

Relativamente alla sez II, si ricorda che per effetto delle norme contenute nella legge n 408/1990 gli enti e società di cui alla legge 30 luglio 1990, n 218 potevano avvalersi della facoltà di eseguire la rivalutazione ai sensi della predetta legge nel bilancio o nel rendiconto successivo a quello relativo all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scadeva successivamente alla data dell'entrata in vigore della stessa

legge n 408/1990 (1° gennaio 1991) e di procedere alla determinazione dell imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio stesso

Si ricorda altresi che gli artt 3, comma 2 e 8, comma 7, della citata legge n 408 del 1990 consentivano di effettuare il versamento dell imposta sostitutiva, dovuta sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio e di quella dovuta per lo smobilizzo del saldo attivo di rivalutazione a richiesta del contribuente in due rate e che il predetto art 8 comma 7, prevedeva la possibilità di compensare l imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell art 8 con i crediti di imposta chiesti a rimborso fino a concorrenza del 25% dell imposta sostitutiva stessa, ovvero in caso di pagamento rateale fino a concorrenza del 25% di ciascuna rata

Pertanto i soggetti in argomento che si sono avvalsi della facoltà di versare l imposta in due rate devono indicare al rigo N 3 l importo della II rata pari al 42% dell imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei beni dell impresa *aumentato degli interessi del 9% e al rigo N 4 l importo della II rata pari al 40%* dell imposta sostitutiva dovuta per lo smobilizzo del saldo attivo di rivalutazione

Al rigo N 5 va indicato l'ammontare dei crediti di imposta chiesti a rimborso specificati nella sez III, da rigo N 8 a rigo N 12, fino a concorrenza del 25% dell'importo di rigo N 4

Con riguardo alla sez III ai righi da N 8 a N 12 vanno indicati, specificando nell apposito spazio il periodo di imposta, gli importi dei crediti di imposta che il contribuente intende compensare fino a concorrenza del 25% dell'imposta sostitutiva di rigo N 4, col 3

Si precisa che il pagamento delle imposte sostitutive, comprese quelle relative alla 2ª rata dovuta ai sensi dell art 3 comma 2 e dell art 8, comma 7, della legge n 408/1990, va effettuato, separatamente dall'IRPEG e dall'ILOR, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione al concessionario della riscossione anche tramite conto corrente postale intestato al concessionario stesso per la parte di esse dovuta nell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione stessa

Alla dichiarazione devono essere allegate le distinte di versamento (e non le *attestazioni di versamento) rilasciate dal concessionario o le attestazioni* di versamento rilasciate dall ufficio postale

15 MOD 760 O PLUSVALENZE SOGGETTE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA (D L 27 1 1991 n 27)

Questo modello deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti per dichiarare le plusvalenze e/o le minusvalenze, diverse da quelle conseguite *nell esercizio di imprese commerciali realizzate mediante cessione a* titolo oneroso di azioni quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società associazioni enti ed altri organismi nazionali ed esteri di obbligazioni convertibili diritti di opzione ed ogni altro diritto che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorché derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine

Deve essere altresi compilato per dichiarare le suddette plusvalenze e/o minusvalenze relative a beni che si trovano nel territorio dello Stato - tenendo conto che si considerano in ogni caso esistenti nel territorio stesso le partecipazioni in società a responsabilità limitata in nome collettivo ed in accomandita semplice quivi residenti realizzate dalle società di fatto con oggetto non commerciale nonché dalle società ed associazioni fra artisti e professionisti non residenti (con o senza base fissa in Italia) dalle società di ogni tipo nonché dagli enti commerciali non residenti privi di stabile organizzazione

In questo modello non vanno dichiarate le plusvalenze assoggettate all imposta sostitutiva in misura forfetaria ai sensi dell art 3 del D L n 27 del 1991, relative a cessioni per le quali è operante l opzione prevista dalla citata norma

Si fa tuttavia presente che l opzione predetta da esercitare all atto della prima cessione effettuata nel periodo di imposta e valida per tutte le altre operazioni che vengono poste in essere nello stesso periodo di imposta non può essere esercitata per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali di cui alla lett *c)* del comma 1 dell art 81, superiori al 2 al 5 o al 15 per cento del capitale della società, a seconda che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto di altre azioni o di partecipazioni non azionarie, tenendo conto per il computo della percentuale della partecipazione ceduta di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorché nei confronti di soggetti diversi Comportando tale ipotesi l assoggettamento al regime analitico delle plusvalenze relative alle partecipazioni per le quali si è verificato il suddetto superamento l'eventuale imposta sostitutiva pagata ai sensi del citato art 3 del provvedimento anteriormente al superamento delle percentuali predette, costituisce credito di imposta ai fini del pagamento dell imposta sostitutiva calcolata secondo il metodo ordinario previsto dall art 2 del provvedimento stesso

Per la determinazione dell imposta sostitutiva si forniscono i seguenti chiarimenti

La plusvalenza relativa alle cessioni delle partecipazioni di cui alle lettere *c)* e *c-bis)* del comma 1 del citato art 81, è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero se l acquisto è avvenuto per successione il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta, per le partecipazioni ricevute in donazione dal cedente si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito nei confronti del precedente titolare o in mancanza, da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta (bolli, commissioni imposte ecc con esclusione degli oneri finanziari di qualsiasi genere)

Ai fini della determinazione della plusvalenza il costo fiscalmente riconosciuto è *incrementato, per* ciascun periodo di dodici mesi interi, o frazione superiore a sei mesi, decorsi dalla data dell acquisto, di un ammontare commisurato al tasso composto di variazione del deflattore del prodotto interno lordo (P I L) rilevato dall anno anteriore a quello in cui si è verificato l acquisto a quello della cessione

Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del D L n 27 del 1991, comprese le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio, a richiesta dell interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto *quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei* prezzi, fatti nel corso dell anno 1990 della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati per gli altri titoli quote o diritti non quotati può essere assunto a richiesta dell interessato il valore alla data di *entrata in vigore del D L n 27 del 1991* risultante da apposita valutazione peritale

L imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25% ed è commisurata all ammontare delle plusvalenze al netto delle minusvalenze determinate con gli stessi criteri previsti per le plusvalenze Se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze la differenza può essere computata in diminuzione dei redditi della stessa specie, realizzati nei successivi periodi di imposta ma non oltre il quinto

Ciò premesso, per la compilazione del Modello 760/O, si forniscono le seguenti istruzioni, tenendo comunque presente che il contribuente è tenuto ad allegare *al presente modello un apposito prospetto indicando, per ognuna delle* operazioni eseguite l ammontare lordo dei corrispettivi l ammontare dei correlativi costi, l'eventuale importo derivante dall applicazione del deflattore del P I L come sopra determinato ed il risultato del calcolo effettuato Naturalmente nel caso in cui sia stata assunta la media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti dovrà essere specificata tale circostanza

Al rigo O1 va indicato il totale dei corrispettivi delle cessioni delle partecipazioni e dei diritti effettuate nel periodo di imposta, per l'importo effettivamente percepito ivi incluse le somme percepite precedentemente a titolo di anticipazione

Al rigo O2 va indicato l importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti ceduti incrementato, come sopra indicato dell ammontare commisurato al tasso composto di variazione del deflattore del prodotto interno lordo Qualora il contribuente non abbia percepito nel periodo di imposta tutto il corrispettivo pattuito, conformemente a specifiche clausole contrattuali che prevedono il pagamento rateale del corrispettivo ed il numero delle rate stabilite, in tale rigo dovrà essere indicato il costo fiscalmente rilevante incrementato come sopra indicato proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta

Con riferimento ai predetti righi si precisa che in essi dovranno essere indicati rispettivamente i corrispettivi percepiti ed i costi fiscalmente rilevanti incrementati come sopra indicato, relativi a tutte le cessioni del periodo di imposta, ivi comprese quelle assoggettate, in dipendenza dell opzione esercitata ai sensi dell art 3, all imposta sostitutiva secondo il regime forfetario, tenuto conto che il superamento delle percentuali di cui alla lett c) del comma 1 dell art. 81 comporta l attrazione di tali operazioni al regime analitico, e ciò anche quando tale superamento si sia verificato per effetto delle cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti

Al rigo O3 va indicata la differenza tra l importo del rigo O1 e quello del rigo O2 Nel caso in cui l'importo di rigo O2 è superiore a quello di rigo O1, la minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della specie realizzate nel quinquennio successivo Ricorrendo questa ipotesi il contribuente indicherà «zero» nel rigo O3 e nel rigo O11 la somma algebrica degli importi indicati nei predetti righi O1 e O2, preceduta dal segno meno

Al rigo O4 va indicata fino a concorrenza dell'importo di rigo O3 l'eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze derivanti dalle cessioni effettuate nel precedente periodo di imposta

Al rigo O6 va indicata l imposta sostitutiva, pari al 25% dell importo di rigo O5 se il risultato ivi indicato è di segno positivo

Al rigo O7 va indicato il credito d'imposta pari all'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfettario relativamente alle cessioni indicate nel presente modello, per le quali è stato superato il limite percentuale sopraindicato

Al rigo O8 va indicato l ammontare dell imposta sostitutiva da versare e gli estremi del versamento

Al rigo O9 va indicato l'ammontare dell imposta sostitutiva di cui si chiede il rimborso, quando l importo di rigo O7 è superiore a quello di rigo O6

Al rigo O10 va indicata l'eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze derivanti da cessioni effettuate nel precedente periodo di imposta non computata in diminuzione al rigo O4

Al rigo O11 va indicata la differenza di cui al rigo O3 nel caso in cui l importo di rigo O2 è superiore a quello di rigo O1

19

16 MOD. 760/P - REDDITI DI CAPITALE DI FONTE ESTERA ASSOGGETTABILI A TASSAZIONE SEPARATA

Nel presente modello vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera — diversi dai redditi relativamente ai quali si rende applicabile in Italia la ritenuta a titolo d'acconto (dividendi, interessi derivanti da mutui, obbligazioni ecc.) — percepiti direttamente dal contribuente. Su tali redditi si rende applicabile l'imposta nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta che sarebbe stata effettuata in Italia.

Nella colonna 1 va specificato il tipo di reddito; nella colonna 2 lo Stato estero in cui il reddito è stato prodotto; nella colonna 3 gli estremi identificativi del soggetto erogante; nella colonna 4 l'ammontare del reddito, al netto di eventuali ritenute subite nello Stato estero; nella colonna 5 l'aliquota applicabile.

Il rigo P1 va utilizzato per dichiarare i redditi di fonte estera, compresi gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero dal 10 settembre 1992 e quelli delle obbligazioni medesime, che vengono riconosciuti sia in modo esplicito che implicito nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti nonché le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. c-ter), realizzate mediante cessione a termine di valute estere se derivanti da cessioni a soggetti non residenti. Per detti redditi può essere esercitata, barrando l'apposita casella, l'opzione per la tassazione ordinaria ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.L. n. 167/1990. In tal caso, i redditi del presente rigo, al lordo delle eventuali ritenute subite all'estero, concorrono alla formazione del reddito complessivo e vanno indicati nel mod. 760/A o 760/C o 760/D, ovvero al rigo G16 del Mod. 760/G e per essi spetta il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero.

Il rigo P2 va utilizzato per dichiarare i proventi — conseguiti fino al 9 settembre 1992 — derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero situati negli Stati membri della CEE, conformi alle direttive comunitarie, le cui quote sono collocate all'estero o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero.

Detti proventi sono soggetti, ai sensi dell'art. 8, comma 3-bis, del D.L. n. 167 del 1990 e ai sensi dell'art. 10-ter inserito nella legge 23 marzo 1983, n. 77 dal d.l.vo 25 gennaio 1992, n. 83, nel testo vigente fino al 9 settembre 1992, a tassazione separata con l'aliquota del 12,50% ed è esclusa l'opzione per la tassazione ordinaria.

Il rigo P3 va utilizzato dagli enti non commerciali per dichiarare i proventi, individuati in relazione al rigo P2, conseguiti a decorrere dal 10 settembre 1992 soggetti a tassazione separata ai sensi del predetto art. 10-ter come modificato dal D.L. 9 settembre 1992, n. 372, con l'aliquota del 12,50%. Il contribuente ha tuttavia la facoltà di non avvalersi della tassazione separata, barrando l'apposita casella; in tal caso, i redditi del presente rigo concorrono alla formazione del reddito complessivo e vanno indicati nel mod. 760/A o 760/C o 760/D ovvero al rigo G16 del mod. 760/G e per essi spetta il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero.

Si fa presente che i proventi predetti conseguiti da società ed enti commerciali a decorrere dal 10 settembre 1992 non sono soggetti a tassazione separata ma concorrono a formare il reddito imponibile.

17 MOD 760/W - TRASFERIMENTI DA E PER L'ESTERO DI DENARO, TITOLI E VALORI MOBILIARI

Il D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ha introdotto un sistema di rilevazione dei trasferimenti da e verso l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari.

Tale disciplina — resasi necessaria in conseguenza del processo di liberalizzazione dei movimenti di capitale, realizzato attraverso le norme contenute nel decreto ministeriale del 27 aprile 1990 (G.U. n. 100 del 2 maggio 1990) — prevede, fra l'altro, l'obbligo a carico delle persone fisiche, degli enti non commerciali e dei soggetti di cui all'art. 5, fiscalmente residenti in Italia, di indicare nella dichiarazione dei redditi ovvero, in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione, su apposito modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze, i trasferimenti dall'estero, verso l'estero e sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, sempreché l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati nel corso del periodo d'imposta (computando, quindi, tutti i trasferimenti suddetti e cioè anche gli eventuali disinvestimenti) abbia superato l'importo di 20 milioni di lire; tale obbligo, peraltro, sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti interessati non detengano investimenti all'estero, nè attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari.

Il cennato meccanismo di rilevazione concerne non solo le operazioni di natura finanziaria ma comprende tutte le transazioni di denaro, titoli o valori — sia in lire che in valuta — indipendentemente dalla causale delle stesse, come emerge dal comma 2 dell'art. 5 del D.L. n. 167, e dalle modalità con le quali le transazioni hanno avuto luogo; vi rientrano, pertanto, oltre a quelle effettuate con l'intervento degli intermediari residenti, anche quelle poste in essere attraverso soggetti non residenti e quelle eseguite in forma diretta, sia pure attraverso l'emissione di assegni o la girata di titoli trasferibili con tale mezzo. Nel caso in cui le operazioni in questione siano eseguite in valuta estera, il contribuente dovrà indicare il controvalore in lire all'uopo utilizzando il cambio indicato nel D.M. 30 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993.

Lo stesso D.L. n. 167 prevede in particolare l'obbligo di indicare sia le *consistenze* degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria detenuti nel corso dell'anno — prescindendo, quindi, dal fatto che relativamente ad essi non siano intervenute movimentazioni o che gli stessi traggano origine da cause diverse dai cennati trasferimenti (sono da ricomprendere fra le consistenze in questione anche quelle derivanti da donazioni, successioni, ecc.) — e sia i *flussi*, cioè le singole operazioni di trasferimento suddette.

L'obbligo di dichiarazione in discorso sussiste anche nel caso in cui le operazioni di che trattasi siano state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali ed ancorché essi operino in regime di contabilità ordinaria e siano quindi soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalla normativa fiscale.

Pertanto il presente modulo deve essere presentato dagli enti non commerciali residenti in Italia che nel periodo d'imposta hanno detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria, sussistendo i presupposti dianzi precisati.

Nel caso in cui sussiste l'obbligo di presentazione del mod. 760, il modulo 760/W deve essere allegato a detto modello.

Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi il modulo 760/W deve essere autonomamente presentato, con le modalità e nei termini previsti per la presentazione del mod. 760.

Ciò premesso in via generale, si precisa, con riferimento ai singoli articoli del citato D.L. n. 167 concernenti la soggetta materia, che gli enti non commerciali fiscalmente residenti in Italia:

a) qualora abbiano effettuato trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso soggetti non residenti, senza il tramite degli intermediari — sia istituzionali che professionali — residenti, sono tenuti ad indicare nella propria dichiarazione annuale dei redditi i trasferimenti medesimi sempreché l'ammontare complessivo degli investimenti all'estero o delle attività estere di natura finanziaria abbia superato, al termine del periodo d'imposta, l'ammontare di 20 milioni di lire. Identico obbligo sussiste nel caso in cui l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno per cause diverse da quelle riguardanti i cennati investimenti ed attività finanziarie abbia superato il suddetto importo di 20 milioni di lire (artt. 2, comma 1, 4, comma 5 e 3, comma 2);

b) qualora al termine del periodo d'imposta detengano investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria devono indicarli nella propria dichiarazione dei redditi sempreché l'ammontare complessivo risulti superiore a 20 milioni di lire. Nella stessa dichiarazione, inoltre, gli interessati sono tenuti ad indicare l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero, che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria; questo specifico obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengano gli investimenti e le attività suddetti (art. 4, commi 1, 2 e 5).

Gli obblighi di dichiarazione di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* non sussistono — per espressa previsione legislativa — per gli *investimenti all'estero* e per le attività estere di natura finanziaria a condizione che essi siano *produttivi di redditi di capitale o di redditi diversi di cui all'art. 81, comma 1, lettera c-ter) del T.U.I.R. (plusvalenze derivanti da cessione a termine di valute estere), sempreché tali redditi:*

1. *siano esenti dalle imposte sui redditi*. Trattasi degli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di Stato ed equiparati emessi all'estero fino al 9 settembre 1992;

2. ***siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte***, ai sensi della disposizione di cui all'art. 26, terzo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. *b)* del D.L. 9 settembre 1992, n. 372, convertito con modificazioni dalla legge 5 novembre 1992, n. 429;

3. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 10 per cento* ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, del D.P.R. n. 600/1973. Trattasi degli utili su titoli partecipativi esteri, semprechè percepiti in Italia per il tramite di intermediari residenti, siccome chiarito nel precedente punto 2, che vanno dichiarati nel Mod. 760/G;

4. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 30 per cento* ai sensi dell'art. 8 del D.L. 30.9.1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1983, n. 649. Trattasi dei proventi derivanti dai titoli e certificati (cc.dd. «titoli atipici») emessi da soggetti non residenti, collocati in Italia ed assoggettati a ritenuta da parte del soggetto residente incaricato del pagamento dei proventi o del riacquisto dei titoli o certificati;

Inoltre i predetti obblighi di dichiarazione non sussistono per le quote di organismi collettivi in valori mobiliari di diritto estero:

i) già autorizzati al collocamento in Italia prima dell'entrata in vigore del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai quali continua ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 11-bis del D.L. n. 512 del 1983, ai sensi del comma 2 dell'art. 10-ter della legge n. 77 del 1983 e successive modificazioni;

ii) situati negli Stati membri della CEE, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10-bis della citata legge n. 77/1983, diversi da quelli di cui alla precedente lettera i), i cui proventi sono soggetti alla ritenuta del 12,50%, che deve essere operata, ai sensi dell'art. 10-ter, comma 1, della medesima legge, dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni (cfr. art. 10-ter, comma 4, legge n. 77/1983);

iii) diversi da quelli di cui alle precedenti lettere i) e ii), semprechè i relativi proventi siano stati percepiti in Italia e assoggettati alla ritenuta d'acconto del 12,50% di cui al comma 6 dell'art. 10-ter della predetta legge n. 77/1983.

Gli obblighi di dichiarazione di cui alle precedenti lettere a) e b) non sussistono, infine, per le operazioni di compravendita di valute estere allorquando le plusvalenze derivanti dalla cessione a termine delle valute scontino la ritenuta del 12,50% a titolo d'imposta di cui all'art. 3 del citato D.L. n. 378 del 1992.

Per espressa previsione normativa si intendono compresi fra gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria i titoli ed i valori mobiliari esteri acquistati in Italia per il tramite degli intermediari di cui all'art. 1 del D.L. n. 167.

Vanno altresì comprese fra i predetti investimenti esteri le obbligazioni ed i titoli similari di cui all'art. 31 del citato D.P.R. n. 601/1973 e quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.

Si richiama l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 6 del D.L. n. 167, che prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d'imposta, ai fini delle imposte sui redditi, con riguardo alle somme in denaro, ai titoli ed ai valori mobiliari trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta.

Il presente modulo si compone di 3 sezioni: nella sezione I vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari effettuati senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria; nella sezione II vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività di natura finanziaria detenute all'estero al termine del periodo di imposta; nella sezione III vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, in qualunque modo effettuati (attraverso, cioè, sia i non residenti che per il tramite di intermediari residenti ovvero in forma diretta) che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria.

La Sezione I si compone di 11 campi: in essi gli interessati devono indicare, rispettivamente per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati:

— nei campi 1 e 2, le generalità complete (cognome e nome, se trattasi di persone fisiche; denominazione, se trattasi di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l'operazione;

— nel campo 3, il paese estero di residenza del soggetto non residente;

— nel campo 4, la tipologia dell'operazione, indicando il codice 1 oppure 2 a seconda, rispettivamente, che l'operazione abbia comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia o viceversa;

— nei campi 5 e 6, rispettivamente, la descrizione in chiaro dello Stato estero e l'indicazione in codice dello stesso. A quest'ultimo fine il dichiarante dovrà indicare nel campo 6 il codice numerico dello Stato estero che è stato indicato nel campo 5, desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato nelle istruzioni;

— nei campi 7 e 8, il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione (es.: denaro, assegno bancario, ecc.) indicando nel campo 7 la descrizione in chiaro e nel campo 8 il codice 1, 2 o 3, a seconda che il mezzo di pagamento sia rappresentato, rispettivamente, da denaro, assegni bancari, o altri mezzi;

— nel campo 9 la causale in codice dell'operazione, desumendola dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata nelle istruzioni;

— nel campo 10 la data dell'operazione;

— nel campo 11 l'importo dell'operazione. Al riguardo si precisa che, qualora le operazioni siano state effettuate in valuta estera, il controvalore in lire degli importi da indicare nel campo 11 è determinato, per il 1992, come da apposito decreto ministeriale.

La Sezione II si compone di 5 campi. In essi gli interessati devono indicare, distintamente per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria e distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo di imposta. In particolare si dovrà indicare:

— nei campi 1 e 2, rispettivamente, la descrizione in chiaro dello stato estero e l'indicazione in codice dello stesso. A quest'ultimo fine il dichiarante dovrà indicare nel campo 2 il codice numerico dello Stato estero che è stato indicato nel campo 1, desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato nelle istruzioni;

— nei campi 3 e 4, rispettivamente la causale, in chiaro ed in codice, dell'operazione. Per l'indicazione in codice della causale si dovrà utilizzare la tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata nelle istruzioni. La casella riportata nel campo 4 va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia;

— nel campo 5, l'importo degli investimenti ed attività suddetti. In proposito si richiama quanto già precisato in riferimento al campo 11 della Sezione I.

La Sezione III si compone di 6 campi. In essi, gli interessati devono indicare, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, titoli e valori mobiliari da, verso e sull'estero i dati qui di seguito elencati:

— nei campi 1 e 2, rispettivamente, la descrizione in chiaro ed in codice dello Stato estero. A quest'ultimo fine il dichiarante dovrà indicare nel campo 2 il codice numerico dello Stato estero, che è stato indicato nel campo 1, desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato nelle istruzioni;

— nel campo 3, la tipologia dell'operazione indicando il codice 1 oppure 2 oppure 3 a seconda, rispettivamente, che l'operazione abbia comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero o dall'estero sull'estero;

— nel campo 4, la causale in codice dell'operazione, desumendola dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata nelle istruzioni. La casella riportata nel campo 4 va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia;

— nel campo 5, la data in cui è intervenuta l'operazione;

— nel campo 6, l'importo dell'operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione al campo 11 della sezione I.

Si richiama l'attenzione del dichiarante sull'esigenza di barrare una delle 2 caselle poste in calce al presente modulo per segnalare la modalità di presentazione dello stesso.

18 MOD 760/R

I prospetti collocati nella prima pagina del mod. 760/R devono essere compilati dalle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, iscritte all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, ai fini della determinazione del credito di imposta ad esse spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive integrazioni e dell'utilizzo del credito stesso.

Si ricorda che l'art. 14 del D.L. 26 gennaio 1993, n. 19, ha previsto per l'anno 1993 la concessione di un credito d'imposta da valere ai fini del pagamento dell'IRPEG, dell'ILOR, dell'IVA e, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 68, delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo; detto credito non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Il primo dei prospetti (Sez. I) è destinato alla determinazione analitica del credito, il secondo (Sez. II) alla determinazione per masse del credito stesso.

Si fa presente che le istruzioni per la compilazione dei predetti prospetti verranno fornite con apposita circolare successivamente all'emanazione del decreto interministeriale che, ai sensi del comma 3 del predetto art. 14, dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 19 del 1993 (27 gennaio 1993) per stabilire gli elementi e i criteri necessari alla determinazine di detto credito.

Si fa, altresì, presente che l'art. 13 del predetto D.L. n. 19 ha reiterato le disposizioni contenute nell'art. 13 del D.L. 27 novembre 1992, n. 463, non convertito, che aveva disposto l'incremento di L. 90 miliardi del limite di spesa già previsto per il 1992. Pertanto, per effetto di quanto disposto dall'art. 13, comma 2, del citato D.L. n. 19, il credito d'imposta per l'anno 1992, va rideterminato secondo i criteri stabiliti con D.M. 16 gennaio 1993, pubblicato nella G.U. n. 14 del 19 gennaio 1993, emanato in attuazione del citato D.L. n. 463.

Al fine di agevolare la rideterminazione del credito d'imposta per il 1992 sulla base dei citati criteri, è stato predisposto il seguente prospetto (che non va allegato alla dichiarazione dei redditi) di cui si consiglia l'utilizzo per l'esatta determinazione del credito stesso secondo i nuovi criteri stabiliti dal menzionato D.M. 13 gennaio 1993.

Prospetti per la rideterminazione del credito d'imposta per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi (in base ai criteri stabiliti dal D.M. 16 gennaio 1993)

SEZIONE I - PROSPETTO PER LA RIDETERMINAZIONE ANALITICA DEL CREDITO D'IMPOSTA (ANNO 1992)

N. ORD	1 Targa	2 Massa complessiva	3 Categoria	4 Periodo di possesso	5 Spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1991	6 Credito spettante
1					000	000
2					000	000
3					000	000
4					000	000
5					000	000
6					000	000
7					000	000
8					000	000
9					000	000
10					000	000
11					000	000
12					000	000
13					000	000
14					000	000
15					000	000
16					000	000
17					000	000
18					000	000
19					000	000
20					000	000
21					000	000
22					000	000
23					000	000
24					000	000
25	Totali				000	000

SEZIONE II - PROSPETTO PER LA RIDETERMINAZIONE PER MASSE DEL CREDITO D'IMPOSTA (ANNO 1992)

		1	2
26	Ammontare del credito massimo spettante		000
27	Spesa totale per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1991	000	
28	Abbattimento forfetario delle spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1991 relativo a numero [ ] autoveicoli di massa non superiore a 3 500 Kg	000	
29	Spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1991 al netto dell'abbattimento forfetario (sottrarre l'importo di rigo 28 dall'importo di rigo 27)	000	
30	30% delle spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1991 al netto dell'abbattimento forfetario		000
31	Credito d'imposta spettante (riportare il minore tra l'importo di rigo 30 e l'importo di rigo 26)		000

Al riguardo si fa presente che il citato D.M. 16 gennaio 1993 individua le seguenti categorie di autoveicoli per ciascuno dei quali relativamente al 1992 è attribuibile il seguente credito d'imposta massimo:

autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 000 chilogrammi L. 610 000

autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 000 chilogrammi ma non superiore a 11 500 chilogrammi » 1 680 000

autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 11 500 chilogrammi ma non superiore a 24 000 chilogrammi » 4 600 000

autoveicoli per trasporto di cose di massa superiore a 24 000 chilogrammi » 6 200 000

22

Nel prospetto per l'utilizzo del credito d'imposta (Sez. III) deve essere indicato:

— al rigo R 32 il credito d'imposta non utilizzato a compensazione dell'IRPEG e dell'ILOR relative al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione e dell'IVA dovuta fino alla data di presentazione della dichiarazione relativa a detto periodo;

— al rigo R 33 la differenza tra l'ammontare del credito d'imposta relativo al 1992, così come rideterminato tenendo conto del D.M. 16 gennaio 1993 e quello indicato nella precedente dichiarazione dei redditi determinato sulla base del D.M. 7 marzo 1992;

— al rigo R 34 la somma degli importi di rigo R 32 e quello di rigo R 33;

— al rigo R 35 l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo R 34 utilizzato a compensazione dell'ILOR dovuta nel 1992 e relativa al periodo di imposta cui si *riferisce la presente dichiarazione*;

— al rigo R 36 l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo R 34 utilizzato a compensazione dell'IRPEG dovuta nel 1992 e relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

— al rigo R 37 l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo R 34 utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta nel 1992;

—*al rigo R 38 l'ammontare del credito di imposta di cui* al *rigo* R 34 *utilizzato* per il versamento delle ritenute da effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 68 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;

— al rigo R 39 la sommatoria degli importi da rigo R 35 a rigo R 38;

— al rigo R 40 la differenza tra l'importo di rigo R 34 e quello di rigo R 39;

— al *rigo* R 41 *l'ammontare* del *credito* spettante per il 1993 aumentato del credito residuo di cui al rigo R 40;

— al rigo R 42 l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo R 41 utilizzato a compensazione dell'ILOR dovuta nel 1993 e relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

— al rigo R 43 l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo R 41 utilizzato a compensazione dell'IRPEG dovuta nel 1993 e relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

— al rigo R 44 l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo R 41 utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta nel 1993 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;

— al rigo R 45 l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo R 41 utilizzato per il versamento delle ritenute fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;

— al rigo R 46 la sommatoria degli importi da rigo R 42 a rigo R 45;

— al rigo R 47 la differenza tra l'importo di rigo R 41 e quello di rigo R 46.

Si rammenta che a norma dell'art. 2 del citato decreto interministeriale 16 gennaio 1993, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui trattasi devono conservare, ai fini della successiva presentazione, per ogni veicolo fotocopia autenticata della carta di circolazione dalla quale si desume la vigenza dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi e l'avvenuta revisione del veicolo, oggetto del titolo autorizzativo medesimo, nonché fotocopia autenticata documentante l'avvenuto versamento dalla tassa di possesso del medesimo veicolo.

Detta documentazione, agli effetti fiscali, deve essere conservata fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, così come stabilisce l'art. 22 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Il prospetto del credito d'imposta per le imprese distributrici di carburante, deve essere compilato dalle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, ai fini della determinazione del credito d'imposta ad esse spettanti, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 (G.U. del 23 gennaio 1993, n. 18). Tale credito, da valere ai fini del pagamento dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'IVA, per gli anni 1992 e 1993, non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Tenuto conto che alla data di approvazione del presente modello non è ancora intervenuta la conversione in legge del Decreto Legge sopra citato, le istruzioni relative alla determinazione del credito d'imposta spettante, al suo utilizzo e alle modalità di compilazione del prospetto verranno fornite con apposita circolare.

Infine il prospetto per l'indicazione e l'utilizzo del credito di imposta concesso ai sensi della legge n. 317/1991, deve essere compilato dalle piccole imprese cui è stato concesso il credito di imposta previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9 della predetta *legge*.

Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza — e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato — nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio alla stessa dichiarazione dei redditi deve essere allegata, altresì, la comunicazione di cui all'articolo 10, comma 3, della citata legge.

Si fa presente che il credito di imposta concesso può essere fatto valere ai fini del pagamento *dell'IRPEG* e *dell'ILOR, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il* periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione dell'imposta relativa ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata indifferentemente in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è indicato.

In tale prospetto va indicato:
— al rigo R 60, colonna 1, l'ammontare del credito residuo del periodo precedente;

— al *rigo* R 61, colonna 2, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

— al rigo R 62, colonna 1, l'ammontare del credito di cui al rigo R 60 utilizzato a compensazione dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

— al rigo R 62, colonna 2, l'ammontare del credito di cui al rigo R 61 utilizzato a compensazione dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

— al rigo R 63, colonna 1, l'ammontare del credito di cui al rigo R 60 utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

— al rigo R 63, colonna 2, l'ammontare del credito di cui al rigo R 61 utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

— al rigo R 64, colonna 1, l'ammontare del credito di cui al rigo R 60 utilizzato a compensazione dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

— *al rigo* R 65, *colonna 1, la differenza tra l'ammontare di rigo R 60 e la somma* degli importi da rigo R 62 a R 64, che può essere utilizzato a compensazione dell'IRPEG dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ma non oltre il terzo;

— al rigo R 65, colonna 2, la differenza tra l'ammontare di rigo R 61 e la somma degli importi di rigo R 62 e R 63, che può essere utilizzato a compensazione dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi d'imposta successivi a *quello cui si riferisce la presente dichiarazione ma non oltre il quarto*;

— al rigo R 66, colonna 1, la differenza tra l'ammontare di rigo R 60, colonna 1 e quello di rigo R 65, colonna 1;

— al rigo R 66, colonna 2, la differenza tra l'ammontare di rigo R 61, colonna 2 e quello di rigo R 65, colonna 2;

PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI.
(riservato agli enti non commerciali che compilano il Mod. 760/A o il Mod. 760/D).

In questo prospetto, oltre che nel riquadro identificativo e in altri spazi appositamente predisposti, vanno indicati i dati e le notizie necessarie per la elaborazione dei coefficienti presuntivi di ricavi nonché per l'applicazione dei coefficienti approvati con D.P.C.M. 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 2 del 4 gennaio 1993.

In caso di omessa, incompleta o infedele indicazione degli elementi per l'elaborazione dei coefficienti presuntivi di ricavi si applica la pena pecuniaria da 600.000 a 6 milioni di lire.

Al riguardo si fa presente che ai fini della determinazione degli importi da indicare per l'applicazione del citato D.P.C.M. 23 dicembre 1992, devono essere considerati anche gli eventuali componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attività non dedotti in sede di determinazione del reddito.

Se l'attività è svolta in più luoghi, deve essere indicato nell'apposita casella, posta a col. 2 del rigo R 67 il numero dei luoghi in cui viene esercitata l'attività.

Le colonne 1, 2 e 3 del rigo R 68 vanno compilate solo dagli enti in regime di contabilità semplificata. Al rigo R 68, col. 1, va indicato il costo del venduto, per gli esercenti attività di commercio all'ingrosso o al minuto ovvero il costo delle materie impiegate, per gli esercenti attività di impresa nel settore dell'agricoltura, dell'industria o dell'artigianato. Tale costo si ottiene sommando l'ammontare delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 53 – esclusi quelli di cui al comma 1, lett. *c)* dello stesso articolo e le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui al successivo art. 60 – e quello degli acquisti dei menzionati beni effettuati nell'anno e sottraendo l'ammontare delle relative rimanenze finali. A col. 2 va indicato il costo del venduto per addetto, determinato rapportando il costo del venduto di cui a col. 1 al numero delle unità di lavoro, calcolato tenendo conto del «numero normalizzato delle unità di lavoro», calcolato dividendo per 312 l'ammontare complessivo delle giornate retribuite risultanti dal mod. DM 10 del 1992 e desumibili dai successivi righi R 69, R 70 e R 71. A col. 3, gli esercenti attività di commercio all'ingrosso o al minuto devono indicare l'indice di rotazione del magazzino pari al rapporto tra il costo del venduto e la «consistenza media di magazzino» costituita dalla semi somma delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali considerate ai fini dell'individuazione del «costo del venduto».

Al rigo R 69, colonne 1, 2 e 3 va indicato, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo pieno (indipendentemente dalla circostanza che abbiano svolto l'attività per l'intero anno o per parte di esso) rispettivamente:

– il numero complessivo dei dipendenti che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno;

– il numero delle giornate, *desumibile dai modelli DM 10 relativi al 1992*;

– la spesa di competenza del periodo di imposta sostenuta in riferimento ai detti dipendenti, al netto delle somme attribuite per lavoro straordinario. In tale spesa devono comprendersi gli stipendi, i salari, gli altri compensi in denaro o in natura, i contributi, le quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno – con esclusione delle somme corrisposte nell'anno ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa – *nonché le partecipazioni agli utili*.

Ai righi R 70 e R 71, colonne 1, 2 e 3 vanno indicati, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale e agli apprendisti (soggetti e non soggetti ai contributi INAIL), gli stessi dati sopra illustrati richiesti per i lavoratori a tempo pieno.

A colonna 4 dei righi R 69, R 70 e R 71 vanno indicati rispettivamente:

– *la spesa sostenuta nel periodo di imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica* (energia elettrica, metano, gasolio, ecc.) utilizzata per consentire o agevolare lo svolgimento dell'attività;

– la quota parte della spesa indicata nel precedente rigo sostenuta per l'energia elettrica;

– la spesa di competenza del periodo di imposta sostenuta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli, imbarcazioni, ecc.

23

Al rigo R 72, colonne 1 e 2, va indicato, rispettivamente, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno anche se per periodi limitati e l'ammontare dei compensi agli stessi attribuiti di competenza del periodo di imposta con esclusione di quelli spettanti agli amministratori di società.

Al rigo R 72, alle colonne 3 e 4, va indicato, rispettivamente, il numero complessivo delle ore di lavoro straordinario prestato in eccedenza ai limiti contrattuali e la relativa spesa sostenuta di competenza, comprensiva dei contributi.

Al rigo R 73, col. 1 va indicata la quota percentuale dell'ammontare dei ricavi conseguiti in relazione ad attività di sola lavorazione, senza alcun impiego di materiali o impiegando materiali forniti dai committenti.

Al rigo R 73, col. 2, va indicato in riferimento ai beni strumentali impiegati nell'esercizio dell'attività:

1) *il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione* e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del T.U.I.R., risultante dal registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;

2) l'ammontare complessivo, al netto degli oneri finanziari, dei canoni pattuiti, ancorchè non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, relativi ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria;

3) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria.

Nella determinazione del valore dei beni strumentali: non si tiene conto degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e di altre attività vanno computate nella misura del 50 per cento; il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso, tranne che nelle ipotesi di inizio o cessazione di attività nel corso del periodo d'imposta.

Al rigo R 74, col. 1, va indicato l'ammontare degli "altri costi"; tale ammontare si determina comprendendo tutti i componenti negativi di reddito esclusi quelli considerati nelle voci specificate nelle tabelle allegate al D.P.C.M. 23 dicembre 1992, ed escluso il costo di acquisto di azioni, di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa nonché le esistenze iniziali dei predetti beni, le partecipazioni agli utili spettanti agli associati in partecipazione, le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di beni e su crediti, le quote di ammortamento anticipato, le quote di ammortamento del valore di avviamento e le deduzioni forfettarie delle spese non documentate di cui all'art. 79, comma 7.

Al rigo R 74, ciascuna delle sottoelencate categorie di contribuenti, individuate sulla base dei codici in vigore nel 1990 deve indicare nelle apposite caselle i seguenti elementi:

a) esercenti attività di distribuzione dei carburanti (cod. 4242):

- nella casella 2 la quantità totale di carburante espressa in migliaia di litri erogata nell'anno, così come risulta dai registri di carico e scarico di cui all'art. 3 del D.L. 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474;

b) albergatori (cod. 4600):

- nella casella 2 il numero dei posti letto;
- nella casella 3 il numero totale delle presenze registrate giornalmente nel corso dell'anno, così come risulta dai registri tenuti ai sensi dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773);
- nella casella 4 il numero di stelle attribuite all'albergo, secondo la classificazione introdotta dalla legge quadro sul turismo;

c) titolari di pensioni (cod. 4605):

- nella casella 2 il numero dei posti letto;
- nella casella 3 il numero totale delle presenze registrate giornalmente nel corso dell'anno, così come risulta dai registri tenuti ai sensi dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773);

d) titolari di locande e affittacamere (cod. 4606):

- nella casella 2 il numero dei posti letto;
- nella casella 3 il numero totale delle presenze registrate nell'anno, così come risulta dai registri tenuti ai sensi dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773);

e) titolari di esercizi extralberghieri (cod. 4607):

- nella casella 2 il numero delle presenze registrate nell'anno, così come risulta dai registri tenuti ai sensi dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773).

f) titolari di autorimesse (cod. 4710):

- nella casella 2 il numero dei posti disponibili così come risulta dalla licenza comunale;
- nella casella 3 il numero totale dei veicoli ospitati nel corso dell'anno, così come risulta dai registri tenuti per motivi di pubblica sicurezza, quando non si usufruisce dell'apposita esenzione;

g) esercenti attività di spettacoli, giochi e trattenimenti pubblici (cod. 6610):

- nella casella 2 l'ammontare, espresso in migliaia di lire, dei diritti corrisposti alla SIAE nell'anno, ove ricorra questo obbligo.

Nella 4ª pagina del Mod. 760/R va indicato l'elenco dei soci di società a responsabilità limitata.

19 MOD. 760/S - DISTINTE

Il mod. 760/S contiene:

— la distinta degli utili da partecipazione in società, assoggettati a ritenuta d'acconto;

— la distinta degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, comprese le accettazioni bancarie soggetti a ritenuta d'acconto;

— determinato ai fini ILOR, contenuto nello «dichiarazione dei terreni e dei fabbricati» (col. 11), che deve essere presentata unitamente alla presente dichiarazione dei redditi.

— la distinta degli interessi, premi e altri frutti da depositi e conti bancari e postali soggetti a ritenuta d'acconto;

— la distinta degli oneri (riservata agli enti non commerciali e agli enti non residenti);

— la distinta dei prospetti e documenti allegati alla dichiarazione mod. 760/93.

20 MOD. 760/B - DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI RESIDENTI E NON RESIDENTI NONCHE DELLE SOCIETA ED ENTI COMMERCIALI NON RESIDENTI SENZA STABILE ORGANIZZAZIONE - CALCOLO DELLE IMPOSTE ED ESTREMI DEI VERSAMENTI

Questo modello, oltre che dagli enti non commerciali residenti in Italia, deve essere compilato dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale e dalle società ed associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia) e dalle società non residenti di ogni tipo e dagli enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione in Italia, tenendo conto delle seguenti istruzioni.

Nella sezione 1, ai righi da 01 a 08, vanno riportati i redditi soggetti all'ILOR.

I redditi esposti in questa sezione non possono essere negativi.

Al rigo 04 va indicato il reddito di allevamento di animali desunto dal rigo E1 48 del Mod. 760/E1.

Al rigo 05 va indicato il totale del reddito dei terreni — dominicale ed agrario — determinato ai fini ILOR, contenuto nelle colonne 3 e 7 della «Dichiarazione dei terreni e dei fabbricati», che deve essere presentata unitamente alla presente dichiarazione dei redditi.

Al rigo 06 va indicato il totale del reddito dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, determinato ai fini ILOR, contenuto nella colonna 11 della «Dichiarazione dei terreni e dei fabbricati», che deve essere presentata unitamente alla presente dichiarazione dei redditi.

Al rigo 11 va evidenziato il reddito tassato con l'aliquota ordinaria del 16,2% mentre al rigo 12 va indicata la parte eventualmente soggetta all'aliquota agevolata.

Al rigo 14 va indicato l'ammontare del credito ILOR e/o IRPEG risultante dalla precedente dichiarazione — del quale il contribuente ha chiesto nella stessa dichiarazione la compensazione con l'imposta relativa al periodo di imposta successivo — che viene utilizzato ai fini del pagamento dell'acconto e/o del saldo di ILOR.

Al rigo 17 o al rigo 18 va indicato l'importo dell'ILOR dovuta o dell'ILOR a credito, corrispondente alla differenza tra l'importo di rigo 13 e la somma dei righi da 14 a 16.

Per la determinazione dell'ILOR da versare a saldo o da chiedere a rimborso ovvero da computare in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo, occorre compilare il Mod 760/M-B.

Nella sezione 2, ai righi da 19 a 28 vanno riportati i redditi (o le perdite) soggetti all'IRPEG.

Al rigo 23 va indicato il reddito dei terreni — dominicale e agrario — determinato ai fini IRPEG contenuto nella «Dichiarazione dei terreni e dei fabbricati», che deve essere presentata unitamente alla presente dichiarazione dei redditi ove non sia già compreso nel reddito di impresa.

Al rigo 24 va indicato il reddito dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretto l'attività dell'impresa, determinato ai fini IRPEG, contenuto nella «Dichiarazione dei terreni e dei fabbricati» che deve essere presentata unitamente alla presente dichiarazione dei redditi.

Al rigo 29 deve essere indicato l'ammontare delle imposte dedotte dal reddito complessivo in precedenti esercizi, di cui sia stato conseguito lo sgravio o la

restituzione e degli altri oneri dedotti dal reddito complessivo e successivamente rimborsati. Deve essere, ad esempio, indicato in questo rigo l'ammontare dell'ILOR a suo tempo pagata e dedotta dall'ente, della quale sia stato conseguito il rimborso nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione, anche per effetto dell'utilizzo dell'eccedenza in sede di versamento degli acconti o dei saldi.

Per il *credito di imposta sui dividendi da indicare al rigo* 31 *vedere* le *istruzioni al* modello 760/A o al modello 760/G.

In tale rigo va indicato anche il credito di imposta relativo ai proventi percepiti in relazione alle partecipazioni a fondi comuni di investimento mobiliare aperti e a società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale, assunte nell'esercizio di imprese commerciali a decorrere dal 29 febbraio 1992 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83), spettante nella misura del 15 per cento di detti proventi.

Al rigo 32 va indicata l'eccedenza di perdite di impresa a contabilità ordinaria dei precedenti periodi di imposta, fino a concorrenza del reddito di rigo 30 aumentato del credito di imposta di rigo 31.

Si ricorda che, per effetto dell'art. 10, del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 13 settembre 1992, l'ILOR non è più deducibile, e che per gli oneri di cui all'art. 10, comma 1, lett. b-bis), c), d), o), p) ed r) è riconosciuta in luogo della deduzione una detrazione di imposta nella misura del 27 per cento degli oneri stessi.

Continuano ad essere deducibili dal reddito complessivo, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa e purché risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione dei redditi i seguenti oneri:

— l'INVIM decennale, per quote costanti, nel periodo in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi;

— i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della P.A. ed esclusi i contributi agricoli unificati;

— le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e dell'art. 1, della legge 30 aprile 1981, n. 178;

— i contributi di cui all'art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1985, n. 73, per un importo non superiore a 2 milioni di lire.

Pertanto al rigo 33 vanno indicati, fino a concorrenza dell'importo risultante dalla somma algebrica dei righi da 30 a 32, compilando la Sez. I dell'apposita distinta posta nel mod. 760/S i predetti oneri nonché la quota pari ad 1/5 dell'INVIM pagata nel precedente periodo di imposta.

Al rigo 40 va indicato, fino a concorrenza dell'importo di rigo 39, compilando la Sez. II dell'apposita distinta posta nel mod. 760/S, l'ammontare della detrazione di imposta, corrispondente al 27% dei seguenti oneri, se non sono deducibili nella determinazione del *reddito di impresa* e *purché risultino* da idonea documentazione allegata alla dichiarazione:

— interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie. Per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, tali oneri se relativi agli interessi e mutui agrari contratti dopo il 31 dicembre 1989, sono riconosciuti nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;

— interessi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili, per un importo non superiore a L. 7.000.000 nei casi e alle condizioni di cui all'art. 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168; nei casi diversi da quelli di cui al citato art. 7, i predetti oneri sono riconosciuti solo se conseguenti a contratti di mutuo garantiti da ipoteca su immobili stipulati fino al 1990 e per un importo non superiore a L. 4.000.000;

— il 20% delle provvigioni corrisposte agli intermediari immobiliari, residenti nel territorio dello Stato o aventi stabile organizzazione nel territorio stesso, per l'acquisto o la vendita di fabbricati, per un importo complessivamente non superiore a lire 3 milioni;

- le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro *delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno* 1939, *n. 1089 e* del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura rimasta effettivamente a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'Ufficio Tecnico Erariale competente per territorio;

- le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n 1089 e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo.

— le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato ed entro il limite di 2 miliardi annui, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute *che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo*, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tale finalità dal percipiente entro il secondo periodo di imposta successivo, concorrono a formare il reddito per il doppio del loro ammontare.

Al rigo 35 va indicato l'ammontare dei contributi erogati ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 da persone giuridiche ai Paesi in via di sviluppo nella misura massima del 2% dell'ammontare di rigo 34 e sulla base della documentazione allegata.

Al rigo 37 dovrà essere evidenziato il reddito tassato con l'aliquota ordinaria del 36%, mentre al rigo 38 sarà indicata la parte eventualmente soggetta all'aliquota agevolata; si ricorda che l'aliquota è ridotta al 18% per i soggetti di cui all'art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

Al rigo 42 va indicato il credito per le imposte pagate all'estero sui redditi prodotti all'estero compresi nella presente dichiarazione o in precedenti dichiarazioni. Detto credito va determinato, ai sensi dell'art. 15, sulla base delle imposte pagate all'estero dal dichiarante e proquota da quelle pagate dalle società di persone cui esso partecipa, come risulta da apposite distinte da allegare alla dichiarazione. Vanno considerate, a tal fine, esclusivamemente le imposte pagate in via definitiva nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente nè di rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e, in genere, di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.

Se le imposte relative ai redditi del periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione saranno, in tutto o in parte, pagate negli esercizi successivi in via definitiva, anche a seguito di rettifiche o di accertamenti da parte dello Stato estero, il contribuente potrà chiederne la detrazione nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui sarà avvenuto il pagamento, ferma restando la *detrazione nella presente dichiarazione della parte di esse già pagata in via* definitiva nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa. Si precisa che, ove nel periodo cui la presente dichiarazione si riferisce siano stati effettuati pagamenti in via definitiva o abbiano acquistato nello stesso periodo il carattere della definitività pagamenti effettuati nei periodi di imposta precedenti (a cominciare dal 1° gennaio 1974) per imposte relative ai redditi prodotti all'estero nei periodi medesimi compresi nelle dichiarazioni presentate per tali periodi, i relativi importi dovranno essere indicati separatamente, nelle anzidette *distinte*, *unitamente all'eventuale maggior reddito, rispetto a quello* dichiarato, definitivamente accertato nello stato estero per ciascuno dei predetti periodi. Queste ultime imposte debbono essere indicate unitamente a quelle relative ai redditi esteri del periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

Al rigo 43 va indicato oltre al credito di imposta previsto dall'art. 3 dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, per l'acquisto o l'acquisizione in locazione finanziaria dei registratori di cassa, il credito di imposta spettante ai sensi degli artt. 3, comma 4, 4, comma 5, della legge n. 408/1990 e degli artt. 25, comma 8, 26, comma 5, della legge n. 413/1991, nel caso in cui i beni rivalutati, ai sensi di tali leggi, siano ceduti, assegnati ai soci o agli associati o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita e nel caso in cui il saldo di rivalutazione venga distribuito ai soci o agli associati.

Al rigo 50 o al rigo 51 va indicato l'importo dell'IRPEG dovuta o dell'IRPEG a credito, corrispondente alla differenza fra l'importo di rigo 46 e la somma dei *righi* da 47 a 49.

Per la determinazione dell'IRPEG da versare a saldo ovvero da computare in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o da chiedere a rimborso, occorre compilare il Mod. 760/M-B.

Per le modalità di versamento, ai righi 15, 16, 48 e 49 va indicato 1 se il versamento è stato effettuato direttamente in concessione, 2 se il versamento è stato effettuato mediante c/c postale. Va altresì indicato il codice concessione.

21 MOD 760/M CALCOLO DELLE IMPOSTE ED ESTREMI DEI VERSAMENTI DELLE SOCIETÀ ED ENTI COMMERCIALI

Questo modello deve essere utilizzato dalle società di capitali e dagli enti commerciali *residenti nel territorio dello Stato, dalle società di ogni tipo (escluse* le società semplici, le società di fatto senza oggetto commerciale e le società o associazioni tra artisti e professionisti senza personalità giuridica) e dagli enti commerciali non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato, tenendo conto delle seguenti istruzioni.

Al rigo 01 va indicato il reddito di rigo A126 del Mod. 760/A;

Al rigo 02 va indicato il totale del reddito dominicale dei terreni, che non costituiscono *beni strumentali per l'esercizio dell'impresa nè beni ai cui* scambio è diretta l'attività dell'impresa, determinato ai fini ILOR, contenuto nella colonna 3 della «Dichiarazione dei terreni e dei fabbricati», che deve essere presentata unitamente alla presente dichiarazione dei redditi.

Al rigo 03 va indicato il totale del reddito dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, determinato ai fini ILOR, contenuto nella colonna 11 della «Dichiarazione dei terreni e dei fabbricati», che deve essere *presentata* unitamente alla presente dichiarazione dei redditi.

Al rigo 05 dovrà essere evidenziato il reddito tassato con l'aliquota ordinaria del 16,2% *mentre al rigo 06 sarà indicata la parte eventualmente soggetta* all'aliquota agevolata.

Al rigo 08 va indicato, fino a concorrenza dell'importo di rigo 07, l'ammontare del credito di imposta per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi di cui all'art. 13 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, utilizzato ai fini del pagamento dell'ILOR, risultante dalla somma degli importi dei righi R35 e R42 del Mod. 760/R o l'ammontare del credito di imposta per le imprese distributrici di carburanti di cui al D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, risultante dalla somma degli importi dei righi R49 e R55 del mod. 760/R o l'ammontare del credito di imposta concesso alle piccole imprese ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 9 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, risultante dalla somma degli importi delle colonne 1 e 2 del rigo R62 dello stesso Mod. 760/R.

Al rigo 09 va indicato l'ammontare del credito ILOR e/o IRPEG risultante dalla precedente dichiarazione — del quale il contribuente ha chiesto nella stessa dichiarazione la compensazione — che viene utilizzato ai fini ILOR.

Al rigo 12 o al rigo 13 va indicato l'importo dell'ILOR dovuta o dell'ILOR a credito, corrispondente alla differenza tra l'importo di rigo 07 e la somma dei righi da 08 a 11.

Per la determinazione dell'ILOR da versare a saldo ovvero da computare in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o da chiedere a rimborso, occorre compilare il mod. 760/M-B.

Al rigo 14 o 15 va indicato il reddito o la perdita di rigo A108.

Si ricorda che, per effetto dell'art. 10, comma 3, del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 13 settembre 1992, l'ILOR non è più deducibile.

Per il credito d'imposta sui dividendi di cui al rigo ..., vedere le istruzioni al Mod. 760/A.

Al rigo 17 va indicato il credito di imposta pari al 15% dei proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni ai fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale nonché il credito di imposta pari al 10% dei proventi percepiti, fino alla data del 28 febbraio 1992, dalle imprese di assicurazioni autorizzate al ramo vita, in rapporto alla partecipazione ai predetti fondi.

Al rigo 18 va indicato l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti (non oltre il quinto), per l'intero importo che trova capienza in quello risultante dalla somma algebrica dei righi da 14 a 17. Detto ammontare potrà tuttavia essere computato in diminuzione in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto e dalle eccedenze di imposta del precedente periodo di imposta.

Al rigo 20 va indicato l'ammontare dei contributi erogati ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 da persone giuridiche ai Paesi in via di sviluppo nella misura massima del 2% dell'ammontare di rigo 19 e sulla base della documentazione allegata.

Al rigo 22 deve essere evidenziato il reddito tassato con l'aliquota ordinaria del 36%, mentre al rigo 23 va indicata la parte eventualmente soggetta all'aliquota agevolata; si ricorda che l'aliquota è ridotta al 27% per i soggetti di cui all'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

Al rigo 27 va indicato il credito per le imposte pagate all'estero sui redditi prodotti all'estero compresi nella presente dichiarazione o in precedenti dichiarazioni. Detto credito va determinato, ai sensi dell'art. 15, sulla base delle imposte pagate all'estero dal dichiarante e proquota da quelle pagate dalle società di persone cui esso partecipa, come risulta da apposite distinte da allegare alla dichiarazione. Vanno considerate, a tal fine, esclusivamente le imposte pagate in via definitiva nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente né di rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e, in genere, di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.

Se le imposte relative a redditi del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione saranno, in tutto o in parte, pagate negli esercizi successivi in via definitiva, anche a seguito di rettifiche o di accertamenti da parte dello Stato estero, il contribuente potrà chiederne la detrazione nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui sarà avvenuto il pagamento, ferma restando la detrazione nella presente dichiarazione della parte di esse già pagate in via definitiva nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa. Si precisa che, ove nel periodo cui la presente dichiarazione si riferisce siano stati effettuati pagamenti in via definitiva o abbiano acquistato nello stesso periodo il carattere della definitività pagamenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti (a cominciare dal 1° gennaio 1974) per imposte relative ai redditi prodotti all'estero nei periodi medesimi compresi nelle dichiarazioni presentate per tali periodi, i relativi importi dovranno essere indicati separatamente nelle anzidette distinte unitamente all'eventuale maggior reddito, rispetto a quello dichiarato, definitivamente accertato nello Stato estero per ciascuno dei predetti periodi. Queste ultime imposte debbono essere indicate unitamente a quelle relative ai redditi esteri del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

Al rigo 28 va indicato oltre al credito di imposta previsto dall'art. 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, per l'acquisto o l'acquisizione in locazione finanziaria dei registratori di cassa, il credito di imposta spettante ai sensi degli artt. 3, comma 4, 4, comma 5, della legge n. 408/1990 e degli artt. 25, comma 8, 26, comma 5, della legge n. 413/1991, nel caso in cui i beni rivalutati, ai sensi di tali leggi, siano ceduti, assegnati ai soci o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita e nel caso in cui il saldo di rivalutazione venga distribuito ai soci nonché il credito di imposta attribuito alla società o all'ente in caso di distribuzione ai soci o agli associati delle riserve e fondi smobilizzati ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 408, prima del limite temporale previsto da quest'ultima norma.

La maggiorazione di conguaglio di cui all'art. 105, da indicare al rigo 32, è dovuta dalla società o ente erogante nelle ipotesi e nei limiti sottoindicati:

— nella misura pari ai 9/16 della differenza tra l'utile di esercizio distribuito ai soci o partecipanti ed il 64 per cento del reddito dichiarato al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi ed aumentato del 60% degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile non residenti nel territorio dello Stato (reddito di rigo 21 aumentato delle perdite di rigo 18 e degli utili indicati al rigo A 98 del mod. 760/A);

— nella misura pari ai 9/16 delle somme distribuite prelevate da riserve o altri fondi (esclusi quelli che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e quelli che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci o partecipanti) formati a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983 per le società di capitali, e dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera b), con utili o proventi non assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

— nella misura pari al 15% delle somme distribuite prelevate da riserve o altri fondi (esclusi quelli che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e quelli che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci o partecipanti) già esistenti alla fine dell'esercizio chiuso prima del 1° dicembre 1983 o dell'esercizio chiuso prima del 1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera b), o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso;

— nella misura pari ai 9/16 delle somme distribuite qualora sia stata omessa l'indicazione delle riserve o altri fondi.

Se gli utili d'esercizio, le riserve o altri fondi dai quali sono prelevate le somme distribuite dalle società costituite anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 1° marzo 1986, n. 64 o dalle società operanti nelle provincie di Trieste e Gorizia, sono formati con utili fruenti dell'agevolazione di cui all'art. 105 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 o all'art. 2 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, la maggiorazione di conguaglio è ridotta alla metà. Per la compilazione del prospetto dei dati concernenti la maggiorazione di conguaglio si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare n. 8 del 16 marzo 1984.

Ai sensi dell'art. 107, nelle ipotesi di successivo accertamento del reddito imponibile in misura più elevata e di successivo recupero a tassazione delle riserve o altri fondi, l'IRPEG dovuta dalla società o dall'ente nei periodi di imposta in cui il relativo accertamento si è reso definitivo, è ridotta di un importo pari, rispettivamente, all'imposta sulla differenza tra reddito accertato e reddito dichiarato e comunque non superiore alla maggiorazione di conguaglio a suo tempo operata, e all'imposta corrispondente all'ammontare recuperato a tassazione, aumentato degli interessi di cui all'art. 44 del D.P.R. n. 602 del 1973. L'importo di tale riduzione va indicato nel rigo 33.

Al rigo 35 va indicato, fino a concorrenza dell'importo di rigo 34 l'ammontare del credito di imposta per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, di cui all'art. 13 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, utilizzato ai fini del pagamento dell'IRPEG, risultante dalla somma dei righi R38 e R43 del Mod. 760/R o l'ammontare del credito di imposta per le imprese distributrici di carburante di cui al D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, risultante dalla somma dei righi R50 e R56 del Mod. 760/R o l'ammontare del credito di imposta concesso alle piccole imprese, ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 9 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, risultante dalla somma degli importi delle colonne 1 e 2 del rigo R63 dello stesso Mod. 760/R.

Al rigo 36 va indicato l'ammontare del credito ILOR e/o IRPEG risultante dalla precedente dichiarazione — del quale il contribuente ha chiesto nella stessa dichiarazione la compensazione — che è stato utilizzato ai fini IRPEG.

Si precisa che la somma degli importi indicati ai righi 09 e 36 deve in ogni caso corrispondere alla somma dei crediti ILOR e IRPEG risultanti dalla precedente dichiarazione — dei quali il contribuente ha chiesto nella stessa dichiarazione la compensazione —

Al rigo 39 o al rigo 40 va indicato l'importo dell'IRPEG dovuta o dell'IRPEG a credito corrispondente alla differenza tra l'importo di rigo 34 e la somma dei righi da 35 a 38.

Per la modalità di versamento, nei righi 10, 11, 37 e 38 indicare 1 se il versamento è stato effettuato direttamente in concessione, 2 se il versamento è stato effettuato mediante c/c postale. Va altresì indicato il codice concessione.

Per la determinazione dell'IRPEG da versare a saldo ovvero da computare in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o da chiedere a rimborso, occorre compilare il mod. 760/M-B.

22 · MOD. 760/M-B CALCOLO DELLE IMPOSTE A CREDITO, O DOVUTE A SALDO, ED ESTREMI DEI VERSAMENTI

Questo modello va utilizzato per determinare l'ILOR e l'IRPEG da versare ovvero da chiedere a rimborso o da computare in diminuzione dell'imposta relativa all'esercizio successivo sia dai soggetti che hanno compilato il Mod. 760/M sia da quelli che hanno compilato il Mod. 760/B.

Si ricorda che per effetto del disposto dell'art. 2 del D.L. n. 417 del 1991, convertito, con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, nelle dichiarazioni dei redditi è consentito operare la compensazione tra l'IRPEG e l'ILOR.

I soggetti per i quali non si verifica il presupposto per operare detta compensazione ovvero non intendono avvalersene, dovranno compilare, relativamente all'ILOR, il rigo 02, indicando l'importo di rigo 12 del Mod. 760/M (o di rigo 17 del Mod. 760/B) ovvero il rigo 03 o il rigo 04 indicando l'importo di rigo 13 del Mod. 760/M (o di rigo 18 del Mod. 760/B) e relativamente all'IRPEG, il rigo 05, indicando l'importo di rigo 39 del Mod. 760/M (o di rigo 50 del Mod. 760/B) ovvero il rigo 06 o il rigo 07, indicando l'importo di rigo 40 del Mod. 760/M (o di rigo 51 del Mod. 760/B). Al riguardo va tuttavia precisato che, qualora si abbia l'ILOR ovvero l'IRPEG a credito è consentito computare in diminuzione dell'imposta del periodo successivo a quello relativo alla presente dichiarazione anche solo parte del predetto credito, da utilizzare per l'acconto o per il saldo di entrambe le imposte. In tal caso l'eccedenza di cui si chiede il rimborso va indicata al rigo 04 per l'ILOR e al rigo 07 per l'IRPEG.

26

I soggetti che, ricorrendone le condizioni, si avvalgono della compensazione tra l'ILOR e l'IRPEG, dovranno indicare, al rigo 01, l'importo delle imposte compensate, costituito dal minore importo (in valore assoluto) tra l'ILOR a credito o dovuta e l'IRPEG dovuta o a credito.

La compensazione, una volta effettuata, può determinare un'ILOR dovuta o a credito, ovvero un'IRPEG dovuta o a credito e, a seconda dell'ipotesi che si verifica, si dovrà provvedere a compilare il corrispondente rigo del prospetto. In proposito valgono le istruzioni sopra fornite relativamente all'utilizzo di parte del credito disponibile.

Per le modalità di versamento, ai righi 02 e 05 va indicato 1 se il versamento è stato effettuato direttamente in concessione, 2 se il versamento è stato effettuato mediante c/c postale. Va altresì indicato il codice concessione.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione annuale non sono dovute o, se il saldo è negativo, non sono rimborsabili se i relativi importi non superano lire 20.000.

23 ISTRUZIONI AI PROSPETTI DELLE PERDITE

Nel prospetto delle perdite collocato nella quarta pagina del modello base, riservato alle società e agli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87, vanno indicate, nelle colonne da 1 a 5, secondo il periodo di imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali che residuano, dopo la compensazione effettuata nel rigo 18 del Mod. 760/M con l'intero importo della somma algebrica se positiva dei righi da 14 a 17.

Detta compensazione può essere tuttavia effettuata in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto e dalle eccedenze del precedente periodo di imposta.

Il prospetto collocato in calce alla seconda pagina del modello base è riservato agli enti non commerciali residenti e non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione e/o in quelli precedenti abbiano subito perdite, derivanti dall'esercizio di imprese commerciali a contabilità ordinaria indicate nel modello 760/A o derivanti dalla partecipazione in società commerciali di persone a contabilità ordinaria (società in nome collettivo, società in accomandita semplice e società fiscalmente ad esse equiparate), per la parte di perdita delle società stesse corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, eccedenti l'ammontare dei redditi prodotti nei rispettivi anni.

Nell'ipotesi in cui sia la somma algebrica dei righi 30 e 31 del Mod. 760/B che la somma della perdita indicata nel rigo 19 del Mod. 760/B e quella indicata nel rigo H10 del Mod. 760/H sono negative, va indicato a col. 1 l'importo delle perdite di impresa a contabilità ordinaria relative al periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione, eccedenti l'ammontare complessivo dei redditi, riportando il minor importo in valore assoluto (es. fra — 500.000 e — 30.000 bisogna considerare — 30.000) tra le due somme.

Alle colonne da 2 a 5 va indicata la differenza negativa tra le perdite di impresa a contabilità ordinaria relative a ciascuno dei quattro esercizi precedenti e l'ammontare degli altri redditi prodotti nel corrispondente esercizio, che non è stata compensata con il reddito dei periodi successivi a quello cui si riferisce la perdita.

24 ISTRUZIONI AL PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI

Questo prospetto interessa le sole imprese che in esercizi precedenti abbiano operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904) nonché i soggetti che abbiano operato conferimenti agevolati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218.

Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, si dovrà provvedere alla compilazione di apposito allegato riportando al rigo 01 i dati riepilogativi.

Quanto alle voci delle distinte colonne si precisa che:

— per valore attribuito all'azienda è da intendersi quello risultante dalla perizia di stima (se il conferimento è operato verso società di capitali) ovvero quello risultante dall'atto di conferimento (nelle altre ipotesi);

— il costo fiscale di riferimento alla data del conferimento è dato dalla somma algebrica delle attività e passività conferite assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti a quella data;

— l'importo da riportare nella colonna «valore della partecipazione iscritta in bilancio» è, ovviamente, quello assunto in bilancio a detto titolo;

— in ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta. Tale rilevazione va operata distintamente per i realizzi dell'esercizio e per quelli complessivamente riferibili ad esercizi anteriori.

Tuttavia, a titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo le seguenti ipotesi:

— la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;

— la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
— la riduzione del patrimonio netto con distribuzione ai soci dei fondi eventualmente iscritti in bilancio in sede di conferimento.

25 ISTRUZIONI AL PROSPETTO DELLE AGEVOLAZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI

In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati. Nelle colonne 1 o 7 i soggetti che richiedono l'agevolazione o che l'hanno già richiesta devono indicare la disposizione legislativa che ne prevede la concessione apponendo nella apposita casella il codice da scegliere nella tabella E.

I soggetti che hanno più attività agevolate indicheranno per ciascuna le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui trattasi delle medesime disposizioni.

Nelle colonne 2 e 8 deve essere indicato lo stato della richiesta, utilizzando i diversi codici di cui alla tabella F da apporre nell'apposita casella a seconda che l'agevolazione sia richiesta nella dichiarazione dei redditi per la prima volta, che sia stata già richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa ai precedenti anni, che sia stata già richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione.

Nelle colonne 3 e 9 va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'agevolazione.

Nelle colonne 4 e 10 deve essere indicato l'anno in cui è stata richiesta l'agevolazione. I soggetti che richiedono l'agevolazione per la prima volta nella presente dichiarazione indicheranno l'anno 1993.

Nelle colonne 5 e 11 deve essere indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito agevolato.

Nelle colonne 6 e 12 va indicato l'ammontare del reddito agevolato o reinvestito.

Le colonne 3, 4, 9, 10 non devono essere utilizzate per le agevolazioni degli utili reinvestiti.

Della richiesta dell'agevolazione, fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno sia informato il competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette al quale (e *non* al Centro di Servizio cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta dell'agevolazione) deve essere inviata, con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito, compresa quella prescritta dal 3° comma dell'art. 102 del T.U. 6 marzo 1978, n. 218.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 50 della legge della Regione Sicilia 5 settembre 1990, n. 35 e dell'art. 10 della successiva legge di modifica 15 maggio 1991, n. 20, le agevolazioni fiscali di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 e della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono concesse nell'ambito della Regione Sicilia, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa istanza documentata. I soggetti interessati possono essere ammessi a beneficiare, in via provvisoria, delle agevolazioni predette mediante apposita dichiarazione da allegare alla dichiarazione annuale dei redditi unitamente alla certificazione rilasciata dall'Amministrazione regionale attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza.

Tipo di agevolazione

Tabella *E)*

Codice	Leggi agevolative
	Mezzogiorno (T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e legge 1° marzo 1986, n. 64, D.L. 11 luglio 1988, n. 258, convertito dalla legge 5 agosto 1988, n. 337):
01	Esenzione totale ILOR (art. 101, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
02	Esenzione parziale ILOR (art. 101, 2° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
03	Esenzione ILOR 100% utili reinvestiti (art. 14, 4° comma, legge 1° marzo 1986, n. 64)
04	Esenzione ILOR 70% utili reinvestiti (art. 102 T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
10	Esenzione totale IRPEG (art. 14, 5° comma, legge 1° marzo 1986, n. 64)
11	Riduzione IRPEG (art. 105, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
	Zone depresse Centro Nord e Polesine (art. 30, 1° e 2° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; legge 1° dicembre 1986, n. 879):
20	Esenzione totale ILOR
21	Esenzione parziale ILOR
	Provincie di Trieste e Gorizia; Comuni di Monfalcone, S. Canzian d'Isonzo, Staranzano, Ancona, zona portuale Aussa Corno (art. 29 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 4 legge 27 dicembre 1975, n. 700; art. 30, 2° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 9, 2° comma, legge 2 maggio 1983, n. 156; legge 29 gennaio 1986, n. 26):
30	Esenzione totale ILOR
31	Esenzione parziale ILOR
40	Riduzione IRPEG (art. 2, 1° comma, legge 29 gennaio 1986, n. 26)
	Altri territori (art. 1, commi 8 e 9, D.L. 22 dicembre 1981, n. 790, conv. legge 23 febbraio 1982, n. 47; art. 3-terdecies, D.L. 1° ottobre 1982, n. 696, conv. legge 29 novembre 1982, n. 883; art. 73 del D.L.G.S.L. 30 marzo 1990, n. 76; legge 10 maggio 1983, n. 190; art. 11, commi 1 e 2, legge 2 maggio 1990, n. 102):
50	Esenzione totale ILOR
51	Esenzione parziale ILOR
60	Esenzione IRPEG
61	Riduzione IRPEG
62	Esenzione ILOR 50% utili reinvestiti
63	Esenzione IRPEG 50% utili reinvestiti
	Utili reinvestiti in settori agevolati:
71	Esenzione ILOR 50% utili reinvestiti (art. 40, ultimo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601)

Stato dell'agevolazione

Tabella *F)*

Codice	
A	Agevolazione richiesta in dichiarazione per la prima volta.
B	Agevolazione già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
C	Agevolazione già richiesta con apposita istanza.
D	Agevolazione riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio.
E	Agevolazione negata dall'Ufficio con provvedimento in contestazione.

TABELLA CODICI OPERAZIONI CON L'ESTERO

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI

Voce	Codice
A - ACQUISTO DI MERCE NON IMPORTATA	A001
B - VENDITE	
• vendita di merce "allo stato estero"	B001
• *vendita di merce che non viene esportata*	B002
• vendita diretta a turisti non residenti	B003
C - IMPORTAZIONE TEMPORANEA CON REGOLAMENTO	C001
D - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DEFINITIVA	
• "a fermo"	D001
• "in conto commissione"	D002
• "in conto deposito"	D003
• annullamento di contratto	D004
• counter trade (forniture di merci/servizi compensate per contratto)	D005
• donazione, eredità, legati	D006
• *investimento con apporto di merce*	D007
• permuta (scambio di merci con merci e/o servizi)	D008
• prestiti d'uso	D009
• restituzione o sostituzione	D010
E - LAVORAZIONE PER CONTO RESIDENTI/NON RESIDENTI	E001
F - LEASING	F001
G - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)	
• esecuzione lavori in Italia o all'estero	G001
• *manifestazione pubblicitaria/propaganda*	G002
• partecipazione a mostre, gare, fiere	G003
H - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)	
• "traffico internazionale" in genere	H001
• noleggio	H002
• per tentare la vendita	H003

OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

Voce	Codice
I - ASSICURAZIONI	
• premi lordi su assicurazioni vita	6671
• premi lordi su altre assicurazioni/riassicurazioni	6672
• risarcimenti su altre assicurazioni/riassicurazioni	6674
• risarcimenti su assicurazioni vita	6673
• indennizzi SACE	6675
J - COMUNICAZIONI	
• servizi di telecomunicazioni	6676
• servizi postali	6677
• servizi vari di comunicazioni	6678
K - INTERESSI ED UTILI	
• interessi su operazioni correnti mercantili	0513
• interessi su operazioni correnti non mercantili	0514
• redditi su valori mobiliari	0515
• redditi su partecipazioni	0516
• altri redditi	0517
• interessi su prestiti	0512
L - LAVORI	
• grandi lavori ed impianti	0108
• lavori di costruzione e riparazione	0107
• altri lavori	0109
M - REGOLAMENTI CONNESSI A STRUMENTI FINANZIARI	
• margini su futures di merci	6800
• margini su futures di titoli	6801
• margini su futures di indici azionari	6802
• margini su altri futures	6803
• premi per opzioni su titoli	6805
• premi per opzioni su valuta	6806
• premi per opzioni su altri	6807
• premi su altre operazioni finanziarie	6808
• liquidazione per differenza su opzioni	6809
• liquidazione per differenza su futures	6810
• liquidazione per differenza su altre operazioni a termine	6811
• altre liquidazioni per differenza	6812
• altri depositi e cauzioni su contratti a termine	6804

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

Voce	Codice
N - SERVIZI AZIENDALI	
• ricerche di mercato	6679
• servizi di consulenza fiscali e contabili	6680
• *servizi legali*	6681
• servizi pubblicitari	6682
• servizi ricerca e sviluppo	6683
• spese per rappresentanza	6684
• altri servizi aziendali	6685
O - SERVIZI CULTURALI	
• opere letterarie (diritti d'autore)	1202
• opere musicali (diritti d'autore)	1201
• altri diritti d'autore	1203
• sfruttamento cinematografico	1300
• sfruttamento televisivo	1301
• spese di produzione cinematografica	1303
• spese di produzione televisiva	1304
• diritti d'immagine	1305
• altri servizi culturali	1306
P - SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE	
• compensi di mediazione	6632
• compensi per contratti agenzia	6633
• compensi per contratti di commissione	6634
• compensi vari	6631
Q - SERVIZI INFORMATICI	
• manutenzione e riparazione computers	1113
• servizi di data processing e data base	1114
• servizi vari informatici	1115
R - SERVIZI VARI	
• assegni, effetti, altri valori cambiari non onorati	6686
• canoni e fitti	6630
• contributi previdenziali	6605
• depositi cauzionali	6660
• escussione fidejussioni - operazioni correnti mercantili	6666
• escussione fidejussioni - operazioni correnti non mercantili	6667
• escussione fidejussioni - operazioni finanziarie	6668
• espatrio o rimpatrio definitivo	6624
• imposte e tasse	6636
• indennizzi, penali, risarcimento danni	6638
• ingaggio e premi a sportivi	6661
• operazioni di transito	6612
• parcelle professionali	6687
• pensioni	6601
• perdite di esercizio	6690
• recupero crediti	6668
• ricerche petrolifere	6629
• rimborso spese	6606
• rimesse emigrati/immigrati	6680
• salari e stipendi	6602
• saldi operazioni di compensazione	6647
• scioglimento di contratto, pagamenti indebiti	6691
• storni - operazioni correnti mercantili	0801
• storni - operazioni correnti non mercantili	0802
• storni - operazioni finanziarie	0803
• successioni e donazioni	6693
• sussidi e regalie	6635
• trasferimenti a seguito di provvedimenti giurisdizionali	6692
• servizi non classificati	6650
S - TECNOLOGIA	
• brevetti	1100
• disegni	1105
• invenzioni	1106
• know-how	1102
• licenze su brevetti	1101
• licenze su know-how	1103
• marchi di fabbrica	1104
• software	1107
• assistenza tecnica connessa	1108
• formazione del personale	1110
• invio di tecnici ed esperti	1109
• studi tecnici ed engineering	1111
• altri regolamenti tecnologia	1112
T - TRANSAZIONI GOVERNATIVE	
• contributi ad organismi internazionali	6620
• spese effettuate in relazione all'intervento di aiuto a P.V.S.	6617
• spese per consolati, ambasciate, etc.	6618
• altre transazioni governative	6619
U - TRASPORTI	
• biglietti aerei	0204
• biglietti marittimi	0202
• biglietti terrestri	0212
• bunkeraggi e provviste di bordo	0218
• noli e noleggi aerei	0203
• noli e noleggi marittimi	0201
• noli e noleggi terrestri	0205
• noli e noleggi vari	0207
• servizi di assistenza e spese varie	0219
• trasporti aerei	0213
• trasporti altri	0214
• trasporti ferroviari	0215
• trasporti marittimi	0216
• trasporti stradali	0217
V - VIAGGI ALL' ESTERO	
• buoni benzina turistici	0318
• trasferimenti di banconote italiane	0302
• regolamenti tra enti emittenti carte di credito	0319
• viaggi per affari	0304
• viaggi per cura	0305
• viaggi per studio	0306
• viaggi per turismo	0303
• storno viaggi affari	0314
• storno viaggi per cura	0315
• storno viaggi per studio	0316
• storno viaggi per turismo	0313
• *altri servizi turistici*	0312
• storno di altri servizi turistici	0317

OPERAZIONI FINANZIARIE

Voce	Codice
W - INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI E RELATIVI REDDITI	
• investimenti in azioni	0721
• investimenti in altri valori mobiliari	0722
• partecipazioni non rappresentate da titoli	0723
• beni e diritti immobiliari	0724
• *altri investimenti*	0725
• disinvestimenti di azioni	0727
• disinvestimenti di altri valori mobiliari	0728
• disinvestimenti di partecipazioni non rappresentate da titoli	0729
• disinvestimenti di beni e diritti immobiliari	0730
• altri disinvestimenti	0731
• redditi su valori mobiliari	0515
• redditi su partecipazioni	0516
• altri redditi	0517
X - PRESTITI	
• erogazione di prestiti	0726
• ammortamento di prestiti	0732
• interessi su prestiti	0512
Y - CONTI CORRENTI, DEPOSITI ED ALTRE DISPONIBILITA' E RELATIVI UTILI	0733

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI, CORRENTI NON MERCANTILI E FINANZIARIE NON CLASSIFICABILI TRA LE PRECEDENTI

Voce	Codice
Z - ALTRE OPERAZIONI	
• Altre operazioni correnti mercantili	Z001
• Altre operazioni correnti non mercantili	Z002
• Altre operazioni finanziarie	Z003

TABELLA PAESI ESTERI

Paese	Codice
ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE, ISOLE	234
BAHAMA	160
BAHREIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BRASILE	011
BRUNEI	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE, ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE, ISOLE	256
CAYMAN ISLANDS	211
CECOSLOVACCHIA	014
CENTROAFRICANA REPUBBLICA	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS, ISOLE	255
CIAD	144
CILE	015
CINA REPUBBLICA POPOLARE	016
CIPRO	101
CITTA' DEL VATICANO	093
CLIPPERTON	223
COLOMBIA	017
COMORE, ISOLE	176
CONGO	145
COOK, ISOLE	237
COREA DEL NORD	074
COREA DEL SUD	084
COSTA D'AVORIO	146
COSTARICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA REPUBBLICA	063
DUBAI	240
ECUADOR	024
EGITTO	023
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FALKLAND	190
FAR OER, ISOLE	204
FIJI,ISOLE	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM	154
GUATEMALA	033
GUAYANA FRANCESE	123
GUERNSEY	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISRAELE	182
JERSEY	202
JUGOSLAVIA	043
KAMPUCHEA	135
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN, ISOLA	203
MARIANNE SETTENTRIONALI, ISOLE	219
MAROCCO	107
MARSHALL, ISOLE	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURIZIO, ISOLA	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA, STATI FEDERATI	215
MIDWAY, ISLANDS	177
MOLDAVIA	265
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OLANDA	050
OMAN	163
PAKISTAN	036
PALAU, REPUBBLICA	216
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DEL CANALE	250
PAPUA - NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERU'	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KHAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REUNION	247
ROMANIA	061
RUSSIA	262
RWANDA	151
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT LUCIA	199
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SALOMONE, ISOLE	191
SALVADOR	064
SAMOA	131
SAN MARINO	037
SANT'ELENA	254
SAO TOME E PRINCIPE	187
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST. KITTS E NEVIS	195
ST. PIERRE E MIQUELON	248
ST. VINCENT E GRENADINE	196
STATI UNITI D'AMERICA	069
SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
SUDAN	070
SURINAME	124
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS	210
TUVALU	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE, ISOLE	221
VERGINI BRITANNICHE, ISOLE	249
VIETNAM	062
WAKE, ISLAND	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
ZAIRE	018
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

MINISTERO DELLE FINANZE

Mod. 760/93

dichiarazione delle società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

RISERVATO ALL'UFFICIO

Centro di servizio ____ oppure Ufficio delle imposte ____ N ____

Presentata al Comune di ____

il ____ n ____

REDDITI 1992 OPPURE PERIODO DI IMPOSTA (1)

dal giorno mese anno al giorno mese anno

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ENTE

NUMERO DI CODICE FISCALE	SIGLA (eventuale) DELLA SOCIETÀ O ENTE	TELEFONO (prefisso e numero)

DENOMINAZIONE (3) ☐

STATO ESTERO DI RESIDENZA (4)	CODICE PAESE ESTERO	CODICE DI IDENTIFICAZIONE FISCALE ESTERO

DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO O RENDICONTO giorno mese anno — TERMINE LEGALE O STATUTARIO PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO O RENDICONTO giorno mese anno

SEDE LEGALE (5) mese anno	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
	FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO	CAP
DOMICILIO FISCALE (5) (se diverso dalla sede legale) mese anno	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
	FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO	CAP

STATO	NATURA GIURIDICA	SITUAZIONE	IN CASO DI FUSIONE INDICARE IL CODICE FISCALE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE	EVENTI ECCEZIONALI
VEDERE TAB A	VEDERE TAB B	VEDERE TAB D		☐

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

NUMERO DI CODICE FISCALE	COGNOME (per le donne quello da nubile)	NOME (senza abbreviazione)

SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV NASCITA (sigla)	CODICE CARICA	DATA CARICA (6) giorno mese anno
				① ② ③ ④ ⑤	

RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	TELEFONO (prefisso e numero)
	FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO		CAP

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE

(o, in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni della società o ente)

N ord.	COGNOME E NOME	Sesso (M o F)	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV (sigla)	DATA DI NASCITA	NUMERO DI CODICE FISCALE	QUALIF
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

(1) Il periodo di imposta deve essere indicato se diverso dall'anno solare
(2) In caso di fusione o di trasformazione indicare i dati relativi alla Società estinta o trasformata
(3) Barrare la casella se l'attuale denominazione risultante dall'atto costitutivo è diversa da quella riportata sull'ultima certificazione rilasciata dall'ufficio IVA o dall'ufficio Imposte Dirette. La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere sempre indicata in forma contratta (es. S.p.A. per Società per azioni)
(4) Riservato alle società o enti non residenti. Il codice "Paese Estero" va desunto dall'elenco riportato nelle istruzioni. Il "Codice di identificazione Fiscale Estero" è quello rilasciato dagli uffici fiscali del Paese estero
(5) Indicare la data di variazione se i dati sono mutati rispetto alla precedente dichiarazione. Indicare solo l'anno "93" se non è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente
(6) Data di decorrenza della carica, da indicare solo se il rappresentante è variato rispetto alla dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta
(7) Indicare quelli in carica alla data di presentazione della dichiarazione

AVVERTENZA. Ove non diversamente specificato, gli articoli richiamati si riferiscono al testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

Mod. 760/B ENTI NON COMMERCIALI - ENTI NON RESIDENTI

CALCOLO DELLE IMPOSTE ED ESTREMI DEI VERSAMENTI

N. ord.	SEZIONE 1 - ILOR	Dal Mod.	1 REDDITI	2 IMPOSTA
01	IMPRESA A CONTABILITÀ ORDINARIA	A	.000	
02	IMPRESA SENZA CONTABILITÀ SEPARATA	C	.000	
03	IMPRESA A CONTABILITÀ SEMPLIFICATA	D	.000	
04	ALLEVAMENTO	E1	.000	
05	TERRENI	(*)	.000	
06	FABBRICATI	(*)	.000	
07	CAPITALE	G	.000	
08	PARTECIPAZIONE in GEIE	H	.000	
09	REDDITI DIVERSI	L	.000	
10	TOTALE REDDITI IMPONIBILI AI FINI ILOR (somma dei righi da 01 a 09)		.000	
11	a) di cui .000 soggetto all'aliquota del 1 6 , 2 0 %			.000
12	b) di cui .000 soggetto all'aliquota del . %			.000
13	ILOR DOVUTA PER IL PERIODO DI IMPOSTA (somma dei righi 11 e 12)			.000
14	ECCEDENZA DI IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			.000
15	PRIMA RATA DI ACCONTO — Data vers. — Modalità — Codice concessione			.000
16	SECONDA RATA DI ACCONTO — Data vers. — Modalità — Codice concessione			.000
17	IMPOSTA DOVUTA			.000
	ovvero			
18	IMPOSTA A CREDITO			.000

N. ord.	SEZIONE 2 - IRPEG	Dal Mod.	1 REDDITI E/O PERDITE	2 IMPOSTA
19	IMPRESA A CONTABILITÀ ORDINARIA	A	.000	
20	IMPRESA SENZA CONTABILITÀ SEPARATA	C	.000	
21	IMPRESA A CONTABILITÀ SEMPLIFICATA	D	.000	
22	ALLEVAMENTO	E1	.000	
23	TERRENI	(*)	.000	
24	FABBRICATI	(*)	.000	
25	CAPITALE	G	.000	
26	PARTECIPAZIONE	H	.000	
27	ARTI E PROFESSIONI	I	.000	
28	REDDITI DIVERSI	L	.000	
29	RIMBORSI, RESTITUZIONI E SGRAVI (Articoli 110, 113 e 114) in quanto non compresi nei Modd. 760/A, 760/C e 760/D		.000	
30	REDDITO COMPLESSIVO (somma algebrica dei righi da 19 a 29)		.000	
31	CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI		.000	
32	ECCEDENZA DI PERDITE DI IMPRESA A CONTABILITÀ ORDINARIA DEI PERIODI DI IMPOSTA PRECEDENTI		.000	
33	ONERI DEDUCIBILI		.000	
34	REDDITO IMPONIBILE AL LORDO DEI CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO		.000	
35	AMMONTARE DEDUCIBILE DEI CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO		.000	
36	REDDITO IMPONIBILE AI FINI IRPEG (sottrarre il rigo 35 dal rigo 34)		.000	
37	a) di cui .000 soggetto all'aliquota del 3 6 , 0 0 %			.000
38	b) di cui .000 soggetto all'aliquota del %			.000
39	IMPOSTA CORRISPONDENTE AL REDDITO IMPONIBILE (somma dei righi 37 e 38)			.000
40	DETRAZIONE DI IMPOSTA (fino a concorrenza dell'imposta)			.000
41	CREDITI E RITENUTE — CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI (indicare l'importo di rigo 31)			.000
42	CREDITI E RITENUTE — CREDITO PER IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO			.000
43	CREDITI E RITENUTE — ALTRI CREDITI DI IMPOSTA			.000
44	CREDITI E RITENUTE — RITENUTE D'ACCONTO SUBITE			.000
45	CREDITI E RITENUTE — TOTALE CREDITI E RITENUTE (somma dei righi da 41 a 44)			.000
46	IRPEG DOVUTA O DIFFERENZA A FAVORE DEL CONTRIBUENTE (sottrarre il rigo 45 dalla differenza fra rigo 39 e rigo 40)			.000
47	ECCEDENZA DI IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			.000
48	PRIMA RATA DI ACCONTO — Data vers. — Modalità — Codice concessione			.000
49	SECONDA RATA DI ACCONTO — Data vers. — Modalità — Codice concessione			.000
50	IMPOSTA DOVUTA			.000
	ovvero			
51	IMPOSTA A CREDITO			.000

PROSPETTO DELLE PERDITE DI IMPRESA A CONTABILITÀ ORDINARIA NON COMPENSATE NELL'ANNO

		1 Periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione	2 1° Periodo di imposta precedente	3 2° periodo di imposta precedente	4 3° periodo di imposta precedente	5 4° periodo di imposta precedente
01	Eccedenza delle perdite di impresa a contabilità ordinaria	.000	.000	.000	.000	.000

(*) Da dichiarazione dei terreni e fabbricati.

Mod. 760/M SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI

CALCOLO DELLE IMPOSTE ED ESTREMI DEI VERSAMENTI

N. ord.	SEZIONE 1 — ILOR	1 REDDITI	2 IMPOSTA
01	REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR	.000	
02	REDDITO DEI TERRENI COSTITUENTI BENI NON STRUMENTALI	.000	
03	REDDITO DEI FABBRICATI COSTITUENTI BENI NON STRUMENTALI	.000	
04	TOTALE REDDITI IMPONIBILI AI FINI ILOR (somma dei righi da 01 a 03)	.000	
05	a) di cui .000 soggetto all'aliquota del 1 6 , 2 0 %		.000
06	b) di cui .000 soggetto all'aliquota del %|		.000
07	ILOR DOVUTA PER IL PERIODO DI IMPOSTA (somma dei righi 05 e 06)		.000
08	CREDITI DI IMPOSTA ex art. 13 D.L. 27-4-90, n. 90, L. 5-10-91, n. 317 e art. 8, D.L. 23-1-93, n. 16		.000
09	ECCEDENZA DI IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE		.000
10	PRIMA RATA DI ACCONTO Data vers. Modalità Codice concessione		.000
11	SECONDA RATA DI ACCONTO Data vers. Modalità Codice concessione		.000
12	IMPOSTA DOVUTA		.000
	ovvero		
13	IMPOSTA A CREDITO		.000

N. ord.	SEZIONE 2 - IRPEG	1 REDDITI E/O PERDITE	2 IMPOSTA
14	REDDITO	.000	
15	PERDITA	.000	
16	CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI	.000	
17	CREDITO DI IMPOSTA SUI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	.000	
18	PERDITE DI PERIODI DI IMPOSTA PRECEDENTI	.000	
19	REDDITO IMPONIBILE AL LORDO DEI CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO	.000	
20	AMMONTARE DEDUCIBILE DEI CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO	.000	
21	REDDITO IMPONIBILE AI FINI IRPEG (sottrarre il rigo 20 dal rigo 19)	.000	
22	a) di cui .000 soggetto all'aliquota del 3 6 , 0 0 %		.000
23	b) di cui .000 soggetto all'aliquota del %		.000
24	IMPOSTA CORRISPONDENTE AL REDDITO IMPONIBILE (somma dei righi 22 e 23)		.000
25	CREDITI E RITENUTE — CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI (indicare l'importo di rigo 16)		.000
26	CREDITI E RITENUTE — CREDITO DI IMPOSTA SUI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO (indicare l'importo di rigo 17)		.000
27	CREDITI E RITENUTE — CREDITO PER IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO		.000
28	CREDITI E RITENUTE — ALTRI CREDITI DI IMPOSTA		.000
29	CREDITI E RITENUTE — RITENUTE D'ACCONTO SUBITE		.000
30	CREDITI E RITENUTE — TOTALE CREDITI E RITENUTE (somma dei righi da 25 a 29)		.000
31	DIFFERENZA (sottrarre il rigo 30 dal rigo 24)		.000
32	MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO (indicare il TOTALE della sezione 1 del Prospetto della maggiorazione di conguaglio)		.000
33	RIDUZIONI DI IMPOSTA CONNESSE A MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO		.000
34	IRPEG DOVUTA O DIFFERENZA A FAVORE DEL CONTRIBUENTE (sottrarre il rigo 33 dalla somma algebrica dei righi 31 e 32)		.000
35	CREDITI DI IMPOSTA ex art. 13 D.L. 27-4-90, n. 90, L. 5-10-91, n. 317 e art. 8, D.L. 23-1-93, n. 16		.000
36	ECCEDENZA DI IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE		.000
37	PRIMA RATA DI ACCONTO Data vers. Modalità Codice concessione		.000
38	SECONDA RATA DI ACCONTO Data vers. Modalità Codice concessione		.000
39	IMPOSTA DOVUTA		.000
	ovvero		
40	IMPOSTA A CREDITO		.000

Mod. 760/M-B CALCOLO DELLE IMPOSTE A CREDITO O DOVUTE A SALDO ED ESTREMI DEI VERSAMENTI

01	COMPENSAZIONE ILOR-IRPEG		.000
02	ILOR	IMPOSTA VERSATA A SALDO Data vers. Modalità Codice concessione	.000
03	ILOR	CREDITO DA COMPUTARE IN DIMINUZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA AL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO	.000
04	ILOR	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO	.000
05	IRPEG	IMPOSTA VERSATA A SALDO Data vers. Modalità Codice concessione	.000
06	IRPEG	CREDITO DA COMPUTARE IN DIMINUZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA AL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO	.000
07	IRPEG	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO	.000

PROSPETTO DELLE PERDITE DI PERIODI DI IMPOSTA PRECEDENTI NON COMPENSATE CON IL REDDITO DEL PERIODO DI IMPOSTA

RISERVATO A SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI

		1 1° Periodo di imposta precedente	2 2° Periodo di imposta precedente	3 3° Periodo di imposta precedente	4 4° Periodo di imposta precedente	5 5° Periodo di imposta precedente
01	RELATIVE AI CINQUE PERIODI DI IMPOSTA PRECEDENTI DISTINTAMENTE PER PERIODO DI IMPOSTA DI FORMAZIONE	.000	.000	.000	.000	.000

PROSPETTO DEI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO (1)

01	AMMONTARE DEL REDDITO PRODOTTO	.000
02	AMMONTARE DEL REDDITO PER CUI COMPETE IL CREDITO DI IMPOSTA	.000

PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI

	SOCIETÀ CONCENTRATARIA	1 Valore attribuito all'azienda	2 Costo fiscale alla data del conferimento	3 Valore partec. iscritta in bilancio	REALIZZO DELLA PARTECIPAZIONE 4 Esercizi precedenti	5 Nell'esercizio
01	DENOMINAZIONE / NUMERO DI CODICE FISCALE	.000	.000	.000	.000	.000

PROSPETTO DELLE AGEVOLAZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI

N. ord.	AI FINI ILOR 1 Tipo di agevolazione	2 Stato della agevolazione	3 Anno di decorrenza	4 Anno di richiesta	5 Provincia (sigla)	6 REDDITO AGEVOLATO	AI FINI IRPEG 7 Tipo di agevolazione	8 Stato della agevolazione	9 Anno di decorrenza	10 Anno di richiesta	11 Provincia (sigla)	12 REDDITO AGEVOLATO
01			19	19		.000			19	19		.000
02			19	19		.000			19	19		.000
03			19	19		.000			19	19		.000
04			19	19		.000			19	19		.000
05			19	19		.000			19	19		.000

Il sottoscritto Cognome ____ Nome ____

Numero di Codice Fiscale (2) ____ nato in Comune ____ Prov. ____ il Data di nascita ____ 19 ____

domiciliato in Comune ____ Prov. ____ Frazione, via e numero civico ____

dichiara, con questo atto, in qualità di ____ i redditi della suindicata società o associazione quali risultano dai modelli (3) [A] [B] [C] [D] [E1] [G] [H] [I] [L] [M] [P] e dai prospetti riepilogativi.

Dichiara altresì di aver compilato i seguenti modelli (3) [N] [O] [R] [S] [W] il prospetto relativo alle operazioni di fusione [ ], e di aver inserito il mod. 760/K [ ]

e la dichiarazione dei terreni e fabbricati [ ]. La presente è una dichiarazione completa e veritiera.

Data ____

Il presidente o i componenti dell'organo di controllo ____

Il dichiarante

VISTO DI CONFORMITÀ (Riservato al C.A.A.F. o al professionista che presta l'assistenza fiscale)

INTERESSA LE SOCIETÀ COOPERATIVE E LORO CONSORZI

C.A.A.F.	Codice fiscale	Denominazione del C.A.A.F.		N. iscrizione all'albo
Domicilio fiscale	Comune	Provincia	Frazione, via e numero civico	C.A.P.

Direttore tecnico del C.A.A.F. o professionista	Codice fiscale	Cognome	Nome
	Data di nascita gg mm aa	Comune di nascita	Provincia

Si appone il visto ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni e integrazioni

Si attesta altresì che sono stati eseguiti i controlli di cui all'art. 4 comma 7 del D.M. n. 494 del 22 ottobre 1992

Firma (4) ____

Firma del direttore tecnico del C.A.A.F. o del professionista ____

(1) In un'apposito prospetto da allegare alla dichiarazione devono essere indicati, distintamente per Stato di provenienza, il reddito prodotto, le imposte estere pagate in via definitiva nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e la misura per la quale si chiede il credito d'imposta.
(2) Il numero di codice fiscale va indicato soltanto se diverso da quello indicato nel riquadro relativo al RAPPRESENTANTE.
(3) Barrare le caselle che interessano.
(4) Firma del direttore tecnico del C.A.A.F. o del professionista.

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760/93

dichiarazione delle società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

RISERVATO ALL'UFFICIO

Centro di servizio ______ oppure Ufficio delle imposte ______ N. ______

Presentata al Comune di ______

il ______ n. ______

REDDITI 1992 OPPURE PERIODO DI IMPOSTA (1)

dal giorno mese anno al giorno mese anno

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ENTE (2)

NUMERO DI CODICE FISCALE	SIGLA (eventuale) DELLA SOCIETÀ O ENTE	TELEFONO (prefisso e numero)

DENOMINAZIONE (3) ☐ ______

STATO ESTERO DI RESIDENZA (4)	CODICE PAESE ESTERO	CODICE DI IDENTIFICAZIONE FISCALE ESTERO

DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO O RENDICONTO (giorno mese anno)	TERMINE LEGALE O STATUTARIO PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO O RENDICONTO (giorno mese anno)

SEDE LEGALE (5) mese anno	COMUNE		PROVINCIA (sigla)
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	
DOMICILIO FISCALE (5) (se diverso dalla sede legale) mese anno	COMUNE		PROVINCIA (sigla)
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	

STATO (VEDERE TAB. A)	NATURA GIURIDICA (VEDERE TAB. B)	SITUAZIONE (VEDERE TAB. D)	IN CASO DI FUSIONE INDICARE IL CODICE FISCALE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE	EVENTI ECCEZIONALI
				☐

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

NUMERO DI CODICE FISCALE	COGNOME (per le donne quello da nubile)	NOME (senza abbreviazione)

SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA (giorno mese anno)	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)	CODICE CARICA	DATA CARICA (6) (giorno mese anno)
				① ② ③ ④ ⑤	

RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE			
	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	TELEFONO (prefisso e numero)
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE
(o, in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni della società o ente) (7)

N. ord.	COGNOME E NOME	Sesso (M o F)	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV. (sigla)	DATA DI NASCITA	NUMERO DI CODICE FISCALE	QUALIF.
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

(1) Il periodo di imposta deve essere indicato se diverso dall'anno solare.
(2) In caso di fusione o di trasformazione indicare i dati relativi alla Società estinta o trasformata.
(3) Barrare la casella se l'attuale denominazione risultante dall'atto costitutivo è diversa da quella riportata sull'ultima certificazione rilasciata dall'ufficio IVA o dall'ufficio Imposte Dirette; la denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere sempre indicata in forma contratta (es. S.p.A. per Società per azioni).
(4) Riservato alle società o enti non residenti. Il codice "Paese Estero" va desunto dall'elenco riportato nelle istruzioni; il "Codice di identificazione Fiscale Estero" è quello rilasciato dagli uffici fiscali del Paese estero.
(5) Indicare la data di variazione se i dati sono mutati rispetto alla precedente dichiarazione; indicare solo l'anno "93" se non è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente.
(6) Data di decorrenza della carica: da indicare solo se il rappresentante è variato rispetto alla dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta.
(7) Indicare quelli in carica alla data di presentazione della dichiarazione.

AVVERTENZA: Ove non diversamente specificato, gli articoli richiamati si riferiscono al testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

Mod. 760/B ENTI NON COMMERCIALI - ENTI NON RESIDENTI

CALCOLO DELLE IMPOSTE ED ESTREMI DEI VERSAMENTI

N. ord.	SEZIONE 1 - ILOR	Dal Mod.	1 REDDITI	2 IMPOSTA
01	IMPRESA A CONTABILITÀ ORDINARIA	A	.000	
02	IMPRESA SENZA CONTABILITÀ SEPARATA	C	.000	
03	IMPRESA A CONTABILITÀ SEMPLIFICATA	D	.000	
04	ALLEVAMENTO	E1	.000	
05	TERRENI	(*)	.000	
06	FABBRICATI	(*)	.000	
07	CAPITALE	G	.000	
08	PARTECIPAZIONE in GEIE	H	.000	
09	REDDITI DIVERSI	L	.000	
10	TOTALE REDDITI IMPONIBILI AI FINI ILOR (somma dei righi da 01 a 09)		.000	
11	a) di cui .000 soggetto all'aliquota del 16,20 %			.000
12	b) di cui .000 soggetto all'aliquota del %			.000
13	ILOR DOVUTA PER IL PERIODO DI IMPOSTA (somma dei righi 11 e 12)			.000
14	ECCEDENZA DI IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			.000
15	PRIMA RATA DI ACCONTO — Data vers. — Modalità — Codice concessione			.000
16	SECONDA RATA DI ACCONTO — Data vers. — Modalità — Codice concessione			.000
17	IMPOSTA DOVUTA			.000
	ovvero			
18	IMPOSTA A CREDITO			.000

N. ord.	SEZIONE 2 - IRPEG	Dal Mod.	1 REDDITI E/O PERDITE	2 IMPOSTA
19	IMPRESA A CONTABILITÀ ORDINARIA	A	.000	
20	IMPRESA SENZA CONTABILITÀ SEPARATA	C	.000	
21	IMPRESA A CONTABILITÀ SEMPLIFICATA	D	.000	
22	ALLEVAMENTO	E1	.000	
23	TERRENI	(*)	.000	
24	FABBRICATI	(*)	.000	
25	CAPITALE	G	.000	
26	PARTECIPAZIONE	H	.000	
27	ARTI E PROFESSIONI	I	.000	
28	REDDITI DIVERSI	L	.000	
29	RIMBORSI, RESTITUZIONI E SGRAVI (Articoli 110, 113 e 114) in quanto non compresi nei Modd. 760/A, 760/C e 760/D		.000	
30	REDDITO COMPLESSIVO (somma algebrica dei righi da 19 a 29)		.000	
31	CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI		.000	
32	ECCEDENZA DI PERDITE DI IMPRESA A CONTABILITÀ ORDINARIA DEI PERIODI DI IMPOSTA PRECEDENTI		.000	
33	ONERI DEDUCIBILI		.000	
34	REDDITO IMPONIBILE AL LORDO DEI CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO		.000	
35	AMMONTARE DEDUCIBILE DEI CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO		.000	
36	REDDITO IMPONIBILE AI FINI IRPEG (sottrarre il rigo 35 dal rigo 34)		.000	
37	a) di cui .000 soggetto all'aliquota del 36,00 %			.000
38	b) di cui .000 soggetto all'aliquota del %			.000
39	IMPOSTA CORRISPONDENTE AL REDDITO IMPONIBILE (somma dei righi 37 e 38)			.000
40	DETRAZIONE DI IMPOSTA (fino a concorrenza dell'imposta)			.000
41	CREDITI E RITENUTE — CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI (indicare l'importo di rigo 31)			.000
42	CREDITI E RITENUTE — CREDITO PER IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO			.000
43	CREDITI E RITENUTE — ALTRI CREDITI DI IMPOSTA			.000
44	CREDITI E RITENUTE — RITENUTE D'ACCONTO SUBITE			.000
45	CREDITI E RITENUTE — TOTALE CREDITI E RITENUTE (somma dei righi da 41 a 44)			.000
46	IRPEG DOVUTA O DIFFERENZA A FAVORE DEL CONTRIBUENTE (sottrarre il rigo 45 dalla differenza fra rigo 39 e rigo 40)			.000
47	ECCEDENZA DI IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			.000
48	PRIMA RATA DI ACCONTO — Data vers. — Modalità — Codice concessione			.000
49	SECONDA RATA DI ACCONTO — Data vers. — Modalità — Codice concessione			.000
50	IMPOSTA DOVUTA			.000
	ovvero			
51	IMPOSTA A CREDITO			.000

PROSPETTO DELLE PERDITE DI IMPRESA A CONTABILITÀ ORDINARIA NON COMPENSATE NELL'ANNO

		1 Periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione	2 1° Periodo di imposta precedente	3 2° periodo di imposta precedente	4 3° periodo di imposta precedente	5 4° periodo di imposta precedente
01	Eccedenza delle perdite di impresa a contabilità ordinaria	.000	.000	.000	.000	.000

(*) Da dichiarazione dei terreni e fabbricati.

Mod. 760/M SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI

CALCOLO DELLE IMPOSTE ED ESTREMI DEI VERSAMENTI

N. ord.	SEZIONE 1 — ILOR	1 REDDITI	2 IMPOSTA
01	REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR	.000	
02	REDDITO DEI TERRENI COSTITUENTI BENI NON STRUMENTALI	.000	
03	REDDITO DEI FABBRICATI COSTITUENTI BENI NON STRUMENTALI	.000	
04	TOTALE REDDITI IMPONIBILI AI FINI ILOR (somma dei righi da 01 a 03)	.000	
05	a) di cui .000 soggetto all'aliquota del 1 6 , 2 0 %		.000
06	b) di cui .000 soggetto all'aliquota del %		.000
07	ILOR DOVUTA PER IL PERIODO DI IMPOSTA (somma dei righi 05 e 06)		.000
08	CREDITI DI IMPOSTA ex art. 13 D.L. 27-4-90, n. 90, L. 5-10-91, n. 317 e art. 8, D.L. 23-1-93, n. 16		.000
09	ECCEDENZA DI IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE		.000
10	PRIMA RATA DI ACCONTO Data vers. Modalità Codice concessione		.000
11	SECONDA RATA DI ACCONTO Data vers. Modalità Codice concessione		.000
12	IMPOSTA DOVUTA		.000
	ovvero		
13	IMPOSTA A CREDITO		.000

N. ord.	SEZIONE 2 - IRPEG	1 REDDITI E/O PERDITE	2 IMPOSTA
14	REDDITO	.000	
15	PERDITA	.000	
16	CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI	.000	
17	CREDITO DI IMPOSTA SUI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	.000	
18	PERDITE DI PERIODI DI IMPOSTA PRECEDENTI	.000	
19	REDDITO IMPONIBILE AL LORDO DEI CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO	.000	
20	AMMONTARE DEDUCIBILE DEI CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO	.000	
21	REDDITO IMPONIBILE AI FINI IRPEG (sottrarre il rigo 20 dal rigo 19)	.000	
22	a) di cui .000 soggetto all'aliquota del 3 6 , 0 0 %		.000
23	b) di cui .000 soggetto all'aliquota del %		.000
24	IMPOSTA CORRISPONDENTE AL REDDITO IMPONIBILE (somma dei righi 22 e 23)		.000
25	CREDITI E RITENUTE — CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI (indicare l'importo di rigo 16)		.000
26	CREDITI E RITENUTE — CREDITO DI IMPOSTA SUI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO (indicare l'importo di rigo 17)		.000
27	CREDITI E RITENUTE — CREDITO PER IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO		.000
28	CREDITI E RITENUTE — ALTRI CREDITI DI IMPOSTA		.000
29	CREDITI E RITENUTE — RITENUTE D'ACCONTO SUBITE		.000
30	CREDITI E RITENUTE — TOTALE CREDITI E RITENUTE (somma dei righi da 25 a 29)		.000
31	DIFFERENZA (sottrarre il rigo 30 dal rigo 24)		.000
32	MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO (indicare il TOTALE della sezione 1 del Prospetto della maggiorazione di conguaglio)		.000
33	RIDUZIONI DI IMPOSTA CONNESSE A MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO		.000
34	IRPEG DOVUTA O DIFFERENZA A FAVORE DEL CONTRIBUENTE (sottrarre il rigo 33 dalla somma algebrica dei righi 31 e 32)		.000
35	CREDITI DI IMPOSTA ex art. 13 D.L. 27-4-90, n. 90, L. 5-10-91, n. 317 e art. 8, D.L. 23-1-93, n. 16		.000
36	ECCEDENZA DI IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE		.000
37	PRIMA RATA DI ACCONTO Data vers. Modalità Codice concessione		.000
38	SECONDA RATA DI ACCONTO Data vers. Modalità Codice concessione		.000
39	IMPOSTA DOVUTA		.000
	ovvero		
40	IMPOSTA A CREDITO		.000

Mod. 760/M-B CALCOLO DELLE IMPOSTE A CREDITO O DOVUTE A SALDO ED ESTREMI DEI VERSAMENTI

01	COMPENSAZIONE ILOR-IRPEG		.000
02	ILOR	IMPOSTA VERSATA A SALDO Data vers. Modalità Codice concessione	.000
03	ILOR	CREDITO DA COMPUTARE IN DIMINUZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA AL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO	.000
04	ILOR	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO	.000
05	IRPEG	IMPOSTA VERSATA A SALDO Data vers. Modalità Codice concessione	.000
06	IRPEG	CREDITO DA COMPUTARE IN DIMINUZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA AL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO	.000
07	IRPEG	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO	.000

PROSPETTO DELLE PERDITE DI PERIODI DI IMPOSTA PRECEDENTI NON COMPENSATE CON IL REDDITO DEL PERIODO DI IMPOSTA

RISERVATO A SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI

		1 1° Periodo di imposta precedente	2 2° Periodo di imposta precedente	3 3° Periodo di imposta precedente	4 4° Periodo di imposta precedente	5 5° Periodo di imposta precedente
01	RELATIVE AI CINQUE PERIODI DI IMPOSTA PRECEDENTI DISTINTAMENTE PER PERIODO DI IMPOSTA DI FORMAZIONE	.000	.000	.000	.000	.000

PROSPETTO DEI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO (1)

01	AMMONTARE DEL REDDITO PRODOTTO	.000
02	AMMONTARE DEL REDDITO PER CUI COMPETE IL CREDITO DI IMPOSTA	.000

PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI

	SOCIETÀ CONCENTRATARIA	1 Valore attribuito all'azienda	2 Costo fiscale alla data del conferimento	3 Valore partec. iscritta in bilancio	REALIZZO DELLA PARTECIPAZIONE 4 Esercizi precedenti	5 Nell'esercizio
01	DENOMINAZIONE NUMERO DI CODICE FISCALE	.000	.000	.000	.000	.000

PROSPETTO DELLE AGEVOLAZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI

N. ord.	AI FINI ILOR 1 Tipo di agevolazione	2 Stato della agevolazione	3 Anno di decorrenza	4 Anno di richiesta	5 Provincia (sigla)	6 REDDITO AGEVOLATO	AI FINI IRPEG 7 Tipo di agevolazione	8 Stato della agevolazione	9 Anno di decorrenza	10 Anno di richiesta	11 Provincia (sigla)	12 REDDITO AGEVOLATO
01			19	19		.000			19	19		.000
02			19	19		.000			19	19		.000
03			19	19		.000			19	19		.000
04			19	19		.000			19	19		.000
05			19	19		.000			19	19		.000

Il sottoscritto Cognome ______ Nome ______

Numero di Codice Fiscale (2) ______ nato in Comune ______ Prov. ______ il Data di nascita ______ 1

domiciliato in Comune ______ Prov. ______ Frazione, via e numero civico ______

dichiara, con questo atto, in qualità di ______ i redditi della suindicata società o associazione quali risultano dai modelli (3) A B C D E1 G H I L M P e dai prospetti riepilogativi.

Dichiara altresì di aver compilato i seguenti modelli (3) N O R S W, il prospetto relativo alle operazioni di fusione ☐, e di aver inserito il mod. 760/K ☐

e la dichiarazione dei terreni e fabbricati ☐. La presente è una dichiarazione completa e veritiera.

Data ______

Il presidente o i componenti dell'organo di controllo ______

Il dichiarante ______

VISTO DI CONFORMITÀ (Riservato al C.A.A.F. o al professionista che presta l'assistenza fiscale)

INTERESSA LE SOCIETÀ COOPERATIVE E LORO CONSORZI

C.A.A.F.: Codice fiscale | Denominazione del C.A.A.F. | N. iscrizione all'albo

Domicilio fiscale: Comune | Provincia | Frazione, via e numero civico | C.A.P.

Direttore tecnico del C.A.A.F. o professionista: Codice fiscale | Cognome | Nome

Data di nascita gg mm aa | Comune di nascita | Provincia

Si appone il visto ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni e integrazioni

Si attesta altresì che sono stati eseguiti i controlli di cui all'art. 4 comma 7 del D.M. n. 494 del 22 ottobre 1992

Firma (4) ______

Firma del direttore tecnico del C.A.A.F. o del professionista ______

(1) In un'apposito prospetto da allegare alla dichiarazione devono essere indicati, distintamente per Stato di provenienza, il reddito prodotto, le imposte estere pagate in via definitiva nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e la misura per la quale si chiede il credito d'imposta.
(2) Il numero di codice fiscale va indicato soltanto se diverso da quello indicato nel riquadro relativo al RAPPRESENTANTE.
(3) Barrare le caselle che interessano.
(4) Firma del direttore tecnico del C.A.A.F. o del professionista.

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

Mod. 760/A/93

SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI
REDDITO DI IMPRESA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI A CONTABILITÀ ORDINARIA

N. ord.		DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1	Codice attività 2	Anno di inizio attività 3	Codice secondo la preesistente codifica 4	Subcodice 5
A	1					

N. ord.						
A	2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	Comune 1	Prov. 2	Frazione, via, numero civico, scala e interno 3	C.A.P. 4
A	3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI				
A	4	IMPRESE CHE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CONTROLLANO SOCIETÀ NON RESIDENTI O NE SONO CONTROLLATE (vedere istruzioni)	A	B	C	

PROSPETTO DI BILANCIO

N. ord.		STATO PATRIMONIALE	1 SALDO INIZIALE DI BILANCIO	2 INCREMENTI	3 DECREMENTI	4 SALDO FINALE DI BILANCIO
A	5	BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI	.000	.000	.000	.000
A	6	BENI MATERIALI NON AMMORTIZZABILI	.000	.000	.000	.000
A	7	BENI IMMATERIALI E SPESE RELATIVE A PIÙ ESERCIZI	.000	.000	.000	.000
A	8	PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DI OGNI TIPO E TITOLI OBBLIGAZ.	.000	.000	.000	.000
A	9	SCORTE DI MERCI, MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E SEMILAVORATI	.000			.000
A	10	PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZ.	.000			.000
A	11	SCORTE DI PRODOTTI FINITI	.000			.000
A	12	OPERE, FORNITURE E SERVIZI DI DURATA ULTRANNUALE	.000			.000
A	13	CASSA	.000			.000
A	14	CREDITI VERSO LA CLIENTELA	.000	.000	.000	.000
A	15	CREDITI VERSO BANCHE	.000			.000
A	16	ALTRI CREDITI E ATTIVITÀ	.000			.000
A	17	PERDITE DI ESERCIZI PRECEDENTI	.000	.000	.000	.000
A	18	CAPITALE SOCIALE	.000	.000	.000	.000
A	19	FONDO RIVALUTAZIONE MONETARIA	.000	.000	.000	.000
A	20	RISERVE	.000	.000	.000	.000
A	21	FONDO ACCANTONAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA	.000	.000	.000	.000
A	22	FONDO AMMORTAMENTO	.000	.000	.000	.000
A	23	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	.000	.000	.000	.000
A	24	ALTRI FONDI	.000	.000	.000	.000
A	25	DEBITI VERSO FORNITORI	.000	.000	.000	.000
A	26	DEBITI VERSO BANCHE	.000			.000
A	27	ALTRI DEBITI E PASSIVITÀ	.000			.000

		PERDITE	SALDO DI BILANCIO				SALDO DI BILANCIO
A	28	ESISTENZE INIZIALI	.000	A	35	AMMORTAMENTI ANTICIPATI	.000
A	29	SPESE DEI BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA E ALLA PRODUZIONE	.000	A	36	ACCANTONAMENTI PER RISCHI SU CREDITI	.000
A	30	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI	.000	A	37	ALTRI ACCANTONAMENTI	.000
A	31	ONERI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE	.000	A	38	ALTRI COSTI, ONERI E SPESE	.000
A	32	ALTRI ONERI DI PRODUZIONE E VENDITA	.000	A	39	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI	.000
A	33	INTERESSI PASSIVI	.000	A	40	UTILE DI ESERCIZIO	.000
A	34	AMMORTAMENTI ORDINARI	.000				

		PROFITTI	SALDO DI BILANCIO				SALDO DI BILANCIO
A	41	RICAVI DI ESERCIZIO	.000	A	45	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	.000
A	42	DIVIDENDI E UTILI DA PARTECIPAZIONE	.000	A	46	RIMANENZE FINALI	.000
A	43	INTERESSI ATTIVI	.000	A	47	PERDITA DI ESERCIZIO	.000
A	44	ALTRI PROVENTI	.000				

		ALTRI DATI					
A	48	UTILI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA	.000	A	54	SALDO FISCALE DEL FONDO ACCANTONAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA	.000
A	49	DIVIDENDI E UTILI DELIBERATI NELL'ESERCIZIO	.000				
A	50	UTILI IN NATURA DELIBERATI NELL'ESERCIZIO	.000	A	55	SALDO FISCALE DEL FONDO AMMORTAMENTO	.000
A	51	DIVIDENDI E UTILI PERCEPITI NELL'ESERCIZIO	.000				
A	52	VALORE CONTRATTUALE DEI BENI ASSUNTI IN LOCAZIONE FINANZIARIA AL NETTO DEGLI ONERI FINANZIARI	.000	A	56	SALDO FISCALE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	.000
A	53	COMPENSI CORRISPOSTI PER LAVORAZIONI ESEGUITE DA TERZI	.000	A	57	SALDO FISCALE RELATIVO AD ALTRI FONDI	.000

		DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE	
A	58	A) Utile netto risultante dal conto dei profitti e delle perdite	.000
A	59	B) Perdita risultante dal conto dei profitti e delle perdite	.000
		VARIAZIONI IN AUMENTO	
A	60	Valore normale dei beni assegnati ai soci (art. 53, comma 2)	.000
A	61	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive non imputate al conto dei profitti e delle perdite o imputate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del T.U.I.R.	.000
A	62	Quota costante delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabile all'esercizio (art. 54, comma 4 e art. 55 comma 2)	.000
A	63	Plusvalenze patrimoniali non ancora realizzate iscritte in bilancio senza imputazione al conto dei profitti e delle perdite (art. 54, comma 1, lett. *c)*)	.000
A	64	Redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'art. 5, determinati a norma dello stesso articolo	.000
A	65	Redditi dei terreni (dominicali ed agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività della società o dell'ente	.000
A	66	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo A65	.000
		Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del T.U.I.R.	
A	67	*a)* relative a servizi non di durata ultrannuale, materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (art. 59)	.000
A	68	*b)* relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60)	.000
A	69	*c)* relative ad azioni, titoli similari, obbligazioni, titoli similari e altri titoli in serie o di massa (art. 61)	.000
A	70	Compensi in misura fissa spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 62, comma 3)	.000
A	71	Interessi passivi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63	.000
A	72	Imposte indeducibili o non pagate (art. 64, comma 1)	.000
A	73	INVIM decennale pagata nell'esercizio (art. 64, comma 2)	.000
A	74	Contributi ad associazioni sindacali e di categoria non corrisposti o corrisposti in misura eccedente i limiti e le condizioni di cui all'art. 64, comma 4	.000
A	75	Spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di dipendenti eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 65, comma 1	.000
A	76	Erogazioni liberali diverse da quelle previste nell'art. 10, comma 1, lettera *p)*	.000
A	77	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste nell'art. 66	.000
		Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte	
A	78	*a)* relativi a beni materiali e immateriali (artt. 67 e 68)	.000
A	79	*b)* relativi a beni gratuitamente devolvibili (art. 69)	.000
A	80	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 74)	.000
A	81	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile a norma dell'art. 67, comma 7	.000
		Accantonamenti non deducibili in tutto o in parte	
A	82	*a)* per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente (art. 70) e per le indennità di fine rapporto di cui alle lett. *c) d)* ed *f)* del comma 1 dell'art. 16	.000
A	83	*b)* per rischi su crediti (art. 71)	.000
A	84	*c)* per rischi di cambio (art. 72)	.000
A	85	*d)* per altre finalità (art. 73)	.000
A	86	Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 75, comma 4)	.000
A	87	Spese ed altri componenti negativi che si riferiscono ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5-*bis*	.000
		Altre variazioni in aumento	
A	88		.000
A	89		.000
A	90	C) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO	.000
		VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	
A	91	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive realizzate nel periodo d'imposta da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono realizzate e nei successivi (art. 54, comma 4 e art. 55, comma 2)	.000
A	92	Utili distribuiti dalle società di cui al rigo A64	.000
A	93	Proventi degli immobili di cui al rigo A65	.000
A	94	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti, agli amministratori della società o dell'ente commerciale e agli associati in partecipazione (art. 62, comma 4)	.000

A	95	Quota dell'INVIM decennale (art 64, comma 2)	.000
A	96	Spese e altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art 75, comma 4)	.000
A	97	Proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (art 58)	000
A	98	60% degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell art 2359 del codice civile non residenti nel territorio dello Stato (art 96)	000
A	99	Ammontare del credito d imposta se imputato al conto economico	000
A	100	Reddito esente ai fini IRPEG	000
		Altre variazioni in diminuzione	
A	101		000
A	102		000
A	103		000
A	104	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	000
A	105	E) Differenza (somma algebrica) tra variazioni in aumento e variazioni in diminuzione (totale C - totale D)	000
A	106	F) Reddito al lordo delle erogazioni liberali o perdita (somma algebrica tra A o B ed E)	000
A	107	a dedurre erogazioni liberali di cui agli artt 65 comma 2 e 10 comma 1, lettera *l*), del T U I R e all'art 3 della legge 29 novembre 1990 n 370	000
A	108	G) REDDITO (O PERDITA) (da riportare al rigo 19 del Mod 760/B ovvero al rigo 14 (o 15) del Mod 760/M)	000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

		COMPONENTI POSITIVI	
A	109	Reddito di cui alla precedente lettera F	000
A	110	Perdite derivanti da attività commerciali esercitate all estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separata (art 117 comma 2)	000
A	111	Reddito esente ai fini IRPEG (indicare l importo di rigo A100)	000
A	112	Altri componenti positivi, ivi comprese perdite non deducibili	000
A	113	H) TOTALE COMPONENTI POSITIVI	000
		COMPONENTI NEGATIVI	
A	114	Perdita di cui alla precedente lettera F	000
A	115	Redditi derivanti da attività commerciali esercitate all estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art 117 comma 2)	000
A	116	Redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici in nome collettivo e in accomandita semplice come indicati al rigo A64 (art 115 comma 2 lett *b*))	000
A	117	Redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all imposta sul reddito delle persone giuridiche (art 115 comma 2 lett *a*))	000
A	118	Redditi dei terreni e dei fabbricati di cui al rigo A65	000
A	119	Utili distribuiti da società collegate ai sensi dell art 2359 del codice civile non residenti nel territorio dello Stato (residuo 40% non dedotto al rigo A98)	000
A	120	Altri componenti negativi	000
A	121	I) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	000
A	122	Reddito al lordo delle esenzioni e delle erogazioni liberali (somma algebrica tra componenti positivi e componenti negativi) (totale H totale I)	000
A	123	A dedurre reddito esente ai fini ILOR	000
A	124	Reddito al lordo delle erogazioni liberali	000
A	125	a dedurre erogazioni liberali di cui agli artt 65 comma 2 e 10 comma 1 lettera *l*) del T U I R e all art 3 della legge 29 novembre 1990 n 370	000
A	126	L) REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR (indicare zero se l importo è negativo) (da riportare al rigo 01 del Mod 760/B o al rigo 01 del Mod 760/M)	000

PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE (art. 54, comma 4 e art 55, comma 2)

A	127	Importo complessivo	000
A	128	Quota costante imputabile all esercizio	000

A	129	Versamento di cui all'art 4 comma 1 lett d) L 413/91 relativo a ricavi non annotati nelle scritture contabili	Data versam		Modalità	Codice concess		000

PROSPETTO DEI DATI CONCERNENTI LA MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO

RISERVATO A SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI

N. ord.	SEZIONE 1 — Calcolo della maggiorazione di conguaglio			1 SOMME DISTRIBUITE	2 CONGUAGLIO DOVUTO
01	Somme distribuite ai soci o partecipanti sull'utile dell'esercizio al netto di L.	.000	Per dividendi assegnati alle azioni di risparmio al portatore	.000	
02	di cui non soggette a maggiorazione	a) fino a concorrenza del 64% del reddito dichiarato		.000	
		b) fino a concorrenza della franchigia non utilizzata		.000	
		c) fino a concorrenza degli utili ex legge n. 64 del 1986		.000	
03	di cui soggette a maggiorazione e importo della maggiorazione stessa			.000	.000
04	Riserve ed altri fondi distribuiti nel corso dell'esercizio al netto di L.	.000	Per dividendi assegnati alle azioni di risparmio al portatore	.000	
05	di cui non soggetti a maggiorazione			.000	
06	di cui soggetti a maggiorazione e importo della maggiorazione stessa			.000	.000
	Totale della maggiorazione di conguaglio (da riportare al rigo 32 del mod. 760/M)				.000

SEZIONE 2 — Entità delle riserve e altri fondi esistenti alla data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione

N. ord.	1 Saldo iniziale	2 Incr. deliberati	3 Altri incrementi	4 Decr. per distrib.	5 Altri decrementi	6 Saldo finale
07	Riserve od altri fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983 (1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b)), assoggettati ad Irpeg ad aliquota normale					
	.000	.000	.000	.000	.000	.000
08	Riserve od altri fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, (1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b)) non assoggettati ad Irpeg, esclusi quelli di cui ai righi 10 e 11					
	.000	.000	.000	.000	.000	.000
09	Riserve od altri fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima del 1° dicembre 1983 (1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b)), o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, esclusi quelli di cui ai righi 10 e 11					
	.000	.000	.000	.000	.000	.000
10	Riserve od altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente indipendentemente dal periodo di formazione					
	.000	.000	.000	.000	.000	.000
11	Riserve od altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci, associati o partecipanti indipendentemente dal periodo di formazione					
	.000	.000	.000	.000	.000	.000
12	Franchigia non utilizzata nell'esercizio					
	.000		.000		.000	.000

RISERVATO AGLI ENTI NON COMMERCIALI

OPZIONE O REVOCA DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.L. 2 MARZO 1989, N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DALLA LEGGE 27 APRILE 1989, N. 154 E OPZIONE DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 3, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413 (AGRITURISMO);

- si comunica di aver optato, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 69 del 1989, per il regime di contabilità ordinaria, a partire dall'anno 1993; (barrare la casella) ☐
- si comunica di aver esercitato, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 69 del 1989, la revoca dell'opzione per il regime di contabilità ordinaria, a partire dall'anno 1993; (barrare la casella) ☐
- si comunica di aver optato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 per la determinazione del reddito nei modi ordinari (ovvero ai sensi dell'art. 69 del T.U.I.R.), per il triennio 1993-1995; (barrare la casella) ☐

COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 1992, N. 394, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1992, N. 461

- si comunica di determinare l'imposta sul patrimonio netto con i criteri di cui all'art. 1 del D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461 (barrare la casella) ☐

ANNOTAZIONI: ____________________

Data ____________ IL DICHIARANTE ____________________

Mod. 760/A/93

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI
REDDITO DI IMPRESA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI
A CONTABILITÀ ORDINARIA

N ord		DESCRIZIONE DELL ATTIVITÀ ESERCITATA 1	Codice attività 2	Anno di inizio attività 3	Codice secondo la preesistente codifica 4	Subcodice 5
A	1					

			Comune 1	Prov 2	Frazione via, numero civico scala e interno 3	CAP 4
A	2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ				
A	3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI				
A	4	IMPRESE CHE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CONTROLLANO SOCIETÀ NON RESIDENTI O NE SONO CONTROLLATE (vedere istruzioni)	A	B	C	

PROSPETTO DI BILANCIO

N. ord.		STATO PATRIMONIALE	1 SALDO INIZIALE DI BILANCIO	2 INCREMENTI	3 DECREMENTI	4 SALDO FINALE DI BILANCIO
A	5	BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI	000	000	000	000
A	6	BENI MATERIALI NON AMMORTIZZABILI	000	000	000	000
A	7	BENI IMMATERIALI E SPESE RELATIVE A PIÙ ESERCIZI	000	000	000	000
A	8	PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DI OGNI TIPO E TITOLI OBBLIGAZ	000	000	000	000
A	9	SCORTE DI MERCI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E SEMILAVORATI	000			000
A	10	PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZ	000			000
A	11	SCORTE DI PRODOTTI FINITI	000			000
A	12	OPERE FORNITURE E SERVIZI DI DURATA ULTRANNUALE	000			000
A	13	CASSA	000			000
A	14	CREDITI VERSO LA CLIENTELA	000	000	000	000
A	15	CREDITI VERSO BANCHE	000			000
A	16	ALTRI CREDITI E ATTIVITÀ	000			000
A	17	PERDITE DI ESERCIZI PRECEDENTI	000	000	000	000
A	18	CAPITALE SOCIALE	000	000	000	000
A	19	FONDO RIVALUTAZIONE MONETARIA	000	000	000	000
A	20	RISERVE	000	000	000	000
A	21	FONDO ACCANTONAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA	000	000	000	000
A	22	FONDO AMMORTAMENTO	000	000	000	000
A	23	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	000	000	000	000
A	24	ALTRI FONDI	000	000	000	000
A	25	DEBITI VERSO FORNITORI	000	000	000	000
A	26	DEBITI VERSO BANCHE	000			000
A	27	ALTRI DEBITI E PASSIVITÀ	000			000

		PERDITE	SALDO DI BILANCIO				SALDO DI BILANCIO
A	28	ESISTENZE INIZIALI	000	A	35	AMMORTAMENTI ANTICIPATI	000
A	29	SPESE DEI BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA E ALLA PRODUZIONE	000	A	36	ACCANTONAMENTI PER RISCHI SU CREDITI	000
A	30	SPESE PER L ACQUISIZIONE DI SERVIZI	000	A	37	ALTRI ACCANTONAMENTI	000
A	31	ONERI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE	000	A	38	ALTRI COSTI ONERI E SPESE	000
A	32	ALTRI ONERI DI PRODUZIONE E VENDITA	000	A	39	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI	000
A	33	INTERESSI PASSIVI	000	A	40	UTILE DI ESERCIZIO	000
A	34	AMMORTAMENTI ORDINARI	000				

		PROFITTI	SALDO DI BILANCIO				SALDO DI BILANCIO
A	41	RICAVI DI ESERCIZIO	000	A	45	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	000
A	42	DIVIDENDI E UTILI DA PARTECIPAZIONE	000	A	46	RIMANENZE FINALI	000
A	43	INTERESSI ATTIVI	000	A	47	PERDITA DI ESERCIZIO	000
A	44	ALTRI PROVENTI	000				

		ALTRI DATI					
A	48	UTILI IN SOSPENSIONE D IMPOSTA	000	A	54	SALDO FISCALE DEL FONDO ACCANTONAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA	000
A	49	DIVIDENDI E UTILI DELIBERATI NELL ESERCIZIO	000				
A	50	UTILI IN NATURA DELIBERATI NELL ESERCIZIO	000	A	55	SALDO FISCALE DEL FONDO AMMORTAMENTO	000
A	51	DIVIDENDI E UTILI PERCEPITI NELL ESERCIZIO	000				
A	52	VALORE CONTRATTUALE DEI BENI ASSUNTI IN LOCAZIONE FINANZIARIA AL NETTO DEGLI ONERI FINANZIARI	000	A	56	SALDO FISCALE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	000
A	53	COMPENSI CORRISPOSTI PER LAVORAZIONI ESEGUITE DA TERZI	000	A	57	SALDO FISCALE RELATIVO AD ALTRI FONDI	000

		DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE	
A	58	A) Utile netto risultante dal conto dei profitti e delle perdite	1 .000
A	59	B) Perdita risultante dal conto dei profitti e delle perdite	.000
		VARIAZIONI IN AUMENTO	
A	60	Valore normale dei beni assegnati ai soci (art. 53, comma 2)	.000
A	61	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive non imputate al conto dei profitti e delle perdite o imputate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del T.U.I.R.	.000
A	62	Quota costante delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabile all'esercizio (art. 54, comma 4 e art. 55 comma 2)	.000
A	63	Plusvalenze patrimoniali non ancora realizzate iscritte in bilancio senza imputazione al conto dei profitti e delle perdite (art. 54, comma 1, lett. *c)*)	.000
A	64	Redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'art. 5, determinati a norma dello stesso articolo	.000
A	65	Redditi dei terreni (dominicali ed agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività della società o dell'ente	.000
A	66	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo A65	.000
		Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del T.U.I.R.	
A	67	*a)* relative a servizi non di durata ultrannuale, materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (art. 59)	.000
A	68	*b)* relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60)	.000
A	69	*c)* relative ad azioni, titoli similari, obbligazioni, titoli similari e altri titoli in serie o di massa (art. 61)	.000
A	70	Compensi in misura fissa spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 62, comma 3)	.000
A	71	Interessi passivi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63	.000
A	72	Imposte indeducibili o non pagate (art. 64, comma 1)	.000
A	73	INVIM decennale pagata nell'esercizio (art. 64, comma 2)	.000
A	74	Contributi ad associazioni sindacali e di categoria non corrisposti o corrisposti in misura eccedente i limiti e le condizioni di cui all'art. 64, comma 4	.000
A	75	Spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di dipendenti eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 65, comma 1	.000
A	76	Erogazioni liberali diverse da quelle previste nell'art. 10, comma 1, lettera *p)*	.000
A	77	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste nell'art. 66	.000
		Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte	
A	78	*a)* relativi a beni materiali e immateriali (artt. 67 e 68)	.000
A	79	*b)* relativi a beni gratuitamente devolvibili (art. 69)	.000
A	80	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 74)	.000
A	81	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile a norma dell'art. 67, comma 7	.000
		Accantonamenti non deducibili in tutto o in parte	
A	82	*a)* per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente (art. 70) e per le indennità di fine rapporto di cui alle lett. *c) d)* ed *f)* del comma 1 dell'art. 16	.000
A	83	*b)* per rischi su crediti (art. 71)	.000
A	84	*c)* per rischi di cambio (art. 72)	.000
A	85	*d)* per altre finalità (art. 73)	.000
A	86	Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 75, comma 4)	.000
A	87	Spese ed altri componenti negativi che si riferiscono ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5-*bis*	.000
		Altre variazioni in aumento	
A	88		.000
A	89		.000
A	90	C) **TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO**	.000
		VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	
A	91	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive realizzate nel periodo d'imposta da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono realizzate e nei successivi (art. 54, comma 4 e art. 55, comma 2)	.000
A	92	Utili distribuiti dalle società di cui al rigo A64	.000
A	93	Proventi degli immobili di cui al rigo A65	.000
A	94	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti, agli amministratori della società o dell'ente commerciale e agli associati in partecipazione (art. 62, comma 4)	.000

A	95	Quota dell INVIM decennale (art 64, comma 2)	000
A	96	Spese e altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art 75, comma 4)	000
A	97	Proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (art 58)	000
A	98	60% degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell art 2359 del codice civile, non residenti nel territorio dello Stato (art 96)	000
A	99	Ammontare del credito d'imposta se imputato al conto economico	000
A	100	Reddito esente ai fini IRPEG	000
		Altre variazioni in diminuzione	
A	101		000
A	102		000
A	103		000
A	104	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	000
A	105	E) Differenza (somma algebrica) tra variazioni in aumento e variazioni in diminuzione (totale C - totale D)	000
A	106	F) Reddito al lordo delle erogazioni liberali o perdita (somma algebrica tra A o B ed E)	000
A	107	a dedurre erogazioni liberali di cui agli artt 65, comma 2 e 10, comma 1 lettera r) del T U I R e all art 3 della legge 29 novembre 1990, n 370	000
A	108	G) REDDITO (O PERDITA) (da riportare al rigo 19 del Mod 760/B ovvero al rigo 14 (o 15) del Mod 760/M)	000
		DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI	
		COMPONENTI POSITIVI	
A	109	Reddito di cui alla precedente lettera F	000
A	110	Perdite derivanti da attività commerciali esercitate all estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art 117 comma 2)	000
A	111	Reddito esente ai fini IRPEG (indicare l'importo di rigo A100)	000
A	112	Altri componenti positivi, ivi comprese perdite non deducibili	000
A	113	H) TOTALE COMPONENTI POSITIVI	000
		COMPONENTI NEGATIVI	
A	114	Perdita di cui alla precedente lettera F	000
A	115	Redditi derivanti da attività commerciali esercitate all estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art 117 comma 2)	000
A	116	Redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici in nome collettivo e in accomandita semplice come indicati al rigo A64 (art 115, comma 2 lett *b*))	000
A	117	Redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all imposta sul reddito delle persone giuridiche (art 115 comma 2 lett *a*))	000
A	118	Redditi dei terreni e dei fabbricati di cui al rigo A65	000
A	119	Utili distribuiti da società collegate ai sensi dell art 2359 del codice civile non residenti nel territorio dello Stato (residuo 40% non dedotto al rigo A98)	000
A	120	Altri componenti negativi	000
A	121	I) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	000
A	122	Reddito al lordo delle esenzioni e delle erogazioni liberali (somma algebrica tra componenti positivi e componenti negativi) (totale H totale I)	000
A	123	A dedurre reddito esente ai fini ILOR	000
A	124	Reddito al lordo delle erogazioni liberali	000
A	125	a dedurre erogazioni liberali di cui agli artt 65 comma 2 e 10, comma 1 lettera r) del T U I R e all'art 3 della legge 29 novembre 1990 n 370	000
A	126	L) REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR (indicare zero se l importo è negativo) (da riportare al rigo 01 del Mod 760/B o al rigo 01 del Mod 760/M)	000
		PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE (art 54, comma 4 e art 55, comma 2)	
A	127	Importo complessivo	000
A	128	Quota costante imputabile all esercizio	000

A	129	Versamento di cui all art 4, comma 1, lett d) L 413/91 relativo a ricavi non annotati nelle scritture contabili	Data versam		Modalità	Codice concess		000

PROSPETTO DEI DATI CONCERNENTI LA MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO

RISERVATO A SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI

N. ord.	SEZIONE 1 — Calcolo della maggiorazione di conguaglio			1 SOMME DISTRIBUITE	2 CONGUAGLIO DOVUTO
01	Somme distribuite ai soci o partecipanti sull'utile dell'esercizio al netto di L.	.000	Per dividendi assegnati alle azioni di risparmio al portatore	.000	
02	di cui non soggette a maggiorazione	a) fino a concorrenza del 64% del reddito dichiarato		.000	
		b) fino a concorrenza della franchigia non utilizzata		.000	
		c) fino a concorrenza degli utili ex legge n. 64 del 1988		.000	
03	di cui soggette a maggiorazione e importo della maggiorazione stessa			.000	.000
04	Riserve ed altri fondi distribuiti nel corso dell'esercizio al netto di L.	.000	Per dividendi assegnati alle azioni di risparmio al portatore	.000	
05	di cui non soggetti a maggiorazione			.000	
06	di cui soggetti a maggiorazione e importo della maggiorazione stessa			.000	.000
	Totale della maggiorazione di conguaglio (da riportare al rigo 32 del mod. 760/M)				.000

SEZIONE 2 — Entità delle riserve e altri fondi esistenti alla data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione

N. ord.	1 Saldo iniziale	2 Incr. deliberati	3 Altri incrementi	4 Decr. per distrib.	5 Altri decrementi	6 Saldo finale
07	Riserve od altri fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983 (1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b)), assoggettati ad Irpeg ad aliquota normale					
	.000	.000	.000	.000	.000	.000
08	Riserve od altri fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, (1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b)) non assoggettati ad Irpeg, esclusi quelli di cui ai righi 10 e 11					
	.000	.000	.000	.000	.000	.000
09	Riserve od altri fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima del 1° dicembre 1983 (1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b)), o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, esclusi quelli di cui ai righi 10 e 11					
	.000	.000	.000	.000	.000	.000
10	Riserve od altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente indipendentemente dal periodo di formazione					
	.000	.000	.000	.000	.000	.000
11	Riserve od altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci, associati o partecipanti indipendentemente dal periodo di formazione					
	.000	.000	.000	.000	.000	.000
12	Franchigia non utilizzata nell'esercizio					
	.000		.000		.000	.000

RISERVATO AGLI ENTI NON COMMERCIALI

OPZIONE O REVOCA DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.L. 2 MARZO 1989, N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DALLA LEGGE 27 APRILE 1989, N. 154 E OPZIONE DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 3, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413 (AGRITURISMO):

- si comunica di aver optato, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 69 del 1989, per il regime di contabilità ordinaria, a partire dall'anno 1993; (barrare la casella) ☐
- si comunica di aver esercitato, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 69 del 1989, la revoca dell'opzione per il regime di contabilità ordinaria, a partire dall'anno 1993; (barrare la casella) ☐
- si comunica di aver optato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 per la determinazione del reddito nei modi ordinari (ovvero ai sensi dell'art. 69 del T.U.I.R.), per il triennio 1993-1995; (barrare la casella) ☐

COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 1992, N. 394, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1992, N. 461

- si comunica di determinare l'imposta sul patrimonio netto con i criteri di cui all'art. 1 del D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461 (barrare la casella) ☐

ANNOTAZIONI: ______________________________

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________________________

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

Mod. 760/C/93

REDDITI DI IMPRESA SENZA CONTABILITÀ SEPARATA

N. ord		DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1	Codice attività 2	Anno di inizio attività 3	Codice secondo la precedente codifica 4	Subcodice 5
C	1					

C	2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	Comune 1	Prov. 2	Frazione, via, numero civico, scala e interno 3	C.A.P. 4
C	3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI				
C	4	Ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, compresi quelli relativi all'attività istituzionale				1 000
C	5	Spese e altri componenti negativi risultanti in bilancio				000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

C	6	A) Ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa ai fini IRPEG	000
		COMPONENTI NEGATIVI	
C	7	Spese e componenti negativi deducibili proporzionalmente nella misura stabilita dall'art. 109	000
C	8	Quote di ammortamento, spese, canoni di locazione, relativi a beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciale e di altre attività, deducibili in misura pari al 50%	000
C	9	Rendita catastale o canoni di locazione relativi ad immobili utilizzati promiscuamente nell'esercizio di attività commerciale e di altre attività, deducibili in misura pari al 50%	000
C	10	**B) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI**	000
C	11	C) **REDDITO NETTO O PERDITA** (A - B) (da riportare al rigo 20 del Mod. 760/B)	000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

C	12	D) Ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa ai fini ILOR	000
		COMPONENTI NEGATIVI	
C	13	Spese e componenti negativi deducibili proporzionalmente nella misura stabilita dall'art. 109	000
C	14	Quote di ammortamento, spese, canoni di locazione, relativi a beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciale e di altre attività, deducibili in misura pari al 50%	000
C	15	Rendita catastale o canoni di locazione relativi ad immobili utilizzati promiscuamente nell'esercizio di attività commerciale e di altre attività, deducibili in misura pari al 50%	000
C	16	**E) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI**	000
C	17	F) **REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR** (D - E) (da riportare al rigo 02 del Mod. 760/B) (indicare zero se negativo)	000

PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE (art. 54, comma 4 e art. 55, comma 2)

C	18	Importo complessivo	000
C	19	Quota costante imputabile all'esercizio	000

ANNOTAZIONI ______________________

Data ____________ IL DICHIARANTE ____________________

Mod. 760/D/93
REDDITI DI IMPRESA A CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

N ord		DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1		Codice attività 2	Anno di inizio attività 3	Codice secondo la preesistente codifica 4	Subcodice 5
D	1						
D	2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	Comune 1	Prov 2	Frazione via numero civico scala e interno 3	CAP 4	
D	3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI					

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

COMPONENTI POSITIVI

			1
D	4	Corrispettivi per le cessioni di beni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili esclusi quelli strumentali e/o per le prestazioni di servizi (di cui L 000) (1)	000
D	5	Corrispettivi per le cessioni di titoli (azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e altri titoli in serie o di massa) se rientranti tra i beni dell'impresa	000
D	6	Altri proventi considerati ricavi (indennità conseguite a titolo di risarcimento per la perdita o il danneggiamento dei beni la cui cessione genera ricavi, contributi in denaro spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto, contributi in conto esercizio dello Stato e di altri enti pubblici)	000
D	7	Valore normale dei beni in natura anche a titolo di contributo, e dei beni destinati al consumo dell'ente o assegnati agli associati o partecipanti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa	000
D	8	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (1)	000
D	9	Plusvalenze patrimoniali (intero ammontare o quota costante) realizzate mediante cessione, conferimento in società, permuta, indennizzo anche in forma assicurativa o destinazione all'uso dell'ente o assegnazione agli associati o partecipanti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa di beni diversi da quelli da cui derivano i ricavi	000
D	10	Sopravvenienze attive (componenti positivi conseguiti a fronte di componenti negativi dedotti in precedenti esercizi o maggiori rispetto a quelli che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, insussistenza di componenti negativi dedotti in precedenti esercizi)	000
D	11	Eccedenze delle indennità (intero ammontare o quota costante) per perdita o danneggiamento di beni diversi da quelli da cui derivano ricavi, se l'indennità stessa è conseguita per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi	000
D	12	Altre sopravvenienze attive (indennità per il risarcimento di danni non relative a beni, proventi in denaro o in natura a titolo di contributi diversi da quelli che generano ricavi, valore normale dei beni in locazione finanziaria in caso di cessione del contratto)	.000
D	13	Ammontare dei proventi in denaro o in natura conseguiti da soggetti in contabilità ordinaria in precedenti esercizi, a titolo di contributi diversi da quelli che generano ricavi e accantonati in apposito fondo	000
D	14	Utili derivanti dalla partecipazione in società personali ed equiparate e in società ed enti soggetti all'IRPEG	000
D	15	Interessi attivi anche se diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) dell'art. 41 e altri redditi di capitale	000
D	16	Redditi degli immobili diversi da quelli strumentali e da quelli alla cui produzione e/o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché proventi degli immobili strumentali per natura relativi all'impresa	000
D	17	Rimanenze finali relative a prodotti in corso di lavorazione e a servizi non di durata ultrannuale	000
D	18	Rimanenze finali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti	.000
D	19	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	.000
D	20	Rimanenze finali relative ad azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e ad altri titoli in serie o di massa se rientranti fra i beni dell'impresa	000
D	21	Ammontare dei fondi di cui agli articoli 70, 71, 72 e 73, indicati nei bilanci dei soggetti in regime ordinario nell'anno 1991, non iscritti nel registro degli acquisti IVA o nell'apposito registro (D M 27 settembre 1989, n 352)	.000
D	22	**A) TOTALE COMPONENTI POSITIVI**	000

(1) Vedere istruzioni

		COMPONENTI NEGATIVI	
D	23	Esistenze iniziali relative a prodotti in corso di lavorazione e a servizi non di durata ultrannuale	1 000
D	24	Esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati merci e prodotti finiti	000
D	25	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	000
D	26	Esistenze iniziali relative ad azioni e titoli similari obbligazioni e titoli similari e ad altri titoli in serie o di massa se rientranti tra i beni dell impresa	000
D	27	Costo di acquisto di materie prime e sussidiarie semilavorati e merci	000
D	28	Costo di acquisto di azioni e titoli similari di obbligazioni e titoli similari e di altri titoli in serie o di massa	000
D	29	Costo per l acquisizione di servizi	000
D	30	Spese per prestazioni di lavoro dipendente (stipendi salari quote T F R compensi in natura partecipazione agli utili ecc)	000
D	31	Spese per altre prestazioni di lavoro (compensi e quote di indennità maturate nel periodo d'imposta)	000
D	32	Partecipazioni agli utili spettanti agli associati di associazione in partecipazione	000
D	33	Interessi passivi	000
D	34	Imposte deducibili e contributi ad associazioni sindacali e di categoria	000
D	35	Spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di dipendenti, sostenute per specifiche finalità	000
D	36	Minusvalenze patrimoniali	000
D	37	Sopravvenienze passive	000
D	38	Perdite di beni e perdite su crediti	000
D	39	Quote di ammortamento dei beni materiali ed immateriali (compresa l azienda in affitto o in usufrutto) di cui per ammortamento anticipato L 000 e per ammortamento del valore di avviamento L 000	000
D	40	Spese per l acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L 1 000 000	000
D	41	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione non portate ad incremento del costo dei beni strumentali ai quali si riferiscono	000
D	42	Canoni di locazione anche finanziaria, e/o di noleggio	000
D	43	Spese relative a più esercizi spese per studi e ricerche ☐ di pubblicità e di propaganda ☐, di rappresentanza (barrare la relativa casella se viene richiesta la deduzione in quote costanti)	000
D	44	Importo deducibile delle spese non documentate sostenute dagli intermediari e rappresentanti di commercio e dagli esercenti le attività indicate al primo comma dell art 1 del D M 13 ottobre 1979	000
D	45	Altri componenti negativi	000
D	46	• **B) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI**	000
D	47	Differenza tra componenti positivi e negativi ai fini IRPEG (totale A - totale B)	000
D	48	*a dedurre* Erogazioni liberali di cui agli artt 65 comma 2 e 10 comma 1 lettera r) del T U I R e all art 3 della legge 29 novembre 1990 n 370	000
D	49	**C) REDDITO NETTO O PERDITA** (da riportare al rigo 21 del Mod 760/B)	000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

		COMPONENTI POSITIVI	
D	50	Differenza di cui al rigo D47, se di segno positivo	000
D	51	Perdite derivanti da attività commerciali esercitate all estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate	000
D	52	Perdite derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice	000
D	53	Altri componenti positivi	000
D	54	**D) TOTALE COMPONENTI POSITIVI**	000

		COMPONENTI NEGATIVI	
D	55	Differenza di cui al rigo D47, se di segno negativo	000
D	56	Redditi derivanti da attività commerciali esercitate all estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate	000
D	57	Redditi derivanti dalla partecipazione in società personali ed equiparate nonché in società ed enti soggetti all IRPEG	000
D	58	Redditi degli immobili di cui al rigo D16 (con esclusione dei proventi degli immobili strumentali per natura)	000
D	59	Altri componenti negativi	000
D	60	**E) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI**	000

D	61	Differenza tra componenti positivi e negativi ai fini ILOR (totale D - totale E) (per gli enti non residenti vedere istruzioni)	1 000
D	62	*a dedurre* ammontare dei redditi esenti ai fini ILOR	000
D	63	Reddito al lordo delle erogazioni liberali (sottrarre l'importo di rigo D62 da quello di rigo D61) (indicare zero se il risultato è negativo)	000
D	64	*a dedurre* erogazioni liberali di cui agli artt 65, comma 2, e 10, comma 1, lettera *r*) del T U I R e all art 3 della legge 29 novembre 1990 n 370	000
D	65	**REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR** (da riportare al rigo 03 del Mod 760/B)	000

PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE (art 54 comma 4 e art 55, comma 2)			
D	66	Importo complessivo	000
D	67	Quota costante imputabile all esercizio	000

D	68	Versamento di cui all art. 4 comma 1 lett. d) L. 413/91 relativo a ricavi non annotati nelle scritture contabili (1)	Data versam		Modalità		Codice concess		000

ANNOTAZIONI ______________________________

____

____

____

OPZIONI DI CUI ALL'ART. 10 DEL D L 2 MARZO 1989, N 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DALLA LEGGE 27 APRILE 1989, N 154 E ALL'ART. 5, COMMA 3, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N 413 (AGRITURISMO):

- si comunica di aver optato, ai sensi dell'art 10 del D L n 69 del 1989, per il regime di contabilità ordinaria, a partire dall'anno 1993, (barrare la casella) ☐
- si comunica di aver optato, ai sensi dell'art 5, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n 413 per la determinazione del reddito nei modi ordinari (ovvero ai sensi dell'art 69 del T U I R), per il triennio 1993-1995 (barrare la casella) ☐

(1) Vedere istruzioni relative al rigo D8

Data ______

IL DICHIARANTE ______________

Mod. 760/C/93

REDDITI DI IMPRESA SENZA CONTABILITÀ SEPARATA

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

N. ord.						
		DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1	Codice attività 2	Anno di inizio attività 3	Codice secondo la preesistente codifica 4	Subcodice 5
C	1					
C	2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ — Comune 1	Prov. 2	Frazione, via, numero civico, scala e interno 3	C.A.P. 4	
C	3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI				

C	4	Ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, compresi quelli relativi all'attività istituzionale	1 .000
C	5	Spese e altri componenti negativi risultanti in bilancio	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

C	6	A) Ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa ai fini IRPEG	.000
		COMPONENTI NEGATIVI	
C	7	Spese e componenti negativi deducibili proporzionalmente nella misura stabilita dall'art. 109	.000
C	8	Quote di ammortamento, spese, canoni di locazione, relativi a beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciale e di altre attività, deducibili in misura pari al 50%	.000
C	9	Rendita catastale o canoni di locazione relativi ad immobili utilizzati promiscuamente nell'esercizio di attività commerciale e di altre attività, deducibili in misura pari al 50%	.000
C	10	**B) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI**	.000
C	11	C) **REDDITO NETTO O PERDITA** (A - B) (da riportare al rigo 20 del Mod. 760/B)	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

C	12	D) Ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa ai fini ILOR	.000
		COMPONENTI NEGATIVI	
C	13	Spese e componenti negativi deducibili proporzionalmente nella misura stabilita dall'art. 109	.000
C	14	Quote di ammortamento, spese, canoni di locazione, relativi a beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciale e di altre attività, deducibili in misura pari al 50%	.000
C	15	Rendita catastale o canoni di locazione relativi ad immobili utilizzati promiscuamente nell'esercizio di attività commerciale e di altre attività, deducibili in misura pari al 50%	.000
C	16	**E) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI**	.000
C	17	F) **REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR** (D - E) (da riportare al rigo 02 del Mod. 760/B) (indicare zero se negativo)	.000

PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE (art. 54, comma 4 e art. 55, comma 2)

C	18	Importo complessivo	.000
C	19	Quota costante imputabile all'esercizio	.000

ANNOTAZIONI: ______________________________

Data ____________ IL DICHIARANTE ______________________

Mod. 760/D/93
REDDITI D'IMPRESA
A CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

N ord		DESCRIZIONE DELL ATTIVITÀ ESERCITATA 1		Codice attività 2	Anno di inizio attività 3	Codice secondo la preesistente codifica 4	Subcodice 5
D	1						
D	2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ	Comune 1	Prov 2	Frazione via numero civico scala e interno 3		C A P 4
D	3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI					

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

COMPONENTI POSITIVI

D	4	Corrispettivi per le cessioni di beni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili esclusi quelli strumentali, e/o per le prestazioni di servizi (di cui L 000) (1)	1 000
D	5	Corrispettivi per le cessioni di titoli (azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e altri titoli in serie o di massa) se rientranti tra i beni dell'impresa	000
D	6	Altri proventi considerati ricavi (indennità conseguite a titolo di risarcimento per la perdita o il danneggiamento dei beni la cui cessione genera ricavi, contributi in denaro spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto, contributi in conto esercizio dello Stato e di altri enti pubblici)	000
D	7	Valore normale dei beni in natura anche a titolo di contributo, e dei beni destinati al consumo dell'ente o assegnati agli associati o partecipanti o destinati a finalità estranee all esercizio dell'impresa	000
D	8	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (1)	000
D	9	Plusvalenze patrimoniali (intero ammontare o quota costante) realizzate mediante cessione, conferimento in società, permuta, indennizzo anche in forma assicurativa o destinazione all'uso dell'ente o assegnazione agli associati e partecipanti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa di beni diversi da quelli da cui derivano i ricavi	000
D	10	Sopravvenienze attive (componenti positivi conseguiti a fronte di componenti negativi dedotti in precedenti esercizi o maggiori rispetto a quelli che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi insussistenza di componenti negativi dedotti in precedenti esercizi)	000
D	11	Eccedenza delle indennità (intero ammontare o quota costante) per perdita o danneggiamento di beni diversi da quelli da cui derivano ricavi, se l'indennità stessa è conseguita per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi	000
D	12	Altre sopravvenienze attive (indennità per il risarcimento di danni non relative a beni, proventi in denaro o in natura a titolo di contributi diversi da quelli che generano ricavi, valore normale dei beni in locazione finanziaria in caso di cessione del contratto)	000
D	13	Ammontare dei proventi in denaro o in natura conseguiti da soggetti in contabilità ordinaria in precedenti esercizi, a titolo di contributi diversi da quelli che generano ricavi e accantonati in apposito fondo	000
D	14	Utili derivanti dalla partecipazione in società personali ed equiparate e in società ed enti soggetti all'IRPEG	000
D	15	Interessi attivi anche se diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) dell art 41 e altri redditi di capitale	000
D	16	Redditi degli immobili diversi da quelli strumentali e da quelli alla cui produzione e/o al cui scambio è diretta l attività dell'impresa, nonché proventi degli immobili strumentali per natura relativi all impresa	000
D	17	Rimanenze finali relative a prodotti in corso di lavorazione e a servizi non di durata ultrannuale	000
D	18	Rimanenze finali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati merci e prodotti finiti	.000
D	19	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	.000
D	20	Rimanenze finali relative ad azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e ad altri titoli in serie o di massa se rientranti fra i beni dell'impresa	000
D	21	Ammontare dei fondi di cui agli articoli 70, 71, 72 e 73, indicati nei bilanci dei soggetti in regime ordinario nell anno 1991, non iscritti nel registro degli acquisti IVA o nell'apposito registro (D M 27 settembre 1989, n 352)	.000
D	22	**A) TOTALE COMPONENTI POSITIVI**	000

(1) Vedere istruzioni

		COMPONENTI NEGATIVI	
D	23	Esistenze iniziali relative a prodotti in corso di lavorazione e a servizi non di durata ultrannuale	000
D	24	Esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti	000
D	25	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	000
D	26	Esistenze iniziali relative ad azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e ad altri titoli in serie o di massa se rientranti tra i beni dell impresa	000
D	27	Costo di acquisto di materie prime e sussidiarie semilavorati e merci	000
D	28	Costo di acquisto di azioni e titoli similari di obbligazioni e titoli similari e di altri titoli in serie o di massa	000
D	29	Costo par l'acquisizione di servizi	000
D	30	Spese per prestazioni di lavoro dipendente (stipendi salari, quote T F R , compensi in natura partecipazione agli utili, ecc)	000
D	31	Spese per altre prestazioni di lavoro (compensi e quote di indennità maturate nel periodo d imposta)	000
D	32	Partecipazioni agli utili spettanti agli associati di associazione in partecipazione	000
D	33	Interessi passivi	000
D	34	Imposte deducibili e contributi ad associazioni sindacali e di categoria	000
D	35	Spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di dipendenti sostenute per specifiche finalità	000
D	36	Minusvalenze patrimoniali	000
D	37	Sopravvenienze passive	000
D	38	Perdite di beni e perdite su crediti	000
D	39	Quote di ammortamento dei beni materiali ed immateriali (compresa l azienda in affitto o in usufrutto) di cui per ammortamento anticipato L 000 e per ammortamento del valore di avviamento L 000	000
D	40	Spese per l acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L 1 000 000	000
D	41	Spese di manutenzione, riparazione ammodernamento e trasformazione non portate ad incremento del costo dei beni strumentali ai quali si riferiscono	000
D	42	Canoni di locazione, anche finanziaria, e/o di noleggio	000
D	43	Spese relative a piu esercizi spese per studi e ricerche ☐ di pubblicità e di propaganda ☐ di rappresentanza (barrare la relativa casella se viene richiesta la deduzione in quote costanti)	000
D	44	Importo deducibile delle spese non documentate sostenute dagli intermediari e rappresentanti di commercio e dagli esercenti le attività indicate al primo comma dell art 1 del D M 13 ottobre 1979	000
D	45	Altri componenti negativi	000
D	46	**B) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI**	000
D	47	Differenza tra componenti positivi e negativi ai fini IRPEG (totale A - totale B)	000
D	48	*a dedurre* Erogazioni liberali di cui agli artt 65 comma 2 e 10 comma 1 lettera r) del T U I R e all art 3 della legge 29 novembre 1990, n 370	000
D	49	**C) REDDITO NETTO O PERDITA** (da riportare al rigo 21 del Mod 760/B)	000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

		COMPONENTI POSITIVI	
D	50	Differenza di cui al rigo D47, se di segno positivo	000
D	51	Perdite derivanti da attività commerciali esercitate all estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate	000
D	52	Perdite derivanti dalla partecipazione in società semplici in nome collettivo e in accomandita semplice	000
D	53	Altri componenti positivi	000
D	54	**D) TOTALE COMPONENTI POSITIVI**	000

		COMPONENTI NEGATIVI	
D	55	Differenza di cui al rigo D47 se di segno negativo	000
D	56	Redditi derivanti da attività commerciali esercitate all estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate	000
D	57	Redditi derivanti dalla partecipazione in società personali ed equiparate, nonché in società ed enti soggetti all IRPEG	000
D	58	Redditi degli immobili di cui al rigo D16 (con esclusione dei proventi degli immobili strumentali per natura)	000
D	59	Altri componenti negativi	000
D	60	**E) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI**	000

D	61	Differenza tra componenti positivi e negativi ai fini ILOR (totale D - totale E) (per gli enti non residenti vedere istruzioni)	1 000
D	62	*a dedurre* ammontare dei redditi esenti ai fini ILOR	000
D	63	Reddito al lordo delle erogazioni liberali (sottrarre l'importo di rigo D62 da quello di rigo D61) (indicare zero se il risultato è negativo)	000
D	64	*a dedurre* erogazioni liberali di cui agli artt 65 comma 2, e 10, comma 1 lettera r), del T U I R e all'art 3 della legge 29 novembre 1990 n 370	000
D	65	**REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR** (da riportare al rigo 03 del Mod 760/B)	000

		PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE (art 54 comma 4 e art 55 comma 2)	
D	66	Importo complessivo	000
D	67	Quota costante imputabile all'esercizio	000

D	68	Versamento di cui all art. 4 comma 1 lett. d) L. 413/91 relativo a ricavi non annotati nelle scritture contabili (1)	Data versam		Modalità		Codice concess		000

ANNOTAZIONI ______________________________

____

____

____

OPZIONI DI CUI ALL'ART 10 DEL D L 2 MARZO 1989, N 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DALLA LEGGE 27 APRILE 1989, N. 154 E ALL'ART 5, COMMA 3, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N 413 (AGRITURISMO),

- si comunica di aver optato, ai sensi dell'art 10 del D L n 69 del 1989, per il regime di contabilità ordinaria, a partire dall'anno 1993, (barrare la casella) ☐
- si comunica di aver optato, ai sensi dell'art 5, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n 413 per la determinazione del reddito nei modi ordinari (ovvero ai sensi dell'art 69 del T U I R), per il triennio 1993-1995 (barrare la casella) ☐

(1) Vedere istruzioni relative al rigo D8

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________________________

Mod. 760/E1/93
REDDITO DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI

ESEMPLARE PER L ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

SEZIONE I - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO NORMALIZZATO ALLA FASCIA BASE (1)

N ord		Fascia qualità	REDDITO AGRARIO (2) 1	COEFFICIENTE DI NORMALIZZAZIONE 2	REDDITO AGRARIO NORMALIZZATO 3
E1	1	I		56,389	
E1	2	II		32,222	
E1	3	III		37,593	
E1	4	IV		13,426	
E1	5	V		11,934	
E1	6	VI		1,000	
				TOTALE A reddito agrario normalizzato (sommare gli importi da rigo **E1 1** a rigo **E1 6**)	

SEZIONE II - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI ANIMALI NORMALIZZATO ALLA SPECIE BASE

N Ord		SPECIE ANIMALE	NUMERO CAPI ALLEVATI 1	COEFFICIENTE DI NORMALIZZAZIONE 2	NUMERO CAPI NORMALIZZATI 3
E1	7	Bovini e bufalini da riproduzione		1 750,000	
E1	8	Vitelloni		1 050,000	
E1	9	Manze		600,000	
E1	10	Vitelli		250,000	
E1	11	Suini da riproduzione		700,000	
E1	12	Suinetti		20,000	
E1	13	Suini leggeri da macello		200,000	
E1	14	Suini pesanti da macello		300,000	
E1	15	Polli e fagiani da riproduzione		29,500	
E1	16	Galline ovaiole		18,500	
E1	17	Polli da allevamento e fagiani		3,500	
E1	18	Polli da carne		2,375	
E1	19	Galletto		1,000	
E1	20	Tacchini da riproduzione		48,000	
E1	21	Tacchini da carne leggeri		8,500	
E1	22	Tacchini da carne pesanti		15,000	
E1	23	Anatre e oche da riproduzione		32,000	
E1	24	Anatre oche, capponi		10,000	
E1	25	Faraone da riproduzione		14,500	
E1	26	Faraone		3,000	
E1	27	Starne, pernici e coturnici da riproduzione		9,500	
E1	28	Starne, pernici e coturnici		3,000	
E1	29	Piccioni e quaglie da riproduzione		9,500	
E1	30	Piccioni, quaglie e altri volatili		1,000	
E1	31	Conigli e porcellini d india da riproduzione		21,500	
E1	32	Conigli e porcellini d india		3,375	
E1	33	Lepri, visoni cincillà e nutrie		25,000	
E1	34	Volpi		115,000	
E1	35	Ovini e caprini da riproduzione		230,000	
E1	36	Agnelloni e caprini da carne		36,500	
E1	37	Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q li (3)		320,000	
E1	38	Pesci, crostacei e molluschi da consumo q li (3)		200,000	
E1	39	Cinghiali e cervi		250,000	
E1	40	Daini, caprioli e mufloni		125,000	
E1	41	Equini da riproduzione		1 300,000	
E1	42	Puledri		500,000	
E1	43	Alveari (famiglie) (3)		200,000	
E1	44	Lumache consum q li (3)		200,000	
				TOTALE B numero dei capi normalizzati (da riportare al rigo **E1 45**, col 1)	

SEZIONE III - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI SENSI DELL'ART 78 DEL T.U.I.R

N ord		TOTALE B 1	CAPI ALLEVABILI NEI LIMITI DELL ART 29 TOTALE A × 372,4 / 100 000 2	NUMERO DI CAPI ECCEDENTI (col 1 — col 2) 3	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE (33,33 × 2) 4	REDDITO DI ALLEVAMENTO ECCEDENTE 5
E1	45				66,66	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

E1	46	Reddito di allevamento (riportare l importo del rigo E1 45 col 5)	.000
E1	47	Redditi esenti ai fini ILOR	.000
E1	48	Reddito al netto delle esenzioni (sottrarre l'importo di rigo E1 47 da quello di rigo E1 46)	.000

(1) I redditi della sezione I non vanno arrotondati
(2) Vanno riportati in questa colonna i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento posseduti o condotti in affitto
(3) Per le specie di pesci lumache ed alveari l unità di allevamento è riferita rispettivamente al quintale ed alla famiglia

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________________________

Mod. 760/E1/93
REDDITO DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

SEZIONE I - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO NORMALIZZATO ALLA FASCIA BASE (1)

N ord		Fascia qualità	REDDITO AGRARIO (2) 1	COEFFICIENTE DI NORMALIZZAZIONE 2	REDDITO AGRARIO NORMALIZZATO 3	N ord		Fascia qualità	REDDITO AGRARIO (2) 1	COEFFICIENTE DI NORMALIZZAZIONE 2	REDDITO AGRARIO NORMALIZZATO 3
E1	1	I		56,389		E1	4	IV		13,426	
E1	2	II		32,222		E1	5	V		11,934	
E1	3	III		37,593		E1	6	VI		1,000	
TOTALE A reddito agrario normalizzato (sommare gli importi da rigo E1 1 a rigo E1 6)											

SEZIONE II - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI ANIMALI NORMALIZZATO ALLA SPECIE BASE

N Ord		SPECIE ANIMALE	NUMERO CAPI ALLEVATI 1	COEFFICIENTE DI NORMALIZZAZIONE 2	NUMERO CAPI NORMALIZZATI 3
E1	7	Bovini e bufalini da riproduzione		1 750,000	
E1	8	Vitelloni		1 050,000	
E1	9	Manze		600,000	
E1	10	Vitelli		250,000	
E1	11	Suini da riproduzione		700,000	
E1	12	Suinetti		20,000	
E1	13	Suini leggeri da macello		200,000	
E1	14	Suini pesanti da macello		300,000	
E1	15	Polli e fagiani da riproduzione		29,500	
E1	16	Galline ovaiole		18,500	
E1	17	Polli da allevamento e fagiani		3,500	
E1	18	Polli da carne		2,375	
E1	19	Galletto		1,000	
E1	20	Tacchini da riproduzione		48,000	
E1	21	Tacchini da carne leggeri		8,500	
E1	22	Tacchini da carne pesanti		15,000	
E1	23	Anatre e oche da riproduzione		32,000	
E1	24	Anatre, oche, capponi		10,000	
E1	25	Faraone da riproduzione		14,500	
E1	26	Faraone		3,000	
E1	27	Starne, pernici e coturnici da riproduzione		9,500	
E1	28	Starne, pernici e coturnici		3,000	
E1	29	Piccioni e quaglie da riproduzione		9,500	
E1	30	Piccioni, quaglie e altri volatili		1,000	
E1	31	Conigli e porcellini d'India da riproduzione		21,500	
E1	32	Conigli e porcellini d India		3,375	
E1	33	Lepri, visoni, cincillà e nutrie		25,000	
E1	34	Volpi		115,000	
E1	35	Ovini e caprini da riproduzione		230,000	
E1	36	Agnelloni e caprini da carne		36,500	
E1	37	*Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q li (3)*		320,000	
E1	38	Pesci, crostacei e molluschi da consumo q li (3)		200,000	
E1	39	Cinghiali e cervi		250,000	
E1	40	Daini, caprioli e mufloni		125,000	
E1	41	Equini da riproduzione		1,300,000	
E1	42	Puledri		500,000	
E1	43	Alveari (famiglie) (3)		200,000	
E1	44	*Lumache consum q li (3)*		200,000	
TOTALE B numero dei capi normalizzati (da riportare al rigo E1 45, col 1)					

SEZIONE III DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI SENSI DELL'ART 78 DEL T U I R

N ord		TOTALE B 1	CAPI ALLEVABILI NEI LIMITI DELL ART 29 TOTALE A × 372,4 / 100 000 2	NUMERO DI CAPI ECCEDENTI (col 1 — col 2) 3	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE (33,33 × 2) 4	REDDITO DI ALLEVAMENTO ECCEDENTE 5
E1	45				66,66	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

E1	46	*Reddito di allevamento (riportare l'importo del rigo E1 45 col 5)*	000
E1	47	Redditi esenti ai fini ILOR	000
E1	48	Reddito al netto delle esenzioni (sottrarre l'importo di rigo E1 47 da quello di rigo E1 46)	.000

(1) I redditi della sezione I non vanno arrotondati
(2) Vanno riportati in questa colonna i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l allevamento posseduti o condotti in affitto
(3) Per le specie di pesci lumache ed alveari l unità di allevamento è riferita rispettivamente al quintale ed alla famiglia

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________________________

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

N ord			1 Somme percepite	2 Credito d'imposta	3 Importo delle ritenute subite
G	1	Utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali, residenti nel territorio dello Stato dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983	000	000	000
G	2	Utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali, residenti nel territorio dello Stato, prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983	000	000	000
G	3	Utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all art 87, lett b) dopo la chiusura dell esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988	000	000	000
G	4	Utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art 87, lett b), prima della chiusura dell esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988	000		000
G	5	Utili anche in natura distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo (1)	000		000
G	6	Utili anche in natura, derivanti dalla partecipazione in enti di cui all'art 87, lettera c)	000		000
G	7	Interessi ed altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito	000		000
G	8	Interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione	000		000
G	9	Proventi derivanti da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari	000		
G	10	Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile	000		000
G	11	Compensi percepiti per prestazioni di fideiussioni o di altre garanzie	000		.000
G	12	Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da quelli indicati nel primo comma dell art 2554 del codice civile se l apporto non è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e le somme o il valore normale dei beni apportati	000		000
G	13	Utili corrisposti da società o enti che gestiscono masse patrimoniali altrui, compresa la differenza tra l ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione	000		000
G	14	Ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale	000		000
G	15	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di reddito di capitale	000		000
G	16	Redditi di capitale di fonte estera assoggettabili a tassazione separata	000		
G	17	**A) TOTALI** (sommare gli importi da rigo G 1 a rigo G 16)	.000	.000	000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

			1
G	18	Redditi percepiti di cui alla lettera A, col 1	000
G	19	Utili di cui ai righi da G 1 a G 6	000
G	20	Redditi di capitale prodotti all estero	000
G	21	**B) REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR** (sottrarre dall'importo di rigo G 18 gli importi dei righi G 19 e G 20) (da riportare al rigo 07 del Mod 760/B)	000

(1) Vedere istruzioni

Data ________________ IL DICHIARANTE ______________________________

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

N ord			1 Somme percepite	2 Credito d'imposta	3 Importo delle ritenute subite
G	1	Utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali residenti nel territorio dello Stato, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983	000	000	000
G	2	Utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali, residenti nel territorio dello Stato, prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983	000	000	000
G	3	Utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b), dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988	000	000	000
G	4	Utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b), prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988	000		000
G	5	Utili anche in natura distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo (1)	000		000
G	6	Utili anche in natura derivanti dalla partecipazione in enti di cui all'art. 87, lettera c)	000		000
G	7	Interessi ed altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito	000		000
G	8	Interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione	000		000
G	9	Proventi derivanti da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari	000		
G	10	Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile	000		000
G	11	Compensi percepiti per prestazioni di fideiussioni o di altre garanzie	000		000
G	12	Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da quelli indicati nel primo comma dell'art. 2554 del codice civile, se l'apporto non è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e le somme o il valore normale dei beni apportati	000		000
G	13	Utili corrisposti da società o enti che gestiscono masse patrimoniali altrui, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione	000		000
G	14	Ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale	000		000
G	15	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di reddito di capitale	000		000
G	16	Redditi di capitale di fonte estera assoggettabili a tassazione separata	000		
G	17	**A) TOTALI** (sommare gli importi da rigo G 1 a rigo G 16)	000	000	000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

G	18	Redditi percepiti di cui alla lettera A, col. 1	000
G	19	Utili di cui ai righi da G 1 a G 6	000
G	20	Redditi di capitale prodotti all'estero	000
G	21	**B) REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR** (sottrarre dall'importo di rigo G 18 gli importi dei righi G 19 e G 20) (da riportare al rigo 07 del Mod. 760/B)	000

(1) Vedere istruzioni

Data ____________________ IL DICHIARANTE ________________________________

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

Mod. 760/H/93
REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

H		1 codice fiscale	2 ragione sociale			3 contabilità ordinaria
		4 codice attività	5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione via e numero civico	8 c a p
H	1					☐
H	2	1	2			3 ☐
		4	5	6	7	8
H	3	1	2			3 ☐
		4	5	6	7	8
H	4	1	2			3 ☐
		4	5	6	7	8
H	5	1	2			3 ☐
		4	5	6	7	8
H	6	1	2			3 ☐
		4	5	6	7	8
H	7	1	2			3 ☐
		4	5	6	7	8
H	8	1	2			3 ☐
		4	5	6	7	8

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE E DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

N ord		1 REDDITO (o perdita) DELLA SOCIETÀ	IRPEG — Quote imputabili al socio dichiarante			ILOR (soltanto per i soggetti partecipanti a GEIE)
			2 del reddito (o perdita)	3 del credito d'imposta sui dividendi	4 delle ritenute d'acconto	5 Quote di reddito
H	1	000	000	000	.000	000
H	2	000	000	000	000	.000
H	3	000	000	000	.000	000
H	4	.000	000	000	000	000
H	5	000	000	000	000	000
H	6	000	000	.000	000	000
H	7	000	000	000	000	000
H	8	000	000	000	000	000
H	9	TOTALI (sommare gli importi da rigo H 1 a rigo H 8)	000	000	.000	.000
H	10	Ammontare delle perdite di società di persone in contabilità ordinaria	.000			

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________________

Mod. 760/H/93

REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

H 1	1 codice fiscale	2 ragione sociale				3 contabilità ordinaria ☐
	4 codice attività	5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione via e numero civico		8 c a p
H 2	1	2				3 ☐
	4	5	6	7		8
H 3	1	2				3 ☐
	4	5	6	7		8
H 4	1	2				3 ☐
	4	5	6	7		8
H 5	1	2				3 ☐
	4	5	6	7		8
H 6	1	2				3 ☐
	4	5	6	7		8
H 7	1	2				3 ☐
	4	5	6	7		8
H 8	1	2				3 ☐
	4	5	6	7		8

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE E [illegible]

N ord	1 REDDITO (o perdita) DELLA SOCIETÀ	IRPEG Quote imputabili al socio dichiarante			ILOR (soltanto per i soggetti partecipanti a GEIE)
		2 del reddito (o perdita)	3 del credito d'imposta sui dividendi	4 delle ritenute d acconto	5 Quote di reddito
H 1	.000	000	000	.000	000
H 2	000	000	000	000	000
H 3	000	000	000	000	000
H 4	.000	000	000	000	000
H 5	000	000	000	000	000
H 6	000	000	.000	.000	000
H 7	000	000	.000	000	.000
H 8	000	000	.000	000	000
H 9	TOTALI (sommare gli importi da rigo H 1 a rigo H 8)	000	.000	000	.000
H 10	Ammontare delle perdite di società di persone in contabilità ordinaria	000			

Data ____________ IL DICHIARANTE ____________________

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

Mod. 760/I/93

REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

N. ord.		DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1			Codice attività 2	Anno di inizio 3
I	1					
I	2	LUOGO DI ESERC. DELL'ATTIV. — Comune 1	Prov. 2	Frazione, via, numero civico, scala o interno 3		C.A.P. 4
I	3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI				
I	4	Quote di indennità di quiescenza e di previdenza maturate nell'anno				1 .000
I	5	Ammontare delle ritenute d'acconto subite (da riportare al rigo 44 del Mod. 760/B)				.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

I	6	Compensi lordi, in denaro e in natura, al netto dell'IVA, derivanti da attività professionale o artistica, compresi quelli di cui all'art. 49, comma 2, lett. a)	.000
I	7	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di redditi	.000
I	8	Compensi non annotati nelle scritture contabili (1)	.000
I	9	A) **TOTALE COMPENSI** (sommare gli importi da rigo I 6 a rigo I 8)	.000
I	10	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000	.000
I	11	Quote di ammortamento degli altri beni strumentali compresi gli immobili destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività	.000
I	12	Spese per il personale dipendente e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	.000
I	13	Compensi corrisposti a terzi	.000
I	14	Canoni di locazione anche finanziaria e/o di noleggio	.000
I	15	Interessi passivi	.000
I	16	Premi di assicurazione inerenti l'esercizio dell'arte e della professione	.000
I	17	Spese per energia elettrica	.000
I	18	Spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi (ammontare sostenuto L. .000) Ammontare deducibile (massimo 2% di rigo I 9)	.000
I	19	Spese di rappresentanza (ammontare sostenuto L. .000) Ammontare deducibile (massimo 1% di rigo I 9)	.000
I	20	Spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale (50% del relativo ammontare)	.000
I	21	Altre spese documentate	.000
I	22	B) **TOTALE SPESE ED ONERI DEDUCIBILI** (sommare gli importi da rigo I 10 a rigo I 21)	.000
I	23	**REDDITO NETTO (O PERDITA)** (totale A - totale B) (da riportare al rigo 27 del Mod. 760/B)	.000

I	24	Versamento di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), L. 413/91 relativo a compensi non annotati nelle scritture contabili (1)	Data versam.		Modalità	Codice concess.		.000

OPZIONE DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.L. 2 MARZO 1989, N. 69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 27 APRILE 1989, N. 154.

Ai fini della tenuta della contabilità, si comunica di aver optato, ai sensi della disposizione sopra citata, per il regime di contabilità ordinaria. (Barrare la casella) ☐

(1) Vedere istruzioni relative al rigo D 8.

Data ____________ IL DICHIARANTE ____________

Mod. 760/I/93

REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

N. ord.		DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1	Codice attività 2	Anno di inizio 3
I	1			
I	2	LUOGO DI ESERC. DELL'ATTIV. — Comune 1 / Prov. 2 / Frazione, via, numero civico, scala e interno 3		C.A.P. 4
I	3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI		
I	4	Quote di indennità di quiescenza e di previdenza maturate nell'anno	1	.000
I	5	Ammontare delle ritenute d'acconto subite (da riportare al rigo 44 del Mod. 760/B)		.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

I	6	Compensi lordi, in denaro e in natura, al netto dell'IVA, derivanti da attività professionale o artistica, compresi quelli di cui all'art. 49, comma 2, lett. a)	.000
I	7	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di redditi	.000
I	8	Compensi non annotati nelle scritture contabili (1)	.000
I	9	A) **TOTALE COMPENSI** (sommare gli importi da rigo I 6 a rigo I 8)	.000
I	10	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000	.000
I	11	Quote di ammortamento degli altri beni strumentali compresi gli immobili destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività	.000
I	12	Spese per il personale dipendente e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	.000
I	13	Compensi corrisposti a terzi	.000
I	14	Canoni di locazione anche finanziaria e/o di noleggio	.000
I	15	Interessi passivi	.000
I	16	Premi di assicurazione inerenti l'esercizio dell'arte e della professione	.000
I	17	Spese per energia elettrica	.000
I	18	Spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi (ammontare sostenuto L. .000) Ammontare deducibile (massimo 2% di rigo I 9)	.000
I	19	Spese di rappresentanza (ammontare sostenuto L. .000) Ammontare deducibile (massimo 1% di rigo I 9)	.000
I	20	Spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale (50% del relativo ammontare)	.000
I	21	Altre spese documentate	.000
I	22	B) **TOTALE SPESE ED ONERI DEDUCIBILI** (sommare gli importi da rigo I 10 a rigo I 21)	.000
I	23	**REDDITO NETTO (O PERDITA)** (totale A - totale B) (da riportare al rigo 27 del Mod. 760/B)	.000

I	24	Versamento di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), L. 413/91 relativo a compensi non annotati nelle scritture contabili (1)	Data versam.		Modalità	Codice concess.		.000

OPZIONE DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.L. 2 MARZO 1989, N. 69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 27 APRILE 1989, N. 154.

Ai fini della tenuta della contabilità, si comunica di aver optato, ai sensi della disposizione sopra citata, per il regime di contabilità ordinaria. (Barrare la casella) ☐

(1) Vedere istruzioni relative al rigo D 8.

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________________

Mod. 760/L/93 REDDITI DIVERSI

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

SEZIONE I - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

	N ord	PROVENTI	
L	1	Corrispettivi di cui all art 81 lett a) (lottizzazione di terreni ecc)	1 000
L	2	Corrispettivi di cui all art 81, lett b) (rivendita di beni immobili nel quinquennio e cessioni di terreni edificabili)	000
L	3	Indennità di esproprio e altre somme ex art 11 commi 5 6 e 7, legge n 413 del 1991	000
L	4	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime quartesi ecc) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	000
L	5	Redditi di beni immobili situati all estero	000
L	6	Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell ingegno di invenzioni industriali, ecc , non conseguiti dall autore o dall inventore	000
L	7	Proventi di cui all art 81, lett h) derivanti dall utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	000
L	8	Proventi di cui all art 81 lett h), derivanti da affitto e concessione in usufrutto di aziende	000
L	9	Corrispettivi derivanti dalla vendita dell'unica azienda in precedenza data in affitto o concessa in usufrutto	000
L	10	Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente	000
L	11	Compensi derivanti da attività non abituali di lavoro autonomo esercitate in Italia o dall assunzione di obblighi di fare non fare o permettere	000
L	12	A) TOTALE PROVENTI	000
		COSTI E ONERI	
L	13	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo L 1	000
L	14	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo L 2	000
L	15	Prezzo di acquisto dei terreni di cui al rigo L 3	000
L	16	Spese inerenti alle attività di cui al rigo L 7	000
L	17	Spese inerenti alle attività di cui al rigo L 8	000
L	18	Costo non ammortizzato relativo all azienda ceduta di cui al rigo L 9	000
L	19	Spese inerenti alle attività commerciali di cui al rigo L 10	000
L	20	Spese inerenti alle attività di lavoro autonomo di cui al rigo L 11	000
L	21	B) TOTALE COSTI E ONERI	000
L	22	C) REDDITO NETTO (totale A - totale B) (riportare al rigo 28 del Mod 760/B)	000
L	23	Ritenute d'acconto subite (riportare al rigo 44 del Mod 760/B)	000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

L	24	Reddito di cui alla lettera C	000
L	25	Reddito netto derivante da attività non abituali di lavoro autonomo (sottrarre l importo di rigo L 20 da quello di rigo L 11)	000
L	26	Redditi di beni immobili situati all estero e altri redditi prodotti all estero	000
L	27	**REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR** (sottrarre dall importo di rigo L 24 gli importi dei righi L 25 e L 26) (da riportare al rigo 09 del Mod 760/B)	000

SEZIONE II - PLUSVALENZE INDENNITÀ ED ALTRE SOMME PERCEPITE A SEGUITO DI ATTI E PROVVEDIMENTI ESPROPRIATIVI DI OCCUPAZIONE ECC E/O ESS SUCCESS VALENTE AL 31 12 1988 E FINO AL 31 12 1991 [illegible] commi 9 della legge 30 12 1991 n 413

VERSAMENTO II RATA

L	28	Imposta sostitutiva	Data vers		Modalità		Codice concess		000
L	29	ILOR	Data vers		Modalità		Codice concess		000
L	30	IRPEG	Data vers		Modalità		Codice concess		000

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________________

Mod. 760/L/93

REDDITI DIVERSI

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

SEZIONE I - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

N. ord.			
		PROVENTI	
L	1	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. a) (lottizzazione di terreni, ecc)	.000
L	2	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. b) (rivendita di beni immobili nel quinquennio e cessioni di terreni edificabili)	.000
L	3	Indennità di esproprio e altre somme ex art. 11, commi 5, 6 e 7, legge n. 413 del 1991	.000
L	4	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, ecc.) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	.000
L	5	Redditi di beni immobili situati all'estero	.000
L	6	Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali, ecc., non conseguiti dall'autore o dall'inventore	.000
L	7	Proventi di cui all'art. 81, lett. h), derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	.000
L	8	Proventi di cui all'art. 81, lett. h), derivanti da affitto e concessione in usufrutto di aziende	.000
L	9	Corrispettivi derivanti dalla vendita dell'unica azienda in precedenza data in affitto o concessa in usufrutto	.000
L	10	Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente	.000
L	11	Compensi derivanti da attività non abituali di lavoro autonomo esercitate in Italia o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere	.000
L	12	A) **TOTALE PROVENTI**	.000
		COSTI E ONERI	
L	13	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo L 1	.000
L	14	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo L 2	.000
L	15	Prezzo di acquisto dei terreni di cui al rigo L 3	.000
L	16	Spese inerenti alle attività di cui al rigo L 7	.000
L	17	Spese inerenti alle attività di cui al rigo L 8	.000
L	18	Costo non ammortizzato relativo all'azienda ceduta di cui al rigo L 9	.000
L	19	Spese inerenti alle attività commerciali di cui al rigo L 10	.000
L	20	Spese inerenti alle attività di lavoro autonomo di cui al rigo L 11	.000
L	21	B) **TOTALE COSTI E ONERI**	.000
L	22	C) **REDDITO NETTO** (totale A - totale B) (riportare al rigo 28 del Mod. 760/B)	.000
L	23	**Ritenute d'acconto subite** (riportare al rigo 44 del Mod. 760/B)	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

L	24	Reddito di cui alla lettera C	.000
L	25	Reddito netto derivante da attività non abituali di lavoro autonomo (sottrarre l'importo di rigo L 20 da quello di rigo L 11)	.000
L	26	Redditi di beni immobili situati all'estero e altri redditi prodotti all'estero	.000
L	27	**REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR** (sottrarre dall'importo di rigo L 24 gli importi dei righi L 25 e L 26) (da riportare al rigo 09 del Mod. 760/B)	.000

SEZIONE II - PLUSVALENZE, INDENNITÀ ED ALTRE SOMME PERCEPITE A SEGUITO DI ATTI E PROVVEDIMENTI ESPROPRIATIVI DI OCCUPAZIONE, ECC. EMESSI SUCCESSIVAMENTE AL 31-12-1988 E FINO AL 31-12-1991 (art. 11, comma 9, della legge 30-12-1991, n. 413)

VERSAMENTO II RATA

L	28	Imposta sostitutiva	Data vers.		Modalità		Codice concess.		.000
L	29	ILOR	Data vers.		Modalità		Codice concess.		.000
L	30	IRPEG	Data vers.		Modalità		Codice concess.		.000

Data ____________ IL DICHIARANTE ____________________

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

Mod. 760/N/93

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

RIVALUTAZIONE DEI BENI DELL'IMPRESA E SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE ASSOGGETTATO AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

SEZIONE I - VERSAMENTO II e III RATA - (RIVALUTAZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'IMPRESA, ai sensi della L. n. 413 del 1991)

N. Ord.								1 Importo
N	1	IMPORTO VERSATO (II rata)	Data vers.		Modalità	Codice concess.		.000
N	2	IMPORTO VERSATO (III rata)	Data vers.		Modalità	Codice concess.		.000

SEZIONE II - VERSAMENTO II RATA - (ENTI E SOCIETÀ DI CUI ALLA L. n. 218 del 1990) RIVALUTAZIONE BENI DELL'IMPRESA E SMOBILIZZO FONDO DI RIVALUTAZIONE ai sensi della L. n. 408 del 1990

a) RIVALUTAZIONE DEI BENI DELL'IMPRESA

N. Ord.								1 Importo
N	3	IMPORTO VERSATO COMPRENSIVO DEGLI INTERESSI	Data vers.		Modalità	Codice concess.		.000

b) SMOBILIZZO DEL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE

N. Ord.								1 Importo
N	4	IMPOSTA DA VERSARE						.000
N	5	AMMONTARE CREDITI DI IMPOSTA COMPENSATI						.000
N	6	DIFFERENZA						.000
N	7	IMPORTO VERSATO	Data vers.		Modalità	Codice concess.		.000

SEZIONE III - COMPENSAZIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA DI CUI SI HA DIRITTO AL RIMBORSO

N. Ord.				1 ILOR	2 IRPEG	3 Totale
N	8	Ammontare crediti d'imposta relativi al periodo 19	di cui si chiede compensazione	.000	.000	.000
N	9	Ammontare crediti d'imposta relativi al periodo 19	di cui si chiede compensazione	.000	.000	.000
N	10	Ammontare crediti d'imposta relativi al periodo 19	di cui si chiede compensazione	.000	.000	.000
N	11	Ammontare crediti d'imposta relativi al periodo 19	di cui si chiede compensazione	.000	.000	.000
N	12	Ammontare crediti d'imposta relativi al periodo 19	di cui si chiede compensazione	.000	.000	.000

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________________________

Mod. 760/N/93

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

RIVALUTAZIONE DEI BENI DELL'IMPRESA E SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE ASSOGGETTATO AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

SEZIONE I - VERSAMENTO II e III RATA - (RIVALUTAZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'IMPRESA, ai sensi della L. n. 413 del 1991)

N. Ord.								1 Importo
N	1	IMPORTO VERSATO (II rata)	Data vers.		Modalità		Codice concess.	.000
N	2	IMPORTO VERSATO (III rata)	Data vers.		Modalità		Codice concess.	.000

SEZIONE II - VERSAMENTO II RATA - (ENTI E SOCIETÀ DI CUI ALLA L. n. 218 del 1990) RIVALUTAZIONE BENI DELL'IMPRESA E SMOBILIZZO FONDO DI RIVALUTAZIONE ai sensi della L. n. 408 del 1990

a) RIVALUTAZIONE DEI BENI DELL'IMPRESA

N. Ord.								1 Importo
N	3	IMPORTO VERSATO COMPRENSIVO DEGLI INTERESSI	Data vers.		Modalità		Codice concess.	.000

b) SMOBILIZZO DEL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE

N. Ord.								1 Importo
N	4	IMPOSTA DA VERSARE						.000
N	5	AMMONTARE CREDITI DI IMPOSTA COMPENSATI						.000
N	6	DIFFERENZA						.000
N	7	IMPORTO VERSATO	Data vers.		Modalità		Codice concess.	.000

SEZIONE III - COMPENSAZIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA DI CUI SI HA DIRITTO AL RIMBORSO

N. Ord.				1 ILOR	2 IRPEG	3 Totale
N	8	Ammontare crediti d'imposta relativi al periodo 19	di cui si chiede compensazione	.000	.000	.000
N	9	Ammontare crediti d'imposta relativi al periodo 19	di cui si chiede compensazione	.000	.000	.000
N	10	Ammontare crediti d'imposta relativi al periodo 19	di cui si chiede compensazione	.000	.000	.000
N	11	Ammontare crediti d'imposta relativi al periodo 19	di cui si chiede compensazione	.000	.000	.000
N	12	Ammontare crediti d'imposta relativi al periodo 19	di cui si chiede compensazione	.000	.000	.000

Data ____________ IL DICHIARANTE ____________

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

Mod. 760/O/93

PLUSVALENZE SOGGETTE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

(DL n. 27 del 1991)

DETERMINAZIONE DELLE PLUSVALENZE ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

N	ORD		1 IMPORTO	2 IMPOSTA SOSTITUTIVA
O	1	TOTALE DEL CORRISPETTIVO DELLE OPERAZIONI	.000	
O	2	TOTALE DEL PREZZO O DEL VALORE DI ACQUISTO	000	
O	3	DIFFERENZA	000	
O	4	ECCEDENZA DI MINUSVALENZE RELATIVA ALL ANNO 1991	000	
O	5	DIFFERENZA TRA RIGO O3 E RIGO O4	000	
O	6	IMPOSTA RELATIVA ALLE PLUSVALENZE DI CUI AL RIGO O5		000
O	7	CREDITO DI IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE		000
O	8	IMPOSTA VERSATA — Data vers — Modalità — Codice concessione		000
O	9	IMPOSTA A RIMBORSO		000
MINUSVALENZE NON COMPENSATE NELL'ANNO				
O	10	ECCEDENZA RELATIVA ALL ANNO 1991		000
O	11	ECCEDENZA RELATIVA ALL'ANNO 1992		000

Mod. 760/P/93

REDDITI DI CAPITALE DI FONTE ESTERA ASSOGGETTABILI A TASSAZIONE SEPARATA

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

N	Ord	1 TIPO REDDITO	2 STATO ESTERO	3 SOGGETTO EROGANTE	4 REDDITO	5 ALIQUOTA	6 OPZIONE
P	1				000	%	☐
P	2				000	%	
P	3				000	%	☐

Annotazioni ______________________

Data ____________ IL DICHIARANTE ____________________

Mod. 760/O/93

ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

PLUSVALENZE SOGGETTE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

(D.L. n. 27 del 1991)

DETERMINAZIONE DELLE PLUSVALENZE ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA				
N ORD			1 IMPORTO	2 IMPOSTA SOSTITUTIVA
O	1	TOTALE DEL CORRISPETTIVO DELLE OPERAZIONI	000	
O	2	TOTALE DEL PREZZO O DEL VALORE DI ACQUISTO	000	
O	3	DIFFERENZA	000	
O	4	ECCEDENZA DI MINUSVALENZE RELATIVA ALL ANNO 1991	000	
O	5	DIFFERENZA TRA RIGO O3 E RIGO O4	000	
O	6	IMPOSTA RELATIVA ALLE PLUSVALENZE DI CUI AL RIGO O5		000
O	7	CREDITO DI IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE		000
O	8	IMPOSTA VERSATA — Data vers. — Modalità — Codice concessione		000
O	9	IMPOSTA A RIMBORSO		000
MINUSVALENZE NON COMPENSATE NELL'ANNO				
O	10	ECCEDENZA RELATIVA ALL ANNO 1991		000
O	11	ECCEDENZA RELATIVA ALL'ANNO 1992		000

Mod. 760/P/93

REDDITI DI CAPITALE DI FONTE ESTERA ASSOGGETTABILI A TASSAZIONE SEPARATA

DETERMINAZIONE DEL REDDITO							
N Ord		1 TIPO REDDITO	2 STATO ESTERO	3 SOGGETTO EROGANTE	4 REDDITO	5 ALIQUOTA	6 OPZIONE
P	1				000	%	☐
P	2				000	%	
P	3				000	%	☐

Annotazioni ____________________

____

____

Data ____________ IL DICHIARANTE ____________________

Mod. 760/R/93

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

CREDITI DI IMPOSTA CONCESSI A FAVORE DELLE IMPRESE

PROSPETTO N. ____

CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI

SEZIONE I - DETERMINAZIONE ANALITICA DEL CREDITO DI IMPOSTA (ANNO 1993)

N ORD		1 Targa	2 Massa complessiva (1)	3 Categoria	4 Periodo di possesso (2)	5 Spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1992	6 Credito spettante
R	1					000	.000
R	2					.000	000
R	3					000	.000
R	4					000	.000
R	5					.000	000
R	6					000	000
R	7					000	000
R	8					000	.000
R	9					000	.000
R	10					000	000
R	11					000	.000
R	12					.000	.000
R	13					.000	.000
R	14					.000	000
R	15					.000	000
R	16					000	000
R	17					000	.000
R	18					000	.000
R	19					000	.000
R	20					.000	000
R	21					000	000
R	22					.000	.000
R	23					000	000
R	24					000	000
R	25				Totali	000	000

SEZIONE II - DETERMINAZIONE PER MASSE DEL CREDITO DI IMPOSTA (ANNO 1993)

N ORD			1 Ammontare
R	26	Credito massimo spettante	000
R	27	Spesa totale per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1992	.000
R	28	Abbattimento forfetario delle spese di rigo R27 relative a n ____ autoveicoli di massa non superiore a 3 500 Kg	000
R	29	Spese per consumo di gasolio e lubrificanti nel 1992 al netto dell abbattimento forfetario (rigo R27 meno rigo R28)	000
R	30	Percentuale delle spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1992 al netto dell abbattimento forfetario (3)	000
R	31	Credito di imposta spettante (riportare il minore tra l'importo di rigo R30 e di rigo R26)	000

SEZIONE III - UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA

N ORD				1 Ammontare
R	32	1992	Credito di imposta residuo della precedente dichiarazione	000
R	33		Credito aggiuntivo spettante per il 1992	.000
R	34		Totale credito d imposta residuo spettante (rigo R32 più rigo R33)	.000
R	35		Credito utilizzato ai fini ILOR	000
R	36		Credito utilizzato ai fini IRPEG	000
R	37		Credito utilizzato ai fini IVA	000
R	38		Credito utilizzato per il versamento delle ritenute	.000
R	39		Totale credito utilizzato	.000
R	40		Credito di imposta residuo	.000
R	41	1993	Credito di imposta spettante per il 1993 aumentato del credito di imposta residuo del 1992	.000
R	42		Credito utilizzato ai fini ILOR	.000
R	43		Credito utilizzato ai fini IRPEG	.000
R	44		Credito utilizzato ai fini IVA	.000
R	45		Credito utilizzato per il versamento delle ritenute	.000
R	46		Totale credito utilizzato	000
R	47		Credito di imposta residuo	.000

(1) Per i trattori stradali senza rimorchi o semirimorchi agganciabili indicare il peso rimorchiabile
(2) Indicare il numero dei giorni se il periodo di possesso è inferiore a dodici mesi
(3) Vedere istruzioni

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________________

UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE DISTRIBUTRICI DI CARBURANTE

1992

N. ORD.			1 Ammontare
R	48	Credito di imposta spettante	,000
R	49	Credito utilizzato ai fini ILOR	,000
R	50	Credito utilizzato ai fini IRPEG	,000
R	51	Credito utilizzato ai fini IVA	,000
R	52	Totale credito utilizzato	,000

1993

N. ORD.			1 Ammontare
R	53	Credito d'imposta residuo del 1992	,000
R	54	Credito di imposta spettante	,000
R	55	Credito utilizzato ai fini ILOR	,000
R	56	Credito utilizzato ai fini IRPEG	,000
R	57	Credito utilizzato ai fini IVA	,000
R	58	Totale credito utilizzato	,000
R	59	Credito d'imposta residuo	,000

INDICAZIONE E UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO ai sensi della L. n. 317/1991

N. ORD.			1 Ammontare	2 Ammontare
R	60	Credito d'imposta residuo delle precedenti dichiarazioni	.000	
R	61	Credito d'imposta concesso nel periodo		,000
R	62	Credito utilizzato ai fini ILOR	.000	,000
R	63	Credito utilizzato ai fini IRPEG	.000	,000
R	64	Credito utilizzato ai fini IVA	.000	
R	65	Totale credito utilizzato	.000	.000
R	66	Credito d'imposta residuo	.000	.000

PROSPETTO RISERVATO AGLI ENTI NON COMMERCIALI - Dati rilevanti ai fini dei coefficienti

N. ord.											
R	67	Se l'attività è iniziata o cessata nell'anno indicare il numero dei giorni		1	Numero dei luoghi di attività		2				
R	68	COSTO DEL VENDUTO OVVERO DELLE MATERIE IMPIEGATE		1 .000	COSTO DEL VENDUTO PER ADDETTO		2 .000	INDICE DI ROTAZIONE DEL MAGAZZINO			3
R	69	PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ	dipendenti a tempo pieno	numero 1	numero giornate	2	spese	3 .000	CONSUMI	energia	4 .000
R	70	PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ	dipendenti a tempo parziale	numero 1	numero giornate	2	spese	3 .000	CONSUMI	di cui per energia elettrica	4 .000
R	71	PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ	apprendisti	numero 1	numero giornate	2	spese	3 .000	CONSUMI	carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione	4 .000
R	72	PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ	collaboratori coordinati e continuativi	numero 1	compensi 2 .000	LAVORO STRAORDINARIO		numero ore 3		spese	4 .000
R	73	LAVORAZIONE PER CONTO TERZI IN PERCENTUALE SUI RICAVI		1 %	BENI STRUMENTALI		2 .000	VOLUME D'AFFARI AI FINI I.V.A.			3 .000
R	74	ALTRI COSTI		1 .000	ALTRI DATI		2		3		4

Data ____________ IL DICHIARANTE ______________________________

Mod. 760/R/93

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

CREDITI DI IMPOSTA CONCESSI A FAVORE DELLE IMPRESE

PROSPETTO N

CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI

SEZIONE I - DETERMINAZIONE ANALITICA DEL CREDITO DI IMPOSTA (ANNO 1993)

N ORD		1 Targa	2 Massa complessiva (1)	3 Categoria	4 Periodo di possesso (2)	5 Spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1992	6 Credito spettante
R	1					000	000
R	2					000	.000
R	3					000	000
R	4					000	000
R	5					000	000
R	6					000	000
R	7					000	000
R	8					000	000
R	9					000	.000
R	10					000	000
R	11					000	000
R	12					000	000
R	13					000	000
R	14					000	000
R	15					000	000
R	16					000	.000
R	17					.000	.000
R	18					.000	000
R	19					.000	.000
R	20					.000	000
R	21					.000	.000
R	22					.000	000
R	23					.000	.000
R	24					000	000
R	25				Totali	.000	.000

SEZIONE II - DETERMINAZIONE PER MASSE DEL CREDITO DI IMPOSTA (ANNO 1993)

N ORD			1 Ammontare
R	26	Credito massimo spettante	.000
R	27	Spesa totale per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1992	000
R	28	Abbattimento forfetario delle spese di rigo R27 relative a n ____ autoveicoli di massa non superiore a 3 500 Kg	000
R	29	Spese per consumo di gasolio e lubrificanti nel 1992 al netto dell'abbattimento forfetario (rigo R27 meno rigo R28)	000
R	30	Percentuale delle spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1992 al netto dell'abbattimento forfetario (3)	.000
R	31	Credito di imposta spettante (riportare il minore tra l importo di rigo R30 e di rigo R26)	000

SEZIONE III - UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA

N ORD				1 Ammontare
R	32	1992	Credito di imposta residuo della precedente dichiarazione	.000
R	33		Credito aggiuntivo spettante per il 1992	000
R	34		Totale credito d'imposta residuo spettante (rigo R32 piu rigo R33)	.000
R	35		Credito utilizzato ai fini ILOR	000
R	36		Credito utilizzato ai fini IRPEG	.000
R	37		Credito utilizzato ai fini IVA	000
R	38		Credito utilizzato per il versamento delle ritenute	000
R	39		Totale credito utilizzato	.000
R	40		Credito di imposta residuo	.000
R	41	1993	Credito di imposta spettante per il 1993 aumentato del credito di imposta residuo del 1992	.000
R	42		Credito utilizzato ai fini ILOR	000
R	43		Credito utilizzato ai fini IRPEG	.000
R	44		Credito utilizzato ai fini IVA	.000
R	45		Credito utilizzato per il versamento delle ritenute	.000
R	46		Totale credito utilizzato	.000
R	47		Credito di imposta residuo	.000

(1) Per i trattori stradali senza rimorchi o semirimorchi agganciabili, indicare il peso rimorchiabile
(2) Indicare il numero dei giorni se il periodo di possesso è inferiore a dodici mesi
(3) Vedere istruzioni

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________________

UTILIZZO DEL CREDITO D IMPOSTA PER LE IMPRESE DISTRIBUTRICI DI CARBURANTE

1992

N ORD			1 Ammontare
R	48	Credito di imposta spettante	.000
R	49	Credito utilizzato ai fini ILOR	000
R	50	Credito utilizzato ai fini IRPEG	.000
R	51	Credito utilizzato ai fini IVA	000
R	52	Totale credito utilizzato	.000

1993

N ORD			1 Ammontare
R	53	Credito d imposta residuo del 1992	.000
R	54	Credito di imposta spettante	000
R	55	Credito utilizzato ai fini ILOR	.000
R	56	Credito utilizzato ai fini IRPEG	.000
R	57	Credito utilizzato ai fini IVA	000
R	58	Totale credito utilizzato	000
R	59	Credito d imposta residuo	000

INDICAZIONE E UTILIZZO DEL CREDITO D IMPOSTA CONCESSO ai sensi della L n 317 1991

N ORD			1 Ammontare	2 Ammontare
R	60	Credito d imposta residuo delle precedenti dichiarazioni	000	
R	61	Credito d imposta concesso nel periodo		000
R	62	Credito utilizzato ai fini ILOR	000	.000
R	63	Credito utilizzato ai fini IRPEG	000	000
R	64	Credito utilizzato ai fini IVA	000	
R	65	Totale credito utilizzato	.000	.000
R	66	Credito d imposta residuo	.000	000

PROSPETTO RISERVATO AGLI ENTI NON COMMERCIALI - Dati rilevanti ai fini dei coefficienti

N ord											
R	67	Se l attività è iniziata o cessata nell anno indicare il numero dei giorni		1	Numero dei luoghi di attività		2				
R	68	COSTO DEL VENDUTO OVVERO DELLE MATERIE IMPIEGATE		1 000	COSTO DEL VENDUTO PER ADDETTO		2 000	INDICE DI ROTAZIONE DEL MAGAZZINO			3
R	69	PERSONALE ADDETTO ALL ATTIVITÀ	dipendenti a tempo pieno	numero 1	numero giornate	2	spese	3 000	CONSUMI	energia	4 000
R	70		dipendenti a tempo parziale	numero 1	numero giornate	2	spese	3 .000		di cui per energia elettrica	4 000
R	71		apprendisti	numero 1	numero giornate	2	spese	3 000		carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione	4 .000
R	72		collaboratori coordinati e continuativi	numero 1	compensi	2 000	LAVORO STRAORDINARIO		numero ore 3	spese	4 .000
R	73	LAVORAZIONE PER CONTO TERZI IN PERCENTUALE SUI RICAVI		1 %	BENI STRUMENTALI		2 000	VOLUME D AFFARI AI FINI I V A			3 .000
R	74	ALTRI COSTI		1 000	ALTRI DATI	2		3			4

Data ____________ IL DICHIARANTE ______________________________

Mod. 760/S/93

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

DISTINTA DEGLI UTILI DA PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ, ASSOGGETTATI A RITENUTA D'ACCONTO (1)

N ord		SOCIETÀ EROGANTE (denominazione e sede)	Numero azioni o quote possedute	Valore nominale complessivo	UTILI RISCOSSI (2) (3)			Ammontare della ritenuta
					Specie	Anno di distrib.	Importo lordo	
S	01							
S	02							
S	03							
S	04							
S	05							
S	06							
S	07							
S	08							
S	09							
S	10							
S	11							
S	12							
S	13							
S	14							
S	15							
S	16							
S	17							
S	18							
S	19							
S	20							

(1) Indicare i dati risultanti dai modelli RAD allegati alla dichiarazione
(2) Specificare con le rispettive sigle se trattasi di dividendo (d) acconto dividendo (ad), saldo dividendo (sd) riparto straordinario (rs), utili in natura (n), azioni o quote gratuite o aumento gratuito del valore nominale (g)
(3) Indicare l'anno in cui è stata deliberata la distribuzione degli utili o l'aumento gratuito del capitale se deliberato prima del 16 dicembre 1977

DISTINTA DEGLI INTERESSI, PREMI E ALTRI FRUTTI DELLE OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI COMPRESE LE ACCETTAZIONI BANCARIE SOGGETTI A RITENUTA D'ACCONTO

N ord		SOCIETÀ O ENTE EMITTENTE (denominazione e sede)	TITOLI		Redditi maturati (1)	Ritenute d'acconto (2)
			Quantità	Valori		
S	21			000		
S	22			000		
S	23			000		
S	24			000		
S	25			000		
S	26			000		
S	27			000		
S	28			000		
S	29			000		
S	30			000		
S	31			000		
S	32			000		
S	33			000		
S	34			000		
S	35			000		
S	36			000		
S	37			TOTALI		

DISTINTA DEGLI INTERESSI, PREMI E ALTRI FRUTTI DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI SOGGETTI A RITENUTA D'ACCONTO

N ord		CAUSALE	REDDITI MATURATI	RITENUTE D'ACCONTO (2)
S	38	Depositi e conti correnti postali		
S	39	Depositi e conti correnti bancari		
S	40	TOTALI		

(1) Indicare in questa colonna l'ammontare degli interessi e altri frutti maturati nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione (per le obbligazioni e titoli similari limitatamente al periodo di possesso dei titoli). In tale colonna va altresì indicato l'ammontare dei proventi delle cambiali di cui all'art. 10-bis della tariffa All. A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (accettazioni bancarie) soggetti alla ritenuta alla fonte prevista dall'art. 1, terzo comma, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 1981, n. 692.

(2) Indicare in questa colonna l'ammontare complessivo delle ritenute corrispondenti ai redditi maturati indicati nella colonna precedente.

DISTINTA DEGLI ONERI
(RISERVATO AGLI ENTI NON COMMERCIALI E AGLI ENTI NON RESIDENTI)

SEZ. I - ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

N ord		PERCETTORE DELLE SOMME	IMPORTI DEDUCIBILI	PERCETTORE DELLE SOMME	IMPORTI DEDUCIBILI	TOTALI DEDUCIBILI
INVIM						
S	41		000		000	000
Altri oneri						
S	42		000		000	
S	43		000		000	000
S	44		000		000	000
Si allegano N		documenti			TOTALE ONERI DEDUCIBILI	000

SEZ. II - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA UNA DETRAZIONE DI IMPOSTA
(art. 10, commi 1 e 2, del D.L. n. 384/1992, convertito, con modificazioni dalla legge n. 438/1992)

N ord		PERCETTORE DELLE SOMME	SOMME CORRISPOSTE	PERCETTORE DELLE SOMME	SOMME CORRISPOSTE	TOTALE
Interessi passivi per mutui ipotecari su immobili						
S	45		000		000	
S	46		000		000	
S	47		000		000	000
Interessi passivi per mutui agrari						
S	48		000		000	
S	49		000		000	
S	50		000		000	000
Altri oneri						
S	51		000		000	
S	52		000		000	
S	53		000		000	000
Si allegano N		documenti			TOTALE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE	000

DISTINTA DEI PROSPETTI E DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE MOD 760/93		
N ord		
S	54	
S	55	
S	56	
S	57	
S	58	
S	59	
S	60	
S	61	
S	62	
S	63	
S	64	
S	65	
S	66	
S	67	
S	68	
S	69	
S	70	
S	71	
S	72	
S	73	

Si allegano n ______ certificati dei sostituti d'imposta, n ______ modelli RAD n ______ attestazioni di versamento rilasciate dall'Ufficio postale e n ______ distinte di versamento rilasciate dal concessionario, relative all'IRPEG, all'ILOR e alle imposte sostitutive

Data ______________

Il presidente o i componenti dell'organo di controllo ______________

IL DICHIARANTE ______________

RISERVATO ALL'UFFICIO

Centro di Servizio di ______
oppure
Ufficio delle imposte di ______ } N

Presentata al Comune di ______
il ______ n ______

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

NUMERO DI CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE

(Da compilare solo in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi)

	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
SEDE LEGALE		
FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO		C A P
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale)	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO		C A P

Mod. 760/W/93

Trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari (1992)

(da allegare al Mod 760 ovvero da presentare entro gli stessi termini della dichiarazione dei redditi, in caso di esonero)

Modulo N

SEZIONE I Trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso non residenti per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria

N ORD	GENERALITÀ DEL SOGGETTO ATTRAVERSO CUI È STATO EFFETTUATO IL TRASFERIMENTO: 1 cognome o denominazione	2 nome	3 Paese estero di residenza				4 TRASFERIMENTO DA O VERSO L'ESTERO
	PAESE ESTERO DEL TRASFERIMENTO: 5 descrizione	6 codice	MEZZO DI PAGAMENTO: 7 descrizione	8 codice	9 CAUSALE (1)	10 DATA	11 IMPORTO
01	1	2	3				4
	5	6	7	8	9	10	11 000
02	1	2	3				4
	5	6	7	8	9	10	11 000
03	1	2	3				4
	5	6	7	8	9	10	11 000
04	1	2	3				4
	5	6	7	8	9	10	11 000
05	1	2	3				4
	5	6	7	8	9	10	11 000
06	1	2	3				4
	5	6	7	8	9	10	11 000
07	1	2	3				4
	5	6	7	8	9	10	11 000
08	1	2	3				4
	5	6	7	8	9	10	11 000
09	1	2	3				4
	5	6	7	8	9	10	11 000
10	1	2	3				4
	5	6	7	8	9	10	11 000
11	1	2	3				4
	5	6	7	8	9	10	11 000
12	1	2	3				4
	5	6	7	8	9	10	11 000
13	1	2	3				4
	5	6	7	8	9	10	11 000
14	1	2	3				4
	5	6	7	8	9	10	11 000
15	1	2	3				4
	5	6	7	8	9	10	11 000
16	1	2	3				4
	5	6	7	8	9	10	11 000
17	1	2	3				4
	5	6	7	8	9	10	11 000
18	1	2	3				4
	5	6	7	8	9	10	11 000
19	1	2	3				4
	5	6	7	8	9	10	11 000

SEZIONE II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/1992

N. ORD.	PAESE ESTERO DELL'INVESTIMENTO O DELLA ATTIVITÀ ESTERA		CAUSALE (1)		5 IMPORTO
	1 descrizione	2 codice	3 descrizione	4 codice	
20	1	2	3	4 ☐	5 .000
21	1	2	3	4 ☐	5 .000
22	1	2	3	4 ☐	5 .000
23	1	2	3	4 ☐	5 .000
24	1	2	3	4 ☐	5 .000
25	1	2	3	4 ☐	5 .000
26	1	2	3	4 ☐	5 .000
27	1	2	3	4 ☐	5 .000
28	1	2	3	4 ☐	5 .000
29	1	2	3	4 ☐	5 .000

SEZIONE III - Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 1992

N. ORD.	PAESE ESTERO DELL'INVESTIMENTO O DELLA ATTIVITÀ ESTERA		3 TRASFERIMENTO DA, VERSO O SULL'ESTERO	4 CAUSALE (1)	5 DATA	6 IMPORTO
	1 descrizione	2 codice				
30	1	2	3	4 ☐	5	6 .000
31	1	2	3	4 ☐	5	6 .000
32	1	2	3	4 ☐	5	6 .000
33	1	2	3	4 ☐	5	6 .000
34	1	2	3	4 ☐	5	6 .000
35	1	2	3	4 ☐	5	6 .000
36	1	2	3	4 ☐	5	6 .000
37	1	2	3	4 ☐	5	6 .000
38	1	2	3	4 ☐	5	6 .000
39	1	2	3	4 ☐	5	6 .000

(1) Vedere istruzioni.

Annotazioni ____________________

____

Il dichiarante attesta:
di aver allegato il presente modulo al mod. 760 ☐

ovvero

di essere tenuto alla presentazione del solo mod. 760/W ☐

Data ____________ IL DICHIARANTE ____________________

RISERVATO ALL UFFICIO

Centro di Servizio di ____________ oppure Ufficio delle imposte di ____________ } N

Presentata al Comune di ____________

il ____________ n ____________

NUMERO DI CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE

(Da compilare solo in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi)

SEDE LEGALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO		C A P
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale)	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO		C A P

Mod. 760/W/93

Trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari (1992)

(da allegare al Mod 760 ovvero da presentare entro gli stessi termini della dichiarazione dei redditi, in caso di esonero)

Modulo N

SEZIONE I Trasferimenti da o verso l estero di denaro titoli o valori mobiliari attraverso non residenti per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria

N ORD	GENERALITÀ DEL SOGGETTO ATTRAVERSO CUI È STATO EFFETTUATO IL TRASFERIMENTO						4 TRASFERIMENTO DA O VERSO L ESTERO
	1 cognome o denominazione		2 nome		3 Paese estero di residenza		
	PAESE ESTERO DEL TRASFERIMENTO		MEZZO DI PAGAMENTO		9 CAUSALE (1)	10 DATA	11 IMPORTO
	5 descrizione	6 codice	7 descrizione	8 codice			
01	1		2		3		4
	5	6	7	8	9	10	11 000
02	1		2		3		4
	5	6	7	8	9	10	11 000
03	1		2		3		4
	5	6	7	8	9	10	11 000
04	1		2		3		4
	5	6	7	8	9	10	11 000
05	1		2		3		4
	5	6	7	8	9	10	11 000
06	1		2		3		4
	5	6	7	8	9	10	11 000
07	1		2		3		4
	5	6	7	8	9	10	11 000
08	1		2		3		4
	5	6	7	8	9	10	11 000
09	1		2		3		4
	5	6	7	8	9	10	11 000
10	1		2		3		4
	5	6	7	8	9	10	11 000
11	1		2		3		4
	5	6	7	8	9	10	11 000
12	1		2		3		4
	5	6	7	8	9	10	11 000
13	1		2		3		4
	5	6	7	8	9	10	11 000
14	1		2		3		4
	5	6	7	8	9	10	11 000
15	1		2		3		4
	5	6	7	8	9	10	11 000
16	1		2		3		4
	5	6	7	8	9	10	11 000
17	1		2		3		4
	5	6	7	8	9	10	11 000
18	1		2		3		4
	5	6	7	8	9	10	11 000
19	1		2		3		4
	5	6	7	8	9	10	11 000

SEZIONE I - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31-12-1992

N. ORD	PAESE ESTERO DELL'INVESTIMENTO O DELLA ATTIVITÀ ESTERA — 1 descrizione	2 codice	CAUSALE (1) — 3 descrizione	4 codice	5 IMPORTO
20	1	2	3	4 ☐	5 000
21	1	2	3	4 ☐	5 000
22	1	2	3	4 ☐	5 000
23	1	2	3	4 ☐	5 000
24	1	2	3	4 ☐	5 000
25	1	2	3	4 ☐	5 000
26	1	2	3	4 ☐	5 000
27	1	2	3	4 ☐	5 000
28	1	2	3	4 ☐	5 000
29	1	2	3	4 ☐	5 000

SEZIONE II - Trasferimenti [illegible] finanziaria nel corso del 1992

N. ORD	PAESE ESTERO DELL'INVESTIMENTO O DELLA ATTIVITÀ ESTERA — 1 descrizione	2 codice	3 TRASFERIMENTO DA, VERSO O SULL'ESTERO	4 CAUSALE (1)	5 DATA	6 IMPORTO
30	1	2	3	4 ☐	5	6 000
31	1	2	3	4 ☐	5	6 000
32	1	2	3	4 ☐	5	6 000
33	1	2	3	4 ☐	5	6 000
34	1	2	3	4 ☐	5	6 000
35	1	2	3	4 ☐	5	6 000
36	1	2	3	4 ☐	5	6 000
37	1	2	3	4 ☐	5	6 000
38	1	2	3	4 ☐	5	6 000
39	1	2	3	4 ☐	5	6 000

(1) Vedere istruzioni

Annotazioni ____

____

Il dichiarante attesta
di aver allegato il presente modulo al mod. 760 ☐

ovvero

di essere tenuto alla presentazione del solo mod. 760/W ☐

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________________

Mod. 760/K/93

PATRIMONIO NETTO

(D.L. 30 [illegible] 1992, n. 394, convertito, con [illegible] 26 novembre 1992, n. 461)

(da inserire nel Mod. 760)

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

SEZIONE I - SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI

N. ord.			
K	1	Capitale sociale sottoscritto, ancorché non versato o fondo di dotazione o fondo patrimoniale	000
K	2	Versamenti a fondo perduto o in conto capitale eseguiti dai soci	000
K	3	Riserve da sovrapprezzo delle azioni e interessi di conguaglio	000
K	4	Fondi di rivalutazione	000
K	5	Riserva legale	000
K	6	Riserva statutaria	000
K	7	Riserve da condono	000
K	8	Altre riserve o fondi	000
K	9	Avanzo di fusione	000
K	10	Utili di precedenti esercizi riportati a nuovo	000
K	11	Perdite di precedenti esercizi riportati a nuovo	000
K	12	Perdita dell'esercizio	000
K	13	TOTALE PATRIMONIO NETTO	000
K	14	*a dedurre* Valore delle azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti	000
K	15	TOTALE IMPONIBILE	000
K	16	IMPOSTA DOVUTA	000

SEZIONE II - ENTI NON COMMERCIALI

K	17	Rimanenze finali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti	000
K	18	Rimanenze finali relative a prodotti in corso di lavorazione e a servizi non di durata ultrannuale	000
K	19	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	000
K	20	Costo complessivo dei beni ammortizzabili al netto dei relativi ammortamenti	000
K	21	TOTALE IMPONIBILE	000
K	22	IMPOSTA DOVUTA	000

SEZIONE III - ESTREMI DEL VERSAMENTO

K	23	Importo versato	Data vers.		Modalità		Codice concessione	000

Attestati di versamento N. ____________

Data ____________ IL DICHIARANTE ____________________________

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. 760/K

Il modello 760/K va utilizzato per dichiarare il patrimonio netto su cui applicare l'imposta istituita, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre 1992, dal D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, tenuto conto delle modifiche apportate dall'art. 62, comma 10, del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513.

Detto modello, secondo quanto previsto dall'art. 9 del decreto ministeriale 7 gennaio 1993, concernente le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal citato decreto-legge, deve essere presentato unitamente al modello di dichiarazione dei redditi nel quale pertanto va inserito.

Il modello si compone di tre Sezioni.

La **sezione I** va compilata dalle società e dagli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. *a)* e *b)* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società ed enti non residenti, per i quali l'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato D.L. n. 394 deve essere applicata sul patrimonio netto, così come risulta dal bilancio, diminuito dell'utile dell'esercizio.

Ai righi da K1 a K12 vanno indicati gli ammontari delle voci ivi previste.

Relativamente ai fondi da indicare al rigo K8, al fine di stabilire la loro inclusione o meno tra le poste del patrimonio netto, occorre avere riguardo alla loro natura, nel senso che essi vanno ricompresi allorché non sono destinati alla copertura di specifici oneri o passività ovvero non costituiscono poste rettificative dell'attivo.

Il rigo K14 va compilato dai soggetti che alla fine dell'esercizio con riferimento al quale è dovuta l'imposta, possiedono da almeno tre mesi direttamente o indirettamente e cioè tramite soggetti non residenti, azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti soggetti anch'essi alla stessa imposta.

A tal fine hanno rilevanza anche le azioni sottoscritte, per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e nei limiti del diritto medesimo, nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio, ma in relazione ad azioni possedute da almeno tre mesi alla fine dell'esercizio.

Per i suddetti contribuenti il comma 4 dell'art. 1 del citato D.L. n. 394 del 1992 stabilisce che il patrimonio netto deve essere diminuito del valore contabile delle azioni, titoli similari o quote o, se minore, di un valore pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto della società o ente partecipato direttamente o indirettamente tramite soggetto non residente.

Pertanto, in tale ipotesi, l'importo di rigo K13 deve essere diminuito del minor importo tra il valore contabile delle azioni, titoli similari o quote posseduti e quello corrispondente alla percentuale di possesso, diretto o indiretto, applicata al patrimonio netto della società o ente partecipato — direttamente, ovvero indirettamente tramite soggetto non residente — risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Al rigo K16 va indicata l'imposta che risulta dall'applicazione dell'aliquota del 7,5 per mille all'importo di cui al rigo K13 ovvero di cui al rigo K15, nel caso di possesso di partecipazioni come sopra specificato.

In quest'ultimo caso, l'imposta dovuta, per effetto dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge n. 394, non può comunque essere inferiore all'1 per mille del patrimonio netto di cui al rigo K13, senza tener conto quindi, delle diminuzioni spettanti in conseguenza delle partecipazioni possedute.

Nei casi di liquidazione, fusione, trasformazione o scissione, in cui manca un bilancio approvato, il patrimonio netto deve essere determinato sulla base dei relativi elementi desumibili dalle scritture contabili.

La **sezione II** va compilata dagli enti non commerciali, titolari di reddito di impresa derivante dall'esercizio di attività diverse da quelle assistenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive per i quali, sulla base di quanto stabilito dall'art. 2 del decreto-legge n. 394, l'imposta, nella misura del 7,5 per mille, si applica sull'ammontare della somma del valore delle rimanenze finali di cui agli artt. 59 e 60 del T.U.I.R. — da indicare distintamente ai righi K17, K18 e K19 — determinato ai sensi delle norme medesime e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, determinato con i criteri di cui all'art. 76 dello stesso T.U.I.R., al netto dei relativi ammortamenti fiscalmente riconosciuti, che va riportato al rigo K20.

I suddetti enti possono, tuttavia, determinare l'imposta assumendo come base imponibile il patrimonio netto, utilizzando, in tal caso, la sezione I del presente modello, a condizione che sia tenuta la contabilità ordinaria e separata per le attività commerciali esercitate, diverse da quelle innanzi specificate, e che ne sia data comunicazione nella dichiarazione dei redditi, barrando l'apposita casella nel riquadro relativo alle opzioni posto nell'ultima facciata del Mod. 760/A.

In proposito, si ricorda che, come espressamente previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 394, l'esercizio della facoltà di determinare l'imposta sulla base del patrimonio netto comporta l'obbligo di applicare tale criterio anche per i periodi di *imposta successivi per i quali perdura l'obbligo della contabilità* ordinaria.

Per espressa previsione normativa, se il periodo di imposta è superiore o inferiore ai dodici mesi, l'imposta è ragguagliata alla durata di detto periodo, considerando come mese intero la frazione di esso superiore a 15 giorni.

L'imposta non è dovuta se l'ammontare di rigo K16 o di rigo K22 non supera l'importo di lire centomila.

Nella **sezione III** vanno indicati gli estremi di versamento dell'imposta.

L'imposta dovuta, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6, del decreto-legge, deve essere versata con le medesime modalità previste dalle norme che disciplinano la materia della riscossione delle imposte sui redditi.

Pertanto, le società e gli enti devono effettuare i pagamenti solamente al concessionario della riscossione, compilando la distinta Mod. 8, caratterizzata da grafica di colore giallo, ferma restando la possibilità di utilizzare il bollettino di conto corrente postale Mod. 11.

In entrambi i casi occorre far riferimento al seguente codice-tributo gruppo:

codice 2415 - Gruppo 65 - Imposta sul patrimonio netto delle imprese - Società di capitali ed enti.

Il periodo di riferimento da riportare nella distinta (Mod. 8) di versamento o nel bollettino di conto corrente postale (Mod. 11) è l'anno per il quale si versa l'imposta nella forma AA.AA. Se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare, le due ultime cifre dell'anno vanno ripetute due volte; nel caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, vanno, invece, riportate le ultime due cifre dei due anni.

La copia della distinta Mod. 8 rilasciata dal concessionario ovvero l'attestazione rilasciata dall'ufficio postale va allegata alla dichiarazione dei redditi.

Si ricorda che in caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'imposta patrimoniale dovuta in base alla dichiarazione, gli Uffici delle imposte o i Centri di servizio provvederanno a recuperare gli importi non versati e applicheranno la soprattassa e gli interessi nella misura rispettivamente del 40 per cento e del 9 per cento annuo.

La soprattassa è ridotta al 3 per cento se il versamento viene eseguito entro i 3 giorni successivi a quello di scadenza.

Si fa, altresì, presente che agli effetti sanzionatori, l'art. 3, comma 5, del citato D.L. n. 394, per l'omissione, l'incompletezza e l'infedeltà della dichiarazione fa rinvio alle disposizioni contenute negli artt. 46 e seguenti del titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e che ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto di attuazione, la dichiarazione si considera omessa se non è stato presentato o compilato il relativo modello, incompleta se non reca tutti gli elementi che costituiscono la base imponibile e infedele se i predetti elementi sono indicati in misura inferiore a quella accertata.

Mod. 760/K/93

PATRIMONIO NETTO

(D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461)

(da inserire nel Mod. 760)

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

SEZIONE I - SOCIETA DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI

N ord			
K	1	Capitale sociale sottoscritto ancorché non versato o fondo di dotazione o fondo patrimoniale	000
K	2	Versamenti a fondo perduto o in conto capitale eseguiti dai soci	000
K	3	Riserve da sovrapprezzo delle azioni e interessi di conguaglio	000
K	4	Fondi di rivalutazione	000
K	5	Riserva legale	000
K	6	Riserva statutaria	000
K	7	Riserve da condono	000
K	8	Altre riserve o fondi	000
K	9	Avanzo di fusione	000
K	10	Utili di precedenti esercizi riportati a nuovo	000
K	11	Perdite di precedenti esercizi riportati a nuovo	000
K	12	Perdita dell'esercizio	000
K	13	TOTALE PATRIMONIO NETTO	000
K	14	*a dedurre* Valore delle azioni titoli similari o quote di partecipazione in società o enti	000
K	15	TOTALE IMPONIBILE	000
K	16	IMPOSTA DOVUTA	000

SEZIONE II - ENTI NON COMMERCIALI

K	17	Rimanenze finali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti	000
K	18	Rimanenze finali relative a prodotti in corso di lavorazione e a servizi non di durata ultrannuale	000
K	19	Rimanenze finali relative ad opere forniture e servizi di durata ultrannuale	000
K	20	Costo complessivo dei beni ammortizzabili al netto dei relativi ammortamenti	000
K	21	TOTALE IMPONIBILE	000
K	22	IMPOSTA DOVUTA	000

SEZIONE III - ESTREMI DEL VERSAMENTO

K	23	Importo versato	Data vers		Modalità		Codice concessione		.000

Attestati di versamento N ____________

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________________________

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. 760/K

Il modello 760/K va utilizzato per dichiarare il patrimonio netto su cui applicare l'imposta istituita, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre 1992, dal D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, tenuto conto delle modifiche apportate dall'art. 62, comma 10, del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513.

Detto modello, secondo quanto previsto dall'art. 9 del decreto ministeriale 7 gennaio 1993, concernente le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal citato decreto-legge, deve essere presentato unitamente al modello di dichiarazione dei redditi nel quale pertanto va inserito.

Il modello si compone di tre Sezioni.

La **sezione I** va compilata dalle società e dagli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. *a)* e *b)* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società ed enti non residenti, per i quali l'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato D.L. n. 394 deve essere applicata sul patrimonio netto, così come risulta dal bilancio, diminuito dell'utile dell'esercizio.

Ai righi da K1 a K12 vanno indicati gli ammontari delle voci ivi previste.

Relativamente ai fondi da indicare al rigo K8, al fine di stabilire la loro inclusione o meno tra le poste del patrimonio netto, occorre avere riguardo alla loro natura, nel senso che essi vanno ricompresi allorché non sono destinati alla copertura di specifici oneri o passività ovvero non costituiscono poste rettificative dell'attivo.

Il rigo K14 va compilato dai soggetti che alla fine dell'esercizio con riferimento al quale è dovuta l'imposta, possiedono da almeno tre mesi direttamente o indirettamente e cioè tramite soggetti non residenti, azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti soggetti anch'essi alla stessa imposta.

A tal fine hanno rilevanza anche le azioni sottoscritte, per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e nei limiti del diritto medesimo, nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio, ma in relazione ad azioni possedute da almeno tre mesi alla fine dell'esercizio.

Per i suddetti contribuenti il comma 4 dell'art. 1 del citato D.L. n. 394 del 1992 stabilisce che il patrimonio netto deve essere diminuito del valore contabile delle azioni, titoli similari o quote o, se minore, di un valore pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto della società o ente partecipato direttamente o indirettamente tramite soggetto non residente.

Pertanto, in tale ipotesi, l'importo di rigo K13 deve essere diminuito del minor importo tra il valore contabile delle azioni, titoli similari o quote posseduti e quello corrispondente alla percentuale di possesso, diretto o indiretto, applicata al patrimonio netto della società o ente partecipato — direttamente, ovvero indirettamente tramite soggetto non residente — risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Al rigo K16 va indicata l'imposta che risulta dall'applicazione dell'aliquota del 7,5 per mille all'importo di cui al rigo K13 ovvero di cui al rigo K15, nel caso di possesso di partecipazioni come sopra specificato.

In quest'ultimo caso, l'imposta dovuta, per effetto dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge n. 394, non può comunque essere inferiore all'1 per mille del patrimonio netto di cui al rigo K13, senza tener conto quindi, delle diminuzioni spettanti in conseguenza delle partecipazioni possedute.

Nei casi di liquidazione, fusione, trasformazione o scissione, in cui manca un bilancio approvato, il patrimonio netto deve essere determinato sulla base dei relativi elementi desumibili dalle scritture contabili.

La **sezione II** va compilata dagli enti non commerciali, titolari di reddito di impresa derivante dall'esercizio di attività diverse da quelle assistenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive per i quali, sulla base di quanto stabilito dall'art. 2 del decreto-legge n. 394, l'imposta, nella misura del 7,5 per mille, si applica sull'ammontare della somma del valore delle rimanenze finali di cui agli artt. 59 e 60 del T.U.I.R. — da indicare distintamente ai righi K17, K18 e K19 — determinato ai sensi delle norme medesime e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, determinato con i criteri di cui all'art. 76 dello stesso T.U.I.R., al netto dei relativi ammortamenti fiscalmente riconosciuti, che va riportato al rigo K20.

I suddetti enti possono, tuttavia, determinare l'imposta assumendo come base imponibile il patrimonio netto, utilizzando, in tal caso, la sezione I del presente modello, a condizione che sia tenuta la contabilità ordinaria e separata per le attività commerciali esercitate, diverse da quelle innanzi specificate, e che ne sia data comunicazione nella dichiarazione dei redditi, barrando l'apposita casella nel riquadro relativo alle opzioni posto nell'ultima facciata del Mod. 760/A.

In proposito, si ricorda che, come espressamente previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 394, l'esercizio della facoltà di determinare l'imposta sulla base del patrimonio netto comporta l'obbligo di applicare tale criterio anche per i periodi di *imposta successivi per i quali perdura l'obbligo della contabilità* ordinaria.

Per espressa previsione normativa, se il periodo di imposta è superiore o inferiore ai dodici mesi, l'imposta è ragguagliata alla durata di detto periodo, considerando come mese intero la frazione di esso superiore a 15 giorni.

L'imposta non è dovuta se l'ammontare di rigo K16 o di rigo K22 non supera l'importo di lire centomila.

Nella **sezione III** vanno indicati gli estremi di versamento dell'imposta.

L'imposta dovuta, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6, del decreto-legge, deve essere versata con le medesime modalità previste dalle norme che disciplinano la materia della riscossione delle imposte sui redditi.

Pertanto, le società e gli enti devono effettuare i pagamenti solamente al concessionario della riscossione, compilando la distinta Mod. 8, caratterizzata da grafica di colore giallo, ferma restando la possibilità di utilizzare il bollettino di conto corrente postale Mod. 11.

In entrambi i casi occorre far riferimento al seguente codice-tributo gruppo:
codice 2415 - Gruppo 65 - Imposta sul patrimonio netto delle imprese - Società di capitali ed enti.

Il periodo di riferimento da riportare nella distinta (Mod. 8) di versamento o nel bollettino di conto corrente postale (Mod. 11) è l'anno per il quale si versa l'imposta nella forma AA.AA. Se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare, le due ultime cifre dell'anno vanno ripetute due volte; nel caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, vanno, invece, riportate le ultime due cifre dei due anni.

La copia della distinta Mod. 8 rilasciata dal concessionario ovvero l'attestazione rilasciata dall'ufficio postale va allegata alla dichiarazione dei redditi.

Si ricorda che in caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'imposta patrimoniale dovuta in base alla dichiarazione, gli Uffici delle imposte o i Centri di servizio provvederanno a recuperare gli importi non versati e applicheranno la soprattassa e gli interessi nella misura rispettivamente del 40 per cento e del 9 per cento annuo.

La soprattassa è ridotta al 3 per cento se il versamento viene eseguito entro i 3 giorni successivi a quello di scadenza.

Si fa, altresì, presente che agli effetti sanzionatori, l'art. 3, comma 5, del citato D.L. n. 394, per l'omissione, l'incompletezza e l'infedeltà della dichiarazione fa rinvio alle disposizioni contenute negli artt. 46 e seguenti del titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e che ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto di attuazione, la dichiarazione si considera omessa se non è stato presentato o compilato il relativo modello, incompleta se non reca tutti gli elementi che costituiscono la base imponibile e infedele se i predetti elementi sono indicati in misura inferiore a quella accertata.

RACCOMANDATA

DICHIARANTE _____________________
CODICE FISCALE

____
DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

DOMICILIO FISCALE VIA/PIAZZA N CIVICO

CAP COMUNE PROV

- ***SE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPOSTA SONO STATE ESEGUITE OPERAZIONI DI FUSIONE, LA SOCIETÀ INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE DEVE BARRARE LA CASELLA*** ☐
- ***IL DICHIARANTE CHE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CONTROLLA SOCIETÀ NON RESIDENTI O NE È CONTROLLATO, DEVE BARRARE LA CASELLA*** ☐
- ***SE LA BUSTA CONTIENE ANCHE LA DICHIARAZIONE I.C.I., BARRARE LA CASELLA*** ☐
- ***SE LA DICHIARAZIONE È PRESENTATA ANCHE SU SUPPORTO MAGNETICO, BARRARE LA CASELLA*** ☐

MINISTERO DELLE FINANZE
DICHIARAZIONE
DELLE SOCIETÀ ED ENTI
(soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche)

MOD. 760

AVVERTENZA · *Questa busta deve essere utilizzata sia quando la dichiarazione viene presentata mediante spedizione, con **raccomandata senza avviso di ricevimento**, al Centro di Servizio o all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette sia quando viene presentata mediante consegna al Comune di domicilio fiscale*

SUL RETRO DELLA PRESENTE BUSTA SONO INDICATE LE MODALITÀ DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

Roma IPZS

AL
(indicare Centro di Servizio o Ufficio distrettuale)
DELLE IMPOSTE DIRETTE DI

CAP CITTÀ

ATTENZIONE: VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI RIPORTATO

ATTENZIONE VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI RIPORTATO

MODALITÁ DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

Indirizzare la busta

al **Centro di Servizio** competente secondo le indicazioni riportate nella tabella

ovvero

all'**Ufficio distrettuale delle imposte dirette** per i contribuenti con domicilio fiscale nei comuni per i quali non sono istituiti i Centri di Servizio

Contribuenti con domicilio fiscale in Comuni della	C A P da indicare	Città da indicare
REGIONE LAZIO	00100	ROMA
PROVINCIA DI MILANO	20100	MILANO
REGIONE PUGLIA	70100	BARI
REGIONE BASILICATA	70100	BARI
REGIONE ABRUZZO	65100	PESCARA
REGIONE MARCHE	65100	PESCARA
REGIONE MOLISE	65100	PESCARA
REGIONE VENETO	30100	VENEZIA
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	30100	VENEZIA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	40100	BOLOGNA
REGIONE LIGURIA	16100	GENOVA
REGIONE SICILIA	90100	PALERMO
REGIONE CAMPANIA	84100	SALERNO
REGIONE CALABRIA	84100	SALERNO
REGIONE PIEMONTE	10100	TORINO
REGIONE VALLE D'AOSTA	10100	TORINO
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE	38100	TRENTO

DECRETO 12 febbraio 1993.

Approvazione, con le relative istruzioni e buste, dei modelli 770 base, comprendente anche i quadri I, L ed N, 770/A, 770/B, 770/B-1, 770/C, 770/D, 770/D-1, 770/E, 770/E-1, 770/E-2, 770/F, 770/F-1, 770/F-2, 770/G e 770/G-1, 770/L aggiuntivo; 770/H, 770-*bis* e 770-*ter* concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, da presentare nell'anno 1993 dai sostituti di imposta.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il primo comma dell'art. 8 del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visti gli articoli 5, 7 ed 8 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, concernente disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale, con i quali è stato stabilito l'obbligo della presentazione annuale, entro il 31 marzo, della dichiarazione di cui al primo e al quinto comma dell'art. 7 del precitato decreto n. 600 per i proventi di ogni genere e per le differenze di valore dei titoli e certificati regolati dallo stesso decreto-legge;

Visto il comma 15, dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 in base al quale la dichiarazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, deve essere presentata mediante l'invio di supporti magnetici predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'Amministrazione finanziaria;

Ritenuta l'opportunità, in relazione all'esigenza di talune categorie di contribuenti di servirsi di supporti meccanografici per la dichiarazione dei sostituti d'imposta, di autorizzare la predisposizione anche di speciali modelli per la compilazione meccanografica delle dichiarazioni in modo che siano assicurate la conformità strutturale dei modelli meccanografici con quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze e la loro compatibilità con le necessità gestionali della liquidazione delle imposte;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati, con le relative istruzioni, gli annessi modelli 770 base, comprendente anche i quadri I, L, ed N, 770/A, 770/B, 770/B-1, 770/C, 770/D, 770/D-1, 770/E, 770/E-1, 770/E-2, 770/F, 770/F-1, 770/F-2, 770/G e 770/G-1, 770/L aggiuntivo e 770/H, concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, da presentare nell'anno 1993 dai sostituti di imposta, e la busta da utilizzare per la presentazione degli stessi.

Il modello base (copertina) deve essere riprodotto in due esemplari identici.

La stampa deve essere monocromatica in colore verde (pantone n. 347 U).

Art. 2.

È approvato, con le relative istruzioni, l'annesso modello 770-*bis*, concernente la dichiarazione relativa agli interessi ed agli altri redditi di capitale di cui al quinto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da presentare da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nell'anno 1993 quali sostituti di imposta, ai sensi dell'art. 9 del citato decreto, nonché la busta da utilizzare per tale presentazione.

Il modello 770-*bis* deve essere riprodotto in due esemplari identici.

La stampa deve essere monocromatica in colore verde (pantone n. 347 U).

Art. 3.

È approvato, con le relative istruzioni, l'annesso modello 770-*ter*, concernente la dichiarazione dei sostituti di imposta da presentare nell'anno 1993, relativa alle ritenute alla fonte sui proventi di ogni genere corrisposti nell'anno 1992 e sulla differenza di valore al 31 dicembre 1992 dei titoli e dei certificati di cui agli articoli 5, 6 ed 8 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, nonché la busta da utilizzare per tale presentazione.

La stampa deve essere monocromatica in colore verde (pantone n. 347 U).

Art. 4.

I sostituti d'imposta i quali nell'anno 1992 hanno corrisposto compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilità, ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle venti unità devono presentare la dichiarazione mediante l'invio di supporti magnetici e, altresì, su supporto cartaceo il modello base in un unico esemplare munito di sottoscrizione e dell'eventuale visto di conformità.

I dati da registrare su detti supporti, le caratteristiche tecniche e le modalità di consegna dei supporti stessi saranno stabiliti con successivo decreto.

Art. 5.

È autorizzata la stampa di speciali modelli 770 base, 770/A, 770/B, 770/B-1, 770/C, 770/D, 770/D-1, 770/E, 770/E-1, 770/E-2, 770/F, 770/F-1, 770/F-2, 770/G, 770/G-1, 770/L aggiuntivo, 770/H e 770-*bis*, da utilizzare per la compilazione meccanografica delle dichiarazioni dei sostituti di imposta da presentare nell'anno 1993.

I modelli di cui al comma precedente vanno riprodotti su stampati meccanografici a striscia continua, di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE da non staccare».

E inoltre autorizzata la stampa di speciali modelli 770/A, 770/B e 770/C meccanografici a striscia continua, costituiti da due facciate nelle quali devono risultare i dati e gli elementi della prima e della quarta facciata dei corrispondenti modelli redatti su quattro facciate. Detti modelli possono essere utilizzati anche in sequenza, purché ciascun modello sia numerato progressivamente, completato in ogni sua parte e munito di firma del sostituto d'imposta.

I modelli di cui ai commi primo e terzo devono avere le seguenti caratteristiche:

stampa realizzata con il colore di cui all'articolo 1;

conformità di struttura con i modelli approvati con il presente decreto, per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti;

dimensioni, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, che possono variare entro i seguenti limiti:

a) per il formato a pagina singola,
larghezza minima cm 19,5 - massima cm. 21,5;
altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5;

b) per il formato a pagina doppia ripiegabile,
larghezza minima cm 35 - massima cm 42;
altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

I modelli meccanografici composti di quattro facciate (770 base, 770/A, 770/B, 770/C, 770/D, 770/D-1, 770/E, 770/E-1, 770/G e 770-*bis*), predisposti a pagine doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma precedente, devono rispettare, per ciascuno dei modelli, la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata;

nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata.

I modelli meccanografici composti da due facciate (770/B-1, 770/F, 770/E-2, 770/L aggiuntivo e 770/H e i modelli di cui al terzo comma) predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate al quarto comma del presente articolo, devono rispettare per ciascuno dei modelli la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.

I modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono contenere nel frontespizio gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

I due esemplari del modello 770 base e del modello 770-*bis* all'atto della presentazione devono essere separati; tutti i modelli devono essere privati delle bande laterali di trascinamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 1993

Il Ministro: GORIA

ISTRUZIONI RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA MOD. 770/93

La dichiarazione dei sostituti d imposta — modello 770 — si compone della copertina e dei seguenti quadri

Mod. 770/A relativo ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati

Mod. 770/B relativo alle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente

Mod. 770/B-1 relativo alle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente relative a rapporti cessati nel 1973 e negli anni precedenti

Mod. 770/C relativo agli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Mod. 770/D relativo ai redditi di lavoro autonomo

Mod. 770/D-1 relativo a provvigioni inerenti a rapporti di commissione di agenzia di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d affari

Mod. 770/E relativo a redditi di capitale corrisposti a residenti a compensi per avviamento commerciale e a contributi degli enti pubblici

Mod. 770/E-1 relativo a somme sulle quali è stata commisurata la ritenuta alla fonte in caso di riscatto di assicurazione sulla vita e di capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita

Mod. 770/E-2 relativo ai proventi degli o i c v m assoggettati a ritenuta d acconto

Mod. 770/F relativo a interessi ed altri redditi di capitale nonché a proventi delle accettazioni bancarie e dei proventi derivanti dalla cessione a termine di titoli obbligazionari da dichiarare senza elencazione nominativa dei percipienti

Mod. 770/F-1 relativo alle plusvalenze di cui all art 81, lettere b) e c-ter) del Testo unico

Mod. 770/F-2 relativo ai proventi degli o i c v m assoggettati a ritenuta a titolo d imposta

Mod. 770/G relativo a utili distribuiti

Mod. 770/G-1 relativo a utili dei titoli esteri

Mod. 770/H relativo all indicazione dei contributi obbligatori a carico del datore di lavoro pagati nell anno

La copertina è predisposta in duplice esemplare di cui uno per l elaborazione automatizzata

La prima facciata della copertina contiene i dati relativi al sostituto d imposta

La seconda facciata della dichiarazione contiene il quadro I riguardante i dati globali relativi alle somme soggette a ritenuta e alle ritenute operate

La terza facciata contiene l ultima parte del quadro I e la prima parte del quadro L relativo alle somme soggette a ritenuta alla fonte alle ritenute operate e ai relativi versamenti

La quarta facciata contiene l ultima parte del quadro L e il quadro M contenente il prospetto dei versamenti e dei rimborsi relativi all'assistenza fiscale

Tutti i sostituti devono compilare entrambi gli esemplari della copertina nonché i quadri relativi alle somme o valori corrisposti
I sostituti che durante il periodo d imposta hanno corrisposto compensi o emolumenti anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilità ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle venti unità debbono presentare la dichiarazione mediante l invio di supporti magnetici predisposti sulla base dei contenuti e delle caratteristiche tecniche che verranno stabilite con apposito decreto Possono comunque inviarla su supporto magnetico anche i sostituti con meno di venti lavoratori dipendenti I sostituti che inviano i supporti magnetici devono comunque sempre presentare in unico esemplare la copertina su supporto cartaceo munita di sottoscrizione e dell eventuale visto di conformità

Per consentire la corretta acquisizione dei dati da parte dell Amministrazione finanziaria si invitano i sostituti che utilizzano la carta carbone a scrivere sull "Esemplare per l elaborazione automatizzata"

Tutti gli importi da indicare nel modello 770, compresi i totali indicati nei quadri della copertina vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto e da esporre nel modello, vanno tolte le ultime tre cifre dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento Ad esempio se gli importi desunti dalle scritture sono 1 156.[illegible] + [illegible] + [illegible] = 2.487.[illegible] le corrispondenti cifre da indicare nella dichiarazione sono. 1 156, [illegible], [illegible] e 2.487

La presente dichiarazione unica per tutti i percettori deve essere presentata entro il prescritto termine all ufficio del Comune di domicilio fiscale del dichiarante La dichiarazione può anche essere spedita per raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) all Ufficio delle Imposte Dirette del predetto domicilio fiscale ovvero ai competenti Centri di Servizio secondo le seguenti indicazioni

Contribuenti con domicilio fiscale in Comuni della Regione	Centro di Servizio delle Imposte Dirette competente di
Lazio	Roma
Lombardia (solo Provincia di Milano)	Milano
Puglia	Bari
Basilicata	Bari
Abruzzo	Pescara
Marche	Pescara
Molise	Pescara
Veneto	Venezia
Friuli Venezia Giulia	Venezia
Liguria	Genova
Emilia Romagna	Bologna
Sicilia	Palermo
Campania	Salerno
Calabria	Salerno
Piemonte	Torino
Valle d Aosta	Torino
Trentino-Alto Adige	Trento

Per la consegna o la spedizione della dichiarazione deve essere utilizzata una busta approntata secondo il fac-simile allegato al decreto ministeriale di approvazione della presente dichiarazione
I supporti magnetici devono essere consegnati secondo le modalità che saranno precisate nel decreto di approvazione delle specifiche tecniche dei supporti stessi

FRONTESPIZIO

Per l indicazione delle generalità del dichiarante il frontespizio del modello di dichiarazione comprende in alternativa due riquadri il primo destinato ai dati relativi alle persone fisiche ed il secondo ai dati relativi ad altri soggetti (quali società enti associazioni ecc) I dati richiesti vanno riportati in maniera chiara a macchina o a carattere stampatello e senza alcuna abbreviazione Si forniscono qui di seguito talune precisazioni in merito ai singoli dati richiesti nel riquadro relativo ad ALTRI SOGGETTI facendo presente che le stesse precisazioni valgono in quanto compatibili anche per la compilazione del riquadro delle PERSONE FISICHE

Numero di codice fiscale

È utile ricordare che per le nuove società il numero di codice fiscale deve essere preventivamente richiesto agli uffici provinciali IVA se società o associazioni dichiaranti IVA oppure agli uffici distrettuali delle imposte dirette negli altri casi

Denominazione o ragione sociale

Indicare quella risultante dall atto costitutivo o in mancanza di quest ultimo indicarla in maniera esatta e completa

Approvazione del bilancio o rendiconto

Deve sempre essere riportato il termine legale o statutario per tale approvazione Per quanto riguarda la data di effettiva approvazione del bilancio o del rendiconto nessuna indicazione dovrà essere effettuata nell ipotesi di presentazione della dichiarazione in data anteriore a quella di approvazione del bilancio o rendiconto

Sede legale

La sede legale va indicata precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione) la provincia mediante la sigla automobilistica (per Roma = RM) la via il numero civico il codice di avviamento postale ed il numero telefonico
La casella (☐) a fianco della dizione «sede legale» deve essere barrata se la sede legale è variata rispetto alla dichiarazione dello scorso anno

Domicilio fiscale

Questo dato deve essere indicato soltanto da soggetti il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale
La casella (☐) a fianco della dizione «domicilio fiscale» deve essere barrata se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno

Altre sedi

La sede amministrativa va indicata nel rigo relativo al domicilio fiscale ove manchi la sede legale La stabile organizzazione in Italia se esistente deve essere indicata dalle società o enti non residenti in luogo della sede legale in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale

Codici statistici

Stato il relativo codice deve essere ricercato nella tabella A
Natura giuridica il relativo codice deve essere ricercato nella tabella B
Attività il relativo codice deve essere ricercato rilevandolo dalla classificazione delle attività economiche allegata al Decreto Ministeriale 14-12 1991 pubblicato nel Supplemento ordinario n. 86 alla *Gazzetta Ufficiale* n 293 del 14 dicembre 1991 - Serie Generale, come modificata ed integrata dal decreto ministeriale 12-12-1992 (S O n 129 alla *Gazzetta Ufficiale* n 294 del 15 dicembre 1992) disponibile presso gli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette Tale codice deve riferirsi all attività prevalente sotto il profilo del reddito
Situazione il relativo codice deve essere ricercato nella tabella F

R.S.S.

Il riquadro contraddistinto dalla Sigla R S S (Regioni a Statuto Speciale) deve essere compilato secondo le indicazioni più avanti specificate dai sostituti d imposta interessati all art 6 della legge 26 novembre 1981 n [illegible] riguardante le entrate devolute alla Regione Valle d Aosta e all art 1 lettera *d)* della legge 13 aprile 1983 n 122 riguardante le entrate della Regione Sardegna
La casella VA è riservata ai sostituti d imposta tenuti ad effettuare i versamenti separati ovvero le distinte contabilizzazioni previsti dall art 6 della legge 26 novembre 1981 n [illegible] relativamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e/o sui redditi di capitale spettanti alla Regione Valle d Aosta Per quanto riguarda le ritenute sui redditi di lavoro dipendente la casella VA dovrà essere barrata dai sostituti aventi domicilio fiscale nel territorio della Regione Valle d Aosta che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso stabilimenti o uffici ubicati fuori del territorio regionale nonché dai sostituti aventi domicilio fiscale fuori del territorio regionale e che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso stabilimenti e uffici situati nel territorio della Regione Valle d Aosta. Il versamento di tali ritenute effettuato separatamente deve essere contraddistinto nel quadro L con la lettera V da apporre nella colonna RSS
Le aziende di credito che si trovino nella previsione di cui al citato art 6 e che pertanto devono barrare la casella VA riportata nel frontespizio dovranno indicare nel quadro F prospetto A - l ammontare annuo degli interessi premi ed altri frutti maturati nel corso del periodo d imposta di pertinenza di depositanti e correntisti che hanno intrattenuto i loro conti con uffici o sportelli operanti nella Regione Valle d Aosta nonché la corrispondente ritenuta operata
La casella SA dovrà essere barrata dai sostituti d imposta che siano imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) fuori dal territorio della Regione Sardegna e che abbiano operato, ai fini dell'IRPEF ritenute alla fonte di cui all art 23 del D P R 29 settembre 1973 n [illegible] sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti e impianti situati nel territorio della Regione Sardegna nonché dai sostituti d imposta che siano imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) nel territorio regionale e che abbiano operato ritenute alla fonte di cui all'art. 23 del D P R n [illegible] sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti e impianti situati fuori dal territorio della Regione Sardegna Tali ritenute alla fonte devono essere partitamente riportate nel quadro I alla casella 30 rigo [illegible] e alla casella 14 rigo [illegible]

EVENTI ECCEZIONALI

La compilazione della casella relativa agli eventi eccezionali riguarda i soggetti che hanno fruito dei benefici previsti a favore dei sostituti d'imposta dal D L 22 novembre 1991, n 369 convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 1992, n 17, concernente provvidenze straordinarie per le province di Trieste Gorizia ed alcuni comuni della provincia di Udine colpiti dagli effetti della crisi politico-istituzionale jugoslava e delle ordinanze del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile del 21 dicembre 1990 n 2057/FPC, 27 giugno 1991, n 2145/FPC, 27 dicembre 1991 n 2196/FPC del 29 luglio 1992 n 2301/FPC e del 29 gennaio 1993 n 2316/FPC concernenti la sospensione dei termini di versamento delle ritenute effettuate e la proroga del termine di presentazione della dichiarazione a favore dei cittadini colpiti dal sisma del 13-16 dicembre 1990 nella Sicilia orientale
I soggetti che hanno fruito della sospensione prevista dal citato D L n 369 indicheranno nella casella eventi eccezionali la lettera «A» e i soggetti che hanno fruito dei benefici di cui alle ordinanze citate indicheranno la lettera «B»

Dati relativi al rappresentante

Per «Rappresentante» va inteso colui che sottoscrive la dichiarazione Nel riquadro relativo al rappresentante devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto
Al fini della individuazione della carica rivestita all atto della dichiarazione è stata predisposta una apposita casella si dovrà indicare 1 se si tratta di *rappresentante legale o di fatto*, 2 se *curatore fallimentare*, 3 se *liquidatore*, 4 se si tratta di *rappresentante nominato in Italia per Società con sede all'estero*, 5 se *erede*, 6 se si tratta di *curatore di eredità giacente*
Di seguito dovrà essere compilato lo spazio riservato alla residenza anagrafica del rappresentante con l avvertenza che si dovrà indicare il domicilio fiscale invece della residenza anagrafica stessa in quei limitati casi in cui siano diversi

Luogo di conservazione delle scritture contabili

Vanno indicati il comune la sigla automobilistica della provincia la via il numero civico il C A P ed il numero di telefono se le scritture sono conservate presso terzi indicare anche le generalità o la denominazione

Dati relativi agli amministratori, ai componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo

I dati relativi ai soggetti che ricoprono tali cariche alla data di presentazione della dichiarazione devono essere riportati nell'apposito riquadro, che deve essere compilato integralmente.

QUADRO I

Nel presente quadro vanno indicati i totali globali di tutti i dati numerici, riferiti ai diversi quadri staccati del modello di dichiarazione.
Nel caso di separati elenchi nominativi (relativi ai quadri A, B) per più sedi o stabilimenti deve essere comunque indicata nel suddetto quadro la somma dei totali relativi a tutti i separati elenchi.
Di seguito vengono riportate le modalità di compilazione del presente quadro.

Contenuto dei campi rilevati dal quadro A (righe da I-1 a I-7).

Nel punto 1 indicare il numero totale di fogli costituenti l'elenco generale dei percettori: nel caso di più sedi o stabilimenti o basi si deve indicare solo il numero di fogli dell'elenco generale e non quello dei separati elenchi nominativi.
Nel punto 2 indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri A con esclusione degli eredi.
Nel punto 3 indicare il numero complessivo degli eredi elencati nel quadro o nei quadri A.
Nei punti 4 e 5 riportare rispettivamente i totali relativi ai punti 17 e 18.
Nel punto 6 indicare il totale relativo al punto 19.
Nei punti da 7 a 9 riportare rispettivamente i totali relativi ai punti da 20 a 22.
Nel punto 10 va indicato il totale relativo al punto 24.
Nel punto 11 indicare il totale relativo alla somma degli importi dei punti 25 e 26.
Nei punti 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 riportate rispettivamente i totali dei punti 27, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 40, 41, 42, 47 e 48.
Nel punto 28 va indicata la parte dell'importo globale dei precedenti punti 4 o 5, che costituisce imponibile ai fini dei contributi da versare all'INPS.
Nel punto 29 vanno indicate le ritenute che ai sensi dell'art. 6 legge 26 novembre 1981, n. 690 hanno formato oggetto di separato versamento da parte dei sostituti che hanno barrato la casella "VA" del frontespizio.
Nel punto 30 vanno indicate le ritenute, effettuate ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 600 del 1973 dai soggetti che hanno barrato la casella "SA" del frontespizio, rilevanti ai fini dell'art. 1 lettera d) della legge 13 aprile 1983, n. 122.
Nel punto 31 va indicato l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 10 comma 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 68.
Nel punto 32 deve essere indicato il numero dei lavoratori dipendenti ai quali è stata data assistenza fiscale.
Nel punto 33 deve essere indicato il numero dei lavoratori dipendenti che hanno avuto assistenza fiscale presso un C.A.A.F.

Contenuto dei campi rilevati dal quadro B (righe da I-8 a I-10).

Nel punto 1 indicare il numero totale di fogli contenenti l'elenco generale dei percettori, nel caso di più sedi stabilimenti o basi si deve indicare solo il numero di fogli dell'elenco generale e non quello dei separati elenchi nominativi.
Nei punti 2 e 3 indicare rispettivamente il numero complessivo dei lavoratori dipendenti che hanno maturato l'indennità ed il numero complessivo degli aventi diritto o eredi.
Nei punti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 riportare rispettivamente i totali dei punti 20, 24, 25, 26, 27, 28, 36, 37 e 43.
Nel punto 13 va indicata la parte dell'importo del precedente punto 5, che costituisce imponibile ai fini dei contributi da versare all'INPS.
Nel punto 14 vanno indicate le ritenute effettuate ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 600 del 1973 dai soggetti che hanno barrato la casella "SA" del frontespizio, rilevanti ai fini dell'art. 1 lettera d) della legge 13 aprile 1983, n. 122.
Nel punto 15 va indicato l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 10 comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 68.

Contenuto dei campi rilevati dai quadri B-1 (riga I-11).

Nel punto 1 indicare il numero complessivo dei fogli compilati.
Nel punto 2 del riepilogo generale relativo al quadro B-1 indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri B-1.
Nei punti 3, 4, 5 riportare rispettivamente i totali relativi ai punti 11, 12 e 18 del quadro o dei quadri B-1.

Contenuto dei campi rilevati dal quadro C (righe I-12 e I-13).

Nel punto 1 indicare il numero complessivo dei fogli compilati.
Nel punto 2 indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri C (conteggiare una sola volta i soggetti elencati più volte).
Nei punti 3, 4, 5, 6, 7 riportare rispettivamente i totali relativi ai punti 12, 13, 14, 15, 16.
Nel punto 8 va indicato l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 10 comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 68.

Contenuto dei campi rilevati dal quadro D (righe I-14 e I-15).

Nel punto 1 indicare il numero complessivo dei fogli compilati.
Nel punto 2 indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri D (conteggiare una sola volta i soggetti elencati più volte).
Nei punti 3, 4, 5, 6, 7 riportare rispettivamente i totali relativi ai punti 16, 17, 18, 20, 21, comprensivi sia dei percipienti persone fisiche sia di quelli diversi dalle persone fisiche.
Nel punto 8 va indicato l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 10 comma 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 68.

Contenuto dei campi rilevati dal quadro D-1 (righe I-16 e I-17).

Nel punto 1 indicare il numero complessivo dei fogli compilati.
Nel punto 2 indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri D-1 (conteggiare una sola volta i soggetti elencati più volte).
Nei punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, riportare rispettivamente i totali relativi ai punti 12, 13, 14, 15, 17, 18, comprensivi sia dei percipienti persone fisiche sia di quelli diversi dalle persone fisiche.

Contenuto dei campi rilevati dal quadro E (righe I-18 e I-19).

Nel punto 1 indicare il numero complessivo dei fogli compilati.
Nel punto 2 indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri E (conteggiare una sola volta i soggetti elencati più volte).
Nei punti 3, 4, 5, 6, riportare rispettivamente i totali relativi ai punti 12, 14, 15, 16, comprensivi sia dei percipienti persone fisiche sia di quelli diversi dalle persone fisiche.

Contenuto dei campi rilevati dal quadro E-1 (righe da I-20 a I-21).

Nel punto 1 indicare il numero complessivo dei fogli compilati.
Nel punto 2 indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri E-1.
Nei punti 3, 4, 5 e 6 riportare rispettivamente i totali relativi ai punti 12, 13, 15, 18.
Nei punti 7, 8 e 9 riportare rispettivamente i totali relativi alle colonne 1, 2 e 3 del «prospetto capitali corrisposti».

Contenuto dei campi rilevati dal quadro E-2 (riga I-22).

Nel punto 1 indicare il numero complessivo dei fogli compilati.
Nel punto 2 indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri E-2.
Nei punti 3 e 4 riportare rispettivamente i totali dei punti 13 e 14, comprensivi sia dei percipienti persone fisiche sia di quelli diversi dalle persone fisiche.

Contenuto dei campi rilevati dal quadro F (righe da I-23 a I-26).

Nei punti 1, 2 e 3 riportare rispettivamente i totali relativi alle colonne 3, 4 e 5 del prospetto A.
Nel punto 4 riportare l'importo di riga A1 del prospetto A.
Nel punto 5 riportare l'importo di riga A2 del prospetto A.
Nel punto 6 riportare l'importo di rigo A3 del prospetto A.
Nel punto 7 riportare l'importo di rigo A4 del prospetto A.
Nei punti 8 e 9 riportare rispettivamente i totali relativi alle colonne 3 e 4 del prospetto B.
Nei punti 10 e 11 riportare rispettivamente i totali relativi alle colonne 3 e 4 del prospetto C.
Nei punti 12 e 13 riportare rispettivamente i totali relativi alle colonne 3 e 4 del prospetto D.
Nei punti 14, 15 e 16 riportare rispettivamente i totali delle colonne 1, 2 e 4 del prospetto E.
Nei punti 17 e 18 riportare rispettivamente i totali delle colonne 3 e 4 del prospetto F.

Contenuto dei campi rilevati dal quadro F-1 (riga I-27).

Nei punti 1 e 2 riportare i totali relativi ai punti 1 e 2 del prospetto A.
Nei punti 3 e 4 riportare i titoli relativi ai punti 3 e 4 del prospetto B.

Contenuto dei campi rilevati dal quadro F-2 (riga I-28).

Nei punti 1 e 2 riportare rispettivamente i totali delle colonne 3 e 4.

Contenuto dei campi rilevati dal quadro G (righe da I-29 a I-32).

Nel punto 1 indicare il numero complessivo dei fogli compilati.
Nel punto 2 riportare il totale del numero di azioni o quote relativo alla colonna 5 del quadro G del prospetto n. 1.
Nel punto 3 riportare il totale della colonna 6 della sezione I del prospetto n. 1.
Nel punto 4 riportare il totale della colonna 2. della sezione II del prospetto n. 1.
Nei punti 5, 6, 7, 8 e 9 riportare rispettivamente i totali relativi alle colonne, 2, 3, 4, 5 e 6 del prospetto n. 2.
Nei punti 10, 11, 12, 13 e 14 riportare rispettivamente i totali delle colonne 2, 3, 5, 6, 7 del prospetto n. 3.
Nel punto 15 indicare il numero complessivo dei percipienti persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche elencati nominativamente nella distinta degli utili spettanti ai soci nel quadro o nei quadri G.
Nei punti 16 e 17 riportare rispettivamente i totali relativi alle colonne 12 e 13 della distinta degli utili spettanti ai soci, comprensivi sia dei percipienti persone fisiche sia di quelli diversi dalle persone fisiche.

Contenuto dei campi rilevati dal quadro G-1 (riga I-33).

Nei punti 1, 2, 3, 4 e 5 riportare rispettivamente i totali delle colonne 2, 3, 5, 6, 7, del prospetto n. 1.

Contenuto dei campi rilevati dal quadro H (riga I-34).

Nel punto 1 del quadro I indicare il numero complessivo dei fogli compilati.
Nel punto 2 riportare il totale relativo alla colonna 4.

QUADRO L

Nel presente quadro vanno indicati, possibilmente in ordine cronologico di versamento, tutte le somme soggette a ritenuta, le ritenute effettuate e gli estremi dei relativi versamenti. Qualora i righi a disposizione non siano sufficienti, l'elencazione dei versamenti deve continuare nel quadro L (aggiuntivo).
Nel caso di versamento effettuato presso il Concessionario della riscossione deve essere indicato nella colonna 5 il codice tributo utilizzato per il versamento stesso.
Nel caso di versamento effettuato presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato indicare nella colonna 5 il capitolo e l'articolo di bilancio sul quale è stato effettuato il versamento.
Si ritiene opportuno rammentare che i versamenti da indicare nel quadro L devono riferirsi alle ritenute operate sulle somme erogate nel 1992. Pertanto, in via generale, i primi importi da riportare nel presente quadro saranno quelli relativi alle somme erogate nel mese di gennaio le cui ritenute sono state versate entro il 15 o 20 febbraio 1992.
Per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente, nell'ipotesi di conguaglio di fine anno 1992, effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 1993, nella colonna 3 andrà indicato l'importo delle ritenute relative al conguaglio stesso (tale importo deve essere preceduto da segno negativo qualora il conguaglio abbia fatto emergere, anziché una ritenuta aggiuntiva, una differenza d'imposta a credito dei dipendenti); nella colonna 5 va indicato il codice tributo 1013 e nelle successive colonne gli estremi del versamento.

PROSPETTO RISERVATO AI DATORI DI LAVORO

I sostituti d'imposta che sono datori di lavoro devono barrare una delle tre caselle ad essi riservate al fine di individuare il termine di versamento delle ritenute d'acconto effettuate sulle retribuzioni.
Il decreto ministeriale 24 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 14 luglio 1984 — di attuazione dell'articolo 1 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638 — ha previsto, con effetto dal 1° giugno 1985 e limitatamente ai versamenti afferenti i quadri A (escluso il codice 1010) e B, la unificazione entro il 20 di ogni mese dei versamenti delle imposte e dei contributi previdenziali da parte dei **datori di lavoro non agricoli**.
Resta pertanto fermo il termine del 15 di ogni mese per i versamenti delle ritenute da eseguirsi da parte dei **datori di lavoro agricoli**.
Tuttavia, ove i datori di lavoro non agricoli abbiano dipendenti agricoli, ovvero i datori di lavoro agricoli abbiano dipendenti non agricoli, i versamenti delle ritenute dovranno essere effettuati tenuto conto della categoria di appartenenza dei dipendenti, e quindi entro il termine del 15 se trattasi di lavoratori agricoli, ed entro il termine del 20 se trattasi di lavoratori non agricoli.
In relazione a tale regime i datori di lavoro agricoli dovranno barrare solo la casella 1 se hanno esclusivamente dipendenti per i quali i contributi obbligatori sono stati versati allo SCAU (lavoratori agricoli).
I datori di lavoro non agricoli dovranno barrare solo la casella 2 se hanno esclusivamente dipendenti per i quali i contributi obbligatori sono stati versati all'INPS o ad altro ente previdenziale diverso dallo SCAU (lavoratori non agricoli).
I datori di lavoro (agricoli e non agricoli) che hanno avuto sia dipendenti per i quali i contributi obbligatori sono stati versati allo SCAU (agricoli) e sia dipendenti per i quali i contributi obbligatori sono stati versati all'INPS o ad altro ente previdenziale diverso dallo SCAU (non agricoli) dovranno invece barrare solo la casella 3 e dovranno poi indicare A o B nella colonna 11 del quadro L così come detto nella nota 4 dello stesso quadro L. Detti sostituti, nell'ipotesi di un unico versamento effettuato per dipendenti agricoli e non agricoli, indicheranno «A» nella colonna 11 del quadro L.
Per quanto concerne la compilazione del rigo M2 deve essere ivi indicato il risultato negativo delle operazioni relative al conguaglio di fine anno 1991, che hanno avuto riflessi sul versamento delle ritenute del 1992. Tale importo di rigo M2 deve trovare riscontro nelle ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente del 1992 non versate perchè utilizzate per la restituzione della differenza d'imposta a credito dei dipendenti.
Parimenti nel rigo M3 deve essere indicata l'eccedenza di ritenute relative al conguaglio di fine anno 1992 da compensare con le ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente corrisposti nel 1993.

Mod. 770/H

Il presente quadro, come per gli anni decorsi, si riferisce all'ammontare complessivo dei contributi obbligatori pagati nell'anno 1992.

QUADRI CONTENENTI ELENCHI NOMINATIVI DI PERCETTORI

Ciascun quadro contenente elenchi nominativi di percettori, deve essere numerato. Se il quadro non è sufficiente a contenere i dati di tutti i percettori l'elencazione deve essere continuata utilizzando altri quadri da numerare progressivamente; i totali degli importi relativi a tutti i percettori vanno indicati negli appositi campi dell'ultimo dei quadri utilizzati.
I dati in corrispondenza di ciascun numero d'ordine devono essere riportati negli spazi preordinati secondo le dicitura indicate nella testata del relativo quadro; per l'indicazione del codice fiscale si fa rinvio a quanto precedentemente chiarito.
L'elencazione dei percettori deve, possibilmente, essere riportata in ordine alfabetico.

Relativamente ai quadri A e B, i datori di lavoro con più sedi, stabilimenti o basi situati in circoscrizioni di diversi uffici delle imposte, oltre all'elenco generale, devono allegare per ciascuna sede o stabilimento o base separati elenchi nominativi.

Mod. 770/A

Nel punto 11 va indicato uno dei codici di cui alla tabella C: - Categorie.
Nel punto 12 deve essere indicato, se conosciuto, il titolo di studio posseduto dal lavoratore dipendente, utilizzando il corrispondente codice della tabella D: Titolo di studio.
Nel punto 13 sarà indicato, se conosciuto, lo stato civile del lavoratore dipendente, ricavandolo dalla tabella E: Stato civile.
Il punto 16 riguarda i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore all'anno (stagionali, ecc.).

I compensi lordi vanno indicati al netto degli importi degli assegni familiari non assoggettati a ritenuta ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1976, n. 447, detti importi non vanno riportati al punto 48.

Nel punto 18 vanno indicati i compensi corrisposti in natura, valutati al costo specifico.

Nel punto 19 vanno indicati i contributi obbligatori a carico del lavoratore dipendente di cui all'art. 48 lett. a) del T.U.I.R. ad esclusione di quelli afferenti gli arretrati, che vanno riportati nel successivo punto 43 e di quelli già considerati al punto 23; vanno qui inoltre riportate le eventuali quote di pensione riversate all'INPS.

Al punto 21 vanno indicati gli assegni e le indennità, erogati direttamente dagli enti previdenziali e non assoggettati a ritenuta, il cui importo è stato considerato dal datore di lavoro ai fini del conguaglio di fine anno.

Nei punti 22, 23 e 24 vanno indicate le indennità di trasferta, le indennità di navigazione e di volo nonché gli assegni di sede e le altre indennità percepiti per servizi prestati all'estero con riferimento, rispettivamente, all'ammontare lordo corrisposto, ai contributi obbligatori a carico del lavoratore dipendente e all'ammontare imponibile (eccedenza rispetto ai limiti giornalieri di L. 60.000 e L. 100.000 per le trasferte o relativi importi ridotti; 40 per cento dell'importo percepito per le altre indennità).

Ai punti 25 e 26 vanno indicati le indennità ed i compensi di cui all'art. 47, lettera b) del T.U.I.R. rispettivamente assoggettate e non assoggettate al contributo per il SSN.

Nell'ammontare delle ritenute di cui al punto 37 vanno comprese anche quelle relative alle retribuzioni dei primi mesi dell'anno 1992 che sono state utilizzate per la restituzione delle differenze d'imposta rimaste a credito del lavoratore dopo il conguaglio di fine anno 1991.

Nel punto 38 vanno indicate le ritenute effettuate in eccedenza, quali risultano dalle operazioni di conguaglio di fine anno 1992 che dovranno essere rimborsate dal datore di lavoro mediante compensazione nel corso dell'anno 1993. Nel punto 39 vanno indicate le ritenute relative ai redditi corrisposti nell'anno, indicate al punto 18 del Mod 101 e/o del Mod 201 del lavoratore dipendente o pensionato.

Al punto 48 va riportata ogni altra somma o valore su cui, per qualsiasi motivo, non sia stata in concreto eseguita la ritenuta, compresi i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero da cittadini italiani per gli emolumenti, non assoggettati a ritenuta.
Nel caso di corresponsione, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del T.U.I.R., di compensi agli eredi del dipendente deceduto, i dati anagrafici e contabili relativi all'erede dovranno essere riportati in corrispondenza al numero o ai numeri successivi a quello del lavoratore dipendente deceduto.

Se il lavoratore dipendente ha ottenuto l'assistenza fiscale dal proprio datore di lavoro quest'ultimo dovrà allegare alla presente dichiarazione copia della relativa dichiarazione modello 730 e del corrispondente prospetto di liquidazione modello 730-3. Qualora il sostituto d'imposta invii la presente dichiarazione su supporto magnetico, avrà cura di fornire con lo stesso mezzo, i dati dei predetti modelli 730 e 730-3 utilizzando le specifiche tecniche all'uopo approvate.
Nel presente quadro il sostituto d'imposta dovrà fornire i dati relativi ai versamenti ed ai rimborsi conseguenti all'assistenza fiscale, sia che la stessa sia stata prestata dallo stesso sostituto, sia che sia stata fornita dal CAAF, utilizzando i campi da 49 a 58.
Nel punto 57 barrare la casella se i versamenti vanno effettuati a cura del contribuente e non del datore di lavoro sia nei casi di liquidazione effettuata da parte del datore di lavoro che in quella di liquidazione da parte del C.A.A.F.
Al punto 58 riportare il codice corrispondente alla causa di non liquidabilità, ricavandolo dalla tabella G.
Se l'assistenza è stata prestata dal CAAF, in questo modello dovranno essere forniti i dati identificativi di esso nei campi da 59 a 61.

Mod. 770/B

Nel caso di erogazione dell'indennità ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti ovvero in caso di eredità devono essere indicati:
— i dati anagrafici del lavoratore dipendente deceduto, i dati relativi al rapporto di lavoro e tutti i *dati contabili, esclusi quelli dei punti 41, 42 e 43;*
— per ciascun avente diritto o erede, in corrispondenza ai numeri d'ordine immediatamente successivi a quello del lavoratore dipendente deceduto, i dati anagrafici ed i soli dati contabili di cui ai punti 41, 42 e 43.

Per quanto riguarda il titolo dell'erogazione di cui ai punti 18 e 22, indicare «A» se si tratta di anticipazione, «B» se si tratta di saldo, «C» se si tratta di acconto.

Nel punto 19 va indicata la percentuale di abbattimento applicata all'indennità equipollente al TFR ai sensi dell'art. 17, comma 1, T.U.I.R., come modificato con il D.L. n. 70/1988 e relativa legge di conversione n. 154/1988.

Nel punto 23 va indicato l'importo dei contributi versati dal lavoratore che, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del T.U.I.R., come modificato con il D.L. n. 70/1988 e relativa legge di conversione n. 154 del 1988, vanno scomputati dal totale della indennità cui i contributi afferiscono (altra indennità diversa dal TFR corrisposta da Fondo o Casse appositamente istituito) (ved. dichiarazione in calce al modello).

Il punto 38 va compilato solo se nel periodo 1988-1991 sono sono stati corrisposti per la prima volta un acconto o una anticipazione.

Mod. 770/C

Non vanno dichiarati nel presente quadro, ma nel Mod. 770/A, i sottoindicati redditi (ancorché assimilati ai redditi di lavoro dipendente):
— i compensi corrisposti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del venti per cento, ai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
— le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso.

Nel punto 13, per quanto riguarda le borse di studio, gli assegni, premi o sussidi di cui alla lettera c) dell'art. 47 al T.U.I.R. va indicato l'importo non assoggettato a ritenuta.

Mod. 770/D

Per ciascun percipiente persona fisica ovvero società od associazione costituita fra artisti e professionisti per l'esercizio in forma associata dell'arte o della professione (queste ultime vanno indicate nella quarta facciata del presente quadro) devono essere indicati globalmente i compensi assoggettati alla stessa aliquota di ritenuta e separatamente quelli assoggettati ad aliquota diversa.

Indicare in questo quadro anche le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere c), d), e) ed f) art. 16 T.U.I.R.). Per quanto concerne i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2, lett. a) dell'art. 49 del T.U.I.R., le relative indennità vanno esposte separatamente quando il diritto alla loro percezione risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto. Quando non si verifichi tale condizione vanno indicati cumulativamente con gli altri eventuali compensi di lavoro autonomo corrisposti.

Nel presente quadro vanno inoltre indicati i redditi già di lavoro autonomo che, ai sensi dell'art. 81 lettere g) ed m) del T.U.I.R., sono ora classificati fra i redditi diversi.

Nel quadro vanno indicati anche i soggetti non residenti per i quali è stata operata la ritenuta a titolo d'imposta *ai sensi dei commi secondo e quarto dell'articolo 25 del D.P.R. n. 600 del 1973 e* successive modificazioni. Per detti soggetti dopo aver barrato la casella del punto 11 (punto 6 per i percepienti diversi dalle persone fisiche) va indicato lo Stato estero di residenza riportando nel punto successivo anche il relativo codice ricavandolo dalla tabella H). Per gli stessi soggetti va inoltre riportato il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza.

Nel punto 17 vanno indicati anche i compensi d'importo inferiore a L. 50.000, di cui al terzo comma dell'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Mod. 770/D-1

In questo quadro vanno indicate anche le provvigioni corrisposte agli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta (sesto comma dell'articolo 25-bis del D.P.R. n. 600 del 1973).

Per i percettori di tali provvigioni va utilizzato un quadro Mod. 770/D-1 distinto da quello ove vengono indicati i percettori delle provvigioni assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto, barrando sempre la relativa casella, a seconda che trattasi di provvigioni assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto o a titolo d'imposta. In tali casi la numerazione dei fogli deve essere progressiva.

Nel punto 13 vanno indicate le quote delle provvigioni non soggette a ritenuta (50% o 80%); nel punto 14 vanno indicate le somme ricevute a titolo di rimborso spese anticipate per conto dei committenti, preponenti o mandanti. Non devono essere indicate le somme erogate ai soggetti di cui al quinto comma dell'art. 25-bis per le sole prestazioni, escluse dalla ritenuta, derivanti dalla specifica attività ivi prevista.

TABELLE

TABELLA A): *STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE*

1) Soggetto in normale attività
2) Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3) Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4) Soggetto estinto

TABELLA B): *NATURA GIURIDICA*

Soggetti residenti

1) Società in accomandita per azioni
2) Società a responsabilità limitata
3) Società per azioni
4) Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione
5) Altre società cooperative
6) Mutue assicuratrici
7) Consorzi con personalità giuridica
8) *Associazioni riconosciute*
9) Fondazioni
10) Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11) Consorzi senza personalità giuridica
12) Associazioni non riconosciute e comitati
13) Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14) Enti pubblici economici
15) Enti pubblici non economici
16) Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17) Opere pie e società di mutuo soccorso
18) Enti ospedalieri
19) Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21) Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22) Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale *in Italia*
23) Società semplici, irregolari e di fatto
24) Società in nome collettivo
25) Società in accomandita semplice
26) Società di armamento
27) Associazioni fra artisti e professionisti
28) Aziende coniugali
29) GEIE

Soggetti non residenti

30) Società semplici, irregolari e di fatto
31) Società in nome collettivo
32) Società in accomandita semplice
33) Società di armamento
34) Associazioni fra professionisti
35) Società in accomandita per azioni
36) Società a responsabilità limitata
37) Società *per azioni*
38) Consorzi
39) Altri enti ed istituti
40) Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41) Fondazioni
42) Opere pie e società di mutuo soccorso
43) Altre organizzazioni di persone e di beni

TABELLA C): *CATEGORIE*

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Pensionati	09	Graduati e truppa
02	Operai e assimilati (1)	10	Sottufficiali
03	Impiegati	11	Ufficiali
04	Impiegati direttivi, Quadri	12	Magistrati
05	Dirigenti	13	Eredi
06	Insegnanti universitari (2)	14	Ministri del culto
07	Insegnanti e Presidi di scuola media		
08	Insegnanti e direttori di scuola elementare e *materna*		

(1) Inclusi tutti i lavoratori salariati, compresi gli apprendisti.
(2) Docenti, incaricati, ricercatori e assimilati.

TABELLA D): *TITOLO DI STUDIO*

CODICE	DESCRIZIONE
1	Nessuno
2	Licenza elementare
3	Licenza media
4	Diploma
5	Laurea

TABELLA E): *STATO CIVILE*

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1	Celibe/Nubile	5	Divorziato/a
2	Coniugato/a	6	Deceduto/a
3	Vedovo/a	7	Tutelato/a
4	Separato/a legalmente	8	Figlio/a minore

TABELLA F): *SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE*

1) Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2) Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3) Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4) Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5) Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da Società soggetta ad IRPEG in Società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6) Periodo normale d'imposta.

TABELLA G): *CAUSE DI NON LIQUIDIBILITÀ DEL MOD. 730/93*

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Errata o incompleta compilazione dei dati anagrafici e di residenza del dichiarante	08	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «B» Mod. 730/93 del coniuge dichiarante
02	Errata o incompleta compilazione dei dati del coniuge e familiari a carico	09	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «C» Mod. 730/93 del dichiarante
03	Errata o incompleta compilazione dei dati del sostituto d'imposta o del reddito di riferimento	10	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «D» Mod. 730/93 del dichiarante
04	Errata o incompleta compilazione dei dati anagrafici e di residenza del coniuge dichiarante	11	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «E» Mod. 730/93 del dichiarante
05	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «A» Mod. 730/93 del dichiarante	12	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «E» Mod. 730/93 del coniuge dichiarante
06	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «A» Mod. 730/93 del coniuge dichiarante	13	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «F» e/o «G» Mod. 730/93 del dichiarante
07	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «B» Mod. 730/93 del dichiarante	14	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «F» e/o «G» Mod. 730/93 del coniuge dichiarante

TABELLA H): *ELENCO PAESI ESTERI*

TABELLA PAESI ESTERI

Paese	Codice	Paese	Codice	Paese	Codice	Paese	Codice
ABU DHABI	238	CROAZIA	261	LIBIA	045	SAHARA OCCIDENTALE	166
AFGHANISTAN	002	CUBA	020	LIECHTENSTEIN	090	SAINT LUCIA	199
AJMAN	239	DANIMARCA	021	LITUANIA	259	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
ALBANIA	087	DOMINICA	192	LUSSEMBURGO	092	SALOMONE, ISOLE	191
ALGERIA	003	DOMINICANA REPUBBLICA	063	MACAO	059	SALVADOR	064
AMERICAN SAMOA	148	DUBAI	240	MADAGASCAR	104	SAMOA	131
ANDORRA	004	ECUADOR	024	MADEIRA	235	SAN MARINO	037
ANGOLA	133	EGITTO	023	MALAWI	056	SANT'ELENA	254
ANGUILLA	209	ESTONIA	257	MALAYSIA	106	SAO TOME E PRINCIPE	187
ANTIGUA E BARBUDA	197	ETIOPIA	026	MALDIVE	127	SENEGAL	152
ANTILLE OLANDESI	251	FALKLAND	190	MALI	149	SEYCHELLES	189
ARABIA SAUDITA	005	FAR OER, ISOLE	204	MALTA	105	SHARJAH	243
ARGENTINA	006	FIJI, ISOLE	161	MAN, ISOLA	203	SIERRA LEONE	153
ARMENIA	266	FILIPPINE	027	MARIANNE SETTENTRIONALI, ISOLE	219	SINGAPORE	147
ARUBA	212	FINLANDIA	028	MAROCCO	107	SIRIA	065
ASCENSION	227	FRANCIA	029	MARSHALL, ISOLE	217	SLOVENIA	260
AUSTRALIA	007	FUJAYRAH	241	MARTINICA	213	SOMALIA	066
AUSTRIA	008	GABON	157	MAURITANIA	141	SPAGNA	067
AZERBAIGIAN	268	GAMBIA	164	MAURIZIO, ISOLA	128	SRI LANKA	085
AZZORRE, ISOLE	234	GEORGIA	267	MAYOTTE	226	ST. KITTS E NEVIS	195
BAHAMA	160	GERMANIA	094	MELILLA	231	ST. PIERRE E MIQUELON	248
BAHREIN	169	GHANA	112	MESSICO	046	ST. VINCENT E GRENADINE	196
BANGLA DESH	130	GIAMAICA	082	MICRONESIA, STATI FEDERATI	215	STATI UNITI D'AMERICA	069
BARBADOS	118	GIAPPONE	088	MIDWAY, ISLANDS	177	SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
BELGIO	009	GIBILTERRA	102	MOLDAVIA	265	SUDAN	070
BELIZE	198	GIBUTI	113	MONGOLIA	110	SURINAME	124
BENIN	158	GIORDANIA	122	MONTSERRAT	208	SVEZIA	068
BERMUDA	207	GOUGH	228	MOZAMBICO	134	SVIZZERA	071
BHUTAN	097	GRECIA	032	MJANMAR	083	SWAZILAND	138
BIELORUSSIA	264	GRENADA	156	NAMIBIA	206	TAGIKISTAN	272
BOLIVIA	010	GROENLANDIA	200	NAURU	109	TAIWAN	022
BOSNIA ERVEGOVINA	274	GUADALUPA	214	NEPAL	115	TANZANIA	057
BOTSWANA	098	GUAM	154	NICARAGUA	047	TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
BRASILE	011	GUATEMALA	033	NIGER	150	TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
BRUNEI	125	GUAYANA FRANCESE	123	NIGERIA	117	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
BULGARIA	012	GUERNSEY	201	NIUE	205	THAILANDIA	072
BURKINA FASO	142	GUINEA	137	NORVEGIA	048	TOGO	155
BURUNDI	025	GUINEA BISSAU	185	NUOVA CALEDONIA	253	TOKELAU	236
CAMERUN	119	GUINEA EQUATORIALE	167	NUOVA ZELANDA	049	TONGA	162
CAMPIONE D'ITALIA	139	GUYANA	159	OLANDA	050	TRINIDAD E TOBAGO	120
CANADA	013	HAITI	034	OMAN	163	TRISTAN DA CUNHA	229
CANARIE, ISOLE	100	HONDURAS	035	PAKISTAN	036	TUNISIA	075
CAPO VERDE	188	HONG KONG	103	PALAU, REPUBBLICA	216	TURCHIA	076
CAROLINE, ISOLE	256	INDIA	114	PANAMA	051	TURKMENISTAN	273
CAYMAN ISLANDS	211	INDONESIA	129	PANAMA - ZONA DEL CANALE	250	TURKS E CAICOS	210
CECOSLOVACCHIA	014	IRAN	039	PAPUA - NUOVA GUINEA	186	TUVALU	193
CENTRO AFRICANA REPUBBLICA	143	IRAQ	038	PARAGUAY	052	UCRAINA	263
CEUTA	246	IRLANDA	040	PENON DE ALHUCEMAS	232	UGANDA	132
CHAFARINAS	230	ISLANDA	041	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233	UMM AL QAIWAIN	244
CHAGOS, ISOLE	255	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252	PERU'	053	UNGHERIA	077
CIAD	144	ISRAELE	182	PITCAIRN	175	URUGUAY	080
CILE	015	JERSEY	202	POLINESIA FRANCESE	225	UZBEKISTAN	271
CINA REPUBBLICA POPOLARE	016	JUGOSLAVIA	043	POLONIA	054	VANUATU	121
CIPRO	101	KAMPUCHEA	135	PORTOGALLO	055	VENEZUELA	081
CITTA' DEL VATICANO	093	KAZAKISTAN	[illegible]	PORTORICO	220	VERGINI AMERICANE, ISOLE	221
CLIPPERTON	223	KENYA	116	PRINCIPATO DI MONACO	091	VERGINI BRITANNICHE, ISOLE	249
COLOMBIA	017	KIRGHIZISTAN	270	QATAR	168	VIETNAM	062
COMORE, ISOLE	176	KIRIBATI	194	RAS EL KHAIMAH	242	WAKE, ISLAND	178
CONGO	145	KUWAIT	126	REGNO UNITO	031	WALLIS E FUTUNA	218
COOK, ISOLE	237	LAOS	136	REUNION	247	YEMEN	042
COREA DEL NORD	074	LESOTHO	089	ROMANIA	061	ZAIRE	018
COREA DEL SUD	084	LETTONIA	258	RUSSIA	262	ZAMBIA	058
COSTA D'AVORIO	146	LIBANO	096	RWANDA	151	ZIMBABWE	073
COSTARICA	019	LIBERIA	044				

RISERVATO ALL'UFFICIO

Ufficio delle Imposte di ____________

oppure N. ....

Centro di Servizio di ____________

Presentata al Comune di ____________

il ____________ n. ____________

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 770/93

dichiarazione dei sostituti d'imposta

che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte nell'anno 1992

Il modello va compilato a macchina o in stampatello consultando le avvertenze generali per la compilazione

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

PERSONE FISICHE — Imprese individuali e soggetti esercenti arti e professioni

NUMERO DI CODICE FISCALE		CODICE ATTIVITÀ	R.S.S. VA SA
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)			
NOME (senza abbreviazioni)	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROVINCIA (sigla)	EVENTI ECCEZIONALI
RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE	COMUNE		PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO	TELEFONO (prefisso e numero)	C.A.P.	

ALTRI SOGGETTI — artt. 5 e 87 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

NUMERO DI CODICE FISCALE		R.S.S. VA SA
DENOMINAZIONE		
Data di approvazione del bilancio o rendiconto giorno mese anno	Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto giorno mese anno	
SEDE LEGALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale)	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.
SIGLA (eventuale) DELLA SOCIETÀ O ENTE		TELEFONO (prefisso e numero)

STATO VEDERE TAB. A	NATURA GIURIDICA VEDERE TAB. B	CODICE ATTIVITÀ	SITUAZIONE VEDERE TAB. F	EVENTI ECCEZIONALI

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

NUMERO DI CODICE FISCALE	COGNOME (per le donne quello da nubile)		NOME (senza abbreviazione)
SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)	CODICE CARICA
RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	TELEFONO (prefisso e numero)
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI

COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	TELEFONO

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE (o, in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni della società o ente)

N. ord.	COGNOME E NOME	Sesso (M o F)	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. (sigla)	DATA DI NASCITA	NUMERO DI CODICE FISCALE	QUALIF.
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

QUADRO I - DATI GLOBALI RELATIVI ALLE SOMME SOGGETTE A RITENUTA E ALLE RITENUTE OPERATE

Rigo	Sezione						
I_1	Redditi di lavoro dipendente o assimilati	A	1 NUM. FOGLI COMPILATI	2 NUM. COMPL. LAV. DIP.	3 NUMERO EREDI	4 COMPENSI IN DENARO	5 COMPENSI IN NATURA
I_2			6 CONTR. OBBLIGATORI	7 COMPENSI NETTI	8 ASSEGNI ENTI PREV.	9 IND. TRASF. AMMON.	10 IND TRASF. IMPON.
I_3			11 COMPENSI DA TERZI	12 TOTALE IMPONIBILE	13 IMPOSTA LORDA	14 TOTALE DETRAZIONI	15 RITENUTE DA TERZI
I_4			16 RITEN. DATORE LAV.	17 ECCEDENZA RITENUTE	18 RITENUTE DOVUTE	19 CONTR. ARRETRATI	20 AMMONT. ARRETRATI
I_5			21 DETRAZIONI ARRETRATI	22 RITENUTE ARRETRATI	23 SPESE SANITARIE	24 EROG. IN FORMA ASSICUR.	25 PREMI DI ASSICURAZIONE
I_6			26 EROGAZIONI LIBERALI	27 ALTRE SOMME NON SOGG.	28 COMPENSI AI FINI CONTR. INPS	29 RITENUTE OPERATE "VA"	30 RITENUTE OPERATE "SA"
I_7			31 CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE DI AUTOTRASPORTO	32 NUM. ASSISTITI DAL DATORE DI LAVORO	33 NUM. ASSISTITI DAL CAAF		
I_8	Indennità di fine rapporto di lavoro dipendente	B	1 NUM FOGLI COMPILATI	2 NUM LAV. DIPENDENTI	3 NUM. AVENTI DIRITTO O EREDI	4 T.F.R. CORRISPOSTO NEL 1992	5 ALTRE INDENN NEL 1992
I_9			6 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL LAVORATORE	7 TFR EROGATO dal 1974 al 1991	8 ALTRE INDENNITÀ EROGATE dal 1974 al 1991	9 TOTALE INDENNITÀ	10 IMPONIBILE DELL'ANNO
I_{10}			11 TOTALE IMPONIBILE	12 RITENUTE OPERATE	13 ALTRE INDENNITÀ AI FINI CONTRIBUTIVI INPS	14 RITENUTE OPERATE "SA"	15 CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE DI AUTOTRASPORTO
I_{11}	Indennità di fine rapporto di lavoro dipendente (rapporti di lavoro cessati nell'anno 1973 e precedenti)	B_1	1 NUM. FOGLI COMPILATI	2 NUM. PERCIPIENTI	3 TOTALE INDENNITÀ	4 TOTALE IMP. R.M.	5 TOTALE IMP. COMPL.
I_{12}	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	C	1 NUM. FOGLI COMPILATI	2 NUM. LAV. ASSIMILATI	3 AMM. CORRISP. TOTALE	4 SOMME NON SOGG RIT	5 AMM IMPONIBILE
I_{13}			6 RITENUTE OPERATE	7 NETTO CORRISPOSTO	8 CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE DI AUTOTRASPORTO		
I_{14}	Redditi di lavoro autonomo	D	1 NUM FOGLI COMPILATI	2 NUM. LAV. AUTONOMI	3 AMM CORR. TOTALE	4 SOMME NON SOGG. RIT	5 AMM IMPONIBILE
I_{15}			6 RITENUTE OPERATE	7 NETTO CORRISPOSTO	8 CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE DI AUTOTRASPORTO		
I_{16}	Provvigioni	D_1	1 NUM. FOGLI COMPILATI	2 NUM. PERCIPIENTI	3 TOT. AMM CORRISP.	4 TOT. PROVVIGIONI	5 SPESE ANTICIPATE
I_{17}			6 AMM. IMPONIBILE	7 RITENUTE OPERATE	8 NETTO CORRISPOSTO		
I_{18}	Redditi di capitale, ecc.	E	1 NUM. FOGLI COMPILATI	2 NUM. PERCIPIENTI	3 AMM. IMPONIBILE	4 RITENUTE OPERATE	5 NETTO CORRISPOSTO
I_{19}			6 SOMME NON SOGG. RIT.				
I_{20}	Assicurazioni sulla vita	E_1	1 NUM FOGLI COMPILATI	2 NUM. PERCIPIENTI	3 SOMME CORRISPOSTE	4 BASE DI COMMISURAZ	5 RITENUTE OPERATE
I_{21}			6 NETTO CORRISPOSTO	7 AMMONT. COMPLESSIVO	8 BASE DI COMMISURAZ.	9 RITENUTE OPERATE	
I_{22}	Proventi degli o.i.c.v.m. (ritenuta d'acconto)	E_2	1 NUM. FOGLI COMPILATI	2 NUM PERCIPIENTI	3 SOMME SOGGETTE RITENUTE	4 RITENUTE OPERATE	
I_{23}	Interessi ed altri redditi di capitale nonché proventi delle accettazioni bancarie	F	1 SOMME SOGG. RIT. (Prosp. A)	2 RITENUTE OPERATE (Prosp. A)	3 TOTALE ACCONTI (Prosp. A)	4 ECCEDENZA IN DIMINUZIONE DEGLI ACCONTI (Prosp. A)	5 ECCEDENZA A RIMBORSO (Prosp. A)
I_{24}			6 SOMME SOGG. "VA" (Prosp. A)	7 RITENUTE OPERATE "VA" (Prosp. A)	8 SOMME SOGG. RIT. (Prosp. B)	9 RITENUTE OPERATE (Prosp. B)	10 SOMME SOGG. RIT (Prosp. C)
I_{25}			11 RITENUTE OPERATE (Prosp. C)	12 SOMME SOGG. RIT. (Prosp. D)	13 RITENUTE OPERATE (Prosp. D)	14 IMP DELLE CAMBIALI (Prosp. E)	15 PROVENTI SOGG. RIT (Prosp. E)
I_{26}			16 RITENUTE OPERATE (Prosp. E)	17 SOMME SOGG. RIT. (Prosp. F)	18 RITENUTE OPERATE (Prosp. F)		
I_{27}	Plusvalenze	F_1	1 TOTALE PLUSVALENZE (Prosp. A)	2 RITENUTE OPERATE (Prosp. A)	3 SOMME SOGG. RIT. (Prosp. B)	4 RITENUTE OPERATE (Prosp. B)	
I_{28}	Proventi degli o.i.c.v.m. (ritenuta d'imposta)	F_2	1 SOMME SOGG. RIT	2 RITENUTE OPERATE			
I_{29}	Utili distribuiti nell'anno 1992	G	1 NUM. FOGLI COMPILATI	2 NUM. AZIONI O QUOTE (Prosp. 1)	3 UTILI IN DENARO (Prosp. 1)	4 UTILI IN NATURA (Prosp. 1)	5 IMPORTO UTILI (Prosp. 2)
I_{30}			6 UTILI CORRISPOSTI fino al 31-12-1991 (Prosp. 2)	7 UTILI DA CORRISPONDERE al 31-12-1991 (Prosp. 2)	8 UTILI CORRISPOSTI nel 1992 (Prosp. 2)	9 UTILI DA CORRISPONDERE al 31-12-1992 (Prosp. 2)	10 UTILI CORRISPOSTI (Prosp. 3)
I_{31}			11 UTILI SOGG. RITENUTE (Prosp. 3)	12 RITENUTA D'ACCONTO (Prosp. 3)	13 RITENUTA D'IMPOSTA (Prosp. 3)	14 UTILI NON SOGG. RIT. (Prosp. 3)	15 NUM. PERCIPIENTI
I_{32}			16 UTILI SPETTANTI	17 UTILI PAGATI			

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

I33	Utili dei titoli esteri distribuiti nell'anno 1992	G1	1 UTILI CORRISPOSTI	2 UTILI SOGG. RIT.	3 RITENUTE D'ACCONTO	4 RITENUTE D'IMPOSTA	5 UTILI NON SOGG. RIT.
I34	Contributi obbligatori	H	1 NUM. FOGLI COMPILATI	2 CONTRIBUTI OBBLIGATORI			

QUADRO L - SOMME SOGGETTE A RITENUTA ALLA FONTE, RITENUTE OPERATE E RELATIVI VERSAMENTI

Codice concessione ____ ____ Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di ________ Sigla provincia ____ ____

	SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA		3	4	ESTREMI DEI VERSAMENTI					10	11
	1 IMPORTO	2 DATA CORRESPONSIONE EMOLUMENTI (1) MESE | ANNO	RITENUTE EFFETTUATE	IMPORTO VERSATO	5 CODICE TRIBUTO O CAPITOLO	6 C/T (2)	7 D/C (3)	8 DATA DI VERSAMENTO GIORNO | MESE | ANNO	9 N° BOLLETTINO O QUIETANZA O ATTESTAZIONE	RSS	NOTE (4)
L1											
L2											
L3											
L4											
L5											
L6											
L7											
L8											
L9											
L10											
L11											
L12											
L13											
L14											
L15											
L16											
L17											
L18											
L19											
L20											
L21											
L22											
L23											
L24											

(1) Nel caso di somme per cui è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, va indicata la data di chiusura dell'esercizio, invece nel caso di versamenti semestrali va indicato l'ultimo mese del semestre.
(2) Indicare C se il versamento è stato effettuato presso il Concessionario della riscossione; T se effettuato in Tesoreria.
(3) Indicare D per il versamento tramite distinta; C per versamento in c/c postale.
(4) I sostituti d'imposta che hanno barrato la casella 3 del prospetto riservato ai datori di lavoro devono indicare: "A" se il versamento si riferisce ai lavoratori agricoli; "B" se il versamento si riferisce ai lavoratori non agricoli. I sostituti d'imposta che hanno compilato la casella "eventi eccezionali" del frontespizio indicheranno la lettera "C" se hanno fruito della sospensione del versamento. I sostituti d'imposta che hanno utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte operate, il credito d'imposta ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 68, indicheranno la lettera "D".

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

	SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA		3	4	ESTREMI DEI VERSAMENTI					10	11
	1 IMPORTO	2 DATA CORRESPONSIONE EMOLUMENTI (1) MESE | ANNO	RITENUTE EFFETTUATE	IMPORTO VERSATO	5 CODICE TRIBUTO O CAPITOLO	6 C/T (2)	7 D/C (3)	8 DATA DI VERSAMENTO GIORNO | MESE | ANNO	9 N° BOLLETTINO O QUIETANZA O ATTESTAZIONE	RSS	NOTE (4)
L25											
L26											
L27											
L28											
L29											
L30		TOTALI									

PROSPETTO RISERVATO AI DATORI DI LAVORO

M1	DIPENDENTI AGRICOLI	1	DIPENDENTI NON AGRICOLI	2	DIPENDENTI AGRICOLI E NON	3
M2	Eccedenza di ritenute relative al conguaglio di fine anno 1991 compensate nell'anno 1992.					
M3	Eccedenza di ritenute relative al conguaglio di fine anno 1992 da compensare nell'anno 1993.					

QUADRO N - PROSPETTO DEI VERSAMENTI E DEI RIMBORSI RELATIVI ALL'ASSISTENZA FISCALE

		1	ESTREMI DEI VERSAMENTI				6
		TOTALE VERSATO	2 CODICE TRIBUTO	3 D/C (1)	4 DATA DI VERSAMENTO GIORNO | MESE | ANNO	5 N° BOLLETTINO O QUIETANZA	TOTALE RIMBORSATO
N1	IRPEF per l'anno 1992						
N2	ILOR per l'anno 1992						
N3	IRPEF 1° acconto 1993						
N4	RITENUTE OPERATE NEL MESE DI MAGGIO 1993 SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	1	TOTALE DEI RIMBORSI (N1 col. 6 + N2 col. 6)	2		IMPORTO VERSATO (N4 col. 1 – N4 col. 2)	3

		TOTALE DA VERSARE	TOTALE A RIMBORSO	TOTALE VERSATO	ESTREMI DEI VERSAMENTI DATA	N°
N5	C.S.S.N. per l'anno 1992					
N6	C.S.S.N. 1° acconto 1993					

(1) Indicare D per il versamento tramite distinta; C per versamento in c/c postale.

Il sottoscritto dichiara di aver corrisposto a dipendenti e terzi nell'anno 1992 le somme e i valori e di aver effettuato le ritenute indicate nei quadri A B B1 C D D1 E E1 E2 F F1 F2 G G1 I N, di aver compilato il quadro H e di aver eseguito i versamenti risultanti dal quadro L e da n. ____ quadri L aggiuntivi e dal quadro N. Si allegano n. ____ attestati di versamento. Il sottoscritto dichiara di aver presentato i quadri A B B1 C D D1 E E1 E2 F F1 F2 G G1 I L N H mediante n. ____ supporti magnetici. La presente è una dichiarazione completa e veritiera.

IL PRESIDENTE O I COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

____

____

____

IL DICHIARANTE

Data ______________________ ______________________

VISTO DI CONFORMITÀ (Riservato al C.A.A.F. o al professionista che presta l'assistenza fiscale)

C.A.A.F.	Codice fiscale	Denominazione del C.A.A.F.			N. iscrizione all'albo
	Domicilio fiscale	Comune	Provincia	Frazione, via e numero civico	C.A.P.
Direttore tecnico del C.A.A.F. o professionista	Codice fiscale	Cognome		Nome	
	Data di nascita gg mm aa	Comune di nascita			Provincia

Si appone il visto ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni e integrazioni

Si attesta altresì che sono stati eseguiti i controlli di cui all'art. 4, comma 7, del D.M. n. 494 del 22 ottobre 1992

Firma del direttore tecnico del C.A.A.F. o del professionista ______________________

Firma del direttore tecnico del C.A.A.F. o del professionista ______________________

RISERVATO ALL'UFFICIO

Ufficio delle imposte di ____________

oppure N. ....

Centro di Servizio di ____________

Presentata al Comune di ____________

il ____________ n. ____________

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 770/93

dichiarazione dei sostituti d'imposta

che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte nell'anno 1992

Il modello va compilato a macchina o in stampatello consultando le avvertenze generali per la compilazione

PERSONE FISICHE Imprese individuali e soggetti esercenti arti e professioni

NUMERO DI CODICE FISCALE			CODICE ATTIVITÀ	R.S.S. VA SA
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)				
NOME (senza abbreviazioni)	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1		
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA			PROVINCIA (sigla)	EVENTI ECCEZIONALI
RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE	COMUNE			PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO		TELEFONO (prefisso e numero)		C.A.P.

ALTRI SOGGETTI artt. 5 e 87 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

NUMERO DI CODICE FISCALE				R.S.S. VA SA
DENOMINAZIONE				
Data di approvazione del bilancio o rendiconto giorno mese anno		Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto giorno mese anno		
SEDE LEGALE	COMUNE			PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO				C.A.P.
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale)	COMUNE			PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO				C.A.P.
SIGLA (eventuale) DELLA SOCIETÀ O ENTE			TELEFONO (prefisso e numero)	
STATO VEDERE TAB. A	NATURA GIURIDICA VEDERE TAB. B	CODICE ATTIVITÀ	SITUAZIONE VEDERE TAB. F	EVENTI ECCEZIONALI

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

NUMERO DI CODICE FISCALE		COGNOME (per le donne quello da nubile)		NOME (senza abbreviazione)
SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)	CODICE CARICA
RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE		COMUNE	PROVINCIA (sigla)	TELEFONO (prefisso e numero)
		FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI

COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	TELEFONO

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE (o, in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni della società o ente)

N. ord.	COGNOME E NOME	Sesso (M o F)	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. (sigla)	DATA DI NASCITA	NUMERO DI CODICE FISCALE	QUALIF.
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

QUADRO I - DATI GLOBALI RELATIVI ALLE SOMME SOGGETTE A RITENUTA E ALLE RITENUTE OPERATE

I_{1}	Redditi di lavoro dipendente e assimilati	A	1 NUM. FOGLI COMPILATI	2 NUM. COMPL. LAV. DIP.	3 NUMERO EREDI	4 COMPENSI IN DENARO	5 COMPENSI IN NATURA
I_{2}			6 CONTR. OBBLIGATORI	7 COMPENSI NETTI	8 ASSEGNI ENTI PREV.	9 IND. TRASF. AMMON.	10 IND TRASF. IMPON.
I_{3}			11 COMPENSI DA TERZI	12 TOTALE IMPONIBILE	13 IMPOSTA LORDA	14 TOTALE DETRAZIONI	15 RITENUTE DA TERZI
I_{4}			16 RITEN. DATORE LAV.	17 ECCEDENZA RITENUTE	18 RITENUTE DOVUTE	19 CONTR. ARRETRATI	20 AMMONT. ARRETRATI
I_{5}			21 DETRAZIONI ARRETRATI	22 RITENUTE ARRETRATI	23 SPESE SANITARIE	24 EROG. IN FORMA ASSICUR.	25 PREMI DI ASSICURAZIONE
I_{6}			26 EROGAZIONI LIBERALI	27 ALTRE SOMME NON SOGG.	28 COMPENSI AI FINI CONTR. INPS	29 RITENUTE OPERATE "VA"	30 RITENUTE OPERATE "SA"
I_{7}			31 CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE DI AUTOTRASPORTO	32 NUM. ASSISTITI DAL DATORE DI LAVORO	33 NUM. ASSISITITI DAL CAAF		
I_{8}	Indennità di fine rapporto di lavoro dipendente	B	1 NUM. FOGLI COMPILATI	2 NUM. LAV. DIPENDENTI	3 NUM. AVENTI DIRITTO O EREDI	4 T.F.R. CORRISPOSTO NEL 1992	5 ALTRE INDENN. NEL 1992
I_{9}			6 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL LAVORATORE	7 TFR EROGATO dal 1974 al 1991	8 ALTRE INDENNITÀ EROGATE dal 1974 al 1991	9 TOTALE INDENNITÀ	10 IMPONIBILE DELL'ANNO
I_{10}			11 TOTALE IMPONIBILE	12 RITENUTE OPERATE	13 ALTRE INDENNITÀ AI FINI CONTRIBUTIVI INPS	14 RITENUTE OPERATE "SA"	15 CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE DI AUTOTRASPORTO
I_{11}	Indennità di fine rapporto di lavoro dipendente (rapporti di lavoro cessati nell'anno 1973 e precedenti)	B_{1}	1 NUM. FOGLI COMPILATI	2 NUM. PERCIPIENTI	3 TOTALE INDENNITÀ	4 TOTALE IMP. R.M.	5 TOTALE IMP. COMPL.
I_{12}	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	C	1 NUM. FOGLI COMPILATI	2 NUM. LAV. ASSIMILATI	3 AMM. CORRISP. TOTALE	4 SOMME NON SOGG. RIT.	5 AMM. IMPONIBILE
I_{13}			6 RITENUTE OPERATE	7 NETTO CORRISPOSTO	8 CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE DI AUTOTRASPORTO		
I_{14}	Redditi di lavoro autonomo	D	1 NUM. FOGLI COMPILATI	2 NUM. LAV. AUTONOMI	3 AMM. CORR. TOTALE	4 SOMME NON SOGG. RIT.	5 AMM. IMPONIBILE
I_{15}			6 RITENUTE OPERATE	7 NETTO CORRISPOSTO	8 CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE DI AUTOTRASPORTO		
I_{16}	Provvigioni	D_{1}	1 NUM. FOGLI COMPILATI	2 NUM. PERCIPIENTI	3 TOT. AMM. CORRISP.	4 TOT. PROVVIGIONI	5 SPESE ANTICIPATE
I_{17}			6 AMM. IMPONIBILE	7 RITENUTE OPERATE	8 NETTO CORRISPOSTO		
I_{18}	Redditi di capitale, ecc.	E	1 NUM. FOGLI COMPILATI	2 NUM. PERCIPIENTI	3 AMM. IMPONIBILE	4 RITENUTE OPERATE	5 NETTO CORRISPOSTO
I_{19}			6 SOMME NON SOGG. RIT.				
I_{20}	Assicurazioni sulla vita	E_{1}	1 NUM. FOGLI COMPILATI	2 NUM. PERCIPIENTI	3 SOMME CORRISPOSTE	4 BASE DI COMMISURAZ.	5 RITENUTE OPERATE
I_{21}			6 NETTO CORRISPOSTO	7 AMMONT. COMPLESSIVO	8 BASE DI COMMISURAZ.	9 RITENUTE OPERATE	
I_{22}	Proventi degli o.i.c.v.m. (ritenuta d'acconto)	E_{2}	1 NUM. FOGLI COMPILATI	2 NUM. PERCIPIENTI	3 SOMME SOGGETTE RITENUTE	4 RITENUTE OPERATE	
I_{23}	Interessi ed altri redditi di capitale nonché proventi delle accettazioni bancarie	F	1 SOMME SOGG. RIT. (Prosp. A)	2 RITENUTE OPERATE (Prosp. A)	3 TOTALE ACCONTI (Prosp. A)	4 ECCEDENZA IN DIMINUZIONE DEGLI ACCONTI (Prosp. A)	5 ECCEDENZA A RIMBORSO (Prosp. A)
I_{24}			6 SOMME SOGG. "VA" (Prosp. A)	7 RITENUTE OPERATE "VA" (Prosp. A)	8 SOMME SOGG. RIT. (Prosp. B)	9 RITENUTE OPERATE (Prosp. B)	10 SOMME SOGG. RIT. (Prosp. C)
I_{25}			11 RITENUTE OPERATE (Prosp. C)	12 SOMME SOGG. RIT. (Prosp. D)	13 RITENUTE OPERATE (Prosp. D)	14 IMP. DELLE CAMBIALI (Prosp. E)	15 PROVENTI SOGG. RIT. (Prosp. E)
I_{26}			16 RITENUTE OPERATE (Prosp. E)	17 SOMME SOGG. RIT. (Prosp. F)	18 RITENUTE OPERATE (Prosp. F)		
I_{27}	Plusvalenze	F_{1}	1 TOTALE PLUSVALENZE (Prosp. A)	2 RITENUTE OPERATE (Prosp. A)	3 SOMME SOGG. RIT. (Prosp. B)	4 RITENUTE OPERATE (Prosp. B)	
I_{28}	Proventi degli o.i.c.v.m. (ritenuta d'imposta)	F_{2}	1 SOMME SOGG. RIT.	2 RITENUTE OPERATE			
I_{29}	Utili distribuiti nell'anno 1992	G	1 NUM. FOGLI COMPILATI	2 NUM. AZIONI O QUOTE (Prosp. 1)	3 UTILI IN DENARO (Prosp. 1)	4 UTILI IN NATURA (Prosp. 1)	5 IMPORTO UTILI (Prosp. 2)
I_{30}			6 UTILI CORRISPOSTI fino al 31-12-1991 (Prosp. 2)	7 UTILI DA CORRISPONDERE al 31-12-1991 (Prosp. 2)	8 UTILI CORRISPOSTI nel 1992 (Prosp. 2)	9 UTILI DA CORRISPONDERE al 31-12-1992 (Prosp. 2)	10 UTILI CORRISPOSTI (Prosp. 3)
I_{31}			11 UTILI SOGG. RITENUTE (Prosp. 3)	12 RITENUTA D'ACCONTO (Prosp. 3)	13 RITENUTA D'IMPOSTA (Prosp. 3)	14 UTILI NON SOGG. RIT. (Prosp. 3)	15 NUM. PERCIPIENTI
I_{32}			16 UTILI SPETTANTI	17 UTILI PAGATI			

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

			1	2	3	4	5
I_{33}	Utili dai titoli esteri distribuiti nell'anno 1992	G_1	UTILI CORRISPOSTI	UTILI SOGG. RIT.	RITENUTE D'ACCONTO	RITENUTE D'IMPOSTA	UTILI NON SOGG. RIT.
I_{34}	Contributi obbligatori	H	1 NUM. FOGLI COMPILATI	2 CONTRIBUTI OBBLIGATORI			

QUADRO L - SOMME SOGGETTE A RITENUTA ALLA FONTE, RITENUTE OPERATE E RELATIVI VERSAMENTI

Codice concessione ______ Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di ______ Sigla provincia ______

	SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA		3	4	ESTREMI DEI VERSAMENTI					10	11
	1 IMPORTO	2 DATA CORRESPONSIONE EMOLUMENTI (1) MESE | ANNO	RITENUTE EFFETTUATE	IMPORTO VERSATO	5 CODICE TRIBUTO O CAPITOLO	6 C/T (2)	7 D/C (3)	8 DATA DI VERSAMENTO GIORNO | MESE | ANNO	9 N° BOLLETTINO O QUIETANZA O ATTESTAZIONE	RSS	NOTE (4)
L1											
L2											
L3											
L4											
L5											
L6											
L7											
L8											
L9											
L10											
L11											
L12											
L13											
L14											
L15											
L16											
L17											
L18											
L19											
L20											
L21											
L22											
L23											
L24											

(1) Nel caso di somme per cui è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, va indicata la data di chiusura dell'esercizio, invece nel caso di versamenti semestrali va indicato l'ultimo mese del semestre.
(2) Indicare C se il versamento è stato effettuato presso il Concessionario della riscossione; T se effettuato in Tesoreria.
(3) Indicare D per il versamento tramite distinta; C per versamento in c/c postale.
(4) I sostituti d'imposta che hanno barrato la casella 3 del prospetto riservato ai datori di lavoro devono indicare: "A" se il versamento si riferisce ai lavoratori agricoli; "B" se il versamento si riferisce ai lavoratori non agricoli. I sostituti d'imposta che hanno compilato la casella "eventi eccezionali" del frontespizio indicheranno la lettera "C" se hanno fruito della sospensione del versamento. I sostituti d'imposta che hanno utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte operate, il credito d'imposta ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 68, indicheranno la lettera "D".

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

	SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA		3 RITENUTE EFFETTUATE	4 IMPORTO VERSATO	ESTREMI DEI VERSAMENTI					10 RSS	11 NOTE (4)
	1 IMPORTO	2 DATA CORRESPONSIONE EMOLUMENTI (1) MESE | ANNO			5 CODICE TRIBUTO O CAPITOLO	6 C/T (2)	7 D/C (3)	8 DATA DI VERSAMENTO GIORNO | MESE | ANNO	9 N° BOLLETTINO O QUIETANZA O ATTESTAZIONE		
L25											
L26											
L27											
L28											
L29											
L30		TOTALI									

PROSPETTO RISERVATO AI DATORI DI LAVORO

M1	DIPENDENTI AGRICOLI 1	DIPENDENTI NON AGRICOLI 2	DIPENDENTI AGRICOLI E NON 3
M2	Eccedenza di ritenute relative al conguaglio di fine anno 1991 compensate nell'anno 1992.		
M3	Eccedenza di ritenute relative al conguaglio di fine anno 1992 da compensare nell'anno 1993.		

QUADRO N - PROSPETTO DEI VERSAMENTI E DEI RIMBORSI RELATIVI ALL'ASSISTENZA FISCALE

		1 TOTALE VERSATO	ESTREMI DEI VERSAMENTI				6 TOTALE RIMBORSATO
			2 CODICE TRIBUTO	3 D/C (1)	4 DATA DI VERSAMENTO GIORNO | MESE | ANNO	5 N° BOLLETTINO O QUIETANZA	
N1	IRPEF per l'anno 1992						
N2	ILOR per l'anno 1992						
N3	IRPEF 1° acconto 1993						
N4	RITENUTE OPERATE NEL MESE DI MAGGIO 1993 SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	1	TOTALE DEI RIMBORSI (N1 col. 6 + N2 col. 6)	2		IMPORTO VERSATO (N4 col. 1 – N4 col. 2)	3

		TOTALE DA VERSARE	TOTALE A RIMBORSO	TOTALE VERSATO	ESTREMI DEI VERSAMENTI	
					DATA	N°
N5	C.S.S.N. per l'anno 1992					
N6	C.S.S.N. 1° acconto 1993					

(1) Indicare D per il versamento tramite distinta; C per versamento in c/c postale.

Il sottoscritto dichiara di aver corrisposto a dipendenti e terzi nell'anno 1992 le somme e i valori e di aver effettuato le ritenute indicate nei quadri [A] [B] [B1] [C] [D] [D1] [E] [E1] [E2] [F] [F1] [F2] [G] [G1] [I] [N], di aver compilato il quadro [H] e di aver eseguito i versamenti risultanti dal quadro L e da n. ______ quadri L aggiuntivi e dal quadro N. Si allegano n. ______ attestati di versamento. Il sottoscritto dichiara di aver presentato i quadri [A] [B] [B1] [C] [D] [D1] [E] [E1] [E2] [F] [F1] [F2] [G] [G1] [I] [L] [N] [H] mediante n. ______ supporti magnetici. La presente è una dichiarazione completa e veritiera.

IL PRESIDENTE O I COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

____

____

____

IL DICHIARANTE

____

Data ______________

VISTO DI CONFORMITÀ (Riservato al C.A.A.F. o al professionista che presta l'assistenza fiscale)

C.A.A.F.	Codice fiscale	Denominazione del C.A.A.F.		N. iscrizione all'albo	
	Domicilio fiscale	Comune	Provincia	Frazione, via e numero civico	C.A.P.
Direttore tecnico del C.A.A.F. o professionista	Codice fiscale	Cognome		Nome	
	Data di nascita gg mm aa	Comune di nascita			Provincia

Si appone il visto ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni e integrazioni

Si attesta altresì che sono stati eseguiti i controlli di cui all'art. 4, comma 7, del D.M. n. 494 del 22 ottobre 1992

Firma del direttore tecnico del C.A.A.F. o del professionista ______________

Firma del direttore tecnico del C.A.A.F. o del professionista ______________

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI CORRISPOSTI NELL'ANNO 1992 E DATI RELATIVI ALLA DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI CHE SI SONO AVVALSI DELL'ASSISTENZA FISCALE

(Art. 23 e art. 24, 3° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33 comma 3, del D.P.R. 4 febbraio 1988 n. 42, art. 78, comma 15 e 21, della legge 31 dicembre 1991, n. 413)

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE					
SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)	
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C A P	CODICE ATTIVITÀ	
SEDE O STABILIMENTO O BASE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)				

ELENCO DEI PERCIPIENTI

FOGLIO N.

Numero d'ordine

1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donne quello da nubile)	3 NOME	4 DATA DI NASCITA G M A	5 SESSO (M o F)			
6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV. NASC. (sigla)	8 COMUNE DI RESIDENZA	9 PROV. RES. (sigla)	10 VIA E NUMERO CIVICO			
11 CATEGORIA	12 TITOLO DI STUDIO	13 STATO CIVILE	RAPPORTI DI LAVORO INIZIATI O CESSATI NELL'ANNO: 14 Data inizio rapporto Giorno mese anno 1992	15 Data fine rapporto Giorno mese anno 1992	16 Tempo determinato (SI o NO)		
COMPENSI LORDI: STIPENDI, PENSIONI ECC.: 17 In denaro	18 In natura	19 Contributi obbligatori a carico del dipendente	20 Compensi netti (17 + 18 − 19)	21 Assegni e indennità erogati da enti previdenziali	INDENNITÀ E ASSEGNI EX ART. 48, C. 4 E 5 T.U.I.R.: 22 Ammontare lordo	23 Contributi obbligatori a carico del dipendente	24 Totale imponibile
COMPENSI CORRISPOSTI DA TERZI: 25 Ammontare assoggettato a contribuzione	26 Ammontare non assoggettato a contribuzione	27 Totale imponibile	28 Imposta corrispondente al totale imponibile	29 Detrazione per coniuge a carico	30 Detrazione per figli a carico	31 Detrazione per altri familiari a carico	32 Detrazione per lavoro dipendente
33 Ulteriore detrazione per lavoro dipendente	34 Detrazione per erogazione e premi di assicurazione	35 Totale detrazioni	36 Ammontare delle ritenute operate da terzi	37 Ammontare delle ritenute operate dal datore di lavoro	38 Eccedenza delle ritenute da rimborsare	39 Ammontare delle ritenute dovute	40 Erogazioni per spese sanitarie
41 Erogazioni per spese sanitarie in forma assicurativa	42 Premi di assicurazione vita e infortuni	ARRETRATI RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI: 43 Contributi obbligatori a carico del dipendente	44 Ammontare imponibile	45 Detrazioni d'imposta	46 Ritenuta eseguita	SOMME E VALORI NON ASSOGGETTATI A RITENUTA: 47 Erogazioni liberali di cui all'art. 48 lett. f) del T.U.I.R.	48 Altre somme e valori

VERSAMENTI E RIMBORSI CONSEGUENTI ALL'ASSISTENZA FISCALE

49 Imposta IRPEF versata	50 Imposta IRPEF rimborsata	51 Prima rata di acconto IRPEF per il 1993 versata	52 Imposta ILOR versata	53 Imposta ILOR rimborsata	54 Contributo S.S.N. versato	55 Contributo S.S.N. a rimborso	56 Prima rata di acconto C.S.S.N. per il 1993 versata
57 Versamenti da effettuare a cura del contribuente	58 Dichiarazione non liquidabile						

DATI IDENTIFICATIVI DEL C.A.A.F. CHE HA PRESTATO ASSISTENZA

59 CODICE FISCALE	60 DENOMINAZIONE	61 N.ro d'iscrizione all'albo

1

1	2	3	4	5			
6	7	8	9	10			
11	12	13	14 1992	15 1992	16		
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56
57	58						
59	60	61					

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

ELENCO DEI PERCIPIENTI

2

3

4

1992

Mod. 770/B

INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE CORRISPOSTE NELL'ANNO 1992
(Art. 23 e art. 24, 3° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				
SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	CODICE ATTIVITÀ
SEDE O STABILIMENTO O BASE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)			

ELENCO DEI PERCIPIENTI

FOGLIO N.

Numero d'ordine

1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donne quello da nubile)	3 NOME	4 DATA DI NASCITA G M A	5 SESSO (M o F)

6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV. NASC. (sigla)	8 COMUNE DI RESIDENZA	9 PROV. RES. (sigla)	10 VIA E NUMERO CIVICO

11 DATA DI INIZIO RAPPORTO DI LAVORO giorno mese anno 19	12 DATA DI CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO giorno mese anno 19	13 PERIODO DI COMMISURAZIONE anni mesi	14 PERIODO CONVENZIONALE anni mesi	15 TEMPO PARZIALE anni mesi %	16 Quota eccedente	T.F.R. O IND. EQUIPOLLENTI CORRISPOSTI NEL 1992: 17 Mese erogaz.	18 Titolo erogaz.	19 % abbattimento	20 Ammontare netto

ALTRE INDENNITÀ CORRISPOSTE NEL 1992: 21 Mese erogaz.	22 Titolo erogaz.	23 Abbattimento	24 Ammontare netto	25 Contributi obbligatori a carico del lavoratore	ACCONTI E ANTICIPAZIONI EROGATI DAL 1974 AL 1991: 26 T.F.R. o indennità equipollente	27 Altre indennità	28 Totale indennità (20 + 24 — 25 + 26 + 27)	29 Totale riduzioni

30 T.F.R. o ind. equipollente per reddito di riferimento	31 Aliquota	ART. 4, 3° COMMA L. 482/1985: 32 Retribuzione media biennio precedente	33 Aliquota	34 Imponibile T.F.R.	35 Imponibile altre indennità	36 Imponibile dell'anno	37 Totale reddito imponibile	38 Ritenute operate su acconti e anticipazioni erogati dal 1974 al 1991

39 Imposta dovuta	40 Ritenute fiscali operate in eccedenza	ART. 2122 COD. CIV.: 41 Quota spettante	42 Indennità spettante	43 Ritenute operate

1

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11 19	12 19	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	
30	31	32	33	34
35	36	37	38	
39	40	41	42	43

2

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11 19	12 19	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	
30	31	32	33	34
35	36	37	38	
39	40	41	42	43

3

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11 19	12 19	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	
30	31	32	33	34
35	36	37	38	
39	40	41	42	43

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ELENCO DEI PERCIPIENTI

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ELENCO DEI PERCIPIENTI

9

10

11

12

13

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ELENCO DEI PERCIPIENTI

14

15

16

TOTALI

Nel caso di corresponsione di altre indennità alla cui determinazione hanno concorso contributi a carico del lavoratore dipendente, il sottoscritto dichiara che nel punto 23 è indicato l'ammontare complessivo dei contributi a carico del lavoratore non eccedenti il 4 per cento dell'importo annuo in denaro o in natura, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, percepito in dipendenza del rapporto di lavoro; dichiara inoltre che nello statuto del fondo o cassa di previdenza, tenuto alla prestazione, non sono previste clausole che, anche indirettamente, consentono l'erogazione di anticipazioni periodiche sull'indennità spettante.

Data ____________

Firma del dichiarante ____________

Mod. 770/B-1

INDENNITÀ RELATIVE A RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE CESSATI NEL 1973 E NEGLI ANNI PRECEDENTI, CORRISPOSTE NELL'ANNO 1992

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				

SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	CODICE ATTIVITÀ
SEDE O STABILIMENTO O BASE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)			

ELENCO DEI PERCIPIENTI FOGLIO N.

Numero d'ordine	1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donne quello da nubile)	3 NOME	4 DATA DI NASCITA G M A	5 SESSO (M o F)
	6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV. NASC. (sigla)	8 COMUNE DI RESIDENZA	9 PROV. RES. (sigla)	10 VIA E NUMERO CIVICO

11 Ammontare delle indennità di anzianità, di previdenza, di preavviso e delle altre indennità di fine rapporto	IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE						IMPOSTA COMPLEMENTARE		
	12 Ammontare imponibile (I)	13 Imponibile al 4%	14 Imponibile all'8% (II)	15 Imponibile al 10%	16 Imponibile al 12%	17 Imponibile al 15%	18 Ammontare imponibile (al netto anche delle ritenute di ricchezza mobile)	19 Imponibile all'1,5%	20 Imponibile al 4%

Numero d'ordine										
1	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

AVVERTENZE

La riscossione delle ritenute operate sulle somme imponibili dichiarate nel presente quadro sarà effettuata mediante l'emissione di appositi ruoli da parte del competente Ufficio delle Imposte, in base alla disciplina tributaria *vigente fino al 31 dicembre 1973. Pertanto nessun versamento diretto* in esattoria di tali ritenute deve essere effettuato da parte del sostituto d'imposta.

I datori di lavoro con più sedi o stabilimenti o basi situati in circoscrizioni di diversi Uffici delle Imposte devono allegare per ciascuna sede o stabilimento o base, separati elenchi nominativi relativamente ai pagamenti fatti al personale dipendente utilizzanndo distinti quadri 770/B-1.

(I) Al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente e della detrazione di L. 50.000 per ogni anno (o frazione di anno) di servizio.

(II) Al fini dell'applicazione dell'addizionale straordinaria prevista dalla legge 28 ottobre 1970, n. 801, scindere il totale imponibile all'8% in due parti e cioè: nella quota sulla quale va applicata l'addizionale nella misura del 10% e nella quota sulla quale va applicata l'addizionale nella misura del 15%.
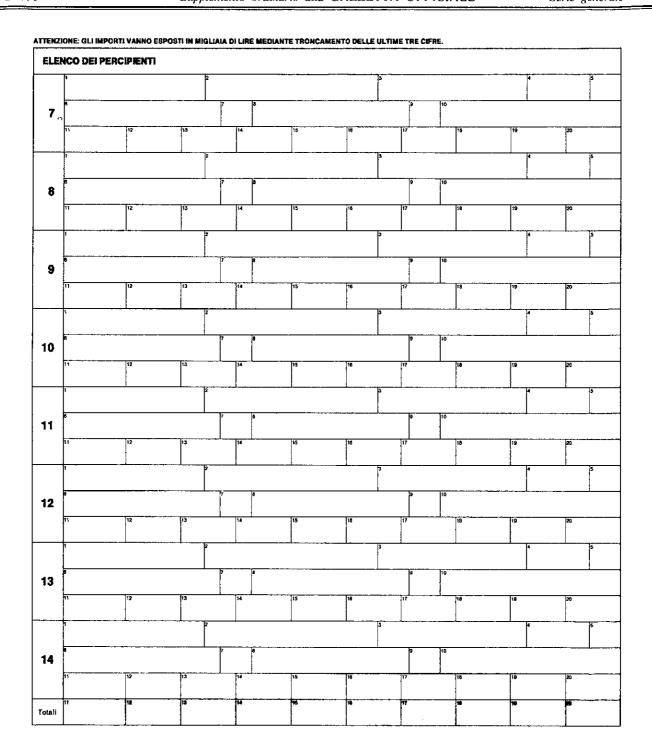
Mod. 770/C

REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE
CORRISPOSTI NELL'ANNO 1992
(Art. 24, 1°, 2° e ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE

SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)

DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	CODICE ATTIVITÀ

ELENCO DEI PERCIPIENTI FOGLIO N.

Numero d'ordine	1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donne quello da nubile)	3 NOME	4 DATA DI NASCITA G M A	5 SESSO (M o F)
	6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV. NASC. (sigla)	8 COMUNE DI RESIDENZA	9 PROV. RES. (sigla)	10 VIA E NUMERO CIVICO
	11 CAUSALE	AMMONTARE CORRISPOSTO: 12 TOTALE	13 Somme non soggette a ritenuta	14 Imponibile (12 — 13)	15 Ritenute operate	16 Netto corrisposto (14 — 15)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ELENCO DEI PERCIPIENTI

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

Data ____________________

Firma del dichiarante ____________________

Mod. 770/D

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ED ALTRI REDDITI
CORRISPOSTI NELL'ANNO 1992
(Art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 33, comma 4, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42)

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE					
SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)	
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	CODICE ATTIVITÀ	

ELENCO DEI PERCIPIENTI PERSONE FISICHE FOGLIO N.

Numero d'ordine

1 CODICE FISCALE — 2 COGNOME (per le donne quello da nubile) — 3 NOME — 4 DATA DI NASCITA G M A — 5 SESSO (M o F)

6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA — 7 PROV. NASC. (sigla) — 8 COMUNE DI RESIDENZA — 9 PROV. RES. (sigla) — 10 VIA E NUMERO CIVICO

11 N.R. — 12 STATO ESTERO DI RESIDENZA — 13 CODICE STATO ESTERO — 14 CODICE DI IDENTIFICAZIONE FISCALE ESTERO

15 Causale	AMMONTARE CORRISPOSTO			RITENUTE OPERATE		21 Netto corrisposto (18 — 20)
	16 Totale	17 Somme non soggette a ritenuta	18 Imponibile (16 — 17)	19 Aliquota	20 Importo	

Righe 1, 2, 3, 4, 5 (campi 1–21 da compilare)

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

Mod. 770/D-1

PROVVIGIONI INERENTI A RAPPORTI DI COMMISSIONE, DI AGENZIA DI MEDIAZIONE, DI RAPPRESENTANZA DI COMMERCIO E DI PROCACCIAMENTO D'AFFARI CORRISPOSTE NELL'ANNO 1992
(Art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				

SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)

DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	CODICE ATTIVITÀ

ELENCO DEI PERCIPIENTI PERSONE FISICHE

— Somme assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto ☐
— Somme assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta ☐

FOGLIO N.

Numero d'ordine	1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donne quello da nubile)	3 NOME	4 DATA DI NASCITA G M A	5 SESSO (M o F)
	6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV. NASC. (sigla)	8 COMUNE DI RESIDENZA	9 PROV. RES. (sigla)	10 VIA E NUMERO CIVICO

		AMMONTARE CORRISPOSTO				RITENUTE OPERATE		
			Somme non soggette a ritenuta					
	11 Causale	12 Totale	13 Quota provvigioni	14 Spese anticipate	15 Imponibile [12 — (13 + 14)]	16 Aliquota	17 Importo	18 Netto corrisposto (15 — 17)

Numero d'ordine								
1	1	2	3	4	5			
	6	7	8	9	10			
	11	12	13	14	15	16	17	18
2	1	2	3	4	5			
	6	7	8	9	10			
	11	12	13	14	15	16	17	18
3	1	2	3	4	5			
	6	7	8	9	10			
	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	2	3	4	5			
	6	7	8	9	10			
	11	12	13	14	15	16	17	18
5	1	2	3	4	5			
	6	7	8	9	10			
	11	12	13	14	15	16	17	18
6	1	2	3	4	5			
	6	7	8	9	10			
	11	12	13	14	15	16	17	18

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ELENCO DEI PERCIPIENTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

Numero d'ordine	1 CODICE FISCALE	2 DENOMINAZIONE	3 COMUNE	4 PROVINCIA (sigla)	5 VIA E NUMERO CIVICO	11 Causale	AMMONTARE CORRISPOSTO				RITENUTE OPERATE		18 Netto corrisposto (15 — 17)
							12 Totale	Somme non soggette a ritenuta: 13 Quota provvigioni	Somme non soggette a ritenuta: 14 Spese anticipate	15 Imponibile [12 — (13 + 14)]	16 Aliquota	17 Importo	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
Totali							12	13	14	15		17	18

Data ____________________ Firma del dichiarante ________________________________.

Mod. 770/E

REDDITI DI CAPITALE CORRISPOSTI A RESIDENTI (*), COMPENSI PER AVVIAMENTO COMMERCIALE E CONTRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI CORRISPOSTI NELL'ANNO 1992 (Art 26, ultimo comma, art. 28 del D P R 29 settembre 1973, n 600; art. 33 del D.P R 4 febbraio 1988, n 42, D L 1° marzo 1991, n 62, D L 3 maggio 1991, n 140, D L 2 luglio 1991, n 196, D L 13 agosto 1991, n 285, D L 31 ottobre 1991, n 348 e D L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n 66)

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE					
SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV NASCITA (sigla)	
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C A P	CODICE ATTIVITÀ	

ELENCO DEI PERCIPIENTI PERSONE FISICHE

Numero d'ordine	1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donne quello da nubile)	3 NOME	4 DATA DI NASCITA G M A	5 SESSO (M o F)
	6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 Prov nasc. (sigla)	8 COMUNE DI RESIDENZA	9 Prov res. (sigla)	10 VIA E NUMERO CIVICO
	11 Causale	12 Ammontare imponibile corrisposto	RITENUTE OPERATE: 13 Aliquota / 14 Importo	15 Netto corrisposto (12 — 14)	16 Somme pagate non soggette a ritenuta
1					
2					
3					
4					
5					
6					

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

(*) Compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito art. 41, comma 1, lettera a) del T U delle imposte sui redditi
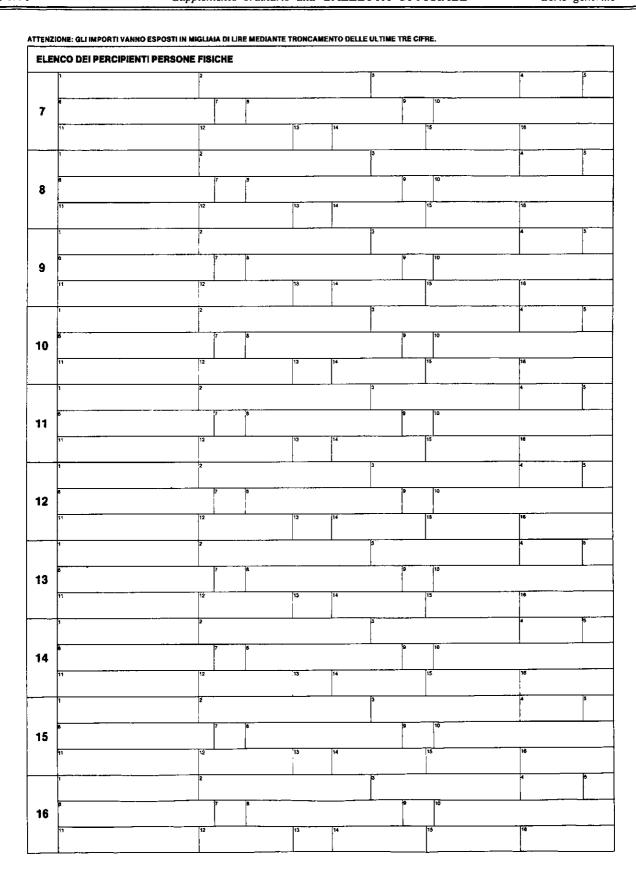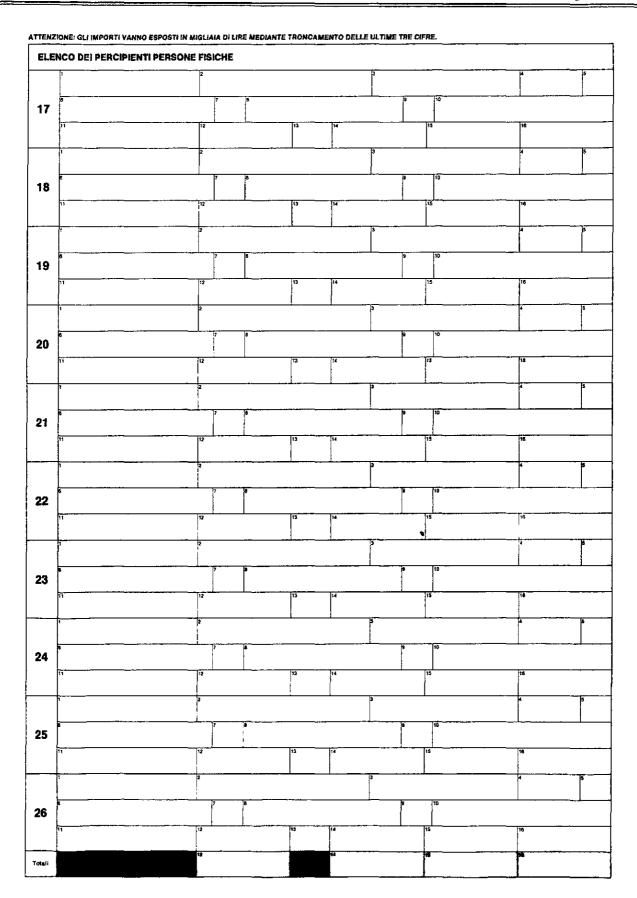
ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ELENCO DEI PERCIPIENTI PERSONE FISICHE

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ELENCO DEI PERCIPIENTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

Numero d'ordine						
	1 CODICE FISCALE		2 DENOMINAZIONE			
	3 COMUNE		4 PROVINCIA (sigla)	5 VIA E NUMERO CIVICO		
	11 Causale	12 Ammontare imponibile corrisposto	RITENUTE OPERATE 13 Aliquota	RITENUTE OPERATE 14 Importo	15 Netto corrisposto (12 — 14)	16 Somme pagate non soggette a ritenuta
1	1		2			
	3		4	5		
	11	12	13	14	15	16
2	1		2			
	3		4	5		
	11	12	13	14	15	16
3	1		2			
	3		4	5		
	11	12	13	14	15	16
4	1		2			
	3		4	5		
	11	12	13	14	15	16
5	1		2			
	3		4	5		
	11	12	13	14	15	16
6	1		2			
	3		4	5		
	11	12	13	14	15	16
7	1		2			
	3		4	5		
	11	12	13	14	15	16
8	1		2			
	3		4	5		
	11	12	13	14	15	16
Totali		12		14	15	16

Data ____________________ Firma del dichiarante ____________________________________

Mod. 770/E-1

SOMME SULLE QUALI È STATA COMMISURATA LA RITENUTA ALLA FONTE IN CASO DI RISCATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA IL CUI IMPORTO È STATO PAGATO NELL'ANNO 1992 NONCHÉ CAPITALI CORRISPOSTI NELL'ANNO 1992 IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

(Art. 10 lett. m) del testo unico delle imposte sui redditi e art. 6 della L. 26 sett. 1985, n. 482)

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA					
CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE				
DOMICILIO FISCALE: COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.	CODICE ATTIVITÀ

ELENCO DEI PERCIPIENTI SOMME RELATIVE AL RISCATTO DI ASSICURAZIONI SULLA VITA ASSOGGETTATE A RITENUTA DI ACCONTO

FOGLIO N.

Numero d'ordine							
	1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donna quello da nubile)		3 NOME		4 DATA DI NASCITA G M A	5 SESSO (M o F)
	6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV. NASC. (sigla)	8 COMUNE DI RESIDENZA	9 PROV. RES. (sigla)	10 VIA E NUMERO CIVICO		
	11 Causale	12 Somme corrisposte (I)	13 Ammontare complessivo dei premi riscossi sui quali le ritenute sono state commisurate	RITENUTE OPERATE: 14 Aliquota	15 Importo	16 Netto corrisposto (12 — 15)	
1	1 / 6 / 11	2 / 7 / 12	8 / 13	3 / 9 / 14	10 / 15	4 / 16	5
2	1 / 6 / 11	2 / 7 / 12	8 / 13	3 / 9 / 14	10 / 15	4 / 16	5
3	1 / 6 / 11	2 / 7 / 12	8 / 13	3 / 9 / 14	10 / 15	4 / 16	5
4	1 / 6 / 11	2 / 7 / 12	8 / 13	3 / 9 / 14	10 / 15	4 / 16	5
5	1 / 6 / 11	2 / 7 / 12	8 / 13	3 / 9 / 14	10 / 15	4 / 16	5
6	1 / 6 / 11	2 / 7 / 12	8 / 13	3 / 9 / 14	10 / 15	4 / 16	5

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

AVVERTENZA

(I) Per le somme corrisposte, a titolo di capitale, eccedenti l'importo dei premi, va effettuata la ritenuta a titolo d'imposta del 12,5 per cento di cui all'articolo 6 della legge n. 482/1985.
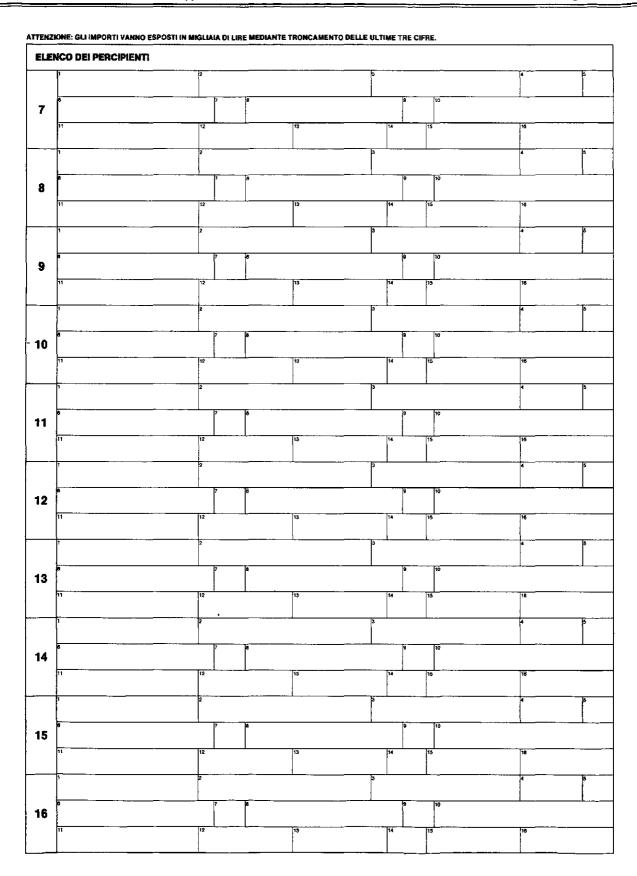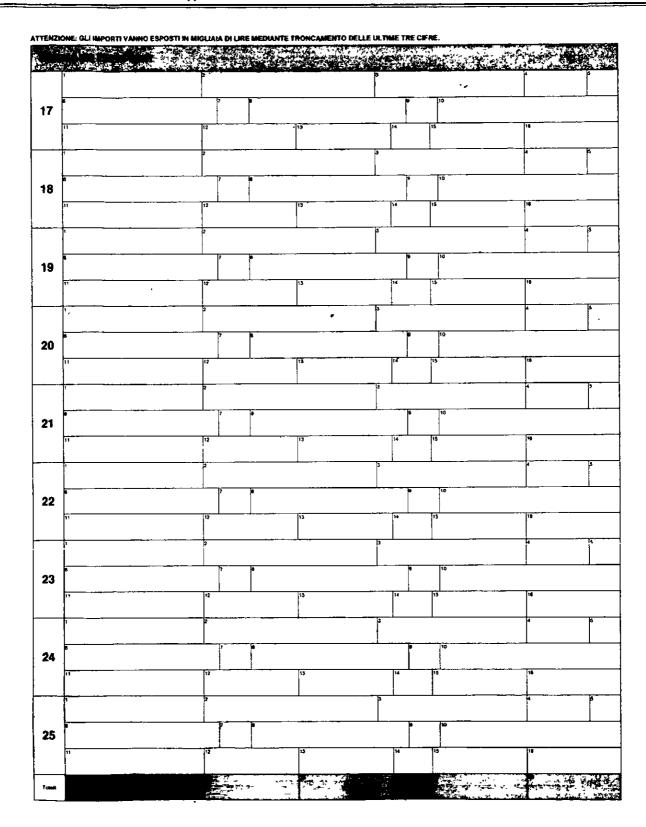
ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

PROSPETTO CAPITALI CORRISPOSTI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA

CAUSALE	1 AMMONTARE COMPLESSIVO (1)	2 AMMONTARE DELLE SOMME SULLE QUALI LE RITENUTE SONO STATE COMMISURATE (2)	3 RITENUTA OPERATA
TOTALI			
Riportare i totali delle colonne 1, 2, 3 nel quadro I, rigo 21, rispettivamente alle caselle 7, 8, 9			

Data ____________________ Firma del dichiarante ____________________

AVVERTENZE

(1) L'importo da indicare è quello dei capitali, comprensivi dei premi riscossi, corrisposti a qualsiasi titolo e sotto qualunque denominazione in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita ad eccezione di quelli corrisposti a seguito di decesso dell'assicurato.

(2) Va indicata la differenza tra l'ammontare dei capitali corrisposti e quello dei premi riscossi. La riduzione del 2 per cento, prevista per ogni anno successivo al decimo, deve essere considerata nell'importo da indicare in questa colonna.

Mod. 770/E-2

PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI DI DIRITTO ESTERO CONFORMI ALLE DIRETTIVE COMUNITARIE E COMMERCIALIZZATI NEL TERRITORIO DELLO STATO, REALIZZATI NELL'ANNO 1992 DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE, DAI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 5 DEL T.U.I.R. NON ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA E DAGLI ENTI NON COMMERCIALI OVVERO DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A OICVM NON CONFORMI ALLE DIRETTIVE COMUNITARIE E COMMERCIALIZZATI NEL TERRITORIO DELLO STATO (articolo 10-ter, commi 1, 3 e 6, della legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modificazioni).

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE					
SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO	DATA DI NASCITA	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA	
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	CODICE ATTIVITÀ	

ELENCO DEI PERCIPIENTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE FOGLIO N.

Numero d'ordine					
	1 CODICE FISCALE	2 DENOMINAZIONE			
	3 COMUNE (domicilio fiscale)	4 PROVINCIA (sigla)	5 VIA E NUMERO CIVICO		
	11 DENOMINAZIONE DEL FONDO	12 Aliquota applicata	13 Somme soggette a ritenuta (1)	14 Ritenute operate	
1	1	2			
	3	4	5		
	11	12	13	14	
2	1	2			
	3	4	5		
	11	12	13	14	
3	1	2			
	3	4	5		
	11	12	13	14	
4	1	2			
	3	4	5		
	11	12	13	14	
5	1	2			
	3	4	5		
	11	12	13	14	
6	1	2			
	3	4	5		
	11	12	13	14	
7	1	2			
	3	4	5		
	11	12	13	14	
8	1	2			
	3	4	5		
	11	12	13	14	
9	1	2			
	3	4	5		
	11	12	13	14	
Totali			13	14	

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

1) La ritenuta si applica agli utili, in qualsiasi forma distribuiti, in costanza di partecipazione agli OICVM nonché alla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle parti o quote ed il valore di sottoscrizione o acquisto delle stesse parti o quote.

INTERESSI E ALTRI REDDITI DI CAPITALE NONCHÉ PROVENTI DELLE ACCETTAZIONI BANCARIE, CORRISPOSTI NEL 1992 DA DICHIARARE SENZA ELENCAZIONE NOMINATIVA DEI PERCIPIENTI

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA							
CODICE FISCALE		COGNOME ovvero DENOMINAZIONE					
SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME		SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROV. NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO			C A P	CODICE ATTIVITÀ

PROSPETTO A — RITENUTE SU INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI [illegible] DELL'EVENTUALE ECCEDENZA (art. 26, 2° comma del D.P.R. [illegible] 1973, n. 600; art. [illegible] del D.L. [illegible], n. 46 e succ. modif.; art. 5, comma 2 bis del D.L. 24 settembre 1987, n. 391, conv. in L. 21 novembre 1987, n. 477; [illegible] (*)

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta (1)	4 Ritenuta operata	5 Totale acconti	6 Versamento a saldo (col 4 - col 5)	7 Somma versata in eccedenza (col 5 - col 4)
		TOTALI					

Riportare i totali delle colonne 3, 4 e 5 nel quadro I rigo 23 rispettivamente alle caselle 1, 2 e 3

Ai fini dell'opzione di cui al comma 2 bis dell'art. 5 della legge 21-11-1987, n. 477, indicare

A1	Importo di col. 7 da computare in diminuzione dei versamenti di acconto del periodo d'imposta successivo	
A2	Importo di col. 7 di cui si chiede il rimborso	

Riportare gli importi dei righi A1 e A2 nel quadro I rigo 23 rispettivamente alle caselle 4 e 5.

Le aziende di credito che si trovino nella previsione di cui all'art. 6 della L. 26 novembre 1981, n. 690 devono indicare

A3	Somme soggette a ritenuta di pertinenza di depositanti e correntisti che hanno intrattenuto i loro conti con uffici o sportelli operanti nella regione Valle d'Aosta	
A4	Ritenute operate di pertinenza di depositanti e correntisti che hanno intrattenuto i loro conti con uffici o sportelli operanti nella Regione Valle d'Aosta	

Riportare gli importi dei righi A3 e A4 nel quadro I rigo 24 rispettivamente alle caselle 6 e 7

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

(*) Ai sensi dell'art. 5 comma 2 bis del D.L. 24 settembre 1987 n. 391, convertito nella legge 21 novembre 1987, n. 477, l'eventuale eccedenza del versamento complessivo effettuato a titolo di acconto (se l'importo di col. 5 è superiore all'importo di col. 4), da evidenziare in col. 7 deve essere indicato nel rigo A1, qualora si intenda computare tale eccedenza in diminuzione dei versamenti di acconto del successivo periodo d'imposta. In tal caso l'importo indicato nel rigo A1 è computato in diminuzione dei versamenti d'acconto da eseguire nel 1993. Qualora s'intenda chiedere il rimborso dell'eccedenza di cui alla col. 7 detto importo deve essere indicato nel rigo A2

AVVERTENZE

I prospetti A, B, C e D non devono essere compilati dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

(1) Il prospetto deve essere compilato dalle sole aziende di credito individuali o costituite in forma di società di persone le quali debbono indicare gli interessi, premi ed altri frutti maturati nell'anno 1992 sui depositi e conti correnti. Nel riepilogo delle somme soggette a ritenuta dovrà essere indicato, in luogo del mese di pagamento, la data di chiusura del periodo d'imposta (che coincide con l'anno solare)

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

PROSPETTO B

INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI RELATIVI A TITOLI OBBLIGAZIONARI E SIMILARI EMESSI DA NON RESIDENTI O DERIVANTI DA OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI DI CUI ALL'ART. 31 DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 601 E DI QUELLI CON REGIME FISCALE EQUIPARATO, EMESSI ALL'ESTERO A DECORRERE DAL 10 SETTEMBRE 1992, O DERIVANTI DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI BANCARI CORRISPOSTI PER CONTO DI NON RESIDENTI (2) (art. 26, 3° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni) (*)

N. ord.	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta	4 Ritenuta operata
		TOTALI		

Riportare i totali delle colonne 3 e 4 nel quadro I, rigo 24, rispettivamente alle caselle 8 e 9.

(*) Compresa la differenza tra la somma corrisposta o il valore normale dei beni attribuiti alla scadenza e il prezzo di emissione nonché la differenza tra la somma corrisposta alla scadenza e quella ricevuta in deposito - Art. 41, comma 1, lettere a e b del T.U. delle imposte sui redditi

PROSPETTO C

ALTRI INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE CORRISPOSTI A NON RESIDENTI (art. 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) (*)

N. ord.	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta	4 Ritenuta operata
		TOTALI		

Riportare i totali delle colonne 3 e 4 nel quadro I, righi 24 e 25, rispettivamente alle caselle 10 e 11.

(*) Compresa la differenza tra la somma corrisposta alla scadenza e quella ricevuta a mutuo o in deposito - Art. 41, comma 1, lett. a) del T.U. delle imposte sui redditi

PROSPETTO D

PREMI E VINCITE (3) (art. 30, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

N. ord.	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta	4 Ritenuta operata
		TOTALI		

Riportare i totali delle colonne 3 e 4 nel quadro I, rigo 25, rispettivamente alle caselle 12 e 13.

PROSPETTO E

PROVENTI INDICATI SULLE CAMBIALI DI CUI ALL'ART. 10 BIS DELLA TARIFFA ALLEGATO A, ANNESSA AL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 642 (art. 1, terzo comma, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546 convertito, con modificazioni, nella legge 1 dicembre 1981, n. 692)

1 IMPORTO COMPLESSIVO DELLE CAMBIALI	2 PROVENTI SOGGETTI A RITENUTA	3 Aliquota	4 RITENUTA OPERATA

Riportare i totali delle colonne 1, 2 e 4 nel quadro I, righi 25 e 26, rispettivamente alle caselle 14, 15 e 16.

PROSPETTO F

PROVENTI DERIVANTI DALLA CESSIONE A TERMINE DI OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI (art. 2, comma 2, D.L. 17 settembre 1988, n. 376, convertito con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1988, n. 437, e successive modificazioni)

1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette (*) a ritenuta	4 Ritenuta operata

(*) Ai fini della determinazione dei proventi imponibili, nel corrispettivo globale della cessione devono essere inclusi gli interessi scaduti nel periodo di valenza del contratto, non assoggettati a ritenuta.

Riportare i totali delle colonne 3 e 4 nel quadro I, rigo 26, rispettivamente alle caselle 17 e 18.

(2) La dichiarazione va presentata dai soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 che intervengono nella riscossione degli interessi, premi e altri frutti nei confronti di soggetti residenti o che comunque intervengono, anche in qualità di acquirenti, nella cessione dei titoli indicati in rubrica.
(3) Indicare i premi e le vincite divenuti esigibili nel periodo d'imposta, ancorché non corrisposti.

Data ______________________ Firma del dichiarante ______________________

Mod. 770/F-1

PLUSVALENZE
(Art. 81, lettere *b)* e *c-ter)*, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni)

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				

SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	CODICE ATTIVITÀ

PROSPETTO A PLUSVALENZE DERIVANTI DA CESSIONI A TERMINE DI VALUTE ESTERE (art. 3, d.l. 17 settembre 1992, n. 378, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 437).

1 AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE PLUSVALENZE IMPONIBILI	2 RITENUTA OPERATA

Riportare gli importi delle colonne 1 e 3 nel quadro I, rigo 27, rispettivamente alle caselle 1 e 2.

PROSPETTO B PLUSVALENZE CONSEGUENTI ALLA PERCEZIONE DI INDENNITÀ DI ESPROPRIO O DI SOMME PERCEPITE A SEGUITO DI CESSIONI VOLONTARIE NEL CORSO DI PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI, O PER EFFETTO DI ACQUISIZIONE COATTIVA CONSEGUENTE AD OCCUPAZIONI D'URGENZA, COMPRESE LE SOMME PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA, RISARCIMENTO DANNI, RIVALUTAZIONE ED INTERESSI (art. 11, comma 5, 6 e 7, legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni).

N. ORD.	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta	4 Ritenute operate
		TOTALI		

Riportare gli importi delle colonne 3 e 4 nel quadro I, rigo 27 rispettivamente alle caselle 3 e 4.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

Firma del richiedente ____________________

Data ____________________

Mod. 770/F-2

PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI DI DIRITTO ESTERO, CONFORMI ALLE DIRETTIVE COMUNITARIE, COMMERCIALIZZATI NEL TERRITORIO DELLO STATO, REALIZZATI NELL'ANNO 1992 DA PARTE DI PERSONE FISICHE, DI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 5 DEL T.U.I.R. NON ESERCENTI ATTIVITÀ DI IMPRESA E DI ENTI NON COMMERCIALI, DA DICHIARARE SENZA ELENCAZIONE NOMINATIVA DEI PARTECIPANTI (articolo 10-ter, commi 1, e 3, legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modificazioni).

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				

SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA

DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	CODICE ATTIVITÀ

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

PROSPETTO

Numero d'ordine	1 Denominazione del fondo	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta (1)	4 Ritenute operate
	TOTALI			

Riportare i totali delle colonne 3 e 4 nel quadro I rigo 28 rispettivamente alle caselle 1 e 2

Data ____________________ Firma del dichiarante ________________________________

(1) La ritenuta si applica agli utili, in qualsiasi forma distribuiti, in costanza di partecipazione agli OICVM nonché alla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle parti o quote ed il valore di sottoscrizione o acquisto delle stesse parti o quote.

Mod. 770/G

UTILI DISTRIBUITI NELL'ANNO 1992

(art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 216; D.L. 10 ottobre 1976, n. 694, convertito nella legge 6 dicembre 1976, n. 788; legge 16 dicembre 1977, n. 904; art. 44 testo unico delle imposte sui redditi; art. 33, comma 6, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42; art. 29 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154).

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE				
DOMICILIO FISCALE — COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	CODICE ATTIVITÀ	

PROSPETTO N. 1 — DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEGLI UTILI DEI QUALI È STATA DELIBERATA LA DISTRIBUZIONE NELL'ANNO 1992

I — UTILI IN DENARO

1 Data della deliberazione	2 Titolo della distribuzione (I)	3 Data in cui gli utili sono stati messi in pagamento	4 Ammontare spettante a ciascuna azione o quota	5 Numero azioni e quote	6 AMMONTARE COMPLESSIVO
			TOTALI		

RIPORTARE I TOTALI DELLE COLONNE 5 e 6 NEL QUADRO I, RIGO 29, RISPETTIVAMENTE ALLE CASELLE 2 e 3

II — UTILI IN NATURA

DELIBERA DEL ____________ DATA DELLA DISTRIBUZIONE ____________

1 DESCRIZIONE DEI BENI DISTRIBUITI	2 VALORE ULTIMO BILANCIO	
	DATA	
	DATA	
	DATA	
TOTALE UTILI IN NATURA		

RIPORTARE IL TOTALE DELLA COLONNA 2 NEL QUADRO I, RIGO 29, ALLA CASELLA 4

IMPORTO IMPUTABILE A CIASCUNA AZIONE O QUOTA

PROSPETTO N. 2 — PROSPETTO UTILI PAGATI

DISTRIBUZIONE		3	4	5	6
1 Delibera	2 Importo	Utili corrisposti fino al 31-12-1991	Utili da corrispondere al 31-12-1991	Utili corrisposti nel 1992	Utili da corrispondere al 31-12-1992
1-1-1976/31-12-1992					
9-4-1974/31-12-1975					
1-1-1974/8-4-1974					
24-2-1964/31-12-1973					
1-1-1963/23-2-1964					
TOTALI					

Riportare i totali delle colonne 2, 3, 4, 5 e 6 nel quadro I ai righi 29 e 30 rispettivamente alle caselle 5, 6, 7, 8 e 9

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

AVVERTENZE

Il presente quadro deve essere compilato dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata e dalle cooperative a responsabilità limitata nei casi di opzione del regime della *ritenuta d'acconto manifestata ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154,* che nell'anno solare di riferimento hanno distribuito utili di qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione

Le società a responsabilità limitata, le cooperative a responsabilità limitata e le società di mutua assicurazione le cui quote non siano rappresentate da azioni devono allegare una distinta degli utili spettanti a ciascun socio, con la specificazione del cognome, nome ed indirizzo del socio, del domicilio fiscale, del numero di codice fiscale, del numero delle quote e dell'ammontare degli utili assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto. A tal fine si dovrà utilizzare l'apposita distinta predisposta nel presente quadro.

(I) Dividendo, acconto dividendo, saldo dividendo, riparto straordinario, rimborso del capitale ai soci effettuato prima di cinque anni dalla data di delibera di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve a capitale con assegnazione di azioni gratuite o con aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote (art. 4, legge 16 dicembre 1977, numero 904).

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

PROSPETTO N. 3 — PROSPETTO DELLE RITENUTE

1 DELIBERA	2 Utili corrisposti nell'anno 1992	UTILI ASSOGGETTATI A RITENUTA		Ritenute		7 Utili non assoggettati a ritenuta (1)
		3 Importo	4 Aliq. %	5 Di acconto	6 Di imposta	
1-1-1976/31-12-1992 (2)			10			
			15			
			30			
			32,4			
			50			
9-4-1974/31-12-1975 (2)			10			
			15			
			30			
1-1-1974/8-4-1974			10			
			30			
24-2-1964/31-12-1973			5			
			30			
1-1-1963/23-2-1964 (3)			8			
			15			
TOTALI						

RIPORTARE I TOTALI DELLE COLONNE 2, 3, 5, 6 e 7 NEL QUADRO I, AI RIGHI 30 e 31, RISPETTIVAMENTE ALLE CASELLE 10, 11, 12, 13 e 14

Se sulla base delle convenzioni internazionali gli utili sono stati pagati con aliquote diverse da quelle sopra indicate, il prospetto dovrà essere opportunamente adattato anche mediante aggiunta di allegati.

(1) Allegare dettaglio esplicativo con l'indicazione dei soggetti esentati e dei titoli e documenti giustificativi delle esenzioni.
(2) La ritenuta del 15% riguarda le azioni di risparmio e gli utili distribuiti dalle banche popolari cooperative.
(3) La ritenuta dell'8% riguarda le azioni al portatore.

PROSPETTO N. 4 — PROSPETTO DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE

1 CAUSALE DEI VERSAMENTI		2 IMPORTO VERSATO
1) Ritenute 10% sugli utili in denaro dei quali è stata deliberata la distribuzione nell'anno 1992 (lett. A, prospetto n. 1)		
2) Ritenute 10%, 15%, 30%, 32,4% o 50% su utili in natura, su azioni di risparmio, sugli utili distribuiti da banche popolari cooperative e su distribuzione di azioni o quote gratuite o su aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote, deliberati negli anni dal 1974 al 1991 (1)		
a) effettuate nel primo semestre 1992		
b) effettuate nel secondo semestre 1992		
3) Versamento di conguaglio su utili in denaro (2):		
a) nel primo semestre 1992	L.	
meno recuperi (3)	L.	
b) nel secondo semestre 1992	L.	
meno recuperi (3)	L.	
4) Ritenuta 10% sugli utili corrisposti da società cooperative ai soci persone fisiche (4):		
a) effettuate nel primo semestre 1992		
b) effettuate nel secondo semestre 1992		
TOTALE		

(1) Le distribuzioni di azioni o quote gratuite e gli aumenti gratuiti del valore nominale delle azioni o quote sono soltanto quelli deliberati anteriormente al 18 dicembre 1977.

(2) Comprendere anche eventuali versamenti di conguaglio su utili in natura e su azioni o quote gratuite e su aumento del valore nominale delle azioni o quote, deliberate anteriormente al 1° gennaio 1974.

(3) I recuperi sono ammessi nel caso di riscossione di utili in esenzione da ritenute da parte dei soggetti indicati nell'art. 10-bis della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 e successive modificazioni, nonché nel caso di riscossione di utili in esenzione da ritenuta in misura diversa da quella istituzionalmente prevista per effetto di norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni. Le società che hanno proceduto ai recuperi devono allegare un dettaglio esplicativo comprendente: *a)* le generalità dei soggetti che hanno riscosso gli utili in esenzione o con una minore ritenuta; *b)* la causale della esenzione o riduzione; *c)* gli ammontari degli utili corrisposti in esenzione o con riduzione e delle relative ritenute versate precedentemente, distintamente per ogni deliberazione di distribuzione; *d)* l'ammontare delle maggiori ritenute che dovevano essere versate, ai sensi dell'art. 8, n. 5, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, alla data del 1° settembre dell'anno del pagamento degli utili ed a quella del 1° marzo dell'anno successivo, e l'ammontare delle somme effettivamente versate in dipendenza degli eseguiti recuperi.

(4) Riguarda le società cooperative indicate nell'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e nell'art. 20, comma 7 del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216.

DISTINTA DEGLI UTILI SPETTANTI A CIASCUN SOCIO DELLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA, DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE A RESPONSABILITÀ LIMITATA E DELLE SOCIETÀ DI MUTUA ASSICURAZIONE LE CUI QUOTE NON SIANO RAPPRESENTATE DA AZIONI

ELENCO DEI PERCIPIENTI PERSONE FISICHE FOGLIO N.

NUMERO D'ORDINE						Ammontare utili (1)	
	1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donne quello da nubile)		3 NOME		12 Utili spettanti	13 Utili pagati
	4 DATA DI NASCITA	5 SESSO (M o F)	6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROVINCIA DI NASCITA (sigla)			
	8 COMUNE DI RESIDENZA	9 PROV. RES. (sigla)	10 VIA E NUMERO CIVICO	11 NUMERO QUOTE			
1	1	2		3		12	13
	4	5	6	7			
	8	9	10	11			
2	1	2		3		12	13
	4	5	6	7			
	8	9	10	11			
3	1	2		3		12	13
	4	5	6	7			
	8	9	10	11			
4	1	2		3		12	13
	4	5	6	7			
	8	9	10	11			
5	1	2		3		12	13
	4	5	6	7			
	8	9	10	11			
6	1	2		3		12	13
	4	5	6	7			
	8	9	10	11			
7	1	2		3		12	13
	4	5	6	7			
	8	9	10	11			
8	1	2		3		12	13
	4	5	6	7			
	8	9	10	11			
TOTALI						12	13

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

(1) Nella colonna 12 va indicato l'ammontare degli utili di cui sia stata deliberata la distribuzione nell'anno 1992; nella colonna 13 va indicato l'ammontare degli utili della colonna 12 riscossi da ciascun socio nello stesso anno.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ELENCO DEI PERCIPIENTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

NUMERO D'ORDINE	1 CODICE FISCALE	2 DENOMINAZIONE			Ammontare utili (1)	
	3 COMUNE (domicilio fiscale)	4 PROV. RES. (sigla)	5 VIA E NUMERO CIVICO	6 NUMERO QUOTE	12 Utili spettanti	13 Utili pagati
1	1	2			12	13
	3	4	5	6		
2	1	2			12	13
	3	4	5	6		
3	1	2			12	13
	3	4	5	6		
4	1	2			12	13
	3	4	5	6		
5	1	2			12	13
	3	4	5	6		
6	1	2			12	13
	3	4	5	6		
7	1	2			12	13
	3	4	5	6		
8	1	2			12	13
	3	4	5	6		
9	1	2			12	13
	3	4	5	6		
10	1	2			12	13
	3	4	5	6		
11	1	2			12	13
	3	4	5	6		
12	1	2			12	13
	3	4	5	6		
TOTALI					12	13

(1) Nella colonna 12 va indicato l'ammontare degli utili di cui sia stata deliberata la distribuzione nell'anno 1992; nella colonna 13 va indicato l'ammontare degli utili della colonna 12 riscossi da ciascun socio nello stesso anno.

Data ____________________ Firma del dichiarante ______________________________

Mod. 770/G-1

UTILI DEI TITOLI ESTERI DISTRIBUITI NELL'ANNO 1992
(Art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 e art. 27, 4° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA						
CODICE FISCALE		COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE				
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	CODICE ATTIVITÀ	

PROSPETTO N. 1 — **RITENUTE ESEGUITE**

1 ANNI (1)	2 Utili corrisposti nel 1992	UTILI ASSOGGETTATI A RITENUTA — 3 Importo	4 Aliq. %	Ritenute — 5 di acconto	Ritenute — 6 di imposta	7 Utili non assoggettati a ritenuta (2)
18-12-1977/31-12-1992			10			
			30			
11-10-1976/17-12-1977			10			
			30			
			50			
1-1-1974/10-10-1976			10			
			30			
24-2-1964/31-12-1973			5			
			30			
1-1-1963/23-2-1964			15			
TOTALI						

Riportare i totali delle colonne 2, 3, 5, 6 e 7 nel quadro I, rigo 33, rispettivamente alle caselle 1, 2, 3, 4 e 5.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

Data ____________ Firma del dichiarante ____________

AVVERTENZE

Il presente quadro va compilato dal soggetto residente incaricato del pagamento.

(1) Le varie date si riferiscono alle diverse epoche in cui sono riscossi i dividendi da parte dei soggetti incaricati dei pagamenti agli aventi diritto.
(2) Allegare dettaglio esplicativo con l'indicazione dei soggetti esentati e dei titoli e documenti giustificativi delle esenzioni.

Mod. 770/H

CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PAGATI NELL'ANNO 1992

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				
SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C A P	CODICE ATTIVITÀ

RIEPILOGO DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI

	1 ENTE al quale è stato effettuato il versamento	ESTREMI DEL VERSAMENTO (1)		4 IMPORTO
		2 DATA	3 N	
H1				
H2				
H3				
H4				
H5				
H6				
H7				
H8				
H9				
H10				
H11				
H12				
H13				
H14				
H15				
H16				
H17				
H18				
H19				
H20				
H21				
H22				
H23				
H24				
H25				
H26				
H27				
H28				
H29				
H30				
H31				
H32				
H33				
H34				
H35				
H36				
H37				
H38				
H39				
H40				
H41				
H42				
H43				
H44				
H45				
H46				

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

(1) Per quanto riguarda i contributi INPS, qualora non possano essere indicati gli estremi dei relativi versamenti perché i contributi stessi sono stati conguagliati, in tutto o in parte, con gli assegni e le altre prestazioni erogate per conto del predetto istituto, occorre annotare nelle colonne degli estremi del versamento la parola "conguagliati".

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

QUADRO L - SOMME SOGGETTE A RITENUTA ALLA FONTE, RITENUTE OPERATE E RELATIVI VERSAMENTI (aggiuntivo)

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE

SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)

	SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA		3	4	ESTREMI DEI VERSAMENTI					10	11
	1 IMPORTO	2 DATA CORRESPONSIONE EMOLUMENTI (1) MESE | ANNO	RITENUTE EFFETTUATE	IMPORTO VERSATO	5 CODICE TRIBUTO O CAPITOLO	6 C/T (2)	7 D/C (3)	8 DATA DI VERSAMENTO GIORNO | MESE | ANNO	9 N° BOLLETTINO O QUIETANZA O ATTESTAZIONE	RSS	NOTE (4)
L31		RIPORTO									
L32											
L33											
L34											
L35											
L36											
L37											
L38											
L39											
L40											
L41											
L42											
L43											
L44											
L45											
L46											
L47											
L48											
L49											
L50											
L51											
L52											
L53											
L54											

(1) Nel caso di somme per cui è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, va indicata la data di chiusura dell'esercizio, invece nel caso di versamenti semestrali va indicato l'ultimo mese del semestre.
(2) Indicare C se il versamento è stato effettuato presso il Concessionario della riscossione; T se effettuato in Tesoreria
(3) Indicare D per il versamento tramite distinta, C per versamento in c/c postale.
(4) I sostituti d'imposta che hanno barrato la casella 3 del prospetto riservato ai datori di lavoro devono indicare: "A" se il versamento si riferisce ai lavoratori agricoli; "B" se il versamento si riferisce ai lavoratori non agricoli. I sostituti d'imposta che hanno compilato la casella "eventi eccezionali" del frontespizio indicheranno la lettera "C" se hanno fruito della sospensione del versamento. I sostituti d'imposta che hanno utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte operate, il credito d'imposta ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 68, indicheranno la lettera "D"

ATTENZIONE GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

	SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA		3	4	ESTREMI DEI VERSAMENTI					10	11
	1 IMPORTO	2 DATA CORRESPONSIONE EMOLUMENTI (1) MESE | ANNO	RITENUTE EFFETTUATE	IMPORTO VERSATO	6 CODICE TRIBUTO O CAPITOLO	8 C/T (2)	7 D/C (3)	8 DATA DI VERSAMENTO GIORNO | MESE | ANNO	9 N° BOLLETTINO O QUIETANZA O ATTESTAZIONE	RSS	NOTE (4)
L55											
L56											
L57											
L58											
L59											
L60											
L61											
L62											
L63											
L64											
L65											
L66											
L67											
L68											
L69											
L70											
L71											
L72											
L73											
L74											
L75											
L76											
L77											
L78											
L79											
L80											
L81											
L82		TOTALI									

Firma del dichiarante

Data ________________ ________________________

Riservato all'ufficio

Ufficio delle imposte di ______
oppure N. ______
Centro di Servizio di ______

Presentata al Comune di ______
il ______ n. ______

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 770/bis-93

DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

RELATIVA AGLI INTERESSI E AD ALTRI REDDITI DI CAPITALE (da presentare da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

ANNO 1992

OPPURE ESERCIZIO

dal giorno mese anno ______ al giorno mese anno ______

Il modello va compilato a macchina o in stampatello consultando le avvertenze generali per la compilazione

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ENTE

NUMERO DI CODICE FISCALE — R.S.S. VA

DENOMINAZIONE

Data di approvazione del bilancio o rendiconto: giorno mese anno
Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto: giorno mese anno

SEDE LEGALE — COMUNE — PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P.

DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale) — COMUNE — PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P.

SIGLA (eventuale) DELLA SOCIETÀ O ENTE — TELEFONO (prefisso e numero)

STATO (VEDERE TAB. A) — NATURA GIURIDICA (VEDERE TAB. B) — CODICE ATTIVITÀ — SITUAZIONE (VEDERE TAB. C) — EVENTI ECCEZIONALI

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

NUMERO DI CODICE FISCALE — CODICE CARICA

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

NOME (senza abbreviazione) — SESSO (M o F) — DATA DI NASCITA: giorno mese anno

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA — PROVINCIA (sigla)

RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE — COMUNE — PROVINCIA (sigla)

FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO — TELEFONO (prefisso e numero) — C.A.P.

LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI

COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	TELEFONO

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE (o, in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni della società o ente)

N. ord.	COGNOME E NOME	Sesso (M o F)	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV (sigla)	DATA DI NASCITA	NUMERO DI CODICE FISCALE	QUALIF.
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

PROSPETTO A

INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI DI TITOLI OBBLIGAZIONARI E SIMILARI (art. 26, 1° comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 32 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69 e art. 1 della legge 27 aprile 1989, n. 154) (*)

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta (1)	4 Ritenuta operata
A1				
A2				
A3				
A4				
A5		TOTALI		

PROSPETTO C

INTERESSI CORRISPOSTI AI PROPRI SOCI DALLE SOCIETÀ COOPERATIVE (art. 20, 6° comma della legge 7 giugno 1974, n. 216)

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta	4 Ritenuta operata
C1				
C2				
C3				
C4				
C5		TOTALI		

PROSPETTO D

INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI RELATIVI A TITOLI OBBLIGAZIONARI E SIMILARI EMESSI DA NON RESIDENTI O DERIVANTI DA OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI DI CUI ALL'ART. 31 DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 601 E DI QUELLI CON REGIME FISCALE EQUIPARATO, EMESSI ALL'ESTERO A DECORRERE DAL 10 SETTEMBRE 1992, O DERIVANTI DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI BANCARI CORRISPOSTI PER CONTO DI NON RESIDENTI(2) (art. 26, 3° comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni) (**)

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta (1)	4 Ritenuta operata
D1				
D2				
D3				
D4				
D5		TOTALI		

PROSPETTO E

ALTRI INTERESSI O REDDITI DI CAPITALE CORRISPOSTI A NON RESIDENTI (art. 26, ultimo comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) (***)

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta (1)	4 Ritenuta operata
E1				
E2				
E3				
E4				
E5		TOTALI		

PROSPETTO F

PREMI E VINCITE (3) (art. 30, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta	4 Ritenuta operata
F1				
F2				
F3				
F4				
F5		TOTALI		

PROSPETTO G

PROVENTI DERIVANTI DALLA CESSIONE A TERMINE DI OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI (art. 2, comma 2, D.L. 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, e successive modificazioni) (****)

1 CAUSA	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta	4 Ritenuta operata

(*) Compresa la differenza tra la somma corrisposta o il valore normale dei beni attribuiti alla scadenza e il prezzo di emissione - art. 41, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi.
(**) Compresa la differenza tra la somma corrisposta o il valore normale dei beni attribuiti alla scadenza e il prezzo di emissione - art. 41, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, nonché la differenza tra la somma corrisposta alla scadenza e quella ricevuta in deposito - art. 41, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi.
(***) Compresa la differenza tra la somma corrisposta alla scadenza e quella ricevuta a mutuo o in deposito - art. 41, comma 1, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi.
(****) Ai fini della determinazione dei proventi imponibili, nel corrispettivo globale della cessione devono essere inclusi gli interessi scaduti nel periodo di valenza del contratto, non assoggettati a ritenuta.

(1) Indicare gli interessi delle cedole dei titoli obbligazionari e similari scadute nel periodo d'imposta, nonché i premi e gli altri frutti dei detti titoli divenuti esigibili nel periodo stesso, ancorché non corrisposti.
(2) La dichiarazione va presentata dai soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 che intervengono nella riscossione degli interessi, premi ed altri frutti nei confronti dei soggetti residenti o che comunque intervengono, anche in qualità di acquirenti, nella cessione dei titoli indicati in rubrica.
(3) Indicare i premi e le vincite divenuti esigibili nel periodo d'imposta, ancorché non corrisposti.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

PROSPETTO B

RITENUTE SU INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI DI DEPOSITI E CONTI CORRENTI BANCARI E RECUPERO DELL'EVENTUALE ECCEDENZA (art. 26, 2° comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 35 del D.L. 18 marzo 1976, n. 46 e succ. modif.; art. 5, comma 2 bis del D.L. 24 settembre 1987, n. 391, conv. in L. 21 novembre 1987, n. 477; art. 33, comma 5, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42) (*)

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta (1)	4 Ritenuta operata	5 Totale acconti	6 Versamento a saldo (col 4 - col 5)	7 Somma versata in eccedenza (col 5 - col 4)
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							
B6							
B7		TOTALI					

Ai fini dell'opzione di cui al comma 2 bis dell'art. 5 della legge 21-11-1987, n. 477, indicare:

B8	Importo di col. 7 da computare in diminuzione dei versamenti di acconto del periodo d'imposta successivo	
B9	Importo di col. 7 di cui si chiede il rimborso	

Le aziende di credito che si trovino nella previsione di cui all'art. 6 della L. 26 novembre 1981, n. 690 devono indicare:

B10	Somme soggette a ritenuta di pertinenza di depositanti e correntisti che hanno intrattenuto i loro conti con uffici o sportelli operanti nella Regione Valle d'Aosta	
B11	Ritenute operate di pertinenza di depositanti e correntisti che hanno intrattenuto i loro conti con uffici o sportelli operanti nella Regione Valle d'Aosta	

(*) Ai sensi dell'art. 5, comma 2 *bis* del D.L. 24 settembre 1987, n. 391, convertito nella legge 21 novembre 1987, n. 477, l'eventuale eccedenza del versamento complessivo effettuato a titolo di acconto (se l'importo di col. 5 è superiore all'importo di col. 4), da evidenziare in col. 7, deve essere indicato nel rigo B8, qualora si intenda computare tale eccedenza in diminuzione dei versamenti di acconto del successivo periodo d'imposta; in tal caso, l'importo indicato nel rigo B8 è computato in diminuzione dei versamenti d'acconto da eseguire nel 1993. Qualora s'intenda chiedere il rimborso dell'eccedenza di cui alla col. 7, detto importo deve essere indicato nel rigo B9.

PROSPETTO H

RIEPILOGO DELLE SOMME SOGGETTE A RITENUTA E DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE (2)

Codice concessione ⎣ ⎣ ⎣ ⎦ ⎣ ⎣ ⎣ ⎦ Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di ____________ ____________ Sigla provincia ⎣ ⎣ ⎦ ⎣ ⎣ ⎦

N. ord.	SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA: 1 IMPORTO	2 DATA CORRESPONSIONE EMOLUMENTI (3) MESE	ANNO	3 RITENUTE EFFETTUATE	4 IMPORTO VERSATO	ESTREMI DEI VERSAMENTI: 5 CODICE TRIBUTO O CAPITOLO	6 C/T (4)	7 D/C (5)	8 DATA DI VERSAMENTO GIORNO	MESE	ANNO	9 N° BOLLETTINO O QUIETANZA O ATTESTAZIONE	10 PROSPETTO (6)	11 NOTE (7)
H1														
H2														
H3														
H4														
H5														
H6														
H7														
H8														
H9														
H10														
H11														
H12														
H13														
H14														
H15														
H16														
H17														
H18														
H19		TOTALI												

(1) Indicare gli interessi, premi ed altri frutti addebitati al conto profitti e perdite dell'azienda o istituto di credito dichiarante, ancorché non corrisposti.
(2) I dati richiesti sono da riportare in ordine cronologico di versamento. In caso di versamento effettuato presso il Concessionario della riscossione deve essere indicato nella colonna 5 il relativo codice tributo.
(3) Per le somme di cui al prospetto B, per le quali è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dei periodi d'imposta (art. 2 del D.L. 30 dicembre 1981, n. 792), in luogo del mese di pagamento indicare la data di chiusura del periodo d'imposta; per il versamento delle ritenute previste dall'art. 2, ultimo comma, della legge 4 novembre 1981, n. 626, si deve parimenti indicare, in luogo del mese di pagamento, la data di chiusura del periodo d'imposta.
(4) Indicare C se il versamento è stato effettuato presso il Concessionario della riscossione; T se effettuato in Tesoreria.
(5) Indicare D per il versamento tramite distinta; C per versamento in c/c postale
(6) Indicare il prospetto o i prospetti a cui si riferisce il versamento.
(7) I sostituti d'imposta che hanno compilato la casella eventi eccezionali del frontespizio indicheranno la lettera "A" se hanno fruito della sospensione del versamento.

La presente è una dichiarazione completa e veritiera.

IL PRESIDENTE O I COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

____

____

____

IL DICHIARANTE

____

Data ____________________

AVVERTENZE GENERALI PER LA COMPILAZIONE

Per la compilazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta — modello 770-bis — relativa all'anno 1992 si deve tenere presente quanto segue:

1) La copertina è predisposta in duplice esemplare di cui uno per l'elaborazione automatizzata.
2) Tutti gli importi da indicare nel modello 770-bis, compresi i totali, vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto e da esporre nel modello, vanno tolte le ultime tre cifre dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento. Siffatto troncamento riguarda tutti gli importi da indicare nel mod. 770-bis relativamente ai vari prospetti in esso contenuti.

FRONTESPIZIO

I dati richiesti vanno riportati in maniera chiara, a macchina o a carattere stampatello, e senza alcuna abbreviazione. Si forniscono qui di seguito talune precisazioni in merito ai singoli dati richiesti.

Numero di codice fiscale

È utile ricordare che per le nuove società il numero di codice fiscale deve essere preventivamente richiesto agli uffici provinciali IVA, se società o associazioni dichiaranti IVA, oppure agli uffici distrettuali delle imposte, negli altri casi.
La data di approvazione del bilancio o rendiconto ed il relativo termine legale o statutario per l'approvazione devono essere indicati solo dai soggetti obbligati al bilancio o rendiconto.

Denominazione o ragione sociale

Indicare quella risultante dall'atto costitutivo o, in mancanza di quest'ultimo, indicarla in maniera esatta e completa.

Sede legale

La sede legale va indicata precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia, mediante la sigla automobilistica (per Roma = RM), la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

La casella (☐) a fianco della dizione «sede legale» deve essere barrata se la sede legale è variata rispetto alla dichiarazione dello scorso anno.

Domicilio fiscale

Questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.

La casella (☐) a fianco della dizione «domicilio fiscale» deve essere barrata se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno.

Altre sedi

La sede amministrativa va indicata nel rigo relativo al domicilio fiscale ove manchi la sede legale.
La stabile organizzazione in Italia, se esistente, deve essere indicata dalle società o enti non residenti in luogo della sede legale; in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.

R.S.S.

La casella contraddistinta da tale sigla (Regioni a Statuto Speciale) interessa unicamente i sostituti d'imposta tenuti alle distinte contabilizzazioni previste dall'art. 6 della legge 26 novembre 1981, n. 690, relativamente alle ritenute di cui al secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 spettanti alla Regione Valle d'Aosta.
Le aziende e gli istituti di credito destinatari della predetta normativa devono barrare la casella (VA) e compilare i righi B10 e B11 del prospetto B.

Codici statistici

Stato: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella A.

Natura giuridica: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella B.

Attività: il relativo codice deve essere ricercato rilevandolo dalla classificazione delle attività economiche allegata al D.M. 9 dicembre 1991 pubblicato nel Supplemento ordinario n. 85 alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 1991 - Serie generale come modificata ed integrata dal D.M. 12 dicembre 1992 (Supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 15 dicembre 1992), disponibile presso gli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette.
Situazione: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella C.

Eventi eccezionali

La compilazione della casella relativa agli eventi eccezionali riguarda i soggetti che hanno fruito dei benefici previsti a favore dei sostituti d'imposta dalle ordinanze del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile del 21 dicembre 1990, n. 2057/FPC, 27 giugno 1991, n. 2145/FPC e 27 dicembre 1991, n. 2198/FPC, n. 2301/FPC del 29 luglio 1992 e n. 2316/FPC del 29 gennaio 1993.
I soggetti che hanno fruito dei benefici di cui alle ordinanze citate indicheranno la lettera «A».

Rappresentante

Per «Rappresentante» va inteso colui che sottoscrive la dichiarazione.
Nel riquadro relativo al rappresentante devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto.
Al fini della carica rivestita all'atto della dichiarazione è stato predisposta un'apposita casella: si dovrà indicare 1 se si tratta di ***Rappresentante legale o di fatto*, 2 se *Curatore fallimentare*, 3 se *Liquidatore*** ed infine 4 se si tratta di ***rappresentante nominato in Italia per Società con sede all'estero.***
Di seguito dovrà essere compilato lo spazio riservato alla residenza anagrafica del rappresentante con l'avvertenza che si dovrà indicare il domicilio fiscale, invece della residenza anagrafica stessa, in quei limitati casi in cui siano diversi.

Luogo di conservazione delle scritture contabili

Vanno indicati il comune, la sigla automobilistica della provincia, la via, il numero civico, il C.A.P. ed il numero di telefono; se le scritture sono conservate presso terzi indicare anche le generalità o la denominazione.

Dati relativi agli amministratori, ai componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo

Devono essere riportati i dati relativi ai soggetti che ricoprono tali cariche alla data di presentazione della dichiarazione.

TABELLA A): *STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE*

1) Soggetto in normale attività
2) Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3) Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4) Soggetto estinto

TABELLA B): *NATURA GIURIDICA*

Soggetti residenti

1) Società in accomandita per azioni
2) Società a responsabilità limitata
3) Società per azioni
4) Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione
5) Altre società cooperative
6) Mutue assicurazioni
7) Consorzi con personalità giuridica
8) Associazioni riconosciute
9) Fondazioni
10) Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11) Consorzi senza personalità giuridica
12) Associazioni non riconosciute e comitati
13) Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14) Enti pubblici economici
15) Enti pubblici non economici
16) Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17) Opere pie e società di mutuo soccorso
18) Enti ospedalieri
19) Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21) Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22) Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23) Società semplici, irregolari e di fatto
24) Società in nome collettivo
25) Società in accomandita semplice
26) Società di armamento
27) Associazioni fra artisti e professionisti
28) Aziende coniugali
29) GEIE

Soggetti non residenti

30) Società semplici, irregolari e di fatto
31) Società in nome collettivo
32) Società in accomandita semplice
33) Società di armamento
34) Associazioni fra professionisti
35) Società in accomandita per azioni
36) Società a responsabilità limitata
37) Società per azioni
38) Consorzi
39) Altri enti ed istituti
40) Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41) Fondazioni
42) Opere pie e società di mutuo soccorso
43) Altre organizzazioni di persone e di beni

TABELLA C): *SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE*

1) Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2) Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3) Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4) Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5) Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da Società soggetta ad IRPEG in Società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6) Periodo normale d'imposta

VISTO DI CONFORMITÀ (Riservato al C.A.A.F. o al professionista che presta l'assistenza fiscale)

Interessa le cooperative e loro consorzi

C.A.A.F.	Codice fiscale	Denominazione del C.A.A.F.		N. iscrizione all'albo
	Domicilio fiscale — Comune	Provincia	Frazione, via e numero civico	C.A.P.
Direttore tecnico del C.A.A.F. o professionista	Codice fiscale	Cognome		Nome
	Data di nascita (gg mm aa)	Comune di nascita		Provincia

Si appone il visto ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni e integrazioni

Si attesta altresì che sono stati eseguiti i controlli di cui all'art. 4, comma 7, del D.M. n. 494 del 22 ottobre 1992

Firma del direttore tecnico
del C.A.A.F. o del professionista ____________

Firma del direttore tecnico
del C.A.A.F. o del professionista ____________

Riservato all'ufficio

Ufficio delle Imposte di ____________

oppure N. ....

Centro di Servizio di ____________

Presentata al Comune di ____________

il ______ n. ______

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 770/bis-93

DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

RELATIVA AGLI INTERESSI E AD ALTRI REDDITI DI CAPITALE (da presentare da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

ANNO 1992

OPPURE ESERCIZIO

dal giorno mese anno ______ al giorno mese anno ______

Il modello va compilato a macchina o in stampatello consultando le avvertenze generali per la compilazione

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ENTE

NUMERO DI CODICE FISCALE — R.S.S. VA

DENOMINAZIONE

Data di approvazione del bilancio o rendiconto: giorno mese anno

Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto: giorno mese anno

SEDE LEGALE — COMUNE — PROVINCIA (sigla)

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P.

DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale) — COMUNE — PROVINCIA (sigla)

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P.

SIGLA (eventuale) DELLA SOCIETÀ O ENTE — TELEFONO (prefisso e numero)

STATO	NATURA GIURIDICA	CODICE ATTIVITÀ	SITUAZIONE	EVENTI ECCEZIONALI
VEDERE TAB. A	VEDERE TAB. B		VEDERE TAB. C	

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

NUMERO DI CODICE FISCALE — CODICE CARICA

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

NOME (senza abbreviazione) — SESSO (M o F) — DATA DI NASCITA: giorno mese anno 1

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA — PROVINCIA (sigla)

RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE — COMUNE — PROVINCIA (sigla)

FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO — TELEFONO (prefisso e numero) — C.A.P.

LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI

COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	TELEFONO

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE (o, in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni della società o ente)

N. ord.	COGNOME E NOME	Sesso (M o F)	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV (sigla)	DATA DI NASCITA	NUMERO DI CODICE FISCALE	QUALIF
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

PROSPETTO A

INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI DI TITOLI OBBLIGAZIONARI E SIMILARI (art. 26, 1° comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 32 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69 e art. 1 della legge 27 aprile 1989, n. 154) (*)

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta (1)	4 Ritenuta operata
A1				
A2				
A3				
A4				
A5	TOTALI			

PROSPETTO C

INTERESSI CORRISPOSTI AI PROPRI SOCI DALLE SOCIETÀ COOPERATIVE (art. 20, 6° comma della legge 7 giugno 1974, n. 216)

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta	4 Ritenuta operata
C1				
C2				
C3				
C4				
C5	TOTALI			

PROSPETTO D

INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI RELATIVI A TITOLI OBBLIGAZIONARI E SIMILARI EMESSI DA NON RESIDENTI O DERIVANTI DA OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI DI CUI ALL'ART. 31 DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 601 E DI QUELLI CON REGIME FISCALE EQUIPARATO, EMESSI ALL'ESTERO A DECORRERE DAL 10 SETTEMBRE 1992, O DERIVANTI DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI BANCARI CORRISPOSTI PER CONTO DI NON RESIDENTI(2) (art. 26, 3° comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni) (**)

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta (1)	4 Ritenuta operata
D1				
D2				
D3				
D4				
D5	TOTALI			

PROSPETTO E

ALTRI INTERESSI O REDDITI DI CAPITALE CORRISPOSTI A NON RESIDENTI (art. 26, ultimo comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) (***)

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta (1)	4 Ritenuta operata
E1				
E2				
E3				
E4				
E5	TOTALI			

PROSPETTO F

PREMI E VINCITE (3) (art. 30, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta	4 Ritenuta operata
F1				
F2				
F3				
F4				
F5	TOTALI			

PROSPETTO G

PROVENTI DERIVANTI DALLA CESSIONE A TERMINE DI OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI (art. 2, comma 2, D.L. 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, e successive modificazioni) (****)

1 CAUSA	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta	4 Ritenuta operata

(*) Compresa la differenza tra la somma corrisposta o il valore normale dei beni attribuiti alla scadenza e il prezzo di emissione - art. 41, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi.
(**) Compresa la differenza tra la somma corrisposta o il valore normale dei beni attribuiti alla scadenza e il prezzo di emissione - art. 41, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, nonché la differenza tra la somma corrisposta alla scadenza e quella ricevuta in deposito - art. 41, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi.
(***) Compresa la differenza tra la somma corrisposta alla scadenza e quella ricevuta a mutuo o in deposito - art. 41, comma 1, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi.
(****) Al fini della determinazione dei proventi imponibili, nel corrispettivo globale della cessione devono essere inclusi gli interessi scaduti nel periodo di valenza del contratto, non assoggettati a ritenuta.

(1) Indicare gli interessi delle cedole dei titoli obbligazionari e similari scadute nel periodo d'imposta, nonché i premi e gli altri frutti dei detti titoli divenuti esigibili nel periodo stesso, ancorché non corrisposti.
(2) La dichiarazione va presentata dai soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 che intervengono nella riscossione degli interessi, premi ed altri frutti nei confronti dei soggetti residenti o che comunque intervengono, anche in qualità di acquirenti, nella cessione dei titoli indicati in rubrica.
(3) Indicare i premi e le vincite divenuti esigibili nel periodo d'imposta, ancorché non corrisposti.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

PROSPETTO B

RITENUTE SU INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI DI DEPOSITI E CONTI CORRENTI BANCARI E RECUPERO DELL'EVENTUALE ECCEDENZA (art. 26, 2° comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 35 del D.L. 18 marzo 1976, n. 46 e succ. modif.; art. 5, comma 2 bis del D.L. 24 settembre 1987, n. 391, conv. in L. 21 novembre 1987, n. 477; art. 33, comma 5, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42) (*)

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta (1)	4 Ritenuta operata	5 Totale acconti	6 Versamento a saldo (col 4 - col 5)	7 Somma versata in eccedenza (col 5 - col 4)
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							
B6							
B7		TOTALI					

Ai fini dell'opzione di cui al comma 2 bis dell'art. 5 della legge 21-11-1987, n. 477, indicare:

B8	Importo di col. 7 da computare in diminuzione dei versamenti di acconto del periodo d'imposta successivo	
B9	Importo di col. 7 di cui si chiede il rimborso	

Le aziende di credito che si trovino nella previsione di cui all'art. 6 della L. 26 novembre 1981, n. 690 devono indicare:

B10	Somme soggette a ritenuta di pertinenza di depositanti e correntisti che hanno intrattenuto i loro conti con uffici o sportelli operanti nella Regione Valle d'Aosta	
B11	Ritenute operate di pertinenza di depositanti e correntisti che hanno intrattenuto i loro conti con uffici o sportelli operanti nella Regione Valle d'Aosta	

(*) Ai sensi dell'art. 5, comma 2 *bis* del D.L. 24 settembre 1987, n. 391, convertito nella legge 21 novembre 1987, n. 477, l'eventuale eccedenza del versamento complessivo effettuato a titolo di acconto (se l'importo di col. 5 è superiore all'importo di col 4), da evidenziare in col. 7, deve essere indicato nel rigo B8, qualora si intenda computare tale eccedenza in diminuzione dei versamenti di acconto del successivo periodo d'imposta; in tal caso, l'importo indicato nel rigo B8 è computato in diminuzione dei versamenti d'acconto da eseguire nel 1993. Qualora s'intenda chiedere il rimborso dell'eccedenza di cui alla col. 7, detto importo deve essere indicato nel rigo B9.

PROSPETTO H

RIEPILOGO DELLE SOMME SOGGETTE A RITENUTA E DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE (2)

Codice concessione ☐☐☐ ☐☐☐ Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di ____________ ____________ Sigla provincia ☐☐ ☐☐

N. ord.	SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA: 1 IMPORTO	2 DATA CORRESPONSIONE EMOLUMENTI (3) MESE	ANNO	3 RITENUTE EFFETTUATE	4 IMPORTO VERSATO	ESTREMI DEI VERSAMENTI: 5 CODICE TRIBUTO O CAPITOLO	6 C/T (4)	7 D/C (5)	8 DATA DI VERSAMENTO GIORNO	MESE	ANNO	9 N° BOLLETTINO O QUIETANZA O ATTESTAZIONE	10 PROSPETTO (6)	11 NOTE (7)
H1														
H2														
H3														
H4														
H5														
H6														
H7														
H8														
H9														
H10														
H11														
H12														
H13														
H14														
H15														
H16														
H17														
H18														
H19		TOTALI												

(1) Indicare gli interessi, premi ed altri frutti addebitati al conto profitti e perdite dell'azienda o istituto di credito dichiarante, ancorché non corrisposti.
(2) I dati richiesti sono da riportare in ordine cronologico di versamento In caso di versamento effettuato presso il Concessionario della riscossione deve essere indicato nella colonna 5 il relativo codice tributo
(3) Per le somme di cui al prospetto B, per le quali è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dei periodi d'imposta (art. 2 del D.L. 30 dicembre 1981, n. 792). In luogo del mese di pagamento indicare la data di chiusura del periodo d'imposta; per il versamento delle ritenute previste dall'art. 2, ultimo comma, della legge 4 novembre 1981, n. 626, si deve parimenti indicare, in luogo del mese di pagamento, la data di chiusura del periodo d'imposta.
(4) Indicare C se il versamento è stato effettuato presso il Concessionario della riscossione; T se effettuato in Tesoreria.
(5) Indicare D per il versamento tramite distinta; C per versamento in c/c postale
(6) Indicare il prospetto o i prospetti a cui si riferisce il versamento.
(7) I sostituti d'imposta che hanno compilato la casella eventi eccezionali del frontespizio indicheranno la lettera "A" se hanno fruito della sospensione del versamento.

La presente è una dichiarazione completa e veritiera.

IL PRESIDENTE O I COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

____

____

____

IL DICHIARANTE

____

Data ______________________

AVVERTENZE GENERALI PER LA COMPILAZIONE

Per la compilazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta — modello 770-bis — relativa all'anno 1992 si deve tenere presente quanto segue:

1) La copertina è predisposta in duplice esemplare di cui uno per l'elaborazione automatizzata.

2) Tutti gli importi da indicare nel modello 770-bis, compresi i totali, vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto e da esporre nel modello, vanno tolte le ultime tre cifre dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento. Siffatto troncamento riguarda tutti gli importi da indicare nel mod. 770-bis relativamente ai vari prospetti in esso contenuti.

FRONTESPIZIO

I dati richiesti vanno riportati in maniera chiara, a macchina o a carattere stampatello, e senza alcuna abbreviazione. Si forniscono qui di seguito talune precisazioni in merito ai singoli dati richiesti.

Numero di codice fiscale

È utile ricordare che per le nuove società il numero di codice fiscale deve essere preventivamente richiesto agli uffici provinciali IVA, se società o associazioni dichiaranti IVA, oppure agli uffici distrettuali delle imposte, negli altri casi.
La data di approvazione del bilancio o rendiconto ed il relativo termine legale o statutario per l'approvazione devono essere indicati solo dai soggetti obbligati al bilancio o rendiconto.

Denominazione o ragione sociale

Indicare quella risultante dall'atto costitutivo o, in mancanza di quest'ultimo, indicarla in maniera esatta e completa.

Sede legale

La sede legale va indicata precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia, mediante la sigla automobilistica (per Roma = RM), la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

La casella (☐) a fianco della dizione «sede legale» deve essere barrata se la sede legale è variata rispetto alla dichiarazione dello scorso anno.

Domicilio fiscale

Questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.

La casella (☐) a fianco della dizione «domicilio fiscale» deve essere barrata se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno.

Altre sedi

La sede amministrativa va indicata nel rigo relativo al domicilio fiscale ove manchi la sede legale.
La stabile organizzazione in Italia, se esistente, deve essere indicata dalle società o enti non residenti in luogo della sede legale; in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.

R.S.S.

La casella contraddistinta da tale sigla (Regioni a Statuto Speciale) interessa unicamente i sostituti d'imposta tenuti alle distinte contabilizzazioni previste dall'art. 6 della legge 26 novembre 1981, n. 690, relativamente alle ritenute di cui al secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 spettanti alla Regione Valle d'Aosta.
Le aziende e gli istituti di credito destinatari della predetta normativa devono barrare la casella (☒) e compilare i righi B10 e B11 del prospetto B.

Codici statistici

Stato: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella A.

Natura giuridica: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella B.

Attività: il relativo codice deve essere ricercato rilevandolo dalla classificazione delle attività economiche allegata al D.M. 9 dicembre 1991 pubblicato nel Supplemento ordinario n. 85 alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 1991 - Serie generale come modificata ed integrata dal D.M. 12 dicembre 1992 (Supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 15 dicembre 1992), disponibile presso gli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette.
Situazione: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella C.

Eventi eccezionali

La compilazione della casella relativa agli eventi eccezionali riguarda i soggetti che hanno fruito dei benefici previsti a favore dei sostituti d'imposta dalle ordinanze del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile del 21 dicembre 1990, n. 2057/FPC, 27 giugno 1991, n. 2145/FPC e 27 dicembre 1991, n. 2198/FPC, n. 2301/FPC del 29 luglio 1992 e n. 2318/FPC del 29 gennaio 1993.
I soggetti che hanno fruito dei benefici di cui alle ordinanze citate indicheranno la lettera «A».

Rappresentante

Per «Rappresentante» va inteso colui che sottoscrive la dichiarazione.
Nel riquadro relativo al rappresentante devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto.
Ai fini della carica rivestita all'atto della dichiarazione è stata predisposta un'apposita casella: si dovrà indicare 1 se si tratta di ***Rappresentante legale** o **di fatto***, **2** se ***Curatore fallimentare***, 3 se ***Liquidatore*** ed infine **4** se si tratta di ***rappresentante nominato in Italia per Società con sede all'estero.***
Di seguito dovrà essere compilato lo spazio riservato alla residenza anagrafica del rappresentante con l'avvertenza che si dovrà indicare il domicilio fiscale, invece della residenza anagrafica stessa, in quei limitati casi in cui siano diversi.

Luogo di conservazione delle scritture contabili

Vanno indicati il comune, la sigla automobilistica della provincia, la via, il numero civico, il C.A.P. ed il numero di telefono; se le scritture sono conservate presso terzi indicare anche le generalità o la denominazione.

Dati relativi agli amministratori, ai componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo

Devono essere riportati i dati relativi ai soggetti che ricoprono tali cariche alla data di presentazione della dichiarazione.

TABELLA **A)**: *STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE*

1) Soggetto in normale attività
2) Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3) Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4) Soggetto estinto

TABELLA **B)**: *NATURA GIURIDICA*

Soggetti residenti

1) Società in accomandita per azioni
2) Società a responsabilità limitata
3) Società per azioni
4) Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione
5) Altre società cooperative
6) Mutue assicurazioni
7) Consorzi con personalità giuridica
8) Associazioni riconosciute
9) Fondazioni
10) Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11) Consorzi senza personalità giuridica
12) Associazioni non riconosciute e comitati
13) Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14) Enti pubblici economici
15) Enti pubblici non economici
16) Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17) Opere pie e società di mutuo soccorso
18) Enti ospedalieri
19) Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21) Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22) Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23) Società semplici, irregolari e di fatto
24) Società in nome collettivo
25) Società in accomandita semplice
26) Società di armamento
27) Associazioni fra artisti e professionisti
28) Aziende coniugali
29) GEIE

Soggetti non residenti

30) Società semplici, irregolari e di fatto
31) Società in nome collettivo
32) Società in accomandita semplice
33) Società di armamento
34) Associazioni fra professionisti
35) Società in accomandita per azioni
36) Società a responsabilità limitata
37) Società per azioni
38) Consorzi
39) Altri enti ed istituti
40) Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41) Fondazioni
42) Opere pie e società di mutuo soccorso
43) Altre organizzazioni di persone e di beni

TABELLA **C)**: *SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE*

1) Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2) Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3) Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4) Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5) Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da Società soggetta ad IRPEG in Società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6) Periodo normale d'imposta

VISTO DI CONFORMITÀ (Riservato al C.A.A.F. o al professionista che presta l'assistenza fiscale)

Interessa le cooperative e loro consorzi

<table>
<tr><td rowspan="2">C.A.A.F.</td><td colspan="2">Codice fiscale</td><td colspan="2">Denominazione del C.A.A.F.</td><td>N. iscrizione all'albo</td></tr>
<tr><td>Domicilio fiscale</td><td>Comune</td><td>Provincia</td><td>Frazione, via e numero civico</td><td>C.A.P.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Direttore tecnico del C.A.A.F. o professionista</td><td colspan="2">Codice fiscale</td><td colspan="2">Cognome</td><td>Nome</td></tr>
<tr><td colspan="2">Data di nascita
gg mm aa</td><td colspan="2">Comune di nascita</td><td>Provincia</td></tr>
</table>

Si appone il visto ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni e integrazioni

Si attesta altresì che sono stati eseguiti i controlli di cui all'art. 4, comma 7, del D.M. n. 494 del 22 ottobre 1992

Firma del direttore tecnico
del C.A.A.F. o del professionista ____________

Firma del direttore tecnico
del C.A.A.F. o del professionista ____________

ESEMPLARE PER LA ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

Riservato all'ufficio

Ufficio delle imposte di ____ oppure Centro di Servizio di ____ N. ____

Presentata al Comune di ____ il ____ n. ____

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 770/ter-93

DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

CONCERNENTE LE RITENUTE ALLA FONTE SUI PROVENTI DI OGNI GENERE CORRISPOSTI NELL'ANNO 1992 E SULLA DIFFERENZA DI VALORE AL 31 DICEMBRE 1992 DEI TITOLI E CERTIFICATI DI CUI AGLI ARTICOLI 5, 6 E 8 DEL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 1983, N. 512, CONVERTITO NELLA LEGGE 25 NOVEMBRE 1983, N. 649, ARTICOLO 32 DEL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 1989, N. 69, ARTICOLO 1 DELLA LEGGE DI CONVERSIONE 27 APRILE 1989, N. 154.

PERSONA FISICA

NUMERO DI CODICE FISCALE | CODICE ATTIVITÀ
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)
NOME (senza abbreviazioni) | SESSO (M o F) | DATA DI NASCITA: giorno, mese, anno 1
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROVINCIA (sigla) | EVENTI ECCEZIONALI
RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE | COMUNE | PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO | TELEFONO (prefisso e numero) | C.A.P.

SOCIETÀ O ENTE

NUMERO DI CODICE FISCALE
DENOMINAZIONE
SEDE LEGALE | COMUNE | PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO | C.A.P.
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale) | COMUNE | PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO | C.A.P.
SIGLA (eventuale) DELLA SOCIETÀ O ENTE | TELEFONO (prefisso e numero)
STATO VEDERE TAB A | NATURA GIURIDICA VEDERE TAB B | CODICE ATTIVITÀ | SITUAZIONE VEDERE TAB C | EVENTI ECCEZIONALI

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

NUMERO DI CODICE FISCALE | CODICE CARICA
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)
NOME (senza abbreviazioni) | SESSO (M o F) | DATA DI NASCITA: giorno, mese, anno 1
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROVINCIA (sigla)
RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE | COMUNE | PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO | TELEFONO (prefisso e numero) | C.A.P.

LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI

COMUNE	PROV (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	TELEFONO

DATI RELATIVI ALL'EMITTENTE DEI TITOLI (da compilare nel caso in cui il dichiarante sia soggetto diverso dall'emittente)

NUMERO DI CODICE FISCALE | COGNOME ovvero DENOMINAZIONE | NOME
SOLTANTO PER LE PERSONE FISICHE | Sesso (M o F) | DATA DI NASCITA: giorno, mese, anno 1 | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROVINCIA DI NASCITA (sigla)
SEDE LEGALE | COMUNE | PROV (sigla) | VIA E NUMERO CIVICO | C.A.P. | CODICE ATTIVITÀ

IL MODELLO VA COMPILATO A MACCHINA O IN STAMPATELLO CONSULTANDO LE AVVERTENZE GENERALI PER LA COMPILAZIONE

PROSPETTO A

PROVENTI DIVERSI DALLE DIFFERENZE DI PREZZO O DI VALORE DERIVANTI DA RIMBORSO, RIACQUISTO O NEGOZIAZIONE DEI TITOLI O CERTIFICATI

N. 1	CAUSALE 2	Somme soggette a ritenuta 3	Aliquota 4	Ritenuta operata 5

PROSPETTO B

DIFFERENZE DI PREZZO O DI VALORE DERIVANTI DA RIMBORSO, RIACQUISTO O NEGOZIAZIONE DEI TITOLI O DEI CERTIFICATI

N. 1	CAUSALE 2	Prezzo o valore di rimborso, riacquisto o negoziazione 3	Prezzo della precedente operazione 4	Differenza soggetta a ritenuta (col. 3 — col. 4) 5	Aliquota 6	Ritenuta operata 7

PROSPETTO C

DIFFERENZA DEL VALORE COMPLESSIVO DEI TITOLI O CERTIFICATI A EMISSIONE CONTINUATIVA O NON AVENTI SCADENZA PREDETERMINATA ASSOGGETTABILE AL PRELIEVO D'ACCONTO DEL 10 PER CENTO O DA COMPUTARE IN DIMINUZIONE AI FINI DEL VERSAMENTO RELATIVO ALL'ANNO SUCCESSIVO

a) Valore complessivo dei titoli o certificati non ancora rimborsati alla data del 31 dicembre 1992 .... ________

b) Valore complessivo dei titoli o certificati emessi nel corso del 1992 .... ________

c) Valore complessivo dei titoli o certificati da prendere a base ai fini del versamento relativo al 1992 (a—b) .... ________

d) Valore complessivo dei titoli o certificati preso a base ai fini del versamento relativo al 1991 .... ________

e) Valore, in base al prezzo di emissione, dei titoli o certificati emessi nel corso del 1991 .... ________

f) Valore corrispondente ai titoli o certificati di cui alle lettere d) ed e) rimborsati nel corso del 1992 .... ________

g) Somma algebrica di cui alle precedenti lettere d), e) ad f) (d + e — f) .... ________

h) Differenza tra il valore complessivo di cui alla lettera c) e la somma algebrica di cui alla lettera g) (da indicare con il segno — se la differenza è negativa) .... ________

i) Ammontare della differenza negativa risultante dalla dichiarazione relativa al 1991 da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo al 1992 .... ________

l) Ammontare assoggettabile (h — i) al prelievo di acconto del 10% da versare entro il 31 marzo 1993 .... ________

m) Ammontare della differenza negativa computabile in diminuzione ai fini del versamento relativo al 1993 (h + i ovvero i—h secondo che h sia negativo o positivo) .... ________

RELAZIONE DI STIMA DI CUI ALL'ART. 7 DEL D.L. 30-9-1983, N. 512 (*)

— Società di revisione che ha redatto la relazione ....

....

— Numero e valore complessivo al 31 dicembre 1991 dei titoli e certificati non rimborsati alla stessa data ....

....

— Numero e valore complessivo al 31 dicembre 1992 dei titoli e certificati non rimborsati alla stessa data ....

....

— Si allegano n. .... relazioni e n. .... copie del provvedimento di designazione della CONSOB

(*) **AVVERTENZE:** Vedere l'ultimo capoverso del punto 2 delle ISTRUZIONI. In caso di mancata allegazione della relazione di stima la presente dichiarazione si considera omessa (art. 9, III comma, del D.L. n. 512).

TABELLA A): *STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE DICHIARANTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE*

1) Soggetto in normale attività
2) Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3) Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4) Soggetto estinto

TABELLA B): *NATURA GIURIDICA*

Soggetti residenti

1) Società in accomandita per azioni
2) Società a responsabilità limitata
3) Società per azioni
4) Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione
5) Altre società cooperative
6) Mutue assicuratrici
7) Consorzi con personalità giuridica
8) Associazioni riconosciute
9) Fondazioni
10) Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11) Consorzi senza personalità giuridica
12) Associazioni non riconosciute e comitati
13) Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14) Enti pubblici economici
15) Enti pubblici non economici
16) Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17) Opere pie e società di mutuo soccorso
18) Enti ospedalieri
19) Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21) Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22) Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23) Società semplici, irregolari e di fatto
24) Società in nome collettivo
25) Società in accomandita semplice
26) Società in armamento
27) Associazione fra artisti e professionisti
28) Azienda coniugale
29) GEIE

Soggetti non residenti

30) Società semplici, irregolari e di fatto
31) Società in nome collettivo
32) Società in accomandita semplice
33) Società di armamento
34) Associazioni fra professionisti
35) Società in accomandita per azioni
36) Società a responsabilità limitata
37) Società per azioni
38) Consorzi
39) Altri enti ed istituti
40) Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41) Fondazioni
42) Opere pie e società di mutuo soccorso
43) Altre organizzazioni di persone e di beni

TABELLA C): *SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE DICHIARANTE RELATIVAMENTE AL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE*

1) Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2) Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3) Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4) Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5) Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da Società soggetta ad IRPEG in Società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6) Periodo normale d'imposta

AVVERTENZE GENERALI PER LA COMPILAZIONE

Per la compilazione della presente dichiarazione dei sostituti d'imposta, modello 770-ter relativa all'anno 1992 si osservano le seguenti indicazioni:

1) La dichiarazione va compilata in duplice esemplare il secondo dei quali riservato alla elaborazione automatizzata.
2) Dal 1° gennaio 1978 è stata generalizzata l'obbligatorietà dell'indicazione del codice fiscale: pertanto tale codice deve essere indicato negli appositi spazi predisposti per tutti i soggetti indicati nella dichiarazione.
3) Tutti gli importi da indicare nel presente modello compresi i totali, vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto e da esporre nel modello, vanno tolte le ultime tre cifre dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento.

La presente dichiarazione deve essere presentata entro il prescritto termine - 31 marzo 1993 - all'Ufficio del Comune di domicilio fiscale del dichiarante o spedita per raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) all'Ufficio delle Imposte Dirette del predetto domicilio fiscale ovvero al Centro di Servizio competente (di Milano per i comuni della relativa provincia, di Roma per i comuni della Regione Lazio, di Bari per i comuni delle Regioni Puglia e Basilicata, di Pescara per i comuni delle Regioni Marche, Abruzzo e Molise, di Venezia per i comuni delle Regioni Veneto e Friuli Venezia-Giulia, di Genova per i comuni della Regione Liguria, di Bologna per i comuni della Regione Emilia-Romagna di Palermo per i comuni della Regione Sicilia, di Salerno per i comuni delle Regioni Campania e Calabria e di Torino, per i comuni delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta e di Trento per i comuni della Regione Trentino-Alto Adige).

Frontespizio

Il frontespizio del modello di dichiarazione comprende in alternativa due riquadri destinati il primo ai dati relativi alle persone fisiche ed il secondo ai dati relativi alle società ed enti che hanno emesso o che sono incaricati del pagamento dei proventi dei titoli e certificati. I dati richiesti vanno riportati in maniera chiara, a macchina o a carattere stampatello, e senza alcuna abbreviazione. Si forniscono qui di seguito talune precisazioni in merito ai singoli dati richiesti nel riquadro relativo a SOCIETÀ O ENTE facendo presente che le stesse precisazioni valgono, in quanto compatibili, anche per la compilazione del riquadro della PERSONA FISICA.

Numero del codice fiscale

È utile ricordare che per le nuove società il numero di codice fiscale deve essere preventivamente richiesto agli uffici provinciali IVA, se società o associazioni dichiaranti IVA, oppure agli uffici distrettuali delle imposte, negli altri casi.

Denominazione o ragione sociale

Indicare quella risultante dall'atto costitutivo o, in mancanza di quest'ultimo, indicarla in maniera esatta e completa.

Sede legale

La sede legale va indicata precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia, mediante la sigla automobilistica (per Roma = RM), la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico

Domicilio fiscale

Questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.

Altre sedi

La sede amministrativa va indicata nel rigo relativo al domicilio fiscale ove manchi la sede legale. La stabile organizzazione in Italia, se esistente, deve essere indicata dalle società o enti non residenti in luogo della sede legale; in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale

Codici statistici

Stato: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella A.

Natura giuridica: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella B.

Attività: il relativo codice deve essere ricercato rilevandolo dalla classificazione delle attività economiche allegata al Decreto Ministeriale 14 dicembre 1991 pubblicato nel Supplemento ordinario n. 85 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 14 dicembre 1991 - Serie Generale come modificata ed integrata dal Decreto Ministeriale 12 dicembre 1992 (Supplemento ordinario n. 129 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 15 dicembre 1992) disponibile presso gli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette.

Situazione: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella C.

Eventi eccezionali

La compilazione della casella relativa agli eventi eccezionali riguarda i soggetti colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale (vedere le ordinanze del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990; n. 2145/FPC del 27 giugno 1991; n. 2198/FPC del 27 dicembre 1991, n. 2301/FPC del 28 luglio 1992 e n. 2316/FPC del 29 gennaio 1993).

I soggetti che hanno fruito dei benefici di cui alle ordinanze suddette barreranno la casella.

Rappresentante

Per «Rappresentante» va inteso colui che sottoscrive la dichiarazione. Nel riquadro relativo al rappresentante devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto.
Ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione è stata predisposta un'apposita casella: si dovrà indicare 1 se si tratta di rappresentante legale o di fatto, 2 se curatore fallimentare, 3 se liquidatore, 4 se si tratta di rappresentante nominato in Italia per Società con sede all'estero, 5 se erede, 6 se si tratta di curatore di eredità giacente.
Inoltre, nell'apposito spazio riservato all'indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello di domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.

Luogo di conservazione delle scritture contabili

Per quanto riguarda il luogo di conservazione delle scritture contabili relative alle operazioni *rilevanti ai fini della presente dichiarazione vanno indicati il comune,* la sigla automobilistica della provincia, la via, il numero civico, il C.A.P. ed il numero di telefono. Se le scritture sono conservate presso terzi indicare anche le generalità o la denominazione

Dati relativi all'emittente dei titoli

Il riquadro va compilato dal sostituto d'imposta nel caso che lo stesso non sia l'emittente dei titoli o certificati ma agisca per conto dell'emittente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli da 5 a 9 del D.L. n. 512. Si osservano le corrispondenti indicazioni delle presenti avvertenze.

Dati relativi agli amministratori, ai componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo

I dati relativi ai soggetti che ricoprono tali cariche alla data di presentazione della dichiarazione devono essere riportati nell'apposito riquadro situato nella quarta pagina.

RIEPILOGO DELLE SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA E DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE

VERSATE alla Sezione di Tesoreria Provinciale di ______________________

SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA		ESTREMI DEI VERSAMENTI				
		ALLA TESORERIA		SU C/C POSTALE INTESTATO ALLA TESORERIA		
IMPORTO	MESI DI PAGAMENTO	ATTESTAZIONE		BOLLETTINO		RITENUTA VERSATA
		Data	Numero	Data	Numero	
	TOTALE				TOTALE	

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE DICHIARANTE (*)
(o, in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni della società o ente)

N. ord.	COGNOME E NOME	Sesso (M o F)	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV. (sigla)	DATA DI NASCITA	NUMERO DI CODICE FISCALE	QUALIF.
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

Il sottoscritto dichiara di aver effettuato le ritenute e i versamenti risultanti dai prospetti ed allega gli attestati dei versamenti delle ritenute medesime.
La presente è una dichiarazione completa e veritiera.

Data ______________________

IL PRESIDENTE O I COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE

____

____

IL DICHIARANTE

____

(*) Vedere le avvertenze generali per la compilazione.

PROSPETTO A — **PROVENTI DIVERSI DALLE DIFFERENZE DI PREZZO O DI VALORE DERIVANTI DA RIMBORSO, RIACQUISTO O NEGOZIAZIONE DEI TITOLI O CERTIFICATI**

N. 1	CAUSALE 2	Somme soggette a ritenuta 3	Aliquota 4	Ritenuta operata 5

PROSPETTO B — **DIFFERENZE DI PREZZO O DI VALORE DERIVANTI DA RIMBORSO, RIACQUISTO O NEGOZIAZIONE DEI TITOLI O DEI CERTIFICATI**

N. 1	CAUSALE 2	Prezzo o valore di rimborso, riacquisto o negoziazione 3	Prezzo della precedente operazione 4	Differenza soggetta a ritenuta (col. 3 — col. 4) 5	Aliquota 6	Ritenuta operata 7

PROSPETTO C — **DIFFERENZA DEL VALORE COMPLESSIVO DEI TITOLI O CERTIFICATI A EMISSIONE CONTINUATIVA O NON AVENTI SCADENZA PREDETERMINATA ASSOGGETTABILE AL PRELIEVO D'ACCONTO DEL 10 PER CENTO O DA COMPUTARE IN DIMINUZIONE AI FINI DEL VERSAMENTO RELATIVO ALL'ANNO SUCCESSIVO**

a) Valore complessivo dei titoli o certificati non ancora rimborsati alla data del 31 dicembre 1992 ....

b) Valore complessivo dei titoli o certificati emessi nel corso del 1992 ....

c) Valore complessivo dei titoli o certificati da prendere a base ai fini del versamento relativo al 1992 (a—b) ....

d) Valore complessivo dei titoli o certificati preso a base ai fini del versamento relativo al 1991 ....

e) Valore, in base al prezzo di emissione, dei titoli o certificati emessi nel corso del 1991 ....

f) Valore corrispondente ai titoli o certificati di cui alle lettere d) ed e) rimborsati nel corso del 1992 ....

g) Somma algebrica di cui alle precedenti lettere d), e) ed f) (d + e — f) ....

h) Differenza tra il valore complessivo di cui alla lettera c) e la somma algebrica di cui alla lettera g) (da indicare con il segno — se la differenza è negativa) ....

i) Ammontare della differenza negativa risultante dalla dichiarazione relativa al 1991 da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo al 1992 ....

l) Ammontare assoggettabile (h — i) al prelievo di acconto del 10% da versare entro il 31 marzo 1993 ....

m) Ammontare della differenza negativa computabile in diminuzione ai fini del versamento relativo al 1993 (h + i ovvero i—h secondo che h sia negativo o positivo) ....

RELAZIONE DI STIMA DI CUI ALL'ART. 7 DEL D.L. 30-9-1983, N. 512 (*)

— Società di revisione che ha redatto la relazione ....

....

— Numero e valore complessivo al 31 dicembre 1991 dei titoli e certificati non rimborsati alla stessa data ....

....

— Numero e valore complessivo al 31 dicembre 1992 dei titoli e certificati non rimborsati alla stessa data ....

....

— Si allegano n. .... relazioni e n. .... copie del provvedimento di designazione della CONSOB

(*) **AVVERTENZE:** Vedere l'ultimo capoverso del punto 2 delle ISTRUZIONI. In caso di mancata allegazione della relazione di stima la presente dichiarazione si considera omessa (art. 9, III comma, del D.L. n. 512).

Riservato all ufficio

Ufficio delle imposte di ______

oppure N. ......

Centro di Servizio di ______

Presentata al Comune di

______

il ______ n. ______

PERSONA FISICA

NUMERO DI CODICE FISCALE | CODICE ATTIVITÀ

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

NOME (senza abbreviazioni) | SESSO (M o F) | DATA DI NASCITA giorno mese anno

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROVINCIA (sigla) | EVENTI ECCEZIONALI

RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE | COMUNE | PROVINCIA (sigla)

FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO | TELEFONO (prefisso e numero) | C.A.P.

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 770/ter-93

DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

SOCIETÀ O ENTE

NUMERO DI CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE

SEDE LEGALE | COMUNE | PROVINCIA (sigla)

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO | C.A.P.

DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale) | COMUNE | PROVINCIA (sigla)

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO | C.A.P.

SIGLA (eventuale) DELLA SOCIETÀ O ENTE | TELEFONO (prefisso e numero)

STATO VEDERE TAB. A | NATURA GIURIDICA VEDERE TAB. B | CODICE ATTIVITÀ | SITUAZIONE VEDERE TAB. C | EVENTI ECCEZIONALI

CONCERNENTE LE RITENUTE ALLA FONTE SUI PROVENTI DI OGNI GENERE CORRISPOSTI NELL'ANNO 1992 E SULLA DIFFERENZA DI VALORE AL 31 DICEMBRE 1992 DEI TITOLI E CERTIFICATI DI CUI AGLI ARTICOLI 5, 6 E 8 DEL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 1983, N. 512, CONVERTITO NELLA LEGGE 25 NOVEMBRE 1983, N. 649, ARTICOLO 32 DEL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 1989, N. 69, ARTICOLO 1 DELLA LEGGE DI CONVERSIONE 27 APRILE 1989, N. 154.

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

NUMERO DI CODICE FISCALE | CODICE CARICA

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

NOME (senza abbreviazioni) | SESSO (M o F) | DATA DI NASCITA giorno mese anno

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROVINCIA (sigla)

RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE | COMUNE | PROVINCIA (sigla)

FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO | TELEFONO (prefisso e numero) | C.A.P.

LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI

COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	TELEFONO

DATI RELATIVI ALL'EMITTENTE DEI TITOLI (da compilare nel caso in cui il dichiarante sia soggetto diverso dall'emittente)

NUMERO DI CODICE FISCALE | COGNOME ovvero DENOMINAZIONE | NOME

SOLTANTO PER LE PERSONE FISICHE | Sesso (M o F) | DATA DI NASCITA giorno mese anno | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROVINCIA DI NASCITA (sigla)

SEDE LEGALE | COMUNE | PROV. (sigla) | VIA E NUMERO CIVICO | C.A.P. | CODICE ATTIVITÀ

IL MODELLO VA COMPILATO A MACCHINA O IN STAMPATELLO CONSULTANDO LE AVVERTENZE GENERALI PER LA COMPILAZIONE.

ISTRUZIONI

1) *Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione*

Sono obbligati a presentare la dichiarazione relativamente alle ritenute operate sui proventi di cui al successivo punto 2) corrisposti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992 ed alle anticipazioni di tali ritenute, di cui al successivo punto 4), da calcolare sulla differenza del valore complessivo dei titoli o certificati ad emissione continuativa o non aventi scadenza predeterminata, i seguenti soggetti

a) soggetti che hanno emesso titoli o certificati in serie o di massa diversi dalle azioni e obbligazioni, o titoli similari, e dai certificati di partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare,

b) soggetti, se diversi dagli emittenti, incaricati del pagamento dei proventi, della negoziazione o del riacquisto dei titoli o certificati

Sono altresì tenuti agli obblighi sopra indicati, per i titoli e certificati emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi della negoziazione o del riacquisto dei titoli o certificati

2) *Base di commisurazione della ritenuta alla fonte*

I soggetti indicati nel precedente punto 1) sono tenuti ad operare la ritenuta alla fonte sui proventi d'ogni genere corrisposti ai possessori dei titoli o certificati in serie o di massa, diversi dalle azioni e obbligazioni o titoli similari e dai certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare Per proventi di ogni genere si intendono i frutti attribuiti ai possessori in dipendenza dell'investimento dei capitali effettuato nei titoli o certificati, quale che sia la denominazione usata per qualificare detti frutti (interessi, utili di partecipazione, ecc), nonchè le differenze corrisposte agli stessi possessori nelle seguenti occasioni

a) scadenza dei titoli o dei certificati,

b) negoziazione dei titoli o certificati da parte dei sostituti d'imposta per conto dei possessori,

c) riacquisto dei titoli o certificati,

d) successiva negoziazione, da parte dei sostituti d'imposta, dei titoli o certificati da essi riacquistati

Per le operazioni di cui alla lettera *a)* - scadenza dei titoli o certificati - occorre distinguere l'ipotesi in cui relativamente ad essi non siano intervenute, prima della scadenza, operazioni di riacquisto o di negoziazione da quella in cui tali operazioni siano intervenute

Nel primo caso i sostituti d'imposta devono assoggettare a ritenuta la differenza tra la somma corrisposta ai possessori o il valore dei beni loro attribuiti, alla scadenza dei titoli o certificati, ed il relativo prezzo di emissione, nel secondo caso, all'atto del rimborso dei titoli o certificati, la ritenuta da applicare è determinata al netto di quella già operata Pertanto, ove il sostituto d'imposta abbia operato la ritenuta sui passaggi intermedi (riacquisto, successiva negoziazione in proprio o negoziazione per conto dei possessori), in sede di rimborso la ritenuta deve essere operata sulla differenza tra la somma o il valore di rimborso ed il prezzo pagato dall'ultimo possessore all atto dell'acquisto dei relativi titoli o certificati, semprechè tale acquisto sia stato effettuato per il tramite del sostituto d'imposta

Per le operazioni di cui alla lettera *b)* - negoziazione dei titoli o certificati da parte dei sostituti d imposta per conto dei possessori - la ritenuta deve essere operata sulla differenza fra la somma corrisposta ai possessori a seguito della negoziazione effettuata per loro conto dei titoli o certificati ed il prezzo a suo tempo pagato dai possessori medesimi all atto dell'acquisto per il tramite del sostituto d'imposta dei titoli o certificati stessi

Per le operazioni di cui alla lettera *c)* - riacquisto dei titoli o certificati - la ritenuta deve essere operata sulla differenza fra la somma corrisposta ai possessori dei titoli o certificati all'atto del riacquisto da parte dei sostituti d'imposta ed il prezzo a suo tempo pagato dai predetti possessori all'atto dell acquisto per il tramite del sostituto d'imposta dei titoli o certificati

Per le operazioni di cui alla lettera *d)* - successiva negoziazione, da parte dei sostituti d'imposta, dei titoli o certificati da essi riacquistati - la ritenuta deve essere operata sulla differenza fra il prezzo pagato dal nuovo possessore al sostituto d'imposta all'atto dell'acquisto dei titoli o certificati e la somma pagata dal sostituto d'imposta al precedente possessore all'atto del riacquisto dei titoli o certificati stessi

Se le predette operazioni riguardano titoli o certificati non rientranti nella previsione di cui al successivo punto 4), per i quali la differenza da assoggettare a ritenuta deve essere calcolata con riferimento al prezzo di emissione, in luogo di tale prezzo deve essere tenuto conto, relativamente ai titoli e certificati emessi prima del 1° ottobre 1983, del valore dei titoli e certificati alla stessa data In tal caso, alla presente dichiarazione dovrà essere allegata la relazione di stima del valore complessivo, alla data del 1° ottobre 1983, di tali titoli o certificati Se la relazione di stima è stata presentata in allegato alla precedente dichiarazione dell'anno 1992, ne dovrà essere qui allegata copia fotostatica

3) *Ammontare e funzione della ritenuta alla fonte*

Per il combinato disposto delle norme contenute nell articolo 32, comma 1 e 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n 69 e nell'articolo 1, comma 2, della legge di conversione 27 aprile 1989, n 154, a partire dal 1° gennaio 1989, si applica la seguente disciplina

a) la ritenuta alla fonte di cui al comma 1 dell'art 5 del decreto legge n 512 del 1983 sulle somme di cui al precedente punto 2) è elevata dal 18 per cento al 30 per cento

b) la ritenuta di cui alla precedente lett *a)* è applicata a titolo di acconto anche nei confronti delle società di cui all'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917,

c) nei confronti di percettori diversi dalle società di cui alla precedente lett *b)* la ritenuta del 30 per cento è applicata a titolo di imposta

4) *Base di commisurazione del prelievo d'acconto del 10 per cento*

Ai sensi del combinato disposto dell art 6 del decreto-legge n 512 del 1983, dell art 32 del decreto-legge n 69 del 1989 e dell'art 1 della legge di conversione n 154 del 1989, i soggetti indicati nel precedente punto 1) sono tenuti — qualora i titoli o certificati di cui al precedente punto 2) sono ad emissione continuativa o comunque non hanno una scadenza predeterminata — ad operare un prelievo del 10 per cento sulla differenza tra il valore complessivo, al 31 dicembre 1992, dei titoli o certificati non ancora rimborsati a tale data, esclusi i titoli o certificati emessi nel corso del 1992, ed il valore complessivo preso a base dell'eventuale precedente versamento annuale, al quale valore complessivo va aggiunto quello dei titoli o certificati emessi nel corso del 1991 e dal quale va dedotto quello degli stessi titoli o certificati rimborsati nel corso del 1992

Nel caso in cui il valore dei titoli o certificati al 31 dicembre 1992, come sopra determinato, risulti inferiore a quello dei titoli o certificati al 31 dicembre 1991, calcolato secondo i criteri sopra esposti, l'importo della differenza è da computare in diminuzione della eventuale differenza di valore positiva riscontrabile al 31 dicembre 1993

Per il computo della differenza imponibile o da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo al 1993, i sostituti d'imposta dovranno tener conto della eventuale differenza negativa scaturente dalla dichiarazione relativa all'anno precedente, la quale potrà determinare una riduzione del valore imponibile ovvero un incremento della differenza negativa, così come evidenziato nel prospetto

La differenza di cui sopra va calcolata sulla scorta delle relazioni di stima, previste dall'art 7 del decreto-legge n 512, dei titoli o certificati al 31 dicembre 1992 ed al 31 dicembre 1991 Alla presente dichiarazione dovrà essere allegata in copia anche la relazione al 31 dicembre 1991 già allegata alla dichiarazione presentata nel 1992

5) *Modalità di compilazione dei riquadri*

Prospetto A

Nella colonna 2 (causale) vanno indicate la denominazione dell'emissione e la natura dei proventi corrisposti (es Programma X-interessi) Nella colonna 3 (somme soggette a ritenuta) va indicato l'importo globale dei proventi soggetti a ritenuta Nelle colonne 4 e 5, rispettivamente, l'aliquota e la ritenuta operata

Prospetto B

Nella colonna 2 (causale) vanno indicate la denominazione dell'emissione e le operazioni effettuate dal sostituto, in proprio o per conto dei possessori, distinte secondo le specificazioni sopra descritte Nella colonna 3 (prezzo o valore di rimborso, riacquisto o negoziazione) vanno indicate le somme o i valori dell'operazione posta in essere per ciascuna di tali specificazioni Nella colonna 4 (prezzo della precedente operazione) vanno indicate le somme di riferimento Alle colonne 5, 6 e 7 vanno indicati l importo della differenza soggetta a ritenuta, l'aliquota e la ritenuta operata

Per ciascun tipo di operazione di cui alle precedenti lettere da *a)* a *d)* i sostituti d'imposta devono indicare, nelle colonne 3 e 4, gli importi complessivi dei prezzi o valori derivanti dal totale delle operazioni eseguite nel periodo d'imposta

Prospetto C

Nei righi *b)* ed *e)* devono essere considerati, oltre ai titoli o certificati di nuova emissione, anche quelli reimmessi sul mercato dopo il riacquisto, e cioè nell'ipotesi di cui alla lettera *d)* del punto 2) Nei righi *a)* ed *f)* devono essere considerati, alla stregua dei titoli o certificati rimborsati, anche quelli riacquistati da parte dei sostituti d'imposta e cioè nell'ipotesi di cui alla lettera *c)* del punto 2)

Relazioni di stima

Nel caso in cui vi siano titoli e certificati con diverso valore unitario il numero e il valore complessivo al 31 dicembre 1991 ed al 31 dicembre 1992 devono essere indicati distintamente per ciascun gruppo

RIEPILOGO DELLE SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA E DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE

VERSATE alla Sezione di Tesoreria Provinciale di ______________

SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA		ESTREMI DEI VERSAMENTI				
		ALLA TESORERIA		SU C/C POSTALE INTESTATO ALLA TESORERIA		
		ATTESTAZIONE		BOLLETTINO		
IMPORTO	MESI DI PAGAMENTO	Data	Numero	Data	Numero	RITENUTA VERSATA
	TOTALE				TOTALE	

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE DICHIARANTE (*)

(o, in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni della società o ente)

N. ord.	COGNOME E NOME	Sesso (M o F)	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV. (sigla)	DATA DI NASCITA	NUMERO DI CODICE FISCALE	QUALIF.
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

Il sottoscritto dichiara di aver effettuato le ritenute e i versamenti risultanti dai prospetti ed allega gli attestati dei versamenti delle ritenute medesime.
La presente è una dichiarazione completa e veritiera.

Data ______________

IL PRESIDENTE O I COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE

____

____

IL DICHIARANTE

____

(*) Vedere le avvertenze generali per la compilazione.

RACCOMANDATA

DICHIARANTE ____________________
CODICE FISCALE

____
COGNOME E NOME DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

DOMICILIO FISCALE ________ VIA/PIAZZA ________ N. CIVICO

C A P ________ COMUNE ________ PROV

● *SE LA DICHIARAZIONE È PRESENTATA ANCHE SU SUPPORTO MAGNETICO, BARRARE LA CASELLA* ☐

MINISTERO DELLE FINANZE

DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

MOD. 770

AVVERTENZA. *Questa busta deve essere utilizzata sia quando la dichiarazione viene presentata mediante spedizione, con* ***raccomandata senza avviso di ricevimento,*** *al Centro di Servizio o all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, sia quando viene presentata mediante consegna al Comune di domicilio fiscale*

SUL RETRO DELLA PRESENTE BUSTA SONO INDICATE LE MODALITÀ DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

Roma IPZS

AL
(indicare Centro di Servizio o Ufficio distrettuale)
DELLE IMPOSTE DIRETTE DI

________ CAP ________ CITTÀ

ATTENZIONE - VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI RIPORTATO

ATTENZIONE VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI RIPORTATO

MODALITÁ DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

Indirizzare la busta
al **Centro di Servizio** competente secondo le indicazioni riportate nella tabella

ovvero

all **Ufficio distrettuale delle imposte dirette** per i contribuenti con domicilio fiscale nei comuni per i quali non sono istituiti i Centri di Servizio

Contribuenti con domicilio fiscale in Comuni della	C A P da indicare	Città da indicare
REGIONE LAZIO	00100	ROMA
PROVINCIA DI MILANO	20100	MILANO
REGIONE PUGLIA	70100	BARI
REGIONE BASILICATA	70100	BARI
REGIONE ABRUZZO	65100	PESCARA
REGIONE MARCHE	65100	PESCARA
REGIONE MOLISE	65100	PESCARA
REGIONE VENETO	30100	VENEZIA
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	30100	VENEZIA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	40100	BOLOGNA
REGIONE LIGURIA	16100	GENOVA
REGIONE SICILIA	90100	PALERMO
REGIONE CAMPANIA	84100	SALERNO
REGIONE CALABRIA	84100	SALERNO
REGIONE PIEMONTE	10100	TORINO
REGIONE VALLE D'AOSTA	10100	TORINO
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE	38100	TRENTO

RACCOMANDATA

DICHIARANTE ____________________
CODICE FISCALE

____
DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

____
DOMICILIO FISCALE VIA/PIAZZA N CIVICO

____
C A P COMUNE PROV

● *SE LA DICHIARAZIONE È PRESENTATA ANCHE SU SUPPORTO MAGNETICO, BARRARE LA CASELLA* ☐

MINISTERO DELLE FINANZE

DICHIARAZIONE
DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA
(relativa agli interessi ed altri redditi di capitale)

MOD. 770 *bis*

AVVERTENZA *Questa busta deve essere utilizzata sia quando la dichiarazione viene presentata mediante spedizione* ***con raccomandata senza avviso di ricevimento,*** *al Centro di Servizio o all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, sia quando viene presentata mediante consegna al Comune di domicilio fiscale*
SUL RETRO DELLA PRESENTE BUSTA SONO INDICATE LE MODALITÀ DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

AL ____________________
(indicare Centro di Servizio o Ufficio distrettuale)
DELLE IMPOSTE DIRETTE DI
____________________ ____________________
C A P CITTÀ

ATTENZIONE · VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI, SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI RIPORTATO

ATTENZIONE: VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI, SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE.

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI RIPORTATO.

MODALITÀ DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

Indirizzare la busta:
al **Centro di Servizio** competente secondo le indicazioni riportate nella tabella

ovvero

all'**Ufficio distrettuale delle imposte dirette** per i contribuenti con domicilio fiscale nei comuni per i quali non sono istituiti i Centri di Servizio

Contribuenti con domicilio fiscale in Comuni della	C.A.P. da indicare	Città da indicare
REGIONE LAZIO	00100	ROMA
PROVINCIA DI MILANO	20100	MILANO
REGIONE PUGLIA	70100	BARI
REGIONE BASILICATA	70100	BARI
REGIONE ABRUZZO	65100	PESCARA
REGIONE MARCHE	65100	PESCARA
REGIONE MOLISE	65100	PESCARA
REGIONE VENETO	30100	VENEZIA
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	30100	VENEZIA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	40100	BOLOGNA
REGIONE LIGURIA	16100	GENOVA
REGIONE SICILIA	90100	PALERMO
REGIONE CAMPANIA	84100	SALERNO
REGIONE CALABRIA	84100	SALERNO
REGIONE PIEMONTE	10100	TORINO
REGIONE VALLE D'AOSTA	10100	TORINO
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE	38100	TRENTO

ATTENZIONE VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI, SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI RIPORTATO

RACCOMANDATA

DICHIARANTE ____________________
CODICE FISCALE

____
COGNOME E NOME DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

DOMICILIO FISCALE ____ VIA/PIAZZA ____ N CIVICO

CAP ____ COMUNE ____ PROV

MINISTERO DELLE FINANZE

DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

(relativa ai proventi di ogni genere dei titoli e certificati di cui agli articoli da 5 a 9 del D L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 25-11-1983, n 649).

MOD. 770 *ter*

AVVERTENZA· *Questa busta deve essere utilizzata sia quando la dichiarazione viene presentata mediante spedizione* ***con raccomandata senza avviso di ricevimento****, al Centro di Servizio o all Ufficio distrettuale delle imposte dirette sia quando viene presentata mediante consegna al Comune di domicilio fiscale*

SUL RETRO DELLA PRESENTE BUSTA SONO INDICATE LE MODALITÀ DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE.

Roma IPZS

AL ____________________
(indicare Centro di Servizio o Ufficio distrettuale)

DELLE IMPOSTE DIRETTE DI

____ CAP ____ CITTÀ

ATTENZIONE VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI RIPORTATO

MODALITÀ DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

Indirizzare la busta
al **Centro di Servizio** competente secondo le indicazioni riportate nella tabella
ovvero
all **Ufficio distrettuale delle imposte dirette** per i contribuenti con domicilio fiscale nei comuni per i quali non sono istituiti i Centri di Servizio

Contribuenti con domicilio fiscale in Comuni della	C A P da indicare	Città da indicare
REGIONE LAZIO	00100	ROMA
PROVINCIA DI MILANO	20100	MILANO
REGIONE PUGLIA	70100	BARI
REGIONE BASILICATA	70100	BARI
REGIONE ABRUZZO	65100	PESCARA
REGIONE MARCHE	65100	PESCARA
REGIONE MOLISE	65100	PESCARA
REGIONE VENETO	30100	VENEZIA
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	30100	VENEZIA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	40100	BOLOGNA
REGIONE LIGURIA	16100	GENOVA
REGIONE SICILIA	90100	PALERMO
REGIONE CAMPANIA	84100	SALERNO
REGIONE CALABRIA	84100	SALERNO
REGIONE PIEMONTE	10100	TORINO
REGIONE VALLE D'AOSTA	10100	TORINO
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE	38100	TRENTO

DECRETO 12 febbraio 1993.

Approvazione del modello di dichiarazione dei terreni e dei fabbricati delle società di capitali ed enti agli effetti delle imposte sui redditi, dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta straordinaria immobiliare.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il primo comma dell'art. 8 del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il primo periodo del quarto comma dell'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'obbligo della presentazione della dichiarazione degli immobili posseduti, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

Visto il primo periodo del successivo quinto comma relativo all'approvazione del modello di dichiarazione, anche congiunta;

Ritenuta l'opportunità che tutti gli immobili posseduti dal contribuente nel territorio dello Stato siano dichiarati su unico modello sia ai fini delle imposte sui redditi che agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta straordinaria immobiliare (I.S.I.);

Ritenuta l'opportunità di approvare un particolare modello che soddisfi l'esigenza dell'Amministrazione finanziaria di ricevere da parte dei contribuenti la dichiarazione i cui dati siano suscettibili di essere rilevati con apparecchiature di lettura ottica automatica;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, con le relative istruzioni, l'annesso modello di dichiarazione dei terreni e dei fabbricati, posseduti nel territorio dello Stato, da presentare nell'anno 1993, da parte delle società di capitali ed enti, agli effetti delle imposte sui redditi, dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta straordinaria immobiliare.

Il modello deve essere stampato in due esemplari; l'esemplare da presentare all'Amministrazione finanziaria è predisposto per la rilevazione dei dati con apparecchiature di lettura ottica automatica e deve rispondere, nella grafica e nella carta, alle caratteristiche fissate nell'allegato *A*. L'esemplare per il contribuente deve essere stampato utilizzando il colore blu (pantone 287U).

Art. 2.

È autorizzata la stampa, in due esemplari, di cui uno predisposto per la rilevazione dei dati con sistemi di lettura ottica automatica, di speciali modelli di dichiarazione dei terreni e dei fabbricati, da utilizzare per la compilazione meccanografica.

I modelli di cui al comma precedente vanno riprodotti su stampati a striscia continua, di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: non staccare».

I modelli di cui al primo comma devono presentare le seguenti caratteristiche:

stampa realizzata con gli stessi colori previsti per i modelli di cui al precedente art. 1;

conformità di struttura e sequenza con i modelli approvati con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti;

le dimensioni, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

a) per il formato a pagina singola:
larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;
altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

b) per il formato a pagina doppia ripiegabile:
larghezza minima cm 35 - massima cm 42;
altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

I modelli meccanografici composti da quattro facciate predisposti a pagine doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma precedente, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata;

nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata;

14 - Libreria - *Suppl. ord. alla G.U. n. 37.*

I modelli meccanografici da due facciate a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma precedente, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.

Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere stampati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Art. 3.

La dichiarazione dei terreni e dei fabbricati deve essere presentata unitamente alla dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 1992, ovvero, in caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, a quella relativa al periodo di imposta che comprende il 31 dicembre 1992.

In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, la dichiarazione dei terreni e dei fabbricati deve essere presentata autonomamente con le stesse modalità e nei medesimi termini previsti ai sensi del comma precedente.

La dichiarazione dei terreni e dei fabbricati può essere presentata anche su supporti magnetici e, ove previsto, attraverso collegamento telematico. Con successivo decreto saranno stabiliti il contenuto e le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici, nonché le modalità per l'invio degli stessi all'Amministrazione finanziaria.

Art. 4.

Con successivo decreto sarà stabilito il prezzo di vendita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 1993

Il Ministro: GORIA

ALLEGATO *A*

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE DEI TERRENI E DEI FABBRICATI DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI PER L'ACQUISIZIONE DEI DATI MEDIANTE APPARECCHIATURE DI LETTURA OTTICA AUTOMATICA.

GLOSSARIO

L'espressione «modello» indica lo stampato nella sua interezza.

L'espressione «pagina» indica ogni singola parte del modello da compilare.

L'espressione «zona» indica un'area della pagina predisposta per la lettura ottica di una serie di dati costituenti una unità informativa autonoma.

CARATTERISTICHE DEL MODELLO

Struttura e formato del modello.

Il modello è costituito da sei pagine.

La pagina deve assumere il formato di:

cm. 21,0 per cm. 29,7.

Caratteristiche grafiche del modello.

I contenuti grafici del modello devono risultare conformi ai fac-simili annessi in colore nero al decreto approvativo.

Detti contenuti riflettono il complesso delle esigenze informative attinenti alle funzioni di gestione e di governo delle diverse aree della dichiarazione dei terreni e dei fabbricati e sono definiti in modo da consentire l'acquisizione dei dati mediante apparecchiature di lettura ottica automatica.

Zone a lettura ottica e relative specifiche.

Sono destinate alla lettura ottica le zone del modello delimitate da caselle.

Allo scopo di garantire uniformi condizioni per l'ottimale trattamento del documento mediante apparecchiature di lettura ottica automatica, vengono di seguito dettagliati i vincoli da osservare in sede di stampa delle zone.

Le caselle destinate a contenere i caratteri manoscritti e quelle destinate ad essere barrate sono stampate secondo quanto stabilito dalle norme DIN 66225 e ANSI X3.45.

Il numero progressivo che identifica univocamente la pagina deve essere stampato sulla pagina con caratteri OCR-B nella posizione indicata nei fac-simili.

Per assicurare la migliore leggibilità con apparecchiature di lettura ottica il numero progressivo identificativo della pagina deve essere stampato in colore nero. Le altre zone del modello dovranno essere stampate con colore rosso compreso tra 620 e 680 nm.

Caratteristiche della carta del modello.

La carta idonea alla lettura ottica, presenta le seguenti caratteristiche:

peso: gr. 85-90 il mq.;

spessore: mm. 0,089-0,092;

impasto: 100% cellulosa bianchita fondo neutro;

opacità: (86-88)%;

lunghezza di rottura: m. 4,500 (media).

MINISTERO DELLE FINANZE

dichiarazione dei terreni e dei fabbricati delle società in nome collettivo e in accomandita semplice delle società semplici e delle società o associazioni fra artisti o professionisti

Istruzioni per la compilazione

INDICE

PARTE PRIMA

AVVERTENZE GENERALI

1. LA DICHIARAZIONE DEI TERRENI E DEI FABBRICATI.

La dichiarazione dei terreni e dei fabbricati deve essere redatta sull'apposito stampato, il quale è predisposto sia ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), sia ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta straordinaria sugli immobili (I S I)

Il modello di dichiarazione è composto di 2 esemplari, di cui uno è riservato alla conservazione da parte del contribuente per sua documentazione e per l'eventuale successiva dichiarazione delle sole variazioni riguardanti gli immobili denunciati, l'altro, predisposto per l'acquisizione dei dati con sistemi di lettura ottica, va presentato unitamente alla dichiarazione dei redditi da produrre nell'anno 1993

Atteso il particolare sistema di lettura dell'esemplare destinato all'acquisizione dei dati, la compilazione va effettuata con la massima chiarezza.
- usare penna biro NERA o BLU,
- scrivere in STAMPATELLO MAIUSCOLO;
- riempire ogni casellina con UN SOLO CARATTERE,
- scrivere i caratteri all'interno delle caselline;
- quando nel modello è richiesto di rispondere barrando una casella, annerire il rettangolino o segnare un trattino orizzontale.

Ciascun esemplare deve contenere i medesimi dati

La prima facciata del modello (frontespizio) contiene i dati identificativi del dichiarante e del suo rappresentante, nonché il quadro destinato alla descrizione dei terreni e situazione all'1 gennaio 1993 ai fini dell'I.C I

La seconda facciata, oltre alla prosecuzione del quadro per la descrizione dei terreni e situazione all'1 gennaio 1993 ai fini dell'I C.I , contiene il quadro per la indicazione dei contitolari dei terreni stessi, da compilare da parte del soggetto che presenta la dichiarazione ai fini dell'I C I. in modo congiunto.

La terza facciata contiene il quadro destinato alla descrizione dei fabbricati e situazione all'1 gennaio 1993 ai fini dell'I.C I.

La quarta facciata, oltre alla prosecuzione del quadro per la descrizione dei fabbricati e situazione I.C.I , contiene il quadro per la indicazione dei contitolari dei fabbricati stessi, da compilare da parte del soggetto che presenta la dichiarazione ai fini dell'I.C.I in modo congiunto.

Per la determinazione dei redditi sia di terreni che di fabbricati ai fini delle imposte erariali sui redditi, nonché per la indicazione della situazione ai fini dell'I S I., sono stati predisposti due distinti quadri contenuti, rispettivamente, nella prima e nella seconda facciata di un apposito foglio intercalare, che, ovviamente, in caso di mancato utilizzo su entrambe le facciate, non va presentato. La seconda facciata di tale foglio reca altresì il quadro in cui devono essere riportati gli estremi dei versamenti e della deduzione relativi all'I.S I..

La dichiarazione, sia per la parte concernente la descrizione dei terreni e dei fabbricati ai fini dell'I.C.I sia per la parte relativa alla determinazione dei redditi e alla indicazione della situazione I S.I , va completata con la firma del rappresentante del dichiarante, la quale costituisce elemento essenziale per la validità della dichiarazione stessa

Qualora i righi a disposizione del dichiarante non siano sufficienti, possono essere utilizzati uno o più modelli di dichiarazione dei terreni e dei fabbricati, numerandoli progressivamente nell'apposita casella posta sul frontespizio.

Nella casella posta invece in calce al modello deve essere indicato il numero totale dei modelli di dichiarazione presentati e il totale delle pagine di determinazione del reddito allegate

Attesa l'unicità della dichiarazione dei terreni e fabbricati ai fini delle imposte sui redditi, dell'I S.I e dell'I.C.I., il presente modello deve essere utilizzato per dichiarare terreni e fabbricati che il contribuente possiede nel territorio dello Stato indipendentemente dalla circostanza che per gli stessi il contribuente sia obbligato relativamente ad una soltanto delle predette imposte ovvero a tutte e che gli immobili si trovino in Comuni diversi.

Dall'unicità della dichiarazione dei terreni e dei fabbricati ai fini delle imposte più volte citate discende ancora che ciascun contribuente compilerà un solo modello di dichiarazione.

A tal fine si rendono opportune talune precisazioni che di seguito vengono fornite

Tenuto conto che la dichiarazione ai fini dell'I.C I , in caso di contitolarità della proprietà o del diritto di usufrutto, uso od abitazione sugli immobili, può essere resa anche da uno solo dei contitolari, per evitare che gli altri contitolari siano costretti a ripetere la descrizione degli immobili per la determinazione del reddito, il dichiarante a fini I.C.I deve dichiarare il 100% dell'immobile per il quale presenta la dichiarazione e deve descrivere l'immobile stesso, nonché indicare nell'apposito quadro i dati (codice fiscale e quota di possesso) degli altri contitolari Lo stesso modello può quindi contenere la dichiarazione a fini I C I di immobili in possesso di uno solo soggetto o di più soggetti.

Il soggetto che dichiara gli immobili ai soli fini delle imposte erariali sui redditi perché la dichiarazione ai fini I.C I è stata resa da altro contitolare, deve indicare, nell'apposito campo posto nei quadri relativi alla descrizione degli immobili, il codice fiscale del soggetto che ha reso la dichiarazione I.C I., senza ripetere la descrizione degli immobili già effettuata dal soggetto dichiarante a fini I C I

3

Il soggetto che presenta la dichiarazione ai soli fini dell'I.C.I. non deve compilare i quadri relativi alla determinazione del reddito.

Relativamente ai versamenti delle imposte in questione va osservato che nessun versamento consegue alla presente dichiarazione.

Infatti, per quanto riguarda l'I.S.I., il termine ultimo per eseguire il versamento è scaduto il 15 dicembre 1992 e pertanto nel modello è stato previsto un quadro per indicarne gli estremi; le copie degli attestati e delle distinte di versamento non devono essere allegate, ma conservate dal contribuente che le esibirà a richiesta dell'Ufficio.

Relativamente alle imposte sui redditi, la determinazione del reddito degli immobili effettuata nella presente dichiarazione non dà luogo a versamenti. Infatti, il totale del reddito degli immobili va riportato nel modello di dichiarazione dei redditi.

Si precisa che per le sanzioni amministrative e penali in materia di imposte sui redditi per i casi di omessa, infedele, incompleta dichiarazione, si rinvia alle istruzioni relative il modello 750.

Per quanto riguarda infine l'I.C.I., i versamenti per l'anno 1993, da effettuare al Concessionario della Riscossione, devono essere eseguiti in due rate delle quali la prima, nel mese di giugno 1993, pari al 90 per cento dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre e la seconda, dal 1° al 15 dicembre 1993, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. Per il calcolo dell'imposta e per i successivi versamenti saranno fornite separate istruzioni.

Relativamente alla disciplina dei redditi dei terreni e dei fabbricati ai fini delle imposte erariali sui redditi, le apposite istruzioni della dichiarazione, essendo informate ad un assetto normativo sostanzialmente consolidato e uniformate a quelle della attuale modulistica, individuano compiutamente le situazioni e le modalità per la compilazione dei relativi quadri.

Analogamente, per ciò che concerne l'I.S.I., la compilazione del relativo quadro, essendo limitata alla indicazione dei soli elementi di riscontro, non necessita, oltre le brevi istruzioni fornite, di una apposita illustrazione dello specifico regime normativo, per il quale, in ogni caso, si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge n. 359 del medesimo anno, come illustrate dalla circolare n. 20/9/699-92.

Particolari esigenze informative pone, invece, l'I.C.I., istituita a decorrere dall'anno 1993, in ordine sia ai suoi elementi costitutivi che alle situazioni più rilevanti. Ai fini di una migliore comprensione della relativa disciplina normativa, appena introdotta, e per un valido aiuto alla compilazione dei quadri della dichiarazione concernenti il nuovo tributo, valgono pertanto le seguenti istruzioni particolari.

4

2. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)
(Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504)

Soggetti obbligati a presentare la dichiarazione

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione sul presente modello, per i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli siti nel territorio dello Stato il cui possesso, iniziato anteriormente alla data del primo gennaio 1993, sussiste alla data medesima, i seguenti soggetti che risultano proprietari dei predetti immobili alla suindicata data:

a) le società in nome collettivo o in accomandita semplice;
b) le società di armamento;
c) le società semplici;
d) le società irregolari o di fatto;
e) le associazioni senza personalità giuridica costituita tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
f) ogni altro soggetto per il quale è previsto che la dichiarazione dei redditi deve essere presentata sul modello 750.

Si precisa che qualora sull'immobile sia costituito un diritto di usufrutto, uso od abitazione, obbligato è il titolare di tale diritto reale di godimento.

Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato.

Per fabbricato, si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano. Per area fabbricabile, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, considerandosi tuttavia non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale e utilizzati per l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Per terreno agricolo, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile.

Gli immobili suddetti, eccezion fatta per quelli esenti ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, sono soggetti all'I.C.I., e quindi devono essere dichiarati, indipendentemente dall'uso cui sono destinati; in particolare, sono soggetti all'imposta i fabbricati strumentali e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché i fabbricati non utilizzati.

Dichiarazione unica

La dichiarazione deve comprendere tutti gli immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) posseduti alla predetta data, in base agli indicati titoli, dallo stesso soggetto, anche se ubicati sul territorio di più comuni.

Dichiarazione in modo congiunto

Nel caso di più soggetti passivi per il medesimo immobile, ciascun titolare del diritto è obbligato a dichiarare la quota ad esso spettante; tuttavia, è consentito ad uno qualsiasi dei contitolari presentare la dichiarazione anche per conto di tutti gli altri

Base imponibile

La base imponibile dell'I.C.I è costituita dal valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli.

Relativamente all'anno 1993, per i fabbricati iscritti in catasto il valore si calcola applicando all'ammontare della rendita il moltiplicatore pari a cento per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1, pari a cinquanta per quelle classificate nel gruppo D e nella categoria A/10 e pari a trentaquattro per quelle classificate nella categoria C/1

Per i fabbricati non ancora iscritti in catasto e per quelli che, pur censiti in catasto, sono ancora sprovvisti di rendita, o la cui rendita attribuita risulta non più rispondente alla situazione originariamente considerata, il valore, per l'anno 1993, è determinato, mediante l'applicazione di detti moltiplicatori, sulla base delle rendite attribuite ai fabbricati similari

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D i quali, alla data del 31 dicembre 1992, non siano ancora iscritti in catasto o, ancorché censiti, non abbiano ancora avuta attribuita la rendita a tale data, purché interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore, per il corrente anno 1993, è determinato secondo i criteri stabiliti, ai fini dell'I S.I., nel penultimo periodo del comma 3 dell'art 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n 359, con applicazione dei coefficienti previsti nel comma 3 dell'art 5 del decreto legislativo n 504/1992

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione e, quindi, all'1 gennaio 1993. Regole particolari valgono nei casi di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n 457, per i quali si assume come base imponibile soltanto il valore dell'area (considerata comunque fabbricabile), senza computare, quindi, il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale un moltiplicatore pari a settantacinque.

Gli aumenti e le riduzioni delle rendite catastali e dei redditi dominicali previsti agli effetti delle imposte sul reddito non hanno alcuna rilevanza ai fini della determinazione del valore I.C I., per il quale si deve far riferimento alle rendite ed ai redditi dominicali quali risultano in catasto.

Si ricorda che per gli immobili di interesse storico artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, l'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 16 del 23 gennaio 1993 ha esteso all'I C.I. l'agevolazione vigente in materia di imposte sui redditi, stabilendo che ai fini di tale imposta la rendita da assumere per la determinazione del valore è determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.

Detrazione e riduzione di imposta

a) Abitazione principale

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente persona fisica si detraggono, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta gravante sulla persona fisica medesima, lire centottantamila rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. L'ipotesi può verificarsi laddove venga presentata dichiarazione congiunta da parte della società o associazione per l'unità immobiliare posseduta in contitolarità con persona fisica ivi dimorante

b) Fabbricati inagibili

L'imposta è ridotta alla metà per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Terreni condotti direttamente

Per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, l'art. 9 del citato decreto legislativo prevede una serie di agevolazioni consistenti nella detrazione dal valore complessivo di tali terreni di un ammontare pari a 50 milioni e nell'applicazione di riduzioni dell'imposta gravante sul valore eccedente.

Sanzioni

Sanzioni pecuniarie sono previste per l'inosservanza delle disposizioni concernenti i versamenti, le dichiarazioni e le denunce e gli altri obblighi stabiliti ai fini dell'applicazione dell'imposta.

Per l'anno 1993 ai sensi dell'art 18, comma 3 del decreto legislativo n. 504 del 1992, si rendono applicabili le sanzioni previste in materia di imposte sul reddito per le quali si fa rinvio all'apposito paragrafo contenuto nelle Istruzioni ai modelli di dichiarazione dei redditi.

5

PARTE SECONDA

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE I.C.I.

1. AVVERTENZE

Nel modello devono essere indicati, seguendo la numerazione già predisposta, tutti gli immobili posseduti nel periodo d'imposta comprendente in tutto od in parte il 1992. Devono, altresì, essere indicati tutti gli immobili, diversi dai precedenti, il cui possesso, iniziato anteriormente al primo gennaio 1993, sussiste a tale data.

Tenuto conto che la identificazione dei predetti immobili avviene solo nei quadri di descrizione contenuti nella dichiarazione per terreni e fabbricati, il contribuente dovrà rispettare la numerazione attribuita agli stessi nella eventuale compilazione dei successivi quadri. Considerato poi che per i periodi d'imposta successivi a questo il contribuente sarà tenuto a comunicare soltanto le eventuali variazioni intervenute rispetto agli immobili già dichiarati, si raccomanda di conservare la copia per il contribuente e, nell'effettuare la comunicazione, rispettare l'ordine progressivo attribuito in questa dichiarazione nei quadri di descrizione dei terreni e dei fabbricati.

2. FRONTESPIZIO

A) *DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DICHIARANTE*

Numero di codice fiscale:

tale numero và riportato ordinatamente nell'apposita casella; è utile ricordare che per le nuove società il numero di codice fiscale deve essere preventivamente richiesto agli Uffici provinciali IVA, se società o associazioni dichiaranti IVA, altrimenti agli uffici distrettuali delle imposte dirette.

Denominazione:

indicare quella risultante dall'atto costitutivo e comunque indicarla in maniera esatta e completa; per le società semplici, irregolari o di fatto, qualora la ragione sociale comprenda cognome e nome dei soci, per ogni socio va indicato prima il cognome e poi il nome.

Sede legale e domicilio fiscale:

deve essere indicata la sede legale precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia con la sigla automobilistica (per Roma = RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale.

I dati riguardanti il domicilio fiscale devono essere indicati solo dalle società o associazioni che, per effetto di provvedimento dell'Amministrazione finanziaria, hanno il domicilio fiscale in Comune diverso da quello stabilito in via generale dall'art. 58 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Codici statistici:

Natura giuridica: il relativo codice deve essere ricercato nella **tabella A.**

TABELLA *A*

CODICE	NATURA GIURIDICA
23	Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. *b*, del T.U.I.R.
24	Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. *b*, del T.U.I.R.
25	Società in accomandita semplice
26	Società in armamento
27	Associazione fra artisti e professionisti
28	Aziende coniugali
29	GEIE

B) *DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE*

Nel quadro del frontespizio riguardante il rappresentante della società devono essere indicati il codice fiscale, il cognome, il nome, il sesso, la data, il comune, la provincia di nascita, nonché il codice-carica, barrando il valore **1** se trattasi di rappresentante legale, **2** se trattasi di curatore fallimentare, **3** se trattasi di liquidatore e **4** se trattasi di socio amministratore; del predetto rappresentante deve essere indicato, altresì, il numero di telefono con il relativo prefisso, nonché la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale, con l'avvertenza che detto domicilio normalmente coincide con la residenza anagrafica, ma può essere diverso da questa se è stato stabilito, d'ufficio o su istanza del contribuente, dall'Amministrazione finanziaria.

3. DESCRIZIONE DEI TERRENI E SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 1993 AI FINI DELL'I.C.I.

Il presente quadro come già precisato deve essere utilizzato per descrivere tutti i terreni posseduti nel periodo indicato nelle «avvertenze» e la loro situazione rispetto all'I.C.I. alla data del 1° gennaio 1993, secondo le seguenti modalità:

— nel **campo 1** va indicato il Comune e la località in cui è sito il terreno; se l'immobile è ubicato sul territorio di più comuni va indicato quello sul cui territorio insiste la maggior parte della superficie dell'immobile;

— nel **campo 2** va indicata la provincia in cui è ubicato il terreno; la sigla da utilizzare è quella automobilistica (RM per ROMA);

— nel **campo 3** deve essere indicata la partita catastale del terreno;

— nel **campo 4** va indicata la situazione del terreno rispetto all'I C.I.; in particolare deve essere indicato il **codice 1** se si tratta di immobili esenti dall'I.C.I. ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e cioè:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9,

c) i fabbricati con destinazione a usi culturali di cui all'art. 5-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni,

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze,

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia,

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette,

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera *c)*, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera *a)* della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Va, invece, indicato il **codice 2** se si tratta di immobili che oggettivamente non rientrano nel campo di applicazione dell'I.C I. ovvero per i quali non è il soggetto dichiarante ad essere obbligato ma soggetti diversi Ad esempio, se si tratta di immobile non avente le caratteristiche né di terreno agricolo né di area fabbricabile né di fabbricato ovvero se l'immobile è stato ceduto dal soggetto dichiarante nel corso dell'anno 1992 e quindi non è più in suo possesso al primo gennaio 1993, oppure se la dichiarazione è presentata dall'affittuario o dall'enfiteuta ai fini delle imposte sui redditi ma non dell'I.C.I., per la quale è obbligato il proprietario

Quanto sopra è conseguente al fatto che la parte descrittiva dell'immobile serve sia ai fini dell'I.C.I. che agli effetti delle imposte erariali sul reddito, per cui se sussiste l'obbligo per queste ultime detta parte descrittiva va comunque compilata anche in assenza di obbligo di dichiarazione ai fini dell'I C I.

— nel **campo 5** la casella «conduzione diretta» va barrata se si tratta di terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale e dai medesimi condotti;

— nel **campo 6** va barrata la casella se trattasi di area fabbricabile;

— nel **campo 7** ove si tratti di terreno agricolo va indicato il reddito dominicale del terreno risultante dall'applicazione delle tariffe d'estimo approvate con D M. 7 febbraio 1984. Si precisa che il reddito dominicale va sempre indicato per intero, anche se la quota di possesso del dichiarante non è del 100% e che non si deve procedere ad alcun arrotondamento. Nel medesimo campo 7, ove si tratti di terreno edificabile, deve essere indicato il valore venale in comune commercio alla data del primo gennaio 1993; tale campo va compilato anche nel caso di utilizzazione edificatoria dell'area alla data del primo gennaio 1993 e deve essere sempre indicato il valore per intero;

— nel **campo 8** va indicata la quota di possesso del dichiarante Si ricorda che in caso di dichiarazione presentata in modo congiunto ai fini I C I va indicato 100% e va compilato il quadro relativo ai contitolari con l'indicazione dei rispettivi codici fiscali e quote di possesso,

— nel **campo 9** va indicato il codice fiscale del soggetto che ha presentato la dichiarazione ai fini dell'I.C I. per l'immobile in contitolarità; ovviamente il campo va compilato nei soli casi in cui la dichiarazione I.C I. sia stata resa da altro soggetto in modo congiunto.

Il **quadro contitolari** dei terreni va compilato, come più volte precisato, nei soli casi in cui la dichiarazione I.C.I. venga resa in modo congiunto;

— nel **campo 1** va indicato il numero d'ordine del terreno cui si riferiscono i dati;

— nel **campo 2** va indicato il codice fiscale del contitolare del terreno;

— nel **campo 3** va indicata la percentuale di possesso del contitolare.

7

4. DESCRIZIONE DEI FABBRICATI E SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 1993 AI FINI DELL'I.C.I.

Il presente quadro, come già precisato, deve essere utilizzato per descrivere tutti i fabbricati posseduti nel periodo indicato nelle «avvertenze» e la loro situazione rispetto all'I.C.I. alla data del 1° gennaio 1993, secondo le seguenti modalità:

— nei **campi 1, 2, 3 e 4** vanno indicati rispettivamente il Comune, la Provincia, il codice di avviamento postale e l'indirizzo relativi all'immobile (via o piazza, numero civico, scala e interno);

— nei **campi 5, 6, 7 e 8** vanno indicati gli estremi catastali delle unità immobiliari, consistenti rispettivamente nella sezione (ove esistente), foglio, numero e subalterno. *I predetti dati sono ricavabili dai certificati* catastali; in mancanza indicare nei **campi 9 e 10** il numero di protocollo e l'anno di presentazione della domanda di accatastamento. Ove il contribuente non sia in possesso né degli estremi catastali né del numero di protocollo della domanda di accatastamento i predetti campi devono essere lasciati in bianco.

Per i comuni nei quali è in vigore il catasto tavolare gli estremi catastali vanno indicati secondo le modalità di seguito specificate:

a) nel campo SEZIONE va riportato il codice del comune catastale;

b) nel campo FOGLIO va riportato il numeratore della particella edificiale qualora frazionata;

c) nel campo NUMERO va riportato il denominatore della particella edificiale frazionata ovvero il numero che identifica la particella edificiale qualora non frazionata;

d) nel campo SUBALTERNO va riportato l'eventuale numero del subalterno della particella edificiale;

— nel **campo 11** va indicata la categoria catastale, anch'essa desumibile dal certificato catastale;

— nel **campo 12** va indicato il codice **1** se trattasi di immobile con rendita attribuita; va indicato il codice **2** se si tratta di immobile non fornito di rendita o con rendita non più adeguata (al riguardo va precisato che anche in caso di rendita presunta va compilato il campo relativo alla categoria che sarà indicata anch'essa in maniera presunta); va invece indicato il codice **3** *se si tratta di fabbricati classificabili nel* gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;

— nel **campo 13** va specificato il tipo di immobile indicando il codice **1** se si tratta di immobile strumentale; **2** se si tratta di immobile alla cui produzione o al *cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;* **3** per gli immobili diversi dai precedenti;

— nel **campo 14** va specificata la situazione dell'unità immobiliare rispetto all'I.C.I., indicando il codice **1** per gli immobili esenti dall'I.C.I. e **2** per quelli esclusi dall'I.C.I. o per i quali non è soggetto passivo il dichiarante. Al riguardo si rinvia a quanto specificato in merito all'analogo campo posto nel quadro concernente la descrizione dei terreni;

— nel **campo 15** va indicata, ove spettante, l'ammontare della detrazione concessa nella misura massima di L. 180.000;

— nel **campo 16** va barrata la casella nel caso in cui spetti la riduzione prevista per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;

— nel **campo 17** va indicata la rendita catastale quale risulta a seguito della revisione generale disposta con il D.M. 20 gennaio 1990, pubblicato *nella G.U.* n. 31 del 7 febbraio 1990. Qualora si tratti di immobili non forniti di rendita o con rendita non più adeguata va indicata la rendita presunta. Si ricorda che la rendita deve essere indicata sempre al 100% anche quando l'immobile sia in contitolarità. Nel medesimo campo va indicato invece il valore laddove si tratti di fabbri*cati classificabili nel gruppo catastale* D, *non ancora* iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati; (si sottolinea che il valore va indicato esclusivamente nel caso in cui si tratti dei predetti fabbricati appartenenti alle imprese);

— nel **campo 18** va indicata la percentuale di possesso *del dichiarante. Si ricorda che in caso di dichiarazio*ne di immobili in contitolarità resa in modo congiunto deve essere dichiarato il 100% dell'immobile;

— nel **campo 19** va indicato il codice fiscale del soggetto che ha presentato la dichiarazione ai fini dell'I.C.I. per l'immobile in contitolarità; ovviamente il campo va *compilato nei soli casi in cui la dichiarazione* I.C.I. sia stata resa da altro soggetto in modo congiunto.

Il quadro contitolari dei fabbricati va compilato, come più volte precisato, nei soli casi in cui la dichiarazione I.C.I. sia resa in modo congiunto. Esso va compilato indicando rispettivamente il numero d'ordine dell'immobile, il codi*ce fiscale e la quota di possesso di ciascun contitolare* e barrando, per gli aventi diritto, la casella abitazione principale.

PARTE TERZA

DETERMINAZIONE DEI REDDITI

1. ARROTONDAMENTO

Tutti gli importi indicati nella determinazione dei redditi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000. I calcoli nel modello devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati; i risultati devono essere a loro volta arrotondati.

Per semplificare la compilazione sul modello sono già prestampati i tre zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

2. REDDITI DEI TERRENI

Il presente quadro va utilizzato per dichiarare i redditi dei terreni, nonché i valori delle aree fabbricabili soggette all'imposta straordinaria sugli immobili (I.S.I.)

Questo quadro deve essere compilato dalle società di persone, dalle società o associazioni fra artisti o professionisti nonché dal Gruppo economico di interesse europeo (GEIE), che possiedono, a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. Le società affittuarie di fondi nei quali esercitano l'attività agricola devono compilare il quadro limitatamente ai campi relativi al reddito agrario.

Nel caso di usufrutto, enfiteusi, concessione del diritto di superficie il quadro deve essere compilato dalla società usufruttuaria, enfiteuta, titolare del diritto superficiario.

I redditi dominicale e agrario da dichiarare sono quelli risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo approvate con Decreto ministeriale 7 febbraio 1984.

Se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto, i detti redditi possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali.

Nel caso in cui la coltura effettivamente praticata non risulti corrispondente a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale ed agrario dei terreni applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicate nel comune o sezione censuaria viciniore nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

— dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;

— dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'Ufficio Tecnico Erariale sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che ai sensi degli artt. 27, comma 1, e 31, comma 3, del T.U.I.R., i contribuenti devono denunciare le variazioni dei redditi dominicale ed agrario al competente Ufficio Tecnico Erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia, nel termine previsto dall'art. 27 del T.U.I.R., delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

Alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificati i fatti che hanno dato luogo a variazioni in aumento del reddito deve essere allegata una copia della denuncia delle variazioni della qualità di coltura presentata all'Ufficio Tecnico Erariale, pertanto, deve essere allegata alla dichiarazione copia della denuncia presentata entro il 31 gennaio 1993, relativamente alle variazioni in aumento verificatesi nel 1992.

Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo l'affittuario deve allegare alla propria dichiarazione dei redditi copia della denuncia presentata dal titolare del reddito dominicale ovvero, in mancanza, la copia della denuncia presentata dall'affittuario stesso ai sensi dell'art. 31, comma 3, del T.U.I.R.

9

Nello spazio riservato alle **Annotazioni**, posto nel quadro relativo alla descrizione dei fabbricati e situazione all'1 gennaio 1993 ai fini dell'ICI, devono essere indicati in riferimento a ciascuna particella variata, la tariffa d'estimo media attribuita alla qualità di coltura praticata, *le deduzioni fuori tariffa ed il Comune cui si è* fatto riferimento (per le qualità di coltura non censite nello stesso Comune o zona censuaria ove è sito il terreno)

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura e alla funghicoltura,

b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno;

c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Qualora le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedano i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del T.U.I.R.

Non danno luogo a reddito dominicale ed a reddito agrario:

a) i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani,

b) i terreni dati in affitto per usi non agricoli,

c) i terreni utilizzati quali beni strumentali nell'esercizio di specifiche attività commerciali da parte del possessore.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Nel presente quadro i dati richiesti vanno indicati rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine dei terreni utilizzato nel quadro di descrizione e situazione I.C.I.

Nel campo 1 e 5 va riportato, rispettivamente, il totale del reddito catastale dominicale e agrario, ottenuto come sopra precisato.

Nei campi 2 e 3 si deve indicare la quota di reddito dominicale spettante ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG e dell'ILOR; analoghe indicazioni devono essere effettuate per quanto concerne il reddito agrario nei campi 6 e 7

Nel campo 4 va indicato il valore delle aree fabbricabili preso a base ai fini della determinazione dell'ISI.

Nel campo 8 deve essere specificato il titolo del possesso indicando 1 per gli immobili di proprietà, 2 per gli immobili in usufrutto, 3 per gli immobili posseduti a titolo di enfiteusi, 4 per ogni altro diritto reale.

Nel campo 9, va riportata, se spettante, la deduzione prevista per i redditi agrari dall'art. 120, comma 1, del T.U.I R.

Mancata coltivazione dei fondi rustici, perdite del prodotto ordinario per eventi naturali e territori montani.

La mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali dà diritto alla riduzione al 30% del reddito dominicale determinato ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG e dell'ILOR e alla esclusione del reddito agrario dalle stesse imposte.

Rientrano in questa ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione in base al Regolamento CEE n. 797/85 del 12 marzo 1985, pubblicato in G.U. CEE L. n. 93 del 30 marzo 1985 ed attuato con D.M. 19 febbraio 1991, n. 63, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1991, n. 52, sempreché *i terreni costituenti* il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure **parziale, con altra, diversa coltivazione.**

In caso di perdita, per eventi naturali di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio Tecnico Erariale l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dall'IRPEF o dall'IRPEG e dall'ILOR.

Nei casi sopra indicati, nello spazio riservato alle **Annotazioni**, la società o associazione dichiarante deve dichiarare di trovarsi nelle condizioni per fruire dei predetti benefici.

Godono della riduzione a metà dell'ILOR i redditi dominicale ed agrario dei terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla Commissione Censuaria Centrale, dei terreni situati ad altitudine non inferiore a m. 700 sul livello del mare e di quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine, nonché dei terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana.

Per la compilazione del quadro si ritiene utile specificare qui di seguito i criteri che i contribuenti devono seguire, in presenza delle ipotesi sopra indicate, per determinare il reddito dominicale e agrario.

1) mancata coltivazione dei fondi rustici. Il dichiarante deve compilare il **campo 1, 2** e **3** che riguardano il reddito dominicale, indicando al **campo 1** il 30% del reddito catastale e al **campo 2** e **3** la quota del reddito stesso di propria spettanza. Nessun reddito deve essere invece indicato nei campi 5, 6, 7 e 9 che si riferiscono al reddito agrario;

2) perdite del prodotto ordinario per eventi naturali. I campi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 9 non vanno compilati;

3) territori montani. Nei **campi 2** e **6** il dichiarante deve indicare rispettivamente il reddito dominicale e agrario assoggettabile all'IRPEF o all'IRPEG; nei **campi 3** e **7** vanno indicati invece i redditi ai fini ILOR già ridotti al 50 per cento.

Parchi e giardini aperti al pubblico

Ai sensi dell'art. 5-bis del D.P.R n 601 del 1973, i redditi catastali dei terreni, parchi e giardini che siano aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali di pubblico interesse non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEF o IRPEG ed ILOR quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione.

Per fruire della predetta agevolazione, quest'ultima circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio e la durata deve essere attestata nello spazio riservato alle **Annotazioni.**

Terreni concessi in affitto

a) Affitto per uso agricolo

I redditi dominicali dei terreni concessi in affitto per uso agricolo e soggetti a regimi legali di determinazione del canone, vanno determinati con criteri diversi da quelli valevoli per i redditi dominicali in generale.

A norma del comma 1 dell'art. 129 del TUIR, è infatti consentito al possessore di tali terreni di dichiarare, indipendentemente dall'effettiva percezione, l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto se, per effetto di regimi legali di determinazione del canone, questo risulta inferiore per oltre un quinto alla rendita catastale. In tal caso, è necessario indicare, sempre nelle Annotazioni, gli estremi di registrazione del contratto di affittanza agraria e il nome e cognome dell'affittuario.

L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.

b) Affitto per uso diverso

Non vanno dichiarati nel presente quadro, ma nel **mod. 750 H,** del modello di dichiarazione, i redditi derivanti dall'affitto di terreni per usi diversi dall'attività agraria

Colture prodotte in serra e funghicoltura

In base agli artt 25, comma 4-bis, e 31, comma 4, del T U.I.R. i redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è sito il terreno

Nello spazio riservato alle **Annotazioni** devono essere indicati, distintamente per partita catastale, la superficie adibita alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura e le tariffe d'estimo applicate.

Si ricorda che, come precisato nella Parte Prima delle Istruzioni, il totale dei redditi imponibili determinati in questo quadro deve essere riportato nella dichiarazione dei redditi e sommato agli altri redditi

3. REDDITI DEI FABBRICATI

Il presente quadro va utilizzato per dichiarare i redditi dei fabbricati posseduti nel periodo d'imposta 1992 e i dati relativi all'applicazione dell'imposta straordinaria sugli immobili (I S I).

Per i fabbricati in costruzione alla data dell'11 luglio 1992 ed ultimati dopo tale data, nel quadro dei redditi dei terreni va indicato il valore preso a base ai fini della determinazione dell'I S.I , relativo all'area sulla quale gli immobili erano in costruzione

Devono compilare questo quadro le società o associazioni che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano. Pertanto, in presenza di redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e delle aree urbane nonché dai fabbricati situati all'estero non deve essere compilato questo quadro bensì il **mod. 750/H.**

Non danno luogo a reddito di fabbricati, e non vanno pertanto indicate nel presente quadro in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali (ed eventuali pertinenze) appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, sempreché effettivamente adibite agli usi che rivestano carattere rurale, di cui alle lettere *a), b), c),* e *d)* dell'articolo 39 del T.U.I.R.

11

Per quanto riguarda in particolare le costruzioni la cui destinazione è contemplata all'anzidetta lettera *a)* (abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, ovvero alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali ed alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico) il requisito di ruralità sussiste sempreché, in aggiunta alle altre condizioni, soggettive ed oggettive, previste dall'art 39, le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate

Restano quindi escluse dal predetto ambito esonerativo, e vanno conseguentemente denunciate nel presente quadro, non solo le costruzioni che non appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni interessati dall'attività agricola ovvero destinate ad abitazione di soggetti diversi dalle persone e loro familiari indicati nel medesimo art. 39, comma 1, lett *a)*, ma altresì le costruzioni la cui tipologia o dimensione risulta, in funzione dell'attività agricola esercitata, incompatibile con la destinazione ai sensi della citata lett *a)* dell'art. 39.

Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che per la loro tipologia sono ascrivibili alle categorie A/1 e A/8.

I fabbricati che eccedono, anche in parte, i predetti limiti si considerano produttivi di reddito di fabbricati, secondo la tariffa di reddito corrispondente alla categoria attribuita ad unità immobiliari similari già censite in catasto come civili abitazioni. Detta situazione dovrà farsi risultare nello spazio riservato alle Annotazioni.

Tali elementi, ove trattisi di costruzioni non riconducibili nella categoria A/6, già individuata dal catasto per le abitazioni di tipo rurale, potranno essere richiesti ai competenti Uffici Tecnici Erariali.

In base al comma 2 dell'art. 77 del T U.I.R., per le società in nome collettivo e in accomandita semplice si considerano relativi all'impresa tutti gli immobili ad esse appartenenti, mentre per le società di fatto, ai sensi del successivo comma 3 dello stesso articolo, si considerano tali gli immobili che danno luogo a ricavi ai sensi dell'art. 53, lettera a), e gli immobili strumentali ai sensi dell'art. 40 del T.U.I.R., compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome di tutti i soci, utilizzati esclusivamente come strumentali per l'esercizio dell'impresa.

Nel caso in cui gli immobili da ultimo menzionati siano iscritti in pubblici registri anche a nome di soggetti non soci, gli stessi si considerano relativi all'impresa limitatamente alla quota di spettanza di tutti i soci

Il concetto di immobile strumentale è contenuto nel comma 2 dell'art. 40 del T.U I.R., in base al quale vengono individuate due distinte categorie di immobili strumentali

- gli immobili strumentali «per destinazione», cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore,
- gli immobili strumentali «per natura», cioè quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. Tali immobili sono sempre considerati strumentali se a possederli è la società, senza che assuma nessun rilievo la utilizzazione o meno degli stessi per l'esercizio dell'impresa, ovvero che l'attività imprenditoriale venga in essi esercitata direttamente dalla società o da unterzo. I detti immobili si considerano, infatti, strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o in comodato.

Tra gli immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni sono da ricomprendere quelli classificati o classificabili nelle categorie B, C, D ed E nonché nella categoria A/10 qualora la destinazione ad ufficio o studio privato sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria.

In base al disposto dell'art. 57 del T.U.I.R. i redditi degli immobili, diversi da quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa o beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato secondo le disposizioni relative ai redditi fondiari (capo II del Titolo I del T U.I.R.) se gli immobili sono situati nel territorio dello Stato, o secondo le regole stabilite dall'art. 84 del T.U.I.R. per i redditi di natura fondiaria se gli immobili sono situati all'estero.

I detti immobili posseduti dalle società devono essere compresi nel presente quadro ai soli fini dell'ILOR se trattasi di impresa in regime ordinario, o che determina il reddito in base all'art. 79 del T.U.I.R..

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Nel presente quadro i dati richiesti vanno indicati rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine delle unità immobiliari utilizzato nel quadro di descrizione e situazione I C.I.

Nel **campo 1** va indicata la rendita catastale calcolata secondo le tariffe d'estimo (Decreto del Ministro delle Finanze 27 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1991) eventualmente rapportata al periodo ed alla quota di possesso ed aumentata di un terzo.

Qualora si tratti di immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni ed integrazioni, la rendita da indicare deve essere determinata mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è collocato; di detta agevolazione dovrà essere fatta menzione nelle Annotazioni.

Qualora l'unità immobiliare non sia censita in catasto deve essere indicata la rendita attribuita ad unità immobiliari similari già censite in catasto; tali elementi possono essere richiesti agli Uffici Tecnici Erariali ai quali è opportuno rivolgersi tempestivamente.

Nel **campo 2** va indicato il periodo di possesso del fabbricato espresso in giorni. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data dalla quale il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nel **campo 3** va indicata la quota di possesso (ad esempio 50%).

Nel **campo 4** va indicata la differenza tra il canone di locazione e la deduzione prevista per spese di manutenzione, riparazione, e per ogni altra spesa effettivamente sostenuta. L'ammontare del canone, i dipendentemente dalla percezione, è quello risultante dal contratto di locazione — compresa la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone — rapportato alla quota e al periodo di possesso.

La deduzione per spese di manutenzione, riparazione, ecc. è determinata nella misura forfetaria del 10% del canone di locazione.

Qualora le spese superino l'anzidetto limite percentuale, la quota delle stesse eccedente tale limite può essere portata in deduzione dal canone, fino ad un ulteriore 15% del canone stesso. In tal caso però tutte le spese per le quali si chiede la deduzione devono essere comprovate da idonea documentazione da allegare alla dichiarazione. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano l'ulteriore importo deducibile è elevato dal 15% al 30%.

Se l'ammontare delle suddette spese è superiore al 25% del canone (40% per i fabbricati di Venezia centro e delle isole della Giudecca, di Murano e di Burano), l'eccedenza può essere computata, in diminuzione dei canoni dei due periodi d'imposta successivi, sempre in misura tale da non superare complessivamente per ciascun periodo il predetto limite percentuale.

Si precisa che ai fini della determinazione dell'ammontare della deduzione di cui sopra, in caso di comproprietà sia il canone che le spese vanno considerate per intero indipendentemente dalla quota di possesso.

Qualora l'importo indicato nel **campo 4** sia superiore a quello dal **campo 1**, lo stesso va riportato nei **campi 9 e 10**.

Se il fabbricato è dato in locazione in regime legale di determinazione del canone (equo canone) e il 75% dell'ammontare di detto canone (60% per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano) è inferiore all'80% della rendita (**campo 1**), indicare nel **campo 4** il 75% dell'ammontare del canone stesso e riportare l'importo nei **campi 9** e **10**. Va precisato, tuttavia che nei casi in cui, benché la locazione avvenga in regime vincolistico, dal confronto operato non risulti applicabile la norma di favore appena illustrata, il contribuente deve determinare il reddito effettivo con le modalità previste per gli immobili locati al di fuori di regimi legali.

Nel **campo 5** vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi:

«1» unità immobiliare destinata ad abitazione, a disposizione della società o associazione, il cui reddito è soggetto all'aumento di un terzo ai sensi dell'art. 38, comma 3, del T.U.I.R.;

«2» unità immobiliare locata;

«3» unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone;

«4» unità immobiliare che non rientra nei precedenti casi;

Nel **campo 8** vanno indicati il mese e l'anno di scadenza dell'eventuale esenzione spettante ai fini dell'ILOR.

In base al secondo comma dell'art. 46 della legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 41-*ter* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'art. 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765, per i fabbricati costruiti senza licenza o in contrasto con la stessa ovvero sulla base di licenza successivamente annullata si applica l'esenzione dall'ILOR per il periodo di dieci anni a decorrere dal 17 marzo 1985 qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a – sia stata validamente presentata al Comune domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria ai sensi della legge n. 47 del 1985;

b – ricorrano tutti i requisiti tipologici, di inizio e ultimazione delle opere in virtù dei quali l'esenzione sarebbe spettata;

c – l'interessato ne faccia richiesta all'Ufficio delle imposte del suo domicilio fiscale, allegando copia della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria presentata al Comune, con la relativa ricevuta rilasciata dal Comune stesso,

d – alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, l'interessato presenti entro novanta giorni da tale scadenza, all'Ufficio delle imposte, a pena di decadenza dai benefici, copia del provvedimento definitivo di sanatoria o, in mancanza, una dichiarazione del Comune ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l avvenuta formazione del silenzio-assenso, ovviamente nei casi suscettibili di sanatoria formale

Ai sensi del quarto comma dello stesso art. 46 della legge n. 47 del 1985 il rilascio della concessione e della autorizzazione in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall'art. 15 della legge 6 agosto 1967, n 765

In mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento degli effetti da ultimo menzionati deve essere prodotta dall'interessato all'Ufficio delle imposte competente copia autenticata della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, corredata di una dichiarazione del Comune ovvero di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dello stesso tenore di quella indicata alla precedente lettera *d)*

Non si fa comunque luogo al rimborso dell'ILOR già pagata.

Il reddito catastale degli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non derivi alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile, non concorre alla formazione del reddito soggetto ad IRPEF o IRPEG ed ILOR e pertanto nei campi 9 e 10 non va indicato alcun importo. Le predette agevolazioni competono per tutto il periodo di imposta a condizione che l'interessato abbia denunciato la mancanza di reddito all'Ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio e attesti la durata di tale condizione nello spazio riservato alle **Annotazioni** precisando la destinazione data (biblioteca, cineteca, ecc.)

Il reddito relativo alle *abitazioni non di lusso di nuova* costruzione, ultimate dopo il 25 gennaio 1982 e non oltre il 31 dicembre 1985, concesse in locazione in regime di equo canone, non aventi le caratteristiche previste per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A7, A8 e A9 ed ubicate nei Comuni di cui al primo comma di detto art 7 della legge n 168 del 1982, fino al 31 dicembre 1997 concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG nella misura del 50% ed è esente dall'ILOR. Di detta agevolazione dovrà essere fatta menzione nelle **Annotazioni**.

I soggetti interessati dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990 devono allegare alla dichiarazione un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità dei fabbricati, dovute al sisma, al fine di ottenere l'esclusione del reddito relativo dal calcolo dell'ILOR e dalla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG, a decorrere dai redditi del 1991 e fino alla definitiva ricostruzione od agibilità dei fabbricati stessi. Di detta esenzione dovrà essere fatta menzione nelle Annotazioni.

Nel caso di trasferimento della proprietà nel corso dell'anno, sia il cedente che l'acquirente dovranno indicare l'immobile, riportando nello spazio riservato alle **Annotazioni**, rispettivamente le generalità del nuovo possessore e del cedente nonché il titolo del trasferimento con gli estremi della trascrizione.

Ciascuno dei due soggetti dovrà dichiarare la quota del reddito proporzionale alla durata del possesso nel corso dell'anno espressa in giorni

In base all'art 3, comma 13-ter e 13-quater, del D.L 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, dal 1° gennaio 1991, gli atti pubblici tra vivi e le scritture private autenticate di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani nonché dei diritti reali di garanzia, devono contenere o avere allegata, a pena di nullità dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato, in tutto o

in parte, dichiarato In questo caso, il pubblico ufficiale dovrà trasmettere copia in carta libera dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni dalla registrazione, all'Ufficio Distrettuale delle imposte dirette del luogo del domicilio fiscale dichiarato dalla parte.

COMUNIONE DI IMMOBILI

Nel caso di comunione di immobili (comproprietà o contitolarità di diritti reali di godimento) come anche nel caso di coesistenza di più diritti reali che attribuiscano il godimento di una quota del reddito (ad esempio, proprietà e usufrutto parziale), ciascuno dei possessori dovrà indicare nella propria dichiarazione, le quote di reddito spettantigli.

Nello spazio riservato alle Annotazioni dovranno essere indicati i dati identificativi degli altri contitolari

4. IMPOSTA STRAORDINARIA IMMOBILIARE

Nel **rigo 1** vanno riportati gli estremi del versamento effettuato ai fini dell'I S I

Nel **rigo 2** vanno riportati gli estremi dell'eventuale versamento integrativo

Qualora il contribuente abbia effettuato più versamenti, parte entro il 30 settembre 1992 e parte successivamente a detta data, esporrà nel **rigo 1** la somma degli importi dei versamenti effettuati entro il 30 settembre 1992 e la data e il codice relativi all'ultimo di tali versamenti e nel **rigo 2,** con le medesime modalità, i dati dei versamenti effettuati successivamente al 30 settembre 1992.

Qualora il versamento ai fini I.S.I. relativo alle unità immobiliari in condominio non sia stato effettuato individualmente, riportarne gli estremi nello spazio riservato alle Annotazioni.

MINISTERO DELLE FINANZE

dichiarazione dei terreni e dei fabbricati delle società in nome collettivo e in accomandita semplice delle società semplici delle società o associazioni fra artisti o professionisti

COPIA AD USO DEL CONTRIBUENTE

RISERVATO ALL'UFFICIO

Centro di servizio ______

oppure N. ______

Ufficio delle imposte ______

Presentato al Comune di ______

il ______ N. ______

1 1

Modello N.

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DICHIARANTE

CODICE FISCALE (obbligatorio)

RAGIONE SOCIALE

NATURA GIURIDICA

SEDE LEGALE: COMUNE — PROV. (sigla) — C.A.P. — FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO

DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale): COMUNE — PROV. (sigla) — C.A.P. — FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

COGNOME (per le donne quello da nubile) — NOME (senza abbreviazioni)

SESSO (M o F) — DATA DI NASCITA giorno mese anno — COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA — PROV. NASCITA (sigla) — CODICE CARICA ① ② ③ ④

RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE: COMUNE — PROVINCIA (sigla) — TELEFONO (prefisso e numero) — FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P.

DESCRIZIONE DEI TERRENI E SITUAZIONE ALL'1-1-1993 AI FINI DELL'I.C.I.

1

1 COMUNE E LOCALITÀ — 2 PROV. (sigla)

3 PARTITA CATASTALE — 4 NON SOGG. I.C.I. (1) — 5 CONDUZIONE DIRETTA (2) — 6 AREA FABBRICAB. (3) — 7 REDDITO DOMINICALE O VALORE VENALE (4) — 8 % DI POSSESSO ALL'1-1-1993

9 CODICE FISCALE DEL SOGGETTO CHE HA PRESENTATO LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA AI FINI I.C.I.

2

1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9

3

1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9

(1) Indicare: 1 per gli immobili esenti dall'I.C.I.; 2 per gli immobili esclusi dall'I.C.I. o per i quali non è soggetto passivo il dichiarante.
(2) Barrare la casella se il terreno è posseduto, e direttamente condotto, da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale.
(3) In caso di area fabbricabile barrare la casella.
(4) In caso di area fabbricabile indicare il valore venale.

CODICE FISCALE DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE (obbligatorio)

3 3

DESCRIZIONE DEI FABBRICATI E SITUAZIONE ALL'1-1-1993 AI FINI DELL'I.C.I.

1 COMUNE 2 PROV. (sigla) 3 C.A.P.

4 INDIRIZZO

1 5 SEZIONE 6 FOGLIO 7 NUMERO 8 SUBALTERNO 9 N. PROTOCOLLO (1) 10 ANNO (1)

11 CATEG. CATAST. 12 RENDITA O VALORE (2) 13 TIPO (3) 14 NON SOGG. I.C.I. (4) 15 ABITAZIONE PRINCIPALE (5) .000 16 RIDUZIONE (6) 17 RENDITA O VALORE (7) 18 % DI POSSESSO ALL'1-1-1993

19 CODICE FISCALE DEL SOGGETTO CHE HA PRESENTATO LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA AI FINI I.C.I.

1 2 3

4

2 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 .000 16 17 18

19

1 2 3

4

3 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 .000 16 17 18

19

1 2 3

4

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 .000 16 17 18

1 2 3

4

5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 .000 16 17 18

(1) Numero di protocollo ed anno di presentazione della denuncia di accatastamento, da indicare in caso di mancata assegnazione degli identificativi catastali (sezione, foglio, numero e subalterno). (2) indicare: 1 se trattasi di rendita catastale; 2 se trattasi di rendita presunta; 3 se trattasi di valore. (3) indicare: 1 per gli immobili strumentali; 2 per gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; 3 per gli altri immobili diversi dai precedenti. (4) indicare: 1 per gli immobili esenti dall'I.C.I.; 2 per gli immobili esclusi dall'I.C.I. o per i quali non è soggetto passivo il dichiarante. (5) indicare la detrazione spettante per abitazione principale. (6) barrare la casella se fabbricato dichiarato inagibile. (7) in caso di immobili di categoria D *non iscritti in catasto e posseduti da imprese indicare il valore.*

MINISTERO DELLE FINANZE

dichiarazione dei terreni e dei fabbricati delle società in nome collettivo e in accomandita semplice delle società semplici delle società e associazioni fra artisti e professionisti

RISERVATO ALL'UFFICIO

Centro di servizio ____
oppure N ____
Ufficio delle Imposte ____

Presentato al Comune di ____
il ____ N ____

1 1

Modello N

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DICHIARANTE

CODICE FISCALE (obbligatorio)

RAGIONE SOCIALE

NATURA GIURIDICA

SEDE LEGALE: COMUNE — PROV (sigla) — C.A.P.
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO

DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale): COMUNE — PROV (sigla) — C.A.P.
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

COGNOME (per le donne quello da nubile) — NOME (senza abbreviazioni)

SESSO (M o F) — DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) — COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA — PROV NASCITA (sigla) — CODICE CARICA ① ② ③ ④

RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE: COMUNE — PROVINCIA (sigla) — TELEFONO (prefisso e numero)
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P.

DESCRIZIONE DEI TERRENI E SITUAZIONE ALL'1-1-1993 AI FINI DELL'I.C.I.

1 COMUNE E LOCALITÀ — 2 PROV (sigla)

1 — 3 PARTITA CATASTALE — 4 NON SOGG. I.C.I. (1) — 5 CONDUZIONE DIRETTA (2) — 6 AREA FABBRICAB. (3) — 7 REDDITO DOMINICALE O VALORE VENALE (4) — 8 % DI POSSESSO ALL 1 1 1993

9 CODICE FISCALE DEL SOGGETTO CHE HA PRESENTATO LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA AI FINI I.C.I.

2 — 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9

3 — 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9

(1) Indicare 1 per gli immobili esenti dall'I.C.I. 2 per gli immobili esclusi dall'I.C.I. o per i quali non è soggetto passivo il dichiarante
(2) Barrare la casella se il terreno è posseduto, e direttamente condotto, da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale
(3) In caso di area fabbricabile barrare la casella
(4) In caso di area fabbricabile indicare il valore venale

DECRETO 12 febbraio 1993.

Approvazione del modello di dichiarazione dei terreni e dei fabbricati delle società in nome collettivo e in accomandita semplice delle società semplici e delle società o associazioni fra artisti o professionisti agli effetti delle imposte sui redditi, dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta straordinaria immobiliare.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il primo comma dell'art. 8 del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il primo periodo del quarto comma dell'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'obbligo della presentazione della dichiarazione degli immobili posseduti, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

Visto il primo periodo del successivo quinto comma relativo all'approvazione del modello di dichiarazione, anche congiunta;

Ritenuta l'opportunità che tutti gli immobili posseduti dal contribuente nel territorio dello Stato siano dichiarati su unico modello sia ai fini delle imposte sui redditi che agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta straordinaria immobiliare (I.S.I.);

Ritenuta l'opportunità di approvare un particolare modello che soddisfi l'esigenza dell'amministrazione finanziaria di ricevere da parte dei contribuenti la dichiarazione i cui dati siano suscettibili di essere rilevati con apparecchiature di lettura ottica automatica;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, con le relative istruzioni, l'annesso modello di dichiarazione dei terreni e dei fabbricati, posseduti nel territorio dello Stato, da presentare nell'anno 1993, da parte delle società in nome collettivo e in accomandita semplice delle società semplici e delle società o associazioni fra artisti o professionisti, agli effetti delle imposte sui redditi, dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta straordinaria immobiliare.

Il modello deve essere stampato in due esemplari: l'esemplare da presentare all'Amministrazione finanziaria è predisposto per la rilevazione dei dati con apparecchiature di lettura ottica automatica e deve rispondere, nella grafica e nella carta, alle caratteristiche fissate nell'allegato *A*. L'esemplare per il contribuente deve essere stampato utilizzando il colore rosso medio.

Art. 2.

È autorizzata la stampa, in due esemplari, di cui uno predisposto per la rilevazione dei dati con sistemi di lettura ottica automatica, di speciali modelli di dichiarazione dei terreni e dei fabbricati, da utilizzare per la compilazione meccanografica.

I modelli di cui al comma precedente vanno riprodotti su stampati a striscia continua, di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: non staccare».

I modelli di cui al primo comma devono presentare le seguenti caratteristiche:

stampa realizzata con gli stessi colori previsti per i modelli di cui al precedente art. 1;

conformità di struttura e sequenza con i modelli approvati con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti;

le dimensioni, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

a) per il formato a pagina singola:
larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;
altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

b) per il formato a pagina doppia ripiegabile:
larghezza minima cm 35 - massima cm 42;
altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

I modelli meccanografici composti da quattro facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma precedente, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata;

nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata.

I modelli meccanografici da due facciate a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma precedente, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella pagina doppia: seconda facciata — prima facciata.

Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere stampati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Art. 3.

La dichiarazione dei terreni e dei fabbricati deve essere presentata unitamente alla dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 1992.

La dichiarazione dei terreni e dei fabbricati può essere presentata anche su supporti magnetici e, ove previsto, attraverso collegamento telematico. Con successivo decreto saranno stabiliti il contenuto e le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici, nonché le modalità per l'invio degli stessi all'amministrazione finanziaria.

Art. 4.

Con successivo decreto sarà stabilito il prezzo di vendita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 1993

Il Ministro: GORIA

ALLEGATO *A*

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE DEI TERRENI E DEI FABBRICATI DELLE SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO E IN ACCOMANDITA SEMPLICE DELLE SOCIETÀ SEMPLICI E DELLE SOCIETÀ O ASSOCIAZIONI FRA ARTISTI O PROFESSIONISTI PER L'ACQUISIZIONE DEI DATI MEDIANTE APPARECCHIATURE DI LETTURA OTTICA AUTOMATICA.

GLOSSARIO

L'espressione «modello» indica lo stampato nella sua interezza.

L'espressione «pagina» indica ogni singola parte del modello da compilare.

L'espressione «zona» indica un'area della pagina predisposta per la lettura ottica di una serie di dati costituenti una unità informativa autonoma.

CARATTERISTICHE DEL MODELLO

Struttura e formato del modello.

Il modello è costituito da sei pagine.

La pagina deve assumere il formato di:

cm. 21,0 per cm. 29,7.

Caratteristiche grafiche del modello.

I contenuti grafici del modello devono risultare conformi ai fac-simili annessi in colore nero al decreto approvativo.

Detti contenuti riflettono il complesso delle esigenze informative attinenti alle funzioni di gestione e di governo delle diverse aree della dichiarazione dei terreni e dei fabbricati e sono definiti in modo da consentire l'acquisizione dei dati mediante apparecchiature di lettura ottica automatica.

Zone a lettura ottica e relative specifiche.

Sono destinate alla lettura ottica le zone del modello delimitate da caselle.

Allo scopo di garantire uniformi condizioni per l'ottimale trattamento del documento mediante apparecchiature di lettura ottica automatica, vengono di seguito dettagliati i vincoli da osservare in sede di stampa delle zone.

Le caselle destinate a contenere i caratteri manoscritti e quelle destinate ad essere barrate sono stampate secondo quanto stabilito dalle norme DIN 66225 e ANSI X3.45.

Il numero progressivo che identifica univocamente la pagina deve essere stampato sulla pagina con caratteri OCR-B nella posizione indicata nei fac-simili.

Per assicurare la migliore leggibilità con apparecchiature di lettura ottica il numero progressivo identificativo della pagina deve essere stampato in colore nero. Le altre zone del modello dovranno essere stampate con colore rosso compreso tra 620 e 680 nm.

Caratteristiche della carta del modello.

La carta idonea alla lettura ottica, presenta le seguenti caratteristiche:

peso: gr. 85-90 il mq.;

spessore: mm. 0,089-0,092;

impasto: 100% cellulosa bianchita fondo neutro;

opacità: (86-88)%;

lunghezza di rottura: m. 4,500 (media).

MINISTERO DELLE FINANZE

dichiarazione dei terreni e dei fabbricati delle società di capitali ed enti

Istruzioni per la compilazione

INDICE

PARTE PRIMA
AVVERTENZE GENERALI

1. LA DICHIARAZIONE DEI TERRENI E DEI FABBRICATI.

La dichiarazione dei terreni e dei fabbricati deve essere redatta sull'apposito stampato, il quale è predisposto sia ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I C I), sia ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta straordinaria sugli immobili (I S I)

Il modello di dichiarazione è composto di 2 esemplari, di cui uno è riservato alla conservazione da parte del contribuente per sua documentazione e per l'eventuale successiva dichiarazione delle sole variazioni riguardanti gli immobili denunciati, l'altro, predisposto per l'acquisizione dei dati con sistemi di lettura ottica, va presentato unitamente alla dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta 1992 ovvero, in caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, a quello relativo al periodo di imposta che comprende il 31 dicembre 1992 In caso di esonero dalla presentazione di quest'ultima, la dichiarazione dei terreni e dei fabbricati deve essere presentata autonomamente nei medesimi termini sopra indicati e con le modalità previste in materia di presentazione della dichiarazione dei redditi delle società ed enti, utilizzando una busta bianca con sopra riportata la dicitura «Dichiarazione ai fini ICI»

Atteso il particolare sistema di lettura dell'esemplare destinato all'acquisizione dei dati, la compilazione va effettuata con la massima chiarezza:
— usare penna biro NERA o BLU,
— scrivere in STAMPATELLO MAIUSCOLO;
— riempire ogni casellina con UN SOLO CARATTERE,
— scrivere i caratteri all'interno delle caselline,
— quando nel modello è richiesto di rispondere barrando una casella, annerire il rettangolino o segnare un trattino orizzontale

Ciascun esemplare deve contenere i medesimi dati

La prima facciata del modello (frontespizio) contiene i dati identificativi del dichiarante e del suo rappresentante, nonché il quadro destinato alla descrizione dei terreni e situazione all'1 gennaio 1993 ai fini dell'I C I

La seconda facciata, oltre alla prosecuzione del quadro per la descrizione dei terreni e situazione all'1 gennaio 1993 ai fini dell'I C I , contiene il quadro per la indicazione dei contitolari dei terreni stessi, da compilare da parte del soggetto che presenta la dichiarazione ai fini dell'I C I in modo congiunto

La terza facciata contiene il quadro destinato alla descrizione dei fabbricati e situazione all'1 gennaio 1993 ai fini dell'I.C I.

La quarta facciata, oltre alla prosecuzione del quadro per la descrizione dei fabbricati e situazione I C I , contiene il quadro per la indicazione dei contitolari dei fabbricati stessi, da compilare da parte del soggetto che presenta la dichiarazione ai fini dell'I C I in modo congiunto

Per la determinazione dei redditi sia di terreni che di fabbricati ai fini dell'IRPEG e dell'ILOR, nonché per la indicazione della situazione ai fini dell'I S I , sono stati predisposti due distinti quadri contenuti, rispettivamente, nella prima e nella seconda facciata di un apposito foglio intercalare, che, ovviamente, in caso di mancato utilizzo su entrambe le facciate, non va presentato La seconda facciata di tale foglio reca altresì il quadro in cui devono essere riportati gli estremi dei versamenti e della deduzione relativi all'I S I

La dichiarazione, sia per la parte concernente la descrizione dei terreni e dei fabbricati ai fini dell'I C I sia per la parte relativa alla determinazione dei redditi ai fini dell'IRPEG e dell'ILOR e alla indicazione della situazione I S I , va completata con la firma del rappresentante del dichiarante, la quale costituisce elemento essenziale per la validità della dichiarazione stessa

Qualora i righi a disposizione del dichiarante non siano sufficienti, possono essere utilizzati uno o più modelli di dichiarazione dei terreni e dei fabbricati, numerandoli progressivamente nell'apposita casella posta sul frontespizio

Nella casella posta invece in calce al modello deve essere indicato il numero totale dei modelli di dichiarazione presentati e il totale delle pagine di determinazione del reddito allegate

Attesa l'unicità della dichiarazione dei terreni e dei fabbricati ai fini delle imposte sui redditi, dell'I S I e dell'I C I , il presente modello deve essere utilizzato per dichiarare terreni e fabbricati che il contribuente possiede nel territorio dello Stato indipendentemente dalla circostanza che per gli stessi il contribuente sia obbligato relativamente ad una soltanto delle predette imposte ovvero a tutte e che gli immobili si trovino in Comuni diversi

Dall'unicità della dichiarazione dei terreni e dei fabbricati ai fini delle imposte più volte citate discende ancora che ciascun contribuente compilerà un solo modello di dichiarazione

A tal fine si rendono opportune talune precisazioni che di seguito vengono fornite

Tenuto conto che la dichiarazione ai fini dell'I C I , in caso di contitolarità della proprietà o del diritto di usufrutto, uso od abitazione sugli immobili, può essere resa anche da uno solo dei contitolari, per evitare che gli altri contitolari siano costretti a ripetere la descrizione degli immobili per la determinazione del reddito, il dichiarante a fini I C I deve dichiarare il 100% dell'immobile per il quale presenta la dichiarazione e deve descrivere l'immobile stesso, nonché indicare nell'apposito quadro i dati (codice fiscale e quota di possesso) degli altri contitolari Lo stesso modello può quindi contenere la dichiarazione a fini I C I di immobili in possesso di un solo soggetto o di più soggetti

Il soggetto che dichiara gli immobili ai soli fini dell'IRPEG e dell'ILOR, perché la dichiarazione ai fini I C I è stata resa da altro contitolare, deve indicare, nell'apposito campo posto nei quadri relativi alla descrizione degli immobili, il codice fiscale del soggetto che ha reso la dichiarazione I C I , senza ripetere la descrizione degli immobili già effettuata dal soggetto dichiarante a fini I C I

Il soggetto che presenta la dichiarazione ai soli fini dell'I C I, non deve compilare i quadri relativi alla determinazione del reddito.

Relativamente ai versamenti delle imposte in questione va osservato che nessun versamento consegue alla presente dichiarazione

Infatti, per quanto riguarda l'I S I , il termine ultimo per eseguire il versamento è scaduto il 15 dicembre 1992 e pertanto nel modello è stato previsto un quadro per indicarne gli estremi, le copie degli attestati e delle distinte di versamento non devono essere allegate, ma conservate dal contribuente che le esibirà a richiesta dell'Ufficio

Relativamente alle imposte sui redditi, la determinazione del reddito degli immobili effettuata nella presente dichiarazione non dà luogo a versamenti Infatti, il totale del reddito degli immobili va riportato nel modello di dichiarazione dei redditi

Si precisa che per le sanzioni amministrative e penali in materia di imposte sui redditi per i casi di omessa, infedele, incompleta dichiarazione, si rinvia alle istruzioni contenute nel modello 760

3

Per quanto riguarda infine l'I.C.I., i versamenti per l'anno 1993, da effettuare al Concessionario della Riscossione, devono essere eseguiti in due rate delle quali la prima, nel mese di giugno 1993, pari al 90 per cento dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre e la seconda, dal 1° al 15 dicembre 1993, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. Per il calcolo dell'imposta e per i successivi versamenti saranno fornite separate istruzioni.

Relativamente alla disciplina dei redditi dei terreni e dei fabbricati ai fini dell'IRPEG e dell'ILOR, si rinvia alle apposite istruzioni, contenute nella parte terza del presente modello, che individuano compiutamente le situazioni e le modalità per la compilazione dei relativi quadri.

Analogamente, per ciò che concerne l'I.S.I., la compilazione del relativo quadro, essendo limitata alla indicazione dei soli elementi di riscontro, non necessita, oltre le brevi istruzioni fornite, di una apposita illustrazione dello specifico regime normativo, per il quale, in ogni caso, si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge n. 359 del medesimo anno, come illustrate dalla circolare n. 20/9/699-92.

Particolari esigenze informative pone, invece, l'I.C.I., istituita a decorrere dall'anno 1993, in ordine sia ai suoi elementi costitutivi che alle situazioni più rilevanti. Ai fini di una migliore comprensione della relativa normativa, appena introdotta, e per un valido aiuto alla compilazione dei quadri della dichiarazione concernenti il nuovo tributo, valgono pertanto le seguenti istruzioni particolari.

2. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)
(Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504)

Soggetti obbligati a presentare la dichiarazione

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione sul presente modello, per i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, il cui possesso, iniziato anteriormente alla data del 1° gennaio 1993, sussiste alla data medesima, i seguenti soggetti che risultano proprietari dei predetti immobili alla suindicata data:

a) le società di capitali;

b) gli enti pubblici e privati, ivi comprese le associazioni riconosciute e le fondazioni;

c) le organizzazioni sfornite di personalità giuridica ma tuttavia unitarie e autonome, comunque denominate (consorzi, associazioni non riconosciute, comitati circoli ecc.);

d) le società, di ogni tipo, ed enti non residenti in Italia;

e) ogni altro soggetto per il quale è previsto che la dichiarazione dei redditi deve essere presentata sul modello 760.

Si precisa che qualora sull'immobile sia costituito un diritto di usufrutto, uso od abitazione, obbligato è il titolare di tale diritto reale di godimento.

Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato.

Per fabbricato, si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano. Per area fabbricabile, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, considerandosi tuttavia non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale e utilizzati per l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Per terreno agricolo, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile.

Gli immobili suddetti, eccezion fatta per quelli esenti ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, sono soggetti all'I.C.I., e quindi devono essere dichiarati, indipendentemente dall'uso cui sono destinati; in particolare, sono soggetti all'imposta i fabbricati strumentali e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché i fabbricati non utilizzati.

Dichiarazione unica

La dichiarazione deve comprendere tutti gli immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) posseduti alla predetta data, in base agli indicati titoli, dallo stesso soggetto, anche se ubicati sul territorio di più comuni.

Dichiarazione in modo congiunto

Nel caso di più soggetti passivi d'imposta per il medesimo immobile, ciascun titolare del diritto è obbligato a dichiarare la quota ad esso spettante; tuttavia, è consentito ad uno qualsiasi dei contitolari presentare la dichiarazione anche per conto di tutti gli altri.

Base imponibile

La base imponibile dell'I.C.I. è costituita dal valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli.
Relativamente all'anno 1993, per i fabbricati iscritti in catasto il valore si calcola applicando all'ammontare della rendita il moltiplicatore pari a cento per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1, pari a cinquanta per quelle classificate nel gruppo D e nella categoria A/10 e pari a trentaquattro per quelle classificate nella categoria C/1.

Per i fabbricati non ancora iscritti in catasto e per quelli che, pur censiti in catasto, sono ancora sprovvisti di rendita, o la cui rendita attribuita risulta non più rispondente alla situazione originariamente considerata, il valore, per l'anno 1993, è determinato, mediante l'applicazione di detti moltiplicatori, sulla base delle rendite attribuite ai fabbricati similari.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D i quali, alla data del 31 dicembre 1992, non siano ancora iscritti in catasto o, ancorché censiti, non abbiano ancora avuta attribuita la rendita a tale data, purché interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore, per il corrente anno 1993, è determinato secondo i criteri stabiliti, ai fini dell'I.S.I., nel penultimo periodo del comma 3 dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359, con applicazione dei coefficienti previsti nel comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992.

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione e, quindi, all'1 gennaio 1993. Regole particolari valgono nei casi di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457, per i quali si assume come base imponibile soltanto il valore dell'area (considerata comunque fabbricabile), senza computare, quindi, il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori.

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale un moltiplicatore pari a settantacinque.

Gli aumenti e le riduzioni delle rendite catastali e dei redditi dominicali previsti agli effetti delle imposte sul reddito non hanno alcuna rilevanza ai fini della determinazione del valore I.C.I., per il quale si deve far riferimento alle rendite ed ai redditi dominicali quali risultano in catasto.

Si ricorda che per gli immobili di interesse storico artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, l'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 16 del 23 gennaio 1993 ha esteso all'I.C.I. l'agevolazione vigente in materia di imposte sui redditi, stabilendo che ai fini di tale imposta la rendita da assumere per la determinazione del valore è determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.

Detrazione e riduzione di imposta

a) Abitazione principale

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente persona fisica si detraggono, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta gravante sulla persona fisica medesima, lire centottantamila rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione. L'ipotesi può verificarsi laddove venga presentata dichiarazione congiunta da parte della società o ente per l'unità immobiliare posseduta in contitolarità con persona fisica ivi dimorante.

La stessa detrazione si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, entro il limite, ovviamente, dell'ammontare dell'imposta gravante su ciascuna delle abitazioni principali.

b) Fabbricati inagibili

L'imposta è ridotta alla metà per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Terreni condotti direttamente

Per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, l'art. 9 del citato decreto legislativo prevede una serie di agevolazioni consistenti nella detrazione dal valore complessivo di tali terreni di un ammontare pari a 50 milioni e nell'applicazione di riduzioni dell'imposta gravante sul valore eccedente.

Sanzioni

Sanzioni pecuniarie sono previste per l'inosservanza delle disposizioni concernenti i versamenti, le dichiarazioni e le denunce e gli altri obblighi stabiliti ai fini dell'applicazione dell'imposta.

Per l'anno 1993 ai sensi dell'art. 18, comma 3 del decreto legislativo n. 504 del 1992, si rendono applicabili le sanzioni previste in materia di imposte sui redditi per le quali si fa rinvio alle relative istruzioni contenute nella parte terza del presente modello.

PARTE SECONDA
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE I.C.I.

1. AVVERTENZE

Nel modello devono essere indicati, seguendo la numerazione già predisposta, tutti gli immobili posseduti nel periodo d'imposta comprendente in tutto od in parte il 1992. Devono, altresì, essere indicati tutti gli immobili, diversi dai precedenti, il cui possesso, iniziato anteriormente al primo gennaio 1993, sussiste a tale data.

Tenuto conto che la identificazione dei predetti immobili avviene solo nei quadri di descrizione contenuti nella dichiarazione per terreni e fabbricati, il contribuente dovrà rispettare la numerazione attribuita agli stessi nella eventuale compilazione dei successivi quadri. Considerato poi che per i periodi d'imposta successivi a questo il contribuente sarà tenuto a comunicare soltanto le eventuali variazioni intervenute rispetto agli immobili già dichiarati, si raccomanda di conservare la copia per il contribuente e, nell'effettuare la comunicazione, rispettare l'ordine progressivo attribuito in questa dichiarazione nei quadri di descrizione dei terreni e dei fabbricati.

2. FRONTESPIZIO

Il frontespizio comprende due quadri: il primo, relativo ai dati riguardanti la società o l'ente, il secondo, relativo ai dati riguardanti il rappresentante.

Le notizie richieste vanno riportate in maniera chiara, a macchina o a carattere stampatello, e senza alcuna abbreviazione.

QUADRO RELATIVO ALLA SOCIETÀ O ENTE DICHIARANTE

Numero di codice fiscale: tale numero va riportato ordinatamente nell'apposito spazio. È utile ricordare che per le nuove società il numero di codice fiscale deve essere preventivamente richiesto agli uffici provinciali IVA, se società o associazioni dichiaranti agli effetti dell'IVA, agli uffici distrettuali delle imposte, in caso contrario.

Denominazione: indicare in maniera esatta e completa quella risultante dall'atto costitutivo.

Sede legale: deve essere indicata precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia con la sigla automobilistica (per Roma RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

La stabile organizzazione in Italia, se esiste, deve essere indicata dalle società o enti non residenti in luogo della sede legale; in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.

Domicilio fiscale: questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.

Codici statistici:

Natura giuridica: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella A.

QUADRO RELATIVO AL RAPPRESENTANTE

Nel secondo quadro del frontespizio, relativo al rappresentante della società o dell'ente, devono essere indicati i dati anagrafici ed il codice fiscale del soggetto; ai fini della

individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione è stato predisposto uno spazio con cinque codici: si dovrà barrare il codice (1) se si tratta di *rappresentante legale o di fatto*, il codice (2) se si tratta di *curatore fallimentare*, il codice (3) se si tratta di *liquidatore*, il codice (4) se si tratta di *rappresentante nominato in società con sede all'estero* ed, infine, il codice (5) se si tratta di *curatore di eredità giacente*.

Nell'apposito spazio riservato alla indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello di domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.
Quando i rappresentanti sono più di uno, in allegato a parte devono essere indicati gli altri, fornendo, per ciascuno, i medesimi dati richiesti nel riquadro riportato nel frontespizio.

TABELLA A: *NATURA GIURIDICA*

Soggetti residenti

1) Società in accomandita per azioni
2) Società a responsabilità limitata
3) Società per azioni
4) Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5) Altre società cooperative
6) Mutue assicuratrici
7) Consorzi con personalità giuridica
8) Associazioni riconosciute
9) Fondazioni
10) Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11) Consorzi senza personalità giuridica
12) Associazioni non riconosciute e comitati
13) Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14) Enti pubblici economici
15) Enti pubblici non economici
16) Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17) Opere pie e società di mutuo soccorso
18) Enti ospedalieri
19) Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21) Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22) Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili, con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia

Soggetti non residenti

30) Società semplici, irregolari e di fatto
31) Società in nome collettivo
32) Società in accomandita semplice
33) Società di armamento
34) Associazioni fra professionisti
35) Società in accomandita per azioni
36) Società a responsabilità limitata
37) Società per azioni
38) Consorzi
39) Altri enti ed istituti
40) Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41) Fondazioni
42) Opere pie e società di mutuo soccorso
43) Altre organizzazioni di persone e di beni

3. DESCRIZIONE DEI TERRENI E SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 1993 AI FINI DELL'I.C.I.

Il presente quadro come già precisato deve essere utilizzato per descrivere tutti i terreni posseduti nei periodi indicati nelle "avvertenze" e la loro situazione rispetto all'I.C.I. alla data del 1° gennaio 1993, secondo le seguenti modalità:

— nel **campo 1** va indicato il Comune e la località in cui è sito il terreno; se l'immobile è ubicato sul territorio di più comuni va indicato quello sul cui territorio insiste la maggior parte della superficie dell'immobile;

— nel **campo 2** va indicata la provincia in cui è ubicato il terreno; la sigla da utilizzare è quella automobilistica (RM per ROMA),

— nel **campo 3** deve essere indicata la partita catastale del terreno;

— nel **campo 4** va indicata la situazione del terreno rispetto all'I.C.I.; in particolare deve essere indicato il codice **1** se si tratta di immobili esenti dall'I.C.I. ai sensi dell'art 7 del decreto legislativo n 504 del 1992 e cioè.

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali,

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione a usi culturali di cui all'art. 5-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 601, e successive modificazioni,

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia,

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette,

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n 984,

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art 87, comma 1, lettera *c)*, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art 16, lettera *a)* della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Va, invece, indicato il codice **2** se si tratta di immobili che oggettivamente non rientrano nel campo di applicazione dell'I.C.I. ovvero per i quali non è il soggetto dichiarante ad essere obbligato ma soggetti diversi Ad esempio, se si tratta di immobile non avente le caratteristiche né di terreno agricolo né di area fabbricabile né di fabbricato ovvero se l'immobile è stato ceduto dal soggetto dichiarante nel corso del periodo di imposta comprendente in tutto od in parte il 1992 e non è più in suo possesso al primo gennaio 1993, oppure se la dichiarazione è presentata dall'affittuario o dall'enfiteuta ai fini delle imposte sui redditi ma non dell'I.C.I., per la quale è obbligato il proprietario

6

Quanto sopra è conseguente al fatto che la parte descrittiva dell'immobile serve sia ai fini dell'I C I che agli effetti delle imposte erariali sul reddito, per cui se sussiste l'obbligo per queste ultime detta parte descrittiva va comunque compilata anche in assenza di obbligo di dichiarazione ai fini dell'I C I..

— nel **campo 5** la casella «conduzione diretta» va barrata se si tratta di terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale e dai medesimi condotti,

— nel **campo 6** va barrata la casella se trattasi di area fabbricabile,

— nel **campo 7** ove si tratti di terreno agricolo va indicato il reddito dominicale del terreno risultante dall'applicazione delle tariffe d'estimo approvate con D M 7 febbraio 1984 Si precisa che il reddito dominicale va sempre indicato per intero, anche se la quota di possesso del dichiarante non è del 100% e che non si deve procedere ad alcun arrotondamento; nel medesimo campo 7, ove si tratti di terreno edificabile, deve essere indicato il valore venale in comune commercio alla data del primo gennaio 1993, tale campo va compilato anche nel caso di utilizzazione edificatoria dell'area alla data del primo gennaio 1993 e deve essere sempre indicato il valore per intero,

— nel **campo 8** va indicata la quota di possesso del dichiarante Si ricorda che in caso di dichiarazione presentata in modo congiunto ai fini I C I va indicato 100% *e va compilato il quadro relativo ai contitolari con* l'indicazione dei rispettivi codici fiscali e quote di possesso,

— nel **campo 9** va indicato il codice fiscale del soggetto che ha presentato la dichiarazione ai fini dell'I C I per l'immobile in contitolarità, ovviamente il campo va compilato nei soli casi in cui la dichiarazione I C I sia stata resa da altro soggetto in modo congiunto

Il **quadro contitolari** dei terreni va compilato, come più volte precisato, nei soli casi in cui la dichiarazione I C I venga resa in modo congiunto,

— nel **campo 1** va indicato il numero d'ordine del terreno cui si riferiscono i dati,

— nel **campo 2** va indicato il codice fiscale del contitolare del terreno,

— nel **campo 3** va indicata la percentuale di possesso del contitolare

4. DESCRIZIONE DEI FABBRICATI E SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 1993 AI FINI DELL'I.C.I.

Il presente quadro, come già precisato, deve essere utilizzato per descrivere tutti i fabbricati posseduti nei periodi indicati nelle "avvertenze" e la loro situazione rispetto all'I C I alla data del 1° gennaio 1993, secondo le seguenti modalità

— nei **campi 1, 2, 3** e **4** vanno indicati rispettivamente il Comune, la Provincia, il codice di avviamento postale e l'indirizzo relativi all'immobile (via o piazza, numero civico, scala e interno),

— nei **campi 5, 6, 7** e **8** vanno indicati gli estremi catastali delle unità immobiliari, consistenti rispettivamente nella sezione (ove esistente), foglio, numero e subalterno I predetti dati sono ricavabili dai certificati catastali; in mancanza indicare nei **campi 9** e **10** il numero di protocollo e l'anno di presentazione della domanda di accatastamento Ove il contribuente non sia in possesso né degli estremi catastali né del numero di protocollo della domanda di accatastamento i predetti campi devono essere lasciati in bianco

Per i comuni nei quali è in vigore il catasto tavolare gli estremi catastali vanno indicati secondo le modalità di seguito specificate

a) nel campo SEZIONE va riportato il codice del comune catastale,

b) nel campo FOGLIO va riportato il numeratore della particella edificiale qualora frazionata,

c) nel campo NUMERO va riportato il denominatore della particella edificiale frazionata ovvero il numero che identifica la particella edificiale qualora non frazionata,

d) nel campo SUBALTERNO va riportato l'eventuale numero del subalterno della particella edificiale,

— nel **campo 11** va indicata la categoria catastale, anch'essa desumibile dal certificato catastale,

— nel **campo 12** va indicato il codice **1** se trattasi di *immobile con rendita attribuita, va indicato il codice* **2** *se* si tratta di immobile non fornito di rendita o con rendita non più adeguata (al riguardo va precisato che anche in caso di rendita presunta va compilato il campo relativo alla categoria che sarà indicata anch'essa in maniera presunta), va invece indicato il codice **3** se si tratta di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati *Si precisa che né la rendita* né il valore devono essere arrotondati,

— nel **campo 13** va specificato il tipo di immobile indicando il codice **1** se si tratta di immobile strumentale, **2** se si tratta di immobile alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, **3** per gli immobili diversi dai precedenti,

— nel **campo 14** va specificata la situazione dell'unità immobiliare rispetto all'I C I , indicando il codice **1** per gli immobili esenti dall'I.C I. e **2** per quelli esclusi dall'I C I o per i quali non è soggetto passivo il dichiarante. Al riguardo si rinvia a quanto specificato in merito all'analogo campo posto nel quadro concernente la descrizione dei terreni,

— nel **campo 15** va indicata, ove spettante, l'ammontare della detrazione concessa nella misura massima di L 180 000,

— nel **campo 16** va barrata la casella nel caso in cui spetti la riduzione prevista per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,

— nel **campo 17** va indicata la rendita catastale quale risulta a seguito della revisione generale disposta con il D M 20 gennaio 1990, pubblicato nella G U n 31 del 7 febbraio 1990 Qualora si tratti di immobili non forniti di rendita o con rendita non più adeguata va indicata la rendita presunta Si ricorda che la rendita deve essere indicata sempre al 100% anche quando l'immobile sia in contitolarità Nel medesimo campo va indicato invece il valore laddove si tratti di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non ancora iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati (si sottolinea che il valore va indicato esclusivamente nel caso in cui si tratti dei predetti fabbricati appartenenti alle imprese);

— nel **campo 18** va indicata la percentuale di possesso del dichiarante Si ricorda che in caso di dichiarazione di immobili in contitolarità resa in modo congiunto deve essere dichiarato il 100% dell'immobile,

— nel **campo 19** va indicato il codice fiscale del soggetto *che ha presentato la dichiarazione ai fini dell'I C I per* l'immobile in contitolarità; ovviamente il campo va compilato nei soli casi in cui la dichiarazione I C I. sia stata resa da altro soggetto in modo congiunto

Il **quadro contitolari** dei fabbricati va compilato, come più volte precisato, nei soli casi in cui la dichiarazione I C I. sia resa in modo congiunto. Esso va compilato indicando rispettivamente il numero d'ordine dell'immobile, il codice fiscale e la quota di possesso di ciascun contitolare e barrando, per gli aventi diritto, la casella abitazione principale

7

PARTE TERZA
DETERMINAZIONE DEI REDDITI

1. ARROTONDAMENTO

Tutti gli importi indicati nella determinazione dei redditi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000. I calcoli nel modello devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati; i risultati devono essere a loro volta arrotondati.

Per semplificare la compilazione, sul modello sono già prestampati i tre zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

2. REDDITI DEI TERRENI

La presente sezione va utilizzata per dichiarare i redditi dei terreni, nonché i valori delle aree fabbricabili soggette all'imposta straordinaria sugli immobili (I.S.I.).

Questo quadro deve essere compilato dalle società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che possiedono, a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti nel catasto dei terreni con attribuzione di rendita, ovvero che siano affittuari dei fondi nei quali esercitano l'attività agricola (questi ultimi devono compilare il quadro limitatamente ai campi relativi al reddito agrario), salvo quanto sarà in prosieguo chiarito per le società ed enti di cui alle lett. *a)* e *b)* dell'art. 87.

I redditi dominicale e agrario da dichiarare sono quelli risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo approvate con decreto del Ministro delle Finanze 7 febbraio 1984 ed aventi effetto dal 1° gennaio 1988.

Se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto, i detti redditi possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali.

Nel caso in cui la coltura effettivamente praticata non risulti corrispondente a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale ed agrario dei terreni applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria viciniore nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

— dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;

— dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'Ufficio Tecnico Erariale sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che ai sensi degli artt. 27, comma 1, e 31, comma 3, del T.U.I.R., i contribuenti devono denunciare le variazioni dei redditi dominicale ed agrario al competente Ufficio Tecnico Erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia, nel termine previsto dall'art. 27 del T.U.I.R., delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

Alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificati i fatti che hanno dato luogo a variazioni in aumento del reddito deve essere allegata una copia della denuncia delle variazioni della qualità di coltura presentata all'Ufficio Tecnico Erariale; pertanto, deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 1992 copia della denuncia presentata entro il 31 gennaio 1992, relativamente alle variazioni in aumento verificatesi nel 1991.

Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo l'affittuario deve allegare alla propria dichiarazione dei redditi copia della denuncia presentata dal titolare del reddito dominicale ovvero in mancanza, la copia della denuncia presentata dall'affittuario stesso ai sensi dell'art. 31, comma 3, del T.U.I.R.

Nello spazio riservato alle **Annotazioni** posto nel quadro relativo alla descrizione dei fabbricati e situazione all'1-1-1993 ai fini dell'I.C.I., devono essere indicati in riferimento a ciascuna particella variata, la tariffa d'estimo media attribuita alla qualità di coltura praticata, le deduzioni fuori tariffa ed il Comune cui si è fatto riferimento (per le qualità di coltura non censite nello stesso Comune o zona censuaria ove è sito il terreno).

Si ricorda che in base agli artt. 25, comma 4-bis e 31, comma 4, del T.U.I.R. i redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è sito il terreno.

Nello spazio riservato alle **Annotazioni** devono essere indicati, distintamente per partita catastale, la superficie adibita alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura e le tariffe d'estimo applicate.

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura e alla funghicoltura,

b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno,

c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso

Qualora le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedano i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del T U I R

Non danno luogo a reddito dominicale ed a reddito agrario

a) i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani,

b) i terreni dati in affitto per usi non agricoli,

c) i terreni utilizzati quali beni strumentali nell'esercizio di specifiche attività commerciali da parte del possessore,

d) i terreni situati all'estero

Si fa tuttavia presente che in base alla lett *c)*, comma 2, dell'art 51 del T U I R , i redditi dei terreni derivanti dalle attività agricole di cui all'art 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, sono considerati redditi di impresa, ove dette attività siano esercitate dai soggetti indicati nelle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art 87 Tale disposizione si applica anche alle società e agli enti commerciali non residenti

Conseguentemente i soggetti sopra indicati dovranno determinare il reddito derivante dalle predette attività in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del T U I R , compilando il mod 760/A e non dovranno compilare i campi relativi al reddito dominicale e al reddito agrario

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Nel presente quadro i dati richiesti vanno indicati rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine dei terreni utilizzato nel quadro di descrizione e situazione I C I

Nel **campo 1 e 5** va riportato, rispettivamente, il totale del reddito catastale dominicale e agrario, ottenuto come sopra precisato

Nei **campi 2 e 3** si deve indicare la quota di reddito dominicale spettante ai fini dell'IRPEG e dell'ILOR, analoghe indicazioni devono essere effettuate per quanto concerne il reddito agrario nei **campi 6 e 7.**

Nel **campo 8** deve essere specificato il titolo del possesso indicando 1 per gli immobili di proprietà, 2 per gli immobili in usufrutto, 3 per gli immobili posseduti a titolo di enfiteusi, 4 per ogni altro diritto reale

Ai fini della determinazione della quota di reddito dominicale e agrario spettante si fa presente quanto segue

La mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali dà diritto alla riduzione al 30% del reddito dominicale determinato ai fini dell'IRPEG e dell'ILOR e alla esclusione del reddito agrario dalle stesse imposte

Si precisa che rientrano in questa ipotesi altresì i casi di ritiro di seminativi dalla produzione in base al Regolamento CEE n 797/85 del 12 marzo 1985, pubblicato in G U CEE L n 93 del 30 marzo 1985 ed attuato con D M 19 febbraio 1991, n 63, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1991, n 52, sempreché i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra, diversa coltivazione

In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio Tecnico Erariale l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dall'IRPEG e dall'ILOR

Nei casi sopra indicati, nello spazio riservato alle **Annotazioni**, l'interessato deve dichiarare di trovarsi nelle condizioni per fruire dei predetti benefici

Godono della riduzione a metà dell'ILOR i redditi dominicale ed agrario dei terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla Commissione Censuaria Centrale, dei terreni situati ad altitudine non inferiore a m 700 sul livello del mare e di quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine, nonché dei terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana

Per la compilazione del quadro si ritiene utile specificare qui di seguito i criteri che i contribuenti devono seguire, in presenza delle ipotesi sopra indicate, per determinare il reddito dominicale e agrario

1) mancata coltivazione dei fondi rustici Il dichiarante deve compilare i **campi 1, 2 e 3** che riguardano il reddito dominicale, indicando al **campo 1** il 30% del reddito catastale e ai **campi 2 e 3** la quota del reddito stesso di propria spettanza Nessun reddito deve essere invece indicato nei campi 5, 6, e 7 che si riferiscono al reddito agrario,

2) perdite del prodotto ordinario per eventi naturali I campi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 non vanno compilati,

3) territori montani Nei **campi 2 e 6** il dichiarante deve indicare rispettivamente il reddito dominicale e agrario assoggettabile all'IRPEG, nei **campi 3 e 7** vanno indicati invece i redditi ai fini ILOR già ridotti al 50 per cento

Ai sensi dell'art 5-bis del D P.R n 601 del 1973, i redditi catastali dei terreni, parchi e giardini che siano aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministe-

ro per i Beni Culturali e Ambientali di pubblico interesse non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEG ed ILOR quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione.

Per fruire della predetta agevolazione, quest'ultima circostanza deve essere denunciata all'Ufficio delle Imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio e la durata deve essere attestata nello spazio riservato alle **Annotazioni.**

I redditi dominicali dei terreni concessi in affitto e soggetti a regimi legali di determinazione del canone, vanno determinati con criteri diversi da quelli valevoli per i redditi dominicali in generale.

A norma del primo comma dell'art. 129 del TUIR, è infatti consentito al possessore di tali terreni di dichiarare l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto se, per effetto di regimi legali di determinazione del canone, questo risulta inferiore per oltre un quinto alla rendita catastale. In tal caso, è necessario indicare, sempre nelle Annotazioni, gli estremi di registrazione del contratto di affittanza agraria e il nome e cognome dell'affittuario.

L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.

Si ricorda che, come precisato nelle istruzioni alla Parte Prima della presente dichiarazione il totale dei redditi imponibili determinati in questo Quadro deve essere riportato nella dichiarazione dei redditi.

In particolare, per le società e gli enti commerciali, detti redditi vanno indicati, ai fini dell'ILOR, nel mod. 760/M mentre ai fini dell'IRPEG vanno indicati al **rigo A65** del mod. 760/A; per gli enti non commerciali detti redditi vanno indicati, ai fini dell'I.L.O.R., nel mod. 760/B mentre ai fini dell'IRPEG vanno indicati nel mod. 760/A o nel mod. 760/C o nel mod. 760/D, se trattasi di terreni costituenti beni relativi all'impresa, ovvero nel mod. 760/B.

Nel **campo 4** ove si tratti di terreno edificabile va indicato il valore preso a base ai fini della determinazione dell'I.S.I

3. REDDITI DEI FABBRICATI

Il presente **Quadro** va utilizzato per dichiarare i redditi dei fabbricati posseduti nel periodo d'imposta 1992 e i dati relativi all'applicazione dell'imposta straordinaria sugli immobili (I.S.I.)

Per i fabbricati in costruzione alla data dell'11 luglio 1992 ed ultimati dopo tale data, il valore preso a base ai fini della determinazione dell'I.S.I., relativo all'area sulla quale gli immobili erano in costruzione va indicato nel quadro dei redditi dei terreni.

Devono compilare questo **Quadro le** società e gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano.

In presenza di redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane nonché dai fabbricati situati all'estero non deve essere compilato questo quadro bensì il mod. 760/L.

L'obbligo riguarda anche le società e gli enti che possiedono immobili relativi all'impresa, ma non costituenti beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. In tal caso il relativo reddito rileva solamente ai fini ILOR.

Il concetto di immobile strumentale è contenuto nel secondo comma dell'art. 40 del T.U.I.R., in base al quale vengono individuate due distinte categorie di immobili strumentali:

- gli immobili strumentali «per destinazione», cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore;

- gli immobili strumentali «per natura», cioè quelli relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato.

Tra gli immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni sono da ricomprendere quelli classificati o classificabili nelle categorie B, C, D ed E nonché nella categoria A/10 qualora la destinazione ad ufficio o studio privato sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria.

Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati, e non vanno pertanto indicate nel presente quadro in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali (ed eventuali pertinenze) appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, sempreché effettivamente adibite agli usi che rivestano carattere rurale, di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)* dell'articolo 39 del T.U.I.R.

Per quanto riguarda in particolare le costruzioni la cui destinazione è contemplata all'anzidetta lettera *a)* (abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, ovvero alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali ed alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico) si ricorda che l'art. 1, primo comma, del D.L. n. 90 del 27 aprile 1990 - convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 - ha introdotto, alla lett. *f)*, un ulteriore presupposto ai fini del mantenimento del requisito di ruralità. Tali costruzioni devono possedere, in aggiunta alle altre condizioni, soggettive ed oggettive, previste dall'art. 39, anche quella che le relative caratteristiche siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate

Restano quindi escluse dal predetto ambito esonerativo, e vanno conseguentemente denunciate nel presente quadro, non solo le costruzioni che non appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni interessati dall'attività

agricola ovvero destinate ad abitazione di soggetti diversi dalle persone e loro familiari indicati nel medesimo art 39, primo comma, lett *a)*, ma altresì le costruzioni la cui tipologia o dimensione risulta in funzione dell'attività agricola esercitata, incompatibile con la destinazione ai sensi della citata lett *a)* dell'art 39

Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che per la loro tipologia sono ascrivibili alle categorie A/1 e A/8

I fabbricati che eccedono, anche in parte, i predetti limiti si considerano produttivi di reddito di fabbricati, secondo la tariffa di reddito corrispondente alla categoria attribuita ad unità immobiliari similari già censite in catasto come civili abitazioni Detta situazione dovrà farsi risultare nello spazio riservato alle Annotazioni

Tali elementi, ove trattasi di costruzioni non riconducibili nella categoria A/6, già individuata dal catasto per le abitazioni di tipo rurale, potranno essere richiesti ai competenti Uffici Tecnici Erariali

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Nel presente quadro i dati richiesti vanno indicati rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine delle unità immobiliari utilizzato nel quadro di descrizione e situazione I C I

Nel campo 1 va indicata la rendita catastale quale risulta a seguito della revisione generale disposta con D M 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 31 del 7 febbraio 1990, ovvero, per i fabbricati non censiti, la rendita presunta

Qualora si tratti di immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art 3 della legge 1° giugno 1939, n 1089 e successive modificazioni ed integrazioni, la rendita da indicare deve essere determinata mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è collocato, di detta agevolazione dovrà essere fatta menzione nelle Annotazioni

Nel **campo 2** va indicato il periodo di possesso (espresso in giorni (365, se per tutto l'anno)

Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore

Nel **campo 3** va indicata la quota di possesso espressa in percentuale (100% se per intero)

Il **campo 4** va utilizzato se

— il fabbricato è dato in locazione

Fabbricati in locazione

Nel **campo 4** va indicata la differenza tra il canone di locazione e la deduzione prevista per spese di manutenzione, riparazione, e per ogni altra spesa effettivamente sostenuta L'ammontare del canone, indipendentemente dalla percezione, è quello risultante dal contratto di locazione, compresa la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone, ed è relativo alla quota e al periodo di possesso

La deduzione per spese di manutenzione, riparazione, ecc è determinata nella misura forfetaria del 10% del canone di locazione

Qualora le spese superino l'anzidetto limite percentuale, la quota delle stesse eccedente tale limite può essere portata in deduzione dal canone, fino ad un ulteriore 15% del canone stesso In tal caso però tutte le spese per le quali si chiede la deduzione devono essere comprovate da idonea documentazione da allegare alla dichiarazione Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano l'ulteriore importo deducibile è elevato dal 15% al 30%

Se l'ammontare delle suddette spese è superiore al 25% del canone (40% per i fabbricati di Venezia centro e delle isole della Giudecca, di Murano e di Burano), l'eccedenza può essere computata, in diminuzione dei canoni dei due periodi d'imposta successivi, sempre in misura tale da non superare complessivamente per ciascun periodo il predetto limite percentuale

Si precisa che ai fini della determinazione dell'ammontare della deduzione di cui sopra, in caso di comproprietà sia il canone che le spese vanno considerate per intero indipendentemente dalla quota di possesso

Qualora l'importo indicato nel **campo 4** sia superiore a quello del **campo 1**, lo stesso va riportato nei **campi 10** e **11**

Se il fabbricato è dato in locazione in regime legale di determinazione del canone (equo canone) e il 75% dell'ammontare di detto canone (60% per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano) è inferiore all'80% della rendita (**campo 1**), indicare il 75% dell'ammontare del canone stesso e riportare l'importo nei **campi 10** e **11**. Va precisato, tuttavia che nei casi in cui, benché la locazione avvenga in regime vincolistico, dal confronto operato non risulti applicabile la norma di favore appena illustrata il contribuente deve calcolare il reddito effettivo con le modalità previste per gli immobili locati al di fuori di regimi legali di determinazione del canone

Unità immobiliari tenute a disposizione (U.I.D.)

Per unità immobiliari a disposizione, per le quali deve essere operata la maggiorazione di un terzo della rendita catastale, si intendono non solo quelle utilizzate come residenze secondarie dai soci, associati o partecipanti, ma tutte le unità immobiliari per uso di abitazione od

11

assimilabili che non formino oggetto dell'attività di vendita dell'impresa, non costituiscano beni strumentali e non siano destinate alla locazione (quando tale destinazione risulti dalle scritture contabili)

Ai fini dell'esclusione dall'aumento del terzo, si fa presente che le unità immobiliari appartenenti ad enti non commerciali (opere pie, fondazioni, ospedali, enti di culto, associazioni di categoria, ecc.) si considerano assimilate ai beni strumentali per l'esercizio di imprese commerciali, anche se censite tra quelle per uso di abitazione, quando non siano destinate alla locazione (foresterie, case canoniche, collegi, ricoveri, conventi, ecc) Ciò in quanto le suddette unità immobiliari si considerano strumentali per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente.

Nel **campo 8** va indicata la deduzione prevista nell'ambito del Piano Energetico Nazionale (PEN) L'articolo 29 della legge 9 gennaio 1991, n 9, stabilisce che il reddito delle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione possedute dagli enti non commerciali, diverse da quelle di cui all'art 40, per le quali vengono posti in essere interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico atti a realizzare il contenimento dei consumi energetici negli edifici, è diminuito, ai soli fini dell'IRPEG, fino alla concorrenza del reddito stesso, esclusa la maggiorazione di cui al comma 3 dell'articolo 38, per il periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo e per quello successivo, di una quota pari al 25 per cento, per ciascun periodo d'imposta, della spesa sostenuta dal possessore del reddito, in proporzione alla quota di possesso, rimasta effettivamente a suo carico La riduzione di applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1994.

Gli interventi agevolati risultano individuati nel D.M 15 febbraio 1992, emanato dal Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato,di concerto con il Ministro delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 1992 Essi riguardano sia il prezzo di acquisto, sia le spese relative alla installazione e alla eventuale certificazione del professionista abilitato, al netto dell'I V.A

Le modalità e le condizioni richieste, ivi compresa la documentazione da conservare a cura del contribuente, risultano anch'esse specificate nel predetto decreto ministeriale che, tra gli interventi atti a contenere i consumi energetici, indica l'uso di lampadine ad alto rendimento, la trasformazione di impianti termici centralizzati in impianti autonomi, le opere di coibentazione, la sostituzione di scaldacqua elettrici con altri alimentati a gas, l'adozione di apparecchi automatici regolatori di temperatura, l'installazione di pannelli solari, etc

L'agevolazione compete per le sole unità immobiliari esistenti, mentre ne restano escluse le spese per interventi relativi alle parti comuni dei condomini

Dell'eventuale quota da utilizzare nell'anno successivo dovrà essere fatta menzione nelle **Annotazioni**.

Nel **campo 9** vanno indicati il mese e l'anno di scadenza dell'eventuale esenzione spettante ai fini ILOR e in questo caso nel **campo 11** non deve essere riportato alcun reddito

Nei **campi 10** e **11** come sopra precisato va indicato il reddito dei fabbricati rilevante ai fini, rispettivamente, dell'IRPEG e dell'ILOR

Nel **campo 6** va specificato il titolo del possesso indicando il codice 1 per gli immobili di proprietà, 2 per gli immobili in usufrutto, 3 per ogni altro diritto reale

Nel **campo 7** va barrata la casella se trattasi di fabbricato soggetto ad ISI

Si ricorda che, come precisato nelle istruzioni alla Parte Prima della presente dichiarazione, il totale dei redditi imponibili determinati in questo **Quadro** deve essere riportato nella dichiarazione dei redditi

In particolare, per le società e gli enti commerciali, detti redditi vanno indicati, ai fini dell'ILOR nel mod 760/M, mentre ai fini dell'IRPEG, vanno indicati al **rigo A65** del mod 760/A, per gli enti non commerciali, detti redditi vanno indicati, ai fini dell'ILOR, nel mod 760/B, mentre ai fini dell'IRPEG vanno indicati nel mod 760/A o nel mod 760/C o nel mod. 760/D, se trattasi di fabbricati costituenti beni relativi all'impresa, ovvero nel mod. 760/B.

IMMOBILI OGGETTO DI SANATORIA EDILIZIA
(art. 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni)

In base al secondo comma dell'art. 46 della legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 41-*ter* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'art. 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765, per i fabbricati costruiti senza licenza o in contrasto con la stessa ovvero sulla base di licenza successivamente annullata si applica l'esenzione dall'ILOR per un periodo di dieci anni a decorrere dal 17 marzo 1985 qualora ricorrano le seguenti condizioni

a) sia stata validamente presentata al Comune domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria ai sensi della legge n 47 del 1985,

b) ricorrano tutti i requisiti tipologici, di inizio e ultimazione delle opere in virtù dei quali l'esezione sarebbe spettata,

c) l'interessato ne faccia richiesta all'Ufficio delle imposte del suo domicilio fiscale, allegando copia della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria presentata al Comune, con la relativa ricevuta rilasciata dal Comune stesso,

d) alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, l'interessato presenti entro 90 giorni da tale scadenza all'Ufficio delle Imposte, a pena di decadenza

dai benefici copia del provvedimento definitivo di sanatoria o, in mancanza, una dichiarazione del Comune ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuta formazione del silenzio-assenso, ovviamente nei casi suscettibili di sanatoria formale

Ai sensi del quarto comma dello stesso art 46 della legge n 47 del 1985 il rilascio della concessione e della autorizzazione in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall'art 15 della legge 6 agosto 1967, n 765

In mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento degli effetti da ultimo menzionati deve essere prodotta dall'interessato all'ufficio delle imposte competente copia autenticata della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, corredata di una dichiarazione del Comune ovvero di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dello stesso tenore di quella indicata alla precedente lettera *d)*

Non si fa comunque luogo al rimborso dell'ILOR già pagata

FABBRICATI DESTINATI AD USI CULTURALI (art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601)

Il reddito catastale degli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non derivi alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile, non concorre alla formazione del reddito soggetto ad IRPEG ed ILOR e pertanto ai **campi 10 e 11** non va indicato alcun importo Le predette agevolazioni competono per tutto il periodo di imposta a condizione che l'interessato abbia denunciato la mancanza di reddito all'Ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio e attesti la durata di tale condizione nello spazio riservato alle **Annotazioni** precisando la destinazione data (biblioteca, cineteca, ecc)

ABITAZIONI DI NUOVA COSTRUZIONE LOCATE IN REGIME DI EQUO CANONE (art. 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168)

Il reddito relativo alle *abitazioni non di lusso di nuova costruzione*, ultimate dopo il 25 gennaio 1982 e non oltre il 31 dicembre 1985, concesse in locazione in regime di equo canone, non aventi le caratteristiche previste per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A7, A8 e A9 ed ubicate nei Comuni di cui al primo comma di detto art. 7 della legge n 168 del 1982, fino al 31 dicembre 1997 concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'IRPEG nella misura del 50% ed è esente dall'ILOR Di detta agevolazione dovrà essere fatta menzione nelle **Annotazioni**

EVENTI SISMICI

I soggetti interessati dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990 nella Sicilia orientale devono allegare alla dichiarazione un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità dei fabbricati dovute al sisma al fine di ottenere l'esclusione del reddito relativo dal calcolo dell'ILOR e dalla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEG, a decorrere dai redditi del 1991 e fino alla definitiva ricostruzione od agibilità dei fabbricati stessi Di detta esenzione dovrà essere fatta menzione nelle **Annotazioni.**

SANZIONI REDDITI FABBRICATI

La violazione dell'obbligo di dichiarazione del reddito dei fabbricati è prevista e specificamente sanzionata dall'art 4 della legge 24 aprile 1980, n 146 qualora non venga presentata domanda di accatastamento di unità immobiliari oppure al catasto edilizio urbano non vengano dichiarate le costruzioni rurali adibite ad uso diverso da quello indicato nell'art 39 del T U I R , ed il reddito non dichiarato ecceda lire 800.000, è comminata una pena pecuniaria pari al 30 per cento del reddito accertato

È inoltre prevista la decadenza dal beneficio dell'esenzione ILOR per chi non dichiara i redditi dei fabbricati o li dichiara in misura inferiore di oltre un terzo del loro ammontare

Restano ferme, ovviamente, le sanzioni previste in genere per l'omissione, l'incompletezza, l'infedeltà della dichiarazione

4. ISTRUZIONI COMUNI AI REDDITI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI

DICHIARAZIONE IN CASO DI TRASFERIMENTO DEGLI IMMOBILI DURANTE IL PERIODO DI IMPOSTA

Nel caso di trasferimento della proprietà nel corso del periodo d'imposta, sia il cedente che l'acquirente dovranno indicare l'immobile, riportando nello spazio riservato alle Annotazioni, rispettivamente le generalità del nuovo possessore e del cedente nonché il titolo del trasferimento con gli estremi della trascrizione Ciascuno dei due soggetti dovrà dichiarare la quota del reddito proporzionale alla durata del possesso nel corso dell'anno espressa in giorni.

Si ricorda che gli atti pubblici tra vivi e le scritture private, formate o autenticate, di trasferimento della proprietà di unità immobiliari o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili e di quelli di costituzione di diritti reali di garanzia, devono contenere o avere allegata, a pena di nullità dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima

dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato, in tutto o in parte dichiarato In questo caso, il pubblico ufficiale dovrà trasmettere copia in carta libera dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni dalla registrazione, all'ufficio distrettuale delle Imposte dirette del domicilio fiscale dichiarato dalla parte La predetta dichiarazione non è richiesta per gli immobili strumentali per l'esercizio dell'impresa che risultano iscritti nell'inventario di cui all'art 2217 del codice civile o nel registro dei beni ammortizzabili, né a quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa

CÓMUNIONE DI IMMOBILI

Nel caso di comunione di immobili (comproprietà o contitolarità di diritti reali di godimento) come anche nel caso di coesistenza di piu diritti reali che attribuiscano il godimento di una quota del reddito (ad esempio, proprietà e usufrutto parziale), ciascuno dei possessori dovrà indicare nella propria dichiarazione, le quote di reddito spettantigli

Nello spazio riservato alle Annotazioni dovranno essere indicati i dati identificativi degli altri contitolari

5. IMPOSTA STRAORDINARIA IMMOBILIARE

Nel **rigo 1** vanno riportati gli estremi del versamento effettuato ai fini dell'I S I

Nel rigo 2 vanno riportati gli estremi dell'eventuale versamento integrativo.

Qualora il contribuente abbia effettuato più versamenti, parte entro il 30 settembre 1992 e parte successivamente a detta data, esporrà nel **rigo 1** la somma degli importi dei versamenti effettuati entro il 30 settembre 1992 e la data e il codice relativi all'ultimo di tali versamenti e nel **rigo 2**, con le medesime modalità, i dati dei versamenti effettuati successivamente al 30 settembre 1992

Nel **rigo 3** va riportata la quota della deduzione ai fini I S I spettante per le unità immobiliari adibite a dimora abituale degli assegnatari.

MINISTERO DELLE FINANZE

dichiarazione dei terreni e dei fabbricati delle società di capitali ed enti

COPIA AD USO DEL CONTRIBUENTE

RISERVATO ALL'UFFICIO

Centro di servizio ____
oppure N. ____
Ufficio delle imposte ____

Presentato al Comune di ____
il ____ N. ____

1 1

Modello N.

SOCIETÀ O ENTE DICHIARANTE

CODICE FISCALE (obbligatorio)

DENOMINAZIONE — NATURA GIURIDICA

SEDE LEGALE: COMUNE — PROV. (sigla) — C.A.P.
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO

DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale): COMUNE — PROV. (sigla) — C.A.P.
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

COGNOME (per le donne quello da nubile) — NOME (senza abbreviazioni)

SESSO (M o F) — DATA DI NASCITA giorno mese anno — COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA — PROV. NASCITA (sigla) — CODICE CARICA ① ② ③ ④ ⑤

RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE: COMUNE — PROVINCIA (sigla) — TELEFONO (prefisso e numero)
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P.

DESCRIZIONE DEI TERRENI E SITUAZIONE ALL'1-1-1993 AI FINI DELL'I.C.I.

1
1 COMUNE E LOCALITÀ — 2 PROV. (sigla)
3 PARTITA CATASTALE — 4 NON SOGG. I.C.I. (1) — 5 CONDUZIONE DIRETTA (2) — 6 AREA FABBRICAB. (3) — 7 REDDITO DOMINICALE O VALORE VENALE (4) — 8 % DI POSSESSO ALL'1-1-1993
9 CODICE FISCALE DEL SOGGETTO CHE HA PRESENTATO LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA AI FINI I.C.I.

2
1 — 2
3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8
9

3
1 — 2
3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8
9

(1) Indicare: 1 per gli immobili esenti dall'I.C.I.; 2 per gli immobili esclusi dall'I.C.I. o per i quali non è soggetto passivo il dichiarante.
(2) Barrare la casella se il terreno è posseduto, e direttamente condotto, da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale.
(3) In caso di area fabbricabile barrare la casella.
(4) In caso di area fabbricabile indicare il valore venale.

CODICE FISCALE DELLA SOCIETÀ O ENTE (obbligatorio)

3 3

DESCRIZIONE DEI FABBRICATI E SITUAZIONE ALL'1-1-1993 AI FINI DELL'I.C.I.

1 COMUNE — 2 PROV. (sigla) — 3 C.A.P.

4 INDIRIZZO

1 — 5 SEZIONE — 6 FOGLIO — 7 NUMERO — 8 SUBALTERNO — 9 N. PROTOCOLLO (1) — 10 ANNO (1)

11 CATEG. CATAST. — 12 RENDITA O VALORE (2) — 13 TIPO (3) — 14 NON SOGG. I.C.I. (4) — 15 ABITAZIONE PRINCIPALE (5) .000 — 16 RIDUZIONE (6) — 17 RENDITA O VALORE (7) — 18 % DI POSSESSO ALL'1-1-1993

19 CODICE FISCALE DEL SOGGETTO CHE HA PRESENTATO LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA AI FINI I.C.I.

2 — 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 .000 — 16 — 17 — 18 — 19

3 — 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 .000 — 16 — 17 — 18 — 19

4 — 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 9 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 .000 — 16 — 17 — 18 — 19

1 — 2 — 3 — 4 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 — 12 — 13 — 14 — 15 .000 — 16 — 17 — 18 — 19

(1) Numero di protocollo ed anno di presentazione della denuncia di accatastamento, da indicare in caso di mancata assegnazione degli identificativi catastali (sezione, foglio, numero e subalterno). (2) indicare: 1 se trattasi di rendita catastale; 2 se trattasi di rendita presunta; 3 se trattasi di valore. (3) indicare: 1 per gli immobili strumentali; 2 per gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; 3 per gli altri immobili diversi dai precedenti. (4) indicare: 1 per gli immobili esenti dall'I.C.I.; 2 per gli immobili esclusi dall'I.C.I. o per i quali non è soggetto passivo il dichiarante. (5) Indicare la detrazione spettante per abitazione principale. (6) barrare la casella se fabbricato dichiarato inagibile. (7) in caso di immobili di categoria D non iscritti in catasto e posseduti da imprese indicare il valore.

CODICE FISCALE DELLA SOCIETÀ O ENTE (obbligatorio)

6 6

DETERMINAZIONE DEI REDDITI DEI FABBRICATI AI FINI IRPEG ED ILOR

1 RENDITA .000 — 2 GIORNI DI POSSESSO — 3 % DI POSSESSO — 4 REDDITO EFFETTIVO .000 — 5 UTILIZZO — 6 TITOLO (1) — 7 SOGG. I.S.I. (2)

8 DEDUZIONE PIANO ENERG. NAZIONALE .000 — 9 SCADENZA ESENZ. ILOR (3) — 10 IMPONIBILE IRPEG .000 — 11 IMPONIBILE ILOR .000

N.	1	2	3	4	5	6	7
	8	9		10	11		
1	.000			.000			
	.000			.000	.000		
2	.000			.000			
	.000			.000	.000		
3	.000			.000			
	.000			.000	.000		
4	.000			.000			
	.000			.000	.000		
5	.000			.000			
	.000			.000	.000		
6	.000			.000			
	.000			.000	.000		
7	.000			.000			
	.000			.000	.000		

TOTALI 10 .000 — 11 .000

IMPOSTA STRAORDINARIA IMMOBILIARE *(sul valore delle aree fabbricabili e dei fabbricati)*

	DATA 1 (giorno / mese / anno)	CODICE 2	IMPORTO 3
1 ESTREMI DEL VERSAMENTO			.000
2 ESTREMI DEL VERSAMENTO INTEGRATIVO			.000
3 DEDUZIONE PER L'UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA A DIMORA ABITUALE (solo per cooperative edilizie a proprietà indivisa)			.000

(1) Indicare: 1 per gli immobili di proprietà; 2 per gli immobili in usufrutto; 3 per ogni altro diritto reale.
(2) Barrare la casella se il fabbricato è soggetto all'I.S.I.
(3) Indicare il mese e l'anno di scadenza dell'esenzione ILOR.

Data ____________ FIRMA ____________

MINISTERO DELLE FINANZE

dichiarazione dei terreni e dei fabbricati delle società di capitali ed enti

RISERVATO ALL'UFFICIO

Centro di servizio ____

oppure N ____

Ufficio delle imposte ____

Presentato al Comune di ____

il ____ N ____

1 1

Modello N

SOCIETÀ O ENTE DICHIARANTE

CODICE FISCALE (obbligatorio)

DENOMINAZIONE

NATURA GIURIDICA

SEDE LEGALE: COMUNE — PROV (sigla) — C.A.P.

FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO

DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale): COMUNE — PROV (sigla) — C.A.P.

FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

COGNOME (per le donne quello da nubile) — NOME (senza abbreviazioni)

SESSO (M o F) — DATA DI NASCITA giorno mese anno — COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA — PROV NASCITA (sigla) — CODICE CARICA ① ② ③ ④ ⑤

RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE: COMUNE — PROVINCIA (sigla) — TELEFONO (prefisso e numero)

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P.

DESCRIZIONE DEI TERRENI E SITUAZIONE ALL'1-1-1993 AI FINI DELL'I.C.I.

1

1 COMUNE E LOCALITÀ — 2 PROV (sigla)

3 PARTITA CATASTALE — 4 NON SOGG. I.C.I. (1) — 5 CONDUZIONE DIRETTA (2) — 6 AREA FABBRICAB. (3) — 7 REDDITO DOMINICALE O VALORE VENALE (4) — 8 % DI POSSESSO ALL'1 1-1993

9 CODICE FISCALE DEL SOGGETTO CHE HA PRESENTATO LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA AI FINI I.C.I.

2

1 — 2

3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8

9

3

1 — 2

3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8

9

(1) Indicare 1 per gli immobili esenti dall'I C I 2 per gli immobili esclusi dall'I C I. o per i quali non è soggetto passivo il dichiarante.
(2) Barrare la casella se il terreno è posseduto, e direttamente condotto da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale
(3) In caso di area fabbricabile barrare la casella.
(4) In caso di area fabbricabile indicare il valore venale

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S Paolino 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . L. **345.000**
- semestrale . . . . . . L. **188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . L. **63.000**
- semestrale . . . . . . L. **44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . L. **193.000**
- semestrale . . . . . . L. **105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . L. **63.000**
- semestrale . . . . . . L. **44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . L. **193.000**
- semestrale . . . . . . L. **105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . . L. **664.000**
- semestrale . . . . . . L. **366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**325.000**
Abbonamento semestrale	L.	**198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189